

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 714

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

14/04/2024 - 05:52

Indice

1. DDL S. 714 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 714	4
1.2.2. Testo approvato 714 (Bozza provvisoria)	59
1.2.3. Testo 1	68
1.3. Trattazione in Commissione	233
1.3.1. Sedute	234
1.3.2. Resoconti sommari	235
1.3.2.1. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	236
1.3.2.1.1. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (pom.) del 23/05/2023	237
1.3.2.1.2. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (nott.) del 23/05/2023	242
1.3.2.1.3. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (ant.) del 24/05/2023	244
1.4. Trattazione in consultiva	338
1.4.1. Sedute	339
1.4.2. Resoconti sommari	340
1.4.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali)	341
1.4.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 67 (pom.) del 23/05/2023	342
1.4.2.2. 2 ^a (Giustizia)	346
1.4.2.2.1. 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 51 (pom.) del 23/05/2023	347
1.4.2.3. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea)	354
1.4.2.3.1. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 53 (pom.) del 23/05/2023	355
1.4.2.3.2. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 54 (ant.) del 24/05/2023	361
1.4.2.4. 5 ^a (Bilancio)	373
1.4.2.4.1. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 78 (pom.) del 23/05/2023	374
1.4.2.5. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	379
1.4.2.5.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 80 (ant.) del 25/05/2023	380
1.4.2.6. 7 ^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	383
1.4.2.6.1. 7 ^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 4 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/05/2023	384
1.4.2.7. 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	385

1.4.2.7.1. 9ª(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 44 (pom.) del 23/05/2023	386
1.4.2.8. Comitato per la legislazione	396
1.4.2.8.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 14 (pom.) del 23/05/2023	397
1.5. Trattazione in Assemblea	404
1.5.1. Sedute	405
1.5.2. Resoconti stenografici	406
1.5.2.1. Seduta n. 70 del 23/05/2023	407
1.5.2.2. Seduta n. 71 del 24/05/2023	461
1.5.2.3. Seduta n. 72 del 25/05/2023	631

1. DDL S. 714 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 714

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 714

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** dal **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** e dal **Ministro della salute (SCHILLACI)** di concerto con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)** e con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)**

(V. Stampato Camera n. 1060)

approvato dalla Camera dei deputati il 18 maggio 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 maggio 2023

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « dall'Autorità di regolazione per energia » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 3, al primo periodo, la parola: « CSEA » è sostituita dalle seguenti: « Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) » e, al secondo periodo, le parole: « con legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge »;

alla rubrica, le parole: « elettrico e gas » sono sostituite dalle seguenti: « per elettricità e gas ».

All'articolo 2:

al comma 3, dopo le parole: « dai commi 1 e 2 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « sono confermate » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 5, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Tra i comuni con popolazione da 25.000 abitanti a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con durata fino

all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartite risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « del RepowerEU » sono sostituite dalle seguenti: « del piano REPowerEU »;

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « l'Autorità di regolazione per energia » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 4:

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano durata fino a novantasei mesi. L'efficacia delle disposizioni di cui al primo periodo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10-ter. All'attuazione del comma 10-bis si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - (Disposizioni per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo) - 1. Per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo, all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "e di 25 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e di 35 milioni di euro per l'anno 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari ad almeno 10 milioni di euro, è destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva" ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « della legge del 29 dicembre 2022, n. 197 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 », le parole: « del Testo Unico delle Imposte sui Redditi » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, » e le parole: « legge del 24 dicembre 2007, n. 244 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « reti ed ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « , reti e ambiente » e le parole: « del DM 6 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale

n. 159 del 10 luglio 2012 »;

alla rubrica, la parola: « agroenergia » è sostituita dalle seguenti: « dell'agroenergia ».

All'articolo 7, comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « risparmio energetico » sono inserite le seguenti: « previste dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, »;

al terzo periodo, le parole: « La disposizione si applica » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni del presente comma si applicano ».

Nel capo I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 7-bis. - (Semplificazione temporanea per l'installazione di impianti fotovoltaici) - 1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "collocati a terra" sono inserite le seguenti: "o su coperture piane o falde";

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale".

Art. 7-ter. - (Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 581, dopo le parole: "per l'anno 2022" sono inserite le seguenti: "e di 9 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 582 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per l'anno 2022 ed entro il 30 giugno 2023 per l'anno 2023".

Art. 7-quater. - (Credito d'imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità) - 1. Alle start-up innovative, costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020, operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità è concesso, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti previsti dagli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonché le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

Art. 7-quinquies. - (Contributo alla fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile") - 1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è concesso un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del medesimo Istituto ».

All'articolo 8:

al comma 2, al primo periodo, le parole: « , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del » sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: « regione provincia autonoma » sono sostituite dalle seguenti: « regione e provincia autonoma »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato » sono sostituite dalle seguenti: « o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti" » e le parole da: « quarto periodo » fino a: « n. 125, » sono sostituite dalle seguenti: « del citato decreto-legge n. 78 del 2015 »;

al secondo periodo, le parole: « non rinunciano al contenzioso attivato » sono sostituite dalle seguenti: « non si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo »;

*dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti *internet* istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite »;*

al comma 5, le parole: « per il suo rispetto » sono sostituite dalle seguenti: « per la sua attuazione ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « al lordo dell'IVA » sono sostituite dalle seguenti: « al lordo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili ai beni acquistati.

1-ter. Nel calcolo dell'ammontare dell'IVA di cui al comma 1-bis del presente articolo si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, nella parte in cui prevede l'obbligo di indicare in modo separato l'importo del costo del bene e quello del costo del servizio »;

*alla rubrica, le parole: « Iva su » sono sostituite dalle seguenti: « Imposta sul valore aggiunto sul » e dopo la parola: « *payback* » sono inserite le seguenti: « relativo ai ».*

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « Sanitario Nazionale (SSN) » sono sostituite dalle seguenti: « sanitario nazionale », dopo le parole: « impossibilità di utilizzare personale già in servizio, » sono inserite le seguenti: « sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, » e dopo le parole: « gli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore » sono inserite le seguenti: « relative all'assunzione di personale dipendente e di avvalersi in regime di convenzione del personale iscritto nelle graduatorie per l'assistenza specialistica ambulatoriale interna »;

al comma 2, le parole: « esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri » sono soppresse, dopo le parole: « dodici mesi » sono inserite le seguenti: « , anche nei casi di proroga di contratti già in corso di esecuzione » e le parole: « Sanitario Nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « sanitario nazionale »;

al comma 3, le parole: « l'ANAC » sono sostituite dalle seguenti: « l'Autorità nazionale anticorruzione » e le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

al comma 4, le parole: « decisione a contrarre » sono sostituite dalle seguenti: « decisione di contrarre »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non si applicano agli affidamenti in atto e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determinazione di contrarre, o altro atto equivalente, entro dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti di cui al presente comma non può in ogni caso eccedere dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano ai contratti e alle procedure che prevedono l'affidamento della gestione di attività e di servizi sanitari a operatori economici allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o di presidi ospedalieri pubblici »;

al comma 6, le parole: « Sanitario Nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « sanitario nazionale »;

al comma 7, al primo periodo, le parole: « ed enti » sono sostituite dalle seguenti: « e gli enti » e, al secondo periodo, la parola: « SSN » è sostituita dalle seguenti: « Servizio sanitario nazionale ».

All'articolo 11:

al comma 1, primo periodo, le parole: « sanitario nazionale SSN », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « sanitario nazionale », le parole: « emergenza - urgenza » sono sostituite dalla seguente: « emergenza-urgenza », la parola: « CCNL », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « contratto collettivo nazionale di lavoro »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili, in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale »;

al comma 3, le parole: « e dopo le parole » sono sostituite dalle seguenti: « dopo le parole: », dopo le parole: « 31 dicembre 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », dopo la parola: « complessivi » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « comparto sanità e » sono sostituite dalle seguenti: « comparto sanità, e, »;

al comma 4, le parole: « ai commi 1 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1, 1-bis e 3 » e dopo le parole: « cui concorre lo Stato » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 12:

al comma 1, la parola: « SSN », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « Servizio sanitario nazionale » e le parole: « Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza » sono sostituite dalle seguenti: « Medicina d'emergenza-urgenza »;

al comma 2, le parole: « servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Servizio sanitario nazionale »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 19, comma 11, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in via sperimentale, il personale medico in formazione può prestare la propria collaborazione volontaria e

occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando » *sono sostituite dalle seguenti:* « il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato » *e, al secondo periodo, le parole:* « tali attività » *sono sostituite dalle seguenti:* « tale attività »;

al comma 5, le parole: « nazionale in possesso » *sono sostituite dalle seguenti:* « nazionale, in possesso »;

al comma 6, primo periodo, le parole: « a cui applicare il » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'applicazione del » *e le parole:* « le Aziende e gli Enti » *sono sostituite dalle seguenti:* « le aziende e gli enti ».

All'articolo 13:

al comma 1, capoverso 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "e amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: ", amministrativo, tecnico e professionale" ».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « il primo periodo le parole » *sono sostituite dalle seguenti:* « al primo periodo, le parole: »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: "I suddetti accordi con le università sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui all'ottavo periodo" »;

alla rubrica, dopo le parole: « comma 548-bis, » *è inserita la seguente:* « della ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « o socio sanitarie » *sono sostituite dalle seguenti:* « o socio-sanitarie, » *e le parole:* « o private accreditate, una professione » *sono sostituite dalle seguenti:* « o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o »;

al comma 2, le parole: « Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;

al comma 3, le parole: « Sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano », *le parole:* « del decreto-legge del » *sono sostituite dalle seguenti:* « del decreto-legge » *e le parole:* « convertito in legge » *sono sostituite dalla seguente:* « convertito »;

al comma 4, le parole: « o socio sanitarie » *sono sostituite dalle seguenti:* « o socio-sanitarie »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.

198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato ».

Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

« Art. 15-bis. - (*Ulteriori misure per fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario*)

- 1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

"4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi nel citato elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026".

Art. 15-ter. - (Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica) - 1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

2. La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.

3. All'articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale".

4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso";

b) all'articolo 4, il terzo comma è abrogato ».

All'articolo 16:

al comma 1, lettera b):

all'alinea, le parole: « il comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « il secondo comma »;

al capoverso 2, la parola: « 2. » è soppressa e le parole: « di cui » sono sostituite dalle seguenti: « di cui »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e le esigenze di prevenzione generale e di repressione dei reati nonché di assicurare l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza, presso le strutture medesime, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, con ordinanza del questore possono essere costituiti posti fissi della Polizia di Stato nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere normativo e ordinamentale in materia di articolazioni territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

alla rubrica, le parole: « contrasto agli episodi di violenza » sono sostituite dalle seguenti: « contrasto degli atti di violenza ».

All'articolo 17:

a l comma 1, le parole: « della presente disposizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « del presente decreto »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « del contribuente » *sono sostituite dalle seguenti:* « presentata dal contribuente ».

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

- « Art. 17-bis. - (Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali) - 1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:
- a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
 - b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
 - c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
 - d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023 ».

All'articolo 20:

al comma 1, lettera a), le parole: « è sostituito dal seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « è sostituito dai seguenti », « *la parola:* « superano » *è sostituita dalle seguenti:* « superino l'ammontare di » *e dopo le parole:* « 20 dicembre di ciascun anno. » *è inserito il seguente periodo:* « A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di

ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese »;

al comma 3, le parole: « dalla presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 2 ».

All'articolo 21:

al comma 1, lettera a), le parole: « 2022, 197 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022, n. 197 »;

al comma 2:

alla lettera a), le parole: « all'articolo 4, del » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 4 del »;

alla lettera b), le parole: « presidente della repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Repubblica »;

alla rubrica, dopo le parole: « e 179 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 22:

al comma 1, le parole: « all'Agenzia delle entrate-Riscossione. » sono sostituite dalle seguenti: « all'Agenzia delle entrate-Riscossione ».

All'articolo 24:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « asbesto correlate » sono sostituite dalla seguente: « asbesto-correlate » e dopo le parole: « n. 257 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al terzo periodo, le parole: « a carico del fondo » sono sostituite dalle seguenti: « a carico del Fondo di cui al primo periodo » e le parole: « sul fondo » sono sostituite dalle seguenti: « nel medesimo Fondo »;

al comma 3, le parole: « 30 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 4,5 milioni »;

al comma 5:

al primo periodo, dopo le parole: « 21 dicembre 2017 » sono inserite le seguenti: « , della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017 »;

al secondo periodo, le parole: « delle Imprese » sono sostituite dalle seguenti: « delle imprese » e le parole: « con gli aiuti di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « con la disciplina in materia di aiuti di Stato »;

al comma 6:

all'alinea, le parole: « 5, 6 » sono sostituite dalle seguenti: « 4-bis, 5, 6, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies » e le parole: « commi 1 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1 a 5 »;

alla lettera d), le parole: « 1,69 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 0,79 milioni » e dopo la parola: « utilizzo » sono inserite le seguenti: « di quota parte ».

Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

« Art. 24-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

Alla tabella A:

le parole: « Emilia Romagna » sono sostituite dalle seguenti: « Emilia-Romagna ».

Alla tabella B:

dopo la parola: « Regione » sono inserite le seguenti: « o provincia autonoma »;

le parole: « Friuli-Venezia Giulia » sono sostituite dalle seguenti: « Friuli Venezia Giulia ».

*Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412;
Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 recante « Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. »;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. »;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, recante « Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. »;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. »;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante « Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*. »;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 »;
Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante « Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica »;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 »;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. »;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure finalizzate a fronteggiare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessità e urgenza di consentire agli uffici competenti di gestire in modo ottimale tutte le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio per il 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle imprese e del *made in Italy* e dell'ambiente e della sicurezza energetica;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO
DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI
NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS
NATURALE

Articolo 1.

(Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas)

1. Per il secondo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, tenendo conto di quanto

Capo I
MISURE URGENTI PER IL
CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI
AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE
ELETTRICO E DEL GAS NATURALE

Articolo 1.

(Rafforzamento del bonus sociale per elettricità e gas)

1. Per il secondo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per

stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 400 milioni di euro.

2. Dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe di cui all'articolo 3, comma 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 405 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della CSEA per l'anno 2023. Con riferimento all'anno 2022, l'Autorità predispose entro il 31 maggio 2023 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, con legge 27 aprile 2022, n. 34.

Articolo 2.

(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto

energia, reti e ambiente, tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 400 milioni di euro.

2. *Identico.*

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 405 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della **Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)** per l'anno 2023. Con riferimento all'anno 2022, l'Autorità predispose entro il 31 maggio 2023 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, **dalla** legge 27 aprile 2022, n. 34.

Articolo 2.

(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

legislativo 30 maggio 2008 n. 115.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 valutati in 539,78 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

4. In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all'ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno sono confermate limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente. Le aliquote delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo trimestre 2023.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 24. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.

Articolo 3.

(Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati)

1. Nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, da finanziare nell'ambito del RepowerEU, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di *bonus* sociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh. La rilevazione relativa al mese di novembre si applica

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 539,78 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

4. In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all'ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno sono confermate, limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente. Le aliquote delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo trimestre 2023.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.

5-bis. Tra i comuni con popolazione da 25.000 abitanti a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartite risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas.

Articolo 3.

(Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati)

1. Nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, da finanziare nell'ambito del **piano REPowerEU**, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di *bonus* sociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato

anche per il mese di dicembre.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'assegnazione del contributo di cui al presente articolo. Sulla base delle indicazioni di cui al predetto decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce le modalità applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone climatiche di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000 milioni euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 24. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.
Articolo 4.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. Nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno 2023, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto

all'ingrosso superiori la soglia di 45 euro/MWh.

La rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'assegnazione del contributo di cui al presente articolo. Sulla base delle indicazioni di cui al predetto decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce le modalità applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone climatiche di cui al comma 1.

3. *Identico.*

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.
Articolo 4.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nonché garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

3. *Identico.*

4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2022, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

4. *Identico.*

5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di

5. *Identico.*

gas naturale di cui al comma 4, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

6. Identico.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale

7. Identico.

sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo

8. *Identico.*

122-*bis* nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.348,66 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24. *9. Identico.*

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. *10. Identico.*

10-*bis*. Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano durata fino a novantasei mesi. L'efficacia delle disposizioni di cui al primo periodo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10-*ter*. All'attuazione del comma 10-*bis* si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.

**Articolo 4-*bis*.
(Disposizioni per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo)**

1. Per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo, all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni,

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo)

1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 della legge **del 29 dicembre 2022, n. 197**, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera *b*), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera *q*), della legge **del 24 dicembre 2007, n. 244**, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 404 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai

dalla legge **17 novembre 2022, n. 175**, le parole: « e di 25 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e di 35 milioni di euro per l'anno 2023 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari ad almeno 10 milioni di euro, è destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva ».

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo)

1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 **dell'articolo 1** della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera *b*), del **testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera *q*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

sensi dell'articolo 24.

Articolo 6.

(Tassazione agroenergia)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012, e il valore di 120 euro/MWh.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico)

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali. In ogni caso la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo. La disposizione si applica con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.

Articolo 6.

(Tassazione dell'agroenergia)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del **decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012**, e il valore di 120 euro/MWh.

2. *Identico.*

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico)

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico **previste dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90**, si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali. In ogni caso la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo. **Le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.**

Articolo 7-bis.

(Semplificazione temporanea per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: « collocati a terra » sono inserite le seguenti: « o su coperture piane o falde »;
- b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale ».

Articolo 7-ter.

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 581, dopo le parole: « per l'anno 2022 » sono inserite le seguenti: « e di 9 milioni di euro per l'anno 2023 »;
- b) al comma 582 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2022 ed entro il 30 giugno 2023 per l'anno 2023 ».

Articolo 7-quater.

(Credito d'imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità)

1. Alle start-up innovative, costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020, operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità è concesso, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo

d'imposta nel quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti previsti dagli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ». Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonché le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

Articolo 7-quinquies.

(Contributo alla fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile »)

1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è concesso un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del medesimo Istituto.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE
Articolo 8.

(Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici)

1. *Identico.*

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE
Articolo 8.

(Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9-ter,

comma 9-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24.

2. A ciascuna regione e provincia autonoma è assegnata una quota del fondo di cui al comma 1, secondo gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute, **di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 luglio 2022**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 2022. Gli importi della quota del fondo assegnati a ciascuna regione provincia autonoma possono essere utilizzati per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell'anno 2022.

3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-*ter*, comma 9-*bis*, **quarto periodo**, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-*ter*, comma 9-*bis*.

2. A ciascuna regione e provincia autonoma è assegnata una quota del fondo di cui al comma 1, secondo gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 2022. Gli importi della quota del fondo assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma possono essere utilizzati per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell'anno 2022.

3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che **intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-*ter*, comma 9-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti**, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-*ter*, comma 9-*bis*, del **citato** decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non **si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo**, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. **L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le**

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi 6 e 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in merito all'obbligo di indicare nella fattura elettronica riguardante i dispositivi medici:

- a) in modo separato il costo del bene e il costo del servizio;
- b) il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2010.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche per il tramite degli enti del proprio servizio sanitario, verificano la corretta compilazione della fattura elettronica e mettono a disposizione del Ministero della salute, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, trimestralmente, una relazione atta a documentare il rispetto di quanto previsto dal comma 4 e le attività poste in essere per il suo rispetto.

6. Per esigenze di liquidità connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 3 del presente articolo e nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente, le piccole e medie imprese possono richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e ad altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 9.

(Iva su payback dispositivi medici)

regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti *internet* istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis.

4. *Identico.*

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche per il tramite degli enti del proprio servizio sanitario, verificano la corretta compilazione della fattura elettronica e mettono a disposizione del Ministero della salute, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, trimestralmente, una relazione atta a documentare il rispetto di quanto previsto dal comma 4 e le attività poste in essere per **la sua attuazione.**

6. *Identico.*

Articolo 9.
(Imposta sul valore aggiunto sul payback

1. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, ai fini del contenimento della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale, considerato che i tetti regionali e nazionale sono calcolati al lordo dell'IVA, i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ai fini del ripiano dello sfioramento dei tetti della spesa per dispositivi medici, le aziende fornitrici di dispositivi medici possono portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dall'ammontare dei versamenti effettuati.

2. Il diritto alla detrazione di cui al comma 1 sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive i costi relativi ai versamenti di cui al comma 1 sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.

3. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi del comma 1, le aziende fornitrici di dispositivi medici emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel quale sono

relativo ai dispositivi medici)

1. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, ai fini del contenimento della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale, considerato che i tetti regionali e nazionale sono calcolati al lordo **dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)**, i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ai fini del ripiano dello sfioramento dei tetti della spesa per dispositivi medici, le aziende fornitrici di dispositivi medici possono portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dall'ammontare dei versamenti effettuati.

1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili ai beni acquistati.

1-ter. Nel calcolo dell'ammontare dell'IVA di cui al comma 1-bis del presente articolo si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, nella parte in cui prevede l'obbligo di indicare in modo separato l'importo del costo del bene e quello del costo del servizio.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

indicati gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali da cui deriva l'obbligo del ripiano del superamento del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
Articolo 10.

(Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell'attività lavorativa già svolta)

1. Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un'unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzate.

2. I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati **esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri**, per un periodo non superiore a dodici mesi, ad operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità contemplati dalle disposizioni vigenti per l'accesso a posizioni equivalenti all'interno degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia d'orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

3. Al fine di favorire l'economicità dei contratti e la trasparenza delle condizioni di acquisto e di garantire l'equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, con decreto del Ministro della salute, sentita l'ANAC, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono elaborate linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell'attività lavorativa già svolta)

1. Le aziende e gli enti del Servizio **sanitario nazionale**, per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un'unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, **sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502**, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore **relative all'assunzione di personale dipendente e di avvalersi in regime di convenzione del personale iscritto nelle graduatorie per l'assistenza specialistica ambulatoriale interna**, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzate.

2. I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati, per un periodo non superiore a dodici mesi, **anche nei casi di proroga di contratti già in corso di esecuzione**, ad operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità contemplati dalle disposizioni vigenti per l'accesso a posizioni equivalenti all'interno degli enti del Servizio **sanitario nazionale** e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia d'orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

3. Al fine di favorire l'economicità dei contratti e la trasparenza delle condizioni di acquisto e di garantire l'equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, con decreto del Ministro della salute, sentita l'**Autorità nazionale anticorruzione**, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore **del presente**

riferimento e gli *standard* di qualità dei servizi medici ed infermieristici oggetto degli affidamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. La stazione appaltante, nella decisione a contrarre, motiva espressamente sulla osservanza delle previsioni e delle condizioni fissate nei commi 1 e 2 e sulla durata dell'affidamento.

5. L'inosservanza delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 4 è valutata anche ai fini della responsabilità del dirigente della struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale.

6. Il personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione, non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale.

7. Le aziende ed enti di cui al comma 1, al fine di reinternalizzare i servizi appaltati, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, avviano le procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per

decreto, sono elaborate linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli *standard* di qualità dei servizi medici ed infermieristici oggetto degli affidamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. La stazione appaltante, nella decisione **di** contrarre, motiva espressamente sulla osservanza delle previsioni e delle condizioni fissate nei commi 1 e 2 e sulla durata dell'affidamento.

5. *Identico.*

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non si applicano agli affidamenti in atto e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determinazione di contrarre, o altro atto equivalente, entro dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti di cui al presente comma non può in ogni caso eccedere dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano ai contratti e alle procedure che prevedono l'affidamento della gestione di attività e di servizi sanitari a operatori economici allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o di presidi ospedalieri pubblici.

6. Il personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione, non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio **sanitario nazionale**.

7. Le aziende e **gli** enti di cui al comma 1, al fine di reinternalizzare i servizi appaltati, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, avviano le procedure selettive per il

l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio. Non possono partecipare alle procedure selettive coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il SSN, si siano dimessi dalle dipendenze dello stesso.

Articolo 11.

(Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e anticipo dell'indennità nei servizi di emergenza-urgenza)

1. Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale **SSN**, per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza - urgenza ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale **SSN** e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL - triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio. Non possono partecipare alle procedure selettive coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il **Servizio sanitario nazionale**, si siano dimessi dalle dipendenze dello stesso.

Articolo 11.

(Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e anticipo dell'indennità nei servizi di emergenza-urgenza)

1. Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio **sanitario nazionale**, per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio **sanitario nazionale** e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del **contratto collettivo nazionale di lavoro** dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo **contratto collettivo nazionale di lavoro**, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del **contratto collettivo nazionale di lavoro**-triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e

ai prescritti riposi.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili, in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale.

2. Al finanziamento di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

3. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dopo le parole « sono incrementati, » sono inserite le seguenti: « dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 di 100 milioni di euro complessivi di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità e ».

4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato che a tal fine è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023.

5. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 12.

(Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza)

1. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare l'esperienza professionale acquisita, il personale medico, che alla data di pubblicazione del presente decreto, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, è ammesso a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza

2. *Identico.*

3. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « sono incrementati, » sono inserite le seguenti: « dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e, ».

4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, **1-bis** e 3 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, che a tal fine è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023.

5. *Identico.*

Articolo 12.

(Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza)

1. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare l'esperienza professionale acquisita, il personale medico, che alla data di pubblicazione del presente decreto, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del **Servizio sanitario nazionale** a tempo pieno,

medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è certificato, su istanza dell'interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

2. Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali.

3. L'attività libero-professionale che i medici in formazione specialistica possono svolgere ai sensi del comma 2 è coerente con l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando. Per tali attività è corrisposto un compenso orario, che integra la

anche non continuative, presso i predetti servizi, è ammesso a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del **Servizio sanitario nazionale** nella disciplina di Medicina **d'emergenza-urgenza**, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è certificato, su istanza dell'interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

2. Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del **Servizio sanitario nazionale**, per un massimo di 8 ore settimanali.

2-bis. Fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 19, comma 11, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in via sperimentale, il personale medico in formazione può prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi.

3. L'attività libero-professionale che i medici in formazione specialistica possono svolgere ai sensi del comma 2 è coerente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e **correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al**

remunerazione prevista per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico.

4. L'attività svolta ai sensi del comma 3 è valutabile nell'ambito del *curriculum* formativo e professionale nei concorsi per dirigente medico del Servizio sanitario nazionale e costituisce requisito utile ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

5. Fino al 31 dicembre 2025 il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del limite di età previsto dall'ordinamento vigente, fermi rimanendo l'autorizzazione degli enti del Servizio sanitario nazionale competenti e il riconoscimento del trattamento pensionistico esclusivamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, nel limite massimo di ventiquattro mesi. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 60.000 euro per l'anno 2023, 200.000 euro per il

programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Per tale attività è corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico.

4. *Identico.*

5. Fino al 31 dicembre 2025 il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del limite di età previsto dall'ordinamento vigente, fermi rimanendo l'autorizzazione degli enti del Servizio sanitario nazionale competenti e il riconoscimento del trattamento pensionistico esclusivamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica **per l'applicazione del** coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso le **aziende** e gli **enti** del Servizio sanitario nazionale, nel limite massimo di ventiquattro mesi. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032.

7. *Identico.*

2024, 400.000 euro per il 2025, 700.000 euro per il 2026, 1.100.000 euro per il 2027, 1.700.000 euro per il 2028, 2.300.000 euro per il 2029, 3.200.000 euro per il 2030, 4.000.000 euro per il 2031 e 5.100.000 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 13.

(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)

1. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato. ».

Articolo 14.

(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Al comma 548-*bis*, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo periodo le parole « fino al 31 dicembre 2025 » sono soppresse;
- b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica. ».

Articolo 13.

(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)

1. *Identico:*

« 1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua **periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo** ». **1-bis. All'articolo 4, comma 9-*septiesdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « e amministrativo » sono sostituite dalle seguenti: « , amministrativo, tecnico e professionale ».**

Articolo 14.

(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. *Identico:*

- a) **al** primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2025 » sono soppresse;

b) *identica* ;

b-bis) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: « I suddetti accordi con le università sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero)

1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, una professione sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di cui al comma 1.

3. Sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni recate all'articolo 6-*bis* del decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105, convertito **in legge**, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. Fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto ai sensi del comma 1, presso

periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui all'ottavo periodo».

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero)

1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, **comprese quelle del Terzo settore**, una professione **medica o** sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.

2. Entro **novanta giorni dalla data di** entrata in vigore **della legge di conversione del presente decreto**, con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di cui al comma 1.

3. **Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano**, si applicano le disposizioni recate all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. Fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto ai sensi del comma 1,

strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili.

5. È abrogato l'articolo 4-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili.

5. **Il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato.**

Articolo 15-bis.

(Ulteriori misure per fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario)

1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

« 4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi nel citato elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi.

L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026 ».

Articolo 15-ter.

(Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica)

1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e

chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

2. La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.

3. All'articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale ».

4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso »;

b) all'articolo 4, il terzo comma è abrogato.

Articolo 16.
(Disposizioni in materia di contrasto degli atti di violenza nei confronti del personale sanitario)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) il **secondo** comma è sostituito dal seguente: « Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene **di** cui al comma primo. ».

1-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e le

Articolo 16.

(Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario)

1. All'articolo 583-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole « gravi o gravissime » sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« **2.** Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo. ».

esigenze di prevenzione generale e di repressione dei reati nonché di assicurare l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza, presso le strutture medesime, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, con ordinanza del questore possono essere costituiti posti fissi della Polizia di Stato nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere normativo e ordinamentale in materia di articolazioni territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III
MISURE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI
FISCALI
Articolo 17.

(Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 206 a 211, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

3. Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 180 e 182, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e

Capo III
MISURE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI
FISCALI
Articolo 17.

(Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore **del** presente **decreto**.

2. *Identico.*

3. Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza **presentata dal** contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 180 e

non sono, in ogni caso, rimborsabili o rideterminabili le maggiori sanzioni già versate.

182, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e non sono, in ogni caso, rimborsabili o rideterminabili le maggiori sanzioni già versate.

Articolo 17-bis.

(Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)

1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i

termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023.

Articolo 18.

(Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale)

Identico.

Articolo 18.

(Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale)

1. All'articolo 1, comma 219, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), dopo le parole « e per le quali » sono aggiunte le seguenti: « , alla medesima data, »;
- b) alla lettera b), dopo le parole « e per i quali » sono aggiunte le seguenti: « , alla medesima data, ».

Articolo 19.

(Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 167 le parole « entro il 31 marzo 2023 »

Articolo 19.

(Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale)

Identico.

sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2023 »;

b) al comma 174:

1) al secondo periodo, la parola « trimestrali » è soppressa e le parole « al 31 marzo 2023 » sono

sostituite dalle seguenti: « al 30 settembre 2023 »;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. »;

c) al comma 175, le parole « 31 marzo 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in 3,25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 20.

(Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 194, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. ». Al quarto periodo, le parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;

Articolo 20.

(Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione)

1. Identico:

a) al comma 194, il primo periodo è sostituito **dai seguenti**: « La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti **superino l'ammontare di** mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. **A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese** ». Al quarto periodo, le

b) al comma 195 le parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2023 »;

c) al comma 197 le parole « 10 luglio 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 10 ottobre 2023 »;

d) al comma 199 le parole « nove mesi » sono sostituite con le parole « undici mesi » e le parole « 31 luglio 2023 » sono sostituite con le parole « 31 ottobre 2023 »;

e) al comma 200 le parole « 31 luglio 2024 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2024 »;

f) al comma 206 le parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2023 »;

g) al comma 213 le parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2023 ».

2. All'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, le parole « 31 luglio 2023 » sono sostituite con le parole « 31 ottobre 2023 » e le parole « dell'articolo 291 del codice di procedura civile » sono sostituite con le parole « dell'articolo 391 del codice di procedura civile ».

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 11,49 milioni di euro per l'anno 2023, 590.000 euro per l'anno 2024, 620.000 euro per l'anno 2025, 650.000 euro per l'anno 2026, 680.000 euro per l'anno 2027 e 180.000 euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 21.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole « le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti » si interpretano nel senso che:

a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, 197;

b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31

parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*.

2. *Identico*.

3. Agli oneri derivanti **dai commi 1 e 2**, valutati in 11,49 milioni di euro per l'anno 2023, 590.000 euro per l'anno 2024, 620.000 euro per l'anno 2025, 650.000 euro per l'anno 2026, 680.000 euro per l'anno 2027 e 180.000 euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 21.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. *Identico*:

a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, **n. 197**;

b) *identica*.

dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata.

2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel 2. *Identico*:
senso che:

a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'imposta sul valore delle attività finanziarie estere e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui all'articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non rilevabili ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si interpretano nel senso che la definizione agevolata ivi prevista si applica anche all'accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

Articolo 22.

(Modifiche alle disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria)

1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo la parola « demanio », sono inserite le seguenti: « , nonché all'Agenzia delle entrate-Riscossione. ».

Articolo 23.

(Causa speciale di non punibilità dei reati tributari)

1. I reati di cui agli articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre

a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'imposta sul valore delle attività finanziarie estere e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui all'articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non rilevabili ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del **Presidente della Repubblica** 29 settembre 1973, n. 600, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

3. *Identico*.

Articolo 22.

(Modifiche alle disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria)

1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo la parola « demanio », sono inserite le seguenti: « , nonché all'Agenzia delle entrate-Riscossione ».

Articolo 23.

(Causa speciale di non punibilità dei reati tributari)

Identico.

2022, n. 197, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

2. Il contribuente dà immediata comunicazione, all'Autorità giudiziaria che procede, dell'avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informa l'Agenzia delle entrate dell'invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.

3. Il processo di merito è sospeso dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 2, sino al momento in cui il giudice è informato dall'Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.

4. Durante il periodo di cui al comma 3 possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392 del codice di procedura penale.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 24.

(Disposizioni finanziarie)

1. La dotazione del fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, è integrata di 44 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Per l'anno 2023 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro, il Fondo per le vittime dell'amianto, che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi. Al Fondo di cui al primo periodo possono accedere anche le società partecipate di cui al suddetto periodo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del fondo da riconoscere in favore dei soggetti di cui al presente comma, nonché i requisiti, i termini, gli effetti, le procedure e le modalità di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili sul fondo.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 24.

(Disposizioni finanziarie)

1. *Identico.*

2. Per l'anno 2023 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro, il Fondo per le vittime dell'amianto, che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi. Al Fondo di cui al primo periodo possono accedere anche le società partecipate di cui al suddetto periodo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del **Fondo di cui al primo periodo** da riconoscere in favore dei soggetti di cui al presente comma, nonché i requisiti, i termini, gli effetti, le

3. Il fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 200.000 euro per l'anno 2023.

5. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero. Con decreto del Ministro delle Imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilità con gli aiuti di Stato.

6. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 19, 20 e dai commi 1 e 5 del presente articolo, determinati in 4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023, 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

a) quanto a 4.938,94 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione

procedure e le modalità di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili **nel medesimo Fondo.**

3. Il fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è incrementato di **4,5** milioni di euro per l'anno 2023.

4. *Identico.*

5. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, **della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017**, localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero. Con decreto del Ministro delle **imprese** e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilità con **la disciplina in materia di** aiuti di Stato.

6. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, **4-bis**, 5, 6, **7-ter**, **7-quater**, **7-quinquies**, 8, 11, 12, 19, 20 e dai commi **da 1 a 5** del presente articolo, determinati in 4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023, 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

a) *identica*;

b) *identica*;

di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per i periodi d'imposta 2021 e 2022 »;

c) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 1,69 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6.

7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

d) quanto a **0,79** milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo **di quota parte** delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6.

7. *Identico.*

Articolo 24-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 25.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 marzo 2023.

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Schillaci, *Ministro della salute.*

Urso, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Pichetto Fratin, *Ministro dell'ambiente e della*

sicurezza energetica

Visto, *il Guardasigilli: Nordio*

Allegati		Allegati	
Tabella A (Articolo 8, comma 2)		Tabella A (Articolo 8, comma 2)	
Regione	Quotidiario	Regione	Quotidiario
	Autonomia		Autonomia
Pie monte	1042832	Pie monte	1042832
	23148		23148
	31148		31148
	41148		41148
	81148		81148

o st a	2 6	o st a	2 6
L o m b a r d ia	5. 4 8 3	L o m b a r d ia	5. 4 8 3
P A B o l z a n o	2 3. 7 8 2. 2 1 6	P A B o l z a n o	2 3. 7 8 2. 2 1 6
P A T r e n t o	2 5. 6 9 8. 5 3 9	P A T r e n t o	2 5. 6 9 8. 5 3 9
V e n e t o	1 2 0. 5 5 8. 8 7 7	V e n e t o	1 2 0. 5 5 8. 8 7 7
F r i u l i V e n e z i a G i u l i a	6 6. 5 5 5. 1 3 9	F r i u l i V e n e z i a G i u l i a	6 6. 5 5 5. 1 3 9

L i g u r i a	2 6. 3 6 7. 5 9 9	L i g u r i a	2 6. 3 6 7. 5 9 9
E m i l i a R o m a g n a	8 8. 6 2 3. 3 6 6	E m i l i a - R o m a g n a	8 8. 6 2 3. 3 6 6
T o s c a n a	2 0 6. 5 7 9. 7 9 2	T o s c a n a	2 0 6. 5 7 9. 7 9 2
U m b r i a	4 7. 7 5 5. 3 1 5	U m b r i a	4 7. 7 5 5. 3 1 5
M a r c h e	7 1. 0 4 7. 0 9 5	M a r c h e	7 1. 0 4 7. 0 9 5
L a z i o	0	L a z i o	0
A b b r	7 3. 3	A b b r	7 3. 3

u	1	r	3
z	7.	u	1
z	9	z	7.
o	0	z	9
	9	o	0
			9
M	1	M	9.
o	2	o	1
l	0.	l	2
s	6	s	0.
e	2	e	6
	1		2
			1
C		C	
a		a	
m	0	m	0
p		p	
a		a	
n		n	
i		i	
	1		1
P	2	P	2
u	8.	u	8.
g	3	g	3
l	6	l	6
i	3.	i	3.
a	6	a	6
	5		5
	5		5
B	5.	B	5.
a	0	a	0
s	7	s	7
i	5.	i	5.
c	1	c	1
a	4	a	4
t	2	t	2
a		a	
	2.		2.
C	1	C	1
a	9	a	9
b	8.	b	8.
r	2	r	2
i	6	i	6
a	9	a	9
S	1	S	1
i	7.	i	7.
c	8	c	8
i	7	i	7
l	9.	l	9.
i	5	i	5
a	7	a	7
	3		3
S	6		3

a	5.	S	6
r	3	a	5.
d	3	r	3
e	3.	d	3
g	7	e	3.
n	5	g	7
a	3	n	5
		a	3
	1.		1.
	0		0
	8		8
T	5.	T	5.
o	0	o	0
ta	0	ta	0
le	0.	le	0.
	0		0
	0		0
	0		0
Tabel		Tabel	
la B		la B	
<i>(Artic</i>		<i>(Artic</i>	
<i>olo</i>		<i>olo</i>	
<i>11,</i>		<i>11,</i>	
<i>comm</i>		<i>comm</i>	
<i>a 1)</i>		<i>a 1)</i>	
RR	RR	RR	RR
i i	R	i i	R
Opp	E	Opp	E
uaa	G	uaa	G
orr	I	orr	I
t t t	O	t t t	O
ai i	N	ai i	N
d z z	E	d z z	E
' i i	O	' i i	O
a o o	P	a o o	P
R	R	R	R
l c n n	O	l c n n	O
E	V	E	V
G	V	G	V
l e s s	I	l e s s	I
O	N	O	N
l s p p	C	l s p p	C
N	A	N	A
l o s s	I	l o s s	I
E	A	E	A
l a a a	U	l a a a	U
n p p	T	n p p	T
n e e	O	n e e	O
o r r	N	o r r	N
2 i i	O	2 i i	O
0 n n	N	0 n n	N
2 c c	M	2 c c	M
2 r r	A	2 r r	A
e e		e e	
n n		n n	

ee	ee
nn	nn
tt	tt
oo	oo
tt	tt
aa	aa
rr	rr
ii	ii
ff	ff
ff	ff
aa	aa
oo	oo
rr	rr
aa	aa
rr	rr
ii	ii
aa	aa
pp	pp
rr	rr
ee	ee
ss	ss
tt	tt
aa	aa
zz	zz
ii	ii
oo	oo
nn	nn
ii	ii
aa	aa
gg	gg
gg	gg
ii	ii
uu	uu
nn	nn
tt	tt
ii	ii
vv	vv
ee	ee
pp	pp
ee	ee
rr	rr
ss	ss
oo	oo
nn	nn
aa	aa
ll	ll
ee	ee
ds	ds
ia	ia
rn	rn
ii	ii

t	t
a	a
r	r
i	i
go	go
ec	ec
no	no
tm	tm
ep	ep
sa	sa
er	er
rt	rt
vo	vo
is	is
ze	ze
ir	ir
ev	ev
mi	mi
ez	ez
ri	ri
ge	ge
em	em
ne	ne
zr	zr
ag	ag
-e	-e
un	un
rz	rz
ga	ga
e-	e-
nu	nu
zr	zr
ag	ag
e	e
n	n
z	z
a	a
P 31	P 31
I ..	I ..
E 764	E 764
M 66	M 66
O 356	O 356
N 3 ..	N 3 ..
% 41	% 41
T 58	T 58
E 83	E 83
V 014	V 014
A, 02	A, 02
L 25.	L 25.
L 1. 1	L 1. 1
E 46	E 46

D	A	O	S	T	A	L	O	M	B	A	R	D	I	A	F	A	B	O	O	L	Z	A	N	O	P	A	T	R	E	N	T	O	V	E	N	E	T	O	F	R	I	U	L	I	V	E			
		17				83		33	95	78		18	25	81		41	047	06	8.	83	43	79			41	058	41		106	83	44		41	816	14	245	3.	99	37	13		1	201	33	04.	7.8	65	48	5
		77				83		33	95	78		18	25	81		41	047	06	8.	83	43	79			41	058	41		106	83	44		41	816	14	245	3.	99	37	13		1	201	33	04.	7.8	65	48	5
		77				83		33	95	78		18	25	81		41	047	06	8.	83	43	79			41	058	41		106	83	44		41	816	14	245	3.	99	37	13		1	201	33	04.	7.8	65	48	5

N	E	Z	I	A	G	I	U	L	L	I	A
L	.5	I	233	G	.20	U	65.	R	5.1	I	932
A	02	A	02	A	02	A	02	A	02	A	02
5											
E	M	I	L	L	I	A	,60	-	566	R	3..
A	31	..	775	A	,60	R	3..	O	25	M	91
G	58										
N	A										
A	31	T	..	O	612	S	,66	C	335	A	3..
A	62	A	62	A	62	A	62	A	62	A	62
46											
U	72	U	72	M	149	B	,27	R	960	I	945
M	149	B	,27	R	960	I	945	A	37	M	15
B	27	R	960	I	945	A	37	M	15	A	.1
R	960	I	945	A	37	M	15	A	.1		
I	945	A	37	M	15	A	.1				
A	37	M	15	A	.1						
M	15	A	.1								

	21		21
A	71	R	71
R	59.	C	59.
C	6.8	H	6.8
H	78	E	78
E	03		03
	8		8
	41		41

L989		L989	
A.12		A.12	
Z656		Z656	
I3..		I3..	
O83		O83	
54		54	
94		94	
	1		1
A.4		A.4	
E203		E203	
R,85		R,85	
U19.		U19.	
Z8.6		Z8.6	
Z947		Z947	
O82		O82	
0		0	
M21		M21	
O50		O50	
L,10		L,10	
I5..		I5..	
S097		S097	
E47		E47	
79		79	
	41		41
C		C	
A		A	
M		M	
P		P	
A		A	
N		N	
I		I	
A		A	
	83		83
	31		31
P		P	
U		U	
G		G	
L		L	
I		I	
A		A	
	85		85
	12		12
	41		41

B	A	41	S	I	L	14	I	L	9	I	276	C	A	28	A	T	A	18	A	1	C	A	6	A	352	L	A	64	A	10	B	2	R	28	I	A	14	A	0	21	S	I	806	C	31	I	085	L	8	I	974	A	49	A	06	1	S	A	5	A	234	R	D	64	E	70	E	2	G	45	N	A	22	A	9	32	T	1	O	00	T	0	O	00	T	0	A	00	L	0	L	0	E	00	%	00	00
A	S	68	I	L	14	I	9	I	276	C	A	28	A	T	A	18	A	1	C	A	6	A	352	L	A	64	A	10	B	2	R	28	I	A	14	A	0	21	S	I	806	C	31	I	085	L	8	I	974	A	49	A	06	1	S	A	5	A	234	R	D	64	E	70	E	2	G	45	N	A	22	A	9	32	T	1	O	00	T	0	O	00	T	0	A	00	L	0	L	0	E	00	%	00	00		

1.2.2. Testo approvato 714 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 714

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 25 maggio 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « dall'Autorità di regolazione per energia » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 3, al primo periodo, la parola: « CSEA » è sostituita dalle seguenti: « Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) » e, al secondo periodo, le parole: « con legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge »;

alla rubrica, le parole: « elettrico e gas » sono sostituite dalle seguenti: « per elettricità e gas ».

All'articolo 2:

al comma 3, dopo le parole: « dai commi 1 e 2 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « sono confermate » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 5, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Tra i comuni con popolazione da 25.000 abitanti a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, sono ripartite risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « del RepowerEU » sono sostituite dalle seguenti: « del piano REPowerEU »;
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « l'Autorità di regolazione per energia » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 4:

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano durata fino a novantasei mesi. L'efficacia delle disposizioni di cui al primo periodo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10-ter. All'attuazione del comma 10-bis si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - (Disposizioni per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo) - 1. Per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo, all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "e di 25 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e di 35 milioni di euro per l'anno 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari ad almeno 10 milioni di euro, è destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva" ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « della legge del 29 dicembre 2022, n. 197 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 », le parole: « del Testo Unico delle Imposte sui Redditi » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, » e le parole: « legge del 24 dicembre 2007, n. 244 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « reti ed ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « , reti e ambiente » e le parole: « del DM 6 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012 »;

alla rubrica, la parola: « agroenergia » è sostituita dalle seguenti: « dell'agroenergia ».

All'articolo 7, comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « risparmio energetico » *sono inserite le seguenti:* « previste dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, »;

al terzo periodo, le parole: « La disposizione si applica » *sono sostituite dalle seguenti:* « Le disposizioni del presente comma si applicano ».

Nel capo I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 7-bis. - (Semplificazione temporanea per l'installazione di impianti fotovoltaici) - 1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "collocati a terra" sono inserite le seguenti: "o su coperture piane o falde";

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale".

Art. 7-ter. - (Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 581, dopo le parole: "per l'anno 2022" sono inserite le seguenti: "e di 9 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 582 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per l'anno 2022 ed entro il 30 giugno 2023 per l'anno 2023".

Art. 7-quater. - (Credito d'imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità) - 1. Alle start-up innovative, costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020, operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità è concesso, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti previsti dagli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonché le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

Art. 7-quinquies. - (Contributo alla fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile") - 1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche

Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è concesso un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del medesimo Istituto ».

All'articolo 8:

al comma 2, al primo periodo, le parole: « , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del » *sono soppresse e, al secondo periodo, le parole:* « regione provincia autonoma » *sono sostituite dalle seguenti:* « regione e provincia autonoma »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato » *sono sostituite dalle seguenti:* « o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti" » *e le parole da:* « quarto periodo » *fino a:* « n. 125, » *sono sostituite dalle seguenti:* « del citato decreto-legge n. 78 del 2015 »;

al secondo periodo, le parole: « non rinunciano al contenzioso attivato » *sono sostituite dalle seguenti:* « non si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo »;

dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti *internet* istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite »;

al comma 5, le parole: « per il suo rispetto » *sono sostituite dalle seguenti:* « per la sua attuazione ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « al lordo dell'IVA » *sono sostituite dalle seguenti:* « al lordo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili ai beni acquistati.

1-ter. Nel calcolo dell'ammontare dell'IVA di cui al comma 1-bis del presente articolo si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, nella parte in cui prevede l'obbligo di indicare in modo separato l'importo del costo del bene e quello del costo del servizio »;

alla rubrica, le parole: « Iva su » *sono sostituite dalle seguenti:* « Imposta sul valore aggiunto sul » *e dopo la parola:* « *payback* » *sono inserite le seguenti:* « relativo ai ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « Sanitario Nazionale (SSN) » *sono sostituite dalle seguenti:* « sanitario nazionale », *dopo le parole:* « impossibilità di utilizzare personale già in servizio, » *sono inserite le seguenti:* « sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, » *e dopo le parole:* « gli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore » *sono inserite le seguenti:* « relative all'assunzione di personale dipendente e di avvalersi in regime di convenzione del personale iscritto nelle graduatorie per l'assistenza specialistica ambulatoriale interna »;

al comma 2, le parole: « esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri » *sono*

soppresse, dopo le parole: « dodici mesi » sono inserite le seguenti: « , anche nei casi di proroga di contratti già in corso di esecuzione » e le parole: « Sanitario Nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « sanitario nazionale »;

al comma 3, le parole: « l'ANAC » sono sostituite dalle seguenti: « l'Autorità nazionale anticorruzione » e le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

al comma 4, le parole: « decisione a contrarre » sono sostituite dalle seguenti: « decisione di contrarre »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non si applicano agli affidamenti in atto e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determinazione di contrarre, o altro atto equivalente, entro dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti di cui al presente comma non può in ogni caso eccedere dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano ai contratti e alle procedure che prevedono l'affidamento della gestione di attività e di servizi sanitari a operatori economici allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o di presidi ospedalieri pubblici »;

al comma 6, le parole: « Sanitario Nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « sanitario nazionale »;

al comma 7, al primo periodo, le parole: « ed enti » sono sostituite dalle seguenti: « e gli enti » e, al secondo periodo, la parola: « SSN » è sostituita dalle seguenti: « Servizio sanitario nazionale ».

All'articolo 11:

al comma 1, primo periodo, le parole: « sanitario nazionale SSN », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « sanitario nazionale », le parole: « emergenza - urgenza » sono sostituite dalla seguente: « emergenza-urgenza », la parola: « CCNL », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « contratto collettivo nazionale di lavoro »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili, in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale »;

al comma 3, le parole: « e dopo le parole » sono sostituite dalle seguenti: « dopo le parole: », dopo le parole: « 31 dicembre 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », dopo la parola: « complessivi » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « comparto sanità e » sono sostituite dalle seguenti: « comparto sanità, e, »;

al comma 4, le parole: « ai commi 1 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1, 1-bis e 3 » e dopo le parole: « cui concorre lo Stato » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 12:

al comma 1, la parola: « SSN », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « Servizio sanitario nazionale » e le parole: « Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza » sono sostituite dalle seguenti: « Medicina d'emergenza-urgenza »;

al comma 2, le parole: « servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Servizio sanitario nazionale »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 19, comma 11, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in via sperimentale, il personale medico in formazione può prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro,

svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando » *sono sostituite dalle seguenti:* « il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato » *e, al secondo periodo, le parole:* « tali attività » *sono sostituite dalle seguenti:* « tale attività »;

al comma 5, le parole: « nazionale in possesso » *sono sostituite dalle seguenti:* « nazionale, in possesso »;

al comma 6, primo periodo, le parole: « a cui applicare il » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'applicazione del » *e le parole:* « le Aziende e gli Enti » *sono sostituite dalle seguenti:* « le aziende e gli enti ».

All'articolo 13:

al comma 1, capoverso 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "e amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: ", amministrativo, tecnico e professionale" ».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « il primo periodo le parole » *sono sostituite dalle seguenti:* « al primo periodo, le parole: »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: "I suddetti accordi con le università sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui all'ottavo periodo" »;

alla rubrica, dopo le parole: « comma 548-bis, » *è inserita la seguente:* « della ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « o socio sanitarie » *sono sostituite dalle seguenti:* « o socio-sanitarie, » *e le parole:* « o private accreditate, una professione » *sono sostituite dalle seguenti:* « o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o »;

al comma 2, le parole: « Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;

al comma 3, le parole: « Sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano », *le parole:* « del decreto-legge del » *sono sostituite dalle seguenti:* « del decreto-legge » *e le parole:* « convertito in legge » *sono sostituite dalla seguente:* « convertito »;

al comma 4, le parole: « o socio sanitarie » *sono sostituite dalle seguenti:* « o socio-sanitarie »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato ».

Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

« Art. 15-bis. - (*Ulteriori misure per fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario*)

- 1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

"4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi nel citato elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026".

Art. 15-ter. - (Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica)

- 1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

2. La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.

3. All'articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale".

4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso";

b) all'articolo 4, il terzo comma è abrogato ».

All'articolo 16:

al comma 1, lettera b):

all'alinea, le parole: « il comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « il secondo comma »;

al capoverso 2, la parola: « 2. » è soppressa e le parole: « di cui » sono sostituite dalle seguenti: « di cui »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e le esigenze di prevenzione generale e di repressione dei reati nonché di assicurare l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza, presso le strutture medesime, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, con ordinanza del questore possono essere costituiti posti fissi della Polizia di Stato nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere normativo e ordinamentale in materia di articolazioni territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

alla rubrica, le parole: « contrasto agli episodi di violenza » sono sostituite dalle seguenti: « contrasto degli atti di violenza ».

All'articolo 17:

a l comma 1, le parole: « della presente disposizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « del presente decreto »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « del contribuente » *sono sostituite dalle seguenti:* « presentata dal contribuente ».

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

« Art. 17-bis. - (*Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali*) - 1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023 ».

All'articolo 20:

al comma 1, lettera a), le parole: « è sostituito dal seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « è sostituito dai seguenti », *« la parola:* « superano » *è sostituita dalle seguenti:* « superino l'ammontare di » *e dopo le parole:* « 20 dicembre di ciascun anno. » *è inserito il seguente periodo:* « A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un

massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese »;

al comma 3, le parole: « dalla presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 2 ».

All'articolo 21:

al comma 1, lettera a), le parole: « 2022, 197 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022, n. 197 »;

al comma 2:

alla lettera a), le parole: « all'articolo 4, del » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 4 del »;

alla lettera b), le parole: « presidente della repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Repubblica »;

alla rubrica, dopo le parole: « e 179 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 22:

al comma 1, le parole: « all'Agenzia delle entrate-Riscossione. » sono sostituite dalle seguenti: « all'Agenzia delle entrate-Riscossione ».

All'articolo 24:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « asbesto correlate » sono sostituite dalla seguente: « asbesto-correlate » e dopo le parole: « n. 257 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al terzo periodo, le parole: « a carico del fondo » sono sostituite dalle seguenti: « a carico del Fondo di cui al primo periodo » e le parole: « sul fondo » sono sostituite dalle seguenti: « nel medesimo Fondo »;

al comma 3, le parole: « 30 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 4,5 milioni »;

al comma 5:

al primo periodo, dopo le parole: « 21 dicembre 2017 » sono inserite le seguenti: « , della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017 »;

al secondo periodo, le parole: « delle Imprese » sono sostituite dalle seguenti: « delle imprese » e le parole: « con gli aiuti di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « con la disciplina in materia di aiuti di Stato »;

al comma 6:

all'alinea, le parole: « 5, 6 » sono sostituite dalle seguenti: « 4-bis, 5, 6, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies » e le parole: « commi 1 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1 a 5 »;

alla lettera d), le parole: « 1,69 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 0,79 milioni » e dopo la parola: « utilizzo » sono inserite le seguenti: « di quota parte ».

Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

« Art. 24-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

Alla tabella A:

le parole: « Emilia Romagna » sono sostituite dalle seguenti: « Emilia-Romagna ».

Alla tabella B:

dopo la parola: « Regione » sono inserite le seguenti: « o provincia autonoma »;

le parole: « Friuli-Venezia Giulia » sono sostituite dalle seguenti: « Friuli Venezia Giulia ».

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

24 maggio 2023

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (714)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197" sono sostituite dalle seguenti: "stabilito ai sensi del regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 20.000 annui.", e le parole: "tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 400 milioni di euro." sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 580 milioni di euro".

Conseguentemente al comma 3 le parole: "pari a 405 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 585 milioni di euro per l'anno 2023"

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

il Capo I del provvedimento contiene misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

l'incremento dei prezzi dell'energia unitamente al forte rialzo dell'inflazione, ai tassi di interesse, sta colpendo le famiglie riducendo il relativo potere di acquisto e rendendo sempre più difficile arrivare «a fine mese»;

espressione di tale sofferenza è il crescente disagio abitativo;

secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero dell'interno, a seguito della cessazione della moratoria disposta durante l'emergenza sanitaria, nel 2021 è avanzata la crescita degli sfratti per morosità;

nel solo 2021 ci sono state 8.163 nuove sentenze di sfratto (quasi il 20 per cento in più rispetto al 2020), di cui 32.083 per morosità (circa l'85 per cento del totale), 33.208 richieste di esecuzione forzata (-45,39 per cento) e 9.537 sfratti eseguiti con la forza pubblica (+ 80,97 per cento);

il fenomeno è diffuso su tutto il territorio nazionale, con le città del sud che presentano la maggiore crescita percentuale del numero di richieste di esecuzione forzata e di sfratti eseguiti: Napoli (+197,94 per cento e -58,77 per cento); Bari (+128 per cento e +100 per cento); Potenza (+233,33 per cento e -383,33 per cento); Catanzaro (+110 per cento e -216,67 per cento);

il rincaro dei prezzi alimentari ed energetici, unitamente all'aumento dei tassi di interesse e le difficoltà di accesso al credito, rischiano di aggravare ulteriormente l'emergenza abitativa;

ritenuto che:

il provvedimento non contiene misure di contrasto al disagio abitativo;

nell'ultima legge di bilancio non sono stati rifinanziati per l'anno 2023 i fondi per l'accesso alle locazioni e il contrasto delle morosità incolpevoli;

è necessario intervenire con urgenza per sostenere le famiglie economicamente più deboli,

impegna il Governo:

quale ulteriore misura volta a recare sostegno alle famiglie e in linea con gli obiettivi di contenimento dell'inflazione e di conservazione di cui al provvedimento in esame, ad assumere con urgenza ulteriori iniziative al fine di contrastare il disagio abitativo e tutelare il diritto all'abitazione, come riconosciuto dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a partire dal rifinanziamento dei fondi per l'accesso alle locazioni e il contrasto delle morosità incolpevoli.

G1.101

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

il Capo I del provvedimento contiene misure urgenti per il contenimento degli effetti conseguenti agli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

l'incremento dei prezzi dei prodotti energetici costituisce la principale causa dell'inflazione che sta colpendo milioni di famiglie e imprese;

allo scopo di ricondurre la crescente inflazione nella soglia del 2 per cento, a partire da luglio dello scorso anno la Bce ha avviato una politica monetaria orientata all'aumento dei tassi di interesse;

l'aumento dei tassi di interesse previsto dalla Bce ha comportato una vertiginosa e rapida crescita dei tassi di interesse applicati a mutui e finanziamenti: l'ultimo bollettino mensile dell'Abi, evidenzia come il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato del 4 per cento nel mese di marzo 2023, mentre il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato del 3,9 per cento;

tale incremento si traduce a sua volta in centinaia di euro in più che gravano sui bilanci mensili di famiglie e imprese, oltre al peso dell'inflazione;

ritenuto che:

il settore bancario sta registrando una crescita dei ricavi record in conseguenza del margine di interesse favorevole, a fronte di maggiori costi per la clientela;

è opportuno introdurre, come avvenuto per il settore energetico, misure perequative al fine di contenere gli effetti del rincaro dei prodotti finanziari in linea con le iniziative assunte in altri paesi europei;

è necessario intervenire con urgenza individuando soluzioni mirate finalizzate a compensare i maggiori ricavi del settore bancario con le maggiori spese per la clientela e neutralizzare gli aumenti conseguenti ai maggiori interessi applicati sui prestiti, preservando la capacità di spesa delle famiglie e delle imprese,

impegna il Governo

quale ulteriore misura a sostegno delle famiglie e delle imprese e in linea con la finalità di contenere gli effetti dell'inflazione di cui al provvedimento in esame, ad adottare ulteriori iniziative normative finalizzate a neutralizzare gli effetti negativi degli aumenti dei tassi di interesse sui mutui e prestiti alla clientela, anche attraverso la previsione di forme di prelievo sui maggiori ricavi da margine di interesse e commissioni conseguiti dal settore bancario.

G1.102

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

nel provvedimento in esame non si rinvencono misure adeguate volte a sostenere famiglie ed imprese contro il caro energia che non appare arrestarsi;

in conseguenza della crescente inflazione, la Banca Centrale Europea (Bce) ha avviato un piano di incremento dei tassi di interesse con l'obiettivo di contrastare l'aumento dei prezzi e riportare l'inflazione sotto la soglia del 2 per cento;

l'aumento dei tassi di interesse sta incidendo immancabilmente sulle spese delle famiglie e delle imprese;

secondo i dati diffusi da Bankitalia, a marzo 2023, a seguito dei rialzi della Bce, il tasso medio sul totale dei prestiti è stato del 3,81 per cento contro il 3,65 per cento del mese precedente: nello specifico, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 4 per cento rispetto al 3,76 per cento del mese precedente e al 5,72 per cento a fine 2007; il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato del 3,9 per cento contro il 3,55 per cento del mese precedente;

stante il citato rialzo dei tassi di interesse, le rate dei mutui saranno più elevate, e potrebbe altresì aumentare la difficoltà di accesso ai finanziamenti per imprese e famiglie. Inoltre, si registra un calo nell'erogazione di mutui: i recenti dati diffusi da Istat, già confermano il calo dei mutui sulle abitazioni nel terzo trimestre 2022, che segnano un -7,4 per cento rispetto al precedente anno; secondo l'ultimo studio di Crif, nel primo trimestre del 2023 le richieste di istruttoria per mutui immobiliari da parte delle famiglie italiane hanno registrato una contrazione del 23,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

peggiora anche il numero degli sfratti secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'interno, di cui oltre l'80 per cento per morosità;

gli istituti di ricerca concordano nel confermare che i prezzi delle case in Italia continueranno ad aumentare nei prossimi tre anni, specialmente nelle grandi città. La società di consulenza Nomisma parla di una crescita del 12 per cento a Milano e del 9 per cento a Roma. La domanda abitativa ha toccato i massimi storici: quasi il 4 per cento dei nuclei familiari sta attualmente cercando una casa da acquistare e circa il 10 per cento dichiara di voler iniziare la ricerca entro l'anno. Anche gli immobili di impresa costeranno di più;

così il mercato immobiliare italiano continuerà a risentire della recessione e dell'inflazione e a vivere le ripercussioni della crisi globale, e la carenza di alloggi a prezzi accessibili - problema non recente - sarà certamente inasprito dalle nuove tendenze;

considerato che:

secondo i dati emersi da un sondaggio condotto da Swg per Greenpeace, tra l'11 e il 16 gennaio 2023, la maggioranza degli italiani è nettamente contraria all'aumento della spesa militare, mentre più dei due terzi vorrebbero addirittura estendere la tassazione al 100 per cento degli extra profitti anche all'industria bellica;

la direzione che i cittadini vorrebbero seguire è piuttosto chiara, tenuto conto che il 53 per cento degli intervistati pensa che sarebbe meglio investire «esclusivamente» (27 per cento), o «in gran parte» (26 per cento), nella transizione energetica. Soltanto poco più di un quinto ritiene che si debba puntare «in egual misura su fonti fossili e transizione energetica» ed è assolu-

tamente marginale la percentuale di chi vorrebbe investire «in gran parte» (6 per cento), o «esclusivamente» (3 per cento), nelle fonti fossili,

impegna il Governo:

quale misura volta a recare sostegno alle famiglie, a individuare con urgenza risorse adeguate da destinare al rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'affitto e del Fondo per la morosità incolpevole, nonché al finanziamento di un Piano di edilizia residenziale pubblica e misure specifiche contro il rincaro degli affitti per studenti universitari, eventualmente anche istituendo a tal fine un contributo solidaristico sui cosiddetti extra profitti netti da interessi conseguiti, nei mesi più recenti, dal settore produttivo di armi e munizioni.

G1.103

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

il Capo I del provvedimento contiene misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

l'incremento dei prezzi dell'energia unitamente al forte rialzo dell'inflazione, ai tassi di interesse, sta colpendo in maniera significativa il settore immobiliare, soprattutto con riferimento alle locazioni di immobili;

con particolare riferimento ai costi delle utenze, occorre considerare che, nella maggior parte dei casi, gli alloggi affittati risultano essere seconde case e ciò determina, a parità di consumi, che la spesa per l'energia elettrica risulti anche del 30 per cento più alta rispetto a quella di un'utenza domestica residente, a causa di costi fissi più elevati;

inoltre, è un dato acquisito che, oggi, i proprietari di case trovino più conveniente e meno rischioso, optare per affitti a turisti, mediante piattaforme online, piuttosto che destinare i propri immobili a locazione di lunga durata, anche in ragione di una normativa fiscale di favore per gli affitti brevi;

ritenuto che:

il caro affitti penalizza ancora una volta le famiglie a reddito medio o medio basso, soprattutto nei casi di lavoratori e studenti fuori sede;

l'allarmante situazione denunciata dagli studenti universitari negli ultimi giorni, rende evidente l'esigenza di rafforzare le forme di sostegno abitativo, anche attraverso la leva fiscale, in attesa della realizzazione di interventi strutturali nell'ambito delle politiche abitative finalizzate allo sviluppo di un'edilizia residenziale,

impegna il Governo:

quale ulteriore intervento volto a recare sostegni alle famiglie, al fine di contenere gli effetti dell'inflazione nel settore delle locazioni immobiliari e in attesa della realizzazione di politiche abitative per lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata, a introdurre misure fiscali finalizzate a incentivare la disponibilità di immobili e alloggi destinati a studenti e lavoratori fuori sede con redditi medio bassi, e al contenimento delle spese connesse alla locazione e al relativo godimento, valutando di:

- potenziare lo strumento della cedolare secca e le garanzie per l'affittuario in termini di riduzione del canone di locazione;

- esentare dall'imposta di registro e di bollo i contratti di locazione stipulati da studenti e lavoratori fuori sede;

- sostenere i costi connessi al godimento di immobili e alloggi per studenti e lavoratori fuori sede incrementando il limite di spesa massima ammessa a detrazione e la percentuale di detrazione riconosciuta in relazione al pagamento di canoni di locazione o canoni relativi a contratti di ospitalità, estendendo altresì l'ambito applicativo dell'incentivo anche al deposito cauzionale, alle spese condominiali e alle spese comunque connesse al godimento dell'immobile (es. utenze);

- introdurre un contributo, in forma di detrazione o credito d'imposta, anche attraverso la previsione di rimborso diretto (cash back), ai compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza della stipula di contratti di locazione per studenti e lavoratori fuori sede;

- introdurre un contributo, in forma di detrazione o credito d'imposta, anche attraverso la previsione di rimborso diretto (cash back) ove sostenute dallo studente, in relazione alle spese per la ristrutturazione, a partire dalle spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche, o l'acquisto di mobili destinati ad immobili adibiti ad alloggi per studenti o lavoratori fuori sede.

G1.104

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

il provvedimento in esame si pone in parziale continuità con i precedenti decreti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, senza tuttavia introdurre azioni strutturali capaci di stabilizzare nel lungo periodo i costi e il potere d'acquisto delle famiglie, soprattutto quelle a basso reddito;

l'incremento dei prezzi dell'energia unitamente al forte rialzo dell'inflazione, ai tassi di interesse, nonché alla richiesta di alloggi notevolmente superiore alla disponibilità nella maggior parte delle città italiane, sta, da tempo, peggiorando lo squilibrio tra domanda e offerta al punto che l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili è un problema sempre più urgente per gli studenti fuori sede, legato all'aumento dei canoni di locazione e a una crisi abitativa senza precedenti, soprattutto nelle aree a forte vocazione universitaria e turistica;

con particolare riferimento ai costi delle utenze, occorre altresì considerare che, nella maggior parte dei casi, gli alloggi affittati dagli studenti risultano essere seconde case e ciò determina, a parità di consumi, che la spesa per l'energia elettrica risulti anche del 30 per cento più alta rispetto a quella di un'utenza domestica residente, a causa di costi fissi più elevati;

quanto sopra non fa che aggravare la difficile situazione in cui versano numerosi studenti che risiedono in una provincia diversa da quella della sede universitaria, sostenendo annualmente costi ingenti per far fronte ai crescenti canoni di locazione e alle spese accessorie (condominio, tassa sui rifiuti e utenze varie) e che hanno promosso, in questi giorni, una mobilitazione a livello nazionale per denunciare la crisi abitativa legata al caro affitti e chiedere risposte concrete al Governo,

considerato che:

secondo quanto emerso dal Rapporto «Lo student housing tra Pnrr e mercato», presentato nell'ambito del convegno «Il Pnrr e l'investimento nello student housing» dello scorso 13 aprile, allo stato attuale, la copertura dei posti letto offerti agli studenti universitari fuori sede, pari al 40 per cento degli iscritti, si attesta intorno ai 10,5 per cento e deriva da enti specifici che però coprono solo l'8,1 per cento del totale. Considerando che il fabbisogno stimato dell'offerta strutturata di posti letto deve essere pari ad almeno il 20 per

cento degli studenti fuori sede (tasso di copertura medio europeo), sarebbero necessari almeno 130mila posti letto;

il citato rapporto inoltre sottolinea come il numero di studenti universitari fuori sede si è mantenuto in crescita nell'ultimo anno, sulla scia di un incremento che prosegue in modo costante dal 2015;

tale incremento è alla base dell'alterazione della tipologia di offerta presente sul mercato immobiliare universitario. I dati Istat, infatti, evidenziano come i prezzi delle camere singole risultino aumentati di ben 11 punti percentuali rispetto al 2021, e di 13 punti rispetto al 2022 fino a raggiungere un costo medio mensile di 539 euro, con picchi massimi nelle grandi città come Milano, Padova, Roma, Firenze e Bologna, che hanno toccato affitti mensili anche di 700 euro al mese; città dove peraltro si concentra circa un quarto del totale dei fuori sede italiani,

impegna il Governo:

ad adottare con sollecitudine iniziative, anche di carattere normativo, tese all'introduzione di un complesso organico di misure - economiche, sociali e fiscali - idonee a contrastare il consistente aumento del costo degli affitti per gli studenti cosiddetti fuori sede, così da dare piena ed effettiva attuazione al diritto all'accesso ai livelli più alti dell'istruzione riconosciuto dall'articolo 34 della Costituzione.

G1.105

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premesso che:

il decreto all'esame interviene in una delicatissima e complicata fase economica e sociale per l'Italia: la crisi energetica non è risolta, l'inflazione è ai massimi da trenta anni, e in risposta agli aumenti dei prezzi la Banca centrale europea sta innalzando i tassi di riferimento per bloccare la spirale inflazionistica con i noti effetti sui mutui e sui prestiti e con l'allargamento delle diseguaglianze, perché l'inflazione origina da spese sostanzialmente incompressibili quali l'energia e gli alimentari che, proporzionalmente, pesano di più sui cittadini finanziariamente più fragili;

per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno cercato, di trimestre in trimestre, per tutto il 2022, e per questo inizio del 2023 di mitigare il costo dell'energia elettrica per tutte le utenze elettriche (domestiche e non domestiche), principalmente attraverso la sterilizzazione degli oneri generali di sistema in bolletta per l'energia elettrica e il riconoscimento

di crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale: in questo provvedimento la sterilizzazione degli oneri di sistema non ha avuto proroga, il credito d'imposta per l'acquisto del gas è stato prorogato (con valori però decisamente inferiori) solo fino al 30 giugno 2023;

l'inverno particolarmente mite, la bassa domanda sia industriale sia domestica e l'offerta eccedente hanno determinato una diminuzione del prezzo del gas di circa il 50 per cento nel primo trimestre dell'anno in corso rispetto ai picchi raggiunti dopo marzo 2022. Anche il Pun (il prezzo di riferimento dell'energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana), influenzato dalla riduzione del prezzo dal gas e dalla ridotta domanda industriale, ha visto un trend in diminuzione: a marzo, infatti, ha raggiunto i 136,3 C/MWh rispetto ai 308,7 euro per MWh dello stesso mese nel 2022, con un calo di oltre il 55 per cento;

alla luce di questi dati è necessario continuare a intervenire per ridurre il costo delle bollette per famiglie e imprese anche perché i prossimi mesi il trend di discesa dei prezzi dei prodotti energetici potrebbe interrompersi: ARERA ha evidenziato come «le quotazioni dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per i prossimi mesi hanno recentemente di nuovo mostrato volatilità crescente e quotazioni per il terzo e quarto trimestre in rialzo, con aumenti di circa il 10 per cento nel terzo trimestre e del 25 per cento nel quarto trimestre rispetto alle quotazioni del secondo trimestre» e che «le quotazioni dei mercati all'ingrosso del gas naturale per i prossimi mesi hanno recentemente nuovamente mostrato volatilità crescente e quotazioni per il terzo e quarto trimestre in rialzo (rispettivamente di più del 5 per cento e del 15 per cento rispetto alle quotazioni per il secondo trimestre)»;

si prefigurano quindi nuovi aumenti del costo della componente energia a partire dalla prossima estate: la mancata proroga delle misure riguardo agli oneri di sistema e, da giugno 2023 delle misure relative al credito d'imposta comporta di nuovo un forte rischio, per gran parte del settore economico e produttivo del nostro Paese, di ridimensionamento dell'attività se non di chiusura di centinaia di migliaia di imprese, oltre a impattare di nuovo pesantemente sui costi delle famiglie, già sotto pressione dal tasso di inflazione così sostenuto che ne erode la capacità d'acquisto;

assolutamente iniqua e incomprensibile appare infine la scelta del governo di ridurre la tassazione sugli extra profitti per le aziende dell'energia che nei mesi scorsi hanno ottenuto utili miliardari,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per limitare l'impatto dei costi di energia e gas per le imprese e le famiglie anche per il secondo semestre del 2023.

G1.106

FREGOLENT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali";

premesso che:

il provvedimento in esame reitera importanti misure a supporto degli utenti di forniture di energia elettrica, al fine di contemperare il forte rincaro dei costi dell'energia verificatesi nel corso dell'ultimo anno;

in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 2, componente 1.7), il 10 gennaio 2024 si realizzerà il completamento del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica avviato con la legge 4 agosto 2017, n. 124, «attraverso l'adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio consapevole e trasparente al mercato libero da parte della clientela domestica e delle microimprese, anche seguendo il modello già adottato per il servizio a tutele graduali, fissando tetti alla quota di mercato, e potenziando la trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori»;

l'articolo 1, comma 60, della predetta legge ha infatti previsto la cessazione - più volte rinviata - dell'efficacia del regime dei prezzi regolati per i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero;

a gennaio di quest'anno il 68,3 per cento dei clienti finali era già passato al mercato libero, mentre il 31,7 per cento delle utenze domestiche (pari a circa 9,5 milioni di clienti, di cui la metà secondo le stime definibili "vulnerabili") si trovava ancora in regime di maggior tutela;

sempre l'articolo 1, comma 60, ha demandato all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) la realizzazione di un servizio a tutele graduali, volto ad accompagnare il passaggio al mercato libero per i clienti finali rimasti nel mercato tutelato al termine di cessazione dello stesso;

tale servizio sarà erogato da venditori selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali dall'Acquirente Unico.;

lo scorso 19 aprile il Governo ha trasmesso alle Camere lo Schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica, che prevede un limite massimo di aree territoriali aggiudicabili allo stesso fornitore, pari al 35 per cento, e prevede che, al termine del servizio di tutele graduali, ai clienti che non abbiano scelto ancora un operatore sul mercato libero l'energia elettrica sia fornita dal medesimo esercente il servizio a tutele graduali sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole;

in vista del termine del mercato tutelato del prossimo 10 gennaio e delle aste per il servizio di tutele graduali che dovranno essere bandite da Acquirente Unico, nonché per un liberalizzazione sostanziale, ordinata ed efficace del mercato dell'energia elettrica, si rende necessario assicurare il rispetto, da parte degli operatori, di standard qualitativi volti a garantire clienti finali ed efficienza del mercato;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie volte a introdurre criteri qualitativi per l'iscrizione e il mantenimento all'elenco venditori energia elettrica, unitamente a meccanismi di controllo che possano garantire un mercato dell'energia ordinato ed efficiente;

a prevedere che l'elaborazione dei predetti criteri venga elaborata da ARERA, sentito il GSE e di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e

G1.107

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premesso che:

l'attuale crisi economica colpisce particolarmente i soggetti che, oltre all'enorme aumento delle bollette per l'energia e il caro prezzi, devono affrontare anche i costi per l'affitto di una casa;

il costo degli affitti è attualmente insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle monoreddito, quelle numerose, con persone disabili o malate, che a causa dell'inflazione non riescono più ad arrivare a fine mese;

il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, strumenti fondamentali per l'attuazione delle politiche di sostegno al diritto alla casa, non sono stati rifinanziati dalla legge di bilancio per il 2023, né con successivi provvedimenti da parte del Governo;

il mancato rifinanziamento non consente alle amministrazioni locali di intervenire per affrontare la precarietà abitativa, il caro affitti e gli sfratti per morosità che, come noto, sono ripresi a partire dal 1° gennaio 2022, dopo il blocco stabilito durante il periodo pandemico, determinando così un aumento drammatico delle persone senza casa e ciò costituisce una vera e propria emergenza nel Paese;

l'importo attualmente riconosciuto della detrazione spettante per le spese sostenute per l'affitto è ampiamente inferiore alla analoga detrazione prevista sulla rata di mutuo per gli acquirenti della prima casa;

è necessario colmare questo divario incomprensibile che penalizza chi, impossibilitato all'acquisto, in particolare a causa del precariato, il basso livello dei salari e l'elevata disoccupazione, affronta e risolve il bisogno abitativo con la locazione,

impegna il Governo:

quali ulteriori misure volte a recare sostegno alle famiglie:

a rifinanziare, con il primo provvedimento utile, i fondi di sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole a partire dall'anno in corso, prevedendo modalità di coordinamento e unificazione dei due fondi e destinando una quota specifica al sostegno della graduazione programmata degli sfratti per morosità;

a raddoppiare l'importo attuale della detrazione sul reddito di cui possono beneficiare i conduttori in locazione abitativa.

G1.108

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali» sono presenti norme per ristorare i costi energetici. Tali norme riguardano contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, fino comunque al 30 giugno 2023;

quella «geotermica» è una forma di energia naturale che trova origine dal calore della terra e, tra le energie rinnovabili, ha un valore aggiunto che condivide soltanto con l'idroelettrico: la continuità della produzione;

nella regione Toscana la geotermia conta 34 centrali per una potenza installata di 761 *megawatt*. La produzione annua è di circa 5,9 miliardi di *chilowattora* che, complessivamente, soddisfa quasi il 30 per cento del fabbisogno energetico della regione e permette un risparmio di oltre 1 milione e 400 mila Tep e 4,1 tonnellate metriche di emissioni CO₂ evitate. In questi territori la geotermia garantisce 650 occupati diretti e circa 2.000 nell'indotto e ha promosso lo sviluppo di numerose piccole e medie imprese in diversificati settori produttivi;

i comuni geotermici producono quindi una fonte pulita e rinnovabile utilizzata anche da vasti bacini di utenza contigui e hanno quindi diritto a compensazioni adeguate;

a tal fine l'articolo 6 del decreto-legge n. 50 del 2022 (cosiddetto «Decreto Aiuti», convertito in legge n. 91 del 15 luglio 2022) interviene sulla geotermia, prevedendo per i titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche di corrispondere annualmente 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione a favore dello sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni;

al tal fine il comma 2-*quinquies* del medesimo provvedimento prevede che «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate e sentiti i comuni coinvolti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al comma 2-*quater*»;

ad oggi, dopo oltre 9 mesi dalla pubblicazione della legge n. 91 del 2022, il decreto interministeriale non è stato ancora emanato;

tali ritardi sulla corretta erogazione di risorse già stanziare stanno di fatto penalizzando ulteriormente i territori interessati;

già in data 29 agosto 2022 il Presidente dell'Anci Antonio Decaro sollecitava l'emanazione, in una lettera ai Ministri interessati, del decreto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 50 del 2022 proponendo, per individuare i criteri di riparto ed erogazione, «un percorso coerente e più semplice, che può fondarsi su un riparto di risorse basato sui criteri del decreto legislativo n. 22 del 2010, articolo 16 ovvero ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento»;

impegna il Governo

ad emanare il decreto citato in premessa, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 50 del 2022, eventualmente utilizzando, per la definizione dei parametri di riparto, i criteri previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2010.

EMENDAMENTI

1.0.1

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la partecipazione attiva dei consumatori ai mercati di energia elettrica e gas naturale)

1. Allo scopo di ridurre il costo della bolletta dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché di promuovere la partecipazione attiva dei consumatori ai predetti mercati, i soggetti associativi di cui al comma 3 possono accedere ai servizi di cui al comma 2 al fine di individuare i venditori di energia elettrica e/o gas naturale dei clienti finali aderenti a un gruppo di acquisto dotato di imparzialità e indipendenza rispetto ai venditori medesimi o a soggetti a essi collegati, conformemente alle linee guida di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

2. I soggetti associativi di cui al comma 3 possono richiedere ad Acquirente Unico S.p.A. la fornitura di un servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate relative ai clienti finali aderenti al gruppo di acquisto, non riconducibili al singolo individuo né ai dati personali del medesimo, individuate mediante il Sistema Informativo Integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i soggetti associativi, previo conferimento di mandato speciale con rappresentanza da parte dei clienti finali che aderiscono per iscritto a un gruppo di acquisto, provvedono alla conclusione di contratti con i venditori di energia elettrica e gas naturale.

4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del presente articolo.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La fornitura del servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate di cui al comma 2 è attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

1.0.2

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sostegno alle comunità energetiche nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C2.1, investimento 1,2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari a 2,2 miliardi di euro, sono utilizzabili anche per il sostegno alla creazione di comunità energetiche da parte dei comuni con più di 5.000 abitanti e delle città metropolitane, nei quartieri a maggiore disagio socio-economico.

2. Le risorse a fondo perduto saranno ripartite fra i comuni e le città metropolitane con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Gli Enti Locali individueranno i quartieri a maggior disagio socio-economico in cui creare le comunità energetiche e promuoveranno l'adesione dei cittadini.»

Art. 2

2.1

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: "e si applica, altresì, alle forniture acquistate dagli impianti sportivi e natatori"

2.2

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5.1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

5.2. Agli oneri derivanti dal comma 5.1., valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)."

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: "gas" aggiungere le seguenti: "e dell'energia elettrica"

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023;

il comma 2 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché som-

ministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia;

l'articolo 4 riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023 alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 e, per il primo trimestre 2023, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 2-9) per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese;

dalle suddette norme risulta assente il riferimento agli impianti sportivi e natatori;

diversi nei nostri interventi chiedono di porre maggiore attenzione al mondo dello sport che ha sofferto una crisi devastante negli ultimi anni con la pandemia e adesso è in forte affanno a causa dei pesanti rincari energetici;

questa condizione, che sta diventando insostenibile per tutte le PMI energivore e le famiglie a basso reddito, sta aggravando anche la situazione finanziaria dei gestori degli impianti natatori, sui quali già pesano i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia;

le piscine e le strutture per l'attività motoria sono anche importanti spazi di aggregazione sociale e la loro chiusura avrebbe preoccupanti risvolti negativi sulla salute fisica e sul benessere mentale, oltretutto in un momento storico già delicato sotto questo punto di vista,

impegna il Governo

ad estendere e riconoscere le agevolazioni, sia sotto forma di credito di imposta che quelle relative alla riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA, agli impianti sportivi e natatori, oggi in difficoltà a causa dei pesanti rincari energetici.

G2.101

CROATTI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

al fine di contenere gli effetti dei rincari dei prodotti energetici, il provvedimento reca disposizioni in materia di acquisto di energia elettrica e gas al fine di sostenere la spesa in bolletta per le imprese maggiormente esposte

all'aumento dei prezzi nonché introduce disposizioni fiscali per semplificare gli adempimenti a carico delle imprese;

considerato che:

in tema di acquisto di energia elettrica, recenti pronunce giurisprudenziali, di merito e di legittimità, hanno ribadito il diritto al rimborso delle addizionali provinciali e regionali applicate all'accisa sull'energia elettrica, negli anni abrogate dal legislatore in quanto in contrasto con la normativa comunitaria;

la Corte di cassazione ha in più occasioni dichiarato l'incompatibilità dell'addizionale provinciale e regionale all'accisa sull'energia elettrica (Cassazione Civile 15198/2019; Cassazione Civile 27099/2019) sottolineando l'incoerenza tra il tributo addizionale e l'articolo I, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio. In particolare, la norma europea permette agli Stati membri dell'UE di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette ma solo a condizione che le stesse abbiano «finalità specifiche» e siano rispettati vincoli particolari in relazione alla determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo dell'imposta;

nei casi di addebito delle accise in bolletta, i consumatori, per ottenere il rimborso, devono presentare la richiesta unicamente nei confronti dei fornitori di elettricità che a loro volta possono avanzare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ma solo successivamente a una sentenza del giudice ordinario civile che accerti l'ammontare del rimborso;

il fornitore di energia elettrica, infatti, è obbligato a difendersi e costituirsi in giudizio ottenendo una sentenza di condanna a proprio carico passata in giudicato al fine di poter richiedere, all'Erario o alle province, il rimborso di quanto corrisposto ai consumatori;

è di tutta evidenza che il processo civile sia particolarmente oneroso tanto per i fornitori di energia elettrica quanto per gli stessi consumatori;

inoltre, con riferimento al contenzioso tributario, nel caso di clienti che presentano più pod, è necessario precisare che deve essere incardinato di fronte alla Corte di giustizia Tributaria della provincia competente e quindi nella provincia dove sono localizzati i pod. Ciò potrebbe comportare che, per un'unica richiesta di rimborso attuata in sede civilistica da parte di clienti multipod, si possano instaurare molteplici contenziosi in sede tributaria;

infine si segnala che in caso di addizionale provinciale versata direttamente alle province per utenze inferiori a 200 KW, attualmente, l'Agenzia delle Dogane si sta dichiarando incompetente in quanto il tributo è stato incamerato direttamente alle province. Le province a loro volta stanno negando il diritto al rimborso per carenza di legittimazione passiva sulla base della considerazione che l'addizionale provinciale ha natura erariale in quanto tributo gestito e amministrato dallo stato;

ritenuto che:

è necessario introdurre semplificazioni finalizzate a favorire il recupero di quanto indebitamente versato da parte di migliaia di imprese, riducendo gli adempimenti a loro carico e i tempi di recupero di quanto dovuto;

le stime riportano un ammontare di circa 3 miliardi di euro da restituire alle imprese fornitrici e ai consumatori finali;

l'accelerazione delle procedure di rimborso, oltre che a restituire alle imprese quanto indebitamente versato, rappresenta un ulteriore e importante sostegno finanziario alla liquidità delle imprese nell'attuale difficile contesto economico,

impegna il Governo:

a monitorare l'andamento delle pratiche di rimborso di cui in premessa e ad assumere ogni iniziativa utile al fine di poter semplificare le procedure di rimborso a favore delle imprese, evitando i costi e le lungaggini dell'accertamento giudiziario.

EMENDAMENTI

2.0.1

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Annullamento degli oneri di sistema
per le infrastrutture di ricarica elettrica)*

1. Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per l'anno 2023, l'ARERA provvede ad annullare, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione, per usi di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte

dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».

2.0.2

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Azzeramento degli oneri generali di sistema
nel settore elettrico per il secondo trimestre 2023)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11:

1) dopo le parole: «primo trimestre» sono aggiunte le seguenti: «e secondo trimestre»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre del 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.»;

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 1.915.000 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 luglio 2023»;

c) al comma 116, primo periodo, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento» e, al secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento».

2.0.3

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicati alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico per il secondo trimestre 2023)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.»;

b) il comma 12 è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 1.200.000 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 luglio 2023».

c) al comma 116, primo periodo, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento» e, al secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento».

Art. 3

3.1

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "di misure pluriennali" inserire le seguenti: "aventi l'obiettivo di proseguire con il processo di decarbonizzazione dei consumi domestici,".

b) *al comma 2:*

1) *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* "Tali criteri tengono conto del contributo alla decarbonizzazione garantito dai sistemi di riscaldamento basato su fonti energetiche rinnovabili.";

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ", nonché dei criteri di cui al presente comma".

3.2

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "di misure pluriennali" *inserire le seguenti:* "aventi l'obiettivo di proseguire con il processo di decarbonizzazione dei consumi domestici,"

Conseguentemente, al comma 2:

- *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* "Tali criteri tengono conto del contributo alla decarbonizzazione garantito dai sistemi di riscaldamento basato su fonti energetiche rinnovabili.";

- *aggiungere, in fine, le parole:* "nonché dei criteri di cui al presente comma"

3.3

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "residenti" *inserire le seguenti:* ", con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell'anno 2023 fino a 40. 000 euro,".

3.4

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Acquirente Unico S.p.A. svolge le attività relative all'individuazione dei clienti e all'assegnazione del contributo.".

ORDINE DEL GIORNO

G3.100

CROATTI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, che ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale sia riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, qualora la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh;

ritenuto che:

nel corso del dibattito parlamentare e del ciclo di audizioni, sono state evidenziate le potenziali criticità operative derivanti dall'applicazione della disposizione in quanto l'informazione relativa alle aree climatiche, tipicamente presente nei sistemi di fatturazione del gas, non è presente nei sistemi di fatturazione della commodity elettrica, veicolo per il riconoscimento del bonus in quanto l'utilizzo dell'utenza elettrica permette di identificare l'abitazione di residenza (informazione non disponibile per le utenze gas);

sarebbero pertanto necessari importanti aggiustamenti dei sistemi informativi dei venditori, come evidenziato anche da ARERA, con tempi e costi attualmente non noti e per di più ai fini dell'erogazione di un contributo solo eventuale (in quanto legato al verificarsi di scenari di prezzo) e la cui durata al momento è prevista per soli tre mesi,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa e ad adottare ogni misura utile ai fini della corretta ed efficace applicazione, tra cui anche la possibilità di introdurre una gestione centralizzata da parte di Acquirente unico Spa, così garantendo l'erogazione uniforme del contributo alla clientela, analogamente a quanto previsto per il bonus sociale.

EMENDAMENTI

3.0.1

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-ter, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

2. L'opzione di cui al comma 1 è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-ter in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:

a) le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;

b) le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al pre-

sente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.».

3.0.2

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili ai nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

1. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, ecc.), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.

2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, regioni, sistema bancario e Poste Italiane.

3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.»

3.0.3

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure a sostegno di famiglie e imprese residenti nei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche)

1. A sostegno delle famiglie e delle imprese residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA). In alternativa, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nei medesimi territori comunali è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2024, per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al primo periodo. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 4

4.1

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "45 per cento";

b) *al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "35 per cento";*

c) *al comma 4, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "45 per cento";*

d) *al comma 5, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "45 per cento".*

4.2

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "40 per cento";*

b) *al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "35 per cento";*

c) *al comma 4, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "40 per cento";*

d) *al comma 5, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "40 per cento".*

4.3

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "35 per cento";*

b) *al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "25 per cento";*

c) *al comma 4, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "35 per cento";*

d) *al comma 5, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "35 per cento".*

4.4

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "30 per cento";*

b) *al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "20 per cento";*

c) *al comma 4, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "30 per cento";*

d) *al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: "30 per cento".*

4.5

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "25 per cento";*

b) *al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "15 per cento";*

c) *al comma 4, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "25 per cento";*

d) *al comma 5, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "25 per cento".*

4.6

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: "Alle imprese" inserire le seguenti: "e ai professionisti";*

b) *al comma 5, dopo le parole: "di cui al comma 4" inserire le seguenti: "e ai professionisti".*

4.7

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 3, dopo le parole: "Alle imprese" inserire le seguenti: "e agli studi professionali".

4.8

MARTELLA, LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Al comma 3, sostituire le parole: «4,5 kW» con le seguenti: «16,5 kW»

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.

4.9

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "30 per cento"

Conseguentemente:

- al comma 5, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "40 per cento";

- al comma 9, sostituire le parole: "1.348,66 milioni di euro" con le seguenti: "3.091 milioni di euro" e aggiungere, in fine, le parole: "e anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)."

4.10

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "20 per cento".

4.11

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In aggiunta a quanto già disposto dal presente articolo agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un ulteriore contributo:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.»

Conseguentemente:

- al comma 9, sostituire le parole: "1.348,66 milioni di euro" con le seguenti: "1.398,66 milioni di euro";

- *all'articolo 24, comma 6:*

- *all'alinea, sostituire le parole: "4.942,76 milioni di euro" con le seguenti: "4.992,76 milioni di euro";*

- *dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) quanto a 50 milioni di milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

4.12

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, di cui al comma 5 è altresì riconosciuto agli impianti sportivi e natatori, per l'acquisto di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.»

4.13

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", su sua richiesta,".

4.14

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'eventuale quota di credito non utilizzata entro la data di cui al precedente periodo può essere utilizzata entro e non oltre il 30 giugno 2024."

4.15

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "; in tale ultima circostanza, il costo sostenuto sarà proporzionato fino al suo raggiungimento".

4.16

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 7, i crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 possono essere ripartiti, su opzione del contribuente, in quote annuali di pari importo utilizzabili, secondo le modalità di cui al precedente comma 7, entro la data del 31 dicembre 2025."

4.17

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

"10.1. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

10.2. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

ORDINI DEL GIORNO

G4.100

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

il provvedimento interviene con misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;

con particolare, l'articolo 4 riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023 alcune agevolazioni concesse, in forma di credito d'imposta, nel 2022 dal decreto-legge 27 gennaio 2021, dal decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, dal decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, nonché dalla legge 29 dicembre 2022, n. 196, al fine di contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese;

a riguardo, va sottolineato come tra le imprese che maggiormente hanno sofferto l'aumento dei costi energetici risultano le piccole medie imprese, in particolare quelle operanti in comuni con una popolazione inferiore ai quindicimila abitanti. Infatti, questa particolare categoria di imprese, oltre che affrontare dei costi infrastrutturali maggiori, risente anche di un mercato di riferimento relativamente piccolo, aggravato, inoltre, dall'aumento dei costi logistici;

l'aumento dei costi energetici, oltre che impattare sui costi di produzione delle imprese, ha avuto un importante effetto inflazionistico anche sui costi del trasporto di merci e, in generale, sulla logistica, penalizzando in maniera ancora più marcata le imprese operanti nei piccoli comuni che, rientrando in aree interne o aree rurali, vedono nella logistica un elemento imprescindibile;

ritenuto che:

il tema del caro energia va affrontato con un approccio sistemico che tenga in considerazione, oltre che i fabbisogni delle imprese, anche le ricadute socioeconomiche delle medesime con particolare riferimento, nel caso di imprese operanti nei comuni sotto i quindicimila abitanti, al ruolo svolto da esse per contrastare il fenomeno di spopolamento delle aree interne;

è necessario garantire iniziative sostanziali che, mediante l'aiuto alle imprese in difficoltà a seguito all'aumento dei costi energetici, assicurino ai territori afflitti dal fenomeno da un punto di vista demografico dei meccanismi di resilienza per le attività economiche ivi stanziate,

impegna il Governo:

nell'ambito dello stanziamento di risorse volte al finanziamento di meccanismi di agevolazione per far fronte al caro energie delle imprese, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a individuare linee di agevolazione esclusive per le imprese con sede in comuni con una popolazione inferiore ai quindicimila abitanti.

G4.101

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

il provvedimento interviene con misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale con una spesa di circa 5 miliardi di euro. Nonostante l'impegno di importanti risorse, le disposizioni introdotte sono prive di azioni strutturali capaci di incidere nella riduzione dei prezzi dell'energia, lasciando i prezzi su livelli elevati ed insostenibili per le utenze di famiglie con reddito basso e delle piccole imprese;

nell'anno in corso, tra il mese di gennaio ed aprile, il PUN (Prezzo Unico Nazionale), prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica acquistata sul mercato della Borsa, ha avuto un prezzo medio superiore ai 150 euro al megawattora, molto più alto rispetto ai livelli di prezzo del 2020, (40 euro megawattora);

oltre all'elevato prezzo dell'energia elettrica bisogna tener conto che, tra le componenti della bolletta, si aggiungeranno anche i costi degli oneri generali di sistema che il Governo ha deciso di ripristinare a partire dal 31 marzo per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16.5 kW;

rispetto a tale scelta, le Associazioni rappresentanti delle imprese e degli artigiani avevano già evidenziato come il mancato azzeramento degli oneri generali per tale tipologia di utenze, costituisca un danno per il comparto

della piccola manifattura artigiana, composto da migliaia di piccole imprese operanti nei settori di eccellenza del Made in Italy;

circa 1/3 del valore dell'ammontare dei predetti oneri, pari a 5 miliardi, viene, infatti, sostenuto dalle micro e piccole imprese, sulla base di un sistema di contribuzione sperequato e del tutto slegato dai dati effettivi di prelievo di energia dalla rete. Sulle piccole imprese infatti ricadono i costi di maggiori oneri, pur consumando meno energia rispetto ad altri comparti produttivi;

considerato che:

gli scenari di rischio del Documento Economia e Finanza del 2023, rispetto alla dinamica dei prezzi delle materie prime energetiche ritengono che oltre ai rischi legati al prezzo del petrolio, condizioni climatiche meno favorevoli (quali ad esempio la siccità nei mesi estivi e un prossimo inverno più rigido) potrebbero far aumentare nuovamente il prezzo del gas e dell'elettricità. Per tali valutazioni, si è ipotizzato quindi che rispetto alla previsione base i prezzi del gas, dell'energia elettrica e del petrolio risulteranno più elevati del 20 per cento nel secondo semestre del 2023 e nel 2024, declinando negli anni successivi ma rimanendo più elevati dell'ipotesi base;

di nuovi rialzi in vista per i prezzi dell'elettricità e gas sui mercati, con conseguenti rischi di rincari in bolletta, ha parlato anche il Presidente ARERA, Stefano Besseghini, in audizione in commissione Finanze alla Camera per l'esame del provvedimento di cui in premessa. Secondo il Presidente dell'Authority per l'energia, i prezzi del gas sono attesi in salita del 5 per cento da luglio a settembre e di un altro 15 per cento da ottobre e dicembre. Per la luce, invece, è previsto un rialzo del 10 per cento nel terzo trimestre e del 25 per cento nel quarto. Diversamente dalle aspettative enunciate al Parlamento, il 3 maggio, l'ARERA ha comunicato l'incremento della bolletta gas per la famiglia tipo in tutela, per i consumi di aprile, del 22,4 per cento rispetto a marzo. L'incremento, pur in presenza di un prezzo medio all'ingrosso nello scorso mese in leggero calo, è dovuto principalmente alla riduzione, prevista proprio dal provvedimento in esame di cui in premessa, della componente di sconto UG2, utilizzata nell'ultimo anno a beneficio dei consumatori per compensare gli aumenti;

tenuto conto che:

nel Documento Economia e Finanza del 2023, il costo del pacchetto energia per il 2022 viene quantificato in circa 53,8 miliardi, pari al 2,8 per cento del PIL. Per il 2023, considerando le misure approvate fino a gennaio 2023, la stima ammonterebbe a 26,4 miliardi, un livello corrispondente all'1,3 per cento del PIL;

nonostante il poderoso impiego di risorse pubbliche per la riduzione dei costi della bolletta dell'energia, gli elevati livelli dei prezzi dell'elettricità e del gas hanno contribuito prevalentemente alla crescita dell'inflazione. Secondo i dati ISTAT pubblicati nel mese di aprile abbiamo avuto un aumento

dello 0,5 per cento su base mensile e dell'8.3 per cento su base annua, da -7,6 per cento del mese precedente. L'accelerazione del tasso si deve soprattutto all'aumento su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (da -18,9 per cento a +26.7 per cento);

considerato, altresì, che:

in questo scenario, le piccole imprese rischiano di non riuscire ad essere in grado di garantire la continuità produttiva delle attività. Si rendono pertanto necessari interventi strutturali che aiutino le piccole imprese a ridurre i costi di energia elettrica. Tra le azioni da compiere per affrontare concretamente tali aspetti è necessario perseguire con maggiore convinzione uno sviluppo delle fonti rinnovabili più deciso di quanto fatto finora;

è opportuno introdurre stimoli immediati e concreti per sostenere le imprese nell'autoproduzione dell'energia da fonti rinnovabili, che rappresenta il modo più rapido ed efficace per aggredire il problema in modo strutturale e per consentire di non subire gli effetti della attuale volatilità dei costi energetici;

secondo lo studio del CNA «Il sole è di Tutti», la produzione fotovoltaica nazionale può essere incrementata in tempi molto rapidi attraverso la valorizzazione del patrimonio nazionale degli immobili «ad uso produttivo» che sfiora le 800 mila unità ed è detenuto, per circa il 70 per cento dalle PMI (si scende al 44 per cento considerando le sole imprese sotto i 10 addetti). Considerando una dimensione media del patrimonio (in gran parte «capannoni» industriali o artigianali) di circa 500 mq ad immobile, si può stimare una superficie complessiva di 400 milioni di mq, un «campo fotovoltaico diffuso» con una potenza stimabile in circa 50.000 MW, capaci di produrre 57.600 GWh, equivalenti ad un consumo di 4,9 milioni di TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) o a 5,3 miliardi di metri cubi di gas;

dalla realizzazione degli impianti si otterrebbero vantaggi evidenti per le imprese, che ricaverebbero dall'autoproduzione in media il 50 per cento del loro fabbisogno di energia, ma anche la collettività nel suo complesso, grazie ad una riduzione della dipendenza dalle fonti fossili, della vulnerabilità degli approvvigionamenti, delle emissioni climalteranti. In particolare, sul fronte delle emissioni di gas serra, si determinerebbe un abbattimento complessivo di 23,4 milioni di tonnellate di CO₂ (il 31.7 per cento di tutta la CO₂ immessa attualmente dalla produzione termoelettrica nazionale e il 20.5 per cento di quella proveniente dalle sole centrali a gas),

impegna il Governo:

a introdurre, nel primo provvedimento utile, l'istituzione triennale di un credito d'imposta per le Piccole e Medie Imprese, con percentuali da applicare in modo inversamente proporzionale alla dimensione della potenza dell'impianto, fino ad un massimo del 50 per cento per le spese sostenute per

l'installazione di impianti di auto-produzione da fonti rinnovabili fino a 200 kW e l'eventuale sistema di accumulo.

G4.102

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premessi che:

la Portovesme Srl, azienda di proprietà della multinazionale svizzera Glencore, ha annunciato sin dallo scorso gennaio e poi ha interrotto dal mese di aprile l'attività industriale di produzione di zinco presso i due siti in Sardegna, limitando l'attività nella sede di Portovesme e bloccandola in quella di San Gavino, fonderia la cui attività risale agli anni '30;

il sito presente in Sardegna tra Portovesme e la fonderia di San Gavino Monreale è l'unico in Italia per la produzione di zinco e piombo;

la Portovesme Srl ha comunicato di aver sospeso le attività a causa degli alti prezzi dell'energia e, contemporaneamente, la società proprietaria ha annunciato l'avvio di uno studio per la sperimentazione di un sito di interesse europeo per la rigenerazione delle batterie al Litio;

le istituzioni locali e i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto di mantenere attivo il sito, dove lavorano oltre 1500 lavoratori tra diretti e indotto nelle more della definizione del progetto di riconversione, ottenendo il rifiuto della compagnia per gli alti costi attuali dell'energia che non sono tornati ai livelli precedenti la pandemia;

altre società industriali del Sulcis, su intervento del Governo, hanno ottenuto contratti bilaterali per l'acquisto di energia a prezzi calmierati;

in Sardegna i costi dell'energia sono più elevati nel resto del Paese anche per l'assenza di una rete di fornitura del metano la cui costruzione non sarà terminata nei prossimi 5 anni; l'obiettivo di bloccare entro il 2025 la produzione di energia da centrali a carbone in Sardegna non sarà raggiunto per l'assenza di una rete di fornitura a metano che potrebbe essere utilizzata per la conversione delle centrali a carbone esistenti e per l'impossibilità di completare entro tale data l'elettrodotto progettato da Terna tra Sicilia e Sardegna,

impegna il Governo:

a operare, analogamente a quanto fatto negli anni scorsi, per la definizione di un contratto bilaterale di fornitura di energia necessario e giustificato dalla particolare condizione della Sardegna;

a intervenire presso la multinazionale svizzera Glencore, proprietaria della Portovesme Srl, ai massimi livelli manageriali internazionali per ottenere il riavvio delle attività industriali nelle more della definizione del

progetto di riconversione, a tutela dei 1500 lavoratori, alcuni dei quali privi anche di cassa integrazione.

G4.103

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premesso che:

nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali» sono presenti norme per ristorare i costi energetici. Tali norme riguardano contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, fino comunque al 30 giugno 2023;

secondo il presidente dell'Authority per l'energia Stefano Besseghini, in audizione in commissione Finanze alla Camera, sono previsti nuovi rialzi in vista per i prezzi dell'elettricità e gas sui mercati, con conseguenti rischi di rincari in bolletta: i prezzi del gas sono attesi in salita del 5 per cento da luglio a settembre e di un altro 15 per cento da ottobre e dicembre. Per la luce, invece, è previsto un rialzo del 10 per cento nel terzo trimestre e del 25 per cento nel quarto;

tale scenario è aggravato inevitabilmente dall'aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea (Bce) che ha portato il tasso di deposito al 3,75 per cento;

gli esercizi di vicinato non sono soltanto garanzia di sviluppo economico ed occupazionale ma rappresentano un presidio sociale irrinunciabile soprattutto per i residenti dei centri storici ed in particolare dei piccoli comuni;

in questi ultimi anni numerose attività commerciali di questa tipologia hanno chiuso a causa della concorrenza della grande distribuzione organizzata e dell'*e-commerce*. La crisi energetica ha purtroppo peggiorato la situazione e senza interventi strutturali queste attività rischiano di estinguersi;

un recente studio condotto da Confesercenti e Ipsos, intitolato «Il Commercio oggi e domani» ha infatti certificato come, dal 2019 al 2023 oltre 52 mila commercianti italiani, abbiano chiuso la propria attività;

ristori delle spese energetiche a carico di questa tipologia di imprese presenti ed in particolare per quelle ricadenti nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in

le misure presenti nel provvedimento in esame per contenere i costi energetici di tali esercizi di vicinato e sono palesemente insufficienti e limitate nel tempo, soprattutto in relazione all'aumento dell'energia e del costo del denaro;

si tratta inoltre di risorse spesso insufficienti per contrastare gli aumenti, erogati sotto forma di credito di imposta e finalizzati in particolar modo alle imprese particolarmente energivore;

nel corso della discussione parlamentare del provvedimento in esame sono stati presentati emendamenti specifici con tali obiettivi senza però essere approvati,

impegna il Governo

a prevedere, già a partire dal prossimo provvedimento utile e in relazione a quanto espresso in premessa, risorse e norme aggiuntive finalizzate alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore di esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi.

EMENDAMENTI

4.0.1

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

(Fondo energie rinnovabili per le PMI)

1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e *del made in Italy*, il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 237 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

3. In sede di prima applicazione, le risorse di cui al comma 1, sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del Regolamento

(UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi secondo una procedura a sportello. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai citati contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 237 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.»

4.0.2

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)

1. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, già incrementato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è ulteriormente incrementato di 160 milioni di euro per l'anno 2023 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo dell'anno 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel primo quadrimestre dell'anno 2023, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione

delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessione del servizio ferroviario Domodossola -confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al precedente comma, valutati in complessivi 160 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.3

FRANCESCHELLI, LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI,
LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole: «primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «primo semestre solare dell'anno 2023»;

b) al comma 46 le parole: «primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «primo semestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.4

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici, anche paritari, ivi compresi quelli degli enti locali, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è assegnato alle scuole un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Quota parte delle somme di cui al periodo precedente, pari integralmente a un milione di euro per l'anno 2023, è destinato, per il suo efficiente completamento, al polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle presso il Bacino minerario della Majella (ex SP 60). Il contributo di cui al primo periodo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni e gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni.»

Art. 5

5.1

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

5.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Modifiche al contributo di solidarietà di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,»; e le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;

b) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2023».

c) dopo il comma 5-*bis*, aggiungere il seguente: "5-*ter*. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5-*bis*, le maggiori entrate provenienti dal contributo di cui al presente articolo, sono assegnate a un «Fondo» istituito presso il Ministero dell'economia denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili."

d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.

5.3

MARTELLA, LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN,
NICITA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese di cui al decreto ministeriale del 18 aprile 2005.

2. Con Regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle riduzioni di cui al comma 1.»

5.4

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo)

1. All'articolo 1, comma 115, della legge del 29 dicembre 2022, n. 232, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «65 per cento» e le parole: «25 per cento» dalle seguenti: «35 per cento».

5.5

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, sostituire le parole: "nel limite del 30 per cento" con le seguenti: "nel limite del 20 per cento".

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-quater, aggiungere, in fine, il seguente:

"Art. 7-quinquies.

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «al periodo d'imposta 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi d'imposta 2022 e 2023».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2023 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 86 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'anno 2024,

b) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.6

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, sostituire le parole: "nel limite del 30 per cento" con le seguenti: "nel limite del 15 per cento".

ORDINE DEL GIORNO

G5.100

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premessò che:

nel decreto-legge in esame sono presenti norme per ristorare i costi energetici. Tali norme riguardano contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, fino comunque al 30 giugno 2023;

l'articolo 5 del provvedimento in esame «Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo» ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 121 della legge di Bilancio 2023 (legge numero 197 del 2022) scontando di fatto 404 milioni di euro ai soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi;

secondo il presidente dell'Authority per l'energia Stefano Besseghini, in audizione in Commissione Finanze alla Camera, sono previsti nuovi rialzi in vista per i prezzi dell'elettricità e gas sui mercati, con conseguenti rischi di rincari in bolletta: i prezzi del gas sono attesi in salita del 5 per cento da luglio a settembre e di un altro 15 per cento da ottobre e dicembre. Per la luce, invece, è previsto un rialzo del 10 per cento nel terzo trimestre e del 25 per cento nel quarto;

in una fase come quella attuale, caratterizzata da una forte incertezza sugli scenari economici futuri e nella quale sono ancora evidenti gli effetti di due anni di crisi profondissima, i limiti strutturali delle nostre Pmi appaiono quanto mai evidenti e rischiosi per la tenuta del sistema di fronte alle nuove criticità generate dai recenti eventi bellici e dalla crisi degli approvvigionamenti di materie prime, in particolare energetiche. Criticità strutturali e congiunturali definiscono un quadro in cui è quindi necessario agire con interventi rapidi ed efficaci;

tale scenario è aggravato inevitabilmente dall'aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea (Bce) che ha portato il tasso di deposito al 3,75 per cento;

secondo gli ultimi dati sono presenti in Italia circa 160mila piccole e medie imprese (Pmi): questa rete territoriale di aziende costituisce il fulcro del sistema produttivo nazionale contribuendo in modo fondamentale allo sviluppo della nostra economia; il valore aggiunto complessivo generato dalle Pmi è pari a 204 miliardi di euro;

le Pmi rappresentano circa un quarto delle imprese che hanno depositato un bilancio valido e occupano oltre 4 milioni di addetti, di cui 2,2 milioni lavorano in aziende piccole e 1,9 milioni in aziende di medie dimensioni;

nel 2021, dopo le perdite subite a causa della pandemia, le stime sui conti economici delle piccole e medie imprese hanno fatto emergere i primi segnali di ripresa, certificati anche dalla tenuta complessiva degli indicatori di stabilità finanziaria;

sulla base di tale stime il fatturato delle Pmi italiane era previsto in crescita dell'8,1 per cento su base annua; tali cifre sono state però messe in discussione dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente crisi energetica;

le misure presenti nel decreto in esame per contenere i costi energetici delle imprese sono palesemente insufficienti e limitate nel tempo, soprattutto in relazione all'aumento dell'energia e del costo del denaro;

si tratta inoltre di risorse spesso insufficienti per contrastare gli aumenti, erogati sotto forma di credito di imposta e finalizzati in particolar modo alle imprese particolarmente energivore;

in questa fase, invece di aumentare la tassazione degli extra profitti, è stato deciso di optare per scelte diametralmente opposte, riducendo le imposte per le imprese che negli ultimi mesi hanno aumentato esponenzialmente i ricavi con la vendita dell'energia;

sarebbe quindi auspicabile che una ulteriore parte di tali extraprofiti venga prelevata ed utilizzata per istituire un apposito fondo per l'anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese;

nel corso della discussione parlamentare del provvedimento in esame sono stati presentati emendamenti specifici con tali obiettivi senza però essere approvati,

impegna il Governo

ad incrementare, già a partire dal prossimo provvedimento utile ed in relazione a quanto espresso in premessa, il contributo straordinario sugli extraprofiti delle società ed utilizzare conseguentemente tali risorse aggiuntive per istituire un fondo finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese.

EMENDAMENTI

Art. 6

6.1

FRANCESCHELLI, LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA

Al comma 1, dopo le parole: "relativo alla produzione di energia" inserire le seguenti: "elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche"

6.0.1

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di cessione crediti commerciali verso enti locali)

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

2. All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dopo le parole: «*un importo forfettario di 40 euro*» sono aggiunte le seguenti: «*, relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,*»»

6.0.2

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «*2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale.*».

2. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.»

6.0.3

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incremento fondo continuità esercizio funzioni degli enti locali)

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.»

6.0.4

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ampliamento utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)

1. All'articolo 1, comma 29 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile

2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022.»»

6.0.5

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga esonero per la rendicontazione dei contributi per caro-bollette)

1. All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nello stesso anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».»

6.0.6

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Integrazione risorse FSC per riequilibrare la perequazione comunale per il 2023)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 448, le parole: «in euro 7.157.513.365 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 7.194.513.365 per l'anno 2023»;

b) al comma 449, lettera d-quater), le parole: «380 milioni di euro nel 2023» sono sostituite dalle seguenti: «417 milioni nel 2023».»

6.0.7

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Gare gas)

1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.»

6.0.8

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Abrogazione sanzioni sulla certificazione Covid-19 per l'anno 2022)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 4 è abrogato.»

Art. 7

7.1

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Al comma 1, aggiungere, in fine le parole: ", nonché ai contributi istituiti successivamente alla predetta data, indipendentemente dall'anno di erogazione"

7.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Prevedere il rispetto dell'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che incarica il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di predisporre, con cadenza annuale un "Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli" e il rispetto dell'articolo 1, comma 99, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, riattivando la Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, con l'obiettivo di eliminare gradualmente entro il 2025 tutti i sussidi ambientalmente dannosi, previo confronto con le parti sociali e percorsi di partecipazione democratica, con indicazione di utilizzare le risorse recuperate per evitare impatti sociali ed occupazionali attraverso istituzione di nuovi sussidi ambientalmente favorevoli, investimenti pubblici per la decarbonizzazione, misure di giusta transizione, sostegno all'occupazione e ai redditi, sostegni alle imprese con condizionalità climatico, ambientali ed occupazionali.

1-ter. Prevedere che nessun nuovo investimento pubblico, compresi gli investimenti nazionali ed esteri, di Cassa Depositi e Prestiti e SACE S.p.A., sia destinato a progetti per le fonti fossili.»

7.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Prevedere la rimodulazione della tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l'utilizzo di quelli a minor impatto ambientale, previa valutazione effettuata con l'analisi del ciclo di vita e consultazione con le parti sociali, i settori coinvolti, le associazioni e i movimenti impegnati nell'azione per il clima, le università.»

ORDINE DEL GIORNO

G7.100

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame reca tra l'altro misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese e misure in materia di adempimenti fiscali;

è fondamentale in questo contesto intervenire a sanare una problematica impellente riguardante il regime di imposizione fiscale previsto per i cosiddetti *fringe benefit*, ossia l'insieme dei beni e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro ai propri dipendenti come forma di remunerazione non monetaria in aggiunta alla normale retribuzione;

nella categoria dei *fringe benefit* rientrano tra l'altro anche i finanziamenti concessi ai dipendenti a tassi agevolati rispetto a quelli di mercato in relazione ai quali l'articolo 51, comma 4, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (attualmente tasso di riferimento della BCE) vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi;

tale metodo di calcolo risulta adeguato in relazione ai finanziamenti a tasso variabile ma non per i finanziamenti a tasso fisso atteso che, per quest'ultima tipologia di prestiti, il vero beneficio è rappresentato dalla differenza tra il tasso fisso al momento della contrazione del prestito e il tasso fisso agevolato rispetto a quello di mercato alla stessa data;

con gli attuali tassi della BCE in salita, molti dipendenti, in particolare del settore bancario, che hanno ricevuto il beneficio del tasso fisso agevolato oggi si trovano a dover corrispondere di fatto un tasso variabile;

il comparto bancario evidenzia che l'ancoraggio del beneficio al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) calcolato anno per anno in costanza di contratto introduce, nei mutui a tasso fisso, un elemento di non giustificata aleatorietà rispetto a detto calcolo che dovrebbe essere determinato, semplicemente, dallo *spread* tra il tasso agevolato e quello di mercato al momento della stipula del contratto,

impegna il Governo

ad intervenire con urgenza per correggere il criterio di determinazione forfetaria del reddito in caso di concessione di finanziamenti a tasso

fisso ai dipendenti, in conseguenza dell'aumento del tasso ufficiale di riferimento della BCE.

EMENDAMENTI

7.0.1

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1.

(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime e dell'energia, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo agli interessi sia del privato, sia della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, tra cui anche lo scomputo di essi dalla quota relativa al costo di costruzione di cui

all'articolo 16, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.»

7.0.2

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1.

(Aumento detrazioni per i conduttori)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, lettera *a)*, le parole: «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00»;

b) al comma 01, lettera *b)*, le parole: «euro 150,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300,00»;

c) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «Lire 960.000» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 1.200,00»;

d) a comma 1, la lettera *b)*, le parole: «Lire 480.000» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 600,00».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo I sostituire le parole: "nel settore elettrico e del gas naturale" con le seguenti: "e il contrasto del disagio abitativo"

7.0.3

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1.

(Prestiti ai dipendenti)

1. All'articolo 51, comma 4, lettera *b*), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «sconto» è sostituita dalla seguente: «riferimento»;

b) le parole: «al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.»

7.0.4

MARTELLA, LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente::

«Art. 7.1.

(Mitigazione dei rischi delle imprese attraverso l'intervento della SACE S.p.A.)

1. Al fine di far fronte alla carenza di liquidità delle imprese derivante dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici nonché dei materiali da costruzione:

a) all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«24-ter. Al fine di supportare il rilascio da parte di imprese bancarie e assicurative delle garanzie richieste per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento

(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza dello Stato»;

b) all'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Al fine di supportare il rilascio da parte di imprese bancarie e assicurative delle garanzie richieste per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato».

7.0.5

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'impiego di GPL negli impianti per usi industriali)

1. All'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, le parole: «capacità minima di 10 metri cubi» sono soppresse. Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2008, n. 165. le parole: «della capacità complessiva non inferiore a 10 mc» sono soppresse.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

ORDINE DEL GIORNO

Art. 7-bis

G7-bis.100

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

il provvedimento in esame si limita, nella sostanza, a prorogare parte delle misure già adottate, con precedenti decreti, a sostegno di famiglie e imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, senza tuttavia introdurre azioni strutturali capaci di stabilizzare nel lungo periodo i costi e il potere d'acquisto dei predetti soggetti;

come noto, la crisi energetica determinata dall'invasione russa dell'Ucraina ha messo il nostro Paese di fronte al problema della mancata autosufficienza energetica e dell'impennata delle quotazioni di gas che, de facto, si è tradotto in un incremento vertiginoso del prezzo dell'energia elettrica per le nostre imprese;

considerato che:

l'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, reca disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili e definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030;

in particolare, il citato decreto legislativo, nella prospettiva di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema

energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale, prevede che le regioni individuino «con legge», sulla scorta dei principi e dei criteri stabiliti con appositi decreti interministeriali, le aree «idonee» all'installazione degli impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali. In difetto, subentrano i poteri sostitutivi dello Stato di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (cosiddetto decreto-legge PNRR-*ter*) ha, successivamente, modificato l'articolo 20 del citato decreto legislativo 199 del 2021 e introdotto una disciplina transitoria-impennata su decreti ministeriali non ancora adottati- per la quale sono considerate idonee determinate aree elencate dalle lettere a) e seguenti del comma 8 del medesimo articolo 20; disciplina applicabile solo «nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1»;

considerato altresì che:

la diffusione di impianti a fonti rinnovabili consente di limitare l'esposizione della tariffa elettrica alla volatilità dei prezzi delle commodity;

nonostante i ripetuti interventi sulla normativa vigente per dare attuazione alla disciplina eurolunitaria in materia di transizione ecologica attraverso la predisposizione di precise linee guida per le aree idonee per la costruzione di impianti FER, l'individuazione di tali superfici nel nostro Paese appare paralizzata dall'inerzia dei Ministeri competenti;

i summenzionati decreti ministeriali avrebbero dovuto, infatti, essere emanati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della RED 2 ma, ad oltre un anno di distanza, il Ministero dell'ambiente continua a temporeggiare e del decreto ministeriale non vi è ancora traccia, malgrado i ripetuti annunci,

impegna il Governo:

ad emanare tempestivamente i decreti attuativi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di procedere con la definizione delle aree idonee per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in tal modo, scongiurare ulteriori aggravii sui bilanci delle imprese, in particolare di quelle intenzionate ad effettuare ingenti investimenti in questo settore.

EMENDAMENTI

7-bis.0.1

TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1.

(Credito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'incentivo di cui ai commi da 1 a 3 spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C (2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 8

8.1

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: " e relativi alle quote dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici che siano microimprese e piccole imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003."

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non siano microimprese e piccole imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis."

8.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "limitatamente alle quote dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici che siano microimprese, nonché piccole o medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003".

8.3

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CROATTI, Barbara FLORIDIA, TURCO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) primo periodo, dopo le parole: «aziende fornitrici di dispositivi medici» sono aggiunte le seguenti: «esentando dal pagamento le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003»;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 9-*bis*, è aggiunto il seguente: «9-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 9-*bis* sono sospese fino al 31 dicembre 2023, e comunque fino all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, con riguardo alla quota di ripiano riferita alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, sono stabiliti, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-*bis*, nuovi criteri di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale a partire dall'anno 2015 tra le aziende fornitrici di dispositivi medici esentando dal pagamento le micro e piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003».

8.4

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 9-*ter*, comma 9-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023».»

8.5

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

"6-bis. Alla luce dell'eccezionalità della situazione pandemica e della crescita esponenziale correlata alle spese diagnostiche per il COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, i dispositivi medici prodotti dalle microimprese, nonché dalle piccole e medie imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 acquistati dalle regioni, non sono considerati ai fini del computo del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

6-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a definire:

a) un tetto della spesa sanitaria dei dispositivi medici che tenga conto delle peculiarità e dei fabbisogni regionali nonché delle evoluzioni tecnologiche e dell'innovazione del settore dei dispositivi medici;

b) un processo uniforme sull'intero territorio nazionale per la programmazione del fabbisogno di dispositivi medici nonché una piattaforma per il monitoraggio in tempo reale del predetto fabbisogno e del soddisfacimento dello stesso al fine di rilevare per tempo l'eventuale superamento del tetto di spesa e le ragioni che lo hanno determinato nonché le azioni per contenerlo;

c) l'obbligo per le regioni della rendicontazione mensile e della pubblicazione di un avviso pubblico in caso di superamento del tetto di spesa annuale con possibilità, per le imprese che forniscono dispositivi medici al SSN, di ricontrattare la fornitura se questa diventa antieconomica;

d) l'efficientamento della *governance* dei dispositivi medici e dei diagnostici in vitro in capo ad un organismo centrale nazionale dedicato;

e) ad assicurare l'impiego delle procedure diagnostico-terapeutiche che utilizzino i *device* più innovativi e in linea con le valutazioni di HTA."

8.6

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

"6-bis. A decorrere dall'anno 2024, ai fini del ripiano della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le regioni e le province autonome sono tenute ad inclu-

dervi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate e convenzionate dei dispositivi medici erogati per conto del SSN e a tal fine le strutture sanitarie sono tenute ad adeguarsi alle medesime disposizioni già previste per le strutture sanitarie pubbliche ai fini della tracciabilità e trasparenza dei dispositivi medici e della fatturazione elettronica.

6-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «, gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento». "

8.8

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

"6-bis. A decorrere dall'anno 2024, ai fini del ripiano della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le regioni e le province autonome sono tenute ad includervi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate e convenzionate dei dispositivi medici erogati per conto del SSN e a tal fine le strutture sanitarie sono tenute ad adeguarsi alle medesime disposizioni già previste per le strutture sanitarie pubbliche ai fini della tracciabilità e trasparenza dei dispositivi medici e della fatturazione elettronica."

8.7

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

"6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 412 è inserito il seguente:

«412-bis. Al fine di garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria nonché la concorrenzialità della filiera produttiva di beni e servizi in ambito sanitario, il sistema di gestione di cui al comma 412 è realizzato secondo i seguenti criteri:

a) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici nonché il numero di proroghe e rinnovi sul totale degli affidamenti;

b) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l'intero processo di acquisizione di beni e servizi, dalla definizione del fabbisogno e dalla programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare fino alla logistica e alle giacenze di magazzino;

c) garantire l'integrazione con un programma operativo contabile e patrimoniale, unico per tutte le strutture sanitarie del territorio nazionale, che consenta ai cittadini, attraverso un'interfaccia accessibile a chiunque, di rilevare, in tempo reale, l'intera filiera di un centro di costo e di un capitolo di bilancio, attraverso un sistema di ricerca semplificato anche per singolo fornitore, per codice identificativo di gara, per singolo bene e per voce di bilancio;

d) rilevare, in tempo reale, per ciascun fornitore o creditore, tutti i pagamenti e gli incassi effettuati dalle strutture sanitarie, con un collegamento attivo informatizzato ai titoli che hanno consentito il pagamento o l'incasso;

e) rilevare, in tempo reale, lo stato patrimoniale delle strutture sanitarie, con evidenza dei beni di inventario e delle rimanenze di magazzino, nonché della movimentazione delle scorte, con un'associazione informatizzata ai cicli di terapia applicati a pazienti i cui dati sanitari siano stati opportunamente decodificati, così da garantire la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico;

f) rilevare, in tempo reale, tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, opportunamente aggiornate dal responsabile o direttore dell'esecuzione del contratto, inclusi i contratti di convenzionamento o accreditamento con le strutture sanitarie private, con evidenza dei verbali ispettivi e delle verifiche condotte con periodicità prestabilita;

g) accedere alla prescritta contabilità separata dell'attività di intramoenia, con la possibilità di rilevare tutti i costi imputabili all'attività medesima, ivi incluse le attrezzature o gli spazi interni o esterni utilizzati per lo svolgimento del servizio nonché la relativa autorizzazione e il volume di attività per ciascun professionista;

h) assicurare che il mancato aggiornamento del Sistema di gestione non consenta alcuna operazione successiva o cumulativa;

i) assicurare un sistema di segnalazione automatico in presenza di anomalie nell'acquisizione di beni e servizi tali da rappresentare un allarme di spreco, inefficienza o corruzione»."

ORDINI DEL GIORNO

G8.100

TURCO, CROATTI, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame istituisce un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023 le cui risorse sono assegnate in quota parte alle regioni in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 sulla base della certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale effettuata con decreto ministeriale 6 luglio 2022 che ha individuato la quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici;

il decreto ministeriale 6 luglio 2022 ha certificato il superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ponendo a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici un onere complessivo pari a circa 2.086 milioni di euro. Successivamente, ciascuna regione e provincia autonoma ha emanato il provvedimento diretto a ripartire l'onere complessivo tra le singole aziende fornitrici di dispositivi medici, le quali avrebbero dovuto versare gli importi dovuti in favore delle regioni entro il 14 gennaio 2023, termine poi prorogato dal decreto-legge n. 4 del 2023 al 30 aprile 2023;

le aziende di dispositivi medici che non hanno attivato alcun contenzioso o che vi rinunciano sono tenute a versare l'importo a titolo di ripiano residuale (pari al 48 per cento della quota originariamente prevista) entro il 30 giugno 2023: per le aziende che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale;

in sostanza con questa disposizione il Governo si fa carico della quota che le aziende produttrici di dispositivi medici, a norma di legge (norma inserita già dal 2015 ma rinviata nella sua applicazione), avrebbero dovuto restituire alle regioni per il superamento del tetto (pari al 4,4 per cento) sulla spesa per i dispositivi medici;

la disposizione all'esame avvantaggia indistintamente tutte le aziende produttrici di dispositivi medici: dalle micro, piccole e medie imprese fino alle multinazionali;

sulla base della Raccomandazione UH, le microimprese sono definite come imprese con meno di 10 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; le piccole imprese sono definite come imprese con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

le medie imprese sono definite come imprese con meno di 250 occupati e che realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

da un esame condotto sulla regione con lo sfioramento del Letto di spesa più elevato, la Toscana, con un payback pari a e 394.735.841,27, (vedi decreto regionale 24681 del 14/12/2022 con il quale è stato approvato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e la quantificazione degli importi dovuti (cosiddetto «Payback») per gli anni 2015, 2016, 2017), è emerso che il payback per gli anni 2015-2018 è relativo per il 35,82 per cento alle prime 10 aziende su circa 1350 aziende; le prime 10 aziende corrispondono allo 0,74 per cento di tutte le imprese di dispositivi medici che hanno venduto alla Toscana dal 2015 al 2018 e sono per la maggior parte multinazionali con sede all'estero; il 58,35 per cento del payback da restituire per il 2015-18 appartiene alle prime 30 aziende su circa 1350 che corrispondono al 2,22 per cento delle imprese fornitrici della toscana: il 68,86 per cento del payback, pari a 271.814.248,00 e da restituire per il 2015-18, appartiene alle prime 50 aziende su circa 1350 che corrispondono al 3,70 per cento delle imprese fornitrici della Toscana,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare le iniziative, anche legislative, necessarie a ripensare il sistema del payback affinché le micro e piccole imprese siano esonerate dalla compartecipazione allo sfioramento dei tetti di spesa per i dispositivi medici e affinché le medie imprese non siano penalizzate alla stessa stregua delle multinazionali di dispositivi medici.

G8.101

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia*

elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),

premessi che:

con l'articolo 8 del provvedimento in esame, in sostanza, il Governo si fa carico della quota che le aziende produttrici di dispositivi medici, a norma di legge (norma inserita già dal 2015 ma rinviata nella sua applicazione), avrebbero dovuto restituire alle regioni per il superamento del tetto (pari al 4,4 per cento) sulla spesa per i dispositivi medici;

la disposizione all'esame ribadisce inoltre talune disposizioni sulla tracciabilità, richiamando la vigenza dell'obbligo di indicare nella fattura elettronica, in modo separato, il costo del bene e il costo del servizio e il codice di repertorio, con l'onere per le regioni e le province autonome di verificarne la corretta compilazione e di relazionare in merito;

indubbiamente sull'economicità della spesa sanitaria ha un ruolo predominante proprio la trasparenza della filiera produttiva di beni e servizi;

l'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha introdotto alcune misure concernenti l'informatizzazione dell'ordinazione e dell'esecuzione degli acquisti di beni e servizi nel Servizio sanitario nazionale e, al fine di incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, ha disposto che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi dovrà essere effettuata in forma elettronica;

la citata legge di bilancio 2018 dispone inoltre che per gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell'efficienza e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi avviene per mezzo del sistema di gestione messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie,

impegna il Governo:

al fine di garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria, ad individuare le più opportune misure per implementare il Sistema di gestione previsto dalla legge di bilancio citata in premessa, al fine di consentire di rilevare in tempo reale l'intera filiera di un centro di costo, la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico, le fasi dell'esecuzione dei contratti, inclusi i contratti di convenzionamento o accreditamento con le strutture sanitarie private.

G8.102

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge all'esame all'articolo 8 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome, quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018;

numerose imprese del settore farmaceutico versano oggi in condizione di difficoltà a causa del meccanismo del cosiddetto *payback* farmaceutico, disciplinato dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 trovandosi costrette a fronteggiare una forte imprevedibilità che ne danneggia le capacità d'investimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con successivi provvedimenti normativi, un incremento del Fondo di cui all'articolo 8, al fine di coniugare le esigenze di equilibrio finanziario delle regioni con quelle delle imprese, fornitrici dei dispositivi medici.

G8.103

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

l'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nell'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica, ha imposto alle aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture sanitarie pubbliche di concorrere al ripianamento dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli acquisti di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;

successivamente, l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cosiddetto decreto «Aiuti-*bis*»), convertito con modificazioni dalla

legge n. 142 del 2022, ha introdotto all'interno del citato articolo un nuovo *9-bis*, prevedendo una deroga «alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8» assegnando, al contempo, alle regioni e alle province autonome il compito di definire «con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale»;

in altri termini, per mezzo del meccanismo appena descritto, cosiddetto anche «payback sanitario» il legislatore ha previsto una forma di controllo della spesa pubblica sanitaria per i dispositivi medici imponendo la compartecipazione da parte delle imprese produttrici al ripiano del superamento dei limiti di spesa delle strutture sanitarie;

in ragione dell'incombenza del termine scadenza entro cui le aziende fornitrici avrebbero dovuto assolvere ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome, il governo ha introdotto l'articolo 4, comma *8-bis* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cosiddetto milleproroghe) con il quale è stata disposta una breve proroga con nuova scadenza fissata al 30 aprile 2023;

spirato tale termine, numerose aziende fornitrici, a fronte di un onere economico ingente, insostenibile e ritenuto ingiusto, si sono trovate costrette a ricorrere alle vie legali innanzi agli organi giudiziari competenti;

a fondamento della pretesa giudiziaria, si è sostenuta l'illegittimità sostanziale del sistema posto a fondamento del cosiddetto payback sanitario. Segnatamente, i dispositivi medici, a differenza dei farmaci, sono soggetti a una gara a evidenza pubblica per l'espletamento della quale viene fissata dalla committente una base d'asta, ossia un tetto di spesa stabilito ex ante. Vieppiù, per effetto di tale sistema, lo sfioramento dei tetti di bilancio, già assoggettato al vaglio amministrativo-contabile della Corte dei conti, produce l'effetto di generare un'ulteriore e ultronea responsabilità in capo ad operatori economici privati, estranei alle determinate poste a fondamento delle spese pubbliche;

consapevole del rischio gravante sull'Erario in virtù dei ricorsi pendenti, il decreto-legge in esame ha introdotto alcune disposizioni volte ad attenuare le criticità connesse al payback sanitario;

la novella, tramite l'istituzione di un fondo da ripartire tra regioni e province autonome, introduce un contributo statale per mezzo del quale viene dimezzata la somma dovuta dalle aziende fornitrici a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a condizione che le stesse imprese non abbiano attivato un contenzioso legale o che rinuncino allo stesso;

considerato che:

nonostante il regime di favor introdotto dal legislatore, le suesposte criticità sono destinate a rimanere irrisolte. Decine di micro e piccole imprese, infatti, entro il 30 giugno 2023 dovranno far fronte a un ingente onere finanziario, esponendosi al rischio di fallimento;

inoltre, la norma si rivelerebbe inidonea a perseguire l'obiettivo di ridurre l'impatto del contenzioso giudiziario pendente con il rischio per l'erario di dover far fronte a una spesa non indifferente in caso di soccombenza in giudizio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di abrogare definitivamente il meccanismo del cosiddetto payback sanitario previsto dal decreto-legge n. 78 del 2015 destinato, così come congegnato, a fare ricadere sulle imprese il costo delle inefficienze della pubblica amministrazione, ovvero, in via subordinata, di esonerare dal pagamento tutte le micro e piccole imprese;

ad istituire un tavolo di concertazione destinato a valutare l'impegno delle aziende fornitrici a versare alle regioni una percentuale sul fatturato dei dispositivi medici forniti a partire dalle gare che verranno esperite dal 2024 o da altra data compatibile con le reciproche esigenze finanziarie.

G8.104

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

il provvedimento all'esame interviene su diverse questioni inerenti alla salute;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone che il Ministero della salute, previa istruttoria dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) da concludere entro il 30 dicembre 2021, effettui una ricognizione delle attività svolte dalle singole regioni e province autonome ed elabori un programma triennale per l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine

di assicurare, entro il 31 dicembre 2025, l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza in riferimento alle cure palliative;

l'attuazione del predetto programma triennale da parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale;

le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, invece, presentano periodicamente una relazione sullo stato di attuazione del citato programma triennale al Comitato permanente per l'erogazione dei predetti livelli essenziali di assistenza;

successivamente, la legge di bilancio 2023 ha previsto che siano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a presentare, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento delle cure palliative al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, il 90 per cento della popolazione interessata, affidando il monitoraggio dell'attuazione all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza semestrale;

in sintesi, com'è evidente dalle norme sopra richiamate, si è determinato un conflitto tra due norme per cui emerge una divergenza rispetto i soggetti attuatori dei piani di potenziamento delle stesse reti che era stato approvato nella precedente legislatura: la legge di bilancio 2023 prevede infatti che i piani di attuazione delle Reti di cure palliative siano elaborati dalle regioni e monitorati da Agenas mentre la legge n. 106 del 2021 (decreto sostegni bis) aveva attribuito tale funzione al Ministero affidando il monitoraggio al comitato LEA;

peraltro, nella norma inserita nella legge di bilancio 2023 non vi è riferimento all'applicazione della procedura per l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato, quale aspetto fondamentale ed innovativo per dare reale impulso alle reti di cure palliative;

il predetto conflitto tra norme, sta di fatto bloccando le procedure e le regioni non riescono a procedere nel consolidamento delle Reti di cure palliative,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a risolvere quanto prima il conflitto interpretativo, al fine di consentire l'avvio delle procedure necessarie per la costituzione e il potenziamento delle reti delle cure palliative.

G8.105

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;

al di là dell'anticipo del finanziamento già previsto nell'ultima legge di bilancio per il personale dei pronto soccorso non c'è molto e, tanto meno, di strutturale per colmare la grave carenza di personale medico e sanitario che affligge il nostro sistema sanitario nazionale;

niente risorse extracontrattuali per il CCNL 2019-2021, i cui incrementi previsti sono un terzo del tasso inflattivo, niente fiscalità di vantaggio, concessa a privati e altri settori del pubblico impiego, neppure per attività di valore sociale come l'abbattimento delle liste di attesa;

niente anticipo a gennaio 2023, come più volte promesso, dell'indennità di pronto soccorso già prevista dall'articolo 1 comma 526 della legge 197 del 2022 a partire da gennaio 2024 e in questo decreto, dopo non poche sollecitazioni, anticipata solo a giugno 2023;

un decreto che fallisce l'obiettivo di sollevare un Servizio sanitario nazionale in ginocchio e arrestare la fuga di medici, dirigenti sanitari e veterinari, delusi e insoddisfatti, dal Ssn che non saranno di certo incentivati a rimanere nella sanità pubblica da una sanatoria per l'accesso ai ruoli della «area critica» senza specializzazione, o da un incremento minimo della retribuzione oraria delle prestazioni aggiuntive in PS oppure da incarichi libero-professionali per gli specializzandi;

anche il fenomeno del reclutamento dei medici cosiddetti a gettone, fenomeno sempre più rilevante è preoccupante di medici che vengono inseriti nei diversi reparti per tamponare la carenza di personale o più semplicemente per coprire i buchi negli organici, in particolare nelle Terapie intensive, in medicina di Emergenza e Urgenza, ma anche in Pronto Soccorso, in Ginecologia, Pediatria viene regolamentato e legittimato;

l'uso distorto delle esternalizzazioni non soltanto genera un sempre più gravoso onere in capo alle strutture, ma comporta gravi criticità in termini di sicurezza delle cure, sia perché non sempre offre adeguate garanzie sulle competenze dei professionisti coinvolti, sia perché riduce la fidelizzazione di questi ultimi alle strutture pubbliche, derivanti da ingaggi professionali distribuiti contemporaneamente su più sedi, con conseguente mancanza di co-

noscenza da parte dei turnisti dell'organizzazione delle unità operative in cui svolgono le loro prestazioni,

impegna il Governo

a prevedere un intervento legislativo urgente volto a riconoscere al personale medico e sanitario che svolge la propria attività per almeno un quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del SSN situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

G8.106

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;

al di là dell'anticipo del finanziamento già previsto nell'ultima legge di bilancio per il personale dei pronto soccorso non c'è molto e, tanto meno, di strutturale per colmare la grave carenza di personale medico e sanitario che affligge il nostro sistema sanitario nazionale;

niente risorse extracontrattuali per il CCNL 2019-2021, i cui incrementi previsti sono un terzo del tasso inflattivo, niente fiscalità di vantaggio, concessa a privati e altri settori del pubblico impiego, neppure per attività di valore sociale come l'abbattimento delle liste di attesa;

niente anticipo a gennaio 2023, come più volte promesso, dell'indennità di pronto soccorso già prevista dall'articolo 1 comma 526 della legge 197 del 2022 a partire da gennaio 2024 e in questo decreto, dopo non poche sollecitazioni, anticipata solo a giugno 2023;

un decreto che fallisce l'obiettivo di sollevare un Servizio sanitario nazionale in ginocchio e arrestare la fuga di medici, dirigenti sanitari e veterinari, delusi e insoddisfatti, dal Ssn che non saranno di certo incentivati a rimanere nella sanità pubblica da una sanatoria per l'accesso ai ruoli della «area critica» senza specializzazione, o da un incremento minimo della retribuzione oraria delle prestazioni aggiuntive in PS oppure da incarichi libero-professionali per gli specializzandi;

anche il fenomeno del reclutamento dei medici cosiddetti a gettone, fenomeno sempre più rilevante è preoccupante di medici che vengono inseriti

nei diversi reparti per tamponare la carenza di personale o più semplicemente per coprire i buchi negli organici, in particolare nelle Terapie intensive, in medicina di Emergenza e Urgenza, ma anche in Pronto Soccorso, in Ginecologia, Pediatria viene regolamentato e legittimato;

l'uso distorto delle esternalizzazioni non soltanto genera un sempre più gravoso onere in capo alle strutture, ma comporta gravi criticità in termini di sicurezza delle cure, sia perché non sempre offre adeguate garanzie sulle competenze dei professionisti coinvolti, sia perché riduce la fidelizzazione di questi ultimi alle strutture pubbliche, derivanti da ingaggi professionali distribuiti contemporaneamente su più sedi, con conseguente mancanza di conoscenza da parte dei turnisti dell'organizzazione delle unità operative in cui svolgono le loro prestazioni,

impegna il Governo

a prevedere un intervento legislativo urgente volto a riconoscere al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo.

G8.107

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;

al di là dell'anticipo del finanziamento già previsto nell'ultima legge di bilancio per il personale dei pronto soccorso non c'è molto e, tanto meno, di strutturale per colmare la grave carenza di personale medico e sanitario che affligge il nostro sistema sanitario nazionale;

pochi giorni fa si è chiuso il primo G7 salute in Giappone dopo il Covid ove è stato ribadito, nel documento finale approvato da tutti i rappresentanti dei Paesi presenti, la necessità d'investire nella sanità;

il documento finale diviso in tre parti pone altrettanti obiettivi:

sviluppare e rafforzare l'architettura sanitaria globale per affrontare al meglio le emergenze di sanità pubblica;

contribuire a raggiungere una copertura sanitaria universale più resiliente, equa e sostenibile attraverso il rafforzamento dei sistemi sanitari;
promuovere l'innovazione sanitaria per affrontare le varie sfide sanitarie;

nella dichiarazione finale che introduce il documento i ministri del G7 Salute hanno convenuto sulla necessità di assumersi la «responsabilità collettiva di rafforzare l'architettura sanitaria globale (GHA) traendo lezione da quanto accaduto durante la pandemia Covid per impegnarsi nuovamente a raggiungere la copertura sanitaria universale (UHC) e a sfruttare le innovazioni per migliorare la salute globale»;

sulla base delle esperienze della pandemia COVID-19 e di tutte le iniziative correlate» - si legge ancora nel documento - è necessario «che la salute globale debba continuare a rimanere in cima all'agenda globale» ed evitare che man mano che le attività economiche e sociali riprendono gradualmente abbandonare gli sforzi intrapresi;

il G7 ha condiviso, quindi, una visione comune sulla necessità di un sistema in grado di favorire un rapido aumento dei finanziamenti per fornire tempestivamente nuovi fondi in previsione dell'impatto finanziario di future crisi sanitarie nonché ha concordato sulla necessità di creare un meccanismo *ad hoc* per consentire a tutte le persone in tutto il mondo, comprese quelle nei paesi a basso e medio reddito, di avere accesso ai vaccini, ai medicinali a prezzi accessibili;

particolare attenzione è stata poi data alla salute degli anziani per i quali è stata ribadita la necessità di un approccio basato sulla salute di comunità con forte incentivo all'assistenza domiciliare,

impegna il Governo

a dare attuazione al documento sottoscritto e approvato al G7 salute stanziando le risorse necessarie affinché si possa arrivare a dedicare alla salute almeno il 7 per cento del PIL, così da rendere il nostro Sistema sanitario nazionale pronto ad affrontare le sfide future.

G8.108

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;

il sistema sanitario nazionale è allo stremo e rischia di implodere in particolare per quanto riguarda i servizi dell'emergenza urgenza;

la cronicità della carenza di personale sanitario soprattutto nei reparti di emergenza/urgenza, e lo scarso indice di gradimento che riscontrano le scuole di specializzazione del settore ha spinto le aziende sanitarie a forme di ingaggio atipiche, attraverso affidamenti di appalti esterni, talvolta di interi reparti, con costi crescenti, contabilizzati non più tra i costi del personale, ma tra quelli di beni e servizi;

la carenza di personale sanitario può stimarsi in circa 25.000 medici e 63.000 infermieri, a fronte di un sistema sanitario che, in ragione della crisi della natalità, sarà chiamato a rispondere a una popolazione che nel 2050 sarà costituita, per circa l'8 per cento, da persone con più di 85 anni, a fronte di pensionamenti che, per il prossimo quinquennio, sono stimati in 21.050 unità per gli infermieri e 29.331 unità per i medici;

detta cronica carenza di personale, destinata pure ad aggravarsi pregiudica la possibilità di offrire risposte globali e tempestive a tutti i pazienti, acuendo richiamati (e drammatici) fenomeni sanitari e sociali della rinuncia alle cure, dell'aumento delle liste d'attesa e della mobilità passiva non fisiologica;

le tempistiche per ricevere assistenza sanitaria sono sempre più lunghe e aumentano il rischio di pregiudicare le più elementari esigenze di prevenzione, che si pongono alla base di qualsivoglia sistema di tutela sanitaria: tempi d'attesa spesso superiore a un anno e che spesso non riguardano solo le tempistiche relative alla diagnosi, ma anche quelle relative agli interventi terapeutici e assistenziali-riabilitativi, che vengono posti in essere con ritardi che finiscono inesorabilmente per aggravare il quadro clinico del paziente;

per far fronte alle criticità sopradescritte è necessario superare gli attuali limiti legislativi relativi alle spese di personale ponendo fine ai tetti di spesa che vincolano le regioni alle assunzioni;

senza lo sblocco (anche per le regioni in piano di rientro) dei limiti alle assunzioni ora presenti nel nostro ordinamento non si potrà procedere al *turn over* funzionale, né all'attuazione di modelli organizzativi appropriati per la sanità territoriale, né offrire prospettive concrete di stabilizzazione ai precari,

impegna il Governo

al fine di garantire risposte globali e tempestive a tutti i pazienti, migliori condizioni di lavoro al personale sanitario e medico nonché il loro *turn over*, la fine di forme contrattuale atipiche con costi crescenti e minore sicurezza a predisporre quanto prima, misure economiche e normative volte a superare in via definitiva la politica dei tetti di spesa per l'assunzione di personale sanitario da parte di tutte le regioni.

G8.109

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;

il Servizio sanitario nazionale si trova in una diffusa condizione di grave carenza di organico del personale sanitario che nei prossimi anni potrà solo peggiorare se non vengono accantonate adeguate risorse per garantire assunzioni di personale, stabilizzazione dei precari e in generale tutte quelle azioni volte a rendere la cura nuovamente un diritto esigibile per tutti i cittadini;

negli anni recenti per far fronte alle gravi carenze di organico le aziende e le strutture del SSN hanno fatto ricorso ad appalti di servizi, evitando l'applicazione puntuale delle norme relative ai tetti di spesa del personale di cui da ultimo al decreto-legge n. 35 del 2019, acuendo le disparità di trattamento con il personale dipendente interno e nei fatti aprendo un mercato secondario completamente incontrollato dove alcune specializzazioni mediche vengono pagate anche 200 euro l'ora o più;

il decreto-legge interviene per circoscrivere le condizioni che legittimano gli affidamenti e la loro durata, anche se non più solo nell'ambito dei servizi di emergenza-urgenza come invece positivamente proposto inizialmente dal Governo;

la positiva reinternalizzazione dei servizi affidati all'esterno può avvenire solo con un massiccio investimento pubblico nel Servizio sanitario nazionale, altrimenti le limitazioni poste dal decreto-legge rischiano una decisa accelerazione alla privatizzazione, sia per le proroghe già disposte attraverso gli emendamenti approvati all'articolo 10 nelle commissioni in sede referente VI e XII, sia per la mancata previsione di adeguate risorse economiche;

in particolare il tema delle risorse necessarie per la reinternalizzazione dei servizi e il rafforzamento del SSN non appare sufficientemente trattato nel decreto-legge, oltre ad essere al momento incompatibile con i saldi di finanza pubblica individuati nel DEF 2023,

impegna il Governo

a reperire tutte le risorse necessarie alla completa reinternalizzazione dei servizi medici ed infermieristici dati in appalto dalle aziende e strutture del Servizio sanitario nazionale, e al rafforzamento di quest'ultimo, per garantire a pieno titolo l'accesso alle cure come bene costituzionalmente ga-

rantito per tutti i cittadini, superando l'ostacolo normativo del tetto di spesa del personale.

EMENDAMENTI

8.0.1

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato)

1. Il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e modificato dall'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 6 punti percentuali per l'anno 2023 e di 10 punti percentuali a decorrere dall'anno 2024, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.»

8.0.2

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di quota premiale a valere sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

1. A decorrere dall'anno 2023 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legisla-

tivo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,50 per cento delle predette risorse. I criteri per il riparto della quota premiale di cui al presente comma sono annualmente indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.»

Art. 9

9.1

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere il comma 1-ter.

9.0.1

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del decreto ministeriale 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte

ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina». L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.»

Art. 10

10.3

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

"1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dallo stato di grave carenza di organico del personale sanitario nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di carenza adeguatamente documentato con un atto reso pubblico sul sito istituzionale della struttura e a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare in tempi idonei le ordinarie procedure di reclutamento, in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2023, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, possono:

a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale;

b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previsti

compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.

c) conferire incarichi individuali a tempo determinato, per la durata massima di sei mesi, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui alla lettera a), previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni.

2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo integra, per la durata della stessa, il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Le aziende e gli enti del servizio sanitario, contestualmente agli affidamenti di incarichi di cui al comma 1 provvedono ad indire le procedure concorsuali necessarie, a tempo determinato e indeterminato, per risolvere la carenza in organico.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d'appalto già conclusi sono annullate di diritto.";

b) *sopprimere i commi 5, 5-bis, 5-ter e 6;*

c) *al comma 7:*

1) *al primo periodo, dopo la parola: "avviano" inserire le seguenti: "entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e sopprimere le seguenti parole: "anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili";*

2) *sopprimere l'ultimo periodo.*

10.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dallo stato di grave carenza di organico del personale sanitario nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di carenza adeguatamente documentato con un atto reso pubblico sul sito istituzionale della struttura, in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2023, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, possono indire le procedure concorsuali necessarie, a tempo determinato e indeterminato, per risolvere la carenza in organico.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d'appalto conclusi sono annullate di diritto.";

b) sopprimere i commi da 3 a 6;

c) al comma 7:

1) *al primo periodo, dopo la parola: "avviano" aggiungere le seguenti: "entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e sopprimere le parole: "anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili";*

2) sopprimere l'ultimo periodo.

10.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata

l'aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d'appalto conclusi sono annullate di diritto.";

b) sopprimere i commi da 2 a 6;

c) al comma 7:

1) al primo periodo dopo la parola: "avviano" aggiungere le seguenti: "entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

2) sopprimere l'ultimo periodo.

10.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale SSN, per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza - urgenza ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale SSN e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, e alle ore aggiuntive di cui all'articolo 68, comma 4, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 2016-2018, per le quali la tariffa oraria fissata rispettivamente dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, e a quella del citato articolo dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale, può essere aumentata fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL - triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.»

10.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

- dopo le parole "Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale," sono inserite le seguenti: "nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN";

- dopo le parole "solo in caso di necessità e urgenza," sono inserite le seguenti: "per una sola volta,";

b) al comma 3, sostituire le parole "le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici" con le seguenti: ", per l'appalto di servizi, le specifiche tecniche e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici, nonché i prezzi di riferimento avendo a riferimento, quanto a condizioni retributive del personale utilizzato, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità pubblica periodo 2019-2021 per il personale non dirigente e il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità pubblica periodo 2016-2018 per il personale dirigente, per l'utilizzo di modalità di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modalità di utilizzo dello stesso personale secondo quanto ivi previsto, nei limiti di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

c) il comma 6 è soppresso;

d) al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso.

10.6

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, dopo le parole: "Le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale," inserire le seguenti: "nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN," e dopo le parole: "solo in caso di necessità e urgenza", inserire le seguenti: "per una sola volta,"

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: "le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici" con le seguenti: ", per l'appalto di servizi, le specifiche tecniche e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici, nonché i prezzi di riferimento avendo a riferimento, quanto a condizioni retributive del personale utilizzato, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità pubblica periodo 2019-2021 per il personale non dirigente e il contrat-

to collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità pubblica periodo 2016-2018 per il personale dirigente, per l'utilizzo di modalità di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modalità di utilizzo dello stesso personale secondo quanto ivi previsto, nei limiti di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

10.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 dopo le parole: "verificata l'impossibilità" aggiungere le seguenti: "oggettiva ai sensi dell'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e certificata dal direttore delle risorse umane"

10.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: "I contratti stipulati in violazione della disciplina di cui ai commi 1, 2 e 4 sono nulli."

10.9

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, dopo le parole: "I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati", inserire le seguenti: "o prorogati in caso di contratti in essere"

Conseguentemente, al medesimo comma:

- sopprimere le parole: "anche nei casi di proroga di contratti già in corso di esecuzione";

- dopo le parole: "possono essere affidati" inserire le seguenti: "nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e nelle strutture che svolgono attività di supporto agli stessi servizi tra le quali, in particolare, quelle di anestesia e rianimazione, ostetricia e ginecologia, chirurgia, pediatria e radiologia"

10.10

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN,
ZAMBITO

Al comma 2, dopo le parole: «I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati» inserire le seguenti: «o prorogati in caso di contratti in essere»

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole:« anche nei casi di proroga di contratti già in corso di esecuzione»

10.11

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN,
ZAMBITO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «nonché l'applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale rappresentative»

10.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

- dopo le parole "sono elaborate linee guida" aggiungere le seguenti "vincolanti per i Direttori Generali delle AASSLL";

- dopo le parole "i prezzi di riferimento" aggiungere le seguenti "con i relativi tetti di spesa"

10.13

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN,
ZAMBITO

Al comma 4, dopo le parole: «nei commi 1 e 2», inserire le seguenti: «nonché delle linee guida di cui al comma 3»

10.14

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Sopprimere il comma 5-ter.

10.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con il Servizio Sanitario Nazionale una struttura sanitaria pubblica o con struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione, non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale.».

10.16

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 6, dopo le parole: «una struttura sanitaria pubblica» inserire le seguenti: «o con una struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.».

10.17

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Non possono partecipare a tali procedure selettive, ovvero non possono comunque beneficiare della valorizzazione dell'attività svolta presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione, né rientrare nella riserva di posti di cui al precedente capoverso, coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Servizio sanitario nazionale, si siano dimessi dalle dipendenze dallo

stesso per prestare la propria attività presso tali operatori economici privati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto»

10.18

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7.1. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1, primo periodo:

1) dopo le parole: «dell'energia termica ed elettrica» sono aggiunte le seguenti: «e dei costi dei carburanti»;

2) dopo le parole: «del Terzo settore», sono aggiunte le seguenti: «, i Comitati della Croce Rossa Italiana»;

3) sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «e del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «, del lavoro e delle politiche sociali e della salute».»

ORDINE DEL GIORNO

G10.100

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia*

elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento all'esame, al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario, consente alle aziende del SSN di affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un'unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di ricorrere a personale già in servizio o a personale assumibile per concorso o in quanto idoneo in graduatorie concorsuali in vigore;

i predetti servizi possono essere affidati esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un periodo non superiore a dodici mesi, ad operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità contemplati e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia d'orario di lavoro;

si demanda quindi ad un successivo decreto, sentita l'Anac, l'elaborazione di linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici degli affidamenti e si obbliga la stazione appaltante a esplicitare l'osservanza delle predette condizioni requisiti precisando che l'inosservanza è valutata anche ai fini della responsabilità dirigenziale per danno erariale;

la disposizione in esame, quantunque sembrerebbe voler circoscrivere il fenomeno dei cosiddetti «medici a gettone», di fatto finisce per legittimarlo; tale fenomeno consiste nel reclutare medici liberi professionisti o altri sanitari, a chiamata, tramite società private o cooperative, per coprire turni e servizi scoperti; il fenomeno dei cosiddetti «medici a gettone», era iniziato già qualche anno prima della pandemia, ma con l'emergenza sanitaria è diventato sempre più diffuso e riguarda soprattutto i medici d'urgenza che operano nei pronto soccorso, ma anche i pediatri, i ginecologi e gli anestesisti,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a:

- vietare l'impiego di sanitari a chiamata e consentire piuttosto le procedure straordinarie di reclutamento del personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, già impiegate per tamponare l'emergenza Covid, disponendo l'obbligo per le strutture sanitarie di indire contestuali procedure concorsuali a tempo determinato e indeterminato (a seconda della tipologia di carenza), così da far fronte allo stato di grave carenza di organico del personale sanitario nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e a garantire i livelli essenziali di assistenza;

- disciplinare il divieto di affidare a terzi i servizi professionali (medici a gettone) per tutte le professioni sanitarie, disponendo anche l'annulla-

mento delle procedure d'appalto per le quali non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria e le proroghe degli appalti già conclusi.

EMENDAMENTI

10.0.1

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, primo periodo, le parole: «annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

b) dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:

«13-*bis*. I maggiori importi di cui alla presente disposizione sono riconosciuti fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-*quater*. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-*bis* e del comma 6-*ter*, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.

13-*ter*. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori relativi ai maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati, ai sensi del comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 371 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, contestualmente all'emissione di quelli contrattuali.

13-*quater*. Il mancato rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei termini di cui alla presente disposizione comporta il pagamento di interessi moratori sulle somme dovute ed è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile; la responsabilità di cui al precedente periodo non scatta in caso di eventuali errori di calcolo, in difetto o in eccesso, commessi in buona fede, che saranno oggetto di appositi conguagli, o anche attraverso variazioni compensative sulle dotazioni annuali previste.»

10.0.2

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il certificato di pagamento straordinario di cui al comma 1, sesto periodo, dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della disposizione, ove non ancora emesso, deve essere adottato dalla stazione appaltante entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-*bis* e del comma 6-*ter*, del medesimo articolo 26.

2. Il mancato rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei termini di cui alla presente disposizione comporta il pagamento di interessi moratori sulle somme dovute ed è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile; la responsabilità di cui al precedente periodo non scatta in caso di eventuali errori di calcolo, in difetto o in eccesso, commessi in buona fede, che saranno oggetto di appositi conguagli, o anche attraverso variazioni compensative sulle dotazioni annuali previste.»

10.0.3

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN,
ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Incremento fondi contrattazione integrati-
va ai sensi del Patto per la Salute 2019-2021)*

1. Per il triennio 2023-2025 le regioni in equilibrio economico, che hanno garantito i livelli essenziali di assistenza e avviato con atti di Consiglio regionale o di Giunta, il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, in coerenza con la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in deroga ai limiti della spesa per il personale determinati dallo stesso articolo 1, comma 1 e in deroga all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono, al fine di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio fra aziende ed enti del servizio sanitario delle predette regioni nonché per valorizzare le professionalità dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, ivi compresi quelli dirigenziali, anche tenendo conto delle attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, come definiti da linee di indirizzo regionali, sulla base dei dati relativi alle effettive carenze di organico registrate negli ultimi tre anni, destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari regionale al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018, da definirsi nell'ambito del tavolo di verifica per gli adempimenti di cui di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Alla copertura degli oneri di cui alla presente disposizione si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è corrispondentemente incrementato di 300.000.000 di euro per il triennio 2023-2025.»

10.0.4

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN,
ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole: «lavorazioni eseguite e contabilizzate», sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni eseguite o contabilizzate»;

b) al comma 1, sesto periodo, le parole: «effettuate e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate o contabilizzate».

10.0.5

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN,
ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Valorizzazione del personale dell'Istituto superiore di sanità)

1. In considerazione degli aumentati impegni del personale dell'Istituto superiore di sanità rispetto al Ssn e nella ricerca di settore nel Pnrr e allo scopo di valorizzare le professionalità acquisite, anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie interne pubblicate nel 2022 o in via di pubblicazione, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310, è aggiunto il seguente: «310-bis. Il fondo ordinario dell'Istituto superiore di sanità viene incrementato di 8 milioni di euro di cui 2 milioni di euro destinati alla stabilizzazione di precari ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, 4 milioni di euro alla valorizzazione del personale di III livello e 2 milioni di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie interne pubblicate nel 2022 o nel 2023».

10.0.6

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per il personale della ricerca)

1. In considerazione dell'incremento delle attività dell'Istituto superiore di sanità rispetto alle esigenze del Ssn, nella ricerca di settore e nell'ambito delle misure previste nel Pnrr, al fine di valorizzare le professionalità acquisite, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310, è aggiunto il seguente: «310-bis. Il fondo ordinario dell'Istituto superiore di sanità è incrementato di 8 milioni di euro di cui 2 milioni di euro destinati alle procedure di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, 4 milioni di euro alla valorizzazione del personale di III livello e 2 milioni di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie interne».».

Art. 11

11.1

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "di personale medico e infermieristico" inserire le seguenti: ", temporanea e non superiore a 5 giorni lavorativi,";*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1.1. Per carenze che perdurano per un periodo superiore ai cinque giorni lavorativi le aziende procedono al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi*

chi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ovvero conferendo incarichi individuali a tempo determinato, per la durata massima di sei mesi, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari, previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito *internet* dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni."

11.2

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 19 dicembre 2019» inserire le seguenti: «e alle ore aggiuntive di cui all'articolo 68, comma 4, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 2016-2018»

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: «in deroga alla contrattazione», inserire le seguenti: «e quella del citato articolo dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale»

11.3

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "di cui alla tabella B allegata al presente decreto,".

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Per accedere al relativo finanziamento le regioni, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmettono al Ministero della salute e pubblicano sul proprio sito istituzionale la documentazione idonea a comprovare la carenza di organico presso i servizi di emergenza - urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e il fabbisogno necessario ad affrontare la predetta carenza. Entro i successivi quindici giorni, il Ministero della salute, entro il limite di cui al primo periodo, definisce

il riparto del finanziamento per le regioni e province autonome che abbiano segnalato la predetta carenza.;

b) *sopprimere la Tabella B.*

11.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3 le parole: "dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 di 100 milioni di euro complessivi di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità e " sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di 200 milioni di euro complessivi di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità e".

Conseguentemente ai commi 4 e 5 del medesimo articolo le parole "170 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "270 milioni di euro". L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, alinea, del presente decreto-legge è parimenti incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede con quanto recato dal comma 6, lettera e), dell'articolo 24, del presente decreto legge.

Conseguentemente:

All'articolo 24, comma 6 aggiungere la seguente lettera:

«e) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.5

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 3, sostituire le parole: «dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di 200 milioni di euro complessivi, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e».

Conseguentemente:

- *al comma 4, sostituire le parole: "170 milioni di euro" con le seguenti: "270 milioni di euro";*

- *al comma 5, sostituire le parole: "170 milioni di euro" con le seguenti: "270 milioni di euro";*

- *all'articolo 24:*

- *al comma 6, alinea, sostituire le parole: "4.942,76 milioni di euro" con le seguenti: "5.042,76 milioni di euro";*

- *al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «d-bis) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

ORDINE DEL GIORNO

G11.100

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame per ovviare alla carenza di personale sanitario nei servizi dell'emergenza-urgenza consente, per l'anno 2023, alle aziende del Servizio sanitario nazionale di ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive in libera professione intramoenia e di aumentarne la tariffa fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, e per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive concordante a livello regionale e di aumentarne la tariffa fino a 50 euro lordi;

le predette prestazioni aggiuntive mediche e infermieristiche sono finalizzate ad affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, e comunque possono essere impiegate nel limite di complessivi 50

milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico;

considerato che:

la possibilità di ricorrere a prestazioni aggiuntive in libera professione intramoenia non dovrebbe essere impiegata per ovviare alla carenza strutturale di organico nel pronto soccorso;

lo strumento delle prestazioni aggiuntive ad integrazione delle attività istituzionali, infatti, dovrebbe rispondere ad esigenze assolutamente momentanee ed eccezionali (come poteva essere ad esempio l'emergenza covid): la disposizione all'esame utilizza invece questo strumento eccezionale in via sistematica per un intero anno e in ragione di una carenza strutturale nell'organico (tutt'altro che momentanea), determinando il sovraccarico lavorativo sui medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale;

la tariffa oraria proposta e la possibilità perdurante data alle regioni di ricorrere a questo strumento, fanno emergere rilevanti dubbi di economicità per le strutture del Servizio sanitario nazionale rispetto alla possibilità di assumere nuovo personale,

impegna il Governo:

al fine di evitare che il personale sanitario sia sottoposto a turni massacranti che rischiano di incidere sulla qualità delle prestazioni, a circoscrivere l'impiego delle prestazioni aggiuntive di cui in premessa solo a carenze in organico che siano temporanee, per un periodo orientativamente non superiore ad una settimana, consentendo invece procedure semplificate e in deroga alle disposizioni vigenti per il tempestivo reclutamento del personale delle professioni sanitarie.

EMENDAMENTI

11.0.1

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN,
ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Premialità di pronto soccorso)

1. I dirigenti sanitari operanti in altre unità operative della medesima azienda sanitaria ed inquadrati in discipline equipollenti o affini alla disciplina di medicina d'emergenza urgenza, possono svolgere, su base volontaria, una parte del proprio orario di lavoro contrattuale, non superiore al 20 per cento del monte orario annuo, nei servizi di pronto soccorso. A tale personale è corrisposta una retribuzione aggiuntiva tale da portare a 100 euro il valore economico della singola ora lavorata.

2. Le aziende e gli enti del SSN provvedono a sostituire il personale di cui al comma 1 con altro personale dirigente di uguale profilo, per un monte orario pari a quello dedicato al pronto soccorso dal personale sostituito, mediante assunzioni, nel rispetto dei limiti di spesa per il fabbisogno del personale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante l'impiego delle risorse previste e non utilizzate ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, ed ai sensi dell'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

11.0.2

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Premialità di pronto soccorso)

1. I dirigenti sanitari operanti in altre unità operative della medesima azienda sanitaria ed inquadrati in discipline equipollenti o affini alla disciplina di medicina d'emergenza urgenza, possono svolgere, su base volontaria, una parte del proprio orario di lavoro contrattuale, non superiore al 20 per cento del monte orario annuo, nei servizi di pronto soccorso. A tale personale è corrisposta una retribuzione aggiuntiva tale da portare a 100 euro il valore economico della singola ora lavorata.

2. Le aziende e gli enti del SSN provvedono a sostituire il personale di cui al comma 1 con altro personale dirigente di uguale profilo, per un monte orario pari a quello dedicato al pronto soccorso dal personale sostituito, mediante assunzioni, nel rispetto dei limiti di spesa per il fabbisogno del personale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante l'impiego delle risorse previste e non utilizzate ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed ai sensi dell'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

11.0.3

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga di termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)

1. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 31 maggio e, con-

seguentemente, il termine del 31 maggio di cui al medesimo articolo è differito al 30 giugno.

2. Per l'anno 2023, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b*), punto *i*), e lettera *c*), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 maggio 2023.

3. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono così modificati per l'anno 2023:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b*), punto *i*), e lettera *c*), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2022 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023.»

11.0.100 (già 16.0.2)

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)

1. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque ricorra, è differito al 30 giugno.

2. Per l'anno 2023, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b*), punto *i*), e lettera *c*), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 30 maggio 2023.

3. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono, per l'anno 2023, così modificati:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b*), punto *i*), e lettera *c*), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2022 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 luglio 2023.»

11.0.4

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Indennità per il servizio prestato in zone disagiate)

1. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività per almeno un quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del SSN situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministro della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.»

11.0.5

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Premialità per zone disagiate)

1. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo.

2. Il Ministro della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.»

11.0.6

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN,
ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Strutture accreditate)

1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli *standard* previsti dall'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 1, comma 796, lettera *o*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura.»

Art. 12

12.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione".

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Il personale medico privo di diploma di formazione medico specialistica, che non risulti già iscritto ad alcuna scuola di specializzazione, in esito ai concorsi di cui al precedente comma 1, è contestualmente inserito, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in sovrannumero, nel percorso di formazione specialistica in una delle scuole di specializzazione territorialmente

disponibili tra quelle equipollenti o affini a «Medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza», con oneri a carico della regione o provincia autonoma di pertinenza. L'ingresso nella scuola di specializzazione avviene a tempo parziale, tra le scuole disponibili, con priorità in una di quelle per le quali l'azienda sanitaria d'inquadramento abbia espresso preferenza derivante da necessità organizzative interne.

1-ter. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto-legge, il personale di cui al comma 1-*bis*, in esito ai concorsi di cui al precedente comma 1, è inserito in graduatoria separata ed assunto dalle aziende del Servizio sanitario nazionale appartenenti alla rete formativa qualora, esaurita la graduatoria principale nonché la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, siano accertati:

a) l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili al suo interno anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

b) l'assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico di altre aziende cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;

c) il rifiuto, pur in presenza di graduatorie di cui alla lettera *b)*, dei soggetti utilmente collocati nelle stesse graduatorie all'assunzione.

1-quater. Il personale di cui al comma 1-*ter*, in esito ai concorsi di cui al comma 1, è inquadrato in ruolo a tempo determinato e con orario parziale. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, subordinatamente alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145."

12.2

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di supplire all'assenza di scuole di specializzazione e valorizzare l'esperienza professionale acquisita, i chimici iscritti all'Albo dei chimici e dei fisici, che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbiano maturato presso le Agenzie per l'ambiente o presso le strutture del SSN, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico, sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza chimica ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è certificato, su istanza dell'interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda."

12.3

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le parole: "per un massimo di otto ore settimanali".*

b) *al comma 3, sostituire le parole da: "a 40 euro lordi" fino alla fine del comma con le seguenti: "alla tariffa di cui all'articolo 11 del presente decreto".*

12.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: "a 40 euro" fino alla fine del comma con le seguenti: "alla tariffa di cui all'articolo 11 del presente decreto".

12.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 6 dopo le parole: "le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale," sono inserite le seguenti: "nonché presso le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN,".

12.6

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale", inserire le seguenti: ", nonché presso le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il Servizio sanitario nazionale,"

12.7

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: "di cui al medesimo primo periodo" con le seguenti: "di entrata in vigore del presente decreto-legge".

12.8

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: "al 30 giugno 2032" con le seguenti: "al 30 giugno 2040"

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. Al fine di garantire il fabbisogno di personale nei servizi di emergenza-urgenza per il triennio 2023-2025, i bandi di concorso per dirigente medico nelle discipline equipollenti alla disciplina di Medicina d'Emergenza-urgenza comprese nella tabella B «Area medica e delle specialità mediche» dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998, possono prevedere la facoltà per le aziende ed enti del SSN di assegnare il personale assunto, per i primi due anni di servizio, presso i predetti servizi per una percentuale non superiore al 50 per cento dell'orario settimanale di lavoro.

7-ter. Per il triennio 2023-2025 le aziende ed enti del SSN sulla base delle proprie esigenze organizzative, possono disporre, che i dirigenti medici di discipline equipollenti alla disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza comprese nella tabella B «Area medica e delle specialità mediche» dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998, collocati in altre strutture organizzative, prestino servizio presso i servizi di emergenza-urgenza per un periodo di tempo non superiore a sei mesi per ogni anno.»

12.9

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-bis. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.

6-ter. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato."

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:
"7-bis. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

12.10

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-bis. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo

ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.

6-ter. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate."

12.11

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Al fine di assicurare continuità operativa delle unità mediche e migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono autorizzate, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire, per gli anni 2023 e 2024, procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'emergenza territoriale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio."

ORDINI DEL GIORNO

G12.100

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia*

elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),

premessi che:

l'articolo 12 al fine di ovviare alla carenza di personale sanitario nei servizi dell'emergenza- urgenza, consente, fino al 31 dicembre 2025, al personale medico senza specializzazione di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza;

il requisito richiesto è l'aver maturato tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, presso i servizi di emergenza-urgenza del SSN, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi;

l'attività di emergenza territoriale (118) è in gran parte svolta da medici convenzionati di medicina generale, che, soprattutto in questa fase di grave pandemia, ed anche a seguito della decurtazione dello stipendio della indennità regionale, tali medici stanno abbandonando il servizio per transitare in altri meglio remunerati e meno rischiosi;

al fine di migliorare il servizio e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera sarebbe auspicabile l'inquadramento nel ruolo sanitario dei medici convenzionati di Emergenza Territoriale, al fine di scongiurare il rischio che transitino in altri servizi,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad autorizzare le strutture sanitarie a bandire procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'Emergenza Territoriale che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio, così da assicurare continuità operativa delle unità mediche, migliorare il servizio e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera.

G12.101

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, CROATTI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

l'articolo 12 consente, fino al 31 dicembre 2025, ai medici specializzandi, fermo restando il tetto di spesa per l'assunzione di personale, di esercitare la libera professione o avere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale e per un massimo di 8 ore settimanali;

la predetta attività deve essere coerente con la formazione acquisita e il compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, è pari a 40 euro lordi;

l'attività svolta è valutabile nell'ambito nei concorsi per dirigente medico del Servizio sanitario nazionale e costituisce requisito utile per partecipare alle procedure di stabilizzazione con riserva nelle procedure concorsuali;

per le medesime prestazioni aggiuntive i medici specializzati hanno una tariffa che, ai sensi dell'articolo II del provvedimento in esame, può arrivare anche a 100 euro, al netto degli oneri, mentre lo specializzando per la stessa prestazione avrà un compenso orario pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, al fine di rimuovere la differenza di trattamento retributivo dell'attività svolta in regime libero professionale tra i medici specializzati e gli specializzandi, così da evitare forme ingiuste e improprie nell'impiego di personale da assegnare allo svolgimento della medesima attività.

G12.102

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premessi che:

il decreto legge in esame in diversi articoli, dal 12 al 16 in particolare, tratta questioni afferenti al personale sanitario;

in Basilicata si registra una evidente e grave criticità che riguarda il Servizio sanitario pubblico;

i presidi ospedalieri così come gli ospedali distrettuali evidenziano una situazione di precarietà e destrutturazione organizzativa che sta mortificando il personale in servizio e rendendo difficile l'erogazione delle prestazioni per i cittadini;

per quanto riguarda il personale in servizio, sulla base di quanto riportato dalle organizzazioni sindacali di settore, le piante organiche, tra pensionamenti, trasferimenti e mancato *turn over*, presenterebbe vuoti pari quasi al 40 per cento del totale;

difficoltà si riscontrano anche per quel che riguarda la presenza dei medici di base con molti comuni scoperti di presidio, anche pediatrico;

ad aggravare la situazione vi è una condizione di precariato che incide in maniera rilevante sulle criticità di presa in carico dei bisogni dei cittadini;

l'aumento delle liste di attesa accentua le difficoltà delle persone in particolar modo quelle più fragili non solo sanitario ma anche dal punto di vista economico e sociale alimentando diseguaglianze;

questo accentua il fenomeno dei cosiddetti viaggi della speranza da parte di molti pazienti costretti ad emigrare per potersi curare;

le organizzazioni sindacali di categoria e territoriali da tempo denunciano questo stato di estrema difficoltà e hanno dato vita ad importanti e partecipate manifestazioni di protesta cui non sono seguite risposte da parte delle istituzioni tutte;

l'obiettivo è quello di garantire anche ai cittadini lucani il pieno accesso alle cure previsto dalla nostra Carta Costituzionale,

impegna il Governo

ad attivare entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto un tavolo in sede ministeriale per affrontare le criticità più rilevanti del sistema sanitario regionale lucano al fine di garantire un progressivo potenziamento del personale sanitario nelle strutture pubbliche e di rendere fruibili prestazioni e cure per i cittadini.

EMENDAMENTI

12.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per la tutela pensionistica del personale dei servizi sanitari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a un anno per ogni anno di attività effettivamente svolta presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN, durante il periodo corrispondente alla vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 480.000 euro per il 2023, 1.600.000 euro per il 2024, 3.200.000 euro per il 2025, 5.600.000 euro per il 2026, 8.800.000 euro per il 2027, 13.600.000 euro per il 2028, 18.400.000 euro per il 2029, 25.600.000 euro per il 2030, 32.000.000 per il 2031, 40.800.000 euro a decorrere dal 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

12.0.2

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN,
ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per la tutela pensionistica del personale dei servizi sanitari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a un anno per ogni anno di attività effettivamente svolta presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN, durante il periodo corrispondente alla vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 480.000 euro per il 2023, 1.600.000 euro per il 2024, 3.200.000 euro per il 2025, 5.600.000 euro per il 2026, 8.800.000 euro per il 2027, 13.600.000 euro per il 2028, 18.400.000 euro per il 2029, 25.600.000 euro per il 2030, 32.000.000 per il 2031, 40.800.000 euro a decorrere dal 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 13

13.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

13.2

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN,
ZAMBITO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e per i dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251)

1. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli incarichi di cui al comma 1 trovano applicazione, ove compatibili, gli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse.»;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire agli operatori di cui al comma 1 con rapporto di lavoro esclusivo.».

2. Ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applicano, ove compatibili, gli articoli 15-*quater* e successivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui al periodo precedente con rapporto di lavoro esclusivo, armonizzato ai trattamenti economici aggiuntivi previsti all'articolo 89 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità periodo 2016-2018.»

13.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 e per i dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251)

1. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole "Fino al 31 dicembre 2025" sono soppresse;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per gli incarichi di cui al comma 1 trovano applicazione, ove compatibili, gli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse."

- c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire agli operatori di cui al comma 1 con rapporto di lavoro esclusivo."

2. Ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e si applicano, ove compatibili, gli articoli 15-*quater* e successivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui al periodo precedente con rapporto di lavoro esclusivo, armonizzato ai trattamenti economici aggiuntivi previsti all'articolo 89 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità periodo 2016-2018.»

13.4

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN,
ZAMBITO

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:

«1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione della professione sociosanitaria di assistente sociale è esclusivo e comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni professionali attribuite dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito e comporta, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, l'esercizio dell'attività professionale nelle tipologie previste dai commi 2, 3, 9 e 10 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituendo il termine dirigente con professionista. Le Aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale destinano una parte dei proventi dell'attività libero-professionale intramoenia, di cui ai commi precedenti, per attribuire al personale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di cui al presente comma una specifica indennità di esclusività da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale.»

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al medesimo articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 2 è soppresso.»

13.5

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-*bis*. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di supplire all'assenza di scuole di specializzazione, i chimici iscritti all'Albo dei chimici e dei fisici sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza chimica ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione."

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

Art. 14

14.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, le assunzioni di cui al presente comma non sono subordinate ad alcuna forma di nulla osta da parte dell'Università di appartenenza.»

14.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera: "b-ter. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il settimo periodo aggiungere il seguente periodo: "I suddetti accordi sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui al periodo precedente".

14.3

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale restano imputati al Fondo per il Servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: "548-bis" inserire le parole: "e 687"

Art. 15

15.0.1

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN,
ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15.1

(Accertamenti diagnostici neonatali obbligatori)

1. All'articolo 4 della legge 19 agosto 2016, n. 167, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: «2-*bis*. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il Ministro della salute sottopone a revisione periodica la lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, con decreto da adottarsi con cadenza annuale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie, sulla base della lista delle patologie compilata dal gruppo di lavoro screening neonatale esteso, istituito con decreto del Viceministro della salute 17 settembre 2020, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma è completata entro il 30 giugno 2023.».

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione dei programmi di *screening* neonatale per le patologie individuate dal decreto di revisione di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo altresì conto dei protocolli operativi disciplinanti eventuali progetti pilota o programmi sperimentali di *screening* neonatale avviati o conclusi per le medesime patologie.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

15.0.2

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN,
ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15.1

(Vincolo del fondo destinato allo screening neonatale)

1. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 167 del 2016 sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di *screening* neonatale di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse così come vincolate dal comma 1.

3. L'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con il Centro di coordinamento degli *screening* neonatali, svolge l'attività di monitoraggio e raccolta dei dati provenienti dalle regioni relativi all'attuazione dei programmi di *screening* neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167, all'efficacia degli stessi e alla corretta gestione delle risorse. L'Istituto superiore di sanità pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle regioni.»

15.0.3

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN,
ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15.1

(Modifiche all'articolo 1, comma 687, legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dai seguenti:

"687. A decorrere dalla legge di conversione del presente decreto-legge, le prestazioni relative ai disturbi dell'area della nutrizione e dell'alimenta-

— 124 —

zione (DNA) attualmente inserite nell'area della salute mentale sono individuate in una specifica area dei Livelli essenziali d'assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo con uno specifico *budget* pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2024.

687-*bis*. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono distribuite annualmente le risorse di cui al comma precedente con priorità verso quelle regioni ove minori sono i servizi per la presa in carico delle persone con i disturbi dell'area della nutrizione e dell'alimentazione (DNA).".»

Art. 15-*bis*

15-*bis*.1

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Misure per fronteggiare la grave carenza di operatori sanitari)

1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza di professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale, sia in ambito pubblico sia in ambito privato, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1992, n. 42, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente: "4-*ter*. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la qualifica di professionisti sanitari dei massofisioterapisti già iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 2019, coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, senza svolgere l'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi prima dell'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 403/71, da parte del comma 542 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, possono iscriversi in un ulteriore separato elenco speciale, destinato agli operatori di interesse sanitario ad esaurimento. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno

— 125 —

2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento dell'attività di operatore di interesse sanitario per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026."»

15-bis.2

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure per fronteggiare la grave carenza di operatori sanitari)

1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza di professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale, sia in ambito pubblico sia in ambito privato, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1992, n. 42, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente: "4-*ter*. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui agli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi ai citati elenchi speciali ad esaurimento coloro che presenteranno l'istanza entro il 30 giugno 2023."».

ORDINI DEL GIORNO

G15-bis.100

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia*

elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),

premesso che:

l'articolo 15-*bis* è volto a fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva. Viene prevista una nuova possibilità di inserimento nell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, riservata a quanti abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026;

considerato che:

le misure previste dall'articolo 15-*bis* non sono eque in quanto riapre i termini di iscrizione all'elenco speciale per i soli Massofisioterapisti di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019 precludendo la stessa opportunità ai professionisti sanitari di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, quali i tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione dei quali il sistema salute ha necessità ancora maggiori,

impegna il Governo:

a valutare di inserire nella disposizione in premessa anche i professionisti sanitari iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, al fine di fronteggiare la carenza di operatori di interesse sanitario ed evitare l'esclusione di migliaia di professionisti sanitari.

G15-*bis*.101

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia*

elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),

premessi che:

l'articolo 15-bis è volto a fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva. Viene prevista una nuova possibilità di inserimento nell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, riservata a quanti abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026;

considerato che:

l'attività svolta dai massofisioterapisti fino al 31.12.2018 era qualificabile come professione sanitaria in quanto l'articolo 1 della legge n. 403/71 configurava i massofisioterapisti come esercenti una «*professione sanitaria*»;

il comma 542 dell'articolo 1 della successiva legge n. 145/2018 ha peraltro sancito che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 è abrogato";

il Consiglio di Stato ha pertanto sottolineato che solo i massofisioterapisti che hanno svolto la professione di massofisioterapista entro il 31.12.2018 possono continuare a svolgere la professione sanitaria, attesa «*l'attitudine del diploma in questione, conseguito ai sensi della Legge n. 403 del 1971 a reggere, in via eccezionale e ad esaurimento, l'esercizio di attività già ricadenti nel distinto ambito delle professioni sanitarie e che, però, da tempo richiedevano una formazione diversa di livello universitario. 8.6. L'effetto innovativo che si riconnette alle previsioni normative qui in rilievo, e sempreché sussistano le condizioni previste dall'art. 5 del D.M. del 9.8.2019, si risolve, dunque, nell'ampliamento dell'ordinaria abilitativa del diploma di massofisioterapista siccome implementata, rispetto alle possibilità connesse allo status di operatore di interesse sanitario, nella sua capacità di intercettare ancora, e in via eccezionale, gli sbocchi professionali già garantiti nel previgente ordinamento a tale figura professionale.*» (così: Consiglio di Stato, III Sez., sentenza n. 4513 del 1° giugno 2022);

in seguito all'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 403/71 i massofisioterapisti, non iscritti elenco speciale ad esaurimento di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 (in cui sono attualmente inseriti in base alla disciplina derogatoria introdotta dalla l. n. 145/18 solo i massofisioterapisti che avevano maturato almeno 36 mesi di esperienza professionale prima dell'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 403/71), invece possono ora svolgere so-

lo mansioni di «operatori di interesse sanitario» (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17/06/2013, n. 3325);

le esigenze di tutela della salute non consentono pertanto di implementare l'elenco ad esaurimento di cui al citato art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, in quanto i massofisioterapisti non iscritti elenco speciale ad esaurimento di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 non potranno più svolgere la professione sanitaria e quindi acquisire sul campo quella «*vasta esperienza lavorativa, conseguente all'esercizio di un'attività professionale svolta in piena autonomia . (per) salvaguardare la professionalità maturata, temperando tale esigenza con l'interesse alla tutela della salute degli utenti, comunque garantiti dal possesso, in via compensativa, di un congruo requisito esperienziale ragionevolmente ritenuto idoneo a garantire l'erogazione di un appropriato trattamento sanitario.*» (così: Consiglio di Stato, III Sez., sentenza n. 4513 del 1° giugno 2022, che sottolinea inoltre come «*la scelta compiuta, in primis, dal legislatore di fissare in 36 mesi la soglia di giuridica rilevanza del dato esperienziale . (presenta una) sostanziale coerenza con il turno di tempo in cui si completa l'ordinario percorso formativo oggi previsto per il conseguimento della laurea in fisioterapia, vale a dire l'ambito professionale più vicino, in passato, a quello dei massofisioterapisti*»);

i massofisioterapisti che non hanno maturato almeno 36 mesi di esperienza professionale come massofisioterapisti prima dell'1.1.2019, non potendo più esercitare la professione sanitaria di massofisioterapista, non possono quindi più ottenere l'inserimento nell'elenco speciale ad esaurimento, di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, atteso che «*il requisito esperienziale, si rivela una forma di compensazione necessaria, . il legislatore nazionale ha applicato un principio che si dispiega in coerenza con l'impianto regolatorio della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, la quale, infatti, prevede espressamente che "È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo" (art. 3 comma 3) . Opinare diversamente significherebbe derogare al livello minimo di qualificazione necessaria fissato dal legislatore per garantire, in un ambito così delicato quale quello della tutela della salute, la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. I requisiti di definizione delle professioni sanitarie e legittimanti il loro esercizio rispondono, invero, ad un interesse di ordine generale di tutelare la collettività contro il rischio di un non appropriato trattamento sanitario di guisa che è tutt'altro che irragionevole la scelta del legislatore di demarcare con nettezza, presidiandole con la formazione di albi e di requisiti formativi ovvero esperienziali chiari, le professioni sanitarie dagli altri operatori di interesse sanitario in vista di una consapevole scelta di cura da parte dell'utente*» (così: Consiglio di Stato, III Sez., sentenza n. 4513 del 1° giugno 2022);

impegna il Governo:

a valutare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e fatta salva la qualifica di professionisti sanitari dei massofisioterapisti già iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, senza svolgere l'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi prima dell'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 403/71, da parte del comma 542 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, la possibilità di iscriversi in un ulteriore separato elenco speciale, destinato agli operatori di interesse sanitario ad esaurimento.

G15-bis.102

BERGESIO, MURELLI, GARAVAGLIA, BORGHESI

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali;

Premesso che:

con l'articolo 15-bis, vengono riaperti i termini di iscrizione all'elenco speciale ad esaurimento (ESE) dei Massofisioterapisti (MFT) di cui all'art. 5 del DM 9 agosto 2019 e, dall'altro, vengono previsti requisiti per l'iscrizione meno stringenti rispetto a quelli previsti sino ad oggi;

Considerato che:

L'attività svolta dai massofisioterapisti fino al 31.12.2018 era qualificabile come professione sanitaria in quanto l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, configurava i massofisioterapisti come esercenti una «professione sanitaria»;

il comma 542 dell'articolo 1 della successiva legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha peraltro sancito l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403;

il Consiglio di Stato ha pertanto sottolineato che solo i massofisioterapisti che hanno svolto la professione di massofisioterapista entro il 31.12.2018 possono continuare a svolgere la professione sanitaria, attesa l'attitudine del diploma in questione, conseguito ai sensi della Legge n. 403 del 1971 a reggere, in via eccezionale e ad esaurimento, l'esercizio di attività già ricadenti nel distinto ambito delle professioni sanitarie e che, però, da tempo richiedevano una formazione diversa di livello universitario;

in seguito all'abrogazione dell'articolo 1 della supra citata legge n. 403 i massofisioterapisti, non iscritti all'elenco speciale ad esaurimento di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 (in cui sono attualmente inseriti in base alla disciplina derogatoria introdotta dalla l. n. 145/18 solo i massofisioterapisti che avevano maturato almeno 36 mesi di esperienza professionale prima dell'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 403/71), invece possono ora svolgere solo mansioni di «operatori di interesse sanitario»;

le esigenze di tutela della salute non consentono pertanto di implementare l'elenco ad esaurimento di cui al citato art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, in quanto i massofisioterapisti non iscritti elenco speciale ad esaurimento di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 non potranno più svolgere la professione sanitaria e quindi acquisire sul campo quella vasta esperienza lavorativa, conseguente all'esercizio di un'attività professionale e quindi non porteranno acquisire il congruo requisito esperienziale ragionevolmente ritenuto idoneo a garantire l'erogazione di un appropriato trattamento sanitario;

i massofisioterapisti che non hanno maturato almeno 36 mesi di esperienza professionale come massofisioterapisti prima dell'1.1.2019, non potendo più esercitare la professione sanitaria di massofisioterapista, non possono quindi più ottenere l'inserimento nell'elenco speciale ad esaurimento, di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, atteso che il requisito esperienziale, si rivela una forma di compensazione necessaria;

il legislatore nazionale ha applicato un principio che si dispiega in coerenza con l'impianto regolatorio della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, la quale, infatti, prevede espressamente che "È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo";

prevedere un diverso sistema di riconoscimento della qualifica professionale significherebbe derogare al livello minimo di qualificazione necessario previsto al fine di garantire, in un ambito così delicato quale quello della tutela della salute, la qualità delle prestazioni fornite sul territorio. I requisiti di definizione delle professioni sanitarie legittimanti il loro esercizio rispondono, invero, ad un interesse di ordine generale di tutelare la collettività contro il rischio di un non appropriato trattamento sanitario, e dunque è necessario prevedere delle precipue regole in ordine all'espletamento di percorsi formativi e all'iscrizione presso albi al fine della verifica del possesso dei necessari requisiti formativi ovvero esperienziali necessari.

Impegna il governo

ad adottare le opportune iniziative di competenza al fine di prevedere che coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, senza svolgere l'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi prima dell'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 403/71, da parte del comma 542 dell'ar-

articolo 1 della legge n. 145/2018, possono iscriversi in un ulteriore separato elenco speciale, destinato agli operatori di interesse sanitario ad esaurimento. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento dell'attività di operatore di interesse sanitario per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026.

EMENDAMENTI

Art. 15-ter

15-ter.1

PIRRO, GUIDOLIN

Sopprimere il comma 4.

15-ter.2

MAZZELLA

Al comma 4, lettera a), sopprimere le seguenti parole "terzo superiore, terzo medio e".

15-ter.3

MAZZELLA

Al comma 4, lettera a), sopprimere le seguenti parole "terzo superiore,".

ORDINI DEL GIORNO

G15-ter.100

MALAN

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 15-ter, comma 4, del decreto-legge, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, modifica gli articoli 2 e 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, recante «*Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee*»;

le modifiche apportate dalla citata disposizione prevedono un ampliamento delle attività che formano attualmente oggetto della professione di odontoiatria, ricomprendendo tra le medesime anche le «*attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso*»;

appare opportuno che il Governo intervenga per disciplinare la materia in maniera organica, costituendo l'intervento normativo sopra citato soltanto il primo tassello di tale disciplina;

in particolare, nel quadro di tale complessivo intervento normativo, appare opportuno prevedere percorsi di formazione e di aggiornamento specialistici *post lauream*, nell'ambito delle scuole di specializzazione in chirurgia plastica e dermatologia, o master universitari di II livello in medicina estetica ovvero ancora corsi di aggiornamento, nell'ambito di programmi di formazione continua in medicina (Ecm), diretti ai laureati in odontoiatria o ai professionisti odontoiatri che intendano svolgere anche le attività di medicina estetica, consentite dal provvedimento in esame;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare seguito a quanto previsto nell'ultimo capoverso delle premesse.

G15-ter.101

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, TURCO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure*

urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),

premesso che:

nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'articolo aggiuntivo 15-ter recante disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica;

ai commi da 1 a 3 del predetto articolo aggiuntivo dispongono, per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, l'abolizione del requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale e stabiliscono quindi che il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale;

il successivo comma 4, invece, in totale disarmonia e disomogeneità con i precedenti commi e con l'articolo nel suo complesso, consente agli odontoiatri di esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso;

il Collegio delle Società Scientifiche Italiane di Medicina Estetica - composto da Agorà, SIES e SIME - ha portato all'attenzione delle istituzioni la problematica connessa alla disposizione succitata che, a quanto risulta, è stata inserita anche nel disegno di legge cd. «Semplificazioni», evidenziando che la predetta estensione di una facoltà ad oggi riservata ai soli medici «è priva di un vero razionale tecnico», e rappresenta dunque un «provvedimento politico che appare come una concessione alla categoria degli odontoiatri che si troverebbero legittimati a svolgere attività completamente al di fuori della loro area anatomica di competenza»;

tale attività, si legge in una nota, «vede purtroppo il ripetersi di questo tentativo come avvenuto a dicembre 2020, 2021 e 2022, quando il Collegio è intervenuto con l'adesione delle altre società scientifiche del settore riuscendo a portare una adeguata informazione alle istituzioni, elemento che ha senza meno concorso alla mancata approvazione degli emendamenti proposti»;

il Presidente di Agorà Società Scientifica Italiana di Medicina ad indirizzo Estetico ha rappresentato come sia «doveroso allertare le istituzioni a tutela della salute pubblica dei pazienti e del rispetto delle differenti competenze cliniche del Medico Chirurgo rispetto ai laureato in Odontoiatria privo di una formazione adeguata al di fuori delle proprie aree di competenza, segnalando altresì le ulteriori importanti criticità tecnico-legali che l'approvazione dell'emendamento potrebbe comportare. Non di meno però, da anni il Collegio di Medicina Estetica lavora per una reale e idonea sinergia fra Me-

dicina Estetica ed Odontoiatria. Una sinergia che in realtà è ben rodada e consolidata tra i professionisti che rispettano il proprio ambito di competenza: il Medico Estetico effettua prestazioni e trattamenti di Medicina Estetica mentre l'Odontoiatra quelle di cura e riabilitazione odontoiatrica ottenendo così il miglior risultato, anche in termini di sicurezza per i pazienti»;

il Consiglio Superiore di Sanità, nel 2019, ribadendo quanto già espresso nel 2014, ha espresso «parere favorevole sulla liceità delle terapie con finalità estetica da parte dell'odontoiatra solo dove queste siano destinate, ai sensi della legge 24 luglio 1985 n. 409, alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti - dove per "relativi tessuti" si intendono le zone perilabiali e dei mascellari inferiore e superiore, fino all'area sottozigomatica - e solo ove contemplate in un protocollo di cura odontoiatrica ampio e completo proposto al paziente, tale da rendere la cura estetica correlata, e non esclusiva, all'intero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente»;

inoltre, nel predetto parere, è stato sottolineato che «le terapie attuate non potranno, tuttavia, essere eseguite con l'impiego di dispositivi medici e farmaci immessi in commercio per finalità terapeutiche diverse dalla cura di zone anatomiche che sfuggono alle previsioni dell'articolo 2 della legge 409 del 1985» e che «la professione di odontoiatra è professione specifica distinta da quella di medico, specializzato o no in odontostomatologia e che la professione di odontoiatra si basa sulla formazione odontoiatrica differente dalla formazione prevista per il laureato in medicina e chirurgia»;

considerato che:

qualsiasi ampliamento di competenza in capo ad una professione sanitaria richiede solide evidenze scientifiche e razionali tecnici adeguati e deve discendere dal corpus definito dal percorso formativo e dal profilo professionale specifico;

la tutela della salute per le persone che usufruiscono delle prestazioni sanitarie discende necessariamente dal predetto corpus che, ove carente, espone i cittadini a pericolosi rischi di salute e i professionisti stessi a gravi conseguenze di natura medico-legale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di:

- rivedere, con estrema urgenza, la disposizione che consente agli odontoiatri di effettuare interventi di medicina estetica, sopprimendo l'estensione di competenze poiché non supportata da alcuna ratio tecnica o evidenza scientifica;

- ripristinare senza alcun indugio la tutela della salute per tutti i cittadini.

EMENDAMENTI

Art. 16

16.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) nella rubrica, le parole: «manifestazioni sportive, nonché a» sono sostituite dalle seguenti: «manifestazioni sportive, nonché lesioni al»;".

16.2

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, provvedono, inoltre, a istituire un apposito registro nel quale vengono riportati, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 113 del 2020, tutti gli episodi di tentata violenza commessi ai danni dei propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni nonché gli eventi sentinella che possano dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza ai danni dei propri dipendenti. Le strutture medesime, inoltre, redigono una relazione annuale che potrà essere loro richiesta dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 113 del 2020.

1-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono elaborate linee guida recanti disposizioni alle strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, per prevenire e contrastare episodi di aggressione o di violenza nei confronti del medesimo personale nell'esercizio delle proprie funzioni.

1-quater. Nei procedimenti relativi ai reati commessi nelle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, numero 11-octies, del codice penale, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge

14 agosto 2020, n. 113, istituiscono apposite forme di assistenza legale e patrocinio per il personale loro dipendente. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le forme e le modalità di quanto al periodo precedente.»

16.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

«1-ter. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, provvedono, inoltre, ad istituire un apposito registro nel quale vengano riportati, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 1 lettere a) e b) della medesima legge n. 113 del 2020, tutti gli episodi di tentata violenza commessi ai danni dei propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni nonché gli eventi sentinella che possano dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza ai danni dei propri dipendenti. Le strutture medesime, inoltre, redigono una relazione annuale che potrà essere loro richiesta dall'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 113 del 2020.

1-quater Per le stesse finalità di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono elaborate linee guida recanti disposizioni alle strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, per prevenire e contrastare episodi di aggressione o di violenza nei confronti del medesimo personale nell'esercizio delle proprie funzioni.

1-quinquies Nei procedimenti di cui ai reati commessi nelle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, numero 11-octies, del codice penale, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, istituiscono apposite forme di assistenza legale e patrocinio per il personale loro dipendente. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di

Trento e di Bolzano, sono stabilite le forme e le modalità di quanto al periodo precedente.».

16.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. All'articolo 581 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La pena è della reclusione da uno a due anni e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio delle proprie funzioni."».

ORDINI DEL GIORNO

G16.100

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

nel corso dell'esame in sede referente era stato introdotto l'articolo aggiuntivo 16-ter recante disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS: l'articolo prevede che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), dal 1° luglio 2023 e al 31 dicembre 2025, assumano a tempo indeterminato personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, già reclutato a tempo determinato con le procedure introdotte dalla legge di bilancio 2018;

il predetto personale, per conseguire la stabilizzazione, deve aver maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del SSN almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, a seguito di procedura selettiva pubblica;

la disposizione inoltre prevedeva, per gli anni dal 2023 al 2025, che l'assunzione a tempo indeterminato avvenisse in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del SSN e dagli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale;

per la predetta stabilizzazione veniva quindi istituito un Fondo utilizzando gli stanziamenti già previsti dalla legge di bilancio 2018, da ripartire con apposito decreto;

considerato che:

il Governo ha richiesto successivamente la soppressione della predetta disposizione in quanto, come rilevato dalla Ragioneria Generale dello Stato, la disposizione era carente di copertura;

sarebbe stato auspicabile invece che, vista la rilevanza dell'intervento, il Governo si adoperasse al fine di reperire le coperture adeguate;

è inaccettabile che i precari della ricerca da oltre 13 anni, debbano essere gli unici a non essere stabilizzati;

la ricerca sanitaria rappresenta il futuro del nostro Servizio sanitario nazionale e della salute degli individui,

impegna il Governo:

a prevedere le misure economiche e normative volte alla stabilizzazione delle centinaia di lavoratori e lavoratrici precari impiegati negli IRCSS e negli IZS, d'intesa con le regioni nei prossimi strumenti normativi utili.

G16.101

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;

il decreto-legge oggetto della discussione dispone alcune novità per rafforzare la tutela del personale socio-sanitario in servizio presso le strutture sanitarie, attraverso l'estensione del perimetro applicativo e inasprendo la cornice edittale del reato di cui all'articolo 583-*quater* del codice penale;

le aggressioni al personale sanitario sono una vera e propria emergenza nazionale, solo negli ultimi 5 anni sono stati più di 12 mila i casi di infortunio in occasione di lavoro accertati positivamente dall'INAIL e codificati

come violenze, aggressioni, minacce e similari, con una media di circa 2.500 l'anno dei quali il 75 per cento a danno di donne;

appare opportuno intervenire anche sulla prevenzione degli episodi di violenza e di aggressioni al personale, non solo nell'ambito dell'impianto sanzionatorio delle fattispecie di reato, ma ponendo il personale in una condizione lavorativa sicura anche attraverso la maggiore assunzione delle responsabilità di adeguata prevenzione da parte delle strutture presso cui è impiegato,

impegna il Governo

a individuare le modalità più opportune per rendere cogenti e direttamente applicabili in tutte le strutture presso cui opera il personale socio-sanitario le linee guida di cui alla raccomandazione n. 8 del Ministero della salute, anche prevedendo l'istituzione obbligatoria di un apposito registro delle mancate aggressioni dove vengano registrati tutti gli episodi di tentata violenza commessi ai danni dei propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, nonché gli eventi sentinella che possano dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza ai danni dei propri dipendenti.

G16.102

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del Ssn e dei professionisti che lavorano al suo interno;

nonostante la mancanza di risposte strutturali alla carenza di personale, in un primo momento, con un emendamento approvato all'unanimità in sede referente, sembrava si fosse data almeno una risposta alle centinaia di lavoratori e lavoratrici altamente qualificati e specializzati nella ricerca sanitaria impiegati presso gli IRCCS e IZS pubblici autorizzando gli Istituti a stabilizzare il personale a tempo determinato con più di 3 anni di servizio;

per la prima volta si concretizzava un risultato positivo ponendo fine alla precarizzazione sistematica adottata per decenni nei confronti di questa particolare categoria di lavoratori della sanità pubblica per la prima volta, biologi, chimici, fisici, farmacisti, statistici, ingegneri, *data manager*, *grant officer*, infermieri, tecnici e tanti altri lavoratori della ricerca sanitaria pubblica precari ormai da decenni e precari al 100 per cento delle unità con una anzianità media di contratti atipici (borse di studio, partita Iva e CoCoCo etc.) di 12 anni e con picchi di oltre 30 anni vedevano una luce in fondo al tunnel;

si tratta di numeri altissimi di persone che si sono viste negare fino ad ora contributi pensionistici, ferie, congedi parentali, maternità, TFR, e che si scontrano col paradosso di quanto sia indispensabile il loro lavoro per diagnosi e terapie innovative di malattie gravi e invalidanti, di speranza di cure future per malattie oggi ancora incurabili;

successivamente la maggioranza ha sollevato profili di criticità riguardo la definizione delle modalità di quantificazione e di copertura degli oneri per le stabilizzazioni e anziché trovare le coperture necessarie, tale stabilizzazione è saltata lasciando ancora una volta nel limbo queste professionalità;

ancora una volta questi professionisti, dopo anni di precariato, vedono negato il loro diritto alla stabilizzazione,

impegna il Governo

a prevedere nel primo provvedimento utile misure economiche e normative volte alla stabilizzazione delle centinaia di lavoratori e lavoratrici precari impiegati presso gli IRCCS e IZS.

EMENDAMENTI

16.0.1

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16.1.

(Prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità)

1. Al fine di far fronte ad esigenze eccezionali correlate, in particolare, al recupero delle liste di attesa, qualora non sia possibile procedere al reclutamento di personale per la mancanza di graduatorie concorsuali, le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale possono, per il tempo strettamente necessario alla copertura dei fabbisogni individuati nel Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, richiedere al personale del ruolo sanitario con orario di lavoro a tempo pieno prestazioni aggiuntive ad integrazione dell'attività istituzionale sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all'articolo 7 del CCNL del Comparto Sanità, stipulato il 2 novembre 2022.

2. Il compenso orario lordo è determinato nella misura di 35 euro ed è assimilato al lavoro subordinato ai fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL.

3. Il costo complessivo delle prestazioni aggiuntive non può eccedere l'ammontare annualmente fissato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in sede di approvazione dell'aggiornamento annuale del piano integrato di attività e organizzazione.

4. All'attività effettuata in regime di prestazioni aggiuntive si applica in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro quanto stabilito dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.»

16.0.3

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sospensione effetti del comma 174, articolo 1, della legge n. 311 del 2004 per gli anni 2022 e 2023)

1. Per l'esercizio 2022 e per l'anno 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le regioni che presentano un disavanzo al quarto trimestre riconducibile essenzialmente alle spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, nonché per le maggiori spese sostenute causa la particolare congiuntura economica nazionale e internazionale.

2. Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario, le regioni predispongono un Piano operativo di efficientamento del Servizio sanitario regionale, attraverso specifica sottoscrizione di un accordo tra i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione interessata, della durata massima di dieci anni.

3. Il disavanzo presentato per l'anno 2022 e 2023 dalle singole regioni deve essere imputato ad apposita voce del patrimonio netto quali Perdite

portate a nuovo ed essere ripianato dalle regioni e dalle province autonome nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.»

16.0.4

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, e gli operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socioassistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata.";

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

16.0.5

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN,
ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1-*quater*, primo periodo, dopo le parole: «le amministrazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale,»;

b) all'articolo 30, comma 1-*quinquies*, secondo periodo, dopo le parole: «La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi» sono aggiunte le seguenti: «disposti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, anche da e verso le regioni e le province autonome e ai comandi e distacchi».

2. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai comandi e distacchi disposti dalle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, anche da e verso le regioni e province autonome.»»

16.0.6

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN,
ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Stipula di contratti di somministrazione da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale)

1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 36, comma 2, quinto periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, fino al 31 dicembre 2025, qualora non dispongano di valide graduatorie concorsuali e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure selettive per il reclutamento di personale dipendente,

stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per l'acquisizione di profili professionali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. I predetti aziende ed enti, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, prevedono la valorizzazione del personale somministrato che abbia garantito il servizio per almeno sei mesi, anche attraverso la riserva di posti non superiore al 50 per cento nell'ambito delle procedure avviate per il reclutamento del personale.»

16.0.7

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN,
ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Conferimento incarichi di lavoro autonomo da parte delle aziende ed enti del SSN)

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in deroga all'articolo 7, commi 5-*bis* e 6, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al limite di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono, fino al 31 dicembre 2025, qualora non dispongano di valide graduatorie concorsuali e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure selettive per il reclutamento di personale dipendente, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di funzioni ordinarie in ambito sanitario.»

16.0.8

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN,
ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

1. All'articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziare in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, effettuato sulla base dei dati relativi alle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, comunicati dalle regioni e dalle province autonome al Ministero della salute, con le modalità definite nel decreto del Ministro della salute del 26 settembre 2022. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti nonché l'entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni.»»

16.0.9

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN,
ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Revisione regolamenti concorsuali personale del Servizio sanitario nazionale)

1. Con decreti del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede entro il 30 giugno 2023 all'aggiornamento delle disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220.»

16.0.10

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN,
ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Incremento del Fondo sanitario nazionale)

1. Al fine di contribuire a far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 miliardi per l'anno 2023.»

16.0.11

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN,
ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

1. Fino al 31 dicembre 2026 i medici in possesso del diploma di medico chirurgo specialista, che hanno prestato servizio nel Servizio sanitario nazionale per almeno tre anni, possono esercitare la professione di medico di medicina generale, previo svolgimento di un corso teorico-pratico di tre mesi da tenersi con il supporto di un medico di medicina generale con funzioni di *tutor*.»

16.0.12

LOSACCO, ZAMPA, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN,
ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli standard previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296 del 2006, e dall'articolo 29 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, quali norme interposte, hanno tempo fino al 31 dicembre 2023 per adeguarsi a garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura.»

Art. 17

17.1

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Sopprimere l'articolo.

Art. 18

18.1

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Sopprimere l'articolo.

Art. 20

20.1

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Sopprimere l'articolo.

Art. 21

21.1

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

- a) *al comma 2, sopprimere la lettera b);*
 - b) *sopprimere il comma 3.*
-

21.2

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Art. 23

23.1

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Sopprimere l'articolo.

23.2

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA, LOPREIATO

Sopprimere l'articolo.

23.3

LOPREIATO, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, sostituire le parole: ", 10-ter e 10-quater, comma 1," con le seguenti: e 10-ter.

23.4

LOPREIATO, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «da 153 a 158» con le seguenti: «153, 155, 156 157 e 158».*

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata".*

23.5

LOPREIATO, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, sostituire le parole: "della pronuncia della sentenza di appello" con le seguenti: "della dichiarazione di apertura del dibattimento".

23.6

LOPREIATO, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, sostituire le parole: "di appello" con le seguenti: "di primo grado".

23.7

LOPREIATO, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: "e non vi sia stata una sentenza di condanna all'esito del primo grado di giudizio".

23.8

LOPREIATO, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esclusione della punibilità di cui al presente comma non si applica nei casi in cui il contribuente abbia riportato sentenze definitive di condanna per alcuno dei reati di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, anche con riferimento ad annualità non oggetto di regolarizzazione o definizione agevolata.»

23.9

LOPREIATO, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Durante il periodo di sospensione del processo di cui al comma 3, il corso della prescrizione rimane sospeso. Il tempo di sospensione del

processo non si computa altresì ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale.»

ORDINI DEL GIORNO

G23.100

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 23 del presente decreto, che introduce la causa speciale di non punibilità dei reati tributari, amplifica l'effetto sanante dell'adesione alla cosiddetta Tregua Fiscale introdotta dall'attuale Governo nella legge di bilancio 2023. La norma si presta a diverse valutazioni sul piano tecnico giuridico e su quello sostanziale;

occorre rammentare che la nuova normativa non modifica la norma dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000 che prevede la non punibilità dell'omesso versamento o della indebita compensazione ma, più modestamente, prevede che soltanto per coloro che hanno aderito ad uno degli istituti della Tregua Fiscale il termine ultimo del versamento - capace di farne derivare la non punibilità penale - si sposta in avanti fino alla pronuncia del giudice di appello. Per tutti gli altri, dunque, - cioè per coloro che non hanno potuto o voluto aderire alla Tregua Fiscale - il termine ultimo del versamento con effetti esonerativi resta fissato nella data di apertura del giudizio di primo grado;

il fenomeno degli omessi versamenti si è tradotto negli ultimi anni in una fonte incontrollata di disponibilità liquide senza che alcuna valutazione di merito creditizio venisse ad accompagnarlo. Alcuni contribuenti hanno verificato che, dovendo reperire risorse finanziarie, era più facile reperirle non pagando i tributi dovuti piuttosto che passare per le ordinarie procedure, ristrettezze, garanzie e valutazioni, di ordine creditizio. Sono, conseguentemente, divenute frequenti le gestioni di finanza aziendale che - fra le diverse possibili opzioni - considera anche quella di non pagare le imposte per un certo periodo di tempo dandosi come scadenza ultima, per il possibile rimborso, la data di apertura dell'udienza di primo grado nel procedimento penale che ne consegue ai sensi del citato articolo 13; la disposizione dell'articolo 23 dilata il già ampio tempo medio di finanziamento senza garanzia che è valutabile nell'ordine di 4 anni spostando la non punibilità penale in avanti fino alla pronun-

cia del giudice di appello e i provvedimenti di sanatoria ripetuti che consentono una sostanziosa riduzione dell'importo complessivamente dovuto rendono appetibile questa forma di finanziamento rispetto ai tradizionali canali;

il comportamento volutamente omissivo dovrebbe essere scoraggiato tanto più se non è frutto di una temporanea situazione di difficoltà economica ma di calcoli di convenienza che a fronte del mancato versamento delle imposte permette agli imprenditori di partecipare ad esempio a gare pubbliche che richiedono un certo grado di solidità patrimoniale, pagare regolarmente i compensi degli amministratori e distribuire dividendi ai soci;

concedere di pagare il debito tributario fino all'appello significa consentire calcoli strumentali all'imputato; significa disincentivare il patteggiamento o altre forme di definizione anticipata del procedimento perché l'imputato potrà difendersi nel merito in primo grado (e magari anche confidare nella prescrizione del reato) e, se condannato, potrà accedere alle procedure tributarie e avvalersi della causa di non punibilità;

ciò produce effetti negativi sui tempi del processo, in contrasto con gli obiettivi del PNRR che prevedono come è noto, entro il 2026, la riduzione del 25 per cento dei tempi medi dei processi penali nei diversi gradi di giudizio;

infine si rappresenta che la causa speciale di non punibilità dei reati tributari non fa alcun riferimento alla sospensione del termine di prescrizione del reato e nemmeno alla sospensione del termine di improcedibilità dell'azione penale per superamento della durata massima del giudizio di impugnazione, di cui all'articolo 344-*bis* codice di procedura penale; tuttavia disponendo l'articolo 23, al comma 3, una sospensione obbligatoria del processo penale sembra doversi ritenere che, in base all'articolo 159, comma 1 codice penale, richiamato dall'articolo 344-*bis*, comma 6

codice di procedura penale, durante tale sospensione siano sospesi anche i termini di prescrizione del reato e di improcedibilità dell'azione penale;

sarebbe tuttavia opportuno chiarire in questa sede, per evitare possibili dubbi interpretativi, che durante il periodo di sospensione del processo di merito è altresì sospeso il termine di prescrizione del reato e il termine di improcedibilità dell'azione penale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni riguardanti la causa speciale di non punibilità dei reati tributari introdotta dal presente provvedimento al fine di prevedere correttivi volti ad escludere la possibilità durante il periodo di sospensione del processo di merito di distribuire utili, dividendi o riserve nonché di partecipare a procedure ad evidenza pubblica, circoscrivendo quindi l'applicazione ai soli casi di obiettiva difficoltà in cui versa il contribuente per l'omesso versamento dell'IVA a fronte del mancato incasso delle fatture emesse;

a chiarire, per evitare possibili dubbi interpretativi, che durante il periodo di sospensione del processo di merito è altresì sospeso il termine di prescrizione del reato e il termine di improcedibilità dell'azione penale.

G23.101

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

l'articolo 23 introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello;

in particolare, l'articolo 23, comma 1, prevede che non siano punibili i contribuenti che si avvalgano delle procedure di definizione agevolata introdotte dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) per regolarizzare la propria posizione contributiva;

si tratta di contribuenti per i quali sono in corso procedimenti penali per l'accertamento di alcuni reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 (recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto);

la causa di non punibilità è applicabile ai seguenti reati: omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-*bis*), omesso versamento di IVA (articolo 10-*ter*), indebita compensazione di crediti non spettanti (articolo 10-*quater* comma 1);

la causa di non punibilità così come delineata dall'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 non appare idonea a contemperare l'esigenza di massimizzazione della riscossione del tributo con quella di salvaguardia delle istanze general-preventive, considerando che il costo dell'evasione si attesta stabilmente su valori superiori ai 10 miliardi euro annui e che, per gran parte, non corrisponde affatto alla fenomenologia della pretesa «evasione di necessità»;

la distinzione tra crediti non spettanti e quelli inesistenti non è del tutto limpida, al netto degli interventi chiarificatori della giurisprudenza,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di intervenire con il primo provvedimento utile per eliminare il reato di indebita compensazione ex articolo 10-*quater* decreto legislativo 74/2000 da quelli per i quali l'articolo 23 del decreto in conversione consente l'applicazione della causa di non punibilità.

G23.102

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

l'articolo 23 introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello;

in particolare, l'articolo 23, comma 1, prevede che non siano punibili i contribuenti che si avvalgano delle procedure di definizione agevolata introdotte dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) per regolarizzare la propria posizione contributiva;

si tratta di contribuenti per i quali sono in corso procedimenti penali per l'accertamento di alcuni reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 (recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto);

la causa di non punibilità è applicabile ai seguenti reati: omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-*bis*), omesso versamento di IVA (articolo 10-*ter*), indebita compensazione di crediti non spettanti (articolo 10-*quater* comma 1);

la causa di non punibilità così come delineata dall'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 non appare idonea a contemperare l'esigenza di massimizzazione della riscossione del tributo con quella di salvaguardia delle

istanze general-preventive, considerando che il costo dell'evasione si attesta stabilmente su valori superiori ai 10 miliardi euro annui e che, per gran parte, non corrisponde affatto alla fenomenologia della pretesa «evasione di necessità»;

l'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 non contempla in maniera esplicita la sospensione della prescrizione sostanziale, né della improcedibilità per superamento dei termini di fase ex articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, in caso di sospensione del processo di merito, a differenza di quanto previsto dall'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000;

ciò può generare problemi connessi al carattere strumentale dell'accesso a soluzioni di dilazione e rateizzazione, con effetti estintivi anche sulle confische dichiarate in primo grado,

impegna il Governo

ad intervenire normativamente con il primo provvedimento utile al fine di esplicitare l'intervenuta sospensione della prescrizione in caso di sospensione del processo.

G23.103

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

l'articolo 23 introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello;

in particolare, l'articolo 23, comma 1, prevede che non siano punibili i contribuenti che si avvalgano delle procedure di definizione agevolata introdotte dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) per regolarizzare la propria posizione contributiva;

si tratta di contribuenti per i quali sono in corso procedimenti penali per l'accertamento di alcuni reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74

del 2000 (recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto);

la causa di non punibilità è applicabile ai seguenti reati: omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-*bis*), omesso versamento di IVA (articolo 10-*ter*), indebita compensazione di crediti non spettanti (articolo 10-*quater* comma 1);

la causa di non punibilità così come delineata dall'art. 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 non appare idonea a contemperare l'esigenza di massimizzazione della riscossione del tributo con quella di salvaguardia delle istanze general-preventive, considerando che il costo dell'evasione si attesta stabilmente su valori superiori ai 10 miliardi euro annui e che, per gran parte, non corrisponde affatto alla fenomenologia della pretesa «evasione di necessità»;

la previsione di un termine molto ampio entro il quale poter aderire alla tregua fiscale per accedere alla non punibilità, ovvero la pronuncia di appello, determinerebbe il rischio di dispersione dell'attività processuale (che sarebbe protratta anche dopo la celebrazione del giudizio di primo grado e l'intervenuta - eventuale - pronuncia di una sentenza di condanna, per altro, ampiamente dopo il termine ultimo per l'accesso ai riti alternativi della messa alla prova, del patteggiamento o del giudizio abbreviato), oltre a vanificare le risorse già spese per svolgere indagini e celebrare processi penali, favorendo strategie opportunistiche dell'imputato, con rilevanti limitazioni delle future prospettive di adempimento tempestivo e spontaneo,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di intervenire con il primo provvedimento per limitare l'arco temporale concesso all'imputato per valutare se accedere alla causa di non punibilità, anticipandolo alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

G23.104

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

l'articolo 23 introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023. una causa di non

punibilità per taluni reati tributari qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello;

l'articolo 23, comma 1, prevede che non siano punibili i contribuenti che si avvalgano delle procedure di definizione agevolata introdotte dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) per regolarizzare la propria posizione contributiva;

si tratta di contribuenti per i quali sono in corso procedimenti penali per l'accertamento di alcuni reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 (recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto);

la causa di non punibilità è applicabile ai seguenti reati: omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-*bis*), omesso versamento di IVA (articolo 10-*ter*), indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-*quater* comma 1);

la causa di non punibilità così come delineata dall'art. 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 non appare idonea a contemperare l'esigenza di massimizzazione della riscossione del tributo con quella di salvaguardia delle istanze general-preventive, considerando che il costo dell'evasione si attesta stabilmente su valori superiori ai 10 miliardi euro annui e che, per gran pane, non corrisponde affatto alla fenomenologia della pretesa «evasione di necessità»;

il trattamento di maggior favore che deriva dall'applicazione dell'articolo 23 del decreto in conversione dovrebbe essere ancorato all'adempimento per intero del dovuto, pertanto in un'unica soluzione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di intervenire normativamente con il primo provvedimento utile allo scopo di escludere l'applicazione della causa di non punibilità in caso di pagamento rateale del debito.

G23.105

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premesso che:

in piena coerenza con le sanatorie e i condoni contenuti nella legge di bilancio 2023 e con l'impianto culturale del disegno di legge delega per la riforma fiscale, il provvedimento all'esame introduce proroghe dei termini previsti dalle disposizioni di legge di bilancio per l'accesso alle misure age-

volative e dispone un presunto condono penale con l'esclusione di punibilità per i reati tributari di omesso versamento di ritenute per importo superiore a 150.000 euro, omesso versamento IVA di importo superiore a 250.000 euro e indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro;

mentre nel Documento di Economia e Finanza - DEF - il Governo assume impegni a perseguire gli ambiziosi obiettivi di riduzione del *tax gap* previsti dal PNRR (che prevedono la riduzione della propensione al *gap* almeno al 17,7 per cento entro il 2023 e al 15,8 per cento entro il 2024), dall'altro introduce misure, a partire dalla legge di bilancio 2023 e a seguire nel decreto all'esame, che allentano le maglie dei controlli sull'evasione riducendo l'onere tributario per i contribuenti non in regola, in netto contrasto con la spinta alla modernizzazione del Paese che anima il PNRR e con l'esigenza di continuare a ridurre l'evasione fiscale;

il Governo e la maggioranza sembrano non considerare l'evasione fiscale come una fonte di iniquità e un mancato rispetto dell'obbligo costituzionale di contribuire alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva, ma piuttosto come una presunta difesa nei confronti di una amministrazione finanziaria considerata troppo aggressiva,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni riguardanti la causa speciale di non punibilità dei reati tributari introdotta dal presente provvedimento allo scopo di adottare, in tempi rapidi, le opportune iniziative normative volte a ripristinare la completa efficacia del dettato normativo previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

a perseguire riforme orientate al conseguimento di obiettivi di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo attraverso il sistema della riscossione in particolare:

a) prevedendo che il discarico per inesigibilità da parte degli Agenti della riscossione avvenga qualora sia verificata l'assenza di beni e di crediti del debitore con controlli effettuati in una data di accesso non anteriore a tre mesi dalla comunicazione e sia verificata anche l'assenza di disponibilità finanziarie;

b) attuando un nuovo processo di cooperazione informatica con gli operatori finanziari che preveda uno scambio di flussi e l'obbligo, per i medesimi operatori, di rendere disponibile agli agenti della riscossione la situazione contabile dei rapporti finanziari.

EMENDAMENTI

23.0.1

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 23-bis

(Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)

1. All'articolo 1, comma 253, lettera *b*), capoverso «684-bis», della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la lettera *b*) è sostituita con la seguente: «*b*) assenza di beni o crediti del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze effettuato dall'agente della riscossione in data non anteriore a tre mesi prima della presentazione della comunicazione di inesigibilità ed esteso anche ai dati delle disponibilità finanziarie rilevabili ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

Capo III-bis

MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI DEL RISCHIO FISCALE, DI CONTROLLO E DI STIMOLO ALL'ADEMPIMENTO SPONTANEO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Art. 23-ter

(Potenziamento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo, e di stimolo all'adempimento spontaneo)

1. L'Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.

2. Le modalità di attuazione della disposizione del comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento:

a) alla distinzione tra database di analisi e di controllo;

b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del Regolamento UE 2016/679;

c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Art. 23-quater

(Potenziamento dell'attività dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione)

1. All'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La richiesta di cui al comma 1 può essere rivolta dall'agente della riscossione anche ai soggetti indicati all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, con riferimento alla situazione contabile dei relativi rapporti finanziari riconducibili al soggetto debitore o a soggetti a esso correlati, secondo modalità da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e in ogni caso tali da garantire, attraverso procedure esclusivamente telematiche, la possibilità effettiva di pignoramento delle somme disponibili se capienti in tutto o in parte rispetto al debito da riscuotere».

23.0.2

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche alle disposizioni concernenti la definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 232, le parole: «entro il 31 luglio 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2023»;

b) al comma 233, le parole: «a decorrere dal 1° agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 2023»;

c) al comma 235, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023»;

d) al comma 237, le parole: «Entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2023»;

e) al comma 241, le parole: «Entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1° settembre 2023»;

f) al comma 243, alla lettera a), le parole: «alla data del 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 settembre 2023».

Art. 24

24.2

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, sostituire le parole: "Per l'anno 2023 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro" con le seguenti: "È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,";

2) sostituire il secondo periodo con il seguente: "Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le società di cui al periodo precedente soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debentrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle società.";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, quantificabili in complessivi 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

24.1

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

24.3

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le società di cui al periodo precedente soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debentrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore

di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle società."

24.4

BOCCIA, LOSACCO, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Per l'anno 2023, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 330 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro.

4-*ter*. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1, commi 8, 9 e 10, del decreto del Ministero delle infrastrutture 12 agosto 2020 è adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-*quater*. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80 per cento delle somme di cui al comma 4-*bis*, sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-*ter* e 2-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle infrastrutture. Il restante 20 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

4-*quinqies*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

4-*sexies*. Agli oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a 380 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

ORDINI DEL GIORNO

G24.100

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 24 istituisce per il 2023, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le vittime dell'amianto in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali. Tale Fondo, che ha una dotazione di 20 milioni di euro;

ad oggi risultano, purtroppo, esclusi dall'accesso al beneficio previdenziale ancora molti lavoratori che nel corso della loro carriera sono stati esposti a fibra di amianto;

uno dei casi più rilevanti è sicuramente quello che riguarda gli ex lavoratori MonteFibre di Acerra;

suddetti lavoratori sono stati esposti per anni inconsapevolmente alla pericolosità dell'amianto e purtroppo oggi risultano non essere nelle condizioni di poter accedere alla normativa vigente per poter accedere ai benefici previdenziali;

un numero sempre crescente di lavoratori e anche di familiari degli stessi presenta malattie da esposizione e purtroppo con decessi che si registrano progressivamente nel corso del tempo,

impegna il Governo

sulla base della richiamata norma prevista nel presente provvedimento ad attivare, entro trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo di conversione in legge, un tavolo tecnico istituzionale con la partecipazione delle organizzazioni sindacali al fine di individuare soluzione normativa, da inserire in uno dei prossimi provvedimenti, in grado di consentire anche ai lavoratori Montefibre di Acerra di poter accedere ai benefici previdenziali da esposizione.

G24.101

LOSACCO, BOCCIA, COTTARELLI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 24 reca ai commi 6 e 7 le disposizioni per la copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame riducendo di 5 milioni di euro per l'anno 2023, l'autorizzazione di spesa (di cui all'articolo 1, comma 131, della legge n. 178 del 2020, legge di bilancio 2021) relativa al credito d'imposta del 40 per cento in favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle strade del vino, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico;

obiettivo del credito di imposta è quello di sviluppare e potenziare le attività commerciali in ambito agricolo e agroalimentare e favorire nuove opportunità in particolare per quanto riguarda il commercio extranazionale e implementare la logistica,

impegna il Governo

ad adottare, sin dal primo provvedimento utile, le opportune iniziative volte a ripristinare per l'anno 2023 il credito d'imposta del 40 per cento in favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari nei termini previsti dalla legge di bilancio 2021.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

**1.3.2.1. 6[^] (Finanze e tesoro) e 10[^] (Affari
sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

1.3.2.1.1. 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (pom.) del 23/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023

1^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

La senatrice [TUBETTI](#) (Fdl), relatrice per la 6a Commissione, riferisce sugli aspetti finanziari del decreto legge in esame, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

L'articolo 1 disciplina il rafforzamento del *bonus* sociale per l'elettricità e il gas, prevedendo, al comma 1, la rideterminazione delle agevolazioni tariffarie per determinate categorie svantaggiate. Inoltre, in base al comma 2, le agevolazioni per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico sono rideterminate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L'articolo 2, al comma 1, con riguardo alle somministrazioni di gas metano, per usi civili e industriali, reca una proroga della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento. Ai successivi commi 4 e 5 si conferma, per il mese di aprile, l'applicazione agli scagioni di consumo fino a 5.000 metri cubi l'anno delle aliquote negative della componente tariffaria UG2C, benché ridotte del 65 per cento rispetto al primo trimestre e, per tutto il secondo trimestre 2023, l'azzeramento delle altre aliquote degli oneri generali di sistema per il settore gas.

L'articolo 3 prevede l'erogazione di un contributo a parziale compensazione delle spese sostenute dalle famiglie per le spese di riscaldamento.

L'articolo 4 riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023 alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 e per il primo trimestre 2023 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Il comma 10-bis in particolare interviene sui finanziamenti concessi a PMI agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, relativamente alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

L'articolo 4-bis, composto di un solo comma, incrementa il «Fondo unico a sostegno del

potenziamento del movimento sportivo italiano».

L'articolo 5 ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale o dei prodotti petroliferi.

L'articolo 6 dispone una deroga alla disciplina vigente sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia, relativamente a fonti rinnovabili agroforestali e a fonti fotovoltaiche.

In materia di interventi finalizzati al risparmio energetico, l'articolo 7 autorizza il cumulo tra agevolazione fiscale e contributo regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 7-*bis* interviene in materia di dichiarazione di inizio lavori asseverata nelle strutture turistiche o termali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati su coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW per l'autoconsumo.

L'articolo 7-*ter* rifinanzia il fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5 mila abitanti e caratterizzati da criticità strutturali evidenziate da specifici indicatori.

L'articolo 7-*quater* riconosce un credito d'imposta alle start-up operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

L'articolo 7-*quinqies* prevede un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile».

In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende produttrici di dispositivi medici alle regioni, l'articolo 9 dispone che le aziende possono portare in detrazione l'IVA determinata scorpendo la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati.

L'articolo 17 è volto a consentire la definizione di avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione e atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, nonché a estendere l'ambito applicativo della conciliazione agevolata delle controversie, già disposta dalla legge di bilancio 2023 con riferimento alle liti pendenti al 1° gennaio 2023

L'articolo 17-*bis* introduce una specifica disciplina che consente agli enti territoriali, ove si avvalgano della riscossione diretta delle proprie entrate o affidino tale servizio a soggetti privati, di applicare alcuni istituti deflativi del contenzioso disciplinati dalla legge di bilancio 2023.

L'articolo 18 apporta modifiche alla disciplina della regolarizzazione di omessi o carenti versamenti di importi rateali, disciplinata dalla legge di bilancio 2023.

L'articolo 19 introduce delle modifiche ai termini previsti dalla legge di bilancio 2023 per avvalersi della regolarizzazione di violazioni formali del pagamento di alcuni tributi e del cosiddetto ravvedimento speciale.

L'articolo 20 incide sui termini di alcuni istituti di deflazione del contenzioso e di definizione agevolata della pretesa tributaria disciplinati dalla legge di bilancio 2023.

L'articolo 21, con norme di interpretazione autentica, precisa l'ambito di applicazione della disciplina del ravvedimento speciale.

L'articolo 22 estende all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'applicazione delle disposizioni concernenti la prenotazione a debito di alcune spese processuali previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

L'articolo 23 introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità, a determinate condizioni, per taluni reati tributari.

L'articolo 24, comma 1, incrementa il Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali.

L'articolo 24, al comma 3, rifinanzia il Fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025, istituito nello stato di previsione del MEF dal decreto-legge Aiuti-*quater*. Il successivo comma 4 incrementa il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze nella gastronomia e dell'agroalimentare italiano. Il comma 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un Fondo finalizzato a sostenere le imprese elettrivore localizzate nelle Regioni

insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale, mentre i commi 6 e 7 recano le disposizioni per la copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame.

L'articolo 24-*bis* stabilisce che le disposizioni del decreto legge in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche in riferimento alla clausola di maggior favore introdotta dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

La relatrice per la 10ª commissione [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) segnala in primo luogo che l'articolo 8 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome, quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici. Prevede, inoltre, la possibilità, a determinate condizioni, per le aziende fornitrici di dispositivi medici, di versare una somma pari al 48 per cento di quanto dovuto a titolo di contributo al ripiano. L'articolo dispone altresì in ordine alle modalità di compilazione della fattura elettronica riguardante i dispositivi medici e prevede, ai fini del ripiano medesimo, la possibilità di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo già costituito presso il Mediocredito Centrale Spa.

L'articolo 10 disciplina gli affidamenti a terzi dei servizi medici ed infermieristici, effettuati per sopperire alle carenze di organico, delineandone presupposti, modalità e limiti.

L'articolo 11 dispone che le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale possano ricorrere alle prestazioni aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale medico e infermieristico.

L'articolo 12, in relazione al personale sanitario medico dei servizi di emergenza-urgenza, stabilisce un regime temporaneo e speciale per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza e urgenza. La norma è volta inoltre a consentire ai medici in formazione specialistica di assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, nonché presso enti e associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Viene anche ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da orario pieno a orario ridotto o parziale per il personale operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente. Infine, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica con un coefficiente di trasformazione specifico per l'attività svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 1 dell'articolo 13 modifica la normativa transitoria che consente lo svolgimento da parte del personale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio. Il successivo comma 1-*bis* estende al personale tecnico e professionale reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale una disciplina transitoria in tema di stabilizzazione.

L'articolo 14 modifica una disciplina in tema di reclutamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione, posta dalla legge di bilancio 2019.

L'articolo 15 consente l'esercizio temporaneo in deroga dell'attività lavorativa da parte di coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche, ovvero private o private accreditate, una professione medica, sanitaria ovvero una attività prevista per gli operatori di interesse sanitario, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero. Con le medesime finalità l'articolo interviene sugli articoli 27 e 27-*quater* del testo unico in materia di immigrazione.

L'articolo 15-*bis* è finalizzato a fare fronte alla carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva.

L'articolo 15-*ter* abolisce, per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e

chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, consente agli odontoiatri di esercitare alcune specifiche attività di medicina estetica e abroga la disposizione che preclude la contemporanea iscrizione all'Albo di odontoiatra e ad altro Albo professionale.

L'articolo 16, al comma 1, introduce una specifica sanzione per le lesioni non aggravate procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Il successivo comma 1-*bis* prevede la possibilità di istituire presidi fissi della Polizia di Stato presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate dotate di un servizio di emergenza-urgenza.

Il comma 2 dell'articolo 24 istituisce un Fondo per le vittime dell'amianto, destinato al riconoscimento di un intervento in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che abbiano contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, nonché, in caso di decesso, in favore degli eredi dei medesimi lavoratori.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) rammenta l'esiguità del tempo a disposizione delle Commissioni riunite in conseguenza della calendarizzazione in Aula del provvedimento. Propone quindi di porre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 16 di oggi.

Le Commissioni riunite convengono.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), la senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*), il senatore [COTTARELLI](#) (*PD-IDP*) e la senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) chiedono ragguagli in merito alla possibilità dello svolgimento effettivo della discussione generale.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) osserva che i tempi a disposizione delle Commissioni riunite sono determinati dall'ormai prossimo termine di decadenza del decreto-legge in esame.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) auspica una migliore suddivisione del tempo riservato alla trattazione dei decreti-legge a disposizione di ciascun ramo del Parlamento.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) ricorda le convocazioni della 10a Commissione previste per la giornata odierna.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) precisa che le convocazioni della 10a Commissione sono funzionali allo svolgimento di un'ampia discussione generale su un altro decreto-legge di notevole rilevanza.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) osserva che in ragione dell'importanza del provvedimento in titolo sarebbe stata opportuna una programmazione dei lavori maggiormente adeguata. Sottolinea inoltre le carenze del provvedimento alla luce dell'attuale emergenza in Emilia Romagna.

Ha quindi la parola in sede di discussione generale il senatore [COTTARELLI](#) (*PD-IDP*), il quale esprime stupore per l'adozione da parte del Governo di ulteriori misure che sostanzialmente configurano forme di condono fiscale.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) rileva la sussistenza di notevoli criticità riguardo il sistema sanitario, cui non si risponde con misure di carattere strutturale. Ulteriori perplessità suscitano le disposizioni riguardanti l'assunzione dei medici specializzandi e l'estensione delle possibilità del ricorso a medici gettonisti nei punti di pronto soccorso in contraddizione con quanto in precedenza prospettato dal Ministro della salute. Suscita inoltre preoccupazione la possibilità garantita alle Regioni di formare personale per l'esercizio di professioni sanitarie non adeguatamente qualificato.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) lamenta la mancanza di un approccio strutturale alla questione dell'aumento dei costi energetici, particolarmente riguardo all'IVA gravante sulle accise, a fronte della mancanza di misure idonee per il reperimento di risorse e dell'adozione di misure di condono fiscale.

In ambito sanitario, risulta criticabile l'ampliamento del ricorso ai medici gettonisti.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) pone in rilievo l'esigenza del reperimento di risorse adeguate alla tenuta del sistema sanitario pubblico. Le misure riguardanti l'impiego di medici gettonisti smentisce le dichiarazioni in merito del Ministro della salute, mentre le disposizioni tese a consentire a odontoiatri e medici dentisti di operare nel campo della medicina estetica appare inoltre in conflitto con l'esigenza di tutela della salute e comporta il rischio di determinare numerosi contenziosi.

Richiama infine la questione della stabilizzazione dei ricercatori precari degli IRCCS.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) avverte che le Commissioni riunite sono convocate per un'ulteriore seduta alle ore 20 di oggi, o comunque al termine della seconda seduta pomeridiana della 10a Commissione.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.2. 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (nott.) del 23/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023

2^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 20,10.*

IN SEDE REFERENTE

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) comunica che sono stati presentati 50 ordini del giorno e 172 emendamenti, che saranno pubblicati non appena sarà disponibile il relativo fascicolo; domanda altresì se vi siano ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Il senatore [ZULLO](#) (Fdl) osserva che provvedimenti come quelli iscritti all'ordine del giorno recano misure emergenziali per far fronte a problemi la cui genesi, però, non rientra nell'alveo di responsabilità del presente Governo.

È il caso, ad esempio, delle discutibili misure relative al *Payback* sui dispositivi medici. La normativa in questione -che ha prodotto molte disfunzionalità e numerose sperequazioni a danno delle imprese e in ordine alle quali il decreto-legge in esame reca una serie di misure tampone- era stata varata dal governo Renzi e ripresa negli ultimi mesi di vita del governo Draghi. Allo stesso modo, si è resa altresì necessaria una misura immediata per fronteggiare la carenza strutturale, del pari frutto delle politiche poste in essere dai precedenti esecutivi, di personale medico ed infermieristico, al fine di evitare la chiusura di numerose strutture ospedaliere, soprattutto nelle zone montane.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) si pone problematicamente sulla disposizione recata dall'articolo 15-ter, comma 4, lettera a). Essa, infatti, consentirebbe agli odontoiatri di esercitare attività di medicina estetica non invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso, ponendosi però in contrasto con le prescrizioni della legge n. 409 del 1985, che limiterebbe gli interventi dell'odontoiatra alla sola parte inferiore del viso.

Preannuncia pertanto la presentazione di specifici emendamenti volti a sanare l'antinomia, espungendo il "terzo superiore" dalla disposizione in questione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente [GARAVAGLIA](#) dichiara chiusa la discussione

generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,20.

1.3.2.1.3. 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (ant.) del 24/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE REFERENTE

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) informa che è disponibile il fascicolo degli ordini del giorno e degli emendamenti (pubblicato in allegato). Rende quindi nota l'improponibilità per estraneità della materia degli emendamenti 6.0.1, 6.0.6, 6.0.8, 7.2, 7.0.1, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 16.0.8 e 24.4.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) interviene brevemente, chiedendo raggugli relativamente al prosieguo dell'esame.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) fa presente che l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno, nonché la loro valutazione da parte del rappresentante del Governo, non può svolgersi in ragione del tempo ormai esaurito per l'esame da parte delle Commissioni riunite.

Appreziate le circostanze, toglie quindi la seduta, precisando che si farà carico di riferire in Assemblea sui lavori svolti dalle Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [714](#)

G/714/1/6 e 10

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*"

(AS 714),

premessi che:

il Capo I del provvedimento contiene misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

l'incremento dei prezzi dell'energia unitamente al forte rialzo dell'inflazione, ai tassi di interesse, sta colpendo le famiglie riducendo il relativo potere di acquisto e rendendo sempre più difficile arrivare «a fine mese»;

espressione di tale sofferenza è il crescente disagio abitativo;

secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero dell'interno, a seguito della cessazione della moratoria disposta durante l'emergenza sanitaria, nel 2021 è avanzata la crescita degli sfratti per morosità;

nel solo 2021 ci sono state 8.163 nuove sentenze di sfratto (quasi il 20 per cento in più rispetto al 2020), di cui 32.083 per morosità (circa l'85 per cento del totale), 33.208 richieste di esecuzione forzata (-45,39 per cento) e 9.537 sfratti eseguiti con la forza pubblica (+ 80,97 per cento);

il fenomeno è diffuso su tutto il territorio nazionale, con le città del sud che presentano la maggiore crescita percentuale del numero di richieste di esecuzione forzata e di sfratti eseguiti: Napoli (+197,94 per cento e -58,77 per cento); Bari (+128 per cento e +100 per cento); Potenza (+233,33 per cento e -383,33 per cento); Catanzaro (+110 per cento e -216,67 per cento);

il rincaro dei prezzi alimentari ed energetici, unitamente all'aumento dei tassi di interesse e le difficoltà di accesso al credito, rischiano di aggravare ulteriormente l'emergenza abitativa;

ritenuto che:

il provvedimento non contiene misure di contrasto al disagio abitativo;

nell'ultima legge di bilancio non sono stati rifinanziati per l'anno 2023 i fondi per l'accesso alle locazioni e il contrasto delle morosità incolpevoli;

è necessario intervenire con urgenza per sostenere le famiglie economicamente più deboli, impegna il Governo:

quale ulteriore misura volta a recare sostegno alle famiglie e in linea con gli obiettivi di contenimento dell'inflazione e di conservazione di cui al provvedimento in esame, ad assumere con urgenza ulteriori iniziative al fine di contrastare il disagio abitativo e tutelare il diritto all'abitazione, come riconosciuto dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a partire dal rifinanziamento dei fondi per l'accesso alle locazioni e il contrasto delle morosità incolpevoli.

G/714/2/6 e 10

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

il Capo I del provvedimento contiene misure urgenti per il contenimento degli effetti conseguenti agli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

l'incremento dei prezzi dei prodotti energetici costituisce la principale causa dell'inflazione che sta colpendo milioni di famiglie e imprese;

allo scopo di ricondurre la crescente inflazione nella soglia del 2 per cento, a partire da luglio dello scorso anno la Bce ha avviato una politica monetaria orientata all'aumento dei tassi di interesse;

l'aumento dei tassi di interesse previsto dalla Bce ha comportato una vertiginosa e rapida

crescita dei tassi di interesse applicati a mutui e finanziamenti: l'ultimo bollettino mensile dell'Abi, evidenzia come il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato del 4 per cento nel mese di marzo 2023, mentre il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato del 3,9 per cento;

tale incremento si traduce a sua volta in centinaia di euro in più che gravano sui bilanci mensili di famiglie e imprese, oltre al peso dell'inflazione;

ritenuto che:

il settore bancario sta registrando una crescita dei ricavi record in conseguenza del margine di interesse favorevole, a fronte di maggiori costi per la clientela;

è opportuno introdurre, come avvenuto per il settore energetico, misure perequative al fine di contenere gli effetti del rincaro dei prodotti finanziari in linea con le iniziative assunte in altri paesi europei;

è necessario intervenire con urgenza individuando soluzioni mirate finalizzate a compensare i maggiori ricavi del settore bancario con le maggiori spese per la clientela e neutralizzare gli aumenti conseguenti ai maggiori interessi applicati sui prestiti, preservando la capacità di spesa delle famiglie e delle imprese,

impegna il Governo

quale ulteriore misura a sostegno delle famiglie e delle imprese e in linea con la finalità di contenere gli effetti dell'inflazione di cui al provvedimento in esame, ad adottare ulteriori iniziative normative finalizzate a neutralizzare gli effetti negativi degli aumenti dei tassi di interesse sui mutui e prestiti alla clientela, anche attraverso la previsione di forme di prelievo sui maggiori ricavi da margine di interesse e commissioni conseguiti dal settore bancario.

G/714/3/6 e 10

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2, comma 1, proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023;

il comma 2 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia;

l'articolo 4 riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023 alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 e, per il primo trimestre 2023, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 2-9) per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese;

dalle suddette norme risulta assente il riferimento agli impianti sportivi e natatori;

diversi nei nostri interventi chiedono di porre maggiore attenzione al mondo dello sport che ha sofferto una crisi devastante negli ultimi anni con la pandemia e adesso è in forte affanno a causa dei pesanti rincari energetici;

questa condizione, che sta diventando insostenibile per tutte le PMI energivore e le famiglie a basso reddito, sta aggravando anche la situazione finanziaria dei gestori degli impianti natatori, sui quali già pesano i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia;

le piscine e le strutture per l'attività motoria sono anche importanti spazi di aggregazione sociale e la loro chiusura avrebbe preoccupanti risvolti negativi sulla salute fisica e sul benessere mentale, oltretutto in un momento storico già delicato sotto questo punto di vista,

impegna il Governo

ad estendere e riconoscere le agevolazioni, sia sotto forma di credito di imposta che quelle relative alla riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA, agli impianti sportivi e natatori, oggi in difficoltà a causa dei pesanti rincari energetici.

G/714/4/6 e 10

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, che ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale sia riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, qualora la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh;

ritenuto che:

nel corso del dibattito parlamentare e del ciclo di audizioni, sono state evidenziate le potenziali criticità operative derivanti dall'applicazione della disposizione in quanto l'informazione relativa alle aree climatiche, tipicamente presente nei sistemi di fatturazione del gas, non è presente nei sistemi di fatturazione della commodity elettrica, veicolo per il riconoscimento del bonus in quanto l'utilizzo dell'utenza elettrica permette di identificare l'abitazione di residenza (informazione non disponibile per le utenze gas);

sarebbero pertanto necessari importanti aggiustamenti dei sistemi informativi dei venditori, come evidenziato anche da ARERA, con tempi e costi attualmente non noti e per di più ai fini dell'erogazione di un contributo solo eventuale (in quanto legato al verificarsi di scenari di prezzo) e la cui durata al momento è prevista per soli tre mesi,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa e ad adottare ogni misura utile ai fini della corretta ed efficace applicazione, tra cui anche la possibilità di introdurre una gestione centralizzata da parte di Acquirente unico Spa, così garantendo l'erogazione uniforme del contributo alla clientela, analogamente a quanto previsto per il bonus sociale.

G/714/5/6 e 10

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Florida](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

il provvedimento interviene con misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;

con particolare, l'articolo 4 riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023 alcune agevolazioni concesse, in forma di credito d'imposta, nel 2022 dal decreto-legge 27 gennaio 2021, dal decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, dal decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, nonché dalla legge 29 dicembre 2022, n. 196, al fine di contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese;

a riguardo, va sottolineato come tra le imprese che maggiormente hanno sofferto l'aumento dei

costi energetici risultano le piccole medie imprese, in particolare quelle operanti in comuni con una popolazione inferiore ai quindicimila abitanti. Infatti, questa particolare categoria di imprese, oltre che affrontare dei costi infrastrutturali maggiori, risente anche di un mercato di riferimento relativamente piccolo, aggravato, inoltre, dall'aumento dei costi logistici;

l'aumento dei costi energetici, oltre che impattare sui costi di produzione delle imprese, ha avuto un importante effetto inflazionistico anche sui costi del trasporto di merci e, in generale, sulla logistica, penalizzando in maniera ancora più marcata le imprese operanti nei piccoli comuni che, rientrando in aree interne o aree rurali, vedono nella logistica un elemento imprescindibile;

ritenuto che:

il tema del caro energia va affrontato con un approccio sistemico che tenga in considerazione, oltre che i fabbisogni delle imprese, anche le ricadute socioeconomiche delle medesime con particolare riferimento, nel caso di imprese operanti nei comuni sotto i quindicimila abitanti, al ruolo svolto da esse per contrastare il fenomeno di spopolamento delle aree interne;

è necessario garantire iniziative sostanziali che, mediante l'aiuto alle imprese in difficoltà a seguito all'aumento dei costi energetici, assicurino ai territori afflitti dal fenomeno da un punto di vista demografico dei meccanismi di resilienza per le attività economiche ivi stanziate,

impegna il Governo:

nell'ambito dello stanziamento di risorse volte al finanziamento di meccanismi di agevolazione per far fronte al caro energie delle imprese, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a individuare linee di agevolazione esclusive per le imprese con sede in comuni con una popolazione inferiore ai quindicimila abitanti.

G/714/6/6 e 10

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

nel decreto-legge in esame sono presenti norme per ristorare i costi energetici. Tali norme riguardano contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, fino comunque al 30 giugno 2023;

l'articolo 5 del provvedimento in esame «Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo» ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 121 della legge di Bilancio 2023 (legge numero 197 del 2022) scontando di fatto 404 milioni di euro ai soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi;

secondo il presidente dell'Authority per l'energia Stefano Besseghini, in audizione in Commissione Finanze alla Camera, sono previsti nuovi rialzi in vista per i prezzi dell'elettricità e gas sui mercati, con conseguenti rischi di rincari in bolletta: i prezzi del gas sono attesi in salita del 5 per cento da luglio a settembre e di un altro 15 per cento da ottobre e dicembre. Per la luce, invece, è previsto un rialzo del 10 per cento nel terzo trimestre e del 25 per cento nel quarto;

in una fase come quella attuale, caratterizzata da una forte incertezza sugli scenari economici futuri e nella quale sono ancora evidenti gli effetti di due anni di crisi profondissima, i limiti strutturali delle nostre Pmi appaiono quanto mai evidenti e rischiosi per la tenuta del sistema di fronte alle nuove criticità generate dai recenti eventi bellici e dalla crisi degli approvvigionamenti di materie prime, in particolare energetiche. Criticità strutturali e congiunturali definiscono un quadro in cui è quindi necessario agire con interventi rapidi ed efficaci;

tale scenario è aggravato inevitabilmente dall'aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea (Bce) che ha portato il tasso di deposito al 3,75 per cento;

secondo gli ultimi dati sono presenti in Italia circa 160mila piccole e medie imprese (Pmi): questa rete territoriale di aziende costituisce il fulcro del sistema produttivo nazionale contribuendo in modo fondamentale allo sviluppo della nostra economia; il valore aggiunto complessivo generato dalle

Pmi è pari a 204 miliardi di euro;

le Pmi rappresentano circa un quarto delle imprese che hanno depositato un bilancio valido e occupano oltre 4 milioni di addetti, di cui 2,2 milioni lavorano in aziende piccole e 1,9 milioni in aziende di medie dimensioni;

nel 2021, dopo le perdite subite a causa della pandemia, le stime sui conti economici delle piccole e medie imprese hanno fatto emergere i primi segnali di ripresa, certificati anche dalla tenuta complessiva degli indicatori di stabilità finanziaria;

sulla base di tale stime il fatturato delle Pmi italiane era previsto in crescita dell'8,1 per cento su base annua; tali cifre sono state però messe in discussione dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente crisi energetica;

le misure presenti nel decreto in esame per contenere i costi energetici delle imprese sono palesemente insufficienti e limitate nel tempo, soprattutto in relazione all'aumento dell'energia e del costo del denaro;

si tratta inoltre di risorse spesso insufficienti per contrastare gli aumenti, erogati sotto forma di credito di imposta e finalizzati in particolar modo alle imprese particolarmente energivore;

in questa fase, invece di aumentare la tassazione degli extra profitti, è stato deciso di optare per scelte diametralmente opposte, riducendo le imposte per le imprese che negli ultimi mesi hanno aumentato esponenzialmente i ricavi con la vendita dell'energia;

sarebbe quindi auspicabile che una ulteriore parte di tali extraprofiti venga prelevata ed utilizzata per istituire un apposito fondo per l'anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese;

nel corso della discussione parlamentare del provvedimento in esame sono stati presentati emendamenti specifici con tali obiettivi senza però essere approvati,

impegna il Governo

ad incrementare, già a partire dal prossimo provvedimento utile ed in relazione a quanto espresso in premessa, il contributo straordinario sugli extraprofiti delle società ed utilizzare conseguentemente tali risorse aggiuntive per istituire un fondo finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese.

G/714/7/6 e 10

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

nel provvedimento in esame non si rinvengono misure adeguate volte a sostenere famiglie ed imprese contro il caro energia che non appare arrestarsi;

in conseguenza della crescente inflazione, la Banca Centrale Europea (Bce) ha avviato un piano di incremento dei tassi di interesse con l'obiettivo di contrastare l'aumento dei prezzi e riportare l'inflazione sotto la soglia del 2 per cento;

l'aumento dei tassi di interesse sta incidendo immancabilmente sulle spese delle famiglie e delle imprese;

secondo i dati diffusi da Bankitalia, a marzo 2023, a seguito dei rialzi della Bce, il tasso medio sul totale dei prestiti è stato del 3,81 per cento contro il 3,65 per cento del mese precedente: nello specifico, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 4 per cento rispetto al 3,76 per cento del mese precedente e al 5,72 per cento a fine 2007; il tasso medio sulle nuove

operazioni di finanziamento alle imprese è stato del 3,9 per cento contro il 3,55 per cento del mese precedente;

stante il citato rialzo dei tassi di interesse, le rate dei mutui saranno più elevate, e potrebbe altresì aumentare la difficoltà di accesso ai finanziamenti per imprese e famiglie. Inoltre, si registra un calo nell'erogazione di mutui: i recenti dati diffusi da Istat, già confermano il calo dei mutui sulle abitazioni nel terzo trimestre 2022, che segnano un -7,4 per cento rispetto al precedente anno; secondo l'ultimo studio di Crif, nel primo trimestre del 2023 le richieste di istruttoria per mutui immobiliari da parte delle famiglie italiane hanno registrato una contrazione del 23,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

peggiora anche il numero degli sfratti secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'interno, di cui oltre l'80 per cento per morosità;

gli istituti di ricerca concordano nel confermare che i prezzi delle case in Italia continueranno ad aumentare nei prossimi tre anni, specialmente nelle grandi città. La società di consulenza Nomisma parla di una crescita del 12 per cento a Milano e del 9 per cento a Roma. La domanda abitativa ha toccato i massimi storici: quasi il 4 per cento dei nuclei familiari sta attualmente cercando una casa da acquistare e circa il 10 per cento dichiara di voler iniziare la ricerca entro l'anno. Anche gli immobili di impresa costeranno di più;

così il mercato immobiliare italiano continuerà a risentire della recessione e dell'inflazione e a vivere le ripercussioni della crisi globale, e la carenza di alloggi a prezzi accessibili - problema non recente - sarà certamente inasprito dalle nuove tendenze;

considerato che:

secondo i dati emersi da un sondaggio condotto da Swg per Greenpeace, tra l'11 e il 16 gennaio 2023, la maggioranza degli italiani è nettamente contraria all'aumento della spesa militare, mentre più dei due terzi vorrebbero addirittura estendere la tassazione al 100 per cento degli extra profitti anche all'industria bellica;

la direzione che i cittadini vorrebbero seguire è piuttosto chiara, tenuto conto che il 53 per cento degli intervistati pensa che sarebbe meglio investire «esclusivamente» (27 per cento), o «in gran parte» (26 per cento), nella transizione energetica. Soltanto poco più di un quinto ritiene che si debba puntare «in egual misura su fonti fossili e transizione energetica» ed è assolutamente marginale la percentuale di chi vorrebbe investire «in gran parte» (6 per cento), o «esclusivamente» (3 per cento), nelle fonti fossili,

impegna il Governo:

quale misura volta a recare sostegno alle famiglie, a individuare con urgenza risorse adeguate da destinare al rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'affitto e del Fondo per la morosità incolpevole, nonché al finanziamento di un Piano di edilizia residenziale pubblica e misure specifiche contro il rincaro degli affitti per studenti universitari, eventualmente anche istituendo a tal fine un contributo solidaristico sui cosiddetti extra profitti netti da interessi conseguiti, nei mesi più recenti, dal settore produttivo di armi e munizioni.

G/714/8/6 e 10

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

il Capo I del provvedimento contiene misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

l'incremento dei prezzi dell'energia unitamente al forte rialzo dell'inflazione, ai tassi di interesse, sta colpendo in maniera significativa il settore immobiliare, soprattutto con riferimento alle locazioni di immobili;

con particolare riferimento ai costi delle utenze, occorre considerare che, nella maggior parte dei casi, gli alloggi affittati risultano essere seconde case e ciò determina, a parità di consumi, che la spesa per l'energia elettrica risulti anche del 30 per cento più alta rispetto a quella di un'utenza domestica residente, a causa di costi fissi più elevati;

inoltre, è un dato acquisito che, oggi, i proprietari di case trovino più conveniente e meno rischioso, optare per affitti a turisti, mediante piattaforme online, piuttosto che destinare i propri immobili a locazione di lunga durata, anche in ragione di una normativa fiscale di favore per gli affitti brevi;

ritenuto che:

il caro affitti penalizza ancora una volta le famiglie a reddito medio o medio basso, soprattutto nei casi di lavoratori e studenti fuori sede;

l'allarmante situazione denunciata dagli studenti universitari negli ultimi giorni, rende evidente l'esigenza di rafforzare le forme di sostegno abitativo, anche attraverso la leva fiscale, in attesa della realizzazione di interventi strutturali nell'ambito delle politiche abitative finalizzate allo sviluppo di un'edilizia residenziale,

impegna il Governo:

quale ulteriore intervento volto a recare sostegni alle famiglie, al fine di contenere gli effetti dell'inflazione nel settore delle locazioni immobiliari e in attesa della realizzazione di politiche abitative per lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata, a introdurre misure fiscali finalizzate a incentivare la disponibilità di immobili e alloggi destinati a studenti e lavoratori fuori sede con redditi medio bassi, e al contenimento delle spese connesse alla locazione e al relativo godimento, valutando di:

- potenziare lo strumento della cedolare secca e le garanzie per l'affittuario in termini di riduzione del canone di locazione;

- esentare dall'imposta di registro e di bollo i contratti di locazione stipulati da studenti e lavoratori fuori sede;

- sostenere i costi connessi al godimento di immobili e alloggi per studenti e lavoratori fuori sede incrementando il limite di spesa massima ammessa a detrazione e la percentuale di detrazione riconosciuta in relazione al pagamento di canoni di locazione o canoni relativi a contratti di ospitalità, estendendo altresì l'ambito applicativo dell'incentivo anche al deposito cauzionale, alle spese condominiali e alle spese comunque connesse al godimento dell'immobile (es. utenze);

- introdurre un contributo, in forma di detrazione o credito d'imposta, anche attraverso la previsione di rimborso diretto (cash back), ai compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza della stipula di contratti di locazione per studenti e lavoratori fuori sede;

- introdurre un contributo, in forma di detrazione o credito d'imposta, anche attraverso la previsione di rimborso diretto (cash back) ove sostenute dallo studente, in relazione alle spese per la ristrutturazione, a partire dalle spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche, o l'acquisto di mobili destinati ad immobili adibiti ad alloggi per studenti o lavoratori fuori sede.

G/714/9/6 e 10

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*"

(AS 714),

premessi che:

il provvedimento in esame si pone in parziale continuità con i precedenti decreti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, senza tuttavia introdurre azioni strutturali capaci di stabilizzare nel lungo periodo i costi e il potere d'acquisto delle famiglie, soprattutto quelle a basso reddito;

l'incremento dei prezzi dell'energia unitamente al forte rialzo dell'inflazione, ai tassi di interesse, nonché alla richiesta di alloggi notevolmente superiore alla disponibilità nella maggior parte delle città italiane, sta, da tempo, peggiorando lo squilibrio tra domanda e offerta al punto che l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili è un problema sempre più urgente per gli studenti fuori sede, legato all'aumento dei canoni di locazione e a una crisi abitativa senza precedenti, soprattutto nelle aree a forte vocazione universitaria e turistica;

con particolare riferimento ai costi delle utenze, occorre altresì considerare che, nella maggior parte dei casi, gli alloggi affittati dagli studenti risultano essere seconde case e ciò determina, a parità di consumi, che la spesa per l'energia elettrica risulti anche del 30 per cento più alta rispetto a quella di un'utenza domestica residente, a causa di costi fissi più elevati;

quanto sopra non fa che aggravare la difficile situazione in cui versano numerosi studenti che risiedono in una provincia diversa da quella della sede universitaria, sostenendo annualmente costi ingenti per far fronte ai crescenti canoni di locazione e alle spese accessorie (condominio, tassa sui rifiuti e utenze varie) e che hanno promosso, in questi giorni, una mobilitazione a livello nazionale per denunciare la crisi abitativa legata al caro affitti e chiedere risposte concrete al Governo,

considerato che:

secondo quanto emerso dal Rapporto «Lo student housing tra Pnrr e mercato», presentato nell'ambito del convegno «Il Pnrr e l'investimento nello student housing» dello scorso 13 aprile, allo stato attuale, la copertura dei posti letto offerti agli studenti universitari fuori sede, pari al 40 per cento degli iscritti, si attesta intorno ai 10,5 per cento e deriva da enti specifici che però coprono solo l'8,1 per cento del totale. Considerando che il fabbisogno stimato dell'offerta strutturata di posti letto deve essere pari ad almeno il 20 per cento degli studenti fuori sede (tasso di copertura medio europeo), sarebbero necessari almeno 130mila posti letto;

il citato rapporto inoltre sottolinea come il numero di studenti universitari fuori sede si è mantenuto in crescita nell'ultimo anno, sulla scia di un incremento che prosegue in modo costante dal 2015;

tale incremento è alla base dell'alterazione della tipologia di offerta presente sul mercato immobiliare universitario. I dati Istat, infatti, evidenziano come i prezzi delle camere singole risultino aumentati di ben 11 punti percentuali rispetto al 2021, e di 13 punti rispetto al 2022 fino a raggiungere un costo medio mensile di 539 euro, con picchi massimi nelle grandi città come Milano, Padova, Roma, Firenze e Bologna, che hanno toccato affitti mensili anche di 700 euro al mese; città dove peraltro si concentra circa un quarto del totale dei fuori sede italiani,

impegna il Governo:

ad adottare con sollecitudine iniziative, anche di carattere normativo, tese all'introduzione di un complesso organico di misure - economiche, sociali e fiscali - idonee a contrastare il consistente aumento del costo degli affitti per gli studenti cosiddetti fuori sede, così da dare piena ed effettiva attuazione al diritto all'accesso ai livelli più alti dell'istruzione riconosciuto dall'articolo 34 della Costituzione.

G/714/10/6 e 10

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del*

decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),

premessò che:

il provvedimento in esame si limita, nella sostanza, a prorogare parte delle misure già adottate, con precedenti decreti, a sostegno di famiglie e imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, senza tuttavia introdurre azioni strutturali capaci di stabilizzare nel lungo periodo i costi e il potere d'acquisto dei predetti soggetti;

come noto, la crisi energetica determinata dall'invasione russa dell'Ucraina ha messo il nostro Paese di fronte al problema della mancata autosufficienza energetica e dell'impennata delle quotazioni di gas che, de facto, si è tradotto in un incremento vertiginoso del prezzo dell'energia elettrica per le nostre imprese;

considerato che:

l'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, reca disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili e definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030;

in particolare, il citato decreto legislativo, nella prospettiva di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale, prevede che le regioni individuino «con legge», sulla scorta dei principi e dei criteri stabiliti con appositi decreti interministeriali, le aree «idonee» all'installazione degli impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali. In difetto, subentrano i poteri sostitutivi dello Stato di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (cosiddetto decreto-legge PNRR-ter) ha, successivamente, modificato l'articolo 20 del citato decreto legislativo 199 del 2021 e introdotto una disciplina transitoria-impennata su decreti ministeriali non ancora adottati- per la quale sono considerate idonee determinate aree elencate dalle lettere a) e seguenti del comma 8 del medesimo articolo 20; disciplina applicabile solo «nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1»;

considerato altresì che:

la diffusione di impianti a fonti rinnovabili consente di limitare l'esposizione della tariffa elettrica alla volatilità dei prezzi delle commodity;

nonostante i ripetuti interventi sulla normativa vigente per dare attuazione alla disciplina eurounitaria in materia di transizione ecologica attraverso la predisposizione di precise linee guida per le aree idonee per la costruzione di impianti FER, l'individuazione di tali superfici nel nostro Paese appare paralizzata dall'inerzia dei Ministeri competenti;

i summenzionati decreti ministeriali avrebbero dovuto, infatti, essere emanati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della RED 2 ma, ad oltre un anno di distanza, il Ministero dell'ambiente continua a temporeggiare e del decreto ministeriale non vi è ancora traccia, malgrado i ripetuti annunci,

impegna il Governo:

ad emanare tempestivamente i decreti attuativi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di procedere con la definizione delle aree idonee per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in tal modo, scongiurare ulteriori aggravii sui bilanci delle imprese, in particolare di quelle intenzionate ad effettuare ingenti investimenti in questo settore.

G/714/11/6 e 10

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessò che:

il provvedimento interviene con misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale con una spesa di circa 5 miliardi di euro. Nonostante l'impegno di importanti risorse, le disposizioni introdotte sono prive di azioni strutturali capaci di incidere nella riduzione dei prezzi dell'energia, lasciando i prezzi su livelli elevati ed insostenibili per le utenze di famiglie con reddito basso e delle piccole imprese;

nell'anno in corso, tra il mese di gennaio ed aprile, il PUN (Prezzo Unico Nazionale), prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica acquistata sul mercato della Borsa, ha avuto un prezzo medio superiore ai 150 euro al megawattora, molto più alto rispetto ai livelli di prezzo del 2020, (40 euro megawattora);

oltre all'elevato prezzo dell'energia elettrica bisogna tener conto che, tra le componenti della bolletta, si aggiungeranno anche i costi degli oneri generali di sistema che il Governo ha deciso di ripristinare a partire dal 31 marzo per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16.5 kW;

rispetto a tale scelta, le Associazioni rappresentanti delle imprese e degli artigiani avevano già evidenziato come il mancato azzeramento degli oneri generali per tale tipologia di utenze, costituisce un danno per il comparto della piccola manifattura artigianale, composto da migliaia di piccole imprese operanti nei settori di eccellenza del Made in Italy;

circa 1/3 del valore dell'ammontare dei predetti oneri, pari a 5 miliardi, viene, infatti, sostenuto dalle micro e piccole imprese, sulla base di un sistema di contribuzione sperequato e del tutto slegato dai dati effettivi di prelievo di energia dalla rete. Sulle piccole imprese infatti ricadono i costi di maggiori oneri, pur consumando meno energia rispetto ad altri comparti produttivi;

considerato che:

gli scenari di rischio del Documento Economia e Finanza del 2023, rispetto alla dinamica dei prezzi delle materie prime energetiche ritengono che oltre ai rischi legati al prezzo del petrolio, condizioni climatiche meno favorevoli (quali ad esempio la siccità nei mesi estivi e un prossimo inverno più rigido) potrebbero far aumentare nuovamente il prezzo del gas e dell'elettricità. Per tali valutazioni, si è ipotizzato quindi che rispetto alla previsione base i prezzi del gas, dell'energia elettrica e del petrolio risulteranno più elevati del 20 per cento nel secondo semestre del 2023 e nel 2024, declinando negli anni successivi ma rimanendo più elevati dell'ipotesi base;

di nuovi rialzi in vista per i prezzi dell'elettricità e gas sui mercati, con conseguenti rischi di rincari in bolletta, ha parlato anche il Presidente ARERA, Stefano Besseghini, in audizione in commissione Finanze alla Camera per l'esame del provvedimento di cui in premessa. Secondo il Presidente dell'Authority per l'energia, i prezzi del gas sono attesi in salita del 5 per cento da luglio a settembre e di un altro 15 per cento da ottobre e dicembre. Per la luce, invece, è previsto un rialzo del 10 per cento nel terzo trimestre e del 25 per cento nel quarto. Diversamente dalle aspettative enunciate al Parlamento, il 3 maggio, l'ARERA ha comunicato l'incremento della bolletta gas per la famiglia tipo in tutela, per i consumi di aprile, del 22,4 per cento rispetto a marzo. L'incremento, pur in presenza di un prezzo medio all'ingrosso nello scorso mese in leggero calo, è dovuto principalmente alla riduzione, prevista proprio dal provvedimento in esame di cui in premessa, della componente di sconto UG2, utilizzata nell'ultimo anno a beneficio dei consumatori per compensare gli aumenti;

tenuto conto che:

nel Documento Economia e Finanza del 2023, il costo del pacchetto energia per il 2022 viene

quantificato in circa 53,8 miliardi, pari al 2,8 per cento del PIL. Per il 2023, considerando le misure approvate fino a gennaio 2023, la stima ammonterebbe a 26,4 miliardi, un livello corrispondente all'1,3 per cento del PIL;

nonostante il poderoso impiego di risorse pubbliche per la riduzione dei costi della bolletta dell'energia, gli elevati livelli dei prezzi dell'elettricità e del gas hanno contribuito prevalentemente alla crescita dell'inflazione. Secondo i dati ISTAT pubblicati nel mese di aprile abbiamo avuto un aumento dello 0,5 per cento su base mensile e dell'8.3 per cento su base annua, da -7,6 per cento del mese precedente. L'accelerazione del tasso si deve soprattutto all'aumento su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (da -18,9 per cento a +26.7 per cento);

considerato, altresì, che:

in questo scenario, le piccole imprese rischiano di non riuscire ad essere in grado di garantire la continuità produttiva delle attività. Si rendono pertanto necessari interventi strutturali che aiutino le piccole imprese a ridurre i costi di energia elettrica. Tra le azioni da compiere per affrontare concretamente tali aspetti è necessario perseguire con maggiore convinzione uno sviluppo delle fonti rinnovabili più deciso di quanto fatto finora;

è opportuno introdurre stimoli immediati e concreti per sostenere le imprese nell'autoproduzione dell'energia da fonti rinnovabili, che rappresenta il modo più rapido ed efficace per aggredire il problema in modo strutturale e per consentire di non subire gli effetti della attuale volatilità dei costi energetici;

secondo lo studio del CNA «Il sole è di Tutti», la produzione fotovoltaica nazionale può essere incrementata in tempi molto rapidi attraverso la valorizzazione del patrimonio nazionale degli immobili «ad uso produttivo» che sfiora le 800 mila unità ed è detenuto, per circa il 70 per cento dalle PMI (si scende al 44 per cento considerando le sole imprese sotto i 10 addetti). Considerando una dimensione media del patrimonio (in gran parte «capannoni» industriali o artigianali) di circa 500 mq ad immobile, si può stimare una superficie complessiva di 400 milioni di mq, un «campo fotovoltaico diffuso» con una potenza stimabile in circa 50.000 MW, capaci di produrre 57.600 GWh, equivalenti ad un consumo di 4,9 milioni di TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) o a 5,3 miliardi di metri cubi di gas;

dalla realizzazione degli impianti si otterrebbero vantaggi evidenti per le imprese, che ricaverebbero dall'autoproduzione in media il 50 per cento del loro fabbisogno di energia, ma anche la collettività nel suo complesso, grazie ad una riduzione della dipendenza dalle fonti fossili, della vulnerabilità degli approvvigionamenti, delle emissioni climalteranti. In particolare, sul fronte delle emissioni di gas serra, si determinerebbe un abbattimento complessivo di 23,4 milioni di tonnellate di CO₂ (il 31.7 per cento di tutta la CO₂ immessa attualmente dalla produzione termoelettrica nazionale e il 20.5 per cento di quella proveniente dalle sole centrali a gas),

impegna il Governo:

a introdurre, nel primo provvedimento utile, l'istituzione triennale di un credito d'imposta per le Piccole e Medie Imprese, con percentuali da applicare in modo inversamente proporzionale alla dimensione della potenza dell'impianto, fino ad un massimo del 50 per cento per le spese sostenute per l'installazione di impianti di auto-produzione da fonti rinnovabili fino a 200 kW e l'eventuale sistema di accumulo.

G/714/12/6 e 10

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessò che:

il decreto all'esame interviene in una delicatissima e complicata fase economica e sociale per l'Italia: la crisi energetica non è risolta, l'inflazione è ai massimi da trenta anni, e in risposta agli aumenti dei prezzi la Banca centrale europea sta innalzando i tassi di riferimento per bloccare la spirale inflazionistica con i noti effetti sui mutui e sui prestiti e con l'allargamento delle

diseguaglianze, perché l'inflazione origina da spese sostanzialmente incompressibili quali l'energia e gli alimentari che, proporzionalmente, pesano di più sui cittadini finanziariamente più fragili;

per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno cercato, di trimestre in trimestre, per tutto il 2022, e per questo inizio del 2023 di mitigare il costo dell'energia elettrica per tutte le utenze elettriche (domestiche e non domestiche), principalmente attraverso la sterilizzazione degli oneri generali di sistema in bolletta per l'energia elettrica e il riconoscimento di crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale: in questo provvedimento la sterilizzazione degli oneri di sistema non ha avuto proroga, il credito d'imposta per l'acquisto del gas è stato prorogato (con valori però decisamente inferiori) solo fino al 30 giugno 2023;

l'inverno particolarmente mite, la bassa domanda sia industriale sia domestica e l'offerta eccedente hanno determinato una diminuzione del prezzo del gas di circa il 50 per cento nel primo trimestre dell'anno in corso rispetto ai picchi raggiunti dopo marzo 2022. Anche il Pun (il prezzo di riferimento dell'energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana), influenzato dalla riduzione del prezzo dal gas e dalla ridotta domanda industriale, ha visto un trend in diminuzione: a marzo, infatti, ha raggiunto i 136,3 C/MWh rispetto ai 308,7 euro per MWh dello stesso mese nel 2022, con un calo di oltre il 55 per cento;

alla luce di questi dati è necessario continuare a intervenire per ridurre il costo delle bollette per famiglie e imprese anche perché i prossimi mesi il trend di discesa dei prezzi dei prodotti energetici potrebbe interrompersi: ARERA ha evidenziato come «le quotazioni dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per i prossimi mesi hanno recentemente di nuovo mostrato volatilità crescente e quotazioni per il terzo e quarto trimestre in rialzo, con aumenti di circa il 10 per cento nel terzo trimestre e del 25 per cento nel quarto trimestre rispetto alle quotazioni del secondo trimestre» e che «le quotazioni dei mercati all'ingrosso del gas naturale per i prossimi mesi hanno recentemente nuovamente mostrato volatilità crescente e quotazioni per il terzo e quarto trimestre in rialzo (rispettivamente di più del 5 per cento e del 15 per cento rispetto alle quotazioni per il secondo trimestre)»;

si prefigurano quindi nuovi aumenti del costo della componente energia a partire dalla prossima estate: la mancata proroga delle misure riguardo agli oneri di sistema e, da giugno 2023 delle misure relative al credito d'imposta comporta di nuovo un forte rischio, per gran parte del settore economico e produttivo del nostro Paese, di ridimensionamento dell'attività se non di chiusura di centinaia di migliaia di imprese, oltre a impattare di nuovo pesantemente sui costi delle famiglie, già sotto pressione dal tasso di inflazione così sostenuto che ne erode la capacità d'acquisto;

assolutamente iniqua e incomprensibile appare infine la scelta del governo di ridurre la tassazione sugli extra profitti per le aziende dell'energia che nei mesi scorsi hanno ottenuto utili miliardari,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per limitare l'impatto dei costi di energia e gas per le imprese e le famiglie anche per il secondo semestre del 2023.

G/714/13/6 e 10

[Croatti, Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

al fine di contenere gli effetti dei rincari dei prodotti energetici, il provvedimento reca disposizioni in materia di acquisto di energia elettrica e gas al fine di sostenere la spesa in bolletta per

le imprese maggiormente esposte all'aumento dei prezzi nonché introduce disposizioni fiscali per semplificare gli adempimenti a carico delle imprese;

considerato che:

in tema di acquisto di energia elettrica, recenti pronunce giurisprudenziali, di merito e di legittimità, hanno ribadito il diritto al rimborso delle addizionali provinciali e regionali applicate all'accisa sull'energia elettrica, negli anni abrogate dal legislatore in quanto in contrasto con la normativa comunitaria;

la Corte di cassazione ha in più occasioni dichiarato l'incompatibilità dell'addizionale provinciale e regionale all'accisa sull'energia elettrica (Cassazione Civile 15198/2019; Cassazione Civile 27099/2019) sottolineando l'incoerenza tra il tributo addizionale e l'articolo I, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio. In particolare, la norma europea permette agli Stati membri dell'UE di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette ma solo a condizione che le stesse abbiano «finalità specifiche» e siano rispettati vincoli particolari in relazione alla determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo dell'imposta;

nei casi di addebito delle accise in bolletta, i consumatori, per ottenere il rimborso, devono presentare la richiesta unicamente nei confronti dei fornitori di elettricità che a loro volta possono avanzare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ma solo successivamente a una sentenza del giudice ordinario civile che accerti l'ammontare del rimborso;

il fornitore di energia elettrica, infatti, è obbligato a difendersi e costituirsi in giudizio ottenendo una sentenza di condanna a proprio carico passata in giudicato al fine di poter richiedere, all'Erario o alle province, il rimborso di quanto corrisposto ai consumatori;

è di tutta evidenza che il processo civile sia particolarmente oneroso tanto per i fornitori di energia elettrica quanto per gli stessi consumatori;

inoltre, con riferimento al contenzioso tributario, nel caso di clienti che presentano più pod, è necessario precisare che deve essere incardinato di fronte alla Corte di giustizia Tributaria della provincia competente e quindi nella provincia dove sono localizzati i pod. Ciò potrebbe comportare che, per un'unica richiesta di rimborso attuata in sede civilistica da parte di clienti multipod, si possano instaurare molteplici contenziosi in sede tributaria;

infine si segnala che in caso di addizionale provinciale versata direttamente alle province per utenze inferiori a 200 KW, attualmente, l'Agenzia delle Dogane si sta dichiarando incompetente in quanto il tributo è stato incamerato direttamente alle province. Le province a loro volta stanno negando il diritto al rimborso per carenza di legittimazione passiva sulla base della considerazione che l'addizionale provinciale ha natura erariale in quanto tributo gestito e amministrato dallo stato;

ritenuto che:

è necessario introdurre semplificazioni finalizzate a favorire il recupero di quanto indebitamente versato da parte di migliaia di imprese, riducendo gli adempimenti a loro carico e i tempi di recupero di quanto dovuto;

le stime riportano un ammontare di circa 3 miliardi di euro da restituire alle imprese fornitrici e ai consumatori finali;

l'accelerazione delle procedure di rimborso, oltre che a restituire alle imprese quanto indebitamente versato, rappresenta un ulteriore e importante sostegno finanziario alla liquidità delle imprese nell'attuale difficile contesto economico,

impegna il Governo:

a monitorare l'andamento delle pratiche di rimborso di cui in premessa e ad assumere ogni iniziativa utile al fine di poter semplificare le procedure di rimborso a favore delle imprese, evitando i costi e le lungaggini dell'accertamento giudiziario.

G/714/14/6 e 10

[Fregolent](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali";

premesso che:

il provvedimento in esame reitera importanti misure a supporto degli utenti di forniture di energia elettrica, al fine di contemperare il forte rincaro dei costi dell'energia verificatesi nel corso dell'ultimo anno;

in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 2, componente 1.7), il 10 gennaio 2024 si realizzerà il completamento del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica avviato con la legge 4 agosto 2017, n. 124, «attraverso l'adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio consapevole e trasparente al mercato libero da parte della clientela domestica e delle microimprese, anche seguendo il modello già adottato per il servizio a tutele gradualistiche, fissando tetti alla quota di mercato, e potenziando la trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori»;

l'articolo 1, comma 60, della predetta legge ha infatti previsto la cessazione - più volte rinviata - dell'efficacia del regime dei prezzi regolati per i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero;

a gennaio di quest'anno il 68,3 per cento dei clienti finali era già passato al mercato libero, mentre il 31,7 per cento delle utenze domestiche (pari a circa 9,5 milioni di clienti, di cui la metà secondo le stime definibili "vulnerabili") si trovava ancora in regime di maggior tutela;

sempre l'articolo 1, comma 60, ha demandato all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) la realizzazione di un servizio a tutele gradualistiche, volto ad accompagnare il passaggio al mercato libero per i clienti finali rimasti nel mercato tutelato al termine di cessazione dello stesso;

tale servizio sarà erogato da venditori selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali dall'Acquirente Unico.;

lo scorso 19 aprile il Governo ha trasmesso alle Camere lo Schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica, che prevede un limite massimo di aree territoriali aggiudicabili allo stesso fornitore, pari al 35 per cento, e prevede che, al termine del servizio di tutele gradualistiche, ai clienti che non abbiano scelto ancora un operatore sul mercato libero l'energia elettrica sia fornita dal medesimo esercente il servizio a tutele gradualistiche sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole;

in vista del termine del mercato tutelato del prossimo 10 gennaio e delle aste per il servizio di tutele gradualistiche che dovranno essere bandite da Acquirente Unico, nonché per un liberalizzazione sostanziale, ordinata ed efficace del mercato dell'energia elettrica, si rende necessario assicurare il rispetto, da parte degli operatori, di standard qualitativi volti a garantire clienti finali ed efficienza del mercato;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie volte a introdurre criteri qualitativi per l'iscrizione e il mantenimento all'elenco venditori energia elettrica, unitamente a meccanismi di controllo che possano garantire un mercato dell'energia ordinato ed efficiente;

a prevedere che l'elaborazione dei predetti criteri venga elaborata da ARERA, sentito il GSE e di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

G/714/15/6 e 10

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

l'attuale crisi economica colpisce particolarmente i soggetti che, oltre all'enorme aumento delle bollette per l'energia e il caro prezzi, devono affrontare anche i costi per l'affitto di una casa;

il costo degli affitti è attualmente insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle monoreddito, quelle numerose, con persone disabili o malate, che a causa dell'inflazione non riescono più ad arrivare a fine mese;

il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, strumenti fondamentali per l'attuazione delle politiche di sostegno al diritto alla casa, non sono stati rifinanziati dalla legge di bilancio per il 2023, né con successivi provvedimenti da parte del Governo;

il mancato rifinanziamento non consente alle amministrazioni locali di intervenire per affrontare la precarietà abitativa, il caro affitti e gli sfratti per morosità che, come noto, sono ripresi a partire dal 1° gennaio 2022, dopo il blocco stabilito durante il periodo pandemico, determinando così un aumento drammatico delle persone senza casa e ciò costituisce una vera e propria emergenza nel Paese;

l'importo attualmente riconosciuto della detrazione spettante per le spese sostenute per l'affitto è ampiamente inferiore alla analoga detrazione prevista sulla rata di mutuo per gli acquirenti della prima casa;

è necessario colmare questo divario incomprensibile che penalizza chi, impossibilitato all'acquisto, in particolare a causa del precariato, il basso livello dei salari e l'elevata disoccupazione, affronta e risolve il bisogno abitativo con la locazione,

impegna il Governo:

quali ulteriori misure volte a recare sostegno alle famiglie:

a rifinanziare, con il primo provvedimento utile, i fondi di sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole a partire dall'anno in corso, prevedendo modalità di coordinamento e unificazione dei due fondi e destinando una quota specifica al sostegno della graduazione programmata degli sfratti per morosità;

a raddoppiare l'importo attuale della detrazione sul reddito di cui possono beneficiare i conduttori in locazione abitativa.

G/714/16/6 e 10

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

la Portovesme Srl, azienda di proprietà della multinazionale svizzera Glencore, ha annunciato sin dallo scorso gennaio e poi ha interrotto dal mese di aprile l'attività industriale di produzione di zinco presso i due siti in Sardegna, limitando l'attività nella sede di Portovesme e bloccandola in quella di San Gavino, fonderia la cui attività risale agli anni '30;

il sito presente in Sardegna tra Portovesme e la fonderia di San Gavino Monreale è l'unico in Italia per la produzione di zinco e piombo;

la Portovesme Srl ha comunicato di aver sospeso le attività a causa degli alti prezzi dell'energia e, contemporaneamente, la società proprietaria ha annunciato l'avvio di uno studio per la sperimentazione di un sito di interesse europeo per la rigenerazione delle batterie al Litio;

le istituzioni locali e i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto di mantenere attivo il sito, dove lavorano oltre 1500 lavoratori tra diretti e indotto nelle more della definizione del progetto di riconversione, ottenendo il rifiuto della compagnia per gli alti costi attuali dell'energia che non sono tornati ai livelli precedenti la pandemia;

altre società industriali del Sulcis, su intervento del Governo, hanno ottenuto contratti bilaterali per l'acquisto di energia a prezzi calmierati;

in Sardegna i costi dell'energia sono più elevati nel resto del Paese anche per l'assenza di una rete di fornitura del metano la cui costruzione non sarà terminata nei prossimi 5 anni; l'obiettivo di bloccare entro il 2025 la produzione di energia da centrali a carbone in Sardegna non sarà raggiunto per l'assenza di una rete di fornitura a metano che potrebbe essere utilizzata per la conversione delle centrali a carbone esistenti e per l'impossibilità di completare entro tale data l'elettrodotto progettato da Terna tra Sicilia e Sardegna,

impegna il Governo:

a operare, analogamente a quanto fatto negli anni scorsi, per la definizione di un contratto bilaterale di fornitura di energia necessario e giustificato dalla particolare condizione della Sardegna;

a intervenire presso la multinazionale svizzera Glencore, proprietaria della Portovesme Srl, ai massimi livelli manageriali internazionali per ottenere il riavvio delle attività industriali nelle more della definizione del progetto di riconversione, a tutela dei 1500 lavoratori, alcuni dei quali privi anche di cassa integrazione.

G/714/17/6 e 10

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premesso che:

nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali» sono presenti norme per ristorare i costi energetici. Tali norme riguardano contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, fino comunque al 30 giugno 2023;

quella «geotermica» è una forma di energia naturale che trova origine dal calore della terra e, tra le energie rinnovabili, ha un valore aggiunto che condivide soltanto con l'idroelettrico: la continuità della produzione;

nella regione Toscana la geotermia conta 34 centrali per una potenza installata di 761 *megawatt*. La produzione annua è di circa 5,9 miliardi di *chilowattora* che, complessivamente, soddisfa quasi il 30 per cento del fabbisogno energetico della regione e permette un risparmio di oltre 1 milione e 400 mila Tep e 4,1 tonnellate metriche di emissioni CO2 evitate. In questi territori la geotermia garantisce 650 occupati diretti e circa 2.000 nell'indotto e ha promosso lo sviluppo di numerose piccole e medie imprese in diversificati settori produttivi;

i comuni geotermici producono quindi una fonte pulita e rinnovabile utilizzata anche da vasti bacini di utenza contigui e hanno quindi diritto a compensazioni adeguate;

a tal fine l'articolo 6 del decreto-legge n. 50 del 2022 (cosiddetto «Decreto Aiuti», convertito in legge n. 91 del 15 luglio 2022) interviene sulla geotermia, prevedendo per i titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche di corrispondere annualmente 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione a favore dello sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni;

al tal fine il comma 2-*quinqies* del medesimo provvedimento prevede che «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate e sentiti i comuni coinvolti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al comma 2-*quater*»;

ad oggi, dopo oltre 9 mesi dalla pubblicazione della legge n. 91 del 2022, il decreto interministeriale non è stato ancora emanato;

tali ritardi sulla corretta erogazione di risorse già stanziare stanno di fatto penalizzando ulteriormente i territori interessati;

già in data 29 agosto 2022 il Presidente dell'Ance Antonio Decaro sollecitava l'emanazione, in una lettera ai Ministri interessati, del decreto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 50 del 2022 proponendo, per individuare i criteri di riparto ed erogazione, «un percorso coerente e più semplice, che può fondarsi su un riparto di risorse basato sui criteri del decreto legislativo n. 22 del 2010, articolo 16 ovvero ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento»;

impegna il Governo

ad emanare il decreto citato in premessa, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 50 del 2022, eventualmente utilizzando, per la definizione dei parametri di riparto, i criteri previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2010.

G/714/18/6 e 10

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali» sono presenti norme per ristorare i costi energetici. Tali norme riguardano contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, fino comunque al 30 giugno 2023;

secondo il presidente dell'Authority per l'energia Stefano Besseghini, in audizione in commissione Finanze alla Camera, sono previsti nuovi rialzi in vista per i prezzi dell'elettricità e gas sui mercati, con conseguenti rischi di rincari in bolletta: i prezzi del gas sono attesi in salita del 5 per cento da luglio a settembre e di un altro 15 per cento da ottobre e dicembre. Per la luce, invece, è previsto un rialzo del 10 per cento nel terzo trimestre e del 25 per cento nel quarto;

tale scenario è aggravato inevitabilmente dall'aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea (Bce) che ha portato il tasso di deposito al 3,75 per cento;

gli esercizi di vicinato non sono soltanto garanzia di sviluppo economico ed occupazionale ma rappresentano un presidio sociale irrinunciabile soprattutto per i residenti dei centri storici ed in particolare dei piccoli comuni;

in questi ultimi anni numerose attività commerciali di questa tipologia hanno chiuso a causa della concorrenza della grande distribuzione organizzata e dell'*e-commerce*. La crisi energetica ha purtroppo peggiorato la situazione e senza interventi strutturali queste attività rischiano di estinguersi;

un recente studio condotto da Confesercenti e Ipsos, intitolato «Il Commercio oggi e domani» ha infatti certificato come, dal 2019 al 2023 oltre 52 mila commercianti italiani, abbiano chiuso la propria attività;

ristori delle spese energetiche a carico di questa tipologia di imprese presenti ed in particolare per quelle ricadenti nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in

le misure presenti nel provvedimento in esame per contenere i costi energetici di tali esercizi di vicinato e sono palesemente insufficienti e limitate nel tempo, soprattutto in relazione all'aumento dell'energia e del costo del denaro;

si tratta inoltre di risorse spesso insufficienti per contrastare gli aumenti, erogati sotto forma di credito di imposta e finalizzati in particolar modo alle imprese particolarmente energivore;

nel corso della discussione parlamentare del provvedimento in esame sono stati presentati emendamenti specifici con tali obiettivi senza però essere approvati,

impegna il Governo

a prevedere, già a partire dal prossimo provvedimento utile e in relazione a quanto espresso in premessa, risorse e norme aggiuntive finalizzate alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore di esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi.

G/714/19/6 e 10

[Turco](#), [Croatti](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame istituisce un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023 le cui risorse sono assegnate in quota parte alle regioni in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 sulla base della certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale effettuata con decreto ministeriale 6 luglio 2022 che ha individuato la quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici;

il decreto ministeriale 6 luglio 2022 ha certificato il superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ponendo a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici un onere complessivo pari a circa 2.086 milioni di euro. Successivamente, ciascuna regione e provincia autonoma ha emanato il provvedimento diretto a ripartire l'onere complessivo tra le singole aziende fornitrici di dispositivi medici, le quali avrebbero dovuto versare gli importi dovuti in favore delle regioni entro il 14 gennaio 2023, termine poi prorogato dal decreto-legge n. 4 del 2023 al 30 aprile 2023;

le aziende di dispositivi medici che non hanno attivato alcun contenzioso o che vi rinunciano sono tenute a versare l'importo a titolo di ripiano residuale (pari al 48 per cento della quota originariamente prevista) entro il 30 giugno 2023: per le aziende che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale;

in sostanza con questa disposizione il Governo si fa carico della quota che le aziende produttrici di dispositivi medici, a norma di legge (norma inserita già dal 2015 ma rinviata nella sua applicazione), avrebbero dovuto restituire alle regioni per il superamento del tetto (pari al 4,4 per cento) sulla spesa per i dispositivi medici;

la disposizione all'esame avvantaggia indistintamente tutte le aziende produttrici di dispositivi medici: dalle micro, piccole e medie imprese fino alle multinazionali;

sulla base della Raccomandazione UH, le microimprese sono definite come imprese con meno di 10 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; le piccole imprese sono definite come imprese con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

le medie imprese sono definite come imprese con meno di 250 occupati e che realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

da un esame condotto sulla regione con lo sfioramento del Letto di spesa più elevato, la Toscana, con un payback pari a € 394.735.841,27, (vedi decreto regionale 24681 del 14/12/2022 con il quale è stato approvato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e la quantificazione degli importi dovuti (cosiddetto «Payback») per gli anni 2015, 2016, 2017), è emerso che il payback per gli

anni 2015-2018 è relativo per il 35,82 per cento alle prime 10 aziende su circa 1350 aziende; le prime 10 aziende corrispondono allo 0,74 per cento di tutte le imprese di dispositivi medici che hanno venduto alla Toscana dal 2015 al 2018 e sono per la maggior parte multinazionali con sede all'estero; il 58,35 per cento del payback da restituire per il 2015-18 appartiene alle prime 30 aziende su circa 1350 che corrispondono al 2,22 per cento delle imprese fornitrici della Toscana: il 68,86 per cento del payback, pari a 271.814.248,00 e da restituire per il 2015-18, appartiene alle prime 50 aziende su circa 1350 che corrispondono al 3,70 per cento delle imprese fornitrici della Toscana,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare le iniziative, anche legislative, necessarie a ripensare il sistema del payback affinché le micro e piccole imprese siano esonerate dalla compartecipazione allo sfioramento dei tetti di spesa per i dispositivi medici e affinché le medie imprese non siano penalizzate alla stessa stregua delle multinazionali di dispositivi medici.

G/714/20/6 e 10

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

con l'articolo 8 del provvedimento in esame, in sostanza, il Governo si fa carico della quota che le aziende produttrici di dispositivi medici, a norma di legge (norma inserita già dal 2015 ma rinviata nella sua applicazione), avrebbero dovuto restituire alle regioni per il superamento del tetto (pari al 4,4 per cento) sulla spesa per i dispositivi medici;

la disposizione all'esame ribadisce inoltre talune disposizioni sulla tracciabilità, richiamando la vigenza dell'obbligo di indicare nella fattura elettronica, in modo separato, il costo del bene e il costo del servizio e il codice di repertorio, con l'onere per le regioni e le province autonome di verificarne la corretta compilazione e di relazionare in merito;

indubbiamente sull'economicità della spesa sanitaria ha un ruolo predominante proprio la trasparenza della filiera produttiva di beni e servizi;

l'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha introdotto alcune misure concernenti l'informatizzazione dell'ordinazione e dell'esecuzione degli acquisti di beni e servizi nel Servizio sanitario nazionale e, al fine di incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, ha disposto che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi dovrà essere effettuata in forma elettronica;

la citata legge di bilancio 2018 dispone inoltre che per gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell'efficienza e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi avviene per mezzo del sistema di gestione messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie,

impegna il Governo:

al fine di garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria, ad individuare le più opportune misure per implementare il Sistema di gestione previsto dalla legge di bilancio citata in premessa, al fine di consentire di rilevare in tempo reale l'intera filiera di un centro di costo, la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico, le fasi dell'esecuzione dei contratti, inclusi i contratti di convenzionamento o accreditamento con le strutture sanitarie private.

G/714/21/6 e 10

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge all'esame all'articolo 8 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome, quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018;

numerose imprese del settore farmaceutico versano oggi in condizione di difficoltà a causa del meccanismo del cosiddetto *payback* farmaceutico, disciplinato dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 trovandosi costrette a fronteggiare una forte imprevedibilità che ne danneggia le capacità d'investimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con successivi provvedimenti normativi, un incremento del Fondo di cui all'articolo 8, al fine di coniugare le esigenze di equilibrio finanziario delle regioni con quelle delle imprese, fornitrici dei dispositivi medici.

G/714/22/6 e 10

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

l'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nell'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica, ha imposto alle aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture sanitarie pubbliche di concorrere al ripianamento dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli acquisti di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;

successivamente, l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cosiddetto decreto «Aiuti-bis»), convertito con modificazioni dalla legge n. 142 del 2022, ha introdotto all'interno del citato articolo un nuovo 9-bis, prevedendo una deroga «alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8» assegnando, al contempo, alle regioni e alle province autonome il compito di definire «con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale»;

in altri termini, per mezzo del meccanismo appena descritto, cosiddetto anche «payback sanitario» il legislatore ha previsto una forma di controllo della spesa pubblica sanitaria per i dispositivi medici imponendo la compartecipazione da parte delle imprese produttrici al ripiano del superamento dei limiti di spesa delle strutture sanitarie;

in ragione dell'incombente del termine scadenza entro cui le aziende fornitrici avrebbero dovuto assolvere ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome, il governo ha introdotto l'articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cosiddetto milleproroghe) con il quale è stata disposta una breve proroga con nuova scadenza fissata al 30 aprile 2023;

spirato tale termine, numerose aziende fornitrici, a fronte di un onere economico ingente, insostenibile e ritenuto ingiusto, si sono trovate costrette a ricorrere alle vie legali innanzi agli organi giudiziari competenti;

a fondamento della pretesa giudiziaria, si è sostenuta l'illegittimità sostanziale del sistema posto a fondamento del cosiddetto payback sanitario. Segnatamente, i dispositivi medici, a differenza dei farmaci, sono soggetti a una gara a evidenza pubblica per l'espletamento della quale viene fissata dalla committente una base d'asta, ossia un tetto di spesa stabilito ex ante. Viepiù, per effetto di tale sistema, lo sfioramento dei tetti di bilancio, già assoggettato al vaglio amministrativo-contabile della Corte dei conti, produce l'effetto di generare un'ulteriore e ultronea responsabilità in capo ad operatori economici privati, estranei alle determine poste a fondamento delle spese pubbliche;

consapevole del rischio gravante sull'Erario in virtù dei ricorsi pendenti, il decreto-legge in esame ha introdotto alcune disposizioni volte ad attenuare le criticità connesse al payback sanitario;

la novella, tramite l'istituzione di un fondo da ripartire tra regioni e province autonome, introduce un contributo statale per mezzo del quale viene dimezzata la somma dovuta dalle aziende fornitrici a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a condizione che le stesse imprese non abbiano attivato un contenzioso legale o che rinuncino allo stesso;

considerato che:

nonostante il regime di favor introdotto dal legislatore, le suesposte criticità sono destinate a rimanere irrisolte. Decine di micro e piccole imprese, infatti, entro il 30 giugno 2023 dovranno far fronte a un ingente onere finanziario, esponendosi al rischio di fallimento;

inoltre, la norma si rivelerebbe inidonea a perseguire l'obiettivo di ridurre l'impatto del contenzioso giudiziario pendente con il rischio per l'erario di dover far fronte a una spesa non indifferente in caso di soccombenza in giudizio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di abrogare definitivamente il meccanismo del cosiddetto payback sanitario previsto dal decreto-legge n. 78 del 2015 destinato, così come congegnato, a fare ricadere sulle imprese il costo delle inefficienze della pubblica amministrazione, ovvero, in via subordinata, di esonerare dal pagamento tutte le micro e piccole imprese;

ad istituire un tavolo di concertazione destinato a valutare l'impegno delle aziende fornitrici a versare alle regioni una percentuale sul fatturato dei dispositivi medici forniti a partire dalle gare che verranno esperite dal 2024 o da altra data compatibile con le reciproche esigenze finanziarie.

G/714/23/6 e 10

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

l'articolo 10 del provvedimento all'esame, al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario, consente alle aziende del SSN di affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un'unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di ricorrere a personale già in servizio o a personale assumibile per concorso o in quanto idoneo in graduatorie concorsuali in vigore;

i predetti servizi possono essere affidati esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un periodo non superiore a dodici mesi, ad operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità contemplati e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia d'orario di lavoro;

si demanda quindi ad un successivo decreto, sentita l'Anac, l'elaborazione di linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici degli affidamenti e si obbliga la stazione appaltante a esplicitare l'osservanza delle predette condizioni requisiti precisando che l'inosservanza è valutata anche ai fini della responsabilità dirigenziale per danno erariale;

la disposizione in esame, quantunque sembrerebbe voler circoscrivere il fenomeno dei cosiddetti «medici a gettone», di fatto finisce per legittimarlo; tale fenomeno consiste nel reclutare medici liberi professionisti o altri sanitari, a chiamata, tramite società private o cooperative, per coprire turni e servizi scoperti; il fenomeno dei cosiddetti «medici a gettone», era iniziato già qualche anno prima della pandemia, ma con l'emergenza sanitaria è diventato sempre più diffuso e riguarda soprattutto i medici d'urgenza che operano nei pronto soccorso, ma anche i pediatri, i ginecologi e gli anestesisti,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a:

- vietare l'impiego di sanitari a chiamata e consentire piuttosto le procedure straordinarie di reclutamento del personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, già impiegate per tamponare l'emergenza Covid, disponendo l'obbligo per le strutture sanitarie di indire contestuali procedure concorsuali a tempo determinato e indeterminato (a seconda della tipologia di carenza), così da far fronte allo stato di grave carenza di organico del personale sanitario nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e a garantire i livelli essenziali di assistenza;

- disciplinare il divieto di affidare a terzi i servizi professionali (medici a gettone) per tutte le professioni sanitarie, disponendo anche l'annullamento delle procedure d'appalto per le quali non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria e le proroghe degli appalti già conclusi.

G/714/24/6 e 10

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame per ovviare alla carenza di personale sanitario nei servizi dell'emergenza-urgenza consente, per l'anno 2023, alle aziende del Servizio sanitario nazionale di ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive in libera professione intramoenia e di aumentarne la tariffa fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, e per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive concordante a livello regionale e di aumentarne la tariffa fino a 50 euro lordi;

le predette prestazioni aggiuntive mediche e infermieristiche sono finalizzate ad affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, e comunque possono essere impiegate nel limite di complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico;

considerato che:

la possibilità di ricorrere a prestazioni aggiuntive in libera professione intramoenia non dovrebbe essere impiegata per ovviare alla carenza strutturale di organico nel pronto soccorso;

lo strumento delle prestazioni aggiuntive ad integrazione delle attività istituzionali, infatti, dovrebbe rispondere ad esigenze assolutamente momentanee ed eccezionali (come poteva essere ad esempio l'emergenza covid): la disposizione all'esame utilizza invece questo strumento eccezionale in

via sistematica per un intero anno e in ragione di una carenza strutturale nell'organico (tutt'altro che momentanea), determinando il sovraccarico lavorativo sui medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale;

la tariffa oraria proposta e la possibilità perdurante data alle regioni di ricorrere a questo strumento, fanno emergere rilevanti dubbi di economicità per le strutture del Servizio sanitario nazionale rispetto alla possibilità di assumere nuovo personale,

impegna il Governo:

al fine di evitare che il personale sanitario sia sottoposto a turni massacranti che rischiano di incidere sulla qualità delle prestazioni, a circoscrivere l'impiego delle prestazioni aggiuntive di cui in premessa solo a carenze in organico che siano temporanee, per un periodo orientativamente non superiore ad una settimana, consentendo invece procedure semplificate e in deroga alle disposizioni vigenti per il tempestivo reclutamento del personale delle professioni sanitarie.

G/714/25/6 e 10

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

l'articolo 12 al fine di ovviare alla carenza di personale sanitario nei servizi dell'emergenza-urgenza, consente, fino al 31 dicembre 2025, al personale medico senza specializzazione di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza;

il requisito richiesto è l'aver maturato tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, presso i servizi di emergenza-urgenza del SSN, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi;

l'attività di emergenza territoriale (118) è in gran parte svolto da medici convenzionati di medicina generale, che, soprattutto in questa fase di grave pandemia, ed anche a seguito della decurtazione dello stipendio della indennità regionale, tali medici stanno abbandonando il servizio per transitare in altri meglio remunerati e meno rischiosi;

al fine di migliorare il servizio e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera sarebbe auspicabile l'inquadramento nel ruolo sanitario dei medici convenzionati di Emergenza Territoriale, al fine di scongiurare il rischio che transitino in altri servizi,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad autorizzare le strutture sanitarie a bandire procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'Emergenza Territoriale che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio, così da assicurare continuità operativa delle unità mediche, migliorare il servizio e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera.

G/714/26/6 e 10

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

l'articolo 12 consente, fino al 31 dicembre 2025, ai medici specializzandi, fermo restando il tetto di spesa per l'assunzione di personale, di esercitare la libera professione o avere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale e per un massimo di 8 ore settimanali;

la predetta attività deve essere coerente con la formazione acquisita e il compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, è pari a 40 euro lordi;

l'attività svolta è valutabile nell'ambito nei concorsi per dirigente medico del Servizio sanitario nazionale e costituisce requisito utile per partecipare alle procedure di stabilizzazione con riserva nelle procedure concorsuali;

per le medesime prestazioni aggiuntive i medici specializzati hanno una tariffa che, ai sensi dell'articolo II del provvedimento in esame, può arrivare anche a 100 euro, al netto degli oneri, mentre lo specializzando per la stessa prestazione avrà un compenso orario pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, al fine di rimuovere la differenza di trattamento retributivo dell'attività svolta in regime libero professionale tra i medici specializzati e gli specializzandi, così da evitare forme ingiuste e improprie nell'impiego di personale da assegnare allo svolgimento della medesima attività.

G/714/27/6 e 10

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame in diversi articoli, dal 12 al 16 in particolare, tratta questioni afferenti al personale sanitario;

in Basilicata si registra una evidente e grave criticità che riguarda il Servizio sanitario pubblico;

i presidi ospedalieri così come gli ospedali distrettuali evidenziano una situazione di precarietà e destrutturazione organizzativa che sta mortificando il personale in servizio e rendendo difficile l'erogazione delle prestazioni per i cittadini;

per quanto riguarda il personale in servizio, sulla base di quanto riportato dalle organizzazioni sindacali di settore, le piante organiche, tra pensionamenti, trasferimenti e mancato *turn over*, presenterebbe vuoti pari quasi al 40 per cento del totale;

difficoltà si riscontrano anche per quel che riguarda la presenza dei medici di base con molti comuni scoperti di presidio, anche pediatrico;

ad aggravare la situazione vi è una condizione di precariato che incide in maniera rilevante sulle criticità di presa in carico dei bisogni dei cittadini;

l'aumento delle liste di attesa accentua le difficoltà delle persone in particolar modo quelle più fragili non solo sanitario ma anche dal punto di vista economico e sociale alimentando disuguaglianze;

questo accentua il fenomeno dei cosiddetti viaggi della speranza da parte di molti pazienti costretti ad emigrare per potersi curare;

le organizzazioni sindacali di categoria e territoriali da tempo denunciano questo stato di estrema difficoltà e hanno dato vita ad importanti e partecipate manifestazioni di protesta cui non sono seguite risposte da parte delle istituzioni tutte;

l'obiettivo è quello di garantire anche ai cittadini lucani il pieno accesso alle cure previsto dalla nostra Carta Costituzionale,

impegna il Governo

ad attivare entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto un tavolo in sede ministeriale per affrontare le criticità più rilevanti del sistema sanitario regionale lucano al fine di garantire un progressivo potenziamento del personale sanitario nelle strutture pubbliche e di rendere fruibili prestazioni e cure per i cittadini.

G/714/28/6 e 10

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

l'articolo 15-bis è volto a fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva. Viene prevista una nuova possibilità di inserimento nell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, riservata a quanti abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026;

considerato che:

le misure previste dall'articolo 15-bis non sono eque in quanto riapre i termini di iscrizione all'elenco speciale per i soli Massofisioterapisti di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019 precludendo la stessa opportunità ai professionisti sanitari di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, quali i tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione dei quali il sistema salute ha necessità ancora maggiori,

impegna il Governo:

a valutare di inserire nella disposizione in premessa anche i professionisti sanitari iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, al fine di fronteggiare la carenza di operatori di interesse sanitario ed evitare l'esclusione di migliaia di professionisti sanitari.

G/714/29/6 e 10

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

l'articolo 15-*bis* è volto a fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva. Viene prevista una nuova possibilità di inserimento nell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, riservata a quanti abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026;

considerato che:

l'attività svolta dai massofisioterapisti fino al 31.12.2018 era qualificabile come professione sanitaria in quanto l'articolo 1 della legge n. 403/71 configurava i massofisioterapisti come esercenti una «*professione sanitaria*»;

il comma 542 dell'articolo 1 della successiva legge n. 145/2018 ha peraltro sancito che «*A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 è abrogato*»;

il Consiglio di Stato ha pertanto sottolineato che solo i massofisioterapisti che hanno svolto la professione di massofisioterapista entro il 31.12.2018 possono continuare a svolgere la professione sanitaria, attesa «*l'attitudine del diploma in questione, conseguito ai sensi della Legge n. 403 del 1971 a reggere, in via eccezionale e ad esaurimento, l'esercizio di attività già ricadenti nel distinto ambito delle professioni sanitarie e che, però, da tempo richiedevano una formazione diversa di livello universitario. 8.6. L'effetto innovativo che si riconnette alle previsioni normative qui in rilievo, e sempreché sussistano le condizioni previste dall'art. 5 del D.M. del 9.8.2019, si risolve, dunque, nell'ampliamento dell'ordinaria abilitativa del diploma di massofisioterapista siccome implementata, rispetto alle possibilità connesse allo status di operatore di interesse sanitario, nella sua capacità di intercettare ancora, e in via eccezionale, gli sbocchi professionali già garantiti nel previgente ordinamento a tale figura professionale.*» (così: Consiglio di Stato, III Sez., sentenza n. 4513 del 1° giugno 2022);

in seguito all'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 403/71 i massofisioterapisti, non iscritti elenco speciale ad esaurimento di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 (in cui sono attualmente inseriti in base alla disciplina derogatoria introdotta dalla l. n. 145/18 solo i massofisioterapisti che avevano maturato almeno 36 mesi di esperienza professionale prima dell'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 403/71), invece possono ora svolgere solo mansioni di «*operatori di interesse sanitario*» (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17/06/2013, n. 3325);

le esigenze di tutela della salute non consentono pertanto di implementare l'elenco ad esaurimento di cui al citato art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, in quanto i massofisioterapisti non iscritti elenco speciale ad esaurimento di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 non potranno più svolgere la professione sanitaria e quindi acquisire sul campo quella «*vasta esperienza lavorativa, conseguente all'esercizio di un'attività professionale svolta in piena autonomia . (per) salvaguardare la professionalità maturata, contemperando tale esigenza con l'interesse alla tutela della salute degli utenti, comunque garantiti dal possesso, in via compensativa, di un congruo requisito esperienziale ragionevolmente ritenuto idoneo a garantire l'erogazione di un appropriato trattamento sanitario.* » (così: Consiglio di Stato, III Sez., sentenza n. 4513 del 1° giugno 2022, che sottolinea inoltre come «*la scelta compiuta, in primis, dal legislatore di fissare in 36 mesi la soglia di giuridica rilevanza del dato esperienziale . (presenta una) sostanziale coerenza con il turno di tempo in cui si completa l'ordinario percorso formativo oggi previsto per il conseguimento della laurea in fisioterapia, vale a dire l'ambito professionale più vicino, in passato, a quello dei massofisioterapisti*»);

i massofisioterapisti che non hanno maturato almeno 36 mesi di esperienza professionale come massofisioterapisti prima dell'1.1.2019, non potendo più esercitare la professione sanitaria di massofisioterapista, non possono quindi più ottenere l'inserimento nell'elenco speciale ad esaurimento, di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, atteso che «*il requisito esperienziale, si rivela una forma di*

compensazione necessaria, . il legislatore nazionale ha applicato un principio che si dispiega in coerenza con l'impianto regolatorio della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, la quale, infatti, prevede espressamente che "È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo" (art. 3 comma 3) . Opinare diversamente significherebbe derogare al livello minimo di qualificazione necessaria fissato dal legislatore per garantire, in un ambito così delicato quale quello della tutela della salute, la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. I requisiti di definizione delle professioni sanitarie e legittimanti il loro esercizio rispondono, invero, ad un interesse di ordine generale di tutelare la collettività contro il rischio di un non appropriato trattamento sanitario di guisa che è tutt'altro che irragionevole la scelta del legislatore di demarcare con nettezza, presidiandole con la formazione di albi e di requisiti formativi ovvero esperienziali chiari, le professioni sanitarie dagli altri operatori di interesse sanitario in vista di una consapevole scelta di cura da parte dell'utente» (così: Consiglio di Stato, III Sez., sentenza n. 4513 del 1° giugno 2022);

impegna il Governo:

a valutare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e fatta salva la qualifica di professionisti sanitari dei massofisioterapisti già iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019 , coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, senza svolgere l'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi prima dell'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 403/71, da parte del comma 542 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, la possibilità di iscriversi in un ulteriore separato elenco speciale, destinato agli operatori di interesse sanitario ad esaurimento.

G/714/30/6 e 10

[Bergesio](#), [Murelli](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali;

Premesso che:

con l'articolo 15**bis**, vengono riaperti i termini di iscrizione all'elenco speciale ad esaurimento (ESE) dei Massofisioterapisti (MFT) di cui all'art. 5 del DM 9 agosto 2019 e, dall'altro, vengono previsti requisiti per l'iscrizione meno stringenti rispetto a quelli previsti sino ad oggi;

Considerato che:

L'attività svolta dai massofisioterapisti fino al 31.12.2018 era qualificabile come professione sanitaria in quanto l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, configurava i massofisioterapisti come esercenti una «professione sanitaria»;

il comma 542 dell'articolo 1 della successiva legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha peraltro sancito l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403;

il Consiglio di Stato ha pertanto sottolineato che solo i massofisioterapisti che hanno svolto la professione di massofisioterapista entro il 31.12.2018 possono continuare a svolgere la professione sanitaria, attesa l'attitudine del diploma in questione, conseguito ai sensi della Legge n. 403 del 1971 a reggere, in via eccezionale e ad esaurimento, l'esercizio di attività già ricadenti nel distinto ambito delle professioni sanitarie e che, però, da tempo richiedevano una formazione diversa di livello universitario;

in seguito all'abrogazione dell'articolo 1 della supra citata legge n. 403 i massofisioterapisti, non iscritti all'elenco speciale ad esaurimento di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 (in cui sono attualmente inseriti in base alla disciplina derogatoria introdotta dalla l. n. 145/18 solo i

massofisioterapisti che avevano maturato almeno 36 mesi di esperienza professionale prima dell'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 403/71), invece possono ora svolgere solo mansioni di «operatori di interesse sanitario»;

le esigenze di tutela della salute non consentono pertanto di implementare l'elenco ad esaurimento di cui al citato art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, in quanto i massofisioterapisti non iscritti elenco speciale ad esaurimento di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 non potranno più svolgere la professione sanitaria e quindi acquisire sul campo quella vasta esperienza lavorativa, conseguente all'esercizio di un'attività professionale e quindi non porteranno acquisire il congruo requisito esperienziale ragionevolmente ritenuto idoneo a garantire l'erogazione di un appropriato trattamento sanitario;

i massofisioterapisti che non hanno maturato almeno 36 mesi di esperienza professionale come massofisioterapisti prima dell'1.1.2019, non potendo più esercitare la professione sanitaria di massofisioterapista, non possono quindi più ottenere l'inserimento nell'elenco speciale ad esaurimento, di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, atteso che il requisito esperienziale, si rivela una forma di compensazione necessaria;

il legislatore nazionale ha applicato un principio che si dispiega in coerenza con l'impianto regolatorio della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, la quale, infatti, prevede espressamente che "È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo";

prevedere un diverso sistema di riconoscimento della qualifica professionale significherebbe derogare al livello minimo di qualificazione necessario previsto al fine di garantire, in un ambito così delicato quale quello della tutela della salute, la qualità delle prestazioni fornite sul territorio. I requisiti di definizione delle professioni sanitarie legittimanti il loro esercizio rispondono, invero, ad un interesse di ordine generale di tutelare la collettività contro il rischio di un non appropriato trattamento sanitario, e dunque è necessario prevedere delle precise regole in ordine all'espletamento di percorsi formativi e all'iscrizione presso albi al fine della verifica del possesso dei necessari requisiti formativi ovvero esperienziali necessari.

Impegna il governo

ad adottare le opportune iniziative di competenza al fine di prevedere che coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, senza svolgere l'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi prima dell'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 403/71, da parte del comma 542 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, possono iscriversi in un ulteriore separato elenco speciale, destinato agli operatori di interesse sanitario ad esaurimento. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento dell'attività di operatore di interesse sanitario per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026.

G/714/31/6 e 10

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'articolo aggiuntivo 15-ter recante disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina

estetica;

ai commi da 1 a 3 del predetto articolo aggiuntivo dispongono, per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, l'abolizione del requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale e stabiliscono quindi che il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale;

il successivo comma 4, invece, in totale disarmonia e disomogeneità con i precedenti commi e con l'articolo nel suo complesso, consente agli odontoiatri di esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso;

il Collegio delle Società Scientifiche Italiane di Medicina Estetica - composto da Agorà, SIES e SIME - ha portato all'attenzione delle istituzioni la problematica connessa alla disposizione succitata che, a quanto risulta, è stata inserita anche nel disegno di legge cd. «Semplificazioni», evidenziando che la predetta estensione di una facoltà ad oggi riservata ai soli medici «è priva di un vero razionale tecnico», e rappresenta dunque un «provvedimento politico che appare come una concessione alla categoria degli odontoiatri che si troverebbero legittimati a svolgere attività completamente al di fuori della loro area anatomica di competenza»;

tale attività, si legge in una nota, «vede purtroppo il ripetersi di questo tentativo come avvenuto a dicembre 2020, 2021 e 2022, quando il Collegio è intervenuto con l'adesione delle altre società scientifiche del settore riuscendo a portare una adeguata informazione alle istituzioni, elemento che ha senza meno concorso alla mancata approvazione degli emendamenti proposti»;

il Presidente di Agorà Società Scientifica Italiana di Medicina ad indirizzo Estetico ha rappresentato come sia «doveroso allertare le istituzioni a tutela della salute pubblica dei pazienti e del rispetto delle differenti competenze cliniche del Medico Chirurgo rispetto ai laureati in Odontoiatria privo di una formazione adeguata al di fuori delle proprie aree di competenza, segnalando altresì le ulteriori importanti criticità tecnico-legali che l'approvazione dell'emendamento potrebbe comportare. Non di meno però, da anni il Collegio di Medicina Estetica lavora per una reale e idonea sinergia fra Medicina Estetica ed Odontoiatria. Una sinergia che in realtà è ben rodada e consolidata tra i professionisti che rispettano il proprio ambito di competenza: il Medico Estetico effettua prestazioni e trattamenti di Medicina Estetica mentre l'Odontoiatra quelle di cura e riabilitazione odontoiatrica ottenendo così il miglior risultato, anche in termini di sicurezza per i pazienti»;

il Consiglio Superiore di Sanità, nel 2019, ribadendo quanto già espresso nel 2014, ha espresso «parere favorevole sulla liceità delle terapie con finalità estetica da parte dell'odontoiatra solo dove queste siano destinate, ai sensi della legge 24 luglio 1985 n. 409, alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti - dove per "relativi tessuti" si intendono le zone perilabiali e dei mascellari inferiore e superiore, fino all'area sottozigomatica - e solo ove contemplate in un protocollo di cura odontoiatrica ampio e completo proposto al paziente, tale da rendere la cura estetica correlata, e non esclusiva, all'intero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente»;

inoltre, nel predetto parere, è stato sottolineato che «le terapie attuate non potranno, tuttavia, essere eseguite con l'impiego di dispositivi medici e farmaci immessi in commercio per finalità terapeutiche diverse dalla cura di zone anatomiche che sfuggono alle previsioni dell'articolo 2 della legge 409 del 1985» e che «la professione di odontoiatra è professione specifica distinta da quella di medico, specializzato o no in odontostomatologia e che la professione di odontoiatra si basa sulla formazione odontoiatrica differente dalla formazione prevista per il laureato in medicina e chirurgia»;

considerato che:

qualsiasi ampliamento di competenza in capo ad una professione sanitaria richiede solide evidenze scientifiche e razionali tecnici adeguati e deve discendere dal corpus definito dal percorso

formativo e dal profilo professionale specifico;

la tutela della salute per le persone che usufruiscono delle prestazioni sanitarie discende necessariamente dal predetto corpus che, ove carente, espone i cittadini a pericolosi rischi di salute e i professionisti stessi a gravi conseguenze di natura medico-legale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di:

- rivedere, con estrema urgenza, la disposizione che consente agli odontoiatri di effettuare interventi di medicina estetica, sopprimendo l'estensione di competenze poiché non supportata da alcuna ratio tecnica o evidenza scientifica;

- ripristinare senza alcun indugio la tutela della salute per tutti i cittadini.

G/714/32/6 e 10

[Malan](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 15-ter, comma 4, del decreto-legge, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, modifica gli articoli 2 e 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, recante «*Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee*»;

le modifiche apportate dalla citata disposizione prevedono un ampliamento delle attività che formano attualmente oggetto della professione di odontoiatria, ricomprendendo tra le medesime anche le «*attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso*»;

appare opportuno che il Governo intervenga per disciplinare la materia in maniera organica, costituendo l'intervento normativo sopra citato soltanto il primo tassello di tale disciplina;

in particolare, nel quadro di tale complessivo intervento normativo, appare opportuno prevedere percorsi di formazione e di aggiornamento specialistici *post lauream*, nell'ambito delle scuole di specializzazione in chirurgia plastica e dermatologia, o master universitari di II livello in medicina estetica ovvero ancora corsi di aggiornamento, nell'ambito di programmi di formazione continua in medicina (Ecm), diretti ai laureati in odontoiatria o ai professionisti odontoiatri che intendano svolgere anche le attività di medicina estetica, consentite dal provvedimento in esame;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare seguito a quanto previsto nell'ultimo capoverso delle premesse.

G/714/33/6 e 10

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

nel corso dell'esame in sede referente era stato introdotto l'articolo aggiuntivo 16-ter recante disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS: l'articolo prevede che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), dal 1° luglio 2023 e al 31 dicembre 2025, assumano a tempo indeterminato personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, già reclutato a tempo determinato con le procedure introdotte dalla legge di bilancio 2018;

il predetto personale, per conseguire la stabilizzazione, deve aver maturato al 30 giugno 2023

alle dipendenze di un ente del SSN almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, a seguito di procedura selettiva pubblica;

la disposizione inoltre prevedeva, per gli anni dal 2023 al 2025, che l'assunzione a tempo indeterminato avvenisse in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del SSN e dagli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale;

per la predetta stabilizzazione veniva quindi istituito un Fondo utilizzando gli stanziamenti già previsti dalla legge di bilancio 2018, da ripartire con apposito decreto;

considerato che:

il Governo ha richiesto successivamente la soppressione della predetta disposizione in quanto, come rilevato dalla Ragioneria Generale dello Stato, la disposizione era carente di copertura;

sarebbe stato auspicabile invece che, vista la rilevanza dell'intervento, il Governo si adoperasse al fine di reperire le coperture adeguate;

è inaccettabile che i precari della ricerca da oltre 13 anni, debbano essere gli unici a non essere stabilizzati;

la ricerca sanitaria rappresenta il futuro del nostro Servizio sanitario nazionale e della salute degli individui,

impegna il Governo:

a prevedere le misure economiche e normative volte alla stabilizzazione delle centinaia di lavoratori e lavoratrici precari impiegati negli IRCSS e negli IZS, d'intesa con le regioni nei prossimi strumenti normativi utili.

G/714/34/6 e 10

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;

il decreto-legge oggetto della discussione dispone alcune novità per rafforzare la tutela del personale socio-sanitario in servizio presso le strutture sanitarie, attraverso l'estensione del perimetro applicativo e inasprendo la cornice edittale del reato di cui all'articolo 583-*quater* del codice penale;

le aggressioni al personale sanitario sono una vera e propria emergenza nazionale, solo negli ultimi 5 anni sono stati più di 12 mila i casi di infortunio in occasione di lavoro accertati positivamente dall'INAIL e codificati come violenze, aggressioni, minacce e similari, con una media di circa 2.500 l'anno dei quali il 75 per cento a danno di donne;

appare opportuno intervenire anche sulla prevenzione degli episodi di violenza e di aggressioni al personale, non solo nell'ambito dell'impianto sanzionatorio delle fattispecie di reato, ma ponendo il personale in una condizione lavorativa sicura anche attraverso la maggiore assunzione delle responsabilità di adeguata prevenzione da parte delle strutture presso cui è impiegato,

impegna il Governo

a individuare le modalità più opportune per rendere cogenti e direttamente applicabili in tutte le strutture presso cui opera il personale socio-sanitario le linee guida di cui alla raccomandazione n. 8 del Ministero della salute, anche prevedendo l'istituzione obbligatoria di un apposito registro delle mancate aggressioni dove vengano registrati tutti gli episodi di tentata violenza commessi ai danni dei propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, nonché gli eventi sentinella che possano dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza ai danni dei propri dipendenti.

G/714/35/6 e 10

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

il provvedimento all'esame interviene su diverse questioni inerenti alla salute;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone che il Ministero della salute, previa istruttoria dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) da concludere entro il 30 dicembre 2021, effettui una ricognizione delle attività svolte dalle singole regioni e province autonome ed elabori un programma triennale per l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine di assicurare, entro il 31 dicembre 2025, l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza in riferimento alle cure palliative;

l'attuazione del predetto programma triennale da parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale;

le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, invece, presentano periodicamente una relazione sullo stato di attuazione del citato programma triennale al Comitato permanente per l'erogazione dei predetti livelli essenziali di assistenza;

successivamente, la legge di bilancio 2023 ha previsto che siano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a presentare, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento delle cure palliative al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, il 90 per cento della popolazione interessata, affidando il monitoraggio dell'attuazione all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza semestrale;

in sintesi, com'è evidente dalle norme sopra richiamate, si è determinato un conflitto tra due norme per cui emerge una divergenza rispetto i soggetti attuatori dei piani di potenziamento delle stesse reti che era stato approvato nella precedente legislatura: la legge di bilancio 2023 prevede infatti che i piani di attuazione delle Reti di cure palliative siano elaborati dalle regioni e monitorati da Agenas mentre la legge n. 106 del 2021 (decreto sostegni bis) aveva attribuito tale funzione al Ministero affidando il monitoraggio al comitato LEA;

peraltro, nella norma inserita nella legge di bilancio 2023 non vi è riferimento all'applicazione della procedura per l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato, quale aspetto fondamentale ed innovativo per dare reale impulso alle reti di cure palliative;

il predetto conflitto tra norme, sta di fatto bloccando le procedure e le regioni non riescono a procedere nel consolidamento delle Reti di cure palliative,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a risolvere quanto prima il conflitto interpretativo, al fine di consentire l'avvio delle procedure necessarie per la costituzione e il potenziamento delle reti delle cure palliative.

G/714/36/6 e 10

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del Ssn e dei professionisti che lavorano al suo interno;

nonostante la mancanza di risposte strutturali alla carenza di personale, in un primo momento,

con un emendamento approvato all'unanimità in sede referente, sembrava si fosse data almeno una risposta alle centinaia di lavoratori e lavoratrici altamente qualificati e specializzati nella ricerca sanitaria impiegati presso gli IRCCS e IZS pubblici autorizzando gli Istituti a stabilizzare il personale a tempo determinato con più di 3 anni di servizio;

per la prima volta si concretizzava un risultato positivo ponendo fine alla precarizzazione sistematica adottata per decenni nei confronti di questa particolare categoria di lavoratori della sanità pubblica per la prima volta, biologi, chimici, fisici, farmacisti, statistici, ingegneri, *data manager*, *grant officer*, infermieri, tecnici e tanti altri lavoratori della ricerca sanitaria pubblica precari ormai da decenni e precari al 100 per cento delle unità con una anzianità media di contratti atipici (borse di studio, partita Iva e CoCoCo etc.) di 12 anni e con picchi di oltre 30 anni vedevano una luce in fondo al tunnel;

si tratta di numeri altissimi di persone che si sono viste negare fino ad ora contributi pensionistici, ferie, congedi parentali, maternità, TFR, e che si scontrano col paradosso di quanto sia indispensabile il loro lavoro per diagnosi e terapie innovative di malattie gravi e invalidanti, di speranza di cure future per malattie oggi ancora incurabili;

successivamente la maggioranza ha sollevato profili di criticità riguardo la definizione delle modalità di quantificazione e di copertura degli oneri per le stabilizzazioni e anziché trovare le coperture necessarie, tale stabilizzazione è saltata lasciando ancora una volta nel limbo queste professionalità;

ancora una volta questi professionisti, dopo anni di precariato, vedono negato il loro diritto alla stabilizzazione,

impegna il Governo

a prevedere nel primo provvedimento utile misure economiche e normative volte alla stabilizzazione delle centinaia di lavoratori e lavoratrici precari impiegati presso gli IRCCS e IZS.

G/714/37/6 e 10

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;

al di là dell'anticipo del finanziamento già previsto nell'ultima legge di bilancio per il personale dei pronto soccorso non c'è molto e, tanto meno, di strutturale per colmare la grave carenza di personale medico e sanitario che affligge il nostro sistema sanitario nazionale;

niente risorse extracontrattuali per il CCNL 2019-2021, i cui incrementi previsti sono un terzo del tasso inflattivo, niente fiscalità di vantaggio, concessa a privati e altri settori del pubblico impiego, neppure per attività di valore sociale come l'abbattimento delle liste di attesa;

niente anticipo a gennaio 2023, come più volte promesso, dell'indennità di pronto soccorso già prevista dall'articolo 1 comma 526 della legge 197 del 2022 a partire da gennaio 2024 e in questo decreto, dopo non poche sollecitazioni, anticipata solo a giugno 2023;

un decreto che fallisce l'obiettivo di sollevare un Servizio sanitario nazionale in ginocchio e arrestare la fuga di medici, dirigenti sanitari e veterinari, delusi e insoddisfatti, dal Ssn che non saranno di certo incentivati a rimanere nella sanità pubblica da una sanatoria per l'accesso ai ruoli della «area critica» senza specializzazione, o da un incremento minimo della retribuzione oraria delle prestazioni aggiuntive in PS oppure da incarichi libero-professionali per gli specializzandi;

anche il fenomeno del reclutamento dei medici cosiddetti a gettone, fenomeno sempre più rilevante è preoccupante di medici che vengono inseriti nei diversi reparti per tamponare la carenza di

personale o più semplicemente per coprire i buchi negli organici, in particolare nelle Terapie intensive, in medicina di Emergenza e Urgenza, ma anche in Pronto Soccorso, in Ginecologia, Pediatria viene regolamentato e legittimato;

l'uso distorto delle esternalizzazioni non soltanto genera un sempre più gravoso onere in capo alle strutture, ma comporta gravi criticità in termini di sicurezza delle cure, sia perché non sempre offre adeguate garanzie sulle competenze dei professionisti coinvolti, sia perché riduce la fidelizzazione di questi ultimi alle strutture pubbliche, derivanti da ingaggi professionali distribuiti contemporaneamente su più sedi, con conseguente mancanza di conoscenza da parte dei turnisti dell'organizzazione delle unità operative in cui svolgono le loro prestazioni,

impegna il Governo

a prevedere un intervento legislativo urgente volto a riconoscere al personale medico e sanitario che svolge la propria attività per almeno un quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del SSN situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

G/714/38/6 e 10

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;

al di là dell'anticipo del finanziamento già previsto nell'ultima legge di bilancio per il personale dei pronto soccorso non c'è molto e, tanto meno, di strutturale per colmare la grave carenza di personale medico e sanitario che affligge il nostro sistema sanitario nazionale;

niente risorse extracontrattuali per il CCNL 2019-2021, i cui incrementi previsti sono un terzo del tasso inflattivo, niente fiscalità di vantaggio, concessa a privati e altri settori del pubblico impiego, neppure per attività di valore sociale come l'abbattimento delle liste di attesa;

niente anticipo a gennaio 2023, come più volte promesso, dell'indennità di pronto soccorso già prevista dall'articolo 1 comma 526 della legge 197 del 2022 a partire da gennaio 2024 e in questo decreto, dopo non poche sollecitazioni, anticipata solo a giugno 2023;

un decreto che fallisce l'obiettivo di sollevare un Servizio sanitario nazionale in ginocchio e arrestare la fuga di medici, dirigenti sanitari e veterinari, delusi e insoddisfatti, dal Ssn che non saranno di certo incentivati a rimanere nella sanità pubblica da una sanatoria per l'accesso ai ruoli della «area critica» senza specializzazione, o da un incremento minimo della retribuzione oraria delle prestazioni aggiuntive in PS oppure da incarichi libero-professionali per gli specializzandi;

anche il fenomeno del reclutamento dei medici cosiddetti a gettone, fenomeno sempre più rilevante è preoccupante di medici che vengono inseriti nei diversi reparti per tamponare la carenza di personale o più semplicemente per coprire i buchi negli organici, in particolare nelle Terapie intensive, in medicina di Emergenza e Urgenza, ma anche in Pronto Soccorso, in Ginecologia, Pediatria viene regolamentato e legittimato;

l'uso distorto delle esternalizzazioni non soltanto genera un sempre più gravoso onere in capo alle strutture, ma comporta gravi criticità in termini di sicurezza delle cure, sia perché non sempre offre adeguate garanzie sulle competenze dei professionisti coinvolti, sia perché riduce la fidelizzazione di questi ultimi alle strutture pubbliche, derivanti da ingaggi professionali distribuiti contemporaneamente su più sedi, con conseguente mancanza di conoscenza da parte dei turnisti dell'organizzazione delle unità operative in cui svolgono le loro prestazioni,

impegna il Governo

a prevedere un intervento legislativo urgente volto a riconoscere al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo.

G/714/39/6 e 10

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;

al di là dell'anticipo del finanziamento già previsto nell'ultima legge di bilancio per il personale dei pronto soccorso non c'è molto e, tanto meno, di strutturale per colmare la grave carenza di personale medico e sanitario che affligge il nostro sistema sanitario nazionale;

pochi giorni fa si è chiuso il primo G7 salute in Giappone dopo il Covid ove è stato ribadito, nel documento finale approvato da tutti i rappresentanti dei Paesi presenti, la necessità d'investire nella sanità;

il documento finale diviso in tre parti pone altrettanti obiettivi:

sviluppare e rafforzare l'architettura sanitaria globale per affrontare al meglio le emergenze di sanità pubblica;

contribuire a raggiungere una copertura sanitaria universale più resiliente, equa e sostenibile attraverso il rafforzamento dei sistemi sanitari;

promuovere l'innovazione sanitaria per affrontare le varie sfide sanitarie;

nella dichiarazione finale che introduce il documento i ministri del G7 Salute hanno convenuto sulla necessità di assumersi la «responsabilità collettiva di rafforzare l'architettura sanitaria globale (GHA) traendo lezione da quanto accaduto durante la pandemia Covid per impegnarsi nuovamente a raggiungere la copertura sanitaria universale (UHC) e a sfruttare le innovazioni per migliorare la salute globale»;

sulla base delle esperienze della pandemia COVID-19 e di tutte le iniziative correlate» - si legge ancora nel documento - è necessario «che la salute globale debba continuare a rimanere in cima all'agenda globale» ed evitare che man mano che le attività economiche e sociali riprendono gradualmente abbandonare gli sforzi intrapresi;

il G7 ha condiviso, quindi, una visione comune sulla necessità di un sistema in grado di favorire un rapido aumento dei finanziamenti per fornire tempestivamente nuovi fondi in previsione dell'impatto finanziario di future crisi sanitarie nonché ha concordato sulla necessità di creare un meccanismo *ad hoc* per consentire a tutte le persone in tutto il mondo, comprese quelle nei paesi a basso e medio reddito, di avere accesso ai vaccini, ai medicinali a prezzi accessibili;

particolare attenzione è stata poi data alla salute degli anziani per i quali è stata ribadita la necessità di un approccio basato sulla salute di comunità con forte incentivo all'assistenza domiciliare,

impegna il Governo

a dare attuazione al documento sottoscritto e approvato al G7 salute stanziando le risorse necessarie affinché si possa arrivare a dedicare alla salute almeno il 7 per cento del PIL, così da rendere il nostro Sistema sanitario nazionale pronto ad affrontare le sfide future.

G/714/40/6 e 10

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;

il sistema sanitario nazionale è allo stremo e rischia di implodere in particolare per quanto riguarda i servizi dell'emergenza urgenza;

la cronicità della carenza di personale sanitario soprattutto nei reparti di emergenza/urgenza, e lo scarso indice di gradimento che riscontrano le scuole di specializzazione del settore ha spinto le aziende sanitarie a forme di ingaggio atipiche, attraverso affidamenti di appalti esterni, talvolta di interi reparti, con costi crescenti, contabilizzati non più tra i costi del personale, ma tra quelli di beni e servizi;

la carenza di personale sanitario può stimarsi in circa 25.000 medici e 63.000 infermieri, a fronte di un sistema sanitario che, in ragione della crisi della natalità, sarà chiamato a rispondere a una popolazione che nel 2050 sarà costituita, per circa l'8 per cento, da persone con più di 85 anni, a fronte di pensionamenti che, per il prossimo quinquennio, sono stimati in 21.050 unità per gli infermieri e 29.331 unità per i medici;

detta cronica carenza di personale, destinata pure ad aggravarsi pregiudica la possibilità di offrire risposte globali e tempestive a tutti i pazienti, acuendo richiamati (e drammatici) fenomeni sanitari e sociali della rinuncia alle cure, dell'aumento delle liste d'attesa e della mobilità passiva non fisiologica;

le tempistiche per ricevere assistenza sanitaria sono sempre più lunghe e aumentano il rischio di pregiudicare le più elementari esigenze di prevenzione, che si pongono alla base di qualsivoglia sistema di tutela sanitaria: tempi d'attesa spesso superiore a un anno e che spesso non riguardano solo le tempistiche relative alla diagnosi, ma anche quelle relative agli interventi terapeutici e assistenziali-riabilitativi, che vengono posti in essere con ritardi che finiscono inesorabilmente per aggravare il quadro clinico del paziente;

per far fronte alle criticità sopradescritte è necessario superare gli attuali limiti legislativi relativi alle spese di personale ponendo fine ai tetti di spesa che vincolano le regioni alle assunzioni;

senza lo sblocco (anche per le regioni in piano di rientro) dei limiti alle assunzioni ora presenti nel nostro ordinamento non si potrà procedere al *turn over* funzionale, né all'attuazione di modelli organizzativi appropriati per la sanità territoriale, né offrire prospettive concrete di stabilizzazione ai precari,

impegna il Governo

al fine di garantire risposte globali e tempestive a tutti i pazienti, migliori condizioni di lavoro al personale sanitario e medico nonché il loro *turn over*, la fine di forme contrattuale atipiche con costi crescenti e minore sicurezza a predisporre quanto prima, misure economiche e normative volte a superare in via definitiva la politica dei tetti di spesa per l'assunzione di personale sanitario da parte di tutte le regioni.

G/714/41/6 e 10

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande

problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;

il Servizio sanitario nazionale si trova in una diffusa condizione di grave carenza di organico del personale sanitario che nei prossimi anni potrà solo peggiorare se non vengono accantonate adeguate risorse per garantire assunzioni di personale, stabilizzazione dei precari e in generale tutte quelle azioni volte a rendere la cura nuovamente un diritto esigibile per tutti i cittadini;

negli anni recenti per far fronte alle gravi carenze di organico le aziende e le strutture del SSN hanno fatto ricorso ad appalti di servizi, evitando l'applicazione puntuale delle norme relative ai tetti di spesa del personale di cui da ultimo al decreto-legge n. 35 del 2019, acuendo le disparità di trattamento con il personale dipendente interno e nei fatti aprendo un mercato secondario completamente incontrollato dove alcune specializzazioni mediche vengono pagate anche 200 euro l'ora o più;

il decreto-legge interviene per circoscrivere le condizioni che legittimano gli affidamenti e la loro durata, anche se non più solo nell'ambito dei servizi di emergenza-urgenza come invece positivamente proposto inizialmente dal Governo;

la positiva reinternalizzazione dei servizi affidati all'esterno può avvenire solo con un massiccio investimento pubblico nel Servizio sanitario nazionale, altrimenti le limitazioni poste dal decreto-legge rischiano una decisa accelerazione alla privatizzazione, sia per le proroghe già disposte attraverso gli emendamenti approvati all'articolo 10 nelle commissioni in sede referente VI e XII, sia per la mancata previsione di adeguate risorse economiche;

in particolare il tema delle risorse necessarie per la reinternalizzazione dei servizi e il rafforzamento del SSN non appare sufficientemente trattato nel decreto-legge, oltre ad essere al momento incompatibile con i saldi di finanza pubblica individuati nel DEF 2023,

impegna il Governo

a reperire tutte le risorse necessarie alla completa reinternalizzazione dei servizi medici ed infermieristici dati in appalto dalle aziende e strutture del Servizio sanitario nazionale, e al rafforzamento di quest'ultimo, per garantire a pieno titolo l'accesso alle cure come bene costituzionalmente garantito per tutti i cittadini, superando l'ostacolo normativo del tetto di spesa del personale.

G/714/42/6 e 10

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 23 del presente decreto, che introduce la causa speciale di non punibilità dei reati tributari, amplifica l'effetto sanante dell'adesione alla cosiddetta Tregua Fiscale introdotta dall'attuale Governo nella legge di bilancio 2023. La norma si presta a diverse valutazioni sul piano tecnico giuridico e su quello sostanziale;

occorre rammentare che la nuova normativa non modifica la norma dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000 che prevede la non punibilità dell'omesso versamento o della indebita compensazione ma, più modestamente, prevede che soltanto per coloro che hanno aderito ad uno degli istituti della Tregua Fiscale il termine ultimo del versamento - capace di farne derivare la non punibilità penale - si sposta in avanti fino alla pronuncia del giudice di appello. Per tutti gli altri, dunque, - cioè per coloro che non hanno potuto o voluto aderire alla Tregua Fiscale - il termine ultimo del versamento con effetti esonerativi resta fissato nella data di apertura del giudizio di primo grado;

il fenomeno degli omessi versamenti si è tradotto negli ultimi anni in una fonte incontrollata di disponibilità liquide senza che alcuna valutazione di merito creditizio venisse ad accompagnarlo. Alcuni contribuenti hanno verificato che, dovendo reperire risorse finanziarie, era più facile reperirle non pagando i tributi dovuti piuttosto che passare per le ordinarie procedure, ristrettezze, garanzie e valutazioni, di ordine creditizio. Sono, conseguentemente, divenute frequenti le gestioni di finanza aziendale che - fra le diverse possibili opzioni - considera anche quella di non pagare le imposte per un certo periodo di tempo dandosi come scadenza ultima, per il possibile rimborso, la data di apertura

dell'udienza di primo grado nel procedimento penale che ne consegue ai sensi del citato articolo 13; la disposizione dell'articolo 23 dilata il già ampio tempo medio di finanziamento senza garanzia che è valutabile nell'ordine di 4 anni spostando la non punibilità penale in avanti fino alla pronuncia del giudice di appello e i provvedimenti di sanatoria ripetuti che consentono una sostanziosa riduzione dell'importo complessivamente dovuto rendono appetibile questa forma di finanziamento rispetto ai tradizionali canali;

il comportamento volutamente omissivo dovrebbe essere scoraggiato tanto più se non è frutto di una temporanea situazione di difficoltà economica ma di calcoli di convenienza che a fronte del mancato versamento delle imposte permette agli imprenditori di partecipare ad esempio a gare pubbliche che richiedono un certo grado di solidità patrimoniale, pagare regolarmente i compensi degli amministratori e distribuire dividendi ai soci;

concedere di pagare il debito tributario fino all'appello significa consentire calcoli strumentali all'imputato; significa disincentivare il patteggiamento o altre forme di definizione anticipata del procedimento perché l'imputato potrà difendersi nel merito in primo grado (e magari anche confidare nella prescrizione del reato) e, se condannato, potrà accedere alle procedure tributarie e avvalersi della causa di non punibilità;

ciò produce effetti negativi sui tempi del processo, in contrasto con gli obiettivi del PNRR che prevedono come è noto, entro il 2026, la riduzione del 25 per cento dei tempi medi dei processi penali nei diversi gradi di giudizio;

infine si rappresenta che la causa speciale di non punibilità dei reati tributari non fa alcun riferimento alla sospensione del termine di prescrizione del reato e nemmeno alla sospensione del termine di improcedibilità dell'azione penale per superamento della durata massima del giudizio di impugnazione, di cui all'articolo 344-*bis* codice di procedura penale; tuttavia disponendo l'articolo 23, al comma 3, una sospensione obbligatoria del processo penale sembra doversi ritenere che, in base all'articolo 159, comma 1 codice penale, richiamato dall'articolo 344-*bis*, comma 6

codice di procedura penale, durante tale sospensione siano sospesi anche i termini di prescrizione del reato e di improcedibilità dell'azione penale;

sarebbe tuttavia opportuno chiarire in questa sede, per evitare possibili dubbi interpretativi, che durante il periodo di sospensione del processo di merito è altresì sospeso il termine di prescrizione del reato e il termine di improcedibilità dell'azione penale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni riguardanti la causa speciale di non punibilità dei reati tributari introdotta dal presente provvedimento al fine di prevedere correttivi volti ad escludere la possibilità durante il periodo di sospensione del processo di merito di distribuire utili, dividendi o riserve nonché di partecipare a procedure ad evidenza pubblica, circoscrivendo quindi l'applicazione ai soli casi di obiettiva difficoltà in cui versa il contribuente per l'omesso versamento dell'IVA a fronte del mancato incasso delle fatture emesse;

a chiarire, per evitare possibili dubbi interpretativi, che durante il periodo di sospensione del processo di merito è altresì sospeso il termine di prescrizione del reato e il termine di improcedibilità dell'azione penale.

G/714/43/6 e 10

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

l'articolo 23 introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello;

in particolare, l'articolo 23, comma 1, prevede che non siano punibili i contribuenti che si avvalgano delle procedure di definizione agevolata introdotte dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) per regolarizzare la propria posizione contributiva;

si tratta di contribuenti per i quali sono in corso procedimenti penali per l'accertamento di alcuni reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 (recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto);

la causa di non punibilità è applicabile ai seguenti reati: omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-*bis*), omesso versamento di IVA (articolo 10-*ter*), indebita compensazione di crediti non spettanti (articolo 10-*quater* comma 1);

la causa di non punibilità così come delineata dall'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 non appare idonea a contemperare l'esigenza di massimizzazione della riscossione del tributo con quella di salvaguardia delle istanze general-preventive, considerando che il costo dell'evasione si attesta stabilmente su valori superiori ai 10 miliardi euro annui e che, per gran parte, non corrisponde affatto alla fenomenologia della pretesa «evasione di necessità»;

la distinzione tra crediti non spettanti e quelli inesistenti non è del tutto limpida, al netto degli interventi chiarificatori della giurisprudenza,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di intervenire con il primo provvedimento utile per eliminare il reato di indebita compensazione ex articolo 10-*quater* decreto legislativo 74/2000 da quelli per i quali l'articolo 23 del decreto in conversione consente l'applicazione della causa di non punibilità.

G/714/44/6 e 10

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

l'articolo 23 introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello;

in particolare, l'articolo 23, comma 1, prevede che non siano punibili i contribuenti che si avvalgano delle procedure di definizione agevolata introdotte dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) per regolarizzare la propria posizione contributiva;

si tratta di contribuenti per i quali sono in corso procedimenti penali per l'accertamento di alcuni reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 (recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto);

la causa di non punibilità è applicabile ai seguenti reati: omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-*bis*), omesso versamento di IVA (articolo 10-*ter*), indebita compensazione di crediti non spettanti (articolo 10-*quater* comma 1);

la causa di non punibilità così come delineata dall'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 non appare idonea a contemperare l'esigenza di massimizzazione della riscossione del tributo con quella di salvaguardia delle istanze general-preventive, considerando che il costo dell'evasione si attesta stabilmente su valori superiori ai 10 miliardi euro annui e che, per gran parte, non corrisponde affatto alla fenomenologia della pretesa «evasione di necessità»;

l'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 non contempla in maniera esplicita la sospensione della prescrizione sostanziale, né della improcedibilità per superamento dei termini di fase ex articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, in caso di sospensione del processo di merito, a differenza di quanto previsto dall'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000;

ciò può generare problemi connessi al carattere strumentale dell'accesso a soluzioni di dilazione e rateizzazione, con effetti estintivi anche sulle confische dichiarate in primo grado,

impegna il Governo

ad intervenire normativamente con il primo provvedimento utile al fine di esplicitare l'intervenuta sospensione della prescrizione in caso di sospensione del processo.

G/714/45/6 e 10

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

l'articolo 23 introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello;

in particolare, l'articolo 23, comma 1, prevede che non siano punibili i contribuenti che si avvalgano delle procedure di definizione agevolata introdotte dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) per regolarizzare la propria posizione contributiva;

si tratta di contribuenti per i quali sono in corso procedimenti penali per l'accertamento di alcuni reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 (recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto);

la causa di non punibilità è applicabile ai seguenti reati: omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-*bis*), omesso versamento di IVA (articolo 10-*ter*), indebita compensazione di crediti non spettanti (articolo 10-*quater* comma 1);

la causa di non punibilità così come delineata dall'art. 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 non appare idonea a contemperare l'esigenza di massimizzazione della riscossione del tributo con quella di salvaguardia delle istanze general-preventive, considerando che il costo dell'evasione si attesta stabilmente su valori superiori ai 10 miliardi euro annui e che, per gran parte, non corrisponde affatto alla fenomenologia della pretesa «evasione di necessità»;

la previsione di un termine molto ampio entro il quale poter aderire alla tregua fiscale per accedere alla non punibilità, ovvero la pronuncia di appello, determinerebbe il rischio di dispersione dell'attività processuale (che sarebbe protratta anche dopo la celebrazione del giudizio di primo grado e l'intervenuta - eventuale - pronuncia di una sentenza di condanna, per altro, ampiamente dopo il termine ultimo per l'accesso ai riti alternativi della messa alla prova, del patteggiamento o del giudizio abbreviato), oltre a vanificare le risorse già spese per svolgere indagini e celebrare processi penali, favorendo strategie opportunistiche dell'imputato, con rilevanti limitazioni delle future prospettive di

adempimento tempestivo e spontaneo,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di intervenire con il primo provvedimento per limitare l'arco temporale concesso all'imputato per valutare se accedere alla causa di non punibilità, anticipandolo alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

G/714/46/6 e 10

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

l'articolo 23 introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello;

l'articolo 23, comma 1, prevede che non siano punibili i contribuenti che si avvalgano delle procedure di definizione agevolata introdotte dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) per regolarizzare la propria posizione contributiva;

si tratta di contribuenti per i quali sono in corso procedimenti penali per l'accertamento di alcuni reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 (recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto);

la causa di non punibilità è applicabile ai seguenti reati: omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-*bis*), omesso versamento di IVA (articolo 10-*ter*), indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-*quater* comma 1);

la causa di non punibilità così come delineata dall'art. 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 non appare idonea a contemperare l'esigenza di massimizzazione della riscossione del tributo con quella di salvaguardia delle istanze general-preventive, considerando che il costo dell'evasione si attesta stabilmente su valori superiori ai 10 miliardi euro annui e che, per gran parte, non corrisponde affatto alla fenomenologia della pretesa «evasione di necessità»;

il trattamento di maggior favore che deriva dall'applicazione dell'articolo 23 del decreto in conversione dovrebbe essere ancorato all'adempimento per intero del dovuto, pertanto in un'unica soluzione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di intervenire normativamente con il primo provvedimento utile allo scopo di escludere l'applicazione della causa di non punibilità in caso di pagamento rateale del debito.

G/714/47/6 e 10

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

in piena coerenza con le sanatorie e i condoni contenuti nella legge di bilancio 2023 e con l'impianto culturale del disegno di legge delega per la riforma fiscale, il provvedimento all'esame introduce proroghe dei termini previsti dalle disposizioni di legge di bilancio per l'accesso alle misure agevolative e dispone un presunto condono penale con l'esclusione di punibilità per i reati tributari di omesso versamento di ritenute per importo superiore a 150.000 euro, omesso versamento IVA di

importo superiore a 250.000 euro e indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro;

mentre nel Documento di Economia e Finanza - DEF - il Governo assume impegni a perseguire gli ambiziosi obiettivi di riduzione del *tax gap* previsti dal PNRR (che prevedono la riduzione della propensione al *gap* almeno al 17,7 per cento entro il 2023 e al 15,8 per cento entro il 2024), dall'altro introduce misure, a partire dalla legge di bilancio 2023 e a seguire nel decreto all'esame, che allentano le maglie dei controlli sull'evasione riducendo l'onere tributario per i contribuenti non in regola, in netto contrasto con la spinta alla modernizzazione del Paese che anima il PNRR e con l'esigenza di continuare a ridurre l'evasione fiscale;

il Governo e la maggioranza sembrano non considerare l'evasione fiscale come una fonte di iniquità e un mancato rispetto dell'obbligo costituzionale di contribuire alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva, ma piuttosto come una presunta difesa nei confronti di una amministrazione finanziaria considerata troppo aggressiva,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni riguardanti la causa speciale di non punibilità dei reati tributari introdotta dal presente provvedimento allo scopo di adottare, in tempi rapidi, le opportune iniziative normative volte a ripristinare la completa efficacia del dettato normativo previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

a perseguire riforme orientate al conseguimento di obiettivi di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo attraverso il sistema della riscossione in particolare:

a) prevedendo che il discarico per inesigibilità da parte degli Agenti della riscossione avvenga qualora sia verificata l'assenza di beni e di crediti del debitore con controlli effettuati in una data di accesso non anteriore a tre mesi dalla comunicazione e sia verificata anche l'assenza di disponibilità finanziarie;

b) attuando un nuovo processo di cooperazione informatica con gli operatori finanziari che preveda uno scambio di flussi e l'obbligo, per i medesimi operatori, di rendere disponibile agli agenti della riscossione la situazione contabile dei rapporti finanziari.

G/714/48/6 e 10

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame reca tra l'altro misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese e misure in materia di adempimenti fiscali;

è fondamentale in questo contesto intervenire a sanare una problematica impellente riguardante il regime di imposizione fiscale previsto per i cosiddetti *fringe benefit*, ossia l'insieme dei beni e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro ai propri dipendenti come forma di remunerazione non monetaria in aggiunta alla normale retribuzione;

nella categoria dei *fringe benefit* rientrano tra l'altro anche i finanziamenti concessi ai dipendenti a tassi agevolati rispetto a quelli di mercato in relazione ai quali l'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (attualmente tasso di riferimento della BCE) vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi;

tale metodo di calcolo risulta adeguato in relazione ai finanziamenti a tasso variabile ma non per i finanziamenti a tasso fisso atteso che, per quest'ultima tipologia di prestiti, il vero beneficio è rappresentato dalla differenza tra il tasso fisso al momento della contrazione del prestito e il tasso fisso agevolato rispetto a quello di mercato alla stessa data;

con gli attuali tassi della BCE in salita, molti dipendenti, in particolare del settore bancario, che hanno ricevuto il beneficio del tasso fisso agevolato oggi si trovano a dover corrispondere di fatto un tasso variabile;

il comparto bancario evidenzia che l'ancoraggio del beneficio al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) calcolato anno per anno in costanza di contratto introduce, nei mutui a tasso fisso, un elemento di non giustificata aleatorietà rispetto a detto calcolo che dovrebbe essere determinato, semplicemente, dallo *spread* tra il tasso agevolato e quello di mercato al momento della stipula del contratto,

impegna il Governo

ad intervenire con urgenza per correggere il criterio di determinazione forfetaria del reddito in caso di concessione di finanziamenti a tasso fisso ai dipendenti, in conseguenza dell'aumento del tasso ufficiale di riferimento della BCE.

G/714/49/6 e 10

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 24 istituisce per il 2023, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le vittime dell'amianto in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali. Tale Fondo, che ha una dotazione di 20 milioni di euro;

ad oggi risultano, purtroppo, esclusi dall'accesso al beneficio previdenziale ancora molti lavoratori che nel corso della loro carriera sono stati esposti a fibra di amianto;

uno dei casi più rilevanti è sicuramente quello che riguarda gli ex lavoratori MonteFibre di Acerra;

suddetti lavoratori sono stati esposti per anni inconsapevolmente alla pericolosità dell'amianto e purtroppo oggi risultano non essere nelle condizioni di poter accedere alla normativa vigente per poter accedere ai benefici previdenziali;

un numero sempre crescente di lavoratori e anche di familiari degli stessi presenta malattie da esposizione e purtroppo con decessi che si registrano progressivamente nel corso del tempo,

impegna il Governo

sulla base della richiamata norma prevista nel presente provvedimento ad attivare, entro trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo di conversione in legge, un tavolo tecnico istituzionale con la partecipazione delle organizzazioni sindacali al fine di individuare soluzione normativa, da inserire in uno dei prossimi provvedimenti, in grado di consentire anche ai lavoratori Montefibre di Acerra di poter accedere ai benefici previdenziali da esposizione.

G/714/50/6 e 10

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 24 reca ai commi 6 e 7 le disposizioni per la copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame riducendo di 5 milioni di euro per l'anno 2023, l'autorizzazione di spesa (di cui all'articolo 1, comma 131, della legge n. 178 del 2020, legge di bilancio 2021) relativa al credito d'imposta del 40 per cento in favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle strade del vino, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico;

obiettivo del credito di imposta è quello di sviluppare e potenziare le attività commerciali in ambito agricolo e agroalimentare e favorire nuove opportunità in particolare per quanto riguarda il

commercio extranazionale e implementare la logistica,

impegna il Governo

ad adottare, sin dal primo provvedimento utile, le opportune iniziative volte a ripristinare per l'anno 2023 il credito d'imposta del 40 per cento in favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari nei termini previsti dalla legge di bilancio 2021.

Art. 1

1.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197" sono sostituite dalle seguenti: "stabilito ai sensi del regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159,

inferiore a euro 20.000 annui.", e le parole: "tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità

in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di

400 milioni di euro." sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 580 milioni di euro".

Conseguentemente al comma 3 le parole: "pari a 405 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite

dalle seguenti: "pari a 585 milioni di euro per l'anno 2023"

1.0.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la partecipazione attiva dei consumatori ai mercati di energia elettrica e gas naturale)

1. Allo scopo di ridurre il costo della bolletta dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché di promuovere la partecipazione attiva dei consumatori ai predetti mercati, i soggetti associativi di cui al comma 3 possono accedere ai servizi di cui al comma 2 al fine di individuare i venditori di energia elettrica e/o gas naturale dei clienti finali aderenti a un gruppo di acquisto dotato di imparzialità e indipendenza rispetto ai venditori medesimi o a soggetti a essi collegati, conformemente alle linee guida di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

2. I soggetti associativi di cui al comma 3 possono richiedere ad Acquirente Unico S.p.A. la fornitura di un servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate relative ai clienti finali aderenti al gruppo di acquisto, non riconducibili al singolo individuo né ai dati personali del medesimo, individuate mediante il Sistema Informativo Integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i soggetti associativi, previo conferimento di mandato speciale con rappresentanza da parte dei clienti finali che aderiscono per iscritto a un gruppo di acquisto, provvedono alla conclusione di contratti con i venditori di energia elettrica e gas naturale.

4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del presente articolo.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La fornitura del servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate di cui al comma 2 è attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

1.0.2

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sostegno alle comunità energetiche nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C2.1, investimento 1,2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari a 2,2 miliardi di euro, sono utilizzabili anche per il sostegno alla creazione di comunità energetiche da parte dei comuni con più di 5.000 abitanti e delle città metropolitane, nei quartieri a maggiore disagio socio-economico.

2. Le risorse a fondo perduto saranno ripartite fra i comuni e le città metropolitane con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Gli Enti Locali individueranno i quartieri a maggior disagio socio-economico in cui creare le comunità energetiche e promuoveranno l'adesione dei cittadini.»

Art. 2

2.1

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: "e si applica, altresì, alle forniture acquistate dagli impianti sportivi e natatori"

2.2

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5.1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

5.2. Agli oneri derivanti dal comma 5.1., valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)."

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: "gas" aggiungere le seguenti: "e dell'energia elettrica"

2.0.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Annullamento degli oneri di sistema per le infrastrutture di ricarica elettrica)

1. Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per l'anno 2023, l'ARERA provvede ad annullare, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione, per usi di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47."

2.0.2

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il secondo trimestre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11:

1) dopo le parole: «primo trimestre» sono aggiunte le seguenti: «e secondo trimestre»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre del 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.»;

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 1.915.000 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 luglio 2023»;

c) al comma 116, primo periodo, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento» e, al secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento»."

2.0.3

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicati alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico per il secondo trimestre 2023)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.»;

b) il comma 12 è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 1.200.000 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 luglio 2023».

c) al comma 116, primo periodo, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento» e, al secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento»."

Art. 3

3.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "di misure pluriennali" *inserire le seguenti:* "aventi l'obiettivo di proseguire con il processo di decarbonizzazione dei consumi domestici,".

b) *al comma 2:*

1) *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* "Tali criteri tengono conto del contributo alla decarbonizzazione garantito dai sistemi di riscaldamento basato su fonti energetiche rinnovabili.";

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ", nonché dei criteri di cui al presente comma".

3.2

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "di misure pluriennali" *inserire le seguenti:* "aventi l'obiettivo di proseguire con il processo di decarbonizzazione dei consumi domestici,"

Conseguentemente, al comma 2:

- *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* "Tali criteri tengono conto del contributo alla decarbonizzazione garantito dai sistemi di riscaldamento basato su fonti energetiche rinnovabili.";

- *aggiungere, in fine, le parole:* "nonché dei criteri di cui al presente comma"

3.3

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "residenti" *inserire le seguenti:* ", con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell'anno 2023 fino a 40.000 euro,".

3.4

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Acquirente Unico S.p.A. svolge le attività relative all'individuazione dei clienti e all'assegnazione del contributo.".

3.0.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-ter, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

2. L'opzione di cui al comma 1 è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-ter in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:

a) le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;

b) le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del

credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.»

3.0.2

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili ai nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

1. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, ecc.), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.

2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, regioni, sistema bancario e Poste Italiane.

3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.»

3.0.3

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure a sostegno di famiglie e imprese residenti nei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche)

1. A sostegno delle famiglie e delle imprese residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA). In alternativa, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nei medesimi territori comunali è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2024, per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al primo periodo. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 4

4.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "45 per cento";
- b) al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "35 per cento";
- c) al comma 4, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "45 per cento";
- d) al comma 5, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "45 per cento".

4.2

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "40 per cento";
- b) al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "35 per cento";
- c) al comma 4, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "40 per cento";
- d) al comma 5, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "40 per cento".

4.3

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "35 per cento";
- b) al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "25 per cento";
- c) al comma 4, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "35 per cento";
- d) al comma 5, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "35 per cento".

4.4

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "30 per cento";
- b) al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "20 per cento";
- c) al comma 4, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "30 per cento";
- d) al comma 5, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "30 per cento".

4.5

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "25 per cento";
- b) al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "15 per cento";
- c) al comma 4, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "25 per cento";
- d) al comma 5, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "25 per cento".

4.6

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, dopo le parole: "Alle imprese" inserire le seguenti: "e ai professionisti";
- b) al comma 5, dopo le parole: "di cui al comma 4" inserire le seguenti: "e ai professionisti".

4.7

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 3, dopo le parole: "Alle imprese" inserire le seguenti: "e agli studi professionali".

4.8

[Martella](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «4,5 kW» con le seguenti: «16,5 kW»

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.

4.9

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "30 per cento"

Conseguentemente:

- al comma 5, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "40 per cento";

- al comma 9, sostituire le parole: "1.348,66 milioni di euro" con le seguenti: "3.091 milioni di euro" e aggiungere, in fine, le parole: "e anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)."

4.10

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "20 per cento".

4.11

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In aggiunta a quanto già disposto dal presente articolo agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un ulteriore contributo:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.»

Conseguentemente:

- al comma 9, sostituire le parole: "1.348,66 milioni di euro" con le seguenti: "1.398,66 milioni di euro";

- all'articolo 24, comma 6:

- all'alinea, sostituire le parole: "4.942,76 milioni di euro" con le seguenti: "4.992,76 milioni di

euro";

- *dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) quanto a 50 milioni di milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

4.12

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, di cui al comma 5 è altresì riconosciuto agli impianti sportivi e natatori, per l'acquisto di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.»

4.13

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", su sua richiesta,".

4.14

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'eventuale quota di credito non utilizzata entro la data di cui al precedente periodo può essere utilizzata entro e non oltre il 30 giugno 2024."

4.15

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "; in tale ultima circostanza, il costo sostenuto sarà proporzionato fino al suo raggiungimento".

4.16

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 7, i crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 possono essere ripartiti, su opzione del contribuente, in quote annuali di pari importo utilizzabili, secondo le modalità di cui al precedente comma 7, entro la data del 31 dicembre 2025."

4.17

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#)

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

"10.1. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

10.2. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

4.0.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

(Fondo energie rinnovabili per le PMI)

1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le

piccole medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e *del made in Italy*, il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 237 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

3. In sede di prima applicazione, le risorse di cui al comma 1, sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi secondo una procedura a sportello. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai citati contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 237 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.»

4.0.2

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)

1. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, già incrementato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è ulteriormente incrementato di 160 milioni di euro per l'anno 2023 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo dell'anno 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel primo quadrimestre dell'anno 2023, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola - confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al precedente comma, valutati in complessivi 160 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.3

[Franceschelli](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole: «primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «primo semestre solare dell'anno 2023»;

b) al comma 46 le parole: «primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «primo semestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.4

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici, anche paritari, ivi compresi quelli degli enti locali, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è assegnato alle scuole un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Quota parte delle somme di cui al periodo precedente, pari integralmente a un milione di euro per l'anno 2023, è destinato, per il suo efficiente completamento, al polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle presso il Bacino minerario della Majella (ex SP 60). Il contributo di cui al primo periodo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni e gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni.»

Art. 5

5.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Articolo 5

(Modifiche al contributo di solidarietà di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,»; e le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;

b) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2023».

c) dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente: "5-ter. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5-bis, le maggiori entrate provenienti dal contributo di cui al presente articolo, sono assegnate a un «Fondo» istituito presso il Ministero dell'economia denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili."

d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.

5.3

[Martella](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese di cui al decreto ministeriale del 18 aprile 2005.

2. Con Regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle riduzioni di cui al comma 1.»

5.4

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 5.

(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo)

1. All'articolo 1, comma 115, della legge del 29 dicembre 2022, n. 232, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «65 per cento» e le parole: «25 per cento» dalle seguenti: «35 per cento»."

5.5

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "nel limite del 30 per cento" con le seguenti: "nel limite del 20 per cento".

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-quater, aggiungere, in fine, il seguente:

"Art. 7-quinquies.

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «al periodo d'imposta 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi d'imposta 2022 e 2023».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2023 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 86 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'anno 2024,

b) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.6

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "nel limite del 30 per cento" con le seguenti: "nel limite del 15 per cento".

Art. 6

6.1

[Franceschelli](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole: "relativo alla produzione di energia" inserire le seguenti: "elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche"

6.0.1

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di cessione crediti commerciali verso enti locali)

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

2. All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dopo le parole: «*un importo forfettario di 40 euro*» sono aggiunte le seguenti: «*, relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,».*»

6.0.2

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «*2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale.*».

2. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.»

6.0.3

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incremento fondo continuità esercizio funzioni degli enti locali)

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.»

6.0.4

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ampliamento utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)

1. All'articolo 1, comma 29 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: «*Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022.*»»

6.0.5

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga esonero per la rendicontazione dei contributi per caro-bollette)

1. All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «*nello stesso anno 2022*» sono sostituite dalle seguenti: «*negli anni 2022 e 2023*»»

6.0.6

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Integrazione risorse FSC per riequilibrare la perequazione comunale per il 2023)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 448, le parole: «*in euro 7.157.513.365 per l'anno 2023*» sono sostituite dalle seguenti: «*in euro 7.194.513.365 per l'anno 2023*»;

b) al comma 449, lettera d-quater), le parole: «*380 milioni di euro nel 2023*» sono sostituite dalle seguenti: «*417 milioni nel 2023*»»

6.0.7

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Gare gas)

1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della

gara per l'assegnazione della gestione.»

6.0.8

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Abrogazione sanzioni sulla certificazione Covid-19 per l'anno 2022)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 4 è abrogato.»

Art. 7

7.1

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine le parole: ", nonché ai contributi istituiti successivamente alla predetta data, indipendentemente dall'anno di erogazione"

7.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Prevedere il rispetto dell'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che incarica il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di predisporre, con cadenza annuale un "Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli" e il rispetto dell'articolo 1, comma 99, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, riattivando la Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, con l'obiettivo di eliminare gradualmente entro il 2025 tutti i sussidi ambientalmente dannosi, previo confronto con le parti sociali e percorsi di partecipazione democratica, con indicazione di utilizzare le risorse recuperate per evitare impatti sociali ed occupazionali attraverso istituzione di nuovi sussidi ambientalmente favorevoli, investimenti pubblici per la decarbonizzazione, misure di giusta transizione, sostegno all'occupazione e ai redditi, sostegni alle imprese con condizionalità climatico, ambientali ed occupazionali".

"1-ter. Prevedere che nessun nuovo investimento pubblico, compresi gli investimenti nazionali ed esteri, di Cassa Depositi e Prestiti e SACE S.p.A., sia destinato a progetti per le fonti fossili."

7.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Prevedere la rimodulazione della tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l'utilizzo di quelli a minor impatto ambientale, previa valutazione effettuata con l'analisi del ciclo di vita e consultazione con le parti sociali, i settori coinvolti, le associazioni e i movimenti impegnati nell'azione per il clima, le università.

."

7.0.1

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7.1.

(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime e dell'energia, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione

regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo agli interessi sia del privato, sia della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, tra cui anche lo scomputo di essi dalla quota relativa al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.»

7.0.2

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7.1.

(Aumento detrazioni per i conduttori)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00»;
- b) al comma 01, lettera b), le parole: «euro 150,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300,00»;
- c) al comma 1, lettera a), le parole: «Lire 960.000» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 1.200,00»;
- d) a comma 1, la lettera b), le parole: «Lire 480.000» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 600,00».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo I sostituire le parole: "nel settore elettrico e del gas naturale" con le seguenti: "e il contrasto del disagio abitativo"

7.0.3

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7.1.

(Prestiti ai dipendenti)

1. All'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: «sconto» è sostituita dalla seguente: «riferimento»;
- b) le parole: «al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con

riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.»

7.0.4

[Martella](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7.1.

(Mitigazione dei rischi delle imprese attraverso l'intervento della SACE S.p.A.)

1. Al fine di far fronte alla carenza di liquidità delle imprese derivante dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici nonché dei materiali da costruzione:

a) all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«24-ter. Al fine di supportare il rilascio da parte di imprese bancarie e assicurative delle garanzie richieste per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza dello Stato»;

b) all'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Al fine di supportare il rilascio da parte di imprese bancarie e assicurative delle garanzie richieste per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato».»

7.0.5

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7.1.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'impiego di GPL negli impianti per usi industriali)

1. All'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, le parole: «capacità minima di 10 metri cubi» sono soppresse. Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2008, n. 165. le parole: «della capacità complessiva non inferiore a 10 mc» sono soppresse.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 7-bis

7-bis.0.1

[Turco](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1.

(Credito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'incentivo di cui ai commi da 1 a 3 spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C (2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezze Energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezze Energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 8

8.1

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: " e relativi alle quote dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici che siano microimprese e piccole imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003."

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non siano microimprese e piccole imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis."

8.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "limitatamente alle quote dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici che siano microimprese, nonché piccole o medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003".

8.3

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Turco](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) primo periodo, dopo le parole: «aziende fornitrici di dispositivi medici» sono aggiunte le seguenti: «esentando dal pagamento le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003»;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente: «9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis sono sospese fino al 31 dicembre 2023, e comunque fino all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, con riguardo alla quota di ripiano riferita alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, sono stabiliti, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis, nuovi criteri di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale a partire dall'anno 2015 tra le aziende fornitrici di dispositivi medici esentando dal pagamento le micro e piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003».

8.4

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023».»

8.5

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

"6-bis. Alla luce dell'eccezionalità della situazione pandemica e della crescita esponenziale correlata alle spese diagnostiche per il COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, i dispositivi medici prodotti dalle microimprese, nonché dalle piccole e medie imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 acquistati dalle regioni, non sono considerati ai fini del computo del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

6-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a definire:

a) un tetto della spesa sanitaria dei dispositivi medici che tenga conto delle peculiarità e dei fabbisogni regionali nonché delle evoluzioni tecnologiche e dell'innovazione del settore dei dispositivi medici;

b) un processo uniforme sull'intero territorio nazionale per la programmazione del fabbisogno di dispositivi medici nonché una piattaforma per il monitoraggio in tempo reale del predetto fabbisogno e del soddisfacimento dello stesso al fine di rilevare per tempo l'eventuale superamento del tetto di spesa e le ragioni che lo hanno determinato nonché le azioni per contenerlo;

c) l'obbligo per le regioni della rendicontazione mensile e della pubblicazione di un avviso pubblico in caso di superamento del tetto di spesa annuale con possibilità, per le imprese che forniscono dispositivi medici al SSN, di ricontrattare la fornitura se questa diventa antieconomica;

d) l'efficientamento della *governance* dei dispositivi medici e dei diagnostici in vitro in capo ad un organismo centrale nazionale dedicato;

e) ad assicurare l'impiego delle procedure diagnostico-terapeutiche che utilizzino i *device* più innovativi e in linea con le valutazioni di HTA."

8.6

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

"6-bis. A decorrere dall'anno 2024, ai fini del ripiano della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le regioni e le province autonome sono tenute ad includervi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate e convenzionate dei dispositivi medici erogati per conto del SSN e a tal fine le strutture sanitarie sono tenute ad adeguarsi alle medesime disposizioni già previste per le strutture sanitarie pubbliche ai fini della tracciabilità e trasparenza dei dispositivi medici e della fatturazione elettronica.

6-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «, gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento». "

8.7

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

"6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 412 è inserito il seguente:

«412-bis. Al fine di garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria nonché la concorrenzialità della filiera produttiva di beni e servizi in ambito sanitario, il sistema di gestione di cui al comma 412 è realizzato secondo i seguenti criteri:

a) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici nonché il numero di proroghe e rinnovi sul totale degli affidamenti;

b) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l'intero processo di acquisizione di beni e servizi, dalla definizione del fabbisogno e dalla programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare fino alla logistica e alle giacenze di magazzino;

c) garantire l'integrazione con un programma operativo contabile e patrimoniale, unico per tutte le strutture sanitarie del territorio nazionale, che consenta ai cittadini, attraverso un'interfaccia accessibile a chiunque, di rilevare, in tempo reale, l'intera filiera di un centro di costo e di un capitolo di bilancio, attraverso un sistema di ricerca semplificato anche per singolo fornitore, per codice identificativo di gara, per singolo bene e per voce di bilancio;

d) rilevare, in tempo reale, per ciascun fornitore o creditore, tutti i pagamenti e gli incassi effettuati dalle strutture sanitarie, con un collegamento attivo informatizzato ai titoli che hanno consentito il pagamento o l'incasso;

e) rilevare, in tempo reale, lo stato patrimoniale delle strutture sanitarie, con evidenza dei beni di inventario e delle rimanenze di magazzino, nonché della movimentazione delle scorte, con un'associazione informatizzata ai cicli di terapia applicati a pazienti i cui dati sanitari siano stati opportunamente decodificati, così da garantire la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico;

f) rilevare, in tempo reale, tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, opportunamente aggiornate dal responsabile o direttore dell'esecuzione del contratto, inclusi i contratti di convenzionamento o accreditamento con le strutture sanitarie private, con evidenza dei verbali ispettivi e delle verifiche condotte con periodicità prestabilita;

g) accedere alla prescritta contabilità separata dell'attività di intramoenia, con la possibilità di rilevare tutti i costi imputabili all'attività medesima, ivi incluse le attrezzature o gli spazi interni o esterni utilizzati per lo svolgimento del servizio nonché la relativa autorizzazione e il volume di attività per ciascun professionista;

h) assicurare che il mancato aggiornamento del Sistema di gestione non consenta alcuna operazione successiva o cumulativa;

i) assicurare un sistema di segnalazione automatico in presenza di anomalie nell'acquisizione di beni e servizi tali da rappresentare un allarme di spreco, inefficienza o corruzione»."

8.8

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

"6-bis. A decorrere dall'anno 2024, ai fini del ripiano della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le regioni e le province autonome sono tenute ad includervi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate e convenzionate dei dispositivi medici erogati per conto del SSN e a tal fine le strutture sanitarie sono tenute ad adeguarsi alle medesime disposizioni già previste per le strutture sanitarie pubbliche ai fini della tracciabilità e trasparenza dei dispositivi medici e della fatturazione elettronica."

8.0.1

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato)

1. Il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e modificato dall'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 6 punti percentuali per l'anno 2023 e di 10 punti percentuali a decorrere dall'anno 2024, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.»

8.0.2

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di quota premiale a valere sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

1. A decorrere dall'anno 2023 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,50 per cento delle predette risorse. I criteri per il riparto della quota premiale di cui al presente comma sono annualmente indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.»

Art. 9

9.1

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sopprimere il comma 1-ter.

9.0.1

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del decreto ministeriale 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina». L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.»

Art. 10

10.1

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d'appalto conclusi sono annullate di diritto.";

b) *sopprimere i commi da 2 a 6;*

c) *al comma 7:*

1) *al primo periodo dopo la parola: "avviano" aggiungere le seguenti:* "entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

2) *sopprimere l'ultimo periodo.*

10.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dallo stato di grave carenza di organico del personale sanitario nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di carenza adeguatamente documentato con un atto reso pubblico sul sito istituzionale della struttura, in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2023, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, possono indire le procedure concorsuali necessarie, a tempo determinato e indeterminato, per risolvere la carenza in organico.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d'appalto conclusi sono annullate di diritto.";

b) sopprimere i commi da 3 a 6;

c) al comma 7:

1) *al primo periodo, dopo la parola: "avviano" aggiungere le seguenti: "entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e sopprimere le parole: "anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili";*

2) sopprimere l'ultimo periodo.

10.3

Pirro, Mazzella, Guidolin

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

"1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dallo stato di grave carenza di organico del personale sanitario nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di carenza adeguatamente documentato con un atto reso pubblico sul sito istituzionale della struttura e a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare in tempi idonei le ordinarie procedure di reclutamento, in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2023, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, possono:

a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale;

b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previsti compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.

c) conferire incarichi individuali a tempo determinato, per la durata massima di sei mesi, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui alla lettera a), previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni.

2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo integra, per la durata della stessa, il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Le aziende e gli enti del servizio sanitario, contestualmente agli affidamenti di incarichi di cui al comma 1 provvedono ad indire le procedure concorsuali necessarie, a tempo determinato e indeterminato, per risolvere la carenza in organico.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1º febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d'appalto già conclusi sono annullate di diritto.";

b) sopprimere i commi 5, 5-bis, 5-ter e 6;

c) al comma 7:

1) *al primo periodo, dopo la parola: "avviano" inserire le seguenti: "entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e sopprimere le seguenti parole: "anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili";*

2) sopprimere l'ultimo periodo.

10.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1 sostituire il testo con il seguente: "1. Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale SSN, per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza - urgenza ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale SSN e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, e alle ore aggiuntive di cui all'articolo 68, comma 4, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 2016-2018, per le quali la tariffa oraria fissata rispettivamente dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, e a quella del citato articolo dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale, può essere aumentata fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL - triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi."

10.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo 10, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

-dopo le parole "Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)," sono inserite le seguenti: "nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN";

-dopo le parole "solo in caso di necessità e urgenza," sono inserite le seguenti: "per una sola volta,";

b) al comma 3, sostituire le parole "le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici" con le seguenti: ", per l'appalto di servizi, le specifiche tecniche e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici, nonché i prezzi di riferimento avendo a riferimento, quanto a condizioni retributive del personale utilizzato, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità pubblica periodo 2019-2021 per il personale non dirigente e il

contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità pubblica periodo 2016-2018 per il personale dirigente, per l'utilizzo di modalità di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modalità di utilizzo dello stesso personale secondo quanto ivi previsto, nei limiti di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

c) il comma 6 è soppresso;

d) al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso.

10.6

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo le parole: "Le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale," inserire le seguenti: "nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN," e dopo le parole: "solo in caso di necessità e urgenza", inserire le seguenti: "per una sola volta,"

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: "le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici" con le seguenti: ", per l'appalto di servizi, le specifiche tecniche e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici, nonché i prezzi di riferimento avendo a riferimento, quanto a condizioni retributive del personale utilizzato, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità pubblica periodo 2019-2021 per il personale non dirigente e il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità pubblica periodo 2016-2018 per il personale dirigente, per l'utilizzo di modalità di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modalità di utilizzo dello stesso personale secondo quanto ivi previsto, nei limiti di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

10.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 dopo le parole "verificata l'impossibilità" aggiungere le seguenti "oggettiva ai sensi dell'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e certificata dal direttore delle risorse umane"

10.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: "I contratti stipulati in violazione della disciplina di cui ai commi 1, 2 e 4 sono nulli."

10.9

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, dopo le parole: "I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati", inserire le seguenti: "o prorogati in caso di contratti in essere"

Conseguentemente, al medesimo comma:

- sopprimere le parole: "anche nei casi di proroga di contratti già in corso di esecuzione";

- dopo le parole: "possono essere affidati" inserire le seguenti: "nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e nelle strutture che svolgono attività di supporto agli stessi servizi tra le quali, in particolare, quelle di anestesia e rianimazione, ostetricia e ginecologia, chirurgia, pediatria e radiologia"

10.10

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, dopo le parole: «I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati» inserire le seguenti: «o prorogati in caso di contratti in essere»

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole:« anche nei casi di proroga di contratti già in corso di esecuzione»

10.11

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «nonché l'applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale rappresentative»

10.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche: dopo le parole "sono elaborate linee guida" aggiungere le seguenti "vincolanti per i Direttori Generali delle AASSLL" e dopo le parole "i prezzi di riferimento"

aggiungere le seguenti "con i relativi tetti di spesa"

10.13

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 4, dopo le parole: «nei commi 1 e 2», inserire le seguenti: «nonché delle linee guida di cui al comma 3»

10.14

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sopprimere il comma 5-ter.

10.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 6 sostituire il testo con il seguente: "6. Il personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con il Servizio Sanitario Nazionale una struttura sanitaria pubblica o con

struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione,

non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale."

10.16

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 6, dopo le parole: «una struttura sanitaria pubblica» inserire le seguenti: <>o con una struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale»

10.17

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Non possono partecipare a tali procedure selettive, ovvero non possono comunque beneficiare della valorizzazione dell'attività svolta presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione, né rientrare nella riserva di posti di cui al precedente capoverso, coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Servizio sanitario nazionale, si siano dimessi dalle dipendenze dallo stesso per prestare la propria attività presso tali operatori economici privati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto»

10.18

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7.1. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1, primo periodo:

1) dopo le parole: «dell'energia termica ed elettrica» sono aggiunte le seguenti: «e dei costi dei carburanti»;

2) dopo le parole: «del Terzo settore», sono aggiunte le seguenti: «, i Comitati della Croce Rossa Italiana»;

3) sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «e del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «, del lavoro e delle politiche sociali e della salute.»»

10.0.1

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis, primo periodo, le parole: «annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

b) dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:

«13-bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione sono riconosciuti fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.

13-ter. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori relativi ai maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati, ai sensi del comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 371 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, contestualmente all'emissione di quelli contrattuali.

13-quater. Il mancato rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei termini di cui alla presente disposizione comporta il pagamento di interessi moratori sulle somme dovute ed è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile; la responsabilità di cui al precedente periodo non scatta in caso di eventuali errori di calcolo, in difetto o in eccesso, commessi in buona fede, che saranno oggetto di appositi conguagli, o anche attraverso variazioni compensative sulle dotazioni annuali previste.»»

10.0.2

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il certificato di pagamento straordinario di cui al comma 1, sesto periodo, dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della disposizione, ove non ancora emesso, deve essere adottato dalla stazione appaltante entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, del medesimo articolo 26.

2. Il mancato rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei termini di cui alla presente

disposizione comporta il pagamento di interessi moratori sulle somme dovute ed è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile; la responsabilità di cui al precedente periodo non scatta in caso di eventuali errori di calcolo, in difetto o in eccesso, commessi in buona fede, che saranno oggetto di appositi conguagli, o anche attraverso variazioni compensative sulle dotazioni annuali previste.»

10.0.3

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

»Art. 10-bis.

(Incremento fondi contrattazione integrativa ai sensi del Patto per la Salute 2019-2021)

1. Per il triennio 2023-2025 le regioni in equilibrio economico, che hanno garantito i livelli essenziali di assistenza e avviato con atti di Consiglio regionale o di Giunta, il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, in coerenza con la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in deroga ai limiti della spesa per il personale determinati dallo stesso articolo 1, comma 1 e in deroga all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono, al fine di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio fra aziende ed enti del servizio sanitario delle predette regioni nonché per valorizzare le professionalità dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, ivi compresi quelli dirigenziali, anche tenendo conto delle attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, come definiti da linee di indirizzo regionali, sulla base dei dati relativi alle effettive carenze di organico registrate negli ultimi tre anni, destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari regionale al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018, da definirsi nell'ambito del tavolo di verifica per gli adempimenti di cui di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Alla copertura degli oneri di cui alla presente disposizione si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è corrispondentemente incrementato di 300.000.000 di euro per il triennio 2023-2025.»

10.0.4

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole: «lavorazioni eseguite e contabilizzate», sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni eseguite o contabilizzate»;

b) al comma 1, sesto periodo, le parole: «effettuate e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate o contabilizzate».»

10.0.5

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Valorizzazione del personale dell'Istituto superiore di sanità)

1. In considerazione degli aumentati impegni del personale dell'Istituto superiore di sanità rispetto al Ssn e nella ricerca di settore nel Pnrr e allo scopo di valorizzare le professionalità acquisite, anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie interne pubblicate nel 2022 o in via di pubblicazione,

all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310, è aggiunto il seguente: «310-bis. Il fondo ordinario dell'Istituto superiore di sanità viene incrementato di 8 milioni di euro di cui 2 milioni di euro destinati alla stabilizzazione di precari ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, 4 milioni di euro alla valorizzazione del personale di III livello e 2 milioni di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie interne pubblicate nel 2022 o nel 2023»»

10.0.6

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Disposizioni per il personale della ricerca)

1. In considerazione dell'incremento delle attività dell'Istituto superiore di sanità rispetto alle esigenze del Ssn, nella ricerca di settore e nell'ambito delle misure previste nel Pnrr, al fine di valorizzare le professionalità acquisite, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310, è aggiunto il seguente: «310-bis. Il fondo ordinario dell'Istituto superiore di sanità è incrementato di 8 milioni di euro di cui 2 milioni di euro destinati alle procedure di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, 4 milioni di euro alla valorizzazione del personale di III livello e 2 milioni di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie interne»."

Art. 11

11.1

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "di personale medico e infermieristico" inserire le seguenti: ", temporanea e non superiore a 5 giorni lavorativi,";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1.1. Per carenze che perdurano per un periodo superiore ai cinque giorni lavorativi le aziende procedono al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ovvero conferendo incarichi individuali a tempo determinato, per la durata massima di sei mesi, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari, previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito *internet* dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni."

11.2

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 19 dicembre 2019» inserire le seguenti: «e alle ore aggiuntive di cui all'articolo 68, comma 4, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 2016-2018»

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: «in deroga alla contrattazione»,

inserire le seguenti: «e quella del citato articolo dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale»

11.3

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "di cui alla tabella B allegata al presente decreto,".

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Per accedere al relativo finanziamento le regioni, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmettono al Ministero della salute e pubblicano sul proprio sito istituzionale la documentazione idonea a comprovare la carenza di organico presso i servizi di emergenza - urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e il fabbisogno necessario ad affrontare la predetta carenza. Entro i successivi quindici giorni, il Ministero della salute, entro il limite di cui al primo periodo, definisce il riparto del finanziamento per le regioni e province autonome che abbiano segnalato la predetta carenza.;

b) sopprimere la Tabella B.

11.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3 le parole "dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 di 100 milioni di euro complessivi di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità e "sono sostituite dalle seguenti "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di 200 milioni di euro complessivi di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità e".

Conseguentemente ai commi 4 e 5 del medesimo articolo le parole "170 milioni di euro" sono sostituite

dalle seguenti: "270 milioni di euro". L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, alinea, del presente

decreto-legge è parimenti incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede con quanto

recato dal comma 6, lettera e), dell'articolo 24, del presente decreto legge.

Conseguentemente:

All'articolo 24, comma 6 aggiungere la seguente lettera:

e) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.5

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di 200 milioni di euro complessivi, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e».

Conseguentemente:

- al comma 4, sostituire le parole: "170 milioni di euro" con le seguenti: "270 milioni di euro";

- al comma 5, sostituire le parole: "170 milioni di euro" con le seguenti: "270 milioni di euro";

- all'articolo 24:

- al comma 6, alinea, sostituire le parole: "4.942,76 milioni di euro" con le seguenti: "5.042,76 milioni di euro";

- *al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «d-bis) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

11.0.1

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Premialità di pronto soccorso)

1. I dirigenti sanitari operanti in altre unità operative della medesima azienda sanitaria ed inquadrati in discipline equipollenti o affini alla disciplina di medicina d'emergenza urgenza, possono svolgere, su base volontaria, una parte del proprio orario di lavoro contrattuale, non superiore al 20 per cento del monte orario annuo, nei servizi di pronto soccorso. A tale personale è corrisposta una retribuzione aggiuntiva tale da portare a 100 euro il valore economico della singola ora lavorata.

2. Le aziende e gli enti del SSN provvedono a sostituire il personale di cui al comma 1 con altro personale dirigente di uguale profilo, per un monte orario pari a quello dedicato al pronto soccorso dal personale sostituito, mediante assunzioni, nel rispetto dei limiti di spesa per il fabbisogno del personale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante l'impiego delle risorse previste e non utilizzate ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, ed ai sensi dell'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

11.0.2

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis.

(Premialità di pronto soccorso)

1. I dirigenti sanitari operanti in altre unità operative della medesima azienda sanitaria ed inquadrati in discipline equipollenti o affini alla disciplina di medicina d'emergenza urgenza, possono svolgere, su base volontaria, una parte del proprio orario di lavoro contrattuale, non superiore al 20 per cento del monte orario annuo, nei servizi di pronto soccorso. A tale personale è corrisposta una retribuzione aggiuntiva tale da portare a 100 euro il valore economico della singola ora lavorata.

2. Le aziende e gli enti del SSN provvedono a sostituire il personale di cui al comma 1 con altro personale dirigente di uguale profilo, per un monte orario pari a quello dedicato al pronto soccorso dal personale sostituito, mediante assunzioni, nel rispetto dei limiti di spesa per il fabbisogno del personale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante l'impiego delle risorse previste e non utilizzate ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed ai sensi dell'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

11.0.3

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga di termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)

1. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio di cui al medesimo articolo è differito al 30 giugno.

2. Per l'anno 2023, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 maggio 2023.

3. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono così modificati per l'anno 2023:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2022 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023.»

11.0.4

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Indennità per il servizio prestato in zone disagiate)

1. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività per almeno un quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del SSN situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministro della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.»

11.0.5

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Premialità per zone disagiate)

1. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo.

2. Il Ministro della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.»

11.0.6

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Strutture accreditate)

1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli *standard* previsti dall'articolo 8-*quater* del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura.»

Art. 12

12.1

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione".

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Il personale medico privo di diploma di formazione medico specialistica, che non risulti già iscritto ad alcuna scuola di specializzazione, in esito ai concorsi di cui al precedente comma 1, è contestualmente inserito, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in sovrannumero, nel percorso di formazione specialistica in una delle scuole di specializzazione territorialmente disponibili tra quelle equipollenti o affini a «Medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza», con oneri a carico della regione o provincia autonoma di pertinenza. L'ingresso nella scuola di specializzazione avviene a tempo parziale, tra le scuole disponibili, con priorità in una di quelle per le quali l'azienda sanitaria d'inquadramento abbia espresso preferenza derivante da necessità organizzative interne.

1-ter. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto-legge, il personale di cui al comma 1-bis, in esito ai concorsi di cui al precedente comma 1, è inserito in graduatoria separata ed assunto dalle aziende del Servizio sanitario nazionale appartenenti alla rete formativa qualora, esaurita la graduatoria principale nonché la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, siano accertati:

a) l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili al suo interno anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

b) l'assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico di altre aziende cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;

c) il rifiuto, pur in presenza di graduatorie di cui alla lettera b), dei soggetti utilmente collocati nelle stesse graduatorie all'assunzione.

1-quater. Il personale di cui al comma 1-ter, in esito ai concorsi di cui al comma 1, è inquadrato in ruolo a tempo determinato e con orario parziale. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, subordinatamente alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145."

12.2

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli

essenziali di assistenza, di supplire all'assenza di scuole di specializzazione e valorizzare l'esperienza professionale acquisita, i chimici iscritti all'Albo dei chimici e dei fisici, che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbiano maturato presso le Agenzie per l'ambiente o presso le strutture del SSN, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico, sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza chimica ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è certificato, su istanza dell'interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda."

12.3

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, *sopprimere le parole: "per un massimo di otto ore settimanali".*

b) al comma 3, *sostituire le parole da: "a 40 euro lordi" fino alla fine del comma con le seguenti: "alla tariffa di cui all'articolo 11 del presente decreto".*

12.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: "a 40 euro" fino alla fine del comma con le seguenti: "alla tariffa di cui all'articolo 11 del presente decreto".

12.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo 12, comma 6 dopo le parole "le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale," sono inserite le seguenti: "nonché presso le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN,";

12.6

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale", inserire le seguenti: ", nonché presso le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il Servizio sanitario nazionale,"

12.7

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: "di cui al medesimo primo periodo" con le seguenti: "di entrata in vigore del presente decreto-legge".

12.8

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: "al 30 giugno 2032" con le seguenti: "al 30 giugno 2040"

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. Al fine di garantire il fabbisogno di personale nei servizi di emergenza-urgenza per il triennio 2023-2025, i bandi di concorso per dirigente medico nelle discipline equipollenti alla disciplina di Medicina d'Emergenza-urgenza comprese nella tabella B «Area medica e delle specialità mediche» dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998, possono prevedere la facoltà per le aziende ed enti del SSN di assegnare il personale assunto, per i primi due anni di servizio, presso i predetti servizi per una percentuale non superiore al 50 per cento dell'orario settimanale di lavoro.

7-ter. Per il triennio 2023-2025 le aziende ed enti del SSN sulla base delle proprie esigenze

organizzative, possono disporre, che i dirigenti medici di discipline equipollenti alla disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza comprese nella tabella B «Area medica e delle specialità mediche» dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998, collocati in altre strutture organizzative, prestino servizio presso i servizi di emergenza-urgenza per un periodo di tempo non superiore a sei mesi per ogni anno.»

12.9

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-bis. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.

6-ter. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente: "7-bis. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

12.10

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-bis. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.

6-ter. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate."

12.11

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Al fine di assicurare continuità operativa delle unità mediche e migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono autorizzate, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire, per gli anni 2023 e 2024, procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'emergenza territoriale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio."

12.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente articolo 12 -bis:

"Articolo 12-*bis*. (Misure per la tutela pensionistica del personale dei servizi sanitari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a un anno per ogni anno di attività effettivamente svolta presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN, durante il periodo corrispondente alla vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 480.000 euro per il 2023, 1.600.000 euro per il 2024, 3.200.000 euro per il 2025, 5.600.000 euro per il 2026, 8.800.000 euro per il 2027, 13.600.000 euro per il 2028, 18.400.000 euro per il 2029, 25.600.000 euro per il 2030, 32.000.000 per il 2031, 40.800.000 euro a decorrere dal 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

12.0.2

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Misure per la tutela pensionistica del personale dei servizi sanitari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a un anno per ogni anno di attività effettivamente svolta presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN, durante il periodo corrispondente alla vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 480.000 euro per il 2023, 1.600.000 euro per il 2024, 3.200.000 euro per il 2025, 5.600.000 euro per il 2026, 8.800.000 euro per il 2027, 13.600.000 euro per il 2028, 18.400.000 euro per il 2029, 25.600.000 euro per il 2030, 32.000.000 per il 2031, 40.800.000 euro a decorrere dal 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 13

13.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo

13.2

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e per i dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251)

1. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli incarichi di cui al comma 1 trovano applicazione, ove compatibili, gli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse.»;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire agli operatori di cui al comma 1 con rapporto di lavoro esclusivo.».

2. Ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applicano, ove compatibili, gli articoli 15-*quater* e successivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui al periodo precedente con rapporto di lavoro esclusivo, armonizzato ai trattamenti economici aggiuntivi previsti all'articolo 89 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità periodo 2016-2018.»

13.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sostituire il testo con il seguente:

"Articolo 13.

(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 e per i dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251)

1. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "Fino al 31 dicembre 2025" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per gli incarichi di cui al comma 1 trovano applicazione, ove compatibili, gli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse."

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire agli operatori di cui al comma 1 con rapporto di lavoro esclusivo."

2. Ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e si applicano, ove compatibili, gli articoli 15-*quater* e successivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui al periodo precedente con rapporto di lavoro esclusivo, armonizzato ai trattamenti economici aggiuntivi previsti all'articolo 89 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità periodo 2016-2018."

13.4

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:

«1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione della professione sociosanitaria di assistente sociale è esclusivo e comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni professionali attribuite dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito e comporta, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, l'esercizio dell'attività professionale nelle tipologie previste dai commi 2, 3, 9 e 10 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituendo il termine dirigente con professionista. Le Aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale destinano una parte dei proventi dell'attività libero-professionale intramoenia, di cui ai commi precedenti, per attribuire al personale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di cui al presente comma una specifica indennità di esclusività da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale.»

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al medesimo articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 2 è soppresso.»

13.5

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-*bis*. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di supplire all'assenza di scuole di specializzazione, i chimici iscritti all'Albo dei chimici e dei fisici sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza chimica ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione."

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

Art. 14

14.1

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

*Al comma 1, lettera b-*bis*), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, le assunzioni di cui al presente comma non sono subordinate ad alcuna forma di nulla osta da parte dell'Università di appartenenza.»

14.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera: "b-*ter*. All'art. 1, comma 548-*bis*, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, dopo il settimo periodo aggiungere il seguente periodo: "I suddetti accordi sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui al periodo precedente".

14.3

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale restano imputati al Fondo per il Servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»»

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: "548-*bis*" inserire le parole: "e 687"*

Art. 15

15.0.1

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Accertamenti diagnostici neonatali obbligatori)

1. All'articolo 4 della legge 19 agosto 2016, n. 167, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il Ministro della salute sottopone a revisione periodica la lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, con decreto da adottarsi con cadenza annuale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie, sulla base della lista delle patologie compilata dal gruppo di lavoro screening neonatale esteso, istituito con decreto del Viceministro della salute 17 settembre 2020, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma è completata entro il 30 giugno 2023.».

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione dei programmi di *screening* neonatale per le patologie individuate dal decreto di revisione di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo altresì conto dei protocolli operativi disciplinanti eventuali progetti pilota o programmi sperimentali di *screening* neonatale avviati o conclusi per le medesime patologie.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

15.0.2

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Vincolo del fondo destinato allo screening neonatale)

1. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 167 del 2016 sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di *screening* neonatale di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse così come vincolate dal comma 1.

3. L'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con il Centro di coordinamento degli *screening* neonatali, svolge l'attività di monitoraggio e raccolta dei dati provenienti dalle regioni relativi all'attuazione dei programmi di *screening* neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167, all'efficacia degli stessi e alla corretta gestione delle risorse. L'Istituto superiore di sanità pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle regioni.»

15.0.3

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 687, legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dai seguenti:
«687. A decorrere dalla legge di conversione del presente decreto-legge, le prestazioni relative ai

disturbi dell'area della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) attualmente inserite nell'area della salute mentale sono individuate in una specifica area dei Livelli essenziali d'assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo con uno specifico *budget* pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2024.

687-bis. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono distribuite annualmente le risorse di cui al comma precedente con priorità verso quelle regioni ove minori sono i servizi per la presa in carico delle persone con i disturbi dell'area della nutrizione e dell'alimentazione (DNA).»»

Art. 15-bis

15-bis.1

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure per fronteggiare la grave carenza di operatori sanitari)

1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza di professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale, sia in ambito pubblico sia in ambito privato, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1992, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: "4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la qualifica di professionisti sanitari dei massofisioterapisti già iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 2019, coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, senza svolgere l'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi prima dell'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 403/71, da parte del comma 542 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, possono iscriversi in un ulteriore separato elenco speciale, destinato agli operatori di interesse sanitario ad esaurimento. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento dell'attività di operatore di interesse sanitario per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026."»

15-bis.2

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 15-bis

(Misure per fronteggiare la grave carenza di operatori sanitari)

1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza di professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale, sia in ambito pubblico sia in ambito privato, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1992, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: «4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui agli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi ai citati elenchi speciali ad esaurimento coloro che presenteranno l'istanza entro il 30 giugno 2023.»".

Art. 15-ter

15-ter.1

[Pirro](#), [Guidolin](#)

Sopprimere il comma 4.

15-ter.2

[Mazzella](#)

Al comma 4, lettera a), sopprimere le seguenti parole "terzo superiore, terzo medio e".

15-ter.3

[Mazzella](#)

Al comma 4, lettera a), sopprimere le seguenti parole "terzo superiore,".

Art. 16

16.1

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) nella rubrica, le parole: «manifestazioni sportive, nonché a» sono sostituite dalle seguenti: «manifestazioni sportive, nonché lesioni al»;".

16.2

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"1-bis. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, provvedono, inoltre, a istituire un apposito registro nel quale vengono riportati, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 113 del 2020, tutti gli episodi di tentata violenza commessi ai danni dei propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni nonché gli eventi sentinella che possano dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza ai danni dei propri dipendenti. Le strutture medesime, inoltre, redigono una relazione annuale che potrà essere loro richiesta dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 113 del 2020.

1-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono elaborate linee guida recanti disposizioni alle strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, per prevenire e contrastare episodi di aggressione o di violenza nei confronti del medesimo personale nell'esercizio delle proprie funzioni.

1-quater. Nei procedimenti relativi ai reati commessi nelle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, numero 11-octies, del codice penale, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, istituiscono apposite forme di assistenza legale e patrocinio per il personale loro dipendente. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le forme e le modalità di quanto al periodo precedente."

16.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 1 bis aggiungere i seguenti:

"1-ter. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, provvedono, inoltre, ad istituire un apposito registro nel quale vengano riportati, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 1 lettere a) e b) della medesima legge n. 113 del 2020, tutti gli episodi di tentata violenza commessi ai danni dei propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni nonché gli eventi sentinella che possano dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza ai danni dei propri dipendenti. Le strutture medesime, inoltre, redigono una relazione annuale che potrà essere loro richiesta dall'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 113 del 2020.

1-quater Per le stesse finalità di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-

legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono elaborate linee guida recanti disposizioni alle strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, per prevenire e contrastare episodi di aggressione o di violenza nei confronti del medesimo personale nell'esercizio delle proprie funzioni.

1-quinquies Nei procedimenti di cui ai reati commessi nelle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, numero 11-*octies*, del codice penale, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, istituiscono apposite forme di assistenza legale e patrocinio per il personale loro dipendente. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le forme e le modalità di quanto al periodo precedente."

16.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. All'articolo 581 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La pena è della reclusione da uno a due anni e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio delle proprie funzioni."».

16.0.1

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16.1.

(Prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità)

1. Al fine di far fronte ad esigenze eccezionali correlate, in particolare, al recupero delle liste di attesa, qualora non sia possibile procedere al reclutamento di personale per la mancanza di graduatorie concorsuali, le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale possono, per il tempo strettamente necessario alla copertura dei fabbisogni individuati nel Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, richiedere al personale del ruolo sanitario con orario di lavoro a tempo pieno prestazioni aggiuntive ad integrazione dell'attività istituzionale sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all'articolo 7 del CCNL del Comparto Sanità, stipulato il 2 novembre 2022.

2. Il compenso orario lordo è determinato nella misura di 35 euro ed è assimilato al lavoro subordinato ai fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL.

3. Il costo complessivo delle prestazioni aggiuntive non può eccedere l'ammontare annualmente fissato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in sede di approvazione dell'aggiornamento annuale del piano integrato di attività e organizzazione.

4. All'attività effettuata in regime di prestazioni aggiuntive si applica in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro quanto stabilito dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.»

16.0.2

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16.1.

(Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)

1. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque ricorra, è differito al 30 giugno.

2. Per l'anno 2023, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 30 maggio 2023.

3. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono, per l'anno 2023, così modificati:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2022 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 luglio 2023.»

16.0.3

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16.1

(Sospensione effetti del comma 174, articolo 1, della legge n. 311 del 2004 per gli anni 2022 e 2023)

1. Per l'esercizio 2022 e per l'anno 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le regioni che presentano un disavanzo al quarto trimestre riconducibile essenzialmente alle spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, nonché per le maggiori spese sostenute causa la particolare congiuntura economica nazionale e internazionale.

2. Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario, le regioni predispongono un Piano operativo di efficientamento del Servizio sanitario regionale, attraverso specifica sottoscrizione di un accordo tra i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione interessata, della durata massima di dieci anni.

3. Il disavanzo presentato per l'anno 2022 e 2023 dalle singole regioni deve essere imputato ad apposita voce del patrimonio netto quali Perdite portate a nuovo ed essere ripianato dalle regioni e dalle province autonome nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.»

16.0.4

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, e gli operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socioassistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata.";

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

16.0.5

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16.1.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1-*quater*, primo periodo, dopo le parole: «le amministrazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale,»;

b) all'articolo 30, comma 1-*quinquies*, secondo periodo, dopo le parole: «La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi» sono aggiunte le seguenti: «disposti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, anche da e verso le regioni e le province autonome e ai comandi e distacchi».

2. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai comandi e distacchi disposti dalle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, anche da e verso le regioni e province autonome.»»

16.0.6

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16.1.

(Stipula di contratti di somministrazione da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale)

1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 36, comma 2, quinto periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, fino al 31 dicembre 2025, qualora non dispongano di valide graduatorie concorsuali e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure selettive per il reclutamento di personale dipendente, stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per l'acquisizione di profili professionali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. I predetti aziende ed enti, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, prevedono la valorizzazione del personale somministrato che abbia garantito il servizio per almeno sei mesi, anche attraverso la riserva di posti non superiore al 50 per cento nell'ambito delle procedure avviate per il reclutamento del personale.»

16.0.7

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16.1.

(Conferimento incarichi di lavoro autonomo da parte delle aziende ed enti del SSN)

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in deroga all'articolo 7, commi 5-*bis* e 6, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al limite di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono, fino al 31 dicembre 2025, qualora non dispongano di valide graduatorie concorsuali e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure selettive per il reclutamento di personale dipendente, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di funzioni ordinarie in ambito sanitario.»

16.0.8

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16.1.

1. All'articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziare in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, effettuato sulla base dei dati relativi alle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, comunicati dalle regioni e dalle province autonome al Ministero della salute, con le modalità definite nel decreto del Ministro della salute del 26 settembre 2022. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti nonché l'entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni.»

16.0.9

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16.1.

(Revisione regolamenti concorsuali personale del Servizio sanitario nazionale)

1. Con decreti del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede entro il 30 giugno 2023 all'aggiornamento delle disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220.»

16.0.10

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16.1.

(Incremento del Fondo sanitario nazionale)

1. Al fine di contribuire a far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 miliardi per l'anno 2023.»

16.0.11

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16.1

1. Fino al 31 dicembre 2026 i medici in possesso del diploma di medico chirurgo specialista, che hanno prestato servizio nel Servizio sanitario nazionale per almeno tre anni, possono esercitare la professione di medico di medicina generale, previo svolgimento di un corso teorico-pratico di tre mesi da tenersi con il supporto di un medico di medicina generale con funzioni di *tutor*.»

16.0.12

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16.1

1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli standard previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296 del 2006, e dall'articolo 29 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, quali norme interposte, hanno tempo fino al 31 dicembre 2023 per adeguarsi a garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura.»

Art. 17

17.1

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Sopprimerlo.

Art. 18

18.1

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Sopprimerlo.

Art. 20

20.1

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Sopprimerlo.

Art. 21

21.1

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sopprimere la lettera b);*

b) *sopprimere il comma 3.*

21.2

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Art. 23

23.1

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Sopprimerlo.

23.2

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Lopreiato](#)

Sopprimere l'articolo.

23.3

[Lopreiato](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, sostituire le parole: ", 10-ter e 10-quater, comma 1," con le seguenti: e 10-ter.

23.4

[Lopreiato](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «da 153 a 158» con le seguenti: «153, 155, 156 157 e 158».*

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata".*

23.5

[Lopreiato](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "della pronuncia della sentenza di appello" con le seguenti: "della dichiarazione di apertura del dibattimento".

23.6

[Lopreiato](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "di appello" con le seguenti: "di primo grado".

23.7

[Lopreiato](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: "e non vi sia stata una sentenza di condanna all'esito del primo grado di giudizio".

23.8

[Lopreiato](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'esclusione della punibilità di cui al presente comma non si applica nei casi in cui il contribuente abbia riportato sentenze definitive di condanna per alcuno dei reati di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, anche con riferimento ad annualità non oggetto di regolarizzazione o definizione agevolata."

23.9

[Lopreiato](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Durante il periodo di sospensione del processo di cui al comma 3, il corso della prescrizione rimane sospeso. Il tempo di sospensione del processo non si computa altresì ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 344-bis del codice di procedura penale.»

23.0.1

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 23, inserire i seguenti:

«Art. 23.1.

(Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)

1. All'articolo 1, comma 253, lettera b), capoverso «684-bis», della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la lettera b) è sostituita con la seguente: «b) assenza di beni o crediti del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze effettuato

dall'agente della riscossione in data non anteriore a tre mesi prima della presentazione della comunicazione di inesigibilità ed esteso anche ai dati delle disponibilità finanziarie rilevabili ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

Capo III-bis

MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI DEL RISCHIO FISCALE, DI CONTROLLO E DI STIMOLO ALL'ADEMPIMENTO SPONTANEO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Art. 23.2

(Potenziamento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo, e di stimolo all'adempimento spontaneo)

1. L'Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.

2. Le modalità di attuazione della disposizione del comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento:

a) alla distinzione tra database di analisi e di controllo;

b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del Regolamento UE 2016/679;

c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Art. 23.3

(Potenziamento dell'attività dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione)

1. All'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La richiesta di cui al comma 1 può essere rivolta dall'agente della riscossione anche ai soggetti indicati all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, con riferimento alla situazione contabile dei relativi rapporti finanziari riconducibili al soggetto debitore o a soggetti a esso correlati, secondo modalità da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e in ogni caso tali da garantire, attraverso procedure esclusivamente telematiche, la possibilità effettiva di pignoramento delle somme disponibili se capienti in tutto o in parte rispetto al debito da riscuotere».

23.0.2

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 23-bis.

(Modifiche alle disposizioni concernenti la definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 232, le parole: «entro il 31 luglio 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2023»;

b) al comma 233, le parole: «a decorrere dal 1° agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 2023»;

c) al comma 235, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023»;

d) al comma 237, le parole: «Entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2023»;

e) al comma 241, le parole: «Entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1° settembre 2023»;

f) al comma 243, alla lettera a), le parole: «alla data del 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 settembre 2023».

Art. 24

24.1

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

24.2

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole: "Per l'anno 2023 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro" con le seguenti: "È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,";*

2) *sostituire il secondo periodo con il seguente: "Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le società di cui al periodo precedente soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debentrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle società.";*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, quantificabili in complessivi 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

24.3

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le società di cui al periodo precedente soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debentrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle società."

24.4

[Boccia](#), [Losacco](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Per l'anno 2023, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 330 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro.

4-ter. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1, commi 8, 9 e 10, del decreto del Ministero delle infrastrutture 12 agosto 2020 è adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-quater. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80 per cento delle somme di cui al comma 4-bis, sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle infrastrutture. Il restante 20 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle

Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

4-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

4-sexies. Agli oneri di cui al comma *4-bis*, pari a 380 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 67 (pom.) del 23/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023

67ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 615 e 273, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 62, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il correlatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. **62**, a prima firma del senatore Boccia, che contempla disposizioni volte all'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario.

Esso consta di due articoli. In particolare, all'articolo 1, comma 1), lettera *a*), si stabilisce che l'attribuzione delle ulteriori sfere di autonomia avvenga nel rispetto dei LEP di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, nonché che l'attuazione sostanziale abbia luogo solo in seguito alla definizione degli stessi. Si precisa, altresì, che, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, oltre che al principio solidaristico, in tale iter vengano sentiti gli enti locali e si tenga conto delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

La lettera *b*) dispone che il finanziamento delle nuove attribuzioni avvenga tramite compartecipazione al gettito erariale maturato nel territorio regionale e che il criterio della spesa storica venga superato a favore di un fondo di perequazione, da istituire con la legge di bilancio per il triennio 2024-2026 con una dotazione iniziale di 50 miliardi di euro. Inoltre, si prevede un termine di decorrenza differente a seconda che le nuove funzioni trasferite all'ente regionale riguardino competenze correlate o meno all'esercizio di funzioni amministrative: nel primo caso, decorrerebbe dall'entrata in vigore del decreto di trasferimento delle risorse, mentre nel secondo, dalla legge di approvazione dell'intesa. Inoltre, si richiede che vengano indicate, in un allegato all'intesa, le disposizioni statali che cessano di aver efficacia con l'entrata in vigore della nuova disciplina regionale. Lo Stato e la Regione sono tenuti ad

espletare una verifica dello stato dell'intesa entro dieci anni dalla sua legge di approvazione, se non in un termine più breve ivi contemplato, e anche a stabilire le modalità di revisione dell'intesa stessa. L'articolo 2 reca il procedimento per la stipulazione delle intese: lo schema preliminare viene dapprima sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Questi ultimi sono autorizzati alla sottoscrizione dello schema preliminare, congiuntamente con il Presidente della Regione interessata. Tale schema preliminare viene poi trasmesso alle Camere entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione, affinché l'Assemblea di ciascuna Camera approvi la bozza di intesa entro centottanta giorni dalla data di trasmissione. A questo punto, le deliberazioni delle Camere vengono trasmesse al Governo e alla Regione, affinché il Consiglio dei ministri approvi lo schema definitivo di intesa. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione congiunta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Regione interessata, il Consiglio dei ministri delibera il disegno di legge di approvazione dell'intesa.

Considerata l'omogeneità di materia, propone la trattazione congiunta con i disegni di legge n. 615 e n. 273, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, nel corso delle audizioni informali che si sono tenute nell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi, alcuni soggetti auditi hanno messo a disposizione dei contributi scritti. Tale documentazione verrà pubblicata sul sito *internet* della Commissione. Analogamente si procederà per il seguito delle audizioni.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con una osservazione, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione dello schema di parere.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia il proprio voto contrario, ritenendo inopportuno destinare a un solo progetto una quota così elevata delle risorse destinate alle infrastrutture su tutto il territorio nazionale.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), con riferimento alle competenze della Commissione, sottolinea l'insussistenza dei presupposti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza per l'emanazione di un decreto-legge. A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario sullo schema di parere.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede di rimodulare il calendario delle audizioni sul disegno di legge n. 615 e connessi, in materia di autonomia differenziata, per consentire un maggiore approfondimento attraverso un'interlocuzione ponderata con gli auditi, soprattutto con riferimento agli esperti del settore.

Il **PRESIDENTE** si riserva, se necessario, di rimodulare il numero di audizioni previste, in modo da lasciare più tempo per porre quesiti agli auditi.

La seduta termina alle ore 15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 705**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- sotto il profilo dei presupposti straordinari di necessità e urgenza, il provvedimento risponde all'esigenza di pervenire in tempi rapidi alla realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario, tra la Sicilia e la Calabria, al fine di contribuire alla programmazione europea dei corridoi plurimodali, integrando la rete europea dei trasporti e della logistica e promuovendo gli obiettivi di coesione e sviluppo;
- per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni del decreto-legge appaiono prevalentemente riconducibili alle materie di competenza legislativa concorrente "grandi reti di trasporto e di navigazione" e "governo del territorio" (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Di conseguenza, il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali potrà avvenire nell'ambito della conferenza dei servizi e della valutazione di impatto ambientale la cui disciplina è recata dall'articolo 3, nonché attraverso la procedura dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), per la scelta dei componenti del Comitato scientifico, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
 - all'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso "Articolo 3-bis", comma 4, riguardante l'avvalimento della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento all'articolo 214, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, con il riferimento all'articolo 223, comma 3, del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 714**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il decreto-legge, comprensivo delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, reca una pluralità di disposizioni volte a perseguire tre distinte finalità: sostenere le imprese e le famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (Capo I); fronteggiare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza ospedalieri (Capo II); consentire agli uffici competenti di gestire le pratiche fiscali derivanti dalle norme introdotte con la legge di bilancio 2023 (Capo III);
- con riguardo al riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni del Capo I, che introducono una serie di agevolazioni fiscali relative al prezzo del gas e dell'energia elettrica, sono riconducibili alla materia "sistema tributario e contabile dello Stato" di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, mentre quelle relative ad alcune forme di contribuzione diretta a contenere l'impatto sulle famiglie e sulle imprese dell'aumento dei costi dell'energia sono riconducibili alla materia di competenza legislativa esclusiva statale della "tutela della concorrenza" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
- le disposizioni del Capo II sono prevalentemente riconducibili alla materia "tutela della salute", di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- il Capo III contiene disposizioni attinenti alla materia del contenzioso tributario riconducibile in parte alla materia "sistema tributario e contabile dello Stato" e in parte alla materia "giurisdizione e norme processuali", di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
 - con riguardo all'articolo 2, comma 5-bis, si valuti l'opportunità di demandare ad un decreto ministeriale, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il riparto delle risorse in favore dei comuni in predissesto con popolazione da 25 mila a 35 mila abitanti;

- in merito all'articolo 8 sul contributo statale per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, si valuti l'opportunità di precisare la portata del comma 3, in tema di rinuncia al contenzioso, con riguardo all'inclusione o meno dei ricorsi straordinari nell'ambito applicativo della norma;
- con riferimento all'articolo 10, comma 3, si valuti l'opportunità di chiarire la natura regolamentare o meno del decreto del Ministro della salute ivi richiamato, al quale è demandata l'elaborazione delle linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli *standard* di qualità dei servizi medici ed infermieristici oggetto degli affidamenti;
- relativamente all'articolo 16, comma 1-*bis*, che prevede la possibilità di istituire presidi fissi della Polizia di Stato presso le strutture ospedaliere pubbliche e private dotate di un servizio di emergenza-urgenza, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per garantire l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie ivi operanti, si valuti l'opportunità di integrare il riferimento normativo anche con riguardo agli esercenti le professioni socio-sanitarie.

1.4.2.2. 2[^] (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 51 (pom.) del 23/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023

51ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

SISLER

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(614) *Istituzione del Museo della Shoah in Roma*

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, assegnato alla 7a Commissione permanente, su cui la Commissione è chiamata a esprimere il parere, recante l'istituzione del Museo della Shoah, che prevede la partecipazione del Ministero della cultura alla « Fondazione Museo della Shoah » (già costituita nel luglio 2008 e avente sede in Roma, via del Portico d'Ottavia, n. 29), ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah e realizzare il « Museo della Shoah » con sede in Roma.

Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa del disegno di legge, il Museo sarà il luogo che permetterà di far conoscere cosa è stato l'Olocausto e le atrocità che lo hanno caratterizzato. Il Museo si affiancherà ai Musei dedicati alla Shoah già istituiti in altre grandi città del mondo.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(685) *Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 maggio.

Non essendovi ulteriori interventi il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

Previa verifica del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(705) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria*,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il disegno di legge in esame, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, già approvato dalla Camera dei deputati, e assegnato in sede referente alla 8a Commissione permanente, alla quale la Commissione è chiamata a esprimere un parere sulle parti di competenza.

Originariamente il decreto-legge si componeva di 5 articoli; nel corso dell'esame presso la Camera è stato approvato l'articolo 3-bis, recante disposizioni per le procedure espropriative.

Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Giustizia, vengono in rilievo gli articoli 1 e 2 sotto il profilo della disciplina dell'assetto societario e concessorio della «Stretto di Messina S.p.A.» che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2013 aveva posto in stato di liquidazione poi revocato - al fine di riavviare l'attività di progettazione e realizzazione del collegamento tra la Sicilia e il continente - dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 487 a 493, della legge n. 197 del 2022).

In particolare, l'articolo 1 in esame distribuisce le quote societarie tra i diversi soggetti pubblici interessati ed esclude che possa svolgere attività all'estero (lettera a); ne ridefinisce la composizione degli organi di amministrazione e controllo (lettera b); affida a RFI S.p.A. la gestione degli impianti ferroviari (lettera c); qualifica esplicitamente tale società come «in house», precisando i compiti di indirizzo e vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con la previsione della possibilità di nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Ministro, di un commissario straordinario (lettera d).

Viene inoltre previsto che con decreto del Ministero delle infrastrutture sono attribuite le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La relazione illustrativa motiva tale disposizione con il «fine di garantire il pieno rispetto dei principi di legalità e trasparenza nell'esercizio delle attività connesse alla realizzazione del Ponte».

L'articolo 2 ridefinisce il rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Stretto di Messina S.p.A., che ovviamente riprende ad intercorrere in conseguenza della revoca dello stato di liquidazione della concessionaria. A seguito dell'approvazione di una proposta emendativa da parte della Camera, inoltre, sono state inserite delle disposizioni (commi aggiuntivi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies*) volte a garantire la piena coerenza del processo di aggiornamento del costo complessivo dell'opera con i documenti di finanza pubblica.

L'articolo 3 reca misure volte a riavviare le attività di programmazione e progettazione dell'opera. L'articolo 3-*bis*, introdotto durante l'esame da parte della Camera dei deputati, reca specifiche disposizioni per disciplinare le procedure espropriative relative alle opere di realizzazione del Ponte, prevedendo in particolare appositi spazi *internet* per la dematerializzazione delle comunicazioni e dei documenti e per garantire la pubblicità e la trasparenza delle procedure. Gli aspetti di dettaglio, ivi compresa la definizione del flusso informativo fra l'autorità espropriante e i soggetti destinatari della procedura espropriativa, sono demandati ad un apposito decreto ministeriale.

L'articolo 4 introduce disposizioni finali e di coordinamento al fine di consentire, in tempi rapidi, la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati. Di interesse della Commissione è in particolare il comma 3. Al fine di consentire, in tempi rapidi, la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati si prevede che la società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, attraverso la stipulazione di atti aggiuntivi, possano manifestare la volontà che ciascun contratto tra quelli caducati (per effetto del venir meno della concessione nel 2012) acquisisca nuovamente efficacia a seguito dalla delibera di approvazione del progetto definitivo, subordinatamente alla definizione delle seguenti rinunce: la rinuncia da parte loro delle azioni e domande, a qualunque titolo dedotte nei giudizi pendenti o comunque deducibili, nei confronti della Società concessionaria nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nella realizzazione dell'opera, a valere come definitiva abdicazione di ogni diritto e pretesa maturata; la rinuncia, da parte dei medesimi soggetti, a tutte le ulteriori pretese azionabili in futuro a qualsiasi titolo, in relazione ai rapporti contrattuali per il periodo antecedente alla stipula dei predetti atti aggiuntivi e ad ogni attività o atto negoziale prodromico alla loro sottoscrizione.

Il comma 8-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l'applicazione delle modalità e delle procedure previste dall'articolo 39, comma 9, del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), in vigore dal 1° aprile 2023 con efficacia prevista dal 1° luglio 2023. L'articolo 39 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche, la cui realizzazione riveste carattere di

urgenza e di preminente interesse nazionale, ai fini della modernizzazione e dello sviluppo del Paese, prevede, al comma 9, l'attribuzione ad un Comitato di coordinamento, istituito presso il Ministero dell'interno, del monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(282) CROATTI e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [LOPREIATO \(M5S\)](#), relatrice, illustra il disegno di legge n. 282 recante [l'istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza](#), assegnato alla 1a Commissione permanente, e sul quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere. Il disegno di legge prende le mosse dalla tragedia accaduta a Corinaldo, la notte dell'8 dicembre 2018, in una discoteca marchigiana in cui, durante un concerto, alcuni ragazzi spruzzarono nella sala dello *spray* al peperoncino che, determinando la fuga dei presenti determinò altresì la morte di alcuni giovani presenti nella discoteca. Il disegno di legge prevede che nella Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza siano intraprese iniziative di carattere culturale per la celebrazione della Giornata stessa e, a carico della concessionaria radiotelevisiva pubblica Rai, lo svolgimento di attività di informazione radiofonica, televisiva e multimediale per ricordare la Giornata nazionale del divertimento in sicurezza.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SISLER \(FdI\)](#), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, già approvato dalla Camera dei deputati, assegnato in sede referente alle Commissioni 6a e 10a riunite, alle quali la Commissione deve rendere il parere per le parti di competenza.

Per le parti di competenza, segnala anzitutto l'articolo 8 concernente il contributo statale per il ripiano del tetto di spesa dei dispositivi medici che, nel testo approvato dalla Camera dei deputati interviene altresì sul contenzioso tra aziende fornitrici di dispositivi medici e regioni prevedendo la cessazione della materia del contendere a fronte della percentuale di pagamento prevista dal comma 3.

L'articolo 16, in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario, che modifica l'articolo 583-*quater* del codice penale, introduce una specifica sanzione (reclusione da 2 a 5 anni) per le lesioni non aggravate procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

In proposito, rammenta che la legge n. 113 del 2020 ha introdotto norme specifiche volte a tutelare la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare, intervenendo con l'articolo 4 sul citato articolo 543-*quater* del codice penale, per estendere l'ambito di applicazione delle pene previste al primo comma (reclusione da 4 a 10 anni per lesioni gravi e reclusione da 8 a 16 anni per lesioni gravissime) al caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate «a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività».

Con riguardo alle lesioni non aggravate cagionate al personale sanitario, l'autore, in base al quadro normativo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione, era chiamato a rispondere a titolo di lesioni personali (articolo 582 codice penale). Ricorda altresì che la legge 113 del 2020 ha introdotto anche una aggravante comune (articolo 61, numero 11-*octies* del codice penale) per la quale la pena è aggravata quando il delitto è commesso in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività. La legge stessa ha inoltre previsto la procedibilità d'ufficio per i reati (ivi incluso il reato di lesioni personali) aggravati ai sensi della suddetta circostanza.

Per quanto attiene quindi al contenuto dell'articolo 16, la lettera *b*) del comma 1, nel riscrivere il comma 2 dell'articolo 584-*quater* del codice penale, conferma le pene previste per le lesioni gravi e gravissime, e prevede un inasprimento sanzionatorio con riguardo alle lesioni semplici cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, per le quali si prevede la pena della reclusione da due a cinque anni.

L'articolo modifica - conseguentemente alle modifiche apportate al citato comma 2 - la rubrica dell'articolo 583-*quater* del codice penale, espungendo il riferimento alle lesioni gravi o gravissime (comma 1, lettera *a*)). Una modifica introdotta dalla Camera dei deputati ha disposto inoltre, al comma 1-*bis*, la possibilità di costituire posti di polizia fissi nelle strutture pubbliche e private accreditate dotate di reparti di emergenza-urgenza a fini di prevenzione generale e sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. I commi 1 e 3 consentono di definire con modalità agevolate - quelle già previste dalla legge di bilancio 2023 per gli atti riferiti al periodo precedente - anche gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, ma divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023. Il comma 2, in particolare, consente la conciliazione agevolata anche per le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 (con estensione di quanto disposto dalla legge di bilancio 2023, con riferimento alle liti pendenti al 1° gennaio 2023). La conciliazione riguarda le liti pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi e in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

L'articolo 17-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede altresì disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali con effetti sui termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza di definizione agevolata.

L'articolo 18 modifica la disciplina per la regolarizzazione di omessi o carenti versamenti di importi rateali, disciplinata dalla legge di bilancio 2023. In particolare, le norme in esame precisano l'ambito applicativo della relativa disciplina, chiarendo che la regolarizzazione riguarda le somme per cui non sia stata notificata una cartella di pagamento o un atto di intimazione al 1° gennaio 2023.

L'articolo 19 modifica i termini previsti dalla legge di bilancio 2023 per avvalersi della regolarizzazione di violazioni formali del pagamento di alcuni tributi e del cosiddetto ravvedimento speciale.

L'articolo 20, di particolare interesse per la Commissione giustizia, modifica i termini di alcuni istituti di deflazione del contenzioso e di definizione agevolata della pretesa tributaria disciplinati dalla legge di bilancio 2023.

L'articolo 21, con norme di interpretazione autentica precisa l'ambito di applicazione della disciplina del cosiddetto ravvedimento speciale, ovvero indica alcune violazioni escluse dalla normativa e altre, invece, ricomprese nella regolarizzazione.

L'articolo 22 modifica alcune disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria. In particolare, l'articolo estende all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'applicazione delle disposizioni concernenti la prenotazione a debito di alcune spese processuali previste dal Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

L'articolo 23 introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari (omesso versamento di ritenute, omesso versamento di IVA e indebita compensazione di crediti non spettanti) qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello. La circostanza esimente opera esclusivamente se le violazioni sono state comunque definite ed il contribuente ha provveduto ad effettuare l'integrale pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla procedura agevolata di cui ha usufruito, prima che venga pronunciata la sentenza di appello. I commi 2 e 3 disciplinano la procedura da seguire per far valere la causa di non punibilità di nuova introduzione. Ai sensi del comma 2, il contribuente è tenuto all'adempimento di una serie di obblighi informativi: nei confronti dell'Autorità giudiziaria procedente, cui deve comunicare l'avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata; nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che deve informare dell'avvenuta comunicazione all'Autorità giudiziaria, fornendo anche i riferimenti del procedimento penale pendente.

In particolare, il comma 4 dispone che, durante il periodo di sospensione del processo, è comunque possibile continuare l'attività di acquisizione delle prove, facendo ricorso all'incidente probatorio previsto dall'articolo 392 del codice di procedura penale.

Per quanto di competenza, propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (n. 45)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2022, n.127. Esame e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge di delegazione europea 2021, con cui il Governo è stato delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*. Su di esso la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere parere entro il 25 giugno 2023. Il Governo deve esercitare la delega entro il 31 agosto 2023. Lo schema consta di nove articoli. L'articolo 1 individua il contenuto del decreto, ovvero l'adozione di disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784.

L'articolo 2 reca alcune definizioni, che riguardano le strutture del Ministero dell'interno indicate nel provvedimento: si tratta in particolare del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (C.A.S.A.), del Dipartimento della pubblica sicurezza e infine dell'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione.

L'articolo 3 individua l'Autorità competente a emettere gli ordini di rimozione di contenuti terroristici *online* nell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo di distretto di corte d'appello (procura distrettuale) competente per i delitti con finalità di terrorismo riconducibili ai contenuti *online* o che per primo ha acquisito la notizia relativa alla presenza dei contenuti terroristici *online*. I procuratori distrettuali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, devono individuare il punto di contatto tra il personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria e assicurare un'adeguata pubblicità alle informazioni relative. Si prevede altresì che il punto di contatto, nell'assolvimento dei suoi compiti, possa avvalersi del supporto tecnico dell'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione. Il pubblico ministero è tenuto ad informare immediatamente il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo non solo della ricezione della notizia relativa alla presenza di contenuti terroristici *online* ma anche della adozione dei decreti con i quali è emesso l'ordine di rimozione o ne viene ritardata l'emissione.

L'ordine di rimozione - occorre sottolineare - deve essere emesso con decreto motivato e deve essere portato a conoscenza dei destinatari preferibilmente per il tramite di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni. La disposizione disciplina inoltre l'opposizione all'ordine di rimozione, prevedendo che: i soggetti legittimati a proporre opposizione siano i prestatori di servizi di *hosting* che hanno ricevuto l'ordine di rimozione o i fornitori dei contenuti rimossi o resi inaccessibili; il termine per la presentazione dell'opposizione sia di dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento; l'opposizione sia presentata innanzi al giudice per indagini preliminari, che provvede con ordinanza in camera di consiglio; avverso l'ordinanza sia ammesso ricorso per cassazione unicamente per violazione di legge.

L'articolo 4 disciplina l'esame degli ordini di rimozione transfrontalieri individuando nel giudice per le indagini preliminari l'autorità competente in materia. La competenza sugli ordini di rimozione è attribuita a livello distrettuale, quindi al gip appartenente al tribunale del capoluogo del distretto: in cui è situato lo stabilimento principale del prestatore di servizi di *hosting* o in cui risiede o è stabilito il rappresentante legale del prestatore di servizi di *hosting*. Dal punto di vista sostanziale, la competenza del giudice per le indagini preliminari riguarda: l'esame degli ordini di rimozione emessi dall'autorità competente di un altro Stato membro nel quale il prestatore di servizi di *hosting* non abbia lo stabilimento principale o il rappresentante legale; l'assunzione di decisioni motivate che stabiliscano se l'ordine di rimozione violi in modo grave o manifesto il regolamento o i diritti e delle libertà fondamentali garantiti dalla Carta. Il gip trasmette immediatamente copia dell'ordine di rimozione transfrontaliero al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Le decisioni sono adottate con decreto motivato, sentito il pubblico ministero. Qualora il decreto sia stato adottato a seguito di richiesta presentata dal prestatore di servizi di *hosting* o dal fornitore di contenuti, i medesimi soggetti hanno facoltà, entro 10 giorni dal deposito, di proporre ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge.

L'articolo 5 individua l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione come l'autorità nazionale competente: adottare le decisioni con cui si accerta che il prestatore di servizi di *hosting* è «esposto a contenuti terroristici»; a sorvegliare l'attuazione delle misure specifiche che, a seguito dell'accertamento svolto, il prestatore di servizi di *hosting* è tenuto ad adottare; e infine ad emettere le ulteriori decisioni previste dal regolamento nei casi di insufficienza delle misure poste in essere dal prestatore di servizi ovvero nei casi di riesame, modifica e revoca delle decisioni già adottate. Le decisioni assunte dall'organo del Ministero dell'interno possono essere impugnate dal prestatore di servizi di *hosting* dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla notifica.

Per garantire l'efficacia delle disposizioni del Regolamento, l'articolo 18 dello stesso Regolamento ha imposto agli Stati di prevedere sanzioni a carico degli *hosting providers* per la violazione delle principali decisioni delle autorità nazionali. Con riguardo alla tipologia delle sanzioni da imporre, il *considerando n. 45* del Regolamento ha rimesso agli Stati membri la scelta in ordine alla tipologia di sanzioni da applicare. Il legislatore delegato ha ritenuto di prevedere sia sanzioni amministrative che penali. In particolare l'articolo 6 disciplina le sanzioni amministrative, regolandone anche il procedimento di applicazione e prevedendo gruppi di illeciti, di gravità crescente e configurabili solo quando il fatto non integri reato. Le condotte sanzionate riprendono testualmente quelle previste dal Regolamento. Gli illeciti meno gravi sono puniti con sanzioni pecuniarie che variano dai 25.000 ai 100.000 euro. Specifiche e più elevate sanzioni pecuniarie - che possono arrivare a 300.000 euro - sono previste per le violazioni commesse dai prestatori di servizi di *hosting* esposti a contenuti terroristici. La disposizione poi individua le autorità competenti ad irrogare le sanzioni negli ispettorati territoriali della competente direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo di una serie di circostanze. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie in esame devono essere versati in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, in egual misura, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno e al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 7 reca invece le sanzioni penali, prevedendo anche in questo caso gruppi di illeciti, di gravità crescente e configurabili solo quando il fatto non integri più grave reato. E' punito con l'arresto fino a sei mesi oppure con l'ammenda da 100.000 a 400.000 euro il prestatore di servizi di *hosting* che, salvo che il fatto costituisca più grave reato: omette di designare o istituire un punto di contatto per la ricezione e l'immediata esecuzione degli ordini di rimozione in via telematica, oppure omette di fornire al pubblico le informazioni inerenti ai medesimi punti di contatto istituiti o designati; omette, quando non abbia lo stabilimento principale nell'Unione europea, di designare per iscritto una persona fisica o giuridica quale rappresentante legale all'interno dell'Unione al fine di ricevere e dare seguito agli ordini di rimozione impartiti o alle altre decisioni assunte dalle autorità competenti; le medesime sanzioni si applicano quando il rappresentante legale designato non risieda o non sia stabilito in uno degli Stati membri in cui il prestatore di servizi di *hosting* offre i propri servizi oppure quando il rappresentante legale non abbia ricevuto i poteri o le risorse necessari per ottemperare agli ordini di rimozione e a collaborare con le autorità. In questi casi si prevede che l'autorità giudiziaria possa disporre l'interdizione dell'accesso al dominio *internet* al prestatore di servizi di *hosting* che non provveda agli adempimenti omissi nei 15 giorni successivi all'accertamento e alla contestazione delle violazioni. Con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 100.000 a 400.000 euro sono puniti invece il prestatore di servizi di *hosting* e il rappresentante legale che, salvo che il fatto costituisca più grave reato: omettono di ottemperare all'ordine di rimozione del contenuto terroristico entro un'ora dal ricevimento o di disabilitare l'accesso a tali contenuti entro il medesimo termine; forniscono informazioni riguardanti la rimozione o la disabilitazione in parola; non informano immediatamente l'autorità giudiziaria o altra autorità competente circa la presenza *online* di contenuti terroristici. La disposizione disciplina inoltre la sanzione applicabile al prestatore di servizi di *hosting* e al rappresentante legale quando l'omessa rimozione o disabilitazione entro un'ora abbia carattere sistematico e persistente.

In tali casi la sanzione consiste nell'arresto fino a un anno e nell'ammenda pari ad una somma da 250.000 a 1.000.000 euro oppure pari al 4% del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi di *hosting*, nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, se superiore. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al rappresentante legale che abbia comunicato, entro 15 giorni dalla sua designazione, di non disporre dei poteri e delle risorse necessari al corretto svolgimento delle proprie funzioni.

Conseguentemente all'intervento legislativo in esame, l'articolo 8 dispone l'abrogazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante disciplina del decreto di rimozione dei contenuti pubblicati sui siti internet adottato dal pubblico ministero nell'ambito dell'attività investigativa finalizzata alla repressione dei reati commessi con le finalità di terrorismo.

L'articolo 9 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.3. 4[^] (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 53 (pom.) del 23/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023

53ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, che si inserisce nel contesto di una serie di iniziative legislative volte a consentire la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e delle opere di connessione del traffico ferroviario e stradale.

Ricorda quindi come il percorso della normativa in materia si avvia l'11 giugno 1981 con l'istituzione della società Stretto di Messina con la prima fase progettuale e prosegue, nel 2002, con la c.d. legge obiettivo e il progetto preliminare. Nel 2011, l'approvazione del progetto definitivo era sostanzialmente conclusa, ma interviene la riconsiderazione della strategicità dell'opera, che porterà alla messa in liquidazione della Stretto di Messina S.p.A. e al successivo contenzioso. Da ultimo, con la legge di bilancio del 2023 si sono introdotte diverse disposizioni volte a riavviare l'attività di progettazione e realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente, a confermare la priorità dell'opera, e a chiudere i contenziosi ancora aperti.

L'intervento legislativo in esame è dunque volto a riavviare l'iter realizzativo dell'opera attraverso la prosecuzione del rapporto concessorio con la società Stretto di Messina, la ripresa dei rapporti contrattuali tra la medesima società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, nonché la risoluzione del contenzioso pendente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 487 a 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

Al fine di realizzare gli obiettivi sopra esposti, l'articolo 1, modificato dalla Camera dei deputati, al comma 1, modifica l'assetto societario della Stretto di Messina S.p.a. e ne disciplina le attività all'estero (lettere a) e a-bis)) e ridefinisce la composizione degli organi di amministrazione e controllo della medesima società (lett. b)). Sono inoltre affidati a RFI S.p.A. la gestione degli impianti ferroviari del Ponte e le relative spese (lett. c)). È prevista la qualificazione di società in house della Stretto di Messina S.p.A. e sono disciplinati i profili relativi all'attività di indirizzo e vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con la previsione della possibilità di nomina con DPCM, su proposta del Ministro delle infrastrutture qualora ne ravvisi la necessità, di un commissario straordinario che opera secondo specifiche disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 (lett. d)). Viene infine disciplinata la costituzione di un Comitato scientifico con compiti di

consulenza tecnica (lett. e)) e disposta una abrogazione per finalità di coordinamento (lett. f)). In considerazione delle modifiche apportate alla struttura di governo della società, l'articolo 2, modificato dalla Camera dei deputati, ridefinisce il rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Stretto di Messina S.p.A. in considerazione delle modifiche apportate alla *governance* della Società. A seguito dell'approvazione di una proposta emendativa da parte della Camera, inoltre, sono state inserite delle disposizioni volte a garantire la piena coerenza del processo di aggiornamento del costo complessivo dell'opera con i documenti di finanza pubblica. L'articolo 3, modificato dalla Camera dei deputati, dispone che l'opera è inserita nell'Allegato infrastrutture del DEF, con l'indicazione del costo stimato, delle risorse disponibili e del fabbisogno residuo (comma 1) e prevede la presentazione di una relazione sul progetto definitivo dell'opera su cui è chiamato ad esprimersi il Consiglio di amministrazione della concessionaria (commi 2 e 3). Al termine del procedimento di approvazione della relazione da parte della società concessionaria, ha luogo la conferenza di servizi istruttoria sul progetto definitivo e sulla relazione in questione (commi 4 e 5). Si specificano, inoltre, le modalità procedurali per la valutazione d'impatto ambientale sul progetto definitivo (comma 6) e si indicano, altresì, gli atti e i documenti sottoposti all'approvazione del CIPESS (comma 7) e gli esiti derivanti dalla determinazione conclusiva del CIPESS, in materia di pianificazione urbanistica ed espropriazione (commi 8 e 9), di cantierizzazione dell'opera e di approvazione del progetto esecutivo e, come specificato nel corso dell'esame presso la Camera, delle relative varianti (commi 10 e 11).

L'articolo 3-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, definisce le modalità operative di attivazione delle procedure espropriative relative all'opera.

L'articolo 4 introduce disposizioni finali e di coordinamento al fine di consentire in tempi rapidi la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati della medesima. Tra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo, si segnalano le disposizioni concernenti il piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania, considerata intervento funzionale alla completa operatività dell'opera. Si stabilisce altresì che entro 60 giorni dall'approvazione del progetto definitivo dell'opera, la Regione siciliana e la Regione Calabria adottino, sentiti gli enti locali interessati, un piano integrato condiviso, finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello stretto di Messina alle esigenze di mobilità derivanti dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Infine, l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento e dà anche conto degli emendamenti ad esso riferiti.

Il Relatore presenta quindi un conferente schema di parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sui relativi emendamenti.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) rileva la mancanza di riferimenti alle direttive in materia di ambiente e impatto ambientale e chiede di inserire nel parere un riferimento alla necessità di rispettare la normativa europea in materia ambientale.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) si associa alla predetta richiesta di integrazione e stigmatizza la ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) rileva l'assenza di riferimenti, nello schema di parere, alla valenza strategica europea dell'opera in questione, nell'ambito della politica dell'Unione sulle reti transeuropee di comunicazione infrastrutturale e chiede di integrare il parere in tal senso.

Il relatore [SCURRIA](#) (*FdI*), con riferimento ai tempi di esame, precisa che il provvedimento è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento solo mercoledì scorso e che quindi non è stato possibile anticiparne l'esame, né è possibile prostrarlo considerato che i 60 giorni per la conversione in legge scadono il 30 maggio.

Riguardo al tema ambientale, ricorda che la valutazione di impatto ambientale sul progetto definitivo è prevista dall'articolo 3, comma 6, che dispone l'applicazione delle stesse modalità previste per i progetti compresi nel PNRR, nel PNC e nel PNIEC, ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*bis*, del Codice dell'ambiente. Il Relatore si dichiara comunque disponibile a inserire un richiamo anche nel parere. Similmente, ritiene di poter integrare il parere con un richiamo anche alla valenza strategica europea

del ponte sullo Stretto.

Il [PRESIDENTE](#), pertanto, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, come integrato secondo le indicazioni del Relatore e pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole con osservazioni, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, sulle misure di contrasto alla persistente situazione di scarsità idrica, derivante dalle condizioni meteorologiche, che determina gravi ripercussioni connessi con gli usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici.

Ricorda che, in materia di scarsità idrica, il PNRR prevede l'investimento M2C4 I-4.1, "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico", che comprende 124 progetti per un ammontare pari a circa 2 miliardi di euro, finalizzati al potenziamento, al completamento e alla manutenzione delle infrastrutture idriche primarie in tutta Italia, necessarie per migliorare la qualità dell'acqua e garantire il costante approvvigionamento nei centri urbani e nelle grandi zone irrigue.

Inoltre, con riferimento all'attività di desalinizzazione, su cui interviene l'articolo 10 del disegno di legge e i relativi emendamenti (oltre agli emendamenti 3.31 e 5.0.2), ricorda che la direttiva 2000/60/CE sulle acque, prevede come eventuale misura supplementare anche gli impianti di desalinizzazione, che gli Stati membri possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico, e che il regolamento (UE) 2020/741 sul riutilizzo dell'acqua, conferma che le tecniche di desalinizzazione comportano, rispetto a misure di riutilizzo e di riduzione dei consumi, un impatto maggiore in termini economici, energetici e ambientali. Ritiene, per questo motivo, che il PNRR prevede questo tipo di impianto solo nell'ambito dei progetti per le piccole isole.

Propone, quindi di esprimere un parere favorevole sugli emendamenti 1.33, 1.34 e 1.53, poiché volti a favorire il rispetto degli impegni e delle tempistiche del PNRR, e sull'emendamento 9.5, volto ad assicurare la gestione dei rischi correlati all'utilizzo dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue nel rispetto dei principi di tutela ambientale, della biodiversità e degli ecosistemi.

Sull'emendamento 4.16, relativo agli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del PNRR, relativi al Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po, propone di esprimere un parere non ostativo, invitando tuttavia a valutare l'opportunità di prevedere forme di indennizzo per gli eventuali casi di revoca di concessioni demaniali.

Similmente, propone di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 5.0.3, nel presupposto che la possibile contribuzione al Fondo di garanzia delle opere idriche, a valere sulle risorse previste dal PNRR e dai Fondi strutturali europei, avvenga solo nell'ambito degli interventi già previsti dal PNRR e dall'Accordo di partenariato e relativi Programmi operativi, e sull'emendamento 6.0.3, nel presupposto che i previsti interventi, per i quali è prevista la copertura mediante il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia*, rientrino tra i progetti della Componente M2C4 del PNRR. Sui restanti emendamenti ritiene di poter esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) esprime apprezzamento per aver tenuto conto, in questo parere, delle sue considerazioni svolte in sede di esame sul testo del provvedimento.

Preannuncia comunque il proprio voto di astensione, poiché a suo avviso permangono le criticità nel provvedimento, che prevede l'abrogazione di alcune disposizioni della legge cosiddetta salvamare, con riferimento agli impianti di desalinizzazione, consentendo così lo sversamento sottocosta delle salamoie derivanti da tali impianti, con gravi rischi per l'ambiente marino costiero.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore **TERZI DI SANT'AGATA** (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, finalizzate a fronteggiare gli effetti della crisi energetica, promuovere una maggiore efficacia ed efficienza del Servizio sanitario nazionale e definire i criteri di base di una «tregua fiscale» agevolando la regolarizzazione delle violazioni formali e la definizione delle liti pendenti.

Il provvedimento si compone di 34 articoli, suddivisi in quattro capi. Il capo I contiene misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. In particolare, si prevede il rafforzamento del bonus sociale per elettricità e gas per il primo e secondo trimestre 2023, la riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023, un contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati e un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Vengono introdotte disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo, tassazione dell'agroenergia (prodotta da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche) e disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico.

Si segnala il comma 10-*bis* dell'articolo 4, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il quale prevede che, nel rispetto di specifiche condizioni, tra le quali la previa autorizzazione della Commissione europea, i nuovi finanziamenti concessi a PMI agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile siano ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

L'articolo 7-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, riconosce un credito d'imposta alle *start-up* operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti «*de minimis*».

Il capo II reca le disposizioni in materia di salute. L'articolo 15, modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario sul territorio nazionale, consente l'esercizio temporaneo della professione, fino al 31 dicembre 2025, anche senza l'iscrizione all'Albo professionale, in deroga alla normativa vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero.

Il capo III è dedicato alle misure in materia di adempimenti fiscali. Si segnalano, al riguardo, le proroghe previste in materia di tregua fiscale, in particolare per ravvedimento speciale, sanatoria violazioni formali e definizione liti pendenti: viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale; vengono modificati i termini per l'accesso al cosiddetto ravvedimento speciale. Si modificano anche i termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.

Viene introdotta un'interpretazione autentica delle norme della legge di bilancio sulla regolarizzazione (ravvedimento speciale) delle dichiarazioni validamente presentate, relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, nel senso che sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

Il capo IV concerne le disposizioni finali e finanziarie, tra cui si segnala l'articolo 24 che, al comma 5,

istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica, localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero. Con decreto interministeriale sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ATTI DI INDIRIZZO

([7-00004](#)) *SCALFAROTTO e altri* - Nuova sede a Milano del Tribunale unificato europeo dei brevetti

([7-00005](#)) *MATERA e altri* - Istituzione a Milano della sezione distaccata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*), relatore sulla proposta di risoluzione n. 7-00004, a prima firma del senatore Scalfarotto, conferma la propria disponibilità, come preannunciato durante la precedente seduta e in considerazione degli sviluppi sul negoziato relativo alla definizione della decisione sull'istituzione a Milano della sezione della Divisione centrale del TUB precedentemente situata a Londra, a lavorare con il senatore Matera, relatore sulla risoluzione n. 7-00005 a sua prima firma, per addivenire a una risoluzione condivisa.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore sulla proposta di risoluzione n. 7-00005, si dichiara disponibile a lavorare per una risoluzione condivisa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 705 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, che disciplina la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria rappresenta un'opera prioritaria e di preminente interesse nazionale, oltre che di interesse strategico europeo, nell'ambito del completamento del corridoio scandinavo-mediterraneo delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T) di cui al regolamento (CE) n. 1315/2013;

considerato inoltre che la sua realizzazione è funzionale al processo di integrazione europeo sotto il profilo della libera circolazione dei cittadini e della politica comune dei trasporti (disciplinata come materia di competenza concorrente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), e al titolo VI, articoli 90-100, del TFUE);

ricordato che la 4ª Commissione si è espressa, il 3 maggio 2023, in senso favorevole sullo schema di decreto legislativo n. 38, di attuazione della direttiva (UE) 1187/2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Il provvedimento mira a una semplificazione e armonizzazione delle procedure di autorizzazione connesse investimenti volti al completamento della rete TEN-T, per la tempestiva realizzazione dei progetti, in particolare, per quelli che riguardano le sezioni centrali della rete, nonché per quelli relativi ai corridoi della stessa rete centrale, il cui costo totale superi i 300 milioni di euro. Tra questi, una volta definito, potrà rientrare anche il progetto relativo alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina;

ricordato che la Commissione trasporti del Parlamento europeo ha votato il 13 aprile 2023 l'inclusione nel corridoio europeo delle reti TEN-T il collegamento stabile stradale e ferroviario, per persone e merci, tra Messina e Villa San Giovanni;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, nel presupposto del rispetto anche della normativa europea in materia ambientale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 660

La 4a Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, sulle misure di contrasto alla persistente situazione di scarsità idrica, derivante dalle condizioni meteorologiche, che determina gravi ripercussioni connessi con gli usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici;

ricordato che, in materia di scarsità idrica, il PNRR prevede l'investimento M2C4 I4.1, "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico", che comprende 124 progetti per un ammontare pari a circa 2 miliardi di euro, finalizzati al potenziamento, al completamento e alla manutenzione delle infrastrutture idriche primarie in tutta Italia, necessarie per migliorare la qualità dell'acqua e garantire il costante approvvigionamento nei centri urbani e nelle grandi zone irrigue;

ricordato che, con riferimento all'attività di desalinizzazione, su cui interviene l'articolo 10 del disegno di legge e i relativi emendamenti (oltre agli emendamenti 3.31 e 5.0.2), la direttiva 2000/60/CE sulle acque, prevede gli impianti di desalinizzazione nell'ambito delle eventuali misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico, e che il regolamento (UE) 2020/741 sul riutilizzo dell'acqua, conferma che le tecniche di desalinizzazione comportano, rispetto a misure di riutilizzo e di riduzione dei consumi, un impatto maggiore in termini economici, energetici e ambientali, e che per questo motivo sono previste dal PNRR solo nell'ambito dei progetti per le piccole isole,

esprime, per quanto di competenza:

- parere favorevole sugli emendamenti 1.33, 1.34 e 1.53, poiché volti a favorire il rispetto degli impegni e delle tempistiche del PNRR, e sull'emendamento 9.5, volto ad assicurare la gestione dei rischi correlati all'utilizzo dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue nel rispetto dei principi di tutela ambientale, della biodiversità e degli ecosistemi;
- parere non ostativo sull'emendamento 4.16, relativo agli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del PNRR, relativi al Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po, invitando tuttavia a valutare l'opportunità di prevedere forme di indennizzo per gli eventuali casi di revoca di concessioni demaniali;
- parere non ostativo sull'emendamento 5.0.3, nel presupposto che la possibile contribuzione al Fondo di garanzia delle opere idriche, a valere sulle risorse previste dal PNRR e dai Fondi strutturali europei, avvenga solo nell'ambito degli interventi già previsti dal PNRR e dall'Accordo di partenariato e relativi Programmi operativi;
- parere non ostativo sull'emendamento 6.0.3, nel presupposto che i previsti interventi, per i quali è prevista la copertura mediante il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, rientrino tra i progetti della Componente M2C4 del PNRR;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

1.4.2.3.2. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 54 (ant.) del 24/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023

54ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 maggio.

Il senatore [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, presenta uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2023 recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Evidenzia come l'intervento legislativo contenga misure per fronteggiare gli effetti della crisi energetica, promuovere una maggiore efficacia ed efficienza del Servizio sanitario nazionale e definire i criteri di base di una «tregua fiscale», attraverso norme che agevolano la regolarizzazione delle violazioni formali e la definizione delle liti pendenti.

Si sofferma poi sull'articolo 4, comma 10-bis, sull'articolo 7-*quater* e sull'articolo 24, comma 5, richiamando la necessità del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Ritenendo, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, contenente una serie di misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

Si sofferma, in particolare, sugli articoli 2 e 12, che riguardano il requisito della residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo, ai fini della presentazione della domanda per l'assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro. Ricorda, al riguardo, che il requisito della residenza è considerato anche nell'ambito della procedura di infrazione n.

2022/4024, avviata con la lettera di messa in mora del 15 febbraio 2023, in cui si afferma che, a norma

del regolamento (UE) n. 492/2011 e della direttiva 2004/38/CE, le prestazioni di sicurezza sociale come il reddito di cittadinanza dovrebbero essere accessibili ai cittadini dell'UE, indipendentemente da dove abbiano soggiornato in passato, fatta salva la residenza legale in Italia da almeno tre mesi. Inoltre, secondo la Commissione europea, il requisito della residenza potrebbe ostacolare la libera circolazione nell'UE degli italiani che, se lasciassero l'Italia per motivi di lavoro, non avrebbero diritto al reddito minimo al loro rientro in Italia.

Si sofferma, inoltre, sull'articolo 24, che modifica la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, ricordando che, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza di una delle causali, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Evidenzia poi che l'articolo 38 reca disposizioni sulle inadempienze degli atenei statali rispetto all'obbligo di ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua, come richiesto nell'ambito della procedura di infrazione n. 2021/4055.

Ricorda in fine che sul tema del sostegno alla povertà e delle politiche attive del lavoro, vertono il Pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017, la raccomandazione del Consiglio, del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva (2023/C 41/01), e la relazione per Paese 2022 relativa all'Italia (SWD(2022) 616).

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo, con alcune osservazioni, invitando in primo luogo la Commissione di merito a valutare l'opportunità di una ulteriore riduzione del requisito di residenza quinquennale in Italia, previsto dagli articoli 2 e 12 per poter accedere all'assegno di inclusione e al supporto per la formazione e il lavoro, per i motivi indicati in premessa, relativi alla procedura di infrazione n. 2022/4024.

In riferimento al limite temporale, stabilito all'articolo 3, di un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, rinnovabile previa sospensione di 1 mese, per periodi ulteriori di 12 mesi, propone di invitare a valutare l'opportunità di chiarire se esistano limiti al numero di rinnovi possibili.

In riferimento all'articolo 11, che istituisce l'Osservatorio sulle povertà e reca disposizioni in merito al coordinamento, al monitoraggio e alla valutazione sull'efficacia dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro, propone di invitare a valutare l'opportunità di prevedere la presentazione di una relazione alle Camere sui risultati ottenuti dall'applicazione dei due strumenti, anche con riferimento ai requisiti di accesso e all'impianto sanzionatorio previsto in caso di fruizione illegittima, e in termini di numero dei beneficiari e di congruità dell'entità del beneficio.

A tale riguardo, e in vista dell'attuazione alla direttiva (UE) 2022/2041 sul salario minimo, propone, infine, di invitare a valutare l'opportunità di affrontare anche il tema del contrasto al fenomeno della contrattazione collettiva cosiddetta pirata, per assicurare ai lavoratori un salario superiore al 60 per cento del salario lordo mediano o del 50 per cento del salario lordo medio, come indicato nella direttiva.

Il seguito dell'esame è, quindi rinviato.

ATTI DI INDIRIZZO

([7-00004](#)) *SCALFAROTTO e altri* - Nuova sede a Milano del Tribunale unificato europeo dei brevetti

([7-00005](#)) *MATERA e altri* - Istituzione a Milano della sezione distaccata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV, n. 5*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 maggio.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore per la proposta di risoluzione 7-00005, ringrazia il senatore Lombardo, relatore per la proposta di risoluzione 7-00004, per aver lavorato insieme ad un testo condiviso. Illustra quindi una versione riveduta della proposta a sua prima firma, in cui si impegna il Governo: 1) ad adoperarsi affinché l'accordo sia urgentemente modificato nei relativi dispositivi per finalizzare l'istituzione nella città di Milano della sezione distaccata della divisione centrale del

Tribunale unificato dei brevetti (TUB), facendo ricorso alla procedura semplificata prevista dall'accordo; 2) ad agire in sede di negoziato con i *partner* affinché alla sede di Milano vengano riconosciute le più ampie competenze possibili sui contenziosi in settori importanti per il tessuto imprenditoriale del nostro Paese; 3) a promuovere l'adozione di misure che definiscano una tempistica urgente, certa e chiara per l'istituzione e l'operatività della sede distaccata di Milano secondo le modalità previste dall'accordo; 4) a richiedere, in questo contesto, efficaci garanzie che consentano negli organi di governo del TUB di monitorare il funzionamento della sezione di Milano e di adottare misure necessarie di correzione e riequilibrio in caso di sbilanciamento o cattivo funzionamento secondo modalità e tempi certi, più ravvicinati rispetto ai sette anni previsti dalla procedura di revisione dell'accordo prevista dall'articolo 87.1 dello stesso.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) ringrazia il senatore Matera per il lavoro comune svolto per migliorare la risoluzione 7-00005. Rende noto che tutti i firmatari della risoluzione n. 7-00004 hanno sottoscritto la risoluzione n. 7-00005, ritirando, contestualmente, la loro firma dalla risoluzione n. 7-00004.

Ribadisce la posizione volta a sostenere l'assegnazione all'istituenda sede di Milano di tutte le competenze della *ex* sede di Londra, ma ritiene che l'adozione di una risoluzione unanime, di tutte le forze politiche presenti, costituisca uno strumento utile a rafforzare la posizione negoziale del Governo italiano, rispetto agli altri *partner* europei, perché siano riconosciute le più ampie competenze possibili sui contenziosi in settori importanti per il tessuto imprenditoriale del nostro Paese.

Ritiene che la città di Milano, capoluogo di un tessuto imprenditoriale di eccellenza, meriti di ospitare una sede del TUB sui contenziosi sulla proprietà intellettuale relativi a importanti settori industriali, tra cui *in primis* quello farmaceutico, in cui l'Italia ricopre un ruolo del tutto preponderante in Europa, e confida nella volontà del Governo di fare tutto il possibile in tal senso.

Apprezza, inoltre, l'inserimento in premessa del riferimento alla necessità che l'assegnazione delle competenze avvenga comunque secondo modalità e criteri che consentano di distinguere in modo sufficientemente netto le competenze attribuite alle diverse sedi, al fine di evitare zone grigie, foriere di cattivi funzionamenti nel sistema della tutela brevettuale.

Esprime quindi soddisfazione a nome del Gruppo Azione-ItaliaViva-RenewEurope, preannunciando il voto favorevole sulla risoluzione modificata, che reputa come un primo passo importante, pur ribadendo l'intenzione di voler continuare a spronare il Governo a fare il possibile per salvaguardare tutte le competenze che spetterebbero alla sede di Milano.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i relatori per il lavoro svolto al fine di convergere su una risoluzione condivisa, la n. 7-00005, proseguendo quindi l'esame solo su quest'ultima.

Comunica altresì che su tale proposta hanno aggiunto la propria firma, oltre naturalmente a tutti i senatori della risoluzione n. 7-00004, anche egli stesso e i senatori Elena Murelli, Ilaria Cucchi, Loreface, Simona Flavia Malpezzi, Tatjana Rojc, Mirabelli, Susanna Lina Giulia Camusso, Alfieri, Bazoli, Cottarelli, Misiani, Martella, Franceschelli, Franceschini e Sensi.

I senatori [Dolores BEVILACQUA](#) (*M5S*), [SCURRIA](#) (*FdI*), [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), [SATTA](#) (*FdI*), [Cinzia PELLEGRINO](#) (*FdI*) e [NASTRI](#) (*FdI*) sottoscrivono la risoluzione n. 7-00005.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) esprime compiacimento a nome del Gruppo FI per la posizione condivisa raggiunta su un tema che vede tutte le forze politiche dalla stessa parte, per l'attribuzione alla città di Milano della sezione del TUB, con competenze adeguate. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

La Senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime soddisfazione e apprezzamento per il consenso unanime sul testo modificato della risoluzione a prima firma del senatore Matera.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione 7-00005, come modificato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

(676) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'Armenia, del 22 novembre 2019, inteso a rafforzare il contrasto alla criminalità, in attuazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959.

L'Accordo si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione in materia penale tra l'Italia e i Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché nel contesto europeo dettato dalla base giuridica degli articoli 82-86 del TFUE sulla cooperazione giudiziaria in materia penale.

I rapporti tra l'Italia e la Repubblica di Armenia in materia di assistenza giudiziaria penale sono attualmente regolati dalla citata Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 di cui entrambi i Paesi sono parte.

L'adozione di ulteriori norme volte a integrare le disposizioni della Convenzione europea risponde all'esigenza di regolamentare specifiche forme di assistenza giudiziaria, quale ad esempio l'audizione di testimoni o imputati attraverso la videoconferenza, che la Convenzione europea non disciplina, e a rendere più rapide le procedure di cooperazione prevedendo la possibilità di comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie competenti. L'Italia ha peraltro sottoscritto con altri Stati, che sono parti della Convenzione europea, accordi simili volti a facilitarne l'applicazione.

L'Accordo è composto di un preambolo, dove è espressamente previsto che, per quanto non diversamente disposto dall'Accordo, continueranno a trovare applicazione le norme della Convenzione europea, e di sei articoli.

All'articolo 1 vengono individuate specifiche forme di assistenza giudiziaria e viene ricompresa, nell'oggetto dell'Accordo, anche l'esecuzione di congelamenti, sequestri e confische di beni che costituiscono proventi di reato.

L'articolo 2 prevede, nell'ambito di una richiesta di assistenza, che la Parte richiedente possa chiedere all'altra Parte l'osservanza di determinate formalità procedurali, sempre che le stesse non contrastino con i principi fondamentali del suo ordinamento interno. L'Accordo consentirà di rendere più celeri le procedure di cooperazione, anche nel rispetto dell'articolo 15, comma 1, della Convenzione europea (articolo 3).

Ampia ed articolata disciplina è, inoltre, dettata in riferimento alla possibilità di comparizione mediante videoconferenza (articolo 4).

L'Accordo prevede che sarà data reciprocamente la più ampia assistenza anche nella materia degli accertamenti bancari e finanziari (articolo 5). Infine si disciplina l'entrata in vigore, la modifica e la cessazione relative all'Accordo (articolo 6).

Il disegno di legge di ratifica si compone dei consueti quattro articoli recanti l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione (articoli 1 e 2), le disposizioni finanziarie (articolo 3) e l'entrata in vigore (articolo 4).

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo. Sarà comunque opportuno assicurare il rispetto degli *standard* di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, da parte di dette autorità competenti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, presenta uno schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, sul disegno di legge in titolo, che prevede disposizioni modificative del codice penale volte ad assicurare maggiori tutele ai minorenni o agli infermi di mente coinvolti nel fenomeno della sottrazione internazionale di minori.

Al riguardo, ricorda che, in linea con il principio di garantire maggiori protezioni ai soggetti minorenni, è all'esame della Commissione anche la proposta di direttiva COM(2022) 732, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, la quale apporta modifiche e aggiornamenti migliorativi alla normativa vigente, anche a beneficio e a tutela dei minori vittime di tratta.

Ricorda, inoltre, che la materia della sottrazione internazionale di minori è trattata anche dal regolamento (UE) 2019/1111, sul riconoscimento delle decisioni in materia civile, e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, intervenuta da ultimo con la sentenza del 16 febbraio 2023 nella causa C-638/22.

Ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) evidenzia che in Commissione di merito sono ancora in corso audizioni e chiede, pertanto, la possibilità di rinviare il voto per consentire di valutare gli ulteriori approfondimenti.

La senatrice [CUCCHI](#) (Misto-AVS), componente e vicepresidente della 2ª Commissione, conferma quanto affermato dalla senatrice Rojc e si associa alla richiesta di rinvio.

I senatori [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) e [LOREFICE](#) (M5S) si associano alla richiesta di rinvio del voto. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (rifusione) (n. COM (2022) 542 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1º marzo.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S), relatrice, illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di direttiva in titolo, pubblicato in allegato al resoconto, relativo alla qualità dell'aria e dell'ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

In particolare, valutate le risultanze delle audizioni tenute in 4ª Commissione e della relazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, propone di ritenere rispettato il principio di sussidiarietà e di formulare alcune osservazioni in merito al principio di proporzionalità.

Relativamente al rispetto dei nuovi parametri previsti dall'articolo 13, ritiene necessario tenere in considerazione le peculiarità di alcune zone del territorio italiano, in cui per proprie caratteristiche orografiche, climatiche e micro-meteorologiche è oggettivamente critico e difficile il raggiungimento dei limiti proposti, perlomeno a breve termine.

Di conseguenza, la proroga per il rispetto dei limiti prevista dall'articolo 18, che riconosce un trattamento differenziato per le peculiarità territoriali, dovrebbe essere non tassativamente fissata in 5 anni, ma dovrebbe poter essere modulabile in riferimento agli scenari di rientro che tengano conto in maniera realistica dei tempi necessari per ottenere misure di risanamento atmosferico efficaci, soprattutto al fine di non creare effetti distorsivi sui territori, e dovrebbe basarsi non solo esclusivamente sul raggiungimento o meno dei limiti qualitativi, ma anche sugli obiettivi di riduzione della popolazione esposta a rischio, analogamente a quanto previsto dal richiamato articolo 13. Del resto, sulla base degli studi sulla valutazione di impatto condotti dalla Commissione europea, si rileva

come, pur con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, non sia possibile ridurre al 2030 dell'80 per cento tutte le emissioni, derivandone chiaramente la necessità che tale riduzione delle emissioni sia da perseguire su un tempo sufficientemente lungo.

Sempre in riferimento agli *standard* qualitativi dell'aria, propone di esprimere l'auspicio di una rimodulazione delle modalità di rilevamento, introducendo criteri di tossicità differenziate a seconda della fonte, in quanto gli *standard* qualitativi considerano solo la massa del particolato atmosferico e non la tossicità dei composti ivi contenuti.

Nelle more della revisione della normativa vigente relativa alla qualità dell'aria, si auspica che il legislatore europeo ponga in essere le necessarie azioni al fine di delineare anche un quadro normativo chiaro relativamente alla qualità dell'aria in ambienti chiusi, cosiddetta "aria *indoor*", facendo seguito a quanto evidenziato nella "*Air Pollution Strategy*" relativa all'Italia, pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e ripresa dal Rapporto ISTISAN 20/3 dell'Istituto superiore di sanità - Gruppo di studio nazionale inquinamento *indoor*;

Infine, sempre a livello europeo, la Relatrice ritiene necessaria l'introduzione di norme comuni armonizzate per il controllo delle emissioni odorigene moleste, prodotte da diverse e diffuse attività umane, quali il trattamento delle acque reflue, gli allevamenti intensivi, gli impianti industriali e di trattamento dei rifiuti. Al riguardo richiama l'esempio del progetto NOSE sviluppato in Sicilia dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (ISAC-CNR) in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Sicilia (ARPA Sicilia) a supporto delle attività di controllo da eseguire sul territorio riguardo ai miasmi olfattivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione già convocata alle ore 9, di domani, giovedì 25 maggio, è posticipata alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 714

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2023 recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali;

evidenziato che l'intervento legislativo contiene misure per fronteggiare gli effetti della crisi energetica, promuovere una maggiore efficacia ed efficienza del Servizio sanitario nazionale e definire i criteri di base di una «tregua fiscale», attraverso norme che agevolano la regolarizzazione delle violazioni formali e la definizione delle liti pendenti;

considerato in particolare che:

- il comma 10-*bis* dell'articolo 4, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che, nel rispetto di specifiche condizioni, tra le quali la previa autorizzazione della Commissione europea, i nuovi finanziamenti concessi a PMI agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile siano ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
- l'articolo 7-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, riconosce un credito d'imposta alle *start-up* operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici, e che il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti «*de minimis*»;
- il capo IV concerne le disposizioni finali e finanziarie, tra cui si segnala l'articolo 24 che, al comma 5, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di

energia elettrica, localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero, e che con decreto interministeriale sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
richiamata, quindi, la necessità di rispettare la normativa europea in materia di aiuti di Stato;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 685

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, contenente una serie di misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro; considerato che il capo I dispone la riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, con l'istituzione dell'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro; considerato, in particolare, che gli articoli 2 e 12 prevedono, al momento della presentazione della domanda per l'assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro, la residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
ricordato, al riguardo, che il requisito della residenza è considerato anche nell'ambito della procedura di infrazione n. 2022/4024, avviata con la lettera di messa in mora del 15 febbraio 2023, in cui si afferma che, a norma del regolamento (UE) n. 492/2011 e della direttiva 2004/38/CE, le prestazioni di sicurezza sociale come il reddito di cittadinanza dovrebbero essere accessibili ai cittadini dell'UE, indipendentemente da dove abbiano soggiornato in passato, fatta salva la residenza legale in Italia da almeno tre mesi. Inoltre, secondo la Commissione europea, il requisito della residenza potrebbe ostacolare la libera circolazione nell'UE degli italiani che, se lasciassero l'Italia per motivi di lavoro, non avrebbero diritto al reddito minimo al loro rientro in Italia;
considerato, inoltre, che:

- il capo II (articoli da 14 a 18) reca interventi per il rafforzamento della sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi;
- il capo III (articoli 19-38) reca ulteriori interventi in materia di politiche sociali e di lavoro, tra cui in particolare, l'articolo 19 che prevede un incremento della dotazione del Fondo nuove competenze, mediante l'impiego di risorse relative al periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea;
- l'articolo 24 modifica la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, con riguardo alle cosiddette causali per l'ammissione a contratti superiori a dodici mesi (fino a ventiquattro mesi). Al riguardo si ricorda che, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza di una delle causali, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi;
- l'articolo 31 reca disposizioni per il completamento dell'attività di liquidazione della compagnia aerea Alitalia, con i connessi risvolti occupazionali, prevedendo che, nel completamento dell'attività liquidatoria, i proventi siano prioritariamente destinati al soddisfacimento dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea;
- l'articolo 38 reca disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua straniera, modificando a tal fine la legge europea 2017 (legge n. 167 del 2017). In particolare, si prevedono modifiche sia di natura procedurale sia di natura sanzionatoria a carico degli atenei statali inadempienti rispetto all'obbligo di ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua. Tali modifiche legislative vengono introdotte a seguito dello stato di avanzamento della procedura di infrazione n. 2021/4055 allo stadio del parere motivato ex articolo 258 del TFUE, emesso il 26 gennaio 2023; ricordato che la direttiva (UE) 2022/2041, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea,

entrata in vigore nel novembre 2022, dovrà essere recepita entro il 15 novembre 2024; tenuto conto del Pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017, che al punto 4 proclama che "ogni persona ha diritto [...] a ricevere un sostegno per la ricerca di un impiego, la formazione e la riqualificazione" e al punto 14 che "chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla (re)integrazione nel mercato del lavoro", nonché della connessa raccomandazione del Consiglio, del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva (2023/C 41/01) e delle indicazioni sul lavoro contenute nella relazione per Paese 2022 relativa all'Italia (SWD(2022) 616); valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: valuti la Commissione di merito l'opportunità di una ulteriore riduzione del requisito di residenza quinquennale in Italia, previsto dagli articoli 2 e 12 per poter accedere all'assegno di inclusione e al supporto per la formazione e il lavoro, per i motivi indicati in premessa, relativi alla procedura di infrazione n. 2022/4024; in riferimento al limite temporale, stabilito all'articolo 3, di un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, rinnovabile previa sospensione di 1 mese, per periodi ulteriori di 12 mesi, si valuti l'opportunità di chiarire se esistano limiti al numero di rinnovi possibili; in riferimento all'articolo 11, che istituisce l'Osservatorio sulle povertà e reca disposizioni in merito al coordinamento, al monitoraggio e alla valutazione sull'efficacia dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro, si valuti l'opportunità di prevedere la presentazione di una relazione alle Camere sui risultati ottenuti dall'applicazione dei due strumenti, anche con riferimento ai requisiti di accesso e all'impianto sanzionatorio previsto in caso di fruizione illegittima, e in termini di numero dei beneficiari e di congruità dell'entità del beneficio; a tale riguardo, e in vista dell'attuazione alla direttiva (UE) 2022/2041 sul salario minimo, si valuti l'opportunità di affrontare anche il tema del contrasto al fenomeno della contrattazione collettiva cosiddetta pirata, per assicurare ai lavoratori un salario superiore al 60 per cento del salario lordo mediano o del 50 per cento del salario lordo medio, come indicato nella direttiva.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DI INDIRIZZO N. 7-00005
(Doc. XXIV, n. 5)**

La 4ª Commissione permanente,
premessi che:

il brevetto europeo con effetto unitario ("brevetto unitario") sarà operativo dopo l'entrata in vigore dell'accordo internazionale sul Tribunale unificato dei brevetti (TUB), prevista per il 1° giugno 2023; per la corte di primo grado è stata prevista dall'accordo TUB (articolo 7) una divisione centrale avente sede principale a Parigi e sezioni distaccate a Londra e Monaco di Baviera e le divisioni locali e regionali istituite presso ciascuno Stato contraente su sua richiesta, mentre la corte di appello sarà a Lussemburgo; a causa dell'uscita del Regno Unito dall'accordo TUB a seguito della "Brexit", a partire dal 1° giugno 2023 la divisione centrale si sarebbe articolata, in assenza dell'accordo conseguito dal Governo italiano per la sede di Milano, unicamente sulla sede di Parigi e la sezione di Monaco, mentre la corte d'appello avrà sede a Lussemburgo; è imprescindibile ed urgente emendare l'accordo per ripristinare la seconda sezione distaccata della divisione centrale, dato che in sua assenza le corti assegneranno, se pure su base provvisoria, le competenze precedentemente assegnate a Londra a Parigi e Monaco, in attesa che si riveda secondo le procedure previste dall'accordo il luogo della sede ed il sistema di attribuzione delle competenze ex Londra definite rispettivamente all'articolo 7 dell'accordo e nell'allegato 2 dell'accordo (e basato su una

struttura su tre sedi);

il nostro Paese ha già da tempo individuato in Milano la sede della divisione locale italiana del TUB, in virtù della centralità del capoluogo lombardo nel sistema produttivo e dell'innovazione italiano; è per questo che Milano è stata candidata dall'Italia a ospitare anche una sezione distaccata della divisione centrale del TUB, considerando la sua vocazione naturale a ospitare tale sezione - inizialmente destinata a Londra - che si stima possa portare alla città ambrosiana un indotto per un valore di 350 milioni di euro all'anno;

è di fondamentale importanza che alla istituenda sede milanese del TUB siano assegnate competenze adeguate che tengano conto della vocazione dell'impresa italiana in molti importanti settori, e che tale assegnazione di competenze avvenga secondo modalità e criteri che consentano di distinguere in modo sufficientemente netto le competenze attribuite alle diverse sedi;

l'articolo 87.2 dell'accordo sul TUB prevede che il comitato amministrativo possa modificare "il presente accordo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione";

l'uscita del Regno Unito dalla UE costituisce una modifica del diritto dell'Unione europea, con effetti diretti sull'assetto organizzativo dei brevetti e delle corti, consentendo così di assegnare una nuova sede con decisione del comitato amministrativo ricorrendo alla procedura semplificata *ex* articolo 87.2 e senza dover riavviare il complesso iter internazionale di modifica del trattato;

il Governo ha designato a tal fine Milano come candidata a ospitare la sezione distaccata della divisione centrale del TUB;

il Governo si è impegnato a istituire la sezione distaccata della divisione centrale del TUB a Milano attraverso un negoziato complesso e di non scontato esito, considerando la necessità di emendare un accordo internazionale al momento della sua entrata in vigore e di riaprire i delicati negoziati a suo tempo intervenuti tra i *partner* europei per la definizione delle competenze sui contenziosi affidati al TUB;

in seguito a tali interlocuzioni, il Governo ha raggiunto un accordo con i governi di Francia e Germania, volto a confermare l'istituzione a Milano di una sezione distaccata della Divisione centrale del TUB. Tale intesa sarà sottoposta agli altri Stati contraenti del TUB nel corso della prossima riunione del Comitato Amministrativo per la sua formalizzazione;

il Governo si è focalizzato sull'esigenza prioritaria di emendare con urgenza l'accordo TUB per confermare l'istituzione della sede di Milano, determinando i tempi per la sua operatività, le sue competenze, le garanzie per il suo funzionamento, anche attraverso una clausola di revisione della decisione che consenta di verificare in tempi rapidi il funzionamento del sistema e di correggerne eventuali squilibri,

impegna il Governo:

- 1) ad adoperarsi affinché l'accordo sia urgentemente modificato nei relativi dispositivi per finalizzare l'istituzione nella città di Milano della sezione distaccata della divisione centrale del TUB, facendo ricorso alla procedura semplificata prevista dall'accordo;
- 2) ad agire in sede di negoziato con i *partner* affinché alla sede di Milano vengano riconosciute le più ampie competenze possibili sui contenziosi in settori importanti per il tessuto imprenditoriale del nostro Paese;
- 3) a promuovere l'adozione di misure che definiscano una tempistica urgente, certa e chiara per l'istituzione e l'operatività della sede distaccata di Milano secondo le modalità previste dall'accordo;
- 4) a richiedere, in questo contesto, efficaci garanzie che consentano negli organi di governo del TUB di monitorare il funzionamento della sezione di Milano e di adottare misure necessarie di correzione e riequilibrio in caso di sbilanciamento o cattivo funzionamento secondo modalità e tempi certi, più ravvicinati rispetto ai sette anni previsti dalla procedura di revisione dell'accordo prevista dall'articolo 87.1 dello stesso.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 676**

La 4a Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale;
considerato che l'Accordo si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione in materia penale posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, per migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace il contrasto alla criminalità;
tenuto conto del rafforzamento di questa materia in ambito europeo, oggetto di un più ampio riconoscimento della base giuridica in base agli articoli 82-86 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
rilevato che dovrà essere assicurato il rispetto degli *standard* di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte di dette autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
valutato che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 404**

La 4a Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, che prevede disposizioni modificative del codice penale volte ad assicurare maggiori tutele ai minorenni o agli infermi di mente coinvolti nel fenomeno della sottrazione internazionale di minori;
rilevato che, in linea con il principio di garantire maggiori protezioni ai soggetti minorenni, è all'esame della Commissione anche la proposta di direttiva COM(2022) 732, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, la quale apporta modifiche e aggiornamenti migliorativi alla normativa vigente, anche a beneficio e a tutela dei minori vittime di tratta;
rilevato che il regolamento (UE) 2019/1111 contiene un capo autonomo (articoli da 22 a 29), relativo alla sottrazione internazionale di minori, che prevede disposizioni specifiche da applicarsi congiuntamente alla Convenzione dell'Aja del 1980 quando si tratta di rendere una decisione che disponga il ritorno di un minore di età inferiore a 16 anni illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno;
considerato, altresì, che la tutela dei minori, in particolare nei casi di sottrazione internazionale, è oggetto di giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea intervenuta, da ultimo, con sentenza del 16 febbraio 2023 (causa C-638/22);
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SULL'ATTO COMUNITARIO COM(2022) 542**

La 4a Commissione,
esaminata la proposta di direttiva in titolo, relativa alla qualità dell'aria e dell'ambiente e per un'aria più pulita in Europa (COM(2022) 542);
valutate le risultanze delle audizioni tenute in 4a Commissione e della relazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
premessi che:
la base giuridica della proposta è individuata negli articoli 191 e 192 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea (TFUE) che autorizzano l'UE ad agire per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana e promuovere sul piano internazionale misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale;

il controllo dell'inquinamento atmosferico ha per sua natura una connotazione transfrontaliera e che, pertanto, gli obiettivi di qualità dell'aria fissati nella proposta non possono essere conseguiti in misura adeguata dagli Stati membri singolarmente, ma richiedono un'azione a livello di Unione europea; considerato che:

nel 2021 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato un nuovo aggiornamento sulle linee guida sulla qualità dell'aria in cui ha evidenziato le evidenze epidemiologiche di una possibile correlazione tra inquinamento atmosferico e importati effetti sulla salute umana e la mortalità, definendo tra l'altro dei valori limiti inferiori per l'esposizione a determinati inquinanti;

la proposta fa proprie le linee guida sopra menzionate, stabilendo standard intermedi per l'anno 2030 per giungere entro il 2050 a un pieno allineamento con le linee guida dell'OMS sulla qualità dell'aria, ritiene che:

la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto, come evidenziato in premessa, l'inquinamento atmosferico ha una natura transfrontaliera, in quanto quello prodotto in uno Stato membro contribuisce all'inquinamento rilevato anche negli altri Stati membri e pertanto è necessaria un'azione coordinata a livello europeo;

con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità si formulano le seguenti osservazioni: relativamente al rispetto dei nuovi parametri previsti dall'articolo 13, in cui vengono introdotti valori limite per tutti gli inquinanti atmosferici attualmente soggetti a valori obiettivo (arsenico, nichel, cadmio e benzo(a)pirene contenuti nella frazione PM10 del particolato atmosferico), ad eccezione dell'ozono, e sono introdotte soglie di allerta per l'esposizione a breve termine a livelli particolarmente alti di PM10 e PM2,5, in aggiunta alle soglie di allerta già esistenti per il biossido di azoto (NO2) e il biossido di zolfo (SO2), risulta necessario tenere in considerazione le peculiarità di alcune zone del territorio italiano, in cui per proprie caratteristiche orografiche, climatiche e micro-meteorologiche è oggettivamente critico e difficile il raggiungimento dei limiti proposti, perlomeno a breve termine; di conseguenza, la proroga per il rispetto dei limiti prevista dall'articolo 18, che riconosce un trattamento differenziato per le peculiarità territoriali dovrebbe essere non tassativamente fissata in 5 anni, ma dovrebbe poter essere modulabile in riferimento agli scenari di rientro che tengano conto in maniera realistica dei tempi necessari per ottenere misure di risanamento atmosferico efficaci, soprattutto al fine di non creare effetti distorsivi sui territori, e dovrebbe basarsi non solo esclusivamente sul raggiungimento o meno dei limiti qualitativi, ma anche sugli obiettivi di riduzione della popolazione esposta a rischio, come già previsto dal richiamato articolo 13 per la progressiva riduzione del particolato fine e del biossido di azoto e come effettuato dagli studi sulla valutazione di impatto condotti dalla Commissione europea che rilevano come, pur con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a tutti i comparti (trasporti, industria, riscaldamento, agricoltura), e con lo scenario "MTFR" - *Maximum Technical Feasible Reduction* (Massima Riduzione Tecnica Fattibile), non sia possibile ridurre al 2030 dell'80 per cento tutte le emissioni, derivandone chiaramente la necessità che tale riduzione delle emissioni sia da perseguire su un tempo sufficientemente lungo; sempre in riferimento agli standard qualitativi dell'aria, si auspica una rimodulazione delle modalità di rilevamento in quanto essi considerano solo la massa del particolato atmosferico e non la tossicità dei composti ivi contenuti, la quale può essere grandemente variabile in dipendenza dalla sorgente e delle caratteristiche chimiche degli stessi. Sarebbe pertanto auspicabile l'introduzione di criteri di rilevamento della tossicità differenziale del particolato proveniente da fonti diverse, in modo da realizzare politiche di riduzione delle emissioni pienamente coerenti con le finalità di protezione della salute;

nelle more della revisione della normativa vigente relativa alla qualità dell'aria, si auspica che il legislatore europeo ponga in essere le necessarie azioni al fine di delineare anche un quadro normativo chiaro relativamente alla qualità dell'aria in ambienti chiusi, cosiddetta "aria indoor", facendo seguito a quanto evidenziato nella "Air Pollution Strategy" relativa all'Italia, pubblicata dall'Organizzazione

Mondiale della Sanità nel 2017 e ripresa dal Rapporto ISTISAN 20/3 dell'Istituto superiore di sanità - Gruppo di studio nazionale inquinamento indoor;

infine, sempre a livello europeo, si ritiene necessaria l'introduzione di norme comuni armonizzate per il controllo delle emissioni odorigene moleste, prodotte da diverse e diffuse attività umane, quali il trattamento delle acque reflue, gli allevamenti intensivi, gli impianti industriali e di trattamento dei rifiuti. È opportuno valutare una normativa comune e tecnologie strumentali adeguate, al fine di garantire un'attività omogenea degli enti controllori, nonché valutare l'introduzione di sistemi di tracciamento delle sorgenti odorigene, collegati alle segnalazioni georeferenziate di miasmi da parte dei cittadini mediante apposite applicazioni, come già sperimentato in alcune regioni italiane, per esempio in Sicilia con il progetto NOSE sviluppato dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (ISAC-CNR) in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Sicilia (ARPA Sicilia) a supporto delle attività di controllo da eseguire sul territorio riguardo ai miasmi olfattivi.

1.4.2.4. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 78 (pom.) del 23/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**
MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023

78ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma dell'assenza di profili finanziari delle proposte 2.5 (testo 2), 2.1 e 2.4. Sui restanti emendamenti approvati, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulle proposte all'esame, ad eccezione dell'emendamento 2.5 (testo 2), su cui propone l'espressione di una condizione, da rendere ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a specificare, con l'inserimento della parola "eventualmente", le modalità di svolgimento delle previste attività.

Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sull'emendamento 2.5 (testo 2) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera a), prima delle parole: "anche attraverso" della seguente: "eventualmente".

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, il parere risulta approvato.

(705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha chiarito, con riferimento alla ripresa della concessione affidata alla Società Stretto di Messina, disposta dall'articolo 2, comma 1, che la medesima Società dispone delle risorse necessarie all'immediato riavvio delle attività, in considerazione dei dati di bilancio della Società in liquidazione, dai quali emergono risultati in pareggio o con utili destinati alla riserva legale.

Con riferimento all'articolo 3, comma 1, il Governo ha inoltre chiarito che l'allegato III del Documento di economia e finanza 2023, nel precisare che non risultano coperture finanziarie disponibili a

legislazione vigente per la realizzazione dell'opera, indica le modalità con cui si intende provvedere al suo finanziamento, facendo riferimento alle risorse messe a disposizione dalle regioni, a valere in particolare sui fondi per lo sviluppo e la coesione, all'individuazione nella legge di bilancio per il 2024 di una copertura finanziaria pluriennale a carico del bilancio dello Stato, ai finanziamenti all'uopo contratti sul mercato nazionale e internazionale e all'accesso alle sovvenzioni di cui al programma *Connecting Europe Facility* - CEF.

È stato poi precisato che le disposizioni di cui ai commi *8-bis*, *8-ter*, *8-quater* e *8-quinquies* dell'articolo 2 non determinano effetti finanziari diretti e immediati, limitandosi ad individuare le metodologie di calcolo per valutare il valore dell'opera aggiornato al 2023, nell'ambito del limite massimo del costo indicato dal Documento di economia e finanza.

In relazione agli oneri di cui all'articolo *3-bis*, per i quali è stata autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024 coperti con le risorse del fondo speciale di conto capitale, occorre acquisire elementi di delucidazione, anche al fine di escludere il rischio di dequalificazione della spesa.

Con riguardo all'articolo 4, chiede conferma che dall'adozione del Piano integrato finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale, di cui al comma *7-ter*, non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente agli oneri di cui al successivo comma *9-bis* del medesimo articolo 4, relativi alla convenzione tra la Società concessionaria e i comuni di Messina e di Villa San Giovanni per l'adozione di un piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, per cui è stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, chiede elementi di chiarimento sul Piano da realizzare.

In conclusione, in relazione ai profili sopra rappresentati, chiede di acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per approfondimenti, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria ALBANO, in relazione ai profili finanziari evidenziati nella relazione, deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, rilevando che risultano quindi superati i rilievi evidenziati.

[Non essendovi interventi, il PRESIDENTE illustra la seguente proposta di parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo](#)oe acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere è approvata dalla Commissione.

(705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

[Il relatore DREOSTO \(LSP-PSd'Az\)](#) illustra il disegno di legge in titolo proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere già espresso alla Commissione sul medesimo testo all'esame.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo sul testo è approvata dalla Commissione.

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI \(Fdi\)](#), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento all'articolo 4, rileva che i contributi straordinari ivi previsti, pur presentando una struttura analoga, sono qualificati, sul saldo netto da finanziare, come spesa in conto capitale se riferiti al gas e come spesa in conto corrente se riferiti all'elettricità. Pur essendo tale impostazione coerente con quanto indicato nelle relazioni tecniche

riferite agli ultimi provvedimenti di sostegno alle imprese, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti circa le ragioni di tale diversa classificazione. In merito ai commi 10-*bis* e 10-*ter*, inseriti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, osserva che l'effetto della garanzia prestata dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), ancorché tale soggetto non sia contemplato nel perimetro delle pubbliche amministrazioni a fini di contabilità nazionale, appare suscettibile di riflettersi sulla finanza pubblica, in virtù della circostanza che a fronte di una eventuale escussione della garanzia "diretta", si provvederà a carico delle giacenze già intestate all'ente in questione in tesoreria centrale. Pur tenendo conto che si provvederà comunque nel limite delle risorse disponibili, il Governo dovrebbe fornire elementi di valutazione in merito alla congruità delle risorse disponibili in tesoreria, anche in relazione ai rischi di escussione della citata garanzia. Per quanto concerne l'articolo 19, recante modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale, con riferimento alle minori entrate, relative al minore periodo di tempo per cui sono dovuti gli interessi sulle somme da versare nel 2023, di cui alla lettera *b*) del comma 1, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi informativi sui criteri adottati per il calcolo dell'onere in questione, al fine di rendere possibile la verifica della congruità della stima proposta nella relazione tecnica. Per quanto riguarda l'articolo 24, recante disposizioni finanziarie, in relazione ai risparmi attesi ed utilizzati come copertura del provvedimento in esame, per effetto della diminuzione dei prezzi medi di energia elettrica e gas nel primo trimestre 2023, va osservato che in assenza di dati sui consumi, occorre valutare l'eventuale possibilità di una maggiore propensione al consumo per effetto della diminuzione dei prezzi, con eventuale impatto sull'entità dei risparmi che si intende utilizzare come copertura. Sul punto occorre acquisire l'avviso del Governo.

In relazione al comma 2, che istituisce il Fondo per le vittime dell'amianto con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, premesso che l'onere risulta formulato come limite di spesa, va osservato che per la tipologia di intervento in esame potrebbero determinarsi criticità qualora le tabelle di liquidazione delle indennità, che saranno determinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 29 giugno 2023, non siano correttamente calibrate rispetto alle platee dei beneficiari. Appare quindi opportuno acquisire una conferma circa la congruità dello stanziamento in esame, anche in relazione alla natura della posizione soggettiva dei beneficiari. In merito al comma 7, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze al ricorso ad anticipazioni di tesoreria, il Governo dovrebbe confermare la compatibilità di tale facoltà con il fabbisogno di cassa del settore statale già previsto ai sensi della legislazione vigente per il 2023. In relazione ai rilievi sopra rappresentati, richiede l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio n.54.

La sottosegretaria ALBANO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, alla luce della quale evidenzia che risultano superati i profili rilevati.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) interviene per dichiarare il voto contrario della propria parte politica in ordine al parere proposto sul provvedimento all'esame.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) interviene altresì dichiarando il voto contrario del proprio Gruppo sul parere inerente il provvedimento all'esame.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere è approvata dalla Commissione.

(282) CROATTI e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

L'articolo 1, comma 1, prevede che la Repubblica riconosce l'8 dicembre di ogni anno quale Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza, al fine di conservare e rinnovare la memoria della grave tragedia dell'8 dicembre 2018 che ha causato sei vittime innocenti a Corinaldo in provincia di Ancona. Al comma 2, viene previsto altresì che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

L'articolo 2, che riguarda le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale, al comma 1, prevede per lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, la facoltà di promuovere e sostenere, in occasione della Giornata nazionale, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, nonché di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema del divertimento. Al comma 2, viene previsto che le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere altresì, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi volti a informare e sensibilizzare la comunità scolastica sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole e della salvaguardia della legalità, a partire dalla commemorazione delle vittime di Corinaldo del 2018.

L'articolo 3 dispone che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza di cui all'articolo 4, in relazione agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle iniziative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, e ai servizi che dovrà assicurare la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell'articolo 3. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria ALBANO dichiara che non vi sono osservazioni da parte del Governo ad eccezione della necessità di riformulare, con un'apposita condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'articolo 3 del provvedimento, sostituendone l'attuale dicitura e riformulandola in termini di facoltà.

Il RELATORE, alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che all'articolo 3 la parola: "assicura" sia sostituita dalle seguenti: "può dedicare".

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) interviene per chiedere taluni chiarimenti in ordine alla festività prevista, atteso che vi si prevedono attività negli istituti scolastici sebbene il giorno dell'8 dicembre risulti una festività con le scuole chiuse.

Dopo un intervento del PRESIDENTE volto a chiarire che le attività previste potranno svolgersi in altre giornate in relazione alle tematiche previste dal provvedimento, verificata la presenza del numero legale, il parere è posto ai voti e approvato.

(610) BALBONI e altri. - Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, di origine parlamentare, non risulta corredato di relazione tecnica e si occupa della disciplina dei corpi di polizia locale tramite una legge quadro che interviene sui compiti e funzioni dei corpi e dei servizi di polizia locale nonché sui profili organizzativi e strutturali.

Per quanto di competenza, occorre avere conferma che le funzioni del corpo di polizia locale, come rideterminate dagli articoli di cui al capo II, non determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'istituzione delle unità o dei nuclei degli agenti di quartiere, del dipartimento della polizia locale e del consiglio regionale di polizia locale, di cui all'articolo 14, occorre valutare se ciò possa avvenire con le risorse attualmente disponibili.

Occorre avere la conferma che dalla revoca degli incarichi dirigenziali, di cui all'articolo 17, e dalla contestuale procedura concorsuale volta a coprire i relativi posti non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 18 disciplina le dotazioni del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, compresi poligoni di tiro e armerie. A tal riguardo occorre avere conferma che ciò non determini ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente.

Per ciò che concerne il trattamento economico, previdenziale e assistenziale viene prevista, all'articolo 19, l'equiparazione al trattamento previsto per la Polizia di Stato. A tal fine andrebbero sviluppate proiezioni dei costi decennali, come previsto dalla normativa contabile, al fine di escludere maggiori oneri per la finanza pubblica.

Occorre, inoltre, valutare i costi necessari per l'istituzione dell'Ente nazionale di assistenza e di promozione sociale per il personale della polizia locale in servizio e in quiescenza di cui all'articolo 20.

Segnala, in particolare, che si dispone, all'articolo 21, il passaggio del personale della polizia locale da un regime di diritto privato ad un regime di diritto pubblico con copertura delle spese con legge dello Stato. Considerato che viene rinviata la copertura finanziaria ad un momento successivo occorrerebbe conoscere le eventuali maggiori spese che graverebbero sul bilancio statale anziché su quello degli enti locali.

L'articolo 27 prevede che gli enti locali provvedano ad istituire oppure ad integrare gli organici dei corpi e dei servizi di polizia locale di loro pertinenza. A tal riguardo occorrerebbe un chiarimento sulle risorse con le quali possa attuarsi la previsione.

Pertanto, alla luce dell'onerosità delle norme contenute nel disegno di legge, chiede la predisposizione della relazione tecnica anche al fine di acquisire il quadro delle attuali risorse umane, finanziarie e strumentali ad oggi utilizzate e delle ulteriori necessità legate alla revisione della normativa.

La sottosegretaria ALBANO concorda sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 16,05.

(551-A) Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.5. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 80 (ant.) del 25/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2023

80ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il seguente parere, già reso alle Commissioni riunite: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il rappresentante del GOVERNO formula un avviso conforme alla proposta di parere avanzata dal relatore.

Interviene il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) che, in considerazione del carattere eterogeneo del provvedimento in esame, che contiene anche misure di condono fiscale, annuncia il proprio voto contrario.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, evidenzia che, in realtà, il decreto non contiene interventi efficaci a sostegno delle famiglie e delle imprese, tant'è vero che, dalla sua adozione, i costi energetici risultano aumentati.

Con particolare riguardo poi al tema della salute, osserva che le apprezzabili misure dirette a risolvere il problema delle liste di attesa, presenti nella versione originaria del provvedimento, sono state sostanzialmente eliminate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che ha invece aumentato le risorse a favore dei cosiddetti "medici gettonisti". In tal modo la maggioranza dimostra, ancora una volta, di non aver compreso che i problemi della sanità pubblica si risolvono non con l'ulteriore ricorso agli straordinari, ma con l'incremento delle assunzioni.

Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere già avanzata.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, preso atto che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta 5.6, volta a sopprimere la previsione che esclude la produzione degli effetti civili, di cui alla legge n. 260 del 1949, derivanti dall'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso contrario, per i profili di competenza, sull'emendamento 5.6, in relazione all'esigenza di scongiurare eventuali effetti finanziari negativi.

Sulle restanti proposte, si pronuncia in senso conforme alla valutazione della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.6. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) interviene per chiedere lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui profili finanziari dell'autonomia differenziata, con particolare riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. Sottolinea al riguardo le rilevanti criticità che il tema pone in termini di garanzia dei servizi essenziali, come emerso anche dall'analisi contenuta nel dossier del Servizio del bilancio nonché alla luce di quanto sta emergendo dalle audizioni in corso presso la Commissione affari costituzionali. Richiama altresì le osservazioni di recente svolte dalla Commissione europea, che hanno ribadito taluni profili di rischio insiti in questo progetto di ridefinizione del quadro delle autonomie, soprattutto in relazione alla possibilità per le Regioni di trattenere il proprio gettito fiscale, con potenziali conseguenze negative per le finanze dello Stato. Evidenzia quindi la necessità di approfondire compiutamente tali profili nella sede dell'indagine conoscitiva.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime una posizione di contrarietà alla richiesta avanzata dalla senatrice Castellone, evidenziando come la Commissione affari costituzionali sia la sede investita dell'esame del merito di tutti i profili coinvolti dal tema. Sottolinea quindi il rischio di sovrapposizione con l'esame di merito, peraltro già avviato.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), dopo aver dichiarato di condividere la richiesta avanzata dalla senatrice Castellone, rimarca il grande rilievo dell'autonomia differenziata, rispetto alla quale si pone il tema della definizione dei cosiddetti LEP in una sede diversa rispetto ai contenuti del disegno di legge, e con provvedimenti di natura non legislativa. Ricorda inoltre che nella fase attuale non risultano ancora costituite le commissioni bicamerali relative agli affari regionali e al federalismo fiscale, elemento problematico poiché comporta la mancanza ad oggi delle sedi per il compiuto esame di tutti i profili coinvolti dal progetto di riforma. Conclude quindi sottolineando come la richiesta avanzata meriti una particolare attenzione, in quanto il necessario approfondimento del progetto deve interessare anche l'analisi finanziaria, per la quale la sede più opportuna risulta la Commissione bilancio mediante l'attivazione di una apposita indagine conoscitiva.

La senatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) interviene per sottolineare la serietà del tema in esame. A tale riguardo, rileva come la Commissione bilancio del Senato costituisca una sede utile dove svolgere un'istruttoria e ogni ulteriore approfondimento sulla delicata questione degli effetti finanziari dell'autonomia differenziata.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) si associa alla richiesta di una necessaria apposita istruttoria, nel senso di approfondire compiutamente gli effetti di un cambiamento così rilevante, come il ridisegno del quadro delle autonomie, per la vita di tutti i cittadini.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) interviene per formulare considerazioni circa l'opportunità di un approfondimento, alla luce del carattere epocale di una riforma come quella prospettata. Evidenzia in

particolare come l'assegnazione del disegno di legge alla sola Commissione affari costituzionali non consenta, in sede di merito, un'istruttoria completa degli effetti sui conti pubblici. Osserva quindi che una valutazione adeguata dei profili finanziari risulterebbe utile in via generale, al di là delle decisioni politiche.

Il PRESIDENTE, prendendo atto delle posizioni emerse, dopo aver rammentato che l'esame del disegno di legge in materia è già in corso presso la 1ª Commissione, ritiene opportuno valutare la richiesta della senatrice Castellone in un apposito Ufficio di Presidenza, da convocare prossimamente, ricordando infine come ogni indagine conoscitiva, ai sensi del Regolamento, è sottoposta all'autorizzazione del Presidente del Senato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.6. 7[^] (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.6.1. 7^a(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 4 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023

4^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[VERSACE](#)

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 6^a e 10^a Commissioni riunite:

(714) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*, approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria.

alla 1^a Commissione:

(282) *CROATTI e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza* : parere favorevole;

alla 9^a Commissione:

(413) *DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane* : parere favorevole con osservazione.

1.4.2.7. 9[^] (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.7.1. 9ª(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 44 (pom.) del 23/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023

44ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 14.*

IN SEDE CONSULTIVA

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [AMIDEI](#) (FdI) sul disegno di legge in titolo, recante specifiche disposizioni che incidono sui settori di competenza della Commissione.

Illustra l'articolo 4, il quale riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 e, per il primo trimestre 2023, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 2-9) per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese.

Specifica, al riguardo, che si tratta: del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20 per cento (in luogo del 45 per cento) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 10 per cento (in luogo del 35 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 20 per cento (in luogo del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 20 per cento (in luogo del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

Evidenzia altresì che le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, fissando tra l'altro al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.

Si sofferma, quindi, sul comma 10-bis dell'articolo 4, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il quale prevede che, nel rispetto di specifiche condizioni, tra le quali la previa autorizzazione della Commissione europea, i nuovi finanziamenti concessi a piccole e medie imprese (PMI) agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia

rinnovabile siano ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Fa poi menzione dell'articolo 5, che ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi.

Per quanto concerne l'articolo 7-bis, inserito dalla Camera dei deputati, precisa che in esso si prevede che, fino al 30 giugno 2024, siano realizzabili - previa dichiarazione di inizio lavori asseverata nelle strutture turistiche o termali - anche gli impianti fotovoltaici con moduli collocati su coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW per l'autoconsumo.

L'articolo 7-quater, introdotto dalla Camera dei deputati, riconosce un credito d'imposta alle *start-up* operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

Conclude facendo riferimento all'articolo 9, secondo cui, in relazione ai versamenti effettuati dalle aziende produttrici di dispositivi medici alle regioni, le aziende possono portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), dopo aver preannunciato il voto contrario del suo Gruppo sul provvedimento in esame, lamenta che, con l'affermarsi della prassi di un monocameralismo di fatto, la seconda Camera sia costretta ad esaminare i provvedimenti d'urgenza in tempi ristretti, risultandole nei fatti preclusa la possibilità di svolgere su di essi una discussione ampia e approfondita. Osserva che da tale situazione discende una mortificazione del ruolo del Parlamento, con evidente pregiudizio per il confronto e per il miglioramento dei testi.

Con specifico riferimento al provvedimento in titolo, rileva che esso, nonostante il titolo divulgativo "decreto Bollette", appare caratterizzato da disomogeneità di argomenti e materie, recando disposizioni che spaziano dal personale sanitario al contenzioso con il Fisco, al rifinanziamento di missioni internazionali, alla istituzione di un fondo per le eccellenze gastronomiche.

Per quanto concerne gli articoli di competenza della Commissione, illustrati dal relatore, li ritiene inadeguati a fronteggiare i problemi delle persone, delle famiglie e delle imprese. Tali disposizioni, infatti, limitandosi a prorogare misure esistenti ovvero ad introdurre misure di carattere estemporaneo, e non strutturale, risultano, a suo giudizio, di debole efficacia ai fini dell'abbattimento dei costi crescenti sostenuti dalle famiglie e dalle imprese.

Osserva che la medesima considerazione può ritenersi valevole per le restanti disposizioni del decreto in titolo in materia sanitaria e fiscale. Con particolare riferimento alle misure in materia fiscale, ritiene che esse siano espressione di una cultura discriminatoria, tendente a penalizzare i soggetti che pagano le tasse e a favorire coloro che decideranno di avvalersi della cosiddetta "tregua fiscale", a proposito della quale manifesta le sue perplessità sotto il profilo costituzionale.

Constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) concede la parola al relatore per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo.

Il relatore [AMIDEI](#) (Fdl) propone l'espressione di un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che nella precedente seduta è stata svolta la relazione sul provvedimento in titolo, constatato che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, concede la parola al relatore Maffoni per l'espressione del parere.

Il relatore [MAFFONI](#) (Fdl) propone l'espressione di un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) dà, quindi, la parola alla senatrice Naturale per l'illustrazione di uno schema di parere alternativo alla proposta del relatore.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) illustra uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato. Pone in evidenza, al riguardo, come il provvedimento in esame nasca con lo scopo dichiarato di completare il processo di superamento del reddito di cittadinanza, avviato con la legge di bilancio per il 2023, introducendo una nuova misura che, anziché arginare l'aumento della povertà e dell'esclusione sociale, pare presentarsi come uno strumento di incremento delle diseguaglianze.

Contesta, nello specifico, la scelta di concepire il reddito di cittadinanza come un sostegno riconosciuto a determinate categorie di persone, facendo venir meno la sua caratteristica di universalità.

Si sofferma, quindi, sul taglio al cosiddetto "cuneo fiscale" e sull'innalzamento del limite per i cosiddetti "*fringe benefit*", entrambi ritenuti misure di carattere temporaneo e suscettibili di ricadute negative sui percettori di redditi medio-bassi.

Passa ad esporre la contrarietà del suo Gruppo in merito alle disposizioni volte a consentire di superare il limite dei dodici mesi per i contratti a tempo determinato, nonché ad estendere l'utilizzo dei *voucher*, a discapito delle tutele riconosciute ai lavoratori deboli, precari e irregolari.

Conclude l'illustrazione dello schema di parere, individuando il vero elemento innovativo del decreto-legge in titolo nel ritorno a una politica orientata a indebolire i diritti dei lavoratori, che precarizza ulteriormente il mercato del lavoro e che mette a serio rischio la tenuta sociale.

Interviene per dichiarazione di voto contrario, a nome del Gruppo, sulla proposta del relatore, il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), il quale, dopo aver espresso apprezzamento per la scelta del Movimento 5 Stelle di presentare uno schema di parere contrario, dichiara che il suo Gruppo ha ritenuto opportuno manifestare la propria contrarietà sul provvedimento in titolo attraverso l'esposizione di considerazioni di carattere politico generale.

Fa riferimento, innanzitutto, alla carenza di necessità che, a suo giudizio, caratterizza le disposizioni in esame, a dispetto della risonanza propagandistica che ad esse si è voluto attribuire, a partire dall'approvazione in Consiglio dei ministri il 1° maggio.

Pone poi l'attenzione sulle misure relative al taglio del cuneo fiscale, giudicate di natura temporanea e non strutturale, nonché limitate a un periodo semestrale e incidenti esclusivamente sulla parte contributiva, laddove sarebbe stato opportuno intervenire sull'Irpef e sulle detrazioni fiscali. Nega pertanto che, nonostante quanto pubblicamente dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il provvedimento sia da ritenersi il più rilevante taglio delle tasse intrapreso negli ultimi anni. A suo giudizio, tale primazia spetta, infatti, alla manovra di bilancio per il 2022 approvata dal Governo Draghi e successivamente confermata con il "decreto-legge aiuti-*bis*". Evidenzia, altresì, come il tema del taglio delle tasse abbia costituito una priorità anche dei passati Governi Conte-II, Gentiloni, Renzi e Prodi.

Ritiene che le misure in esame siano irrilevanti a fronte dell'inflazione e della conseguente perdita del potere di acquisto di salari e pensioni.

Passa, quindi, a contestare la nuova disciplina dei contratti a tempo determinato nonché della sostituzione della contrattazione con i *voucher*, che, a suo avviso, alimenta i rischi della precarietà, promuovendo situazioni di lavoro caratterizzate dall'assenza del riconoscimento dei diritti e da inadeguate retribuzioni. Fa presente, in particolare, la cancellazione dei diritti relativi all'orario e al compenso per i lavoratori delle piattaforme.

Conclude richiamando alla necessità di tutelare anziché penalizzare i lavoratori deboli, precari, non contrattualizzati, maggiormente esposti a ricatti e a riduzione di garanzie.

Il presidente [DE CARLO](#) (FdI) invita a tener conto del fatto che il taglio del cuneo fiscale è stato finanziato con corrispondenti risorse, benché limitate nel tempo, senza che niente precluda un suo eventuale rifinanziamento per il futuro. Ciò, a differenza di quanto accaduto in passato rispetto a misure - tra cui il *Superbonus* 110% - prive di adeguata copertura.

Precisa infine, su sollecitazione del senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), che il proprio è da intendere come intervento per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az), condivisa la considerazione del Presidente in merito alla copertura finanziaria, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo in ragione dei segnali positivi di

cambiamento di cui sono espressione le disposizioni del provvedimento in titolo.

Si tratta, a suo parere, di misure che rivolgono l'attenzione alle fasce deboli della popolazione, mantenendo al contempo vigile lo sguardo sul contesto delle risorse pubbliche e della totalità dei cittadini.

Esprime, infine, il suo apprezzamento sulle modalità con cui il Governo si è impegnato ad affrontare da subito la situazione della regione Emilia-Romagna, per recare aiuti immediati alle vittime della calamità naturale e ai volontari impegnati nei soccorsi e per dare un futuro certo a una Regione di rilevanza assoluta nel panorama nazionale.

Previe dichiarazioni di voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, del senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) e della senatrice [BIANCOFIORE](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata, con conseguente preclusione dello schema di parere della senatrice Naturale e altri.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sui disegni di legge in titolo, come concordato in Ufficio di Presidenza, le audizioni proseguiranno e si concluderanno nelle giornate del 30 maggio e del 1° giugno.

Tenuto conto che il disegno di legge governativo n. 571 è un collegato alla manovra di finanza pubblica, soggetto al particolare regime di cui all'articolo 126-bis del Regolamento, propone di assumerlo come testo base per il prosieguo dell'esame, e di riferire ad esso gli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) al riguardo ricorda che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si era convenuto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 571, assunto quale testo base, a giovedì 8 giugno, alle ore 14.

Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.

Il [PRESIDENTE](#), considerato il rilievo del disegno di legge n. 571, recante deleghe al Governo, propone di richiedere su di esso, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 7, del Regolamento, il parere del Comitato per la legislazione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che il parere della Commissione bilancio sul testo è di tenore favorevole a condizione di recepire alcune modifiche.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) presenta gli emendamenti 3.100, 3.200, 4.100, 6.100, 7.100, 8.100, 10.100, pubblicati in allegato, di recepimento del parere, e ritira il 10.1.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà all'espressione dei pareri da parte del Governo sugli emendamenti accantonati nella scorsa seduta, cioè: 2.10, 3.10, 4.7, 4.0.1, 6.1 e 6.3. Sugli emendamenti 4.7 e 4.0.1, ricorda che il Sottosegretario, nella scorsa seduta, ha proposto una riformulazione del seguente tenore: "Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano se accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, in ragione del servizio che si intende loro affidare con i medesimi contratti."

Il sottosegretario LA PIETRA manifesta quindi un parere favorevole sull'emendamento 2.10, a condizione che sia riformulato come l'emendamento 2.11. Quanto all'emendamento 3.10, fa presente che il parere favorevole è subordinato a una riformulazione di identico tenore a quella enunciata dal Presidente rispetto al 4.0.1. Dà poi lettura di una riformulazione dell'emendamento 6.1, idonea a ricomprendere anche i contenuti delle proposte 6.2, 6.100 e 6.3, alla quale subordina il proprio parere favorevole.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) si esprime in senso conforme.

Si passa alle votazioni.

L'emendamento 1.1 decade per assenza del proponente.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 1.2 e approva l'emendamento 1.4.

Gli emendamenti 1.3 e 1.5 decadono per assenza dei proponenti.

In sede di articolo 2, con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.2 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) precisa che le proposte 2.1, 2.2, 2.3 (testo 2) e 2.3 si considerano ritirate.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.4 e 2.5, mentre la proposta 2.6 decade per assenza dei proponenti.

La Commissione approva l'emendamento 2.7.

Gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10 decadono per assenza dei firmatari.

In esito a separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 2.11 e respinge gli emendamenti 2.12 e 2.14, mentre le proposte 2.13 e 2.15 decadono per assenza dei proponenti.

In sede di articolo 3, il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) ritira la proposta 3.1.

Gli emendamenti 3.2 e 3.3 decadono per assenza dei proponenti.

L'emendamento 3.4 è respinto dalla Commissione.

Con successive votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 3.100, 3.14 (già 2.3 testo 2) e 3.5, mentre respinge gli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8.

L'emendamento 3.200 è approvato.

La Commissione respinge l'emendamento 3.9.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 3.10 in un testo 2, pubblicato in allegato, di identico tenore rispetto alla riformulazione resa in merito all'emendamento 4.0.1.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che l'emendamento 3.10 (testo 2) deve essere rinumerato quale 3.0.2, in quanto aggiuntivo all'articolo 3.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) interviene in merito all'ipotesi di riformulazione del proprio emendamento 4.0.1, ritenendo preferibile l'originario testo a sua firma, in quanto la versione proposta dal Sottosegretario è eccessivamente aleatoria e sminuisce la possibilità di accordare priorità all'agricoltore custode. Mantiene pertanto il proprio emendamento 4.0.1.

Il sottosegretario LA PIETRA e la relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprimono parere favorevole sull'emendamento 3.0.2 (già 3.10 testo 2), pubblicato in allegato.

La Commissione respinge l'emendamento 3.11.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.12.

Dopo che l'emendamento 3.13 è dichiarato decaduto per assenza dei firmatari, con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 3.0.1 e approva il 3.0.2 (già 3.10 testo 2), con conseguente preclusione del 4.0.1.

In sede di articolo 4, in esito a separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3, mentre l'emendamento 4.4 decade. La Commissione approva quindi l'emendamento 4.5, con conseguente preclusione dell'emendamento 4.6, lettera a), e dell'emendamento 4.7.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) ritira la restante parte dell'emendamento 4.6.

La Commissione approva l'emendamento 4.100.

In sede di articolo 5, la Commissione respinge l'emendamento 5.1, mentre gli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.5 decadono per assenza dei firmatari.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.4.

Con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 5.4 (testo 2) e 5.6.

In sede di articolo 6, la senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 6.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene posto ai voti e approvato dalla Commissione, con conseguente assorbimento delle proposte 6.2, 6.100 e 6.3.

In sede di articolo 7, all'esito di separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 7.1 e approva gli identici emendamenti 7.2 e 7.3 (con conseguente assorbimento del 7.4), nonché il 7.100. L'emendamento 7.5 decade per assenza dei proponenti.

Posto ai voti, l'emendamento 7.6 è respinto dalla Commissione.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) fa proprio l'emendamento 7.7, che - con il parere favorevole del sottosegretario LA PIETRA e della relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) - viene posto ai voti e approvato.

La Commissione approva altresì l'emendamento 8.100.

In sede di articolo 9, le proposte 9.1, 9.2 e 9.3 risultano decadute per assenza dei firmatari.

Con separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 9.4 e respinge l'emendamento 9.5.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) ritira gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

In sede di articolo 10, la Commissione approva l'emendamento 10.100.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni bilancio e affari costituzionali ai sensi dell'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del Regolamento.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI NAVE, LICHERI SABRINA E NATURALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 685

La Commissione [Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare](#), esaminato il documento in titolo,

premesso che:

il decreto-legge in esame dispone l'abrogazione dell'istituto del reddito di cittadinanza, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e la sua sostituzione, da un lato, con l'assegno di inclusione in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenni o avente almeno sessanta anni di età o disabile e, dall'altro, mediante l'introduzione di strumenti di attivazione al lavoro per i cosiddetti occupabili; in tema di incentivi alle assunzioni il decreto legge riconosce l'esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali, nel limite di 8.000 euro annui - al 50 per cento se a tempo determinato o stagionale - ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'assegno di inclusione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato;

il provvedimento modifica la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato in relazione ai presupposti di ammissibilità per i contratti di durata superiore a dodici mesi. In particolare, si prevede che sia la contrattazione collettiva a decretare le possibili esigenze per le quali il datore di lavoro può avviare un rapporto di lavoro a tempo determinato. Qualora la contrattazione collettiva non abbia disposto le casistiche possono essere le parti ad individuare specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva. Inoltre, il datore di lavoro può apporre un termine al contratto qualora il lavoratore venga assunto in sostituzione di un altro dipendente;

uno degli interventi di maggiore rilievo riguarda il taglio del cosiddetto cuneo fiscale e contributivo, che aumenterà di quattro punti percentuali, per un periodo di sei mesi - e non più di otto mesi come paventato nelle ipotesi iniziali - per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 in favore dei redditi fino a 35.000 euro lordi. L'onere è stimato in circa 4 miliardi di euro per l'anno 2023 e 1 miliardo per l'anno 2024;

per quanto attiene gli aspetti di particolare interesse per questa commissione, l'articolo 37 prevede che il tetto massimo di 10.000 euro, quale compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali nel settore turistico e termale, sia elevato a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei [settori dei](#)

[congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento](#). L'aumento non riguarda solo la retribuzione. Le prestazioni occasionali potranno infatti essere utilizzate dai datori di lavoro che hanno fino a 25 dipendenti assunti a tempo indeterminato, invece dei 10 previsti per le altre imprese;

considerato che:

il provvedimento in esame nasce con lo scopo dichiarato di completare il superamento del reddito di cittadinanza, già iniziato con la scorsa legge di bilancio;

gli strumenti di sostegno al reddito svolgono un ruolo centrale soprattutto nei momenti di crisi economica in quanto possono mitigarne l'impatto sui redditi delle famiglie, prevenire l'aumento della povertà e dell'esclusione sociale promuovendo allo stesso tempo una ripresa sostenibile e inclusiva; la nuova misura introdotta dal Governo si tradurrà, al contrario, in uno strumento per incrementare le disuguaglianze. La popolazione in condizione di povertà viene infatti divisa non in base alla condizione economica ma in base allo stato di famiglia e all'età, ponendo in contrapposizione da una parte le famiglie con minori, anziani e disabili - per i quali il sostegno viene garantito - e dall'altro coloro che, in quanto occupabili, potranno beneficiare di un sostegno al reddito irrisorio e solo per il periodo di inserimento nei percorsi di formazione;

viene così superato non il reddito di cittadinanza ma il concetto di universalità, che è proprio di una misura di welfare, per introdurre un criterio basato su categorie che si presenta come punitivo e improprio a rispondere alle necessità dei più fragili, figlio di una scelta ideologica che confonde e sovrappone politiche di contrasto alla povertà e politiche attive del lavoro;

per quel che riguarda il taglio al c.d. cuneo fiscale siamo ben lontani dal "più grande intervento di taglio delle imposte" annunciato dal Governo. Si tratta infatti di un intervento non strutturale, inadatto a compensare l'incremento del costo della vita, che avrebbe dovuto essere accompagnato dall'adeguamento all'inflazione delle detrazioni da lavoro e pensioni e da investimenti nei servizi pubblici. Resta invece una misura di carattere temporaneo che avrà come risultato quello di penalizzare fortemente i percettori di reddito poco superiore a 35 mila euro, che finiranno per avere un netto inferiore rispetto a chi si colloca entro tale soglia;

un'altra misura a tempo è l'innalzamento del limite per i cosiddetti fringe benefit. Per il solo 2023, infatti, viene aumentato a 3.000 euro il tetto di esenzione fiscale e contributiva dei beni e servizi che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro. Nel maggior importo possono essere ricomprese le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale. Detta misura trova però applicazione solo in favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a scelte che vorrebbero tradurre nei fatti la volontà politica di sostenere la natalità ma che invece rischiano di indebolire uno strumento dalle enormi potenzialità come quello dei fringe benefit, oltre che confermare la propensione di questo Governo a proporre misure inique e discriminatorie;

considerato altresì che:

il presente decreto prosegue l'opera di smantellamento del sistema di tutele poste a garanzia dei diritti dei lavoratori introdotto con il Governo Conte I riformulando l'articolo 15 del decreto legislativo 81 del 2015, come modificato dal decreto legge n. 87 del 2018 (decreto Dignità), consentendo di superare il limite dei 12 mesi per i contratti a tempo determinato;

il predetto limite può essere infatti superato in sede di contrattazione collettiva ovvero, in mancanza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, alle ragioni di carattere tecnico - organizzativo e produttivo individuate da datore di lavoro e lavoratore. Quest'ultima ipotesi è sintomatica della posizione che il Governo intende assumere nei confronti del contraente più debole, il lavoratore. Decidere di consentire il prolungamento di un contratto a termine sulla base di una contrattazione tra le parti certifica l'intenzione di avallare la disparità contrattuale e di condannare alla precarietà un'ampia fetta di lavoratori;

un'altra scelta in controtendenza con gli esecutivi precedenti, e che finirà per aumentare la precarietà, è l'estensione dell'utilizzo dei voucher. L'estensione riguarda soprattutto il turismo, un settore strategico per la ripresa economica, e in particolare il settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli

stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Non si prevede solo un generico ritorno dei voucher, peraltro già operato durante la legge di bilancio, ma se ne estende l'utilizzabilità per un massimo di 15.000 euro e se ne consente l'utilizzo alle imprese che hanno fino a 25 dipendenti subordinati a tempo indeterminato, in un settore da sempre caratterizzato da lavoro povero, precario e irregolare; esistono forme contrattuali che includono le fattispecie dei lavori saltuari e stagionali e che tengono fermi i diritti e le tutele per i lavoratori, come ferie, malattia pagata e indennità di disoccupazione. Il Governo sceglie invece di impoverire ulteriormente il lavoro, ridurre i diritti e favorire forme di sfruttamento;

l'esperienza ha inoltre dimostrato che l'utilizzo delle prestazioni occasionali è assolutamente inadeguato a far emergere il lavoro sommerso mentre, al contrario, diventa uno strumento di agevolazione di forme di lavoro irregolare. Negli anni in cui si è fatto ricorso ai voucher solo il 20 per cento di questi era riferito al settore turistico ed ora, a pochi mesi dalla loro reintroduzione, l'ispezione svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro ha riscontrato irregolarità nel 76 per cento delle aziende dei settori del turismo e dei pubblici esercizi, con picchi del 95 per cento al Sud e del 78 per cento al Nord-Ovest. Su 2.364 posizioni lavorative verificate, gli accertamenti hanno fatto emergere 809 situazioni di irregolarità e 458 lavoratori "in nero", fra cui 16 minori e 101 lavoratori extra Ue, tra i quali 18 senza permesso di soggiorno;

il vero elemento innovativo di questo decreto-legge è il ritorno a una politica diretta a indebolire i diritti dei lavoratori, che precarizza ulteriormente il mercato del lavoro e che mette a serio rischio la tenuta sociale;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [17](#)

Art. 3

3.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire la parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere";

3.200

La Relatrice

Al comma 2, sostituire le parole: "delle imposte di rispettiva competenza,", con le seguenti: "dei tributi di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,".

3.10 (testo 2)

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contratti di collaborazione e convenzioni)

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano se accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, in ragione del servizio che si intende loro affidare con i medesimi contratti.».

3.0.2 [già 3.10 (testo 2)]

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contratti di collaborazione e convenzioni)

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano se accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, in ragione del servizio che si intende loro affidare con i medesimi contratti.».

Art. 4

4.100

La Relatrice

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Art. 6

6.1 (testo 2)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, i comuni nonché gli enti gestori di parchi nazionali e altre aree naturali protette possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le externalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché a diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle funzioni ecosistemiche dell'attività agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimentazione delle acque. ».

6.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire la parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere";

Art. 7

7.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire la parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere";

Art. 8

8.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire le parole: "assicura adeguati spazi", con le seguenti: "può dedicare spazi".

Art. 10

10.100

La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. ". "

1.4.2.8. Comitato per la legislazione

1.4.2.8.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 14 (pom.) del 23/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023

14^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MATERA](#)

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione ai sensi dell'articolo 20-*bis*, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene che nell'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge il Comitato per la legislazione debba porre particolare attenzione alla verifica dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza che giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale. Sottolinea, al riguardo, l'importanza, ai fini del rispetto dei parametri di cui all'articolo 77 della Costituzione e del contrasto all'abuso della decretazione d'urgenza, di una motivazione ben circostanziata dei presupposti che legittimano l'adozione, da parte del Governo, di provvedimenti provvisori con forza di legge. In termini più generali, ritiene che l'adozione di posizioni, anche critiche, sostenute con coerenza tanto in sede di Comitato quanto in Aula possa contribuire a rafforzare l'autorevolezza del Comitato.

A tal proposito il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ricorda che la valutazione del Comitato si basa su parametri di giudizio distinti rispetto alle posizioni di natura più propriamente politica afferenti al merito dei provvedimenti.

Il presidente [MATERA](#) evidenzia che i pareri sono stati finora sempre approvati all'unanimità e che l'articolo 20-*bis*, comma 5, del Regolamento prevede comunque la possibilità per i componenti del Comitato di chiedere che nel parere sia dato conto delle opinioni dissenzienti eventualmente espresse. Con riguardo ai pareri espressi nelle ultime settimane, segnala che i rilievi del Comitato, formulati come emendamenti ai disegni di legge all'esame delle Commissioni di merito, registrano ampia condivisione e un elevato tasso di recepimento.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6a e 10a Commissione ai sensi dell'articolo 20-*bis*, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [CATALDI](#) (M5S), nell'illustrare la proposta di parere pubblicata in allegato, richiama l'attenzione dei componenti del Comitato sull'esigenza di acquisire dati utili a valutare l'efficacia delle misure di cui agli articoli 11 e 12 anche in termini di assunzione di personale, con particolare riguardo

all'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di medicina d'emergenza-urgenza.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10a Commissione ai sensi dell'articolo 20-*bis*, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Viceministro Maria Teresa Bellucci ringrazia il Comitato per la legislazione per il prezioso contributo al miglioramento del testo del decreto-legge.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 13,45.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 705

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi dell'impatto della regolamentazione e l'analisi tecnico-normativa, riferite al testo originario del provvedimento, sono state trasmesse il 2 maggio;

l'analisi tecnico-normativa evidenzia che "non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici";

l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione andrebbero integrate con le valutazioni relative all'articolo 3-*bis*, inserito in sede referente dalla Camera dei deputati, il quale reca disposizioni volte a disciplinare le procedure espropriative relative alle opere di realizzazione del Ponte, prevedendo in particolare appositi spazi internet per la dematerializzazione delle comunicazioni e dei documenti;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, le [disposizioni del decreto-legge](#) sono coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

con riguardo all'omogeneità di contenuto,

anche all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge, appare complessivamente rispettata la finalità unitaria di recare disposizioni urgenti volte alla realizzazione di un collegamento stabile fra la Sicilia e la Calabria;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 714

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento, nel testo originario presentato alla Camera (AC 1060), non risulta corredato dell'analisi di impatto della regolamentazione e dell'analisi tecnico-normativa;

al fine di valutare l'impatto delle disposizioni in materia di salute recate dal capo II, la relazione sullo stato sanitario del Paese prevista dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, potrebbe essere integrata con un'analisi dei dati utile a valutare l'efficacia delle misure di cui all'articolo 12, dettate allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare il personale medico dei servizi di emergenza-urgenza, all'articolo 13, relative agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, all'articolo 15 in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali e

sanitari conseguito all'estero, all'articolo 15-*bis* per far fronte alla carenza di operatori di interesse sanitario e all'articolo 15-*ter* in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale, nonché di attività di medicina estetica;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, le disposizioni del decreto-legge sono coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

con riguardo all'omogeneità di contenuto,

anche all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge, appare complessivamente rispettata la *ratio* unitaria di introdurre misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas, misure per far fronte alla carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e disposizioni volte a consentire agli uffici competenti di gestire le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio 2023;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 685

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione;

le nuove misure di inclusione sociale e lavorativa recate dal capo I introducono significative modifiche alla disciplina per il contrasto alla povertà, la fragilità e l'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, che vanno monitorate per valutare gli effetti delle connesse politiche sociali e del lavoro al fine di porre in essere, ove necessario, le opportune azioni correttive;

il decreto-legge prevede, all'articolo 11, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, responsabile del monitoraggio sull'attuazione e della valutazione dell'Assegno di inclusione, predisponga, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sull'attuazione dell'Assegno di inclusione, che comprenda indicatori di risultato del programma; è, inoltre, istituito, all'articolo 11, comma 5, un Osservatorio sulle povertà al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell'Assegno di inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;

con riferimento alle attività di cui all'articolo 11, la formulazione dei commi 1, 2 e 4, nel definire le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Cabina di regia, presenta alcune imprecisioni;

nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione delle misure di cui al capo I, non è previsto alcun adempimento informativo rivolto alle Camere;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono indicate, per le disposizioni di cui al capo I, nell'esigenza di contrastare la povertà e l'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva e di inserimento sociale; per le disposizioni di cui al capo II, nella necessità di contrastare il crescente numero di infortuni sul lavoro e di intervenire per migliorare e ampliare il relativo sistema di tutele, anche economiche; per le disposizioni di cui al capo III, nell'esigenza di contrastare le frodi

nell'applicazione delle nuove misure di contrasto all'esclusione sociale, di implementare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrastare efficacemente il lavoro sommerso ed il caporalato, mediante il rafforzamento dell'attività ispettiva; per le disposizioni di cui al capo IV, nell'esigenza di favorire l'accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica mediante l'introduzione di norme volte a regolare i contratti e i rapporti di lavoro;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di ampio spettro e di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

nell'articolato non risulta sempre rispettato il canone di uniformità nella denominazione degli istituti giuridici e nell'utilizzo delle sigle;

con particolare riguardo all'uniformità nella denominazione degli istituti giuridici, all'articolo 1, comma 1, si stabilisce che la misura dell'Assegno di inclusione è condizionata all'adesione a un «percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa». Tale percorso è disciplinato dall'articolo 6, che tuttavia lo rinomina «percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa» (in rubrica) e «percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa» (comma 1), per poi utilizzare le ulteriori formulazioni «progetto di inclusione sociale e lavorativa» (comma 4), «percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale» (comma 5) e «progettazione personalizzata» (comma 6), mentre agli articoli 2, comma 7, lettera c), 4, comma 7, e 5, comma 2, si fa riferimento più genericamente a un «progetto personalizzato» senza ulteriori specificazioni;

considerazioni di analogo tenore possono essere espresse con riguardo alla «piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione», che opera, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, nell'ambito del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Al comma 4 del medesimo articolo, che novella il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, si fa riferimento alla «piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva»; tuttavia, all'articolo 10, comma 4, si utilizza la locuzione «piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva», mentre all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 12, commi 3 e 6, appare l'espressione «piattaforma di cui all'articolo 5». Si ritiene, in proposito, che la denominazione più corretta sia quella recata in forma di novella all'articolo 5, comma 4, alla quale dovrebbero dunque conformarsi tutte le altre occorrenze;

con particolare riguardo all'uniformità nell'utilizzo delle sigle, si ricorda che, ove si introduca una sigla, sarebbe opportuno impiegarla in modo univoco per l'identificazione dell'ente o istituto relativo. Tale criterio risulta disatteso con riferimento alla sigla SIISL, che compare all'articolo 4, comma 1, per il «Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa» istituito dall'articolo 5. Al secondo periodo del comma 1 e ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 non si utilizza la sigla, bensì l'espressione «Sistema informativo» o «sistema informativo», che risulta ancora più indeterminata per l'uso dell'iniziale minuscola. L'articolo 3, commi 5 e 6, l'articolo 4, comma 7, e l'articolo 6, comma 7, utilizzano la formula di rinvio «sistema informativo di cui all'articolo 5», mentre al comma 10 dell'articolo 8 sono utilizzate due formulazioni diverse: «10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all'articolo 5, mettono a disposizione [...] le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L'INPS, per il tramite del sistema informativo SIISL, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio»;

sempre rispetto all'utilizzo delle sigle, è inappropriato l'utilizzo contestuale della sigla e dell'indicazione breve, come avviene al comma 10 dell'articolo 8 e al comma 3 dell'articolo 10. Lo stesso rilievo riguarda anche le sigle ISEE e DSU, utilizzate rispettivamente all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1), e all'articolo 3, comma 10, di seguito alle corrispondenti denominazioni e così nuovamente riportate all'articolo 32, e la sigla INL, introdotta all'articolo 7 e poi abbandonata agli articoli 15 e 16;

alcuni riferimenti normativi interni non sono sufficientemente precisi e potrebbero determinare dubbi interpretativi. In particolare, all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), quinto, sesto e settimo periodo, si fa riferimento al «reddito familiare di cui al presente articolo», mentre sembra più puntuale il richiamo al «presente numero», poiché è proprio il numero 2) a definire il reddito familiare ai fini del diritto all'Assegno di inclusione; analogamente, all'articolo 3, comma 1, il riferimento al «reddito familiare, come definito nel presente decreto» potrebbe risultare più preciso rinviando al suddetto numero 2). Nella stessa ottica, all'articolo 2, comma 10, sembra opportuno riferire l'interruzione della continuità della residenza non «ai soli fini del presente decreto», bensì a quelli del «presente articolo», che stabilisce, al comma 2, lettera a), i requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno per la fruizione dell'Assegno di inclusione;

l'articolo 4, comma 1, stabilisce che l'INPS verifichi il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'accesso all'Assegno di inclusione «sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione» da diversi altri enti; l'impiego del pronome dimostrativo "quelle" è ambiguo e potrebbe essere interpretato come riferito alle banche dati degli enti elencati, piuttosto che alle informazioni messe a disposizione dagli stessi;

all'articolo 6, comma 9, primo periodo, è stabilita una decorrenza «dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione», che sembra indeterminata nonostante l'articolo 1 disponga espressamente che l'Assegno è istituito dal 1° gennaio 2024;

all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, si prevede che gli interventi e i servizi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017 siano potenziati «Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», ma il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che sia un decreto ministeriale a definire «una quota residua del predetto Fondo» destinata a tal fine, rendendo così ambigua la definizione delle risorse destinate alla misura, non essendo chiaro se il decreto debba definire la quota residua di cui al primo periodo del comma ovvero una parte della medesima quota. Poiché dalla formulazione del successivo comma 10, che demanda a un ulteriore decreto «i criteri di riparto della quota residua del Fondo», si deduce che ad essere destinata sia la quota residua nella sua interezza, la definizione della quota residua con il decreto indicato al comma 9, secondo periodo, appare superflua;

l'articolo 8, comma 7, dispone che siano riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato «Gli indebiti recuperati con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ...»; tuttavia, il citato comma 3 non prevede modalità di recupero di indebiti, bensì l'applicazione di sanzioni per l'illegittima fruizione delle prestazioni sociali agevolate, oltre alla restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alle prestazioni sociali in questione. Appare, dunque, opportuno precisare che nel bilancio dello Stato confluiscono sia i vantaggi conseguiti, sia i proventi delle sanzioni irrogate;

l'articolo 10, commi 1 e 2, prevede incentivi per i datori di lavoro che assumano beneficiari dell'Assegno di inclusione; si ritiene che tali incentivi si riferiscano a ciascun lavoratore assunto dal medesimo datore di lavoro, ma tale previsione non è espressamente contenuta nel testo, che dovrebbe essere integrato in tal senso;

l'articolo 23 non esplicita l'ambito di intervento, se non in rubrica; infatti, il comma 1 consiste in una novella molto breve, mentre il comma 2 fa riferimento a «violazioni» e a «periodi di omissione» non meglio specificati;

l'articolo 27, comma 6, fa riferimento alle misure di cui ai commi «da 162 a 167» dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020; tuttavia il comma 162 stabilisce solo limitazioni all'applicazione di un'agevolazione istituita dal comma 161, cui si riferiscono anche i commi successivi;

all'articolo 28, la formulazione del comma 1 lascia indefinita nella sua prima parte l'identificazione degli enti nelle cui «diverse attività statutarie produttive e [...] iniziative imprenditoriali» dovrebbero essere coinvolti i giovani con disabilità a favore dei quali è istituito un apposito fondo, rinviando tale identificazione implicita alla seconda parte del periodo;

all'articolo 29, la rubrica non rispecchia il contenuto della disposizione;

l'articolo 31, relativo all'attività liquidatoria dell'Alitalia, nel riprodurre disposizioni già recate da altri

atti normativi, presenta una formulazione mancante dei riferimenti normativi esterni necessari. In particolare, al comma 2 ricorrono due riferimenti rispettivamente a «titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9» e a «gli effetti del comma 6 del presente articolo», articolo che tuttavia comporta solo due commi. Poiché al comma 1 dell'articolo si fa riferimento all'«esecuzione del programma», che sembrerebbe essere il programma della procedura di amministrazione straordinaria che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 11-*quater* del decreto-legge n. 73 del 2021, doveva essere adeguato a una decisione della Commissione europea, si ritiene che i riferimenti di cui all'articolo 31, comma 2, debbano correttamente porsi al citato articolo 11-*quater*;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle seguenti disposizioni:

all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: «del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione» con le seguenti: «del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione»;

all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: «responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione» con le seguenti: «responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione»;

all'articolo 11, comma 4, sostituire le parole: «si intende riferita all'Assegno di inclusione» con le seguenti: «esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione»;

all'articolo 11, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto»;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

raccomanda il rispetto del canone di uniformità nella denominazione degli istituti giuridici e nell'utilizzo delle sigle, evitando l'utilizzo contestuale della sigla e dell'indicazione breve;

raccomanda, inoltre, maggior precisione nell'utilizzo dei riferimenti normativi interni per evitare dubbi interpretativi;

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle seguenti disposizioni:

all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «tramite quelle»;

all'articolo 6, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2024»;

all'articolo 6, comma 9, sopprimere il secondo periodo;

all'articolo 8, comma 7, sostituire le parole: «Gli indebiti recuperati con le modalità» con le seguenti: «Gli importi»;

all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per ciascun lavoratore»;

all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per ciascun lavoratore»;

all'articolo 23, comma 2, sostituire le parole: «Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023» con le seguenti: «Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023»;

all'articolo 27, comma 6, sostituire le parole: «da 162 a 167» con le seguenti: «da 161 a 167»;

all'articolo 28, comma 1, dopo le parole: «iniziative imprenditoriali» inserire le seguenti: «degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma»;

all'articolo 29, sostituire la rubrica con la seguente: «Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore»;

all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «L'esecuzione del programma» inserire le seguenti: «di cui al comma 4 dell'articolo 11-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.»;

all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 9» inserire le seguenti: «dell'articolo 11-*quater* del citato decreto-legge n. 73 del 2021» e sostituire le parole: «comma 6 del presente articolo» con le seguenti: «comma 6 del medesimo articolo 11-*quater*».

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 70 del 23/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

70 a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del presidente LA RUSSA
e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,37).

Si dia lettura del processo verbale.

PAGANELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 18 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che, in data 19 maggio 2023, è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali» (714).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Non essendo ancora terminata la Conferenza dei Capigruppo, sospendo per qualche minuto i nostri lavori, ricordando ai colleghi che alla ripresa il Presidente del Senato ricorderà il 31° anniversario della strage di Capaci. I rappresentanti dei Gruppi interverranno su questa ricorrenza al termine della seduta. Quindi, pregherei i colleghi di attendere in modo che la commemorazione possa essere seguita dall'Assemblea.

(La seduta, sospesa alle ore 16,41, è ripresa alle ore 16,54).

Presidenza del presidente LA RUSSA

In ricordo delle vittime della strage di Capaci

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi).* Oggi ricorre il 31° anniversario della morte di Giovanni Falcone, ucciso per mano della mafia assieme alla moglie Francesca Morvillo e ai non dimenticati tre uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, e Vito Schifani. Lui come d'altronde Paolo Borsellino e tanti altri magistrati e uomini delle Forze dell'ordine hanno perso la vita perché temuti da cosa nostra. La loro professionalità, la loro determinazione e il loro coraggio non solo misero in ginocchio la mafia, ma furono - e sono tuttora - un esempio per tutti noi.

L'Italia dopo di loro - se mai l'avesse fatto - non ha mai chinato la testa, anzi l'ha rialzata in maniera ancora più forte per il loro eroismo, per la loro determinazione. La figura di Giovanni Falcone, che oggi ricordiamo, è stata di esempio per tanti giovani, per tanti uomini, per tante donne, e lo sarà per sempre.

I rappresentanti dei Gruppi mi hanno anticipato che vorranno intervenire per ricordarlo al termine della seduta.

Vi chiedo di osservare un minuto di silenzio in sua memoria. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio).* *(Applausi).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo si è riunita ed ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e anche il nuovo calendario dei lavori fino al 1° giugno.

Nella seduta di oggi, dopo la discussione dalla sede redigente del disegno di legge sulle celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, avrà luogo la deliberazione sulla questione pregiudiziale, presentata ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al decreto-legge sul Ponte sullo Stretto di Messina. Ove possibile, inizierà la discussione generale sul provvedimento.

Il termine di presentazione degli emendamenti per l'Assemblea è fissato alle ore 19 di oggi.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede il seguito della discussione del decreto-legge sul Ponte sullo Stretto e, anche ove non concluso dalle Commissioni, la discussione del decreto-legge in materia di energia, salute e fisco. Per questo provvedimento il termine di presentazione degli emendamenti per l'Assemblea è fissato alle ore 20 di oggi.

La seduta di domani sarà sospesa dalle ore 13 alle ore 14 su richiesta di alcuni Gruppi parlamentari.

Alle ore 14 avrà luogo un'informativa del Governo sui recenti eventi alluvionali in Emilia-Romagna.

Giovedì 25 maggio, alle ore 15, si svolgerà il *question time*, con la presenza dei Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze.

Il calendario della prossima settimana prevede la discussione del decreto-legge per il contrasto alla scarsità idrica e, ove conclusi dalle Commissioni, del decreto-legge per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro e della ratifica con la Svizzera sui lavoratori frontalieri, già approvata dal Senato e parzialmente modificata dalla Camera dei deputati.

Il calendario della settimana prevede inoltre l'eventuale possibilità di mozioni da definire.

Giovedì, 1° giugno, sono previsti il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

Oggi lo spazio degli interventi di fine seduta, come già anticipato, sarà interamente dedicato al ricordo della strage di Capaci.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 1° giugno:

Martedì	23	maggio	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 551 - Celebrazioni per il centesimo anniversario
Mercoledì	24	"	h. 10-20	
Giovedì	25	"	h. 10	

				<p>della morte di G i a c o m o Matteotti (<i>dalla sede redigente</i>) - Deliberazione su proposta di q u e s t i o n e pregiudiziale, ai s e n s i dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in o r d i n e a l disegno di legge n . 7 0 5 - Decreto-legge n. 35, Ponte sullo s t r e t t o d i Messina - Disegno di legge n. 705 - Decreto-legge n. 35, Ponte sullo s t r e t t o d i M e s s i n a (<i>approvato dalla C a m e r a d e i deputati</i>) (<i>scade il 30 maggio</i>) - Informativa del Governo sui recenti eventi alluvionali in Emilia-Romagna (mercoledì 24, ore 14) - Disegno di legge n. 714 - Decreto-legge n. 34, Misure su energia, salute e fisco (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 29 maggio</i>) - Interrogazioni a r i s p o s t a immediata, ai s e n s i dell'articolo 151-</p>
--	--	--	--	---

				<i>b i s</i> del Regolamento (giovedì 25, ore 15)
--	--	--	--	--

Gli emendamenti al disegno di legge n. 705 (Decreto-legge n. 35, Ponte sullo stretto di Messina) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 23 maggio.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 714 (Decreto-legge n. 34, Misure su energia, salute e fisco) dovranno essere presentati entro le ore 20 di martedì 23 maggio.

Martedì	30	maggio	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 660 -
Mercoledì	31	"	h. 10-20	Decreto-legge n. 39, Misure per il contrasto della scarsità idrica (<i>scade il 13 giugno</i>)
Giovedì	1°	giugno	h. 10	- Disegno di legge n. 685 - Decreto-legge n. 48, Inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro (<i>voto finale entro il 4 giugno</i>) (<i>scade il 3 luglio</i>) (<i>ove concluso dalla Commissione</i>) - Disegno di legge n. 108-376-B - Ratifica Accordi Italia-Svizzera lavoratori frontalieri e doppie imposizioni (<i>approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>ove concluso dalle Commissioni</i>)

				- Mozioni da definire - Sindacato ispettivo (giovedì 1°) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 1°, ore 15)
--	--	--	--	--

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 660 (Decreto-legge n. 39, Misure per il contrasto della scarsità idrica) e n. 685 (Decreto-legge n. 48, Inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 705
(Decreto-legge n. 35, Ponte sullo stretto di Messina)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 714
(Decreto-legge n. 34, Misure su energia, salute e fisco)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 660
(Decreto-legge n. 39, Misure per il contrasto della scarsità idrica)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 685
(Decreto-legge n. 48, Inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(551) SEGRE ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti
(Relazione orale) (ore 17)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 551.

Il 3 maggio scorso l'Assemblea ha deliberato la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento.

Il relatore, senatore Verducci, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

***VERDUCCI, relatore.** Signor Presidente, colleghi, è un dovere da parte mia ringraziare in apertura il senatore Nencini, che nella scorsa legislatura fu il presentatore di questo provvedimento, i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari, il Governo che lo ha sostenuto, in particolare il sottosegretario Mazzi che è qui in Aula e che lo ha seguito in tutte le sue fasi. Voglio inoltre ringraziare il sottosegretario Freni, che lo ha seguito in Commissione bilancio, e la Commissione cultura che lo ha approvato all'unanimità, in particolare il presidente Marti, che ha voluto che io ne fossi il relatore.

Presidente, colleghi, è un disegno di legge dal valore speciale quello su cui ho l'onore di relazionare all'Aula. Esso si compone di sette articoli ed è dedicato alla memoria e alla celebrazione della figura e del pensiero di Giacomo Matteotti, a cento anni dal suo assassinio. Il 10 giugno 1924 è una data che reca una macchia indelebile nella nostra storia e che andrebbe impressa sul muro di ogni municipio della nostra Repubblica come "data sacra" (come la definì Sandro Pertini).

Nel pomeriggio del 10 giugno 1924 Matteotti esce dalla casa dove vive con la moglie Velia e i loro tre bambini piccoli. Dopo pochi metri viene circondato e assalito; dopo una furiosa colluttazione viene rapito all'interno di una Lancia K e li assassinato con una coltellata al cuore.

Gli aggressori appartenevano alla cosiddetta Ceka o "banda del Viminale", polizia segreta che era alle dirette dipendenze di Mussolini, Presidente del Consiglio e anche Ministro degli interni. Matteotti, deputato e capo socialista, pochi giorni prima, il 30 maggio, nell'Aula della Camera aveva pronunciato un discorso di condanna senza appello del fascismo, di denuncia dei brogli elettorali, della corruzione, della violenza squadrista come essenza stessa del fascismo.

Matteotti già nei mesi precedenti aveva documentato la ferocia squadrista, che impunemente stava uccidendo la vita civile e la democrazia liberale. Lo aveva fatto in un libro del 1923, intitolato «Un anno di dominazione fascista», che ebbe risonanza internazionale e che è un elenco impressionante dei crimini perpetrati dal fascismo ovunque, contro militanti politici e sedi dei partiti avversari contro singoli cittadini per il solo fatto di pensare liberamente: gli incendi delle tipografie dei giornali, le spedizioni punitive nelle scuole contro i maestri elementari e nelle università, le devastazioni continue contro le case del popolo, le società operaie, le cooperative e le leghe contadine, le organizzazioni sindacali e del lavoro, l'olio di ricino, spesso mescolato a nafta, che venivano costretti a bere nelle pubbliche piazze tutti coloro che non chinavano la testa.

Matteotti denunciò davanti al Parlamento italiano e davanti al mondo tutto questo e la natura strutturalmente criminale del fascismo, quella "teoria della violenza" e dello squadristico che verrà descritta con lucidità da Emilio Lussu in «Marcia su Roma e dintorni», che è uno straordinario documento del crescendo di odio, violenza e intimidazione dentro cui viene ordito l'omicidio di Giacomo Matteotti.

Una violenza che sin dal 1921 i fascisti avevano portato anche dentro il Parlamento, con l'aggressione in pieno Transatlantico all'onorevole Francesco Misiano e, poco dopo, con l'uccisione in Puglia del deputato Giuseppe Di Vagno. Ad Argenta, nella provincia di Ferrara, che insieme al Polesine componeva il collegio elettorale di Matteotti, nell'agosto del 1923 lo squadristico fascista aveva trucidato don Giovanni Minzoni. È in questo clima che Matteotti, anch'egli oggetto di ripetute intimidazioni e anche di un rapimento che lo avevano costretto a lasciare Rovigo, alza sempre più la sua voce contro il fascismo. Il suo è un discorso di verità e un atto politico netto, documentato e circostanziato.

Matteotti è deputato tra i più autorevoli in Patria ed è studioso e intellettuale politico molto influente anche fuori dall'Italia, nei circoli dell'Internazionale socialista, dove sarà tra i primi a parlare di "Stati uniti d'Europa". Dopo il discorso del 30 maggio, Matteotti è l'emblema dell'opposizione più irriducibile al fascismo. L'aggressione di cui sarà oggetto, fino alla morte, non è solo contro la sua persona e le idee che simboleggia, ma è l'aggressione finale del fascismo contro il Parlamento, contro la democrazia, contro le libertà civili e sociali. Per queste ragioni Matteotti è un simbolo: rappresenta il coraggio degli ideali democratici contro la tirannia e la dittatura.

Onorevoli colleghi, sappiamo che qui in Senato c'è una sala, una delle più belle, la sala Maccari, dove sono rappresentate le virtù dei senatori. È come se, idealmente, tra quelle immagini ci fosse anche quella di Matteotti: che non fu indifferente, che non ebbe paura di parlare, che non barattò i propri ideali, che tenne fede al proprio mandato, anche a costo della vita. E - fatemelo dire - c'è qualcosa di straordinario e di potente nel fatto che la prima firmataria del disegno di legge in esame sia la senatrice Liliana Segre, che reca impressi sulla propria pelle i segni dell'abominio nazifascista (*Applausi*), di quello stesso odio che ha condannato a morte Matteotti. Tutto questo non ha solo un valore politico: tutto questo ha un valore storico. L'antifascismo è ciò che legittima le nostre istituzioni repubblicane, la nostra forza civile e morale. L'esempio di Matteotti ne è l'emblema ed è il fondamento della nostra Repubblica parlamentare.

C'è in questo disegno di legge una parte, forse la più importante, che è rivolta alle nuove generazioni, a quelle di oggi e a quelle che ancora debbono nascere. Perché costruire una memoria viva, che diventi partecipazione e impegno civico, ha bisogno di appartenenza e immedesimazione. La vicenda storica di Matteotti appartiene a tutti noi. I suoi ideali, in cui immedesimarsi, sono i valori scritti nella nostra Costituzione, quelli per i quali ci riconosciamo come italiani. Per questo motivo, Matteotti, la sua vita, le sue passioni, le sue battaglie per i più umili e i diseredati, per dare voce ed emancipazione a contadini e braccianti, che non ne avevano, rappresentano il significato e il sentimento più autentico di

una democrazia. Per questo la figura di Matteotti va studiata nelle nostre scuole e per questo chiediamo che ci siano apposite iniziative didattiche che coinvolgano le scuole di tutta Italia e borse di studio per studenti universitari e delle scuole superiori, per non disattendere mai la necessità della consapevolezza e della ricerca storica su uno dei tornanti più drammatici del nostro Paese.

Il corpo di Matteotti venne ritrovato dopo oltre due mesi dal rapimento e dall'omicidio. Venne ritrovato in una macchia, a molti chilometri da Roma, orrendamente seviziato. L'assassinio di Matteotti suscitò, a Roma e in tutta Italia, un'indignazione popolare e una rabbia enormi, che furono sul punto di travolgere il fascismo e Mussolini. Seguirono invece il definitivo colpo di Stato e l'instaurazione della dittatura proprio nella rivendicazione dell'omicidio di Matteotti.

Signor Presidente, allegato al disegno di legge in esame c'è un importante ordine del giorno, approvato all'unanimità dalla Commissione cultura, che chiede che gli eredi Savoia adempiano finalmente l'obbligo di trasmettere all'archivio di Stato i documenti mancanti inerenti le modalità con cui il fascismo occultò la verità sull'assassinio Matteotti e nascose le proprie responsabilità nel crimine.

Signor Presidente, colleghi, questo disegno di legge avrà un senso ogni volta che sarà letta una pagina scritta da Matteotti, perché gli ideali di fratellanza, di libertà, di giustizia sociale che si trovano in quelle pagine sono la dote più importante che possiamo trasmettere alle nuove generazioni, sono il modo più forte che abbiamo per tenere insieme memoria e futuro e per costruire democrazia.

Grazie, colleghi. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 17,11)

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire. La relazione, del resto, è chiara e condivisa.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano, che stanno assistendo ai nostri lavori. Buona visita al Senato e buoni studi nel campo del diritto. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 551 (ore 17,12)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

[BORGHESE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BORGHESE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, colleghi senatori, sono molto lieto e onorato di prendere la parola oggi per dichiarare il voto favorevole a questo disegno di legge, presentato dalla senatrice a vita Liliana Segre e sottoscritto da altri senatori, che in effetti ripropone un testo di legge già approvato al Senato esattamente un anno fa e poi non ratificato dalla Camera dei deputati a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Votare a favore di una legge che prevede di celebrare solennemente la figura di Giacomo Matteotti a cento anni dal suo omicidio, avvenuto a Roma il 10 giugno del 1924, è per noi scontato e certamente doveroso. Giacomo Matteotti, socialista, ma anche anticomunista convinto, può essere considerato a tutti gli effetti un padre della Repubblica e della democrazia italiana, nate ventidue anni dopo la sua tragica fine.

I principi fondanti della democrazia italiana, scolpiti nella Costituzione repubblicana, sono stati praticati da Giacomo Matteotti durante la sua attività politica e sindacale. Sicuramente ci mise molta convinzione e determinazione, tali da non poter essere sopportati da quello che sarebbe diventato, da lì a pochi mesi, un vero regime che ha segnato la storia del nostro Paese. Peraltro, il convincimento che si era fatto strada nella mente di Matteotti riguardo a quel periodo della nostra storia aveva determinato contrapposizioni, e non solo nei confronti del nascente regime, ma persino tra i socialisti cosiddetti collaborazionisti che militavano nel partito di Matteotti. Tutto ciò aveva fatto di Giacomo Matteotti un facile bersaglio da colpire.

La situazione precipitò dopo il famoso intervento alla Camera, successivo alle elezioni tenutesi il 6 aprile 1924. Lo stesso Matteotti, di fronte alle violente reazioni dei deputati nei suoi confronti, uscendo dalla Camera avvertì un deputato che era arrivato il momento di preparare la sua commemorazione.

La celebrazione, dunque, con varie iniziative, della figura di Matteotti a cento anni dalla sua tragica morte, anche concedendo un contributo per la nuova sede del museo che ricorda le gesta nella sua città natale, a Fratta Polesine, non può che essere accolta favorevolmente anche da tutti noi, per continuare il suo insegnamento e indicare il suo esempio ai nostri giovani.

Annuncio, quindi, signor Presidente, il voto favorevole del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE al provvedimento in esame.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, voglio subito anche io esprimere la soddisfazione, mia e del mio Gruppo, per questo provvedimento che crediamo anche noi possa rappresentare una opportunità di scelta culturale, pedagogica e didattica di investire sulla memoria; la memoria come strumento di conoscenza, per non dimenticare, per svegliare quei pregiudizi che condussero e rischiano ancora di condurre a un nuovo oblio della ragione: perché è sempre stato così.

L'articolazione di questo provvedimento - come ho già avuto modo di dire - permette che il ricordo di Matteotti non sia affidato soltanto al ricordo individuale o collettivo, ma divenga invece patrimonio della coscienza pubblica, attraverso ciò che è più importante, ovvero attraverso la promozione, anche mediante l'assegnazione di apposite borse di studio rivolte agli studenti, della ricerca storica e dello studio aventi ad oggetto la vita, il pensiero e l'opera del deputato e dirigente socialista.

Signor Presidente, io credo che, quando si parla delle celebrazioni a un secolo dall'assassinio di Matteotti, queste non vadano intese semplicemente come una commemorazione; e ciò perché Giacomo Matteotti non ha bisogno di essere commemorato; il suo nome, il suo esempio e la sua barbara uccisione sono incisi nell'anima di tutti i democratici in questo Paese, e non soltanto in questo Paese. Allora, se diciamo che bisogna celebrare Matteotti, quello che intendiamo dire è che vogliamo rivendicare e trasmettere un'eredità, così come è stata trasmessa a noi, facendo di quella eredità una vera e propria pietra angolare della nostra Costituzione.

Parlare di antifascismo è naturalmente indispensabile e tuttavia probabilmente, in un certo senso, generico, perché quello di Matteotti è stato l'antifascismo di un giovane uomo politico che ancora non

aveva visto il regime, la dittatura, il partito unico, l'invasione dell'Etiopia, la campagna e poi le leggi razziali, la Repubblica di Salò: tutte cose che evidentemente arrivarono dopo la sua morte. Era l'antifascismo di un uomo che, senza conoscere quello che il fascismo sarebbe diventato, quando ancora moltissimi si illudevano di poterlo addomesticare e di poterci convivere, ne aveva visto invece lucidamente la sua inevitabile evoluzione. Aveva cioè capito quale fosse la vera natura del fascismo e provato a fermare quella corsa verso il precipizio: esattamente quella natura strutturalmente criminale, come la definì Lussu, che anche il senatore Verducci ha voluto giustamente, poco fa, richiamare.

Erano molti in quei mesi a considerare le violenze del 1921 e del 1922, la repressione brutale del movimento socialista, un effetto collaterale: lo potremmo definire così, se non addirittura un male necessario per contrastare il bolscevismo; qualcosa cioè che poteva finanche essere tollerato in un Paese democratico, se non apertamente incoraggiato. Quella zona grigia, quella scelta di chiudere consapevolmente gli occhi, è essa stessa all'origine del fascismo, forse ancora di più della stessa violenza delle camicie nere. La battaglia di Matteotti fu esattamente su questo, fu esattamente contro quella zona grigia, così come contro lo squadristo. Aveva ricostruito meticolosamente e denunciato per primo le gesta dello squadristo, anche quando le regole democratiche erano ancora formalmente in vigore, e questo permetteva a molti di non vedere ciò che invece era sotto gli occhi di tutti.

Il discorso che Matteotti pronunciò alla Camera il 30 maggio del 1924, che è stato tante volte ricordato, quello che dieci giorni dopo gli sarebbe costato la vita, in cui denunciava i brogli, le violenze e le intimidazioni nelle elezioni del 6 aprile precedente, fu estremamente duro. Era naturalmente anche il suo carattere che gli era valso il soprannome di "tempesta" - come sappiamo tutti - ma era anche una decisione lucida, perché il suo intento era esattamente ostacolare l'avvicinamento dei partiti moderati al fascismo, contrastare cioè quella tendenza vigliacca e opportunistica che stava invece spalancando le porte alla dittatura. Sapeva di correre un rischio enorme, perché disse: ««Il mio discorso l'ho fatto, ora voi preparatemi l'orazione funebre»». Ne abbiamo discusso anche in quest'Aula tante volte.

Ebbene, l'eredità di Matteotti, quella che noi abbiamo oggi il dovere di trasmettere, in particolare alle generazioni più giovani, non è soltanto l'obbligo di opporsi alle dittature e alla violenza politica, ma è anche non fingere mai per viltà, oppure per opportunismo, di non accorgersi di cosa sta succedendo finché non è troppo tardi, come per l'appunto successe alla democrazia italiana in quel suo ultimo anno di vita, prima cioè che calassero quelle tenebre che Matteotti e pochi altri ebbero il coraggio di riconoscere e combattere.

Ecco, penso che quella lezione sia particolarmente viva ancora oggi ed è anche il motivo per cui non dobbiamo chiudere gli occhi mai dinanzi ai rischi che corrono sempre, anche ora, le nostre democrazie. È il motivo per cui il mio Gruppo ha presentato più volte diverse interrogazioni per chiedere lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste (*Applausi*), quelle che si pongono in aperta violazione e in aperto contrasto della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana e della legge n. 645 del 1952. È il motivo per cui bisogna bloccare e reprimere, per esempio, il fenomeno dilagante del neofascismo in rete che ben conosciamo.

È anche il motivo per cui dobbiamo ancora ringraziare chi ha promosso e voluto questo provvedimento - il senatore Verducci, che ne è stato relatore, e naturalmente la senatrice Segre - affinché quella memoria di sangue che ha attraversato e segnato nel profondo la storia del nostro Paese resti viva nella memoria collettiva per non essere dimenticata. (*Applausi*).

PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, Governo, il 10 giugno 1924 il deputato socialista Giacomo Matteotti veniva sequestrato da una squadra fascista, tramortito, caricato a forza in un'automobile sul lungotevere romano Arnaldo da Brescia, e il suo cadavere veniva ritrovato due mesi dopo lungo la via Flaminia, in una fossa scavata per nascondere i resti. Il 20 agosto la sua salma veniva trasportata a Fratta Polesine, suo luogo natale per essere omaggiata dal tributo popolare.

L'assassinio di Matteotti rappresenta l'epilogo della fase iniziale dell'esperienza fascista in cui

l'ingenua speranza di tanti democratici popolari e liberali di costituzionalizzare il fascismo si infranse contro l'effettiva volontà di Mussolini di imporre la dittatura.

La notizia del delitto Matteotti fece capire al mondo la vera natura del fascismo, anche se questa consapevolezza non riuscì a evitare la dittatura, le leggi razziali, l'Olocausto, con i campi di concentramento e, soprattutto, la Seconda guerra mondiale.

Nel 2024 ricorre il centenario della sua uccisione e con essa del buio della democrazia. Per questo è importante ricordare il suo coraggio, la sua intransigenza verso il fascismo, la sua lotta per la libertà e per la difesa del ruolo del Parlamento.

Il ricordo, a cento anni di distanza, deve però farci riflettere sulle omissioni e sulle responsabilità; la complicità della monarchia innanzitutto, ma anche i ritardi delle forze politiche nel capire il disegno mussoliniano e i relativi gravi errori, come l'approvazione della legge Acerbo, un proporzionale con premio di maggioranza che nell'aprile 1924 consegnò il 70 per cento dei seggi parlamentari al listone fascista. (*Applausi*).

Il ricordo deve inoltre aiutarci a tenere presente che il delitto Matteotti è stato preceduto da anni di violenze, intimidazioni e contrazioni della libertà in molti territori italiani, iniziate proprio nelle campagne del Polesine; molti, troppi italiani all'epoca si sono adeguati alla prepotenza fascista e per anni, fino alla Resistenza, non hanno avuto la forza e il coraggio di combattere per la libertà.

Per questo la forza della nostra Costituzione repubblicana è così intensa e persistente, perché in sé contiene tutti gli anticorpi per evitare che il buio del dispotismo possa riprendere il sopravvento sulla democrazia.

Da questo punto di vista alle lacune archivistiche occorre rispondere imprimendo un forte stimolo alla ricerca storiografica. L'archivio storico del Senato della Repubblica non si è sottratto a questo imperativo che offre anche una riparazione postuma al misfatto compiuto dall'allora Senato del Regno assolvendo il generale De Bono.

Mettere a fattor comune gli atti processuali del Senato, quelli delle giurisdizioni che si occuparono del processo comune e quelli degli avvocati Modigliani e Galliano Magno (confluiti in copia a Londra grazie a Salvemini) significa non soltanto compiere una operazione filologicamente proficua, ma anche e soprattutto spiegare come la torsione della storia subita dal nostro Paese ebbe origine e perché i depistaggi, le inerzie e le connivenze sono nemiche dell'accertamento della verità. Conoscere per deliberare è un imperativo che parte da qui e può estendersi a tutti gli altri angoli oscuri della storia repubblicana, grazie alle desecretazioni condotte ai sensi delle direttive Prodi, Renzi e Draghi.

In conclusione, signor Presidente, il 2024 sarà un anno importante per ricordare, riflettere e rinsaldare la coscienza di sé. Molti luoghi che hanno ospitato in vita Giacomo Matteotti e la sua famiglia ci ospiteranno per ripercorrere quei momenti; ci ospiterà anche la casa dei nonni paterni di Matteotti nel piccolo paese di Comasine, nella Val di Sole trentina.

Alla memoria di Giacomo Matteotti vanno rispetto e gratitudine per averci indicato come costantemente deve essere tracciato il solco netto tra libertà e tirannide, tra dignità personale e servilismo, tra interesse e bene comune. Le sue idee costituiscono un insegnamento sempre attuale, così come la sua celebre frase: «Uccidete pure me, ma l'idea che è in me non l'ucciderete mai», riferendosi a quell'idea antifascista di uguaglianza e di libertà. Per usare le parole di Liliana Segre nell'intervento di apertura di questa legislatura, la Costituzione italiana, come disse Piero Calamandrei, non è un pezzo di carta, ma è il testamento di 100.000 morti caduti nella lunga lotta per la libertà; una lotta che non inizia nel settembre del 1943, ma che vede idealmente come capofila Giacomo Matteotti. Votiamo quindi sì alla chiamata che il disegno di legge in esame ci ripropone. (*Applausi*).

[VERSACE](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VERSACE](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, innanzitutto ci tengo anch'io a esprimere un sentimento di piena gratitudine verso la senatrice Liliana Segre, (*Applausi*) a cui va il merito di aver voluto ripresentare proprio in questa legislatura un disegno di legge dal forte valore simbolico e politico che, a causa del termine anticipato della legislatura precedente, non ha potuto ottenere la deliberazione di entrambe le Camere. Desidero altresì ricordare che in 7a Commissione - come ha già detto prima di

me il collega Verducci, relatore del provvedimento - abbiamo lavorato davvero con grande sinergia con tutti i colleghi della Commissione, che ringrazio insieme anche al presidente Marti; in questo modo è stato possibile irrobustire gli stanziamenti finalizzati alle iniziative legate al centenario, anche e soprattutto per diffondere al meglio l'eredità politica, oltre che umana, lasciata da Giacomo Matteotti. Probabilmente è un segno che, al di là delle posizioni molto distanti, possiamo e dobbiamo tutti quanti riconoscerci nei principi e nei valori dell'antifascismo democratico.

Il presente disegno di legge si inserisce nell'ambito delle iniziative previste in occasione del prossimo centenario, nel giugno 2024, dell'uccisione di Giacomo Matteotti, il deputato socialista che venne aggredito e ucciso dalla polizia politica fascista per aver denunciato dall'Aula di Montecitorio i brogli elettorali e le violenze squadriste che avevano imposto con il terrore l'affermazione del partito fascista di Mussolini alle elezioni politiche del 1924. Si tratta di un'iniziativa che stanziava nuove risorse e che servirà a tenere vivo il ricordo e gli insegnamenti di Matteotti. Tra le tante iniziative, non posso non citare il premio istituito con la legge n. 255 del 5 ottobre 2004, che da diciannove anni viene assegnato ad opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e di giustizia sociale che hanno ispirato la vita di Matteotti; ma si stanziavano anche oltre 50.000 euro per tre anni per sostenere la casa museo di Fratta Polesine in provincia di Rovigo, dove Matteotti nacque.

Se dovessimo spiegare, soprattutto ai più giovani, per lasciare comunque un'eredità importante alle nuove generazioni - sono felice del fatto che oggi qui in Aula ci siano proprio degli studenti - perché è così importante ricordare la storia e la figura di un uomo visionario e coraggioso, di un precursore del riformismo come Giacomo Matteotti, basterebbe dire che è stato uno dei primi esponenti politici ad aver intuito le reali intenzioni di Mussolini, la sua volontà di instaurare in Italia un vero e proprio regime dittatoriale quando ancora in tanti, anche nelle opposizioni, anche nel suo stesso partito, non vedevano o fingevano di non vedere i rischi concreti di una deriva autoritaria.

Oggi celebrare Matteotti, un uomo che sfidò con astuzia il regime, usando le armi democratiche della parola e dell'azione politica, significa tanto: significa non solo onorare il suo martirio per la libertà, ma soprattutto fare tesoro della sua lezione, difendere la democrazia e la libertà sempre e comunque. *(Applausi)*.

Va detto che solo dopo la sua tragica scomparsa, prima rapito e poi ucciso in quel giugno del 1924, i partiti antifascisti decisero di unire forze nella cosiddetta secessione dell'Aventino. E soltanto con la morte di Matteotti Mussolini mostrò il vero volto di quel regime fascista che avrebbe soggiogato l'Italia per venti interminabili anni, culminati poi - come molti di noi ricordano - con le leggi razziali e l'entrata in guerra a fianco di Hitler. È proprio dal sangue di Matteotti che sarebbe nata quella Resistenza che in clandestinità, nonostante le persecuzioni e le incarcerazioni, il confino e gli omicidi, avrebbe gettato le basi per la liberazione dell'Italia e la riconquista della democrazia. Non è quindi un caso che oggi, a cento anni dalla sua uccisione, le parole di Matteotti ci risuonino come un monito sempre attuale a non abbassare mai la guardia contro il rischio - lontano o vicino che appaia - di derive illiberali, a difendere la democrazia e la libertà riconquistata a caro prezzo di dolore e sangue.

Ieri, 22 maggio, ricorreva l'anniversario della nascita di Matteotti. Oggi ricordiamo una figura importante come è stata quella di Giovanni Falcone, una colonna, un faro, un simbolo di coraggio e di legalità, anche a costo della propria vita. *(Applausi)*. Entrambi hanno difeso fino alla fine la nostra libertà. Ed è proprio con commozione, ricordando queste due date e con riconoscenza profonda per quello che hanno rappresentato, che dichiaro il voto convintamente favorevole del Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope. *(Applausi)*.

[CRAXI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRAXI](#) (FI-BP-PPE). Signor Presidente, onorevoli senatori, il 30 maggio 1924 Giacomo Matteotti, segretario del Partito socialista unitario, tenne nell'Aula della Camera dei deputati il suo ultimo discorso da parlamentare, continuamente interrotto dalle urla di dissenso, dalle ingiurie e dai gesti provocatori. Egli denunciò il clima di violenza che aveva fatto da cornice alle elezioni politiche del 6 aprile, i brogli e i soprusi che avevano accompagnato le operazioni di voto. Matteotti terminò con fatica il suo intervento, lasciando in eredità al Paese il più alto esempio di coraggio, orgoglio

nazionale, amore per la libertà. Di lì a qualche giorno un crimine efferato, figlio dello squadristico fascista, avrebbe spezzato la vita di un uomo che, non ancora quarantenne, era padre di tre figli.

La storiografia è concorde nel ritenere che la vibrata protesta in Aula segnò il destino di un deputato socialista e che la reazione alla crisi che ne seguì, *in primis* l'Aventino, spinse Mussolini ad avviare - o quantomeno ad accelerare - quella stretta autoritaria che, nel volgere di poco tempo, avrebbe fissato definitivamente i tratti della dittatura a viso aperto.

Contro quell'infausta prospettiva, Matteotti sollecitò la resistenza senza limite, rivolgendosi ai puri di cuore, ricercando gli atti di coraggio e di fermezza dei compagni, perché era giunto il momento di attingere a quelle energie morali che restavano intatte in mezzo al frantumarsi dell'inquadramento materiale.

Giacomo Matteotti fu martire che si sacrificò in nome della libertà e, se si vuole rendergli omaggio, per onestà intellettuale non si può sottacere che Gramsci lo apostrofasse come social-traditore; non si può sottacere che Gramsci aveva torto e Matteotti ragione, e che il riformismo socialista è l'unica cultura della sinistra ad aver retto il confronto con la storia.

Commemorandolo a Rovigo nel 1985, nel centenario della nascita, il presidente del Consiglio Bettino Craxi disse che nella vita e nelle opere di Matteotti c'era un insegnamento attualissimo: l'importanza della politica vissuta come fede e come ideale, scienza e cultura, in diretto rapporto con la propria intelligenza e le proprie convinzioni, senza alcuna concessione agli opportunismi, alle consuetudini, alle credenze, ai miti del tempo; la politica come dovere morale e creazione dell'uomo; la politica come volontà e azione.

Sono trascorsi lunghi decenni e, guardandoci intorno, possiamo ben dire che quell'insegnamento è ancora oggi attualissimo. Certo, non sono più i tragici tempi in cui Matteotti visse e vi immolò l'esistenza, ma quegli ideali faticano ad assumere fisionomia di concretezza. Le difficoltà non mancano e sono sotto gli occhi di tutti. La lontananza della politica dai sentimenti, dagli interessi, dalle necessità delle persone è pari ai momenti peggiori della storia d'Italia.

Giacomo Matteotti fu, per tanti versi, un uomo estraneo alla fase storica in cui visse; un uomo che anticipò i tempi; un riformista moderno con idee chiare sulla democrazia come fondamento della libertà, sulla forma e sui doveri del Governo, sulla funzione dei partiti e dei sindacati, sul ruolo delle masse proletarie e contadine. In un partito che parlava solo di classe, egli preferiva dire Nazione e scrivere di amor di Patria. In un partito che discettava solo di rivoluzione, egli indicava i beni irrinunciabili della libertà e della democrazia.

Fu proprio l'amore per la libertà, unitamente alla fierezza del carattere, che lo portava a respingere ogni sopruso, a fare di lui il primo e più tenace avversario del fascismo e parimenti del comunismo, dei quali percepì da subito il carattere autoritario e illiberale. La sua lotta al fascismo in Parlamento, nelle piazze, sulle colonne dei giornali, cominciò già nel 1921 e l'ultimo discorso a Montecitorio fu solo il corollario di un percorso coerente, lineare, coraggioso e dignitoso. Il suo, certamente, fu un sacrificio cosciente. La frase pronunciata dopo il discorso di denuncia dei brogli e delle violenze con cui il fascismo aveva vinto le elezioni, «ed ora preparate il mio elogio funebre», non fu semplicemente retorica: da tempo Matteotti aveva maturato la convinzione che non bastasse più il sacrificio di tanti militanti, ma che occorresse portare lo scontro più in alto, a livello delle figure apicali, dei dirigenti politici, perché solo il sangue eccellente avrebbe potuto fungere da monito per la Nazione, instradandola verso un avvenire diverso che non fosse quello ornato di violenza e sopraffazione.

La storia ha dimostrato che egli non si sbagliava, se a distanza di un secolo noi siamo qui a ricordarne le gesta e le parole, a celebrarne l'esempio. «Se si fosse intesa fino in fondo la lezione di Matteotti» - disse ancora Bettino Craxi - «sarebbero stati evitati molti errori e tante illusioni sopravvissute fino ai giorni nostri: la rivoluzione senza rivoluzione e senza cose da rivoluzionare; il riformismo senza politica, senza principi e senza ideali, il protezionismo comunque inteso, l'interesse particolare disgiunto dall'interesse generale».

Onorevoli senatori, Giacomo Matteotti fu apostolo di verità e di ragione. Riscoprirne l'opera e valorizzarne il pensiero, promuovere iniziative di studio, sollecitare le giovani generazioni all'impegno quotidiano nella ricerca e nell'approfondimento di lineamenti biografici che rischiararono quell'epoca

buia significa tenere vivo il mosaico storico e identitario del nostro Paese.

La memoria è conoscenza e ci consente di vivere il presente in modo più consapevole. Il Gruppo parlamentare Forza Italia esprime il suo voto favorevole al disegno di legge oggetto di esame. *(Applausi)*.

[ALUISIO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALUISIO \(M5S\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la morte di Giacomo Matteotti è un monito per qualsiasi donna o uomo che ama la libertà e vive nel rispetto di se stesso e del prossimo, che ama la vita in tutte le sue manifestazioni, che sia un essere umano come ogni altro essere vivente.

Negli ultimi mesi la nostra umanità è scossa da una guerra che sta mettendo a dura prova il concetto stesso di fratellanza universale. Ogni giorno assistiamo, inermi e impotenti, alle immagini trasmesse dai telegiornali, che riflettono i soprusi e l'arroganza di chi sta antepoendo i propri biechi interessi, in maniera palese o da dietro le quinte, al concetto stesso di libertà e di vita. Oltre al conflitto in Ucraina, penso ad esempio alle notizie che proprio negli ultimi giorni ci arrivano dal Sudan, un Paese in guerra da cui l'ONU prevede oltre un milione di rifugiati in fuga, messi in ginocchio da un sanguinoso conflitto scoppiato nelle ultime settimane. Oppure penso alla guerra civile che sta affliggendo il Congo, come recentemente testimoniato dal premio Nobel Denis Mukwege; o ancora all'eterno conflitto tra Israele e Palestina.

Eppure, in un passato nemmeno tanto remoto, anche il nostro Paese si è trovato a fare i conti con un periodo buio, probabilmente il più terribile della propria storia recente, che ha lasciato un'onta indelebile nel nostro DNA, relegando in fondo ad una caverna il nostro orgoglio italiano. Mi riferisco ad un periodo, quello fascista, che è stato ispiratore di morte e violenza, sopraffazione e distruzione dei pilastri che sorreggevano la nostra comunità, i cui millenni di storia sono stati infangati da appena vent'anni di dittatura. Una dittatura che affondò le sue radici ed ebbe il suo *incipit* nel tragico rapimento e omicidio di Giacomo Matteotti, avvenuto il 10 giugno 1924 per mano fascista.

Ebbene, nel 2024 ricorreranno i cento anni da questa tragedia, che ha *in primis* privato il nostro Paese di un grande pensatore, ma non solo, perché a morire non fu solo il politico Matteotti, ma anche la nostra democrazia, cui seguirono la fine della libertà di stampa e l'emarginazione delle opposizioni.

Collegli, Matteotti era un uomo di grande coraggio e integrità, che ha dedicato la sua vita alla lotta contro i totalitarismi e per la difesa dei diritti dei lavoratori e della libertà di pensiero. La sua morte prematura è stato un colpo terribile per il nostro Paese, ma il suo sacrificio ha ispirato una generazione di italiani a lottare per la libertà e la giustizia, accendendo una scintilla che ha fatto crescere la fiamma della resistenza e della lotta per la libertà.

Il nostro impegno non deve pertanto limitarsi alla difesa dei diritti civili e politici. Dobbiamo anche impegnarci a creare una società più giusta e solidale, in cui tutti i cittadini abbiano accesso alle opportunità e ai servizi di cui hanno bisogno per realizzare il loro potenziale e per affermare il diritto ad una vita libera e democratica, degna di essere vissuta. Dobbiamo impegnarci a combattere le disuguaglianze, la povertà e l'esclusione sociale e a permettere l'uguaglianza di genere e l'affermazione delle diversità culturali. Dobbiamo impegnarci tutti, al di là di ogni colore politico, a difendere la democrazia e le istituzioni che la sostengono, promuovendo la partecipazione civica e la trasparenza, al fine di garantire che tutti i cittadini abbiano voce in capitolo nelle decisioni che riguardano la loro vita e il loro futuro.

Onorevoli colleghi, con queste dovute premesse non posso che ringraziare la senatrice Liliana Segre per averci concesso l'opportunità di celebrare il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, attraverso un disegno di legge che ci fa riflettere su una pagina nera del libro della civiltà umana, una pagina che non va stracciata e dimenticata, ma che deve divenire patrimonio storico e che sia di monito per le future generazioni, affinché mai più si verificino episodi così tragici.

Entrando nel merito, il testo si compone di sette articoli, incentrati principalmente sul sostegno a tutte le azioni volte a promuovere la figura di Matteotti, a partire dai luoghi che lo videro protagonista. Tuttavia, onorevoli colleghi, la sua figura è patrimonio immateriale di tutta l'Italia, pertanto ho ritenuto importante tenerne viva la memoria e l'insegnamento, depositando un emendamento volto a sostenere

gli enti comunali che intitoleranno strade o piazze alla figura di Giacomo Matteotti, attraverso campagne di comunicazione istituzionale dedicate.

Inoltre, attraverso un'altra proposta emendativa, ho inteso ampliare la rete delle collaborazioni per la promozione di iniziative didattiche e formative per gli istituti scolastici anche alle biblioteche, ai musei e alle istituzioni culturali, in modo da permettere una più ampia e capillare conoscenza della figura di Giacomo Matteotti sul territorio nazionale. Ho rafforzato tale finalità tramite il deposito di un altro emendamento che ha l'obiettivo di coinvolgere, nella partecipazione alle iniziative per la celebrazione dei cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti, il maggior numero di istituzioni culturali su tutto il territorio nazionale, in particolare per la realizzazione di proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali.

Infine, ho proposto l'attribuzione del patrocinio morale della Presidenza del Consiglio dei ministri alle iniziative svolte prioritariamente nei Comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Boara Polesine, Rovigo, Messina, Ferrara, Varazze e Roma, quali luoghi particolarmente simbolici e rappresentativi della vita e delle attività di Giacomo Matteotti.

Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge, se da un lato intende ricordare Matteotti come un martire della libertà e della democrazia e come esempio di coraggio ed impegno civico, dall'altro ci spinge a lottare per un futuro migliore, per un'Italia più giusta, più libera e più solidale, perché al giorno d'oggi la libertà, come la democrazia, si può annientare in tanti modi e non solo togliendo la vita, ma anche mettendo un bavaglio o privando i cittadini delle libertà personali. Ce lo ricorda ancora oggi Amnesty International, con il caso di Julian Assange, reo di aver svelato crimini di guerra.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, Papa Giovanni Paolo II ci insegna che la libertà non consiste nel fare ciò che ci piace, ma nell'avere il diritto di fare ciò che dobbiamo ed oggi, nella sacralità di quest'Aula, abbiamo il diritto di fare ciò che dobbiamo, ovvero approvare un provvedimento che vede il MoVimento 5 Stelle favorevole. Consentitemi di rinnovare un grande plauso a una nostra collega, che è stata, è e sarà sempre, per la sua esperienza di vita e per la sua costante capacità di mettersi in relazione col prossimo, un faro acceso sulla salvaguardia del diritto alla libertà e alla democrazia: la nostra senatrice a vita, Liliana Segre.

Inoltre, estendo i ringraziamenti a tutta 7a Commissione permanente cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, e al relatore, senatore Verducci. (*Applausi*).

[PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, prima di iniziare il mio intervento in dichiarazione di voto, vorrei rivolgere un pensiero commosso per la scomparsa di Maria Giovanna Maglie (*Applausi*), donna coraggiosa, giornalista e intellettuale appassionata e mai scontata, una vera combattente per le idee di libertà. (*Applausi*). A lei va il nostro ricordo e ai suoi familiari e ai suoi cari un abbraccio affettuoso da tutto il Gruppo Lega.

Nel preparare il mio intervento sul disegno di legge relativo alle celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, mi sono chiesto qual è l'insegnamento che si trae dalla vita e dalle opere di questa grande figura di uomo politico e, soprattutto, che cosa si può aggiungere con un breve intervento a quanto è già ben noto sul suo ruolo senza cadere nella retorica.

Quello che vorrei qui evidenziare, dunque, è soprattutto l'aspetto umano della figura di Matteotti, che va a tutti gli effetti ricordato come un eroe civico della nostra storia. Sì, perché che cosa c'è di più eroico che compiere la propria missione di vita, pur sapendo di andare incontro alla morte?

Matteotti era perfettamente consapevole che la sua battaglia in nome della libertà, della democrazia e della legalità lo avrebbe condannato a morte. Il 30 maggio del 1924, dieci giorni prima del suo assassinio, infatti, Matteotti tenne un discorso alla Camera e, appena terminato, disse ai suoi compagni di partito: «Io il mio discorso l'ho fatto; ora voi preparate il discorso funebre per me». A testimonianza che Matteotti fosse pienamente consapevole del pericolo, inoltre, è stata ritrovata vent'anni fa una lettera postuma di risposta a un collega professore e senatore liberale, che gli offriva una cattedra per salvargli la vita e le sue parole furono di non poter tornare a insegnare perché: «Non solo la convinzione» - queste le sue parole - «ma il dovere oggi mi comanda di restare al posto più pericoloso

per rivendicare quelli che sono i presupposti di qualsiasi civiltà e Nazione moderna».

Credo, dunque, che il suo nome e il suo ricordo vadano legati proprio in questa logica a quelli di altri grandi italiani come Giovanni Falcone, che venne assassinato proprio il 23 maggio di trentun anni fa e Paolo Borsellino, protagonisti entrambi di una testimonianza di eroico sacrificio, nonostante fossero pienamente consapevoli del pericolo che correavano.

Qui sta la grandezza di questi uomini e qui sta la grandezza di Matteotti, per cui oggi siamo qui a discutere una legge per celebrarne la ricorrenza della morte.

Matteotti possedeva due qualità rare tra i parlamentari di allora: il coraggio e il carattere. Era un uomo tutto d'un pezzo, alle sue idee credeva con ostinazione e con altrettanta ostinazione le applicava. Chiunque lo incontrasse rimaneva colpito dalla sua serietà e dal suo stile antiretorico. Era magro, smilzo nella persona; non assumeva mai pose gladiatorie. Rideva volentieri, ma da tutto il suo atteggiamento e, soprattutto, da certe sue dichiarazioni brevi, si sprigionava una grande energia.

L'antitotalitarismo era in Matteotti un fatto istintivo, intimo, d'ordine morale, prima ancora che politico. Il suo principale nemico era appunto il fascismo, in quanto nascente regime totalitario; ma, in questa sua intransigenza, non risparmiava nemmeno l'operato e l'ideologia comunista. Matteotti, infatti, scriveva: «Il nemico è attualmente uno solo, il fascismo, ma complice involontario del fascismo è il comunismo. La violenza e la dittatura predicata dall'uno diviene il pretesto e la giustificazione della violenza e della dittatura in atto dell'altro». Quanta verità in queste parole che, a distanza di cent'anni, per noi che viviamo in democrazie liberali sembrano fatti acquisiti, quasi ovvietà, ma lui lo diceva negli anni Venti del secolo scorso, prima che i totalitarismi di destra e sinistra si sviluppassero con follia ideologica in tutto il loro orrore, togliendo la vita e la libertà a intere generazioni.

Oggi qual è quindi l'insegnamento che Matteotti ci lascia? Ritengo che sia assolutamente il coraggio e la forza morale di affermare sempre quello che si ritiene giusto per il bene del Paese, anche quando questo è scomodo o non conveniente politicamente. E anche oggi che certamente viviamo in un Paese libero, democratico e ben lontano dai sistemi illiberali del passato, si avverte troppo spesso l'asfissia di quello che viene definito pensiero unico, che tende a marginalizzare, a oscurare o a ridicolizzare qualsiasi tesi non allineata al *mainstream* o, appunto, al pensiero dominante. Oppure assistiamo, peggio, a sedicenti pseudodemocratici o professionisti dell'antifascismo che, in nome di una battaglia contro un fascismo rinascite che vedono solo loro, compiono atti di violenza, quella sì fascista, assaltando banchetti o gazebo di altri movimenti politici, spaccando e imbrattando vetrine di sedi di partito, interrompendo libere manifestazioni.

Poi ci sono quelli che imbrattano opere d'arte, monumenti ed edifici pubblici, ma quelli sono un caso che rientra, più che altro, nella mancanza di cervello o di una adeguata educazione trasmessa dai genitori. (*Applausi*).

Detto questo, c'era un'altra caratteristica che rendeva davvero Matteotti un personaggio unico nel panorama politico di allora ed era il suo metodo di lavoro. Egli aveva un metodo dialettico che oggi definiremmo anglosassone. Ragionava sulla base dei fatti: era freddo, preciso, tagliente. Con questo modernissimo approccio, che oggi definiremo di *fact checking*, egli era in grado di provare quanto affermava.

La ricerca storica restituisce a Matteotti l'identità di un vero e proprio operaio della politica, di un attivista coraggioso e determinato, con un metodo di lavoro solido e innovativo per l'epoca. Egli rappresenta così un esempio rimarchevole di quella categoria di servitori delle istituzioni che scelgono generosamente di dedicare la propria vita a individuare i problemi del Paese, a ricercarne le soluzioni e a farlo con metodo, lucidità e straordinaria dirittura morale, fino ad arrivare, come abbiamo detto, all'accettazione dell'estremo sacrificio.

In conclusione, oggi siamo in grado di celebrare la figura di Giacomo Matteotti per i suoi tratti pragmatici e progettuali, arricchendo il ritratto di questo personaggio di uno spessore e di una consistenza attualissima. La sua è una figura viva e per molti aspetti assolutamente contemporanea, portatrice di un messaggio eroico di idealismo, coerenza, determinazione e coraggio, ma anche di rigore metodologico e di capacità pragmatica di lavorare per risolvere i problemi del Paese e le necessità dei cittadini, soprattutto di quelli dei ceti più umili.

Ed è per tutto questo, infine, che annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. *(Applausi)*.

D'ELIA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, non vi nascondo l'emozione per intervenire in dichiarazione di voto, a nome del mio Gruppo, su un testo di legge a prima firma della senatrice Liliana Segre, promosso da tutti i senatori a vita, dedicato alle celebrazioni per il centenario dell'assassinio di Giacomo Matteotti. Voglio ringraziare, per il modo unitario in cui l'abbiamo discusso in 7ª Commissione, il presidente Marti, il relatore, senatore Verducci, e tutti i commissari.

Ricordiamo un parlamentare martire, la cui vicenda non può non parlare alla coscienza di ognuno di noi e alla responsabilità che ci è data, ogni giorno, come rappresentanti del popolo. Matteotti non è però un martire della democrazia solo per la coerenza con cui denunciò le violenze squadriste fasciste. Quella determinazione era nutrita da convincimenti profondi e capacità di analisi, com'è stato già detto oggi, e da una lettura attenta dei fatti.

Matteotti era un uomo preparato. Era chiamato Tempesta per il carattere irruento ed il coraggio della denuncia, ma passava ore nella biblioteca della Camera a documentarsi. Matteotti, ed è qui la sua peculiarità, prima e più lucidamente di altri vide il pericolo fascista e propose la battaglia per la difesa della democrazia come prioritaria anche per il movimento operaio e sindacale. Non a caso, nel discorso di apertura della legislatura, la senatrice Segre lo ha indicato come capofila di quella lunga lotta per la libertà di cui la Costituzione è testamento vivo, piantando ben prima del 1943, l'anno della svolta nelle vicende della Seconda guerra mondiale nel nostro Paese, la radice della Costituzione.

Se si guardano i primi anni del Novecento, quando Matteotti si iscrive al Partito socialista e sostiene le lotte bracciantili e contadine (fu sindaco di Villamarzana e consigliere in diversi Comuni della zona), colpisce la sua attenzione all'unità sindacale, prioritaria di fronte alle divisioni e alle dispute politiche che attraversavano il movimento operaio di quegli anni.

Matteotti considera le leghe e le organizzazioni sindacali gli elementi dinamici su cui far leva, posizione che tenne anche di fronte alla scissione di Livorno. È abbastanza singolare, del resto, che egli lasciò quel congresso il secondo giorno, per raggiungere Ferrara dove, a seguito dei sanguinosi fatti di Castello Estense, era stato arrestato il gruppo dirigente della federazione socialista.

Egli era stato eletto per la prima volta deputato nel 1919, nel collegio di Rovigo e Ferrara. Dall'inizio del 1921 fronteggiò il nascente squadristo fascista padano, particolarmente rozzo e violento. Comprensivo del pericolo che rappresentava, ben prima di altri. Comprensivo, anche dal punto di vista del suo territorio e dell'esperienza fatta nel Polesine, che il fascismo era la reazione alle importanti conquiste ottenute attraverso le grandi lotte contadine del 1919 e del 1920.

Per Matteotti, una lotta coerentemente condotta in difesa delle istituzioni democratiche avrebbe potuto rappresentare il collante di un'alleanza tra Movimento socialista e settori non trascurabili dei ceti medi e della borghesia democratica: questa è la peculiarità di Matteotti.

Ancora, nel 1921, al Congresso socialista, tentò di convincere la maggioranza che i temi all'ordine del giorno non erano né le adesioni alla Terza internazionale né la conquista violenta del potere, ma la battaglia contro l'offensiva fascista e che il fascismo non era un fenomeno transitorio da combattere con l'attendismo di Turati, ma un'emergenza da affrontare in modo deciso e organizzato.

Questo fece come segretario del Partito socialista unitario, verso l'esterno contro il fascismo e verso le tendenze interne che offrivano una mano a Mussolini e al fascismo. Qui è davvero la sua lucidità - è stato detto anche prima di me - perché oggi il giudizio di Mussolini è chiaro e il carattere criminale di quel regime lo abbiamo visto, ma pensiamo ad allora. Mussolini era uno che veniva dalle loro fila, si erano persino trovati insieme nel 1914 a sostenere l'incompatibilità tra l'iscrizione dei socialisti alla massoneria. Le denunce, quindi, per Matteotti servivano a far affiorare qui e in Europa - perché lui parlò anche in Europa - che cos'era il fascismo e che cos'era lo squadristo, consapevole di esporsi personalmente alle rappresaglie.

Il discorso del 30 maggio del 1924 è questo. La Giunta delle elezioni aveva proposto la convalida in blocco degli eletti della maggioranza. Dopo aver manifestato il suo dissenso per una prassi del tutto

inusuale nella storia parlamentare, richiese al contrario l'invalidazione in blocco, motivandola con l'irregolarità dello svolgimento delle elezioni, costellato dalle violenze dello squadristo fascista, ai danni dei candidati dell'opposizione. Il suo discorso - pensatelo, colleghi - fu continuamente interrotto. È un testo che andrebbe letto in ogni scuola, a Melfi, a Iglesias o in Puglia.

Come sappiamo, Matteotti fu poi rapito e assassinato da una squadra fascista capeggiata da Amerigo Dumini, a causa di queste denunce e prima che potesse fare un altro importante discorso il 10 giugno, in cui avrebbe anche parlato delle scoperte riguardanti lo scandalo finanziario che coinvolgevano anche Arnaldo Mussolini. Quindi non solo violenza, ma ruberie e corruzione e quello fu un punto di non ritorno del regime. A gennaio Mussolini rivendicò la paternità di quell'assassinio.

Con questo testo di legge e l'ordine del giorno collegato noi sosteniamo le celebrazioni del centenario, ma anche la ricerca, attraverso le borse di studio, la promozione della memoria tramite il restauro e la conservazione dei documenti relativi alla sua attività e il sostegno alla Casa museo di Matteotti in Fratta Polesine.

L'ordine del giorno del relatore Verducci sottolinea l'importanza di continuare nell'impegno della Presidenza del Consiglio, attivato dalle direttive di Prodi, di Renzi e poi di Draghi, sul recupero delle fonti rilevanti per la ricerca storica. In questo caso si tratta del versamento presso l'Archivio di Stato centrale di tutti i documenti inerenti alle modalità con cui il fascismo occultò le responsabilità del crimine, invito che deve essere rivolto anche agli eredi della famiglia Savoia.

Abbiamo bisogno di ricordare, di conservare e rinnovare la ricerca. Matteotti - lo avete detto tutti - merita un posto nella nostra storia, una pedagogia civile attorno alla sua figura, un senso di appartenenza, ancor più di quanto sia stato fino ad oggi; un patto condiviso tra le generazioni. Non ha potuto vedere la Liberazione, però in questi banchi ha seduto la prima donna senatrice, Lina Merlin, socialista e antifascista anche lei, il cui busto, unico femminile in questo Palazzo (che pure è Madama), è proprio nel corridoio alle spalle di quest'ala sinistra dell'Aula.

Lina Merlin fu una delle sue antenne nel territorio; Matteotti basò il suo famoso discorso su una relazione dettagliata da lei preparata, quando ancora le donne non votavano, ma erano comunque cittadine attive. Non ha potuto vedere, ma è stato un seme, perché fosse possibile.

Il compito per noi contemporanei è farci davvero eredi della sua passione democratica e antifascista. Non è possibile non vedere i rischi che ci sono. Non è possibile, eppure qualcuno ha detto che li vediamo solo noi.

In questo Paese Paolo Berizzi è l'unico giornalista sotto scorta perché minacciato da formazioni neofasciste e neonaziste per gli studi che ha fatto sui legami tra queste formazioni. (*Applausi*). Ricordiamo altresì l'assalto alla sede della CGIL. Non è possibile liquidarli come pericoli che vede solo qualcuno.

Ecco, per tutti questi motivi, il Partito Democratico esprime il suo voto favorevole al disegno di legge al nostro esame. (*Applausi*).

[AMIDEI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AMIDEI](#) (*FdI*). Signor Presidente, esimi colleghi senatori, senatrici, intervengo perché Giacomo Matteotti era un uomo della mia terra. Io sono del Polesine, della provincia di Rovigo, e, appena insediatomi in questa XIX legislatura fui contattato dall'amico sindaco di Fratta Polesine, a conoscenza di un disegno di legge giacente a prima firma del senatore Nencini, cui vanno il nostro e il mio personale ringraziamento. Fui coinvolto; con il sindaco infatti già si pensava a come ricordare Giacomo Matteotti e nell'occasione rivisitai la casa della famiglia Matteotti.

Ebbene, sono felice che sia stata la sedatrice Liliana Segre a riprendere il disegno di legge del senatore Nencini. Sono però altrettanto felice che oggi mi si dia l'opportunità di parlare di Giacomo Matteotti.

Cari colleghi, commetteremmo infatti un grosso errore, a mio avviso, nel parlare di Giacomo Matteotti senza concentrarci sui principi, sui valori e sulle idee che lo stesso ha portato avanti con convinzione, che io addirittura riterrei riduttive, qualora le vincolassimo prettamente a ideologie politiche. Pur conoscendo la sua storia socialista, la sua cultura nasce - e qui il mio contributo, anche personale, per la provenienza dal territorio - dalla conoscenza del Polesine. Dobbiamo cioè conoscere dov'è nato e

cresciuto Giacomo Matteotti.

Ebbene nel Polesine, senza andare tanto a ritroso nel tempo, c'erano i moti carbonari della Fratta. In quel periodo erano già a contatto con la cultura del territorio, arrivando poi alla Boje (siamo alla fine del XIX secolo, proprio quando Giacomo Matteotti trova i suoi natali in questo Paese). Si diceva in dialetto veneto: *la boje, e de boto la va de sora*, per rilevare la situazione difficile che vivevano il territorio, il proletariato contadino, i mezzadri, coloni e i lavoratori della terra, in una condizione in cui le frequenti alluvioni riducevano alla povertà quella gente, che aveva la necessità e l'orgoglio di riscattarsi.

È lì che Giacomo Matteotti si forma. Pensate che nel marzo 1919 si forma la prima aggregazione sindacale del mondo contadino e lì nasce la Coltivatori diretti, oggi la più importante associazione sindacale del mondo agricolo. In quel contesto Giacomo Matteotti cresce e potremmo tranquillamente tracciare, come i colleghi più volte hanno fatto, un passaggio che esalta la qualità e la cultura dell'uomo nel portare avanti i valori di libertà, quando si dice che ancora doveva conoscere il regime fascista.

Peraltro, vorrei ricordare che poche settimane dopo l'uccisione di Matteotti da parte dalle squadracce fasciste del 10 giugno 1924, il 12 settembre 1924 veniva ucciso con tre rivoltellate Armando Casalini, deputato prima repubblicano e poi fascista, da un militante comunista sotto gli occhi della figlia Lidia. Questi sono episodi di uccisioni, di omicidi, di vendette e francamente commetteremmo un errore se ci limitassimo a descrivere la storia senza valorizzare l'esempio che Matteotti ci ha dato: l'esempio come giornalista, come storico, come politico; l'esempio di un uomo che da una terra povera voleva portare avanti i valori di giustizia e di libertà, che oggi debbono essere la traccia per tutta la nostra società, ma soprattutto per chi vede nella politica e nei suoi rappresentanti persone che possono operare, in maniera onesta e vera, ognuno con il proprio pensiero e con il proprio modo di vedere, ma sempre per il bene della collettività.

Vorrei anche arrivare a dire che in quel contesto storico, com'è noto, proprio per non far finta che dei passaggi importanti non esistano, lo stesso Benito Mussolini si autodichiarò colpevole moralmente e politicamente di quel contesto storico e dei fatti accaduti. Era giusto anche prendere coscienza e ammettere che non si poteva accettare una situazione del genere.

Prima di passare alla conclusione, anche se già nelle mie parole si coglie l'orientamento positivo rispetto al presente disegno di legge, vorrei che ci fosse soprattutto la consapevolezza che questa non dev'essere solo una commemorazione, com'è stato correttamente detto da chi mi ha preceduto, ma la lezione che Matteotti ci ha dato dev'essere veramente un esempio, perché non possiamo erigere monumenti e simboli che lo ricordino e poi trovarci, come ho avuto modo di leggere in un articolo del febbraio 2021 sul «Corriere della sera», con il monumento a Giacomo Matteotti sul lungotevere in condizioni disastrose e vergognose di sporcizia, diventato luogo dove andavano a dormire dei vagabondi. Non facciamo che ne parliamo bene e poi, quando è ora, non riusciamo a dare continuità, anche da un punto di vista pratico, all'educazione e al rispetto per un uomo così importante come fu Giacomo Matteotti.

In questa occasione vorrei anche dire che mi piacerebbe che avessimo tutti la possibilità, come capita a me, di visitare quei luoghi che Giacomo Matteotti ha portato all'attenzione di un'intera Nazione attraverso i suoi principi, i suoi valori, la sua storia, la sua cultura, la sua famiglia e suo figlio Gianmatteo, detto Matteo, che seguì le orme del padre. Peraltro, se volessimo andare a vedere la storia, in questo caso, lo stesso Matteo era molto critico rispetto al modo in cui furono individuati gli uccisori materiali, Dumini e probabilmente anche un certo Poveromo, che fu colui che effettuò materialmente il delitto.

Oggi, nell'esprimere a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, il voto favorevole al disegno di legge, invito a staccarci da atteggiamenti che in qualche modo possano condurre a rivendicare ideologie politiche e partitiche, perché faremmo un danno al vero valore che quest'uomo ci ha insegnato e che può insegnare alle generazioni a seguire. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto «Giovanni Antonio

Farina» di Vicenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 551 (ore 18,20)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Discussione e deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge:

(705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (ore 18,22)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione e la deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge n. 705.

Ha facoltà di parlare il senatore Magni per illustrare la questione pregiudiziale QP1.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, siamo qui oggi di nuovo ad analizzare un decreto-legge. Dall'inizio della legislatura, questo Governo ne ha approvati più di venti, quasi uno alla settimana: un bel *record* per chi, dai banchi dell'opposizione, gridava allo scandalo ogni volta che, in piena pandemia, arrivava un decreto-legge in Parlamento. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Colleghi!

MAGNI (*Misto-AVS*). Calma, calma, tanto parlo ugualmente.

Questo è l'ennesimo decreto-legge privo dei requisiti di necessità e di urgenza prescritti dalla Costituzione, nonostante i richiami del presidente Mattarella e la giurisprudenza delle sentenze della Corte costituzionale, che invitano a un uso eccezionale della decretazione d'urgenza e a ripristinare il corretto ruolo del Parlamento, che non può essere continuamente svilito a ratificare esclusivamente le decisioni del Governo. La questione della massima urgenza e necessità in questa occasione è la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, un'idea nata cinquantadue anni fa, diventata improvvisamente per questo Governo un'assoluta priorità. Sono passati cinquantadue anni dall'approvazione della legge n. 1158 del 1971, che prevedeva il collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia e il Continente.

Da allora, senza che neanche una sola pietra sia stata posata, è stato speso oltre un miliardo di euro in studi, ricerche, progetti, consulenze e contenziosi. Parliamo di un ponte sospeso lungo 3.300 metri e largo 60 metri, composto da tre corsie di 3,75 metri per ogni carreggiata, da un'estensione ferroviaria di due binari e due marciapiedi. Un ponte sospeso a campata unica in un'area con il più elevato rischio sismico del Mediterraneo: la chiamerei una vera follia, visto che il progetto che si sta discutendo ha avuto almeno duecento rilievi critici. Eppure si va in questa direzione.

È da decenni che sentiamo parlare di tempi celeri per la realizzazione del Ponte, senza mai riuscire a rispettarli. Il progetto preliminare venne approvato nel 2003, trentadue anni dopo la promulgazione della legge. A ottobre 2005 la gara veniva aggiudicata in via provvisoria, con l'inizio dei lavori previsto nel 2006 e con una durata di sei anni. Il contratto venne poi sottoscritto a marzo 2006, prevedendo dieci mesi per la progettazione definitiva ed esecutiva e cinque anni per la realizzazione dell'opera. Ma la progettazione definitiva venne avviata solo il 1° aprile del 2010, con un nuovo termine per l'avvio dell'opera, cioè il 2013, accumulando un ulteriore ritardo di due anni. Poi ci fu lo stop del Governo Monti e l'avvio dei contenziosi, la cui udienza di prescrizione - sottolineo di prescrizione - delle conclusioni è prevista il 18 settembre. Nel frattempo i costi della realizzazione dell'opera irrealizzabile sono passati dai 5 miliardi del 2001 a oltre 10 miliardi; oggi si parla di 14 miliardi, non ancora individuati dal Governo, perché non sono stati stanziati.

È del tutto evidente che il Ponte rimarrà sulla carta, se non altro per un aspetto di non poco conto: la riattivazione della società Stretto di Messina SpA, che equivale a un carrozzone di Stato che si aggiunge alle 886 scatole vuote controllate da Ministeri, Regioni, Comuni ed enti vari che hanno più amministratori che dipendenti, con un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale di cinque componenti ciascuno, che potranno definire i propri compensi con una deroga sopra il tetto di 240.000 euro.

Quando il ministro Salvini parla di opera *green*, mente sapendo di mentire. Se il Ponte fosse davvero realizzato, si causerebbe un vero e proprio disastro ambientale. Tutta l'area dello Stretto di Messina è sismica, ricompresa in due importantissime zone di protezione speciale, ed è caratterizzata da un sistema di ben undici zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, che tutelano un ambiente unico, un importantissimo luogo di transito dell'avifauna e per i mammiferi marini, in cui si trova una delle più alte concentrazioni di biodiversità al mondo.

Tutto questo mentre nel Mezzogiorno circolano treni i cui convogli sono sempre più vecchi e viaggiano su una linea in larga parte a binario unico e non elettrificato. Ne ho avuto esperienza sabato scorso, quando sono andato in Sicilia. Le corse dei treni regionali in Sicilia e in Calabria sono ogni giorno, rispettivamente, 506 e 333, contro le 2.173 della Lombardia. All'interno della Sicilia i collegamenti sono praticamente inesistenti, ci si muove solo in macchina e voi volete spendere oltre 10 miliardi e puntare a un'opera non prioritaria e a dir poco inutile. (*Applausi*).

Signor Presidente, noi abbiamo forti perplessità sulla legittimità costituzionale di questo decreto-legge, per l'assenza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 77 della Costituzione. La necessità e l'urgenza, ormai caratterizzanti praticamente tutti i provvedimenti del Governo Meloni, ci inducono a fare decretazione d'urgenza e a utilizzare un ordinamento, mettendo in discussione lo stesso articolo 117, che riguarda i rapporti dello Stato con altri ordinamenti dello stesso, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Il provvedimento è quindi in palese contrasto con i principi e le norme sovranazionali e la sua illegittimità rischia di esporre lo Stato alla violazione degli obblighi europei e a procedure di infrazione. Vengono violati gli articoli 9 e 41 della Costituzione, che dal 2022 prevedono la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle generazioni future. Sono violati inoltre i principi di sussidiarietà, di leale collaborazione e di tutela della concorrenza, nonché la salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica in rapporto alle risorse disponibili. Non c'era e non c'è ancora traccia degli oltre 10 miliardi che occorreranno per realizzare l'opera, gestirla e mantenerla; ma il tutto evidentemente sarà a carico dello Stato.

Per questi motivi siamo profondamente contrari alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, come alla riesumazione della società Stretto di Messina. Riteniamo che le risorse che intendete stanziare per quest'opera dovrebbero essere meglio impiegate per opere infrastrutturali, per rendere fruibili e moderne le nostre ferrovie, soprattutto al Sud e nelle Isole, per intervenire contro il dissesto idrogeologico e per arginare la siccità, che sta prosciugando i nostri fiumi. Vi chiediamo quindi di non procedere all'esame del decreto-legge. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti ciascuno.

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, signori Ministri, gentili Sottosegretari, onorevoli colleghi e colleghe, come sapete io intervengo sempre con molta parsimonia - per conto del Gruppo Azione-ItaliaViva-RenewEurope - sul tema della pregiudiziale di costituzionalità, perché ritengo che porre ogni volta una questione di legittimità costituzionale possa rischiare di non far cogliere il punto della mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza, quando invece tale mancanza sussiste. Ricordo proprio l'ultimo intervento fatto da questo punto di vista sul cosiddetto decreto-legge Cutro. Ecco, mi sarei aspettato che oggi in quest'Aula, se parliamo di necessità ed urgenza, ci fosse stata la possibilità di convertire il decreto-legge per gli aiuti all'Emilia-Romagna, che di necessità ed urgenza ha veramente bisogno. (*Applausi*).

Prendo alcuni spunti dal collega Tino Magni, che ha ragione quando dice che c'è un abuso della decretazione d'urgenza, invero attribuibile non solo a questo Governo, ma anche a tanti Governi precedenti, e ha ragione quando ricorda la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ci dice che i profili di urgenza e necessità (di cui urgenza è *genus* della *species* necessità) sono situazioni da valutare in modo oggettivo e non soggettivo, per fondare l'improrogabile intervento normativo del Governo.

Eppure io riconosco che l'assunzione di responsabilità dell'Esecutivo nell'emanare norme che a suo giudizio non sono rinviabili possa fondarsi su alcuni elementi. Di certo però non può fondarsi, a mio giudizio, sulla necessità di riattivare la società Stretto di Messina. E sapete perché? Perché il percorso normativo in materia si avvia l'11 giugno 1981. Io sono nato il 2 gennaio 1981. Ritengo che si possa dire che ci sono dei requisiti probabilmente di necessità, ma certamente, in quarantadue anni, i requisiti dell'urgenza, se il tema è quello della società del 1981, non mi sembrano particolarmente fondati.

Allora su cosa dovrebbe essere fondata la necessità e l'urgenza dell'opera? In questo ho un'opinione diversa rispetto al collega intervenuto in precedenza. A mio avviso, dovrebbe essere fondata nell'articolo 3 della Costituzione e proverò a spiegarvi perché, ovvero per la necessità e l'urgenza di pensare che il Ponte sullo Stretto debba essere considerato, nella chiave dell'intermodalità, come il tassello di un *puzzle* per il potenziamento delle infrastrutture del Sud. Ho molte perplessità sul Ponte, ma non ho una criticità a prescindere. Ho perplessità dal punto di vista ambientale e dal punto di vista della legalità: voglio ricordarlo oggi, 23 maggio, perché sappiamo come quell'appalto possa ingenerare interessi e appetiti anche per le organizzazioni criminali. Ho perplessità dal punto di vista antisismico e ho perplessità dal punto di vista del piano delle priorità: fare il Ponte senza rifare le strade e le autostrade è come mettersi la cravatta, senza essersi messi prima la giacca o la camicia.

Non accetto però l'idea che il Ponte possa diventare l'alibi di ciò che il Paese non può fare, perché se siamo l'Italia possiamo dimostrare, nel 2023, grazie alle competenze ingegneristiche che abbiamo, che nulla può essere impossibile se ci mettiamo la testa, le competenze e le risorse necessarie. Perché parlo dunque dell'articolo 3 della Costituzione e della rimozione degli ostacoli che non consentono la piena uguaglianza? Il ministro Salvini lo sa bene, in qualità di Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Ministro, da Milano a Roma intercorrono 573 chilometri e il tempo di percorrenza in alta velocità è di tre ore. Tra Reggio Calabria e Roma intercorrono 700 chilometri e il tempo di percorrenza in alta velocità è di cinque ore e trenta minuti. Questo vuol dire che, nello stesso tempo in cui si percorrono quasi 600 chilometri, da Roma a Milano, collegando il Nord e il Sud del Paese, un cittadino del meridione che parte da Reggio Calabria - i colleghi che intervengono dopo potranno approfondire il tema anche partendo dalla Sicilia, che è ancora più grave - in tre ore di alta velocità potrà arrivare al massimo a Sapri o a Vallo della Lucania. Onorevoli colleghi, ve la faccio ancora più semplice: se viaggio al Nord in alta velocità, in tre ore percorro 573 chilometri. Se viaggio al Sud, in tre ore di alta velocità ne percorro 333: sono 240 chilometri di differenza. Come si chiama questa equazione matematica? C'è una parola perfetta nella nostra Costituzione: si chiama disuguaglianza, si chiama non avere la possibilità che può avere un altro cittadino italiano, che si trova in un'altra parte e che vuole attraversare il nostro Paese.

Ecco perché non siamo pregiudizialmente contrari all'idea di costruire il Ponte sullo Stretto, a condizione che quell'opera si associ ad altre, come la strada statale 106, tristemente denominata strada della morte, il porto di Gioia Tauro, il potenziamento della linea dell'alta velocità in Sicilia e in Calabria, l'investimento sul sistema aeroportuale, dall'aeroporto di Catania a quelli di Palermo, di Reggio Calabria o di Lamezia, solo per citarne alcuni. Nel dibattito politico italiano, il Ponte sullo Stretto è stato trasformato nella simbologia, anzi nella mitologia di ciò che non si può fare. Non essere pregiudizialmente contrari al Ponte significa voler dare fiducia all'Italia, perché per il nostro Paese, se lavora insieme e se attingiamo alle migliori risorse umane, niente può essere impossibile e ce lo dimostra la ricostruzione del ponte di Genova. La stessa vicenda del ponte di Genova ci dimostra che, quando non si fanno opere e non si fa la manutenzione delle opere, i rischi per i nostri cittadini possono essere molto alti.

Quando, dunque, la tecnologia e il progresso della scienza ingegneristica nel 2023 consentono di fare opere che sfidano l'uomo e l'ambiente in altre parti del mondo, dobbiamo raccogliere quella sfida anche nel nostro Paese.

Chiedo però alla maggioranza e ai membri del Governo di non fare diventare il Ponte il vessillo di una sola parte o di un solo Ministro del Governo, come strumento di costruzione del consenso di parte. (*Applausi*). Se così fosse, infatti - ve lo diciamo subito - vi assumete la responsabilità, non di porre la prima pietra entro il 2024, ma vi assumete la responsabilità davanti al Parlamento e nei confronti del

Paese che vi guarda di concludere l'opera entro la fine della legislatura.

Fate diventare il Ponte un'opera comune; coinvolgete i sindaci dell'area metropolitana, i sindaci di Messina, di Villa San Giovanni, di Reggio Calabria, la Regione Calabria e la Regione Sicilia. Fatelo diventare un progetto di interesse strategico e di carattere europeo. Dimostriamo insieme che, se l'Italia fa l'Italia, niente è impossibile. Soprattutto, investiamo nel Sud per rimuovere quelle disuguaglianze di cui parlavo prima, perché è attraverso la crescita e l'investimento al Sud che passa la crescita del nostro Paese.

Quindi - e con questo concludo - i requisiti di necessità e urgenza non si fondano sulla necessità di continuare a dar vita a una società che opera dal 1981, ma si fondano sulla necessità e l'urgenza di rimuovere quelle disuguaglianze che non consentono, non solo di risparmiare venti minuti nell'attraversamento dello Stretto, ma di fare del Sud un settore strategico del nostro Paese e di un cittadino del Sud un cittadino che abbia le stesse caratteristiche e gli stessi diritti di libertà di movimento di un cittadino del Nord. *(Applausi)*.

[FAZZONE](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FAZZONE](#) *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, il decreto-legge che contiene disposizioni urgenti per la realizzazione del Ponte sullo Stretto è la logica conseguenza legislativa delle disposizioni inserite nella legge del bilancio a dicembre 2022. Proprio la legge di bilancio 2023 aveva infatti fissato al 31 marzo il termine in cui è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina.

La società citata era concessionaria per la realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il continente e quindi il Governo, non solo è voluto intervenire sulla questione - perché questo rappresenta uno dei punti programmatici dal centrodestra, che deve essere attuato per onorare la volontà degli elettori - ma, soprattutto, è dovuto intervenire su un termine che era in scadenza; lo ha fatto con il giusto anticipo, con un decreto approvato in Consiglio dei ministri il 16 marzo. Nel decreto ci sono proprio le disposizioni che superano i rilievi che vengono evidenziati nella questione pregiudiziale, che appaiono quindi superati dai fatti e ciò comporta l'attuazione del decreto-legge in esame.

Nel decreto vengono definite le nuove regole di funzionamento della società, nonché tutti i procedimenti per il riavvio dell'attività di progettazione e realizzazione dell'opera.

Pertanto, il testo della questione pregiudiziale si sofferma a citare nella propria ricostruzione atti e fatti che sono superati da successivi atti e fatti parlamentari, anche della passata legislatura, e disposizioni normative. Ci troviamo quindi di fronte a una questione pregiudiziale che è essa stessa superata dai fatti.

Per questa ragione il Gruppo Forza Italia voterà contro la questione pregiudiziale, augurandosi di approvare al più presto il decreto nel merito e di vedere al più presto riavviate tutte le procedure per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. *(Applausi)*.

[DI GIROLAMO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DI GIROLAMO](#) *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi membri del Parlamento, prendo la parola per ribadire la contrarietà netta del MoVimento 5 Stelle a questo provvedimento e all'*iter* con cui la maggioranza ha deciso di portarlo all'approvazione del Parlamento.

Di certo non è una contrarietà ideologica, come a qualcuno piace far credere, perché è sempre comodo dire che il MoVimento 5 Stelle è contrario a questo o a quest'altro; ma non lo si fa forse per nascondere l'incapacità di chi, con ogni probabilità, non è neanche troppo convinto di queste scelte ovvero le vostre? *(Applausi)*.

La maggioranza ha scelto la formula del decreto-legge, formula che di certo servirà a tener buono per qualche tempo il ministro Salvini e a mortificare il dibattito parlamentare, ma che è in palese contrasto con il dettato costituzionale. Si definisce straordinariamente necessario e urgente il Ponte sullo Stretto; anzi no: l'idea del Ponte sullo Stretto, perché di Ponte in questo provvedimento non si scrive e non si parla. *(Applausi)*.

L'articolo 77 della nostra Costituzione non è, però, l'unico elemento bypassato da quella che vi piace

chiamare «voglia di fare». Vi sarà forse sfuggito, cari membri del Governo e colleghi della maggioranza, che il combinato disposto degli articoli 9 e 41 della nostra Costituzione, nella nuova formulazione introdotta dalla legge costituzionale dell'11 febbraio 2022, non si limita a conferire rilievo costituzionale alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, ma soprattutto stabilisce che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute e all'ambiente. *(Applausi)*.

Nel decreto-legge, voi scrivete che l'*iter* di approvazione dell'opera riparte da un progetto definito risalente al 2010, integrato con una relazione del progettista. Come a dire: diamo una rispolverata al vecchio progetto e si parte. Ma siamo matti? *(Applausi)*. Stessa cosa dicasi per gli articoli 81 e 117 della Costituzione. È infatti assente una valutazione di ragionevolezza nel bilanciamento tra le dichiarate esigenze di realizzare un'opera ritenuta cruciale per lo sviluppo infrastrutturale ed economico del Mezzogiorno e la salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica in rapporto alle risorse disponibili.

Tale distonia appare, inoltre, tanto più grave e preoccupante considerato lo stanziamento di risorse a carico della finanza pubblica impiegate finora per sostenere le spese inerenti alle progettazioni preliminari. Parliamo di oltre un miliardo di euro, con costi attesi notevolmente più alti, a fronte delle persistenti incertezze riguardo alla fattibilità e alla sostenibilità del progetto.

Inoltre, abbiamo anche la nota diffusa dall'Ufficio di bilancio qualche ora fa, che dice più o meno la stessa cosa. Essa dice che il costo dell'opera è demandato al futuro piano economico finanziario della concessione, ma che andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa gli eventuali effetti finanziari derivanti dal nuovo meccanismo di calcolo, chiarendo se il medesimo possa introdurre nuove voci di costo all'opera non contemplate precedentemente.

Ad ora, io non ho ancora sentito smentita o comunque comunicazione che questa sia una bozza non verificata; quindi, la prendo per vera, visto che è stata comunicata e rimane in questo modo. Per questi motivi, signor Presidente e membri del Governo, e per le numerose incognite che questo provvedimento palesa, il Gruppo MoVimento 5 Stelle voterà a favore della questione pregiudiziale presentata dal collega De Cristofaro. *(Applausi)*.

[GERMANA'](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GERMANA'](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, devo contraddire subito la collega De Girolamo. Ne abbiamo parlato poc'anzi in Commissione: le motivazioni che loro scrivono anche nella questione pregiudiziale sono soltanto ideologiche e sono motivazioni che noi riteniamo assolutamente strumentali.

Il decreto rispetta pienamente i principi stabiliti dall'articolo 77 della nostra Costituzione e la realizzazione dell'opera è finalizzata a contribuire alla programmazione europea dei corridoi plurimodali, integrando la rete europea dei trasporti e promuovendo gli obiettivi da completare entro il 2030.

L'uso del decreto-legge è legato all'oggettiva urgenza di eliminare non soltanto l'isolamento dei siciliani, ma anche i costi di questa insularità che siamo condannati a pagare, che ammontano a circa 6,5 miliardi l'anno, quindi per fornire anche una modalità di trasporto indipendente dalle condizioni meteorologiche e dalle eruzioni vulcaniche, com'è successo proprio ieri quando il ministro Salvini ha trovato la cenere all'aeroporto di Catania. C'è anche l'urgenza di limitare i danni provocati dalla scelta unilaterale di rescindere un contratto già affidato, una scelta che ha originato contenziosi ancora in essere.

Mi vorrei soffermare sui motivi per cui respingiamo le motivazioni della questione pregiudiziale, mentre parlerò più tardi, in dichiarazione di voto, delle opportunità che il Ponte offre. Contrariamente a quanto affermato, il decreto-legge è proprio un caso straordinario e urgente per le motivazioni suddette, che impattano per un costo medio di 2.000 euro l'anno per nucleo familiare siciliano. Evidentemente, chi ha scritto questa pregiudiziale ha dimenticato cosa voglia dire muoversi da o per la Sicilia a spese proprie, per ragioni di lavoro, salute e di studio, ma essendo i firmatari non siciliani

probabilmente non lo fanno.

Per comprendere meglio ciò che è già evidente con i fatti, è sufficiente recarsi presso gli approdi di Tremestieri, che il nostro sottosegretario Matilde Siracusano conosce bene, dove tutte le merci vengono trasportate con tir circa ogni due ore, quando le condizioni del tempo sono buone e quindi quando lo permettono, sempre che i firmatari sappiano dove si trova Tremestieri. Per ciò che concerne il trasporto di passeggeri, invece, si può viaggiare in bus, in treno e in aereo, ma con alti costi e con poche opzioni. Del resto, basta consultare gli orari di Trenitalia per vedere quanto ormai siano rari i treni da e per il continente: appena due al giorno.

Dopo undici anni di ritardi, citare le sentenze della Corte costituzionale o i ritardi del presidente Mattarella è davvero troppo, come se i quasi 70 miliardi spesi dai siciliani in questi undici anni per muoversi, il mancato contesto occupazionale nei cantieri del Ponte e l'indotto che la sua realizzazione muoverà non siano sufficientemente importanti. È meno oneroso sicuramente riprendere l'*iter* interrotto che risolvere un contratto affidato dalla pubblica amministrazione. È ovvio che in caso di procedura extragiudiziale senza costi per lo Stato si prevede la ripresa dell'*iter* interrotto. Forse chi ha scritto questa pregiudiziale farebbe bene a documentarsi bene sulle procedure delle opere pubbliche.

Fa sorridere che adesso i partiti «no Ponte-sì traghetti» come il MoVimento 5 Stelle, il PD e l'Alleanza Verdi e Sinistra, finalmente riconoscano che il computo metrico dell'opera era di 3,9 miliardi e che le procedure del *project financing* prevedevano ulteriori 4,5 miliardi per le opere compensative e opere finanziarie private, per cui il costo stimato oggi dalla Webuild non viola alcuna normativa europea. Il superamento del contenzioso, con la procedura di conciliazione, consentirà di ripristinare la legittimità del contratto ed evitare il rischio di sprecare milioni di euro.

Nonostante gli sforzi, non comprendiamo come si possano esprimere perplessità su un progetto definitivo, approvato e visibile sul sito del Ministero dell'ambiente dal 2012, che richiede solo il completamento, com'è giusto che sia, l'adeguamento dei prezzi ed eventuali prescrizioni riferite alla compatibilità ambientale, che ovviamente saranno rispettate nei tempi e nei modi di legge.

Ancora, viene da sorridere leggendo che la struttura tecnica di missione del MIT, nella relazione conclusiva, poneva in evidenza nel 2021 rilevanti criticità nella soluzione a campata unica. Nel 2021 il ministro era Giovannini, che aveva confermato quegli studi di fattibilità di 50 milioni di euro del ministro De Micheli, suo predecessore. Il gruppo di lavoro, inoltre, ha dimostrato di non conoscere in modo adeguato luoghi e distanze, in quanto l'ipotetica soluzione a tre campate (comunque quella a campata unica non l'hanno mai esclusa), secondo gli esperti, sarebbe più vicina a Reggio Calabria e a Messina di una distanza di soltanto 2 chilometri, quella che c'è praticamente - mi rivolgo al sottosegretario Siracusano - tra il Papardo e Granatari, ma probabilmente i sottoscrittori non sanno né cos'è il Papardo, né dove si trova Granatari.

Il Ponte è una struttura grandiosa e strategica, oltre che *green*. Basta leggere il progetto per capire che il Ponte non tocca il mare e le spiagge in alcun punto. Non avrà alcuna interferenza con il passaggio di cetacei, di pesci spada, di tonno rosso, delle spatole, delle ricciole, dello sciabbacheddu. Anche la posidonia oceanica, così tanto cara agli ambientalisti, state tranquilli, non verrà toccata.

Rispetto alle criticità rilevate in un altro punto della questione pregiudiziale, sollevate dalla commissione VIA dell'allora Ministero dell'ambiente, grazie proprio alla riapertura dello Stretto di Messina si potrà finalmente rispondere nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. Se pertanto voterete il nostro provvedimento, avrete le risposte alle vostre domande.

Tanto premesso e dimostrato, siamo certi che il Ponte sullo Stretto tutelerà l'ambiente, la biodiversità degli ecosistemi e preserverà i luoghi riducendo l'inquinamento e non occupando il suolo. Con il Ponte alle future generazioni trasmetteremo uno Stretto preservato e seriamente tutelato e una mobilità che farà sentire italiani anche noi siciliani isolati. (*Applausi*).

[BASSO \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BASSO \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo tre decenni di dibattiti e promesse sul Ponte sullo Stretto di Messina, davvero oggi qualcuno può credere ad una straordinarietà o imprevedibilità degli eventi che giustificano l'adozione di provvedimenti urgenti?

La recente decisione, presa con questo decreto, di riattivare la società Stretto di Messina non ha certamente carattere di urgenza e viola palesemente le raccomandazioni della Corte dei conti e le regole di trasparenza e correttezza negli appalti pubblici. Approvare senza modifiche un progetto del 2011, non aggiornato nonostante i cambiamenti normativi e le nuove conoscenze tecniche e scientifiche, è decisamente incomprensibile. O meglio è comprensibile e riusciamo a comprenderlo se guardiamo la propaganda elettorale da parte di questo Governo e di questa maggioranza.

Si tratta infatti di un progetto tecnico obsoleto sotto molti aspetti, che non rispetta i vincoli paesaggistici e ambientali e risente dei tempi lontani in cui è stato pensato e concepito, senza una visione delle reali attuali esigenze di mobilità del Sud Italia e della Sicilia, in particolare, e senza una valutazione delle conseguenze per la logistica e per l'economia dell'intero Paese.

Basti portare ad esempio la sottovalutazione nel progetto che la maggioranza intende riproporre dell'altezza della struttura che renderebbe problematico, già oggi, il passaggio delle navi *portacontainer* da crociera di ultima generazione, con gravi conseguenze per i principali porti occidentali italiani, con il rischio di penalizzazioni sulle rotte internazionali, a favore dei porti concorrenti europei, francesi e spagnoli in particolare.

Considerando il fenomeno del gigantismo navale, che si evince non solo da studi e previsioni, ma guardando gli attuali ordinativi delle *portacontainer* e delle navi da crociera oggi in lavorazione presso i cantieri di tutto il mondo, il problema è solo destinato a peggiorare nel futuro.

Il provvedimento, così come modificato dalla maggioranza, presenta inoltre numerose contraddizioni procedurali che potrebbero generare contenziosi con l'Europa e portare alla bocciatura da parte della Corte di giustizia europea. Il decreto prevede infatti l'avvio di una fase contrattuale e la chiusura del contenzioso con il contraente generale del 2006 prima che siano noti elementi fondamentali per l'aggiornamento della progettazione, del cronoprogramma realizzativo e dei costi effettivi di realizzazione dell'opera.

Se l'aggiornamento della progettazione del cronoprogramma realizzativo dovesse superare il 50 per cento dei costi originari preventivati, come appare assai probabile, scatterebbe infatti l'obbligo di indire una nuova gara per l'affidamento della realizzazione del Ponte. In tal caso come si crede di poter gestire un contratto già siglato con un contraente e l'obbligo di indire una nuova gara?

Nel caso di un intervento così rilevante le perplessità non sono solo nel metodo e nella mancanza di confronto e di partecipazione delle scelte, ma vi sono anche profili relativi a violazioni di legge. Urge infatti un dibattito con il coinvolgimento popolare ai sensi della vigente normativa del codice appalti che metta in luce le perplessità e i punti di forza delle quattro ipotesi che erano in campo.

In considerazione del quadro complessivo fin qui esposto, appare del tutto evidente l'uso strumentale della decretazione d'urgenza e la totale incompatibilità del decreto in esame con gli articoli 9, 41, 77 e 117 della Costituzione.

Il Partito Democratico voterà quindi a favore della questione pregiudiziale poiché bloccare questo decreto è un atto doveroso per tutelare la Carta costituzionale, le risorse pubbliche e le generazioni future. (*Applausi*).

ROSA (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSA (Fdi). Signor Presidente, onorevoli senatori, diciamo subito senza incertezza che il problema dell'assenza dei requisiti di necessità ed urgenza del decreto-legge in trattazione non sussiste, pertanto la pregiudiziale non ha fondamento alcuno. Innanzitutto è da sottolineare che i casi di straordinaria necessità ed urgenza attengono ad una valutazione del Governo, che se ne assume la responsabilità: neanche la Corte costituzionale può sostituirsi a tale valutazione. In secondo luogo è la stessa Corte costituzionale ad affermare che la straordinarietà del caso, tale da imporre la necessità di dettare con urgenza una disciplina, può essere dovuta ad una pluralità di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti di pubblici poteri), in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri valevoli per ogni ipotesi, tant'è vero che il difetto di presupposto di legittimità della decretazione d'urgenza in sede di scrutinio di costituzionalità deve risultare evidente ed è stata accertata una sola volta.

L'esigenza di prevedere un'adeguata disciplina idonea a consentire la realizzazione delle opere oggi mancanti configura un valido presupposto per un intervento d'urgenza, anche se poi il completamento delle procedure e delle opere necessarie possa richiedere tempi non brevi. L'urgenza, infatti, riguarda il provvedere, anche quando occorre tempo, per conseguire il risultato voluto. Queste non sono mie parole, ma affermazioni della Corte costituzionale nella sentenza n. 62 del 2005. Quale situazione è più straordinaria che mettere fine alla lunga vicenda del Ponte sullo Stretto, che rappresenta un'opera prioritaria e di preminente interesse nazionale, strategica per il completamento delle reti transeuropee di trasporto, di cui al regolamento europeo n. 1315 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, nell'ambito del corridoio scandinavo-mediterraneo. Di più, l'obiettivo di accelerare e semplificare la realizzazione e la conclusione di opere infrastrutturali strategiche è riconosciuta quale condizione per la decretazione d'urgenza dalla stessa Corte (sentenza n. 170 del 2017). Potrei fare anche molti altri esempi ma mi fermo qui, perché anche solo quanto detto basta a dimostrare l'infondatezza della questione pregiudiziale proposta.

Quanto alle altre questioni di merito, esse dimostrano una riluttanza politica strumentale. Vorrei ricordare che ci troviamo a questo punto perché nel 2012 il Governo Monti decise la caducazione della convenzione di concessione affidata alla società Stretto di Messina SpA, nonché di tutti i rapporti contrattuali dalla medesima stipulati. È ovvio che la Corte dei conti ha raccomandato di liquidare la società Stretto di Messina, che era in piedi ma non effettuava alcuna attività, con conseguente danno per la finanza pubblica.

In termini più strettamente politici, la questione pregiudiziale in esame è solo un modo per non discutere un provvedimento che questa maggioranza ritiene importante ed urgente. *(Applausi)*. Lo si è visto oggi in Commissione ma anche qui in Aula, quando le ragioni di dissenso, seppur sempre legittime nel rispetto dei ruoli, scadevano in ragioni nel merito insussistenti: qualche collega ha perfino asserito che il decreto-legge non prevede la realizzazione del Ponte: si è arrivati fino a questo. Siamo invece di fronte ad un provvedimento previsto nel programma elettorale con il quale ci siamo presentati alle elezioni, che ha avuto il consenso degli elettori e che dimostra la concretezza di un'idea (nessun vessillo, nessuno *slogan*). Si tratta di un provvedimento che definisce un percorso certo, che crea delle certezze, che porterà alla realizzazione di un'opera fondamentale per l'Italia intera.

Per questo preannuncio un voto convinto del Gruppo Fratelli d'Italia contro la questione pregiudiziale. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, riferita al disegno di legge n. 705.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

La discussione del disegno di legge n. 705 avverrà nella seduta di domani.

In ricordo delle vittime della strage di Capaci

[PRESIDENTE](#). Colleghi, questa sera vi sarà un maggiore margine di tolleranza rispetto all'abituale durata degli interventi di fine seduta, in quanto, come preannunciato dalla Presidenza all'inizio dei lavori, essi saranno dedicati alla ricorrenza del 31° anniversario della strage di Capaci.

Pregherei i colleghi, quindi, di tenere conto, rispetto alla loro presenza in Aula, del fatto che non si tratta di interventi di carattere locale o vario, ma di interventi dei rappresentanti dei Gruppi in ricordo del giudice Falcone, del giudice Morvillo e della scorta, che furono sterminati a Capaci.

Prego inoltre i colleghi di tenere un atteggiamento consono al contenuto degli interventi.

[SALVITTI](#) *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SALVITTI](#) *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, ogni storia, ogni Nazione ha le sue pietre miliari, le sue pietre angolari e certamente la strage di Capaci è una di queste pietre della storia della nostra Nazione sia per la terribile e violentissima teatralità dell'attentato, sia per il significato intrinseco nella morte che ha portato via con sé Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Un attentato violentissimo nella sua esecuzione, un attentato

che doveva essere spettacolare nella sua tragicità. Chi di noi non ricorda l'immagine di quelle due macchine tra le macerie sotto il cartello verde di Capaci? Ognuno di noi mantiene fisso il ricordo di quel giorno, che penso rimarrà impresso nella memoria nostra e di tutti gli italiani.

Il 23 maggio 1992, alle 17,56, sulla A29 all'altezza dell'uscita di Capaci, 500 chilogrammi di tritolo devastano decine e decine di metri di autostrada. Pensate che i sismografi dell'osservatorio geofisico del Monte Cammarata rilevarono una potentissima onda d'urto, quindi fu un gesto di una violenza e di una teatralità pazzesche, proprio perché Falcone aveva toccato nei gangli vitali la mafia e la mafia ha reagito in questo modo, facendo vedere tutta quanta la sua "potenza".

Falcone diceva delle cose che giustamente sono rimaste impresse nella memoria di tutti noi: che gli uomini passano e le idee restano. Aveva collaborato per far sì che nascesse sul nostro territorio la Direzione investigativa antimafia (DIA), perché aveva capito come combattere quel sistema, come combattere nel profondo e all'interno la mafia. Era riuscito ad entrarvi dentro per il suo modo di fare e anche per il suo modo di esprimersi nei confronti dei mafiosi. Ha avuto la capacità di portare in tribunale - tant'è che venne costruito un luogo apposito vicino all'Ucciardone - più di 500 mafiosi. Proprio questo sistema gli riuscì ad incardinare e proprio a causa di esso ci fu la risposta violentissima, per mano di Brusca, il braccio armato di quella organizzazione, con un attentato di una violenza inaudita che è rimasta nella memoria di ognuno di noi.

Sembra strano dirlo, ma l'ha fatto un uomo normale come Falcone, il quale diceva: «L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa». Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, ma incoscienza. Lui sapeva come comportarsi contro la mafia e sapeva che il suo compito e la sua missione erano questi. È giusto che questa Assemblea ricordi la strage di Capaci e tutte le persone che ha portato via. Propongo pertanto un minuto di silenzio, che sarebbe opportuno in modo da ricordare quanto è accaduto nel 1992 affinché rimanga la coscienza in ognuno di noi di quanto può essere violenta la mafia nei suoi atteggiamenti. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatore, l'Assemblea ha già osservato un minuto di silenzio in precedenza, quando è intervenuto il presidente La Russa. È giusto il suo intendimento, ma è stato già accolto dall'Assemblea.

[MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, da siciliana, oggi per me è una giornata carica di emozioni: membro della Commissione antimafia nel giorno in cui si commemora quella strage che cambiò per sempre le nostre vite e fece vedere, anche a chi non voleva vedere, il volto feroce e crudele della mafia. Prima di Giovanni Falcone in molti pagarono con la vita il loro tentativo di combattere la mafia. Carlo Alberto dalla Chiesa, Mario Francese, Boris Giuliano, Cesare Terranova, Piersanti Mattarella, Pio La Torre, Peppino Impastato sono solo i nomi più noti delle vittime di una guerra che si combatteva da oltre dieci anni sulle strade di Palermo e dell'intera Sicilia.

Giovanni Falcone e con lui Paolo Borsellino con il maxiprocesso di Palermo però furono i primi a dimostrare alla mafia quanto forte, vincente e potente poteva essere lo Stato. Il più grande processo mai celebrato prima: 460 imputati, 19 ergastoli, pene detentive in primo grado per un totale di 2.665 anni di reclusione. Un risultato raggiunto grazie a un metodo di lotta alla criminalità organizzata ideato proprio da Giovanni Falcone e che ha fatto scuola, tanto che ancora oggi è un modello a livello mondiale. Grazie ai suoi metodi di indagine, Falcone pose fine a una lunga serie di assoluzioni per insufficienza di prove.

Capì prima e meglio di tutti che per combattere la mafia bisognava seguire il flusso del denaro e fu il precursore degli accertamenti bancari come strumento di indagine, avendo compreso che la mafia c'era - o cercava di esserci - in ogni posto in cui circolavano grandi capitali e, conseguentemente, interessi economici.

Falcone è stato tra i primi investigatori a utilizzare proficuamente i contatti con i giudici stranieri nelle attività di cooperazione internazionale. Quando a Palermo diventò un giudice scomodo, bersagliato da attacchi strumentali, isolato, e venne trasferito al Ministero della giustizia in applicazione di quel celebre motto che ogni tanto tutti noi citiamo secondo cui *promoveatur ut amoveatur*, andò al

Ministero e disegnò la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia, costruendo gli strumenti per indagare la struttura globale della mafia, le sue tecniche, il suo linguaggio, il suo codice. Prima di lui, la mafia era solo «aria che cammina», comanda e uccide; è prudente tenersene alla larga, perché non la vediamo, non la capiamo. Con lui, con Giovanni Falcone, la mafia diventa una mappa in chiaro, con nomi, organigrammi, gruppi di fuoco, flusso di capitali, protezioni politiche, investimenti e connivenze. La mafia è scoperta, è visibile e può essere vinta.

Giovanni Falcone era siciliano. Era l'antidoto alla mafia, prodotto da questa stessa terra, dalla mia terra, la Sicilia, nella quale alligna tuttora il male della mafia. E il suo essere siciliano, cresciuto, come Paolo Borsellino, in un quartiere popolare di Palermo, gli consentì di cogliere le cause che stavano alla base dell'omertà e della paura da parte dei cittadini e di leggerne in controluce tutte le dinamiche, le stesse che lo portarono a fidarsi e a guadagnare la fiducia del primo grande pentito di mafia, Tommaso Buscetta.

Valevano, quindi, anche dettagli apparentemente insignificanti, perché nei codici mafiosi nulla è insignificante. Emblematica, nella ricostruzione di quegli anni, fu l'offerta della sigaretta a Buscetta, quando Falcone lo interrogò la prima volta: aveva la precisa intenzione di trasmettergli un messaggio non detto, senza parole, per fargli capire che si fidava di lui, che quell'interrogatorio non era un'umiliazione. Infatti Buscetta anni dopo dirà di aver accettato le sue sigarette perché era un pacchetto già aperto; una stecca o anche qualche pacchetto intero non li avrebbe accettati, perché avrebbero significato che voleva umiliarlo.

Questa sua grandezza, che oggi noi celebriamo in modo unanime, non lo risparmiò in vita da certi attacchi, anche altamente strumentali, che lo amareggiarono profondamente. Ma questo non lo privò mai della stima e dell'amore di tanti cittadini onesti, di tutti quei ragazzi che negli anni successivi alla strage di Capaci corsero a iscriversi alla facoltà di giurisprudenza per seguirne le impronte, per essere persone libere, rette e pronte a impegnarsi per la legalità e per le istituzioni.

Il 23 maggio 1992 io ero una giovane studentessa liceale siciliana. Da alcuni mesi - me lo ricordo molto bene - aleggiava il senso di una tragedia imminente, di un attacco che la mafia avrebbe compiuto contro chi si opponeva al suo strapotere. Quel pomeriggio le notizie dell'attentato cominciarono a rimbalzare da una radio all'altra, da un'emittente radiofonica all'altra, fino a una lunga diretta televisiva sul luogo dell'attentato, reso irricognoscibile dalla violenza dell'esplosione, che creò un cratere sull'autostrada e uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

La mafia era convinta di aver ucciso il suo nemico numero uno e di lì a cinquantasette giorni, in un conto alla rovescia che noi siciliani vivemmo con quel tragico fatalismo che purtroppo ci connota, organizzò l'uccisione di Paolo Borsellino, pensando così di paralizzare l'offensiva che questi due magistrati, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, insieme ad altri prima di loro e con loro, avevano ideato e portato avanti con coraggio e con grande competenza, raggiungendo risultati prima insperati.

E invece no. La strage di Capaci e l'uccisione di Giovanni Falcone, della moglie e degli agenti della scorta, nella sua brutale violenza e nella sua sconcertante evidenza, risvegliò le coscienze dormienti e costrinse anche chi preferiva una comoda omertà a prendere atto del fatto che la mafia esisteva ed era più viva che mai. Risvegliò ed animò la coscienza di moltissimi giovani, che decisero di studiare giurisprudenza o di arruolarsi nelle Forze dell'ordine per sconfiggere la mafia.

Noi oggi allora non commemoriamo la strage, ma celebriamo la vita di Giovanni Falcone, il suo impegno, la sua lungimiranza, la sua dedizione e il suo spirito di sacrificio per lo Stato, a tutela e difesa della libertà di tutti i cittadini dalla prevaricazione e dall'oppressione mafiosa. Il nostro impegno deve essere rivolto alla lotta alla mafia, che spesso si manifesta in modo ambiguo, sotterraneo, strisciante, ma che non manca mai, a chi si oppone ad essa, di trasformarsi in violenza, prevaricazione, abuso e morte. La lotta alla mafia, in tutte le sue forme e rappresentazioni, è dunque il modo migliore per onorare la memoria di Giovanni Falcone e per trasmetterne l'esempio alle future generazioni.

(Applausi).

BORGHI Enrico (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, più o meno a quest'ora, trentuno anni fa, nell'ospedale di Palermo, tra le braccia del suo fraterno amico Paolo Borsellino, si spegneva la vita del giudice Giovanni Falcone. Poche ore dopo, sotto i ferri del chirurgo, morirà anche la moglie Francesca Morvillo, magistrato anch'essa. Poche ore prima avevano lasciato la loro vita, su quel drammatico selciato dell'autostrada che collega l'aeroporto di Punta Raisi a Palermo, gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, a cui va tutto il nostro pensiero e il nostro commosso ringraziamento. (*Applausi*).

Molti ricorderanno il contesto storico nel quale quelle drammatiche vicende si calarono, nel pieno dell'elezione del Presidente della Repubblica, all'inizio di un controverso e delicato periodo di transizione storica e politica della nostra Repubblica, al culmine di un conflitto epocale, durato vent'anni, fra le istituzioni della Repubblica e la mafia, fra lo Stato e l'antistato. Il giudice Falcone ci ha lasciato una serie di lezioni, innanzitutto di metodo: il metodo del *pool* antimafia, creato dal capo dell'ufficio istruzione, Rocco Chinnici, anch'egli trucidato dalla mafia. (*Applausi*). Ci ha lasciato il dovere del coraggio, davanti alla stagione della scalata bestiale dei corleonesi, che immaginavano che il sangue, il tritolo e i kalashnikov fossero la regola di vita, non solo della splendida terra di Sicilia, ma dell'intera Repubblica italiana. Non dimentichiamo che quel drammatico attentato fu la vigilia della stagione delle bombe nel nostro Paese. Il giudice Falcone ci ha lasciato, insieme con Paolo Borsellino e Antonino Caponnetto, la straordinaria esperienza del maxiprocesso, che ha trasferito l'idea che lo Stato è più forte dell'antistato. (*Applausi*).

Ma il giudice Falcone, va detto senza infingimenti, ci ha dato anche una grande lezione nella sua assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, resistendo a ostilità e veleni diffusi, che ne costellarono l'operato. (*Applausi*). Non possiamo dimenticare come venne bocciato a capo dell'ufficio istruzione, perché l'anzianità faceva premio sulla competenza. (*Applausi*). Non possiamo non ricordare la drammatica e infame stagione delle lettere infamanti del corvo. (*Applausi*). Non possiamo dimenticare il fallito attentato all'Addaura, con lo strascico di polemiche strumentali che mirarono a delegittimarne l'azione, l'immagine e la capacità di intervento. Ecco, il giudice Falcone fu anche in questo un modello, come lo fu da direttore degli affari penali del Ministero della giustizia (*Applausi*), quando ebbe il coraggio, in quegli anni complicati, di affermare un principio banale in una democrazia liberale, ma essenziale, cioè che il compito della magistratura non è quello di puntare in maniera indotta alla riforma della politica, ma è quello dell'esercizio dell'azione penale sulla base di prove. (*Applausi*).

Questo ed altro è stato il giudice Falcone, ma soprattutto è stato un uomo - per riprendere alcune parole importanti - che fa «quello che è suo dovere fare, quali che siano le conseguenze personali, gli ostacoli, i pericoli e le pressioni», perché «questa è la base di tutta la moralità umana». Queste sono parole di John Fitzgerald Kennedy, questo è stato il giudice Giovanni Falcone. (*Applausi*).

[SCARPINATO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (*M5S*). Signor Presidente, questo trentesimo anniversario della strage di Capaci è particolarmente triste, perché è all'insegna della rimozione, della restaurazione e della normalizzazione. Una rimozione realizzata non con il silenzio, ma continuando ad annegare verità scomode e indicibili dentro un mare di retorica. Una retorica che consegna alla memoria collettiva una falconeide sedativa e rassicurante, una narrazione tragica, ma nello stesso tempo semplice e pacificata, che si può riassumere nei seguenti termini: Giovanni Falcone è stato assassinato perché con il suo lavoro di magistrato integerrimo, culminato nelle condanne inflitte con il maxiprocesso, era il simbolo di uno Stato che aveva sferrato un colpo mortale alla mafia, mandando in frantumi il mito della sua invincibilità. I carnefici, i portatori del male di mafia sono stati identificati e condannati. Essi hanno i volti noti di coloro che l'immaginario collettivo ha già elevato a icone assolute e totalizzanti del male di mafia: Riina, Provenzano e altri personaggi di tal fatta.

Secondo questa narrazione la mafia sarebbe costituita da una minoranza di criminali che, come si usa ripetere, costituisce una sorta di fungo malefico, all'interno di una società popolata da un'assoluta maggioranza di onesti. Il male, dunque, è fuori di noi e può essere catarticamente proiettato su pochi mostri.

Peccato che la falconeide sedativa della retorica ufficiale sia una storia falsa, sia sotto il profilo storico, che giudiziario. La realtà vissuta e sofferta da Giovanni Falcone racconta che, diversamente da quanto si ripete nelle cerimonie ufficiali, il male di mafia non è affatto solo fuori di noi, è anche tra noi. Racconta che gli assassini e i loro complici non hanno solo i volti truci e crudeli di coloro che sulla scena dei delitti si sono sporcati le mani di sangue, ma anche i volti di tanti, di troppi sepolcri imbiancati che, grazie alla mafia, hanno costruito carriere politiche e fortune economiche e che avversarono in tutti i modi Falcone, isolandolo, delegittimandolo, riducendolo all'impotenza per impedirgli di accertare le loro responsabilità. Un popolo di colletti bianchi che ha frequentato le nostre stesse scuole e che affolla i nostri salotti: Presidenti del Consiglio, Ministri, parlamentari nazionali e regionali, Presidenti di Regione, vertici dei Servizi segreti della polizia, alti magistrati, avvocati di grido dalle parcelle d'oro, personaggi apicali dell'economia e della finanza e molti altri.

Responsabilità penali certificate da sentenze definitive e, tuttavia, rimosse dalla retorica pubblica e da una politica priva di credibilità perché, mentre spende parole vuote il 23 maggio per omaggiare la memoria di Falcone e la cultura della legalità, continua imperterrita a portare in palma di mano personaggi condannati con sentenze definitive per complicità con la mafia o per gravi reati di corruzione.

Questo vasto ed eterogeneo mondo di sepolcri imbiancati non può autoassolversi moralmente e politicamente dalla tragica storia che ebbe il suo epilogo nel boato di Capaci. Quello che ha inghiottito il 23 maggio 1992 la vita di Giovanni Falcone e le vittime di Capaci, il 19 luglio successivo le vittime della strage di via D'Amelio, il 27 maggio del 1993 le vittime della strage di via dei Georgofili, il 27 luglio 1993 le vittime di via Palestro a Milano è un gorgo di morte che chiama in causa quello che lucidamente Giovanni Falcone definì il gioco grande del potere, un gioco del potere che non ha esitato a utilizzare sistematicamente, sin dalle origini della storia della Repubblica, le stragi e l'omicidio come strumenti occulti di lotta politica, avvalendosi come bracci armati della destra eversiva, delle mafie e di altri specialisti della violenza.

Non è certo un caso che l'inizio della storia repubblicana sia stato tenuto a battesimo dalla strage politico-mafiosa di Portella della Ginestra del 1° maggio 1947, che segna l'inizio della strategia della tensione, e che la storia della prima Repubblica si sia conclusa nel bagno di sangue delle stragi politico-mafiose del 1992 e del 1993. Tra la prima e l'ultima strage una sequenza ininterrotta di altre stragi, di omicidi eccellenti che non hanno uguali per continuità e intensità nella storia di altri Paesi europei; stragi che hanno tutte un unico denominatore che reca il sigillo del potere, il sistematico intervento di apparati dello Stato per depistare le indagini della magistratura e impedire così che vengano accertate le responsabilità di mandanti e di complici eccellenti. Depistaggi che significativamente hanno caratterizzato anche le indagini delle stragi del 1992 e del 1993, replicando le stesse modalità del passato: una continuità di depistaggi che rispecchia la continuità della criminalità del potere che ha segnato la storia del nostro Paese.

Giovanni Falcone non è stato ucciso solo per quello che aveva fatto, ma anche e soprattutto per quello che avrebbe potuto fare se fosse rimasto in vita; per evitare che, proseguendo nella sua opera, potesse portare alla luce verità indicibili che, come lui stesso disse nel corso di una seduta della Commissione parlamentare antimafia, avrebbe costretto il nostro Paese a riscrivere parte della sua storia.

In questo senso, la strage di Capaci non può essere ridotta a un capitolo della storia della criminalità mafiosa. Essa è un tragico capitolo della storia della criminalità del potere; una storia che prosegue fino ai nostri giorni, perché quel gioco grande del potere non si è mai interrotto. E fino a quando i protagonisti del passato e del presente di questo gioco cinico e sanguinario non saranno chiamati a rendere conto delle loro responsabilità, le stragi del 1992 del 1993 resteranno lo specchio della cattiva coscienza di questo Paese e segno della sua immaturità democratica.

E la retorica di Stato, per usare le parole di Leonardo Sciascia, uno dei più profondi conoscitori della realtà della criminalità al potere in Italia, resterà il sudario dentro il quale si celano le piaghe purulente della Nazione. (*Applausi*).

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, dopo l'omicidio del giudice Cesare Terranova, nel settembre del 1979, nonostante le preoccupazioni familiari, Falcone accettò l'offerta che da tanto tempo Rocco Chinnici gli faceva e passò così all'ufficio istruzione della sezione penale, che sotto la guida di Chinnici divenne un esempio innovativo di organizzazione giudiziaria.

Chinnici chiamò al suo fianco anche Paolo Borsellino, che divenne collega di Falcone nello sbrigare il lavoro arretrato di oltre 500 processi. Non vi furono iniezioni di personale del PNRR, interventi codicistici sulla prescrizione o altri miracoli normativi, ma soltanto molte notti passate a studiare e a lavorare. Valga il vero: una frase vergata dal giudice Falcone in una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 12 trafficanti internazionali di armi e droga.

Questa affermazione scritta su un atto processuale sintetizza molto bene il suo pensiero, la sua convinzione, il suo credo in una giustizia vera. Giovanni Falcone nelle sue attività di indagine non si è mai accontentato di indizi, ma egli ha sempre sviluppato, anche in presenza di elementi chiari, precisi e concordanti, mirate e silenziose attività di indagine. Ci si dimentica troppo spesso di quell'insegnamento operativo volto a privilegiare la qualità dell'indagine, piuttosto che il numero degli arrestati. Metodo, quest'ultimo, che va a discapito delle garanzie costituzionali a cui il giudice Falcone era veramente molto attaccato e a cui teneva tantissimo.

Lo scarso rispetto dell'insegnamento del dottor Falcone passa anche dalle azioni di coloro i quali, per godere del clamore immediato, dimenticano quanto le azioni di indagine consistano proprio in analisi, studio, verifiche e quanto queste siano lunghe e difficili.

Il buon lavoro giudiziario richiede pensiero libero, obbedienza cieca alla legge e azione muta. Una logica diametralmente opposta dall'azione mafiosa, che necessita invece di eclatanza, per cui la scenica eliminazione fisica quale annientamento dell'avversario fu resa agghiacciante dallo spettacolare effetto della distruzione; il tutto con il fine di annichilire, soggiogare il popolo, spaventare lo Stato, terrorizzare e imprimere un effetto di paralisi alla possibilità di reazione del sistema democratico contro la tentacolare realtà mafiosa.

Il buon lavoro giudiziario richiede poi la capacità di lavoro di squadra. Il progetto del cosiddetto *pool* antimafia nacque dall'idea di Rocco Chinnici, ma successivamente sarebbe stato sviluppato da Antonino Caponnetto, che nel novembre del 1983 costituiva una squadra composta da quattro magistrati istruttori: oltre a Falcone, Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello, Leonardo Guarnotta.

Un buon lavoro giudiziario passa anche dalla forza di resistere alle umiliazioni, piccole e grandi. Quando si iniziò a temere per l'incolumità dei due magistrati Falcone e Borsellino, questi furono perciò trasferiti per motivi di sicurezza, con le rispettive famiglie, presso la foresteria del carcere dell'Asinara, dove poterono terminare, tra l'altro, la scrittura di oltre 8.000 pagine della colossale ordinanza sentenza, che rinviava a giudizio 475 indagati. Per tale periodo il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria richiese ai due magistrati un rimborso spese e un indennizzo per il soggiorno trascorso.

Un buon lavoro giudiziario passa poi anche dalla capacità di resistere agli errori. Ricordiamo quando, nel 1988, il dottor Meli finisce per smantellare il metodo di lavoro intrapreso, riportandolo indietro di un decennio. Da qui in poi, Falcone e i suoi dovettero fronteggiare un numero sempre crescente di ostacoli alle loro iniziative.

Una buona azione giudiziaria passa anche da quelle situazioni in cui si fa rimedio alla denigrazione. Ricordiamolo oggi, nel giorno in cui si riunisce per la prima volta la nuova Commissione parlamentare antimafia: l'allora Presidente di quella stessa Commissione ammise che i seguaci di Orlando avevano sostenuto nel 1989 che fosse stato lo stesso Falcone a organizzare l'attentato dell'Addaura per farsi pubblicità e rafforzare la sua candidatura a procuratore aggiunto di Palermo.

Il 1992 fu un anno di grande cambiamento, anche politico, e non credo sia un caso che proprio in quell'anno, anche per reagire a quegli orrendi fatti e alle implicazioni che una parte inefficiente e complice dello Stato ebbe nelle vicende palermitane, crebbe con forza una nuova proposta politica, quella della Lega, che proprio in quell'anno attrasse molti, come colui che qui oggi vi parla e si onora di poter continuare a credere in una decisa azione politica che salvaguardi l'eredità giudiziaria del dottor Falcone. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, voglio aggiungere solo un paio di considerazioni a quanto hanno detto i miei colleghi, molte delle quali condivido.

Non devo aggiungere nulla sul ricordo di Giovanni Falcone e naturalmente di tutti quelli che hanno perso la vita con lui. Bastano, secondo me, le parole molto belle scritte oggi dall'associazione Libera: «Ci sono vite destinate a lasciare segni indelebili, a segnare il percorso per chi verrà dopo. Come quella di Giovanni. Magistrato infaticabile e intuitivo»; poche parole che però raccontano benissimo quello che ci stiamo dicendo ora in quest'Aula.

Non aggiungo niente nemmeno alle considerazioni - che pure ho ascoltato - che venivano fatte e che condivido molto, secondo le quali grazie al lavoro di Giovanni Falcone cominciò anche una nuova stagione della lotta alla mafia. Si prese atto di come quel fenomeno andasse affrontato e combattuto, anche inseguendo - come lui diceva - i flussi di denaro e quindi capendo come la mafia diventava un tutt'uno con pezzi significativi dell'economia e che la zona grigia si riduceva sempre di più. Sono cose che sono state dette, che condivido e sulle quali non aggiungo altro.

Due considerazioni però brevissime le voglio fare, per quello che riguarda la situazione così come la viviamo oggi.

Faccio parte di quella generazione che ha cominciato il suo impegno politico proprio a ridosso di quegli anni, un po' prima in verità. Quando ho cominciato io era la metà degli anni Ottanta e la mia Regione, la Campania, era già attraversata dal movimento che naturalmente a Napoli e nel Napoletano era essenzialmente contro la camorra, ma alla fine era la stessa cosa. Poi, per l'appunto, all'inizio degli anni Novanta, con la morte prima di Giovanni Falcone e poi di Paolo Borsellino, dalla Sicilia in particolare e dalle università della Sicilia - com'è stato ricordato - arrivarono le mobilitazioni studentesche. Fu una grande riscossa civile e morale - com'è stato detto - che coinvolse moltissimi giovani. Ci fu - ed è davvero straordinario ricordarlo oggi - un boom di iscrizioni alla facoltà di giurisprudenza: avvenne a Palermo, a Napoli e nell'intero Mezzogiorno. Era proprio la cifra di un impegno civile e morale che coinvolgeva fasce grandi di giovani generazioni. Sono immagini che ricordo ancora molto forti e nitide, nonostante siano passati molti anni.

Però credo - ed è questo che voglio dire - che a seguito di quella riscossa civile e morale di un pezzo grande di Paese, anche la politica, le forze politiche, le forze sindacali i corpi intermedi, la politica nella sua accezione più ampia, tutta e trasversalmente, in qualche maniera provò a farsi interprete di quella reazione morale e civile. E le cose che furono fatte nel corso degli anni successivi in qualche modo alludevano alla presa d'atto che ci fosse bisogno di un salto di qualità.

Allora, l'amara considerazione che voglio fare oggi è che ho l'impressione che quella soglia di attenzione, anche nel contrasto alla pervasività di alcuni fenomeni, anche e soprattutto nel mondo nostro, purtroppo negli anni successivi si è abbassata. Si è abbassata drammaticamente rispetto a quello che invece fummo capaci di fare nel corso di quegli anni. Tanto per fare un esempio, andate a vedere quanti sono i consigli comunali sciolti per infiltrazione camorristica o mafiosa negli ultimi anni. Andiamo a vedere il lavoro prezioso svolto dalla Commissione antimafia negli ultimi anni per denunciare tutto questo.

Ecco, io credo che un modo degno e giusto per uscire dalla liturgia, per ricordare Giovanni Falcone e chi morì con lui non in maniera liturgica, ma in qualche modo per dare un senso a tutto questo, sarebbe esattamente rialzare la soglia dell'attenzione e tornare a considerare quella reazione morale in qualche maniera come centrale nell'iniziativa politica di tutti quanti noi.

Seconda considerazione: credo che il tributo che in qualche modo dobbiamo a chi in quegli anni pagò con la vita la lotta contro la mafia, la camorra e le organizzazioni criminali sia un altro. Penso sia l'assoluta ricerca della verità. La voglio dire così. Certo, sappiamo bene che c'è una verità processuale. Ma possiamo dirci che essa è evidente e indiscutibile, ma purtroppo lascia ancora aperti alcuni punti oscuri su cui anche l'Antimafia nel corso di questi anni ha lavorato e indagato, provando anche a scoprire gli elementi grigi, come per esempio capire quale fosse durante i mesi terribili che precedettero e furono successivi alla strage di Capaci il ruolo oscuro di alcuni pezzi di servizi deviati.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 19,40)

(Segue DE CRISTOFARO). Sono tutte pagine ancora da scoprire fino in fondo, sulle quali io penso ancora una volta debba concentrarsi la nostra attenzione.

Per queste ragioni è un bene che anche in questa legislatura sia nata la Commissione antimafia. Certo, mi sarebbe piaciuto molto di più se la giornata odierna avesse in qualche modo segnato proprio attorno alla Commissione antimafia un esito condiviso da tutte le forze politiche e non invece quello che è successo oggi pomeriggio. (*Applausi*).

[GASPARRI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, il ricordo deve essere sincero, vero e non rituale e, quindi, in primo luogo, a nome del Gruppo Forza Italia, voglio ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro: tutte le vittime di quella orrenda strage.

Tutti ricordiamo quel tempo. Lo ricordo perché ho fatto i miei esordi in Parlamento in quei giorni in cui proprio la strage di Capaci determinò un'accelerazione; un Parlamento che era ingessato per l'elezione del Presidente della Repubblica e, poche ore dopo quell'evento drammatico, si presero delle decisioni che non maturavano.

Voglio dire che però non bisogna essere solo retorici e immemori della realtà. Avendo ricordato e vissuto quelle vicende, vedo però molti che poi si sono uniti all'elogio di Falcone *post mortem*. Va ricordato quello che raramente si ricorda; qualche volta avviene, ma non sempre. Falcone fu duramente avversato. Il CSM ha dato negli anni passati una cattiva prova di sé con tutte le vicende che abbiamo visto e vissuto di spartizioni che le varie correnti togate facevano, con tutti gli eventi che abbiamo seguito e poi letto perché poi, a forza di intercettare, i magistrati finiscono per essere intercettati anche tra di loro.

Il CSM però ha scritto pagine francamente non virtuose anche quando negò a Falcone incarichi importanti e prestigiosi. Falcone non ebbe una vita facile, non solo per l'aggressione mafiosa che ha distrutto la vita sua, della sua compagna e della scorta che lo accompagnava, ma perché in vita veniva a volte celebrato e a volte contrastato. Fu negato a Falcone un incarico importante dal CSM, che meritava più di altri. Falcone fu accusato quando assunse i ruoli, forse anche per l'amarezza di quei giudizi, nelle strutture di governo in quegli anni, svolgendo un'azione fondamentale per preparare quella che sarebbe stata la procura nazionale antimafia, che non deve essere solo il luogo per preparare le candidature di un certo schieramento politico. (*Applausi*). C'è una strana coincidenza: non ce ne è uno che non si candidi da una certa parte politica.

Falcone non poté, appunto perché stroncato dalla mafia, accedere a quell'incarico e a quelle strutture. Falcone, con Borsellino e altri, elaborò anche il concetto di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, ma dobbiamo anche ricordare che il 41-*bis* alcuni lo hanno cancellato e altri lo hanno rafforzato. (*Applausi*). Dobbiamo scrivere l'elenco dei buoni e dei cattivi, perché il 41-*bis* fu cancellato per centinaia di persone quando c'era il Governo Ciampi, quando c'era Scalfaro al Quirinale - bisogna avere il coraggio di dirlo - e quando Amato fu cacciato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con interventi irrituali dalle massime istituzioni della Repubblica. Il 41-*bis* fu reso definitivo dal Governo Berlusconi del 2001 e fu rafforzato dal Governo Berlusconi del 2008, anche con norme sulla confisca dei beni delle cosche e delle mafie (*Applausi*). Vi è quindi chi ha concretizzato l'opera e l'azione di Falcone e chi lo ha contrastato da vivo e lo ha celebrato da morto senza averne la reputazione.

Anche rispetto a Borsellino c'è chi ha archiviato la sua inchiesta denominata Mafia e appalti, ci sono le firme. Lo so, e ce ne sono anche in quest'Aula. L'archiviazione dell'inchiesta Mafia e appalti è il cuore delle vicende palermitane e dell'aggressione a Falcone e Borsellino. Io sento ancora in televisione dire che gli americani hanno fatto le stragi, e lo hanno detto qualche settimana fa. Qualcuno dice che adesso c'è il gelataio, che anche ieri sera era sugli schermi della Rai, che si fa intervistare dalla trasmissione «Report» e poi su Tik Tok dice che si era accorto che avevano un microfono nascosto e aveva detto sciocchezze; il conduttore ha dato notizia dell'intervista in cui, farneticando, il gelataio dice un sacco di fesserie e poi ha mostrato il video in cui le dice.

La celebrazione allora non deve essere retorica, ma deve essere nel nome della verità e del rispetto di

Falcone, ricordando chi ha archiviato le inchieste stando nei palazzi di giustizia, chi ha cancellato il 41-bis stando nei palazzi di Governo e chi lo ha rafforzato. Noi con questa coerenza, non avendo archiviato le inchieste giuste - non ci sono i custodi della memoria che ribaltano i ruoli della verità - onoriamo Falcone, la sua scorta e la sua compagna dicendo con fierezza queste cose, perché di retorica e di bugie ci siamo stancati. (*Applausi*).

[VERINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, ci sono dei giorni - l'11 settembre è uno di questi, il 23 maggio è un altro - nei quali, se si chiede alle persone dove erano in quel momento quel giorno, tutti si ricordano dove erano. Io mi ricordo anche dov'ero il 25 maggio di quell'anno: era andato, più giovane, ai funerali a Palermo e ricordo ancora quella piazza e quell'emozione. «*Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur*», disse il cardinale Pappalardo lanciando un'invettiva contro uno Stato che non aveva saputo difendere Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo. Ricordo il discorso della vedova Schifani, ma ricordo soprattutto quelle migliaia di ragazze e di ragazzi, di giovani, quelle lenzuola appese a Palermo in tutti i balconi. Era una ribellione civile, bella, grande, vera.

Prima di dire alcune cose, vorrei citare due frasi del nostro presidente della Repubblica Mattarella, pronunciate proprio in occasione di questo anniversario: i testimoni della legalità, lo strazio delle famiglie hanno dimostrato che ribellarsi al ricatto è possibile. L'azione di contrasto alle mafie va costruita con impegno e sempre maggiore determinazione. La mafia può essere battuta ed è destinata a finire.

Ho voluto iniziare con il ricordo di quelle piazze, di quelle lenzuola, di quei ragazzi e di quelle ragazze e con le parole del nostro Presidente della Repubblica, perché pensiamo anche noi che le mafie possono essere battute, ma per far questo non basta ricordare e onorare. Questo è fondamentale, è necessario, ma occorre anche essere coerenti e rispettare davvero la memoria di Falcone - poco dopo, ci fu la strage di via D'Amelio e sono stati ricordati nel corso degli interventi dei nomi, da Rocco Chinnici a Terranova a Piersanti Mattarella, e possiamo ricordare Pio La Torre, come è stato fatto anche recentemente - ma ricordare non è sufficiente.

Oggi, su un importante giornale il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, che ha avuto un ruolo importante nell'ultima fase della cattura di Messina Denaro, ha rilasciato un'intervista che fa riflettere. Non è propaganda, senatore Gasparri, ma si tratta della dichiarazione dell'attuale procuratore capo della procura di Palermo, il quale dice che l'arresto di Messina Denaro è un punto di partenza e non un punto di arrivo. Si dovrà scoprire - dice - chi lo ha protetto in tutti questi anni: vogliamo davvero pensare che a proteggere un boss come Matteo Messina Denaro che - come ha detto lui - ha calpestato il mondo intero, siano stati soltanto i suoi compaesani o non ci fossero delle protezioni molto in alto? Lo dice il procuratore capo di Palermo oggi. Lo stesso Maurizio De Lucia dice anche che occorre capire quali menti hanno scelto i luoghi delle stragi del 1992-1993 e le ragioni dell'accelerazione dell'attentato a Borsellino. Aggiunge che cosa nostra fu non solo un raggruppamento di contadini stragisti, ma anche un insieme di intelligenze e probabilmente - dovremo ancora capire molto di questo - anche con menti raffinatissime che guidarono quegli anni e quelle stragi. Poi ci furono gli esecutori.

Ebbene, mi trovo d'accordo su un concetto che ha espresso il senatore Scarpinato, quando ha inteso dire che adesso occorre lavorare perché si apra una fase davvero nuova. Per esempio, parlavo di coerenza. Penso che per tutti noi - questo dovrebbe essere un impegno comune - essere coerenti nella lotta a tutte le mafie significhi, per esempio, lavorare per la scuola pubblica, per la cultura della legalità e delle regole, dando quotidiani esempi. Significa dare un esempio quotidiano di prevenzione della penetrazione delle mafie nell'economia e nella società; lottare contro le povertà e le disuguaglianze, non abolendo i sussidi di povertà e i contributi, perché dentro le povertà si inserisce il *welfare* criminale delle mafie. Penso significhi combattere dentro queste situazioni il fenomeno dilagante dell'usura; lavorare contro i voti di scambio politico-mafiosi; rafforzare alcuni presidi che pure abbiamo lavorato per rafforzare, ma non a sufficienza (penso alla riforma dei beni confiscati e a

quel seguire il denaro che lo stesso Falcone aveva come obiettivo, con tanti risultati). Penso significhi essere vicini coerentemente ai giornalisti minacciati dalle mafie e dalla 'ndrangheta, che svolgono il loro dovere senza protezione. Significa fare davvero la lotta alla corruzione, non a parole; non allentare le regole del codice degli appalti, favorendo il rischio di penetrazione delle mafie nell'economia, negli appalti e nella società. Ecco cosa si dovrebbe fare per onorare davvero la memoria di chi è caduto per la legalità, di chi è caduto per tutti noi.

Un'ultima notazione vorrei farla anch'io, Presidente, esprimendo amarezza per il fatto che oggi l'insediamento della Commissione antimafia avrebbe potuto essere un'occasione unitaria. Non do giudizi, né in questo momento voglio usare i toni da stadio che ho sentito nell'intervento precedente, né voglio fare particolari polemiche, perché anche l'elemento del ricordo va calibrato con i giusti toni. Non siamo noi del PD, però, che dobbiamo avere risposte sulla scelta della deputata Colosimo. Queste risposte vanno date a quelle associazioni, a quei familiari di persone che hanno visto i propri cari morti (*Applausi*), che hanno espresso una riserva profonda di opportunità. Ripeto: non diamo giudizi personali, non è questa la sede. Voi non dovete darla al PD. Questa risposta, senatori della maggioranza, dovete darla a quelle associazioni. I nomi li conoscete. Ripeto: i nomi li conoscete. Ci sono donne e uomini che hanno visto genitori, fratelli, sorelle, figli cadere vittime delle mafie e che hanno detto di non nominare questa persona, che non è adatta. Ve ne siete infischiate. (*Commenti*).

Non è un modo, in questa giornata, di onorare davvero la memoria di Falcone.

Infine, in quest'Aula il presidente La Russa qualche giorno fa - voglio chiudere con questo riferimento nazionalpopolare - ha invitato Gianni Morandi a tenere un concerto. Ho apprezzato questa iniziativa, a me è piaciuta. A un certo punto ci siamo perfino trovati a cantare un po' tutti. C'era una canzone, signor Presidente, che si chiama «Un mondo d'amore» in cui si dice a tutti: «Uno: non tradirli mai, han fede in te. Due: non li deludere, credono in te». Ecco, noi, la politica, abbiamo il dovere di non tradire quei ragazzi e quelle ragazze, che oggi sono diventati grandi, che erano in quella piazza e oggi hanno popolato tante piazze d'Italia in nome della legalità. Tradire queste aspettative significherebbe tradire il Paese e la memoria di Falcone e dei tanti caduti. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 19,56)

[SALLEMI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SALLEMI](#) (*FdI*). Signor Presidente, esordisco in questo giorno del ricordo con un po' di amarezza, perché anche nel giorno del ricordo della strage di Capaci mi aspettavo da parte dell'opposizione il rispetto e la mancanza di strumentalizzazione, che invece non ci sono stati. E anche in questo momento di ricordo si è voluto puntare a una sorta di tatticismo, tirando in ballo responsabilità inesistenti o chissà quale male in capo al neo Presidente della Commissione nazionale antimafia. (*Applausi*).

Oggi che tutti ci rendiamo conto di quale è stata la statura di Giovanni Falcone, ripercorrendo la vicenda della sua vita professionale, ci accorgiamo come in effetti una parte dello Stato, del Paese, della magistratura che forse ha colpe più di ogni altro, cominciò a farlo morire nel gennaio del 1988, quando egli, solo per continuare il suo lavoro, propose la sua aspirazione di succedere a Caponnetto. «Il Consiglio superiore della magistratura, con motivazioni risibili, gli preferì il consigliere Meli». Signor Presidente, queste sono parole non mie, ma del giudice Paolo Borsellino (*Applausi*), che, dopo pochi giorni dall'ecidio di Capaci, il 5 giugno 1992, nel lato della biblioteca comunale di Palermo, ha ricordato il suo amico e collega Giovanni Falcone, tracciando quell'abbandono e quell'isolamento che egli stesso subì.

Già, perché la storia dell'uomo che contribuì in maniera determinante alla lotta alla mafia istruendo il maxiprocesso (346 condanne, 19 ergastoli, 2.265 anni di carcere) è una storia di coraggio - assolutamente - ma è anche una storia di isolamento, di estrema solitudine, di resistenza ai veleni di parte della magistratura, della grande stampa e di certa politica politicante. Qualcuno diceva che nascondeva le carte nei casseti; qualcun altro lo accusava di essersi venduto alla politica. Falcone, in quel clima che si respirava a Palermo, bocciato da alcuni dei suoi colleghi, si sentiva un emarginato, un bersaglio.

Molti di quelli che oggi ricordano Falcone - qualcuno chiamandolo, come se fosse un amico, Giovanni - erano quelli che accusavano il giudice di essersi autofabbricato l'attentato all'Addaura. (*Applausi*). Erano quelli che dicevano «il sospetto è l'anticamera della verità», accusando il giudice di insabbiare le indagini. Erano quelli che facevano circolare le lettere anonime nel tribunale di Palermo, il famoso corvo, accusando il *pool* e il giudice Falcone; una campagna denigratoria di certa antimafia che portò Falcone a dire: per essere credibili bisogna essere uccisi, ammazzati in questo Paese? Un assedio che portò Falcone nel 1991 ad accettare di trasferirsi a Roma per dirigere l'Ufficio affari penali al Ministero della giustizia. Anche qui Falcone diede prova di metodo contro la mafia, concependo una struttura investigativa sovraordinata alle singole procure, così da assicurare, attraverso un procuratore nazionale, un coordinamento delle indagini. Quell'isolamento, colleghi, deve farci riflettere, perché mai più un servitore dello Stato deve essere lasciato solo. Mai più in Italia un servitore dello Stato deve essere lasciato solo! (*Applausi*). Qual è la lezione che ci ha lasciato il sacrificio di Falcone? Prima di tutto, un monito: anteporre sempre il coraggio alla paura, sempre il coraggio alla paura.

Signor Presidente, io sono siciliano. Nel 1992 avevo quindici anni e quella terribile estate in cui, nell'arco di due mesi, vi furono gli attentati di Capaci e di via D'Amelio segnò la mia adolescenza, così come quella di migliaia di italiani. Da quell'estate decisi che dovevo fare qualcosa per la mia terra, che dovevo impegnarmi per cambiare le cose ed entrai, io come tanti altri, in una sede di partito (era il Fronte della gioventù), per chiedere legalità e giustizia, per una società diversa. (*Applausi*). E lo feci con un obiettivo, Presidente, mi creda intimamente: sconfiggere la paura, perché avevo paura, temevo che la mafia potesse uccidere chiunque, mio padre, mia madre, i miei fratelli.

Se oggi mi trovo con grande orgoglio in quest'Aula, lo devo a chi ha sacrificato l'intera esistenza per la legalità e per la lotta alla mafia. Il miglior modo di ricordare Falcone, Presidente, è mettere il nostro impegno, in Commissione, in Parlamento e nel Governo della Nazione, nella direzione della lotta alla mafia, dando strumenti allo Stato e ai cittadini. Ma occorre cambiare. Mi riferisco alla finta antimafia di facciata, agli scandali delle misure di prevenzione, alle norme emergenziali usate come strumento politico.

Vorrei concludere ricordando un'intervista di Falcone, colleghi, in cui gli veniva chiesto: «Signor giudice, lei ha sacrificato gran parte della sua esistenza alla lotta alla mafia, considerato dalle cosche il simbolo dello Stato da colpire. Chi glielo fa fare?». Il giudice, stanco e provato da mille lotte ingaggiate, sorrise lievemente, con quel sorriso che tutti ricordiamo, e disse: «Soltanto lo spirito di servizio». Ecco, Presidente, mettiamo quella forza, quello spirito di servizio per contrastare la mafia e per liberare la Nazione dai suoi nemici; oggi e sempre, in memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. (*Applausi*).

[SCARPINATO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCARPINATO](#) (M5S). Vorrei ricordare a quest'Aula che nei giorni scorsi è stata depositata una sentenza che ha condannato per diffamazione il giornalista Sansonetti per aver ripetuto l'affermazione, falsa, che la procura di Palermo avrebbe archiviato l'inchiesta mafia-appalti. Invito il senatore Gasparri a rinunciare all'immunità parlamentare e a ottenere un approfondimento in sede penale, se intende riproporre questa falsità. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Scarpinato, non sono in una posizione che mi consente una replica, ma qui non siamo in procura: questo è il Senato della Repubblica, dove la libertà di espressione va garantita. (*Commenti*). La libertà di espressione va garantita! (*Applausi. Commenti*).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 24 maggio 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 24 maggio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 20,04).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti ([551](#))

ARTICOLI DA 1 A 7 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Finalità)

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico e letterario, celebra la figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale.

Art. 2.

Approvato

(Iniziativa)

1. Lo Stato riconosce meritevoli di sostegno e finanziamento, eventualmente anche attraverso apposite campagne di comunicazione istituzionale, i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Giacomo Matteotti, da realizzare in occasione del centesimo anniversario della sua morte, anche in collaborazione con enti locali, soggetti pubblici, associazioni, fondazioni e istituzioni culturali, attraverso le seguenti iniziative, oltre a quella di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 2004, n. 255:

a) il sostegno ad attività celebrative, convegni nazionali e internazionali, iniziative didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, mostre, conferenze, seminari, proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali dedicati, intitolazione di strade o piazze, volti a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita, del pensiero e dell'opera di Giacomo Matteotti;

b) la promozione, anche mediante l'assegnazione di apposite borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado, della ricerca storica e dello studio aventi ad oggetto la vita, il pensiero e l'opera di Giacomo Matteotti, con particolare riferimento alle sue attività in ambito sindacale, come amministratore locale, come studioso e come parlamentare, nonché al periodo storico compreso tra la Prima guerra mondiale e la sua morte;

c) la raccolta, la conservazione, il restauro, la manutenzione e la digitalizzazione dei documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti, nonché la pubblicazione di materiali inediti;

d) la promozione di iniziative didattiche e formative, anche in sinergia con biblioteche, musei e istituzioni culturali, attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito;

e) la realizzazione di eventi e di ogni altra iniziativa, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità della presente legge, da svolgere prioritariamente nei comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Boara Polesine, Rovigo, Messina, Ferrara, Varazze, Chieti, Riano, Monterotondo, Rodi Garganico, Vieste, Peio (frazione di Comasine) e Roma.

Art. 3.

Approvato

(Selezione delle iniziative)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'istruzione e del merito, provvede, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'istituzione di un bando di selezione di progetti per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2.

2. I progetti di cui al comma 1 sono finanziati nel limite massimo di euro 350.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

3. I progetti di cui al comma 1 sono esaminati da un organismo collegiale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Per le attività di cui alla presente legge, ai componenti dell'organismo collegiale di cui al comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Art. 4.

Approvato

(Misure per la Casa Museo Matteotti)

1. Alla Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine, nella provincia di Rovigo, è attribuito un contributo straordinario di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per interventi di restauro e manutenzione straordinaria della Casa Museo e del parco annesso, per la promozione di iniziative in occasione del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e per la raccolta, la catalogazione e la digitalizzazione di documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti.

Art. 5.

Approvato

(Risorse finanziarie)

1. Per le iniziative celebrative dei cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti, selezionate ai sensi dell'articolo 3, e per le misure di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo, anche da parte di soggetti privati. Gli atti di donazione e ogni altra forma di liberalità di cui al secondo periodo sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Art. 6.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere di cui all'articolo 5, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede, per l'anno 2023, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ([705](#))

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinta

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 705, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante: "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la

Sicilia e la Calabria";

premessi che:

vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti essenziali, necessità ed urgenza, per l'uso del decreto-legge;

le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione;

la giurisprudenza costituzionale in materia, con le sentenze della Corte nn. 171/2007 e 128/2008, ha stabilito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Carta Costituzionale non possa evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta», sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva (riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro mera necessità), ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;

peraltro l'eccessivo ricorso alla decretazione di urgenza è stato più volte censurato dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale dei provvedimenti legislativi;

il presunto carattere di straordinaria necessità e urgenza del decreto-legge risiederebbe, secondo quanto si legge in premessa in una ritenuta urgente necessità di riattivare la Società "Stretto di Messina" e risolvere il contenzioso pendente, statuando, da un lato, la definizione stragiudiziale delle controversie e, dall'altro lato, la revoca dello stato di liquidazione a suo tempo disposto, con contestuale ricapitalizzazione della Società e ridefinizione degli organi di amministrazione e controllo della medesima;

considerato che:

a seguito del mancato inizio lavori dovuto allo stop dell'allora Governo Monti, il General Contractor Eurolink titolare del progetto approvato nel 2012, avrebbe tuttora in corso un contenzioso nei confronti dello Stato per 700 milioni di euro, cui si sommano altri 325 milioni di euro di risarcimenti chiesti a sua volta dalla "Società Stretto di Messina Spa", questione finita alla Corte costituzionale, che nel 2019 avrebbe stabilito il perimetro degli indennizzi da corrispondere alle società, maggiorato del 10%;

la riattivazione della Società Stretto di Messina sembra disattendere le stesse Raccomandazioni della Corte dei Conti che in merito alla problematica chiusura della liquidazione della suddetta società "Stretto di Messina" nel 2017 concludeva la propria Relazione rilevando come: "La rapida chiusura della società si impone come necessaria anche per l'estinzione del contenzioso avanzato dalla società nei confronti delle amministrazioni statali, contrario ai principi di proporzionalità, razionalità e buon andamento dell'agire amministrativo e per porre fine ai gravosi oneri finanziari per il mantenimento della struttura, considerata l'assenza di attività, se non quella di resistenza in giudizio, affidata, peraltro, ad avvocati esterni. In tal senso, l'abbattimento dei costi di un ulteriore 20 per cento previsto per l'esercizio in corso appare misura doverosa ma del tutto insufficiente";

il superamento del contenzioso tra la riattivata "Società Stretto di Messina" e il contraente generale, ancora in pendenza di giudizio, attraverso le disposizioni dell'articolo 4 verrebbe superato mediante l'eventuale stipula su base volontaria di atti aggiuntivi ai contratti "caducati", con i quali le parti possono manifestare la volontà che il contratto riprenda a produrre i propri effetti, subordinatamente alla delibera di approvazione del progetto definitivo previa rinuncia, nei giudizi pendenti, alle azioni, domande e giudizi nei confronti della Società, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e di ogni altra pubblica amministrazione

coinvolta nella realizzazione dell'opera;

tale procedura di conciliazione extragiudiziale, se attuata, a distanza di oltre 10 anni determinerebbe di fatto l'affidamento, senza una nuova gara d'appalto, al medesimo contraente generale che nel 2006 risultava affidatario della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e dei suoi collegamenti stradali e ferroviari, per un valore di 3,9 miliardi di euro, opera il cui costo è oggi stimato in 10 miliardi di euro, in violazione della Direttiva 2014/24/UE;

anche sul merito del provvedimento emergono forti perplessità relative all'articolo 3 che per il riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell'opera recupera il progetto definitivo redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2022, n. 190 ed approvato dal Consiglio di amministrazione della società concessionaria il 20 luglio 2011, pur condizionandone la validità ad una relazione integrativa del progettista, attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale;

il Gruppo di lavoro della Struttura Tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle Infrastrutture, istituito con Determina del MIMS n. 2620 del 27 agosto 2020, con il compito di valutare le diverse alternative sotto il profilo tecnico, nonché l'impatto ambientale ed urbanistico di un attraversamento stabile dello Stretto di Messina, nella relazione conclusiva del 30 aprile 2021 pone in evidenza rilevanti criticità della soluzione con ponte a campata unica adottato nel progetto definitivo approvato dal CdM dalla "Società Stretto di Messina SpA" nel 2011;

in particolare il Gruppo di lavoro, che nel corso delle attività di approfondimento ha svolto numerose audizioni di esperti di elevata qualificazione, esperienza accademica e professionale, evidenzia come il vincolo della sua ubicazione nel punto di minima distanza fra Sicilia e Calabria (circa 3 km), allontana l'attraversamento dai baricentri delle aree metropolitane di Messina e Reggio Calabria, comportando al tempo stesso la necessità di realizzare un ponte sospeso con una luce maggiore del 50% di quella del ponte più lungo ad oggi realizzato al mondo, con un notevole impatto visivo (anche in ragione dell'altezza necessaria per le torri) e alla vicinanza di zone sensibili sotto il profilo naturalistico;

lo Stretto di Messina è considerato una "unità di paesaggio" che fa parte di un più grande contesto basato sui due pilastri Aspromontano e Peloritano, i cui primi rilievi settentrionali costituiscono le colonne portanti del sistema che comprende anche l'Etna e le Isole Eolie ed in questi termini è necessario comprenderne la unicità paesaggistico-percettiva. È infatti da questo sistema che deriva l'eccezionalità di questo sito e da cui discendono i valori scenici e percettivi, grazie al rapporto tra i massici montuosi delle due sponde che di fatto sono uno la naturale prosecuzione dell'altro e lo specchio d'acqua su cui si affacciano;

dall'analisi ricognitiva sul quadro vincolistico territoriale emerge la presenza, sia sulla costa Calabra che quella Siciliana, di numerosi elementi paesaggistici e culturali tutelati dal Codice dei Beni Culturali (D.lgs 42/200, Artt. 142, 136 e 10), mentre per quanto attiene le aree protette, il contesto calabro e quello siculo vedono la presenza di un articolato sistema di siti afferenti alla Rete Natura 2000 (ZPS e SIC/ZSC), ambiti tutelati dalle Direttive comunitarie 2009/147/CE e 92/43/CEE. Nel complesso si tratta di un'area naturalistica di primaria importanza a grande scala, essendo un corridoio ecologico per molte specie faunistiche dell'ambiente marino e per l'avifauna, oltre che un habitat marino e terrestre ricco di biodiversità;

la parte marina dello Stretto è un *unicum* nel Mediterraneo, con caratteristiche peculiari dal punto di vista oceanografico e delle biocenosi dei fondali, testimoniata dal passaggio dei cetacei, dalle migrazioni del tonno rosso e del pesce spada, dalle specie abissali oltre che dalle ampie praterie di Posidonia oceanica;

per quanto su richiamato lo Stretto di Messina risulta un importantissimo luogo dove si rileva una delle più alte concentrazioni di biodiversità al mondo e non è un caso che successivamente

all'approvazione del progetto Preliminare di cui alla Delibera CIPE n. 66 del 01/08/2003 la Commissione Europea abbia aperto la procedura d'infrazione 2003/4090 ex art.226 del Trattato CE, in quanto non sono state adottate misure idonee a prevenire l'inquinamento e il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli, in riferimento alle IBA 150-153, così come previsto dall'art.4 paragrafo 4 direttiva 79/409/CEE, e che non sono state identificate adeguate misure di mitigazione per il pSIC IT03008 *Capo Peloro Laghi di Gianzirri* e la ZPS ITA030011 *Dorsale Curcuraci Antennamare*, al fine di diminuire gli impatti ed evitare che la conclusione della valutazione di incidenza fosse negativa, né si è preso atto dell'impatto pregiudizievole dell'integrità della ZPS, eventualmente subordinando l'approvazione del progetto alla procedura ex art.6, paragrafo 4 Direttiva 92/43/CEE;

la Commissione Tecnica VIA del Ministero dell'Ambiente, in conclusione dell'analisi svolta sulla Valutazione d'Incidenza (VIncA) presentata nel 2011 unitamente al progetto Definitivo, ha ritenuto che le criticità sollevate dalla Commissione Europea non fossero state completamente rimosse, ravvisando la necessità di richiedere al proponente chiarimenti e documentazione integrativa al progetto, all'esito dell'esame della quale, concludeva per le aree (SIC e ZPS) interferite dall'opera istruttoria delle VIncA un'incidenza negativa sugli habitat del SIC ITA03008 *Capo Peolro - Laghi di Gianzirri* e sull'avifauna appartenenti a specie di interesse conservazionistico comunitario della ZPS IT9350300 *Costa Viola* e della ZPS ITA030042 *Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina delle Stretto*;

tenuto conto che:

l'articolo 117 della Costituzione così come modificato dall'articolo 3 legge Costituzionale, 18 ottobre 2001, n. 3, pone in rilievo i rapporti dello Stato con altri ordinamenti come quello comunitario, costituzionalizza il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ponendo senz'altro la questione dell'illegittimità di provvedimenti legislativi statali in contrasto con i principi e le norme sovranazionali: illegittimità che espone lo Stato, nello specifico caso di violazione degli obblighi europei, a procedure d'infrazione;

la legge costituzionale 22 febbraio 2022, n. 1, ha inserito al novellato articolo 9 e 41 della Costituzione un esplicito riferimento alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, la cui protezione rientra ora tra i principi fondamentali del nostro ordinamento;

tale tutela viene assicurata "anche nell'interesse delle future generazioni". Le scelte pubbliche, politiche ed economiche devono, dunque, essere ispirate a un principio di solidarietà e responsabilità intergenerazionale applicabile anche in mancanza di normative specifiche, un diritto fondamentale, che non può essere oggetto di interventi arbitrari da parte delle istituzioni;

la regolazione del settore da parte delle leggi deve poter essere adottata, controllata e interpretata attraverso indicazioni univoche del testo costituzionale, al fine di assicurare la più alta tutela possibile, a tutti i livelli, dei principi fondamentale dell'ordinamento;

alla luce del quadro complessivo fin qui esposto appare del tutto evidente la totale incompatibilità del decreto in esame con gli articoli 9, 41, 77 e 117 della Costituzione,

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame dell'A.S. 705.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 551

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Camusso, Cantalamessa, Castelli, Cattaneo, Damante, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Leonardi, Licheri Sabrina, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Nicita, Ostellari, Pogliese, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sisto, Turco e Unterberger.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Craxi, Menia, Pucciarelli e Spagnoli, per attività della 3^a Commissione permanente; Zaffini, per attività della 10a Commissione permanente; Borghi Claudio e Ronzulli, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Losacco e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Licheri Ettore Antonio e Spinelli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Giacobbe, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'InCE.

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: deputata Chiara Colosimo;

Vice Presidenti: deputato Mauro D'Attis e deputato Federico Cafiero De Raho;

Segretari: senatore Antonio Iannone e deputato Anthony Emanuele Barbagallo.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e delle finanze

Ministro della salute

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (714)

(presentato in data 19/05/2023)

C.1060 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008 (715)

(presentato in data 19/05/2023);

senatore Menia Roberto

Concessione della promozione a titolo onorifico ai militari di ogni ordine e grado esuli dai territori ceduti dall'Italia (716)

(presentato in data 18/05/2023);

senatori Zedda Antonella, Satta Giovanni

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l'istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (717)

(presentato in data 18/05/2023);

senatori Zullo Ignazio, Russo Raoul, Berrino Gianni, Pogliese Salvo, Sallemi Salvatore, Bucalo Carmela

Disposizioni in materia di screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV (718)

(presentato in data 18/05/2023);

senatori Crisanti Andrea, Irto Nicola

Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di nomina del direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale

(719)

(presentato in data 19/05/2023);

senatori Rosa Gianni, Fallucchi Anna Maria, Petrenga Giovanna, Spinelli Domenica, Gelmetti Matteo, Sigismondi Etelwardo, Rapani Ernesto, Mancini Paola, Mieli Ester, De Priamo Andrea, Zedda Antonella, Marcheschi Paolo, Zullo Ignazio, Iannone Antonio, Sallemi Salvatore, Farolfi Marta, Della Porta Costanzo

Modifiche alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, concernenti la gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico (720)

(presentato in data 19/05/2023);

senatori Minasi Tilde, Germana' Antonino

Concessione di un contributo a favore del Reggio Calabria Film Fest (721)

(presentato in data 23/05/2023);

senatore Cantalamessa Gianluca

Modifica all'articolo 414 del codice penale, in materia di apologia dei reati di associazione di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso (722)

(presentato in data 23/05/2023);

senatori Stefani Erika, Bergesio Giorgio Maria, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Dreosto Marco, Garavaglia Massimo, Minasi Tilde, Murelli Elena, Pirovano Daisy, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Tosato Paolo

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche (723)

(presentato in data 23/05/2023);

senatori Potenti Manfredi, Bergesio Giorgio Maria, Cantu' Maria Cristina, Dreosto Marco, Minasi Tilde

Modifiche al regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, recante approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto (724)

(presentato in data 23/05/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Stefani Erika ed altri

Modifiche all'articolo 146 del codice penale in materia di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena (629)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 19/05/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Lopreiato Ada

Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, in materia di assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che assiste un familiare con disabilità, di periodicità della corresponsione dell'indennità ai magistrati onorari e di versamento dei contributi previdenziali da parte dei medesimi magistrati onorari (666)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 19/05/2023);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica,

spettacolo e sport

sen. Malpezzi Simona Flavia ed altri

Misure per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi denominati «Eureteka» (642)
previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 19/05/2023);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. Nicita Antonio

Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo (199)
previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 19/05/2023);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. Malan Lucio ed altri

Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo (673)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 19/05/2023);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Cataldi Roberto

Disposizioni in materia di incentivi alle imprese per gli investimenti nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale (575)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 19/05/2023);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Rosa Gianni ed altri

Deroghe per le attività artigianali e le attività commerciali classificate come esercizio di vicinato nei centri storici (655)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 19/05/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Iannone Antonio ed altri

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici (436)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

(assegnato in data 19/05/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. De Poli Antonio

Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, concernenti lo svolgimento di indagini diagnostiche per l'accertamento della celiachia nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni (524)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 19/05/2023).

In sede referente

6^a (Finanze) e 10^a (Sanità e lavoro)

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (714)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Comitato per la legislazione

C.1060 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 19/05/2023).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 23/05/2023 la 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

sen. Segre Liliana "Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti" (551)

(presentato in data 15/02/2023)

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 19 maggio 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia (n. 47).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento *ad interim* di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Amedeo Teti, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 maggio 2023, ha inviato, ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la relazione sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e *x-leges* e sulle loro prospettive di sviluppo, aggiornata al 30 aprile 2023 (Atto n. 163).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea in ordine alla notifica 2022/0208/I relativa allo schema di regolamento recante «*Avvio della consultazione pubblica sullo schema di regolamento recante attuazione dell'art. 41, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in materia di programmi, video generati dagli utenti ovvero comunicazioni commerciali audiovisive diretti al pubblico italiano e veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro stato membro*» di cui alla *Delibera n. 76/23/CONS del 16 marzo 2023*».

La predetta documentazione è deferita alla 4ª e alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 162).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, la relazione sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione, relativa all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc. LXXXIII*, n. 1).

Con lettere in data 15 e 18 maggio 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Casandrino (Napoli), Lenna (Bergamo), Melito di Napoli (Napoli) e Bellegra (Roma).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 17 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2023-2025.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente (*Doc. CII*, n. 1).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 19 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato, relativa all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente (*Doc. CCVII*, n. 1).

Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera in data 16 maggio 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - la comunicazione concernente la nomina del professor Antonio Zoccoli a Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) (n. 12).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2009/917/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali (COM(2023) 244 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 2a e alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla lotta contro la corruzione (JOIN(2023) 12 definitivo), alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 4a Commissione permanente.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 16 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione concernente le tariffe imposte per le verifiche sui dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a, alla 9ª e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 161).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 98 del 5 aprile 2023, depositata il successivo 18 maggio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 210, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all'art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale (*Doc. VII, n. 26*) - alla 1a, alla 2a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Corte dei conti, con lettera in data 18 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il conto consuntivo della Corte dei conti relativo all'esercizio finanziario 2022, corredato dalla nota integrativa.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 160).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni. Deferimento

La Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano, con lettera in data 18 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. CXXVIII, n. 5*).

Interrogazioni

[ROSSOMANDO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con il decreto legislativo n. 155 del 2012, "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici

del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", è stata riformata la geografia giudiziaria attraverso la soppressione di tribunali ordinari, sezioni distaccate e procure della Repubblica, procedendo conseguentemente all'accorpamento di territori e alla ridefinizione dei bacini di utenza delle strutture rimaste;

per quanto riguarda il Piemonte, sono stati soppressi 7 tribunali (Pinerolo, Saluzzo, Mondovì, Alba, Casale Monferrato, Tortona e Acqui Terme), con l'obiettivo di accorpare i tribunali minori alle città capoluogo di provincia. Nel caso specifico, nella città di Ivrea (Torino), il tribunale è stato mantenuto e ad esso sono stati accorpati i territori delle sezioni distaccate (soppresse) di Ciriè e Chivasso, prima rientranti nel circondario del tribunale di Torino. Questo ha comportato il fatto che il territorio di competenza del circondario eporediese è diventato il triplo rispetto a prima (passato ad una superficie totale di 298.900 metri quadrati) e anche il bacino di utenza, passato dagli originari 184.000 abitanti agli attuali 514.977 (dati tratti da COSMAG);

a fronte di una trasformazione e di un ampliamento così radicali, il tribunale di Ivrea non ha però accorpato nessuna risorsa aggiuntiva dai territori incamerati, come invece previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 155 e come accaduto per altri circondari che hanno inglobato sezioni soppresse. Alla data di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria, infatti, nel 2013, il tribunale aveva una pianta organica composta da 4 magistrati, aumentata negli anni a 9 unità più il procuratore della Repubblica, mentre, per quanto riguarda il personale amministrativo e la Polizia giudiziaria, la situazione è rimasta invariata;

il personale amministrativo è fermo a 29 unità, di cui solo 19 in servizio, mentre la Polizia giudiziaria è composta da 8 unità, contravvenendo a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 271 del 1989, che prevede che l'organico delle sezioni di Polizia giudiziaria sia costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica. Anche il numero dei vice procuratori onorari si presenta come insufficiente allo svolgimento regolare delle cause e allo smaltimento degli arretrati;

il procuratore della Repubblica dottoressa Viglione ha più volte denunciato questa situazione di grave inadeguatezza dell'organico del Tribunale di Ivrea, che pone la Procura, nel rapporto tra pubblici ministeri e abitanti, al 139° posto su 139 uffici requirenti, secondo i dati ufficiali del Ministero della Giustizia ("Relazione sulla ispezione del Ministero della Giustizia agli uffici giudiziari del Tribunale, della Procura della Repubblica e dell'UNEP di Ivrea di luglio 2019");

come esposto in diverse comunicazioni della dottoressa Viglione al Ministro in indirizzo (2 novembre 2022), al direttore del personale e della formazione del Ministero (5 gennaio 2023) e al Consiglio superiore della magistratura (l'ultima del 3 maggio 2023), e ribadito pubblicamente in un'intervista a "La Stampa" del 24 aprile, a fronte di un territorio così ampio, che presenta diverse criticità, e di un bacino di utenza che a seguito della riforma si è triplicato, il Tribunale di Ivrea, con una scopertura nell'organico in media del 40 per cento rispetto a quanto previsto, è nell'impossibilità di far fronte all'immensa mole di fascicoli pendenti: la media *pro capite* per ogni pubblico ministero è di circa 2.000 fascicoli, che rappresenta un "primato" assoluto sul territorio italiano;

ciò che emerge, quindi, dall'analisi dei dati e dalle comunicazioni del procuratore della Repubblica di Ivrea è un quadro drammatico di insufficienza cronica di organico, che deriva sicuramente dalla scopertura dei posti assegnati ma che parrebbe essere strutturale a causa di una sottovalutazione, all'origine della riforma del 2012, della trasformazione e dell'ampliamento del territorio di competenza e del bacino di utenza del circondario eporediese;

si noti che, dai dati complessivo raccolti, anche se la pianta organica dei magistrati fosse sempre stata coperta (e ciò non è mai avvenuto), si sarebbe avuta comunque una pendenza media *pro capite* quattro volte superiore la media nazionale;

in sostanza, dai dati raccolti risulta l'assoluta inadeguatezza di tutte le piante organiche con riferimento a magistrati, personale amministrativo e Polizia giudiziaria;

tale situazione è stata anche esposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Ivrea, che in una lettera del 2 maggio 2023 ha proposto l'apertura di un "tavolo di lavoro" per un confronto costruttivo sulla grave situazione degli uffici giudiziari di Ivrea, e dalle rappresentanze sindacali di CGIL, CISL e UIL

del personale del tribunale che, come si apprende dalla stampa, si sono riunite in assemblea il 9 maggio davanti al tribunale, riunione alla quale erano presenti il presidente del Tribunale dottor Bevilacqua e il procuratore della Repubblica dottoressa Viglione, si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per il ripristino di consone condizioni di lavoro per i magistrati e il personale del circondario eporediese e consentire un adeguato servizio giustizia nel territorio.

(3-00455)

[MARTELLA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

da alcune settimane gli organi di informazione segnalano una serie di criticità nell'ambito del servizio sanitario pubblico, con particolare riferimento all'ambito territoriale di Padova ed afferenti alla possibilità di effettuare esami ematologici, spesso anche di *routine*;

in merito si riscontrano non solo tempi che si sono notevolmente allungati, ma anche una discrasia di costi tra strutture pubbliche e accreditate, il che genera notevole confusione tra i pazienti;

tre o quattro settimane risultano essere eccessive per pazienti che hanno necessità dell'esame, tanto che spesso sono costretti a rivolgersi a strutture private a pagamento;

è sconcertante che nell'ambito dello stesso laboratorio di analisi per la prestazione a carico del SSN i tempi di attesa siano di circa un mese, mentre se si paga privatamente è possibile effettuare l'esame tutti i giorni;

è evidente che per i cittadini c'è un palese ostacolo nell'accesso al servizio sanitario pubblico per una prestazione di base,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere al fine di verificare gli elementi di criticità e assicurare il pieno rispetto dei livelli essenziali di assistenza e l'accesso dei cittadini alle prestazioni nelle strutture pubbliche e accreditate di Padova, e contrastare così ogni forma di speculazione.

(3-00457)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MENIA](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

dal 1999 un gruppo di alpini appartenenti all'Associazione nazionale alpini del Friuli-Venezia Giulia, a cui si sono uniti nel tempo alpini veneti e bresciani, ripercorre le montagne che hanno visto il sacrificio dei soldati italiani e greci durante la campagna di Grecia ed Albania (1940-1941); le catene montuose del Golico, dello Scindeli, del Trebescini e la valle del fiume Vojussa sono definite come il "Calvario" o il "Golgota" degli alpini, con zone che non vengono visitate dalla fine della guerra e dove, durante pellegrinaggi della memoria, si sono recuperati resti insepolti di militari, italiani e greci;

in seguito al ritrovamento, nel 2010, del memoriale del cappellano del battaglione "Gemona", padre Generoso (Attilio Ghiglione da Pontedecimo, Genova), si è venuti a conoscenza delle sepolture da lui effettuate, assieme al cappellano del battaglione "Cividale", don Bruno Martignon, sul monte Golico durante la ritirata della brigata "Julia". Tra la documentazione di padre Generoso sono state ritrovate mappe, dettagliatissime, di sepolture con i nomi dei caduti; l'associazione è certa che nel bosco a quota 1.250 metri del monte siano inumati, sotto circa 40 centimetri di terra, circa 60 soldati italiani caduti nel marzo 1941. Si rammenta che intorno al 1960 una commissione italiana per il recupero dei caduti si recò in Albania sul Golico per il recupero delle salme, ma riesumò soltanto quelle raccolte nel cimitero a quota 1.624 metri e quelle sepolte a Koder, tralasciando quelle sepolte nel bosco a quota 1.250 metri e, molto probabilmente, anche quelle del costone di Peshtan a quota 1.192;

nel 2021 il commissario generale per le onoranze ai caduti scrisse al presidente dell'Associazione nazionale alpini per comunicare che era stata affrontata la questione della campagna di ricerca dei caduti dispersi in Albania. Nel 2019 il commissariato generale aveva avviato l'*iter* per la sottoscrizione di un accordo bilaterale tra il Governo italiano e il Governo albanese finalizzato alla regolamentazione delle attività di ricerca, riesumazione e identificazione e successivo trasporto in Italia dei militari italiani caduti in Albania durante la prima e la seconda guerra mondiale. Il commissario aveva fatto presente che l'accordo risultava indispensabile per svolgere l'attività di ricerca dei caduti italiani nella località di monte Golico; una bozza di accordo era stata esaminata nel mese di novembre 2020

dall'Albania, la quale aveva richiesto l'effettuazione di alcuni approfondimenti ai quali il commissariato generale aveva fornito riscontro, sollecitando al contempo gli altri aventi causa e interessati alle attività di recupero delle salme a concludere le attività di propria pertinenza; ad oggi la situazione non ha avuto un'evoluzione e l'accordo non è stato firmato dai due Governi, si chiede di sapere:

quale sia lo stato dell'*iter* dell'accordo e se persistano criticità che impediscono la firma tra le parti; quali iniziative si intenda comunque porre in essere al fine di giungere in tempi ragionevoli alla positiva conclusione del processo di ricerca e di rimpatrio dei nostri caduti.

(3-00456)

[ALFIERI](#), [FURLAN](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

nel novembre 2018, l'Agenzia spaziale europea ha firmato un accordo con l'Agenzia spaziale italiana (ASI) per installare il primo telescopio "Flyeye" sul monte Mufara, in Sicilia, che misura 1.865 metri; il Flyeye è un telescopio rivoluzionario, fa parte di una rete di quattro telescopi, due per ogni emisfero, che servono ad avere una visione completa del cielo e nasce per monitorare ed intercettare asteroidi a rischio di impatto con la terra. Si tratta di una tecnologia italiana e la sua struttura, simile all'occhio composto di una mosca, utilizza telecamere ed ottiche multiple, suddividendo una sezione del cielo in 16 immagini più piccole, per espandere il campo visivo del telescopio;

secondo quanto riportato dal quotidiano "la Repubblica" il direttore dell'Agenzia spaziale europea, Rolf Densing, in una nota inviata all'ASI e alla Società di sviluppo delle Madonie (Sosvima), avrebbe dichiarato che "Il permesso di costruzione sul monte Mufara appare arenato, o comunque con un'evoluzione troppo lenta e non compatibile con i tempi del progetto". La realizzazione del progetto dunque, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, sarebbe in procinto di essere trasferita in Spagna, dove il direttore delle operazioni dell'ESA avrebbe già effettuato un sopralluogo alle isole Canarie (La Palma e Tenerife), un'area che ospita già numerosi osservatori astronomici;

considerato che la Regione Sicilia, con la deliberazione della Giunta n. 165 del 18 aprile 2023, ha dichiarato il telescopio "opera di interesse strategico per la Regione Siciliana", nonché un progetto importante, che pone l'Italia in una posizione di avanguardia nella ricerca e studio dello spazio, oltre a rappresentare un investimento unico e necessario anche per il rilancio economico e culturale di un'area interna e del Mezzogiorno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano state le comunicazioni intercorse a tal riguardo con il presidente della Regione Siciliana;

se abbia avuto le dovute interlocuzioni con l'Agenzia spaziale italiana sul progetto "Flyeye" e quali azioni necessarie ed urgenti intenda intraprendere al fine di garantire che la collocazione del telescopio sia in Italia e in particolare in Sicilia, secondo quanto già stabilito nell'accordo del 2018, anche alla luce della grave perdita che, in caso di abbandono del progetto, ne deriverebbe al nostro Paese in un settore come quello spaziale nel quale l'Italia figura tra i maggiori *leader* mondiali.

(3-00458)

[GASPARRI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il tema delle concessioni balneari marittime è alquanto dibattuto;

sull'argomento l'ultima a pronunciarsi è stata la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha sentenziato che le concessioni delle spiagge italiane "non possono essere rinnovate automaticamente, ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente";

la sentenza ha avuto un impatto notevole poiché il Governo italiano con il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha prorogato al 31 dicembre 2024 le concessioni esistenti e successivamente il Consiglio di Stato, con sentenza del 1° marzo 2023, si è espresso in senso contrario a quanto disposto;

sulle spiagge italiane grava da tempo una procedura d'infrazione UE per violazione della cosiddetta direttiva Bolkestein (direttiva 2006/123/CE), sulla cui applicabilità o meno alle concessioni balneari si è molto dibattuto;

nell'ultima sentenza la Corte UE evidenzia che tale direttiva si applica a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo ma che "il diritto dell'Unione non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un'analisi del territorio costiero del comune in questione. È necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili si basino su parametri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati";

spetta a ciascuno Stato, dunque, valutare se all'interno del proprio territorio la "risorsa spiaggia" possa considerarsi scarsa o meno;

la linea tracciata dal Governo italiano fino ad oggi è stata chiara: attendere la verifica della mappatura; a tal proposito si è istituito, presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il tavolo tecnico consultivo sulle concessioni demaniali marittime con l'obiettivo di definire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale sia di quello disaggregato a livello regionale;

nei giorni scorsi la direzione regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del demanio ha inviato ai Comuni delle lettere con le quali si comunicava la volontà di procedere all'attività di incameramento delle opere inamovibili di cui all'art. 49 del codice della navigazione (di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche), chiedendo che le pubbliche amministrazioni comunicassero agli attuali concessionari l'avvio dell'*iter* amministrativo;

alcuni Comuni hanno già iniziato a informare gli imprenditori balneari della circostanza e richiesto la relativa documentazione, mentre altri hanno sottolineato l'illegittimità della richiesta pervenuta loro;

tali lettere rappresentano un atto formale di avvio di una procedura di esproprio;

l'avvio di una procedura di incameramento prima della scadenza di una concessione si pone in contrasto con le vigenti norme giuridiche e con la giurisprudenza del Consiglio di Stato che afferma la possibilità di acquisizione solo al momento dell'effettivo termine della concessione: tale richiesta quindi appare ancora più anomala a fronte dell'incertezza in merito alla futura applicabilità della direttiva Bolkestein e quindi del reale termine di scadenza dei titoli;

tale iniziativa ha generato incertezza su quale debba essere il ruolo dei Comuni nella procedura nonché su quali iniziative essi debbano legittimamente intraprendere,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere, ciascuno per le parti di competenza, al fine di fornire un chiarimento rispetto all'iniziativa dell'Agenzia del demanio, con la quale essa ha intrapreso l'azione di incameramento in anticipo rispetto alla scadenza delle concessioni e in un clima generale di incertezza in merito alla stessa applicabilità della direttiva Bolkestein al caso italiano;

se intendano chiarire come mai l'Agenzia del demanio abbia posto in essere una tale iniziativa senza alcuna autorizzazione da parte della Capitaneria di porto, considerato che ai sensi di legge è infatti quest'ultima che può dare avvio alla commissione di incameramento.

(3-00459)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MENIA](#), [BARCAIUOLO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la situazione di insicurezza diffusa all'interno e nei pressi della stazione ferroviaria di Reggio Emilia, sita in piazzale Marconi, ha raggiunto livelli non più tollerabili dai cittadini del quartiere e dai passeggeri, cosa di cui si occupa quotidianamente la stampa locale e recentemente anche la televisione nazionale;

l'impegno delle forze dell'ordine, con ronde interforze che hanno portato all'arresto di numerosi spacciatori di sostanze stupefacenti, non potrà però essere garantito, nei servizi attuali, molto a lungo, come dichiarato dal prefetto vicario in una recente riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza;

la stazione è priva, da lungo tempo, di una postazione fissa della Polizia ferroviaria, che quando era presente contribuiva fattivamente a garantire la sicurezza dei passeggeri e dei tassisti che operano

all'esterno, fatti oggetto di minacce da parte di spacciatori extracomunitari;
considerata la situazione e ritenendo importante il ripristino del presidio fisso della Polizia ferroviaria all'interno della stazione di piazzale Marconi, che avrebbe un ruolo importante di presidio per la sicurezza anche della zona esterna,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi necessario istituire nuovamente il presidio fisso della Polizia ferroviaria all'interno della stazione ferroviaria di Reggio Emilia, e quali altre iniziative intenda adottare al fine di garantire la sicurezza ai passeggeri, ai cittadini della zona, ai tassisti che operano all'esterno e più in generale alle persone che vi transitano.

(4-00470)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

dalle cronache di pubblico dominio si rileva che l'evento milanese sull'utero in affitto, denominato "Wish for a baby" e svoltosi il 20 e 21 maggio 2023, costituisce una palese e plurima violazione delle leggi vigenti in Italia, dove i bambini non si comprano e il corpo delle donne non si affitta per mettere al mondo vite da vendere;

la Procura della Repubblica di Milano non è intervenuta, come da diverse parti sollecitato, per impedire iniziative in palese contrasto contro le leggi vigenti in Italia in materia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di dover valutare se disponga dei propri poteri ispettivi in relazione al contegno degli uffici giudiziari competenti.

(4-00471)

[DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri dell'istruzione e del merito, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il comma 960 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021 ha integrato l'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, modificando il comma 5-*septies*;

il nuovo testo autorizza il Ministero dell'istruzione ad avviare una nuova procedura selettiva per l'assunzione su posti di collaboratore scolastico nella scuola statale;

questa procedura era finalizzata, a decorrere dal 1° settembre 2022, all'assunzione alle dipendenze dello Stato di lavoratrici e lavoratori ex LSU e appalti storici, impegnati per almeno 5 anni presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi;

questa terza procedura selettiva avrebbe riguardato i lavoratori ex LSU e degli appalti storici che, pur in possesso dei requisiti richiesti, non avevano potuto partecipare alla precedente procedura per mancanza di posti nella loro provincia di appartenenza;

l'assunzione dovrebbe avvenire sui 590 posti residuati nelle province, in cui è stata espletata la precedente procedura assunzionale dello stesso personale;

considerato che:

per la suddetta procedura era prevista, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la pubblicazione di un decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione che, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, che confermasse i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande;

detto decreto doveva autorizzare a sua volta il Ministero dell'istruzione ad emanare il bando per indicare i posti disponibili e le modalità di espletamento della procedura selettiva da parte degli uffici scolastici regionali a livello provinciale;

ritenuto che:

il comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 ha prorogato al 1° settembre 2023 la data di assunzione alle dipendenze dello Stato di lavoratrici e lavoratori ex LSU e appalti storici, riaprendo di conseguenza i termini per l'espletamento delle procedure previste dal comma 5-*septies* dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;

a parere dell'interrogante, occorre dare una risposta certa a quelle lavoratrici e lavoratori che rivendicano l'attuazione di un diritto assicurato dalla legge, anche perché, nel frattempo, sono stati

sospesi dalle ditte di pulizia dal lavoro precedente e di conseguenza vivono in una condizione psicologica ed economica molto difficile e in alcuni casi drammatica, si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo vogliano intraprendere al fine di concludere tempestivamente le procedure necessarie per assicurare l'assunzione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole e avviare la costruzione di un progetto organizzativo più certo per il prossimo anno scolastico.

(4-00472)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00343, del senatore Martella, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla *10^a Commissione permanente* (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-00457 del senatore Martella sulla difficoltà ad effettuare esami del sangue a Padova.

1.5.2.2. Seduta n. 71 del 24/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

71a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente CENTINAIO,
del presidente LA RUSSA
e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,05).

Si dà lettura del processo verbale.

PAGANELLA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,08)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 705, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Germanà, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Sospendo la seduta, in attesa dell'arrivo del relatore.

(La seduta, sospesa alle ore 10,09, è ripresa alle ore 10,10).

Il relatore è arrivato, quindi riprendiamo la seduta.

GERMANA', *relatore*. Signor Presidente, chiedo che la seduta possa essere sospesa per qualche minuto.

PRESIDENTE. Va bene, senatore, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,10, è ripresa alle ore 10,14).

La seduta è ripresa.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

GERMANA', *relatore*. Signor Presidente, mi scuso con l'Assemblea.

Il provvedimento in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

L'articolo 1 modifica l'assetto societario e la *governance* della Stretto di Messina SpA, attribuendo la quota di maggioranza al Ministero dell'economia e delle finanze, che eserciterà i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al capitale sociale partecipano inoltre Rete Ferroviaria Italiana (RFI), ANAS e le Regioni Sicilia e Calabria. Al MIT sono attribuite le funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società in ordine alle attività oggetto di concessione.

Viene conseguentemente ridefinita la composizione degli organi di amministrazione e controllo della società, che viene inoltre qualificata come *in house*. Sono quindi disciplinati i profili relativi all'attività di indirizzo e vigilanza da parte del MIT, anche con la previsione della possibilità di nomina - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, qualora ne ravvisi la necessità - di un commissario straordinario che opera secondo specifiche disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Viene infine disciplinata la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico con compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attività tecniche progettuali.

L'articolo 2 ridefinisce il rapporto di concessione fra il MIT e la Stretto di Messina SpA in considerazione delle modifiche apportate alla *governance* della società. Esso prevede che dalla data di revoca dello stato di liquidazione della Stretto di Messina SpA, disposta dall'ultima legge di bilancio, riacquisti efficacia la concessione affidata alla medesima, avente ad oggetto la realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Il MIT è autorizzato a sottoscrivere con la società concessionaria uno o più atti aggiuntivi, che disciplinano, tra l'altro: la durata residua della concessione per la gestione, fermo restando che ha durata di trent'anni; il cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'opera; il nuovo piano economico finanziario, che individua, in particolare, la copertura finanziaria dell'investimento, i ricavi complessivi previsti e le tariffe di pedaggio per l'attraversamento, il canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, il costo complessivo dell'opera e le singole voci di spesa che lo compongono.

Alla Camera dei deputati sono state inserite disposizioni volte a garantire la coerenza del processo di aggiornamento del costo complessivo dell'opera con i documenti di finanza pubblica.

L'articolo 3 dispone che l'opera è inserita nell'Allegato infrastrutture al DEF, con l'indicazione del costo stimato, delle risorse disponibili e del fabbisogno residuo, e prevede che il progetto definitivo approvato il 29 luglio 2011 sia integrato da una relazione del progettista, attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera.

Nella relazione sono altresì indicate le ulteriori prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo al fine di adeguarlo, tra l'altro, alle norme tecniche per le costruzioni sopravvenute e alle conseguenti modifiche alla modellazione geologica e alla caratterizzazione geotecnica, alla normativa vigente in materia di sicurezza e alle regole di progettazione specifiche di cui ai manuali di progettazione attualmente in uso.

Al termine del procedimento di approvazione della relazione da parte della società concessionaria, ha luogo la conferenza di servizi istruttoria sul progetto definitivo e sulla relazione in questione. Si specificano, inoltre, le modalità procedurali per la valutazione d'impatto ambientale sul progetto definitivo e si indicano, altresì, gli atti e i documenti sottoposti all'approvazione del CIPESS e gli esiti derivanti dalla determinazione conclusiva del CIPESS, in materia di pianificazione urbanistica ed

espropriazione, di cantierizzazione dell'opera e di approvazione del progetto esecutivo e, come specificato in sede referente, delle relative varianti.

L'articolo 3-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni volte a disciplinare le procedure espropriative, prevedendo in particolare appositi spazi *Internet* per la dematerializzazione delle comunicazioni e dei documenti e per garantire la pubblicità e la trasparenza delle procedure. Gli aspetti di dettaglio, ivi compresa la definizione del flusso informativo fra l'autorità espropriante e i soggetti destinatari della procedura espropriativa, sono demandati a un decreto ministeriale.

L'articolo 4 introduce disposizioni finali e di coordinamento, prevedendo, tra l'altro, che la società concessionaria e il contraente generale, nonché gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera possano, mediante la stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati, manifestare la volontà che ciascun contratto riprenda a produrre i propri effetti.

A seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, sono state introdotte disposizioni in merito ai progetti prioritari per l'adeguamento delle infrastrutture, al completamento dell'autostrada A19 Palermo-Catania, a un piano integrato finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina, al monitoraggio antimafia della realizzazione dell'opera e a un piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Sironi. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, eccoci qui di nuovo, con un ritmo e una cadenza quasi regolare, a parlare del Ponte sullo Stretto. È un'opera colossale e forse a questo punto si potrebbe dire intimorente, nel senso che tutti la cercano, ma nessuno la prende; sono decenni che se ne parla. È un intervento che comunque cambierebbe i connotati di un'isola meravigliosa, caratterizzata da una bellezza che risplende in modo prismatico, dai reperti archeologici all'eccellenza culinaria e, in ultimo, alle bellezze naturali, che sono un patrimonio preziosissimo. E forse, appunto anche per questa ragione, intimorisce l'idea della costruzione di questo colosso, che comunque andrebbe a cambiare le cose.

Questo Ponte, peraltro, collega la Sicilia a un'altra splendida Regione, che è la Calabria, altrettanto bella e altrettanto preziosa, ma non particolarmente rivalutata, a causa probabilmente di un po' di *mala gestio* e di un'amministrazione poco attenta. Quindi si può dire che, paradossalmente, non è il fatto di essere collegati al cosiddetto continente a garantire l'efficienza dei servizi e il benessere sociale, in quanto la Calabria non è separata dal continente, ma ha grossissimi problemi. Su questo proverei a fare una riflessione.

In ogni caso, entrambe le Regioni sono connotate da un'insufficienza della rete sia viaria sia ferroviaria e appare quantomeno peculiare il fatto che si parli della costruzione di questa imponente opera del Ponte, che realizzerebbe un collegamento viario, ma che in più di sessant'anni non ci si sia preoccupati di precostituire una situazione idonea ad accogliere questa struttura, che favorisce la viabilità. Sappiamo tutti benissimo che in entrambe le Regioni c'è un reticolo viario assolutamente insufficiente e da rivalutare.

L'altra riflessione da fare è quindi quella di creare prima le condizioni per accogliere eventualmente tale struttura, alla quale poi pensare successivamente. È banalmente una questione di priorità.

Un'ulteriore riflessione riguarda l'entità dell'investimento, che rischia di drenare risorse per un'opera che evidentemente non è urgente, in quanto se ne parla da sessant'anni. Viceversa, vi sono esigenze connotate dal carattere di urgenza. Banalmente, penso a quello che sta accadendo in questi anni al nostro Paese in termini di dissesto idrogeologico. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, cerchiamo di ridurre il brusio, perché è davvero complicato ascoltare. Grazie.

SIRONI (M5S). È cronaca recente degli ultimi anni l'incremento dei gravi danni che le popolazioni subiscono a seguito del dissesto idrogeologico, sia in termini materiali sia umani.

In sostanza, si pone la domanda: come possiamo trovare ulteriori fondi da destinare alle vere emergenze, considerando i 15 miliardi necessari per la costruzione del Ponte e tenendo conto delle

premesse fatte in precedenza? La mia domanda è: siamo certi di riuscire a fare entrambe le cose? A me risulta che abbiamo una scarsità di risorse in Italia e quindi, a mio avviso, sarebbe più utile investire in programmazione in ordine alla prevenzione del dissesto idrogeologico, attraverso quella famosa cartografia geologica che è la Carg, su cui questo Governo ha investito pochissimo, mentre noi abbiamo investito parecchio negli anni scorsi. (*Applausi*).

Fintanto che non si ha una fotografia dinamica e certa delle condizioni di partenza è anche difficile programmare gli interventi migliori per evitare il dissesto idrogeologico e i danni. Occorrerebbe pertanto provvedere alla messa in sicurezza del territorio, alla viabilità preventiva e poi, in ultima analisi, al ponte.

Il ministro Salvini parla di un intervento *green*. Mi fa sorridere, perché ormai tutti si riempiono la bocca di questa parola, però mi chiedo se il Ministro abbia preso in considerazione l'impronta di carbonio della realizzazione di un'impresa del genere. Per carità, si fa tutto quando è necessario, quando è urgente e quando è indispensabile, però le giuste valutazioni sono da fare. Un'opera del genere ha veramente una valorizzazione in termini di impronta di carbonio molto alta che, in base alle direttive europee, dev'essere compensata; vorrei quindi chiedere al Ministro come pensa di fare la compensazione di questa mostruosità.

Un'altra questione divertente - anzi peculiare - che ho riscontrato nelle premesse di presentazione al decreto-legge in esame è che questo ponte sarebbe utile in quanto in Sicilia ci sono le basi militari della NATO. Perdonatemi, ma la mia mente è immediatamente corsa all'immagine di una teoria di carri armati che percorrono il ponte dalla Sicilia verso il continente e mi auguro veramente che questa non sia una delle ragioni. (*Applausi*).

Alla fine questo Governo del fare rischia di diventare il Governo dell'improvvisare, quindi c'è il rischio concreto di andare a sbattere. Quello che mi lascia perplessa è il fatto che la maggioranza sia assolutamente sorda a qualsiasi istanza proveniente dall'opposizione, dando per preconetto il fatto che siano prese di posizione di contrapposizione meramente ideologiche; viceversa, anche statisticamente è impossibile che su cento cose dette siano tutte sbagliate. Per esempio, ieri in Commissione è emerso il problema dell'altezza del ponte in relazione alla nuova generazione di navi: si rischia veramente un grandissimo danno economico all'Italia in quanto, se le nuove navi sono alte e non passano sotto al ponte, devono cambiare rotta, quindi non avranno più accesso ai nostri porti occidentali. Questa valutazione non è stata fatta, ma l'opposizione l'ha sottoposta alla maggioranza, che speriamo la prenda in considerazione.

Pertanto, in via definitiva invito la maggioranza a non essere prevenuta nei confronti delle osservazioni dell'opposizione, che ha un punto di vista sicuramente critico, ma è proprio questo che aiuta a evitare di andare a sbattere contro ostacoli che magari, correndo velocemente, non si riescono a vedere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sallemi. Ne ha facoltà.

[SALLEMI](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli senatori, signor Ministro, siamo l'unico Paese del mondo ad avere un'opposizione contraria a un'opera infrastrutturale come quella del ponte. È veramente una cosa che mi e ci induce a riflettere.

Signor Ministro, sento particolarmente questo intervento perché sono siciliano e tutti i siciliani pagano ogni giorno sulla propria pelle il fatto di vivere su un'isola. Infatti, vivere su un'isola meravigliosa come la Sicilia non dovrebbe essere un costo, colleghi, eppure, ahimè, lo è. Lo è quando, per superare pochi chilometri di mare, si è costretti a prendere un traghetto, a pagare esose tariffe per imbarcare la propria auto per iniziare un viaggio per il cosiddetto continente; è un sacrificio per le nostre imprese che esportano con costi lievitati, per i malati che si devono sottoporre a cure mediche fuori dalla Sicilia e che devono pagare centinaia e centinaia di euro in biglietti aerei senza che sino ad oggi lo Stato sia intervenuto in maniera reale per ridurre i costi dell'insularità. Per non parlare poi degli universitari, signor Ministro, per i quali rientrare a casa a Natale da Milano, Bologna o Firenze ha un costo tra i 400 e i 500 euro a biglietto aereo. Chi è contrario al ponte sa cosa vuol dire pagare centinaia di euro per spostarsi, quando da Roma a Firenze si arriva in un'ora e mezza di treno pagando qualche decina di euro? Sanno cosa vuol dire partire dalla provincia di Ragusa, la mia provincia, quella più a Sud della

Sicilia? Essere costretti a prendere necessariamente l'aereo, unica soluzione alternativa a un tragitto di undici ore in autobus.

In circa un'ora, partendo da Catania, si arriva a Roma: ma sapete quanta energia consuma un aereo? E quanto inquina? Tantissimo. Basti pensare che la stessa energia di un volo di un'ora potrebbe illuminare e fornire energia elettrica per lo stesso tempo a una città di 300.000 abitanti, vale a dire quanto tutta Catania.

Paghiamo costi altissimi per l'insularità e siamo una delle Regioni d'Italia e d'Europa con il PIL più basso. Leggevo un articolo in cui si diceva che la società di ricerca Prometeia ha calcolato che dal blocco del progetto del Ponte un decennio fa i costi pagati dall'economia siciliana sono stati di 65 miliardi, cioè 6,5 miliardi di euro l'anno: questo è quanto è costata l'inefficienza, la non capacità di realizzare quest'opera.

Mi domando allora perché la mia Regione e la mia terra debbano continuare a pagare questo scotto. Considero il Ponte, quindi, non una battaglia dei soli siciliani e dei calabresi, ma per l'Italia. Non mettiamo dunque bandierine, ma pilastri sotto quest'opera; mettiamo la grande scuola ingegneristica italiana, vanto di tutto il mondo, a servizio di un progetto che non può e non deve essere una chimera come questo Governo sta dimostrando, perché quest'opera - mi riferisco ai suoi costi e alle relative polemiche del partito del no - si ripagherà da sola.

Le stime di 13 miliardi di euro sembrano irrisorie rispetto ai costi di 6,5 miliardi l'anno pagati dall'economia siciliana senza il Ponte. Parliamo di dare lavoro a 150.000 operai, all'indotto, a un miliardo di spese complementari; parliamo di dare respiro alle aziende siciliane, di dare l'opportunità di essere ancora più attrattivi per i turisti che già affollano i nostri aeroporti e la nostra isola. Parliamo del passaggio di 300 treni al giorno sul Ponte; parliamo di percorrere la distanza tra Palermo e Roma in cinque-sei ore, mentre oggi sono quasi il doppio.

Parliamo anche di ridurre l'inquinamento: noi siciliani siamo gli unici, per tratte sotto i 1.000 chilometri, a dover prendere l'aereo e non il treno.

Ricordo che, quando venne assegnata l'Expo a Milano, ci furono vibranti proteste. I comitati del no dicevano che avrebbe cementificato e distrutto la città; dicevano che il crimine organizzato avrebbe fatto ricchi affari e invece cos'è successo? Da Expo Milano è esplosa, è diventata una città modello in Europa, ha conosciuto uno sviluppo incredibile e ha visto risorse e opere che sono rimaste nel tempo, esistono ancora oggi e fanno la differenza.

I siciliani sono quindi meno italiani dei lombardi? Assolutamente no, non credo proprio. Non credo quindi che dare una prospettiva mediterranea, con la Sicilia al centro, sia un fattore negativo per la Nazione; non credo che evitare salassi ai cittadini per spostarsi sia un fattore negativo.

Sul tema della criminalità organizzata, che sento spesso ripetere da molti colleghi dell'opposizione, e sulle paure che possono esserci dietro un'infrastruttura così importante, credo che abbiamo una legislazione efficace e una magistratura attenta e capace: non possiamo trincerarci dietro i pericoli che vi sono in tutte le attività in cui vi sono tanti capitali per non fare. (*Applausi*). Il genio italiano è noto per fare, per fare bene e per fare in legalità. Stiano quindi tranquilli: non possiamo e non dobbiamo avere paura da questo punto di vista.

Occorre tuttavia uno sviluppo armonico. Il Ponte dev'essere un volano: il ministro Salvini sa benissimo che la situazione delle alte infrastrutture della Sicilia è terribile. Io vengo da una provincia che è totalmente isolata, signor Ministro, che deve vedere ancora realizzati progetti come la Ragusa-Catania. So che lei è stato in Sicilia, ha affrontato il tema; so che il Governo regionale si è mosso e che lei è stato sensibile su questo tema, ma stiamo vivendo anche il problema dell'aeroporto di Comiso, che ha tagliato una parte della Sicilia dal resto della Regione e dell'Italia.

La guardia sarà sempre alta, ministro Salvini, perché i problemi sono tanti: la Palermo-Catania, le autostrade, la mobilità interna e l'entroterra siciliano. Lei ha parlato di investimenti per circa 15 miliardi di euro in opere stradali e per circa 13 miliardi in euro di opere ferroviarie.

Ecco, su questo, da siciliano, da italiano e da senatore eletto nel collegio della Sicilia orientale, una delle zone più penalizzate dal *gap* infrastrutturale, sarò vigile e farò da stimolo per fare in modo che quelle risorse vengano messe a terra.

Voglio tuttavia anche che, nell'attesa delle grandi opere, non sia un salasso partire in aereo per un siciliano.

Signor Ministro, ho depositato qualche mese fa un'interrogazione sul caro voli e sulla continuità territoriale: è una questione che dobbiamo affrontare.

In Europa possiamo intervenire perché c'è la possibilità per le aree svantaggiate di imporre gli obblighi di servizio pubblico (OSP) sui servizi di trasporto aereo, stabilendo paletti di tariffazione e tariffe agevolate per i residenti. Sinora abbiamo sei tratte OSP per la Sardegna, ma nessuna per la Sicilia. Mi riservo su questo, signor Ministro, di farle da pungolo in futuro.

Io credo che quello che questo Governo sta facendo, quello che lei sta facendo, l'interesse che ha messo nella costruzione di quest'opera infrastrutturale, così importante per la Sicilia e per l'Italia, siano l'esempio di come ci sia una differenza sostanziale tra la visione che questo Governo ha rispetto a tutti quelli che hanno governato fino ad ora. (*Applausi*).

Il Ponte non è solamente un'opera infrastrutturale: è la salvezza di una Regione e di una Nazione. Grazie, signor Ministro, e grazie ai colleghi senatori per la possibilità datami di intervenire.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Florida Aurora. Ne ha facoltà.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, in un periodo storico cruciale come questo, in cui l'Italia postpandemica ha bisogno più che mai di mettere in sicurezza un territorio già di per sé fragile, in cui i ponti cadono come i birilli travolti da acqua e fango, mi trovo in forte disagio a parlare oggi del decreto bandiera del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sul Ponte di Messina.

È un decreto che suggella in pompa magna lo scollamento e la distanza che ci sono tra la vita e la realtà del Paese fuori da queste aule parlamentari, con il lavoro che si svolge dentro quest'Aula ormai da otto mesi. Tale distanza sta diventando per me sempre più evidente e assurda. Da una parte, c'è un Paese con necessità urgenti, sotto gli occhi di tutti, che noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra poniamo continuamente all'attenzione della maggioranza. Dall'altra, c'è il film surreale cui assisto spesso da questi banchi; anche oggi, con il dibattito continuo e compulsivo di provvedimenti che non c'entrano niente con la situazione in cui versa il Paese e con quanto esso legittimamente chiede, a partire dalle giovani generazioni, che ammiro per la tenacia nel reclamare, nel 2023, i loro sacrosanti diritti e nel voler far aprire gli occhi alle precedenti generazioni, che li hanno tenuti chiusi. Non solo li hanno tenuti chiusi sullo sfruttamento sfrenato del nostro meraviglioso territorio, ma soprattutto non li vogliono aprire. Vi è una tremenda resistenza ad affrontarne le conseguenze, palpabile anche qui in Aula e nelle Commissioni di cui faccio parte. Servono una nuova politica e un nuovo approccio sistemico di gestione del nostro territorio, ma anche e soprattutto culturale, che le giovani e i giovani già hanno nel loro DNA, per assicurare la vita e il lavoro in un ambiente sano e sicuro.

Sembra così banale ed ovvio quest'obiettivo come strada maestra della classe politica al Governo ed invece non lo è. Questo perché l'Italia, ad oggi, è in balia di eventi climatici estremi sempre più frequenti: settanta dall'inizio dell'anno. Eppure, la priorità del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che ci viene propinata da otto mesi a questa parte, è il decreto sul Ponte di Messina e non la concreta messa in sicurezza del Paese (a parte gli annunci degli ultimi giorni). E ripeto che sono a disagio a doverne parlare oggi.

A fronte dei drammatici eventi climatici estremi che stanno colpendo ripetutamente il nostro Paese, in particolare adesso l'Emilia-Romagna, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra riteniamo che le risorse finanziarie vadano impiegate in modo più utile per il Paese, per contrastare il dissesto idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico e garantire la qualità della vita che le italiane e gli italiani si meritano.

Per questo motivo abbiamo presentato un emendamento al decreto Ponte sullo Stretto di Messina, per destinare da subito i 320 milioni di euro previsti, più i 50 milioni già stanziati dalla legge di bilancio 2023, per i primi interventi post-alluvione.

Più generalmente, tutti i nostri emendamenti sono finalizzati alla totale soppressione dell'intero provvedimento. Accogliere questa istanza, in questo momento storico di fragilità, rappresenterebbe un gesto responsabile e maturo del Governo e un primo segnale di svolta, perché le drammatiche

immagini dell'Emilia-Romagna sott'acqua impongono alla politica una riflessione su quali siano le opere prioritarie e quali no, e il Ponte non rientra sicuramente tra le priorità del Paese.

Al Paese servono ora opere di prevenzione e cura del territorio, non il Ponte sullo Stretto. Ministro Salvini, la settimana scorsa, in sede di *question time* ed in piena crisi emergenziale, ha sottolineato l'importanza della realizzazione di quest'opera per tutta l'Europa, che - mi permetto di ricordarglielo - lei snobba e critica a giorni alterni.

Il Ministro ha puntualizzato che il Ponte non vedrà la luce nel 2030, forse poco più in là.

Il senatore della Lega, Germanà, ha ragionato sull'importanza per la Sicilia di sviluppare una mobilità di merci e di persone efficiente, per potenziare la crescita e l'attrattività del territorio, per dare benefici concreti a tutta la collettività siciliana, che si merita di avere adesso un sistema di trasporto moderno, facilmente fruibile e - aggiungo io - ambientalmente sostenibile per evitare i disastri climatici. È una Regione che anch'io ho nel cuore per le mie origini siciliane.

A fronte del fatto che - come illustrato dal collega Germanà - in Sicilia ci sono 140 opere infrastrutturali incompiute, a fronte del grave problema delle reti ferroviarie siciliane, che servono solo 173 località e che dispongono di soli 1.369 chilometri di linea ferrata, di cui soltanto 791 elettrificati, con un doppio binario soltanto per 223 chilometri, mentre 568 chilometri sono a binario unico, abbiamo 5 milioni di siciliani che hanno diritto a muoversi con il trasporto pubblico. A fronte di tutti questi dettagli, chiedo al Ministro se non pensa che sarebbe già eccezionale potenziare innanzitutto la linea ferroviaria in Sicilia, permettendo alla collettività di beneficiarne a breve, invece che immaginare un ponte che vedrà la luce in tempi improbabili, con costi stimati che si aggirano sui 15 miliardi; oltretutto, con l'alto rischio di dover pagare tra dieci anni l'ennesima penale alla resuscitata società Stretto di Messina SpA, qualora il ponte non dovesse essere realizzato. Le sembra opportuno?

Alla luce di quello che sta succedendo, parlando di priorità per l'Italia, di priorità per la Sicilia e la Calabria, ma in genere di tutto il Sud Italia, non le pare logico che, innanzitutto, vada potenziata la rete ferroviaria, prima di pensare ad opere faraoniche? Non pensa che i 15 miliardi previsti vadano programmati per mettere in sicurezza il territorio italiano, per ricostruire i ponti crollati e mantenere quelli pericolanti? Se veramente la sua azione, ministro Salvini, vuole favorire la mobilità in Sicilia e in Calabria, sarebbe forse logico iniziare prima a potenziare e modernizzare la rete ferroviaria, non pensa?

Stiamo dando voce da mesi a decine di esperti, addetti ai lavori, associazioni, professionisti del territorio, auditi in Commissione anche su altri provvedimenti. Li ringrazio tutti, uno ad uno, perché ogni giorno ci sostengono nella via da seguire in questo periodo complesso. Per il Ponte di Messina, un provvedimento così importante e così strategico per la maggioranza, non è stato invece dato alcuno spazio alla discussione preventiva nella nostra Commissione, a nome di un decreto urgente che di urgenza adesso, in questo periodo storico di fragilità dell'Italia, non ha nulla.

Si può e si deve dare una svolta positiva al nostro Paese, attraverso misure che possono limitare i danni della crisi climatica, con una serie di politiche di adattamento e di mitigazione ai cambiamenti climatici, ma che siano serie, stabili e credibili e che facciano della sicurezza e della prevenzione il vero faro da seguire e non nominando estemporanei commissari a cui si chiede di tamponare con un cerotto le emorragie in atto.

Annuncio quindi il voto contrario dell'Alleanza Verdi e Sinistra a questo provvedimento e concludo chiedendo al Governo di mettere in sicurezza il territorio italiano e le persone che vi abitano.
(*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spagnoli. Ne ha facoltà.

SPAGNOLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori e senatrici, parafrasando Kennedy, anch'io sono siciliano e lo sono davvero, perché una parte del mio albero genealogico proviene da quella terra, per cui si può immaginare, signor Ministro, se nel principio non sono favorevole all'idea di fare il Ponte sullo Stretto. Il Ponte, di cui si parla notoriamente da decenni, è certamente nell'immaginario collettivo di noi italiani un'opera che va realizzata.

Il problema però è stato benissimo esplicitato dalla senatrice Floridia che mi ha preceduto. La tematica

è chiara: ci sono tante cose da fare, la politica fa delle scelte e in questo caso attraverso di lei, signor Ministro, fa la scelta di privilegiare la costruzione di un ponte, che non è stato - lo voglio ricordare - discusso insieme alle diverse componenti della società, sia a livello nazionale, ma anche a livello locale, nelle modalità, nei tempi e nei luoghi che interessa.

Ricordiamo che il problema di questo Ponte in passato è stato proprio che le soluzioni tecniche adottate si sono rivelate nel tempo non felicissime; c'era un problema di sedimi interessati dalla realizzazione delle strutture, e poi c'è un problema di collegamento con una rete di mobilità pubblica non adeguata alla realizzazione del Ponte, come noi vogliamo che venga realizzato.

Lei ha ragione, signor Ministro: se si fa un ponte deve essere fatto bene; deve svolgere la sua funzione. È chiaro, però, che se non c'è la strada per portare la gente da una parte all'altra, se le ferrovie sono manchevoli, questo è un problema.

Signor Ministro, io faccio parte dell'opposizione, quindi ovviamente osservo con attenzione quello che fate. Tenga presente che questa è un'iniziativa che assumete davanti al Paese, quindi non potrete più dire, come avete fatto finora, che si è fatto male fino ad ora, ma adesso arrivate voi e fate bene.

Siete messi alla prova; è una prova difficile, perché in un contesto temporale, sociale, economico e mondiale molto particolare.

Le faccio tanti auguri, signor Ministro. Noi come Gruppo Per le Autonomie siamo, come sempre, liberi di votare come riteniamo. Annuncio pertanto il mio voto di astensione.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ternullo. Ne ha facoltà.

[TERNULLO](#) (FI-BP-PPE). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, per me, da siciliana, vedere la realizzazione del Ponte sullo Stretto è importante ma soprattutto emozionante. Solo chi vive in un'isola, come ha già detto poc'anzi il collega Sallemi, soprattutto se un'isola del Sud, capisce i veri disagi, specie a livello di infrastrutture, caro Ministro.

Contrapporre la realizzazione di un'opera imponente come il Ponte alle infrastrutture esistenti in Sicilia è un esercizio banale, perché siamo sicuri che, una volta realizzato il collegamento stabile tra la Calabria e la Sicilia, anche le altre opere otterranno la giusta valorizzazione, se non altro perché ci saranno maggiori risorse economiche.

Se in Italia non fosse stata realizzata l'alta velocità ferroviaria, che oggi arriva fino a Salerno, buona parte del Sud sarebbe stata tagliata fuori dai centri decisionali del Paese. Quell'opera ha costituito un impulso anche al completamento della Salerno-Reggio Calabria.

Il Nord, come tutti sappiamo, storicamente va più veloce del Sud; la sua economia ha sempre corso, appunto, un passo più veloce, paragonabile a quello delle regioni economicamente più avanzate dell'Europa. Ora, però, il *gap* tra crescita economica del Nord e del Sud sembrerebbe colmarsi: anche il Sud comincia a vedere distretti industriali e produttivi di un certo livello e inizia a essere *hub* per le importazioni e le esportazioni. Mi riferisco, quindi, all'importanza di ciò che significa collegare meglio la Sicilia e aumentare le opportunità per le imprese siciliane. Vuol dire che i nostri giovani non devono scappare via, ma possono restare in Sicilia per creare impresa e contribuire alla crescita della nostra economia.

Poco fa ho citato la TAV, perché fu proprio il Governo Berlusconi ad intuire quanto fosse necessario creare quell'infrastruttura. Proprio il presidente Silvio Berlusconi, quando intuì l'importanza del Ponte, si era calato nell'animo di noi siciliani e nella nostra volontà - e nella sua - di essere un tutt'uno con il resto del Paese.

Dalla nostra penisola ci separano solo poco più di 3 chilometri, e quei tre chilometri di collegamento rappresenterebbero il più solido ancoraggio della Sicilia all'Italia e all'Europa.

Sappiamo che l'epopea del Ponte sullo Stretto dura da circa cinquant'anni, ma questa legislatura ha tutte le caratteristiche per fare in modo che si riavvii il progetto e si passi ai cantieri.

In ballo - lo sappiamo tutti - c'è l'economia di un'isola, ma anche dell'intero Mezzogiorno. Non a caso, l'opera viene indicata come di interesse nazionale, proprio perché unisce un territorio al resto dell'Italia.

Nel periodo di realizzazione dell'opera si concretizzeranno almeno 10.000 posti di lavoro diretti e migliaia di altre attività a questi collegate. Una volta realizzato si potranno stabilire le condizioni per

far competere il Sud con il resto del Paese.

Oggi il PIL medio nazionale è di 34.000 euro; il PIL medio in Sicilia e Calabria, come ben sa, Ministro, è pari a poco più della metà. È evidente che la circostanza di non possedere quelle infrastrutture che rendono veloci e sicuri i collegamenti con il resto dell'Europa penalizza molto il Meridione. Sono differenze di prodotto e di reddito tra Nord e Sud d'Italia che non ci possiamo più permettere e che dobbiamo colmare al più presto.

Più di 11 milioni di persone attraversano lo Stretto ogni anno e con esse un numero di veicoli leggeri pari a 800.000 e altri 800.000 veicoli pesanti che trasportano merci tra Sicilia e Calabria. L'attraversamento avviene ancora via mare, con perdite di tempo e risorse che tutti conosciamo.

Tutte le obiezioni tecniche che abbiamo sentito possono essere superate dalla tecnologia, posto che esistono ponti sicuri ben più lunghi di questo in tutto il mondo e li conosciamo. Peraltro abbiamo le migliori società di progettazione e di costruzione, che già realizzano infrastrutture gigantesche, vincendo gare internazionali ovunque nel pianeta. Ecco quindi che all'elemento emotivo, che riempie d'orgoglio il nostro animo di siciliani, bisogna unire anche quello pratico.

La ripartenza dell'*iter* per costruire il ponte è supportata da una serie di buone ragioni di carattere pratico e logico che ci vedono favorevoli. La Calabria e la Sicilia diventerebbero la grande piattaforma dell'Italia da e verso il Mediterraneo. Si attiverrebbe un moltiplicatore nell'investimento pluriennale, capace di colmare un *gap* tra il prodotto medio del Nord e quello del Sud e in grado di dare opportunità di impresa e di creazione di posti di lavoro. Si stima che si creerebbero ulteriori 100.000 posti di lavoro attivando l'economia locale.

Perfino le obiezioni che abbiamo sentito sulla spesa eccessiva per realizzare l'opera ci sembrano oziose. A maggior ragione, dopo aver indebitato il bilancio pubblico per 80 miliardi di euro per il superbonus, che ha avuto un impatto sul PIL pari a meno della metà di quanto impegnato, prestandosi peraltro a così tante truffe, la costruzione di un'opera di ingegneria così grande e importante ha nell'immediato un moltiplicatore molto alto sul PIL, stimato fino a 2,7: per ogni euro investito nel ponte ci saranno fino a 2,7 euro aggiuntivi di prodotto creato durante il periodo della realizzazione. Una volta realizzata, quell'opera contribuirà alla crescita dell'economia nelle Regioni interessate e nel resto del Paese.

Ministro Salvini, abbiamo ora un'occasione storica e dobbiamo affrontarla con serietà. Dobbiamo dare lo stesso impulso che fornì il presidente Berlusconi all'infrastrutturazione dell'Italia. Si tratta quindi di una nuova grande sfida di ingegneria, di crescita, di lavoro, di integrazione che Forza Italia sostiene con grande, grande convinzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha facoltà.

[DI GIROLAMO \(M5S\)](#). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor Ministro, spesso in quest'Assemblea si usa prendere spunto da frasi di alcuni esponenti politici che in qualche modo hanno segnato la storia politica del nostro Paese e così vorrei fare io oggi nell'*incipit* di questo mio intervento su un provvedimento che ha molti lati oscuri e tante ombre. Un politico navigato, quindi non una persona qualunque, con alle spalle ben trent'anni di onorata carriera nelle istituzioni, ebbe a dire non molto tempo fa, a proposito del ponte, che «ci sono parecchi ingegneri che dicono che non sta in piedi» e «non vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare, quando sia in Sicilia che in Calabria i treni non ci sono».

Oggi molti ingegneri la pensano ancora così, ma la persona in questione, con grande sorpresa da parte di tutti coloro che la conoscono, ha cambiato idea, forse perché rapita dal piacere provocato dall'ostentazione di un plastico oppure di una cartellina con su scritta la parola «Ponte», favorita a giornalisti e a fotografi nel corso di una visita in Calabria.

Ovviamente sto parlando del ministro Salvini, anche se adesso mi posso rivolgere solo a lei, signor Sottosegretario, visto che il Ministro è assente. Voglio ricordare che sempre il ministro Salvini, qualche anno fa, manifestava tantissimi dubbi sull'utilità di quest'opera, tanto da chiedere un *referendum* per i cittadini calabresi e siciliani. Ebbene, vorrei facilitare il compito del Ministro, dicendogli che basterebbe che questo *referendum* venisse proposto ai cittadini di Longobucco, in provincia di Cosenza, che sono da settimane isolati dal crollo improvviso di un viadotto (*Applausi*).

Andiamo a chiedere loro se credono sia urgente e necessario il Ponte sullo Stretto. Per inciso, alla Camera dei deputati avete bocciato un nostro ordine del giorno che vi impegnava a mettere in sicurezza con urgenza la zona interessata dal crollo di quel viadotto, ma anche questa ormai è una triste storia.

C'è tanta confusione, che state creando voi, colleghi della maggioranza e membri del Governo. Credo che questo sia il venticinquesimo decreto-legge che, negli ultimi sei mesi, approda nell'Aula del Senato. Ricordo quando non molto tempo fa urlavate contro l'esautorazione del Parlamento, mentre oggi ne siete artefici orgogliosi ed ostinati, tanto da usare la decretazione d'urgenza anche per liberare ed occupare poltrone, in barba al dettato costituzionale, che sancisce che questi provvedimenti debbano rispondere a presupposti di necessità ed urgenza (*Applausi*). Questo la dice lunga sulla vostra percezione di necessità e urgenza.

Entrando nel merito del provvedimento, mi sia consentito un piccolo gioco di parole, perché dalla lettura del testo del decreto sul Ponte sullo Stretto, più che altro del Ponte sullo Stretto restano solo tanti dubbi e punti interrogativi. Non si sa infatti quanto costa. Quanto costa realizzare quest'opera? Non si sa. Non se ne conoscono i benefici effettivi e non si conosce il progetto. Non si ha il progetto, perché si riparte da un progetto del 2010, che deve essere aggiornato e non si sa quando si avrà questo aggiornamento. Quindi non si sa quando esisterà un progetto, di conseguenza non si sa quando inizieranno i lavori e quindi non si sa quanto dureranno e quando finiranno. Manca qualsiasi valutazione di impatto ambientale seria per quel progetto e manca la fattibilità tecnica. Manca inoltre al Governo una visione di sviluppo del Sud. State legando il futuro del Sud, nel decreto in esame, all'altezza del canale navigabile del ponte, pari a 65 metri, negando di fatto l'esistenza del fenomeno del gigantismo navale: scusate se è poco. Possiamo dire con certezza che, a *tot* anni da oggi, quando l'opera sarà realizzata, molte navi che già oggi solcano i mari anche lungo le nostre coste saranno costrette a dirottare verso altri porti, di certo non italiani, perché saranno impediti dal passaggio sotto quel ponte. Scusate se anche questo è poco.

A tutte queste domande che stiamo avanzando e che abbiamo avanzato anche durante i lavori in Commissione, non è stata data una risposta concreta. Di tutte queste cose non è dato sapere, ma si sa bene che al Governo ora c'è un gruppo di persone che si sta impegnando a realizzare una mastodontica opera, del valore di 13 o 14 (non si sa quanti) miliardi di euro, pur non avendo un euro per farla, e si procede con la decretazione d'urgenza. A me tutto questo sconvolge e credo che ad essere generata dalla maggioranza sia solo una grande quantità di confusione. In questa confusione, però, almeno una certezza esiste: ogni volta, ogni singola volta che qualcuno parla di Ponte sullo Stretto, ciò che aumenta non è la certezza della necessità di quest'opera, ma sono i costi per realizzarla (*Applausi*). Abbiamo visto, nelle ultime settimane, il balletto dei numeri: si parla di 9 o 10 miliardi di euro, ci si chiede se ne basteranno 14, ma non basteranno 20 miliardi di euro. A questo punto, è bene anche ricordare quanto ci è costato fino ad oggi il Ponte sullo Stretto di Messina, o meglio quanto ci è costata l'idea di un ponte sullo Stretto di Messina.

Siamo ben oltre un miliardo di euro; c'è chi dice 1,2 miliardi e c'è chi dice 1,5 miliardi. Ebbene, a quest'oggi il Governo aggiunge ulteriori 50 milioni per riesumare una società che lo Stato stesso aveva mummificato anni orsono, e altri 7 milioni li mette su cantieri e campagne *social*. Questo perché è giusto che i cittadini di Villa San Giovanni e di Messina debbano essere informati: poverini, non hanno mai sentito parlare del Ponte sullo Stretto e non si accorgerebbero del momento d'inizio del cantiere. È giusto dedicare questi 7 milioni all'informazione sul territorio.

Ulteriori 700 milioni devono essere utilizzati per ridefinire i rapporti contrattuali stipulati dalla società in liquidazione - scusate se è poco anche questo - e ancora 500.000 euro per un comitato scientifico ampiamente remunerato soprattutto nei membri del consiglio d'amministrazione, visto che svincolate dal limite dei 240.000 euro i gettoni di presenza previsti per questi membri.

Signor Ministro, voi intendete costruire su una delle sette faglie attive più pericolose al mondo, con un progetto del 2010, e avete provato a confortarci con la storia che questo progetto verrà realizzato per resistere a una magnitudo di 7.1 gradi della scala Richter. Allora vi domando: ammesso che questo sia vero, che cosa resterà, oltre al Ponte, al netto di un avvenimento sismico di tale portata? Cosa ne sarà

di Reggio Calabria e di Messina? A questo avete pensato? Purtroppo non avete pensato a questo, ma avete pensato a resuscitare una gara espletata anni orsono, con una società che nel frattempo è diventata una partecipata di Cassa depositi e prestiti, senza indire alcuna gara. Non pensate che questa operazione con molta probabilità possa far sorgere contenziosi e impugnazioni da parte degli altri ricorrenti? Non pensate che l'Europa forse potrà vedere di cattivo occhio questo vostro giochino? Oggi questa cosa è riconfermata anche dalla nota di bilancio che è stata comunicata ieri: la nota di bilancio degli uffici del Senato dice le stesse cose. Ma voi non ve lo siete chiesto.

A mio avviso - e mi avvio a concludere - state mostrando la vostra capacità di governare dicendo che le cose le farete anche se non sapete quando; ma le farete, anche se alla fine poi non si potranno fare. Voi non sapete dirci oggi quanto costa l'opera. Penso che questo decreto-legge sia l'ottimo strumento per soddisfare la bulimia comunicativa che contraddistingue il Ministro e che diventa tanto più pressante soprattutto nei periodi di minor consenso elettorale, come questo. Mi dispiace che il Governo che rappresenta l'Italia in questo momento non abbia timore a mostrare quanto sia indaffarato a soddisfare i propri appetiti elettorali con i soldi dei contribuenti italiani: questa è una cosa molto triste. Concludo pertanto con una punta di amarezza. In questo provvedimento il Ponte non c'è. L'unica cosa a campata unica più grande del mondo che siete riusciti a mettere nero su bianco è l'ennesima presa in giro per gli italiani e per questo Paese. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo in tribuna gli studenti e i docenti del corso di laurea in economia, mercati e istituzioni dell'Università di Bologna. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 705 (ore 11,03)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Minasi. Ne ha facoltà.

MINASI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, come nei giorni scorsi alla Camera, anche oggi in quest'Aula ci troviamo a vivere un momento storico per il nostro Paese, quello in cui ridiamo vita finalmente al progetto del Ponte sullo Stretto, con una nuova ripartenza che stavolta sarà quella decisiva. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore.

MINASI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, stanno festeggiando. Dimenticano però i banchi a rotelle e tutto quello che hanno fatto all'epoca. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatrice, si rivolga alla Presidenza.

MINASI (LSP-PSd'Az). Dicevo, un momento storico che pone finalmente le basi per far cambiare finalmente volto all'estremo lembo Sud della nostra Nazione, ma direi all'intera Italia.

Un momento di cui, però, mi pare evidente - visti gli interventi finora ascoltati - non tutti tra noi hanno ben chiara la portata. Non tutti, cioè, hanno capito qual è davvero l'importanza di quest'opera e cosa quest'opera rappresenti e significhi non solo per i calabresi e per i siciliani, ma per tutti gli italiani. Voglio solo brevemente ricordare che stiamo parlando del ponte a campata unica più grande al mondo, peraltro costruito nei siti di un mito eterno, quello di Omero, di Scilla e Cariddi, che il Ponte andrà ad unire, aggiungendo stupore alla bellezza di luoghi già di per sé mozzafiato. Parliamo quindi di un'opera grandiosa che diventerà il simbolo dell'Italia nel mondo, il simbolo della sua rinascita, come lo sono state per altri Stati altre opere architettoniche moderne, frutto dell'ingegno umano, conosciute ormai ovunque e fortemente identitarie per quei territori. Faccio l'esempio della Tour Eiffel a Parigi, per la quale sicuramente l'opposizione dell'epoca non avrà detto che si buttavano i soldi per un po' di ferro sul territorio.

Il Ponte, dunque, è un'opera che sarà un vanto per il nostro Paese e attrarrà senza dubbio milioni di turisti ridando nuovo fiato alla nostra economia e ripagando già solo così i suoi stessi costi. Già solo per questo un'infrastruttura del genere dovrebbe essere sostenuta da chi abbia un minimo a cuore l'Italia. Eppure, anche in quest'Aula ci ritroviamo dinanzi ad alcune parti politiche che continuano a ostacolare questo progetto spargendo peraltro diffidenza e disinformazione (il riferimento della senatrice Sironi ai carrarmati ci ha fatto un po' sorridere). Mi riferisco anche ad alcuni colleghi del PD, che qualche giorno fa si sono riuniti in Calabria, precisamente a Villa San Giovanni, dove hanno tenuto un incontro nel corso del quale l'assemblea regionale del partito ha ribadito il netto no al Ponte e

ha votato all'unanimità un documento in cui si dice di voler bloccare l'*iter* scellerato avviato dal Governo. Lo hanno definito scellerato, ma credo che gli unici scellerati siano loro, perché mi chiedo se la contrarietà al Ponte nasca da ignoranza - ovviamente nel senso letterale del termine - dell'impatto positivo che il Ponte stesso avrà sull'Italia o dalla malafede legata scientemente a una strumentalizzazione politica volta a demonizzare gli avversari, sacrificando in nome di un proprio interesse, l'interesse e il bene dei loro concittadini. Mi stupisco soprattutto di chi è stato eletto proprio in quei territori, cioè in Calabria e in Sicilia, che sono i territori direttamente interessati alla realizzazione del Ponte.

I colleghi che dicono e che votano no sanno, per esempio, quanti pendolari - lo hanno già sottolineato i senatori siciliani - che per lavoro, per motivi di salute, per motivi di studio, per motivi personali attraversano giornalmente lo Stretto? Sanno quanto costa attraversarlo e quanto spende la Regione Sicilia in termini di continuità territoriale? Sanno quanto tempo ci vuole per attraversare da una sponda all'altra nel periodo estivo, quando ci sono code infinite di turisti? Proprio loro che fanno gli integralisti della transizione ecologica - ma solo evidentemente quando conviene o a intermittenza - sanno quanto inquinano le 100.000 corse all'anno di traghetti, aliscafi, navi ferroviarie in quel tratto di mare? Date le posizioni che abbiamo sentito finora dobbiamo pensare o che non lo sappiano o - peggio ancora - che facciano finta di non saperlo. Entrambe le opzioni sono gravissime e inaccettabili, perché dimostrano ancora una volta disattenzione non solo verso i cittadini calabresi e siciliani, che di un'opera come il Ponte hanno un'estrema necessità per risollevarsi finalmente dal loro stato di arretratezza economica, ma in generale dimostrano totale disattenzione verso gli interessi degli italiani. *Tertium non datur*: chi si oppone al Ponte non considera quanto l'infrastruttura potrà cambiare le sorti non solo del Meridione, ma della stessa Italia e lo dico da senatrice calabrese, che certo ha un interesse diretto nel vedere realizzare questo sogno che ha atteso da tanto tempo, ma che vede anche le potenzialità di un'opera universale che dallo Stretto abbraccia l'intera Italia e il mondo.

D'altra parte parliamo della porta di accesso dell'Europa sul Mediterraneo. Ricordo che l'opera è indispensabile per completare uno dei nuovi corridoi delle reti trans-europee di trasporto TEN-T, il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, ma soprattutto serve ad eliminare, come prevede la stessa Europa, il collo di bottiglia che si creerebbe sullo Stretto una volta completata l'alta velocità per il Sud. Senza il Ponte, infatti, persisterebbe una perdita di tempo per l'attraversamento in mare addirittura superiore rispetto al tempo risparmiato sul percorso con l'alta velocità; verrebbe cioè vanificato il guadagno di tempo che l'alta velocità consentirà. Uso volutamente il futuro ("consentirà"), per dire che, accanto al Ponte, esisterà certamente anche la nuova linea di alta velocità.

Invece i soliti detrattori del Ponte da giorni usano il cosiddetto benaltrismo per boicottarlo, cioè parlano della necessità di ben altro sui territori di Sicilia e Calabria, a partire certamente dalla necessità di adeguare le infrastrutture esistenti. Ma le opere in questione non sono alternative; non è che, se si fa il Ponte, non si fanno o non si possono fare le altre. Tutt'altro, anzi: queste opere saranno complementari e parallele tra loro. Il Ponte sullo Stretto non avrebbe ragione di esistere senza un'alta velocità che colleghi Roma a Reggio Calabria in tre ore, Roma a Catania in tre ore e mezza e Roma a Palermo in cinque ore e mezza. Lo sappiamo bene; infatti questo progetto è già sul tavolo del ministro Salvini, che sta dimostrando con i fatti, concretamente e con le azioni, l'esatto contrario di quello che voi state affermando.

Senatrice Di Girolamo, lei ha parlato anche di Longobucco isolata. Ma è stato proprio il ministro Salvini a ricevere pochi giorni fa il sindaco, per attivarsi a vantaggio di quel territorio. (*Applausi*). Proprio voi parlate di poltrone, dopo la figuraccia che avete collezionato ieri, uscendo in occasione delle nomine in Commissione antimafia, per la nomina del Presidente, ma rientrando per riprendervi le vostre nomine? (*Applausi*). Non addossate a noi il fatto che lavoriamo per le poltrone.

Da calabrese (ma penso di parlare anche a nome dei siciliani), non dimentichiamo che i Ministri dei trasporti dei Governi precedenti, a trazione PD e 5 Stelle, a fronte delle solite passerelle, nulla hanno fatto per spingere l'investimento sull'alta velocità, tanto che è stato proprio il ministro Salvini, appena insediato, a scoprire che non esistevano finanziamenti né progetti precisi, se non un'ipotesi di tracciato ferroviario che tra l'altro penalizza proprio i territori di Calabria e Sicilia, ma che è stato ipotizzato per

favorire aree politiche vicine ai partiti dei suoi predecessori. È stato proprio il ministro Salvini a prendere in mano subito il *dossier* sulla linea alta velocità, per dare nuova linfa ai progetti e per minimizzare i tempi di percorrenza, perché questi siano funzionali allo sviluppo di quei territori e a una migliore produttività possibile dello stesso Ponte.

Il Ponte non sarà quindi - non so più in che lingua dobbiamo dirvelo - un impedimento infrastrutturale delle reti ferroviarie e stradali esistenti, ma piuttosto una molla decisiva per questo adeguamento e per tutta una serie di opere di collegamento interne e di compensazione, compresa la riqualificazione di un vasto elenco di zone urbane, che avranno da trarne solo beneficio.

Per non parlare poi degli effetti del Ponte sull'economia e sulla società, perché l'abbattimento dei tempi e dei costi per l'attraversamento del tratto di mare tra Sicilia e Calabria si ripercuoterà sugli abitanti dello Stretto, con un beneficio non solo diretto, per quelli che lo attraversano quotidianamente, ma anche indiretto per i riverberi positivi economici e sociali sull'intero circondario. Innanzitutto si potrà finalmente realizzare un progetto di vecchia data: l'area integrata dello Stretto, un'area unica di 800.000 abitanti tra Reggio Calabria e Messina, nella quale sarà concretizzabile un'integrazione di beni e servizi.

Vado velocemente verso la fine, Presidente. Il Ponte quindi genera indubbiamente un'enorme e nuova spinta per l'occupazione e per i consumi, che porterà alla crescita del PIL non solo locale, ma anche nazionale, dal punto di vista delle produzioni e dei posti di lavoro.

L'economia inizierà finalmente a girare più velocemente, senza considerare anche i benefici ambientali legati alla costruzione dell'opera stessa, di cui tante volte ha parlato il ministro Salvini; per la sua realizzazione saranno impiegate decine di migliaia di persone e ciò stimolerà anche un indotto dei servizi.

Di fronte a queste prospettive assolutamente concrete, realizzabili, possibili e auspicabili, io mi chiedo da che parte state: se da quella dell'Italia, del Sud, della mia Calabria, della Sicilia e quindi dalla parte dei cittadini del Paese, o dalla parte di poteri non meglio identificati che boicottano ogni azione volta a promuovere lo sviluppo, a migliorare le condizioni di vita di un intero Paese e a renderci come italiani più forti rispetto a ogni altra popolazione insistente sul territorio europeo. Credo infatti che ormai, carte alla mano, non si possa più discutere sul se realizzarlo, ma semmai sul come realizzarlo, per non sprecare l'ennesima occasione di crescere esponenzialmente e di mostrarci straordinari per come siamo.

Mi chiedo quindi se voi volete che questo accada. Noi della Lega e la maggioranza tutta lo vogliamo certamente, lo stiamo perseguendo con i fatti e non solo con le parole, con il lavoro sul campo, con il contatto con i bisogni delle persone, sognando in grande e sapendo di poter concretizzare i nostri sogni. Noi continueremo a farlo, perché il Ponte è una tessera fondamentale di questo progetto che vuole rendere l'Italia e il Sud competitivi e protagonisti assoluti in questa Europa. Noi lo realizzeremo dimostrando che avevamo ragione; a voi resta la scelta se unirvi o no a noi, dimostrando almeno per una volta di avere a cuore l'interesse del Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rando. Ne ha facoltà.

[RANDO](#) (PD-IDP). Signora Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo, intervengo su questo provvedimento dopo aver vissuto un inizio di settimana non proprio semplice. Sento di dover condividere questo aneddoto poiché purtroppo la mia non è una storia isolata, ma è la triste realtà alla quale sono destinati tantissimi cittadini siciliani. Questo fine settimana da siciliana ero in Sicilia anche se vivo al Nord, quindi riesco pure ad avere una visione dal Nord al Sud. L'eruzione dell'Etna ha stravolto i piani di rientro di tanti di noi e in tanti siamo stati costretti a spostarci da Catania a Palermo. Colleghe, non vi riporto quali difficoltà abbia potuto rappresentare uno spostamento di questo genere, ma vi posso garantire che quello che dovrebbe essere il più semplice dei tragitti si è trasformato, come sappiamo tutti noi siciliani, in un viaggio della speranza. Vi confessavo la difficoltà a non farmi coinvolgere da quanto mi era successo, poiché durante tutto il viaggio verso Palermo ho provato a comprendere per quale motivo il Governo avesse sentito il bisogno di approvare con urgenza un provvedimento come quello che stiamo discutendo e quell'urgenza non l'abbia invece invocata per colmare un *gap* enorme come quello dei collegamenti interni della Sicilia. (*Applausi*).

Da siciliana che vuole bene alla Sicilia ma anche al Paese, rilevo che all'articolo 1 si fa riferimento all'assetto societario della società Stretto di Messina SpA: ancora, non bastano i soldi spesi finora? Tale società è stata istituita nel 1981, da più di dieci anni ha contenziosi importanti con lo Stato, ma voi sentivate l'urgenza di rimetterla in piedi. L'articolo 3 rischia di essere più interessante, perché dispone che l'opera venga inserita nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF); tale era l'urgenza che per la fretta il Governo ha però dimenticato di specificare i costi e le modalità con cui quest'opera verrà finanziata. Quanto ai primi, nel Consiglio dei ministri del 31 marzo veniva indicata una spesa complessiva di 10 miliardi di euro; a distanza di qualche settimana, nell'Allegato infrastrutture al DEF l'opera sembra essere lievitata fino ad arrivare a 14,5 miliardi. Quanto ai secondi, nel provvedimento in esame non c'è traccia di coperture e risorse.

Ho letto e ascoltato anche in quest'Aula, anche nelle polemiche, le ragioni che vi spingono ad essere favorevoli a quest'opera: si va dalla riduzione dei tempi per i pendolari, all'attrazione per i turisti, fino al rilancio del commercio per il trasporto delle merci. Mi chiedo però se credete davvero a quello che dite. Oggi un pendolare impiega venticinque minuti per attraversare lo Stretto; per come state prevedendo l'opera, quello stesso pendolare sarà costretto a prendere l'auto e, siccome la tratta prevista non è così diretta - per usare un eufemismo -, impiegherà quasi il doppio del tempo per attraversare lo Stretto.

Anche per le merci il trasporto navale resta la migliore opzione, a meno che questo non si sposti su ferro. Tuttavia, dai primi studi che abbiamo è emerso che la portata ferroviaria sul ponte sarebbe pesantemente ridotta.

Non voglio addentrarmi naturalmente nei tecnicismi, non è di mia competenza; basterebbe l'avanzo di milioni di euro che state continuando a sprecare.

Qui voglio però approfittare e prendere in prestito l'ultimo *report* Pendolaria 2023 di Legambiente, che ricorda che sul fronte trasporti nel Mezzogiorno circolano meno treni, con convogli più vecchi - con un'età media di 18,5 anni, in calo rispetto ai 19,2 del 2020, ma molto più elevata degli 11,9 anni dei treni del Nord - che viaggiano su linee in larga parte binario unico e non elettrificate. Le corse dei treni regionali in Sicilia e in Calabria, ad esempio, sono ogni giorno rispettivamente 506 e 333 contro le 2.173 della Lombardia, quando la popolazione in Lombardia è il doppio di quella siciliana, con un'estensione inferiore a quella dell'isola.

La cura e lo sviluppo per il Sud, cui vogliamo bene, perché vogliamo bene al Sud, si traducono con più treni per il Meridione, elettrificazione e collegamenti più veloci e frequenti tra la Sicilia, la Calabria e il resto della penisola, portando le frecce nei collegamenti tra Palermo, Catania e Roma, potenziando il trasporto via nave lungo lo Stretto, rafforzando i collegamenti in treno da Reggio Calabria a Taranto e Bari e ripristinando la possibilità di imbarcarsi sulle navi di qualunque vettore con un unico biglietto.

Per questo penso che la vera urgenza stia qui. Dobbiamo fare un enorme investimento infrastrutturale sull'alta velocità, sia per i collegamenti interni della Sicilia, sia sulla tratta Salerno-Reggio Calabria. Questa è la priorità. Non siamo aprioristicamente contro il ponte, ma la visione di un Governo si legge dalle priorità che vuole dare per lo sviluppo di un Paese. È così che avviciniamo il Sud al Nord.

Se oggi in quest'Aula ci aveste chiesto di lavorare su queste soluzioni, avreste trovato in noi degli alleati. Invece no, avete scelto di fare diversamente.

Vorrei toccare poi un'altra questione, che non deve essere mai sottovalutata e che manca totalmente nel decreto e nel dibattito. Le grandi opere, purtroppo, sono i terreni principali in cui si cementano i blocchi sociali e si formano e consolidano le borghesie mafiose. Non è una novità. Tra le grandi opere spicca per un'emblematica esemplarità l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, un vero e proprio crocevia in cui si incontrano tutti, grandi imprese, famiglie mafiose storiche ed emergenti, politici e amministratori di varia estrazione, ormai tutti o quasi tutti accomunati dal credo del *business* a portata di mano.

Ciò però non vuol dire - e questa è la nostra posizione chiara - che i lavori si devono bloccare solo perché si sente odore di mafia. Un'opera pubblica, piccola o grande che sia, se è utile e necessaria va fatta e, se le mafie cercano di metterci le mani, bisogna fare di tutto per tagliargliele. Se c'è la volontà di farlo, è possibile: dovrebbe essere chiaro che non esiste alcuna piovra inconoscibile e imbattibile. Ci

sono mafie con uomini in carne e ossa che è possibile individuare, combattere e sconfiggere. E le mafie si sconfiggono solo se si spezzano i legami che le hanno fatte e le rafforzano.

Vi chiedo, dunque, se avete mai pensato che ciò che sarebbe veramente utile è un cantiere per costruire un ponte culturale, sociale e politico in grado di affrontare le vecchie e le nuove disuguaglianze e che possa guardare a un futuro diverso. Invece, ancora una volta, avete scelto lo stesso metodo, la propaganda; il problema è che lo fate con i soldi degli italiani. Il Paese, la Sicilia e i siciliani meriterebbero maggiore serietà e una visione politica seria, che qui manca totalmente. Lo meriterebbe il Sud, lo merita il Paese.

Quanto alle polemiche, ieri, 23 maggio, è stata una giornata importante. C'è stata la costituzione della Commissione antimafia. La collega che mi ha preceduto ha parlato delle polemiche. Avrebbe fatto bene il Governo a portarci a presentare una candidatura unitaria. Era importante, lo abbiamo chiesto perché, quando qualcuno parla, quando le associazioni parlano, ci dicono di volere una Commissione antimafia trasparente, che non lasci alcun dubbio nel lavoro che deve affrontare e che speriamo farà. È per questo che abbiamo ragionato in questo modo ed è per questo che, quando si costituiscono Commissioni che hanno un'importanza così vitale per il Paese e per la qualità della democrazia italiana, dobbiamo avere tutti lo stesso sguardo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scurria. Ne ha facoltà.

SCURRIA (*FdI*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli sottosegretari, colleghi, in Italia girano tante battute e tante barzellette aventi ad oggetto il Ponte sullo Stretto di Messina. Questo perché è stata un'opera annunciata per anni, vagheggiata in tante campagne elettorali, sulla quale sono stati spesi tanti soldi in convegni, consulenze e studi e poi un nulla di fatto. Mentre all'estero si realizzavano opere incredibili, quali il *tunnel* che unisce Gran Bretagna e Francia e tante altre opere significative, spesso realizzate con ingegneria e aziende italiane, il Ponte sullo Stretto di Messina sembrava un'opera infattibile.

Questo Governo ha già dato tanti segnali di discontinuità, di mettere al centro gli interessi generali e nazionali, e non segnali di propaganda, come qualcuno ha detto. Lo abbiamo visto in tante occasioni: per la centralità che abbiamo dato alla politica estera, nella dimensione che diamo ai rapporti con l'Unione europea, sui temi che hanno a che fare con l'immigrazione.

In particolare, signor Presidente volevo ricordare quante volte l'opposizione ci ha detto che su temi come questo, tornando al Ponte, l'Italia sarebbe stata isolata e marginalizzata nel dibattito internazionale. Quando è iniziato il confronto-scontro con la Francia, l'opposizione, come sempre, ovviamente faceva il tifo per i transalpini, perché l'importante è stare, comunque e sempre, contro l'Italia e contro gli italiani. Invece, ecco che ieri, a sorpresa, "*Le Figaro*" ci dice che: lungi dal rompere con l'Unione europea e con le democrazie occidentali, l'Italia della Meloni si presenta come uno dei suoi pilastri. È evidente che Meloni ha smentito gli oracoli che annunciavano il suo inevitabile fallimento. È la Francia di Emmanuel Macron, e non l'Italia, a trovarsi isolata politicamente in Europa, come nell'ambito delle democrazie occidentali, e a mostrarsi, per i nostri *partner*, per i nostri alleati comuni e per i mercati, come l'uomo malato del Continente. Ripeto, "*Le Figaro*": non l'ultimo giornale francese, ma uno dei principali giornali francesi e mondiali.

Ciò avviene quando si compiono scelte concrete. Ciò avviene quando si compiono scelte coraggiose e il Ponte è una di queste. È l'ennesimo biglietto da visita che viene dato in Italia e all'estero, perché il Ponte è e rimane un'opera strategica anche nei confronti dell'Unione europea.

Il Ponte, come sappiamo, fondamentale può essere inserito nel corridoio scandinavo mediterraneo. Il Ponte sullo Stretto di Messina può diventare una delle opere da inserire nella realizzazione della rete transeuropea dei trasporti. Penso soprattutto ai corridoi della stessa rete centrale, per finanziare i quali sono previsti 300 milioni di euro. Una volta definito - e da qui l'urgenza di questa decisione - potrà rientrare anche il progetto relativo alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Ancora, proprio il Parlamento europeo ha già votato, il 13 aprile 2023, l'inclusione, nel corridoio europeo di queste reti, il collegamento stradale ferroviario stabile per persone e merci tra Messina e Villa San Giovanni. Ecco perché quest'opera è importante. Ecco perché questa è un'opera strategica

per l'Italia e per l'intera Europa.

In realtà, questo ce l'avevano già insegnato gli antichi romani e noi lo sappiamo, perché da lì veniamo. Già nel 250 avanti Cristo era stato realizzato il primo ponte, ovviamente all'epoca fatto di barche, che univa la Sicilia e la Calabria, a dimostrazione del fatto che era importante e strategico rendere funzionale quel tratto di mare ed unire le due parti d'Italia. Poi, magari negli Stati Uniti, a New York, ci piace passeggiare sul ponte di Brooklyn, ma per carità il Ponte sullo Stretto di Messina non lo si può fare, perché a far bene sono solo gli americani.

Il Ponte sullo Stretto di Messina porterà un aumento del PIL, lo sappiamo. Saranno circa sei milioni di veicoli che vi transiteranno all'anno; 60.000 treni passeranno su quel Ponte. Qualcuno ha detto che realizzare il Ponte è una scelta. Quindi, ci assumiamo la responsabilità di questa scelta. Ed è proprio così: è una scelta politica; è una scelta strutturale; è una scelta culturale, che compiamo per realizzare questo Ponte; è una scelta che dimostra che, finalmente, in questo Paese si passa dagli annunci ai fatti. Anche simbolicamente, è un Ponte che unirà ancora di più l'Italia, che non farà rimanere qualcuno lontano dal resto della Nazione.

Quando qualcuno ci dice che il Governo prende in giro gli italiani e che facciamo propaganda, anche con temi e con toni molto pesanti, vorrei sommessamente ricordare ai colleghi di essere non dico più umili, ma perlomeno più cauti, non tanto per i sondaggi, ma per i risultati elettorali che continuano ad arrivare dalle Regioni e dai Comuni dove si vota (*Applausi*), che testimoniano quanto il popolo italiano sia vicino a questo Governo, non si senta affatto preso in giro e non pensi che facciamo propaganda.

Concludo, Presidente, dicendo che l'approvazione di questo decreto è un'altra testimonianza di questa nuova Italia che stiamo costruendo. È l'Italia che progetta, è l'Italia che cresce, è l'Italia che scaccia fantasmi e inutili burocrazie. Era l'Italia che ci siamo candidati a trasformare ed è l'Italia che finalmente siamo realizzando. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore non intende intervenire in sede di replica.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SALVINI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*.

Signora Presidente, ringrazio tutti i senatori intervenuti, perché effettivamente è una giornata rilevante. Torno con un brevissimo inciso a ieri, quando da sinistra ci si voleva convincere che non avremmo potuto e dovuto procedere alla discussione e all'approvazione del decreto-legge perché stavamo infrangendo leggi, regolamenti, la Costituzione e quant'altro. Io vi ricordo che, dicendo questo, non avete mancato di rispetto al ministro Salvini, che è l'ultimo dei problemi; il decreto-legge di cui stiamo parlando è stato emanato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (*Applausi*). Molto semplicemente. Quindi, se avete dubbi di costituzionalità, rivolgetevi al Colle, che penso abbia tutti gli elementi di garanzia e di superiorità per decidere cosa si può fare e cosa non si può fare (*Commenti*).

Se cominciamo così (*Commenti*). Capisco il nervosismo, perché dopo sessant'anni di chiacchiere vostre noi facciamo quello che non avete fatto voi (*Applausi*).

Quindi, veniamo a questi cinque articoli, perché di questo si tratta. Io ho ascoltato gli interventi anche in Commissione (ringrazio tutti per gli spunti, anche per le critiche positive), ma ho l'impressione che qualcuno non abbia letto il testo di cui stiamo parlando, perché altrimenti avrebbe detto cose diverse. (*Commenti*). Se interessa replico, altrimenti vi lascio alle vostre certezze. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ministro, prego, continuiamo con la replica. (*Commenti*).

SALVINI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. È curioso. Comunque, parlo a chi vuole sentire. Mi sono fatto dare nel dettaglio la mole di investimenti che in Sicilia e in Calabria sono già cantierati o saranno cantierati e che non hanno precedenti nella storia repubblicana: 28 miliardi fra strade, autostrade e ferrovie in Sicilia e 28 miliardi fra strade, autostrade e ferrovie in Calabria. (*Applausi*).

Da questo si parte. Da un investimento che non ha eguali: per la Ragusa-Catania, agli atti, 1,5 miliardi per un'opera attesa dal territorio che riveste una particolare valenza trasportistica; per l'adeguamento a quattro corsie della strada statale 640 ("strada degli scrittori") tra Agrigento e Caltanissetta, un miliardo di euro; per il raddoppio della carreggiata sulla statale 284 tra Paternò e Adrano, 500 milioni

di euro. È in corso di aggiudicazione la tangenziale di Gela, per 400 milioni di euro, e sono in corso le attività di progettazione della tangenziale di Palermo con collegamento alle autostrade A19 e A29 (*Brusio*). Se interessa vado avanti, perché qualcuno dice: se fate il Ponte, non fate il resto. (*Applausi*). Noi stiamo facendo tutto, poi se interessa vado avanti.

Per il settore autostradale, lotto 9 dell'autostrada Siracusa-Gela, sono previsti 500 milioni di euro; peraltro, nel decreto-legge c'è anche il commissariamento della A19, la Palermo-Catania, da tanti citata, su cui stiamo investendo e daremo poteri straordinari al commissario.

Per la rete ferroviaria, visto che si è parlato di strade e ferrovie (se sono in queste condizioni non è per colpa del Ponte che non c'è, evidentemente), sono previsti nuovo collegamento veloce e modernizzazione della ferrovia Palermo-Catania-Messina per 11 miliardi di euro. L'obiettivo è quello di realizzare 148 chilometri di ferrovia a maggior velocità per passeggeri e merci entro giugno 2026.

Per il ripristino e l'elettrificazione della linea Palermo-Trapani un investimento di 280 milioni di euro; per il bypass ferroviario di Augusta un investimento di 172 milioni di euro. Sono previsti interventi anche per il Nodo di Palermo, il Nodo di Catania, la linea Palermo-Agrigento-Porto Empedocle per il collegamento con gli aeroporti di Trapani Birgi e di Fontanarossa, e per la Caltagirone-Gela con un investimento complessivo di circa 600 milioni di euro. Questo sul fronte siciliano.

Arriviamo dall'altra parte dello Stretto, in Calabria. Nella rete stradale e autostradale gestita da ANAS è previsto un piano di investimenti complessivo pari a 12,8 miliardi di euro, più di un miliardo di manutenzione programmata, 11,6 miliardi di euro di investimenti. Tra gli investimenti prioritari, ovviamente, si segnala la Strada Statale 106 jonica - e dalle parole si passa ai fatti e ai cantieri - alcuni miglioramenti funzionali della A2, il completamento della Strada Statale 182 "Trasversale delle Serre".

Sulla ferrovia, sempre in Calabria, è previsto un piano di investimenti di 34 miliardi, di cui 16 già finanziati. Fra gli altri interventi, l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, poi l'adeguamento tecnologico della linea Battipaglia-Reggio Calabria, la variante di Cannitello, la linea Rosarno-San Ferdinando, eccetera eccetera.

Questo per rispondere a coloro i quali dicono che facciamo il Ponte quando manca tutto il resto. Noi ragioniamo di insieme: facciamo il Ponte che dà un senso a tutto il resto, perché se sto spendendo 11 miliardi di euro per arrivare in treno più velocemente da Palermo a Messina e altri 11 miliardi per arrivare più velocemente da Salerno a Reggio Calabria e poi mi fermo, smonto il treno, lo metto sul traghetto, inquino, arrivo dall'altra parte, rimonto il treno e riparto e perdo due ore, non ha senso quello che stiamo facendo. (*Applausi*). Quindi, senza tutti questi 28 più 28 miliardi, è vero, il Ponte da solo non serviva; confermo. L'*unicum* lì in mezzo, senza strade, metropolitane e ferrovie non serviva. Finalmente si muove tutto il resto, perché fare tutto il resto per arrivare velocemente e poi fermarsi a Villa San Giovanni o a Messina non ha senso.

Qualche oratore che è intervenuto mi suggeriva che bisogna fare le strade per salire sul Ponte: fortunatamente sono previste le strade per salire e anche per scendere. (*Applausi*).

Fra gli altri cantieri che ho avuto l'onore e la gioia di visitare, alcuni sbloccare, altri accelerare, alcuni semplicemente controllare, ricordo in questi mesi il Passante di Firenze: 7 chilometri di avveniristica galleria sotto la città per dividere l'alta velocità dalle merci e dai regionali per evitare che un deragliamenti blocchi tutto il Paese. Anche in quel caso ovviamente c'erano circa 30 contestatori e sostenitori del no. Ecco, penso che gli italiani abbiano scelto il Governo dei sì. Se avessero voluto il Governo dei no (no TAV, no TAP, no qui, no là, no Ponte, no *flat tax*, no autonomia, no Expo, no Olimpiadi) avrebbero potuto scegliere la sinistra. (*Applausi*).

In democrazia ci hanno dato una responsabilità: quella di passare dalle parole ai fatti. Penso, ad esempio, al sopralluogo sul cantiere dell'alta velocità Napoli-Bari: a lavori ultimati si arriverà in due ore da Napoli a Bari e in tre ore da Roma a Bari. Anche in questo caso c'è qualcuno contrario e mi spiace; io ascolto tutti e mi confronto con tutti, ma se poi un'opera pubblica serve agli italiani, io vado avanti come un treno e se ci sono i comitati del no mi spiace.

Raggiungo però anche un altro obiettivo. Ho incontrato i due sindaci di Napoli e di Bari, che sono democraticamente eletti dai cittadini; ho incontrato centinaia di sindaci, compreso quello di

Longobucco, col viadotto crollato a cui abbiamo già mandato i tecnici Anas e stiamo lavorando per la rimessa in sicurezza di quella e di tante altre infrastrutture (*Applausi*) che, se non sono state mantenute da qualcuno prima di noi, evidentemente le responsabilità andranno accertate, anche dalla magistratura, da quel punto di vista.

Dicevo che ho incontrato i sindaci di Napoli e di Bari, che aspettano da qualche anno un collegamento diretto in treno tra le due città, prima dell'alta velocità, che qualche Ministro prima di me aveva promesso. Ebbene, posso dire ai cittadini sia di Napoli che di Bari, a studenti e a lavoratori, che il collegamento diretto Napoli-Bari ci sarà e avrò la gioia di farci il primo viaggio in treno; quello annunciato da Ministri del PD qualche anno fa, per intenderci. (*Applausi*).

Ricordo poi l'alta velocità Brescia-Verona-Vicenza. Ricordo il completamento della Asti-Cuneo: siamo all'ultima *tranche* e, anche in questo caso, quanti decenni di attesa per la Asti-Cuneo! (*Applausi*)

Arrivo al Ponte. Bisogna osare. L'Italia è la patria del Rinascimento. Se Michelangelo, Raffaello o Leonardo da Vinci non avessero osato, se fossero dovuti passare attraverso la commissione di studio costi-benefici, non avremmo quello che fortunatamente hanno fatto. (*Commenti*). Bisogna osare. Se ci fossero stati all'epoca i 5 Stelle, noi milanesi le chiuse sui Navigli di Leonardo Da Vinci non le avremmo mai viste, per intenderci. (*Applausi*). Ci sarebbe il comitato anti Leonardo: questo è un matto, vuole fare le chiuse sui Navigli, fermatelo, è denaro speso male.

Come diceva qualche senatore intervenuto prima di me, se avessimo ragionato nella logica del «non serve» non avremmo l'Autostrada del Sole. Ricordo infatti che nel Dopoguerra c'era qualche parte politica che avversava perfino l'Autostrada del Sole, perché bisognava invece fare altro; ma fortuna che l'hanno fatta, l'Autostrada del Sole e l'alta velocità tra Milano e Roma. (*Applausi*).

Ricordo ancora il tunnel di base del Brennero e la TAV. Qualcuno mi voleva convincere (a proposito dei custodi del denaro pubblico) che, dopo aver speso miliardi per scavare un tunnel sotto una montagna, avremmo dovuto spenderne altri per riempire il tunnel sotto la montagna: andiamo avanti con la TAV! (*Applausi*). A questo proposito, visto che noi stiamo facendo tutto quello che è richiesto all'Italia, spero che il Governo francese non venga meno alla parola data, altrimenti di lezioni da certe latitudini noi non ne prendiamo.

Il Mose. Se non avessimo avuto il Mose (anche in quel caso c'erano i comitati), Venezia sarebbe finita sott'acqua decine di volte e avremmo messo a rischio un patrimonio non solo dell'Italia, ma del mondo. Ricordo poi la Orte-Falconara, la Roma-Latina, che abbiamo commissariato (da quanti anni si parla della Roma-Latina?), la variante della Tremezzina sul lago di Como, la diga di Genova; e potrei andare avanti a lungo.

Per quanto riguarda il ponte, ricordo il concorso internazionale di idee del 1968, su cui pongo particolare attenzione. La critica politica ci sta, per carità, ed è la benvenuta, anche con dati bizzarri; ma chi contesta questa grande opera, necessaria all'Italia e all'Europa, non contesta il Governo, la Lega, Salvini, il Ministro, ma fa un torto a centinaia di ingegneri che in questi cinquant'anni hanno lavorato sul Ponte. È il Ponte non realizzato più studiato, più radiografato, più atteso al mondo. Al concorso internazionale del 1968 parteciparono, fra gli altri, con progetti vincenti, due luminari dell'ingegneria italiana come il professor Pier Luigi Nervi e il professor Sergio Musmeci, che cinquant'anni fa proposero il Ponte a campata unica fra Messina e Reggio come l'opera che andava fatta. Quindi, non per rispetto a questa maggioranza, ma a centinaia di ingegneri italiani, che sono i migliori al mondo, il Ponte s'ha da fare. (*Applausi*).

È vero, è costato già centinaia di milioni di euro per non esserci. È vero, ma vale il discorso della TAV. Cosa facciamo? Abbiamo speso centinaia di milioni per non fare qualcosa? Io penso che la giornata di oggi sarà fondamentale anche dal punto di vista del buon utilizzo del denaro pubblico: quelle centinaia di milioni di euro con oggi cominciano un percorso che ha l'obiettivo di aprire i cantieri non fra un numero indefinito di anni, ma nell'estate del 2024. Quindi l'anno prossimo è prevista l'apertura dei cantieri.

Posso rassicurare che facciamo un Ponte affinché ci passino sopra auto, camion e treni.

Vi posso assicurare - questo non lo dice la politica, ma lo dicono gli ingegneri e i marinai - che sotto il

Ponte le navi ci passeranno (*Applausi*). Le navi ci passeranno: l'altezza di 65 metri permette alle navi di passare sotto il Ponte. Facciamo un Ponte sotto il quale passano le navi! Siamo una maggioranza curiosa: riusciamo a fare un Ponte che sotto fa passare le navi e sopra le automobili e le ferrovie. Pensate che Governo avveniristico!

Ripuliamo il mare, perché c'è chi di ambiente parla e c'è chi l'ambiente lo tutela. Ripuliamo quel tratto di mare: secondo alcuni studi universitari, che ovviamente sono in corso di aggiornamento, eviteremo 140.000 tonnellate di emissioni di CO2 nell'aria, ossidi, idrocarburi e quant'altro.

La campata unica, come dicevano gli ingegneri cinquanta anni fa - lo ripeto - elimina il rischio sismico ed evita di compromettere l'equilibrio marino, dal punto di vista ittico e faunistico. Ovviamente, gli ingegneri hanno studiato i problemi legati al vento. Se fai un ponte, è perché resista al vento. Hanno studiato gli eventi legati ai terremoti. Ovviamente, se ci fosse un terremoto distruttivo e catastrofico, sarebbe distruttivo e catastrofico per tutto: case, scuole, ospedali, ponti e quant'altro. Però, vi invito a fare una visita, come ho avuto l'onore di fare io, alla galleria del vento del Politecnico di Milano. Potete dubitare di Salvini, ma spero che non dubitate del Politecnico di Milano, che ha curato gli esami legati al vento e curerà il comitato tecnico-scientifico, che sarà composto dai più grandi esperti nazionali, in termini di ingegneria e infrastrutture. Non sarà un comitato politico, ma sarà un comitato tecnico-scientifico. Ci sarà - pensate bene - un consiglio di amministrazione composto da cinque persone, per la più grande opera pubblica che partirà in lavorazione al mondo. Quindi, abbiamo l'arroganza di nominare un consiglio di amministrazione di cinque persone, per gestire quello che sarà un orgoglio italiano. L'ha detto qualcuno che è intervenuto: sarebbe bello che, almeno su alcuni temi, la politica si unisse, perché questo sarà un orgoglio italiano nel mondo. (*Applausi*). Verranno da tutto il mondo a studiare, a visitare e a cercare di copiare.

È in corso, da parte dei tecnici di FS, lo studio sui flussi. Sono in corso tutte le valutazioni e verranno ovviamente rispettate tutte le normative su impatto ambientale e impatto paesaggistico, la progettazione in corso. Anzi, nel nome del buon utilizzo del denaro pubblico, ripartire col progetto del Ponte ci metterà al riparo anche dai contenziosi miliardari che - questi sì - pendono da anni sulle nostre teste.

Quindi, aspetto il contributo di tutti, però l'importante è scindere i due ruoli. Il Ponte lo fanno gli ingegneri, lo curano i geologi e gli architetti, lo realizzeranno migliaia di operai e le stime parlano, nell'arco del tempo, a lavorazione ultimata, di 100.000 posti di lavoro vero, fra Sicilia e Calabria. Non redditi di cittadinanza dati *una tantum* (*Applausi*), ma 100.000 posti di lavoro vero, fra Sicilia e Calabria.

Siamo in grado di contrastare le infiltrazioni mafiose? Sì, io mi fido della magistratura, delle Forze dell'ordine e anche dei giornalisti di inchiesta italiani. Abbiamo appena approvato un codice degli appalti, che entrerà in vigore in via anticipata per i Comuni colpiti dall'alluvione in Romagna, dando ai sindaci più fiducia e alzando le soglie per i lavori. Penso infatti alle critiche arrivate da certa sinistra e da una certa stampa sul codice degli appalti, secondo cui se l'appalto è più veloce, allora favoriamo la corruzione. Chiunque abbia fatto per un giorno l'amministratore comunale sa che è vero l'esatto contrario. Se l'appalto è veloce, è più difficile che il corrotto incontri il corruttore. Se l'appalto dura non dieci giorni, ma dieci anni, è chiaro che è più facile che si infiltri la corruzione.

Noi abbiamo scelto di fidarci di sindaci, imprenditori e liberi professionisti. (*Applausi*).

Non so se c'è un tempo limitato per la replica; non voglio portar via tempo. Ho una trentina di pagine tecniche, perché fortunatamente ci sono tanti giovani che ci stanno guardando, che sono iscritti alle facoltà di ingegneria di tutta Italia, che votano per qualunque partito e che sperano che oggi il Senato dia loro un segnale di orgoglio, di rinascita e di speranza. Noi stiamo parlando a migliaia di ingegneri e futuri ingegneri che scommettono sulla bravura, sulla visionarietà dell'Italia e degli italiani.

Oggi ho ascoltato diversi interventi. Il mancato collegamento stabile e diretto, secondo le stime, costa alla Regione Sicilia 6 miliardi all'anno. Questo è il banale conto della spesa, ma siamo qui a parlare di un'opera che spero possa far parlare e far ammirare l'Italia a lungo. Il banale conto della spesa dice che se la mancata diretta colleganza costa 6 miliardi all'anno, potete ben capire che l'infrastruttura si ripaga velocemente. Oggi il traghetto ha costi di decine di euro, che per pendolari, insegnanti, poliziotti e

professionisti non sono un costo adeguato. Sicuramente il Ponte avrà costi inferiori. Da oggi la società Stretto di Messina torna operativa e si occuperà di tutti gli aspetti economici.

Voglio rassicurare chi ha citato l'Europa che uno dei primi temi di cui ho parlato con il commissario europeo per i trasporti Vălean e che con più passione il commissario europeo per i trasporti sta seguendo è il Ponte sullo Stretto di Messina. Quindi, da questo punto di vista, temo di dover deludere chi aspetta che l'Europa ci dica di no. Anzi, aggiungo che andremo a chiedere alla Banca europea degli investimenti e alla stessa Commissione europea un contributo per realizzare quello che l'Europa - non il Governo Meloni, Salvini eccetera - ha riconosciuto come un corridoio da ultimare entro il 2030.

È evidente che se i lavori partiranno nel 2024, non si arriverà a Ponte ultimato nel 2030. Però se tutto quello che è agli atti, se quelle decine di miliardi per potenziare le infrastrutture in Sicilia o in Calabria arriveranno a compimento fra il 2026 e il 2032, allora non saranno chiacchiere. Penso anche all'Alta velocità tra Salerno e Reggio Calabria che, quando sono arrivato al Ministero, non era progettata. Qualche difensore legittimo del fatto che bisogna recuperare tempo perduto e che alcune Regioni del Sud sono state dimenticate non so se avesse sollecitato anche i miei predecessori, che evidentemente non erano particolarmente attenti allo sviluppo dell'Alta velocità fino a Reggio Calabria, perché ci stanno lavorando adesso. *(Applausi. Commenti)*. Probabilmente per il ministro Toninelli il rapporto costi-benefici dell'Alta velocità fino a Reggio Calabria non valeva la pena; per me invece vale la pena. *(Commenti)*. Quindi stiamo componendo un *puzzle* che renderà l'Italia... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Collegli, lasciamo che il Ministro concluda, per favore.

SALVINI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. L'Italia più moderna, più veloce e più sicura con oggi ha una delle tante risposte. Poi il Ponte è un tassello. Il ponte di San Benedetto Po piuttosto che il ponte di Calusco D'Adda o il viadotto di Longobucco o i viadotti dell'autostrada A24-A25: mi avete lasciato una bella eredità; poi parleremo delle responsabilità di chi c'era prima. Il mio obiettivo è offrire ai residenti di Abruzzo e Lazio un servizio all'altezza di quella che si chiama autostrada, cercando di ridurre il pedaggio. Ripeto, abbiamo trovato delle situazioni incredibili fra le 117 opere commissariate. *(Brusio)*.

Io capisco il rumorio, ma noi siamo qui da sette mesi e in sette mesi di miracoli non se ne fanno. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Silenzio. Prego, signor Ministro, concluda.

SALVINI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. La cosa è talmente appassionante e sfidante che mi spiace che qualcuno sia così nervoso, perché oggi sarà una grande giornata non solo per Sicilia e Calabria, ma per tutto il Paese e io sono orgoglioso di essere un umile operaio. *(Applausi)*.

Da oggi, poi, faranno il loro lavoro gli ingegneri, gli architetti, i geologi, i tecnici, i professionisti. *(Commenti)*.

Va bene, ho sentito abbastanza. Ringrazio chi ci crede. Sarà un'opera facile? No. Se se ne discute da secoli non sarà facile, ma penso che gli italiani ci chiedano di essere concreti e veloci. Ringrazio i colleghi Ministri che hanno dato prova in queste ore di una concretezza, di una rapidità e di uno spirito istituzionale notevoli, dando immediate risposte alla popolazione di Romagna, Emilia, Marche e Toscana, cui vanno il nostro pensiero, la nostra vicinanza, il nostro sostegno e il nostro contributo concreto: due miliardi. *(Applausi)*. Anche lì, però, ci sono alcuni ingegneri, alcuni esperti di tutela del territorio, alcuni geologi di cui sto leggendo interessanti interviste sui giornali in questi giorni, che chiedono che oltre allo stanziamento di risorse si metta davvero, e non a chiacchiere, in sicurezza il territorio, dragando fiumi e torrenti, togliendo la legna da dove essere tolta e curando gli argini, perché ogni essere vivente è assolutamente da tutelare, ma uomo e donna magari un minimo di tutela in più rispetto alla nutria lo meritano. *(Applausi)*.

Vi ringrazio. Con oggi parte un percorso che durerà anni, che però penso sia il coronamento dei sogni di centinaia di studiosi che hanno pensato in grande per il nostro Paese. Io mi occupo di manutenzione quotidiana, piccola, giusta - vie, rotonde, treni pendolari e tutto quello che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve curare - ma se torniamo a pensare in grande l'Italia tornerà a essere il Paese che nel mondo occuperà il posto che le spetta: il primo, perché questo sarà il Ponte a campata

unica più lungo al mondo. Viva il Ponte e grazie per il contributo anche di chi ha criticato, perché è sempre utile capire dove si sbaglia, basta che le critiche si fondino su fatti e non su pregiudizi ideologici. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Pignataro-Camigliano» di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 705 (ore 11,58)

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza e sono in distribuzione i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

PARRINI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, le faccio questa richiesta perché a mio giudizio - lo voglio dire con la massima pacatezza, ma anche con molta fermezza - alcuni minuti fa in quest'Aula è avvenuta una cosa estremamente irregolare e meritevole di forte censura anche da parte della Presidente. È avvenuto che all'inizio del suo intervento, in cui del tutto legittimamente il ministro Salvini ha difeso le posizioni del Governo e della maggioranza sulla politica infrastrutturale in questo Paese - posizione che noi non condividiamo, ma che il Ministro ha tutto il diritto in Aula di sostenere - il Ministro stesso, per fare polemica contro le opposizioni e con toni di dileggio ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (*Commenti*). Io pregherei i colleghi di ascoltare invece di polemizzare, perché le cose che dirò sono molto sensate e legate ai fatti. (*Commenti*).

Il Presidente della Repubblica... (*Commenti*). Presidente, chiederei di poter continuare il mio intervento, perché è una cosa seria quella che sto per dire.

PRESIDENTE. Colleghi, lasciamo intervenire il senatore Parrini. Poi qualcun altro potrà replicare.

PARRINI (PD-IDP). Il nervosismo della maggioranza è sintomatico. Le chiederei di poter continuare il mio intervento.

Io credo che il Presidente della Repubblica in un'Aula parlamentare non vada tirato in ballo impropriamente e soprattutto non vada utilizzato come paravento per fare attacchi all'opposizione. (*Applausi*). Questo non è consentito, non si fa e deve essere fortemente censurato. E soprattutto - è la seconda cosa che voglio dire - non si fa citandolo non solo impropriamente, ma anche in maniera del tutto sbagliata. Come fanno anche i bambini dell'asilo, il fatto che una legge sia promulgata dal Presidente della Repubblica e il fatto che un decreto-legge sia firmato dal Presidente della Repubblica non implicano affatto che quell'atto normativo successivamente non possa essere portato all'attenzione della Corte costituzionale, che esercita il suo sindacato di controllo sulla legittimità delle leggi. (*Applausi*). Non implica affatto che in futuro la Corte costituzionale non sia chiamata a esaminarlo e non lo trovi in tutto o in parte illegittimo; altrimenti la Corte costituzionale non avrebbe senso di esistere come organo previsto dalla nostra Costituzione in una posizione di centralità. (*Applausi*). È chiaro o non è chiaro?

Non si cita il Presidente della Repubblica per usarlo come clava contro le opposizioni e soprattutto non lo si cita dicendo una cosa che non sta in piedi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7 e gli ordini del giorno G2.12 (limitatamente all'ultima premessa e al secondo impegno), G4.5 e G4.6. La Presidenza dichiara inammissibile l'emendamento 3.16.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

LOREFICE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (*M5S*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma a tutti gli emendamenti all'articolo 1 a prima firma dei senatori del MoVimento 5 Stelle.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

GERMANA', *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G1.3 e G1.4 e parere contrario sui restanti ordini del giorno.

SALVINI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.1, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, fino alle parole «*Sopprimere l'articolo.*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dai senatori Sironi e Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dai senatori Sironi e Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dai senatori Trevisi e Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dai senatori Trevisi e Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla prima dell'emendamento 1.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[IRTO](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IRTO (*PD-IDP*). Signor Presidente, la *ratio* degli emendamenti 1.14 e 1.15 è assicurare la possibilità di condivisione con gli enti territoriali che non è stata garantita dal presente decreto-legge. L'Allegato 1) al DPCM n. 76 del 2018 prevedeva un dibattito pubblico sulle opere sopra i 500 milioni di euro, ma il Governo non ha attuato alcun tipo di dibattito pubblico dal basso. L'emendamento 1.14 prova quindi a portare un piccolo risultato, e cioè quello di inserire nel consiglio di amministrazione della società Ponte sullo Stretto i rappresentanti dei Comuni di Villa San Giovanni e di Messina a titolo gratuito, per poter condividere le scelte con gli enti territoriali, al fine di consentire un elemento di partecipazione dal basso.

Questi due emendamenti si legano anche a un emendamento successivo, sempre a firma mia e di esponenti del Gruppo Partito Democratico, con cui si chiede che gli stipendi dei membri del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina inizino a essere erogati quando la costruzione dell'opera inizierà davvero, non continuando - come è stato fatto finora - ad alimentare i costi da parte della società Ponte sullo Stretto: siamo a oltre 900 milioni di euro di costi per un ponte che non esiste.

Questi sono gli emendamenti che noi abbiamo messo in campo, perché siamo profondamente convinti che una grande opera di questo tipo non si possa realizzare con la fretta con la quale è stata portata avanti nell'attività parlamentare. Come esempio, ricordo che il Senato non ha potuto nemmeno svolgere le audizioni dei sindaci coinvolti e che l'emendamento 1.14 prevede di far sedere nel consiglio di amministrazione della società citata. Solo alla Camera dei deputati si sono potute fare le audizioni, mentre al Senato non abbiamo avuto tempo per un confronto e una concertazione dal basso. Al contrario, sono profondamente convinto che la condivisione con i territori sarebbe utile ai territori e soprattutto alle attività che quella società dovrà iniziare a fare, perché finora non ha fatto nulla, se non spendere risorse pubbliche. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, fino alle parole «titolo gratuito».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.15.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dai senatori Di Girolamo e Lorefice.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.18, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, e 1.19, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.20, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, fino alle parole «titolo».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.21.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22, presentato dai senatori Trevisi e Lorefice, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.23, presentato dai senatori Trevisi e Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24, presentato dai senatori Trevisi e Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dai senatori Di Girolamo e Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.26, presentato dai senatori Di Girolamo e Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dai senatori Trevisi e Lorefice

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.28, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.29, presentato dai senatori Di Girolamo e Lorefice, e 1.30, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.31, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, identico all'emendamento 1.32, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.34, presentato dai senatori Sironi e Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.35, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.36, presentato dai senatori Sironi e Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.2, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.3 e G1.4 non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.5

BASSO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO (PD-IDP). Signor Presidente, con questo ordine del giorno si chiede che il Governo possa chiarire la responsabilità del contraente per eventuali ritardi nell'esecuzione dell'opera.

Non abbiamo dubbi che il Ministro voglia andare avanti speditamente. Ma credo che il passato ci possa dire che troppi problemi ci sono stati per quest'opera: non vediamo difficoltà rispetto al fatto il Governo scriva nero su bianco all'interno del rapporto concessorio quelle che sono le responsabilità del contraente. Chiediamo semplicemente che l'impegno assunto a livello politico venga assunto anche a livello tecnico del contraente.

Chiediamo quindi al Governo di assumere questo impegno e di fare in modo che il contraente assicuri i tempi che il Ministro oggi ha indicato in Aula.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.5, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, con l'ordine del giorno G2.13 chiedo semplicemente che il Governo si impegni a rispettare un ordine di priorità negli investimenti e nei finanziamenti pubblici alle opere. A prescindere dal merito dell'opportunità e necessità della costruzione del Ponte sullo Stretto, ho evidenziato che sussiste un'urgenza sul nostro territorio, relativa al problema idrogeologico. Sappiamo che si verificano violenti episodi di maltempo alternati a crisi di siccità e che tali episodi causano notevolissimi danni alle cose e alle persone.

Tra l'altro, banalmente, il risarcire e ripristinare un territorio devastato costa allo Stato, e quindi a tutti i contribuenti, molto più di quanto costerebbe agire in prevenzione. L'ordine del giorno in esame, dunque, chiede al Governo che, prima di investire e impegnare risorse nella costruzione di un'opera che non rappresenta una urgenza, si impegni ad avere le risorse necessarie ad attivare la prevenzione nei confronti dei fenomeni di dissesto idrogeologico causato dagli eventi e dalle calamità recenti, ricorrenti e ormai regolari.

Quindi, semplicemente a tutela della salute e dell'incolumità dei cittadini, mi piacerebbe che questo Governo si impegnasse a non finanziare con un solo euro il Ponte o comunque qualsiasi opera non strettamente necessaria e urgente, senza prima aver garantito la sussistenza delle risorse necessarie ad attivare la prevenzione nei confronti del dissesto idrogeologico, al fine di evitare quei danni alle cose e alle persone che stiamo subendo in questi giorni.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

GERMANA', relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti. Il parere è altresì contrario sugli ordini del giorno, ad eccezione dell'ordine del giorno G2.3, sul quale il parere è favorevole.

Sull'ordine del giorno G2.6, il parere è contrario sulle premesse, mentre è favorevole sulla restante parte, subordinata alla seguente riformulazione: «impegna il Governo a monitorare sull'attuazione delle disposizioni del decreto-legge che, conformemente alla normativa europea in materia di contratti pubblici, rinvia all'applicazione della disciplina prevista per le modifiche dei contratti in corso di

validità di cui all'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE». E qui si ferma.

SALVINI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Trevisi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Trevisi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «*i commi 3*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Trevisi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.7, presentato dal senatore Trevisi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Trevisi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.9, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dal senatore Trevisi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dal senatore Trevisi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.12, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dal senatore

Fina e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.14, presentato dalla senatrice Di Girolamo, e 2.15, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.16, presentato dal senatore Trevisi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.17, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.18, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, fino alle parole «a 8-quinquies».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.19.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.1, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.2, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.3 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.4, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.5, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatrice Floridia, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G2.6?

FLORIDIA Aurora *(Misto-AVS)*. Sì, Presidente, l'accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.6 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.7.

[BASSO](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, torniamo in questo caso di nuovo su un tema che abbiamo molto dibattuto in Commissione: quello relativo al progetto, in particolare alla tematica, più volte affrontata, dell'altezza del Ponte.

La collega senatrice Minasi ha detto che non si può più discutere se farlo, ma come farlo. Vorremmo allora affrontare il tema del come.

Durante il suo intervento, il Ministro ha richiamato l'ingegno italiano di cui siamo tutti molto orgogliosi, ma credo che non volesse dire che dobbiamo tornare a un progetto di cinquant'anni fa. Ritengo che si debbano accogliere le evoluzioni della tecnica e i mutamenti del contesto economico nel quale ci muoviamo.

Il Ministro sa quanto noi che il tema non è quante navi oggi hanno un'altezza superiore a quella oggi considerata massima sotto cui potrebbero passare. Esistono già alcune navi portacontainer e navi da crociera che hanno un'altezza superiore rispetto a quel progetto. Ma il problema è soprattutto di prospettiva.

In molti piani di fattibilità tecnico-economica si stanno realizzando opere, grazie ai finanziamenti del PNRR, perché c'è una prospettiva di crescita dovuta al gigantesco navale che giustifica - in termini prospettici di venti-trent'anni - un aumento delle portacontainer di dimensioni superiori.

Non avete voluto approvare un emendamento, ma vi chiediamo di accogliere almeno un ordine del giorno che chiede di fare una riflessione sul progetto migliore, che tenga conto di una dinamica di crescita che potrebbe creare una forte ripercussione rispetto al traffico merci e a quello turistico delle navi per i prossimi cinquant'anni.

Se davvero volete realizzare il Ponte e non è mera propaganda, sarà un'opera che dovrà durare per cent'anni. E voi davvero volete non tenere in considerazione un cambio progettuale di un progetto vecchio di quindici anni con una prospettiva secolare?

Vi chiediamo davvero di considerare che questo fenomeno è agli atti dello Stato, del Ministero. La maggior parte dei piani di fattibilità tecnico-economica tiene conto delle dinamiche future del gigantesco navale. Se creiamo un effetto muro, rischiamo di mettere in crisi la portualità di tutti i porti del Tirreno, dell'Alto Tirreno e anche quelli del Sud Italia.

Valutate e prendete in considerazione almeno un ordine del giorno che vi chiede di considerare una preoccupazione manifestata anche dalle maggiori associazioni di rappresentanza del mondo della logistica e della portualità italiana. *(Applausi)*.

FREGOLENT *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Colleghi, vi prego di ridurre il brusio. Siamo tutti stanchi, ma faremo una pausa dalle ore 13 alle ore 14. Abbiamo quindi ancora mezz'ora e poi sospendiamo i lavori.

FREGOLENT *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, chiedo al collega Basso se posso aggiungere la firma all'ordine del giorno G2.7, perché tratta un tema molto delicato, Presidente.

Chi le parla - a differenza di molti colleghi dell'opposizione - è a favore del Ponte, per cui togliamo un elemento di dubbio sulla nostra forza politica: voteremo a favore di questo provvedimento. Ciò detto, la valutazione dell'altezza del Ponte è molto importante.

Molti armatori - non soltanto del mondo turistico, ma anche del mondo trasportistico per quanto riguarda la logistica, appunto - sono preoccupati e chiedono di prestare attenzione all'altezza. È vero - come dice lei - che ci sono ingegneri che vogliono bloccare e ci sono interessi contrari, ma quelle persone non dicono no al Ponte, ma invitano soltanto a valutarne con attenzione l'altezza.

Mi sembra pertanto che l'ordine del giorno, ponendo l'attenzione su una valutazione dell'altezza, sia non un elemento di contrarietà, ma un faro.

Personalmente, se fossi stata al Governo lo avrei accolto, magari come raccomandazione. In ogni caso, va valutato, perché altrimenti sembra che le preoccupazioni di una parte importante della nostra economia non vengano tenute sotto giusta lente e osservazione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.7, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.8, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.9, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.10, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.11, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'ordine del giorno G2.12 è parzialmente improponibile, relativamente all'ultima premessa e al secondo impegno. Pertanto, non è possibile porlo in votazione, a meno che la senatrice Floridia non decida di eliminare le due parti improponibili. Senatrice, intende eliminarle?

FLORIDIA Aurora *(Misto-AVS)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno G2.12, parzialmente improponibile, non sarà posto in votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.13, presentato dalla senatrice Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[DELRIO](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELRIO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, mi rivolgo al ministro Salvini. Sono stato favorevolmente impressionato da alcune parti del suo ragionamento, in primo luogo quando ci chiede di collaborare e di ragionare insieme, perché quest'opera può rappresentare un orgoglio italiano. Le devo però dire con molta franchezza che lei non può avere due pesi e due misure: se ci chiede di collaborare, deve anche ascoltarci.

Come abbiamo più volte detto in Assemblea (anche con gli emendamenti riferiti all'articolo 3), non chiediamo di non realizzare l'opera. Chi le parla era molto scettico sulla costruzione del Ponte. Nel corso di dieci anni mi sono invece convinto, leggendo i pareri degli studiosi, degli ingegneri, delle persone, che un collegamento stabile, per via delle reti TEN-T, sia necessario.

Ma il problema, ministro Salvini, è che, per fare opere che siano veramente grandi e che entrino nella storia di questo Paese, bisogna farle bene, valutando tutte le opzioni possibili. Bisogna farle non avendo paura di aprire il dibattito pubblico, come le proponiamo con questi emendamenti, e non avendo la paura o il pensiero che i pareri divergenti siano degli impedimenti alla costruzione.

Io ho avuto l'onore di partecipare all'inaugurazione del tunnel dell'alta velocità del Gottardo e del Monte Ceneri: la Svizzera ha fatto tre anni di dibattito pubblico e poi, insieme alle popolazioni locali, ha deciso di costruire l'alta velocità.

Lei non può chiederci di collaborare e poi fare la polemica sul fatto che un Ministro del Governo - del Governo di cui lei era Vice Presidente del Consiglio - negava che fossero stati costruiti chilometri e chilometri di gallerie sulla Torino-Lione. Era il vostro Governo che lo negava: noi lo avevamo fatto e quindi sapevamo che c'erano quei chilometri di gallerie. *(Applausi)*.

Quindi, per favore, non ci dia lezioni su questo. Così come non ci deve dare lezioni sul fatto che ci sono, appunto, decine di miliardi di euro. Lei ha ragione su questo: sono d'accordo con lei, e lo dico sinceramente. Rispetto a dieci anni fa, la situazione è molto cambiata. Lei ha citato alcune opere in costruzione: l'Agrigento-Caltanissetta, la linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo, eccetera. La gran

parte di queste opere è stata da noi finanziata. Quindi, lei ha trovato già i finanziamenti (*Applausi*). Non ci venga a raccontare l'elenco delle opere, perché sappiamo quali sono. L'alta velocità ferroviaria in Sicilia l'abbiamo finanziata noi e anche la Salerno-Reggio Calabria - come lei sa - l'abbiamo inaugurata noi. Quindi, non vogliamo fare la polemica tra chi ha più meriti e chi ne ha di meno. Il Mose l'ha ricevuto con il completamento al 99,9 per cento. Quindi - attenzione - qui nessuno si deve mettere medaglie. Se vogliamo fare una cosa seria, facciamola bene, come si fa nei Paesi seri, come è stato fatto in Svizzera.

Perché allora rifiutare l'idea - come diceva la senatrice Fregolent - di studiare bene il problema trasportistico dei mega *container*? Non capisco perché abbiate rifiutato questa cosa. È un semplice invito al Governo. Non capisco perché rifiutate il confronto tra diversi progetti. Se siamo convinti che vada fatto il collegamento, non siamo convinti che questo progetto sia l'unico progetto proponibile, signor Ministro, e anche lei dovrebbe avere questo beneficio del dubbio. Il problema è che non si scelgono i progetti per poter fare alla svelta e fare una fotografia alla posa della prima pietra. Si scelgono i progetti, invece, che dureranno nel tempo e che avranno una sostenibilità economico-finanziaria nel tempo. Quindi, se c'è il progetto a tre campate, cosa le dice che questo è l'unico progetto? Perché il progetto a tre campate...? Signor Ministro, non c'è bisogno di essere della Lega o del PD per fare questa discussione. Ci possiamo far convincere da chi se ne intende anche un po' e non dobbiamo aver paura dell'analisi ambientale e degli esperti ambientali nelle commissioni, delle procedure di VIA. Non dobbiamo avere paura di queste cose e non dobbiamo avere fretta, perché una volta che si prende la decisione, poi la si porta avanti con i crismi giusti.

Se lei vuole davvero la nostra collaborazione, mostri di entrare in un dialogo serio, basato sui fatti e non sulla propaganda o sulle accuse. Le potrei dire che, sì, rispetto a dieci anni fa, non c'erano le linee di tram a Palermo, non c'era la metropolitana a Catania, non erano state fatte opere per centinaia di milioni di euro al porto di Palermo. Potrei fare un elenco infinito - mi creda - di opere che abbiamo fatto noi e che non avete fatto voi (*Richiami del Presidente*). Mi sembra però che, in questo momento, ci dobbiamo concentrare su come fare bene questa grande opera, che potrebbe fare molto bene allo sviluppo del nostro Paese. Se dobbiamo concentrarci per farla bene, dobbiamo valutare tutte le opzioni e non abbracciare ideologicamente un progetto di quindici anni fa. Questa è la mia posizione, la posizione che le proponiamo con i nostri emendamenti e con i nostri ordini del giorno. Mi sembra una posizione molto collaborativa, molto ragionevole, che cerca semplicemente di consegnare al Paese un'opera che duri nel tempo e che possa davvero rappresentare un'occasione di sviluppo per il nostro Mezzogiorno. (*Applausi*).

[PAITA](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intanto prendo atto che sul nostro ordine del giorno c'è un'opinione favorevole ed è chiaro che, quando si propone di investire di più e meglio sul tema dell'alta velocità, sul lato della Salerno-Reggio Calabria, ma anche sul lato della Sicilia, ci debba essere un impegno corale.

Ho ascoltato l'intervento del senatore Delrio e sono molto d'accordo su alcune questioni che ha avanzato. E lo sono innanzitutto nel rivendicare, signor Ministro, il fatto che un Governo che ha sicurezza in se stesso non ha alcuna necessità di far passare come proprie delle opere che sono state realizzate dai Governi precedenti. Questo lo dico per un fatto di correttezza istituzionale.

Qui c'è stato un lavoro precedente e ce ne sarà uno nel futuro che ci auguriamo vada nel senso del rafforzamento dell'Alta velocità sul lato Calabria e sul lato Sicilia. È chiaro che non sarebbe stato possibile teorizzare la necessità di questo Ponte, se non lo avessimo innanzitutto ancorato a una forte strategia europea dentro la rete TEN-T del corridoio scandinavo-mediterraneo, che è l'oggetto fondamentale di quest'opera. Né sarebbe stato possibile, se ci fossero stati gli elementi per costruire una cattedrale nel deserto, quindi senza Alta velocità in una direzione e nell'altra.

Voi siete convinti però del fatto che quest'opera possa essere recuperata e portata avanti con velocità - senza l'eccesso di enfasi - solo nell'ottica di avere la campata unica. Io, contrariamente a quello che dice il senatore Delrio, su questo punto la fiducia ve la voglio dare. Non sono convinta fino in fondo, perché è vero quello che sostiene il senatore Delrio e cioè che più campate consentirebbero di avvicinare l'ingresso e l'arrivo dell'opera alle Province di appartenenza: questo è inequivocabile. È

altrettanto inequivocabile il fatto che, se realizziamo un ponte che ha queste caratteristiche con la campata unica, spenderemo molto di più in opere di adduzione. Questo, signor Ministro, secondo me lo doveva dire nella sua relazione, perché è un fatto di logica: se si parte lontano da Reggio Calabria e da Messina, c'è una spesa in termini di opere di adduzione che è significativamente maggiore.

Riconosco una serie di argomenti molto giusti portati dal senatore Delrio, che d'altro canto ha lavorato bene sul tema delle infrastrutture: glielo voglio riconoscere in quest'Aula, perché penso che sia anche giusto dire quello che di buono i Governi precedenti hanno fatto (*Applausi*) e non prendersi solo i meriti non riconoscendolo. E tuttavia, arrivo a una conclusione esattamente opposta nella valutazione di questo emendamento. Nonostante io sia convinta che, se fossimo partiti da una progettazione da principio di quest'opera, avremmo dovuto lavorare su più campate, mi convince l'idea di provare ad accorciare i tempi, anche tenendo fede al principio della campata unica.

Quindi sull'emendamento di cui parlava il senatore Delrio noi voteremo contro, però ci tengo a sottolineare in quest'Aula che quello che il collega ha dichiarato in termini tecnici è corretto e, secondo me, è un problema anche dubitativo che tutti noi ci dovremmo porre nella discussione, senza - lo ripeto - gonfiare il petto e arrivare qui pensando di avere tutte le soluzioni e intestarsi tutto il lavoro compiuto da coloro che ci sono stati prima di questo Governo e che hanno fatto qualcosa di importante per il Paese. (*Applausi*).

[LOREFICE](#) (*M5S*). Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere tutti gli emendamenti del MoVimento 5 Stelle e vorrei anche fare un intervento agganciandomi anche a quanto dichiarato dal collega Delrio.

Signor Ministro, mi può dedicare un attimo di attenzione? Lei si è preso un bel po' di tempo a fare un elenchino di opere, specialmente siciliane. Per onestà, dovrebbe almeno affermare in maniera chiara che la quasi totalità di quei progetti e di quelle opere è stata incardinata, finanziata e portata alla fase finale non da lei. Lei li ha già trovati pronti. (*Applausi*). Pertanto, l'elenchino che ha fornito all'Assemblea e all'Italia intera abbia almeno l'onestà di dire che lo ha trovato già fatto.

Quanto al Ponte in Sicilia, glielo dico da siciliano: per arrivare da Gela a Messina in treno impiego otto ore. Ci porti il nuovo elenco aggiornato e magari anche il finanziamento della Castelvetro-Gela e della Gela-Siracusa che aspettiamo da cinquant'anni.

Pertanto, nell'attesa di avere da lei informazioni e dettagli sui nuovi progetti, si limiti ad avere l'onestà di non fare elenchi di opere che lei non ha né finanziato, né avviato verso la fase attuativa, né portato a buon fine. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[GERMANA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione degli ordini del giorno G3.4 e G3.5.

SALVINI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, identico all'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dai senatori Trevisi e Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dai senatori Trevisi e Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dai senatori Di Girolamo e Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.10, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.11, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.12, presentato dai senatori Trevisi e Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.13, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.14, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.15, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 3.16 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.17, presentato dai senatori Trevisi e Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.18, presentato dai senatori Trevisi e Lorefice, fino alle parole «al Regolamento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento successivo 3.19.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.20, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.21, presentato dai senatori Trevisi e Lorefice, identico all'emendamento 3.22, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.23, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.24, presentato dai senatori Trevisi e Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.25, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.26, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.27, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.28, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.29, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.30, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.31, presentato dai senatori Sironi e Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.32, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.33, presentato dai senatori Trevisi e Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.34, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.35, presentato dai senatori Sironi e Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.36, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.37, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, identico all'emendamento 3.38, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.39, presentato dai senatori Sironi e Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.40, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.41, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.42, presentato dai senatori Di Girolamo e Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.43, presentato dai senatori Trevisi e Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.44, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.45, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.46, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.47, presentato dalla

senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.48, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.2, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.3, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G3.4 e G3.5 sono accolti come raccomandazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GERMANA](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SALVINI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*.

Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3-bis.0.1, presentato dal senatore Irto, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole: «relative risorse».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3-bis.0.2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-bis.0.3, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sospendo la seduta fino alle ore 14.

(La seduta, sospesa alle ore 12,58, è ripresa alle ore 14,01).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

Colleghi, si rende necessario sospendere per trenta minuti la seduta, che riprenderà alle ore 14,30.

(La seduta, sospesa alle ore 14,01, è ripresa alle ore 14,35).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Informativa del Governo sui recenti eventi alluvionali in Emilia-Romagna (ore 14,35)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca: «Informativa del Governo sui recenti eventi alluvionali in Emilia-Romagna».

(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea).

Prima di dare la parola al ministro per la protezione civile e le politiche del mare, senatore Musumeci, credo sia doveroso, proprio sull'argomento di cui oggi si occupa il Senato, ricordare le vittime, il cui numero è salito a quindici, e le popolazioni tutte che stanno soffrendo le conseguenze di questa

alluvione e di questa calamità. Vi prego di osservare un minuto di silenzio. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo avrà a disposizione cinque minuti. Ha facoltà di parlare il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, senatore Musumeci.

MUSUMECI, *ministro per la protezione civile e le politiche del mare*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'informativa che è stata richiesta dalla Conferenza dei Capigruppo e che ho il piacere e il dovere di poter rassegnare all'Assemblea è frutto di una dettagliata relazione, alla quale abbiamo lavorato con il Dipartimento di protezione civile e tutti i soggetti e le componenti che ne fanno parte. L'informativa si divide essenzialmente in due parti: la prima riguarda lo sviluppo delle provvidenze e dei benefici che il Governo ha previsto per far fronte all'emergenza, con una straordinaria mobilitazione di risorse umane e strumentali; la seconda parte è invece legata ai provvedimenti che, proprio nella giornata di ieri, il Governo ha adottato per far fronte ai primi interventi legati alla fase del sostegno ai cittadini e alle imprese.

Vorrei davvero sintetizzare, per evitare di rassegnarvi elementi che non siano particolarmente significativi ai fini della vostra valutazione. Come sapete, gli eventi alluvionali partono dal 1° e dal 2 maggio, quando si è determinata un'ondata di maltempo che ha indotto il Consiglio dei Ministri, il giorno 4, ad adottare il primo provvedimento, volto a deliberare lo stato di emergenza e nominare il Presidente della Regione Emilia-Romagna commissario delegato.

A tale evento si è aggiunto quello che, dal 16 maggio in poi, ha messo in ginocchio il territorio, interessando anche alcune zone limitrofe delle Regioni Marche e Toscana, limitatamente a porzioni dei rispettivi territori.

Su richiesta delle due Regioni, sono già in atto le fasi istruttorie per valutare la situazione e l'impatto degli eventi ai fini della deliberazione dello stato di emergenza negli stessi territori.

Desidero qui fornire un quadro sintetico sia dell'impatto sia dell'attivazione dei dispositivi di intervento e di risposta da parte del Servizio nazionale, del quale, come sapete, fanno parte, assieme al volontariato, le Forze armate, le Forze dell'ordine, le autorità sanitarie e i rappresentanti degli enti maggiormente attivi sul territorio per l'erogazione dei servizi essenziali.

Il Servizio nazionale si serve di un comitato operativo, che è rimasto convocato e attivo ventiquattr'ore su ventiquattro, fino alle ore 22 del 22 maggio, proseguendo poi in mobilità diurna con stretta reperibilità notturna, qualora se ne presentasse l'esigenza.

Le zone maggiormente colpite dalla calamità e dagli eventi meteorologici riguardano le Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, cui si è aggiunta la Provincia di Rimini, alla quale, successivamente e con apposito provvedimento, è stato esteso lo stato di emergenza, dopo che il sottoscritto, alcune ore dopo il disastro del 16 maggio, ha ritenuto di firmare il decreto per la mobilitazione straordinaria, cioè, di tutte quelle risorse nazionali che possono supportare il servizio, il dipartimento e l'articolazione regionali (del territorio cioè colpito dalla calamità).

Abbiamo attivato un finanziamento di 10 milioni di euro, al quale ha fatto seguito un'integrazione, adottata con successivo provvedimento del Consiglio dei ministri, di altri 20 milioni di euro gravanti sul Fondo per le emergenze nazionali. Lo abbiamo fatto per dare immediata risposta alle popolazioni colpite dal contesto emergenziale.

Abbiamo adottato l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile per i primi interventi urgenti, che consentono una ricognizione delle misure e degli interventi volti al soccorso e all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi; la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità; il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche; le attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale alluvionale, delle terre e delle rocce da scavo prodotti dagli eventi, oltre che la realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio anche mediante interventi di natura temporanea e l'adozione delle prime misure di immediato sostegno per privati e imprese danneggiati.

Abbiamo inoltre previsto l'assegnazione ai nuclei familiari, la cui abitazione principale, quella abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità adottati a seguito dell'evento un contributo per l'autonoma

sistemazione. Lo abbiamo stabilito in base alla composizione del nucleo familiare; 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 per quelli composti da due unità, 700 per quelli composti da tre unità, 800 per quelli formati da quattro unità, fino a un massimo di 900 euro mensili, con la possibilità di integrazione per quelle famiglie che abbiano persone oltre i sessantacinque anni (mi viene difficile doverlo dire, ma è così; si considera terza età quella oltre i sessantacinque anni) e per la presenza di persone portatrici di *handicap* e di disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento.

Abbiamo anche provveduto, per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, per alcuni benefici previa presentazione di autocertificazione del danno subito e che abbiano il diritto di chiedere agli istituti di credito bancari, fino all'agibilità o abitabilità del predetto immobile o comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Sono state infine poste a carico della gestione commissariale, nel limite di 1.500 euro per ciascuna vittima, le spese per le esequie delle persone che hanno perso la vita, che il signor Presidente del Senato ha voluto ricordare in apertura di seduta. Per la triste e arida contabilità statistica ho il dovere di dire che benché siano 15 i corpi recuperati, pare che la morte del quindicesimo non sia strettamente legata all'evento alluvionale e comunque abbiamo a tutti e 15 rivolto il nostro pensiero.

Abbiamo attivato il fondo per le emergenze nazionali nelle more dell'acquisizione di un quadro maggiormente definito dell'impatto degli eventi, che necessiterà ancora di ulteriori interventi, integrando anche il territorio della provincia di Rimini.

È in corso di adozione un'ordinanza del nostro Dipartimento di protezione civile volta a rafforzare la capacità operativa della struttura commissariale per la gestione del contesto emergenziale, disciplinando così l'ottimizzazione del concorso delle colonne mobili regionali e del volontariato di protezione civile, il coinvolgimento della colonna mobile dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e il concorso delle strutture operative statuali, cui potranno far seguito ulteriori ordinanze modulate in ragione dell'evoluzione delle necessità di contrasto al contesto di criticità di cui stiamo parlando.

Il Consiglio dei ministri ha adottato, con riferimento alla seduta precedente a quella di ieri, un decreto-legge per l'adozione di misure urgenti finalizzate ad attività di lieve entità, ma assolutamente necessarie per il ripristino della viabilità, soprattutto nei centri urbani e nelle aree a forte intensità produttiva, che in questo momento sono costrette a restare inattive.

Gli eventi meteorologici del mese di maggio - mi piace fare qualche richiamo a questo dato tecnico - sono stati caratterizzati da fenomeni intensi e diffusi in un'area particolarmente ampia, comprendente sia i settori appenninici, sia quelli pianeggianti e i territori costieri. Tali eventi possono essere catalogati come eccezionali, non tanto per il periodo in esame - il mese di maggio è solitamente caratterizzato da questa variabilità - ma per la loro intensità e, soprattutto, per essersi ripetuti in due eventi nell'arco di pochi giorni.

L'evento è stato correttamente previsto dal sistema previsionale di Protezione civile e per questa ragione era stata già emessa anzitempo l'allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico, per le zone che poi sono state effettivamente colpite dall'evento alluvionale. Quindi si era già pronti ad agire e molte azioni sono state preventivamente messe in atto: penso alla chiusura delle scuole, al presidio dei corsi d'acqua, all'evacuazione preventiva di numerose persone. Tutto questo è stato possibile proprio per la condizione di allerta che era stata lanciata dalla Protezione civile.

In quest'ottica va inquadrata anche la dichiarazione, con atto del sottoscritto, dello stato di mobilitazione, immediatamente dopo i primi eventi di maltempo di inizio maggio. Mentre erano già in corso le attività di ripristino più urgenti, nella prima fase, si è ripresentata la nuova ondata, che è stata davvero implacabile e ha messo a dura prova non soltanto il territorio nel suo assetto, ma anche il tessuto imprenditoriale e centinaia di migliaia di cittadini. Per fornire una ulteriore dimensione della gravità della situazione, basta dire che la mappa delle precipitazioni, interpolata dall'apposita piattaforma, mostra che fra il 2 e il 17 maggio sono state registrate precipitazioni intense in tutta la

Regione Emilia-Romagna. Le cumulate massime di precipitazione per l'evento - di solito il tempo di valutazione è di quindici giorni - hanno fatto registrare valori superiori ai 500 millimetri. Addirittura in provincia di Ravenna sono stati localizzati 520 millimetri di pioggia, raggiungendo una media regionale di circa 200 millimetri nelle quarantotto ore, caduti principalmente sulle parti montane dei bacini. L'evento complessivamente è stato caratterizzato da due distinte precipitazioni intense, quella di inizio maggio e quella tra il 16 e il 17 maggio e in quattro giorni si è verificato tutto quello che avremmo voluto non si verificasse. È chiaro che abbiamo lavorato assieme al sistema nazionale, ma anche assieme alla struttura europea di Protezione civile, per poter intervenire a supporto delle nostre strutture e delle nostre squadre.

Abbiamo chiesto due potenti idrovore, proprio per liberare alcuni centri abitati dall'acqua ancora giacente e, sulla base di un criterio di prossimità geografica e dunque di rapidità di dispiego e di rispondenza alle caratteristiche tecniche, abbiamo accettato le offerte che sono arrivate dalla Slovacchia, dalla Slovenia e dalla Francia. I moduli slovacco e sloveno hanno raggiunto l'Emilia-Romagna via terra il 22 maggio e sono operativi dalla serata dello stesso giorno. Il modulo francese è attualmente in corso di mobilitazione alla volta di Ravenna, preceduto da un *team* di ricognizione.

Va anche tenuto conto che, a seguito della seconda ondata di maltempo, sono state seriamente compromesse alcune opere d'arte, arte minore, monumenti e soprattutto materiale librario (biblioteche e archivi storici). In questo senso, l'iniziativa del Ministero della cultura è stata finalizzata, nel collaborare con il Servizio nazionale di Protezione civile, ad adottare una serie di misure - di cui più avanti faremo cenno - perché le risorse che si otterranno possano essere destinate alla riabilitazione, laddove possibile, del materiale danneggiato.

Il dispiegamento di uomini e donne in questi tragici giorni in Emilia-Romagna non ha avuto precedenti. Vi è stata la mobilitazione di centinaia e centinaia di carabinieri (115 carabinieri destinati al servizio antisciacallaggio per le abitazioni che sono rimaste vuote per l'allontanamento coatto o volontario delle famiglie che le abitavano), poliziotti, 800 vigili del fuoco, 250 volontari della Croce Rossa, 1.100 volontari della Protezione civile, che hanno lavorato pressoché giorno e notte, molti dei quali provenienti da sei altre Regioni con le apposite colonne mobili. È stata davvero una straordinaria mobilitazione di risorse umane e strumentali come forse difficilmente si era visto nel recente passato. (*Applausi*). Di questo va dato atto e desidero davvero ringraziare il sistema di Protezione civile per avere ancora una volta dimostrato grande coesione, capacità di lavorare con un gioco di squadra, certamente senza alcun pregiudizio. (*Applausi*).

In questo senso - se siete d'accordo - vorrei subito passare alle norme adottate dal Consiglio dei ministri. Ricordo che siamo nella fase dell'emergenza nazionale, fase nella quale il Presidente della Regione ha il compito di essere commissario delegato. Cessata la fase dell'emergenza, si passa a quella della ricostruzione con la nomina di un commissario straordinario. La fase di emergenza di solito dura un anno; almeno, questo è il periodo che ho previsto nell'ordinanza. In questi giorni sento parlare di ipotesi di nomina di un commissario straordinario, ma vi assicuro che il tema non è all'ordine del giorno perché siamo ancora nella fase della emergenza, che verrà chiusa soltanto quando la Protezione civile e la Regione interessata, in questo caso l'Emilia-Romagna, avranno comunicato che non ci sono più le condizioni per mantenere lo stato di emergenza.

Vorrei risparmiarvi alcuni elementi conoscitivi che ho comunque già reso.

Ieri mattina il Consiglio dei ministri, sotto la Presidenza del presidente Giorgia Meloni, dopo aver osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'alluvione e a ricordare la triste fine del giudice Falcone, della sua consorte e degli agenti di Polizia di scorta, ha adottato un pacchetto di interventi per oltre due miliardi di euro. Credo che mai in casi analoghi precedenti ci sia stata tanta mobilitazione di energie e di risorse. (*Applausi*). Si tratta certamente di un intervento legato alla condizione di emergenza, che interviene per la sospensione delle rate dei mutui, per la sospensione dei termini negli atti giudiziari, per gli adempimenti fiscali contributivi, a sostegno delle imprese, a favore dei lavoratori dipendenti soprattutto nel settore agricolo - penso ai braccianti - perché possano essere messi nelle condizioni di non perdere i requisiti per accedere alle indennità di disoccupazione del prossimo anno. Si interviene a favore del mondo della scuola e delle università con risorse per il

ripristino dell'edilizia scolastica e universitaria, per la sospensione di alcuni adempimenti legati ai concorsi pubblici; 200 milioni di euro dal Fondo delle emergenze nazionali sono interamente destinati ai primi interventi infrastrutturali della Regione Emilia-Romagna; 700 milioni vengono destinati da parte del Ministero degli affari esteri e oltre 100 milioni da parte del Ministero dell'agricoltura proprio per venire incontro, come richiesto dalle organizzazioni di categoria, alle prime necessità degli agricoltori in una zona fortemente vocata dal punto di vista ortofrutticolo e che rischia di dover restare inattiva per diversi anni qualora le alluvioni avessero prodotto la cosiddetta asfissia radicale, che costringe l'agricoltore a estirpare e a reimpiantare gli alberi da frutto.

Onorevoli senatori, alla Camera mi è stato fatto notare, poco fa, come non abbia fatto alcun riferimento al cambiamento climatico. Mi sembra davvero singolare questa osservazione, proprio perché il cambiamento climatico non è più un fenomeno straordinario; la tropicalizzazione è arrivata in Italia già dieci anni fa e ha indotto il Governo in carica nel 2016 a predisporre un Piano nazionale di adattamento al mutato contesto climatico. Conosciamo tutti la storia di quel Piano: dal 2016 fino al momento dell'insediamento di questo Governo non aveva sostanzialmente fatto significativi passi avanti, tanto da non essere reso pubblico. L'impegno del Governo era quello di accelerarne la definizione e in questo senso si è lavorato con il ministro Pichetto Fratin, che prevede, fra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo anno, di poterlo finalmente presentare aggiornato rispetto ai dati elaborati fra il 2016 e il 2020.

In questo senso, credo che sia assolutamente superfluo parlare di cambiamento climatico, a fronte di un evento e di una tragedia calamitosa che dovrebbe già essere acquisita culturalmente, prima che politicamente, da ciascuno di noi. I lunghi periodi di siccità e i brevi periodi di pioggia intensa sono la conferma di come questo triste, strano, pericoloso fenomeno ormai non risparmi più neanche la nostra Nazione. È chiaro che ci troviamo di fronte a una ulteriore tragedia, che dovrebbe porre ciascuno di noi di fronte a una scelta ormai ineludibile: fare della sicurezza del nostro territorio nazionale non una priorità, ma la priorità nell'agenda politica e di governo di questo Esecutivo (come di fatto è) e di tutte le articolazioni dello Stato. Un territorio sicuro è sicuro anche per le persone, oltre che per le case e per le aziende. Il diritto alla vita di ognuno di noi è un diritto fisiologico, prima ancora che costituzionale.

Vi do subito un dato, perché possa essere elemento di riflessione per ciascuno di voi, onorevoli colleghi senatori. Dal 1968 (anno del sisma che ha colpito la valle del Belice, nella mia Sicilia, in provincia di Trapani) ad oggi l'Italia ha perso in eventi calamitosi oltre 5.000 suoi cittadini e ha speso per le ricostruzioni, nello stesso periodo, circa 165 miliardi di euro. Vi lascio immaginare quanta parte dell'Italia avremmo potuto mettere in sicurezza con almeno la metà di questa risorsa.

Non ho difficoltà, nella sacralità laica di quest'Aula, a ribadire una mia ferma convinzione: la nostra è una Nazione propensa più a ricostruire che a prevenire. Voglio dire di più: ho l'impressione che, per certa politica, ricostruire produca più consenso che prevenire strutturalmente. (*Applausi*). È un triste fenomeno, che ha attraversato l'Italia in questi ultimi ottant'anni, dal Nord al Sud, ed è un fenomeno che, se volete, prima di appartenere alla categoria della politica, appartiene alla categoria della cultura. È un fenomeno diventato oggetto di analisi persino nelle università, a cominciare da quella di Bologna. La domanda che mi è stata posta in questi giorni è: la calamità verificatasi in Emilia-Romagna poteva essere evitata? No. Con quelle dimensioni e con quella violenza, né quella, né altre analoghe calamità possono essere evitate. Ma certamente si può e si deve intervenire per ridimensionarne e ridurne gli effetti, considerato che in Italia non esiste il rischio zero in Protezione civile.

Per poter eliminare situazioni di dimensioni devastanti come quella che abbiamo conosciuto in Emilia-Romagna servono un piano di interventi oculato, dettagliato, con una chiara strategia e un piano di manutenzione costante, che deve tenere in allerta tutti gli enti sul territorio, dalle Regioni alle Province. Speriamo peraltro di poter restituire presto le Province alla importante funzione che hanno svolto per centosessant'anni: penso al Presidente della Provincia eletto direttamente dal popolo, con i poteri che hanno sempre avuto le Province (*Applausi*). Credo che tutti, dalle Regioni, alle Province, ai Comuni, debbano garantire una manutenzione costante.

Possiamo ridurre gli effetti di calamità come quelle che abbiamo registrato l'altro giorno attraverso una seria azione di prevenzione strutturale all'interno di un piano nazionale concepito in funzione di una

strategia unitaria, alla quale devono concorrere tutti, compreso il mondo della scienza e della tecnica. Credetemi, in questi primi sei mesi di attività di governo ho avuto la possibilità di interloquire con qualificati enti di ricerca e con il mondo accademico: gli armadi degli enti e delle università sono pieni di studi elaborati sulla prevenzione dei rischi sul territorio. Riuscire a far passare l'analisi compiuta dallo studio ad una priorità di chi esercita attività di governo a qualsiasi livello è il nodo e la sfida di fronte alla quale noi ci troviamo. È una sfida che abbiamo il dovere di superare e di vincere, se vogliamo evitare che la gente accusi la politica di ipocrisia quando si commuove o dice di commuoversi davanti ai corpi allineati delle vittime e davanti a decine di migliaia di persone private del diritto di restare nella intimità delle loro mura domestiche e della propria casa.

È in questa direzione che sta lavorando il Governo predisponendo progetti normativi per semplificare e accelerare le procedure, sia in sede preventiva sia nella fase postemergenziale della ricostruzione. Si tratta di provvedimenti di fatto già redatti, in questo momento all'esame dei tecnici, prima di essere sottoposti a confronto con le Regioni e gli enti locali per arrivare, il prima possibile, ad una riforma che tenga conto della scarsa capacità di progettazione e di spesa, malgrado le risorse disponibili. A chi ha chiesto al Governo di quali risorse può disporre sul territorio, la risposta è stata del seguente tenore: dimostrate prima di avere speso fino all'ultimo centesimo che vi è stato assegnato nel corso degli ultimi dieci anni, poi avrete il diritto di chiedere altre risorse al Governo nazionale. (*Applausi*).

Occorre infatti considerare la scarsa capacità di progettazione e di spesa e - lasciatemelo dire - anche le procedure autorizzative, che, soprattutto sul fronte ambientale, costringono ad attese assolutamente disarmanti ed estenuanti. Non è possibile che per un certo ambientalismo fondamentalista - chi vi parla si considera ambientalista ordinario, normale -, per certe esasperate punte di fondamentalismo, laddove gli argini dei fiumi debbono essere realizzati con pietrisco, cemento armato, con gabbie preconfezionate, si ricorre all'uso della terra, accusando poi le nutrie, le talpe, i roditori in genere di aver reso fragile l'argine.

Il roditore che si crea la tana sull'argine di un fiume è la conseguenza, non è la causa. La causa è un argine che, per certo fondamentalismo, deve essere realizzato in terra invece che con materiale tale da poter resistere alla forza e alla violenza dell'acqua quando il fiume è in piena. (*Applausi*).

Questi sono i temi sui quali abbiamo il dovere di lavorare e, quando parlo di prevenzione strutturale, non mi riferisco soltanto al pericolo delle alluvioni o delle frane; mi riferisco anche al pericolo sismico. Il 94 per cento del territorio è in zona a rischio frane, a rischio idrogeologico, mentre oltre il 60 per cento del territorio è a rischio terremoto. Se non operiamo con una seria prevenzione, saremo costretti a continuare a piangere i nostri morti.

Concludo, onorevoli senatori, riducendo il più possibile la mia rassegna di notizie, che peraltro sono già state rese note nelle ultime ore dal Governo e per questo mi sono permesso il lusso di condividerle con voi.

Confido che presto le proposte di modifica in sede preventiva e in sede ricostruttiva dell'Esecutivo possano incontrare un fecondo momento di confronto con quest'Assemblea e con il Parlamento: lo dobbiamo fare al di fuori di ogni gabbia ideologica e di ogni pregiudizio. Dobbiamo farlo, come ha dimostrato di voler fare il Governo nazionale durante questa difficile e triste calamità, adottando ogni possibile misura, che ha strappato anche un apprezzamento di ammirazione da parte dello stesso Presidente della Regione Emilia-Romagna.

Di fronte a eventi come quello che si è verificato, che purtroppo non sarà l'ultimo e non è neanche il primo, come Parlamento e Governo abbiamo il dovere di confrontarci con assoluta schiettezza su tutto ciò che sarà possibile fare.

La nomina di un commissario invece di un altro non può e non deve dividere o inficiare il sereno dibattito politico, che temi come questi richiedono. È un appello che mi permetto di fare da membro del Governo, oltre che da titolare del Ministero per la Protezione civile, nella serena consapevolezza che tutti dobbiamo lavorare per consegnare ai nostri figli un territorio sano, razionalmente sicuro e dotato di tutte quelle infrastrutture che possano essere all'altezza di un Paese e di una Nazione civile come l'Italia.

Rimango ad ascoltare con grande interesse le osservazioni di ciascuno di voi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Governo.

È iscritto a parlare il senatore De Poli. Ne ha facoltà.

DE POLI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, ringrazio il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci per l'informativa puntuale ed esaustiva sui drammatici fatti accaduti in Emilia-Romagna, colpita purtroppo nei giorni scorsi da un'eccezionale ondata di maltempo.

Accolgo con favore quanto detto dal Ministro oggi in Aula in merito alle attività in corso propedeutiche alla valutazione della situazione, proprio allo scopo di giungere - ci auguriamo il prima possibile - alla deliberazione dello stato di emergenza anche su questi territori.

In apertura di questo mio breve intervento, facendolo a nome di tutti, vorrei dire grazie di cuore a tutti i volontari, agli uomini e alle donne delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, che sono intervenuti immediatamente (*Applausi*). Sono il volto più bello dell'Italia. È l'Italia che, quando arriva un momento di difficoltà, tira fuori le energie migliori, che questo Paese forse crede di non avere e che invece ha.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 15,20)

(*Segue DE POLI*). Queste energie le ho viste negli occhi di chi, nei giorni scorsi, come abbiamo visto tutti, ha dato il cuore e l'anima per stare concretamente vicino alle popolazioni colpite e a chi ha perso tutto: a chi ha perso la propria casa, a chi ha perso un familiare. Purtroppo ricordo ed esprimo il più sincero cordoglio, mio e di tutta l'Aula, per le quindici vittime di questa tragedia.

È una tragedia che colpisce tutti noi, che colpisce tutta l'Italia. Ringrazio, per questo, il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, che ha proclamato oggi una giornata di lutto nazionale. Ringrazio il Governo che, fin dalle prime ore di questa emergenza, ha dimostrato massima attenzione, sostegno ed impegno concreto per aiutare queste popolazioni a risollevarsi. Lo dimostrano le cifre stanziare con il decreto maltempo, approvato ieri: oltre due miliardi stanziati per gestire questa emergenza. È un intervento importante, concreto e veloce, che va sicuramente nella giusta direzione.

Non mi soffermerò, per motivi di tempo, sulle singole misure del provvedimento, che tutti conosciamo e che lei, signor Ministro, ha appena illustrato. In questa sede vorrei evidenziare un dato. Secondo «Il Sole 24 Ore», in dieci anni, a causa delle catastrofi naturali, tra le quali ricordo la recente bomba d'acqua che ha colpito le Marche lo scorso settembre, l'Italia ha pagato, in termini di danni oltre 58 miliardi di dollari. È la verifica fatta da «Il Sole 24 Ore».

Cito questo numero per evidenziare un concetto che a me sta molto a cuore. Noi italiani siamo bravi nel gestire le emergenze, come ricordava anche lei prima. Sono i fatti a dimostrarlo, e questo a prescindere dai Governi o dai colori politici che prevalgono. Ciò che oggi dobbiamo fare è passare dalla logica dell'emergenza a quella della prevenzione, investendo su un piano strategico per la sicurezza dei nostri territori. Lei lo annunciava prima e lo ha ricordato in maniera ben precisa.

Negli ultimi decenni, a causa dei cambiamenti climatici, gli eventi metereologici estremi sono più che quadruplicati, passando da 348 nel 2011 a 1.602 nel 2021. Il rischio di alluvione ormai interessa tutti i territori della nostra nazione. Ecco perché è importante, ed è questo un aspetto che è stato evidenziato da lei, signor Ministro, intervenire con interventi strutturali sul piano della prevenzione e della tutela del territorio.

Dal Consiglio dei ministri di ieri sono arrivati i primi interventi concreti. Superata la fase dell'emergenza per i territori dei Comuni colpiti dalle alluvioni, in Emilia Romagna, ma anche in alcune zone delle Marche e della Toscana, dove è stato richiesto il riconoscimento dello stato di emergenza, sarà essenziale pensare a investire risorse per la ricostruzione e la ripartenza. Ci sarà bisogno di una mappatura dei danni, in modo tale da individuare gli interventi maggiormente prioritari. Per garantire la ripartenza, sarà essenziale far ricorso anche al fondo di solidarietà europeo previsto nei casi di calamità naturali. Dobbiamo fare squadra. L'Italia, quando gioca queste partite, non può dividersi: è il momento di fare. Infatti, colleghi, abbiamo visto come il presidente Bonaccini e il presidente Meloni hanno lavorato insieme in queste ore, gomito a gomito, per portare a casa un unico obiettivo.

Allora vorrei che anche in questa aula si prendesse esempio da questo dialogo, perché il confronto ed il

dialogo sono sempre costruttivi e utili, al di là dei colori politici. Ci sono valori che ci appartengono, che appartengono a tutti noi o a tutti quelli che ci credono.

In questo caso, poi, vi è pure un'altra variabile, quella del tempo. Bisogna fare bene e presto. Questa è la volontà espressa dal Governo oggi, attraverso la voce del ministro Musumeci. Questa è la volontà della maggioranza e, ne sono sicuro, di tutta l'Aula. Questo è il momento di fare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, il ministro Musumeci ha elencato le varie misure contenute nel decreto che arriverà. Naturalmente, quando questo sarà all'esame delle Camere, ne discuteremo nel merito. Certamente analizzeremo con attenzione quello che potrà andare incontro alla popolazione e, se sarà opportuno, lo sosterrò.

Ovviamente mi unisco anch'io, a nome del mio Gruppo parlamentare, al cordoglio e ai ringraziamenti verso tutti coloro che in questi giorni drammatici stanno lottando contro il fango. È stato ricordato anche adesso: Vigili del fuoco, Protezione civile, tutti i Corpi dello Stato e con loro anche tutti quei volontari, spesso ragazze e ragazzi (a dispetto di tutti i paternalismi che abbiamo sentito in questi giorni) (*Applausi*), per i quali a mio avviso vale sempre la stessa definizione, cioè quella della «meglio gioventù» di questo Paese.

Credo però, signor Ministro, che il Parlamento non possa essere chiamato a discutere, come spesso accade da un po' di mesi a questa parte (accadde anche per Ischia alcuni mesi fa), solo dopo che il disastro si è prodotto, ma dovrebbe invece provare a ragionare sulle cause, sui nodi strutturali cercando le soluzioni che aiutino a prevenire i disastri, e naturalmente anche cercando di limitarli. Questo, però, mi pare di poter dire, manca da troppo tempo.

Fino al 1950, lo sappiamo tutti, in Italia si registrava una media di cinque eventi naturali, con danni a persone e cose, ogni anno; oggi questi eventi naturali sono diventati cento per ogni anno. Che cosa significa questo esattamente?

Rispetto ai cambiamenti climatici, che purtroppo alla Camera stamattina si era dimenticato di citare e che oggi invece al Senato ha voluto sottolineare, lei ha citato un impegno del suo Governo - francamente glielo devo dire e mi dispiace doverlo fare oggi - che purtroppo allo stato non si vede proprio. Lei ha riconosciuto giustamente che l'alluvione è l'altra faccia della siccità - ha ragione - e ha parlato della necessità della prevenzione, ma allo stato dell'iniziativa sua e del suo Governo non si vede traccia. Non mi risulta, Ministro, che sia all'ordine del giorno delle prossime sedute o che vi sia stata nei sei mesi passati, come il mio Gruppo, l'Alleanza Verdi e Sinistra, peraltro chiede da tempo, una legge sul clima, oppure una legge sul consumo di suolo. Mi risulta che ci sia stata una legge contro i *rave*, che ci sia stata l'abolizione della protezione speciale e che oggi sia all'esame delle Camere il Ponte sullo Stretto, ma non mi sembra affatto che ci sia stata la legge sul clima o quella sul consumo di suolo.

Lei ha affermato, in una recente intervista, che disastri di questo genere sono sempre inevitabili; in parte naturalmente è vero, ma quel che si poteva e si doveva evitare era esattamente che eventi del genere aumentassero di venti volte nel giro di pochi anni. Quel che si deve evitare è proprio che si moltiplichino esponenzialmente questi eventi, come inevitabilmente accadrà se non ci decideremo a considerare i cambiamenti climatici per quello che sono, cioè la prima emergenza e la principale minaccia per tutti noi e per tutto il pianeta.

Nel 1950 - lo dicevo prima - le aree territoriali di questo Paese edificate erano il 2,3 per cento e per arrivare a quei numeri c'erano voluti secoli. Oggi invece i territori edificati sono all'8,3 per cento. Evidentemente, signor Ministro, se i cambiamenti climatici sono all'origine del moltiplicarsi dei disastri naturali, come lei anche adesso riconosce, consentirà che il consumo dissennato e sempre più vorace del suolo moltiplichi gli effetti devastanti di quei fenomeni.

Credo sinceramente - mi dispiace polemizzare con lei - che additare come responsabile di questa situazione un fantomatico partito del «no», che puntualmente, ogni volta, viene tirato in ballo in maniera propagandistica e strumentale e in maniera - questa sì - profondamente ideologica, faccia torto all'intelligenza di tutti noi. Anche perché - glielo ricordo - questo partito del «no» al Governo non c'è, non c'è oggi e sa cos'è? Non c'era nemmeno prima e invece probabilmente erano altri... (*Il microfono si*

disattiva automaticamente).

Grazie, Presidente. Probabilmente sono altri quelli che dovrebbero, per l'appunto, parlare delle proprie responsabilità.

In ogni caso, come ho detto tante volte in questi mesi - purtroppo, non è la prima alluvione di cui ci occupiamo - credo che anche in questo caso sia l'incrocio di vari fattori a rendere la situazione drammatica: per l'appunto, l'intreccio perverso tra cambiamenti climatici, consumo di suolo e anche incapacità di sciogliere i nodi che impediscono di adoperare i fondi a disposizione.

In conclusione, so bene - ho sufficiente onestà intellettuale per riconoscerlo - che la responsabilità di questa situazione non può essere attribuita soltanto a un Governo in carica da pochi mesi; è evidentemente il prodotto di guasti storici di lunga data. Tuttavia, spetta all'attuale Governo adesso scegliere quale strada percorrere e - glielo devo - dopo averla ascoltata oggi, Ministro, i segnali non mi sembrano per nulla rassicuranti.

Progettate opere inutili come il Ponte sullo Stretto - ne discutiamo proprio oggi - quando dovrete concentrarvi piuttosto su ciò che servirebbe sul serio; innanzi tutto, un piano di adattamento ai cambiamenti climatici: quello che è mancato in questi mesi e che, purtroppo, continua a mancare anche in queste ore. *(Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spagnolli. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))*. Signor Ministro, la ringrazio anche per l'accoratezza con cui ha esposto la sua relazione, che ritengo assolutamente sincera. Credo veramente che quanto ci ha detto oggi sia un segno della grande capacità del nostro Paese di reagire nei momenti di difficoltà; di questo le do atto, come do atto al Governo da aver messo in campo una serie di azioni che nell'immediato era quello che si poteva fare. Non ho alcun tipo di preclusione a dirlo, così come non ho alcuna preclusione a ribadire che le parlo al di fuori di qualsiasi gabbia ideologica; sono assolutamente convinto che certo ambientalismo sia stato decisamente di danno al Paese nel corso degli ultimi decenni. Sono altresì convinto, come lei ha ribadito in quest'Aula - non l'aveva fatto stamattina alla Camera - che la crisi climatica sia ormai un dato di fatto ordinario, e non possa più essere considerata foriera di fatti straordinari.

C'è qualche considerazione da fare. Siamo tutti d'accordo che occorre fare la prevenzione, ma quella che finora è stata fatta vedere da parte del nostro Governo - mi riferisco alla volontà di fare prevenzione - non è stata particolarmente convincente. Penso, per esempio, al decreto-legge siccità, che prevede un'invarianza di spesa per cui mi domando francamente come si possa pensare di prevenire fenomeni come quello che si è verificato in Emilia Romagna senza metterci qualche euro. *(Applausi)*. Risorse che peraltro devono essere stanziare dopo, per ricostruire; ma come lei ha detto giustamente, c'è una tendenza nel nostro Paese, ovvero a ricostruire preferibilmente piuttosto che a prevenire.

È una tendenza che non appartiene soltanto all'ente locale, come mi sembra di aver capito, ma è un fatto diffuso. Infatti, il problema vero di questo nostro Paese è che abbiamo eccellenti sacche di efficienza come anche drammatiche sacche di inefficienza; ma non è che le drammatiche sacche di inefficienza sono tutte in periferia mentre le sacche di efficienza tutte al centro. Abbiamo periferie che lavorano benissimo, ma abbiamo anche Ministeri che qualche volta fanno un po' acqua. Il problema è cercare di fare in modo di rimediare ai punti deboli che abbiamo, favorendo i punti forti per continuare a lavorare.

Lei ha richiamato, per esempio, l'attenzione di quest'Assemblea agli aiuti provenienti dall'estero, ma non ha fatto cenno al fatto che ci sono stati anche aiuti provenienti dall'interno. Ci sono le Regioni limitrofe all'Emilia-Romagna che hanno inviato ovviamente - com'è giusto che sia, intendiamoci - una serie di aiuti.

Dal mio territorio, l'Alto Adige, è partito immediatamente un convoglio con 40 vigili del fuoco professionali, 20 vigili del fuoco volontari - ricordo che ci sono territori, come il mio, che dispongono di un volontariato, organizzato sì, ma sempre volontariato - e 30 mezzi, con cui si è cercato di dare l'aiuto immediato.

Ebbene, è bello che ci sia questa solidarietà, ma questo è possibile solo se da parte dello Stato c'è la

consapevolezza che essere tanti e diversi è meglio che essere pochi e accentrati. È una cosa che vorrei farle presente perché quando mi si dice «dimostrate prima di aver speso fino all'ultimo centesimo», vorrei chiedere anche a qualche Ministero se ha speso bene fino all'ultimo centesimo quello che aveva. *(Applausi)*. Non per polemica, Ministro, non mi interessano le polemiche; siamo in un ambito in cui non possiamo permetterci di polemizzare.

L'ultima considerazione che vorrei fare è sul lavorare insieme. È necessario lavorare insieme e noi ci siamo, ma ci siamo anche come forze politiche diverse da quelle che governano. Non è che qui ci sono quelli dell'opposizione che vogliono andare contro chi governa e quelli che governano che salvano il Paese contro l'opposizione. Non funziona così. *(Applausi)*. Noi siamo qui per aiutare, per dare una mano e anche i governi dei territori che non corrispondono all'attuale Governo del Paese sono pronti a dare una mano in maniera serena e produttiva, senza doversi confrontare continuamente con il fatto "voi siete stati meno bravi, adesso arriviamo noi che siamo più bravi". Non ci sono i meno bravi e i più bravi per la bandiera che portano; lo sono per le caratteristiche che hanno; favoriamo i più bravi e cerchiamo di far migliorare i meno bravi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà.

[LOMBARDO](#) *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghe e colleghi, vorrei cominciare questo intervento ricordando che oggi è la giornata di lutto nazionale. Molti dei Comuni dei territori alluvionati hanno issato le loro bandiere a mezz'asta. Penso che tutti i palazzi delle istituzioni, anche questo, dovrebbero riconoscere quella di oggi come giornata di lutto nazionale. *(Applausi)*. Il primo pensiero è infatti quello di solidarietà e vicinanza ai familiari delle 15 vittime che hanno perso la vita, a tutte le persone che hanno perso la casa, alle oltre 5.000 imprese agricole che hanno perso tutto e a chi ha perso anche solo un ricordo, qualcuno che in questo momento soffre.

Davanti a calamità naturali come queste non ci sono risposte di parte, ma bisogna lavorare tutti insieme al di là delle appartenenze politiche e fare presto per dare una risposta concreta e tempestiva alle richieste dei cittadini dell'Emilia-Romagna. *(Applausi)*.

Spero di non urtare la sensibilità di tutte le forze politiche presenti in quest'Aula se dico che in quell'abbraccio vi è l'abbraccio tra due istituzioni, tra due forze politiche diverse, tra due storie politiche diverse. Sto parlando ovviamente dell'abbraccio tra il presidente Giorgia Meloni e il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. In quell'abbraccio ci dovremmo ritrovare tutti *(Applausi)* come immagine di un'Italia che sa stare unita davanti alle emergenze e alle difficoltà.

Conosco bene l'Emilia-Romagna e credo sia importante non descriverla come una Regione in ginocchio perché la gente emiliana e romagnola in ginocchio ci sta solo per pregare o per liberare le strade, le case e le fabbriche dal fango. L'Emilia-Romagna si risolleverà come ha fatto anche dopo il terribile terremoto di oltre dieci anni fa.

Voglio dire subito, per sgomberare qualsiasi dubbio, che il nostro Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope voterà a favore di tutti i provvedimenti di aiuto alla popolazione dell'Emilia-Romagna. *(Applausi)*. Lei Ministro ha parlato di una distinzione e di una scansione temporale tra la fase dell'emergenza e la fase della ricostruzione. Io questo lo capisco, ma oltre alla scansione temporale, è importante che noi teniamo insieme dal punto di vista logico e politico il momento dell'emergenza e il momento della ricostruzione perché ora è il momento di ripartire insieme.

Ho visto e vedo che è già partita la gara anche alla ricerca delle responsabilità e dei colpevoli. Voglio dire con chiarezza e nettezza che noi abbiamo piena fiducia per esempio nel governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ha già dimostrato nella ricostruzione post sismica di essere capace di governare sia situazioni di emergenza sia la fase della ricostruzione.

Ho ripreso alcuni dei numeri che sono stati sottolineati da una dichiarazione congiunta che l'Emilia-Romagna ha fatto con le associazioni di categoria produttive e le organizzazioni dei lavoratori, che fanno parte e sono firmatarie di un patto per il lavoro e il clima, che descrivono un metodo di governo del territorio. In questi numeri, che probabilmente saranno da aggiornare alla luce degli eventi degli ultimi giorni, si parla dell'esondazione di 23 fiumi, di 280 frane, dell'interruzione di 400 strade, dell'evacuazione di 36.000 persone. La priorità in questo momento è quella di concentrare gli sforzi per garantire l'incolumità delle persone a rischio e garantire le condizioni essenziali di sicurezza,

ripristinando la rete stradale, per evitare l'isolamento delle nostre comunità civiche, soprattutto quelle più periferiche. Dopo però il primo soccorso, dopo l'assistenza e la messa in sicurezza, ci vuole un patto per la ricostruzione, per mobilitare tutte le risorse nazionali ed europee, per ristorare e indennizzare i cittadini e le imprese che hanno subito un danno causato dall'alluvione. Penso a tutte le imprese agricole che sono state distrutte, in tutto o in parte. Penso al blocco dei mutui, penso alla sospensione dei termini per gli adempimenti tributari, penso all'attivazione degli ammortizzatori sociali, penso alla proroga dei termini per gli interventi edilizi, non solo per le villette unifamiliari, ma anche per i condomini e per l'edilizia pubblica residenziale.

Soprattutto, signor Ministro, raccolgo le sue parole, quando ha detto, nella sacralità laica di quest'Aula, che la prevenzione viene prima, ovvero che l'interesse della prevenzione deve venire prima dell'interesse della costruzione. Ecco, sono d'accordo con lei, però la conseguenza politica di queste parole, mi consenta, non è la citazione delle talpe o dei roditori che ho sentito fare. La conseguenza politica di ciò è una cosa per cui il mio Gruppo si sgola sin dal primo intervento e si chiama ripristino di Italia sicura (*Applausi*). Si chiama fare azioni concrete per investire nella prevenzione, affinché dopo non si apra la fase della ricostruzione. Lo dico senza volontà di fare polemiche, ma perché nelle pieghe anche dei suoi interventi e della disponibilità delle forze politiche forse riusciremo a dimostrare di essere all'altezza di quello che in Emilia-Romagna i cittadini stanno facendo, insieme alle istituzioni, alla solidarietà e alla Protezione civile. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Lombardo, rispetto a quanto ha appena detto, voglio specificare che anche le bandiere del Senato oggi sono a mezz'asta, in segno di lutto nazionale.

È iscritto a parlare il senatore Occhiuto. Ne ha facoltà.

OCCHIUTO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro per l'informativa esauriente. L'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna ha provocato vittime, ha distrutto case e creato danni enormi alle comunità locali. Ha lasciato in ginocchio le imprese e danneggiato in modo gravissimo le strade, i ponti e i campi che sono stati coinvolti. Tutti noi, con commozione, ci siamo stretti intorno alle famiglie che piangevano i loro cari e abbiamo espresso solidarietà. Signor Ministro, difficilmente riusciremo a toglierci dalla mente le impressionanti scene di devastazione a cui abbiamo assistito, così come la gratitudine e l'ammirazione per l'impegno straordinario dei soccorritori, dei Vigili del fuoco, della Protezione civile e delle Forze dell'ordine, che insieme alle centinaia di volontari hanno lavorato senza sosta per salvare vite umane e fornire assistenza a chi si trovava in situazione di pericolo.

Un tessuto economico di cui la Nazione va fiera è stato praticamente distrutto. Un pezzo di terra che è immagine della sapienza produttiva italiana nel mondo, che ha saputo coniugare liberalismo e cooperativismo, imprenditoria e solidarietà, oggi ha bisogno del nostro sostegno, del sostegno di tutti. La ricostruzione delle case, delle strade, delle infrastrutture, la tutela dei lavoratori, delle imprese, degli studenti richiedono, prima di tutto, risorse finanziarie considerevoli. Quindi, lo stanziamento immediato di ben due miliardi di euro, deciso ieri dal Consiglio dei ministri, ha rappresentato il modo in cui lo Stato ha dimostrato concretamente, con i fatti, la sua presenza. Adesso è venuto il momento di pensare a una strategia per il futuro. Come diceva anche lei, signor Ministro, non c'è dubbio che il cambiamento climatico, con la conseguenza del riscaldamento globale, abbia influenzato le piogge sull'Emilia-Romagna. Infatti un'atmosfera più calda contiene una maggiore quantità di vapore acqueo e quindi è in grado di produrre molta più pioggia. Inoltre, con l'effetto della siccità i terreni più secchi non riescono ad assorbire le precipitazioni in modo efficace, pertanto la pioggia tende a scorrere sui terreni. Inoltre, già sapevamo che il rischio di alluvioni è più alto in Emilia-Romagna. La notevole estensione delle aree allagabili è legata alla presenza di una complessa rete di corsi d'acqua che si sviluppano su ampie aree che sono a un livello più basso. I canali sono pensili. Laddove sono stati costruiti gli argini e cedono per tutta una serie di motivi - alcuni lei li ha specificati - tutta la zona che sta intorno, essendo il livello dell'acqua più alto, si allaga. Non possiamo illuderci che la natura abbia una capacità illimitata di riparare i guasti che l'uomo infligge.

Lei, signor Ministro, ha detto che il cambiamento climatico non è un fatto straordinario, quindi giustamente qui lo ha ribadito. Il clima della Terra è sempre stato soggetto a mutamenti naturali, ma oggi, per la prima volta nella storia del Pianeta, i cambiamenti climatici stanno aumentando a velocità

pazzesca, senza precedenti, a causa di azioni artificiali provocate dall'uomo. C'è sempre stato il cambiamento climatico, ma era naturale: occorre 20.000 anni per aumentare la temperatura media di 5 gradi; 55 milioni di anni fa è successo. Oggi, in meno di due secoli, abbiamo aumentato la temperatura di un grado centigrado. La spiegazione è semplice: dipende dalle innovazioni tecnologiche prodotte negli ultimi due secoli circa, a cui non sono corrisposti comportamenti umani rispettosi della conservazione delle risorse a favore delle generazioni future (la sostenibilità, nella sostanza). Se si va avanti così, senza correre ai ripari, il cambiamento climatico porterà in breve tempo a conseguenze gravissime: siccità (ne abbiamo già viste nel Nord Italia), carestie, aumento delle disuguaglianze.

Il presidente Berlusconi, proprio qualche giorno fa, in un'intervista ha affermato che i cambiamenti climatici sono in corso e che dobbiamo impegnarci per salvaguardare il mondo intorno a noi, che sarà il nostro lascito alle generazioni future. È un dovere che nulla ha a che fare con questioni ideologiche - lo ha detto anche lei, signor Ministro - o di schieramento politico. È arrivato il momento - lo diceva anche lei - per il nostro Paese di dotarsi finalmente di un piano di adattamento ai cambiamenti climatici, che non è stato fatto negli anni passati, come strumento efficace e strutturale per operare le scelte necessarie, con tutta una serie di previsioni: l'uscita dalle fonti fossili con l'abbattimento delle emissioni, il contrasto ai fenomeni di dissesto, la rinaturalizzazione dei corsi fluviali, con la creazione di casse di espansione, la riduzione del consumo del suolo, la rigenerazione urbana nelle nostre città. Sono scelte obbligate. Un passo che Governo e maggioranza hanno già cominciato a compiere, ad esempio con il decreto-legge siccità, che prevede misure destinate ad aumentare l'efficienza e la capacità dei sistemi idrici di resistere ai cambiamenti climatici.

Ci auguriamo quindi di non essere i soli a tendere la mano verso le popolazioni coinvolte, perché questa è una delle occasioni in cui la politica deve marciare unita, il momento - come diceva lei - di stare necessariamente uniti e mostrare compattezza. Lo dobbiamo agli emiliani e all'Italia intera, perché in un momento come questo non ci devono essere divisioni, altrimenti deluderemo le aspettative delle comunità colpite. Lavoriamo tutti insieme, perché la priorità di oggi non è di destra o di sinistra: è l'Emilia-Romagna, sono gli emiliani e il futuro del nostro Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Croatti. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli senatrici e senatori, mentre ancora si spala il fango purtroppo è notizia delle ultime ore che si è aggiunta un'ulteriore vittima: siamo arrivati a quindici persone. Ricordiamo e onoriamo le persone che hanno perso la vita in questa alluvione e i cari che li piangono. In tutta questa tragedia però vediamo che c'è un grande popolo, gli italiani, che proprio in questi momenti di difficoltà si stringono fra loro, si aiutano e stanno dando il massimo supporto, mettendo anche la propria vita a rischio per salvare altre persone. C'è un forte movimento di solidarietà per aiutare ogni persona e per aiutare il prossimo.

Ho visto la mia gente affrontare questa tragedia con una grande forza e una dignità incredibile *(Applausi)*, con solidarietà e grande spirito di sacrificio e mai - dico mai - con rabbia, perché non c'è tempo adesso per la rabbia e non c'è tempo neanche di sprecare un po' di energia per questo.

Impossibile descrivere la determinazione che abbiamo visto in questi giorni, il coraggio, la forza dei romagnoli che stanno affrontando tutto questo. Sono a lavoro, gomito a gomito, per ricostruire una normalità che adesso è sepolta nel fango, insieme alle loro case, alle loro aziende, ai loro raccolti, ai loro allevamenti.

Ho visto visi bagnati di sudore, ma mai di lacrime, perché il romagnolo è abituato a rimboccarsi le maniche e a non piangersi addosso. Tuttavia, Ministri, c'è anche un grande ma in questo momento: la nostra gente non si fa prendere in giro e si aspetta che il Governo faccia la sua parte. Collaboriamo e tiriamo dalla stessa parte, ma se qualcuno smette di tirare allora la rabbia traboccherà come i fiumi della Romagna. Ci sono case, strade, ponti da ricostruire. Ci sono migliaia di aziende e di lavoratori da sostenere e fino a quando questo non sarà la priorità, il Movimento 5 Stelle supporterà i provvedimenti che verranno da questo Governo. L'importante è che siano seri e mirati, ma non permetterà che una volta spenti i riflettori il Governo si dimentichi di questi territori e di questa gente.

Una riflessione la voglio spendere, colleghi, su quelli che abbiamo visto in campo in questi giorni:

ogni strada, ogni quartiere, ogni angolo colpito dall'alluvione era pieno di giovani ragazze e ragazzi, giovani e giovanissimi, con gli stivali, con i badili, che lavoravano duramente per aiutare chi in quel momento aveva bisogno. (*Applausi*). Un numero impressionante di giovani del nostro territorio, ma anche da tutta Italia, è corso a dare la propria energia anche chiassosa, dando un segnale bellissimo di altruismo, di solidarietà, di amicizia e di impegno dalla mattina fino a notte inoltrata. Quei giovani che - lo devo dire amaramente - qui dentro ho sentito spesso denigrare come viziati, vagabondi, fannulloni, indolenti, occupabili perché cercano un lavoro nei propri sogni, erano lì a spalare del fango causato forse da scelte politiche non compiute proprio da chi li attacca.

La politica dovrebbe avere l'ossessione per la lotta al dissesto idrogeologico, per la sicurezza dei cittadini e per la crisi climatica: tutto questo si lega proprio nelle scelte politiche e di bilancio. Ministro, il presidente Meloni in questi giorni ha parlato, riferendosi al provvedimento del Governo, di raschiare il barile. Ebbene, dal barile sono state sottratte e spese montagne di soldi per opere inutili. Abbiamo appena parlato del Ponte sullo Stretto, di aumentare le spese militari per l'armamento e questo, in un Paese che non è in grado di garantire la sicurezza dei propri cittadini, è ingiusto e sbagliato, è un insulto a chi soffre come in Emilia-Romagna in questo momento. (*Applausi*). Quella del dissesto idrogeologico deve diventare un'ossessione per la politica a tutti i livelli, una priorità e non un tema da fondo del barile.

Un grande ringraziamento lo voglio fare a voi che state lavorando, anche a lei Ministro, che è venuto sul campo (ci siamo incontrati con i colleghi parlamentari), a tutti i sindaci, alla Regione, alla Protezione civile, alle Forze dell'ordine, ai Carabinieri, alla Croce Rossa, ai volontari e ai medici che lavorano ventiquattro ore su ventiquattro e che in queste ore stanno compiendo un grande sforzo per il territorio, ma anche a quei fantastici ragazzi e ragazze che in mezzo alla devastazione e alla distruzione sono sporchi di fango, ma lì ho visto che il nostro futuro è in buone mani. Facciamo sì che la politica sia alla loro altezza. (*Applausi*).

Forse non ho capito bene, ma da quanto leggo si sta parlando di un decreto maltempo. Non è accettabile continuare a parlare di maltempo, non è accettabile negare l'evidenza. Qui forse non è chiara una cosa: siamo davanti a una crisi climatica che nessuno si può più permettere di negare. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico economico «Edmondo De Amicis» di Milano, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sull'informativa del Governo (ore 15,55)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Murelli. Ne ha facoltà.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, prima di tutto vorrei ringraziare il Governo, i Ministri e i Sottosegretari, che in poco tempo hanno trovato oltre due miliardi (ben sopra le aspettative dei famosi 30 milioni annunciati), per dare una risposta concreta ai cittadini e alle attività colpite dall'alluvione dell'Emilia-Romagna. Una risposta per tutti i settori, dall'agricoltura all'allevamento, al commercio, al turismo, alle piccole e medie imprese, alla scuola, alla sanità, ai dipendenti, ma soprattutto anche ai lavoratori autonomi. Ringrazio naturalmente le Forze dell'ordine, le Forze armate, i Vigili del fuoco, la Protezione civile, il personale sanitario, le associazioni e i volontari tutti. Non posso elencarli, ma voglio rivolgere veramente un ringraziamento a tutti. (*Applausi*).

Vorrei ringraziare i giovani che sono intervenuti in questa emergenza. Li abbiamo visti tutti, in quelle immagini che sono circolate; hanno dimostrato che le nuove generazioni non sono solo divertimento e svago, non sono dei bamboccioni (mai denominati così in quest'Aula, ma in generale su tutti i giornali), ma sono capaci di tirarsi su le maniche, come si suol dire, a differenza di altri giovani ambientalisti, che predicano bene e razzolano male e che, invece di spargersi di fango davanti al Senato, sarebbe stato meglio fossero andati ad aiutare.

Questa alluvione, come quella di Ischia e come tutte le altre avvenute negli ultimi anni (in Liguria, in Piemonte, nelle Marche, in Abruzzo, non sto ad elencarle tutte), dimostra purtroppo solo una cosa: negli ultimi cinquant'anni non è stato fatto nulla per la manutenzione degli argini e per la pulizia dei fiumi. Ne abbiamo avuto la dimostrazione in questa alluvione. Dobbiamo purtroppo dire che la città di

Ravenna si è salvata grazie alle opere ingegneristiche di decine e centinaia di anni fa: il merito lo si deve alla bonifica di fine ottocento, a un fiume realizzato a fine Settecento dal cardinale Andreoni, a un progetto di Napoleone. Negli ultimi cinquant'anni non è stato fatto nulla.

Abbandoniamo il modello dell'ambientalismo, abbandoniamo la tematica secondo cui è colpa del cambiamento climatico, a discapito delle vite umane. Il mio cordoglio e la mia vicinanza vanno alle famiglie delle 15 vittime. Preferiamo invece andare a preservare la natura, l'agricoltura, gli allevamenti e soprattutto le persone, costruendo adeguati argini sui fiumi, dragando i fiumi, pulendo gli alberi, pulendo i canali, ma anche i tombini nei paesi e nelle città, e pulendo i boschi. Soprattutto, oltre alla manutenzione, dobbiamo fare una saggia programmazione dei lavori relativi alle opere infrastrutturali, in modo che preservino la sicurezza dei cittadini e delle attività, come per esempio gli invasi, le dighe e le vasche di contenimento.

Da emiliano-romagnola sono veramente orgogliosa della mia terra, della laboriosità, del pragmatismo e della voglia di ripartenza immediata che caratterizzano gli imprenditori e i cittadini emiliano-romagnoli. Il Governo deve dare risposte concrete e a breve termine, come sta facendo, ma soprattutto deve snellire le tempistiche, in modo che i fondi stanziati arrivino al più presto a destinazione e permettano ai cittadini e alle attività colpite di ripartire. Sono certa che questa terra tornerà più forte di prima. La stagione turistico-balneare è alle porte e queste attività non possono essere lasciate sole. Anzi, il messaggio che deve uscire e che deve passare nel mondo è che la Romagna c'è, è pronta per l'attività turistica e tornerà più bella di prima, cantando «Romagna mia». (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manca. Ne ha facoltà.

[MANCA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, Ministro, onorevoli senatori e senatrici, il primo pensiero lo vogliamo rivolgere alle 15 vittime. Purtroppo anche in questa occasione le istituzioni non sono state in grado di proteggerle; non è la prima volta e probabilmente - dicendoci la verità tra di noi - non sarà l'ultima. Le questioni emergenziali sono grandi tumulti, grandi fratture nel rapporto con il nostro Paese. Hanno colpito una delle Regioni più avanzate d'Italia e d'Europa.

Io credo che prima di tutto, per onorare queste persone, alle cui famiglie il Gruppo Partito Democratico vuole inviare un messaggio di solidarietà, di vicinanza e di cordoglio, dobbiamo alzare l'asticella e decidere tutti insieme qual è la sfida che abbiamo di fronte.

Per noi è naturale ricercare la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo e desidero dirlo al Ministro, che ringrazio. Sappiamo perfettamente che di fronte ad una calamità siamo più forti e credibili se lavoriamo insieme, nell'interesse generale del nostro Paese, del nostro territorio, di questa terra. Allora lo ha fatto molto bene il presidente Bonaccini, lo sanno bene i sindaci di ogni colore politico, lo sa bene il Governo, perché io considero la postura istituzionale che l'Esecutivo ha mantenuto di fronte a questa emergenza all'altezza delle istituzioni. Mi riferisco cioè a una collaborazione che - a mio avviso - è preliminare al raggiungimento dei risultati che tutti insieme dobbiamo ottenere, perché solo salvaguardando la nostra credibilità avremo al nostro fianco le persone, le famiglie, le imprese che in questa terra sono state così pesantemente colpite. È dunque preliminare salvaguardare questa collaborazione e mantenere lontani dal teatrino della politica tentativi di ricercare colpevoli, di introdurre fiere della banalità piuttosto che soluzioni concrete da rappresentare. (*Applausi*).

Quello che è successo è un fenomeno emergenziale, ma noi dobbiamo cominciare a considerare i cambiamenti climatici come un elemento strutturale. Dobbiamo essere consapevoli che per fare questo dobbiamo togliere di mezzo discussioni enormi, che spesso hanno messo in contrapposizione sviluppo economico e sostenibilità ambientale. No, caro Ministro, lo sviluppo economico che noi possiamo riproporre in questa terra deve essere ambientalmente sostenibile. (*Applausi*).

Non possiamo negare l'evidenza o introdurre concetti senza conoscere questa terra. L'Emilia-Romagna, grazie alla laboriosità dei propri cittadini e delle sue tantissime imprese, ha saputo trasformare una delle aree più povere del Paese in una delle aree più avanzate d'Italia e d'Europa. (*Applausi*). L'Emilia-Romagna ha la propria identità nel concetto del saper fare, del fare insieme, del fare bene e del progettare il futuro. Sa essere comunità. Quella che chiediamo è una risposta all'altezza del compito che viene chiesto oggi al Governo, perché questa terra ha bisogno di risposte nuove; ha

bisogno di definire un nuovo modello di sviluppo economico che sia ambientalmente sostenibile; ha cioè bisogno di uscire da un dibattito insostenibile e insopportabile che mette in contrapposizione la sostenibilità ambientale allo sviluppo economico.

Signor Ministro, dico pertanto con grande chiarezza che abbiamo bisogno di procedere urgentemente alla nomina di un commissario, perché non possiamo gestire l'emergenza senza conoscere la ricostruzione. L'emergenza è direttamente connessa alla ricostruzione; dobbiamo riprogettare i nostri sistemi di raccolta delle acque; probabilmente il bacino idrografico della nostra Regione ha bisogno di essere ripensato, perché dobbiamo garantire la messa in sicurezza alle tante famiglie e alle tante imprese. In passato, alla fine dell'Ottocento, le aree più colpite erano paludi e sono tornate ad esserlo; le aree più avanzate del sistema agricolo italiano che insistono su questa terra sanno bene che se noi non interverremo di fronte a nuovi processi di sviluppo economico nei quali la sostenibilità ambientale torni ad essere centrale, non avranno un futuro.

Allora, signor Ministro, dobbiamo procedere con rapidità e responsabilità. Dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo avvalerci delle migliori risorse umane che sono presenti nelle università italiane e nel mondo, perché la messa in sicurezza di questo territorio è possibile. Inoltre, offrire a questo territorio un'idea di un nuovo sviluppo economico è indispensabile, è l'identità di questa terra che porta a trasformare una fragilità in opportunità, se ci lavoriamo insieme, se la rappresentiamo per quello che è, se tra di noi evitiamo di introdurre banalizzazioni scollegate con il contesto sociale ed economico di quella terra.

Ho provato tanta emozione in questi giorni nel vedere la reazione dell'Italia intera e vogliamo ringraziare l'intero Paese, che si è messo in movimento e ha incrociato le migliori radici di questa terra, che sono quella della solidarietà, del fare insieme e dell'impegnarsi concretamente a risolvere i problemi.

Ora abbiamo bisogno di procedere con urgenza e lo dobbiamo fare bene. Abbiamo bisogno di restituire una funzione alla prima collina, alla montagna, a quelle moltitudini di frane che purtroppo isolano le persone. Non lo possiamo fare nell'improvvisazione: lo dobbiamo fare con una nuova visione dello sviluppo economico e della cooperazione tra Stato, Regioni ed enti territoriali. Solo se alzeremo questa asticella, riusciremo insieme a garantire un futuro a questa terra. (*Applausi*). Questo per me è l'asse portante del ragionamento che il Partito Democratico vuole offrire al Governo.

Avremo tempo e modo di valutare il decreto che avete approvato. Cercheremo di migliorarlo perché, quando in gioco c'è l'interesse generale del Paese, il Partito Democratico vuole offrire al Governo risposte e soluzioni concrete, nel pieno rispetto delle comunità che dobbiamo conoscere: sono le comunità che hanno offerto al nostro Paese un'idea nuova dello sviluppo economico dell'Italia. Facciamo attenzione a non trasformare tutto in un teatrino della politica, in una banale contrapposizione tra i diversi livelli di Governo.

Procediamo con responsabilità e urgenza: lo meritano quelle persone ed è il modo migliore per onorare coloro che purtroppo non ce l'hanno fatta e che non siamo stati in grado di proteggere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barcaiuolo. Ne ha facoltà.

[BARCAIUOLO](#) (*Fdi*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, l'Emilia-Romagna non è solo la terra che, con 4,5 milioni di abitanti, produce quasi il 10 per cento del PIL nazionale. Non è solo la terra di musicisti e cantanti, né è solo la terra delle eccellenze motoristiche ed enogastronomiche. Non è neppure solo la terra dei grandi distretti industriali, della ceramica, dell'imballaggio, del biomedicale, delle grandi distese di ortofrutta in larga parte irrimediabilmente danneggiate dagli eventi catastrofici di cui stiamo parlando. Non è solo la Regione che, sia pur con una costa paesaggisticamente meno attrattiva di altre, grazie alla genialità e allo spirito imprenditoriale coniugato all'ospitalità romagnola, è riuscita a costruire un centro di turismo di eccellenza a livello internazionale.

L'Emilia-Romagna è la terra che solo undici anni fa, nel maggio del 2012, è stata ferita da due grandi scosse sismiche, che forse sono state sottovalutate dai *media* nazionali rispetto alle reali conseguenze che hanno avuto.

Come diceva giustamente poc'anzi il collega del Gruppo Azione-Italia Viva, gli emiliano-romagnoli

non si sono messi in ginocchio allora, non si mettono in ginocchio oggi e non lo faranno domani, perché hanno la voglia, la capacità e la caparbietà di chiedere fundamentalmente una cosa: la libertà di rimboccarsi le maniche per poter ricostruire ciò che avevano. (*Applausi*).

Probabilmente, però, questo oggi non basta e c'è bisogno di un aiuto diverso, sostanzioso e sostanziale da parte del Governo.

Credo che, già a partire dalla sua visita a Faenza, signor Ministro, seguita da quella del Presidente del Consiglio, che ha lasciato il Giappone e il G7 per poter toccare con mano, gli emiliano-romagnoli abbiano capito la vicinanza, non tanto del Governo, ma dello Stato, che è una cosa diversa. (*Applausi*). Penso che questo sia stato fondamentale e la declinazione del contenuto del decreto di ieri ne è la testimonianza. Nessuno, vertici regionali compresi, si aspettava uno stanziamento di due miliardi di euro. Ripeto nessuno. (*Applausi*).

Sono convinto che, se l'obiettivo è non lasciare indietro nessuno e fare in modo che tutti coloro i quali abbiano perso qualcosa possano ritrovarlo, il Governo con il decreto di ieri sta andando nella giusta direzione.

Noi siamo fiduciosi e ovviamente continueremo nei prossimi mesi e nelle prossime settimane ad attenzionare la situazione e che, qualora ci sarà bisogno di ulteriori provvedimenti, il Governo riesca a metterli in campo.

Dopodiché, io non posso non fare un altro tipo di riflessione oggi in quest'Aula, perché me lo chiede il territorio che rappresento. La riflessione è se si poteva fare qualcosa di diverso non per evitare il disastro - come ha detto giustamente lei, signor Ministro - ma probabilmente per far sì che alcune conseguenze fossero minori.

In Italia, negli ultimi ventitré anni sono stati stanziati più di dieci miliardi di euro per il dissesto idrogeologico, declinati su più di 11.000 progetti. Ebbene, solo il 43 per cento di questi è stato portato a termine. Per i prossimi dieci anni sono già stanziati 21 miliardi di euro a favore di politiche contro il dissesto idrogeologico.

Come ha detto giustamente lei, signor Ministro, e come hanno detto altri colleghi prima di me, noi dobbiamo cercare di far sì che la prevenzione sia più giusta e più logica, perché così evitiamo di piangere vittime. Ovviamente, il cordoglio del Gruppo Fratelli d'Italia va alle quindici vittime dell'alluvione emiliano-romagnola. Soprattutto, prevenire, paradossalmente, costa di meno.

Allora ci dobbiamo interrogare sul perché, nonostante si possano risparmiare vite, si possano risparmiare disagi, alcuni interventi non siano stati fatti. Pensare che alzare gli argini di un fiume senza pulirne gli alvei non comporti spesso dei disastri è sbagliato. Alzare un alveo di 50 centimetri, quando sotto i detriti magari superano i 70 centimetri, produce un delta negativo di 20 centimetri di portata; quindi, la capienza del fiume, nonostante gli argini più alti, ovviamente diminuisce, con i risultati che purtroppo abbiamo visto. Quando si procede con un disboscamento non ragionato, magari per fare qualche pista ciclabile *glamour* e *chic*, poi i problemi purtroppo vengono al pettine.

Concludo facendo una riflessione. Non è ancora il giorno e non è ancora il momento per chiederci se ci sono cause e responsabilità che possano mitigare quello che è accaduto. La nostra gente ci chiede, però, in un prossimo futuro, di indagare anche su questo: non da un punto di vista giudiziario, perché la procura di Ravenna ha sì aperto un'inchiesta, ma è affare loro. Da un punto di vista politico-amministrativo, invece, sarà nostro dovere indagare su questo evento.

Come hanno fatto altri, ad esempio il senatore Croatti e il senatore De Cristofaro, e quindi persone lontanissime da me in quest'Aula come pensiero e come visione del mondo e di vita, concludo ringraziando tutti quei volontari che si stanno tuttora sporcando le mani nel fango per aiutare sconosciuti.

Non voglio fare polemica, ma questa è la rappresentazione dell'Italia più bella, che si contrappone in maniera plastica a qualche ecobandito che, anche ieri, ha voluto schiaffeggiare in faccia i volontari, ricoprendosi di fango proprio qui, davanti alle porte di Palazzo Madama, dopo aver già infangato i nostri monumenti nazionali. (*Applausi*). Quella non è la meglio gioventù. Al netto del fatto che non capiscono che quel tipo di politica ha probabilmente prodotto, in parte, anche i danni su cui oggi piangiamo, era sicuramente il momento sbagliato per una sceneggiata di quel tipo.

Oggi mi sento di aver parlato veramente più da emiliano-romagnolo che da membro del Gruppo Fratelli d'Italia, che comunque ringrazio per avermi scelto per questo intervento in questa informativa. Oggi è il giorno di vestire tutti quanti la casacca della nazionale. Dopodiché, però, bisognerà anche capire perché alcune cose sono avvenute e, se possibile, far sì che non avvengano più in futuro.
(*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Governo.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 705 (ore 16,14)

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35.

Questa mattina si è conclusa la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3-*bis*.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GERMANA', *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4.

Esprimo parere contrario anche sugli ordini del giorno, ad eccezione che sull'ordine del giorno G4.4, su cui esprimo parere favorevole con la seguente riformulazione dell'impegno: «al fine di soddisfare le esigenze di sviluppo infrastrutturale del Sud Italia e, in particolare, della Sicilia, a valutare l'opportunità di promuovere la messa in sicurezza e l'ammodernamento della rete ferroviaria siciliana e del Mezzogiorno, per incrementare la dotazione di rete ferroviaria elettrificata e a doppio binario, e per ridurre il forte *gap* infrastrutturale che ancora oggi caratterizza troppe aree del nostro Paese».

FERRANTE, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altre senatrici, identico all'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altre senatrici, identico all'emendamento 4.8, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.10, presentato dal senatore Trevisi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.11, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.12, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, identico all'emendamento 4.13, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.14, presentato dal senatore Trevisi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.15, presentato dalla senatrice Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.16, presentato dal senatore Irto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.17, presentato dal senatore Irto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.18, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.19, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.20, presentato dal senatore Trevisi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.21, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.22, presentato dal senatore Trevisi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.23, presentato dalla

senatrice Floridia Barbara e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.24, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.25, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, fino alle parole «alla previsione di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 4.26 e 4.27.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.28, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.29, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.30, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.31, presentato dal senatore Trevisi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.32, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.33, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.34, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.35, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.36, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.37, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.38, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.39, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.40, presentato dal senatore Trevisi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.2, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.3, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Senatrice Aurora Floridia, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G.4.4?

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Sì, signor Presidente, l'accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.4 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Gli ordini del giorno G4.5 e G4.6 sono improponibili.

Passiamo all'esame dell'emendamento 4.0.1, volto ad inserire un articolo dopo l'articolo 4, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GERMANA'](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[FERRANTE](#), sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Irto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Salutiamo studenti e docenti del Dipartimento di scienze politiche dell'Università di Macerata. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [705](#) (ore 16,27)

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione finale.

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Prego i colleghi che intendono lasciare l'Aula di farlo in silenzio per dare modo alla senatrice di poter intervenire.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, colleghe e colleghi,

Ministro, oggi in quest'Aula viviamo una giornata storica per il nostro Paese, quella di vedere finalmente tradotta in atti legislativi la realizzazione del Ponte sullo Stretto, un'opera strategica che riguarda non solo i cittadini della Sicilia o della Calabria, ma l'Italia intera, la nostra credibilità e la nostra economia nazionale, dopo decenni di chiacchiere e tentativi di sabotaggio portati avanti dal solito partito del no - è inutile che vi offendete, colleghi, è così - capace di usare ogni scusa pur di fare polemica e bloccare l'opera. Anacronistico, insostenibile, costoso, a rischio terremoti, un favore alla mafia: solo per citare alcune *boutade*.

La storia delle scuse per bloccare il Ponte sullo Stretto di Messina è vecchia almeno quanto l'idea del progetto stesso; un progetto che - per così dire - affonda i suoi piloni nel lontano 1971, quando veniva affidata la prima concessione per la realizzazione dell'opera; da lì in poi più nulla.

Ricordo a me stessa e a quest'Aula che, se oggi siamo arrivati al voto in Senato per convertire in legge il decreto-legge già passato alla Camera per il riavvio della realizzazione del Ponte sullo Stretto, è doveroso dire che tutto questo è possibile grazie al lavoro svolto, in meno di tre anni, dal 2003 al 2006, attraverso la legge obiettivo. Tutto questo ha permesso, grazie all'esperienza del ministro Lunardi, di perfezionare il progetto preliminare del Ponte, per metterlo alla base di una gara internazionale che, alla fine del 2005, ha visto come assegnatario il consorzio Eurolink - un gruppo di imprese italiane, spagnole e giapponesi - dando il via libera alla progettazione preliminare e poi al progetto definitivo, approvato nel luglio 2011.

Nel 2012, però, dopo la caduta del quarto Governo Berlusconi, arrivano i Governi tecnici senza consenso popolare, tendenzialmente nell'alveo della sinistra e quindi sostenitori del no a tutto. La posa della prima pietra del Ponte si blocca inesorabilmente. Intere generazioni rimarranno inevitabilmente deluse, solo - è bene sottolinearlo - per uno smacco politico al centrodestra, fino ad oggi. Ci tengo a sottolineare che il Ponte sullo Stretto è il sogno non di Silvio Berlusconi, di Matteo Salvini, o di Giorgia Meloni, ma di milioni di italiani, siciliani e calabresi *in primis (Applausi)*, che non vogliono più essere considerati fanalini di coda; che perdono ancora una volta il treno dello sviluppo economico del Paese; che vogliono uscire dal cono d'ombra, dalla depressione, dalla povertà; che vogliono soprattutto rinascere, credere e sperare.

Onorevoli colleghi dell'opposizione - non tutta l'opposizione, come tiene a specificare spesso la collega Paita - c'è una ragione se solamente oggi, dopo dodici anni, riprendiamo in mano il *dossier*. Non dovete offendervi davanti alla verità storiche, perché un Governo di centrodestra, cioè un Governo dello sviluppo e del fare, nel nostro Paese mancava purtroppo da dodici anni. Colleghe delle sinistre massimaliste, abbiate almeno non dico la bontà, ma il buonsenso di riconoscere che ogniqualvolta c'è stato un Governo di centrosinistra o con la sinistra presente, per via di articolazioni interne spesso divergenti fra loro, che non sono neanche colpa vostra, siamo tornati indietro proprio sulle grandi infrastrutture. Ogniqualvolta, invece, al Governo c'è il centrodestra - *ergo* una coalizione compatta in principi, obiettivi e valori - il progetto Ponte sullo Stretto riparte e con esso le nostre politiche per l'Italia (*Applausi*). Anche ieri l'OCSE ha certificato che cresciamo più della media del G7: un grande successo italiano.

Signor Presidente, il Ponte sullo Stretto non è solo un'occasione, ma è l'occasione e - lo ripeto - tutti dovremmo farla nostra. È l'occasione per attrarre più investimenti diretti al Sud, più occupazione e più turismo. È l'occasione per fare di quest'opera, di preminente interesse nazionale, quella cerniera di collegamento per potenziare la rete infrastrutturale non solo dell'Italia, ma dell'intera Unione europea, nell'ottica di potenziare il trasporto merci e passeggeri del mercato interno. La realizzazione del Ponte diventa infatti un *asset* strategico anche per l'Unione europea, una cerniera che completa la dorsale tra Nord e Sud del continente, un anello di congiunzione di quella rete infrastrutturale scandinavo-mediterranea, che è stata già citata, il cosiddetto Corridoio VIII che va da Helsinki a La Valletta, passando per il mio Brennero e appunto per Palermo, con evidenti ricadute positive sul raggiungimento degli obiettivi in materia di rete transeuropea dei trasporti e in termini di coesione.

Quest'opera, signor Presidente, è l'occasione che riguarda tutta la nostra cara Italia e rende finalmente concreta l'idea di come il Paese possa essere unito e coeso, non soltanto nei momenti di tragedia, e dunque di sorprendente e stupenda solidarietà. A tal proposito, non posso non ricordare oggi, che è

giornata di lutto nazionale, innanzitutto le vittime dell'immane tragedia dell'Emilia-Romagna, che ha colpito tutti i cittadini, a cui rinnovo tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza. (*Applausi*). Un grazie speciale va anche all'"orda eroica" dei volontari - la chiamo così - che sta commuovendo e inorgogliendo il Paese; un Paese quindi che - come si diceva - anche attraverso le grandi opere deve riscoprire la sua unità, soprattutto quando si parla di opportunità da offrire al Mezzogiorno, che non vanno perse e bloccate in nome di faziose ideologie o di retorici e vuoti *slogan* elettorali.

Onorevoli colleghi, signor Presidente, il Ponte sullo Stretto, prima che un'opera strategica è un'opportunità per mettere la Sicilia e il Sud del Paese sullo stesso binario dell'alta velocità che corre nel resto d'Italia. Il Ponte fungerà da grande attrattore di nuovi investimenti: dalla TAV alle autostrade, proprio quelle infrastrutture che fino ad oggi non si sono fatte ora saranno una naturale convenienza e conseguenza. Ogni anno, circa 10.000 pendolari si muovono tra Messina e Reggio Calabria e ogni anno le persone che attraversano lo Stretto sono 11 milioni, con due milioni e 300.000 automobili e 800.000 veicoli pesanti. Rendiamoci conto, quindi, che il Ponte è davvero strategico e utile per tutto il Paese, non soltanto per coloro che ci lavoreranno; non soltanto per coloro che, attraversandolo, potranno portare più rapidamente le loro merci nel resto d'Europa. Credo dunque - lo dico senza vena polemica - che sia però opportuno ristabilire e concentrarci sulla verità dei fatti. È grave che ancora oggi ci sia chi, per spaventare un po' gli italiani, per pura speculazione politica, si attacca ai costi ingenti di questa grande opera e soprattutto al rischio di infiltrazioni mafiose. Niente di più sbagliato. Questa è un'opera che tutti sanno che si ripagherà da sola. Un esempio che di sicuro non è stato citato da nessuno è il Ponte Europa, che unisce il passo del Brennero alla città di Innsbruck, e che, a distanza di oltre quarant'anni dalla costruzione, continua ad essere una gallina dalle uova d'oro per l'Austria, che incassa ormai circa 10 euro a passaggio, pedaggi autostradali a parte (ovviamente residenti esenti). Non si dà tributo alla verità se si continua a condire, per non dire inquinare, il dibattito con i no preconfezionati, con *slogan* recuperati da vecchi copioni elettorali; oppure con il solito e sbagliato mantra dell'infiltrazione mafiosa, come se tra Calabria e Sicilia le persone oneste fossero da considerarsi mosche bianche: è molto offensivo per i nostri concittadini.

Signor Presidente, non vogliamo di certo nascondere la testa sotto la sabbia. La mafia e la 'ndrangheta esistono, ma lo Stato è più forte. La mafia si può sconfiggere, come ha detto ieri il presidente Mattarella - se ancora si può citare in quest'Aula - e lo Stato deve dimostrare di non arretrare, di non rinunciare, anche attraverso opere strategiche come questa. È la politica che deve vigilare e deve operare tutta insieme affinché il cancro della malavita non generi metastasi per l'economia del nostro Paese. A tal proposito, il mio pensiero non può che andare anche all'anniversario della strage di Capaci di ieri, della morte del giudice Falcone, che si è immolato proprio per strappare l'Italia alla dittatura mafiosa. (*Applausi*).

Colleghe dell'opposizione, amici, signor Presidente, cosa dovremmo fare, secondo voi? Arrenderci? Fermare il Paese? Rinunciare a costruire nuove scuole, nuovi asili, nuovi palazzetti dello sport, nuovi ospedali, per paura delle infiltrazioni mafiose? Siamo tutti rappresentanti del popolo e dello Stato, dunque vi chiedo: se rinunciassimo, che esempio daremmo alle nuove generazioni, ai giovani, a coloro che ogni mattina si alzano, lavorano onestamente e che giustamente chiedono a noi rappresentanti e alla politica servizi degni di un Paese moderno e civile? Noi siamo lo Stato e per primi lo dobbiamo rappresentare e difendere.

La verità, cari colleghi, signor Presidente, è che l'Italia, il Sud in particolare, chiede di vivere non di assistenzialismo, ma di opportunità di lavoro, di sviluppo, di modernizzazione; opportunità che lo Stato deve incentivare, tutelare e garantire. Pensiamo a quelle migliaia di aziende siciliane - si stima siano più di 400.000 - che, grazie al Ponte, finalmente potranno competere alla pari con le altre del continente e poi su scala internazionale. Quelle aziende potranno avere finalmente una vetrina capace di proiettarle nel resto del mondo.

Faccio allora un appello a tutti, a tutti quei pessimisti, alle cassandre sparse nell'orizzonte di un certo progressismo verbale: anziché lanciare strali e profezie apocalittiche, anziché additare noi di centrodestra di trionfalismo perché vogliamo il bene del Paese e per cui siamo stati scelti dagli italiani, rinunciate voi agli steccati ideologici; abbandonate voi le sterili polemiche capaci di generare solo

confusione nell'opinione pubblica, e concentratevi sul futuro del nostro Paese; un futuro che rilancerà non soltanto una parte del Paese, ma complessivamente tutta l'Italia. I benefici ricadranno anche su quella parte che vota per voi.

Il Governo guidato oggi da Giorgia Meloni ha il merito, tra i vari, di aver riproposto dunque con forza e determinazione, grazie all'abnegazione del ministro Salvini, nell'agenda politica italiana il progetto di Ponte sullo Stretto. Questa volta si farà e velocemente, come il Ponte Morandi, e dovrebbe essere la stessa via preferenziale essendo opera strategica per il Paese.

Signor Presidente, dopo sessant'anni di parole, oggi il Senato della Repubblica è chiamato a dare finalmente luce verde al decreto-legge sul Ponte. Voteremo quindi convintamente sì alla conversione in legge del provvedimento, continuando a garantire a questo Governo guidato da Giorgia Meloni tutto il sostegno, l'appoggio politico e istituzionale che, proprio come questa grande opera, merita di avere. *(Applausi)*.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, inizio così: mi sembra che la giornata di oggi sia davvero una perfetta metafora di uno scollamento - come lo vogliamo definire - un po' surreale. La discussione che abbiamo cominciato questa mattina è - per carità - importante, ma con delle note dal mio punto di vista davvero un po' fantasiose. La discussione, che è cominciata molte ore fa e che adesso sta continuando, è poi stata interrotta dall'informativa del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, pochi minuti fa. Un brusco ritorno alla realtà: da una parte, la fantasia sul sogno faraonico del Ponte sullo Stretto, che in cinquant'anni torna ogni tanto puntualmente, peraltro sempre con lo stesso progetto diventato nel frattempo del tutto obsoleto (evidentemente è passato molto tempo e sono passati molti decenni); e poi, dall'altra, drammaticamente il Paese reale, l'Italia del 2023; l'Italia assediata dal fango, dalle alluvioni; l'Italia delle frane, delle drammatiche situazioni che stiamo vivendo, del dissesto idrogeologico, della totale assenza - l'abbiamo detto anche pochi minuti fa - della politica o almeno di larga parte di essa e della incapacità di mettere in campo dei provvedimenti che - questi sì - sarebbero oggi di grandissima attualità e che servirebbero molto al nostro Paese (la legge sul suolo, la legge sul clima, i temi insomma che dovrebbero essere all'ordine del giorno).

C'è proprio uno scollamento gigantesco tra il mondo che c'è, l'Italia con la quale abbiamo a che fare oggi, e questa fantasia che si ripropone sempre uguale. Di solito non amo rifugiarmi nel benaltrismo - ne ho sempre contestato le caratteristiche - ma in questo caso davvero non riesco a fare a meno di chiedermi come si possa considerare oggi, nell'Italia del 2023, quella del dissesto idrogeologico, della gente che muore di fango, il Ponte sullo Stretto e la retorica su questa opera il tema attraverso il quale risolvere larga parte dei problemi del Paese, e addirittura risolvere i nodi irrisolti del modello di sviluppo del Mezzogiorno. Questa davvero mi sembra una discussione incredibile.

Peraltro, Ministro, le devo dire che pareva incredibile anche a lei fino a qualche anno fa e poi ha cambiato idea, come è legittimo; io penso che sia naturalmente sacrosanto che in politica si cambi idea e capisco anche che quando si cambia idea si tende, oltre che a cercare di convincere gli altri, anche a cercare di autoconvincersi. Lei diceva, nel settembre del 2015, di avere giganteschi dubbi sull'utilità e sui costi dell'opera e all'epoca suggeriva di organizzare dei *referendum* in Sicilia e in Calabria; l'anno dopo, nel 2016, diceva che ci sono molti ingegneri che dicono che questo progetto non sta in piedi e non si dovrebbe spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare quando poi sia in Sicilia che in Calabria i treni non ci sono o viaggiano su binario unico. Diceva delle cose sensate in quel momento, che peraltro sono quelle che anche stamattina alcuni colleghi nei loro interventi hanno cercato di evidenziare e sulle quali hanno cercato di far luce ponendo, per esempio, una domanda che effettivamente ci sottrae alla fantasia e ci riporta a parlare della realtà: perché, cioè, concentrarsi sul Ponte se - come sappiamo bene - i treni sono vecchi e lenti, le linee ferroviarie sono a binario unico e a binario non elettrificato; in Sicilia ci sono 173 località servite con 1.369 chilometri di linea ferrata, ma solo 791 di queste sono elettrificate; il doppio binario copre 223 chilometri soltanto e il binario unico 568; per andare da Trapani a Catania, che sono distanti 233 chilometri in linea d'aria, ci vogliono otto ore di treno? Ebbene, a fronte di questa realtà oggettiva, ci viene raccontato il sogno delle magnifiche

sorti e progressive del Ponte, peraltro in maniera un po' strumentale citando anche una serie di progetti che però - ricordiamolo - non sono farina del sacco di questo Governo, ma sono progetti che esistono da molti anni. Mi verrebbe da dire: vediamo questi progetti dove andranno, vediamo cosa si realizzerà e a quel punto più seriamente si potrà anche aprire un altro tipo di riflessione.

Non si può sfuggire, però, dalla domanda su cosa sia stato fatto negli ultimi decenni e penso che in qualche modo bisogna provare a dare qualche risposta. Una risposta c'è sicuramente: in questi decenni è stato speso più di un miliardo di euro, Presidente, senza che nemmeno una pietra sia stata posata. Com'è stato speso? È stato speso in progetti, in studi, in consulenze e in una quantità di operazioni che sono state fatte nel tempo, ma che evidentemente oggi ci parlano di uno spreco molto serio e ci danno anche il senso di quanto sia davvero clamorosamente rischiosa questa operazione che in qualche modo si mette in campo.

Per di più, la si mette in campo finanche richiamando un requisito d'urgenza. Ora, non voglio tirarla a lungo su questo, perché abbiamo presentato ieri una questione pregiudiziale di costituzionalità (ce lo consentirete, il Parlamento è fatto proprio per questo, è esattamente il luogo dove si presentano le pregiudiziali di costituzionalità); sembrerà strano a chi su questo ha opposto dubbi di forma, ma noi riteniamo che su un decreto-legge come questo le caratteristiche di necessità e urgenza proprio non ci siano, proprio non le vediamo.

Avremmo avuto tutt'altro atteggiamento se, invece, questa urgenza il Governo l'avesse voluta indicare, ad esempio, per quanto riguarda la necessità di mettere mano alle infrastrutture che, secondo tutti gli studi, rappresentano oggi il grande terreno di divario tra Nord e Sud. Ci metterei molto a citarle tutte; cito soltanto il rapporto Svimez del 2022, che dice testualmente che il divario tra Nord e Sud è particolarmente rilevante per la parte ferroviaria e per quella autostradale, meno per la rete stradale di rango nazionale e regionale, e che sono i fattori prestazionali delle medesime reti a penalizzare il Mezzogiorno, soprattutto in termini di accessibilità ai bacini di destinazione per la mobilità delle persone e delle merci.

Non discuterò (perché l'abbiamo fatto ieri) e non aggiungerò altre parole sulle ragioni per cui, secondo me e secondo il mio Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, non sussistono minimamente le ragioni della necessità e dell'urgenza. Vorrei invece porre la mia attenzione su un punto più politico: ho sentito vari colleghi parlare del Ponte come di un possibile volano di sviluppo per il Mezzogiorno d'Italia. Ve lo dico da meridionale (non da siciliano, ma comunque da meridionale): io penso davvero che anche quest'affermazione sia semplicemente un'operazione retorica e poco altro. Davvero c'è qualcuno che pensa di risolvere così la condizione drammatica nella quale versa il Mezzogiorno d'Italia, che è sparito per anni dall'agenda di Governo? Per anni abbiamo parlato, anche nelle due Camere, di questione settentrionale e addirittura il Sud è stato derubricato a problema di secondo piano. Davvero si può ritenere che un tema gigantesco come la questione meridionale possa essere oggi affrontato partendo dalla questione del Ponte? E davvero ritenete accettabile che si possa cogliere questo dato, quando lo stesso Governo che parla del Ponte è quello che ci sta proponendo in queste ore l'autonomia differenziata? Ma davvero siamo seri in questa discussione? Lo possiamo mai accettare? (*Applausi*).

Da una parte, volete realizzare l'autonomia differenziata, cioè la secessione delle Regioni più ricche d'Italia, che accentuerà in maniera drammatica la differenza territoriale, la diseguaglianza e il divario tra il Nord del Sud; dall'altra parte, pensate di accontentare il Mezzogiorno d'Italia, che attraverso l'autonomia differenziata metterete in una condizione ancora più drammatica di quella in cui si trova in questo momento, con questa storiella del Ponte? (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

Ho già finito il tempo? Mi lasci soltanto concludere il ragionamento, signor Presidente, con questa operazione così propagandistica come quella che si sta presentando. Speravo di essere agli inizi, ma purtroppo mi sono reso conto che il tempo è inesorabilmente trascorso; ci saranno altre occasioni. La chiudo qua e dico semplicemente che, per le ragioni che ho cercato di illustrare, esprimeremo un dissenso, che non è quello di una forza di opposizione che esprime un'opzione diversa rispetto a quella del Governo, ma è, in questo caso, il dissenso di una forza di opposizione che davvero non accetta che possa essere presentato così questo gigantesco scollamento nel nostro Paese. Esiste un Paese reale; questo Paese reale va rispettato e le fantasie francamente lasciamole da parte. (*Applausi*).

MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signora Presidente, colleghi senatori, onorevole relatore, signor Ministro, rappresentanti del Governo, ieri l'Assemblea ha bocciato la questione pregiudiziale sui requisiti della decretazione d'urgenza. Quel voto va rispettato, come esige ogni ordinamento democratico, tuttavia continuo a ritenere che la realizzazione di un'opera così importante avrebbe richiesto un confronto ben più ampio e articolato, con il coinvolgimento degli enti locali, dei cittadini e dei territori interessati, oltre che ovviamente del Parlamento.

Sia chiaro che questa premessa non è funzionale ad esprimere una posizione di contrarietà, ma viene svolta per invitare il Governo ad avere maggiore fiducia verso le altre forze politiche e verso gli enti locali. Potreste ricevere una sorpresa inaspettata, verificando come i cittadini (in questo caso soprattutto i siciliani e i calabresi) abbiano idee ben chiare sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Per questa ragione l'odierno dibattito non si può semplificare in una banale alternativa fra Ponte sì e Ponte no, perché c'è molto altro su cui discutere e su cui il Governo deve fornire risposte chiare e dimostrare che il suo impegno è concreto.

Ripercorrere la storia aiuta a comprendere meglio il presente. Dico questo per rammentare che Sud chiama Nord, il partito a cui appartengo, e prima ancora il suo *leader* nazionale, l'onorevole Cateno De Luca, è sempre stato favorevole alla realizzazione del Ponte: nel 2006 organizzò una manifestazione nazionale a Roma proprio a favore del Ponte e all'epoca - lo rammento a me stessa - quelli che adesso sono favorevoli erano contrari, dichiaravano che c'erano altre priorità, altre necessità, invocavano lo spauracchio delle infiltrazioni mafiose come alibi per giustificare l'immobilismo e il sottosviluppo delle infrastrutture siciliane. Pertanto a questo Governo dico che noi siamo sempre stati a favore del Ponte e pronti a rivendicare la realizzazione di infrastrutture che, al pari di quelle costruite nel resto d'Italia, servono a superare finalmente il divario economico e sociale che separa il Sud dal resto dell'Italia e lo relega a una posizione di fanalino di coda rispetto al resto dell'Europa.

Proprio per questa ragione, proprio perché noi crediamo nella necessità della realizzazione dell'opera, il dibattito non tra Ponte sì e Ponte no, ma Ponte come: con quali risorse e in quale modo verrà realizzato. Per questo continuiamo a chiedere che i sindaci dei Comuni di Messina e di Villa San Giovanni, sulle cui sponde sorgeranno i pilastri del Ponte, facciano parte del consiglio di amministrazione della neocostituita società Stretto di Messina SpA e non accettiamo il diniego opposto del Governo durante il dibattito dalla Camera perché non ne comprendiamo le ragioni. Il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche avrebbe aiutato il confronto con i territori interessati sulle numerose questioni che negli anni dovranno essere affrontate. Pertanto, escludere i sindaci dal consiglio di amministrazione, quindi dal governo dell'opera, equivale a mandare un messaggio di chiusura e di sfiducia ai cittadini di Messina e di Villa San Giovanni, come se si temesse una risposta negativa e soprattutto non si avesse fiducia nella loro capacità di scegliere e di comprendere. Questa chiusura non è una scelta particolarmente intelligente, se si pensa che questo dibattito va avanti da circa trent'anni.

La seconda critica, signor Ministro, riguarda le fonti di finanziamento. Oggi noi votiamo il presente decreto-legge, ma al suo interno non c'è alcuna indicazione su dove, come e quando verranno reperite le risorse per la sua realizzazione. Già questo basterebbe a non dover aggiungere altro, se non il fatto che tutto ciò rende legittime una serie di speculazioni sull'effettiva volontà di realizzare l'opera.

Inoltre, realizzare il Ponte non ci basta. Noi vogliamo la costruzione di tutte le altre opere che dovranno consentire di colmare il divario infrastrutturale del Sud e della Sicilia in particolare, realizzando quel famoso corridoio TEN-T scandinavo-mediterraneo di cui parliamo da anni come se fosse l'araba fenice, perché tutti diciamo che esiste, ma ancora nessuno ha capito dove sia e se lo faremo veramente. La realizzazione del Ponte è dunque un tassello all'interno del più grande e ambizioso quadro delle opere e delle infrastrutture che devono rendere la Sicilia la più grande piattaforma logistica del Mediterraneo. Non ci accontenteremo di nulla di meno di questo.

Signor Ministro, con il comma 7-ter dell'articolo 4 è stata introdotta una norma che ha sostanzialmente

spostato sugli enti locali gli oneri e le esigenze di natura logistica, prevedendo la sottoscrizione di un piano integrato per adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e assicurare adeguati livelli di servizio del trasporto pubblico locale e regionale in considerazione delle esigenze logistiche e trasportistiche dei cantieri previsti per la realizzazione dell'opera; non è stato tuttavia previsto alcun contributo di carattere finanziario per questo piano integrato, quindi i Comuni e le Regioni dovranno provvedere a riorganizzare il trasporto pubblico locale, che ovviamente richiederà un forte consolidamento, ma lo dovranno fare con le risorse in essere, quindi, nella migliore delle ipotesi, sottraendole ad altre attività e interventi.

Non solo, penso anche allo stanziamento di un milione di euro all'anno per l'attività di comunicazione da parte dei Comuni di Villa San Giovanni e di Messina. A parte che francamente la cifra mi sembra abbastanza importante rispetto a un'attività di comunicazione che potrebbe essere gestita normalmente, la cosa che più mi colpisce - e che forse non è stata molto oggetto di attenzione da chi mi ha preceduto - è che queste risorse verranno sottratte attraverso un ricalcolo dal fondo di coesione. In sostanza, con queste ultime due norme il decreto interviene pesantemente nel condizionare e comprimere gli spazi di indirizzo di questi Comuni, la cui attività preminente diventerà quella di gestire i disagi legati alla realizzazione dell'opera e di raccontare ai cittadini come procedono i lavori dal cui indirizzo sono stati effettivamente poi esclusi.

In conclusione, signora Presidente, questo decreto non ci convince pienamente; non indica quanto costa la realizzazione dell'opera, né dove sono le risorse, per cui francamente alimenta davvero cattivi presagi e si pone soprattutto nei confronti dei cittadini e degli enti locali con una postura che mi dev'essere consentito di definire prevaricatoria.

Oggi allora, signora Presidente, come esponente del partito Sud chiamo Nord voterò a favore del provvedimento per coerenza con la nostra storia e perché non consentiremo a nessuno di alimentare alibi di qualsiasi tipo contro la realizzazione delle infrastrutture in Sicilia. Ma questo voto, signor Ministro, assume la dimensione di una sfida nei confronti del Governo che, con l'approvazione del provvedimento in esame, qui e ora sottoscrive un patto solenne con tutti i siciliani.

Dal luglio del 2024, cioè dal giorno in cui verrà presentato il progetto esecutivo, vigileremo con assoluto rigore e denunceremo ogni stortura, ogni rallentamento, ogni esitazione e ogni ritardo e contrasteremo tutto quello che può profilarsi come la minaccia dell'ennesima opera incompiuta ai danni dei cittadini di Messina e di Villa San Giovanni e di tutti i territori interessati. Non permetteremo in alcun modo che alla devastazione e allo sventramento di un territorio che già presenta numerose fragilità si sommi anche il danno infrastrutturale per la mancata realizzazione dell'opera e di tutte quelle connesse e compensative del disagio.

Annuncio pertanto, signora Presidente, il mio voto favorevole, che è anche un forte invito al Governo a intervenire sulle altre problematiche di questo decreto-legge che prima ho esposto, senza trascurare nel frattempo, signor Ministro, di implementare e rafforzare i collegamenti esistenti da e per la Sicilia, a cominciare da quell'intervento governativo del quale avevo già fatto richiesta nella mia prima interrogazione proprio a lei, per contrastare l'ignominioso fenomeno del caro biglietti, che tante volte è stato denunciato in quest'Aula senza che, né il Governo nazionale, né quello regionale abbiano ritenuto di intervenire in modo concreto.

Certamente il Ponte è un'opera fondamentale per assicurare il collegamento stabile dello Stretto, ma i siciliani, signor Ministro, per tornare a casa non possono attendere la realizzazione.

Signor Ministro, le auguro sinceramente buon lavoro; siamo qui e saremo pronti a sostenerla, se vedremo un impegno concreto e reale, che noi da questo momento assumiamo, sia con lei sia con tutti i siciliani. *(Applausi)*.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, sulle infrastrutture le forze politiche tendenzialmente si dividono.

Da una parte, c'è chi non le vuole e questo diniego è quasi sempre per motivi ambientali, perché ci sono altre opere prioritarie, perché si dà adito alla criminalità organizzata di inserirsi nelle grandi

infrastrutture, perché è uno spreco di risorse pubblico o perché ci sono altre emergenze. Dall'altra parte, invece, c'è chi pensa che bisogna essere a favore o magari contro, a seconda di chi governa in quel momento il Paese: tendenzialmente si è contro se non si governa, perché magari si vuole lasciare il pelo a qualche associazione del no per avere voti, comprensibilmente, e si è a favore, invece, quando si governa. C'è poi chi, come chi le parla, pensa che le infrastrutture non abbiano un colore politico e che vadano fatte per il bene del Paese. *(Applausi)*.

Lo abbiamo visto, purtroppo, durante la pandemia e dico purtroppo perché sicuramente abbiamo pagato un alto prezzo in termini di vittime, perché da noi la pandemia è arrivata prima che in altri Paesi. Purtroppo però noi eravamo indietro dal punto di vista infrastrutturale e il nostro Paese è stato bloccato anche per questo.

Chi le parla viene da Torino, come sa, signor Ministro. Potrei raccontarle che quello che oggi è stato detto sul Ponte è stato anche detto sul *tunnel* di base dell'alta velocità Torino-Lione *(Applausi)*, ossia che era un danno dal punto di vista ambientale; che avrebbe fornito risorse alla criminalità organizzata; che sarebbe stato un disastro; che c'erano altre priorità, come rafforzare la rete regionale rispetto all'alta velocità, e così via, salvo il fatto che gli ambientalisti, che dicevano no a quel *tunnel*, nulla dicevano sul raddoppio del *tunnel* autostradale del Frejus a qualche chilometro di distanza, come se il *tunnel* autostradale non avesse criticità, non fosse altrettanto pericoloso da un punto di vista ambientale e non favorisse la criminalità organizzata. Due pesi e due misure, proprio perché il nostro è un Paese complesso e di interessi particolari ce ne sono a iosa. Poi un giorno, signor Ministro, probabilmente dovremo anche pensare a infrastrutture che si parlino tra di loro, ad esempio ferrovie e autostrade, così almeno eviteremo una guerra anche tra infrastrutture.

Oppure vi è chi pensava, ad esempio, che la TAP fosse l'inizio della devastazione del mare della Puglia, dove non avremmo più avuto turismo e non ci sarebbe più stata una bandiera blu. Tutto questo non è avvenuto e, anzi, grazie al Governo Renzi per aver fatto la TAP e per aver realizzato quella infrastruttura. Se oggi la crisi energetica è stata attenuata, è infatti anche grazie a quella infrastruttura. *(Applausi)*.

Fanno parte di questo schieramento alcuni esponenti provenienti da forze politiche della sinistra e colleghi del MoVimento 5 Stelle, che poi hanno cambiato idea quando hanno governato. Spesso, infatti, quando uno governa, poi realizza che il suo giudizio preventivo non andava bene oppure è contro a seconda di chi governa. Signor Ministro, anche lei era contro la TAV quando era all'opposizione nel 2015.

Come ho detto, però, alla collega Meloni tutti noi siamo invecchiati e, per fortuna, abbiamo cambiato idea. Per fortuna abbiamo capito che la priorità non era mandare a casa questo o quell'altro Presidente del Consiglio, ma appunto governare il Paese.

Chi le parla, come dicevo in premessa, è a favore delle infrastrutture che fanno bene al Paese. Lei ha citato alcune opere, nel suo intervento. Ora, io non mi permetto di essere così arrogante da pensare che abbiamo fatto tutto noi, durante il Governo del *leader* Matteo Renzi, ma quelle opere sono anche frutto del Piano Shock, che era stato portato avanti dal Governo Conte II e dal Governo Draghi.

Quindi, alcune delle opere che giustamente lei rivendica come quelle che farà, sono di altri Governi, di cui, in alcuni casi, avete fatto parte anche lei e la sua forza politica, con la quale devo riconoscere che abbiamo lavorato e collaborato molto bene.

A questo decreto sul Ponte noi diremo sì. Diremo sì perché non vogliamo fornire un alibi a nessuno rispetto al fatto che le opere non si fanno *(Applausi)*. Voteremo sì perché questa infrastruttura è necessaria per completare quel corridoio europeo che è stato citato da alcuni colleghi. Certo che non è sufficiente. Certo che ci vuole l'alta velocità per completare la Salerno-Reggio Calabria. Certo che ci vuole l'alta velocità in Sicilia, ma le opere si tengono tutte e tre insieme: non è che si fa l'alta velocità e non si fa il Ponte. Si fa tutto e si tiene tutto. *(Applausi)*.

Giustamente, qualche settimana fa i rappresentanti di RFI sono venuti nella mia Commissione e hanno presentato un piano di opere, tra cui molte di quelle che i colleghi hanno citato. Il Governo dovrà renderle esecutive. Oggi abbiamo anche una grande possibilità, quella delle risorse del PNRR, che non valgono per il Ponte sullo Stretto, giusto per intenderci, ma forniscono anche una possibilità di

incrementare le infrastrutture del nostro Paese. Ecco perché, signor Ministro, non possiamo permetterci di restituire neanche un euro in Europa. Abbiamo bisogno di spenderli tutti, fino all'ultimo centesimo. (*Applausi*).

Come ha precedentemente detto la collega Musolino, il fatto che noi diciamo sì a questo decreto, non vuol dire che non vediamo le criticità. Alcune le ha citate precedentemente la collega Musolino; altre le ha riportate prima la presidente Paita quando è intervenuta sulla tipologia delle infrastrutture. Questo, però, non ci impedisce di dare la fiducia a quello che lei ha promesso, cioè che questo è l'inizio del completamento di un'opera che questo Paese aspetta da molto tempo.

Non le cito che già nel 1856 - da sabauda posso dirlo - si pensava ad un ponte, perché già i romani con le barche ne fecero uno per evitare che i cartaginesi invadessero l'Italia. Si parla da troppo tempo di questa infrastruttura e anche, ancora una volta, troppo ideologicamente, sia sul sì sia sul no. Noi siamo per il fare e come verrà fatta e come verrà realizzata lo valuteremo attentamente.

Secondo noi, il progetto del 2011 andava modificato, lei però ci dice che è un modo per accelerare finalmente la realizzazione di quell'opera. Noi ci fidiamo e diciamo sì, ma controlleremo attentamente che questo sì (*Applausi*) che noi oggi le diamo non sia un abuso di fiducia e non sia abusato e la incalzeremo perché ci sia la realizzazione dell'opera.

Alcuni dei rilievi che la collega prima ha fatto, cioè che alcune coperture non ci siano e manchino in quest'opera alcuni pezzi di risorse importanti, immagino che verranno affrontati strada facendo. Per questo, mi permetto di esprimere il voto favorevole al decreto-legge, a nome di Azione-Italia Viva.

Signor Ministro, è un'opportunità che capita una volta ogni tanto quella di avere la possibilità di dire «oggi si inizia». Noi saremo qui a incalzarla perché si inizi veramente. (*Applausi*).

[RONZULLI \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RONZULLI \(FI-BP-PPE\)](#). Signora Presidente, chiunque voglia riuscire in un'impresa dev'essere disposto ad avere visione e coraggio, ad osare e a non farsi condizionare da tutti i tentativi andati a vuoto a causa di chi non sa guardare più lontano della punta delle proprie scarpe.

Per immaginare il futuro bisogna essere capaci di sognare, ma la storia recente di questo Paese insegna che sono più numerosi gli uomini che hanno innalzato muri rispetto a quelli che costruiscono ponti. Ebbene, noi quel Ponte sullo Stretto di Messina lo faremo. (*Applausi*). Lo realizzeremo, perché serve al nostro Paese, perché ci avvicina all'Europa e perché questo è stato un sogno, una visione del presidente Silvio Berlusconi: un uomo capace, appunto, di immaginare il futuro.

Oggi, con la conversione in legge di questo decreto-legge poniamo idealmente la prima pietra di un'opera strategica con cui colmiamo una lacuna profonda decenni. Il presidente Silvio Berlusconi ne parlò la prima volta nel 1994 e - come capita sempre ai visionari - fu osteggiato, deriso e addirittura accusato di trame oscure. Venticinque anni dopo molti sono stati costretti, *obtorso collo*, a dire sì al Ponte, ad ammettere che la Sicilia e la Calabria meritano un collegamento stabile, che il nostro Mezzogiorno è uno solo e che bisogna unire e non dividere in nome di qualche convenienza politica o economica. È a lui che vogliamo dedicare questo voto e questo successo del Paese.

Il presidente Berlusconi aveva già colto il valore strategico, se vogliamo anche geopolitico, ma sicuramente geoeconomico di un'opera che chiamava e che chiama ancora la madre di tutte le battaglie infrastrutturali, che non collega semplicemente due Regioni, la Calabria e la Sicilia, ma collega e unisce il Paese. Oggi può essere una giornata storica per i cittadini, per il Meridione e per la nostra Italia.

Diciamolo, cari colleghi, in un Paese normale, un'opera di questo tipo sarebbe già stata costruita da decenni, perché rappresenta un'opportunità straordinaria per la Nazione. Siamo ricchi di bellezze naturali, di un patrimonio culturale unico al mondo. Tuttavia, il nostro sviluppo è stato spesso limitato da un sistema di infrastrutture arretrato e inefficiente e la costruzione del Ponte rappresenterà un importante passo avanti verso la modernizzazione delle nostre reti di trasporto e di connessione tra le Regioni.

Agevolare il trasporto di merci e persone significa assicurare un flusso più rapido ed efficiente di beni e servizi tra la Sicilia e il resto d'Italia. Questo stimolerà gli scambi commerciali, favorirà la crescita

delle imprese e creerà nuove opportunità di occupazione, generando 100.000 posti di lavoro. (*Applausi*).

Non dobbiamo mai dimenticare che l'Italia si trova al centro del Mediterraneo e ha un ruolo fondamentale nei trasporti marittimi tra l'Europa e il Nord Africa. La costruzione di un'infrastruttura di questo tipo ci consentirebbe, quindi, di svolgere un ruolo ancora più attivo nella promozione degli scambi internazionali, nel turismo e nella cooperazione economica con i Paesi del bacino mediterraneo.

Chiediamoci allora chi non vuole il Ponte sullo Stretto. Solo chi tifa contro l'Italia e il suo sviluppo. Solo chi è accecato dalla furia del finto ambientalismo ideologico non può non rendersi conto dei benefici del Ponte, perché è dietro l'ideologia, dietro la retorica e dietro la maschera del *politically correct* che si nasconde l'arretratezza del Paese. (*Applausi*). E per arretratezza intendo tutti i no che sono stati dati e detti per troppi anni all'Italia, lasciandola in una condizione antistorica, perché il futuro non aspetta, il futuro non prevede dei no.

Ricordiamoci il no alla TAV, al nucleare di ultima generazione, al TAP, che invece ha salvato il nostro sistema economico-sociale durante la crisi del gas soltanto qualche mese fa; il no alle grandi opere. Attraverso i no avete condannato il futuro del nostro Paese; lo avete paralizzato in questi decenni, mettendo acqua nel motore di questa Nazione affinché rimanesse ingolfata, usando ogni scusa possibile. Ma noi non vi daremo alibi; garantiremo che il Ponte sullo Stretto di Messina sia realizzato con i massimi *standard* di sicurezza e sostenibilità ambientale, affrontando le problematiche connesse al rischio sismico e alla tutela dell'ecosistema marino, cancellando i traghetti, che sono - quelli sì - impattanti e devastanti per la flora e per la fauna. Mi chiedo e vi chiedo ancora le ragioni di chi non vuole il Ponte sullo Stretto.

Ieri in quest'Aula, durante la commemorazione dell'anniversario delle vittime della strage di Capaci, tutti qui hanno condannato duramente la mafia. Le belle parole, però, devono essere conseguenti (*Applausi*), perché di fronte alla domanda «chi non vuole il Ponte sullo Stretto» non potete far finta di non sapere che chi non vuole il Ponte è proprio la mafia, cari colleghi. (*Applausi*). È la mafia che, negando la realizzazione di un'opera strategica infrastrutturale, tiene una Regione isolata.

Faccio allora un'altra domanda: volete una Regione libera o una Regione terreno di cultura delle cosche mafiose? Volete una Regione libera di scegliere a quale futuro ambire? Volete una Sicilia virtuosa, una Regione che si affacci per la prima volta a un sistema logistico, economico, imprenditoriale, infrastrutturale e commerciale degno di questo Paese?

Noi non abbiamo paura di combattere anche quella mafia, che il Ponte non lo vuole, perché vuole tenere in scacco la Sicilia; è un progetto - è bene sottolinearlo a chiare lettere - che va realizzato senza paura e senza condizionamenti di sorta.

In questo Parlamento siedono forze politiche che, per timore, hanno deciso di non decidere. Mi riferisco, per esempio, alla corsa per l'assegnazione delle Olimpiadi di Roma, che si è deciso di arrestare perché le eventuali gare per gli appalti e l'esecuzione dei lavori potevano essere a rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata: un bell'esempio di debolezza dato alle mafie.

Voi siete democratici, quelli che si occupano delle uguaglianze, di combattere le disuguaglianze e delle pari condizioni tra cittadini. Eppure, ancora una volta, saremo noi a prendere per mano il Paese e a fare rivoluzioni sociali, come realizzare il Ponte.

Perché io che abito a Milano da quindici anni posso viaggiare sul Frecciarossa ad alta velocità e questo non dev'essere permesso a un palermitano o a un messinese? (*Applausi*). Perché i siciliani devono continuare a essere italiani di serie B per le loro difficoltà negli spostamenti?

Nella scorsa legislatura abbiamo introdotto il concetto di insularità, ammettendo e certificando che i siciliani oggi non hanno gli stessi diritti; i siciliani non sono italiani come tutti gli altri. La mancanza di continuità territoriale, quindi di un collegamento stabile come quello che vogliamo realizzare, costa loro quasi 6 miliardi ed è un'ulteriore tassa occulta che alimenta ancor di più il *gap* con il resto del Paese.

Infine il Ponte è un investimento produttivo, un'infrastruttura che resta nel tempo, che crea sviluppo e lavoro; l'esatto contrario del vostro reddito di cittadinanza (*Applausi*) che in un anno ci è costato

quanto realizzare il Ponte, con la differenza che il reddito di cittadinanza ha generato assistenzialismo e il Ponte genererà ricchezza.

Bene ha fatto il ministro Salvini a smontare le *fake news* sull'incompatibilità tra la realizzazione delle infrastrutture sull'isola e il Ponte. È l'esatto contrario; un'infrastruttura madre come quella imporrà investimenti per le altre infrastrutture proprio per evitare che sia un'opera nel deserto. Imboccheremo la strada verso lo sviluppo e la modernità e vinceremo una grande sfida ingegneristica, dimostrando che la conoscenza, la creatività e l'operosità italiane non sono seconde a nessuno, perché siamo la patria del genio e lo siamo fin dall'inizio della nostra storia (basti pensare agli acquedotti, alle strade o ai ponti romani, le cui tracce sopravvivono ancora oggi).

Per concludere, Forza Italia ritiene che questo decreto sia assolutamente necessario e urgente. Si è perso già fin troppo tempo e quindi abbiamo per questo apprezzato il coraggio della presidente del Consiglio Meloni che ha considerato questo intervento prioritario e la scelta del ministro Salvini di varare un decreto-legge per marcare finalmente un cambio di passo. Oggi, in quest'Aula, c'è un Governo di centrodestra legittimato dalla volontà popolare, che guarda al futuro con speranza e con prosperità di crescita e che realizzerà il Ponte sullo Stretto di Messina, che rappresenta simbolicamente un nuovo processo di riunificazione del Paese e un collegamento temporale tra il passato e il futuro.

Forza Italia voterà convintamente questo provvedimento, mantenendo un impegno con i suoi elettori che realizza l'idea del nostro presidente Berlusconi. (*Applausi*).

[FLORIDIA Barbara](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Barbara (M5S). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, Ministri, si sono dette e sentite in questi giorni tante parole, tanti *slogan*, motti ed etichette, volti secondo noi a distrarre i cittadini dal vero oggetto del provvedimento in discussione e confonderli con il solito gioco delle fazioni: Ponte sì, Ponte no; sviluppo sì, sviluppo no; Governo dei sì e Governo dei no.

Diciamo che la maggioranza si è collocata nel suo immaginario nella fazione sviluppo sì, Ponte sì (dimenticando quel "no ponte" sulla bella maglietta del Ministro di qualche anno fa, ma non importa), collocando invece la minoranza in quella fazione che è contro lo sviluppo (sviluppo no, Governi dei no), come se chi ha portato i soldi del PNRR, chi ha contribuito a stanziare le risorse di quel bell'elenco che lei, Ministro, ha sciorinato nella sua relazione e chi, come noi, ha portato quelle risorse non fosse per lo sviluppo e chi, invece, come voi, i soldi del PNRR li vuole restituire o non li riesce a spendere, fosse invece per lo sviluppo. Veramente un po' strana questa riflessione, non trovate? Inoltre, sarebbe come se chi, come voi, non essendo capace di mettere a terra opere per le quali i soldi ci sono, fosse invece capace poi di realizzare un'opera faraonica come questa del Ponte a campata unica per la quale i soldi invece non ci sono. (*Applausi*). Governo dell'assurdo; sembra un po' il teatro dell'assurdo, Ministro.

Mi permetta di fare una premessa che stavo dimenticando: lei prima ha detto che, se nel Rinascimento ci fosse stato il MoVimento 5 Stelle, oggi noi non avremmo le chiuse sui Navigli; se nello stesso periodo ci fosse stata la Lega, non avremmo proprio avuto il Rinascimento. (*Applausi*).

Un'altra cosa, Ministro: lasci stare il Presidente della Repubblica, non utilizziamolo; non lo utilizzi come scudo per le sue scelte politiche. Il Presidente della Repubblica non viene messo in gioco in quest'Aula.

Mi conceda poi un consiglio non richiesto: i grandi geni del passato, come Michelangelo e Leonardo, non erano soltanto geni del fare, erano geni dell'essere. Se fossi in lei, non oserei il paragone.

Detto questo, ora invece parliamo di un vero ponte, che è quello che ci dovrebbe collegare tra l'assurdo e il reale, quindi facciamo chiarezza e diciamo di cosa stiamo parlando e di cosa non stiamo parlando. Non stiamo parlando della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, perché non avete le risorse e non avete un progetto cantierabile, quindi non stiamo parlando del Ponte.

Di cosa stiamo parlando adesso e cosa voteremo invece con la conversione del decreto-legge in esame? Voteremo la riabilitazione della società Stretto di Messina SpA, che già ci è costata 300 milioni di euro. Stiamo parlando di tranquillizzare il consorzio Eurolink, che aveva fatto causa allo Stato, chiedendo ai cittadini 700 milioni di euro. Stiamo parlando di assicurare lo stesso consorzio,

affinché possa avere successivi e ulteriori guadagni. Stiamo evitando una gara pubblica e - cosa assurda - stiamo immaginando di effettuare, forse, un ponte a campata unica straordinario, un'opera faraonica, con un progetto vecchio di dieci anni, che presentava oltre 200 criticità ancora da risolvere, aggiustandolo qua e là. E ad aggiustare e sistemare questo progetto è chiamato proprio chi dovrebbe realizzarlo: vi sembra normale? Vi sembra logico? No, non è normale e non è logico.

Tranquillizzo dunque i cittadini assolutamente, perché non parliamo del Ponte di Messina, ma stiamo parlando dell'affare Ponte, che è un'altra cosa. È un affare enorme, che vede muoversi interessi, che fa confusione e getta fumo negli occhi e che doveva essere necessariamente definito subito. Per questo serviva un decreto-legge: bisognava parlarne poco e farlo in velocità. Non ci avete permesso di discutere e forse non ne state discutendo davvero neanche voi, all'interno della maggioranza. Ce ne siamo accorti in Commissione, quando il Sottosegretario non aveva la forza di rispondere con argomentazioni alle richieste dei commissari. Il relatore sa bene che erano in difficoltà.

Quindi, onorevoli colleghi, non ne state parlando seriamente neanche voi. Avete spinto il piede sull'acceleratore, ignorando persino non ciò che dicono il MoVimento 5 Stelle, il PD e le altre forze di opposizione, ma ciò che sostiene il gruppo di lavoro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che stava ancora completando gli studi di fattibilità, effettuando gli approfondimenti e valutando le modalità di collegamento più opportune. Se in virtù della carta geologica, che erroneamente il relatore mi ha detto che era stata completata, se in virtù di approfondimenti e di sviluppi territoriali vediamo che forse il massimo utilizzo del collegamento dinamico garantirebbe un'alternativa soddisfacente, non la prendiamo in considerazione? No, bisogna assolutamente fare il Ponte. Anzi, no, scusate: bisogna parlare dell'affare Ponte. (*Applausi*). Non vi importa discutere, perché il vero tema è l'affare: un affare elettorale ed economico.

Per giustificare dunque la straordinaria necessità, si dice come al solito che ce lo chiede l'Europa. Anche questa volta l'abbiamo sentito. Questo corridoio scandinavo mediterraneo, da Helsinki a La Valletta, TEN-T, bisogna assolutamente completarlo, perché questo corridoio ce lo chiede l'Europa. Come se, in assenza del Ponte sullo Stretto, per colpa dell'Italia, il corridoio fosse incompleto, con la Sicilia tagliata fuori e il Mediterraneo lontano dall'Europa. Ricordo però, a me stessa *in primis*, ma a tutti, che questo corridoio non è una strada o una linea ferrata, che deve partire da Helsinki e arrivare a La Valletta, non è una strada unica, ma dev'essere una rete multimodale e funzionale, con collegamenti che funzionino. Oppure, signor Ministro, sta pensando a un ponte tra Agrigento e La Valletta? Forse questo mi è sfuggito.

Colleghi della maggioranza, per favore, basta parlare di Ponte e prendere in giro i cittadini. Serve serietà e lo dico anche ai colleghi coregionali: la serietà che impone a un Governo di considerare davvero gli scenari che si prospettano a fronte delle diverse soluzioni applicabili; la serietà di un Governo che dica subito quali servizi taglierà ai cittadini per recuperare i 15 miliardi che servono (se non saranno 16 o forse 14 miliardi). Quali servizi taglierete per recuperare queste risorse? Un Governo serio coinvolge gli enti locali, perché *in primis* rappresentano le aree che verranno coinvolte e stravolte da questa scelta. Un Governo serio non stanziava 7 milioni per dire ai cittadini - che non coinvolge, come gli enti locali - che questo Ponte è bello e giusto. Mentre stanziava nello stesso decreto-legge 7 milioni, dice che senza risorse bisogna aggiustare la Palermo-Catania, mi raccomando. Il Ponte parte da Messina.

Detto questo, mi avvio a concludere dicendo che un Governo serio sicuramente, in luoghi così altamente a rischio per frane ed erosione, affronterebbe il discorso diversamente. Signor Ministro, effettuare movimenti di terra colossali, apertura di cave, livellamento di colline, opere di cementificazione, è esattamente ciò che non si fa o che si fa con alta cautela in quelle zone. Ultimamente abbiamo purtroppo visto i disastri che possono accadere.

Concludo. Mi sono chiesta davanti a questo assurdo, a questa stranezza, a questo affare Ponte, a questo decreto-legge del nulla, senza risorse, senza progetto: ma perché? La verità, secondo me, è una ed è molto più semplice di tutte le nostre riflessioni, ed è che l'affare Ponte è un affare politico. Occorreva un giocattolo affinché il bambino fosse distratto mentre la mamma era impegnata a fare cose serie. La mamma è stata brava: grazie a questo giocattolo, una parte della maggioranza si è acquietata e ha di

che parlare. Ma per suo tramite, signora Presidente, chiedo alla Presidente del Consiglio di togliere subito questo giocattolo dalle mani del bambino perché in realtà questo potrebbe, a breve, mettere sulla strada migliaia di famiglie e distruggere due città, una delle quali è la mia Messina. E questo per cosa? Per una foto ricordo con la prima pietra? Per un progetto che non c'è e per dei soldi che non ci sono? La responsabilità di questo scempio - lo dico per suo tramite, signora Presidente - sarà della presidente Meloni: per tenere buono un alleato di Governo avrà contribuito a un danno colossale, e questo noi non lo dimenticheremo. (*Applausi*).

[GERMANA'](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANA' (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, non risponderò alle provocazioni dell'opposizione perché sono troppo di basso livello, in un giorno così importante e storico (*Commenti*) per il nostro Paese. (*Applausi*). Onorevoli senatori, stiamo scrivendo la storia dell'Italia e sono orgoglioso di esserne parte. Finalmente, grazie a questo decreto-legge, torniamo allo spirito nazionale che animò i Padri del nostro Risorgimento e l'afflato internazionale dei fondatori dell'Unione europea, sorta sulle ceneri della seconda guerra mondiale e che ebbe vigore proprio dalla storica Conferenza di Messina del 1955.

Oggi decidiamo di unire cinque milioni di italiani ad altri 55 milioni di italiani e a 450 milioni di europei.

Oggi disegniamo concretamente il futuro della Sicilia, del Mezzogiorno e dell'Europa, unendo stabilmente le reti ferroviarie e stradali e creando una sola città e una sola Regione: il Sud. (*Applausi*).

Se la società Stretto di Messina non fosse stato messo in liquidazione dal PD e da quella sciagura del Governo Monti, il Ponte sarebbe già una realtà e così quella speranza interrotta nel 2011 ha condannato i siciliani a pagare di tasca propria 6,5 miliardi l'anno di costi di insularità in una Regione con il penultimo PIL *pro capite* d'Italia. L'assenza del Ponte vale due ore ferroviarie, più l'inquinamento da *bunker* navale e l'inquinamento per voli. Tutti gli italiani per andare a Roma si muovono in treno, sfruttando l'ottimo investimento di oltre 100 miliardi dell'alta velocità, tranne i sardi per ovvie ragioni e i siciliani per ragioni ideologiche. Oggi si arriva da Lamezia Terme a Roma in quattro ore, così come da Torino, Brescia, Genova, Trento, Treviso, Bari, Ancona, Potenza, ma da Catania ci vogliono dieci ore di treno. Invece con il Ponte e con i 28 miliardi - che hanno un senso, sì - investiti in Sicilia per la rete infrastrutturale ferroviaria e stradale, l'80 per cento dei siciliani sarà a sei ore di treno da Roma senza rotture di carico e a bordo del mezzo di trasporto più ecologico che esista, ovviamente dopo la bicicletta.

Oggi voglio ricordare tutti quei siciliani che si sono battuti negli anni per la realizzazione del Ponte e uno per tutti è il compianto senatore messinese Nino Calarco. Nino Calarco, giornalista nato sulla strada, politico per missione, uomo di grandi idee, è stato per tutti "il direttore". Per quarantaquattro anni ha guidato la «Gazzetta del Sud», giornale dei siciliani e dei calabresi, e fu anche il presidente della storica società Stretto di Messina e lo fu dal 1987 al 2002, per ben quindici anni e mai durante il suo mandato percepì soltanto una lira di indennità come presidente della società. Una vita dedicata al giornale e alla realizzazione del collegamento tra la Sicilia e l'Europa, perché una cosa deve essere chiara: il Ponte allunga l'Europa di 300 chilometri nel Mediterraneo e dura è la battaglia contro chi, a partire dalla sinistra, ha osato dire che i ponti non servono per una distanza di tre chilometri e che i calcoli validati del progetto definitivo, realizzati dall'*élite* dell'ingegneria mondiale, non siano veritieri nonostante il parere di coloro che i ponti li progettano e li realizzano, gli ingegneri.

Oggi il ponte sospeso più lungo al mondo è quello dei Dardanelli in Turchia e - pensate un po' - è stato realizzato utilizzando il cosiddetto Messina *type*, studiato e sviluppato proprio per il Ponte sullo Stretto.

Sono state dette menzogne di ogni tipo negli anni, ma soprattutto in queste settimane, fino a ieri in Commissione, una valanga, ma la calunnia più grave è quella dell'interesse mafioso verso il Ponte e solo verso il Ponte, come se la mafia e la criminalità organizzata non provassero a infiltrarsi in ogni appalto pubblico e mi chiedo e chiedo a voi, colleghi del MoVimento 5 Stelle: noi che siamo lo Stato dobbiamo avere paura della mafia o la dobbiamo combattere? (*Applausi*). Noi la mafia la combatteremo così come abbiamo sempre fatto, anche in memoria di chi per combattere la mafia ha

perso la vita come Giovanni Falcone che ieri in quest'Aula abbiamo commemorato a trentun anni dalla strage di Capaci.

La Sicilia di momenti bui ne ha passati e il Ponte è veramente l'ultima occasione per riscattare l'intero Sud da chi ci ha voluti isolare privandoci della libertà, sì la libertà: libertà di movimento, libertà di scegliere dove andare e quando andare, libertà di essere italiani, libertà di scegliere la propria destinazione indipendentemente dalla Regione di partenza, libertà di non inquinare con voli costosissimi per tratte brevissime, libertà di lavorare in Sicilia o in Calabria o nel Sud senza dover per forza raggiungere Roma o Milano, libertà di sentirsi e di essere parte di un'unica Nazione, prendendo un treno da Caltanissetta e scendendo magari a Roma o a Napoli, libertà di pensare che i ponti servono e uniscono i popoli. Che senso avrebbe, dal punto di vista del Paese Italia, spendere 28 miliardi di infrastrutture in Sicilia per poi imbarcare un treno che viaggia a 180 chilometri l'ora su un *ferry boat* che viaggia a due chilometri l'ora? Il Ponte serve a mettere in concorrenza voli e treni abbassando le tariffe così come è avvenuto in tutto il resto d'Italia e questo soprattutto noi siciliani lo dobbiamo a tutti quei giovani che durante le festività non riescono ad abbracciare i loro genitori per i costi proibitivi dei voli. (*Applausi*).

Il Ponte sullo Stretto è il futuro e ogni scelta contro il futuro è perdente.

Ogni scelta contro il Ponte è solo ideologica, come quella inspiegabile di alcuni sindacati, che nascono per tutelare i lavoratori e l'occupazione, ma in questo caso si oppongono a un'opera che creerebbe 100.000 posti di lavoro in sette anni, oltre all'indotto. Così come ha detto la senatrice Ronzulli, lavoro vero e non lavoro nero, come quello prodotto dal reddito di cittadinanza. (*Applausi*).

Menzogne, come quella che non esiste un progetto definitivo, mentre il progetto è pubblicato dal 2012 sul sito del Ministero della transizione ecologica e tutti possono andare a vederlo, con più di 8.400 tavole ed elaborati. Di fronte a un'Italia che vuole crescere, basta con questo ambientalismo estremo, per cui - lasciatemelo dire - la vita di un orso o quella di un lupo è paragonabile a una vita umana. È falso e ridicolo imputare a un ponte lo stravolgimento di un territorio, quando le opere a terra occuperebbero un centesimo del suolo già abbondantemente devastato e cementificato da una cementificazione selvaggia e incontrollata. Menzogne, sempre le stesse, come quelle dei terremoti e dei venti. Un ponte progettato per resistere a sollecitazioni ancora più forti di quelle del terremoto che nel 1908 distrusse la città di Messina.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17,36)

(*Segue GERMANÀ*). Dove erano gli ambientalisti quando l'abusivismo imperava e le zone più belle venivano cementificate? Forse erano troppo occupati a studiare le rotte migratorie degli uccelli o le rotte dei delfini. Falsi e miopi ambientalisti, che hanno sempre ostacolato tutto e tutti, soprattutto gli imprenditori. Fortunatamente non esistevano quando furono costruite le piramidi. (*Applausi*). Anche la Torre Eiffel, simbolo della Francia, che provocatoriamente si potrebbe definire un parafulmine, certamente non utile come il Ponte sullo Stretto, ebbe allora i suoi oppositori, ma oggi attrae milioni di turisti.

Concludo, signor Presidente, citando un grande siciliano, Andrea Camilleri, che disse che il Ponte non serve solo perché ancora non c'è. Onorevoli senatori, vi do appuntamento sul Ponte sullo Stretto nel 2032, quando finalmente lo *slogan* «Ponte e libertà» sarà diventato una realtà, grazie all'impegno di questo Governo di centrodestra, di questa maggioranza che lo sostiene e del suo ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Pertanto annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega. (*Applausi*).

IRTO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IRTO (PD-IDP). Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, si arriva al voto di questo decreto per il Ponte sullo Stretto con grande superficialità e senza un'adeguata concertazione, per l'ennesima volta, come è avvenuto in tantissime altre occasioni su altri importanti provvedimenti in questa legislatura, senza avere svolto alcun tipo di concertazione e di interlocuzione con gli enti territoriali e con un dibattito nelle Commissioni portato avanti senza un reale confronto e ignorando le proposte provenienti dalle opposizioni.

Eppure sulle infrastrutture e su ogni opera strategica per il Paese si dovrebbe mantenere un'attenzione

massima, a maggior ragione su un'opera complessa e dai costi elevatissimi come il Ponte sullo Stretto. Si tratta di scelte fondamentali, dall'alto impatto ambientale, che incidono sulla vita stessa delle comunità che vivono quei luoghi. Si capisce dunque che non servono posizioni ideologiche o strumentali alla propria collocazione politica o da sventolare come merce di scambio. Non serve bruciare le tappe, per poi essere costretti a tornare indietro e bloccare l'*iter*, come è avvenuto troppe volte nel recente passato, e non servono soprattutto gli *spot*, funzionali solo a una perenne campagna elettorale da parte del Governo.

Proprio in questa fase il Governo, soltanto per pagare una cambiale elettorale all'alleato leghista, si è fatto trascinare nel progetto dell'autonomia differenziata, che va proprio in una direzione contraria rispetto a qualsiasi forma di ragionevolezza. Un'autonomia che spazzerebbe via ogni idea di solidarietà, di coesione e di giustizia sociale nel Paese. Si tratta di un quadro d'insieme indispensabile per comprendere come la nostra posizione sul decreto, quella del Partito Democratico, non abbia nulla di strumentale, ma riguardi il metodo con cui il Governo Meloni sta proponendo il contenuto del provvedimento stesso o forse - sarebbe meglio dire - l'assenza di contenuto, perché idee e metodo non convincono sulla proposta generale, sullo stato complessivo delle infrastrutture di Calabria e Sicilia, sulla fattibilità stessa dell'opera e sulle coperture finanziarie. L'idea della costruzione del Ponte, senza che sia stato realizzato nulla di concreto, è già costata quasi 900 milioni di euro di consulenze, progetti e indennità. Nel frattempo nulla è stato fatto per migliorare le infrastrutture regionali che versano in condizioni pietose.

La mancata previsione del dibattito pubblico sulla realizzazione di quest'opera non è solo una totale forma di disprezzo del buon senso e di ragioni di opportunità, ma è anche una forma di mancato rispetto delle leggi che prevedono espressamente un dibattito pubblico per opere il cui costo è superiore a 500 milioni di euro. Sostanzialmente è un modo di procedere che rappresenta l'essenza di questo Governo, allergico a ogni forma di confronto e di concertazione. L'Esecutivo, con un atteggiamento inaccettabile, non ha tenuto in considerazione alcuna i rilievi mossi anche durante le recenti audizioni nelle Commissioni competenti (peraltro alla Camera dei deputati, perché in Senato non abbiamo avuto la possibilità di svolgerle), in ordine alla circostanza che l'attuale progetto che proponete di attraversamento stabile sullo Stretto è del tutto insostenibile non solo sotto il profilo tecnico-ambientale, ma anche sotto quello economico-finanziario.

Proprio dal punto di vista finanziario l'opera è del tutto irrealizzabile, considerato che il decreto-legge rimanda al futuro il reperimento delle risorse necessarie. Insomma, sembra una strategia del Governo per arrivare ad annunci di opere che non saranno mai fatte. Signor Ministro, gli annunci però costano e per quelli la copertura finanziaria l'avete trovata: per il piano di comunicazione sono stati subito individuati sette milioni. (*Applausi*). Per il piano di comunicazione avete trovato le risorse già impegnate, dimenticando in maniera ipocrita che proprio l'insostenibilità della spesa per la costruzione del Ponte sullo Stretto ne bloccò l'ultima volta l'*iter* autorizzativo.

Strettamente legata all'insostenibilità finanziaria dell'opera per assenza di risorse specifiche è la difficoltà derivante dalla mancanza di collegamenti ferroviari adeguati in Calabria e Sicilia. A proposito di questo, signor Ministro, vorrei leggere alcune dichiarazioni legate proprio al tema della mancanza di collegamenti: tantissimi i dubbi sull'utilità e i costi del Ponte sullo Stretto; ci sono parecchi ingegneri che dicono che il Ponte non sta in piedi; non vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare quando in Sicilia e in Calabria i treni non ci sono e vanno a binario unico; prima però c'è da sistemare il resto della rete infrastrutturale: ferrovie, porti, aeroporti e strade che adesso sono in condizioni disumane; se dovessi - questa è bellissima - pensare alle grandi infrastrutture, prima penserei a sistemare le infrastrutture regolari, come strade e ferrovie. Sapete chi diceva queste cose che ho appena letto solo qualche anno fa, poco tempo fa? Era proprio lei a dirlo, ministro Salvini. (*Applausi*). Oggi il Ministro, nella replica, ha fatto riferimento a un nuovo Rinascimento, a Leonardo, a Michelangelo; tuttavia, piuttosto che Rinascimento, ci sembra giravoltismo. Invitiamo quindi il ministro Salvini ad avere anche un po' coerenza rispetto alle sue affermazioni e alle cose che ha fatto, perché stiamo assistendo ad un autentico atto arbitrario e arrogante da parte del Governo che vuole imporre un progetto con tante ombre, senza coperture

finanziarie, attraverso una concessione confusa assegnata senza stabilire un quadro finanziario e tariffario certo. Non è stato previsto alcun tipo di controllo parlamentare sugli investimenti, sulla sicurezza, sulle manutenzioni. Si rileva un'incertezza sulla spesa che rasenta il ridicolo e che diventa da fantascienza se si pensa che al momento i fondi per finanziare l'opera sono tutti da reperire e che il Governo parrebbe intenzionato a prelevarli dai fondi di coesione e sviluppo regionali, cioè dalle aree maggiormente in difficoltà, che avrebbero bisogno di essere aiutate anche con ingenti risorse sulla sanità e sul *welfare*, per fare l'esatto contrario di quello che i cittadini e i territori chiedono, cioè interventi che uniscano il Paese e che mettano tutti i cittadini nella condizione di avere gli stessi diritti. Per noi la strada è chiara: serve sviluppare una visione integrata del sistema dei trasporti nel Sud e nel Paese per dare ai territori una concreta speranza di sviluppo, ma con progetti realizzabili, non con progetti irrealizzabili.

Non a caso abbiamo provato inutilmente a chiedere al Governo di integrare questo stesso decreto, impegnandolo a pensare e a scrivere in maniera chiara sull'alta velocità in Sicilia per collegare Palermo, Catania e Messina secondo gli *standard* nazionali oppure sull'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, garantendone la realizzazione in tempi certi. Avete però detto no.

Abbiamo chiesto maggiori collegamenti ferroviari, programmazione e pianificazione, sana gestione dei territori e cura: avete detto no.

Abbiamo proposto di coinvolgere i sindaci e le amministrazioni comunali del territorio interessato e avete detto no.

Abbiamo chiesto di capire meglio, signor Ministro, se è vero che ci sono dei limiti di attraversabilità dello Stretto da parte di alcune navi (*Applausi*) e lei, nella sua relazione di illustrazione del provvedimento, ha qui dato certezza che sotto il Ponte passeranno tutti i tipi di navi. Peccato che il relatore del provvedimento, che è del suo stesso partito, ieri in Commissione ci ha spiegato che esistono già navi che, se si realizzasse quel Ponte, non riuscirebbero a passare sotto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è stata la capacità di confronto, non c'è stata la possibilità di poter interloquire e approfondire.

Insomma quella del Ponte, così come proposto dal decreto, è una potentissima arma di distrazione di massa, brandita ogni qualvolta va distolta l'attenzione mediatica da altro. Ma l'arma di distrazione di massa può servire anche ad altro, ad esempio, a coprire interventi che rischiano di sconfiggere ulteriormente il Paese e di cui il Governo deve assumersi la responsabilità politica, perché non è un caso che il decreto Ponte sia nato quasi contemporaneamente all'ultima bozza dagli effetti devastanti sull'autonomia differenziata.

Il nostro no, il no del Partito Democratico è un no a questo decreto per come è strutturato, per l'assenza di coperture finanziarie e di un dibattito pubblico sui territori, perché nei fatti è solo uno *spot* (*Applausi*), una ferma opposizione che noi continueremo e perseguiremo nel Paese, dovuta alla mancanza di strategia del Governo sul tema complessivo dello sviluppo intermodale della rete dei trasporti.

Senza tutto questo il decreto Ponte non serve e non è utile per la comunità, ma esclusivamente per la società che andate a finanziare.

Alla vostra propaganda e alla vostra arroganza noi votiamo no. (*Applausi*).

[BUCALO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUCALO](#) (*FdI*). Signora Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, quella di oggi è certo una giornata storica. Solo un anno fa, era il mese di agosto, e dagli scranni di Montecitorio io stessa chiedevo chiarezza e rispetto per i siciliani... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice, la interrompo soltanto per agevolare l'ascolto.

Collegi del Partito Democratico, non riusciamo ad ascoltare la senatrice.

[BUCALO](#) (*FdI*). La ringrazio, signora Presidente.

Chiedevo chiarezza e rispetto per i siciliani e i calabresi, ribadendo con forza l'importanza strategica di un'opera come il Ponte sullo Stretto di Messina.

Oggi non posso nascondere tutta la mia emozione e la grande soddisfazione per il lavoro svolto in

questi mesi.

Il decreto che oggi andiamo a convertire in legge dello Stato prevede disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ed è il simbolo dell'attenzione di questo Governo verso il Meridione, un'attenzione vera, concreta, che si traduce nei fatti.

Tali fatti sono frutto di un lavoro operoso, realizzato in tempi rapidi, con l'unico obiettivo di portare grandi benefici, non solo all'Italia, ma all'intera Unione europea, con un impatto significativo sotto il profilo della politica di coesione europea, nell'ottica di creazione di un'unica area di trasporto europea, con la rimozione dei colli di bottiglia del traffico e lo sviluppo di infrastrutture in grado di aumentare l'efficienza del sistema di trasporto e migliorare, finalmente, i servizi di mobilità e la loro accessibilità ai viaggiatori e alle merci.

Anche per l'Unione europea questa grande infrastruttura è la realizzazione di un assetto strategico che completa la dorsale Nord-Sud del continente, contribuendo a quelli che sono gli obiettivi dell'Unione europea, cioè una rete transeuropea dei trasporti, e in termini di coesione. *(Applausi)*.

Il decreto prevede che il progetto definitivo del ponte a campata unica approvato nel 2011 (lo ribadisco, per chi non vuole capire: approvato nel 2011) sia adeguato alle nuove tecnologie e regole di progettazione e alle nuove normative in tema di vincoli ambientali e paesaggistici. *(Applausi)*. Sono le stesse norme, cari colleghi dell'opposizione, che hanno utilizzato Paesi come la Svezia e la Danimarca per costruire opere strutturali simili al Ponte sullo Stretto.

Inoltre, il decreto in questione rimuove anche gli ostacoli di ordine burocratico ed amministrativo che, fino a oggi, hanno costituito un freno importante alla realizzazione dell'opera. Esso ridefinisce la compagine societaria dello Stretto di Messina, prevedendo che la quota di maggioranza, il 51 per cento, spetti al MEF, riservando così allo Stato un ruolo centrale di garanzia e tutela, senza però dimenticare la partecipazione importantissima della Regione Sicilia e della Regione Calabria. Un ruolo di garanzia che si esplicita anche nel prevedere il monitoraggio continuo dell'opera, per evitare infiltrazioni mafiose, affidandolo a un comitato di coordinamento che sarà istituito presso il Ministero dell'interno.

A chi ancora oggi esprime dubbi, perplessità ed opposizioni, voglio ricordare che, a livello giuridico, ci troviamo di fronte ad un'opera assolutamente compatibile con la normativa comunitaria, che ci permetterà di ridurre le modalità di trasporto più inquinanti, come la riduzione del trasporto su gomma in favore del trasporto su rotaie, come richiesto dall'Unione europea. Inoltre ci permetterà di tagliare oltre 100.000 tonnellate di emissioni di anidride carbonica annue. *(Applausi)*.

Ditelo, cari colleghi, che non vi sono problematiche dal punto di vista tecnico, come è stato più volte chiarito dagli esperti. Ricordo a tutti che gli studi fatti in tutti questi anni da scienziati e tecnici sono stati approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Una delle più grandi società di ingegneria al mondo, la Parsons Corporation, ha dichiarato che non c'era mai stata un'infrastruttura studiata con tanta accuratezza. Infatti, dico oggi con orgoglio che in campo internazionale si parla del modello di Messina, un'opera di alta ingegneria che porterà prestigio e vanto al nostro Paese, al suo saper fare e alle sue competenze ingegneristiche. *(Applausi)*.

Infine, io ancora non riesco a capire come si possa pensare che un ponte sospeso, che non tocca la superficie del mare, possa interferire con la fauna marina. Ho sentito anche di problemi sull'altezza del Ponte. Ebbene, anche quello è un falso problema. Il Ponte avrà un corridoio centrale di 600 metri; al centro arriva ad oltre 72 metri di franco libero navigabile. Ciò significa, colleghi, che è in regola con le norme internazionali della navigazione.

Allora, signor Presidente, rappresentanti del Governo, la verità è che non esiste al mondo un'altra isola con quasi cinque milioni di abitanti, distante dalla terraferma meno di due miglia, che non sia collegata stabilmente con la terraferma. Questa marginalizzazione, subita da anni, è la vera e principale causa del progressivo degrado della situazione economica, sociale e culturale di milioni di siciliani e calabresi.

La costruzione di questa grande opera infrastrutturale sarà anche uno strumento per irradiare crescita economica, sociale e culturale in questi territori, ma soprattutto la sua realizzazione darà finalmente alla Sicilia, alla Calabria e al Meridione tutto una funzione strategica che non ha mai avuto dall'Unità

d'Italia in poi (*Applausi*): quella di diventare base logistica dell'Europa nel Mediterraneo. Altro che cattedrale nel deserto, il deserto rischiamo di farlo senza il Ponte.

Grazie al Ponte si potrà finalmente parlare anche di alta velocità, si potrà finalmente dare il via a quel modello di portualità diffusa che è in grado di frenare la perdita di competitività dei nostri porti italiani, perché l'unico modello economico possibile per un Paese come il nostro, privo di materie prime, non può che basare il suo futuro su una manifattura sostenuta dalla logistica, ampliando gli spazi verso il Meridione e anche soprattutto guardando al mercato africano, che rappresenta il futuro.

(*Applausi*).

Questa è una strategia a medio e lungo termine che non può prescindere dal Ponte e proprio dal Ponte deve partire, cari colleghi, anche per dare un segnale al mondo della volontà di questa grande Nazione, che troppo a lungo è stata considerata il malato d'Europa. (*Applausi*).

Infine, mi permetta di dire che questo Governo non ha bisogno di lezioni da parte del MoVimento 5 Stelle sullo sperpero dei soldi dei cittadini. I colleghi hanno certo poca memoria (*Commenti*). Noi no, non dimentichiamo i milioni sprecati per l'acquisto dei banchi... (*Applausi. Commenti*). Eh sì, mia cara. PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza. Colleghi, lasciamo terminare la senatrice Bucalo, alla quale ho già concesso un minuto in più. (*Commenti*).

BUCALO (*FdI*). Purtroppo la verità fa male, brucia. Questa è la serietà consigliata dalla collega Florida? Dico anche, cara senatrice, che noi non abbiamo bisogno di giocattoli. Di contro, lei sta giocando con la vita di milioni di siciliani e calabresi. (*Applausi*).

Capisco poi la rabbia dei colleghi del PD, suscitata dal nostro operato, fatto di interventi concreti che rappresentano per voi la chiara dimostrazione che in questi anni non avete fatto altro se non una politica fallimentare, basata sui no. (*Applausi*).

Comprendo che possa essere dura da digerire che, dopo anni di chiacchiere, questo Governo in poco tempo sia riuscito a portare in Aula un provvedimento che segna in maniera tangibile il passo della costruzione dell'opera. Questo è un dato di fatto. È il modo di operare di questo Governo, cari colleghi. (*Commenti*). (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatrice, siamo già oltre il tempo a sua disposizione, ragion per cui le chiedo di concludere.

BUCALO (*FdI*). Concludo, Presidente.

PRESIDENTE. Concluda, sempre che i suoi colleghi le consentano di farlo.

BUCALO (*FdI*). Sono stata interrotta diverse volte, Presidente.

Già oltre un secolo fa, due grandi meridionalisti come Giustino Fortunato e Francesco De Sanctis affermavano che non c'è sviluppo senza coesione, non c'è coesione senza mobilità, non c'è mobilità senza infrastruttura.

Per questi motivi, dichiaro il voto favorevole di Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Discussione del disegno di legge:

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (**ore 18,03**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 714, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 6a Commissione permanente, senatore Garavaglia, per riferire sui lavori della Commissione.

GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, purtroppo, le Commissioni riunite non sono riuscite a completare i lavori, ragion per cui il provvedimento approda in Aula senza relatore.

PATUANELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, siccome c'è stata un'interlocuzione informale tra tutti i Gruppi e non solo - anche con il Governo - e si era proposto di concludere i lavori dopo il voto sul decreto-legge cosiddetto Ponte sullo Stretto e di ricominciare domani con la discussione generale dell'altro provvedimento all'ordine del giorno, credo che dobbiamo procedere in questo modo. Quindi, chiedo di interrompere la seduta e di ricominciare domani mattina con la discussione generale del decreto-legge bollette.

PRESIDENTE. Ho seguito l'interlocuzione informale; c'è una richiesta della Presidenza di iniziare almeno la discussione generale. Chiedo ai Gruppi qual è la proposta unanime, nel senso di sapere se c'è l'accordo di tutti i Gruppi su questo.

Si interviene tramite i Capigruppo in modo tale che possiamo serenamente e in accordo decidere come proseguire.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ascoltando i colleghi della maggioranza, penso che l'intenzione sia quanto meno quella di iniziare la discussione generale, senza terminarla nella seduta di oggi, proseguendo eventualmente nella mattinata di domani per poi procedere alla votazione degli emendamenti o votare la fiducia sul provvedimento, se il Governo deciderà in tal senso. Questa potrebbe essere una via di mediazione rispetto alle richieste non concordi su come procedere con i lavori in questo momento.

PRESIDENTE. Ho compreso. Quindi adesso dobbiamo necessariamente avere un'interlocuzione.

MALAN (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, mi associo alla richiesta del presidente Romeo. C'è stato un malinteso nell'ambito dei contatti informali avuti; effettivamente questa sera la seduta era prevista fino alle 20. Sarebbe opportuno iniziare la discussione generale, facendo domani ciò che non è possibile fare questa sera.

BOCCIA (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, mi rivolgo ai colleghi Malan e Romeo. Siccome la proposta è arrivata dal Governo e i Gruppi di opposizione - lo ribadisco - hanno trovato una sintesi andando incontro alla maggioranza, se quando si fa un accordo, poi viene sistematicamente risolto durante l'ora successiva, non solo non è corretto, ma dico al ministro Ciriani, con il quale dobbiamo lavorare ogni settimana, se questa cosa non regge, non regge mai. Lo dico perché i Gruppi ovviamente erano pronti; abbiamo raggiunto un'intesa per terminare domani entro le ore 14, per poi essere pronti per il *question time*. Stiamo parlando di una discussione generale che dura meno di un'ora e mezza, quindi di fatto terminerebbe questa sera. Penso di interpretare la valutazione di tutti affermando che i Gruppi di opposizione erano pronti a fare la discussione generale domani mattina. Se ci fosse stato detto due ore fa che avremmo fatto la discussione generale questa sera, probabilmente avremmo trovato un accordo. Mi dispiace, ma non è corretto, presidente Malan, e se c'è stata un'incomprensione, ve ne assumete la responsabilità. Tutto qui, è veramente una questione organizzativa, non c'è nulla di politico. Se apriamo il tema politico, dovremmo infatti ricordare all'Aula perché la Commissione finanze non è riuscita a votare il mandato al relatore. Di questo però discuteremo domani durante la discussione generale.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, io non credo che sia una questione politica, ma soltanto una questione meramente organizzativa.

Penso anche che domani, durante la discussione generale, per esempio, le Commissioni agricoltura e ambiente possano votare il decreto siccità. Il tempo della discussione generale in Aula, serve anche per concludere i lavori in Commissione, visto che le sedute di stasera sono state sconvocate. Immagino

quindi che il Governo abbia bisogno ancora di qualche ora per esprimere tutti i pareri, essendo stata confermata la seduta delle Commissioni riunite domani mattina alle 9,30. Immagino che durante la discussione generale domani mattina si dia il tempo per completare i lavori in Commissioni 8a e 9a. Credo sia più opportuno rinviare a domani anche per quello che ho detto in merito ai lavori delle Commissioni sul decreto siccità.

[RONZULLI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, intervengo solo per mettere agli atti che anche il nostro Gruppo si associa. La nostra volontà è di andare avanti con la discussione generale, almeno fino alle ore 19,30.

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, lo stato dell'arte è il seguente. Il presidente Patuanelli per primo ha proposto di terminare con questo voto e di iniziare domani mattina l'esame del provvedimento. Quindi questa è la prima proposta e, se non c'è l'accordo di tutti, devo metterla ai voti per alzata di mano. Attualmente l'ordine del giorno è quello che abbiamo stabilito, quindi per cambiarlo bisogna mettere ai voti la proposta, se non ce l'accordo di tutti i Gruppi. Successivamente, se ho capito bene, eventualmente non passasse la prima, c'è la proposta di iniziare comunque la discussione generale, seppure fino alle 19,30.

[ROMEO](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, mi perdoni: se c'è l'accordo di tutti, si può modificare il calendario della giornata di oggi, ma se non c'è l'accordo di tutti, il calendario va avanti così come era stato stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo. Non penso sia possibile intervenire con un voto, modificando l'orario della seduta in corso. Di fronte a un accordo complessivo, possiamo anche decidere di interrompere prima. In assenza di questo accordo, si va avanti secondo il calendario stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, che tra l'altro non è neanche stato messo ai voti, perché votato all'unanimità. Semmai, per agevolare i lavori, la mia proposta è di sospendere per dieci minuti i lavori per dare modo ai Capigruppo di ritrovarsi rapidamente e trovare una soluzione concordata, in modo tale che non si arrivi a un voto e si torni in Aula con una decisione unanime. Questo può essere un modo per venire incontro un po' alle esigenze di tutti, senza ricorrere al voto su una questione come questa.

[PRESIDENTE](#). Presidente Romeo, a norma di Regolamento ovviamente è possibile, ma la mia iniziale intenzione era esattamente quella di dare cinque minuti - dieci vanno benissimo - anche perché ho seguito l'interlocuzione informale e quindi credo che magari sia opportuno riparlarsi e fare un aggiustamento.

Quindi, sospendo la seduta per dieci minuti, dopodiché, se non ci sarà l'unanimità, dovrò mettere ai voti, se rimangono, le proposte di modifica dell'ordine del giorno.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 18,11, è ripresa alle ore 18,21).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Garavaglia, il disegno di legge n. 714, non essendosi concluso l'esame presso le Commissioni riunite, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3 del Regolamento.

Prima di dichiarare aperta la discussione generale, i Gruppi mi hanno preannunciato che hanno una proposta da avanzare alla Presidenza. Chiedano dunque la parola.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, il Gruppo Partito Democratico chiede alla Presidenza e alle Presidenze degli altri Gruppi parlamentari di iniziare la discussione generale del provvedimento direttamente domani mattina.

C'è la disponibilità dei Gruppi di opposizione a garantire il completamento del confronto sul decreto-legge e sulle attività prima che inizi il *question time* che abbiamo intenzione di affrontare negli orari

previsti dal calendario. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*Fdl*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*Fdl*). Signor Presidente, ero intervenuto prima della sospensione, come anche il presidente Romeo e la presidente Ronzulli.

[PRESIDENTE](#). Qual è la ragione per cui volete iniziare domani mattina e non adesso la discussione generale?

[MALAN](#) (*Fdl*). Risulta che ci siano delle Commissioni che devono lavorare, per esempio sul decreto siccità. Detto questo, non abbiamo una particolare esigenza in tal senso, anzi, prima dell'interruzione ho detto che per noi poteva andar bene continuare.

[PRESIDENTE](#). Lei sta parlando per tutti i Capigruppo di maggioranza o intervenite separatamente? Voglio capire se ci sono controindicazioni. Mi pare di capire che il Capogruppo del PD dica che domani si può garantire che termineremo l'esame del provvedimento entro le ore 14. Ci sono obiezioni? Posso fissare il voto finale domani alle ore 14, magari con la fiducia, se sarà posta?

Allora, avendolo chiesto ai Capigruppo non per le vie traverse, ma in Aula, ed essendoci un impegno a concludere domani entro le ore 14 con il voto finale, al fine di consentire alle Commissioni di lavorare con più calma sul decreto siccità, possiamo togliere la seduta.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, per cercare di venire incontro a un'esigenza emersa nel dibattito di prima e per avere una maggiore certezza che l'Aula possa finire in tempi ragionevoli, sarebbe forse meglio che domani mattina la seduta avesse inizio alle ore 9,30, se sono tutti d'accordo.

[PRESIDENTE](#). Facciamo lavorare le Commissioni e restringiamo semmai autonomamente i tempi necessari alla discussione generale.

Quindi, con l'impegno a concludere domani con il voto finale entro le ore 14 e al fine di consentire che le Commissioni possano lavorare adesso, togliamo la seduta. I lavori riprenderanno domani mattina, alle ore 10.

Rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 25 maggio 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 25 maggio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 18,27*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ([705](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

All'articolo 1, comma 1:

alla lettera a), numero 1), le parole: « R.F.I. S.p.a., » sono sostituite dalle seguenti: « le società R.F.I. S.p.a. e » e le parole: « le Regioni Sicilia e Calabria » sono sostituite dalle seguenti: « la Regione siciliana e la Regione Calabria »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) all'articolo 1, terzo comma, le parole: "delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS" sono sostituite dalle seguenti: "delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a." »;

alla lettera b), numero 1), capoverso, al primo e al terzo periodo, le parole: « Regione Sicilia » sono sostituite dalle seguenti: « Regione siciliana » e le parole: « da R.F.I. S.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « dalle società R.F.I. S.p.a. »;

alla lettera c):

al numero 1), le parole: « a R.F.I. » sono sostituite dalle seguenti: « alla società R.F.I. »;

al numero 2), le parole: « "ad eccezione » sono sostituite dalle seguenti: « ", ad eccezione », dopo la parola: « ferroviari » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « di R.F.I. » sono sostituite dalle seguenti: « della società R.F.I. »;

alla lettera d), capoverso Art. 3-bis:

al comma 1, dopo le parole: « dell'articolo 16 del » sono inserite le seguenti: « testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al »;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: « lettera c), del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;

al secondo periodo, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « , del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo »;

al terzo periodo, le parole: « e i trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « e dei trasporti » e le parole: « del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 »;

al quarto periodo, le parole: « della finanza pubblica." » sono sostituite dalle seguenti: « della finanza pubblica. »;

al comma 5, secondo periodo, le parole: « , e il medesimo opera » sono sostituite dalle seguenti: « . Il commissario opera » e dopo le parole: « terzo e quarto periodo » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera e), capoverso 6:

al primo periodo, dopo la parola: « concessionaria, » sono inserite le seguenti: « nel limite massimo di 500.000 euro annui, »;

al terzo periodo, dopo la parola: « scelti » sono inserite le seguenti: « , d'intesa con la Regione siciliana e la Regione Calabria, »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Regione Calabria e la Regione siciliana si esprimono entro quindici giorni dalla richiesta dell'intesa di cui al terzo periodo; decorso tale termine, l'intesa si intende acquisita ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « di seguito "società » sono sostituite dalle seguenti: « di seguito denominata: "società », la parola: « riprende » è sostituita dalle seguenti: « riacquista efficacia » e le parole: « di seguito "opera" » sono sostituite dalle seguenti: « di seguito denominato: "opera" »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « A.N.A.S. S.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « La società A.N.A.S. S.p.a. » e, al terzo periodo, la parola: « provvederà » è sostituita dalla seguente: « provvede »;

al comma 4, le parole: « , d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a sottoscrivere » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzato a sottoscrivere, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, »;

al comma 5, le parole: « "Le società » sono sostituite dalle seguenti: « "le società » e la parola: « partecipazione" » è sostituita dalla seguente: « partecipazione," »;

al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto »;

al comma 7, dopo le parole: « n. 1158 » sono inserite le seguenti: « , come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto » e le parole: « di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1, primo comma, della medesima legge n. 1158 del 1971, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto »;

al comma 8, lettera c):

all'alinea, le parole: « piano economico finanziario » sono sostituite dalle seguenti: « piano economico-finanziario »;

al numero 2), la parola: « pedaggiamento » è sostituita dalla seguente: « pedaggio »;

al numero 3), le parole: « riscosso da R.F.I. S.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « riscosso dalla società R.F.I. S.p.a., » e le parole: « sostenuti da R.F.I. S.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « sostenuti dalla società R.F.I. S.p.a. »;

al numero 5), le parole: « dell'opera, e le » sono sostituite dalle seguenti: « dell'opera e le »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

*« 8-bis. Il costo complessivo dell'opera di cui al comma 8, lettera c), numero 5), nel limite massimo dell'importo indicato nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è rideterminato, escludendo gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall'investitore privato, in quanto non previsti nell'impianto finanziario di cui al presente decreto, e gli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, che sono previsti nell'aggiornamento complessivo del costo del progetto, e comprendendo l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-*decies*, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del presente comma nonché dei commi 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinqües*. A tal fine, fino al 31 dicembre 2021 sono applicati ai prezzi del contratto con il contraente generale, in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, gli indici di rivalutazione monetaria previsti dagli stessi contratti caducati. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e nei limiti di cui ai commi 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinqües* del presente articolo, è riconosciuto l'adeguamento dei prezzi ai corrispettivi del contraente generale per le attività diverse dall'acquisizione a qualsiasi titolo degli immobili necessari all'esecuzione dell'opera, la cui spettanza è subordinata alla stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione registrato a partire dall'anno 2022, in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva 2014/24/UE.*

*8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022 fino alla data della deliberazione di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, l'adeguamento dei prezzi spettante al contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, è pari all'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui ai commi 8-*quater* e 8-*quinqües* del presente articolo.*

*8-*quater*. Ai fini di cui al comma 8-*ter*, l'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale è calcolato come media delle variazioni percentuali del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi dalle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. nell'anno 2022, secondo l'ordine di priorità determinato dall'importo a base di gara. Ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore di ciascuno dei progetti di cui al primo periodo si procede calcolando il rapporto tra:*

a) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara i prezzi delle tariffe vigenti nell'anno 2023;

b) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara i prezzi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021.

*8-*quinqües*. All'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui al comma 8-*quater* si applica una decurtazione pari alla media delle percentuali di ribasso registrate in esito all'aggiudicazione delle gare relative ai quattro progetti di cui al predetto comma 8-*quater* ».*

All'articolo 3:

al comma 2:

alla lettera a), le parole: « norme tecniche di costruzione NTC2018 » sono sostituite dalle seguenti: « norme tecniche per le costruzioni NTC2018, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, » e dopo la parola: « modifiche » sono inserite le seguenti: « alla modellazione geologica e »;

alla lettera c), la parola: « salvo » è sostituita dalla seguente: « salve »;

alla lettera f), le parole: « n. 1158 del 1971 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 dicembre 1971, n. 1158, »;

al comma 3, le parole: « corredata dagli » sono sostituite dalle seguenti: « corredata degli »;

al comma 4, secondo periodo, le parole: « del medesimo articolo » sono sostituite dalle seguenti: « del medesimo comma » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente articolo »;

al comma 5:

al quinto periodo, le parole: « di adeguamento, le » sono sostituite dalle seguenti: « di adeguamento e le » e le parole: « già espresse » sono sostituite dalle seguenti: « già espressi »;

al settimo periodo, le parole: « e trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « e dei trasporti »;

al comma 7:

all'alinea, al primo periodo, le parole: « di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del » e, al secondo periodo, le parole: « Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, di seguito CIPESS, » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) »;

alla lettera a), la parola: « ritenuti » è sostituita dalla seguente: « ritenute »;

alla lettera d), le parole: « piano economico finanziario » sono sostituite dalle seguenti: « piano economico-finanziario »;

al comma 9, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 »;

al comma 11, dopo le parole: « del progetto esecutivo » sono inserite le seguenti: « e delle relative varianti ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

*« Art. 3-bis. - (Procedure espropriative relative all'opera) - 1. Con riguardo alle procedure espropriative previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, relative alle opere di realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, l'autorità espropriante costituisce uno spazio *internet* ad accesso riservato, denominato "cassetto virtuale", finalizzato a dematerializzare lo scambio diretto di comunicazioni e documenti con i destinatari delle procedure, favorendo l'accesso agli atti, nonché uno spazio *internet* a libero accesso, denominato "fascicolo virtuale", finalizzato a incrementare la pubblicità e la trasparenza delle procedure e ad ospitare le comunicazioni indirette.*

2. Le modalità operative di attivazione del cassetto virtuale e le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e del decreto di esproprio, nonché il flusso informativo fra l'autorità espropriante e i soggetti destinatari della procedura espropriativa, anche ai fini della notificazione degli atti ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Nel fascicolo virtuale sono pubblicati:

a) l'identificazione dei soggetti attivi dell'espropriazione ai sensi dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con allegazione degli eventuali atti di delega dei poteri espropriativi e dei provvedimenti di designazione del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni e del responsabile del procedimento espropriativo di cui all'articolo 6 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

- b) i provvedimenti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione della pubblica utilità;
- c) il piano particellare di esproprio, completo di parte grafica e descrittiva;
- d) i documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;
- e) una relazione con i criteri di quantificazione degli oneri, diretti e indiretti, di esproprio e occupazione;
- f) le comunicazioni di avvio del procedimento;
- g) i decreti di accesso, occupazione ed esproprio;
- h) le ordinanze di pagamento e di deposito, ai sensi dell'articolo 26 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « n. 1158 del 1971 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 dicembre 1971, n. 1158, »;

al comma 3:

all'alinea, le parole: « generale, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « generale nonché », dopo le parole: « commi 7 e 8 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo la parola: « rinunzie » sono aggiunte le seguenti: « e condizioni »;

alla lettera a), dopo le parole: « nei giudizi pendenti » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e la parola: « maturata » è sostituita dalla seguente: « maturati »;

dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

« b-bis) l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale, dei criteri di aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 2, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies;

b-ter) l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, delle anticipazioni e delle clausole di revisione dei prezzi, da inserire negli atti aggiuntivi come unica modalità di aggiornamento e adeguamento dei corrispettivi in corso di esecuzione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge »;

al comma 4, lettera a), le parole: « corredata dagli » sono sostituite dalle seguenti: « corredata degli »;

al comma 6, le parole: « piano economico finanziario » sono sostituite dalle seguenti: « piano economico-finanziario »;

al comma 7, le parole: « con RFI S.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « con la società R.F.I. S.p.a. » e le parole: « con ANAS S.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « con la società ANAS S.p.a. »;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. Coerentemente con quanto previsto dal comma 7, al fine di consentire il celere completamento del piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania quale intervento funzionale alla completa operatività dell'opera, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per il coordinamento degli interventi indicati nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al primo periodo, il Commissario straordinario può nominare fino a due subcommissari, responsabili di uno o più interventi. Al Commissario straordinario e agli eventuali subcommissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario e gli eventuali subcommissari nominati possono avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.a. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7-ter. Entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto definitivo di cui all'articolo 3, comma 7, la Regione siciliana e la regione Calabria adottano, sentiti gli enti locali interessati, un Piano integrato condiviso finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello

Stretto di Messina alle esigenze di mobilità derivanti dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e delle relative opere a terra e ad assicurare adeguati livelli di servizio del trasporto pubblico locale e regionale in considerazione delle esigenze logistiche e trasportistiche dei cantieri previsti per la realizzazione dell'opera. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7-quater. L'Autorità di sistema portuale dello Stretto individua i progetti prioritari necessari all'adeguamento delle infrastrutture e avvia un percorso di rifunzionalizzazione delle stesse, anche al fine di rendere coerenti i progetti con la nuova configurazione determinata dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. A tal fine la medesima Autorità di sistema portuale individua, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare, le infrastrutture che possono essere oggetto della rifunzionalizzazione di cui al primo periodo »;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: « di R.F.I. S.p.a. e Anas S.p.a. » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. »;

al secondo periodo, dopo le parole: « comma 491 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »

e dopo le parole: « al primo periodo » *sono inserite le seguenti:* « del presente comma »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La società concessionaria, con oneri a proprio carico, può altresì stipulare accordi con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini di cui all'articolo 23-bis del medesimo decreto legislativo »;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Il monitoraggio della realizzazione dell'opera per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato con le modalità e le procedure di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »;

al comma 9, le parole da: « Agli oneri » *fino a:* « complessivi » *sono sostituite dalle seguenti:* « Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nel limite massimo di 320 milioni di euro complessivi per l'anno 2023, si provvede » *e le parole:* « delle finanze, delle » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle finanze delle »;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« 9-bis. La società concessionaria sottoscrive apposita convenzione con i comuni di Messina e di Villa San Giovanni per l'adozione di un "Piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto" volto ad assicurare l'attuazione di iniziative permanenti di informazione e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sullo stato di avanzamento dell'opera, da svolgere in collaborazione con i competenti enti territoriali. La convenzione di cui al primo periodo individua le modalità attuative per lo svolgimento delle citate iniziative e ne garantisce l'attuazione a partire dall'anno 2024 durante tutta la fase di realizzazione dell'opera fino al collaudo della stessa, comunque non oltre l'anno 2030. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9-quater. Per le attività di cui all'articolo 3-bis è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(*Assetto societario e governance della Stretto di Messina S.p.a.*)

1. Alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma:

1) al primo periodo, le parole « partecipano, in misura non inferiore al 51 per cento, la società ANAS Spa, le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato » sono sostituite dalle seguenti: « partecipano le società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a., la Regione siciliana e la Regione Calabria, nonché, in misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società in ordine alle attività oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-bis. »;

2) il secondo periodo è abrogato;

a-bis) all'articolo 1, terzo comma, le parole: « delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS » sono sostituite dalle seguenti: « delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. »;

b) all'articolo 2:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ricoprono rispettivamente la carica di presidente e di amministratore delegato, un membro designato dalla Regione Calabria, un membro designato dalla Regione siciliana e un membro designato congiuntamente dalle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo, in qualità di presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un membro effettivo è designato dalla Regione Calabria congiuntamente alla Regione siciliana; un membro effettivo e un membro supplente sono designati congiuntamente dalle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. »;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La remunerazione dei componenti del Consiglio di amministrazione è determinata ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile. La remunerazione dei membri del Collegio sindacale è determinata ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile. »;

c) all'articolo 3:

1) al primo comma, le parole « all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « alla società R.F.I. S.p.a. »;

2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione delle spese relative agli impianti ferroviari, che sono a carico della società R.F.I. S.p.a., secondo quanto disciplinato dal quadro legislativo e regolatorio vigente »;

d) l'articolo 3-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 3-bis. - 1. La Stretto di Messina S.p.A. costituisce società *in house* ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2. Lo statuto della società prevede che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidata dagli enti pubblici soci.

3. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, lo statuto definisce particolari prerogative e diritti spettanti agli amministratori designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla vigilanza sull'attività della società e definisce indirizzi idonei a garantire che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,

lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della medesima sia esercitata una influenza determinante da parte del medesimo Ministero. Per le predette funzioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza di cui all'articolo 214, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario straordinario qualora ne ravvisi la necessità, tenuto conto dell'attività di vigilanza svolta ai sensi del comma 4. Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Il commissario opera secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, comma 5, primo e quinto periodo, comma 6, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il commissario si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie della società concessionaria, nonché di quelle della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

e) all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede alla costituzione, con oneri a carico della società concessionaria, nel limite massimo di 500.000 euro annui, di un Comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attività tecniche progettuali. Il Comitato scientifico opera secondo principi di autonomia e indipendenza ed esprime, in particolare, parere al Consiglio di amministrazione della società in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell'opera e delle varianti. Il Comitato scientifico è composto da 9 membri, scelti, d'intesa con la Regione siciliana e la Regione Calabria, tra soggetti dotati di adeguata specializzazione ed esperienza. La Regione Calabria e la Regione siciliana si esprimono entro quindici giorni dalla richiesta dell'intesa di cui al terzo periodo; decorso tale termine, l'intesa si intende acquisita »;

f) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

01.1

[Barbara Floridia](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Misure per favorire la continuità territoriale della Sicilia)

1. In coerenza con il programma A1008 previsto nell'ambito del Contratto di Programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa, di rinnovo e *upgrading* della flotta volto a garantire la continuità territoriale dei servizi ferroviari e marittimi per la Sicilia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato alla spesa di ulteriori 500 milioni per l'anno 2023 volti all'acquisto di nuovo materiale rotabile adeguato alle navi ferroviarie da 230 metri nonché di tre navi veloci adibite al trasporto passeggeri.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023. Con uno o più regolamenti adottati con

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 2:

- *al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: ", come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto";*

- *al comma 7 sopprimere le parole: ", come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto" e le parole: ", come modificato dall'articolo 1 del presente decreto".*

1.2

[Barbara Floridia](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Lorefice](#) (*)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.3

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.4

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 487 a 493 sono soppressi.».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1.5

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Improponibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Disposizioni in materia di efficientamento ecosostenibile dei collegamenti ferroviari in Sardegna)

1. Al fine di ridurre il divario infrastrutturale ferroviario tra la Regione Autonoma della Sardegna e il resto del territorio nazionale, nonché di garantire il diritto alla mobilità delle persone e favorire lo sviluppo e crescita socio-economica della regione sarda, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per il potenziamento del trasporto ferroviario regionale con una dotazione di 370 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Al fine di sottrarre dal suo isolamento ferroviario la città di Nuoro e il suo circondario, la linea ferroviaria Nuoro-Macomer è trasferita a titolo gratuito a Rete ferroviaria italiana S.p.a per il suo

inserimento nella rete nazionale italiana in quanto linea di interesse nazionale, previa intesa con la regione Sardegna.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabiliti:

a) le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, finalizzate alla realizzazione, alla ristrutturazione, al riattualimento della rete ferroviaria sarda, con particolare riguardo ai collegamenti Nuoro-Macomer e Nuoro - Olbia;

b) i contributi sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al 40 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto di persone e merci ferroviarie anche nei terminal intermodali, nonché al finanziamento, nella misura del 100 per cento, degli interventi indicati alla lettera a) destinati all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana S.p.a.;

c) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere a) e b), l'entità del contributo riconoscibile, ai sensi della citata lettera, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso.

4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 487 a 493 sono soppressi.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: ("Disposizioni urgenti in materia di collegamenti ferroviari in Sardegna").

1.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Improponibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Misure urgenti a favore delle zone colpite da disastri franosi nelle regioni colpite dalle alluvioni)

1. Al fine di favorire la realizzazione di interventi urgenti per la gestione emergenziale delle alluvioni del maggio 2023, le risorse di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché 50 milioni delle risorse di cui al comma 493, articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono destinate alle regioni colpite dalle avversità atmosferiche.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabiliti:

a) le modalità di assegnazione delle risorse;

b) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi della lettera a), l'entità del contributo riconoscibile, ai sensi della citata lettera, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso.

3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 487 a 493 sono soppressi.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: ("Misure urgenti a favore delle zone colpite da disastri franosi nelle regioni colpite dalle alluvioni").

1.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Improponibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Disposizioni in materia di collegamenti ferroviari nelle regioni svantaggiate)

1. Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in materia di mobilità ferroviaria nel territorio nazionale, nonché di ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse regioni, le risorse di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché 50 milioni delle risorse di cui al comma 493, articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono destinate alle regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

2. Al fine di sottrarre dal suo isolamento ferroviario la città di Nuoro e il suo circondario, la linea ferroviaria Nuoro-Macomer è trasferita a titolo gratuito a Rete ferroviaria italiana s.p.a per il suo inserimento nella rete nazionale italiana in quanto linea di interesse nazionale, previa intesa con la regione Sardegna.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabiliti:

a) le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, finalizzate alla realizzazione, alla ristrutturazione, al riammodernamento della rete ferroviaria nei territori regionali indicati. I contributi sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al 40 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto di persone e merci ferroviarie anche nei terminal intermodali, nonché al finanziamento, nella misura del 100 per cento, di interventi destinati all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana S.p.a.;

b) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi della lettera a), l'entità del contributo riconoscibile, ai sensi della citata lettera, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso.

4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 487 a 493 sono soppressi.».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: ("Disposizioni urgenti in materia di collegamenti ferroviari nelle regioni svantaggiate").

1.8

[Sironi, Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «e dei trasporti,» inserire le seguenti: «e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;*

b) *sostituire le parole: «al quale ultimo» con le seguenti: «ai quali, congiuntamente,».*

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.9

[Sironi, Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.10

[Di Girolamo, Sironi, Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.11

[Trevisi](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), al primo periodo, sostituire le parole: "due designati" con le seguenti: "uno designato".

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.12

[Trevisi](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), al primo periodo sostituire le parole: "che ricoprono" con le seguenti: "che ricopre".

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.13

[Barbara Floridia](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), al primo periodo, dopo le parole: "Regione siciliana" inserire le seguenti: ", un membro designato congiuntamente dai comuni di Villa San Giovanni e di Messina".

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.14

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Fanno altresì parte del Consiglio di amministrazione i sindaci di Villa San Giovanni e di Messina, che svolgono l'incarico a titolo gratuito".

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2);

b) al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 3-bis", comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: "La società concessionaria è tenuta al rispetto degli adempimenti di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190."

1.15

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Fanno altresì parte del Consiglio di amministrazione i sindaci di Villa San Giovanni e di Messina, che svolgono l'incarico a titolo gratuito".

1.16

[Di Girolamo](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alle riunioni del Consiglio di amministrazione sono invitati a partecipare i rappresentanti degli enti locali interessati dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e delle opere complementari e di adduzione funzionali all'operatività dell'opera".

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.17

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.18

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Id. em. 1.17

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.19

[Barbara Floridaia](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Lorefice](#) (*)

Id. em. 1.17

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.20

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso con il seguente : "I componenti del consiglio di amministrazione svolgono l'incarico a titologratuito."

1.21

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso con il seguente: "I componenti del consiglio di amministrazione svolgono l'incarico a titolo gratuito fino alla data di inizio dei lavori dell'opera e comunque nei limiti previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2013, n. 166."

1.22

[Trevisi](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il primo periodo con il seguente: «Alla remunerazione dei componenti del consiglio di amministrazione sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.23

[Trevisi](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.24

[Trevisi](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.25

[Di Girolamo](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.26

[Di Girolamo](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.27

[Trevisi](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 3-bis", al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che consenta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al periodo precedente costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.28

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 3-bis", comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: "La società concessionaria è tenuta al rispetto degli adempimenti di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190."

1.29

[Di Girolamo](#), [Lorefice](#) (*)

Id. em. 1.28

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 3-bis", comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La società concessionaria è tenuta al rispetto degli adempimenti di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.30

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Id. em. 1.28

Al comma 1, lettera d), al capoverso "Art. 3-bis", al comma 4, sostituire il terzo periodo, con il

segunte: "La società concessionaria è tenuta al rispetto degli adempimenti di cui alla legge 190 del 2012."

1.31

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), al capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 5.

1.32

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Id. em. 1.31

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 5.

1.33

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.34

[Sironi](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «comma 6», terzo periodo, sostituire le parole: «da 9 membri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «da 11 membri, scelti tra soggetti dotati di adeguata specializzazione, con criteri di multidisciplinarietà, e dotati di elevata e riconosciuta esperienza».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.35

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, terzo periodo, sostituire le parole da: "scelti" fino alla fine del periodo con le seguenti: "di cui 5 indicati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, 3 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e 1 dal Ministero della cultura, scelti tra esperti dotati di adeguata e comprovata specializzazione ed esperienza nella realizzazione di lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e geologiche marine, ambientali e paesaggistiche".

1.36

[Sironi](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.1

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la

realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria",

premessi che:

il decreto-legge in esame interviene per rimettere *in bonis* la società Stretto di Messina, trasformarla in una società *in house*, regolare il rapporto concessorio, porre le basi giuridiche per chiudere il contenzioso con il contraente generale e riavviare la progettazione dell'opera partendo da un progetto del 2011, su cui pendono criticità e dubbi di ordine sia tecnico, sia ambientale;

su tale progetto non è stato svolto alcun tipo di dibattito pubblico che potesse prendere in considerazione anche altre ipotesi progettuali e manca altresì la valutazione di impatto ambientale;

dubbi sono stati altresì posti sulla reale entità dei costi che, ad oggi, non è dato conoscere, considerato che la loro quantificazione resta rinviata al futuro piano economico finanziario della concessione;

si ricorda che, per l'opera oggetto del decreto, ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente (DEF 2023 allegato infrastrutture);

in tale contesto, nel corso delle audizioni sul decreto in esame sono stati ascoltati il sindaco di Messina e la sindaca di Villa San Giovanni, che avevano chiesto non solo di essere auditi, ma, anche in virtù del fatto che quei territori sarebbero interessati profondamente dalla realizzazione del ponte, di essere coinvolti per potere dare un contributo in via preliminare, per capire come trasformare le loro città e preparare, in modo ragionato, le necessarie varianti urbanistiche per poterlo realizzare,

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, che i sindaci di Villa San Giovanni e di Messina, i due comuni maggiormente coinvolti dall'eventuale realizzazione dell'opera, possano prendere parte ai CDA della società Stretto di Messina, senza oneri aggiuntivi per gli enti e per la società, e rappresentati direttamente al tavolo del gruppo di lavoro del progetto Ponte sullo Stretto.

G1.2

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria",

premessi che:

gli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame modificano alcuni articoli della legge n. 1158 del 1971, intervenendo in particolare sull'assetto societario e sulla *governance* della società «Stretto di Messina» che viene qualificata come società *in house*;

l'articolo 2 prevede, in particolare, che il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della Società Stretto di Messina S.p.A. siano composti da 5 membri ciascuno e la remunerazione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è determinata ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 2389 e dell'articolo 2402 del codice civile;

si prevede, quindi, che la definizione dei compensi non sia più soggetta alla disciplina prevista per gli amministratori e i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, bensì dal codice civile, senza previsione di tetto alcuno;

la disciplina vigente ai sensi del decreto ministeriale n. 166 del 2013 prevede, in generale, l'applicazione di un tetto massimo agli emolumenti pari a 240 mila euro annui per gli organi delle società *in house*;

si ricorda che la Società Stretto di Messina, posta in liquidazione il 15 aprile 2013, ha mantenuto un onere annuo elevato, sceso sotto i due milioni di euro solo nel 2015, a fronte di assenza di attività, se non quella di resistenza in giudizio, peraltro affidata ad avvocati esterni (Delibera 23/2018 Corte dei conti),

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che i componenti del consiglio di amministrazione della SdM svolgano l'incarico a titolo gratuito fino alla data di inizio lavori dell'opera e ad applicare in ogni caso, a decorrere da tale data, i limiti previsti dal decreto ministeriale n. 166 del 2013, disciplina vigente per le società *in house*.

G1.3

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria",

impegna il Governo:

a scegliere i componenti del Comitato scientifico esclusivamente tra esperti dotati di adeguata e comprovata specializzazione ed esperienza nella realizzazione di lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, alle particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e geologiche marine, ambientali e paesaggistiche, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, e alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche.

G1.4

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria",

premessi che:

l'articolo 1 del decreto in esame prevede che, con decreto ministeriale si provveda alla costituzione, con oneri a carico della società concessionaria, di un Comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attività tecniche progettuali. Il Comitato deve esprimere parere al Consiglio di amministrazione della società in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell'opera e delle varianti;

detto Comitato scientifico è composto da 9 membri, scelti - si legge nella norma - «tra soggetti dotati di adeguata specializzazione ed esperienza»;

i suddetti componenti sono scelti con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Regione Siciliana e la Regione Calabria, escludendo il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della cultura, amministrazioni competenti in materia ambientale e paesaggistica, di preminente interesse in caso di realizzazione dell'opera,

impegna il Governo:

a scegliere i componenti del Comitato scientifico esclusivamente tra esperti dotati di adeguata e comprovata specializzazione ed esperienza nella realizzazione di lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, alle particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e geologiche marine, ambientali e paesaggistiche, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi e alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche.

G1.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la

realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria",

premessi che:

gli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame modificano alcuni articoli della legge n. 1158 del 1971, intervenendo in particolare sull'assetto societario e sulla *governance* della società «Stretto di Messina» che viene qualificata come società *in house*;

il decreto-legge in esame interviene per rimettere *in bonis* la società Stretto di Messina e dunque regolare il rapporto concessorio, porre le basi giuridiche per chiudere il contenzioso con il contraente generale e riavviare la progettazione dell'opera partendo da un progetto del 2011, su cui pendono criticità e dubbi di ordine sia tecnico, sia ambientale;

su tale progetto non è stato svolto alcun tipo di dibattito pubblico che potesse prendere in considerazione anche altre ipotesi progettuali;

il progetto è privo allo stato attuale di qualsiasi valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale e non si comprende come possano essere avviati i lavori o posata la prima pietra nel 2024 in assenza di un *iter* burocratico che preveda un'attenta analisi dell'impatto ambientale dell'opera;

dubbi sono stati altresì posti sulla reale entità dei costi che, ad oggi, non è dato conoscere, considerato che la loro quantificazione resta rinviata al futuro piano economico finanziario della concessione;

per l'opera oggetto del decreto, ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente (DEF 2023 allegato infrastrutture);

considerato che:

il decreto in esame prevede che il progetto definitivo sarà sottoposto ad un percorso che prevede tre passaggi fondamentali: l'adeguamento e aggiornamento tecnico ad eventuali sopravvenienze di fatto e di strumenti e/o conoscenze tecniche, l'esame in conferenza di servizi e VIA, l'approvazione in CIPE;

in relazione al progetto del 2011, dall'esame del parere della Commissione Tecnica VIA/VAS del 15/03/2013, n. 1185, si evince che, in relazione al progetto delle parti variate sottoposto a procedura VIA, vi siano numerosi approfondimenti e chiarimenti su diversi aspetti;

per i suesposti motivi la Commissione ha ritenuto di non poter esprimere parere sulla compatibilità ambientale delle parti variate del progetto;

in particolare, l'articolo 3, comma 6, prevede che la VIA debba essere concentrata solo sugli elementi di novità del progetto;

un progetto di tale portata necessita di una procedura VIA adeguata e completa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure tese a risolvere le problematiche evidenziate in premessa e considerare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere tutte le iniziative normative volte a garantire che la procedura di V.I.A. sia effettuata su tutti i contenuti del progetto definitivo integrato e che preveda pertanto un giudizio complessivo ed unitario inclusivo sia dell'impianto originario, sia delle prescrizioni nuove ed aggiornate.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Rapporto di concessione)

1. Dalla data di revoca dello stato di liquidazione della Stretto di Messina S.p.a., di seguito denominata: « società concessionaria », di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riacquista efficacia la concessione affidata alla medesima, avente ad oggetto la realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, di seguito denominato: « opera », comprensivo dell'opera di attraversamento e delle relative opere a terra.

2. Entro il termine di nomina degli organi sociali della società concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta una o più direttive con le quali sono definiti i tempi e le modalità di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della nomina degli organi sociali. All'esito della revoca dello stato di liquidazione della società concessionaria, con le direttive di cui al primo periodo sono determinati i criteri per l'individuazione dell'ammontare del capitale sociale in relazione ai compiti alla medesima affidati ai sensi della presente legge.
3. La società ANAS S.p.a. è autorizzata a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze una quota della propria partecipazione al capitale sociale della società concessionaria, libera da oneri, sequestri, pignoramenti o altri vincoli. Il valore di trasferimento della partecipazione, comunque non superiore al valore contabile, è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro provvede a sottoscrivere e stipulare gli atti occorrenti al fine di realizzare il trasferimento della partecipazione di cui al primo periodo. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.
4. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale. Per l'anno 2023, gli aumenti di capitale di cui al primo periodo sono autorizzati fino all'importo stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Per i successivi esercizi finanziari, gli aumenti di capitali possono essere sottoscritti nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per legge.
5. All'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole « le società Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS Spa sono autorizzate, proporzionalmente alla quota di partecipazione, » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ».
6. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la società concessionaria adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente decreto. Entro il medesimo termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla costituzione del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-*bis* della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati a stipulare con la società concessionaria e con i soci di cui all'articolo 1, primo comma, della medesima legge n. 1158 del 1971, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, un accordo di programma per la definizione dei rispettivi impegni di natura amministrativa e finanziaria connessi al riavvio dell'attività della società concessionaria e al completamento delle procedure di progettazione e di realizzazione dell'opera.
8. Per le finalità di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con la società concessionaria uno o più atti aggiuntivi alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 1158 del 1971. I predetti atti aggiuntivi, assentiti con le modalità di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971, disciplinano, tra l'altro:
 - a) la durata residua della concessione, secondo quanto stabilito nella convenzione di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, fermo restando che la concessione per la gestione ha una durata di trent'anni decorrenti dall'entrata in esercizio dell'opera e che eventuali proroghe dei termini per la realizzazione dell'opera comportano corrispondenti proroghe della durata della concessione;
 - b) il cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'opera, con la previsione che il progetto esecutivo è approvato entro il 31 luglio 2024;
 - c) il nuovo piano economico-finanziario della concessione, nel quale sono, in particolare, individuati:
 - 1) la copertura finanziaria dell'investimento, anche attraverso finanziamenti all'uopo contratti sul

- mercato nazionale e internazionale, nonché gli introiti e contributi a favore della concessionaria;
- 2) i ricavi complessivi previsti e le tariffe di pedaggio per l'attraversamento del collegamento stabile, stradale e ferroviario, determinate sulla base di uno studio di traffico aggiornato, secondo criteri idonei a promuovere la continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria, e in misura tale da perseguire la sostenibilità economica e finanziaria dell'opera;
- 3) il canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria riferito alla linea e agli impianti realizzati dalla società concessionaria, riscosso dalla società R.F.I. S.p.a., determinato in misura tale da perseguire la sostenibilità economica e finanziaria dell'opera e trasferito alla società concessionaria al netto della quota del medesimo canone destinata alla copertura dei costi operativi sostenuti dalla società R.F.I. S.p.a.;
- 4) i costi sostenuti dalla società sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, limitatamente a quelle funzionali al riavvio della medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 6;
- 5) il costo complessivo dell'opera e le singole voci di spesa che lo compongono, comprensivi degli eventuali oneri finanziari che si prevede di sostenere per la realizzazione e gestione dell'opera, nel limite del quale devono essere ricompresi i costi di adeguamento progettuale di cui all'articolo 3, comma 2.

8-bis. Il costo complessivo dell'opera di cui al comma 8, lettera *c*), numero 5), nel limite massimo dell'importo indicato nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è rideterminato, escludendo gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall'investitore privato, in quanto non previsti nell'impianto finanziario di cui al presente decreto, e gli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, che sono previsti nell'aggiornamento complessivo del costo del progetto, e comprendendo l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-*decies*, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del presente comma nonché dei commi 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies*. A tal fine, fino al 31 dicembre 2021 sono applicati ai prezzi del contratto con il contraente generale, in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera *a*), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, gli indici di rivalutazione monetaria previsti dagli stessi contratti caducati. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e nei limiti di cui ai commi 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies* del presente articolo, è riconosciuto l'adeguamento dei prezzi ai corrispettivi del contraente generale per le attività diverse dall'acquisizione a qualsiasi titolo degli immobili necessari all'esecuzione dell'opera, la cui spettanza è subordinata alla stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione registrato a partire dall'anno 2022, in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera *c*), della citata direttiva 2014/24/UE.

8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022 fino alla data della deliberazione di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, l'adeguamento dei prezzi spettante al contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, è pari all'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui ai commi 8-*quater* e 8-*quinquies* del presente articolo.

8-quater. Ai fini di cui al comma 8-*ter*, l'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale è calcolato come media delle variazioni percentuali del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi dalle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. nell'anno 2022, secondo l'ordine di priorità determinato dall'importo a base di gara. Ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore di ciascuno dei progetti di cui al primo periodo si procede calcolando il rapporto tra:

- a*) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara i prezzi delle tariffe vigenti nell'anno 2023;
- b*) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara i prezzi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021.

8-quinquies. All'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui al comma 8-*quater* si applica una decurtazione pari alla media delle percentuali di ribasso registrate in esito

all'aggiudicazione delle gare relative ai quattro progetti di cui al predetto comma 8-*quater*.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Trevisi](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

2.3

[Trevisi](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

2.4

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente, all'articolo 4, il comma 9, è sostituito dai seguenti:

"9. Al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, e favorire lo sviluppo e crescita socio-economica della regione Sicilia, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per il potenziamento del trasporto ferroviario regionale con una dotazione di 370 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del fondo contribuiscono a incrementare la dotazione di rete elettrificata e a doppio binario delle infrastrutture ferroviarie siciliane, e alla gestione della circolazione in sicurezza della rete ferroviaria regionale.

9-bis. Alla relativa copertura si provvede per 320 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché per 50 milioni utilizzando le risorse di cui al comma 493, articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che è conseguentemente soppressa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

2.5

[Trevisi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

2.6

[Trevisi](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

2.7

[Trevisi](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

2.8

[Trevisi](#)

Respinto

Sopprimere il comma 6.

2.9

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, e ovunque ricorrono, sopprimere le seguenti parole: «, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto;».

2.10

[Trevisi](#)

Respinto

Sopprimere il comma 7.

2.11

[Trevisi](#)

Respinto

Sopprimere il comma 8.

2.12

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 8 sopprimere la lettera a).

2.13

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Respinto

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fatta salva la responsabilità del contraente generale per eventuali ritardi nell'esecuzione dell'opera".

2.14

[Di Girolamo](#)

Id. em. 2.13

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fatta salva la responsabilità del contraente generale per eventuali ritardi nell'esecuzione dell'opera;".

2.15

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Id. em. 2.13

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fatta salva la responsabilità del contraente generale per eventuali ritardi nell'esecuzione dell'opera".

2.16

[Trevisi](#)

Respinto

Al comma 8, lettera c), sopprimere il numero 1).

2.17

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) la vigilanza ed il controllo sulle attività di gestione dell'opera da parte della concessionaria in relazione, in particolare, agli investimenti per manutenzione e sicurezza e sull'esercizio finanziario della concessione nel quadro di un comprovato interesse pubblico, che sono

assicurati attraverso la istituzione di una specifica Direzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presso il Ministero dell'economia e delle finanze o altro specifico organismo ministeriale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze presentano alle competenti Commissioni parlamentari apposita relazione annuale sulla attività di vigilanza e controllo sulla manutenzione, la sicurezza e sull'esercizio finanziario della concessione.".

2.18

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sopprimere i commi da 8-bis a 8-quinquies.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3, sopprimere le lettere b-bis) e b-ter).

2.19

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Precluso

Sopprimere i commi da 8-bis a 8-quinquies.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3:

- alla lettera b-bis) sostituire le parole: "all'articolo 2, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies" con le seguenti: "di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36";

- alla lettera b-ter) sostituire le parole: "alle vigenti disposizioni di legge" con le seguenti: "all'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

G2.1

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria",

premessi che:

il decreto in esame interviene per rimettere *in bonis* la società Stretto di Messina, trasformarla in una società *in house*, regolare il rapporto concessorio, porre le basi giuridiche per chiudere il contenzioso con il contraente generale e riavviare la progettazione dell'opera partendo da un progetto del 2011, su cui pendono criticità e dubbi di ordine sia tecnico, sia ambientale;

su tale progetto non è stato svolto alcun tipo di dibattito pubblico che potesse prendere in considerazione anche altre ipotesi progettuali e manca altresì la valutazione di impatto ambientale;

dubbi sono stati altresì posti sulla reale entità dei costi che, ad oggi, non è dato conoscere, considerato che la loro quantificazione resta rinviata al futuro piano economico finanziario della concessione;

si ricorda che, per l'opera oggetto del decreto, ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente (DEF 2023 allegato infrastrutture);

con il decreto si ridefinisce il rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Stretto di Messina Spa in considerazione delle modifiche apportate alla *governance* della società e sono disciplinati i profili relativi all'attività di indirizzo e vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

in relazione alla possibilità di un incremento dei costi dell'opera è necessario ribadire la responsabilità del contraente generale in ordine al rispetto delle tempistiche di esecuzione dei lavori, nella parte in cui si disciplina il contenuto degli atti aggiuntivi in merito alla durata della concessione,

impegna il Governo:

a chiarire, nell'ambito del rapporto concessorio, la responsabilità del contraente generale per

eventuali ritardi nell'esecuzione dell'opera nella parte in cui si disciplina il contenuto degli atti aggiuntivi in merito alla durata della concessione.

G2.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria",

premessi che:

il disegno di legge di conversione in esame è finalizzato a riproporre la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, riavviando l'*iter* dell'opera che si è interrotto nel 2012 (quando è stata disposta la caducazione *ex lege* della convenzione di concessione affidata alla Stretto di Messina, nonché di tutti i rapporti contrattuali dalla medesima stipulati), attraverso la ripresa e prosecuzione del rapporto concessorio con la Società Stretto di Messina S.p.A., la ripresa dei rapporti contrattuali tra la medesima società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera;

il disegno di legge riavvia quindi l'*iter* per la realizzazione di questa infrastruttura, nonostante vi sia una evidente indeterminatezza circa il suo costo complessivo, e soprattutto su dove saranno individuati i tanti miliardi necessari alla copertura finanziaria della sua costruzione;

l'unico riferimento ai possibili oneri complessivi dell'opera è riportato nel documento di economia e finanza 2023, laddove si specifica che le risorse saranno reperite successivamente con la legge di bilancio, e che il costo dell'opera risulterebbe di 13,5 miliardi a cui aggiungere circa 1,1 miliardi di euro per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria;

il totale del costo previsto dal DEF 2023 per la realizzazione dell'opera è quindi di almeno 14,6 miliardi di euro, in netto aumento rispetto alle stime precedenti. Vale la pena ricordare che le ultime cifre ufficiali risalivano al progetto approvato nel 2011 con un costo stimato di 8,5 miliardi (già più che raddoppiato rispetto alla gara del 2004 aggiudicata al consorzio Eurolink guidato da Webuild per 3,9 miliardi), mentre nelle settimane precedenti al varo del medesimo DEF, si erano ipotizzati costi intorno ai 10 miliardi;

sempre in tema di quantificazione dei costi dell'opera, il provvedimento in esame introduce quindi ulteriori norme volte a prevedere l'aggiornamento dei prezzi del contratto con il contraente generale; gli stessi uffici del Servizio Bilancio della Camera hanno evidenziato come «risultano necessario acquisire elementi conoscitivi circa gli effetti finanziari che le disposizioni in esame produrranno sul costo complessivo dell'opera»;

ricordiamo che il gruppo di lavoro della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture istituito con determina n. 26 del 2020 con il compito di valutare le diverse alternative sotto il profilo tecnico nonché l'impatto ambientale e urbanistico di un attraversamento stabile dello stretto di Messina, nella relazione conclusiva del 30 aprile 2021, ha posto in evidenza tra le molteplici criticità della soluzione a unica campata, che questa soluzione comporta la necessità di realizzare un ponte sospeso con una luce maggiore del 50 per cento di quella del ponte più lungo realizzato al mondo, ossia il ponte di Akashi in Giappone con 1991 metri di campata centrale. Si rileva che il progetto iniziale del ponte giapponese, prevedeva anche il traffico ferroviario, che successivamente fu soppresso per evidenti criticità sismiche che caratterizzano l'area del Giappone al pari della zona dello Stretto di Messina;

il riavvio dell'attività della Società Stretto di Messina S.p.A. e delle procedure di progettazione e realizzazione dell'opera, previsti dal disegno di legge in esame, comporta la necessità di ridefinire una serie di impegni. Per tale motivo, l'articolo 2, comma 8, autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia a stipulare con la medesima Società uno o più atti aggiuntivi

alla Convenzione di concessione, che devono prevedere tra l'altro la durata della concessione. Infatti, la lettera a), comma 8, articolo 2, recita: «la durata residua della concessione, secondo quanto stabilito nella convenzione di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, fermo restando che la concessione per la gestione ha una durata di trent'anni decorrenti dall'entrata in esercizio dell'opera e che eventuali proroghe dei termini per la realizzazione dell'opera comportano corrispondenti proroghe della durata della concessione»,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, lettera a), al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che eventuali proroghe dei termini per la realizzazione dell'opera con corrispondenti proroghe della durata della concessione non siano concesse laddove i ritardi nell'esecuzione dell'opera siano attribuibili a responsabilità del contraente generale.

G2.3

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria",

impegna il Governo:

ad individuare idonee modalità, nell'ambito del rapporto tra MIT e concessionaria, per le attività di vigilanza e di controllo sugli investimenti per manutenzione e sicurezza e sull'esercizio finanziario della concessione nel quadro di un comprovato interesse pubblico.

G2.4

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria",

premessi che:

il decreto-legge in esame interviene per rimettere *in bonis* la società Stretto di Messina, trasformarla in una società *in house*, regolare il rapporto concessorio, porre le basi giuridiche per chiudere il contenzioso con il contraente generale e riavviare la progettazione dell'opera partendo da un progetto del 2011, su cui pendono criticità e dubbi di ordine sia tecnico, sia ambientale;

su tale progetto non è stato svolto alcun tipo di dibattito pubblico che potesse prendere in considerazione anche altre ipotesi progettuali e manca altresì la valutazione di impatto ambientale;

dubbi sono stati altresì posti sulla reale entità dei costi che, ad oggi, non è dato conoscere, considerato che la loro quantificazione resta rinviata al futuro piano economico finanziario della concessione;

si ricorda che, per l'opera oggetto del decreto, ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente (DEF 2023 allegato infrastrutture);

in sede di audizione dinanzi le Commissioni riunite in sede referente, l'Anac ha svolto diverse considerazioni e osservazioni con particolare riferimento ai vincoli europei esistenti in relazione alla scelta di non svolgere una gara, ai vincoli finanziari conseguenti a tale scelta e alla necessità di prevedere delle cautele volte ad evitare un eccessivo rafforzamento della posizione della parte privata contraente generale;

occorre infatti rimarcare la necessità di salvaguardare sempre e comunque l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione di una importante opera non solo a livello nazionale ma anche a livello

internazionale, anche nei confronti delle parti private e di garantire il rispetto delle necessarie procedure di trasparenza e controllabilità dell'opera;

le proposte emendative che recepiscono, condividendo, tali osservazioni, sono state respinte e il *general contractor* che dovrà realizzare il Ponte sullo Stretto, in base al disposto del decreto in esame, godrà di una posizione di vantaggio rispetto al soggetto pubblico laddove, tra le rinunzie e le condizioni per chiudere il contenzioso, non figurano la previsione che saranno a totale carico del contraente generale gli oneri riconducibili a carenze progettuali, che eventuali maggiori costi e tempi saranno riconosciuti unicamente se conseguenti a varianti rese necessarie da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi; non è stato previsto l'obbligo per il contraente generale di fare fronte a eventuali criticità che dovessero sorgere nel corso dell'intervento, non è stato inserito l'obbligo di prevedere nelle procedure relative ai sub-affidamenti il rispetto dei principi dell'evidenza pubblica, mediante la formulazione di clausole tese a garantire la massima trasparenza e controllabilità dei processi, anche prevedendo la completa digitalizzazione delle procedure, con interconnessione alla BDNCP, non è stato previsto il divieto di subappalto a cascata;

si ricorda infatti che il nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023) ha introdotto il cosiddetto «subappalto a cascata», che desta particolare preoccupazione fra gli stessi operatori, non soltanto per gli aspetti applicativi, ma per i controlli non adeguatamente disciplinati in particolare sul fronte delle prestazioni di lavoro e dei controlli sull'esecuzione dei lavori. Il subappalto a cascata rischia infatti di dare origine a fenomeni di infiltrazione e ad una difficile garanzia di tutela delle condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro lungo l'intera filiera;

in particolare, l'articolo 119, comma 17, del nuovo codice dei contratti pubblici prevede che: «Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;

impegna il Governo:

ad adottare idonee iniziative volte a garantire che, negli atti contrattuali da stipulare per la realizzazione dell'opera, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, ove subappaltabili, non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche delle lavorazioni e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

G2.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria",

premesso che:

il disegno di legge di conversione in esame, è finalizzato a riproporre la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e le relative opere di adduzione del traffico ferroviario e stradale, riavviando

l'iter dell'opera che si è interrotto nel 2012 (quando è stata disposta la caducazione *ex lege* della convenzione di concessione affidata alla Stretto di Messina, nonché di tutti i rapporti contrattuali dalla medesima stipulati), attraverso la ripresa e prosecuzione del rapporto concessorio con la Società Stretto di Messina S.p.A., la ripresa dei rapporti contrattuali tra la medesima società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera;

il disegno di legge riavvia *l'iter* per la realizzazione di questa infrastruttura, nonostante vi sia una evidente indeterminatezza circa il suo costo complessivo, e soprattutto su dove saranno individuati i tanti miliardi necessari alla copertura finanziaria della sua costruzione;

l'unico riferimento ai possibili oneri complessivi dell'opera è riportato nel documento di economia e finanza 2023, laddove si specifica che le risorse saranno reperite successivamente con la legge di bilancio, e che il costo dell'opera risulterebbe di 13,5 miliardi a cui aggiungere circa 1,1 miliardi di euro per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria;

nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente è stato poi precisato (comma 8-bis, articolo 2) che il costo complessivo dell'opera, come determinato nell'Allegato Infrastrutture al DEF, comprende l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-*decies*, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, al netto: degli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall'investitore privato e degli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni espressamente indicate, comma 2 dell'articolo 3 del decreto;

con le disposizioni previste al comma 3 dell'articolo 4, il Governo decide, forzosamente, di far rivivere i rapporti contrattuali tra la società concessionaria Stretto di Messina SpA (SdM SpA) e il contraente generale Eurolink (capeggiato da Webuild), mediante la stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati a suo tempo ai sensi dell'articolo 34-*decies*, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

l'ANAC sottolinea come il ruolo del contraente generale, sia connotato da un ampio margine di libertà nella realizzazione dell'opera, senza che sia fissato dallo stesso decreto una puntuale definizione delle obbligazioni, degli impegni e delle responsabilità, in termini chiari ed ineludibili, in considerazione della maggiore ampiezza degli obblighi e dei rischi che egli assume;

secondo il comma 3 dell'articolo 4 la Società concessionaria e il contraente generale, nonché gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, possono, mediante la stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-*decies*, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, manifestare, entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente provvedimento, la volontà che ciascun contratto riprenda a produrre i propri effetti subordinatamente alla delibera di approvazione del progetto definitivo,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire che la manifestazione della volontà che il contratto tra Società SdM e contraente generale riprenda a produrre i propri effetti sia subordinata all'obbligo che le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, ove subappaltabili, non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche delle lavorazioni e dell'esigenza - tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare - di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

G2.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria",

premessi che:

il disegno di legge di conversione in esame, è finalizzato a riproporre la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, riavviando l'*iter* dell'opera che si è interrotto nel 2012 (quando è stata disposta la caducazione *ex lege* della convenzione di concessione affidata alla Stretto di Messina, nonché di tutti i rapporti contrattuali dalla medesima stipulati), attraverso la ripresa e prosecuzione del rapporto concessorio con la Società Stretto di Messina S.p.A., la ripresa dei rapporti contrattuali tra la medesima società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera;

il disegno di legge riavvia quindi l'*iter* per la realizzazione di questa infrastruttura, nonostante vi sia una evidente indeterminatezza circa il suo costo complessivo, e soprattutto su dove saranno individuati i tanti miliardi necessari alla copertura finanziaria della sua costruzione;

l'unico riferimento ai possibili oneri complessivi dell'opera è riportato nel documento di economia e finanza 2023, laddove si specifica che le risorse saranno reperite successivamente con la legge di bilancio, e che il costo dell'opera risulterebbe di 13,5 miliardi a cui aggiungere circa 1,1 miliardi di euro per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria;

il totale del costo previsto dal DEF 2023 per la realizzazione dell'opera è quindi di almeno 14,6 miliardi di euro, in netto aumento rispetto alle stime precedenti. Vale la pena ricordare che le ultime cifre ufficiali risalivano al progetto approvato nel 2011 con un costo stimato di 8,5 miliardi (già più che raddoppiato rispetto alla gara del 2004 aggiudicata al consorzio Eurolink guidato da Webuild per 3,9 miliardi), mentre nelle settimane precedenti al varo del medesimo DEF, si erano ipotizzati costi intorno ai 10 miliardi;

sempre in tema di quantificazione dei costi dell'opera, il provvedimento in esame introduce quindi ulteriori norme volte a prevedere l'aggiornamento dei prezzi del contratto con il contraente generale; gli stessi uffici del Servizio Bilancio della Camera hanno evidenziato come «risultano necessario acquisire elementi conoscitivi circa gli effetti finanziari che le disposizioni in esame produrranno sul costo complessivo dell'opera»;

ricordiamo che il gruppo di lavoro della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture istituito con determina n. 26 del 2020 con il compito di valutare le diverse alternative sotto il profilo tecnico nonché l'impatto ambientale e urbanistico di un attraversamento stabile dello stretto di Messina, nella relazione conclusiva del 30 aprile 2021, ha posto in evidenza tra le molteplici criticità della soluzione a unica campata, che questa soluzione comporta la necessità di realizzare un ponte sospeso con una luce maggiore del 50 per cento di quella del ponte più lungo realizzato al mondo, ossia il ponte di Akashi in Giappone con 1991 metri di campata centrale. Si rileva che il progetto iniziale del ponte giapponese, prevedeva anche il traffico ferroviario, che successivamente fu soppresso per evidenti criticità sismiche che caratterizzano l'area dei Giappone al pari della zona dello Stretto di Messina;

riguardo all'affidamento senza gara previsto dal provvedimento in esame, va evidenziata la necessità di inserire un meccanismo di garanzia grazie al quale, qualora il valore della concessione registri un incremento superiore a una determinata percentuale rispetto al valore risultante dal progetto approvato nel 2011, si debba necessariamente procedere alla selezione di un nuovo contraente generale, come previsto dall'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE,

impegna il Governo:

a chiarire, e comunque a prevedere, che, conformemente alla normativa europea in materia di contratti pubblici, si applichi la disciplina prevista per le modifiche dei contratti in corso di validità di cui all'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE, al fine di specificare che, qualora il costo complessivo dell'opera registri un incremento superiore al 50 per cento rispetto al valore del costo originario in sede

di prima aggiudicazione, si provvede alla selezione di un nuovo contraente generale nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 36 del 2023, della direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'UE in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione.

G2.6 (testo 2)

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria",

premesso che:

il disegno di legge di conversione in esame, è finalizzato a riproporre la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, riavviando l'*iter* dell'opera che si è interrotto nel 2012 (quando è stata disposta la caducazione *ex lege* della convenzione di concessione affidata alla Stretto di Messina, nonché di tutti i rapporti contrattuali dalla medesima stipulati), attraverso la ripresa e prosecuzione del rapporto concessorio con la Società Stretto di Messina S.p.A., la ripresa dei rapporti contrattuali tra la medesima società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera;

il disegno di legge riavvia quindi l'*iter* per la realizzazione di questa infrastruttura, nonostante vi sia una evidente indeterminatezza circa il suo costo complessivo, e soprattutto su dove saranno individuati i tanti miliardi necessari alla copertura finanziaria della sua costruzione;

l'unico riferimento ai possibili oneri complessivi dell'opera è riportato nel documento di economia e finanza 2023, laddove si specifica che le risorse saranno reperite successivamente con la legge di bilancio, e che il costo dell'opera risulterebbe di 13,5 miliardi a cui aggiungere circa 1,1 miliardi di euro per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria;

il totale del costo previsto dal DEF 2023 per la realizzazione dell'opera è quindi di almeno 14,6 miliardi di euro, in netto aumento rispetto alle stime precedenti. Vale la pena ricordare che le ultime cifre ufficiali risalivano al progetto approvato nel 2011 con un costo stimato di 8,5 miliardi (già più che raddoppiato rispetto alla gara del 2004 aggiudicata al consorzio Eurolink guidato da Webuild per 3,9 miliardi), mentre nelle settimane precedenti al varo del medesimo DEF, si erano ipotizzati costi intorno ai 10 miliardi;

sempre in tema di quantificazione dei costi dell'opera, il provvedimento in esame introduce quindi ulteriori norme volte a prevedere l'aggiornamento dei prezzi del contratto con il contraente generale; gli stessi uffici del Servizio Bilancio della Camera hanno evidenziato come «risulti necessario acquisire elementi conoscitivi circa gli effetti finanziari che le disposizioni in esame produrranno sul costo complessivo dell'opera»;

ricordiamo che il gruppo di lavoro della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture istituito con determina n. 26 del 2020 con il compito di valutare le diverse alternative sotto il profilo tecnico nonché l'impatto ambientale e urbanistico di un attraversamento stabile dello stretto di Messina, nella relazione conclusiva del 30 aprile 2021, ha posto in evidenza tra le molteplici criticità della soluzione a unica campata, che questa soluzione comporta la necessità di realizzare un ponte sospeso con una luce maggiore del 50 per cento di quella del ponte più lungo realizzato al mondo, ossia il ponte di Akashi in Giappone con 1991 metri di campata centrale. Si rileva che il progetto iniziale del ponte giapponese, prevedeva anche il traffico ferroviario, che successivamente fu soppresso per evidenti criticità sismiche che caratterizzano l'area dei Giappone al pari della zona dello Stretto di Messina;

riguardo all'affidamento senza gara previsto dal provvedimento in esame, va evidenziata la necessità di inserire un meccanismo di garanzia grazie al quale, qualora il valore della concessione

registri un incremento superiore a una determinata percentuale rispetto al valore risultante dal progetto approvato nel 2011, si debba necessariamente procedere alla selezione di un nuovo contraente generale, come previsto dall'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE,

impegna il Governo:

a monitorare sull'attuazione delle disposizioni del decreto-legge che, conformemente alla normativa europea in materia di contratti pubblici, rinvia all'applicazione della disciplina prevista per le modifiche dei contratti in corso di validità di cui all'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE.

G2.7

[Basso](#), [Misiani](#), [Irto](#), [Fregolent](#) (*)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria",

premesso che,

il decreto-legge in esame prevede il riavvio delle attività di programmazione e progettazione del ponte sullo Stretto di Messina, utilizzando quale progetto definitivo dell'opera quello approvato dal Consiglio di amministrazione della società concessionaria il 29 luglio 2011;

nel sito *internet* del Ministero delle infrastrutture e trasporti, nella pagina delle News del 31 marzo 2023 (<https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ponte-sullo-stretto-pubblicato-gazzetta-il-decreto>), è stato comunicato che il Ponte sullo Stretto rappresenta un'opera strategica per il completamento delle reti transeuropee di trasporto e si inserisce nel tracciato del Corridoio multimodale Scandinavo-Mediterraneo;

L'attraversamento stabile sullo stretto è stato progettato secondo lo schema del ponte sospeso. Il progetto tecnico attualmente disponibile consiste in circa 8.000 elaborati e prevede una lunghezza della campata centrale tra i 3.200 e i 3.300 metri, a fronte di 3.666 metri di lunghezza complessiva comprensiva delle campate laterali, 60,4 metri larghezza dell'impalcato, 399 metri di altezza delle torri, 2 coppie di cavi per il sistema di sospensione, 5.320 metri di lunghezza complessiva dei cavi, 1,26 metri come diametro dei cavi di sospensione, 44.323 fili d'acciaio per ogni cavo di sospensione, 65 metri di altezza di canale navigabile centrale per il transito di grandi navi, con volume dei blocchi d'ancoraggio pari a 533.000 metri-cubi;

L'opera è costituita da 6 corsie stradali, 3 per ciascun senso di marcia (2 + 1 emergenza) e 2 binari ferroviari, per una capacità dell'infrastruttura pari a 6.000 veicoli/ora e 200 treni/giorno. Il progetto prevede inoltre l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per dare vita ad un servizio di trasporto pubblico locale tra le due città di Messina e Reggio Calabria. Il ponte è stato progettato con una resistenza al sisma pari a 7,1 magnitudo della scala Richter, con un impalcato aerodinamico di "terza generazione" stabile fino a velocità del vento di 270 km/h;

rilevato che,

nel corso degli ultimi anni, le dimensioni delle navi portacontainer sono sempre più grandi, per rispondere sia ad esigenze di trasporto di un numero sempre più elevato di merci sia di riduzione dei costi connessi alle consegne delle merci. I più recenti ordinativi di navi portacontainer, effettuati dai principali vettori del trasporto marino, tra cui Msc, Maersk e Oocl, sono infatti concentrati su unità c.d. *Ultra large container carrier*, con contestuale dismissione di quelli di minori dimensioni;

per il transito delle navi sotto i ponti sono previste apposite regole. Nel canale di Suez, dal quale transita gran parte del traffico di navi portacontainer proveniente dal Sud-est asiatico e dal Medio oriente, sotto l'unico ponte realizzato con altezza di 70 metri dal livello del mare, è consentito il passaggio di unità navali con determinate caratteristiche in termini di larghezza e altezza, tra cui vi rientrano quelle con altezza fino a 68 metri;

analogamente a quanto avviene per le navi portacontainer, anche le navi da crociera sono di

dimensioni sempre più grandi. Le principali navi della MSC e della Costa Crociere hanno un'altezza superiore ai 65 metri;

considerato che,

il Ponte sullo stretto di Messina, secondo quanto evidenziato dallo stesso MIT, una volta realizzato avrebbe un'altezza utile per consentire il transito delle navi inferiore ai 65 metri. Tale altezza non consentirebbe già oggi il passaggio di numerose navi portacontainer e da crociera di ultima generazione, che sarebbero costrette a circumnavigare la Sicilia, con ricadute disastrose per i nostri principali porti, a partire da Gioia Tauro e da Genova, su cui incombono incognite anche in merito alla realizzazione della nuova diga;

tale situazione desta particolare preoccupazione tra gli operatori del trasporto merci con navi portacontainer e le compagnie di navi da crociera in ragione delle future limitazioni che verranno imposte per il passaggio nello Stretto di Messina a seguito della realizzazione del Ponte;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a prevedere la stesura di un nuovo progetto tecnico relativo al Ponte sullo Stretto di Messina, con conseguente adeguamento delle stime di costo per la realizzazione dell'opera, che preveda un'altezza utile del canale navigabile centrale superiore ai 70 metri al fine di assicurare il passaggio anche alle grandi navi portacontainer e delle navi da crociera di ultima generazione, evitando per tale via ricadute negative sia per quanto riguarda il nostro sistema portuale, a partire dai porti di Genova e di Gioia Tauro, a vantaggio dei porti concorrenti, sia per quanto riguarda gli operatori del trasporto merci con navi portacontainer e le compagnie di navi da crociera.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G2.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria",

premessi che:

il disegno di legge di conversione in esame, è finalizzato a riproporre la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e le relative opere di adduzione del traffico ferroviario e stradale, riavviando l'*iter* dell'opera che si è interrotto nel 2012 (quando è stata disposta la caducazione *ex lege* della convenzione di concessione affidata alla Stretto di Messina, nonché di tutti i rapporti contrattuali dalla medesima stipulati), attraverso la ripresa e prosecuzione del rapporto concessorio con la Società Stretto di Messina S.p.A., la ripresa dei rapporti contrattuali tra la medesima società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera;

il disegno di legge riavvia l'*iter* per la realizzazione di questa infrastruttura, nonostante vi sia una evidente indeterminazione circa il suo costo complessivo, e soprattutto su dove saranno individuati i tanti miliardi necessari alla copertura finanziaria della sua costruzione;

l'unico riferimento ai possibili oneri complessivi dell'opera è riportato nel Documento di economia e finanza 2023, laddove si specifica che le risorse saranno reperite successivamente con la legge di bilancio, e che il costo dell'opera risulterebbe di 13,5 miliardi a cui aggiungere circa 1,1 miliardi di euro per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria;

il totale del costo previsto dal DEF 2023 per la realizzazione dell'opera è quindi di almeno 14,6 miliardi di euro, in netto aumento rispetto alle stime precedenti. Vale la pena ricordare che le ultime cifre ufficiali risalgono al progetto approvato nel 2011 con un costo stimato di 8,5 miliardi (già più

che raddoppiato rispetto alla gara del 2004 aggiudicata al consorzio Eurolink guidato da Webuild per 3,9 miliardi), mentre nelle settimane precedenti al varo del medesimo DEF, si erano ipotizzati costi intorno ai 10 miliardi;

nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente è stato poi precisato (comma 8-bis, articolo 2) che il costo complessivo dell'opera, come determinato nell'Allegato Infrastrutture al DEF, comprende l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-*decies*, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, al netto: degli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall'investitore privato e degli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni espressamente indicate, comma 2 dell'articolo 3 del decreto;

tra le modifiche introdotte in sede referente c'è anche la realizzazione di una campagna informativa per sensibilizzare i territori, che stanZIA 7 milioni per la copertura dal 2024 al 2030 con l'obiettivo di creare centri d'informazione e organizzare giornate in cui la popolazione può visitare i cantieri;

il comma 2 dell'articolo 3 prevede che il progetto definitivo dell'opera, redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed approvato dal Consiglio di amministrazione della società concessionaria il 29 luglio 2011, è integrato da una relazione del progettista, attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera;

il successivo comma 6 stabilisce che la valutazione d'impatto ambientale è limitata ai contenuti progettuali interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, mentre sugli ulteriori contenuti progettuali è limitata agli aspetti che non siano stati valutati o siano stati oggetto di valutazioni negative nel procedimento attivato sul progetto definitivo redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, i cui effetti sono fatti salvi;

ricordiamo che il gruppo di lavoro della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture istituito con determina n. 26 del 2020 con il compito di valutare le diverse alternative sotto il profilo tecnico nonché l'impatto ambientale e urbanistico di un attraversamento stabile dello stretto di Messina, nella relazione conclusiva del 30 aprile 2021, ha posto in evidenza tra le molteplici criticità della soluzione a unica campata, che questa soluzione comporta la necessità di realizzare un ponte sospeso con una luce maggiore del 50 per cento di quella del ponte più lungo realizzato al mondo, ossia il ponte di Akashi in Giappone con 1991 metri di campata centrale. Si rileva che il progetto iniziale del ponte giapponese, prevedeva anche il traffico ferroviario, che successivamente fu soppresso per evidenti criticità sismiche che caratterizzano l'area del Giappone al pari della zona dello Stretto di Messina;

in merito al progetto definito la commissione Via-Vas del Ministero dell'Ambiente con atto del 15 marzo 2013, ha espresso il seguente parere: «Per effetto di quanto esposto, ai fini della verifica di ottemperanza sul progetto definitivo "attraversamento stabile dello Stretto di Messina" e della Valutazione di compatibilità ambientale delle varianti sostanziali, la commissione, valutato che le risposte fornite dal proponente alla richiesta di integrazione avanzata dal Ministero dell'Ambiente sono state parziali, lacunose e non sempre esaustive riguardo alle criticità ambientali, esprime il seguente parere: *in primis* per la compatibilità ambientale delle opere di variante sostanziali allo stato non si può esprimere valutazione (...) Per le aree protette interferite dall'opera, l'istruttoria ha evidenziato una incidenza negativa sugli *habitat* prioritari e sull'avifauna appartenente a specie di interesse conservazionistico comunitario»;

come posto in evidenza dall'ANAC, mentre il decreto-legge n. 179 del 2012 prevedeva espressamente che gli atti che regolavano il rapporto concessionario fossero vincolati al vaglio di mercato sulla sostenibilità economica dell'opera da parte della società SdM, con eventuali effetti caducatori degli stessi, l'articolo 2, comma 8, del decreto in esame che disciplina ora il contenuto degli atti aggiuntivi conseguenti all'accordo, non prevede invece che l'intervento sia collegato a vincoli di sostenibilità economica con la conseguenza che i costi dell'opera potrebbero subire notevoli aumenti

anche in ragione di ulteriori richieste e prescrizioni;

mentre si sceglie di finanziare il Ponte sullo Stretto, giova ricordare ancora una volta che la Sicilia e il Mezzogiorno, si trovano da sempre in una situazione di ritardo infrastrutturale drammatico, sia stradale che ferroviario: per andare da Messina a Trapani, un percorso di 300 chilometri, si impiegano 9 ore di treno; per percorrere in treno la tratta Trapani-Siracusa, si impiegano 11,30 ore; Trapani-Agrigento la cui distanza è di 137 chilometri sono necessarie oltre 4 ore di ferrovia; per coprire Trapani-Palermo che distano 107 chilometri di strada ferrata, 4,10 ore;

buona parte della rete ferroviaria è a binario unico e non è elettrificata. Le risorse e le iniziative del Governo si dovrebbero concentrare nel colmare questo divario infrastrutturale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a:

garantire che in sede di valutazione di impatto ambientale dell'opera l'analisi venga svolta sull'intero progetto definitivo e non sia limitata a singole parti o a contenuti parziali del medesimo progetto, in relazione agli aspetti rilevanti e ai mutamenti intervenuti negli strumenti pianificatori e programmatici e del delicato contesto paesaggistico e ambientale, anche al fine di evitare l'apertura di una nuova procedura d'infrazione comunitaria per violazione delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;

garantire che le procedure autorizzative finalizzate alla realizzazione dell'opera non possano essere approvate finché non sia reso pubblico il piano tecnico economico di fattibilità dell'opera e definite le necessarie coperture finanziarie dell'intero intervento;

destinare il 50 per cento delle risorse per la campagna informativa per sensibilizzare i territori, alle associazioni e comitati dei cittadini da anni impegnate nella promozione di uno sviluppo sostenibile dell'area dello Stretto.

G2.9

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria",

premesso che:

il decreto-legge in esame interviene per rimettere *in bonis* la società Stretto di Messina, trasformarla in una società *in house*, regolare il rapporto concessorio, porre le basi giuridiche per chiudere il contenzioso con il contraente generale e riavviare la progettazione dell'opera partendo da un progetto del 2011, su cui pendono criticità e dubbi di ordine sia tecnico, sia ambientale;

su tale progetto non è stato svolto alcun tipo di dibattito pubblico che potesse prendere in considerazione anche altre ipotesi progettuali e manca altresì la valutazione di impatto ambientale;

dubbi sono stati altresì posti sulla reale entità dei costi che, ad oggi, non è dato conoscere, considerato che la loro quantificazione resta rinviata al futuro piano economico finanziario della concessione;

si ricorda che, per l'opera oggetto del decreto, ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente (DEF 2023 allegato infrastrutture);

i territori interessati maggiormente dall'impatto dell'eventuale realizzazione dell'opera avevano chiesto di poter avviare un percorso con metodo scientifico che vedesse parte attiva i due comuni di Villa San Giovanni e Messina, in quanto fortemente soggetti all'impattato dell'opera, e che riguardasse la preventiva valutazione dell'utilità dell'opera stessa, della sua realizzabilità dal punto di vista strutturale, della sostenibilità ambientale ed anche economica;

niente di tutto ciò è stato accolto e il Governo ha deciso di riavviare il percorso di

progettazione dell'opera partendo da un progetto vecchio risalente al 2011 senza svolgere il dibattito pubblico che, l'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2018, prevede espressamente per le opere superiori a 500 milioni di euro;

per seguire il «metodo scientifico» richiesto dai territori il progetto del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente e opere connesse dovrebbe essere realizzato solo in funzione dello sviluppo della progettazione di fattibilità tecnico-economica delle possibili alternative progettuali e localizzative;

in tal senso, onde consentire un processo decisionale che consenta in via preliminare di verificare (ed eventualmente scartare) da un punto di vista sia tecnico, sia di accettazione pubblica quante più possibili soluzioni progettuali, si ritiene che sia fondamentale lo svolgimento del dibattito pubblico al termine della redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali;

tale schema infatti è il più adatto per la selezione di un'opera a così alto impatto economico, sociale e territoriale e permetterebbe di tenere in conto, per gli approfondimenti progettuali, oltre alle considerazioni tecniche (quali alternative approfondire) anche le valutazioni politiche che scaturiranno a valle del dibattito pubblico in merito a quante alternative progettuali approfondire tramite progetto di fattibilità (con il relativo livello di dettaglio);

il decreto in esame, invece, trascura o sottovaluta fortemente quanto intervenuto negli oltre dieci anni dalla sospensione del procedimento realizzativo nel 2012 e nei circa 20 anni dalla redazione del progetto preliminare;

nel decreto non è fatto cenno alcuno al rapporto «La valutazione di soluzioni alternative per il sistema di attraversamento stabile dello stretto di Messina» della commissione nominata dal Ministro protempore nel 2020 i cui lavori conclusi nel 2021 sono stati trasmessi in Parlamento e discussi nella Commissione Trasporti della Camera. Il rapporto citato sottolinea che il progetto va considerato come sistema, in cui i collegamenti terrestri formano parte sostanziale e perfino equivalente in termini di costi e tempi di realizzazione. Il rapporto suggerisce inoltre che la valutazione formale della utilità del sistema dei collegamenti andrà definita al termine di un processo decisionale che preveda inizialmente la redazione di un progetto di fattibilità tecnico economica, ovvero la redazione del documento di fattibilità delle diverse soluzioni tecniche possibili, da sottoporre ad un successivo dibattito pubblico. Tale valutazione dovrà essere effettuata anche sulla base di elementi di natura economico-sociale, trasportistica, territoriale e ambientale, e tramite il confronto delle diverse soluzioni alternative con una soluzione di riferimento che dovrà tener conto di tutti i miglioramenti dell'attraversamento dinamico dello Stretto di Messina in via di definizione;

nell'ambito del dibattito pubblico deve essere, altresì, valutata la compatibilità di ciascuna alternativa progettuale con le opere finanziate in tutto o in parte con il PNRR e PNC relative all'adeguamento delle infrastrutture portuali soprattutto in termini di pescaggi e ormeggi, onde consentire a vettori di maggiori dimensioni di operare in condizioni di piena funzionalità e sicurezza, impegna il Governo:

a prevedere il preliminare svolgimento del dibattito pubblico ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2018 volto a verificare (ed eventualmente scartare) da un punto di vista sia tecnico, sia di accettazione pubblica quante più possibili soluzioni progettuali;

a garantire la compatibilità di ciascuna alternativa progettuale con le opere finanziate in tutto o in parte con il PNRR e PNC relative all'adeguamento delle infrastrutture portuali soprattutto in termini di pescaggi e ormeggi, onde consentire a vettori di maggiori dimensioni di operare in condizioni di piena funzionalità e sicurezza.

G2.10

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria",

premessi che:

il decreto-legge in esame interviene per rimettere *in bonis* la società Stretto di Messina, trasformarla in una società *in house*, regolare il rapporto concessorio, porre le basi giuridiche per chiudere il contenzioso con il contraente generale e riavviare la progettazione dell'opera partendo da un progetto del 2011, su cui pendono criticità e dubbi di ordine sia tecnico, sia ambientale;

su tale progetto non è stato svolto alcun tipo di dibattito pubblico che potesse prendere in considerazione anche altre ipotesi progettuali e manca altresì la valutazione di impatto ambientale;

dubbi sono stati altresì posti sulla reale entità dei costi che, ad oggi, non è dato conoscere, considerato che la loro quantificazione resta rinviata al futuro piano economico finanziario della concessione;

si ricorda che, per l'opera oggetto del decreto, ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente (DEF 2023 allegato infrastrutture);

i territori interessati maggiormente dall'impatto dell'eventuale realizzazione dell'opera avevano chiesto di poter avviare un percorso con metodo scientifico che vedesse parte attiva i due comuni di Villa San Giovanni e Messina, in quanto fortemente soggetti all'impatto dell'opera, e che riguardasse la preventiva valutazione dell'utilità dell'opera stessa, della sua realizzabilità dal punto di vista strutturale, della sostenibilità ambientale ed anche economica;

niente di tutto ciò è stato accolto e il Governo ha deciso di riavviare il percorso di progettazione dell'opera partendo da un progetto vecchio risalente al 2011 senza svolgere il dibattito pubblico che, l'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2018, prevede espressamente per le opere superiori a 500 milioni di euro;

oltre a non avere previsto il dibattito pubblico, nel corso dell'esame in sede referente, (comma 9-*bis* dell'articolo 4) è stato introdotto un surrogato dello stesso prevedendo che la società concessionaria sottoscriverebbe una apposita convenzione con i comuni di Messina e di Villa San Giovanni per l'adozione di un «Piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto» volto ad assicurare l'attuazione di iniziative permanenti di informazione e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sullo stato di avanzamento dell'opera, da svolgere in collaborazione con i competenti enti territoriali;

per tale campagna di comunicazione sono stanziati 7 milioni di euro per il periodo 2024 - 2030;

per un'opera di siffatta complessità e impatto sui territori, la valutazione formale della utilità del sistema dei collegamenti doveva essere definita al termine di un processo decisionale che prendesse in considerazione tutte le diverse soluzioni tecniche possibili, da sottoporre ad un successivo dibattito pubblico;

in tal senso, è evidente che una semplice campagna di comunicazione è assolutamente insufficiente e non idonea perché non sostituisce in alcun modo quello che doveva essere un processo decisionale che consentisse in via preliminare di verificare (ed eventualmente scartare) da un punto di vista sia tecnico, sia di accettazione pubblica quante più possibili soluzioni progettuali,

impegna il Governo:

ad avviare quanto prima il dibattito pubblico sull'opera oggetto del decreto ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2018.

G2.11

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria",

premessi che:

il disegno di legge di conversione in esame, è finalizzato a riproporre la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e le relative opere di adduzione del traffico ferroviario e stradale, riavviando l'*iter* dell'opera che si è interrotto nel 2012 (quando è stata disposta la caducazione *ex lege* della convenzione di concessione affidata alla Stretto di Messina, nonché di tutti i rapporti contrattuali dalla medesima stipulati), attraverso la ripresa e prosecuzione del rapporto concessorio con la Società Stretto di Messina S.p.A., la ripresa dei rapporti contrattuali tra la medesima società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera;

il disegno di legge riavvia l'*iter* per la realizzazione di questa infrastruttura, nonostante vi sia una evidente indeterminatezza circa il suo costo complessivo, e soprattutto su dove saranno individuati i tanti miliardi necessari alla copertura finanziaria della sua costruzione;

l'unico riferimento ai possibili oneri complessivi dell'opera è riportato nel documento di economia e finanza 2023, laddove si specifica che le risorse saranno reperite successivamente con la legge di bilancio, e che il costo dell'opera risulterebbe di 13,5 miliardi a cui aggiungere circa 1,1 miliardi di euro per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria;

nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente è stato poi precisato (comma 8-bis, articolo 2) che il costo complessivo dell'opera, come determinato nell'Allegato Infrastrutture al DEF, comprende l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-*decies*, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, al netto: degli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall'investitore privato e degli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni espressamente indicate, comma 2 dell'articolo 3 del decreto;

con le disposizioni previste al comma 3, dell'articolo 4, il Governo decide, forzatamente, di far rivivere i rapporti contrattuali tra la società concessionaria Stretto di Messina SpA (SdM SpA) e il contraente generale Eurolink (capeggiato da Webuild), mediante la stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati a suo tempo ai sensi dell'articolo 34-*decies*, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221;

l'ANAC sottolinea come il ruolo del contraente generale, sia connotato da un ampio margine di libertà nella realizzazione dell'opera, senza che sia fissato dal decreto una puntuale definizione delle obbligazioni, degli impegni e delle responsabilità, in termini chiari ed ineludibili, in considerazione della maggiore ampiezza degli obblighi e dei rischi che egli assume;

secondo il comma 3 dell'articolo 4 la Società concessionaria e il contraente generale, nonché gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, possono, mediante la stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-*decies*, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, manifestare, entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente provvedimento, la volontà che ciascun contratto riprenda a produrre i propri effetti subordinatamente alla delibera di approvazione del progetto definitivo,

impegna il Governo:

nella non auspicabile ipotesi in cui si proceda a riavviare l'*iter* per la realizzazione dell'infrastruttura, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire in ogni caso che la manifestazione della volontà che il contratto tra Società SdM e contraente generale riprenda a produrre i propri effetti sia subordinata all'obbligo di prevedere nelle procedure relative ai sub-affidamenti il rispetto dei principi dell'evidenza pubblica, mediante la formulazione di clausole tese a garantire la massima trasparenza e controllabilità dei processi, anche prevedendo la completa digitalizzazione delle procedure, con interconnessione alla BDNCP.

G2.12

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria",

premessi che:

il disegno di legge di conversione in esame, è finalizzato a riproporre la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e le relative opere di adduzione del traffico ferroviario e stradale, riavviando l'*iter* dell'opera che si è interrotto nel 2012 (quando è stata disposta la caducazione *ex lege* della convenzione di concessione affidata alla Stretto di Messina, nonché di tutti i rapporti contrattuali dalla medesima stipulati), attraverso la ripresa e prosecuzione del rapporto concessorio con la Società Stretto di Messina S.p.A., la ripresa dei rapporti contrattuali tra la medesima società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera;

il disegno di legge riavvia l'*iter* per la realizzazione di questa infrastruttura, nonostante vi sia una evidente indeterminatezza circa il suo costo complessivo, e soprattutto su dove saranno individuati i tanti miliardi necessari alla copertura finanziaria della sua costruzione;

l'unico riferimento ai possibili oneri complessivi dell'opera è riportato nel Documento di economia e finanza 2023, laddove si specifica che le risorse saranno reperite successivamente con la legge di bilancio, e che il costo dell'opera risulterebbe di 13,5 miliardi a cui aggiungere circa 1,1 miliardi di euro per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria;

nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente è stato poi precisato (comma 8-*bis*, articolo 2) che il costo complessivo dell'opera, come determinato nell'Allegato Infrastrutture al DEF, comprende l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-*decies*, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, al netto: degli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall'investitore privato e degli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni espressamente indicate, comma 2 dell'articolo 3 del decreto;

con le disposizioni previste al comma 3, dell'articolo 4, il Governo decide, forzatamente, di far rivivere i rapporti contrattuali tra la società concessionaria Stretto di Messina SpA (SdM SpA) e il contraente generale Eurolink (capeggiato da Webuild), mediante la stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati a suo tempo ai sensi dell'articolo 34-*decies*, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221;

l'ANAC sottolinea come il ruolo del contraente generale, sia connotato da un ampio margine di libertà nella realizzazione dell'opera, senza che sia fissato dallo stesso decreto una puntuale definizione delle obbligazioni, degli impegni e delle responsabilità, in termini chiari ed ineludibili, in considerazione della maggiore ampiezza degli obblighi e dei rischi che egli assume;

secondo il comma 3 dell'articolo 4 la Società concessionaria e il contraente generale, nonché gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, possono, mediante la stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-*decies*, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, manifestare, entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente provvedimento, la volontà che ciascun contratto riprenda a produrre i propri effetti subordinatamente alla delibera di approvazione del progetto definitivo;

il collegamento ferroviario transfrontaliero dell'alta velocità Torino Lione, (TAV) al pari del collegamento stabile Ponte sullo stretto, è un'opera mastodontica ed anacronistica, del tutto incompatibile con la crisi ambientale e climatica in atto, sulla quale lo stesso Governo francese starebbe pensando di rinviare di 10 anni la realizzazione della linea che porterà al nuovo tunnel del Moncenisio, previsto tra la fine del 2032 e l'inizio del 2033 e che non esiste alcuna garanzia che la Francia dopo il 2043 realizzi l'opera,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire che la manifestazione della volontà che il contratto tra Società SdM e contraente generale riprenda a produrre i propri effetti, sia subordinata alle condizioni che restano a totale carico del contraente generale gli oneri riconducibili a carenze progettuali e che lo stesso faccia fronte ad eventuali criticità che dovessero sorgere nel corso dell'intervento;

a riconsiderare la realizzazione della TAV, così da soddisfare le esigenze di sviluppo infrastrutturale del Paese indirizzando le risorse previste al potenziamento delle linee ferroviarie esistenti in modo tale da sopportare i volumi di traffico merci registrati negli ultimi vent'anni, nonché alla mobilità sostenibile ed intermodale in tutto il Paese.

N.B. La parte evidenziata in neretto è improponibile.

G2.13

[Sironi](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "conversione in legge delle disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (AS 705),

premesso che,

l'articolo 2, ai i commi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies* finalizzati a garantire la piena coerenza del processo di aggiornamento del costo complessivo dell'opera con i documenti di finanza pubblica (Allegato "Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica" al Documento di economia e finanza 2023, che quantifica il costo aggiornato dell'opera - comprensiva delle opere a terra - in 13,5 miliardi di euro);

in particolare, il comma 8-*bis* precisa che il costo complessivo dell'opera, come determinato nell'Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanze, comprende l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-*decies*, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, al netto: degli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall'investitore privato (che non sono previsti nell'impianto finanziario di cui al presente decreto, in quanto si è scelto di abbandonare la formula del *project financing*); degli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni espressamente indicate all'articolo 3, comma 2 del decreto- legge, che sono previsti nell'aggiornamento complessivo del costo del progetto;

considerato che:

gli eventi meteorologici di eccezionale portata che si stanno susseguendo oramai con preoccupante regolarità sul nostro territorio arrecano danni ingenti alle cose e drammatiche conseguenze sulle persone;

i dovuti e necessari interventi riparatori e risarcitori stanno inesorabilmente, volta dopo volta, drenando importanti risorse finanziarie dello Stato, senza peraltro risolvere la causa del problema e quindi senza evitare che si ripeta;

appare di facile intuizione più utile investire le esigue risorse pubbliche in interventi volti all'analisi, alla raccolta dati ed alla prevenzione per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio;

in tale situazione emergenziale appare paradossale che le scarse risorse pubbliche siano destinate alla costruzione di un'opera quale il ponte sullo stretto di Messina che non costituisce risposta ad un'emergenza e non rappresenta una necessità impellente,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di finanziamento pubblico della costruzione del ponte sullo stretto di Messina solo dopo aver accertato che quest'opera non distraga risorse utili per finanziare i necessari interventi volti all'analisi, alla raccolta dati ed alla prevenzione per la messa in sicurezza idrogeologica

del territorio nazionale a rischio, per prevenire danni e morti evitabili mediante investimenti sagacemente indirizzati in base a un ordine di priorità che rispetti in primo luogo la salute e la sicurezza pubblica.

2.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Realizzazione dell'Alta Velocità in Sicilia e Calabria)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economica e finanziaria dell'opera, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, sono realizzate le tratte ferroviarie AV Salerno-Villa San Giovanni e l'AV Messina-Catania-Palermo.

2. Le opere sono inserite nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanza, con l'indicazione del costo stimato, delle coperture finanziarie, ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte.».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell'opera)

1. In coerenza con la qualificazione di cui all'articolo 1, comma 487, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'opera è inserita nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanza, con l'indicazione del costo stimato, delle coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente, ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, e del fabbisogno residuo.

2. Il progetto definitivo dell'opera, redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed approvato dal Consiglio di amministrazione della società concessionaria il 29 luglio 2011, è integrato da una relazione del progettista, attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. Nella relazione sono altresì indicate le ulteriori prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo al fine di adeguarlo:

a) alle norme tecniche per le costruzioni NTC2018, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018, e alle conseguenti modifiche alla modellazione geologica e alla caratterizzazione geotecnica;

b) alla normativa vigente in materia di sicurezza;

c) alle regole di progettazione specifiche di cui ai manuali di progettazione attualmente in uso, salve deroghe;

d) alla compatibilità ambientale;

e) agli eventuali ulteriori adeguamenti progettuali ritenuti indispensabili anche in relazione all'evoluzione tecnologica e all'utilizzo dei materiali di costruzione;

f) alle prove sperimentali richieste dal parere espresso dal Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sul progetto definitivo approvato dal Consiglio di amministrazione della società il 29 luglio 2011.

3. La relazione di cui al comma 2, corredata degli eventuali elaborati grafici necessari per il perfezionamento del procedimento di approvazione del progetto in relazione alle prescrizioni contenute nella medesima, è trasmessa per l'approvazione al Consiglio di amministrazione della società concessionaria che, previo parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971, si esprime entro i successivi trenta giorni.

4. All'esito del procedimento di cui al comma 3, la società concessionaria trasmette tempestivamente il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indice e presiede una conferenza di servizi alla quale partecipano le amministrazioni statali e gli enti

territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera. La predetta documentazione è contestualmente trasmessa, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione di quella prevista dalla lettera g) del medesimo comma, all'autorità competente, ai fini della valutazione di impatto ambientale, che si svolge nei tempi e con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.

5. La conferenza di cui al comma 4, primo periodo, ha finalità istruttorie e a essa non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con la convocazione sono altresì trasmessi gli atti e i documenti già acquisiti dalla conferenza indetta ai sensi degli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La conferenza di cui al comma 4, primo periodo, acquisisce le osservazioni dei soggetti interessati, nonché motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare e di progetto definitivo. Le valutazioni istruttorie di cui al terzo periodo sono limitate ai contenuti progettuali interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo. Sui contenuti progettuali non interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo, sono fatte salve le osservazioni, le proposte di adeguamento e le richieste di prescrizioni o varianti migliorative acquisite nella conferenza indetta ai sensi del citato decreto legislativo n. 190 del 2002, ferma restando la possibilità per le amministrazioni o enti partecipanti, che non si siano già espressi, di sottoporre alla conferenza di cui al comma 4, primo periodo, le proprie valutazioni o pareri su tali contenuti. Per la tutela dei beni archeologici, sono acquisiti nella conferenza solo gli elementi relativi alla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 48, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La conferenza si conclude nel termine di cui al comma 6, quinto periodo, decorso il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è in ogni caso autorizzato a procedere ai sensi del comma 7.

6. Ai fini della valutazione di impatto ambientale l'autorità competente provvede con le modalità previste per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006. La valutazione è limitata ai contenuti progettuali interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo. La valutazione sugli ulteriori contenuti progettuali è limitata agli aspetti che non siano stati valutati o siano stati oggetto di valutazioni negative nel procedimento attivato sul progetto definitivo redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, i cui effetti sono fatti salvi. Nel corso del procedimento, l'autorità competente può richiedere una sola volta integrazioni documentali o istruttorie entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della documentazione. Il procedimento ha rilevanza prioritaria rispetto ad ogni altro procedimento di competenza dell'autorità di cui al primo periodo ed è in ogni caso concluso nel termine di novanta giorni dalla ricezione della documentazione. Gli esiti della valutazione sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la compatibilità delle valutazioni istruttorie acquisite dalla conferenza di servizi ai sensi del comma 5 anche alla luce delle risultanze della valutazione di impatto ambientale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l'approvazione i seguenti atti e documenti:

- a) le osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale;
- c) il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2;
- d) il piano economico-finanziario di cui all'articolo 2, comma 8;
- e) la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento.

8. L'approvazione richiesta ai sensi del comma 7, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPESS, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque

denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

9. Alla determinazione conclusiva del CIPESS di cui ai commi 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-*quater*, quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n. 77 del 2021. Alle procedure di espropriazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

10. All'esito dell'adozione della determinazione di cui ai commi 7 e 8 sono autorizzate le prestazioni anticipate rispetto alla cantierizzazione dell'opera definite nel programma anticipato di opere e servizi predisposto ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera *d*).

11. All'approvazione del progetto esecutivo e delle relative varianti si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 1158 del 1971.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.1

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. Ai fini della realizzazione dell'opera, deve essere preventivamente indicato il costo complessivo della medesima comprensivo delle opere compensative e delle opere complementari stradali, le relative coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente, ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, e il fabbisogno residuo.

1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 487 è soppresso."

3.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: "disponibili a legislazione vigente" fino alla fine del comma, con le seguenti: ", ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte".

Conseguentemente:

- sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

"2. Il progetto del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente e opere connesse è realizzato in funzione dello sviluppo della progettazione di fattibilità tecnico-economica delle possibili alternative progettuali e localizzative.

3. Al fine di consentire la corretta informazione e la più ampia partecipazione dei portatori di interesse e del pubblico, la realizzazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica è subordinata allo svolgimento obbligatorio del dibattito pubblico da svolgersi, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76. Il dibattito pubblico si avvia sul documento di fattibilità tecnico-economica delle alternative progettuali, tenendo conto delle indicazioni del gruppo di lavoro della Commissione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del 2021, relative alla sostenibilità ambientale,

trasportistica ed economico-finanziaria dell'intervento. Nell'ambito del dibattito pubblico è valutata, altresì, la compatibilità di ciascuna alternativa progettuale con le opere finanziate in tutto o in parte con il PNRR e il PNC relative all'adeguamento delle infrastrutture portuali soprattutto in termini di pescaggi e ormeggi, onde consentire a vettori di maggiori dimensioni di operare in condizioni di piena funzionalità e sicurezza.

4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutati in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.";

- *sopprimerei commi da 5 a 11.*

3.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: "disponibili a legislazione vigente".

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere le parole: ", e del fabbisogno residuo".

3.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente:

"2. Il progetto definitivo dell'opera, redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed approvato dal Consiglio di amministrazione della società concessionaria il 29 luglio 2011, subordinatamente alla integrale accettazione delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, da parte del contraente generale, è integrato da una relazione del progettista, attestante la rispondenza dello stesso alle prescrizioni ottemperate o non ottemperate dettate dal Parere n. 1185 del 15 marzo 2013 sulla Verifica di ottemperanza sul Progetto Definitivo e approvazione Varianti Sostanziali della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La relazione è approvata dalla società concessionaria, sentito il Ministro delle infrastrutture."

3.7

[Trevisi](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «integrato» inserire le seguenti: «con gli approfondimenti tecnici richiesti per il progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e»;

b) alla lettera a), premettere la seguente:

«(0a) ai contenuti e agli adeguamenti progettuali richiesti dal progetto di fattibilità tecnico-economica di cui al primo periodo».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.8

[Trevisi](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 2, alinea, primo periodo, dopo la parola: "integrato" inserire le seguenti: «dal progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere complementari e di adduzione funzionali all'operatività dell'opera e».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.9

[Di Girolamo](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole da: «da una relazione del progettista» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, subordinatamente alla integrale accettazione delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, da parte del contraente generale, da una relazione proposta del progettista, attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. La relazione è approvata dalla società concessionaria, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;

b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il progetto definitivo integrato corredato dagli eventuali elaborati grafici necessari per il perfezionamento del procedimento di approvazione del progetto in relazione alle prescrizioni contenute nella relazione di cui al comma 2 è trasmesso per l'approvazione al Consiglio di amministrazione della società concessionaria che, previo parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971, si esprime entro i successivi trenta giorni. Di tale approvazione sono informate le competenti Commissioni parlamentari e il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile per le eventuali valutazioni anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica»;

c) al comma 10 aggiungere, in fine, le parole: «, previa formalizzazione degli impegni di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto con il contraente generale»;

d) al comma 11 aggiungere, in fine, le parole: «, previa verifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e utilizzo in sede di progettazione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.10

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Respinto

Al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: "da una relazione del" con le seguenti: , "subordinatamente alla integrale accettazione delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, da parte del contraente generale, da una relazione proposta dal".

Conseguentemente:

- al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "La relazione è approvata dalla società concessionaria, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.";

- al comma 3, sostituire le parole: "La relazione di cui al comma 2," con le seguenti: "Il progetto definitivo integrato,";

- al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: "previa formalizzazione degli impegni di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto con il contraente generale";

- al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: "previa verifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed utilizzo in sede di progettazione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo".

3.11

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: "relazione del progettista" con le seguenti: "relazione dei progettisti".

3.12

[Trevisi](#), [Lorefice](#) (*)

Sost. id. em. 3.11

Al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: "del progettista" con le seguenti: "dei progettisti".

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.13

[Barbara Floridaia](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire la parola: "preliminare" con la seguente: "definitivo".

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.14

[Barbara Floridaia](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dello stesso» aggiungere le seguenti: «e alle prescrizioni parzialmente ottemperate o non ottemperate contenute nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 1185 del 15 marzo 2013 sulla verifica di ottemperanza sul progetto definitivo e sue varianti sostanziali.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.15

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Respinto

Al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: "alla compatibilità ambientale" inserire le seguenti: ", alla sicurezza statica, anche in relazione al carico eolico, alla vulnerabilità sismica".

3.16

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Inammissibile

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: "modifiche" aggiungere le parole: "modellazione geologica e".

3.17

[Trevisi](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «, prevedendo, per le azioni sismiche, accelerazioni di picco al suolo almeno pari all'accelerazione di gravità (PGA di 1g).».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.18

[Trevisi](#), [Lorefice](#) (*)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: « e alla conformità al Regolamento n. 2020/852/UE.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.19

[Trevisi](#), [Lorefice](#) (*)

Precluso

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: "e alla conformità al Regolamento n. 2020/852/UE in relazione alla protezione delle risorse marine".

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.20

[Barbara Floridaia](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole «, anche alla luce del cambiamento climatico in atto, secondo i modelli predittivi più sfavorevoli all'opera».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.21

[Trevisi](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: "evoluzione tecnologica" inserire le seguenti: ", ivi inclusa quella conoscitiva dei modelli geo-strutturali e sismo-tettonici,".

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.22

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Id. em. 3.21

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: "all'evoluzione tecnologica" inserire le seguenti: ", ivi inclusa quella conoscitiva dei modelli geo-strutturali e sismo-tettonici,".

3.23

[Barbara Floridaia](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) al fenomeno del gigantismo navale.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.24

[Trevisi](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'adeguamento del progetto definitivo di cui al comma 2, sono acquisiti i seguenti documenti:

a) i fogli geologici 588 (Villa San Giovanni), 589 (Palmi) e 602 (Motta San Giovanni) della Carta Geologica d'Italia al 50.000 (Progetto CARG), con relative banche dati, e le carte geotematiche (morfologiche, idrogeologiche e di pericolosità geologica) riferite ai medesimi fogli e al foglio 601 (Messina Reggio di Calabria);

b) i risultati dell'esecuzione di nuovi rilievi di sismica a riflessione, secondo le più moderne

tecniche in alta risoluzione, nell'area dello Stretto di Messina, sia *onshore* che *offshore*.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.25

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Al progetto di cui al comma 2, si applica quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di dibattito pubblico."

3.26

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Sostituire il comma 3 dal seguente:

"3. Il progetto definitivo integrato e corredato dagli eventuali elaborati grafici necessari per il perfezionamento del procedimento di approvazione del progetto, in relazione alle prescrizioni contenute nella relazione di cui al comma 2, è trasmesso per l'approvazione al Consiglio di amministrazione della società concessionaria che, previo parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971, si esprime entro i successivi trenta giorni. Di tale approvazione sono informate le competenti Commissioni parlamentari ed il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile per le eventuali valutazioni, anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica".

3.27

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: "trenta giorni" con le seguenti: "sessanta giorni".

3.28

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "la relazione di cui al comma 2" inserire le seguenti: "al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione di un nuovo parere entro novanta giorni dalla ricezione e".

3.29

[Barbara Floridaia](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: "ad eccezione di quella prevista dalla lettera g) del medesimo comma,".

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.30

[Barbara Floridaia](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque assicurato e garantito il dibattito pubblico ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.31

[Sironi](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 5 sopprimere il primo periodo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.32

[Barbara Floridaia](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al terzo periodo, sopprimere le parole da: "che non modificano" fino alla fine del periodo;*
- b) sopprimere il quarto periodo;*
- c) al comma 6 sopprimere il secondo e terzo periodo.*

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.33

[Trevisi](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 5, settimo periodo, sopprimere le parole da: ", decorso il quale" fino alla fine del comma.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.34

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Ai fini della valutazione d'impatto ambientale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 225, comma 11, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."

3.35

[Sironi](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: ", comma 2-bis,".

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.36

[Barbara Floridaia](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 6 sopprimere il secondo e il terzo periodo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.37

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: "è limitata ai contenuti" fino alla fine del comma con le seguenti: "è effettuata su tutti i contenuti del progetto definitivo integrato. Nel corso del

procedimento, l'autorità competente può richiedere integrazioni documentali o istruttorie. Gli esiti della valutazione sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

3.38

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Id. em. 3.37

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: "è limitata ai contenuti" fino alla fine del comma con le seguenti: "è effettuata su tutti i contenuti del progetto definitivo integrato. Nel corso del procedimento, l'autorità competente può richiedere integrazioni documentali o istruttorie. Gli esiti della valutazione sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

3.39

[Sironi](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: ", secondo periodo."

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.40

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: "di cui al primo periodo" inserire le seguenti: ", fatta eccezione per i progetti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),"

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.41

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti trasmette il piano economico-finanziario di cui all'articolo 2, comma 8, e le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono un parere entro il termine di sessanta giorni."

Conseguentemente, al comma 7, alinea, secondo periodo, dopo le parole: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" inserire le seguenti: ", acquisiti i pareri parlamentari di cui al comma 6-bis,"

3.42

[Di Girolamo](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 7, alinea, secondo periodo, dopo la parola: "trasmette" inserire le seguenti: "al Consiglio superiore dei lavori pubblici e"

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.43

[Trevisi](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 7, alinea, secondo periodo, dopo le parole: "per l'approvazione" inserire le seguenti: ", entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,"

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.44

[Barbara Floridia](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Al comma 8 dopo la parola: "maggioranza" inserire le seguenti: "di almeno i due terzi".

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.45

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Sopprimere il comma 9.

3.46

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "previa formalizzazione degli impegni di cui all'articolo 4, comma 3 del presente decreto con il contraente generale".

3.47

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 11 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "previa verifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed utilizzo in sede di progettazione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo".

3.48

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Lorefice](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 11 aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire adeguato supporto alle attività di monitoraggio ambientale e di verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un Osservatorio ambientale ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con i compiti e le funzioni di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica del 25 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 12 luglio 2021.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G3.1

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria",

premesso che:

il decreto in esame interviene per rimettere *in bonis* la società Stretto di Messina, trasformarla in

una società *in house*, regolare il rapporto concessorio, porre le basi giuridiche per chiudere il contenzioso con il contraente generale e riavviare la progettazione dell'opera partendo da un progetto del 2011, su cui pendono criticità e dubbi di ordine sia tecnico, sia ambientale;

su tale progetto non è stato svolto alcun tipo di dibattito pubblico che potesse prendere in considerazione anche altre ipotesi progettuali e manca altresì la valutazione di impatto ambientale;

dubbi sono stati altresì posti sulla reale entità dei costi che, ad oggi, non è dato conoscere, considerato che la loro quantificazione resta rinviata al futuro piano economico finanziario della concessione;

si ricorda che, per l'opera oggetto del decreto, ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente (DEF 2023 allegato infrastrutture);

con l'articolo 3, si dispone il riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell'opera prevedendo che alla relazione di aggiornamento del progetto definitivo da parte della società concessionaria faccia seguito la conferenza di servizi istruttoria sul progetto definitivo e sulla relazione in questione e successivamente l'approvazione del CIPESS con la determinazione conclusiva in materia di pianificazione urbanistica ed espropriazione, di cantierizzazione dell'opera e di approvazione del progetto esecutivo e delle relative varianti;

in tale contesto risulta importante prevedere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta il piano economico finanziario e le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale alle Camere, ai fini dell'espressione di un parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere nell'ambito della procedura l'espressione di un parere parlamentare sul piano economico finanziario dell'opera e sulla VIA preliminare all'invio al CIPESS.

G3.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria",

premessi che:

il disegno di legge di conversione in esame, è finalizzato a riproporre la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, riavviando l'*iter* dell'opera che si è interrotto nel 2012 (quando è stata disposta la caducazione *ex lege* della convenzione di concessione affidata alla Stretto di Messina, nonché di tutti i rapporti contrattuali dalla medesima stipulati), attraverso la ripresa e prosecuzione del rapporto concessorio con la Società Stretto di Messina S.p.A., la ripresa dei rapporti contrattuali tra la medesima società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera;

il disegno di legge riavvia quindi l'*iter* per la realizzazione di questa infrastruttura, nonostante vi sia una evidente indeterminatezza circa il suo costo complessivo, e soprattutto su dove saranno individuati i tanti miliardi necessari alla copertura finanziaria della sua costruzione;

l'unico riferimento ai possibili oneri complessivi dell'opera è riportato nel Documento di economia e finanza 2023, laddove si specifica che le risorse saranno reperite successivamente con la legge di bilancio, e che il costo dell'opera risulterebbe di 13,5 miliardi a cui aggiungere circa 1,1 miliardi di euro per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria;

il totale del costo previsto dal DEF 2023 per la realizzazione dell'opera è quindi di almeno 14,6 miliardi di euro, in netto aumento rispetto alle stime precedenti. Vale la pena ricordare che le ultime

cifre ufficiali risalgono al progetto approvato nel 2011 con un costo stimato di 8,5 miliardi (già più che raddoppiato rispetto alla gara del 2004 aggiudicata al consorzio Eurolink guidato da Webuild per 3,9 miliardi), mentre nelle settimane precedenti al varo del medesimo DEF, si erano ipotizzati costi intorno ai 10 miliardi;

sempre in tema di quantificazione dei costi dell'opera, il provvedimento in esame introduce quindi ulteriori norme volte a prevedere l'aggiornamento dei prezzi del contratto con il contraente generale; gli stessi uffici del Servizio Bilancio della Camera hanno evidenziato come «risultato necessario acquisire elementi conoscitivi circa gli effetti finanziari che le disposizioni in esame produrranno sul costo complessivo dell'opera»;

l'articolo 3, dispone che l'opera è inserita nell'Allegato infrastrutture del DEF, con l'indicazione del costo stimato, delle risorse disponibili e del fabbisogno residuo, e prevede la presentazione di una relazione sul progetto definitivo dell'opera su cui è chiamato ad esprimersi ai fini dell'approvazione, il Consiglio di amministrazione della concessionaria;

ricordiamo che il gruppo di lavoro della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture istituito con determina n. 26 del 2020 con il compito di valutare le diverse alternative sotto il profilo tecnico nonché l'impatto ambientale e urbanistico di un attraversamento stabile dello stretto di Messina, nella relazione conclusiva del 30 aprile 2021, ha posto in evidenza tra le molteplici criticità della soluzione a unica campata, che questa soluzione comporta la necessità di realizzare un ponte sospeso con una luce maggiore del 50 per cento di quella del ponte più lungo realizzato al mondo, ossia il ponte di Akashi in Giappone con 1991 metri di campata centrale. Si rileva che il progetto iniziale del ponte giapponese, prevedeva anche il traffico ferroviario, che successivamente fu soppresso per evidenti criticità sismiche che caratterizzano l'area del Giappone al pari della zona dello Stretto di Messina,

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, che il progetto definitivo dell'opera, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, che deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione della concessionaria entro trenta giorni dalla ricezione, venga inviato alle Camere e al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile per le eventuali valutazioni, anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica.

G3.3

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria",

premesso che:

il decreto-legge in esame interviene per rimettere *in bonis* la società Stretto di Messina, trasformarla in una società *in house*, regolare il rapporto concessorio, porre le basi giuridiche per chiudere il contenzioso con il contraente generale;

quanto al tema del costo e dei fondi destinati alla realizzazione dell'opera, l'articolo 3 del decreto in esame prevede che l'opera sia inserita nell'Allegato infrastrutture del DEF con l'indicazione del costo stimato, delle coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente, ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, e del fabbisogno residuo;

si ricorda che, per l'opera oggetto del decreto, ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente e che al finanziamento dell'opera si intende provvedere mediante: le risorse messe a disposizione dalle Regioni a valere, in particolare, sui Fondi per lo Sviluppo e la Coesione; l'individuazione, in sede di definizione della legge di bilancio 2024, della copertura finanziaria pluriennale a carico del bilancio dello Stato; i finanziamenti all'uopo contratti sul mercato nazionale e internazionale: saranno a tal fine considerate prioritarie le interlocuzioni con finanziatori

istituzionali quali la Banca europea degli investimenti e Cassa depositi e prestiti; l'accesso alle sovvenzioni di cui al programma Connecting Europe Facility - CEF (partecipazione al bando entro settembre 2023) (cit. DEF 2023 allegato infrastrutture);

in una recente intervista all'ANSA (2 dicembre 2022), la commissaria europea per i Trasporti, Adina Valean ha dichiarato che: «È importante che il Governo italiano non abbia fretta e presenti un progetto» per il Ponte sullo Stretto di Messina «molto ben fatto. E lo dico perché c'è molta concorrenza» tra i Paesi Ue «per ottenere i soldi della Connecting Europe Facility (Cef), abbiamo molte domande e progetti molto importanti in tutta Europa». «Per avere un *rating* ottimo e una posizione competitiva, il progetto deve essere solido. Non consiglieri dunque» all'Italia «di fare in fretta, quanto piuttosto di fare un'ottima proposta», ha evidenziato;

si ricorda che il decreto in esame riavvia la progettazione dell'opera partendo da un progetto del 2011, su cui pendono criticità e dubbi di ordine sia tecnico, sia ambientale e che necessita di aggiornamenti per motivazioni tecniche, ambientali, ed economiche;

su tale progetto non è stato svolto alcun tipo di dibattito pubblico che potesse prendere in considerazione anche altre ipotesi progettuali e manca altresì la valutazione di impatto ambientale;

si ricorda che per potere accedere ai bandi europei CEF occorre in ogni caso che l'opera sia realizzata entro il 2030, circostanza che, pur con le più ottimistiche previsioni, rischia di non essere realistica;

i Fondi per lo sviluppo e la coesione (FSC) sono, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

impegna il Governo:

a escludere dalle fonti di finanziamento dell'opera le risorse messe a disposizione dalle regioni a valere sui fondi per lo sviluppo e la coesione.

G3.4

[Fregolent](#), [Paita](#)

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge di conversione in esame dispone che l'opera di collegamento viario e ferroviario tra Sicilia e Calabria (cosiddetto ponte sullo Stretto) venga inserita nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanze, con l'indicazione del costo stimato dell'opera, delle risorse disponibili a legislazione vigente e del fabbisogno residuo;

detto inserimento consente opportunamente di collocare il ponte sullo Stretto all'interno della programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (recante il nuovo codice dei contratti pubblici);

l'impossibilità di utilizzare le risorse derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per finanziare l'opera è stata affermata in data 18 aprile 2021 dal vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Morelli, il quale rispondendo all'interpellanza urgente 2-01242 ha affermato che in riferimento al ponte sullo Stretto «la complessità dell'opera non risulta compatibile purtroppo con la tempistica di realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento con le risorse del PNRR»;

detta impossibilità, tuttavia, non pregiudica la possibilità di includere la realizzazione e il rafforzamento delle opere infrastrutturali di collegamento tra il ponte e i due principali poli urbani

interessati (Messina e Reggio Calabria);

è necessario scongiurare qualsiasi rischio che la funzionalità del ponte sullo Stretto e le sue innegabili virtualità possano venire compromesse da infrastrutture di collegamento inadeguate o insufficienti,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie volte a realizzare e rafforzare i collegamenti infrastrutturali con il futuro ponte sullo Stretto.

G3.5

[Paita](#)

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge di conversione in esame dispone che l'opera di collegamento viario e ferroviario tra Sicilia e Calabria (cosiddetto ponte sullo Stretto) venga inserita nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanze, con l'indicazione del costo stimato dell'opera, delle risorse disponibili a legislazione vigente e del fabbisogno residuo;

detto inserimento consente opportunamente di collocare il ponte sullo Stretto all'interno della programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (recante il nuovo codice dei contratti pubblici);

la realizzazione del ponte sullo Stretto si inserisce a pieno nel programma di sviluppo e rafforzamento delle direttrici infrastrutturali di collegamento definite a livello europeo (rete Ten-T), il che impone di accompagnare tale opera con l'adeguamento e rafforzamento della tratta autostradale A2, nota come Salerno-Reggio Calabria;

sempre nell'ottica di potenziare il corridoio di collegamento naturale che percorrono la penisola e portare gli stessi all'interno della Sicilia, appare fondamentale l'implementazione dell'alta velocità sulle tratte ferroviarie che interesseranno il ponte sullo Stretto e tutto il territorio della Sicilia,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie volte a rafforzare, in vista della realizzazione del ponte sullo Stretto, della tratta autostradale nota come "Salerno-Reggio Calabria", nonché a stanziare le risorse necessarie per garantire la rapida implementazione dell'alta velocità ferroviaria all'interno della Regione Siciliana, assicurando così la piena funzionalità e il pieno sviluppo delle potenzialità dello stesso.

ARTICOLO 3-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3-bis.

(Procedure espropriative relative all'opera)

1. Con riguardo alle procedure espropriative previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, relative alle opere di realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, l'autorità espropriante costituisce uno spazio *internet* ad accesso riservato, denominato « cassetto virtuale », finalizzato a dematerializzare lo scambio diretto di comunicazioni e documenti con i destinatari delle procedure, favorendo l'accesso agli atti, nonché uno spazio *internet* a libero accesso, denominato « fascicolo virtuale », finalizzato a incrementare la pubblicità e la trasparenza delle procedure e ad ospitare le comunicazioni indirette.

2. Le modalità operative di attivazione del cassetto virtuale e le modalità di deposito degli atti di cui

all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e del decreto di esproprio, nonché il flusso informativo fra l'autorità espropriante e i soggetti destinatari della procedura espropriativa, anche ai fini della notificazione degli atti ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Nel fascicolo virtuale sono pubblicati:

a) l'identificazione dei soggetti attivi dell'espropriazione ai sensi dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con allegazione degli eventuali atti di delega dei poteri espropriativi e dei provvedimenti di designazione del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni e del responsabile del procedimento espropriativo di cui all'articolo 6 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

b) i provvedimenti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione della pubblica utilità;

c) il piano particellare di esproprio, completo di parte grafica e descrittiva;

d) i documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;

e) una relazione con i criteri di quantificazione degli oneri, diretti e indiretti, di esproprio e occupazione;

f) le comunicazioni di avvio del procedimento;

g) i decreti di accesso, occupazione ed esproprio;

h) le ordinanze di pagamento e di deposito, ai sensi dell'articolo 26 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

EMENDAMENTI

3-bis.0.1

[Irto](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l' articolo inserire i seguenti:

«Art. 3-ter.

(Accordo di programma)

1. La realizzazione dell'opera è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma, di durata pluriennale, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, da stipulare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, la Regione Calabria, la Regione Siciliana, la città metropolitana di Reggio Calabria, la Città metropolitana di Messina, il comune di Villa San Giovanni.

2. L'accordo di programma di cui al comma 1 disciplina le iniziative, anche legislative, volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi, da realizzare preliminarmente alla realizzazione dell'opera e coerentemente con gli obiettivi di decarbonizzazione, nei territori di cui al comma 1:

a) interventi straordinari nel settore dei trasporti, della portualità, dello sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile nelle aree urbane, congruenti e propedeutiche alle opere di collegamento stabile e di mobilità dinamica;

b) previsione di un sistema tariffario per l'attraversamento dello Stretto di Messina che garantisca un'effettiva continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria;

c) previsione di opere mitigatrici, compensative e di riqualificazione sociale, ambientale e culturale;

d) favorire la stipulazione tra la società concessionaria, il contraente generale e le regioni Siciliana e Calabria, anche con la partecipazione delle organizzazioni di settore, di appositi

accordi finalizzati sia alle iniziative di formazione dei lavoratori coinvolti nella realizzazione dell'opera, sia alla progettazione esecutiva, al fine di valorizzare al massimo la partecipazione del territorio in termini di forniture di beni e servizi.

3. L'accordo di programma deve includere il cronoprogramma degli interventi ivi previsti e lo stanziamento delle relative risorse.

Art. 3-*quater*.

(Accordo di programma, opere compensative)

1. L'accordo di programma di cui all'articolo 3-*ter* disciplina altresì le iniziative, anche legislative, volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi, da realizzare preliminarmente alla realizzazione dell'opera:

a) prevedere, oltre alle opere necessarie per l'infrastruttura, anche quelle "compensative" per il territorio, quali il ripascimento dei litorali, il trattamento delle acque meteoriche, il sistema fognario, interventi di salvaguardia ambientale delle Riserve naturali, l'adeguamento della strada Panoramica dello Stretto, aree attrezzate di Protezione Civile opere relative alle zone dei Comuni di Villa San Giovanni, Reggio Calabria e tutti i comuni limitrofi.

2. Per le opere tra quelle stradali, le ferroviarie e le opere compensative è prevista una spesa aggiuntiva, rispetto a quella preventivata, pari a 2.000 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al comma 3.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 2.000.000.000 di euro, si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori entrate o minori spese:

a) quanto a 500.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e successivamente con cadenza annuale entro la medesima data, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nell'esercizio relativo all'anno precedente, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi al fine di implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 500 milioni di euro di entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023;

b) quanto a 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante misure di razionalizzazione della spesa pubblica. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, nonché forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui alla presente lettera;

c) quanto a 500.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze

e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 3 che reca le occorrenti coperture finanziarie.».

3-bis.0.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Accordo di programma)

1. La realizzazione dell'opera è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma, di durata pluriennale, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, da stipulare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, la Regione Calabria, la Regione Sicilia, la città metropolitana di Reggio Calabria, la Città metropolitana di Messina, il comune di Villa San Giovanni.

2. L'accordo di programma di cui al comma 1 disciplina le iniziative, anche legislative, volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi, da realizzare preliminarmente alla realizzazione dell'opera e coerentemente con gli obiettivi di decarbonizzazione, nei territori di cui al comma 1:

1) interventi straordinari nel settore dei trasporti, della portualità, dello sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile nelle aree urbane, congruenti e propedeutiche alle opere di collegamento stabile e di mobilità dinamica;

2) previsione di un sistema tariffario per l'attraversamento dello Stretto di Messina che garantisca un'effettiva continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria;

3) previsione di opere mitigatrici, compensative e di riqualificazione sociale, ambientale e culturale;

4) favorire la stipulazione tra la società concessionaria, il contraente generale e le regioni Sicilia e Calabria, anche con la partecipazione delle organizzazioni di settore, di appositi accordi finalizzati sia alle iniziative di formazione dei lavoratori coinvolti nella realizzazione dell'opera, sia alla progettazione esecutiva, al fine di valorizzare al massimo la partecipazione del territorio in termini di forniture di beni e servizi.

3. L'accordo di programma deve includere il cronoprogramma degli interventi ivi previsti e lo stanziamento delle relative risorse.».

3-bis.0.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

1. La realizzazione dell'opera è subordinata alla valutazione dell'impatto ambientale della stessa, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'istanza di valutazione di impatto ambientale è soggetta al provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al progetto. L'intera documentazione inerente il progetto deve contenere l'avviso pubblico, il modello di istanza, sintesi non tecnica e studio di impatto ambientale redatto in conformità all'Allegato VII, parte II, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Disposizioni finali)

1. L'articolo 9 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, è abrogato.
2. All'articolo 10 della legge n. 1158 del 1971 le parole: « In sede di prima applicazione del disposto di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente legge » sono soppresse.
3. La società concessionaria e il contraente generale nonché gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera possono, mediante la stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-*decies*, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, manifestare la volontà che ciascun contratto riprenda a produrre i propri effetti subordinatamente alla delibera di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, e previa definizione, per il relativo contratto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle seguenti rinunzie e condizioni:
 - a) la rinuncia, da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, alle azioni, alle domande e ai giudizi, a qualunque titolo dedotti o deducibili, nei confronti della Società concessionaria nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nella realizzazione dell'opera, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturati;
 - b) la rinuncia, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), a tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti contrattuali di cui al presente comma, per il periodo antecedente alla stipula degli atti aggiuntivi di cui al presente comma, e ad ogni attività o atto negoziale prodromico alla sottoscrizione dei predetti atti aggiuntivi.
 - b-bis) l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale, dei criteri di aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 2, commi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies*;
 - b-*ter*) l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, delle anticipazioni e delle clausole di revisione dei prezzi, da inserire negli atti aggiuntivi come unica modalità di aggiornamento e adeguamento dei corrispettivi in corso di esecuzione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società concessionaria è autorizzata a sottoscrivere con il contraente generale atti negoziali non onerosi, prodromici alla determinazione del contenuto degli atti aggiuntivi di cui al comma 3, aventi ad oggetto:
 - a) la predisposizione della relazione di adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, corredata degli eventuali elaborati grafici di cui all'articolo 3, comma 3;
 - b) l'aggiornamento del piano delle espropriazioni;
 - c) l'aggiornamento degli studi di impatto ambientale;
 - d) la predisposizione del programma anticipato di opere e servizi di cui all'articolo 3, comma 10.
5. Agli atti di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e le relative norme interne di attuazione e i medesimi sono adottati in coerenza con le disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici.
6. I costi sostenuti dalla società sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, qualora funzionali al riavvio della medesima, sono considerati nell'aggiornamento del piano economico-finanziario della concessione.
7. In sede di aggiornamento annuale del contratto di programma con la società R.F.I. S.p.a. e in sede di sottoscrizione del nuovo contratto di programma con la società ANAS S.p.a. sono individuate le opere complementari e di adduzione funzionali alla completa operatività dell'opera, che costituiscono interventi di carattere prioritario.
- 7-*bis*. Coerentemente con quanto previsto dal comma 7, al fine di consentire il celere completamento del piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania quale intervento

funzionale alla completa operatività dell'opera, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per il coordinamento degli interventi indicati nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al primo periodo, il Commissario straordinario può nominare fino a due subcommissari, responsabili di uno o più interventi. Al Commissario straordinario e agli eventuali subcommissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario e gli eventuali sub-commissari nominati possono avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.a. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7-ter. Entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto definitivo di cui all'articolo 3, comma 7, la Regione siciliana e la regione Calabria adottano, sentiti gli enti locali interessati, un Piano integrato condiviso finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina alle esigenze di mobilità derivanti dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e delle relative opere a terra e ad assicurare adeguati livelli di servizio del trasporto pubblico locale e regionale in considerazione delle esigenze logistiche e trasportistiche dei cantieri previsti per la realizzazione dell'opera. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7-quater. L'Autorità di sistema portuale dello Stretto individua i progetti prioritari necessari all'adeguamento delle infrastrutture e avvia un percorso di rifunzionalizzazione delle stesse, anche al fine di rendere coerenti i progetti con la nuova configurazione determinata dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. A tal fine la medesima Autorità di sistema portuale individua, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare, le infrastrutture che possono essere oggetto della rifunzionalizzazione di cui al primo periodo.

8. La società concessionaria può avvalersi del personale delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. in regime di distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche di cui al presente decreto fino a un contingente massimo di cento unità di personale. Nelle more della nomina degli organi sociali della società concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 491, della medesima legge è autorizzato a sottoscrivere con i soggetti di cui al primo periodo del presente comma protocolli di intesa per l'individuazione delle unità di personale e la definizione delle modalità del distacco. Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale di cui al presente comma è a carico della società concessionaria. La società concessionaria, con oneri a proprio carico, può altresì stipulare accordi con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini di cui all'articolo 23-*bis* del medesimo decreto legislativo.

8-bis. Il monitoraggio della realizzazione dell'opera per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato con le modalità e le procedure di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nel limite massimo di 320 milioni di euro complessivi per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9-bis. La società concessionaria sottoscrive apposita convenzione con i comuni di Messina e di Villa

San Giovanni per l'adozione di un « Piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto » volto ad assicurare l'attuazione di iniziative permanenti di informazione e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sullo stato di avanzamento dell'opera, da svolgere in collaborazione con i competenti enti territoriali. La convenzione di cui al primo periodo individua le modalità attuative per lo svolgimento delle citate iniziative e ne garantisce l'attuazione a partire dall'anno 2024 durante tutta la fase di realizzazione dell'opera fino al collaudo della stessa, comunque non oltre l'anno 2030. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9-quater. Per le attività di cui all'articolo 3-bis è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Barbara Floridia](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La società concessionaria seleziona il contraente generale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione.»;

b) sopprimere i commi 4 e 5.

4.3

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Id. em. 4.2

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. La società concessionaria seleziona il contraente generale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione";

b) sopprimere i commi 4 e 5.

4.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 3, alinea, dopo la parola: "manifestare" inserire le seguenti: ", entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,".

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. La manifestazione di volontà di cui al comma 3 implica quanto segue:

a) che saranno a totale carico del contraente generale gli oneri riconducibili a carenze progettuali, mentre gli saranno riconosciuti gli eventuali maggiori costi e tempi unicamente se conseguenti a varianti rese necessarie da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi;

b) l'obbligo per il contraente generale di fare fronte a eventuali criticità che dovessero sorgere nel corso dell'intervento;

c) l'obbligo di prevedere nelle procedure relative ai sub-affidamenti il rispetto dei principi dell'evidenza pubblica, mediante la formulazione di clausole tese a garantire la massima trasparenza e controllabilità dei processi, anche prevedendo la completa digitalizzazione delle procedure, con interconnessione alla BDNCP;

d) l'obbligo di indicare negli atti contrattuali che saranno stipulati che le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, ove subappaltabili, non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche delle lavorazioni e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

e) l'obbligo di avvalersi di operatori economici, anche subappaltatori, iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.".

4.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: "manifestare" inserire le seguenti: "entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto".

4.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. La manifestazione di volontà di cui al comma 3 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) sono a totale carico del contraente generale gli oneri riconducibili a carenze progettuali, mentre saranno riconosciuti gli eventuali maggiori costi e tempi unicamente se conseguenti a varianti rese necessarie da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi;

b) l'obbligo per il contraente generale di far fronte ad eventuali criticità che dovessero sorgere nel corso dell'intervento;

c) l'obbligo di prevedere nelle procedure relative ai sub-affidamenti il rispetto dei principi dell'evidenza pubblica, mediante la formulazione di clausole tese a garantire la massima trasparenza e controllabilità dei processi, anche prevedendo la completa digitalizzazione delle procedure, con interconnessione alla BDNCP;

d) l'obbligo di indicare negli atti contrattuali che le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto

di appalto, ove subappaltabili, non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche delle lavorazioni e dell'esigenza - tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare - di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

e) l'obbligo di avvalersi di operatori economici, anche subappaltatori, iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229."

4.7

[Barbara Floridia](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: "e delle relazioni tecniche specialistiche."

4.8

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Id. em. 4.7

Al comma 4, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: "e delle relazioni tecniche specialistiche".

4.9

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: "e degli studi geologici."

4.10

[Trevisi](#)

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. In considerazione della complessità dell'opera, del rilevante contenzioso tuttora in corso tra la concessionaria e le parti private, nonché delle ingenti risorse pubbliche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ogni sei mesi alla redazione di una relazione informativa da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari.»

4.11

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: "del Parlamento europeo e del Consiglio e" con le seguenti: "del Parlamento europeo e del Consiglio con particolare riguardo al comma 1, lettera b) ultimo periodo del medesimo articolo 72, in materia di obbligo di nuova procedura d'appalto in caso di aumento di prezzo eccedente il 50 per cento del valore del contratto iniziale, nonché".

4.12

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. Qualora il costo complessivo dell'opera registri un incremento superiore al 50 per cento rispetto al valore del costo originario in sede di prima aggiudicazione, si provvede alla selezione di un nuovo contraente generale nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in

materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione.".

4.13

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Id. em. 4.12

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. Qualora il costo complessivo dell'opera registri un incremento superiore al 50 per cento rispetto al valore del costo originario in sede di prima aggiudicazione, si provvede alla selezione di un nuovo contrente generale nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione.".

4.14

[Trevisi](#)

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoscrive un accordo di programma quadro con la regione Calabria, la città metropolitana di Reggio Calabria e il comune di Villa San Giovanni volto a prevedere lo sviluppo integrato del territorio del comune di Villa San Giovanni sotto il profilo urbanistico, trasportistico e ambientale, con particolare riguardo alla ridefinizione dei servizi di mobilità intermodale, viabilità congruente con le opere di collegamento e di mobilità dinamica, allo sviluppo del porto turistico, delle attività commerciali, fieristiche, e alla riqualificazione dell'area costiera, allo spostamento degli approdi a sud, già oggetto degli accordi di programma del 1990, nonché alla riqualificazione e valorizzazione delle aree collinari cittadine.».

4.15

[Di Girolamo](#)

Respinto

Sopprimere il comma 7.

4.16

[Irto](#)

Respinto

Sostituire il comma 7-ter con il seguente:

"7-ter. Entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto definitivo di cui all'articolo 3, comma 7, la Regione Siciliana e la Regione Calabria adottano, sentiti gli enti locali interessati, un Piano integrato condiviso finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina alle esigenze di mobilità derivanti dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e delle relative opere a terra e ad assicurare adeguati livelli di servizio del trasporto pubblico locale e regionale in considerazione delle esigenze logistiche e trasportistiche dei cantieri previsti per la realizzazione dell'opera.".

4.17

[Irto](#)

Respinto

Sostituire il comma 7-quater con il seguente:

"7-quater. L'Autorità di sistema portuale dello Stretto è delegata a coordinare i progetti prioritari necessari all'adeguamento delle infrastrutture esistenti, avviando un percorso di rifunzionalizzazione delle stesse, anche al fine di rendere coerenti i progetti esistenti con la nuova configurazione

determinata dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. L'Autorità di sistema portuale verifica, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, quelle che da destinare alla rifunzionalizzazione delle infrastrutture."

4.18

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Respinto

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: "cento" con la seguente: "cinquanta".

4.19

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 8-bis sostituire dalle parole: "infiltrazione mafiosa è attuato" fino alla fine del comma con le seguenti:

"infiltrazione mafiosa, nonché la selezione del contraente generale da parte della società concessionaria, sono attuati con le modalità e le procedure di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per il suddetto monitoraggio, e, per la selezione del contraente generale, dell'articolo 205 del medesimo decreto legislativo, della direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione".

4.20

[Trevisi](#)

Respinto

Al comma 8-bis sostituire le parole: "all'articolo 39, comma 9, del" con la seguente: "al".

4.21

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 8-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole:

", mentre per il dibattito pubblico si applica quanto previsto dall'articolo 40 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

4.22

[Trevisi](#)

Respinto

Al comma 8-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La delibera CIPESS di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è approvata previo parere vincolante dell'ANAC.».

4.23

[Barbara Florida](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Sopprimere i commi 9-bis e 9-ter.

4.24

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 9-bis, al primo periodo premettere il seguente:

"Al fine di consentire la corretta informazione e la più ampia partecipazione dei portatori di interesse e del pubblico, la realizzazione dell'opera è subordinata allo svolgimento obbligatorio del dibattito pubblico da svolgersi, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018 sulla progettazione di fattibilità tecnico-economica delle possibili alternative progettuali e localizzative. Solo al termine dello svolgimento del dibattito pubblico di cui al primo periodo,".

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: "avanzamento dell'opera" inserire le seguenti: "e sui relativi costi".

4.25

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 9- bis, al primo periodo premettere il seguente: " La realizzazione dell'opera è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma tra i soggetti istituzionali e territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera avente ad oggetto interventi per lo sviluppo integrato del territorio dei comuni di Villa San Giovanni e di Messina, con particolare riguardo alla previsione di opere di mitigazione, compensative e di riqualificazione sociale, ambientale e culturale."

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: "stato di avanzamento dell'opera" inserire il seguente periodo:

"e sulle opere di cui al primo periodo e sull'ottemperanza del progetto definitivo e delle sue varianti sostanziali alle prescrizioni in materia di compatibilità ambientale e sicurezza statica, anche in relazione al carico eolico e alla vulnerabilità sismica,".

4.26

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Precluso

Al comma 9-bis, al primo periodo premettere il seguente: "La realizzazione dell'opera è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma tra i soggetti istituzionali e territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera avente ad oggetto interventi per lo sviluppo integrato del territorio dei comuni di Villa San Giovanni e di Messina, con particolare riguardo alla previsione di opere di mitigazione, compensative e di riqualificazione sociale, ambientale e culturale."

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: "stato di avanzamento dell'opera" inserire le seguenti: "e sulle opere di cui al primo periodo".

4.27

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 9-bis, al primo periodo premettere il seguente: "La realizzazione dell'opera è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma tra i soggetti istituzionali e territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera avente ad oggetto interventi per lo sviluppo integrato del territorio dei comuni di Villa San Giovanni e di Messina, con particolare riguardo alla previsione di un sistema tariffario per l'attraversamento dello Stretto di Messina che garantisca un'effettiva continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria."

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: "stato di avanzamento dell'opera" inserire le seguenti: "e sulla previsione di cui al primo periodo".

4.28

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 9-bis, primo periodo, dopo le parole: "di informazione" inserire le seguenti: ", di partecipazione".

4.29

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 9-bis, primo periodo, dopo le parole: "rivolte alla cittadinanza" inserire le seguenti: "e di iniziative di formazione dei lavoratori coinvolti nella realizzazione dell'opera, anche in materia di sicurezza,".

4.30

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Respinto

Al comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: "sullo stato di avanzamento dell'opera" fino alla fine del periodo con le seguenti: "sulle alternative progettuali, tenendo conto delle indicazioni del gruppo di lavoro della Commissione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 2021, relative alla sostenibilità ambientale, trasportistica ed economico-finanziaria dell'intervento".

4.31

[Trevisi](#)

Respinto

Al comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: "sullo stato di avanzamento dell'opera" con le seguenti: "sull'analisi costi-benefici dell'opera.".

4.32

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 9-bis, primo periodo, dopo le parole: "avanzamento dell'opera," inserire le seguenti: "ivi comprese le opere complementari e di adduzione funzionali all'operatività dell'opera,".

4.33

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 9-bis, al primo periodo, dopo le parole: "avanzamento dell'opera" inserire le seguenti: "e delle tratte ferroviarie AV/AC Salerno-Villa San Giovanni e AV/AC Messina-Catania-Palermo".

4.34

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Respinto

Al comma 9-bis, primo periodo, dopo le parole: "avanzamento dell'opera" inserire le seguenti: "e del completamento del piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania".

4.35

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Respinto

Al comma 9-bis, primo periodo, dopo le parole: "avanzamento dell'opera" inserire le seguenti: "e sull'ottemperanza del progetto definitivo e delle sue varianti sostanziali alle prescrizioni in materia di compatibilità ambientale e sicurezza statica, anche in relazione al carico eolico e alla vulnerabilità sismica,".

4.36

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Respinto

Al comma 9-bis, primo periodo, dopo le parole: "avanzamento dell'opera" inserire le seguenti: "e sui relativi costi".

4.37

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 9-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "A tal fine, i rappresentanti dei suddetti comuni sono invitati a partecipare, come osservatori, alle riunioni del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto."

4.38

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni.

a) al comma 9-bis, sopprimere l'ultimo periodo;

b) al comma 9-ter, sostituire le parole: "Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede" con le seguenti: "Quale contributo per l'incremento della dotazione di rete elettrificata e a doppio binario delle infrastrutture ferroviarie siciliane, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, alla cui copertura si provvede".

4.39

[Barbara Florida](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo il comma 9-bis inserire il seguente:

*«9-bis.1. La convenzione di cui al comma 9-bis prevede l'istituzione di un apposito «sportello per la trasparenza» che consenta ai cittadini, alle associazioni e alle imprese di richiedere l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi relativi alla progettazione, allo stato di avanzamento dell'opera ed alle misure di compensazione ambientale. A tal fine la convenzione prevede altresì la realizzazione di un portale *internet* per rendere più agevole la consultazione della documentazione in formato elettronico. La società concessionaria si impegna a fornire le informazioni richieste entro una settimana dalla ricezione della richiesta.».*

4.40

[Trevisi](#)

Respinto

Al comma 9-quater sostituire le parole: "150.000 euro" con le seguenti: "300.000 euro".

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: "corrispondente" fino alla fine del comma con le seguenti: "le risorse previste al comma 9".

G4.1

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria",

premesso che:

il decreto in esame interviene per rimettere *in bonis* la società Stretto di Messina, trasformarla in una società *in house*, regolare il rapporto concessorio, porre le basi giuridiche per chiudere il contenzioso con il contraente generale e riavviare la progettazione dell'opera partendo da un progetto del 2011, su cui pendono criticità e dubbi di ordine sia tecnico, sia ambientale;

su tale progetto non è stato svolto alcun tipo di dibattito pubblico che potesse prendere in considerazione anche altre ipotesi progettuali e manca altresì la valutazione di impatto ambientale;

dubbi sono stati altresì posti sulla reale entità dei costi che, ad oggi, non è dato conoscere,

considerato che la loro quantificazione resta rinviata al futuro piano economico finanziario della concessione;

si ricorda che, per l'opera oggetto del decreto, ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente (DEF 2023 allegato infrastrutture);

in tale contesto desta profonda preoccupazione l'allarme lanciato dai sindacati del settore dei trasporti su una serie di dubbi avanzati dalla Corte dei conti in relazione ad una parte del finanziamento - previsto dal PNRR-PNC - per il rinnovo della flotta di mezzi veloci che collegano le due sponde dello Stretto di Messina;

in una nota i sindacati dei trasporti indicano criticità legate alle procedure seguite, alla tempistica che renderebbe alcuni dei progetti non attuabili o non ben ponderati e che tra le motivazioni sia evidenziata anche la non compatibilità di alcuni progetti con la prossima costruzione del Ponte sullo Stretto;

alla luce di tutte le incertezze esposte fino ad ora in relazione alla tempistica di realizzazione del Ponte nonché a tutti gli altri profili che necessitano ancora di essere chiariti e ben definiti, con particolare riferimento alla sostenibilità economico finanziaria dell'opera ed alla compatibilità con le prescrizioni VIA, è da escludere in maniera perentoria la possibilità di perdere investimenti nella mobilità marittima sullo Stretto, già oggi molto penalizzata;

il servizio di collegamento marittimo di Rete Ferroviaria Italiana per il passaggio dei treni tra le due sponde dovrà comunque essere assicurato, sia per tutti gli anni necessari alla realizzazione dell'attraversamento stabile, sia per garantire la continuità territoriale nei periodi di possibile inagibilità del ponte, ove questo venga costruito, mentre dovrà comunque proseguire l'attuale collegamento marittimo veloce utilizzato da migliaia di pendolari dell'area metropolitana dello Stretto;

è forte la preoccupazione che una rimodulazione del PNRR-PNC sottragga risorse alla riqualificazione della flotta pubblica. Non rinnovare e non rendere più sostenibile la flotta pubblica per l'attraversamento dello Stretto significherebbe mantenere un servizio inefficiente e rinunciare a un importante intervento funzionale alla transizione ecologica,

impegna il Governo:

a definire tempestivamente le linee strategiche che garantiscano l'impiego dei fondi del PNRR-PNC per l'effettivo rinnovo della flotta di RFI, scongiurando il rischio che gli stessi siano dirottati su altri progetti.

G4.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria",

premesso che:

il decreto-legge in esame interviene per rimettere *in bonis* la società Stretto di Messina, trasformarla in una società *in house*, regolare il rapporto concessorio, porre le basi giuridiche per chiudere il contenzioso con il contraente generale e riavviare la progettazione dell'opera partendo da un progetto del 2011, su cui pendono criticità e dubbi di ordine sia tecnico, sia ambientale;

su tale progetto non è stato svolto alcun tipo di dibattito pubblico che potesse prendere in considerazione anche altre ipotesi progettuali e manca altresì la valutazione di impatto ambientale;

dubbi sono stati altresì posti sulla reale entità dei costi che, ad oggi, non è dato conoscere, considerato che la loro quantificazione resta rinviata al futuro piano economico finanziario della concessione;

si rammenta che, per l'opera oggetto del decreto, ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente (DEF 2023 allegato infrastrutture);

il dibattito sulla necessità di un attraversamento stabile dello Stretto, per colmare il *gap* infrastrutturale tra Nord e Sud del Paese, ha una storia di oltre 40 anni e si intreccia, inevitabilmente, con i limiti di un carente e vetusto sistema infrastrutturale stradale e ferroviario nel Mezzogiorno che impedisce una efficiente connessione con l'Alta velocità del resto del Paese ed anche di inserire il Mezzogiorno nel disegno sul trasporto intermodale di livello europeo (il sistema TEN);

come rilevato nel corso delle audizioni «il decreto-legge sembra trascurare e sottovalutare quanto intervenuto negli oltre dieci anni dalla sospensione del procedimento realizzativo nel 2012 e nei circa 20 anni dalla redazione del progetto preliminare»;

in particolare per quanto attiene alla realizzazione delle opere connesse e di contesto necessarie alla realizzazione del collegamento stabile, il rapporto della commissione Mit per «La valutazione di soluzioni alternative per il sistema di attraversamento stabile dello stretto di Messina» sottolinea che «il progetto va considerato come sistema, in cui i collegamenti terrestri formano parte sostanziale e perfino equivalente in termini di costi e tempi di realizzazione»;

la caducazione dell'intero processo di realizzazione dell'Attraversamento Stabile nel 2011 è avvenuta a seguito della verifica di mancanza di sostenibilità economica e finanziaria del PEF. Elementi centrali richiesti per il nuovo PEF (2023) sono: ricavi complessivi previsti sulla base di uno studio di traffico aggiornato e canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

sulla base degli esperti auditi in Commissione, «esiste un grave rischio che il percorso possa di nuovo interrompersi a causa di una nuova mancanza di sostenibilità economica e finanziaria connessa con i ricavi da flussi di traffico, in particolare ferroviari e dai canoni di utilizzo» derivante «da quanto sta accadendo alle reti ferroviarie di Sicilia e Calabria» perché in Sicilia si sta realizzando una ferrovia ordinaria e non una AV, ed in Calabria si sta realizzando una linea AV che invece di ridurre la lunghezza rispetto al tracciato esistente la aumenta, passando da 393 a 445 chilometri;

allo stato attuale i tempi di percorrenza dalla Sicilia a Roma realizzando il collegamento stabile dello Stretto sarebbero di 6 ore e 39 minuti a causa della vetustà dei collegamenti ferroviari anche se da tutti gli studi e le ricerche svolte a livello mondiale nei contesti dove è stata realizzata l'AV emerge che la domanda esistente (deviata) si sposta da altre modalità di trasporto all'AV per percorrenze inferiori a 5 ore, e quella nuova (indiretta e indotta) si genera sempre per percorrenze inferiori a 5 ore; stessi limiti temporali per le crescite significative di PIL;

per questo nelle audizioni è stato indicato come necessario per il successo dell'opera la realizzazione in Sicilia di una vera AV per collegare Palermo-Catania e Messina in 90 minuti e un diverso itinerario dell'AV in Calabria con caratteristiche di tracciato simili alle altre linee italiane ed a tutte le altre a livello mondiale;

senza la realizzazione delle opere infrastrutturali di trasporto di contesto il rischio è di realizzare un'opera che sia «una cattedrale nel deserto», senza realizzare una effettiva continuità territoriale per la Sicilia che su 1.369 chilometri di linea ferrata solo 791 chilometri sono elettrificati, 223 chilometri possono contare su un doppio binario e ben 568 chilometri sono invece a binario unico;

oggi per fare 314 km in treno da Catania a Trapani si impiegano fino a 5 ore, mentre per andare da Roma a Milano e percorrerete 514 km si impiegano solo 3 ore;

la questione è quindi quella di realizzare la soluzione migliore, sviluppata in una visione integrata del sistema dei trasporti del Sud che dia la possibilità ai territori e alla gente che li vive di realizzare un'opera utile soprattutto per loro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di destinare le risorse che saranno indicate dal DEF per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria all'integrazione del sistema dei trasporti nel Mezzogiorno allo *standard* qualitativo del resto del Paese, prevedendo la realizzazione di una progettazione esecutiva per la Sicilia con caratteristiche di Alta Velocità al fine di consentire la percorrenza della linea Palermo-Catania-Messina secondo gli *standard* nazionali di AV ed il completamento della linea AV/AC Salerno-

Reggio Calabria garantendone la realizzazione in tempi certi.

G4.3

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria",

premessi che:

il decreto in esame interviene per rimettere *in bonis* la società Stretto di Messina, trasformarla in una società *in house*, regolare il rapporto concessorio, porre le basi giuridiche per chiudere il contenzioso con il contraente generale e riavviare la progettazione dell'opera partendo da un progetto del 2011, su cui pendono criticità e dubbi di ordine sia tecnico, sia ambientale;

su tale progetto non è stato svolto alcun tipo di dibattito pubblico che potesse prendere in considerazione anche altre ipotesi progettuali e manca altresì la valutazione di impatto ambientale;

dubbi sono stati altresì posti sulla reale entità dei costi che, ad oggi, non è dato conoscere, considerato che la loro quantificazione resta rinviata al futuro piano economico finanziario della concessione;

si ricorda che, per l'opera oggetto del decreto, ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente (DEF 2023 allegato infrastrutture);

i territori interessati maggiormente dall'impatto dell'eventuale realizzazione dell'opera avevano chiesto di poter avviare un percorso che vedesse parte attiva i due comuni di Villa San Giovanni e Messina, in quanto fortemente soggetti all'impattato dell'opera;

nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto il comma *7-ter* dell'articolo 4, in base al quale entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto definitivo la Regione Siciliana e la regione Calabria adottano, sentiti gli enti locali interessati, un Piano integrato condiviso finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina alle esigenze di mobilità derivanti dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e delle relative opere a terra e ad assicurare adeguati livelli di servizio del trasporto pubblico locale e regionale in considerazione delle esigenze logistiche e trasportistiche dei cantieri previsti per la realizzazione dell'opera;

ai territori interessati occorrono però opere preliminari che consentano di promuoverli come città innovative per i trasporti, la salvaguardia delle risorse culturali e ambientali e lo sviluppo turistico, programmando grandi interventi,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a subordinare la realizzazione dell'opera alla sottoscrizione di appositi accordi di programma con la Regione Calabria, la Regione Siciliana, la città metropolitana di Reggio Calabria, la Città metropolitana di Messina, il comune di Villa San Giovanni finalizzati a prevedere, coerentemente con gli obiettivi di decarbonizzazione, interventi straordinari che promuovano i territori interessati come città innovative per i trasporti, la salvaguardia delle risorse culturali e ambientali, lo sviluppo turistico, riqualificazione sociale e la formazione dei lavoratori coinvolti nella realizzazione dell'opera al fine di valorizzare al massimo la partecipazione del territorio in termini di forniture di beni e servizi.

G4.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione in esame, è finalizzato a riproporre la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, riavviando l'*iter* dell'opera che si è interrotto nel 2012 (quando è stata disposta la caducazione *ex lege* della convenzione di concessione affidata alla Stretto di Messina, nonché di tutti i rapporti contrattuali dalla medesima stipulati), attraverso la ripresa e prosecuzione del rapporto concessorio con la Società Stretto di Messina S.p.A., la ripresa dei rapporti contrattuali tra la medesima società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera;

il disegno di legge riavvia quindi l'*iter* per la realizzazione di questa infrastruttura, nonostante vi sia una evidente indeterminatezza circa il suo costo complessivo, e soprattutto su dove saranno individuati i tanti miliardi necessari alla copertura finanziaria della sua costruzione; l'unico riferimento ai possibili oneri complessivi dell'opera è riportato nel Documento di economia e finanza 2023, laddove si specifica che le risorse saranno reperite successivamente con la legge di bilancio, e che il costo dell'opera risulterebbe di 13,5 miliardi a cui aggiungere circa 1,1 miliardi di euro per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria;

il totale del costo previsto dal DEF 2023 per la realizzazione dell'opera è quindi di almeno 14,6 miliardi di euro, in netto aumento rispetto alle stime precedenti. Vale la pena ricordare che le ultime cifre ufficiali risalivano al progetto approvato nel 2011 con un costo stimato di 8,5 miliardi (già più che raddoppiato rispetto alla gara del 2004 aggiudicata al consorzio Eurolink guidato da Webuild per 3,9 miliardi), mentre nelle settimane precedenti al varo del medesimo DEF, si erano ipotizzati costi intorno ai 10 miliardi;

sempre in tema di quantificazione dei costi dell'opera, il provvedimento in esame introduce quindi ulteriori norme volte a prevedere l'aggiornamento dei prezzi del contratto con il contraente generale; gli stessi uffici del Servizio Bilancio della Camera hanno evidenziato come «risulti necessario acquisire elementi conoscitivi circa gli effetti finanziari che le disposizioni in esame produrranno sul costo complessivo dell'opera»;

ricordiamo che il gruppo di lavoro della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture istituito con determina n. 26 del 2020 con il compito di valutare le diverse alternative sotto il profilo tecnico nonché l'impatto ambientale e urbanistico di un attraversamento stabile dello stretto di Messina, nella relazione conclusiva del 30 aprile 2021, ha posto in evidenza tra le molteplici criticità della soluzione a unica campata, che questa soluzione comporta la necessità di realizzare un ponte sospeso con una luce maggiore del 50 per cento di quella del ponte più lungo realizzato al mondo, ossia il ponte di Akashi in Giappone con 1991 metri di campata centrale. Si sottolinea che il progetto iniziale del ponte giapponese, prevedeva anche il traffico ferroviario che successivamente fu soppresso per evidenti criticità sismiche che caratterizzano l'area del Giappone al pari della zona dello Stretto di Messina;

la Sicilia e il Mezzogiorno, si trovano da sempre in una situazione di ritardo infrastrutturale drammatico, sia stradale che ferroviario: per andare da Messina a Trapani, un percorso di 300 chilometri, si impiegano 9 ore di treno; per percorrere in treno la tratta Trapani Siracusa, si impiegano 11,30 ore; Trapani-Agrigento la cui distanza è di 137 chilometri sono necessarie oltre 4 ore di ferrovia; per coprire Trapani Palermo che distano 107 chilometri di strada ferrata, 4,10 ore; buona parte della rete ferroviaria è a binario unico e non è elettrificata. A colmare questo divario infrastrutturale si dovrebbero concentrare risorse e iniziative del Governo,

impegna il Governo:

al fine di soddisfare le esigenze di sviluppo infrastrutturale del Sud Italia e, in particolare, della Sicilia, a predisporre un piano di investimenti per garantire la messa in sicurezza e l'ammodernamento della rete ferroviaria siciliana e del Mezzogiorno, per incrementare la dotazione di rete ferroviaria elettrificata e a doppio binario, e per ridurre il forte *gap* infrastrutturale che ancora oggi caratterizza troppe aree del nostro Paese.

G4.4 (testo 2)

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Accolto

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione in esame, è finalizzato a riproporre la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, riavviando l'*iter* dell'opera che si è interrotto nel 2012 (quando è stata disposta la caducazione *ex lege* della convenzione di concessione affidata alla Stretto di Messina, nonché di tutti i rapporti contrattuali dalla medesima stipulati), attraverso la ripresa e prosecuzione del rapporto concessorio con la Società Stretto di Messina S.p.A., la ripresa dei rapporti contrattuali tra la medesima società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera;

il disegno di legge riavvia quindi l'*iter* per la realizzazione di questa infrastruttura, nonostante vi sia una evidente indeterminatezza circa il suo costo complessivo, e soprattutto su dove saranno individuati i tanti miliardi necessari alla copertura finanziaria della sua costruzione; l'unico riferimento ai possibili oneri complessivi dell'opera è riportato nel Documento di economia e finanza 2023, laddove si specifica che le risorse saranno reperite successivamente con la legge di bilancio, e che il costo dell'opera risulterebbe di 13,5 miliardi a cui aggiungere circa 1,1 miliardi di euro per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria;

il totale del costo previsto dal DEF 2023 per la realizzazione dell'opera è quindi di almeno 14,6 miliardi di euro, in netto aumento rispetto alle stime precedenti. Vale la pena ricordare che le ultime cifre ufficiali risalgono al progetto approvato nel 2011 con un costo stimato di 8,5 miliardi (già più che raddoppiato rispetto alla gara del 2004 aggiudicata al consorzio Eurolink guidato da Webuild per 3,9 miliardi), mentre nelle settimane precedenti al varo del medesimo DEF, si erano ipotizzati costi intorno ai 10 miliardi;

sempre in tema di quantificazione dei costi dell'opera, il provvedimento in esame introduce quindi ulteriori norme volte a prevedere l'aggiornamento dei prezzi del contratto con il contraente generale; gli stessi uffici del Servizio Bilancio della Camera hanno evidenziato come «risultano necessario acquisire elementi conoscitivi circa gli effetti finanziari che le disposizioni in esame produrranno sul costo complessivo dell'opera»;

ricordiamo che il gruppo di lavoro della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture istituito con determina n. 26 del 2020 con il compito di valutare le diverse alternative sotto il profilo tecnico nonché l'impatto ambientale e urbanistico di un attraversamento stabile dello stretto di Messina, nella relazione conclusiva del 30 aprile 2021, ha posto in evidenza tra le molteplici criticità della soluzione a unica campata, che questa soluzione comporta la necessità di realizzare un ponte sospeso con una luce maggiore del 50 per cento di quella del ponte più lungo realizzato al mondo, ossia il ponte di Akashi in Giappone con 1991 metri di campata centrale. Si sottolinea che il progetto iniziale del ponte giapponese, prevedeva anche il traffico ferroviario che successivamente fu soppresso per evidenti criticità sismiche che caratterizzano l'area del Giappone al pari della zona dello Stretto di Messina;

la Sicilia e il Mezzogiorno, si trovano da sempre in una situazione di ritardo infrastrutturale drammatico, sia stradale che ferroviario: per andare da Messina a Trapani, un percorso di 300 chilometri, si impiegano 9 ore di treno; per percorrere in treno la tratta Trapani Siracusa, si impiegano 11,30 ore; Trapani-Agrigento la cui distanza è di 137 chilometri sono necessarie oltre 4 ore di ferrovia; per coprire Trapani Palermo che distano 107 chilometri di strada ferrata, 4,10 ore; buona parte della rete ferroviaria è a binario unico e non è elettrificata. A colmare questo divario infrastrutturale si dovrebbero concentrare risorse e iniziative del Governo,

impegna il Governo:

al fine di soddisfare le esigenze di sviluppo infrastrutturale del Sud Italia e, in particolare, della Sicilia, a valutare l'opportunità di promuovere la messa in sicurezza e l'ammodernamento della rete

ferroviaria siciliana e del Mezzogiorno, per incrementare la dotazione di rete ferroviaria elettrificata e a doppio binario, e per ridurre il forte *gap* infrastrutturale che ancora oggi caratterizza troppe aree del nostro Paese.

G4.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Improponibile

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione in esame è finalizzato a riproporre la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, riavviando l'*iter* dell'opera che si è interrotto nel 2012 (quando è stata disposta la caducazione *ex lege* della convenzione di concessione affidata alla Stretto di Messina, nonché di tutti i rapporti contrattuali dalla medesima stipulati), attraverso la ripresa e prosecuzione del rapporto concessorio con la Società Stretto di Messina S.p.A., la ripresa dei rapporti contrattuali tra la medesima società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera;

il disegno di legge riavvia quindi l'*iter* per la realizzazione di questa infrastruttura, nonostante vi sia una evidente indeterminatezza circa il suo costo complessivo, e soprattutto su dove saranno individuati i tanti miliardi necessari alla copertura finanziaria della sua costruzione; l'unico riferimento ai possibili oneri complessivi dell'opera è riportato nel documento di economia e finanza 2023, laddove si specifica che le risorse saranno reperite successivamente con la legge di bilancio, e che il costo dell'opera risulterebbe di 13,5 miliardi a cui aggiungere circa 1,1 miliardi di euro per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria;

il totale del costo previsto dal DEF 2023 per la realizzazione dell'opera è quindi di almeno 14,6 miliardi di euro, in netto aumento rispetto alle stime precedenti. Vale la pena ricordare che le ultime cifre ufficiali risalivano al progetto approvato nel 2011 con un costo stimato di 8,5 miliardi (già più che raddoppiato rispetto alla gara del 2004 aggiudicata al consorzio Eurolink guidato da Webuild per 3,9 miliardi), mentre nelle settimane precedenti al varo del medesimo DEF, si erano ipotizzati costi intorno ai 10 miliardi;

sempre in tema di quantificazione dei costi dell'opera, il provvedimento in esame introduce quindi ulteriori norme volte a prevedere l'aggiornamento dei prezzi del contratto con il contraente generale; gli stessi uffici del Servizio Bilancio della Camera hanno evidenziato come «risultano necessario acquisire elementi conoscitivi circa gli effetti finanziari che le disposizioni in esame produrranno sul costo complessivo dell'opera»;

ricordiamo che il gruppo di lavoro della struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture istituito con determina n. 26 del 2020 con il compito di valutare le diverse alternative sotto il profilo tecnico nonché l'impatto ambientale e urbanistico di un attraversamento stabile dello stretto di Messina, nella relazione conclusiva del 30 aprile 2021, ha posto in evidenza tra le molteplici criticità della soluzione a unica campata, che questa soluzione comporta la necessità di realizzare un ponte sospeso con una luce maggiore del 50 per cento di quella del ponte più lungo realizzato al mondo, ossia il ponte di Akashi in Giappone con 1991 metri di campata centrale. Si rileva che il progetto iniziale del ponte giapponese, prevedeva anche il traffico ferroviario che successivamente fu soppresso per evidenti criticità sismiche che caratterizzano l'area del Giappone, al pari della zona dello Stretto di Messina;

le enormi risorse destinate alla futura realizzazione del Ponte sullo Stretto, potrebbero essere più proficuamente finalizzate al recupero del fortissimo ritardo infrastrutturale della rete ferroviaria e viaria che interessa gran parte dei territori del Mezzogiorno;

la regione Sardegna è tra le regioni del Mezzogiorno una delle più penalizzate per la carenza di infrastrutture stradali e soprattutto ferroviarie con tutto quello che questo comporta in termini di lesione del diritto alla mobilità dei cittadini, e sviluppo e crescita socio-economica della regione;

Nuoro è uno dei pochi capoluoghi di provincia del nostro Paese dove manca qualsivoglia servizio ferroviario degno di questo nome che lo colleghi al resto della regione, e dove è attiva solo una ferrovia a scartamento ridotto costruita quasi due secoli fa, che da Nuoro arriva a Macomer. In pratica Nuoro è l'unico capoluogo di provincia a non essere ancora servito da una linea della Rete ferroviaria italiana,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie, e le opportune risorse, finalizzate al potenziamento della rete infrastrutturale ferroviaria e stradale del Mezzogiorno, con particolare riferimento alle infrastrutture ferroviarie della Sardegna, anche dando finalmente soluzione alla linea ferroviaria Nuoro-Macomer, prevedendone, previa intesa con la regione Sardegna, il suo trasferimento a titolo gratuito a Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il suo inserimento nella rete nazionale italiana in quanto linea di interesse nazionale.

G4.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Improponibile

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione in esame è finalizzato a riproporre la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, riavviando l'*iter* dell'opera che si è interrotto nel 2012 (quando è stata disposta la caducazione *ex lege* della convenzione di concessione affidata alla Stretto di Messina, nonché di tutti i rapporti contrattuali dalla medesima stipulati), attraverso la ripresa e prosecuzione del rapporto concessorio con la Società Stretto di Messina S.p.A., la ripresa dei rapporti contrattuali tra la medesima società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera;

il disegno di legge riavvia quindi l'*iter* per la realizzazione di questa infrastruttura, nonostante vi sia una evidente indeterminatezza circa il suo costo complessivo, e soprattutto su dove saranno individuati i tanti miliardi necessari alla copertura finanziaria della sua costruzione;

l'unico riferimento ai possibili oneri complessivi dell'opera è riportato nel Documento di economia e finanza 2023, laddove si specifica che le risorse saranno reperite successivamente con la legge di bilancio, e che il costo dell'opera risulterebbe di 13,5 miliardi a cui aggiungere circa 1,1 miliardi di euro per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria;

il totale del costo previsto dal DEF 2023 per la realizzazione dell'opera è quindi di almeno 14,6 miliardi di euro, in netto aumento rispetto alle stime precedenti. Vale la pena ricordare che le ultime cifre ufficiali risalgono al progetto approvato nel 2011 con un costo stimato di 8,5 miliardi (già più che raddoppiato rispetto alla gara del 2004 aggiudicata al consorzio Eurolink guidato da Webuild per 3,9 miliardi), mentre nelle settimane precedenti al varo del medesimo DEF, si erano ipotizzati costi intorno ai 10 miliardi;

sempre in tema di quantificazione dei costi dell'opera, il provvedimento in esame introduce quindi ulteriori norme volte a prevedere l'aggiornamento dei prezzi del contratto con il contraente generale; gli stessi uffici del Servizio Bilancio della Camera hanno evidenziato come «risultano necessario acquisire elementi conoscitivi circa gli effetti finanziari che le disposizioni in esame produrranno sul costo complessivo dell'opera»;

ricordiamo che il gruppo di lavoro della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture istituito con determina n. 26 del 2020 con il compito di valutare le diverse alternative sotto il profilo tecnico nonché l'impatto ambientale e urbanistico di un attraversamento stabile dello stretto di Messina, nella relazione conclusiva del 30 aprile 2021, ha posto in evidenza tra le molteplici criticità della soluzione a unica campata, che questa soluzione comporta la necessità di realizzare un ponte sospeso con una luce maggiore del 50 per cento di quella del ponte più lungo realizzato al

mondo, ossia il ponte di Akashi in Giappone con 1991 metri di campata centrale. Si rileva che il progetto iniziale del ponte giapponese, prevedeva anche il traffico ferroviario, che successivamente fu soppresso per evidenti criticità sismiche che caratterizzano l'area del Giappone al pari della zona dello Stretto di Messina;

la Sicilia e il Mezzogiorno, si trovano da sempre in una situazione di ritardo infrastrutturale drammatico, sia stradale che ferroviario: per andare da Messina a Trapani, un percorso di 300 chilometri, si impiegano 9 ore di treno; per percorrere in treno la tratta Trapani-Siracusa, si impiegano 11,30 ore; Trapani-Agrigento la cui distanza è di 137 chilometri sono necessarie oltre 4 ore di ferrovia; per coprire Trapani-Palermo che distano 107 km di strada ferrata, 4,10 ore;

buona parte della rete ferroviaria è a binario unico e non è elettrificata. A colmare questo divario infrastrutturale si dovrebbero concentrare risorse e iniziative del Governo;

riguardo al diritto alla mobilità, è comunque necessario rafforzare sempre di più il trasporto pubblico, incentivando quello su ferro rispetto al trasporto su gomma, e garantendo il servizio in maniera omogenea sul territorio nazionale anche nelle aree più «difficili» da servire,

impegna il Governo:

al fine di soddisfare le esigenze di sviluppo infrastrutturale del Paese, ad adottare tutte le iniziative volte a garantire il trasporto pubblico e i collegamenti ferroviari tra aree a domanda debole o comunque poco servite dai servizi a mercato, rafforzando a tal fine il regime di obblighi di servizio pubblico.

4.0.1

[Irto](#)

Respinto

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. La realizzazione dell'opera è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma tra i soggetti istituzionali e territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera avente ad oggetto interventi per lo sviluppo integrato del territorio dei comuni di Villa San Giovanni e di Messina, con particolare riguardo alla previsione di opere di mitigazione, compensative e di riqualificazione sociale, ambientale e culturale.».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 705 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita a relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.14, 1.17, 1.18, 1.19, 1.21, 1.22, 2.4, 2.17, 2.0.1, 3.5, 3.48, 3-bis.0.1, 3-bis.0.2, 4.1, 4.38, 4.39 e 4.40.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 705:

sulla votazione finale, il senatore Castiello avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Farolfi, Fazzolari, Franceschelli, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Nicita, Ostellari, Rauti, Rossomando, Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Zaffini, per attività della 10^a Commissione permanente; Giacobbe, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'InCE.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Mule' Giorgio, Cavandoli Laura

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica (727)

(presentato in data 24/05/2023)

C.622 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Martella Andrea, Lorenzin Beatrice, Crisanti Andrea

Norme relative alla cessazione della produzione e dell'impiego delle sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (725)

(presentato in data 23/05/2023);

senatori Zampa Sandra, Zambito Ylenia, Camusso Susanna Lina Giulia, Furlan Annamaria

Disposizioni concernenti l'organizzazione dell'assistenza sanitaria primaria (726)

(presentato in data 23/05/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Lisei Marco ed altri

Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all'articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo (645)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

(assegnato in data 24/05/2023).

Governmento, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 maggio 2023 ha inviato, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47, la relazione, predisposta dal Ministero della giustizia, sull'applicazione delle misure cautelari personali e sui provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. XCIV*, n. 1).

Governmento, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro per le disabilità, con lettera in data 22 maggio 2023, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura

d'infrazione n. 2023/2015 - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - concernente l'incompleto recepimento della direttiva UE 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 10/1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Colmare il divario di talenti nel settore della cibersicurezza per rafforzare la competitività, la crescita e la resilienza dell'UE ("Accademia per le competenze in materia di cibersicurezza") (COM(2023) 207 definitivo), alla 7a e alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 1a, alla 4a, e alla 10a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 23 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 35/2023/G concernente "Stato di avanzamento ed esecuzione delle opere del MOSE".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 164).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Casini e Alfieri hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00045 *p.a.* del senatore Speranzon ed altri.

Mozioni

[BOCCIA](#), [PATUANELLI](#), [DE CRISTOFARO](#), [UNTERBERGER](#), [ALFIERI](#), [ALOISIO](#), [BASSO](#), [BAZOLI](#), [BEVILACQUA](#), [BILOTTI](#), [CAMUSSO](#), [CASINI](#), [CASTELLONE](#), [CASTIELLO](#), [CATALDI](#), [COTTARELLI](#), [CRISANTI](#), [CROATTI](#), [CUCCHI](#), [DAMANTE](#), [DE ROSA](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [DI GIROLAMO](#), [FINA](#), [FLORIDIA Aurora](#), [FLORIDIA Barbara](#), [FRANCESCHELLI](#), [FRANCESCHINI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [GUIDOLIN](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [LICHERI Sabrina](#), [LOPREIATO](#), [LOREFICE](#), [LORENZIN](#), [LOSACCO](#), [MAGNI](#), [MAIORINO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MARTON](#), [MAZZELLA](#), [MELONI](#), [MIRABELLI](#), [MISIANI](#), [MUSOLINO](#), [NATURALE](#), [NAVE](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [PATTON](#), [PIRONDINI](#), [PIRRO](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SCARPINATO](#), [SENSI](#), [SIRONI](#), [SPAGNOLLI](#), [TREVISI](#), [TURCO](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#) - Il

Senato,

premessò che:

la piena attuazione del PNRR rappresenta una prova fondamentale per la credibilità e l'affidabilità dell'Italia nel contesto internazionale. La rinuncia, anche parziale, come recentemente prefigurato dal Ministro Fitto e da altri esponenti del governo, al conseguimento degli obiettivi e delle riforme del PNRR avrebbe ricadute negative per il nostro Paese, a partire dalle trattative in corso nelle sedi istituzionali UE relativamente al nuovo Patto di stabilità, sulle previsioni programmatiche relative al PIL e alle altre variabili macroeconomiche e di finanza pubblica come descritte nel Documento di economia e finanza 2023, nonché sui mercati finanziari internazionali per la collocazione dei titoli del debito pubblico;

al nostro Paese sono stati riconosciuti oltre 191 miliardi di euro per l'attuazione del PNRR, di cui 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti. La sua attuazione prevede un percorso serrato fino al 30 giugno 2026, con scadenze concordate con la Commissione europea a cui sono legate le 10 rate di erogazione di risorse fondamentali per il raggiungimento di tutti gli obiettivi qualitativi e

quantitativi (*milestone* e *target*) obbligatori del PNRR, irrinunciabile occasione per dare slancio alla nostra economia già a partire dal corrente anno;

le prime due relazioni al Parlamento sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza hanno certificato il pieno conseguimento di tutti gli obiettivi e le riforme concordate entro i termini previsti. Conseguentemente sono state erogate le due rate del PNRR, per un ammontare complessivo di 42 miliardi di euro;

le incertezze del Governo in carica sull'attuazione del PNRR hanno determinato nel breve volgere di pochi mesi una situazione di stallo che potrebbe compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti per l'anno in corso e il conseguente ottenimento della terza e della quarta rata spettante all'Italia per complessivi 35 miliardi di euro;

il 30 dicembre 2022 il Governo italiano ha comunicato di aver raggiunto i 55 traguardi obiettivi del PNRR per il secondo semestre 2022 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata del valore di 19 miliardi di euro. Allo stato attuale, tuttavia, in conseguenza dell'incerta gestione del PNRR da parte dell'Esecutivo in carica, sono tuttora in corso le valutazioni della Commissione europea, che si stanno lungamente protraendo. La quarta rata in scadenza a giugno 2023, legata al raggiungimento di ulteriori 27 obiettivi, e alla conseguente assegnazione di 16 miliardi, per stessa ammissione dell'Esecutivo, è a fortissimo rischio;

in pochi mesi la positiva dote, anche reputazionale, lasciata dai precedenti governi è stata dilapidata attraverso vaghi annunci circa l'"impossibilità" di raggiungere gli obiettivi entro il 2026, "spostamenti" di opere sulle altre fonti di finanziamento e "smantellamenti" cui non è seguito nessun atto ufficiale;

l'evidenza di tale cambiamento è emersa con chiarezza lo scorso 28 marzo 2023, quando le sezioni unite in sede di controllo della Corte dei conti hanno presentato al Parlamento la terza relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR. Essa ha evidenziato numerose criticità che, qualora non opportunamente e tempestivamente affrontate, avrebbero messo a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali connessi al piano. In particolare, relativamente ai profili di attuazione del piano, rispetto agli obiettivi europei, che risultano tutti conseguiti alla scadenza del secondo semestre del 2022, per gli obiettivi nazionali risulta un conseguimento pari solo al 62 per cento, nella misura in cui "le attività inerenti a 7 target risultavano solo avviate, 5 target figuravano ancora in via di definizione, mentre per ulteriori 8 obiettivi emergevano ritardi rispetto alla scadenza programmata". Per quanto concerne l'attuazione finanziaria, la Corte ha sottolineato come oltre la metà delle misure interessate dai flussi sulle specifiche contabilità di tesoreria e a quelli del bilancio mostri ritardi o sia ancora in una fase sostanzialmente iniziale dei progetti, e in particolare l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni stia procedendo a rilento;

con l'avanzare del cronoprogramma, la relazione della Corte dei conti ha evidenziato un atteso aumento del peso relativo dei *target* rispetto alle *milestone*, a cui dovrebbe associarsi un maggiore impegno del Governo, delle strutture preposte alla *governance*, e dei diversi livelli istituzionali coinvolti;

anziché monitorare costantemente l'avanzamento dell'attuazione del piano da parte delle amministrazioni pubbliche e velocizzare le procedure anche riconsiderando pochi e limitati obiettivi con il concorso di tutte le forze politiche alla luce del mutato quadro internazionale, il Governo ha scelto la strada della discontinuità politica e amministrativa rispetto al passato, a giudizio dei proponenti del presente atto di indirizzo perseguita attraverso infantili ricerche di responsabilità pregresse e intempestivi e dannosi cambiamenti nella *governance* che stanno generando, come previsto, ulteriori rallentamenti;

a seguito dell'approvazione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, la nuova *governance* prevista dall'Esecutivo è ancora in fase di avvio, con conseguenti ricadute sull'intero processo di attuazione degli interventi già previsti e da attuare, e, in relazione agli evidenti ritardi che si stanno accumulando, l'Esecutivo sta ripetutamente tentando di addossare le responsabilità sui precedenti governi;

fatto ancora più grave, risultano assolutamente insufficienti le attività di relazione e confronto con le istituzioni europee, come chiaramente indicato nella recente nota informativa del Parlamento europeo

sullo stato di avanzamento dell'attuazione dei piani nazionali. Nonostante la Commissione europea abbia reso chiaro che la revisione dei piani nazionali sia possibile, purché all'interno dei binari tracciati dai regolamenti UE, ad oggi risulta che dal Governo italiano non è giunta alle sedi istituzionali dell'Unione alcuna formale richiesta di revisione del PNRR, e ciò in netto ritardo rispetto a quanto già fatto da altri Stati membri;

in tale contesto di grave incertezza e ritardo, risulta assolutamente necessario che il Governo ponga in essere, con urgenza, un costruttivo dialogo anche con le Camere, garantendo corretta informazione, fornendo relazioni e schede progetto che rendano chiare le prospettive del piano;

il Parlamento sinora non è stato coinvolto in alcun modo né sulle modifiche che il Governo intenderebbe apportare al PNRR né tantomeno sull'inserimento, ai sensi del nuovo regolamento (UE) 2023/435, di un apposito capitolo dedicato al piano "REPowerEU", adottato a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e che ha come obiettivo quello di rendere l'Europa indipendente dai combustibili fossili russi ben prima dell'anno 2030;

l'inserimento di tale capitolo consentirà all'Italia di avere a disposizione ulteriori risorse, pari a 2,76 miliardi di euro, derivanti dal trasferimento delle risorse ETS, oltre alla possibilità di trasferire fino al 7,5 per cento delle dotazioni dei fondi relativi alla programmazione 2021-2027 della politica di coesione, e di ricevere ulteriori disponibilità finanziarie;

come indicato nella comunicazione della Commissione europea 2023/C 80/01, gli Stati membri sono stati fortemente invitati a presentare i PNRR modificati con il capitolo REPowerEU entro il 30 aprile 2023, e cioè prima del termine legale del 31 agosto 2023, al fine di consentirne la verifica e la valutazione da parte della Commissione stessa senza ritardi;

ciononostante, il Governo italiano a metà aprile ha comunicato di non essere ancora in grado di fornire nemmeno un'indicazione dei progetti che dovrebbero essere inclusi nel nuovo capitolo REPowerEU, e al contempo ha reso noto di avere intenzione di rivedere alcuni investimenti del PNRR, per mutate condizioni ed esigenze o per difficoltà di realizzazione nei tempi previsti;

nella raccomandazione specifica per il nostro Paese (COM(2023) 612 del 24 maggio 2023) presentata nel quadro del pacchetto di primavera del semestre europeo, la Commissione afferma che l'Italia dovrebbe finalizzare rapidamente il capitolo REPowerEU del suo PNRR al fine di avviarne l'attuazione,

impegna il Governo:

- 1) ad adempiere con urgenza, al fine di salvaguardare la credibilità e l'affidabilità del nostro Paese nel contesto internazionale, nonché la stabilità dei fondamentali economici e di finanza pubblica, all'attuazione di tutti gli impegni previsti dal PNRR e concordati con le istituzioni europee;
- 2) in merito alla terza *tranche* di risorse del PNRR, a garantire la piena e totale collaborazione con la Commissione europea attraverso uno scambio costruttivo e continuo ed un'informazione efficace e completa, che permetta di dare soluzione al ritardo nel pagamento della terza rata in tempi rapidi e utili per il Paese;
- 3) a garantire il conseguimento, entro il 30 giugno 2023, dei traguardi e degli obiettivi (27 interventi tra riforme e investimenti) necessari all'ottenimento, senza ritardi, dell'erogazione della quarta rata del PNRR;
- 4) ad improntare le proprie relazioni con le istituzioni europee, soprattutto in vista della paventata revisione del piano nazionale di ripresa e resilienza, alla massima trasparenza, alla massima condivisione e alla chiarezza di proposte e prospettive di cambiamento del PNRR;
- 5) a mantenere costantemente informato il Parlamento circa lo stato di attuazione del PNRR, a dar conto dell'utilizzo delle risorse e dei risultati raggiunti e delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti o per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi; a garantire altresì il pieno coinvolgimento del Parlamento sulle modifiche da apportare al PNRR, comunque rimanendo nel solco tracciato dal "Next generation EU" e dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, individuandole in maniera puntuale e dettagliata, fornendo un'informazione piena e tempestiva, mediante le relative schede progetto, sulle ragioni di tali cambiamenti e sugli effetti che questi determinerebbero sull'utilizzo delle risorse e sulla crescita complessiva del Paese;

- 6) a mettere al centro della paventata revisione del PNRR gli interventi sul fronte del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo che, come dimostrano i recenti accadimenti nelle Marche e in Emilia-Romagna, necessitano di un ulteriore rafforzamento e di una rapida esecuzione; a garantire la centralità degli interventi per la transizione *green* e digitale, quali elementi strutturali del processo di ammodernamento del Paese e preconditione per la sua crescita;
- 7) a garantire la realizzazione degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali e, in particolare, a rispettare la riserva d'impiego del 40 per cento delle risorse del PNRR allocabili territorialmente per le regioni del Mezzogiorno;
- 8) a garantire la *governance* sui progetti alle Regioni e Province autonome che hanno già dimostrato efficienza in termini di capacità di progettazione e di spesa dei fondi europei;
- 9) a procedere tempestivamente alla presentazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU all'interno del PNRR, come raccomandato dalla Commissione europea, comunque garantendo il coinvolgimento del Parlamento sulla definizione dei programmi ivi ricompresi e sull'utilizzo delle relative risorse, anche al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi fissati dal PNRR e la piena sostenibilità economico-sociale, territoriale e ambientale.

(1-00050p. a.)

Interrogazioni

[ALFIERI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che riconosce il diritto a un contributo statale a chiunque abbia uno o più figli, a prescindere dal reddito e ha sostituito dal 1° marzo 2022 altre 7 tipologie di sostegno economico alle famiglie;

tuttavia, la disciplina del nuovo istituto non ha previsto un'apposita disciplina per i lavoratori frontalieri. Tale lacuna ha comportato una serie di pesanti ricadute economiche per un numero notevole di lavoratori, oltre 85.000, la maggior parte dei quali risiede nelle province di Varese, Como, Sondrio, Lecco e Verbano-Cusio-Ossola;

come noto, i problemi connessi all'assegno unico per i frontalieri italiani in uscita sono dovuti al fatto che, stante l'esclusività della residenza come criterio di erogazione dell'assegno unico e universale, le casse di compensazione svizzere possono erogare tale prestazione solo a seguito della trasmissione, da parte dell'INPS, di un apposito modulo, denominato "domanda di informazione riguardante il diritto a prestazioni familiari negli Stati membri di residenza dei familiari" (modulo E-411);

tuttavia, la procedura di trasmissione dei moduli E-411 è stata spesso soggetta a gravi ritardi a causa dei lunghi tempi di risposta dell'INPS nella compilazione dei formulari, mandati per posta, provocando in diverse occasioni un blocco totale degli assegni familiari svizzeri per diversi mesi;

considerato che:

la Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'Italia (INFR(2022)4113) per il mancato rispetto delle norme della UE sul coordinamento della sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004) e sulla libera circolazione dei lavoratori (articolo 45 del TFUE e regolamento (UE) n. 492/2011). Secondo il parere della Commissione il configurare il diritto in capo alle sole persone residenti in Italia da almeno 2 anni, a condizione che vivano in uno stesso nucleo familiare insieme ai figli, è in contrasto con il diritto della UE, in quanto non tratta i cittadini della UE in modo equo e si qualifica pertanto come discriminazione;

inoltre, come sottolineato nella lettera di costituzione in mora, il regolamento sul coordinamento della sicurezza sociale vieta qualsiasi requisito di residenza ai fini della percezione di prestazioni di sicurezza sociale, quali gli assegni familiari,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intraprendere le dovute iniziative per implementare la normativa in materia di assegno unico e universale per i figli a carico, al fine di garantire anche ai lavoratori frontalieri il pieno godimento di tale diritto.

(3-00460)

[MARTELLA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in occasione della recente ricorrenza del 25 aprile, festa della Liberazione, l'Associazione nazionale

dei partigiani d'Italia, sezione "Luigi Bavaresco" di Paese, in provincia di Treviso, aveva proposto alla sindaca di aggiungere una tappa al consueto percorso, che annualmente le istituzioni locali compiono per onorare i propri caduti;

l'ANPI aveva proposto di inserire un'ulteriore sosta, proprio a Paese, presso il monumento di via Salvo d'Acquisto, dedicato ai 25 concittadini, non solo partigiani, ma anche militari e civili, caduti partecipando alla Resistenza, inaugurato nel 2015 su iniziativa della stessa associazione;

da quando è stato inaugurato, il monumento di via Salvo d'Acquisto non è mai stato incluso nel percorso commemorativo;

tuttavia la sindaca di Paese ha respinto la proposta, nonostante il monumento si trovi a breve distanza da piazza "Caduti nei lager", una delle soste che vengono invece sempre effettuate;

il 25 aprile 2023, davanti al monumento di via Salvo d'Acquisto, si è comunque presentata una delegazione dell'ANPI, che, assieme ad altri cittadini, ha reso omaggio ai caduti di Paese;

il rifiuto dell'amministrazione comunale di Paese di includere il monumento di via Salvo d'Acquisto nel percorso commemorativo del 25 aprile appare, a giudizio dell'interrogante, del tutto inspiegabile e motivato da sole ragioni ideologiche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito;

se non ritenga opportuno approfondire le ragioni che hanno portato al diniego e se non ritenga altresì opportuno dichiarare pubblicamente il proprio sostegno alla richiesta dell'ANPI di inserire la sosta al monumento di via Salvo d'Acquisto tra i passaggi ufficiali della manifestazione che si tiene ogni anno in occasione della ricorrenza del 25 aprile, festa della Liberazione.

(3-00461)

[RONZULLI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GASPARRI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

l'alluvione che ha colpito nelle settimane dal 2 al 17 maggio diverse province dell'Emilia-Romagna ha provocato vittime tra la popolazione ed enormi danni al territorio, colpendo il cuore agricolo e industriale della Romagna, composto da migliaia di piccole e medie imprese, che hanno subito ingenti danni alle strutture e la paralisi delle attività produttive;

la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di impresa, delle professioni, degli istituti bancari, del terzo settore e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta, che dettaglia le esigenze del territorio per far fronte all'emergenza e gettare le premesse per una rapida ripartenza delle attività produttive;

nella dichiarazione figura la richiesta di approntare immediatamente un piano di ristori economici e lo stanziamento di risorse adeguate da destinare, oltre che alle famiglie, alle imprese colpite dagli eventi calamitosi. Tra le richieste avanzate vi è la concessione di contributi a favore delle attività produttive aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dagli eventi calamitosi che abbiano subito grave pregiudizio economico derivante da danni a impianti, beni mobili, produzioni, scorte, mancati raccolti, e da danni derivanti da mancato ricavo dovuto alla sospensione o alla forte riduzione dell'attività;

l'Emilia-Romagna è tra le regioni più dinamiche dal punto di vista delle attività produttive e della proiezione internazionale delle proprie imprese, collocandosi nel 2022 al secondo posto (dopo la Lombardia) nella classifica delle regioni italiane per contributo all'*export*, con 84,1 miliardi di euro di esportazioni, pari al 13,5 per cento del totale delle esportazioni italiane;

le province maggiormente colpite (Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Ferrara) sono caratterizzate dalla presenza di decine di migliaia di imprese, spesso espressione di eccellenza a livello mondiale, soprattutto nei comparti agroalimentare e manifatturiero, con una spiccata proiezione internazionale. Esse hanno contribuito nel 2022 con 36,5 miliardi di euro di esportazioni al successo del *made in Italy* nel mondo. Questi territori ospitano inoltre importanti poli fieristici, che sono un punto di riferimento per le imprese del territorio, ma anche una vetrina internazionale di primissimo ordine per l'Italia,

si chiede di sapere quali misure intenda adottare il Governo per sostenere le attività delle imprese

esportatrici delle aree colpite dall'alluvione per assicurare la loro rapida ripartenza.

(3-00462)

[BERRINO](#), [MALAN](#), [SISLER](#), [SALLEMI](#), [RASTRELLI](#), [CAMPIONE](#), [RAPANI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nel corso della XVII Legislatura la legge 23 giugno 2017, n. 103, ha delegato il Governo a procedere alla riforma delle intercettazioni;

tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo doveva attenersi nell'esercizio della delega, spiccavano quelli volti a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione;

in attuazione della suddetta delega è stato emanato il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, che ha introdotto diverse disposizioni, soprattutto con riferimento alla fase dell'esecuzione delle intercettazioni, nonché a quella in cui i risultati delle captazioni devono essere riversati agli atti del procedimento;

anche la fase della selezione dei colloqui rilevanti è stata oggetto di specifica disciplina, in base alla quale le intercettazioni ritenute non rilevanti sono sottoposte al divieto di pubblicazione, anche parziale, del loro contenuto e di esse non può essere autorizzata la copia, nemmeno se richiesta dai difensori;

nonostante ciò, accade spesso che le intercettazioni giudiziarie finiscano sulla stampa, anche quelle giuridicamente irrilevanti e quelle tra persone non imputate né indagate;

la pubblicazione delle intercettazioni, oltre a violare il diritto di *privacy* e riservatezza, soprattutto quando esse concernano soggetti estranei alle investigazioni, viola anche la segretezza delle indagini in corso, a volte irrimediabilmente minate da una precoce e illegittima fuga di notizie;

considerato che si ritiene importante assicurare in maniera compiuta la riservatezza delle conversazioni e delle comunicazioni oggetto di intercettazione,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia adottato o intenda adottare per monitorare e vigilare sulla corretta applicazione della normativa, che ha riformato la disciplina delle intercettazioni e se il Governo intenda intervenire al fine precipuo di garantire una maggiore riservatezza dei colloqui captati, nel rispetto dell'articolo 15 della Costituzione.

(3-00463)

[SIRONI](#), [LICHERI Sabrina](#), [BEVILACQUA](#), [TREVISI](#), [DE ROSA](#), [NAVE](#), [MARTON](#), [BILOTTI](#), [PIRONDINI](#), [ALOISIO](#), [GUIDOLIN](#), [MAZZELLA](#), [CATALDI](#), [LOREFICE](#), [DAMANTE](#), [DI GIROLAMO](#), [NATURALE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'Agenzia delle entrate, con atto n. 146687 del 29 ottobre 2010, ha bandito un concorso pubblico per 175 posti da dirigenti di seconda fascia;

tra i titoli menzionabili dai partecipanti vi era anche l'aver svolto incarichi dirigenziali a tempo determinato presso l'Agenzia delle entrate, anche tramite assegnazione, senza concorso;

considerato che:

la Corte costituzionale con sentenza n. 37 del 2015 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, come convertito, che ha contribuito all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica;

a seguito della sentenza della Consulta, che ha pertanto sancito l'illegittimità degli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti a funzionari dell'Agenzia dell'entrate non titolari di qualifica dirigenziale secondo l'art. 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, alcuni partecipanti al concorso impugnarono il bando chiedendo di dichiararne l'illegittimità con riferimento proprio ai titoli di cui sopra;

il TAR del Lazio nel 2016 diede ragione ai ricorrenti con la sentenza n. 7636 contro la quale l'Agenzia fece ricorso, al Consiglio di Stato, ma senza trarne esito favorevole;

il concorso riprese quindi il suo *iter* secondo i dettami del TAR Lazio e del Consiglio di Stato;

con determinazione del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 173327 del 30 giugno 2021, è stata approvata la graduatoria finale di merito, poi rettificata con determinazione n. 0198385 in data 22

luglio 2021;

tale graduatoria è stata impugnata presso il TAR del Lazio da alcuni tra i partecipanti al concorso in quanto, a loro avviso, la commissione esaminatrice aveva arbitrariamente attribuito eccessivo valore alla valutazione del colloquio rispetto a quella data ai titoli e ciò in contrasto con quanto previsto dallo stesso bando;

nei giorni scorsi il Tribunale amministrativo del Lazio, seconda sezione *ter*, come portato in evidenza da "Italia Oggi" del 16 novembre 2022 e "La Verità" del 1° dicembre 2022 nonché dai siti *internet* "unsognoitaliano.eu" e "italianioggi.com", ha accolto diversi dei ricorsi presentati dai partecipanti avverso lo svolgimento del concorso proprio in relazione alla mancanza di un equilibrato bilanciamento nell'attribuzione del punteggio per titoli e per colloquio. Il giudice amministrativo nella sentenza n. 14859 del 14 novembre 2022 evidenzia che l'Agenzia delle entrate, nel bando, aveva "chiaramente inteso affidare la selezione dei candidati meritevoli ad un equilibrato bilanciamento tra, da un lato, il percorso formativo e professionale degli aspiranti (espresso dalla valutazione dei titoli puntualmente individuati nell'art. 7 del Bando, quali i titoli accademici e di studio, i titoli di servizio e gli incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni, nonché le pubblicazioni scientifiche e accademiche) e, dall'altro lato, le competenze acquisite, le capacità manageriali e la preparazione teorica dei medesimi (da valutare, per contro, nell'ambito della prova orale)";

il giudice amministrativo, chiamato a giudicare sulla richiesta di annullamento della graduatoria finale di merito, ha osservato che la commissione esaminatrice, nell'attribuzione del peso ai titoli, ha "talmente diluito il peso in termini di punteggio attribuibile, da rendere, nella pratica, impossibile non soltanto il conseguimento, in una delle sottocategorie, del punteggio massimo previsto dal Bando, ma pure il conseguimento di un punteggio anche soltanto significativo rispetto al valore assegnato dal medesimo Bando alla valutazione dei titoli, sia con riguardo al peso ponderato delle categorie di titoli, che con riguardo al peso dei titoli sulla valutazione finale";

in particolare dalla sentenza si apprende che, nell'ambito dei titoli accademici e di studio, per i quali "il Bando stabiliva il punteggio massimo di 20, la Commissione ha deciso di attribuire ad ogni laurea magistrale ulteriore rispetto a quella utilizzata come requisito di accesso al concorso, se conseguito in materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia, il punteggio di appena 0,5, per ogni *master* universitario di secondo livello e di primo livello (sempre attinenti all'attività dell'Agenzia) rispettivamente i punteggi di 0,75 e 0,5.; pertanto un candidato teoricamente in possesso di sedici lauree avrebbe conseguito un punteggio di 15 punti su venti";

la stessa discrasia si è verificata per le pubblicazioni per le quali nel bando "era previsto un punteggio massimo di 10 punti. La Commissione ha indicato il punteggio di 0,6 per ciascun 'Libro' pubblicato dal candidato come 'Autore', 0,3 per ciascun 'Libro' pubblicato dal candidato come 'Coautore', 0,05 per ciascun 'articolo' pubblicato sulle 'riviste di settore' e quello di 0,01 per 'Pubblicazioni in atti congressuali': ciò significa in altri termini che pure se si fosse verificata l'ipotesi, in verità di scuola, di un candidato che avesse scritto e pubblicato 5 monografie come unico autore e 3 monografie come coautore, 40 articoli e 50 pubblicazioni in atti congressuali, tutti attinenti alle materie rilevanti, lo stesso non avrebbe comunque conseguito il massimo punteggio previsto";

considerato infine che la sentenza del TAR Lazio ha annullato la graduatoria del concorso con conseguente presumibile sospensione delle funzioni di coloro i quali le avessero assunte a seguito della pubblicazione della graduatoria stessa e dell'immissione nei ruoli,

si chiede di sapere:

quali siano le conseguenze per l'amministrazione a seguito dell'annullamento della graduatoria da parte del TAR del Lazio;

quali iniziative si intenda assumere per garantire la prosecuzione dell'ordinaria attività degli uffici;

quali iniziative infine si ritenga di intraprendere per evitare il ripetersi di simili evenienze.

(3-00465)

(già 4-00083)

[BORGHI Claudio](#), [ROMEO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'incremento dei prezzi dell'energia e delle materie prime riscontrato nell'ultimo biennio ha determinato

una crescita esponenziale dell'inflazione, colpendo duramente anche l'Italia. Secondo quanto riportato dal Documento di economia e finanza 2023, il tasso di inflazione nazionale (secondo l'indice nazionale NIC) ha raggiunto l'11,8 per cento nei mesi di ottobre e novembre 2022, per poi scendere al 7,7 per cento nel mese di marzo. Nonostante il ribasso recente dei prezzi energetici, che lascerebbe prevedere un ulteriore calo dell'inflazione per l'anno in corso, l'inflazione di fondo rimane sostenuta, al 6,2 per cento nel mese di aprile, anch'essa in leggero calo. Lo stesso DEF 2023 pone tra gli obiettivi chiave di politica economica quello di ridurre l'inflazione e recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni, assieme alla produttività, prevedendo un'inflazione media del 5,7 per cento per l'anno in corso, 2,7 per cento nel 2024, e al 2 per cento per il 2025-2026;

come risposta all'inflazione la BCE, da luglio 2022, ha adottato una politica molto restrittiva, ricorrendo per ben 7 volte al rialzo dei tassi di interesse di riferimento per l'area euro. L'ultimo, a inizio maggio 2023, ha portato il tasso di riferimento per le operazioni di rifinanziamento principale al 3,75 per cento. Il costo del denaro è sostanzialmente tornato a livelli mai più raggiunti dal 2008, e la BCE ha già dichiarato di voler proseguire su questa strada per riportare tempestivamente l'inflazione all'obiettivo di medio termine del 2 per cento;

considerato che:

evidentemente, la strategia messa in campo dalla BCE ha avuto e sta avendo un impatto pesantissimo sui mutui e prestiti per imprese e famiglie, in particolar modo sui mutui ipotecari contratti per gli immobili a uso residenziale, portando quelli a tasso variabile ad un tasso che si attesta intorno al 5 per cento, e determinando un ulteriore inasprimento degli *standard* creditizi complessivi che stanno comportando una flessione della domanda di prestiti da parte di famiglie e imprese;

il rischio di insolvenza per i soggetti debitori appare dunque sempre più concreto. Come denunciato da una recente indagine dell'osservatorio "SalvaTuaCasa" (Nomisma per Esdebitami Retake), negli ultimi 12 mesi almeno una famiglia su due ha pagato con difficoltà le rate dei mutui o dei prestiti accesi, un segnale preoccupante per la tenuta del sistema del risparmio privato e di riflesso un potenziale duro colpo al mercato immobiliare, già in flessione;

data la centralità del tema della prima casa, soprattutto sotto il profilo della natalità e della famiglia, come bene necessario alla costituzione e allo sviluppo di nuovi nuclei familiari, e alla luce delle azioni già messe in campo da Governo in materia, come la possibilità, a determinate condizioni, di rinegoziare i mutui ipotecari contratti a tasso variabile e trasformarli a tasso fisso, così come la proroga delle agevolazioni fiscali e delle garanzie sulla prima casa per gli *under 36*, che ne dimostra la grande attenzione,

si chiede di sapere quali siano le azioni che il Ministro in indirizzo intende porre in essere, nelle sedi opportune, per proseguire nell'azione di tutela di famiglie e imprese esposti agli effetti negativi del rialzo dei tassi di interesse di riferimento dei mutui da parte della BCE, e di contenimento dei medesimi effetti negativi sul mercato immobiliare.

(3-00466)

[NICITA](#), [BOCCIA](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#) - *Al Ministro della giustizia.*

- Premesso che:

come riportato da diversi organi di stampa in data 10 maggio 2023, due detenuti del carcere di Augusta (Siracusa) sono deceduti in ospedale, a distanza di 15 giorni, dove erano ricoverati in gravi condizioni a seguito di uno sciopero della fame durato 60 giorni in un caso e 41 nell'altro. Inoltre, un terzo detenuto, sempre secondo quanto riportato dagli organi di stampa, avrebbe tentato il suicidio;

sul decesso sta indagando l'autorità giudiziaria di Siracusa e la notizia è divenuta nota a seguito delle denunce dei sindacati di Polizia penitenziaria e del Garante nazionale delle persone detenute e private della libertà, Mauro Palma;

in particolare, il Garante dei detenuti ha richiamato l'attenzione pubblica "sulla necessità della completa informazione che deve fluire dagli Istituti penitenziari all'Amministrazione regionale e centrale affinché le situazioni problematiche possano essere affrontate con l'assoluta attenzione che richiedono. Sembra ci sia una sorta di timore verso l'opinione pubblica. E invece serve sapere perché affrontare certe questioni può aiutare a prevenire gli esiti più tragici";

inoltre, occorre evidenziare come l'ufficio del Garante dei detenuti abbia denunciato il fatto di non aver ricevuto alcuna segnalazione in merito al ricovero dei due detenuti;

ad oggi, nel 2023 sono 21 i suicidi verificatisi all'interno delle carceri italiane, 85, invece, i suicidi del 2022, un numero mai così alto. Al riguardo, occorre evidenziare come da un rapporto pubblicato da "Antigone" nel 2022, emerga che, mentre l'Italia in generale figura tra i Paesi con un basso tasso di suicidi a livello europeo, se si guarda al tasso di suicidi nelle carceri, invece, la posizione cambia notevolmente, attestandosi al decimo posto tra i Paesi del Consiglio d'Europa;

gli istituti penitenziari italiani sono caratterizzati da una perdurante situazione di sovraffollamento, che ha comportato diverse condanne per il nostro Paese da parte della Corte EDU di Strasburgo. Infatti, su 50.832 posti regolamentari, di cui 47.418 effettivi, i detenuti sono 54.329, con una percentuale di sovraffollamento del 114 per cento, numeri allarmanti e che fanno dell'Italia uno dei Paesi con gli istituti penitenziari più affollati dell'Unione europea;

il primo firmatario della presente interrogazione con l'atto di sindacato ispettivo 3-00184, presentata lo scorso 1° febbraio 2023, aveva già denunciato la preoccupante situazione di alcune strutture carcerarie nella provincia di Siracusa e tra queste quella della casa di reclusione di Augusta, evidenziando come presso la stessa vi fossero quasi 500 detenuti, a fronte di 364 posti regolamentari e a fronte di un organico della Polizia penitenziaria di sole 60 unità;

in occasione della risposta all'interrogazione, resa in Aula dal Sottosegretario di Stato Ostellari, l'interrogante aveva chiarito la necessità di indagare e di intervenire sulla preoccupante crescita e incidenza dei fenomeni suicidari presso i detenuti italiani, oltre che sulla necessità di approntare interventi strutturali legati ad una maggiore presenza di educatori in carcere, figure preziose per le attività intramurarie e ad una più puntuale assistenza psicologica da fornire a tutti i detenuti;

a fronte degli ultimi decessi appare di tutta evidenza come la situazione carceraria della casa di reclusione di Augusta ben lungi dall'essere migliorata sia finanche drammaticamente peggiorata, si chiede di sapere:

quali iniziative necessarie ed urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché siano garantite ai detenuti della casa di reclusione di Augusta condizioni di vita massimamente dignitose e sicure;

quali siano i dati relativi al decorso ospedaliero dei due detenuti deceduti a seguito dello sciopero della fame e quali siano state le tempistiche del ricovero dei medesimi;

per quali motivi non sia stato comunicato all'ufficio del Garante nazionale delle persone detenute e private della libertà l'andamento dello sciopero della fame dei detenuti.

(3-00467)

[PAITA](#), [SCALFAROTTO](#), [LOMBARDO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

più del 90 per cento delle esportazioni dell'Unione europea deriva dall'attività di industrie ad alta intensità di proprietà intellettuale, le quali sono responsabili del 76 per cento del commercio del mercato unico;

al fine di tutelare tali realtà industriali la Commissione europea, lo scorso aprile 2023, ha promosso una serie di interventi normativi in materia di proprietà intellettuale volti ad armonizzare le discipline legislative degli Stati membri sui brevetti essenziali *standard*, sulla concessione obbligatoria di licenze di brevetti in situazioni di crisi e sulla revisione della legislazione sui certificati protettivi complementari;

tali interventi ambiscono a creare un sistema equilibrato, trasparente, affidabile e in grado di limitare il più possibile l'instaurazione di controversie e contenziosi, garantendo concorrenza e competitività sia a livello europeo che sul piano globale;

in questo contesto si inserisce il Tribunale unificato europeo dei brevetti (TUEB), che si propone di realizzare quell'unità della giurisdizione che rappresenta un passaggio fondamentale per assicurare alle imprese una tutela unitaria e uniforme, in ossequio al principio generale della certezza del diritto;

in questi mesi si sta discutendo la ricollocazione della sede di Londra del TUEB che, per effetto della Brexit, deve essere riportata sul territorio di uno Stato membro;

alla sezione di Londra erano assegnati, in forza dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti 2013/C175/01, le controversie in materia di necessità umane, chimica e metallurgia;
il comitato amministrativo del TUEB dovrà quindi deliberare la riassegnazione della sezione londinese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, dell'accordo, il quale prevede che l'accordo stesso possa essere modificato "al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione";

la città di Milano, quale capoluogo della regione con il secondo PIL più alto dell'Unione europea, rappresenta la sede naturale dove ricollocare la sezione di Londra del Tribunale, che si stima porterà alla città ambrosiana un indotto per un valore di 350 milioni di euro all'anno;

secondo il comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 18 maggio 2023, la riassegnazione di questa sede alla città di Milano sarebbe ormai imminente, tuttavia secondo organi di stampa si starebbe negoziando per ridurre le competenze ad essa assegnate, soprattutto per quanto concerne la competenza sui brevetti chimico-farmaceutici, che verrebbe riassegnata alla sezione di Parigi, cui è già attribuita la competenza in materia di tecniche industriali, trasporti, tessili, carta, costruzioni, fisica ed elettricità;

tale riassegnazione appare fortemente incoerente rispetto al ruolo dell'Italia in quel comparto (la sola industria farmaceutica italiana produce il 52 per cento dei farmaci venduti in Europa) e appare in contrasto con lo stesso articolo 87, paragrafo 2, appena citato, che consente al comitato di modificare l'accordo solo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione (per esempio la Brexit);

al di là delle indiscrezioni, il *presidium* del TUEB lo scorso 8 maggio ha deciso di ottemperare agli obblighi di operatività assegnando tutte le competenze della sezione di Londra a quelle di Monaco e Parigi a partire dal prossimo 1° giugno, escludendo del tutto qualsiasi riferimento alla sede di Milano; tale ridimensionamento rischia di pregiudicare sensibilmente gli interessi della città di Milano e del Paese, ma anche del sistema di tutela unificata nel suo complesso, posto che la nuova fisionomia delle competenze del Tribunale comporterebbe il moltiplicarsi delle cause in campo chimico-farmaceutico: la validità di brevetti farmaceutici, chimici e certificati complementari di protezione è frequentemente trattata nell'ambito del medesimo procedimento, e la divisione artificiale delle competenze fra diverse sedi centrali rischia di determinare grandi incertezze dal punto di vista processuale, a discapito del sistema nel suo complesso;

tale circostanza, infatti, porterebbe in molti casi all'impossibilità di instaurare trattazioni congiunte delle controversie, con aumento dei costi e dei tempi per gli operatori;

non si ravvede alcuna motivazione ragionevole che possa giustificare, nel trasferimento della sezione londinese a Milano, la riduzione delle competenze originariamente assegnate,

si chiede di sapere quali iniziative diplomatiche intenda assumere al fine di consentire che l'assegnazione alla città di Milano della sede centrale del TUEB di Londra avvenga nel pieno rispetto delle competenze originariamente assegnate a quest'ultima e se intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 87, paragrafo 3, dell'accordo, che consente a ciascuno Stato membro di dichiarare, entro 12 mesi dalla decisione del comitato, la volontà di non vincolarsi a tale decisione, comportando la convocazione di un'apposita conferenza di revisione con tutti gli Stati membri contraenti al fine portare in quella sede il tema della redistribuzione delle competenze già assegnate alla sezione londinese.

(3-00468)

[MAGNI, DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 5 del "decreto bollette" in fase di conversione in legge riserva un trattamento di favore nei confronti delle aziende del settore energetico prevedendo una modalità di calcolo del contributo di solidarietà sugli extraprofiti realizzati nel periodo d'imposta antecedente al 1° gennaio 2023 ridotta rispetto a quella, già largamente generosa, stabilita dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, come modificato dall'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023): una misura che determinerà per il bilancio statale per il solo anno 2023 un mancato gettito del 15,8 per cento ed un conseguente relativo aggravio di oneri pari a 404 milioni di euro;

la stessa relazione di accompagnamento prevede che, "in un'ottica di estrema prudenza e in assenza dei dati dichiarativi relativi all'utilizzo delle suddette riserve nel 2022, si è ipotizzato che in tale annualità l'utilizzo delle riserve in sospensione sia pari al 30% del loro ammontare complessivo con una riduzione della base imponibile del contributo pari a circa 1,6 miliardi di euro";

ancora una volta questo Governo decide di affrontare la crisi energetica derivante dall'effetto della guerra in Ucraina e delle sanzioni economiche internazionali con una misura redistributiva a giudizio degli interroganti tiepida ed inadeguata, foriera di una scelta di totale asservimento ai colossi energetici del settore fossile, attingendo solo in minima parte al totale dei 40 miliardi di euro di extraprofitti accumulati da questi ultimi nel 2022, con l'aggravante che il restringimento della base imponibile del contributo di solidarietà comporterà una sensibile compromissione del gettito atteso per il 2023, rinunciando ad incamerare somme che avrebbero potute essere destinate a politiche energetiche diverse, di transizione energetica, *in primis* quelle di investimento in fonti rinnovabili e di superamento della dipendenza dalle fonti fossili;

l'impennata dell'inflazione nel 2022 ha finito per provocare il più forte impoverimento delle famiglie italiane nella storia recente. Negli ultimi tre mesi del 2022, calcola l'ISTAT, il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito del 3,7 per cento rispetto al trimestre precedente. Un calo peggiore (pari al 5,6 per cento) lo si era registrato solo all'inizio del 2000 (4,6 per cento in meno) e nella primavera 2020, ma in quel caso era stato un effetto collaterale dell'inizio della pandemia, subito bilanciato dall'aumento pari al 6,6 per cento del trimestre successivo. Stavolta sarebbe impossibile aspettarsi un rimbalzo: la causa della caduta del potere di acquisto non è il calo dei redditi (che, al contrario, sono cresciuti dello 0,8 per cento) ma l'aumento dei prezzi, con l'inflazione che ha sfiorato il 12 per cento nell'ultima parte dello scorso anno;

considerato il perdurare della crisi energetica, la situazione di fortissima difficoltà vissuta dalle persone, i salari immobili da 30 anni, l'inflazione altissima, le condizioni della sanità pubblica, il precariato generalizzato cui sono soggette non solo le nuove generazioni ma intere categorie di lavoratori e lavoratrici,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prevedere nel prossimo provvedimento utile l'integrale restituzione degli extraprofitti realizzati da parte delle società energetiche durante il conflitto russo-ucraino, elevando al 100 per cento l'aliquota di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, e destinando il relativo maggior gettito a politiche energetiche che sostengano realmente le persone, le famiglie e le imprese italiane.

(3-00469)

[RAPANI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

preoccupa la notizia, riportata da fonti di stampa, del rischio di una prossima chiusura di musei e siti archeologici calabresi;

in particolare, secondo la denuncia dei sindacati riportata su un quotidiano locale, "il personale è sempre più esiguo e il rischio concreto è quello di ritrovarsi con musei e siti archeologici chiusi nel cuore dell'estate. Le strutture della Calabria sono ormai svuotate di dipendenti dopo l'emorragia determinata dai pensionamenti a cui non è corrisposto un adeguato turnover. La situazione più eclatante, rilevata già qualche mese fa, riguarda la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Catanzaro e Crotone dove sono in servizio soltanto 4 persone (2 amministrativi, 1 centralista e 1 architetto) che lavorano sotto la direzione dell'architetta Stefania Argenti. E pensare che secondo la pianta organica del Ministero i dipendenti dovrebbero essere 35";

considerato che, il 24 aprile 2023, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha approvato la graduatoria finale di idoneità dei profili di operatore amministrativo gestionale (17 unità), operatore tecnico (38 unità), operatore alla fruizione, accoglienza e vigilanza (153 unità) relativi alla procedura selettiva pubblica per il reclutamento di 1.956 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato in varie aree di inquadramento, per il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione;

rilevato inoltre che:

secondo quanto si apprende dalla medesima denuncia sindacale, il Ministero della cultura, ad oggi,

nonostante la drammatica carenza di personale degli istituti e luoghi della cultura della Calabria, non avrebbe avviato le necessarie attività istruttorie per la contrattualizzazione dei vincitori; musei, parchi archeologici, soprintendenze, archivi e biblioteche scontano da tempo una carenza di personale che ne rende difficile, se non impossibile, la normale gestione e programmazione delle varie attività;

preoccupante, in particolare, la situazione dei siti pertinenti al parco archeologico di Sibari e della Direzione regionale musei, dove il personale di accoglienza e vigilanza in servizio, già numericamente inferiore di oltre il 50 per cento rispetto all'organico previsto, sarà a breve ulteriormente ridotto in vista dei pensionamenti ormai prossimi, a tal punto da non poter più garantire l'apertura nei prossimi mesi estivi;

valutato che, se non si interverrà tempestivamente, tale situazione rischia di penalizzare la Calabria nell'accessibilità, fruibilità e promozione, soprattutto in vista della stagione turistica alle porte, di un patrimonio di inestimabile valore, quello archeologico e culturale, che costituisce una delle realtà più positive della regione; un patrimonio che, invece, deve costituire la leva strategica per il rilancio culturale, economico e sociale della Calabria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se, accertata la veridicità e la gravità, quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere per sbloccare la condizione di stasi nell'assunzione dei vincitori dei concorsi del Ministero, al fine di ripianare le piante organiche e garantire la piena operatività dei musei e siti archeologici della Calabria.

(3-00470)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[ALFIERI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), il Governo ha ridotto i fondi per il funzionamento dei 118 Comitati per gli italiani all'estero, COMITES, presenti nel mondo, riducendo il finanziamento dai 2.248.138 euro previsti nel 2022 ai 1.248.138 del 2023, una riduzione di quasi il 50 per cento, quantificabile in un finanziamento di poco più di 10.000 euro per ciascun COMITES per l'anno 2023, appena sufficienti a garantire il funzionamento ordinario;

la riduzione comporta nei fatti l'impossibilità per i COMITES di svolgere il prezioso compito di tutela e integrazione dei connazionali all'estero, così come il lavoro legato alla promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, determinando dunque un pesante impoverimento dei mezzi a disposizione delle comunità italiane all'estero;

a titolo esemplificativo basti pensare al COMITES di San Marino, che ha subito il taglio di oltre il 50 per cento del finanziamento rispetto a quello ricevuto nel 2022, a causa del quale sarà costretto a disdire il contratto di locazione dell'immobile dove si trova la propria sede, stante l'impossibilità, a fronte dell'esiguità dei fondi, di sostenere il pagamento del canone annuo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e urgente provvedere a rifinanziare già in occasione del primo provvedimento utile, la dotazione prevista per i COMITES, anche alla luce del prezioso lavoro che essi svolgono per la comunità dei nostri connazionali all'estero.

(3-00464)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MAIORINO](#), [DI GIROLAMO](#), [TREVISI](#), [DE ROSA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

l'articolo 9 della Costituzione prevede che la Repubblica tuteli l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni; sancisce, inoltre, che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali;

l'articolo 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, recentemente modificato dall'articolo 1, comma 447, della legge n. 197 del 2022, sancisce che "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (...) provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura";
l'articolo 19-ter, comma 1, della legge n.157 del 1992 prevede un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica di durata quinquennale. Secondo il comma 3 le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano "non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto";
il piano, attuato a livello regionale, prevede la possibilità di avvalersi anche dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
recentemente la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente "ricostituzione del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale", di cui all'articolo 8 della legge n. 157 del 1992, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
considerato che:
le attività del citato piano straordinario, potendo essere svolte in aree protette, devono rispettare quanto previsto dalla direttiva 92/43/CEE (direttiva "Habitat") nonché dalla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per la tutela dei quali devono essere istituite le cosiddette zone di protezione speciale (ZPS);
l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, che recepisce la direttiva "Habitat", prevede la valutazione di incidenza (VIncA), attraverso la quale è possibile dare ragionevole certezza scientifica che il piano o programma non pregiudicherà l'integrità dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione;
considerato inoltre che:
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che ha assorbito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, di cui all'articolo 7 della legge n. 157 del 1992, opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province nel campo di applicazione della citata legge;
l'ISPRA riveste inoltre un ruolo primario nella conservazione e gestione della fauna selvatica e il piano straordinario può sovrapporsi alle attività di supporto tecnico-scientifico fornite dall'ente nel merito dell'applicazione delle citate direttive europee in materia di biodiversità;
considerato infine che circa la mancata o erronea applicazione delle direttive comunitarie, l'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che la Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano che il piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica sia in contrasto con le direttive comunitarie in materia di *habitat* e biodiversità;
quali iniziative siano state intraprese per garantire il rispetto delle direttive comunitarie in materia di *habitat* e biodiversità nell'*iter* di approvazione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.

(4-00473)

[CASTIELLO](#), [ALOSIO](#), [LOPREIATO](#), [BILOTTI](#), [DE ROSA](#), [MARTON](#), [MAZZELLA](#), [PIRRO](#), [DI GIROLAMO](#), [CROATTI](#), [MAIORINO](#), [GUIDOLIN](#), [NAVE](#), [CASTELLONE](#), [FLORIDIA Barbara](#), [BEVILACQUA](#), [CATALDI](#), [LOREFICE](#), [PIRONDINI](#), [TREVISI](#) - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

il Tribunale di Sala Consilina, in provincia di Salerno, è stato soppresso ed accorpato al Tribunale di Lagonegro, di ben più piccole dimensioni, situato fuori provincia (Potenza) e fuori regione (Basilicata);

tale aggregazione ha comportato l'eliminazione di una struttura giudiziaria ospitata in una sede idonea

e funzionale, per dislocarla nei ristretti spazi, già di per sé insufficienti, del Tribunale di Lagonegro, che si è venuto a trovare, di conseguenza, nell'attuale condizione di grave criticità; l'accorpamento, in luogo di garantire economicità, efficienza e celerità dei giudizi, ha provocato disfunzioni, ritardi, diseconomie, violando una delle regole cardine dell'ordinamento comunitario costituita dal principio di prossimità della giustizia (art. 10 del Trattato sull'Unione europea), con l'aggravio di spese e di disagi per il cittadino e per le imprese del vasto territorio del Vallo di Diano; la soppressione del Tribunale di Sala Consilina si è rivelata, alla prova dei fatti, un clamoroso errore nella revisione della geografia giudiziaria al punto da assurgere a caso emblematico, a livello nazionale, del fallimento, almeno *in parte qua*, della riforma Severino (legge n. 190 del 2012); la soppressione del Tribunale di Sala Consilina ha avuto luogo sconsideratamente sia sotto il profilo dell'efficienza del Tribunale medesimo, il primo in Italia ad attuare la digitalizzazione, sia sotto il profilo della tutela dell'ordine pubblico, gravemente compromesso dalla scomparsa dal vasto territorio valdianese di un infungibile presidio di legalità. Ed invero, nelle ultime relazioni semestrali della DIA è emersa a chiare lettere l'inquietante circostanza della progressiva infiltrazione della criminalità organizzata in estensione dal nord della provincia di Salerno e della provincia di Cosenza; la soppressione ha costituito un incentivo per le infiltrazioni criminali, che hanno trovato uno spazio libero, non più presidiato dallo Stato; in definitiva, la soppressione del Tribunale di Sala Consilina ha penalizzato i cittadini del Vallo di Diano privandoli della funzione della giustizia, in spregio agli articoli 24, 111 e 113 della Costituzione, ha soppresso una delle sedi giudiziarie più efficienti ed ha esposto la comunità locale all'incombente rischio di aggressione da parte della criminalità organizzata, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle gravi criticità e quali urgenti misure intenda adottare per riattivare il Tribunale di Sala Consilina, che vanta il possesso di tutte le condizioni e di tutti i requisiti occorrenti per la sua riapertura e per l'efficiente ripresa dell'attività.

(4-00474)

[BORGHESE](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che: i consolati italiani all'estero rappresentano un presidio fondamentale della rete diplomatica e della presenza dello Stato nel mondo, agendo sia da punto di contatto tra le autorità italiane e quelle straniere, ma fornendo anche, in quei territori meno centrali, servizi di primaria importanza ai cittadini italiani all'estero e stranieri che per qualsiasi motivo debbano interagire con il nostro Paese; in Brasile è attiva una rete consolare capillare particolarmente strutturata, che è presente a Belo Horizonte, Recife, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e San Paolo ma che, per via della notevole estensione territoriale, non è in grado di offrire servizi consolari in tutte le aree geografiche del Paese, che possono risultare distanti anche migliaia di chilometri dalle sedi consolari più vicine; nella vicina Argentina i servizi consolari hanno attivato la figura del "funzionario itinerante" come servizio che offre ai connazionali residenti all'estero presso sedi distanti dagli uffici consolari una modalità agevolata per la richiesta di rilascio del passaporto, consentendo ai consoli onorari, presenti capillarmente su tutta la rete consolare italiana, di acquisire tramite postazioni mobili i dati personali e biometrici (foto, firma e impronte digitali) necessari per il rilascio del passaporto e trasmetterli da remoto al consolato di riferimento per la stampa del documento, si chiede di sapere se si intenda attivare o se sia già in corso di attivazione il citato servizio "missione del funzionario itinerante" anche in Brasile, in modo tale da andare incontro alle esigenze dei nostri connazionali residenti all'estero.

(4-00475)

[MAZZELLA](#), [GUIDOLIN](#), [CROATTI](#), [CATALDI](#), [NATURALE](#), [PIRONDINI](#), [DI GIROLAMO](#), [MAIORINO](#), [BEVILACQUA](#), [SCARPINATO](#), [NAVE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

i lavori socialmente utili (LSU) hanno ad oggetto la fornitura di servizi e la realizzazione di opere svolte mediante l'utilizzo di soggetti percettori di sostegno al reddito in stato di svantaggio nel mercato del lavoro, che vengono impiegati a beneficio della collettività. Più dettagliatamente, il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di

servizi per il lavoro e di politiche attive, ha individuato tra i soggetti utilizzabili in attività socialmente utili i lavoratori disoccupati espulsi dalle medie e grandi imprese in cassa integrazione, gli ex disoccupati speciali provenienti dall'edilizia, i lavoratori disoccupati iscritti da più di due anni nelle liste del collocamento;

analogamente, individua tra i soggetti promotori dei progetti di lavori socialmente utili: le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici, le società a totale o prevalente partecipazione pubblica, le cooperative che gestiscono servizi sociosanitari ed educativi e quelle per lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi;

il bacino storico nazionale dei lavoratori socialmente utili si suddivide in due categorie di attori: i cosiddetti transitoristi, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i cosiddetti non transitoristi, a carico delle Regioni. Ad oggi, nel nostro Paese si registrano circa 14.500 lavoratori socialmente utili, operativi soprattutto nelle regioni meridionali, e coinvolgono circa un migliaio di enti locali;

per quanto concerne l'accredito della contribuzione figurativa, a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro, con la circolare INPS n. 188 del 7 ottobre 2016, i periodi da accreditare sono quelli di lavoro effettivo e le attività socialmente utili vanno svolte da ciascun lavoratore senza soluzione di continuità e devono risultare dalle delibere di istituzione del progetto e dalle singole delibere di proroga delle attività adottate dall'ente utilizzatore;

tuttavia, nonostante tra gli enti utilizzatori e i soggetti impegnati sussista un vero e proprio rapporto di subordinazione, non è mai stato previsto il riconoscimento di un regolare contratto di lavoro e i lavoratori percepiscono dall'INPS un assegno di sussidio per attività socialmente utili per un importo inferiore a 600 euro, cui si aggiunge il mancato versamento dei contributi pensionistici. Pertanto, a fronte dell'erogazione della prestazione svolta, non segue il sostanziale incremento pensionistico, generandosi un *vulnus* che va sanato;

considerato che:

nel 2018 l'Unione sindacale di base (USB) ha depositato formale denuncia presso la Commissione dei diritti sociali europea e nel 2022 la UE ha riconosciuto che i lavoratori socialmente utili in realtà svolgono lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione;

recentemente, nel mese di febbraio 2023, la confederazione CISAL e la federazione SIAD-CSA hanno presentato alla Corte di cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare, volta ad assicurare delle pensioni più dignitose agli LSU delle regioni italiane attraverso il riscatto dei contributi figurativi da parte di quanti hanno prestato la loro opera in attività di lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni, atteso che lo Stato riconosce loro solo i contributi figurativi senza alcun peso economico;

a parere degli interroganti, atteso il prezioso supporto che i lavoratori socialmente utili, da sempre, apportano agli enti in cui prestano servizio, si rende necessario contrattualizzare a tempo indeterminato questi lavoratori prevedendo un impegno settimanale superiore alle 18 ore, nonché il riconoscimento economico dei contributi che, ad oggi, sono solo figurativi,

si chiede di sapere:

quali siano le modalità attraverso cui il Ministro in indirizzo intenda affrontare la problematica descritta;

se condivida l'opportunità di favorire la stabilizzazione piena dei lavoratori socialmente utili, prevedendo altresì il riconoscimento economico dei contributi che, ad oggi, sono solo figurativi.

(4-00476)

[CROATTI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

il regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (general data protection regulation, GDPR) è la principale normativa europea in materia di protezione dei dati personali;

il garante europeo per la *privacy* ha disposto che il trasferimento dei dati delle pubbliche amministrazioni verso gli USA, e quindi fuori dalla protezione dei dati offerta dal GDPR, sia vietata. Questo a causa del "Cloud act", che consente alle autorità statunitensi, forze dell'ordine e agenzie di *intelligence* di acquisire dati informatici dagli operatori di servizi di *cloud computing* a prescindere dal

luogo in cui questi dati si trovano, quindi anche se sono su *server* fuori dagli USA. La sola condizione è che questi operatori siano sottoposti alla giurisdizione degli Stati Uniti, anche se siano società europee che hanno una filiale negli Stati Uniti o che operano nel mercato americano;

i dati del polo strategico nazionale (PSN), l'infrastruttura per la gestione in *cloud* dei dati critici della pubblica amministrazione, finanziata da un miliardo di euro del piano nazionale di ripresa e resilienza, devono essere protetti secondo le norme del GDPR europeo e quindi non sono compatibili fornitori di servizi USA;

il bando per la realizzazione del PSN è stato vinto prima dalle società Aruba e Fastweb (22 giugno 2022) ed è stato poi assegnato per diritto di prelazione (8 luglio 2022) alle società SOGEI, Leonardo, CDP Equity e TIM. La convenzione è stata firmata il 26 agosto 2022 con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nella convenzione si fanno espliciti riferimenti ai servizi *cloud* erogati da aziende USA quali "Google cloud" di Google LLC, "Microsoft azure" di Microsoft corporation e "Oracle cloud infrastructure" di Oracle corporation;

in particolare, a marzo 2020 TIM e Google cloud hanno sottoscritto un importante accordo di collaborazione della durata di 5 anni, rinnovabile per ulteriori 5. L'impegno congiunto di Google e TIM ha previsto la realizzazione di due *region* in Italia (per complessive sei *availability zone*) con rilascio progressivo ad iniziare dal primo trimestre 2022. TIM può comunque ospitare altri *cloud provider* nei propri *data center*. Le condizioni previste dalla *partnership* per quanto riguarda le attività commerciali possono essere estese ad altre aree geografiche dove è presente il gruppo TIM, previo accordo tra le parti. TIM e GCP (Google cloud platform) stanno lavorando congiuntamente per la realizzazione della soluzione a supporto della *region* dedicata a GCP per il mercato italiano con uno specifico *focus* per la realizzazione del polo strategico nazionale che costituirà la prima esperienza in assoluto di questo tipo in Italia per l'intero mercato dei CSP (*cloud services provider*);

a maggio 2021 Leonardo e Microsoft hanno sottoscritto un *memorandum of understanding* volto a dare il via ad una collaborazione industriale che ha come finalità anche la realizzazione di progetti per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione italiana e per le infrastrutture critiche nazionali, focalizzandosi sulla protezione dei dati e l'impiego di tecnologie e soluzioni *cloud* avanzate, come quelle inserite nella proposta per il futuro PSN;

TIM, Oracle e Noovle (gruppo TIM) hanno firmato a luglio 2021 un *memorandum of understanding* che definisce una *partnership* industriale fondata sui seguenti punti: 1) utilizzo delle soluzioni Oracle cloud per gli ambienti della pubblica amministrazione e in particolare per il polo strategico nazionale; 2) ospitare una *region* italiana di Oracle nei *data center* di TIM; 3) abilitazione di Noovle come *cloud service provider* di Oracle. Attraverso questo accordo TIM completa il piano di servizio *multicloud* anche a livello di nodo di connettività e aggiunge ai precedenti accordi un tassello fondamentale per fornire ai clienti differenti opzioni di uso del *cloud* pubblico. L'accordo con Oracle mira alla creazione di soluzioni *cloud* di tipo *data driven* e abilita Noovle ad erogare servizi in ambito *cloud* di Oracle includendo specificamente servizi basati su appliance ingegnerizzate (exadata), il Cloud@Customer e la *region* dedicata. Oracle cloud infrastructure è una piattaforma ampia e profonda di servizi *cloud* pubblici che consente ai clienti di creare ed eseguire un'ampia gamma di applicazioni in un ambiente scalabile, sicuro, ad alta disponibilità e ad alte prestazioni;

il 25 marzo 2022 la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, hanno annunciato un'intesa "di principio", che al momento è una dichiarazione di intenti politica tesa a "implementare riforme che rafforzino la protezione della privacy e delle libertà civili che siano compatibili con le attività di intelligence statunitensi";

il riferimento è proprio al Cloud act, la legge federale del 2018, ma è difficile stabilire in che tempi l'accordo diventerà operativo, e, soprattutto, se sarà in grado di non essere invalidato di nuovo davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea,

si chiede di sapere:

se si ritenga che il Governo statunitense, che potrebbe legittimamente avere interessi strategici opposti ai nostri, possa arrogarsi il diritto assoluto di accesso, ad esempio ai *database* degli ospedali, dei medici, delle banche;

se il Governo intenda rispondere alle sollecitazioni del garante europeo per la *privacy* e rispettare le sentenze "Schrems I" e "Schrems II" della Corte di giustizia dell'Unione e come intenda proteggere i dati personali dei cittadini e quelli della pubblica amministrazione italiana, visto che al momento gli USA sono ancora un Paese terzo ai sensi del GDPR;

quali misure ulteriori siano state approntate per garantire la conformità con il GDPR e chi abbia effettuato la valutazione di impatto sulla protezione dei dati;

se ci sarà un soggetto incaricato di un *audit* prima del "go-live" e poi periodicamente, e se i risultati degli *audit* saranno resi pubblici;

poiché i dati saranno in *data center* di Google, Amazon o Microsoft su territorio italiano, quale livello di autonomia abbiano Google, Amazon e Microsoft su quei dati e, considerato che sono dati fondamentali, quali garanzie avranno i cittadini italiani. E se i dipendenti di Google, Amazon e Microsoft coinvolti saranno verificati dalla DIGOS;

quanta parte dei fondi del PNRR sarà impiegata per pagare i contratti con "i GAFAM" (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), e quanta verrà investita nello sviluppo di tecnologie e di *cloud* europei.

(4-00477)

[DE CRISTOFARO](#), [CUCCHI](#), [MAGNI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

l'Italia intrattiene con le autorità del Bahrein solide relazioni diplomatiche, istituzionali e commerciali, tanto da essere diventata nel 2021 il primo fornitore commerciale europeo del Paese, mantenendo la nona posizione a livello globale: ammonta infatti a 308 milioni di dollari il valore economico degli scambi commerciali tra i due Paesi registrati nei soli primi otto mesi del 2021;

secondo quanto riferisce l'ambasciata italiana nella capitale Manama, il principale obiettivo dell'azione dell'Italia in Bahrein è il consolidamento delle relazioni bilaterali, che già registrano un dialogo costruttivo sulle tematiche di politica internazionale e regionale;

considerato che:

i dati diffusi da molteplici operatori evidenziano come in Bahrein, su una popolazione di poco meno di 2 milioni di abitanti, ci sarebbero attualmente oltre 1.500 prigionieri politici, che sono ingiustamente detenuti per aver esercitato le loro libertà civili e i loro diritti fondamentali;

in particolare, come segnala l'associazione non governativa "Americans for democracy & human rights", in Bahrein si registrano continue violazioni dei diritti umani e nel dettaglio, a partire dalla cosiddetta "Primavera araba" del 2011, numerosi attivisti, difensori dei diritti umani e giornalisti sono stati arbitrariamente arrestati e imprigionati per aver partecipato a manifestazioni pacifiche: queste persone sono state arrestate arbitrariamente e condannate a seguito di processi iniqui basati esclusivamente su confessioni ottenute con la tortura;

nel corso degli anni, il Governo è stato in grado di mettere a tacere chiunque si opponesse a esso utilizzando strumentalmente una normativa antiterrorismo vaga e incerta: il trattamento riservato a questi prigionieri viola numerosi trattati e convenzioni ratificati dal Bahrein, tra cui la convenzione contro la tortura e il patto internazionale sui diritti civili e politici;

in molti casi, l'unico strumento di protesta a disposizione dei detenuti è lo sciopero della fame, ma le autorità continuano a ignorare le loro richieste: tra questi prigionieri possiamo ricordare Hassan Mushaima, *leader* del movimento Al-Haq per la libertà e la democrazia, il quale, sempre secondo le osservazioni dell'organizzazione non governativa citata è stato ripetutamente arrestato "per aver promosso la democrazia, la giustizia e i diritti umani. Nel 2011 è stato condannato all'ergastolo sulla base di una confessione ottenuta sotto tortura"; nel luglio 2021 egli è stato trasferito d'urgenza in ospedale a causa del deterioramento delle sue condizioni di salute, ma gli sono state negate le comunicazioni e le visite della sua famiglia; Abduljalil Al-Singace, di 61 anni, attivista per i diritti umani e membro del gruppo di opposizione Al-Wefaq, ora soppresso, gravemente malato e secondo l'organizzazione è stato più volte arrestato più volte e sottoposto a tortura; Al-Singace è in sciopero della fame da oltre 300 giorni; Abdulwahab Husain, cittadino bahreinita di 64 anni, stato arrestato insieme ad altri *leader* religiosi e dell'opposizione politica nel febbraio 2011 per aver guidato proteste

non violente a favore della democrazia, è stato condannato all'ergastolo con l'accusa di aver tentato di rovesciare il Governo e di aver cospirato con gruppi e forze esterne, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle vicende descritte e se non ritenga opportuno e urgente intervenire presso tutte le sedi internazionali per fare pressione con il Governo del Bahrein e ottenere il rigoroso rispetto dei diritti fondamentali di tutte le persone, comprese quelle detenute;

se non ritenga urgente e opportuno, anche in ragione della consolidata relazione commerciale con l'Italia, ricorrere agli strumenti di natura diplomatica e giuridica, inclusa la rinegoziazione degli accordi economici e commerciali, qualora vengano riscontrati comportamenti che violino i diritti umani e le libertà fondamentali da parte delle competenti autorità del Bahrein.

(4-00478)

[MENNUNI](#) - *Ai Ministri della cultura e dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

presso il Ministero della cultura è stata istituita una "commissione tecnica interministeriale MIC/MUR per le attività istruttorie finalizzate all'accredimento delle istituzioni formative per la vigilanza sull'insegnamento del restauro";

tra le attribuzioni conferite alla commissione vi è quella di esprimere un parere di valutazione rispetto alle istanze prodotte dagli istituti preposti per perfezionare il rispettivo percorso di accreditamento;

al riguardo, la DAAM S.r.l., con sede legale ed operativa in via Licinio Murena a Roma, ente gestore dell'Istituto restauro di Roma, funzionante con decreto istitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali UDCM rep. decreti 16 novembre 2018 n. 506, ha inoltrato comunicazione di subentro, a seguito di acquisizione di ramo d'azienda, rispetto all'Istituto già da tempo accreditato ed in possesso di tutta la documentazione, i requisiti e le caratteristiche necessarie;

la commissione interministeriale ha convocato un'apposita riunione tecnico-amministrativa, alla presenza dei rappresentanti dell'istituto richiedente, nel corso della quale sono stati evidenziati, seppur in maniera molto generica e indistinta, diversi rilievi ed alcune perplessità che mettono financo in discussione l'accredimento stesso dell'istituto e che, allo stato attuale, impediscono il perfezionamento del subentro della DAAM S.r.l.;

ad oggi, a distanza di circa 8 mesi dalla comunicazione, la DAAM non risulta ancora inserita nell'elenco degli istituti accreditati, con pregiudizio sia per l'Istituto restauro stesso che, soprattutto, degli studenti, giunti ad una fase critica ed importantissima dell'anno, ossia quella ad immediato ridosso della pubblicazione dei bandi per il conseguimento di borse di studio ed altre similari forme di agevolazione. Gli studenti, infatti, *rebus sic stantibus*, in assenza dell'accredimento, rischiano di non poter conseguire borse di studio ed agevolazioni e di scoprirlo, dopo laborioso percorso di studi, proprio a ridosso delle pubblicazioni dei bandi, ritrovandosi di fatto supini destinatari dei lunghissimi tempi dell'istruttoria, con lavori di fatto iniziati dalla commissione mesi dopo la presentazione della comunicazione ed a ridosso della data del 31 maggio 2023, a partire dalla quale avvengono poi le pubblicazioni dei bandi per le agevolazioni agli studenti;

nello specifico, la commissione interministeriale, nel corso della riunione, ha fatto riferimento alla sussistenza di uno scritto anonimo, inviato alla commissione medesima, in cui sarebbe stata riportata una serie di criticità nell'istituto interessato;

la commissione, nella riunione, non essendo riuscita ad esplicitare in maniera tangibile le generiche argomentazioni critiche contro la correttezza e la solida affidabilità dell'istituto, anche per le argomentazioni analitiche dei suoi rappresentanti, ha poi deciso di aggiornare i lavori a data da destinarsi, ancora una volta allungando quei tempi dell'istruttoria con notevole ulteriore pregiudizio dell'istituto;

solo a seguito di formali solleciti scritti da parte dell'Istituto restauro, nel pomeriggio del 17 maggio è pervenuta richiesta, peraltro informalmente inoltrata, di una considerevole e gravosa mole di documenti;

sia per la tutela dei propri diritti ed interessi, che per le finalità pubbliche perseguite a tutela degli studenti, i quali rischiano di perdere le borse di studio e le connesse e correlate agevolazioni similari, laddove l'istituto non risultasse regolarmente accreditato entro il 31 maggio e quindi prima della

pubblicazione dei bandi, l'istituto sarebbe costretto a porre in essere una gravosa attività in tempi strettissimi, poiché è impensabile consegnare il tutto entro la scadenza, dovendo l'istruttoria concludersi ben prima di quella data per non ledere gli studenti;

ad ogni buon fine, a giudizio dell'interrogante non è accettabile che i lavori di un'importante commissione consultiva vengano condizionati da profili generici, non meglio chiariti, e che si svolgano con tempistiche eccessive, quasi di un anno nella fattispecie considerata, e che si sia inizialmente attribuita rilevanza probatoria ad una lettera anonima, in spregio alle regole di serena imparzialità che devono regolare i lavori di commissioni interministeriali, il cui fine, nella fattispecie, è garantire l'istruzione paritaria tra pubblico e privato, rispettando il dettato costituzionale in materia di libertà di studi. Inoltre, l'istituto è stato sommerso dall'inoltro di una mole notevole di documentazione, con le ovvie conseguenze che ciò comporta a livello organizzativo, di reperimento e di predisposizione, il tutto da svolgersi con tempistiche celerissime proprio perché la richiesta è pervenuta ormai a ridosso del termine del 31 maggio, superato il quale, in assenza di avvenuto accreditamento, i danni sarebbero incalcolabili sia per il medesimo istituto che per gli studenti, si chiede di sapere:

se la commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate per la vigilanza sull'insegnamento del restauro sia effettivamente provvista di un idoneo regolamento, in grado di disciplinare le tempistiche di espletamento dei compiti ad essa attribuiti e le conseguenze derivanti dal ritardo nella loro realizzazione;

se la medesima commissione tecnica abbia la facoltà di subordinare un mero subentro, ossia la semplice presa d'atto del cambio di attestazione del soggetto giuridico che gestisce l'Istituto restauro già regolarmente accreditato, all'espletamento di gravosa istruttoria;

se i Ministri in indirizzo non ritengano tali condotte disallineate a regole di deontologia professionale e istruttoria, stante l'importanza che può avere il parere di una commissione chiamata a svolgere il proprio compito con assoluta imparzialità, valutando in modo congruo e specchiato i profili meritocratici di operatori del settore, invece di subordinarli alla verifica di ignote accuse sulla base di scritti anonimi;

se non ritengano di svolgere le necessarie verifiche nei confronti della commissione, in modo da accertarne la dovuta coerenza rispetto alle finalità di istituto e le motivazioni per le quali nella vicenda si sarebbero adottati criteri inquisitori ingiustificati ed incompatibili con un sereno espletamento di una ordinaria attività istruttoria in favore di tutti gli istanti;

se ritengano di valutarne la composizione, al fine di verificare se vi siano conflitti di interessi di alcuni membri della commissione di valutazione e di ispettori, che nel compimento di attività istruttoria e sopralluoghi si trovino ad operare presso istituti concorrenti nella città di Roma e svolgenti i medesimi corsi di laurea in "restauro e conservazione dei beni culturali", apparendo ciò evidentemente controindicato per chi sia chiamato ad esercitare una funzione *super partes* nell'ambito di una didattica di particolare portata sul piano della divulgazione in un rilevante settore della cultura e delle belle arti.

(4-00479)

[CUCCHI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'interno*. - Premesso che:

l'articolo 35 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale, destinata alle pubbliche amministrazioni e volta alla razionalizzazione e al consolidamento dei loro centri per l'elaborazione delle informazioni della pubblica amministrazione (CED);

nell'ambito del citato CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, esiste un applicativo denominato "Armi web", che costituisce un'anagrafe dei detentori e titolari di porto d'armi, nel quale sono registrati i dati di coloro che hanno denunciato la disponibilità di un'arma sulla base di un titolo di polizia;

sul tema è intervenuta anche la legislazione europea, in attuazione della quale è stato disposto, all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, l'istituzione, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, di un nuovo sistema informatico destinato alla tracciabilità delle armi e delle munizioni che siano state immesse sul mercato nazionale: il sistema prevede la registrazione di tutti i

passaggi della vita dell'arma fino al momento della sua disattivazione o demolizione. A tal fine, è prevista l'adozione di un decreto del Ministero dell'interno per l'attuazione pratica del dettato normativo;

in merito ai requisiti psicofisici necessari per l'ottenimento del necessario nulla osta del questore, preordinato rispetto alla licenza di possesso d'armi, gli articoli 35, comma 7, e 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato, prevedono che le autorizzazioni in materia di armi non possono essere rilasciate a soggetti affetti da "malattie mentali", facendo riferimento ad un concetto molto ampio, che si intende comprensivo di ogni patologia di carattere psichico;

ai sensi del testo unico, il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di un certificato rilasciato dal settore medico legale delle aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero dal quale non risulti che il medesimo soggetto assuma, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusi di alcool;

nello specifico, il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, rimette ad un decreto del Ministero della salute l'adozione della disciplina sulle modalità di accertamento dei requisiti psicofisici per l'idoneità alla detenzione delle armi e per il conseguimento di qualunque licenza di porto d'armi, ivi compreso il nulla osta al loro acquisto. Con il medesimo decreto devono essere definite le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il servizio sanitario nazionale e gli uffici delle forze dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi, nonché le modalità informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in qualità di autorità sanitaria, comunica agli uffici e ai comandi delle forze di polizia l'adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venire meno dei requisiti psicofisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

considerato che:

in sede di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020, era stato accolto come raccomandazione in Senato l'ordine del giorno 0/1883/49/1 e 8 presentato dai senatori Ferrara e Campagna, il quale, nello specifico, impegna il Governo ad accelerare l'adozione dei provvedimenti attuativi previsti all'articolo 11 del decreto legislativo n. 104 del 2018 e all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 204 del 2010;

a tutt'oggi non risulta all'interrogante che tale decreto sia stato adottato, nonostante il fatto che lo scambio di informazioni e la previsione di un coordinamento tra la struttura sanitaria che ha in cura il soggetto affetto da disturbi mentali, di personalità o comportamentali e l'autorità di pubblica sicurezza permetterebbe di intervenire tempestivamente per il sequestro dell'arma, ma anche, e soprattutto, costituirebbe un formidabile strumento di prevenzione rispetto agli episodi delittuosi che le nostre cronache oramai riportano quasi giornalmente,

si chiede di sapere come i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, vogliano dare seguito a quanto richiesto, ribadendo l'urgenza e l'improcrastinabilità dell'attuazione della normativa, al fine di garantire l'ottimizzazione del flusso informativo fra aziende sanitarie locali e la banca dati del Ministero dell'interno e di limitare, al contempo, ipotetici usi distorti delle licenze di porto delle armi da parte di soggetti affetti da malattie mentali o disturbi psichici.

(4-00480)

[MENIA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

l'ordinamento italiano prevede forme di sostegno pubblico al sistema editoriale per le imprese editrici di quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero; i requisiti di accesso, i criteri di calcolo, il procedimento per la concessione e l'erogazione del contributo sono definiti al capo V del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in particolare dall'articolo 15, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, articoli 1-3; i due provvedimenti prevedono, rispettivamente:

a) che si considerino prevalentemente diffusi all'estero i quotidiani e i periodici con una diffusione all'estero non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite. Per i quotidiani editi esclusivamente in formato digitale, si considerano prevalentemente diffusi all'estero quelli che raggiungono una percentuale di utenti unici mensili all'estero non inferiore al 60 per cento del numero totale di utenti unici mensili; b) che l'ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente per il luogo della sede legale dell'editore riceva dalle imprese editrici la domanda di ammissione al contributo, corredata da una documentazione istruttoria, la quale, verificata la completezza, viene da questi trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il capo dell'ufficio consolare include nella documentazione una sua dichiarazione che attesti la diffusione della testata presso la comunità italiana presente nel Paese di riferimento e la rilevanza della sua funzione informativa per la promozione del sistema Paese e della lingua e cultura italiana all'estero. La documentazione comprende, inoltre, il parere obbligatorio reso dal Comitato degli italiani all'estero (COMITES) della circoscrizione consolare di riferimento;

"La Gente d'Italia", unico quotidiano italiano edito e diffuso in Uruguay, è stato escluso dai contributi per l'editoria per il 2021. Il decreto di esclusione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 27 febbraio 2023 fa riferimento alla dichiarazione dell'ambasciatore d'Italia a Montevideo del 25 febbraio 2022 (il quale afferma che "numerosi articoli risultano integralmente ripresi dalle maggiori agenzie generaliste o dalle testate specialiste in italiano o spagnolo. Gli articoli in spagnolo quasi mai riguardano l'Italia e riprendono generalmente notizie locali già presenti nella stampa uruguayana senza dare al lettore italiano un valore aggiunto rispetto a 'El País' con cui 'La Gente d'Italia' è venduto"; "la sua crescente vena accanitamente provocatoria e polemica (...) tanto che è apparso un giornale teso a privilegiare le polemiche inutilmente divisive all'interno della Collettività, come se lo scopo fosse gestire un'arena di scontro a prescindere dalla corretta, completa e accurata informazione"; "questo impianto denigratorio si è esteso anche a danno degli interessi imprenditoriali e della reputazione delle altre testate giornalistiche generando un indubbio danno al 'Sistema Paese'" e al parere del COMITES di Montevideo del 16 febbraio 2022 (che dichiara: "'La Gente d'Italia' non fornisce informazione adeguata per la collettività", riporta "dati irrazionali ed informazioni imprecise"; "dalle sue pagine sorge una forma di fare giornalismo che danneggia fortemente l'immagine della collettività italiana"); con la medesima procedura il quotidiano *on-line* "Allora!", edito in Australia, ha presentato la domanda di contributi per l'anno 2022. A tal proposito, la dichiarazione del console generale italiano a Sidney ritiene che il quotidiano richiedente il contributo pubblici "articoli dal contenuto diffamatorio o che ricorrono in modo sistematico alla rappresentazione non veritiera di fatti e notizie e che come tali travalicano il legittimo esercizio di diritto di critica";

entrambe le dichiarazioni appaiono estremamente aspre nei toni e stigmatizzano in modo forte le due testate che vengono descritte come faziose, che danneggiano il diritto all'informazione, e, più generalmente, l'immagine degli italiani all'estero e di suoi rappresentanti;

la libertà di stampa è tutelata dell'articolo 21 della Costituzione: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure";

l'accertamento dei requisiti tracciati dalla normativa non deve configurarsi come interferenza con la linea editoriale del giornale e con l'esercizio del diritto di cronaca, soprattutto qualora il parere negativo sia di natura politica o derivi da qualcosa che le testate hanno pubblicato e non sia stato gradito dalle autorità consolari, dai COMITES o da entrambi. Se così fosse, il ruolo delle autorità consolari e dei COMITES produrrebbe un danno alla libertà di stampa in quanto "suggerirebbe" alle imprese editoriali di valutare ciò che pubblicano se intendono ottenere finanziamenti pubblici. Se applicato alle testate nazionali edite in Italia ciò determinerebbe un taglio drastico dei finanziamenti loro concessi,

si chiede di sapere:

se si intenda verificare se le dichiarazioni rese dalle autorità consolari e dai COMITES, in ordine alle richieste di contributo, siano fondate su motivi di natura politica o su fatti e valutazioni, resi noti dai quotidiani, che concernono direttamente le autorità consolari e i COMITES e da questi non graditi;

qualora i fatti dimostrino che questi influenzino la libertà di stampa, quali iniziative si intenda adottare per garantire il rispetto del dettame costituzionale e se si ritenga opportuno incidere sulla legislazione vigente per rendere più espliciti e definiti ciò che in materia spetta alle autorità consolari e ai COMITES.

(4-00481)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

1^a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione):

3-00461 del senatore Martella sullo svolgimento del percorso durante la manifestazione per il 25 aprile a Paese, in provincia di Treviso.

1.5.2.3. Seduta n. 72 del 25/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

72a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2023

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del presidente LA RUSSA
e del vice presidente CASTELLONE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).

Si dia lettura del processo verbale.

IANNONE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 10,08)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 714, già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mazzella. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, al netto del giudizio che il MoVimento 5 Stelle dà sul provvedimento in esame, ovviamente negativo, poiché non sono state accolte le

modifiche che abbiamo proposto ovunque, né qui né ancor prima alla Camera (ragion per cui credo sia difficile aprire ora un dibattito sulle proposte emendative), voglio rilevare a tutti gli onorevoli colleghi che il testo prende in esame anche disposizioni in materia di salute, in particolare riguardanti i laureati in odontoiatria.

Ai laureati in odontoiatria viene concesso di esercitare anche attività microinvasive di medicina estetica. Faccio rilevare che questo tipo di attività non può sconfinare entro certi limiti di carattere anatomotopografico relativi proprio al distretto di interesse della disciplina di odontoiatria. L'articolo 2 della legge n. 409 del 1985, che si va a modificare, prevede che formino oggetto della professione di odontoiatria le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.

Sebbene questo possa rappresentare un problema di carattere molto tecnico, vorrei evidenziare a tutti i membri del Parlamento che nel momento in cui si dà all'odontoiatra la possibilità di agire non solo sul terzo inferiore e sul terzo medio della faccia (cosa rispetto alla quale sono favorevole), ma anche sul terzo superiore, si sta commettendo una irregolarità grossolana. Infatti, il terzo superiore della faccia, che comprende le orbite e la fronte, non è all'interno dello splancocranio, che è la parte della faccia descritta nella legge n. 409 del 1985 come *maxilla*, che in qualsiasi testo di anatomia è descritta come il mascellare superiore e la mandibola; tuttavia, le ossa zigomatiche non rientrano in questa definizione, come non vi rientrano le ossa frontali né i relativi tessuti.

Mi auguro che, attraverso alcuni emendamenti che ho presentato, sia data la possibilità di modificare questa norma semplicemente attribuendo un percorso legittimo, quello cioè di dare anche agli odontoiatri la possibilità di praticare la medicina estetica, ma esclusivamente nel terzo inferiore e nel terzo medio della faccia. Se si fa uno sconfinamento nel terzo superiore della faccia - e prego i colleghi di ascoltarmi attentamente - si metterà in moto tutta una serie di contenziosi gravissimi nei confronti dei pazienti. Chi oggi in Aula sta approvando questa misura si prende la responsabilità di un provvedimento che è completamente contrario a ciò che è scritto nei testi di anatomia topografica.

Ripeto che si tratta semplicemente di una correzione che deve essere apportata necessariamente: non c'è possibilità di prendere in esame un distretto della faccia superiore, attribuendolo alle competenze degli odontoiatri, perché la legge n. 409 del 1985 in modo preciso stabilisce che esse riguardano la mascella e i suoi tessuti. Pertanto, in questo caso stiamo attribuendo la possibilità di praticare interventi di medicina estetica, sebbene considerati minori, anche nella parte superiore della faccia, cioè sulla fronte.

Non so come andrà a finire, se verrà posta la questione di fiducia o se sarà consentito di esaminare questi emendamenti, ma invito il Governo a prendere in considerazione, anche in un prossimo provvedimento utile sulla sanità, la correzione di questa norma. Eventualmente, se può essere utile, trasformerò i miei emendamenti in ordini del giorno, pertanto ringrazio tutti gli onorevoli colleghi che vorranno aggiungere la propria firma per contribuire a questa piccola modifica, che consentirà di avere un provvedimento veramente efficace ed utile. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lorenzin. Ne ha facoltà.

[LORENZIN](#) (PD-IDP). Signor Presidente, senatori, colleghi, siamo in fase di discussione generale di un provvedimento che vi è approdato dopo una lunga maturazione alla Camera dei deputati. Devo dire che innanzi tutto la modalità con cui sono stati organizzati i lavori ci porta assolutamente ad un giudizio negativo. Il Senato non è riuscito di fatto né ad esprimere nelle Commissioni pertinenti un parere articolato né ad intervenire sugli emendamenti fortemente modificativi del testo che sono maturati alla Camera dei deputati. Comincerei dicendo questo, visto che parliamo tanto di riforme costituzionali e istituzionali nel nostro Stato in questo periodo, ma non stiamo rispettando minimamente, neanche nella mera organizzazione dei lavori, le prerogative delle due Camere. Intanto cominciamo con questo.

Dovevamo poi intervenire su un decreto-legge che di per sé è nato in modo piuttosto leggero e che definirei debole; d'altra parte, c'erano solo 5 miliardi per quella che doveva essere l'impostazione del tema energetico e del ristoro ai cittadini a seguito di un anno difficilissimo. Il caro-vita, l'inflazione, le bolle speculative sui prodotti di prima necessità, le questioni dirimenti riguardanti il lavoro e i salari lo

hanno reso infatti un anno non facile per le famiglie italiane.

In questo Parlamento possiamo dire che ormai la luna di miele del Governo è finita, il momento delle riforme non c'è stato e non è arrivato. Non è arrivato con questo decreto-legge in cui noi avremmo immaginato la possibilità di intervenire almeno chirurgicamente, mettendo in campo alcune riforme di sistema che pure erano state annunciate *in primis* in materia di sanità, su cui poi farò qualche breve accenno e in cui invece si è tornati indietro o si sono fatti pasticci.

Lo stesso è accaduto sul tema sulle grandi questioni, come quelle energetiche, dell'infrastruttura energetica e parimenti che riguardano la parte fiscale. Mentre però la Camera lavorava sugli emendamenti a questo decreto-legge, non è che non sia successo nulla in Italia. Ricordo che la copertura del *recovery fund* è sulla nostra testa un elemento di garanzia che permette al nostro prodotto interno lordo di reggere le bordate della contemporaneità che arrivano dal lato della riorganizzazione dei sistemi bancari e delle questioni legate ai tassi di interesse. Non è quindi un fatto secondario. Abbiamo appreso che il *recovery fund* e il suo Piano nazionale di ripresa e resilienza, su cui tutti facciamo i conti, è a rischio, per bocca del ministro Fitto, ma anche dal documento che ci è arrivato in questi giorni da Bruxelles, in cui mi sembra evidente il richiamo all'Italia non solo sulle questioni storiche su cui veniamo sempre richiamati (il *deficit*, la produttività del nostro sistema lavoro e la mancata applicazione delle riforme), ma anche sulla mancata attuazione o implementazione delle riforme che sono previste e che sono proprie del PNRR. Tra di esse, vi sono le questioni su cui la maggioranza si è particolarmente concentrata in questi mesi, e cioè il tema delle concessioni demaniali, che è stato l'oggetto principale del dibattito politico concreto nel nostro Paese, e i temi legati alla concorrenza, che sono ancora tutti là e non si sa se e quando arriveranno.

Dall'altra parte, vi è poi un richiamo non banale al tema del fisco, che non è che non si incroci con questo decreto-legge; si incrocia eccome, per com'è impostato il decreto, con una serie di operazioni *spot*, ma soprattutto rispetto a quello che è previsto o che pare prevedibile nei prossimi anni dal richiamo che ci è stato fatto sull'estensione della *flat tax*, che viene definito iniquo e crea confusione, all'altro pezzo di riforme su cui siamo stati richiamati, cioè la paventata riforma dell'autonomia differenziata, che pure mette a rischio il sistema del bilancio pubblico oltre al tema della funzionalità del nostro ordinamento.

Siamo quindi in un momento in cui le misure messe in campo o sul piatto dal Governo destano qualche perplessità non soltanto nelle opposizioni, ma direi anche negli osservatori europei, non tanto per un ragionamento politico, quanto sul tema della nostra stabilità finanziaria e della nostra capacità di ripagare il nostro debito quando ci verrà richiesto, cioè a breve, nel momento in cui la copertura che abbiamo avuto sul Patto di stabilità verrà meno e torneremo tutti a essere chiamati ad una seria realtà. Si scoprirà pertanto che tante riforme che qui vengono sbandierate, che valgono 80, 100 o 200 miliardi, sono state soltanto l'ennesima bandierina politica presentata agli italiani. Poi non ci meravigliamo che gli italiani si astengano, non vadano a votare e vengano presi da una sorta di sconforto per cui pensano che nulla possa cambiare. Il primo nostro dovere ce l'abbiamo qui, almeno con un richiamo alla realtà.

Sul decreto-legge in discussione vorrei dire qualcosa in più nel dettaglio. Fatemi dire una cosa, visto che ricevo la bolletta della luce e del gas ogni mese - o trimestralmente, dipende da come si decide di averla - come tutti voi, sul tema degli oneri accessori. Abbiamo visto questo benedetto contributo per avere un ristoro dall'aumento del gas, ma vengono rimessi gli oneri in bolletta che erano stati cancellati. Questo vorrà dire che a breve, quando questa misura, che è temporanea, tornerà, ci ritroveremo che da una parte ci danno e dall'altro ci tolgono. Speriamo solo che nel frattempo saremo riusciti a mettere in campo le misure per la transizione ecologica e che quindi avremo altre misure di approvvigionamento per quanto riguarda l'energia, che ci permettano di tenere contenuti i costi delle bollette.

Vorrei sottolineare alcuni aspetti su cui si sarebbe potuto fare molto di più, ma che sono stati trascurati o quanto meno rimaneggiati in questo decreto-legge: mi riferisco agli aspetti sanitari. Purtroppo sulla sanità in questo Paese stiamo facendo un esercizio poco utile, nel senso per tre anni si è parlato tutti i giorni non di sanità, ma di epidemia, e adesso stiamo vivendo una rimozione del tema. Accanto alla

sua rimozione nel dibattito pubblico, purtroppo il tema rimane più che vivo nella vita dei cittadini, perché non sono stati risolti, né in questo decreto-legge, né nella legge di bilancio, né nel provvedimento milleproroghe, né nelle misure che vediamo accanto a noi, i problemi storici di finanziamento del Fondo sanitario nazionale, a cui si aggiungono come aggravante i fatti contemporanei, quindi l'incidenza dell'inflazione sul Fondo e sulle spese sanitarie e il grandissimo tema legato al personale sanitario.

Il Ministro aveva promesso che in questo decreto-legge si sarebbero affrontate questioni che erano state rinviate anche dalla legge di bilancio e che quindi non erano state affrontate: *in primis*, il tema del pronto soccorso e dell'urgenza, la remunerazione e la stabilizzazione del personale, e i temi legati alla formazione specialistica e al cosiddetto decreto Calabria. Interverrà in seguito la collega Zampa, che credo entrerà nel dettaglio di questi aspetti, quindi non mi ci soffermo, però vorrei affrontare il principio. Abbiamo avuto l'annuncio che si sarebbe messa una fine alla questione dei gettonisti, per poi tornare indietro; abbiamo avuto l'annuncio che avremmo risolto il tema dell'aumento degli stipendi e delle indennità per gli operatori del pronto soccorso per tutto l'anno, e siamo tornati indietro. Ma le riforme dove sono? Il Governo quando ce le presenta, queste riforme? Quando avremo una riforma del personale sanitario? Quando avremo una riforma dell'arruolamento e della formazione degli infermieri?

Anche sulla parte legata all'articolo 15, quanto alla necessità di assumere personale straniero, ad esempio, perché abbiamo una carenza in alcune aree del comparto, non c'è nulla di strutturato. Non c'è una proposta di riforma che ci permetta di riorganizzare il sistema rispetto alle emergenze che ci sono ora sul territorio.

Penso all'Emilia-Romagna e al rischio biologico relativo alla depurazione delle acque, all'antitetanica e a quello che sta accadendo nell'emergenza che abbiamo adesso e non riusciamo neanche a prevedere una riorganizzazione completa degli istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) o degli IRCCS.

Concludendo, voglio dire un'ultima cosa, nello specifico, sui massofisioterapisti, perché è una questione di nicchia nel decreto-legge, ma dà la cifra di come lavora la maggioranza. A fronte di un intero ordine professionale, che è quello del superordine delle professioni, che fa un richiamo formale, dicendo un altolà, che, se il Governo o il legislatore vogliono riaprire i termini degli elenchi, lo facciano pure, ma rispettando i criteri che vanno contro l'abuso della professione sanitaria e che quindi sono a tutela della sicurezza dei pazienti e devono essere rivisti insieme agli ordini professionali, che sono preposti a questo lavoro è stato presentato un emendamento alla Camera dei deputati, così, come se nulla fosse, mettendo seriamente a rischio l'organizzazione complessa di questo settore. Tutti gli altri operatori del comparto, che rientrano nelle professioni sanitarie, è come se non esistessero ed è stato fatto un provvedimento, che in questo caso non si può chiamare *ad personam*, ma che riguarda una parte molto specifica, senza tenere conto delle sentenze del Consiglio di Stato, dei pareri tecnico-scientifici e dei requisiti stringenti. È stato fatto così e noi oggi in questo Senato ci dobbiamo "bere" la fiducia, senza neanche riuscire a intervenire su questi aspetti, che sono di sistema. Guardate, colleghi, che non sono cose così, ma danno l'idea di come si lavora.

Signor Presidente, lavorare così non fa bene a nessuno, non fa bene alle istituzioni che rappresentiamo, non fa bene allo Stato in generale e neanche alla maggioranza, perché poi i problemi sul campo sono tantissimi e molto complicati. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cantù. Ne ha facoltà.

CANTU' (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, la conversione del provvedimento in esame, che ci vede senz'altro favorevoli, perché tiene conto di una rilevante consistenza di esigenze del Paese, in economia e in sanità, anche sul versante dell'emergenza e urgenza, recependo una serie di necessità che ci hanno visti da tempo impegnati sull'argomento, ci lascia però un amaro in bocca e un profondo rammarico, perché non si è voluto - o potuto - inserire un piccolissimo emendamento, il 16.010, presentato alla Camera dei deputati, avente ad oggetto l'ormai stranota questione dei ristori medici, con la soluzione messa a punto con il coinvolgimento proattivo delle casse previdenziali, di modestissimo impatto economico e del tutto irrilevante nel bilancio dello Stato, per arrivare a riconoscere finalmente un giusto, seppur tardivo, ristoro ai medici vittime del Covid, prioritizzando la categoria più colpita,

ovvero i medici, rimasti senza alcun indennizzo in forma assicurativa, che durante la prima fase della pandemia hanno patito menomazioni permanenti e i familiari di quei medici deceduti, in alcun modo ristorati.

Sono convinta della bontà della proposta, che continueremo a prospettare con tenacia e pervicace determinazione, perché non sono solo le celebrazioni del 18 marzo di ogni anno che ci devono far ricordare le vittime del Covid, ma una società più giusta, quale quella a cui dobbiamo tendere, deve saper onorare, con la concretezza e la riconoscenza, chi ha avuto il coraggio di agire per salvare altre vite. Ed è per questo che sono convinta che col tempo tutti ce ne convinceremo, a meno che non ci sia una pregiudiziale, perché è chiamato emendamento Cantù; che si chiami come meglio pare, purché ci sia semaforo verde. Io non cerco visibilità.

Allo stesso modo, in questi ultimi tre anni, abbiamo elaborato un riordino della medicina territoriale per il rilancio del ruolo del medico di famiglia, valorizzandolo e responsabilizzandolo, anche in memoria di chi spontaneamente ha dedicato se stesso, fino al gesto estremo, per salvare altre vite. Ed è anche per questo che la professione del medico di medicina generale, che è stata la più colpita in emergenza pandemica, dal nostro punto di vista non solo merita di essere giustamente ristorata, ma dovrà essere proattivamente rilanciata e riqualificata in chiave ordinamentale, così come abbiamo previsto nella risoluzione di accompagnamento al Documento di economia e finanza, perché ci si è resi conto di quanto il medico di famiglia sia una figura determinante nel nostro sistema sanitario.

A tale scopo, ieri abbiamo presentato l'evoluzione della medicina territoriale in prevenzione ed assistenza primaria, un disegno di legge che è stato incardinato in 10a Commissione martedì scorso: un aggiornamento normativo che darà certezza di continuità e di prossimità di cura a tutti quei bisogni che non richiedono ospedalizzazione, in chiave universalistica ed equiaccessibile. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, mi limiterò a una parte del mio intervento, perché una seconda parte la svolgerò in dichiarazione di voto.

In questo provvedimento che chiamiamo "decreto bollette", in effetti, l'aiuto sulle bollette è riferito a soli quattro articoli su 24. Di questo decreto noi non salviamo quasi nulla, ma tornerò sul punto.

Vorrei sottolineare un aspetto: alla Camera dei deputati, in un primo momento, avevate inserito la stabilizzazione dei ricercatori precari nella sanità pubblica, una categoria tenuta per decenni in una condizione di precarizzazione sistematica, per poi stralciare, dopo averli approvati in Commissione, gli emendamenti per assenza di copertura. Quindi, anche la maggioranza probabilmente non lo ha chiaro, perché non si può dire che non si è voluto o potuto discutere. Non si è potuto discutere, né in 10a Commissione, né tantomeno nelle Commissioni riunite. Sostanzialmente è un provvedimento chiuso, che è arrivato in questo modo: prendere o lasciare.

Avete scelto di confermare l'indennità dei medici e degli infermieri dei servizi di emergenza e urgenza e di estendere il ricorso ai gettonisti non soltanto ai servizi di emergenza e di urgenza ospedaliera, come si indicava nel testo iniziale del decreto, ma anche ad altri reparti.

L'articolo 10 permette alle aziende del Servizio sanitario nazionale di procedere all'esternalizzazione dell'affidamento a terzi di servizi medici, anche prorogando i contratti in corso di esecuzione per tutte le specializzazioni.

Inoltre, la stretta non si applicherà ai contratti derivati da procedure di affidamento che prevedono il conferimento di attività ai servizi sanitari in gestione agli operatori economici per la riqualificazione delle strutture sanitarie e dei presidi ospedalieri. Il fatto è che sappiamo benissimo qual è la situazione di partenza: medici e infermieri in affitto senza essere nemmeno iscritti all'albo professionale; dottori mandati a praticare i parti cesarei senza mai essere stati in una sala parto; sanitari in cooperative al lavoro senza sosta, anche per ventiquattr'ore consecutive; medici ultrasessantenni e anche ultrasettantacinquenni.

C'è un'indagine dei Carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) che mette a nudo questo universo, con 175 posizioni trovate irregolari, che hanno portato alla segnalazione di 205 persone, di cui 83 all'autorità giudiziaria. Allo stesso tempo, i dati ci dicono che mancano 300.000 medici, soprattutto ospedalieri, ma c'è un dato che dovrebbe preoccupare tutti noi: ogni giorno sette medici

vanno via dal sistema pubblico, si dimettono. Il fenomeno è aumentato del 39 per cento nell'ultimo anno. Allora, cosa diremo ai cittadini e alle cittadine, quando ci verranno a chiedere conto - perché lo faranno - dei servizi fondamentali, come l'assistenza agli anziani, o semplicemente del fatto che aspettano mesi e anni per un esame diagnostico? Che non ci sono i soldi? O che li abbiamo spesi per pagare i gettonisti?

Di fronte a tutto ciò, la maggioranza mette nero su bianco un'ulteriore spinta alla privatizzazione. Da un lato, l'autonomia differenziata che, va verso un regionalismo asimmetrico, quindi di fatto vi è la negazione del senso stesso del *welfare*; dall'altro, vi è un tetto di spesa che blocca le risorse per assumere personale e per rinnovare i contratti collettivi nazionali di lavoro. Oggi, di fatto, in Italia chi può, perché ha i soldi, non aspetta, mentre chi non ce li ha rinuncia.

Vorrei ricordare a tutti che ci sono 4 milioni di persone in questo Paese che rinunciano alle cure per motivi economici. Insomma, il diritto alla salute pubblica e gratuita per tutti sta scomparendo. Credo che questa sia l'emergenza nelle emergenze e che tutti noi dovremmo farcene carico. Ecco spiegato perché rinunciare a intervenire sui gettonisti è solo l'altra faccia di questa medaglia: la carenza endemica di medici richiederebbe interventi strutturali, volti a ripensare l'assistenza mettendo al centro la persona, la comunità e il territorio; richiederebbe la valorizzazione di tutte le figure professionali che si spendono per il Sistema sanitario nazionale; richiederebbe il coraggio di superare i limiti che non permettono di assumere in modo strutturale il personale; richiederebbe di stanziare almeno il 7 per cento del PIL nazionale per la spesa sanitaria. Dicendo tutto questo, vorrei sottolineare un fatto: il ministro Schillaci ha sostenuto in Commissione che sarebbe intervenuto, perché riteneva una vergogna continuare a incrementare la questione dei gettonisti, ma questo decreto-legge fa esattamente il contrario.

L'altra vergogna di questo decreto è costituita dall'articolo 5 e dagli articoli 17 e seguenti, in cui sostanzialmente si premiano gli evasori. Avete deciso di varare uno scudo penale, l'ennesimo condono per gli evasori, inserito all'ultimo secondo. La maggioranza infatti depenalizza l'omesso versamento, perché i 12 condoni della legge di bilancio evidentemente non sono bastati. In sostanza, si va in questa direzione.

Sarebbe ora che questo Governo prendesse in mano le questioni vere del nostro Paese: la tenuta della sanità pubblica, l'attuazione dei progetti finanziati con il PNRR, la valorizzazione del personale sanitario, senza dimenticare i ricercatori precari e la lotta all'evasione fiscale, smettendo di strizzare l'occhio agli evasori. Insomma, si premiano gli elusori e gli evasori, nemici del *welfare*, e si è sordi nei confronti della stragrande maggioranza delle persone.

Infine, voglio sottolineare l'unica cosa che ritengo positiva di questo decreto-legge: all'articolo 24, comma 2, la costituzione di un fondo per le persone morte a causa dell'amianto. È l'unico dato che salvo in tutto il testo.

Per questa ragione, ovviamente, noi voteremo contro il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Silvestro. Ne ha facoltà.

SILVESTRO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, prima di tutto bisogna dire che il decreto-legge in esame prosegue con la politica di aiuti ai più deboli già messa in campo da questo Governo. Grazie alle misure contenute nel decreto, oltre alle tematiche energetiche, affrontiamo i rincari delle bollette di energia e del gas, la tematica della sanità e quella degli adempimenti fiscali.

Le tante articolate misure contenute nel decreto sono sostenute da risorse economiche per 5,5 miliardi di euro per tutto il 2023. Si tratta di economie di bilancio che dimostrano la gestione molto prudente delle finanze che ha consentito, a pochi mesi dalla legge di bilancio del dicembre 2022, di trovare nuove coperture finanziarie alle misure che il Governo riteneva fondamentali per sostenere il Paese. Pesano ancora, infatti, gli effetti della crisi energetica internazionale, che si fanno sentire soprattutto su alcuni nuclei familiari più fragili.

Il Governo prosegue, quindi, in questa politica di sostegno, perché è convinto, con la sua maggioranza, che solo sostenendo le famiglie italiane può tenere insieme tutto il tessuto sociale e la propria economia. L'economia italiana cresce con valori superiori a quelli degli altri Paesi europei e questo conferma che le politiche economiche adottate sinora sono state quelle più appropriate. Anche a

dicembre, gran parte delle risorse è andata a sostenere famiglie e imprese, evitando i danni del caro energia. Ora - come detto - si prosegue nella stessa direzione, modellando molte misure di sostegno al nuovo quadro economico.

Allo stesso modo, nel decreto-legge si affronta il tema importantissimo della spesa farmaceutica e di come procedere con regole che siano chiare per i fornitori, per le Regioni e per lo Stato. Si affronta, però, anche il tema del funzionamento del pronto soccorso, il problema fondamentale della presenza di questi presidi sui territori, che purtroppo non riescono più a garantire quello straordinario e fondamentale servizio ai cittadini. È un tema che conosco bene e che ho già affrontato, presentando interrogazioni e durante il *question time*, per tutelare i presidi sanitari della mia terra, la Campania, dove vi è il problema relativo alla presenza dei medici e del personale sanitario, che viene risolto introducendo norme di buon senso. Le persone in prima fila nella sanità devono essere retribuite in modo adeguato per il loro lavoro, per la loro abnegazione e per la loro disponibilità a lunghi straordinari. In tal modo, dovrebbe essere superato anche il problema dei cosiddetti gettonisti.

Allo stesso tempo deve essere garantita, a chi lavora nell'interesse degli altri, la propria incolumità. Non è più tollerabile che chi lavora e interviene per curare un malato rischi di venire aggredito e malmenato dai parenti. Ora si potranno istituire dei posti di polizia a presidio delle strutture ospedaliere, per proteggere medici e infermieri in prima linea.

Da ultimo, vorrei sottolineare l'importanza della messa a punto delle regole relative agli adempimenti fiscali. Come abbiamo già detto, è ancora un momento critico per la nostra economia, seppure essa abbia reagito meglio degli altri Paesi europei. Dietro la creazione di prodotti e di ricchezza ci sono spesso piccoli imprenditori, partite Iva che devono affrontare il tema degli adempimenti fiscali. Occorre consentire, dunque, loro di dilazionare i pagamenti, di non essere messi alla gogna per aver saltato un pagamento; di fare in modo che, grazie a uno Stato meno patrigno, possano adempiere alle loro scadenze e ripartire. Questa ci pare un'altra ottima previsione di questo decreto. Si potranno dilazionare i pagamenti sanitari, con uno Stato più amico verso chi vorrà contribuire con il proprio lavoro a far crescere la nostra economia.

Insomma, questo Governo ancora una volta si fa carico delle problematiche degli italiani che lavorano e producono, mettendo in campo norme mirate e risorse adeguate per sostenerli. Il decreto segna, quindi, ancora un passo in avanti nell'azione di Governo, che noi sosteniamo in modo convinto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Trevisi. Ne ha facoltà.

[TREVISI \(M5S\)](#). Signor Presidente, trovo che il decreto al nostro esame, che raggruppa una serie di tematiche, sia, soprattutto per quanto riguarda la parte fiscale, abbastanza incentivante per chi vuole evadere il fisco. Mi riferisco in particolare allo scudo penale: chi paga e ha sempre pagato le tasse incontra uno Stato che spesso non gli riconosce meriti; mentre chi non ha pagato le tasse, pagando quelle che avrebbe dovuto pagare, evita ogni tipo di sanzione e, quindi, di essere penalizzato almeno dal punto di vista pecuniario. A nostro avviso, invece, chi ha fatto il furbo e non ha pagato le tasse dovrebbe pagare di più. Questo meccanismo, che non è nemmeno tanto un fisco piatto, tende a favorire i furbi ed è veramente un incentivo a evadere, perché l'evasore che viene individuato pagherà quello che avrebbe dovuto pagare; se però non viene individuato, evita di pagare le tasse. Questo modo di legiferare, quindi, va anche oltre quello che già era un fisco superato come quello della *flat tax*, che è sicuramente un fisco iniquo. State andando oltre un fisco uguale per tutti, prevedendo un fisco che finanzia ciò che non deve finanziare, ovvero gli evasori. E anche gli incentivi sull'energia sono tesi soprattutto a favorire le fonti fossili.

Per questo voteremo contro questo provvedimento, perché va proprio nella direzione sbagliata, quella che non dovremmo prendere. Stiamo solo perdendo tempo e stiamo complicando quello che già è complesso da tempo. Stiamo vivendo in una fase in cui avremo degli sconvolgimenti, come quelli che abbiamo visto sul nostro territorio. E, quindi, dovremmo pensare a un fisco benevolo, ma non verso chi evade le tasse, bensì verso chi fa interventi per mettere in sicurezza la propria azienda; verso chi magari investe in efficienza energetica; verso chi investe nella digitalizzazione e nell'ammodernamento della propria attività o propria impresa. Siamo d'accordo su una riduzione delle

tasse, ma con un fisco premiante che vada nella direzione delle sfide che dovremo affrontare nei prossimi anni.

Il fisco che voi immaginate, invece, è forte con i deboli, con gli onesti e con chi ha sempre pagato le tasse e debole con i furbi, con gli evasori, con chi non paga le tasse, con chi inquina. (*Applausi*). Questa vostra mentalità non è accettabile, perché i danni che state causando con questa politica li pagheremo noi e le generazioni future. Vi chiedo almeno di condividere con noi una strategia. Capisco che ci sono delle misure politiche che - da un lato - possono penalizzare i conti del bilancio, ma - dall'altro - possono essere anche convenienti. Continuare a incentivare, ad esempio, le fonti energetiche fossili è una follia, mentre dobbiamo incentivare quello che abbiamo. Il nostro è un Paese ricco di fonti rinnovabili, che ha la fortuna di avere le fonti rinnovabili presenti proprio nelle aree più in difficoltà, come il Mezzogiorno, per cui quindi dovremmo elaborare provvedimenti che vadano a incentivare le risorse disponibili sul territorio. Credo che questo sia assolutamente in linea anche con il vostro programma, che prevede fra i suoi punti - lo si può leggere sul sito Internet di Fratelli d'Italia - di recuperare la sovranità energetica attraverso un vero piano strutturale delle fonti alternative, soprattutto ad uso domestico, senza andare a rubare i campi dell'agricoltura, così favorendo le speculazioni. Se quindi condividete questo obiettivo, dov'è il piano strutturale delle fonti alternative e rinnovabili? Quando arriverà? Quando farà il Governo questo piano, che reputiamo utile? Noi sappiamo che, se investiamo nelle fonti rinnovabili e alternative 10 miliardi di euro nel Sud Italia, quei 10 miliardi diventeranno 80 miliardi nei prossimi trent'anni in termini di energia. In questo modo andremo nella direzione della riduzione del debito pubblico, dell'aumento del PIL, dell'aumento dei posti di lavoro, della riduzione dell'inquinamento da gas climalteranti.

Non crediamo ai cambiamenti climatici? Mi può andar bene, ma qui stiamo parlando di economia: investendo sulle fonti rinnovabili vi è un ritorno per lo Stato, in alcune aree del Sud, come in Sicilia, pari a sette o otto volte quello che è stato investito. Daremmo al nostro Paese la possibilità di avere una sicurezza energetica.

Voi invece state incentivando fonti fossili che andate a cercare nel globo terracqueo, in tutti i Paesi, come l'Algeria. Cercate fonti fossili da incentivare ed è sbagliato, perché quelle sono fonti che arrivano dall'estero: possono aumentare i prezzi, possono chiudere i rubinetti. Voi dovete invece parlare - come scrivete appunto nel vostro programma - di sicurezza energetica. E la sicurezza energetica viene assicurata dall'energia *made in Italy* - vedo che usate spesso questi termini - ma posso anche usare termini come energia tricolore, energia generata sull'italico tetto. (*Applausi*).

Non so se così è più comprensibile, perché non ho questo tipo di narrazione, ma posso imparare, con la speranza che anche voi della maggioranza mi ascoltiate. Noi potremmo parlare di patriottismo energetico: imprese e famiglie che si immolano per dare sovranità energetica alla nostra Patria. Questa è la vera energia del patriota! Quella prodotta sui nostri tetti dalle fonti rinnovabili è la vera energia del patriota. Capite che quella è l'energia interna, l'energia *made in Italy*, l'energia tricolore? È l'energia che ci può assicurare sia stabilità nei prezzi, sia fornitura per i prossimi anni, ma che ci consente anche di ridurre le nostre emissioni e di ascoltare i giovani, che magari sbagliano in certi atteggiamenti, dando loro un segnale: stiamo producendo energia pulita sul nostro territorio. È un segnale. Anche se il modo di protestare è sbagliato, i temi sono importanti, perché stanno parlando del loro futuro.

Stiamo vedendo che si verificano sempre più frequentemente disastri e calamità. Non si può pensare di intervenire dopo che un fatto è successo, anche perché, se non lo facciamo adesso, i costi sono tanti. Per l'alluvione in Emilia-Romagna si parla di danni per oltre 6 miliardi di euro; con 6 miliardi di euro avremmo fatto il fotovoltaico, con un rendimento, in Sicilia, almeno di 40 miliardi nei prossimi trent'anni. Avremmo speso 6 miliardi per installare il fotovoltaico gratuito sui tetti di imprese e delle case delle famiglie e avremmo avuto nei prossimi anni 40 miliardi di energia *made in Italy*.

Questi sono gli investimenti che dobbiamo fare e non perché ce lo chiede l'ambiente, ma perché sono convenienti dal punto di vista economico. Cerchiamo di sostenere uno sforzo almeno per quelle misure che non hanno un *trade off* - come si dice in economia - ossia non hanno conflitti. Ci sono misure, colleghi, che uniscono economia, benessere sociale, sicurezza energetica, ambiente. Cerchiamo almeno di fare un piano strutturale per le fonti alternative partendo da leggi che già esistono.

In Puglia, ad esempio, il reddito energetico in questi giorni sta consentendo a decine, centinaia di famiglie di avere un impianto fotovoltaico gratuito. Come? Con un meccanismo semplice, come vi ho detto. Se noi investiamo 10 miliardi sul fotovoltaico da installare su tetti delle imprese e delle case delle famiglie, ne produrremo 40-50, in base al territorio. Mediamente si produrrebbero 40-50 miliardi di euro in energia e potremmo far sì che di quei 50 miliardi 20 ritornino allo Stato per l'energia non utilizzata e 30 vadano ai cittadini, per abbassare il costo delle bollette. Questo è buon senso. Questo è futuro. *(Applausi)*.

Non è la politica che odora di naftalina, la politica degli anni Ottanta, che è invece quello che voi ci state proponendo. Questo decreto-legge è politica anni Ottanta! È una politica vecchia. Bisogna innovarsi. Dobbiamo capire che il mondo è cambiato, i problemi sono cambiati, come lo sono le tecnologie. Avete una politica vecchia, ormai superata, che purtroppo farà sì che in questi cinque anni non riusciremo a dare le risposte per i prossimi venti-trent'anni e creeremo grossi problemi alle generazioni future.

Vi chiedo davvero di fare uno sforzo perché l'occasione è unica. In questi cinque anni si decide il futuro dei prossimi trenta. E, se non lo capite e continuate con questa politica vecchia, che non fa altro che aumentare i danni e ritardare la soluzione dei problemi, non avremo più risultati. Puntiamo quindi sul *made in Italy*, come dite voi. Puntiamo sull'energia del patriota. Facciamo quello che avete promesso in campagna elettorale.

Finitela di avvantaggiare gli evasori, le fonti di fossili e i furbi e cercate di incentivare un fisco benevolo per chi investe in efficienza energetica, in sicurezza del Paese, in digitalizzazione e rinnovabili. Questo è il fisico che vogliamo: meno tasse per chi investe nel futuro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garavaglia. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, il mio intervento è volto a spingere Governo e maggioranza a fare qualcosa di più rispetto a ciò che è stato fatto in questo decreto-legge su un tema specifico. Mi riferisco al *payback* sui dispositivi medici, che a mio avviso va definitivamente superato. E cerco di argomentare perché bisogna trovare una soluzione definitiva che superi questo strumento che ha dimostrato di non funzionare.

Il meccanismo del *payback* fu introdotto anni fa dai Governi di sinistra pensando di fare cassa, ma non si è mai riusciti a farlo partire e adesso sta dimostrando di tirare la corda, di non funzionare. Faccio qualche esempio: innanzitutto è profondamente iniquo, tant'è che nel decreto-legge è stato previsto più di un miliardo per aiutare le Regioni che non sono riuscite ad applicare questo strumento.

L'obiettivo del *payback* - per chi non lo sapesse - è porre un freno al consumo dei dispositivi medici, prevedendo un tetto: se sfora il tetto, pagano le Regioni e i produttori. Questo, però, implica una capacità di programmazione che non c'è fino in fondo. Da qui l'iniquità.

Abbiamo postato più di un miliardo: bene, si penserà che così abbiamo aiutato tutte le Regioni, ma non è proprio così. Sapete quanto va alla Regione Lombardia di questo un miliardo e 85 milioni? 5.000 euro.

Si è parlato tanto di autonomia in questi giorni. Facciamo un decreto-legge, diamo più di un miliardo e a un sesto del Paese arrivano 5.000 euro. Come mai? È semplice: in quella Regione si è riusciti a programmare e a stare nei tetti; altrove no. A tal proposito, faccio una riflessione più generale: quando parliamo di autonomia dobbiamo capire di cosa stiamo parlando.

Il secondo tema è come migliorare la programmazione. Il Ministero della salute dovrebbe fare di più, dovrebbe aiutare maggiormente le Regioni a fare programmazione negli acquisti. Faccio due esempi: si può fare una bella gara e comprare degli stent, ovvero quei tubicini che si mettono per evitare complicanze a chi ha problemi di cuore. Perfetto, ma c'è stent e stent. Una ASL può fare una gara e comprare uno stent di ultima generazione, che addirittura, tramite sensori e un *software* collegato, consente di dare un avviso di un potenziale infarto trenta giorni prima: un super stent, quindi! In alternativa, si può comprare un normale stent, un semplice tubicino. Insomma, c'è una Ferrari oppure una 500. Ma, se compri la Ferrari, devi usarla in quanto tale: se prendi una macchina di quel calibro spendendo un sacco di soldi e poi la usi come una 500, potevi comprare la 500.

Questo è uno dei temi di programmazione che dovrebbe impegnare molto di più - è un auspicio - il

Ministero della salute, perché la soluzione è questa e non il fatto di mettere un tetto economico, che non funziona per come è il mercato dei dispositivi medici, che è profondamente diverso da quello dei farmaci: più di 40.000 referenze, più di 40.000 prodotti, spesso con una componente di servizio difficilmente quantificabile. La situazione è completamente diversa da quella dei farmaci, dove c'è quel nome e quel farmaco ed è anche facile stabilire un confronto. Inoltre, il mercato nel settore dei dispositivi medici è molto più concorrenziale rispetto a quello del settore farmaceutico, per cui il prezzo è già tirato proprio perché c'è la concorrenza. Si tratta, quindi, non di una questione di prezzo, ma di come capire questa componente di servizio e anche come si utilizzano i dispositivi. La componente di servizio è difficilmente quantificabile, tant'è che in altri Paesi non si compra il prodotto in quanto tale, ma il prodotto più la componente di servizi; quanta formazione e quante garanzie vengono date; per quanto tempo; si valuta se è possibile prolungare la formazione. Queste componenti sono difficilissime da mettere in una gara.

Occorre poi chiedersi com'è il mercato in Italia rispetto a quello degli altri Paesi. In Italia il mercato è ancora caratterizzato da tanti distributori, che comprano dai produttori e poi distribuiscono. Ad avere questo modello ormai ci siamo noi, in parte la Spagna, la Grecia e i Paesi africani. Pertanto, più che pensare di lavorare sul prezzo, dobbiamo capire meglio questo mercato e trovare delle soluzioni, da un lato improntate a una programmazione migliore, dall'altro all'aiuto al mercato, perché si facilitano davvero i produttori piuttosto che i distributori, i quali non fanno altro che commercializzare un prodotto, lucrando la differenza.

Occorre poi prestare massima attenzione a non crearci da soli un tagliafuori rispetto agli altri Paesi che stanno correndo più di noi sulla tecnologia. Mi spiego: insistere sul meccanismo sciocco del *payback* fa sì che le grandi multinazionali che producono questi prodotti non scelgano il nostro Paese come primo mercato, dal momento che abbiamo una regola stupida difficile da capire. Provate a spiegare a una multinazionale americana perché esiste questa regola sciocca: non lo capiranno mai; sanno solo che, non si sa per quale ragione, devono accantonare dei soldi e ogni tanto pagare. Il risultato è che ci sceglieranno come secondo mercato, e non come primo. Ciò significa che l'innovazione va prima in altri mercati, e poi, quando sarà tutta ammortizzata, la rivenderanno nel nostro mercato, che a quel punto diventerà di serie B.

Spero di aver contribuito a portare un minimo di chiarezza su un argomento che è molto poco conosciuto dal Parlamento, ma che rischia di metterci nella fascia del Paesi di serie B. Per questo motivo auspico che il Governo trovi definitivamente una modalità per superare questo strumento che ha dimostrato nei fatti di non funzionare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zampa. Ne ha facoltà.

[ZAMPA \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, colleghe e colleghi, ho sentito affrontare - veramente solo accennare - temi molto importanti, come il *payback* e il costo dell'energia. Sono temi fondamentali, per cui non si può non iniziare questo intervento - come hanno già fatto alcuni colleghi prima di me, a cominciare dalla senatrice Lorenzin - lamentandosi e rammaricandosi per questo metodo.

Io comprendo che un Governo pensi di poter andare alla velocità che preferisce. Credo però che da questa maggioranza ci si dovrebbe attendere qualcosa, dopo aver trascorso diversi anni a opporsi violentemente - a cominciare dall'attuale presidente del Consiglio Meloni - a un metodo che veniva criticato, dimenticando che forse l'emergenza nella quale eravamo immersi aveva qualche elemento di angosciante preoccupazione e drammaticità in più di quella attuale. È difficile accettare che ci si possa trovare in condizioni in cui non si può mai discutere di niente, senza mai riuscire a confrontarsi su nulla.

Ho ascoltato l'onorevole Garavaglia citare la Ferrari e la 500. Voglio dirgli che, a mio avviso, con questo metodo non si costruisce né la Ferrari, né la 500.

Voglio anche ricordare che l'onorevole Meloni definiva pannicelli caldi i 49,5 miliardi di euro che complessivamente il presidente Draghi mise sul decreto bollette; se quello era un pannicello caldo, facendo la debita proporzione, troveremo poi le parole per definire quello al nostro esame.

È un metodo che non porterà la maggioranza e il Governo a produrre cose buone per il Paese. È doveroso per noi dirvelo, prendendo anche atto che ormai noi siamo a una forma di monocameralismo

di fatto. Praticamente, quando un provvedimento viene discusso e affrontato in una Camera, nell'altra si fa finta di aprire il dibattito, il confronto e la riflessione, saltando tutti i passaggi.

Mi soffermerò in particolare sulla sanità, uno di quei temi che avrebbe bisogno di una profonda riflessione. Come è stato detto, abbiamo passato anni a discutere in realtà della patologia, cioè di una pandemia violentissima. Sappiamo tutti e siamo consapevoli che la sanità sta attraversando una enorme difficoltà. Questo provvedimento è stato venduto e presentato come una sorta di grande riforma della sanità; in realtà dentro c'è al massimo - come detto da una mia collega alla Camera - qualcosa che assomiglia ad un *maquillage*. Partendo infatti da un punto e chiedendoci quali effetti concreti dispiegheranno queste misure sulla vita delle persone e nell'ambito dell'emergenza nazionale sanitaria in cui ci troviamo, dobbiamo prendere atto che qui davvero non c'è quello che serve. In realtà ce lo dicono i numeri. La crisi del sistema sanitario non sfugge certamente a nessuno di noi, ma io sono certa che neanche a voi perché conoscete i numeri che preoccupano moltissimo. Nel DEF ci sono segnali di defianziamento; a partire dal 2025, il rapporto spesa sanitaria-PIL si attesterà attorno al 6,2 per cento, un valore inferiore ai livelli precedenti la pandemia e al netto di quello che l'inflazione sta erodendo. È una situazione davvero drammatica.

Le Regioni giudicano insostenibile e insufficiente l'investimento nella spesa sanitaria e, rispetto alle previsioni di spesa sanitaria sino al 2026, il DEF 2023 certifica l'assenza di un cambio di rotta *post* pandemia.

Potete continuare a dire allora quello che si sente ormai come una specie di litania che poi un giorno avrà - immagino - un punto di conclusione, perché arriverà un momento dal quale da lì in poi la responsabilità delle scelte sarà vostra e non sarà possibile farla ricadere sugli altri. Vi diciamo per l'ennesima volta che non si può continuare a ignorare il pessimo stato di salute del Servizio sanitario nazionale.

Come ho detto nelle Commissioni riunite e ribadisco qui, si arriva a un punto di non ritorno: è difficile rimettere il dentifricio dentro al tubetto quando è uscito. È stato detto in molti modi. In questo momento il Servizio sanitario nazionale corre davvero il rischio di superare il punto di non ritorno.

I principi di universalità, di uguaglianza ed equità sono minati da criticità che compromettono il diritto costituzionale alla tutela della salute. Le liste di attesa costringono a ricorrere al privato, aumentano la spesa *out of pocket* e impoveriscono le famiglie, ma non possono essere spese sostenute da chi è già in una condizione di difficoltà. Si arriva dunque alla rinuncia alle cure, che sta diventando purtroppo una vera piaga alla quale assistiamo.

Poi ci sono le disuguaglianze regionali e locali, e in questo contesto permettetemi di dire che ho presentato un'interrogazione in materia: i fondi del PNRR destinati alla sanità non si riesce a capire che fine stanno facendo, perché non riusciamo ad avere informazione - e io credo che questo sia profondamente antidemocratico - sullo stato del PNRR circa le Missioni che riguardano la sanità (Missione 5 e Missione 6). È bene che su questo si faccia il punto, perché credo che a sapere come stanno le cose ne abbia non tanto diritto l'opposizione, quanto invece il Paese. Anche a tale proposito è impossibile non ricordare le grida del Presidente del Consiglio, quando era all'opposizione, sulla trasparenza, sul bisogno di informazioni, sul segreto. Diteci come stanno le cose. Non vorremmo dover scoprire che anche le risorse destinate alla sanità stanno messe male.

Le organizzazioni sindacali di categoria hanno detto che il decreto-legge in discussione contiene misure per lo più di ordine normativo e rigorosamente senza impegni economici. L'unico messaggio che - lo voglio precisare - consideriamo vagamente positivo è riservato ai soli pronto soccorso. Questo, però, dopo che il ministro Schillaci aveva preso più volte l'impegno a dare l'indennità per tutto il 2023. Il Ministro della salute è intervenuto più volte per dire che avrebbe anticipato l'indennità facendola partire dal gennaio 2023, ma questo in realtà non si è ancora verificato. È un messaggio giusto quello di affrontare il tema veramente drammatico dello stato del pronto soccorso italiano e di chi vi lavora, ma rischia di essere anche in questo caso solo cosmetico. Non c'è alcuna considerazione per altre discipline che hanno problemi altrettanto gravi: anestesisti, chirurghi, professionisti della prevenzione primaria e coloro che prendono in carico i pazienti *post* acuzie. Non sono previste risorse extracontrattuali per il contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021.

Si tratta, insomma, di un decreto-legge che in realtà non affronta davvero un problema che consideriamo e continuiamo a considerare drammatico. Su questo - e mi avvio a concludere - non posso non lanciare davvero un appello a ripensare la questione della stabilizzazione dei ricercatori precari che lavorano negli istituti di ricerca e negli istituti zooprofilattici sperimentali: sono giovani che vivono da anni con contratti a tempo determinato, senza alcuna possibilità di stabilizzazione. Vi voglio chiedere: voi che parlate di natalità e di famiglia come credete che un giovane possa pensare di pianificare una vita familiare quando in realtà si continua a dargli risposte che non prevedono per lui la possibilità di farlo? Sembra davvero il gioco della volpe e dell'uva.

Provate quindi a ripensare a queste misure e a rimediare. La nostra è davvero una bocciatura assoluta sia nel metodo che nei contenuti. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

[CIRIANI](#), ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 714, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo pertanto la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 11,31*).

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

[PRESIDENTE](#). La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione della discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge sul sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale e in materia di salute e adempimenti fiscali, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, che inizieranno alle ore 11,45, mentre la chiama non avrà luogo prima delle ore 13,15.

Pertanto, sospendo nuovamente la seduta, che riprenderà alle ore 11,45.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,33, è ripresa alle ore 11,47*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 714 e della questione di fiducia (ore 11,47)

[PRESIDENTE](#). Passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 714, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

[DE POLI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[DE POLI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, lo scorso 23 marzo, proprio in quest'Aula, nel corso del *question time*, sottoponevo all'attenzione del Ministro dell'economia e delle finanze la questione del caro energia. I rincari delle bollette di luce e gas infatti, sebbene in un contesto meno grave rispetto al passato, continuavano a mettere in grave difficoltà soprattutto l'anello più debole della catena del nostro tessuto sociale: le famiglie con i redditi più bassi e le nostre imprese, soprattutto quelle piccole e medie e le imprese artigiane.

Oggi con questo provvedimento si dà una risposta concreta alle attese e ai bisogni di tanti italiani. La lotta al caro energia per questa maggioranza di centrodestra è sempre stata una priorità. Lo dicono i numeri, non le chiacchiere che di solito si fanno: 9 miliardi di euro sono stati stanziati nel decreto-

legge aiuti *quater*; 21 miliardi in manovra; 4,9 miliardi nel cosiddetto decreto-legge bollette che ci apprestiamo oggi a convertire in legge.

Ciò che ha fatto questo Governo in questo difficilissimo inverno va riconosciuto. C'è stata una strategia composta da più azioni integrate fra loro, non ultimo l'atteggiamento determinato e incisivo dell'Italia in sede europea, dove - come tutti noi sappiamo - si è giocata la partita per stabilire il prezzo massimo all'acquisto del gas.

Il TTF (Title Transfer Facility) olandese è tornato a circa 30 euro per megawattora: un livello così non si vedeva da almeno due anni. Solo per renderci conto, il record venne raggiunto ad agosto con oltre 320 euro per megawattora. I numeri sono eloquenti: abbiamo invertito la rotta. Senza questa partita non avremmo mai fermato la speculazione che avrebbe continuato a sottrarre miliardi e miliardi dalle tasche dei nostri cittadini e delle nostre imprese.

Questa strategia vincente è data anche da provvedimenti concreti, come quello oggi all'esame di quest'Assemblea.

Usciamo dal 2022 con un'inflazione al 12 per cento e con l'incremento dei beni alimentari al 13 per cento.

Quale criterio dovevamo utilizzare nel definire gli aiuti contro il caro energia? Non certamente quello di distribuire soldi a pioggia a tutti. Abbiamo fatto una scelta precisa e ponderata: concentrare la maggior parte degli sforzi sulle famiglie meno abbienti, perché questo succede in una famiglia; questo fanno un papà o una mamma: assicurare il proprio sostegno ai propri figli, ma dando la priorità a chi è più in difficoltà. Sostenere le fasce sociali più basse: non è questo che interessa teoricamente anche all'altra parte di quest'Aula, alla sinistra? Già, in teoria è così; i fatti ci dicono altro.

L'opposizione vota no e pone censure rispetto a un provvedimento che ha alla base il principio dell'equità sociale, ovvero aiutare chi sta più indietro. Per le imprese, grazie a tutta la compagine governativa, si inaugura una nuova stagione, perché dietro un'impresa c'è lavoro. Ancora una volta le norme approvate pongono al centro il sistema produttivo per garantirne la competitività.

L'economia reale, come ha detto il presidente Meloni pubblicamente, è il *core business* di questo Governo. Vogliamo uno Stato che sia alleato, e non avversario, delle nostre imprese. Questa è la visione condivisa che ci ha spinto con il cosiddetto decreto lavoro ad archiviare il reddito di cittadinanza, un sussidio che era pensato, purtroppo, per chi voleva stare a casa sul divano. Vogliamo creare lavoro, perché di questo hanno bisogno i nostri cittadini e le nostre imprese, da Nord a Sud.

Tornando al provvedimento di oggi, sono diverse le misure previste, tutte molto importanti. Cito le più importanti: proroga e potenziamento del bonus sociale elettrico e del gas; proroga del taglio IVA al 5 per cento per il gas metano per usi civili e industriali; azzeramento oneri di sistema per le utenze di gas; credito d'imposta per le imprese al 40, e al 45 per cento se nel primo trimestre 2023 hanno registrato un incremento delle bollette di luce e gas pari o superiore al 30 per cento rispetto al primo trimestre del 2019; agevolazioni per le aziende agricole che fanno parte, non a caso, del settore primario, perché senza i nostri agricoltori che lavorano la terra non c'è futuro per nessuno di noi; incentivi fino a 200.000 euro per le *startup* che sviluppano progetti legati, ad esempio, alle rinnovabili. Mi preme evidenziare che, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, sono stati approvati emendamenti particolarmente rilevanti, che riguardano la vita concreta dei nostri cittadini. Mi riferisco, ad esempio, alla possibilità di installare impianti fotovoltaici nelle strutture turistiche e termali; all'aumento di 8 milioni di euro del fondo unico per lo sport, con l'obiettivo di aiutare le associazioni e le società sportive dilettantistiche, che nei territori rappresentano il cuore di chi promuove lo sport come strumento di benessere e salute. Ancora, c'è il sostegno dei piccoli Comuni italiani.

Altro capitolo è invece la sanità, per la quale si stanziavano circa 1,1 miliardi di euro per evitare che il problema del cosiddetto *payback* sui dispositivi medici finisca per affossare le aziende del settore biomedicale.

Molto positiva è la costituzione dei posti fissi di Forze dell'ordine nelle strutture ospedaliere con reparti di emergenza e urgenza, sulla base di una valutazione che verrà chiaramente effettuata dal questore competente.

La cronaca ce lo ricorda. Ad esempio, a Vicenza, pochi mesi fa un'infermiera è stata aggredita e ferita al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo. Da troppo tempo leggiamo di aggressioni assurde e ingiustificate, che mettono a rischio l'incolumità fisica di coloro che lavorano per tutelare la salute di tutti noi.

Un altro tema, sempre in ambito sanitario, è quello della carenza di personale ospedaliero nei reparti di emergenza e di urgenza. Con il decreto-legge al nostro esame, infatti, da un lato, si prevede la possibilità di far prendere servizio anche ai medici specializzandi; dall'altro, si dà la possibilità a chi dovrebbe andare in pensione di rimanere volontariamente in servizio.

Siamo consapevoli che queste e altre soluzioni sono assolutamente temporanee, però il problema della carenza di medici, infermieri e personale sanitario è strutturale e questo Governo lo eredita, purtroppo, dal passato. Andrà affrontato con una seria programmazione, valorizzando le risorse interne, evitando le distorsioni del sistema attuale, ma sapendo che abbiamo di fronte un grande obiettivo: difendere la sanità pubblica che - lasciatemi dire - è un patrimonio di tutti, perché tutela la salute di ciascuno di noi. Mi avvio alle conclusioni.

A chi pone muri ideologici, ad esempio con le derive ambientaliste, lancerei oggi un messaggio: con la politica dei no questo Paese è rimasto fermo, ma col centrodestra al Governo si cambia registro. Nel sottosuolo italiano ci sono potenzialmente dieci miliardi di metri cubi di gas; su questo punto sono convinto che è doveroso dare risposte serie, non demagogiche, individuando soluzioni, definendo una strategia energetica sostenibile a 360 gradi, da un punto di vista ambientale, economico e soprattutto sociale.

Il provvedimento in esame conferma il nostro approccio concreto. Il Governo ha fatto bene, questa maggioranza lo sostiene convintamente. Andiamo avanti su questa strada. Per questo motivo il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE voterà convintamente a favore del disegno di legge in esame. (*Applausi*).

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame non ha potuto godere della necessaria discussione nelle aule parlamentari, in particolare nelle Commissioni; inoltre sulla sua approvazione viene posta la questione di fiducia, pertanto noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra voteremo contro questo provvedimento per questioni di metodo e di merito.

Una volta tanto, anziché fare propaganda sul fatto che diciamo dei no, diciamo chiaramente che nei pochi mesi di vita di questo Governo abbiamo discusso i provvedimenti aiuti-*ter*, aiuti-*quater* e il milleproroghe, mentre oggi è giunto al nostro esame un provvedimento *omnibus* che affronta la questione delle bollette, il tema della sanità, la questione fiscale, eccetera. Non si interviene cercando di dare risposte strutturali (poi cercherò di spiegarle nel merito) alle problematiche che abbiamo, che non si risolvono dalla sera alla mattina e che - come ho detto altre volte - non sono colpa esclusiva di questo Governo, che è in carica da sette o otto mesi, ma le cui cause vanno ricercate anche nell'operato degli Esecutivi precedenti.

Il dato vero è che non c'è mai una proposta strutturale che affronta un tema e cercherò di essere molto chiaro. Ad esempio, nel provvedimento in esame si continuano a distribuire prebende in modo differenziato e poi, dopo averle date a Tizio e a Caio, scopriamo che Sempronio è rimasto senza e quindi bisogna intervenire di nuovo con degli aiuti. A suo tempo noi abbiamo fatto una proposta tesa a ridurre per tutti i cittadini il peso determinato dal caro bollente: ridurre o togliere l'IVA sulle accise. Questo è l'intervento strutturale che si può e si deve fare: togliere un'imposta sulla tassa. Questo è ciò che noi proponiamo, altro che intervenire a spizzichi e bocconi, altro che dire dei no. Abbiamo avanzato una proposta concreta, che certamente ha dei costi, ma quanto costano gli interventi sempre temporanei che noi facciamo? Quanta disuguaglianza crea questo modo di fare?

In secondo luogo, sempre nel merito, il provvedimento interviene sul terreno della sanità in 12 articoli: praticamente dall'articolo 8 all'articolo 16 si parla di sanità. Nel milleproroghe avete voluto evitare di affrontare un tema rispetto al quale noi forze di minoranza avevamo avanzato una proposta organica in

grado di rispondere a una serie di tematiche. Peraltro, anche stamattina ho sentito dire che bisogna dare risposte a chi è in prima fila; in tal senso la prima cosa da fare sarebbe mettere a disposizione risorse per rinnovare il contratto nazionale di lavoro. Questi fondi, però, non si vedono nella legge di bilancio, da nessuna parte. In secondo luogo bisogna affrontare il problema della remunerazione. Nel mio intervento precedente ho spiegato che c'è un "fuggi fuggi" dei medici, degli infermieri e anche degli specialisti dalla sanità pubblica, perché continuate a favorire la sanità privata.

Alla Camera avete approvato in Commissione addirittura la stabilizzazione di una parte dei ricercatori precari; avete scoperto che la misura non era coperta dal punto di vista economico e l'avete stralciata. Per far fronte al caro bollette, ai contratti nazionali di lavoro e alla mancanza di risorse per stabilizzare i lavoratori precari della ricerca, si poteva intervenire ad esempio su una questione importante; in questo Paese, negli ultimi due o tre anni, c'è chi ha guadagnato molto e chi ha perso, quindi si poteva intervenire sugli extraprofitti che invece voi riducete con il condono. Mi soffermerò poi anche su questo punto.

In sostanza non fate mai un intervento strutturale su questo terreno. Il tema degli extraprofitti serve anche perché sulla questione energetica bisogna intervenire, come rilevato stamattina da un senatore nel suo intervento, sul terreno della transizione ecologica per produrre energia, sostenendo le piccole e medie imprese artigiane e le imprese agricole e fargli costituire comunità energetiche, favorendo questo processo affinché si rendano poi autonome dal punto di vista della produzione energetica e, nello stesso tempo, ci rendano autonomi in misura maggiore a livello internazionale, nei confronti dei grandi proprietari delle fonti fossili. Al riguardo non c'è nulla dal punto di vista strutturale e strategico. Vi è infine una cosa che capisco e che voi continuate a dire. Sono d'accordo sul fatto che sia necessario ridurre le tasse. Credo che tutti noi siamo d'accordo, ma per ridurle è necessario prima di tutto che tutti le paghino e che lo facciano in modo proporzionale, in base alle proprie condizioni, come stabilito dalla Costituzione. Voi invece riducete le tasse agli evasori e agli elusori, incentivando così a non pagarle. Qualcuno infatti può chiedersi cosa accade alla fine se non si pagano le tasse, considerando i 12 condoni e il fatto che si va verso il tredicesimo. C'è questa teoria: si pagano troppe tasse e bisogna fare in modo che lo Stato vada incontro al contribuente. Ma chi va incontro ai pensionati e ai lavoratori dipendenti che pagano fino all'ultimo centesimo? Sono gli uni che in questo Paese pagano realmente le tasse! Chi gli va incontro? Questo è il dato fondamentale! Il problema è che a pagare le tasse sono solo quelli con reddito fisso e questo è inaccettabile perché aumenta la disuguaglianza. *(Applausi)*.

E ancora insisto sul fatto che per garantire uno Stato sociale, l'inclusione e la riduzione delle disuguaglianze ci vogliono le risorse; le tasse vanno pagate. Noi dobbiamo costruire una cultura secondo la quale pagare è giusto; in termini corretti, certo, ma tutti devono contribuire. È questa la cosa che non funziona.

Voi invece lisciate il pelo a quelli che continuano ad evadere le tasse. Questo produce una disuguaglianza fondamentale. Questa è la motivazione della nostra contrarietà. Noi però avanziamo le nostre proposte, non siamo rimasti in silenzio. Per costruire una proposta del genere è necessario anzitutto intervenire su chi ha guadagnato oltre i profitti.

Non penso che l'impresa sia un soggetto che fa della beneficenza; so benissimo che ha bisogno di avere una redditività per poter investire. Siamo però di fronte a 40-50 miliardi di extraprofitti che continuano ad aumentare per le banche, le case farmaceutiche, le società petrolifere e quant'altro. I grandi proprietari però non vanno mai toccati, quindi si può intervenire solamente sugli altri.

Per questa ragione, Presidente, signori del Governo, noi voteremo convintamente contro questo provvedimento. *(Applausi)*.

[SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, ci troviamo davanti ad un decreto-legge importante, com'è stato sottolineato anche in altri interventi, purtroppo con l'ennesima fiducia. Si tratta di un decreto così importante da aver visto anche un apporto costruttivo delle minoranze, a partire dal Gruppo cui appartengo, Italia Viva e Azione, perché, quando si parla di bollette, di carovita, di energia, del benessere delle famiglie, delle imprese e della crescita,

saremo sempre dalla parte di chi vuole costruire politiche attive e propositive per il Paese. (*Applausi*). Invece no, non abbiamo avuto questa possibilità, perché con la questione di fiducia sono venuti meno anche gli apporti costruttivi da parte di tanti emendamenti.

Prima di tutto, vorrei sottolineare quello che manca in questo decreto-legge. Ci sono due questioni, di merito e di metodo: quanto al metodo, come ho già detto, si poteva evitare di porre l'ennesima fiducia; quanto al merito e al metodo, ancora una volta, sui temi cardini, a partire dalla sanità, ci sono soltanto misure tampone e non strutturali. (*Applausi*). Non voglio tornare sempre sul tema del Meccanismo europeo di stabilità (MES), però ancora una volta abbiamo perso la grande opportunità di quei 37 miliardi (*Applausi*) che avrebbero messo finalmente a sistema la situazione drammatica che stiamo vivendo. Basta andare in qualsiasi ospedale o pronto soccorso per capire quello che sta succedendo, anche nei luoghi dove la sanità funziona bene.

Cosa manca? Ancora una volta, in questo decreto mancano la politica e una visione - che voi non avete - del Paese e della società. Avete criticato tanto il Governo Draghi, perché era un Governo dei tecnici e non c'era la politica, ma poi in realtà abbiamo visto che quel Governo ha fatto tante riforme e ha messo molti soldi proprio per le priorità del Paese. (*Applausi*). Infatti, ci sono stati la crescita e soprattutto l'aiuto e il sostegno alle imprese, che sono state le prime a darsi da fare, come hanno sempre fatto, senza lamentarsi. Inoltre, quel Governo ha stanziato risorse importanti, quindi questo era il momento di dimostrare davvero che la politica potrebbe innalzare il livello, l'asticella, e fare qualcosa di concreto. Di fronte a un'inflazione così alta e a una situazione in cui le famiglie ancora soffrono per il caro-vita e per i problemi legati all'energia (questo provvedimento è stato battezzato appunto decreto bollette), purtroppo vediamo soltanto - ahimè - ancora una grande, grande confusione.

Approfitto inoltre per ribadire, onorevoli rappresentanti del Governo, com'è stato detto più volte in quest'Aula, come sia mancato il tema della responsabilità nell'approccio a questo decreto-legge, ma non solo. Pensiamo a quello che è accaduto nei giorni scorsi con l'alluvione in Emilia-Romagna, che ha visto tante vittime, tanti sfollati e tante famiglie in difficoltà. A tale riguardo, avevamo chiesto, come Italia Viva e Azione, di ripristinare immediatamente la cabina di regia Italia Sicura. (*Applausi*). Non l'avete fatto e non ci avete ascoltato neanche di fronte ai drammatici, tragici avvenimenti che ci sono stati.

Vorrei poi tornare su alcune misure che, secondo noi, invece sono importanti e in continuità, fortunatamente, con il Governo Draghi. Penso in modo particolare al Fondo sui farmaci innovativi, che ha un avanzo che abbiamo chiesto anche al Governo di poter utilizzare subito, non avrebbe oneri aggiuntivi per lo Stato e avrebbe però dato immediatamente una risposta sulla disponibilità di questi farmaci, a cominciare da quelli salvavita, ma anche altri. Penso anche al fatto che si possa, con questa opportunità, riprendere ad investire sulla produzione dei farmaci in Italia. (*Applausi*). Quindi anche questa è una grande opportunità.

Abbiamo dato anche la nostra disponibilità a rivedere tutta la questione legata al *payback*, ma anche in tale materia alcune questioni non sono state affrontate. Non parliamo poi del PNRR: pensiamo ai ritardi che ci sono stati. Ancora non abbiamo capito quali progetti verranno realmente portati avanti, ma abbiamo anche sentito, dalle parole del ministro Fitto nei giorni scorsi, che forse tutte le risorse a disposizione per il PNRR non saranno spese nei tempi utili. Quando ci capiterà di nuovo l'opportunità di avere tutte quelle risorse per mettere a sistema il Paese? Non avremo più, prima di dieci o quindici anni, tali opportunità.

Ancora una volta, rappresentanti del Governo, è mancata la visione. Ancora una volta, è mancata la politica e c'è davvero grande confusione, perché non abbiamo visto ancora una proposta di riforma. Non abbiamo visto riforme, ma soltanto misure tampone, oppure abbiamo visto prendersela con qualcuno che magari è più debole e arriva da altri Paesi. Si è parlato allora di altro, di etnia o di *rave party* (*Applausi*), ma si tratta di armi di distrazione di massa, per non entrare nel merito delle questioni. Basta però parlare con qualsiasi cittadino italiano, per capire che i temi sono altri, come la sanità, il lavoro o la preoccupazione di come arrivare a fine mese e pagare le bollette. C'è poi la preoccupazione di tanti giovani, che hanno un disagio enorme, soprattutto dopo il Covid. Anche su questo abbiamo chiesto grande responsabilità, perché servono davvero politiche di aiuto e di sostegno al disagio

mentale e alla preoccupazione per il futuro, pensando alle nuove generazioni, ma anche a quelle che hanno un'età più avanzata e sono in difficoltà.

Si pone infatti il grande tema della denatalità: in Italia sono nati 400.000 bambini in meno. Pensiamo anche alle politiche dell'invecchiamento attivo, a proposito delle quali abbiamo votato un decreto sugli anziani e la non autosufficienza, che non ha niente di quella piccola riforma che avrebbe potuto rappresentare sotto questo profilo.

Concludendo, per tutte queste ragioni, nonostante nel provvedimento ci siano dei passi in avanti e delle politiche di continuità con il Governo Draghi, finalmente e fortunatamente, proprio perché avete deciso di porre la questione di fiducia, non potremo fare nessuna riflessione in positivo e voteremo contro la fiducia. Ci auguriamo però che la prossima volta, con altri decreti importanti che sono in arrivo, si possa davvero discutere nel merito e magari anche accogliere tante proposte che vengono dalle minoranze: parlo, per quanto mi riguarda, di Azione-Italia Viva-RenewEurope. Forse avremmo potuto dare un contributo ulteriore e migliore e magari anche accogliere qualche proposta in più tra quelle che ci ha fatto il Governo (*Applausi*).

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto al nostro esame - come tutti ben sanno - è entrato in vigore il 1° aprile, quindi ha già in larga parte dispiegato i propri effetti, che erano e rimangono quelli di dare un sostegno concreto alle famiglie e alle imprese più colpite da questa crisi energetica.

Molte altre disposizioni sono state aggiunte ed altre sono state affinate durante l'esame della Camera, che noi abbiamo fortemente condiviso. Il risultato è un insieme di norme equilibrate che dosano le opportune risorse economiche. La *ratio* del Governo è risultata quanto mai appropriata: non si sono semplicemente replicate le norme precedenti, ma sono state cucite su misura sulle necessità del tessuto sociale italiano e sui bisogni riscontrati. Ora, gli aiuti sono andati alle famiglie e ai soggetti più fragili e sono stati indirizzati anche alle imprese che ne avevano più bisogno. Lo scopo era continuare a "tenere botte" - perdonatemi l'espressione - rispetto ai rincari energetici.

Si prosegue con misure di sostegno mirate, perché - come tutti ben sappiamo e proviamo sulla nostra pelle - le risorse sono scarse, ma nonostante questo e malgrado una manovra economica fatta solo pochi mesi fa, il decreto-legge mette in campo interventi per la rispettabile somma di circa 5 miliardi di euro. Bene quindi ha fatto l'Esecutivo a non anticipare a dicembre le misure per tutto l'anno, ma a immaginarne di nuove alla scadenza dei vecchi sostegni che terminavano a marzo e quindi più appropriati e consoni ai bisogni che si sarebbero riscontrati nell'inizio dell'annualità. Quindi, le nuove misure sono ora più puntuali e ottimizzano le risorse economiche impiegate.

L'obiettivo è sostenere le famiglie, infatti è stata ora ampliata la platea di quelle che possono beneficiare della tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica. Viene confermato il *bonus* sociale per i cittadini che si trovano in una condizione di disagio economico e l'obiettivo ulteriore era ed è quello di sostenere i settori produttivi, anch'essi provati dai rincari energetici.

Ebbene, come abbiamo visto dalle ultime proiezioni della Commissione europea, l'Italia cresce e cresce oltre la media europea. Per le imprese è stato prorogato il riconoscimento di alcuni crediti di imposta, ma è prevista anche la rideterminazione della base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo, in particolare rivolto ai soggetti che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi.

Vengono introdotte disposizioni per facilitare la produzione di agroenergie. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) potrà ora dare garanzia diretta per i finanziamenti a micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca, che investono nell'autosufficienza energetica e nella riduzione dei costi di approvvigionamento energetico. Questa, in particolare, è una norma concepita e voluta da Forza Italia.

Il decreto affronta inoltre le criticità del Servizio sanitario nazionale emerse soprattutto durante l'ultimo anno e sfida il problema delle liste d'attesa, che sono ancora troppo lunghe anche per la mancanza di medici e di infermieri. (*Applausi*). Lo fa attraverso nuovi contratti, che prevedono anche

una migliore remunerazione (non è poco e bisogna anche arrendersi all'evidenza). È necessario far funzionare il settore sanitario e integrare le figure professionali finora coperte dai cosiddetti gettonisti. Inoltre, viene messo in primo piano il tema dei medici che decidono di andare in pensione prima del tempo, ma il problema più grande è quello dei medici italiani che migrano, in cerca di occasioni migliori non offerte dal nostro Servizio sanitario nazionale. Andrà risolto, perché non possiamo permetterci di perdere professionalità che si sono formate da noi, con costi nostri e investimenti nostri, e poi vanno all'estero (fuggono, se si può dire anche questo).

Oltre a ciò, si immagina di istituire appositi presidi di polizia negli ospedali per fermare le aggressioni ai medici e agli infermieri nei pronto soccorso. È insopportabile la sola idea - e credo, colleghi, che tutti lo condividiamo - che un medico che assiste un paziente possa essere aggredito dai parenti di chi sta curando. (*Applausi*). Ancora più intollerabile è che un medico donna o un'infermiera debbano avere paura di dare la propria disponibilità a svolgere un turno notturno in ospedale: anche a questo va posto rimedio.

Nel decreto vengono inoltre messe in campo misure per superare il cosiddetto *payback* sui farmaci.

Da ultimo, il decreto, che era strutturato in tre capitoli, affronta il campo fiscale, in cui pure sono state adottate diverse misure: vengono ridotte le sanzioni e definiti, con modalità agevolate, gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023.

Ugualmente, vengono modificati alcuni termini degli istituti deflattivi del contenzioso e di definizione agevolata, che erano stati disciplinati dall'ultima legge di bilancio. Quindi sono previste altre misure per andare incontro al contribuente e iniziare un nuovo percorso di conciliazione con il fisco; è evidente il tentativo di anticipare quello che sarà il nuovo approccio dello Stato nei confronti del contribuente, che verrà delineato dalla riforma fiscale concepita da questa maggioranza.

Il Senato non ha potuto modificare il testo del decreto, per evidenti ragioni di tempo e per l'imminente scadenza, ma ricordo che la Camera ha recepito diverse proposte del Gruppo Forza Italia e ha limato e sistemato il testo condiviso da tutta la maggioranza.

Per queste ragioni, oltre a dichiarare il voto favorevole dei senatori di Forza Italia, annuncio che il nostro Gruppo lo farà davvero con orgoglio e determinazione. (*Applausi*).

[CASTELLONE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signora Presidente, Ministro, colleghi, lo chiamate decreto bollette, però in realtà sulle bollette non c'è nulla, non c'è alcun aiuto. Infatti, da quando è stato emanato questo decreto-legge, le bollette sono aumentate, come certifica l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), che ha registrato un aumento del 22 per cento ad aprile. Voi però come al solito, con il vostro solito scaricabarile, date la colpa all'ARERA, così come in legge di bilancio, quando non avete rinnovato lo sconto sulle accise, avete dato ai benzinai la colpa dell'aumento del costo dei carburanti.

Avete promesso per mesi di riscrivere il contributo sugli extraprofitto energetici e invece l'avete peggiorato, perché avete ridotto la base imponibile, tagliando il contributo e facendo perdere 400 milioni di euro. Confermate quello che abbiamo già visto in questi mesi, cioè che vi siete candidati ad essere i Robin Hood al contrario. (*Applausi*). Robin Hood infatti toglieva ai ricchi per dare ai poveri; voi invece togliete ai poveri e strizzate l'occholino ai ricchi. Anche in questo decreto-legge avete strizzato l'occholino agli evasori, inserendo uno scudo penale per omessi versamenti di IVA maggiori di 250.000 euro. Non dite che sono piccoli contribuenti: più di 250.000 euro significa un fatturato che supera il milione di euro.

Siete Robin Hood al contrario perché non state tassando non solo gli extraprofitto delle grandi imprese energetiche e del settore farmaceutico, ma neanche gli extraprofitto bancari, nonostante le dichiarazioni del ministro Giorgetti. Che fine hanno fatto quelle dichiarazioni? Forse vi spaventano le proteste dell'associazione bancaria? Vi suggerisco di leggere le dichiarazioni dell'amministratore delegato della più grande banca italiana, Intesa San Paolo, che si dice disposto a pagare un contributo sugli extraprofitto bancari, che, secondo «Il Sole 24 Ore», nel primo trimestre 2023 sono aumentati fino al

200 per cento. Vi avevamo proposto di prendere questi extraprofiti e di creare un fondo per sostenere le famiglie nel pagare i mutui.

Forse non ve ne state accorgendo, ma oggi c'è un Paese allo stremo: il numero dei poveri assoluti è il più alto di sempre (più di 5 milioni), 4 milioni e mezzo di lavoratori non riescono a uscire dalla condizione di povertà e i divari non fanno che aumentare. E voi, con questo Paese allo stremo, continuate ad accanirvi sui più deboli. Avete tolto il reddito di cittadinanza, quindi avete penalizzato i poveri; avete tagliato ai pensionati in legge di bilancio; avete tolto alle imprese due strumenti fondamentali che erano serviti a far ripartire l'economia (penso al superbonus e a Transizione 4.0). Avete tagliato anche i fondi per gli affitti: in legge di bilancio avete tagliato il fondo affitti, il fondo morosità incolpevole e il fondo affitti per gli studenti fuori sede (infatti, gli studenti oggi sono accampati nelle tende fuori dalle università e vi chiedono di rifinanziare quel fondo; e noi ve lo chiediamo con loro).

Voi però di quegli affitti non volete parlare e invece parlate di affitti inesistenti, come l'affitto dell'utero, che è già un reato in questo Paese. (*Applausi*). Vi voglio dare questa notizia: l'utero in affitto in Italia è un reato. (*Applausi*). Voi, invece, quasi provate a farlo passare come la causa della denatalità, perché anche in questo caso non avete il coraggio di affrontare il problema. La causa della denatalità è la precarietà lavorativa; la causa della denatalità è la mancanza di servizi e di sostegno alle famiglie, che non riescono a conciliare la vita lavorativa con quella familiare, perciò non fanno figli.

Passiamo alla parte sulla sanità. Anche qui siete riusciti a fare una retromarcia clamorosa, sconfessando il vostro stesso Ministro. In realtà, io apprezzo il tentativo che aveva fatto il Ministro, volto a porre un argine all'esternalizzazione verso la sanità privata e un limite all'utilizzo dei gettonisti. Evidentemente, però, quella parte di maggioranza che invece preme per l'esternalizzazione e per la privatizzazione della sanità, perché nelle Regioni in cui governa la sanità è tutta privata, è riuscita a far passare la sua linea.

In questo momento, se non ve ne siete accorti, la sanità è la vera emergenza di questo Paese. Abbiamo le liste d'attesa più lunghe di sempre e vi invito a leggere i dati. L'Associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno (Svimez) dice che ci sono 13 milioni di prime visite arretrate, 17 milioni di controlli non fatti e mezzo milione di mammografie non fatte come milioni di *screening* oncologici. State proclamando lo stato di emergenza su qualsiasi cosa, dalla siccità all'immigrazione. Forse, ne va pensato uno su liste d'attesa e sanità: nominiamo un commissario per gestire le liste d'attesa e aiutare le Regioni a farlo.

Invece anche qui, sconfessando il Ministro, avete fatto una retromarcia clamorosa, addirittura ampliando l'utilizzo dei gettonisti ad altri reparti, non solo a quello del pronto soccorso, e poi, ancora più geniale, prevedendo più contributi affinché i medici possano fare più straordinari. Allora forse non avete capito che il problema non sono gli straordinari. Il problema è la mancanza di medici, che già fanno turni massacranti, pertanto chiedere a loro di fare più straordinari è vergognoso e non risolverà il problema! (*Applausi*).

Infatti, forse non lo sapete, ma i 500 milioni stanziati nella legge di bilancio del 2021 per accorciare le liste d'attesa non sono stati utilizzati proprio perché manca il personale. Quindi, quelle poche risorse andrebbero investite tutte per la stabilizzazione del personale precario e per l'assunzione di tutto quel personale che in questo momento è esternalizzato e lavora presso le cooperative.

Voi, però, avete deciso di non investire un euro in sanità. Lo abbiamo visto in legge di bilancio. Avevate promesso di arrivare all'8 per cento del PIL investito in spesa sanitaria, come gli altri Paesi europei. Noi, con fatica, in pandemia avevamo raggiunto il 7 per cento; voi, in previsione, state scendendo al 6,2 per cento nel 2025, quindi meno di quello che si investiva prima della pandemia.

Infine, tutto questo lo state portando avanti mentre coltivate progetti che andranno ad approfondire le disuguaglianze alle quali accennavo prima. Mi riferisco, allo scellerato progetto di autonomia differenziata. Anche qui, non volete guardare l'evidenza; non volete guardare i *dossier* pubblicati da Svimez, dalla fondazione Gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze (GIMBE), dal servizio del bilancio del Senato e ieri dalla Commissione europea.

La Commissione europea vi dice di fare attenzione perché, com'è ovvio e come vi diciamo da tempo, a

costo zero non si potranno garantire i livelli essenziali di prestazione su tutto il territorio nazionale. Servono 100 miliardi: questa è la stima Svimez. La Commissione europea, però, prevede anche un danno per le casse dello Stato, quando permetterete alle Regioni di trattenere il proprio gettito fiscale. Per questo, proprio per approfondire i profili finanziari dell'autonomia differenziata di tale progetto scellerato, noi oggi abbiamo chiesto un'indagine conoscitiva in Commissione bilancio.

Tutto questo lo state facendo solo per aver promesso di regalare un vessillo elettorale alla Lega prima delle elezioni in Lombardia e adesso, nel silenzio compiacente di tutti gli alleati di Governo, state portando avanti questo progetto scellerato.

Vorrei allora concludere il mio intervento con le parole che ha citato il Presidente della Repubblica evocando Manzoni in occasione dei centocinquanta anni dalla sua morte: «Ambiva a un'Italia unita, che non fosse una mera espressione geografica, una addizione a freddo di diversi Stati e staterelli, ma la sintesi alta di un unico popolo, forte e orgoglioso della sua cultura, della storia, della sua lingua, delle sue radici [...] No, non c'è più differenza tra l'uomo delle Alpi e quello di Palermo».

Nell'annunciare il voto contrario del mio Gruppo, vi prego di riflettere, finché siete in tempo, prima di consegnare questo Paese alla disgregazione e vi esorto a diventare davvero i patrioti che dite di essere. *(Applausi)*.

BORGHESI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHESI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, è evidente che stiamo attraversando un momento molto difficile dal punto di vista economico per le molte cose che sono accadute in questi mesi, dalla guerra in Ucraina alla crisi energetica, quindi per difficoltà che sono oggettive e che questo Governo ha tentato di affrontare fin da subito, con misure concrete, che vadano davvero ad incidere per aiutare le famiglie e le imprese.

In questo quadro si innesta il provvedimento che stiamo per votare qui oggi, fatto di interventi concreti e mirati, che vanno ad agevolare la vita di famiglie ed imprese. Dev'essere assolutamente ribadito con chiarezza che questo è uno dei tanti tasselli e dei tanti interventi che in soli sette mesi il Governo ha portato alla luce.

Vediamo quindi più nello specifico alcuni fra i più importanti interventi che sono previsti in questa nuova norma. Per il secondo trimestre del 2023 ci saranno agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici economicamente svantaggiati, che ARERA rideterminerà per un limite di 400 milioni di euro. Viene prorogata la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustioni per usi civili e industriali, per i consumi nei mesi di aprile, maggio e giugno del 2023. Si prevede la riduzione del 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento, nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Vengono poi stanziati 280 milioni per la riduzione degli oneri generali di sistema del settore gas a carico delle utenze nel secondo trimestre dell'anno in corso. Si prevede la possibilità di erogare un contributo nei mesi da ottobre a dicembre del 2023 a parziale compensazione delle spese sostenute dalle famiglie per le spese di riscaldamento e qui è previsto un finanziamento di un miliardo di euro.

Passando alle misure relative alle imprese, all'articolo 4, anche per il secondo trimestre del 2023 vengono confermati alcuni crediti di imposta che erano già stati istituiti nel 2022 ed erano continuati per il primo trimestre dell'anno in corso per contrastare l'aumento dei costi di energia elettrica e di gas in capo alle imprese. In particolare, sto parlando del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20 per cento delle spese sostenute appunto per la componente energetica nel secondo trimestre del 2023; di un credito d'imposta per le imprese dotate di contatore di energia elettrica di specifica potenza disponibile diverse dalle energivore, con un contributo pari al 10 per cento; di un credito d'imposta per le imprese gasivore, anche qui in misura del 20 per cento, e di un credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per le imprese non gasivore pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre di quest'anno.

Sono tutti interventi concreti che vanno ad alleviare un problema, che è quello del costo dell'energia per imprese e famiglie, che purtroppo in questi mesi si è ulteriormente aggravato, ma non finisce qui:

si incrementa di 10 milioni di euro il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica.

Un altro intervento molto importante è quello relativo all'articolo 5, che ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per i soggetti che producono, importano e distribuiscono energia elettrica e gas naturale o prodotti petroliferi, prevedendo l'esclusione dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione di imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, che siano parimenti escluse dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al primo gennaio 2022.

In un'altra disposizione introdotta alla Camera è previsto un credito d'imposta per le *startup* operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

Si tratta quindi di tante misure che vanno nella direzione - lo ripeto - di ridurre i costi per famiglie e imprese. Ci sono anche altre misure relative al comparto sanità e altre che ridisegnano le modalità degli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023. Si tratta di una serie di semplificazioni dal punto di vista fiscale per i soggetti che sono stati oggetto di avvisi di accertamento o di avvisi di rettifica e liquidazione, che vanno ulteriormente a semplificare il rapporto tra il cittadino e il fisco. È uno dei tanti interventi ai quali seguirà, come tutti ben sanno, l'approvazione della delega fiscale, attualmente in discussione alla Camera.

Nel complesso stiamo parlando di un atto normativo assolutamente necessario in un momento molto critico e molto difficile, che prevede interventi mirati e specifici che, da un lato, agevolano il rapporto tra i cittadini e il fisco e, dall'altro, danno concretamente una mano alle nostre imprese e alle nostre famiglie, che in questi mesi hanno subito rincari energetici notevoli.

In quest'ottica il Governo, che ha iniziato il proprio percorso sette mesi fa, continua ad andare concretamente nella direzione giusta. Annuncio pertanto il voto convintamente favorevole del Gruppo Lega sulla questione di fiducia. (*Applausi*).

[LOSACCO \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LOSACCO \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, non posso non stigmatizzare quanto è avvenuto ieri in 6a Commissione: un conto è chiedere alle opposizioni un atteggiamento collaborativo per un andamento celere dei lavori, altra cosa è chiedere di licenziare più di cento emendamenti in pochi minuti. Questo è francamente inaccettabile e lo è ancora di più su un provvedimento nato per dare continuità agli interventi contro il caro energia, ma che alla fine si è ritrovato a intervenire su così tante materie che si fatica a comprendere la *ratio* che ne è alla base e soprattutto le strade che sono state imboccate.

Pensiamo alle norme sulla sanità. Tutte le forze politiche durante la pandemia avevano elogiato i nostri operatori sanitari, tanto che per la prima volta sembrava maturata una consapevolezza trasversale sull'importanza della sanità pubblica; invece, ancora oggi si continua a non dare le risposte che il servizio sanitario attende, a partire dal rafforzamento della spesa sanitaria, con l'obiettivo di avvicinarci all'8 per cento del PIL, mentre, come sappiamo, stiamo scivolando verso il 6 per cento. E poi le assunzioni e la stabilizzazione del personale sanitario sono l'unico modo per contrastare i fenomeni di abbandono ad appannaggio delle strutture private e delle attività libero-professionali, oltre che del progressivo invecchiamento del personale medico.

Questa è la strada che dovremmo intraprendere per rispondere al drammatico tema delle liste d'attesa in un Paese in cui, come ci ha detto ieri Eurispes, per colpa del carovita, un italiano su quattro ha rinunciato a fare visite e controlli. E invece, con questo provvedimento si continua a percorrere la strada delle chiamate a gettone, che ingrossa le sacche del precariato e non garantisce quella continuità nelle cure che è un requisito essenziale della qualità delle prestazioni.

Un tempo si sarebbe detto che in questo modo il privato prenderà il posto del pubblico, ma qui siamo

oltre, perché la sanità privata non ha interesse a investire nei piccoli centri o su prestazioni a basso margine di profitto. Questi servizi, come la medicina di base, può garantirli solo il pubblico, e per questo ci saremmo aspettati ben altri interventi, come la previsione di ulteriori risorse per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per gli anni 2022-2024; l'impegno a trovare risorse per superare il blocco del *turnover*, come tra l'altro annunciato dal Ministro della salute nell'illustrazione delle sue linee programmatiche.

Il provvedimento non fa meglio su altri punti. Contro il caro bollette per le famiglie si è scelto di procedere con una parziale proroga di parte delle misure in essere, senza alcun impegno alla stabilizzazione o alla programmazione. Una coperta clamorosamente corta, davanti a un aumento del costo delle bollette stimato in 300 euro a famiglia e soprattutto al fatto che - cito sempre Eurispes - il 62 per cento della popolazione di un Paese mediamente anziano e con numerose zone climaticamente svantaggiate ha spento il riscaldamento e rinunciato all'acqua calda.

C'è poi il grande tema delle imprese, per le quali, nonostante la diminuzione dei costi delle materie prime, l'aumento delle bollette per il 2023 si fissa in un +35 per cento dalla fase pre-crisi: un aumento che incide soprattutto sulle imprese energivore e gasivore, che oggi arrancano nella competizione con le imprese di quei Paesi in cui il prezzo dell'energia è più basso. Eppure, gli spazi per recuperare le risorse c'erano, a partire dai miliardi degli extraprofiti accumulati dalle società energetiche nel 2022, ma il Governo ha invece incredibilmente operato per un restringimento del contributo di solidarietà da parte di questi soggetti e un'ulteriore riduzione è avvenuta proprio con questo provvedimento.

È altresì doveroso sottolineare, Presidente, interventi legati al sistema fiscale: mi riferisco alla norma sulla previsione di nuove cause di non punibilità per alcuni reati tributari e a quelli sulla regolarizzazione con il pagamento di sanzioni ridotte per attività finanziarie estere e sugli immobili situati all'estero. È una norma - quella sugli immobili - che ha il sapore di una beffa, perché ricorda la bocciatura dello schema del certificato europeo di filiazione, che avrebbe garantito ai figli di coppie omogenitoriali diritti ereditari omogenei su tutto il territorio europeo.

Detto in altri termini, se qualcuno non ha dichiarato un immobile all'estero, può tranquillamente regolarizzarlo; se lo eredita il figlio di una coppia omogenitoriale avrà problemi a farlo, ma ancor più grave è il messaggio che viene veicolato: anziché operare per un patto virtuoso tra fisco e contribuenti, si strizza l'occhio a un modello vizioso, quello in cui lo Stato tollera o addirittura offre copertura al mancato rispetto delle regole, con buona pace di tutti i contribuenti onesti. Come se non bastasse, il Governo ha anche ritirato le misure contro il caro affitti per gli studenti universitari, su cui in questi giorni è stato un profluvio di dichiarazioni tra il paternalistico e l'insofferente, senza capire che il problema di uno studente è prima di tutto il problema di una famiglia; anzi, è la principale preoccupazione di una madre e di un padre.

Insomma, Presidente, dove sono in questo provvedimento le tanto celebrate famiglie? Dove sono le risposte ai tanti interrogativi che si pongono nelle case degli italiani (il carovita, la possibilità di vedere i propri figli studiare o l'idea di avere alle spalle un servizio sanitario adeguato)?

Questo provvedimento risponde poco e male; in alcuni casi, riesce addirittura a peggiorare la situazione, alimentando un clima di incertezza, se non di diffidenza, verso lo Stato e le sue articolazioni.

Ancora una volta, al di là dei proclami, questo Governo dimostra di non avere una programmazione o una visione per rispondere alle preoccupazioni degli italiani.

Per questo motivo, Presidente, annuncio il voto contrario del Partito Democratico. *(Applausi)*.

[ZEDDA](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZEDDA](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, colleghi, vorrei ricordare che il Gruppo Fratelli d'Italia, a firma del presidente Malan, ha presentato l'ordine del giorno G15-ter.100, che non potrà essere esaminato a causa della questione di fiducia, ma auspichiamo che il Governo tenga conto del suo contenuto. Se sarà necessario, potremo comunque ripresentarlo nell'ambito di un altro provvedimento, perché ci sta particolarmente a cuore.

Dalla discussione generale e dalle dichiarazioni di voto che ho ascoltato - ho seguito tutti i colleghi -

dubito che abbiate letto il provvedimento in esame, perché avete parlato di tutt'altro, ma poco del decreto-legge n. 34 del 2023. Il provvedimento mette in campo 4,9 miliardi di euro: per alcuni non sono tanti, ma in questa situazione di gravità sono tantissimi.

Vorrei fare un parallelo: ognuno di noi in quest'Aula ha partecipato a delle competizioni elettorali per il rinnovo dei consigli comunali. Mi riferisco ai piccoli Comuni, dove un sindaco viene eletto, governa per cinque anni e, se ha governato bene, nella maggior parte dei casi viene riconfermato; ma, se ha governato male - banalmente, se non ha coperto tutte le buche presenti sulle strade - viene battuto dal suo avversario. Voglio dire che il sindaco sconfitto non accusa quello nuovo per non aver in otto mesi tappato le buche delle strade. (*Applausi*). Voglio dire che in 72 sedute del Senato avete raccontato di un Paese che è in catalessi e avete fatto bene, perché è vero, avete ragione: il nostro Paese è in un totale stato di catalessi. Mi sorprende però la totale assenza, da parte vostra, di un minimo sussulto di dignità politica. Suo tramite, signor Presidente, ricordo alla collega Zampa che le colpe noi ce le prenderemo, ma lo faremo fra cinque anni, non possiamo farlo dopo otto mesi. (*Applausi*).

Ci avete messo voi in questa situazione e, se aveste eletto il decreto-legge n. 34 del 2023, invece che definirlo iniquo, avreste potuto considerarlo come un fratello minore del cosiddetto decreto-legge aiuti (ovviamente in alcune parti, non in tutte). Le parti simili al decreto-legge aiuti - voi lo avete scritto, votato e acclamato - sono quelle riguardanti l'aiuto economico rispetto al costo dell'energia, ai consumi domestici e alle imprese. Vorrei ricordarvi che a luglio 2022 il costo dell'energia a kilowattora era lievemente differente da quello di marzo 2023: era più del doppio. Pertanto, quando il Governo Meloni sceglie di stanziare ancora delle risorse per erogare aiuti contro il caro energia per consumi domestici e per le imprese, lo fa perché ha una visione e apporta quindi delle modifiche al decreto-legge aiuti: modifica la soglia ISEE, mette al centro le famiglie, perché chi fa figli va aiutato sempre e non demonizzato; aiuta ancora le imprese energivore; inoltre, per esempio per la mia Sardegna e per la Sicilia istituisce un fondo di aiuti alle imprese particolarmente energivore che, se ce ne sarà bisogno, andrà sicuramente rimpinguato.

Rispetto al decreto-legge n. 34 del 2023 e a tutto quello che avete detto, avete mancato di visione politica. Avete criticato questo provvedimento per sola retorica, per fare opposizione. Vi ricordo che, in parte, il decreto-legge aiuti noi lo abbiamo votato.

Quando alle questioni sanitarie, la riforma ci sarà. Il Governo Meloni governerà per cinque anni e farà una reale riforma del Sistema sanitario italiano. Farà non interventi *spot*, ma riforme vere. Noi abbiamo un'eredità pesante, cara Presidente: abbiamo una mancanza di medici che qualcuno oggi ha stimato in 300.000 unità e una carenza di personale sanitario ancora più elevata.

Vorrei ricordarvi alcuni numeri: dal 2001 al 2023 su 13 Ministri dell'università, tre sono imputabili al centrodestra; dal 2001 al 2023 quattro Ministri su 11 sono imputabili al centrodestra, tutto il resto è del centrosinistra. Ciò significa che quello che abbiamo ereditato sulla sanità è dovuto al fatto che voi non avete avuto una minima visione. (*Applausi*).

La collega Lorenzin, ministro della sanità, è stato il Ministro con il mandato più duraturo: avrebbe potuto stravolgere in meglio la sanità italiana, ma ciò non è accaduto. Siamo nella situazione che voi avete raccontato, cioè in un totale disastro.

Non dovevate prevedere la pandemia, ne avreste potuto banalmente aggiornare in maniera elastica il numero di laureati in medicina e di specializzandi, prendendo due dati: il numero di pensionamenti a venire e lo spopolamento dalle zone interne verso le città. Ad esempio, se avessimo rimodulato l'attività e il reclutamento dei medici di base, non ci troveremmo in paesi come il mio, un paese collinare della Sardegna, in cui mancano i medici di base ormai da anni, perché ovviamente al medico di base conviene fare il medico in una grande città, dove ha 1.500 persone, mentre se nel piccolo paese non è pieno non riceve uno stipendio. Questo non l'abbiamo fatto noi: lo avete fatto voi.

Quindi ben vengano, ancora e purtroppo, i medici gettonisti e l'incremento della tariffa oraria per chi fa gli straordinari. Ricordo infatti che, se un medico vuole fare lo straordinario, è giusto che venga ben pagato. Poi ci sono i medici che lo straordinario non lo vogliono fare e va bene lo stesso. Chi però fa lo straordinario deve essere ben pagato.

Ben vengano il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero, il contrasto agli episodi di

violenza nei confronti del personale sanitario, la deroga alla compatibilità per il personale delle professioni infermieristiche: qualcosa che stavamo attendendo da tempo.

Vorrei ora parlare di *payback*. Su 4,9 miliardi, sono stati messi un miliardo e 85 milioni *payback*. Ho sentito, da parte non di tutti i colleghi, che era corretto mettere un aiuto su questo provvedimento che probabilmente andrà ad ammazzare svariate centinaia di piccole e medie imprese. Il *payback* nel 2015 con il ministro Lorenzin, il ministro Padoan all'economia e con il Governo Renzi lo avete votato voi. (*Applausi*). Nel decreto-legge aiuti del 2022 avete messo voi l'attivazione del *payback*, non l'abbiamo messa noi. Vorrei semplicemente ricordarvelo. Quindi, oltre a migliorare il decreto-legge aiuti sul caro energia, lo miglioriamo anche sul *payback*. Lo avete attivato e noi cerchiamo di disinnescare una bomba a orologeria e non solo per le piccole e medie imprese, ma anche per le nostre strutture sanitarie.

Alla collega Sbrollini, che non è in Aula, per suo tramite, Presidente, vorrei dire che, quando chiede di approvare il MES sanitario, visto che ho appena parlato di *payback*, mi viene in mente che il MES potrebbe essere il *payback* di uno Stato. Voi lo sapete. Si chiede quindi che venga attivato, per poi dichiarare di non utilizzarlo, senza sapere se un domani ci sarà un decreto-legge aiuti del 2030 in cui verrà attivato il MES; la politica italiana dovrebbe mettersi al fianco del presidente Meloni e chiedere in questo momento una riforma di quello strumento, invece di attaccare sempre e comunque il fatto che noi non abbiamo ancora dichiarato che lo andiamo a sottoscrivere.

Tutto ciò avendo visione chiara al fianco degli italiani e non contro gli italiani, come avete fatto voi, riducendo l'Italia allo stato in cui è. Quando raccontate che l'Italia è in questo stato, vuol dire che avete lavorato contro l'Italia. (*Applausi*).

Nel decreto-legge n. 34 si parla di energie rinnovabili e, se qualche collega del MoVimento 5 Stelle l'avesse letto, lo avrebbe scoperto. Si parla anche di come incrementare, ad esempio per l'autoconsumo, la quantità di energie rinnovabili.

Si pensa alle vittime dell'amianto. Ricordo che il Governo Conte aveva dato alle Regioni dei milioni di euro per togliere l'amianto, ma non dava neanche un centesimo alle Regioni per ricostruire. Visto che parlate tanto di autonomia, come possono le Regioni togliere i tetti in amianto delle scuole e non avere un euro dal Governo italiano per ricostruire? (*Applausi*). Questo è uno sbaglio che fate perché non amministrate mai una Regione e un Comune; e dove lo fate, magari venite commissariati, come accade spesso.

Il "metodo Giuseppi"... (*Commenti*).

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.

ZEDDA (*FdI*). Il "metodo Giuseppi", visti gli interventi di ieri, è per non costruire: non volete costruire il ponte che collega la Calabria e la Sicilia e non volevate ricostruire le scuole italiane, a cui chiedevate di togliere i tetti. (*Commenti*). Voi siete contro l'evoluzione. State tranquilli perché, se ci fosse stato il ministro Salvini, il risarcimento ci sarebbe stato comunque.

Alla collega Castellone, per il suo tramite, signor Presidente, vorrei dire solo una cosa sullo sconto delle accise. In pochi mesi abbiamo dimostrato di avere ragione. Il mio benzinaio, in un piccolo paese in collina, oggi vende il gasolio a 1,56 euro al litro, mentre a dicembre il prezzo era 1,89 euro al litro. Vi abbiamo dimostrato che avevamo ragione, perché avevamo visione. (*Applausi*). E mi fa piacere se, grazie all'intervento della collega Castellone, oggi abbiamo dimostrato che chi ci ha preceduto non ha abolito la povertà. (*Applausi*).

Dichiaro il voto favorevole di Fratelli d'Italia sul decreto-legge n. 34. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Come stabilito, la votazione con la chiama avrà inizio alle 13,15.

Sospendo pertanto la seduta fino a tale ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,57, è ripresa alle ore 13,17*).

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 13,17)

Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 714, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, nel testo approvato dalla Camera dei

deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Rosso).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Rosso.

(Il senatore segretario Iannone fa l'appello).

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza [il vice presidente ROSSOMANDO](#) - ore 13,22 -).

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 714, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	156
Senatori votanti	155
Maggioranza	77
Favorevoli	99
Contrari	54
Astenuti	2

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 34.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[LA MARCA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MARCA (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo su una questione che seguo da tempo e che ho sottoposto un certo numero di volte, in ultima istanza attraverso un'interrogazione, datata ormai quattro mesi fa, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Nel marzo 2017 è stato firmato l'Accordo quadro tra Italia e Canada sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, indispensabile per poter concludere gli accordi di dettaglio con le singole Province e i territori canadesi.

A pochi mesi di distanza dalla firma dell'Accordo quadro tra i due Stati, sono iniziati i contatti tra il Governo della nostra Repubblica e quello della Provincia del Québec, volti a definire un primo protocollo d'intesa fortemente - ripeto, fortemente - auspicato sia dai cittadini italiani residenti in quella Provincia (un numero che aumenta ogni anno), che dai cittadini quebecchesi residenti in Italia.

L'*iter* procedurale per la definizione dell'intesa tecnica tra Italia e Québec per la conversione delle patenti è da oltre sei anni allo studio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione, come già detto, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e con le competenti autorità quebecchesi.

Nel 2021 la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ulteriormente formalizzato le richieste di chiarimenti da presentare alle autorità quebecchesi, per il tramite del MAECI; chiarimenti necessari per la prosecuzione dei negoziati. Sostanzialmente, dopo sei anni dall'inizio dei negoziati e nonostante i diversi contatti intercorsi tra le autorità delle due parti, nonché le mie sollecitazioni avanzate a livello parlamentare, non si è finora pervenuti ad alcuna conclusione,

né risultano prospettate ipotesi temporali relative alla conclusione delle trattative.

Nell'interrogazione presentata oltre quattro mesi fa, chiedevo ai Ministri in questione se avessero ricevuto dalle autorità quebecchesi riscontri relativi alla prosecuzione dei negoziati, quali siano gli ostacoli tecnici che ancora impediscono di arrivare alla conclusione dell'*iter* ed entro quanto tempo ritengano di poter chiudere il protocollo d'intesa, la cui prolungata conclusione sta suscitando notevoli disagi ad una platea sempre più larga di cittadini.

A queste mie domande non ho mai ricevuto risposta, nonostante sappia per certo che i tecnici del Ministero abbiano fornito tutte le informazioni necessarie ai diretti interessati per rispondere adeguatamente alle mie richieste. Tutto tace, come si suol dire, eppure credo che il nostro lavoro di parlamentari sia quello di cercare di dare soluzioni strutturali ai cittadini, in Italia come all'estero. Auspico quindi una pronta risposta alle mie domande, ma soprattutto a quelle dei cittadini, che attendono da anni un cenno dalle istituzioni. (*Applausi*).

[MAZZELLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina la mia città, Torre Annunziata, si è svegliata lacerata dal dolore per la dolorosa dipartita di un nostro concittadino che nel cuore della notte si è tolto la vita lanciandosi dal quarto piano della propria abitazione. Alla base del gesto, la perdita del posto di lavoro, che ha gettato l'uomo in uno stato di sconforto e lo ha condotto ad aprire la finestra del suo balcone. Vada alla famiglia il mio più sentito cordoglio.

Onorevoli colleghi, la perdita del lavoro è un evento traumatico e doloroso che può avere ripercussioni devastanti sulla salute psicofisica delle persone, potendo rappresentare una sconfitta, un fallimento, una rottura nel tessuto delle relazioni sociali e familiari.

Già nel 2012, secondo il rapporto Osservasalute, si registrava un incremento dell'utilizzo degli psicofarmaci, come effetto del disagio scatenato dalla difficoltà socioeconomica e un aumento dei suicidi per la perdita del lavoro, rispetto al passato. A distanza di anni, purtroppo, il *trend* è aumentato ancora di più, e ormai la perdita occupazionale va considerata come una causa diretta di suicidi. Noi, istituzioni, non possiamo restare inerti di fronte a questa tragedia che, negli ultimi dieci anni, ha spinto oltre 1.000 italiani a togliersi la vita per motivi economici. Abbiamo il dovere civico e morale di levare la corda di mano a chi non è riuscito a sostenere tutto il peso e la vessazione di un sistema economico e lavorativo che sta rendendo i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Addirittura, nel Mezzogiorno, i casi di suicidio sono balzati dal 14 per cento del 2012 al 32 per cento, un incremento figlio della povertà dilagante che serpeggia in un territorio che, dal 2002 al 2017, ha spinto oltre due milioni di cittadini ad abbandonare la propria terra, più della metà giovani, di cui il 33 per cento laureati.

Onorevoli colleghi, non possiamo più permettere che le persone si sentano abbandonate e senza speranza a causa della disoccupazione. Non possiamo più accettare che la mancanza di lavoro diventi una condanna a morte. Ricordiamo che la vita è preziosa e che ogni persona ha il diritto di vivere con dignità e di realizzare i propri sogni. Non lasciamo che la disoccupazione ci rubi questo diritto. Lavoriamo tutti insieme per creare una società più giusta, solidale e umana. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Suspendo la seduta fino alle ore 15.

(*La seduta, sospesa alle ore 14,02, è ripresa alle ore 15*).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Il senatore Nicita ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00467](#) sul decesso di due detenuti presso la casa circondariale di Augusta, in provincia di Siracusa, per tre minuti.

[NICITA](#) (PD-IDP). Signor Ministro, questa interrogazione in realtà è la seconda ed è quella che avrei voluto evitare, perché ne avevo già svolto una sulle carceri del siracusano, incluso quella di Augusta, il 1° febbraio. In quell'occasione avevamo posto all'attenzione il tema relevantissimo del sovraffollamento - da un lato - e - dall'altro - anche il tema del disagio psicologico, del *deficit* di sostegno sanitario e di cura psicologica in particolare, una situazione di malessere diffuso che riguardava sia i detenuti sia il personale della Polizia penitenziaria.

In quell'occasione ebbi a dire al Sottosegretario di dichiararmi parzialmente soddisfatto per la parte che riguardava gli impegni del Governo sul lato delle nuove assunzioni, dello sblocco delle assunzioni e anche di un'attenzione maggiore sulla turnazione. Mi dichiaravo però insoddisfatto sulla parte che riguardava l'attenzione da dedicare a un momento particolare e grave, che non inizia con questo Governo, perché ha riguardato già il 2022, con un *record* di suicidi (oltre 80 suicidi) che pone l'Italia al decimo posto fra i Paesi del Consiglio d'Europa. Questo è strano perché non siamo un Paese ai primi posti per i suicidi in generale, ma stiamo avanzando nelle graduatorie per i suicidi nell'ambito delle carceri.

C'è un problema di fondo che va affrontato, ma mentre ne discutevamo è accaduto un altro fatto tragico. Da qui la seconda e odierna interrogazione: due persone sono decedute per sciopero della fame nel carcere di Augusta, a distanza di sessanta e quarantuno giorni rispettivamente, e una terza persona - questo l'abbiamo appreso da notizie di stampa e da quanto ha detto il Garante dei detenuti - ha tentato il suicidio con impiccagione. Non abbiamo avuto notizie, il Garante dei detenuti non ha avuto notizie e neanche l'ufficio di garanzia per i detenuti ha avuto notizie di ciò che è accaduto a quelle persone.

Quindi, in primo luogo vogliamo avere notizie sulla procedura, su cosa è accaduto in merito a queste vicende e, più in generale, come si intende affrontare quella che ormai è un'epidemia dei suicidi nelle carceri, che riguarda tantissime persone che non hanno voce e delle quali è importante che il Parlamento e il Governo affrontino tempestivamente le problematiche.

PRESIDENTE. Il ministro della giustizia, onorevole Nordio, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[NORDIO](#), ministro della giustizia. Signor Presidente, ringrazio il senatore interrogante. Come ho già avuto modo di dire precedentemente, ogni suicidio in carcere è un fardello di dolore ineliminabile, e non solo per noi del Ministero, ma per tutti noi, per la nostra coscienza e la nostra visione etica.

Con riguardo ai due detenuti deceduti in ospedale in conseguenza del deterioramento delle loro condizioni, dovute presumibilmente allo sciopero della fame, sono in corso le doverose attività ispettive finalizzate all'esatta verifica di quanto è occorso nel periodo di detenzione e fino al momento del ricovero in nosocomio. Per quanto posso riferire ora, non sono emersi dei *deficit* nei doveri cui è tenuta l'amministrazione penitenziaria.

Il discorso è più complesso, perché coinvolge una pluralità di competenze. Come sapete, è l'autorità regionale ad essere preposta all'assistenza sanitaria, una volta che questa non è più efficacemente erogabile all'interno del carcere.

In particolare, nei limiti temporali consentiti in questa sede, riferisco che il signor Z.L.D., il primo di questa dolorosa lista, ha iniziato lo sciopero della fame il 27 febbraio 2023, ritenendo di essere detenuto ingiustamente. Il successivo 24 aprile è stato ricoverato presso l'ospedale di Augusta, ove poi è avvenuto il decesso. Dagli atti emergono delle problematiche di natura psichiatrica, tanto che, con provvedimento del 6 aprile 2023, il magistrato di sorveglianza di Siracusa aveva richiesto una precipua osservazione e il successivo 17 aprile ne era stato disposto il trasferimento temporaneo presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, perché dotato di una articolazione di tutela della salute mentale. Si era in attesa del posto letto.

Il secondo detenuto, che chiameremo P.D., aveva intrapreso la protesta dello sciopero della fame dal 26 marzo 2023, per motivi di giustizia legati alla sua procedura di estradizione. Il 2 maggio era stato ricoverato presso l'ospedale di Siracusa, ove poi decedeva il successivo 9 maggio. È un intervallo molto breve e, quindi, sono in corso anche qui degli accertamenti per capire quali siano state realmente le cause del decesso. Siamo disposti a riferire e lo faremo sicuramente in un momento successivo, quando avremo tutta la documentazione che sta per essere acquisita.

Quanto agli omessi avvisi al Garante nazionale delle persone detenute - questo è un aspetto più delicato - quando attuano lo sciopero della fame, questa non è un'attività obbligatoria. Non è prevista la comunicazione dell'andamento delle centinaia di manifestazioni di protesta che quotidianamente i detenuti pongono in essere sul territorio nazionale, molte delle quali cessano entro breve termine. Purtroppo è un'attività che sarebbe quasi impossibile monitorare, visto che inizia e finisce in termini spesso molto brevi. Però vi annuncio - questo è un punto d'onore - che, allo scopo di ovviare a questa problematicità, a breve sarà operativa una *mailing list* presso la sala situazioni del DAP, così che anche l'ufficio del Garante nazionale sia tempestivamente reso edotto, pressoché in tempo reale, dei fatti di particolare rilevanza che si verificheranno all'interno degli istituti penitenziari. Quindi, avremo contezza di tutti gli eventi critici, così da agevolare il miglior adempimento del proprio mandato costituzionale.

Infine, per quanto riguarda la tematica dei suicidi, ribadisco l'attenzione alla sanità penitenziaria, che è e sarà massima, non nascondendo però - lo ripeto - la complessità della problematica, perché la titolarità in capo alle Regioni della competenza a organizzare ed erogare concreti servizi può creare e spesso crea un concorso di competenze. Per quanto è possibile, mi associo alla dolorosa esperienza dei familiari della persona in questione. Ripeto che, ogni volta che una persona decede in carcere, è per noi un fardello di dolore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Nicita, per due minuti.

[NICITA](#) (PD-IDP). Signor Ministro, apprezziamo le sue parole e le condividiamo, nella convinzione che, quando è in gioco il destino delle persone nelle mani dello Stato, delle persone che sono private della libertà, c'è un doppio dovere da parte dello Stato stesso: quello di difendere tutti gli altri e quello di difendere innanzitutto questi cittadini, perché una sconfitta lì è una sconfitta della democrazia e di ciascuno di noi.

Nello stesso tempo, pur conoscendo la sua sensibilità sul tema, non posso ritenermi soddisfatto, per un motivo molto semplice, anzi per due motivi. Il primo è che ho visitato quelle carceri il 24 dicembre e ho presentato un'interrogazione, proprio perché la ritenevo un'urgenza. La seconda è che vi sono state ripetute visite di esponenti del Governo, in particolare del sottosegretario Delmastro Delle Vedove, nelle carceri di quella zona, ma evidentemente non si è sentita l'urgenza di interventi.

Questo è un tema molto delicato, sul quale evidentemente c'è un interesse che va al di là del Governo e dell'opposizione. Ma quando, in alcuni casi, se n'è fatta occasione di strumentalizzazione politica, le notizie di ciò o le presunte notizie di ciò che avviene nelle carceri sono diventate oggetto anche di propaganda politica.

Invece, io vorrei il contrario. Vorrei che le notizie delle emergenze, della cura di dette persone fossero qualcosa di condiviso e permettessero a tutti noi, compreso il Garante dei detenuti, di intervenire per tempo per evitare le loro morti.

PRESIDENTE. Il senatore Berrino ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00463](#) sull'applicazione della riforma dello strumento delle intercettazioni in ambito penale, per tre minuti.

[BERRINO](#) (Fdl). Signor Ministro, nel corso della XII legislatura, la legge 103 ha delegato il Governo a procedere alla riforma delle intercettazioni. Tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo doveva attenersi nell'esercizio della delega spiccavano quelli volti a garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, così come previsto nell'articolo 15 della Costituzione.

In attuazione della suddetta delega è stato emanato il decreto legislativo n. 216 del 2017, che ha introdotto diverse disposizioni, soprattutto con riferimento alla fase della esecuzione delle intercettazioni, nonché a quella in cui i risultati delle captazioni devono essere riversati agli atti del procedimento. Anche la fase della selezione dei colloqui rilevanti è stato oggetto di specifica disciplina, in base alla quale le intercettazioni ritenute non rilevanti sono sottoposte al divieto di pubblicazione anche parziale del loro contenuto e delle stesse non può essere autorizzata la copia nemmeno se richiesto dai difensori.

Nonostante questo, accade spesso purtroppo che le intercettazioni giudiziarie finiscano sulla stampa, anche quelle giuridicamente rilevanti, anche quelle fra persone non imputate né indagate. La

pubblicazione delle stesse, oltre a violare il diritto di *privacy* e riservatezza, soprattutto quando le stesse concernano soggetti estranei alle investigazioni, viola anche la segretezza delle indagini in corso, a volte irrimediabilmente minate da una precoce e illegittima fuga di notizie.

Considerato che si ritiene importante assicurare in maniera compiuta la riservatezza delle conversazioni e comunicazioni oggetto di intercettazioni, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro abbia adottato o intenda adottare per monitorare e vigilare sulla corretta applicazione della normativa che ha riformato la disciplina delle intercettazioni e se il Governo intende intervenire al fine precipuo di garantire una maggiore riservatezza dei colloqui captati nel rispetto dell'articolo 15 della Costituzione.

PRESIDENTE. Il ministro della giustizia, onorevole Nordio, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[NORDIO](#), *ministro della giustizia*. Signor Presidente, come ho esposto sin dal primo giorno sul programma di riforme della giustizia, la disciplina delle intercettazioni, astrattamente, nel codice di procedura penale e anche dopo la riforma che l'interrogante ha citato, potrebbe teoricamente essere sufficiente. Tale assunzione, invece, è smentita dalla realtà dei fatti.

Come lei, senatore Berrino, ha efficacemente ricordato, tale disciplina è rimasta puramente platonica e viene regolarmente violata. Il Governo intende procedere in due momenti, per quanto di sua competenza. La parola finale spetterà, infatti, a voi e penso che sarà un dibattito estremamente interessante. In un primo momento, che sarà a breve, procederà con un disegno di legge di riforma riguardante essenzialmente la tutela dei terzi, in un più ampio programma di revisione totale del codice di procedura penale, che noi auspichiamo essere ispirato al sistema accusatorio.

Ripeto ancora una volta che noi abbiamo un codice di procedura penale, voluto da una medaglia d'argento della Resistenza, il professor Vassalli, che gode di pessima salute, in quanto demolito varie volte da interventi legislativi e dalla Corte costituzionale, anche riguardo alle intercettazioni. Paradossalmente, abbiamo un codice penale, che è ancora quello firmato da Benito Mussolini e da Vittorio Emanuele III, che gode di ottima salute e che è stato sempre ritenuto compatibile con la nostra Costituzione, benché nata dalla Resistenza. È uno dei tanti paradossi del nostro sistema giudiziario, che è completamente sfasciato.

In conclusione, intendiamo intervenire in termini davvero molto rapidi e prossimi in un settore limitato, essenzialmente a tutela della *privacy*. In un tempo successivo, in una prospettiva più ampia di riforma del codice di procedura penale, si procederà a una radicale - e sottolineo radicale - revisione del sistema delle intercettazioni che tuteli non soltanto la *privacy*, ma anche la correttezza delle indagini e scongiuri la strumentalizzazione che spesso viene fatta attraverso la diffusione pilotata di notizie che dovrebbero restare segrete.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Berrino, per due minuti.

[BERRINO](#) (*FdI*). Signor Ministro, mi ritengo molto soddisfatto della sua risposta sia per i temi su cui lei vuole intervenire, sia per i tempi che ha prospettato, sebbene differenziati. La ringrazio anche a nome di tutte quelle terze persone che si ritrovano sui giornali e che spero a breve, grazie alla sua riforma, non si troveranno più a subire questa pena a cui non devono essere sottoposti. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Il senatore Magni ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00469](#) sull'aliquota del contributo di solidarietà sugli extraprofitti delle aziende del settore energetico, per tre minuti.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Ministro, parto dall'articolo 5 del decreto bollette appena convertito in legge, che modifica la modalità di calcolo del contributo di solidarietà sugli extraprofitti imposto alle aziende del settore energetico, riservando loro un trattamento di favore rispetto a quello già previsto, già molto generoso; una misura che determinerà per il bilancio statale, per il solo 2023, un mancato gettito del 15,8 per cento, con conseguente relativo aggravio di oneri pari a 404 milioni. Ancora una volta, quindi, questo Governo decide di affrontare la complicatissima situazione di crisi vissuta dal nostro Paese e derivante dall'effetto della guerra in Ucraina e dalle sanzioni economiche internazionali intervenendo sugli extraprofitti con una misura redistributiva totalmente inadeguata, che dimostra asservimento ai colossi energetici del settore fossile, attingendo solo in minima parte al totale di 40 miliardi di extraprofitti accumulati negli ultimi anni.

Si rinuncia quindi a incamerare somme che avrebbero potuto essere destinate a politiche energetiche diverse di transizione energetica, *in primis* quelle da investimento in fonti rinnovabili e superamento della dipendenza da fonti fossili. E non solo: gli ultimi dati ci dicono che le famiglie italiane in difficoltà economica sono più che raddoppiate rispetto all'inizio del 2022, passando dal 10 per cento dello scorso anno al 23 per cento di quest'anno. Un italiano su tre è in una situazione economica difficile, metà ha grosse difficoltà a pagare le bollette, uno su tre ha dovuto rinunciare alle spese mediche e all'acquisto di carne e pesce.

La causa la conosciamo tutti. Siamo davanti a un'inflazione strutturale come non si vedeva da trent'anni: aumento dei prezzi, salari bloccati da decenni, precariato generalizzato. All'impennata dell'inflazione corrisponde il crollo del potere d'acquisto delle famiglie e delle persone in genere e, mentre le persone sono obbligate a pagare bollette astronomiche, le società energetiche stanno facendo grandi guadagni non previsti, anzi grandissimi guadagni che questo Governo decide di non intaccare, se non in minima parte.

Ma la punta dell'*iceberg* è che, a fronte di una situazione come questa, la ricetta del Governo sembra essere acqua fresca e non parlo solo degli extraprofiti: si è fatto un gran parlare delle misure sul cuneo fiscale per poi scoprire che il tutto si risolve con una *una tantum* di 500 euro che non ha continuità almeno nel 2024. L'Italia è l'unico Paese europeo nell'area OCSE in cui i salari sono diminuiti dal 1990 al 2000 e al 2020 il salario medio annuale è diminuito del 2,9 per cento, mentre in altri Stati come Francia e Germania è aumentato. A questo si aggiunge che il lavoro atipico - ovvero tutte le forme di contratto diverso dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo pieno - rappresenta l'83 per cento delle nuove attivazioni, con un aumento del 34 per cento negli ultimi anni.

Queste ricette ci sembrano del tutto inadeguate. Chiediamo dunque di aumentare il contributo di solidarietà sugli extraprofiti realizzati da parte delle società energetiche per destinare il relativo maggiore gettito a politiche energetiche che sostengano realmente le persone, le famiglie e le imprese italiane. E chiediamo di sapere, oltre a queste, quali nuove iniziative intenda mettere in campo il Governo per combattere la crisi economica in atto.

PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[GIORGETTI](#), *ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, in riferimento al quesito posto dal senatore Magni, rilevo che, sebbene nelle premesse i senatori interroganti facciano riferimento al contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023, di cui alla legge di bilancio 2023, chiedono che sia aumentata sino al 100 per cento l'aliquota del contributo straordinario contro i rincari energetici di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, che fa invece riferimento a un esercizio finanziario oggetto di bilanci già approvati.

Tanto premesso, il Governo - con riferimento al contributo relativo all'esercizio 2022 - è intervenuto a più riprese e, dopo un attento bilanciamento degli interessi costituzionalmente tutelati, ha fissato l'aliquota al 37 per cento. Con riferimento, invece, al contributo relativo all'anno 2023, avente una base imponibile differente, ha ritenuto di poter fissare la relativa aliquota al 50 per cento. Tale percentuale è stata oggetto di una valutazione del Governo in ordine al necessario contemperamento dei principi costituzionalmente tutelati - quali la capacità contributiva e la libera iniziativa economica - con l'esigenza di reperire tempestivamente risorse da destinare alla tutela delle fasce più deboli della popolazione.

Vorrei assicurare al senatore Magni che l'attenzione continua a essere massima da parte del Governo e a breve avrà anche - credo - sorprese positive per quanto riguarda i suoi interessi. Voglio anche rilevare che - come già annunciato in sede di audizione parlamentare, alla quale il senatore Magni ha partecipato - l'intervento da parte del Governo nei confronti dei lavoratori dipendenti si è sostanziato non nei miseri 15 euro tanto declamati dall'opposizione, ma in realtà in cifre ben più consistenti, come dimostrato da ricerche documentate anche da parte dei *media*.

Concludo dicendo che prudenzialmente il Governo ha stimato l'imposta sui maxiprofiti energici, concepita da questo Governo nella legge di bilancio. Credo che a breve, quando saranno eseguiti i versamenti, avremo delle sorprese positive di maggior gettito da mettere a disposizione delle famiglie

più vulnerabili. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Magni, per due minuti.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Ministro, in merito agli extraprofiti ho già avuto modo di interrogarla e di discutere con lei. Resta un dato: il Governo di cui lei precedentemente faceva parte aveva previsto 10 miliardi; poi avete ridotto a 2,5 miliardi e adesso riducete nuovamente. Questo è ciò che è successo. Il dato vero è che quelle aziende non solo hanno guadagnato nel 2021 e nel 2022, ma continuano a guadagnare. Questa è la verità. Il problema è che nella tassazione i lavoratori dipendenti e i pensionati hanno una contribuzione fissa da pagare e non hanno un extragettito, per cui riducono la loro capacità a causa dell'inflazione - perché l'inflazione c'è - e quindi perdono potere d'acquisto. Essi non sono pertanto in grado di sopperire a esigenze dal punto di vista sociale e intaccano i propri risparmi di fronte al fatto che ci sono persone che guadagnano oltre il profitto. Questo è il punto. Quindi, per tale ragione sono totalmente insoddisfatto della sua risposta.

Se poi mi spiegherà che anziché 2,5 sono 3 i miliardi, sono più che contento, ma siamo sempre alle briciole rispetto a una situazione in cui i guadagni sono decisamente extra. Per intervenire su questo ci vuole la volontà politica, e a mio avviso fino a oggi tale volontà non è stata dimostrata.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Catullo» di Belluno, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti in Senato. (*Applausi*).

Ripresa dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15,24)

[PRESIDENTE](#). La senatrice Sironi ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00465](#) sull'annullamento di un concorso presso l'Agenzia delle entrate, per tre minuti.

[SIRONI](#) (*M5S*). Signor Ministro, introduco il quesito partendo da un caso particolare per giungere anche alla richiesta più ampia in relazione al potere di controllo del MEF sull'operato di Agenzia delle entrate.

Si tratta del tormentato *iter* di un concorso pubblico bandito dall'Agenzia delle entrate nel 2010 per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia. Il bando è passato prima dalla dichiarazione di illegittimità, perché valorizzava tra i titoli valutabili anche gli incarichi dirigenziali a tempo determinato tramite assegnazione diretta (quindi senza concorso), di cui all'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, che nel frattempo la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale. Il bando poi riprendeva il suo *iter* e nel 2016 la commissione esaminatrice definiva i criteri di valutazione dei titoli; nel 2021 la graduatoria finale dell'Agenzia delle entrate veniva approvata, ma successivamente impugnata davanti al tribunale amministrativo regionale (TAR), che accoglieva i ricorsi per la mancanza di un equilibrato bilanciamento nell'attribuzione del punteggio per titoli e per colloquio, come viceversa era previsto nel bando. La commissione, infatti, aveva attribuito ai titoli una valenza talmente bassa che, nell'ambito della valutazione complessiva, il loro peso risultava del tutto irrilevante, mentre la prova orale, caratterizzata da un'ampia discrezionalità valutativa, assumeva un peso determinante. Nel 2022 il TAR annullava la graduatoria.

Risparmio considerazioni in merito all'obiettivo che si voleva raggiungere con questa tipologia di criteri, ma osservo che la frequenza delle impugnazioni delle procedure concorsuali, anche presso l'Agenzia delle entrate, è causa di danni alla pubblica amministrazione che, oltre a dover sopportare il costo dei giudizi, finisce per dover calibrare l'esito delle procedure selettive tenendo conto delle pronunce giurisdizionali, anche di tipo cautelare, del giudice amministrativo, a cui si aggiungono poi i ritardi nelle assunzioni e le incertezze che l'eventuale riforma della graduatoria potrebbe comportare sino allo spirare del termine per le impugnazioni.

Chiedo quindi quali iniziative questo Ministero ritenga di intraprendere con l'Agenzia delle entrate per evitare il ripetersi di tali circostanze; quali siano le conseguenze sull'Agenzia delle entrate a seguito dell'annullamento di una graduatoria e quali iniziative si ritenga di intraprendere per garantire la prosecuzione dell'ordinaria attività degli uffici. Chiaramente si ritiene che le procedure e le regole di reclutamento dei dipendenti pubblici dovrebbero invece garantire efficacia, trasparenza e tempi certi.

PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere

all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[GIORGETTI](#), *ministro dell'economia e delle finanze*. Senatrice Sironi, in riferimento ai quesiti posti rappresento che il concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia fu avviato dall'Agenzia delle entrate sulla base dell'articolo 1, comma 530, della legge finanziaria 2007. La citata normativa, al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, consentiva di procedere ad assunzioni di dirigenti per l'Agenzia delle entrate con modalità speciali di reclutamento. Tali modalità speciali consistevano, in particolare, in una deroga alla disciplina ordinaria dei concorsi pubblici per dirigente, che prevedono la valutazione dei titoli, delle prove scritte e della prova orale. Infatti, nella procedura selettiva per i 175 dirigenti oggetto della precedente interrogazione sono stati valutati i titoli previsti dal bando ed è stata espletata la sola prova orale per accertare le competenze specifiche possedute dai candidati. La procedura concorsuale è stata avviata nel 2010 e si è conclusa solo nel 2021 (in effetti la procedura era speciale) a seguito di un lungo e travagliato *iter* contenzioso che ha portato anche all'impugnazione della graduatoria dei vincitori. Infatti il TAR del Lazio, con alcune sentenze del novembre 2022, ha parzialmente accolto i ricorsi proposti da candidati che hanno lamentato presunte illegittimità relative alla fase di valutazione dei titoli, annullando gli esiti della procedura nella parte relativa all'attribuzione del punteggio per titoli.

Con il supporto dell'Avvocatura generale dello Stato è stato proposto ricorso in appello verso le predette sentenze, con istanza di sospensione degli effetti delle stesse in sede cautelare, al fine di ottenere una pronuncia definitiva sul tema nei confronti di tutti i concorrenti (vincitori, idonei e non idonei). Il 15 febbraio il Consiglio di Stato ha emesso le ordinanze nn. 624 e 626 del 2023, con le quali ha accolto la richiesta di sospensione delle impuginate sentenze, ritenendo che, nelle more della definizione del merito, si palesi l'esigenza di mantenere ferma la graduatoria concorsuale e fissando l'udienza pubblica per entrambi i giudizi al 16 maggio 2023. In pari data la causa è stata trattenuta in decisione e si è in attesa della sentenza alla quale l'Agenzia delle entrate si conformerà senza indugio, per assicurare la continuità dell'azione amministrativa degli uffici che ad oggi non ha registrato impatti negativi sulla prosecuzione della propria attività ordinaria.

Con riferimento, infine, alla richiesta dei senatori interroganti volta a conoscere quali iniziative l'Agenzia intenda intraprendere per evitare il ripetersi di simili evenienze, si rappresenta che nel 2019 sono stati pubblicati due nuovi bandi di concorso per dirigenti: 10 posti per gli uffici preposti all'attività catastale e 150 posti per gli uffici preposti alle attività di controllo e gestione dei tributi. Con l'espletamento di questi due concorsi sarà completato il reclutamento dei dirigenti che occorrono per il presidio di tutti gli uffici.

Da ultimo, come indicato nel piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025, pubblicato nella Sezione amministrazione trasparente, l'Agenzia ha precisato che, con le vacanze derivanti dai futuri pensionamenti, intende espletare con periodicità regolare concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale di seconda fascia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Sironi, per due minuti.

[SIRONI](#) (*M5S*). Signor Ministro, la ringrazio per la risposta, della quale peraltro non sono pienamente soddisfatta in quanto il fatto di aver bandito due successivi altri bandi non risolve la questione relativa al bando precedente.

La mia domanda era orientata a comprendere quali poteri di controllo e di azione possa intraprendere il MEF per garantire e controllare il corretto operato dell'Agenzia delle entrate, che evidentemente non si è comportata del tutto correttamente.

Mi riterrò pienamente soddisfatta quando finalmente potrò vedere direttamente la correttezza dello svolgimento dei concorsi pubblici senza dover tutte le volte ricorrere da un tribunale all'altro. Il fatto solo che questo concorso sia durato dieci anni rileva evidentemente che qualcosa non è andato per la strada per la quale doveva andare.

Tra l'altro, collegandomi anche agli obiettivi del PNRR in merito al rafforzamento dei processi di selezione del personale della pubblica amministrazione, invito il Governo e il MEF a prestare attenzione a questa problematica che coinvolge anche il benessere dei cittadini essere candidati ad un concorso e rimanere in ballo dieci anni è un'esperienza che non auguro a nessuno. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore Borghi Claudio ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00466](#) sul rialzo dei tassi di interesse sui mutui e sui prestiti, per tre minuti.

BORGHI Claudio (*LSP-PSd'Az*). Signor Ministro, l'inflazione era un fattore che quelli che hanno più o meno la mia età ben ricordano in gioventù, ma per trenta anni ci siamo quasi dimenticati della sua esistenza.

Adesso, soprattutto a seguito dei movimenti dei prezzi delle materie prime, si è assistito a un aumento dell'inflazione che non si registrava da circa trenta anni. Il fatto che la causa sia soprattutto da ricercarsi sul movimento dei prezzi delle materie prime è testimoniato da autorevoli studi; l'ultimo è uscito ieri ed è di un economista considerato fra i migliori al mondo, Blanchard.

Il problema è che la Banca centrale europea ha deciso da tempo di reagire a questo aumento dei prezzi con un vecchio strumento, vale a dire l'aumento dei tassi di interesse. Tale aumento, che era lo strumento da libro di testo negli anni Novanta per raffreddare un'economia che andava in surriscaldamento perché andava troppo bene e quindi portava a un aumento dei prezzi, la cosiddetta inflazione della domanda, viene applicato purtroppo a un'inflazione da offerta.

Noi sappiamo che la Banca centrale è indipendente e quindi, oggettivamente, non possiamo farci molto, ma dobbiamo tenere presente che le sue decisioni impattano nella vita di tante famiglie. Quelle numerose famiglie che hanno contratto un mutuo a tasso variabile adesso si trovano, loro malgrado, una rata che rischia di diventare difficilmente sostenibile. Teniamo presente, ad esempio, la situazione di un lavoratore dipendente o di uno che non ha un incremento di reddito in questa situazione e, anzi, un aggravio di costi (un artigiano o un commerciante), e che deve far fronte a delle spese crescenti.

So che il Governo ha già messo in atto degli interventi per aiutare le famiglie; pensiamo ad esempio alla possibilità di trasformare i mutui a tasso fisso o alla proroga delle agevolazioni fiscali per gli *under* trentasei. So quindi che il Governo pone attenzione al problema. Vorremmo sapere però quali sono le azioni che il Ministro intende porre in essere nelle sedi opportune per proseguire nell'azione di tutela di famiglie e imprese esposte agli effetti negativi del rialzo dei tassi e, quindi, di contenimento anche degli effetti a cascata sul mercato immobiliare, che sappiamo essere davvero importante per la nostra economia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

GIORGETTI, *ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, con riferimento ai quesiti posti, come è stato opportunamente ricordato anche nella illustrazione dal senatore Borghi, il Governo è già intervenuto reintroducendo la facoltà di rinegoziare a determinate condizioni i mutui ipotecari a tasso variabile, trasformandoli in mutui a tasso fisso e prorogando le agevolazioni fiscali e le garanzie sulla prima casa per gli *under* 36. Tali misure hanno registrato un grande successo e dobbiamo porci anche il tema di come rifinanziarle, perché sono in via di esaurimento i relativi fondi.

Per quanto riguarda l'andamento dell'inflazione e i suoi riflessi sul mercato immobiliare, a questo proposito devo dire che l'inflazione impatta maggiormente sui beni energetici e alimentari di prima necessità. Per quanto riguarda, invece, il riflesso sul tasso d'interesse medio sulle consistenze dei mutui delle famiglie, nella media di marzo i tassi di interesse sui nuovi prestiti per l'acquisto di abitazioni risultano pari al 4 per cento, mentre per lo *stock* dei mutui in essere il tasso medio è ancora al 2,66 per cento. Naturalmente questa è una media tra coloro che hanno stipulato mutui a tasso fisso a tassi eccezionalmente convenienti e coloro - famiglie e imprese - che stanno subendo in modo significativo aumenti in questo periodo.

Naturalmente il Governo resta vigile sull'impatto che le condizioni di finanziamento restrittive stanno avendo e possono produrre sul mercato delle abitazioni e sul risparmio delle famiglie. Secondo gli ultimi dati disponibili, a fronte di un calo dei mutui ipotecari del 12,8 per cento nel quarto trimestre del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, le compravendite di unità immobiliari a uso abitativo si sono ridotte solamente del 2,1 per cento. Questo vuol dire che evidentemente si ricorre meno all'indebitamento. Anche la dinamica dei prezzi delle abitazioni, in leggera riduzione, non mostra segnali di grande preoccupazione.

Al di là delle grandezze macroeconomiche illustrate, la questione abitativa assume un particolare

rilievo sociale, è all'attenzione del Governo ed è una caratteristica molto peculiare italiana. Vorrei ricordare che, nella relazione al Parlamento da ultimo approvata dalle Camere, il Governo ha destinato i margini di bilancio disponibili per finanziare, per l'anno in corso, un nuovo taglio dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per sopperire al fenomeno del calo del potere d'acquisto delle famiglie, in particolare quelle di reddito medio-basso.

Per quanto riguarda la manovra di bilancio per il prossimo anno, che sarà oggetto della sessione di programmazione, ci sarà un'attenta valutazione considerando i dati più aggiornati sull'inflazione e sui tassi di interesse, auspicando che evidentemente con l'estate cessino gli aumenti - e ragionevolmente questo dovrebbe accadere - al fine di tutelare l'andamento del potere d'acquisto delle famiglie, del mercato del credito e l'accesso ai mutui.

Il Governo - su questo concludo, ma vorrei essere chiaro - tenendo conto del contesto internazionale dei mercati finanziari, guarda con attenzione alle iniziative che il settore bancario potrà in essere, o sta ponendo in essere, per attenuare la divergenza tra l'aumento del margine di interesse sui crediti erogati e quello sui rendimenti dei conti correnti, al fine di garantire condizioni più vantaggiose - oserei dire più eque - per le famiglie. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Borghi Claudio, per due minuti.

[BORGHI Claudio](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro. Sono molto soddisfatto di sapere che la questione è all'attenzione che merita da parte del Ministero, perché si tratta di un problema veramente serio per milioni di cittadini italiani e di famiglie.

Se posso permettermi, aggiungo un suggerimento. In tema di *moral suasion* con le banche, che è uno degli ambiti che competono al Governo, magari si potrebbe incentivare - spontaneamente, mi verrebbe da dire - per chi volesse mantenere il tasso variabile, la trasformazione del mutuo a rata fissa, più che a tasso fisso. Questo perché il mutuo a rata fissa consente di evitare le cattive sorprese di un aumento. Sappiamo che, se il cittadino non riesce a pagare, poi non solo non paga l'incremento, ma non paga neanche tutto il resto. Quindi, è interesse anche della banca essere saldati per il mutuo, ma si allunga o si accorcia, a seconda del movimento dei tassi, la durata residua del mutuo, evitando così di impattare decisamente sui conti.

La ringrazio, signor Ministro. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Il senatore Scalfarotto ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00468](#) sul negoziato per il trasferimento a Milano di una sede del Tribunale unificato europeo dei brevetti, per tre minuti.

[SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*). Signor Ministro, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea ha provocato anche il fatto che una delle sedi centrali del Tribunale unificato europeo dei brevetti (TUEB) lasciasse Londra e naturalmente Milano è stata la candidata ideale per quella posizione, essendo l'Italia una delle più grandi potenze dal punto di vista farmaceutico. Stiamo quindi aspettando finalmente che questa terza sede, che era prevista a Londra, possa arrivare a Milano. In realtà, la trattativa è stata lunga, ma recentemente si è cominciato a temere che il Governo italiano potesse accettare di ottenere una sede a Milano, ma svuotata dalle sue principali competenze. In particolare, il timore era che si perdessero quei brevetti sui cosiddetti *supplementary protection certificate*, i certificati supplementari che vengono dati ai farmaci che effettivamente si vendono, e che la chimica potesse andare a Monaco. Nelle more di questa preoccupazione, è accaduto invece che il *plenum* del Tribunale unificato dei brevetti, l'8 maggio - poi la notizia è stata data il 16 maggio - abbia detto che per il momento parte, il 1° giugno si parte e le competenze di Londra saranno divise a metà tra Parigi e Monaco. A questo punto si è scatenato il panico per l'assegnazione ai due Paesi, Francia e Germania. Tuttavia, signor Ministro, lei ha annunciato nello stesso giorno che Milano avrà questa sede.

Quindi, a questo punto, ho una serie di domande da farle. Prima di tutto: a che punto siamo? Verrà la sede a Milano, come lei ha annunciato? È deciso definitivamente, oppure no? La seconda cosa, assolutamente fondamentale, è capire quali competenze verranno a Milano. L'American chamber of commerce in Italy, che si è molto spesa per la sede del TUEB a Milano, anche perché le industrie farmaceutiche americane sono molto interessate al mercato italiano, ha affermato che, se dovesse succedere che le competenze fossero tagliate, si tratterebbe non di un bicchiere mezzo pieno, ma soltanto di alcune gocce d'acqua. L'enorme potenzialità e l'enorme opportunità per Milano di avere

questa sede sarebbero dunque sostanzialmente svuotate.

Ovviamente, quindi, vorrei sapere quali saranno le competenze. Vorrei sapere anche come sia possibile che ci siamo fatti passare sotto il naso la decisione del 16 maggio, che ha dato le competenze a Monaco e Parigi. È evidente che una cosa è farsi dare delle competenze che sono ancora appese, che non sono ancora state date a nessuno; altra cosa è toglierle a Parigi e a Monaco, che stabiliranno degli uffici e assumeranno delle persone e, quindi, cominceranno dal 1o giugno, cioè tra pochi giorni. Quindi, la domanda è anche quando Milano avrà questa sede. Insomma, le domande sono tante. Vorrei che lei ci chiarisse la situazione e, quindi, se il tribunale arriverà a Milano, con quali competenze e da quando.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[TAJANI](#), *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, il 1o giugno 2023 entrerà in vigore l'accordo sul Tribunale unificato dei brevetti. Si tratta di una tappa importante per la creazione di un sistema brevettuale europeo, che tuteli e promuova l'innovazione e la competitività italiana sui mercati esteri. Il Governo ha portato avanti un'azione diplomatica per sostenere la candidatura di Milano a ospitare una delle sedi della divisione centrale del Tribunale, che prima della Brexit era destinata a Londra. Grazie a questo intenso lavoro, l'Italia ha raggiunto, la scorsa settimana, un'intesa con Francia e Germania, che prevede l'assegnazione a Milano di una sezione della divisione centrale del Tribunale. È un impegno che il ministro Colonna mi ha appena ribadito nel corso del nostro colloquio, che si è concluso un'ora e mezza fa. L'accordo dovrà ora essere formalizzato dal comitato amministrativo del Tribunale, che si riunirà entro la fine di giugno.

La partita negoziale è stata complessa e l'esito tutt'altro che scontato. Il Governo l'ha affrontata in una logica di sistema e con pragmatismo negoziale. Con questa intesa, il Governo ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissato: in primo luogo, una rapida decisione per istituire la sede di Milano e renderla operativa in tempi certi; in secondo luogo, competenze adeguate in settori importanti per il tessuto industriale del nostro Paese; in terzo luogo, garanzie per il corretto funzionamento della sede di Milano.

Abbiamo così evitato che il Tribunale cominciasse a funzionare a regime su due sole località, senza una decisione sulla terza sede, una soluzione transitoria che sarebbe potuta diventare, molto probabilmente, permanente.

Le competenze assegnate alla sede di Milano riguardano comparti particolarmente rilevanti per i nostri interessi nazionali, come il settore farmaceutico, la moda e la filiera agroalimentare. Chiederemo inoltre un attento monitoraggio sul funzionamento della sezione di Milano. In caso di sbilanciamento rispetto all'attività delle altre sedi, il Governo si attiverà per ottenere un riequilibrio anche prima dei sette anni previsti per la revisione dell'accordo.

Si tratta di un risultato significativo non solo per Milano, ma anche per tutto il Paese, con ricadute positive sull'economia; un nuovo impulso alla competitività e alla capacità di innovazione delle imprese italiane, con contributo al rafforzamento delle nostre esportazioni, uno degli obiettivi prioritari del mio mandato.

È un segnale importante che ieri in Commissione politiche dell'Unione europea, proprio qui al Senato, tutti i Gruppi politici si siano espressi a favore di questa scelta del Governo, sottoscrivendo e approvando all'unanimità una risoluzione. Il sostegno trasversale del Parlamento rafforza l'azione dell'Italia in Europa ed è con il gioco di squadra che si ottengono i risultati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Scalfarotto, per due minuti.

[SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*). È molto importante che il Governo abbia il sostegno del Parlamento, perché il Governo da solo, signor Ministro, non ce l'ha fatta.

Io sono molto insoddisfatto di questa sua risposta, perché lei non mi ha detto da quando parte il Tribunale di Milano e non mi ha detto quali sono le sue competenze. In particolare, le ripeto, se noi abbiamo dato a Parigi tutta la parte sugli SPC (certificati di protezione supplementare) e abbiamo dato la chimica a Monaco, finirà che Milano avrà pochissimo. In particolare, aggiungo che questa

distribuzione delle competenze renderà molto complicata anche la giurisprudenza del Tribunale unificato europeo dei brevetti, perché potrà succedere che sullo stesso prodotto ci siano molti brevetti, uno con l'SPC, uno con la chimica e uno con la farmaceutica; ci si troverà a dover andare in tre diverse sedi del Tribunale. E questo porterà le imprese quasi a ripudiare il sistema che è stato creato, che era invece molto utile.

Inoltre, il comitato amministrativo non ha la competenza di ripartire le competenze, signor Ministro, perché può soltanto stabilire che tutte le competenze di Londra vadano a Milano. Non può cambiare il trattato - per capirci - e tra l'altro proprio il fatto che a Milano arrivi soltanto una parte delle competenze di Londra mi porta a chiederle: perché quelle competenze potevano stare tutte insieme a Londra e adesso che arrivano a Milano devono essere spaccettate e devono andare a Francia e Germania?

Caro ministro Tajani, ho la grande preoccupazione che questo sia l'ennesimo sintomo - lo pagherà la città di Milano e pagherà l'Italia - del nostro isolamento in Europa, perché casualmente chi sono i Paesi che prendono le competenze di Milano? Sono Francia e Germania. Se il suo Ministero non ratifica il MES, se il suo Ministero non ratifica il CETA, lei si immagina di trovare una collaborazione da parte dei nostri alleati europei? Questo è il risultato del vostro isolamento e della vostra politica estera, che soprattutto in sede europea lascia molto a desiderare per l'interesse del Paese.

PRESIDENTE. Il senatore Gasparri ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00462](#) sul sostegno alle esportazioni dopo l'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, per tre minuti.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor vice presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri Tajani, l'alluvione che ha colpito nelle settimane dal 2 al 17 maggio varie zone dell'Emilia Romagna ha provocato vittime tra la popolazione e grandi danni al territorio e ha colpito il cuore agricolo e industriale della Romagna, con migliaia e migliaia di piccole e medie imprese che hanno subito danni ingenti, ancora in via di quantificazione, e anche una paralisi delle attività.

La Regione, le associazioni d'impresa e delle professioni, gli istituti bancari, il terzo settore, i sindacati tutti hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta che dettaglia le esigenze del territorio per far fronte alle emergenze e per gettare le premesse per una ripartenza delle attività produttive. Nella dichiarazione c'è anche la richiesta di approntare immediatamente un piano di ristori e di risorse da destinare, oltre che alle famiglie, alle imprese colpite da questi eventi. Tra le richieste vi è quella di contributi a favore delle attività produttive aventi sede e unità produttive nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi e che abbiano subito un grave pregiudizio economico.

L'Emilia-Romagna è tra le Regioni più dinamiche dal punto di vista economico e, con 84 miliardi di esportazioni, pari al 13,5 per cento del totale, viene dopo la Lombardia nella classifica delle Regioni italiane. Le Province più colpite sono note ovviamente al Governo: Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Ferrara. Esse hanno tutte quelle imprese che rappresentano anche un'eccellenza nella proiezione internazionale e hanno contribuito, nel 2022, con 36,5 miliardi alle esportazioni e al successo del *made in Italy* nel mondo.

Gli interroganti quindi chiedono al Governo, in particolare al ministro e vice presidente del Consiglio Tajani, quali misure si intendano adottare da parte del Governo per sostenere le attività delle imprese esportatrici delle aree colpite dall'alluvione e per assicurare la loro rapida ripartenza, fondamentale non solo per quel territorio, ma per tutta l'economia italiana.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

TAJANI, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Governo si è immediatamente attivato per dare risposte concrete alle popolazioni colpite dalle alluvioni: è stato approvato un decreto da 2 miliardi di euro per i primi interventi.

Quattro ore dopo la conclusione del Consiglio dei ministri, ero a Forlì per illustrare alle amministrazioni locali, alle imprese, ai sindacati e ai cittadini come si potevano utilizzare i fondi messi a disposizione dal Governo, in modo particolare quelli legati al coordinamento del mio Ministero. Proprio per dare risposte concrete, ho chiesto ai vertici dell'Agenzia ICE e di Simest, Sace e Cassa depositi e prestiti di essere presenti con me.

Nell'area colpita dal disastro, nelle province di Forlì, Cesena e Ravenna, quasi 25.000 imprese occupano 270.000 persone e fatturano 70 miliardi; moltissime hanno una forte proiezione internazionale. Le aziende esportatrici potranno contare su un pacchetto di misure di 705 milioni di euro predisposte dal Ministero degli affari esteri con Simest e Agenzia ICE. Nell'immediato, 300 milioni di euro di ristori a fondo perduto compenseranno le perdite materiali subite e le riduzioni di reddito causate dalla sospensione delle attività.

Non vogliamo certo limitarci all'emergenza. Per la ripartenza abbiamo riservato 400 milioni di euro del Fondo 394 gestito da Simest per finanziamenti con tassi agevolati e a fondo perduto del 10 per cento: serviranno a ripristinare i beni danneggiati e a finanziare progetti di internazionalizzazione. Alla misura potranno accedere, senza presentare garanzie, le imprese esportatrici delle aree alluvionate, ma anche quelle che, pur non esportando direttamente, operano nella stessa filiera. In aggiunta, i rimborsi dei finanziamenti già attivi sul Fondo 394 vengono sospesi per dodici mesi.

Sul Fondo ICE, nell'ambito di un pacchetto di oltre 5 milioni di euro, l'Agenzia offrirà gratuitamente i servizi della propria rete nel mondo, un modulo espositivo nelle fiere all'estero, attività promozionali anche di *e-commerce*, pubblicità, consulenza e formazione all'*export*.

Sace ha varato una serie di iniziative in ambito credito, liquidità e cauzioni. Penso anzitutto alla moratoria fino a un anno sui finanziamenti garantiti e alla sospensione del pagamento dei premi delle polizze fino al 31 dicembre. A favore di micro e piccole imprese proiettate all'internazionalizzazione, Invitalia propone inoltre un bonus *export* digitale a fondo perduto; il possibile utilizzo va dal riacquisto di strumenti informatici danneggiati all'assistenza per *marketing* e vendita attraverso l'*online*.

Sono strumenti concreti che le imprese potranno attivare con facilità. Esse avranno inoltre a disposizione un indirizzo di posta elettronica per chiarimenti su come accedere alle misure previste. È già aperto da due giorni e lo ripeto perché possiate diffonderlo: export.emergenza2023@esteri.it.

Siamo vicini alle famiglie che hanno perso i propri cari e daremo tutto l'aiuto possibile a chi ha visto distrutto il lavoro di una vita. Come Ministro degli affari esteri e del commercio internazionale sento la responsabilità particolare di restituire, alla seconda Regione esportatrice d'Italia, il dinamismo che la rende famosa e apprezzata nel mondo. L'Emilia Romagna ripartirà subito, più forte di prima, con il sostegno di noi tutti e la tempra della sua gente straordinaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Gasparri, per due minuti.

[GASPARRI](#) (FI-BP-PPE). Signor Ministro, la ringrazio a nome del Gruppo Forza Italia e penso di tutto il Senato per la puntualità delle risposte, per la concretezza delle misure varate, per l'assistenza specifica, con tutti gli strumenti e finanziari, che lei ha qui illustrato, alle imprese italiane di quella zona così importante per l'economia e per il sostegno alle attività produttive.

Siamo soddisfatti di quello che è stato già disposto dal Governo. Avevamo visto come lei personalmente si fosse già recato presso il Comune di Forlì. Ancora, siamo soddisfatti della immediatezza delle decisioni e della azione del Governo e della Presidenza del Consiglio. Siamo certi che le misure prese daranno risultati.

La voglio anche ringraziare per la puntualità con cui si rivolge al Parlamento e anche alla Commissione esteri e difesa, dalla quale è appena reduce. Poco fa rispondeva di un'intesa raggiunta un'ora e mezzo fa: riferire più in tempo reale di così al Parlamento non si può. Quindi, la ringrazio, non solo per la risposta al quesito postole, ma anche per tutta la sua attività politico istituzionale, preziosa per la Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 30 maggio 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 30 maggio, alle ore 16,30, con il

seguinte ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 15,57).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali ([714](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI *All'articolo 1:*

al comma 1, dopo le parole: « dall'Autorità di regolazione per energia » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 3, al primo periodo, la parola: « CSEA » è sostituita dalle seguenti: « Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) » e, al secondo periodo, le parole: « con legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge »;

alla rubrica, le parole: « elettrico e gas » sono sostituite dalle seguenti: « per elettricità e gas ».

All'articolo 2:

al comma 3, dopo le parole: « dai commi 1 e 2 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « sono confermate » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 5, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Tra i comuni con popolazione da 25.000 abitanti a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartite risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « del RepowerEU » sono sostituite dalle seguenti: « del piano REPowerEU »;

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « L'Autorità di regolazione per energia » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 4:

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e

dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano durata fino a novantasei mesi. L'efficacia delle disposizioni di cui al primo periodo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10-ter. All'attuazione del comma 10-*bis* si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-*bis.* - (*Disposizioni per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo*) - 1. Per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo, all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "e di 25 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e di 35 milioni di euro per l'anno 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari ad almeno 10 milioni di euro, è destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva" ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « della legge del 29 dicembre 2022, n. 197 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 », *le parole:* « del Testo Unico delle Imposte sui Redditi » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, » *e le parole:* « legge del 24 dicembre 2007, n. 244 » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « reti ed ambiente » *sono sostituite dalle seguenti:* « , reti e ambiente » *e le parole:* « del DM 6 luglio 2012 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012 »;

alla rubrica, la parola: « agroenergia » *è sostituita dalle seguenti:* « dell'agroenergia ».

All'articolo 7, comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « risparmio energetico » *sono inserite le seguenti:* « previste dall'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, »;

al terzo periodo, le parole: « La disposizione si applica » *sono sostituite dalle seguenti:* « Le disposizioni del presente comma si applicano ».

Nel capo I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 7-*bis.* - (*Semplificazione temporanea per l'installazione di impianti fotovoltaici*) - 1. All'articolo 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "collocati a terra" sono inserite le seguenti: "o su coperture piane o falde";

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e che i manti delle coperture non

sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale".

Art. 7-ter. - (Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 581, dopo le parole: "per l'anno 2022" sono inserite le seguenti: "e di 9 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 582 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per l'anno 2022 ed entro il 30 giugno 2023 per l'anno 2023".

Art. 7-quater. - (Credito d'imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità) - 1. Alle start-up innovative, costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020, operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità è concesso, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti previsti dagli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonché le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

Art. 7-quinquies. - (Contributo alla fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile") - 1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è concesso un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del medesimo Istituto ».

All'articolo 8:

al comma 2, al primo periodo, le parole: « , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del » sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: « regione provincia autonoma » sono sostituite dalle seguenti: « regione e provincia autonoma »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato » sono sostituite dalle seguenti: « o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti » e le parole da: « quarto periodo » fino a: « n. 125, » sono sostituite dalle seguenti: « del citato decreto-legge n. 78 del 2015 »;

al secondo periodo, le parole: « non rinunciano al contenzioso attivato » sono sostituite dalle seguenti: « non si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo »;

dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « L'integrale e tempestivo versamento dell'importo

pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti *internet* istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite »;

al comma 5, le parole: « per il suo rispetto » sono sostituite dalle seguenti: « per la sua attuazione ».
All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « al lordo dell'IVA » sono sostituite dalle seguenti: « al lordo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili ai beni acquistati.

1-ter. Nel calcolo dell'ammontare dell'IVA di cui al comma 1-bis del presente articolo si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, nella parte in cui prevede l'obbligo di indicare in modo separato l'importo del costo del bene e quello del costo del servizio »;

alla rubrica, le parole: « Iva su » sono sostituite dalle seguenti: « Imposta sul valore aggiunto sul » e dopo la parola: « payback » sono inserite le seguenti: « relativo ai ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « Sanitario Nazionale (SSN) » sono sostituite dalle seguenti: « sanitario nazionale », dopo le parole: « impossibilità di utilizzare personale già in servizio, » sono inserite le seguenti: « sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, » e dopo le parole: « gli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore » sono inserite le seguenti: « relative all'assunzione di personale dipendente e di avvalersi in regime di convenzione del personale iscritto nelle graduatorie per l'assistenza specialistica ambulatoriale interna »;

al comma 2, le parole: « esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri » sono soppresse, dopo le parole: « dodici mesi » sono inserite le seguenti: « , anche nei casi di proroga di contratti già in corso di esecuzione » e le parole: « Sanitario Nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « sanitario nazionale »;

al comma 3, le parole: « l'ANAC » sono sostituite dalle seguenti: « l'Autorità nazionale anticorruzione » e le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

al comma 4, le parole: « decisione a contrarre » sono sostituite dalle seguenti: « decisione di contrarre »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non si applicano agli affidamenti in atto e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determinazione di contrarre, o altro atto equivalente, entro dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti di cui al presente comma non può in ogni caso eccedere dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano ai contratti e alle procedure che prevedono l'affidamento della gestione di attività e di servizi sanitari a operatori economici allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o di presidi ospedalieri pubblici »;

al comma 6, le parole: « Sanitario Nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « sanitario nazionale »;

al comma 7, al primo periodo, le parole: « ed enti » sono sostituite dalle seguenti: « e gli enti » e, al secondo periodo, la parola: « SSN » è sostituita dalle seguenti: « Servizio sanitario nazionale ».

All'articolo 11:

al comma 1, primo periodo, le parole: « sanitario nazionale SSN », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « sanitario nazionale », le parole: « emergenza - urgenza » sono sostituite dalla seguente: « emergenza-urgenza », la parola: « CCNL », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « contratto collettivo nazionale di lavoro »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili, in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale »;

al comma 3, le parole: « e dopo le parole » sono sostituite dalle seguenti: « dopo le parole: », dopo le parole: « 31 dicembre 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », dopo la parola: « complessivi » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « comparto sanità e » sono sostituite dalle seguenti: « comparto sanità, e, »;

al comma 4, le parole: « ai commi 1 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1, 1-bis e 3 » e dopo le parole: « cui concorre lo Stato » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 12:

al comma 1, la parola: « SSN », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « Servizio sanitario nazionale » e le parole: « Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza » sono sostituite dalle seguenti: « Medicina d'emergenza-urgenza »;

al comma 2, le parole: « servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Servizio sanitario nazionale »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 19, comma 11, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in via sperimentale, il personale medico in formazione può prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando » sono sostituite dalle seguenti: « il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato » e, al secondo periodo, le parole: « tali attività » sono sostituite dalle seguenti: « tale attività »;

al comma 5, le parole: « nazionale in possesso » sono sostituite dalle seguenti: « nazionale, in possesso »;

al comma 6, primo periodo, le parole: « a cui applicare il » sono sostituite dalle seguenti: « per l'applicazione del » e le parole: « le Aziende e gli Enti » sono sostituite dalle seguenti: « le aziende e gli enti ».

All'articolo 13:

al comma 1, capoverso 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "e amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: ", amministrativo, tecnico e professionale" ».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « il primo periodo le parole » sono sostituite dalle seguenti: « al primo

periodo, le parole: »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: "I suddetti accordi con le università sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui all'ottavo periodo" »;

alla rubrica, dopo le parole: « comma 548-bis, » è inserita la seguente: « della ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « o socio sanitarie » sono sostituite dalle seguenti: « o socio-sanitarie, » e le parole: « o private accreditate, una professione » sono sostituite dalle seguenti: « o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o »;

al comma 2, le parole: « Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;

al comma 3, le parole: « Sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano », le parole: « del decreto-legge del » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge » e le parole: « convertito in legge » sono sostituite dalla seguente: « convertito »;

al comma 4, le parole: « o socio sanitarie » sono sostituite dalle seguenti: « o socio-sanitarie »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero 2) della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato ».

Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

« Art. 15-*bis*. - (*Ulteriori misure per fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario*)

- 1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente: "4-*ter*. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi nel citato elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026".

Art. 15-*ter*. - (*Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica*) - 1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

2. La lettera *b)* del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.

3. All'articolo 8, comma 1, lettera *h-ter)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale".

4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso";

b) all'articolo 4, il terzo comma è abrogato ».

All'articolo 16:

al comma 1, lettera b):

all'alinea, le parole: « il comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « il secondo comma »;

al capoverso 2, la parola: « 2. » *è soppressa e le parole:* « di cui » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e le esigenze di prevenzione generale e di repressione dei reati nonché di assicurare l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza, presso le strutture medesime, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, con ordinanza del questore possono essere costituiti posti fissi della Polizia di Stato nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere normativo e ordinamentale in materia di articolazioni territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

alla rubrica, le parole: « contrasto agli episodi di violenza » *sono sostituite dalle seguenti:* « contrasto degli atti di violenza ».

All'articolo 17:

a l comma 1, le parole: « della presente disposizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « del presente decreto »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « del contribuente » *sono sostituite dalle seguenti:* « presentata dal contribuente ».

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

« Art. 17-bis. - (Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali) - 1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del

2022.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023 ».

All'articolo 20:

al comma 1, lettera a), le parole: « è sostituito dal seguente » sono sostituite dalle seguenti: « è sostituito dai seguenti », « la parola: « superano » è sostituita dalle seguenti: « superino l'ammontare di » e dopo le parole: « 20 dicembre di ciascun anno. » è inserito il seguente periodo: « A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese »;

al comma 3, le parole: « dalla presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 2 ».

All'articolo 21:

al comma 1, lettera a), le parole: « 2022, 197 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022, n. 197 »;

al comma 2:

alla lettera a), le parole: « all'articolo 4, del » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 4 del »;

alla lettera b), le parole: « presidente della repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Repubblica »;

alla rubrica, dopo le parole: « e 179 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 22:

al comma 1, le parole: « all'Agenzia delle entrate-Riscossione. » sono sostituite dalle seguenti: « all'Agenzia delle entrate-Riscossione ».

All'articolo 24:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « asbesto correlate » sono sostituite dalla seguente: « asbesto-correlate » e dopo le parole: « n. 257 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al terzo periodo, le parole: « a carico del fondo » sono sostituite dalle seguenti: « a carico del Fondo di cui al primo periodo » e le parole: « sul fondo » sono sostituite dalle seguenti: « nel medesimo Fondo »;

al comma 3, le parole: « 30 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 4,5 milioni »;

al comma 5:

al primo periodo, dopo le parole: « 21 dicembre 2017 » sono inserite le seguenti: « , della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017 »;

al secondo periodo, le parole: « delle Imprese » sono sostituite dalle seguenti: « delle imprese » e le parole: « con gli aiuti di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « con la disciplina in materia di aiuti di Stato »;

al comma 6:

all'alinea, le parole: « 5, 6 » sono sostituite dalle seguenti: « 4-bis, 5, 6, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies » e le parole: « commi 1 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1 a 5 »;

alla lettera d), le parole: « 1,69 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 0,79 milioni » e dopo la

parola: « utilizzo » sono inserite le seguenti: « di quota parte ».

Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

« Art. 24-bis. - (*Clausola di salvaguardia*) - 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

Alla tabella A:

le parole: « Emilia Romagna » sono sostituite dalle seguenti: « Emilia-Romagna ».

Alla tabella B:

dopo la parola: « Regione » sono inserite le seguenti: « o provincia autonoma »;

le parole: « Friuli-Venezia Giulia » sono sostituite dalle seguenti: « Friuli Venezia Giulia ».

ARTICOLI DA 1 A 25 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATI

Capo I

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI
NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE

Articolo 1.

(Rafforzamento del bonus sociale per elettricità e gas)

1. Per il secondo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 400 milioni di euro.

2. Dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe di cui all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 405 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l'anno 2023. Con riferimento all'anno 2022, l'Autorità predispose entro il 31 maggio 2023 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Articolo 2.

(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto

di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 539,78 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

4. In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all'ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno sono confermate, limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente. Le aliquote delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo trimestre 2023.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.

5-bis. Tra i comuni con popolazione da 25.000 abitanti a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartite risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas.

Articolo 3.

(Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati)

1. Nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, da finanziare nell'ambito del piano REPowerEU, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di *bonus* sociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh. La rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'assegnazione del contributo di cui al presente articolo. Sulla base delle indicazioni di cui al predetto decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce le modalità applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone climatiche di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000 milioni euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.

Articolo 4.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nonché garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca)

1. Nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno 2023, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto

anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2022, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 4, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-*bis* nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.348,66 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

10-*bis*. Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano durata fino a novantasei mesi. L'efficacia delle disposizioni di cui al primo periodo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10-*ter*. All'attuazione del comma 10-*bis* si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere

utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.

Articolo 4-*bis*.

(Disposizioni per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo)

1. Per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo, all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « e di 25 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e di 35 milioni di euro per l'anno 2023 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari ad almeno 10 milioni di euro, è destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva ».

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo)

1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 404 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 6.

(Tassazione dell'agroenergia)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, e il valore di 120 euro/MWh.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico)

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico previste dall'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo

regolano, con le agevolazioni fiscali. In ogni caso la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo. Le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.

Articolo 7-bis.

(Semplificazione temporanea per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « collocati a terra » sono inserite le seguenti: « o su coperture piane o falde »;

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale ».

Articolo 7-ter.

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 581, dopo le parole: « per l'anno 2022 » sono inserite le seguenti: « e di 9 milioni di euro per l'anno 2023 »;

b) al comma 582 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2022 ed entro il 30 giugno 2023 per l'anno 2023 ».

Articolo 7-quater.

(Credito d'imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità)

1. Alle *start-up* innovative, costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020, operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità è concesso, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti previsti dagli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ». Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonché le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

Articolo 7-quinquies.

(Contributo alla fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile »)

1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è concesso un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del medesimo

Istituto.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE

Articolo 8.

(Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24.

2. A ciascuna regione e provincia autonoma è assegnata una quota del fondo di cui al comma 1, secondo gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 2022. Gli importi della quota del fondo assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma possono essere utilizzati per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell'anno 2022.

3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti *internet* istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi 6 e 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in merito all'obbligo di indicare nella fattura elettronica riguardante i dispositivi medici:

a) in modo separato il costo del bene e il costo del servizio;

b) il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2010.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche per il tramite degli enti del proprio servizio sanitario, verificano la corretta compilazione della fattura elettronica e mettono a disposizione del Ministero della salute, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, trimestralmente, una relazione atta a documentare il rispetto di quanto previsto dal comma 4 e le attività poste in essere per la sua attuazione.

6. Per esigenze di liquidità connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 3 del presente articolo e nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente, le piccole e medie imprese possono richiedere finanziamenti a banche, istituzioni

finanziarie nazionali e internazionali e ad altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 9.

(Imposta sul valore aggiunto sul payback relativo ai dispositivi medici)

1. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, ai fini del contenimento della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale, considerato che i tetti regionali e nazionale sono calcolati al lordo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ai fini del ripiano dello sfornamento dei tetti della spesa per dispositivi medici, le aziende fornitrici di dispositivi medici possono portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dall'ammontare dei versamenti effettuati.

1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili ai beni acquistati.

1-ter. Nel calcolo dell'ammontare dell'IVA di cui al comma 1-bis del presente articolo si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, nella parte in cui prevede l'obbligo di indicare in modo separato l'importo del costo del bene e quello del costo del servizio.

2. Il diritto alla detrazione di cui al comma 1 sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive i costi relativi ai versamenti di cui al comma 1 sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.

3. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi del comma 1, le aziende fornitrici di dispositivi medici emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel quale sono indicati gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali da cui deriva l'obbligo del ripiano del superamento del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell'attività lavorativa già svolta)

1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un'unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore relative all'assunzione di personale dipendente e di avvalersi in regime di convenzione del personale iscritto nelle graduatorie per l'assistenza specialistica ambulatoriale interna, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzate.

2. I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati, per un periodo non superiore a dodici mesi, anche nei casi di proroga di contratti già in corso di esecuzione, ad operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità contemplati dalle disposizioni vigenti per l'accesso a posizioni equivalenti all'interno degli enti del Servizio sanitario nazionale e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia d'orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

3. Al fine di favorire l'economicità dei contratti e la trasparenza delle condizioni di acquisto e di garantire l'equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, con decreto del Ministro della salute, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono elaborate linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli *standard* di qualità dei servizi medici ed infermieristici oggetto degli affidamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. La stazione appaltante, nella decisione di contrarre, motiva espressamente sulla osservanza delle previsioni e delle condizioni fissate nei commi 1 e 2 e sulla durata dell'affidamento.

5. L'inosservanza delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 4 è valutata anche ai fini della responsabilità del dirigente della struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale.

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non si applicano agli affidamenti in atto e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determinazione di contrarre, o altro atto equivalente, entro dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti di cui al presente comma non può in ogni caso eccedere dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano ai contratti e alle procedure che prevedono l'affidamento della gestione di attività e di servizi sanitari a operatori economici allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o di presidi ospedalieri pubblici.

6. Il personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione, non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale.

7. Le aziende e gli enti di cui al comma 1, al fine di reinternalizzare i servizi appaltati, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, avviano le procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio. Non possono partecipare alle procedure selettive coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Servizio sanitario nazionale, si siano dimessi dalle dipendenze dello stesso.

Articolo 11.

(Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e anticipo dell'indennità nei servizi di emergenza-urgenza)

1. Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del contratto collettivo nazionale di lavoro-triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

- 1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili, in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale.
2. Al finanziamento di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
3. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « sono incrementati, » sono inserite le seguenti: « dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e, ».
4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 1-*bis* e 3 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, che a tal fine è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023.
5. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 12.

(Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza)

1. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare l'esperienza professionale acquisita, il personale medico, che alla data di pubblicazione del presente decreto, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, è ammesso a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è certificato, su istanza dell'interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
2. Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali.
- 2-*bis*. Fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 19, comma 11, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in via sperimentale, il personale medico in formazione può prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi.
3. L'attività libero-professionale che i medici in formazione specialistica possono svolgere ai sensi del comma 2 è coerente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Per tale attività è corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali,

previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico.

4. L'attività svolta ai sensi del comma 3 è valutabile nell'ambito del *curriculum* formativo e professionale nei concorsi per dirigente medico del Servizio sanitario nazionale e costituisce requisito utile ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

5. Fino al 31 dicembre 2025 il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del limite di età previsto dall'ordinamento vigente, fermi rimanendo l'autorizzazione degli enti del Servizio sanitario nazionale competenti e il riconoscimento del trattamento pensionistico esclusivamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica per l'applicazione del coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nel limite massimo di ventiquattro mesi. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 60.000 euro per l'anno 2023, 200.000 euro per il 2024, 400.000 euro per il 2025, 700.000 euro per il 2026, 1.100.000 euro per il 2027, 1.700.000 euro per il 2028, 2.300.000 euro per il 2029, 3.200.000 euro per il 2030, 4.000.000 euro per il 2031 e 5.100.000 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 13.

(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)

1. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo ».

1-*bis*. All'articolo 4, comma 9-*septiesdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « e amministrativo » sono sostituite dalle seguenti: « , amministrativo, tecnico e professionale ».

Articolo 14.

(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Al comma 548-*bis*, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2025 » sono soppresse;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica. ».

b-bis) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: « I suddetti accordi con le università sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo

quadro di cui all'ottavo periodo ».

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero)

1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di cui al comma 1.
3. Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni recate all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. Fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto ai sensi del comma 1, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili.
5. Il numero 2) della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato.

Articolo 15-*bis*.

(Ulteriori misure per fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario)

1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:
« 4-*ter*. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi nel citato elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026 ».

Articolo 15-*ter*.

(Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica)

1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

2. La lettera *b)* del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.

3. All'articolo 8, comma 1, lettera *h-ter)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale ».

4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso »;

b) all'articolo 4, il terzo comma è abrogato.

Articolo 16.

(Disposizioni in materia di contrasto degli atti di violenza nei confronti del personale sanitario)

1. All'articolo 583-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole « gravi o gravissime » sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo. ».

1-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e le esigenze di prevenzione generale e di repressione dei reati nonché di assicurare l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza, presso le strutture medesime, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, con ordinanza del questore possono essere costituiti posti fissi della Polizia di Stato nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere normativo e ordinamentale in materia di articolazioni territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III

MISURE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI

Articolo 17.

(Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 206 a 211, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

3. Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza presentata dal contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 180 e 182, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e non sono, in ogni caso, rimborsabili o rideterminabili le maggiori sanzioni già versate.

Articolo 17-*bis*.

(Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)

1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:
 - a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
 - b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
 - c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
 - d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023.

Articolo 18.

(Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale)

1. All'articolo 1, comma 219, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), dopo le parole « e per le quali » sono aggiunte le seguenti: « , alla medesima data, »;
- b) alla lettera b), dopo le parole « e per i quali » sono aggiunte le seguenti: « , alla medesima data, ».

Articolo 19.

(Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 167 le parole « entro il 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2023 »;
- b) al comma 174:
 - 1) al secondo periodo, la parola « trimestrali » è soppressa e le parole « al 31 marzo 2023 » sono

sostituite dalle seguenti: « al 30 settembre 2023 »;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. »;

c) al comma 175, le parole « 31 marzo 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in 3,25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 20.

(Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 194, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l'ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese ». Al quarto periodo, le parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;

b) al comma 195 le parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2023 »;

c) al comma 197 le parole « 10 luglio 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 10 ottobre 2023 »;

d) al comma 199 le parole « nove mesi » sono sostituite con le parole « undici mesi » e le parole « 31 luglio 2023 » sono sostituite con le parole « 31 ottobre 2023 »;

e) al comma 200 le parole « 31 luglio 2024 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2024 »;

f) al comma 206 le parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2023 »;

g) al comma 213 le parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2023 ».

2. All'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, le parole « 31 luglio 2023 » sono sostituite con le parole « 31 ottobre 2023 » e le parole « dell'articolo 291 del codice di procedura civile » sono sostituite con le parole « dell'articolo 391 del codice di procedura civile ».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 11,49 milioni di euro per l'anno 2023, 590.000 euro per l'anno 2024, 620.000 euro per l'anno 2025, 650.000 euro per l'anno 2026, 680.000 euro per l'anno 2027 e 180.000 euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 21.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole « le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti » si interpretano nel senso che:

a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di

ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata.

2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che:

a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'imposta sul valore delle attività finanziarie estere e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui all'articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non rilevabili ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si interpretano nel senso che la definizione agevolata ivi prevista si applica anche all'accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

Articolo 22.

(Modifiche alle disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria)

1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo la parola « demanio », sono inserite le seguenti: « , nonché all'Agenzia delle entrate-Riscossione ».

Articolo 23.

(Causa speciale di non punibilità dei reati tributari)

1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

2. Il contribuente dà immediata comunicazione, all'Autorità giudiziaria che procede, dell'avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informa l'Agenzia delle entrate dell'invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.

3. Il processo di merito è sospeso dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 2, sino al momento in cui il giudice è informato dall'Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.

4. Durante il periodo di cui al comma 3 possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392 del codice di procedura penale.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 24.

(Disposizioni finanziarie)

1. La dotazione del fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, è integrata di 44 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Per l'anno 2023 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro, il Fondo per le vittime dell'amianto, che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante

l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi. Al Fondo di cui al primo periodo possono accedere anche le società partecipate di cui al suddetto periodo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del Fondo di cui al primo periodo da riconoscere in favore dei soggetti di cui al presente comma, nonché i requisiti, i termini, gli effetti, le procedure e le modalità di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili nel medesimo Fondo.

3. Il fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è incrementato di 4,5 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 200.000 euro per l'anno 2023.

5. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2017, localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

6. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 4- bis, 5, 6, 7-ter, 7-quater, 7-quinqies, 8, 11, 12, 19, 20 e dai commi da 1 a 5 del presente articolo, determinati in 4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023, 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

a) quanto a 4.938,94 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per i periodi d'imposta 2021 e 2022 »;

c) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6.

7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 24-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 25.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegati

Tabella A

(Articolo 8, comma 2)

Regione e provincia autonoma	Quote da erogare
Piemonte	104.422.832
Valle d'Aosta	2.314.826
Lombardia	5.483
PA Bolzano	23.782.216
PA Trento	25.698.539
Veneto	120.558.877
Friuli Venezia Giulia	66.555.139
Liguria	26.367.599
Emilia-Romagna	88.623.366
Toscana	206.579.792
Umbria	47.755.315
Marche	71.047.095
Lazio	0
Abruzzo	73.317.909
Molise	9.120.621
Campania	0
Puglia	128.363.655
Basilicata	5.075.142
Calabria	2.198.269
Sicilia	17.879.573
Sardegna	65.333.753
Totale	1.085.000.000

Tabella B

(Articolo 11, comma 1)

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	Quota d'accesso anno 2022	Ripartizione spesa per incremento tariffa oraria	Ripartizione spesa per incremento oraria
		prestazioni aggiuntive personale dirigente servizi emergenza-urgenza	prestazioni aggiuntive personale comparto servizi emergenza-urgenza
PIEMONTE	7,33%	3.665.458	1.466.183
VALLE D'AOSTA	0,21%	105.417	42.167
LOMBARDIA	16,79%	8.397.128	3.358.851
PA BOLZANO	0,88%	440.847	176.339
PA TRENTO	0,91%	454.084	181.634
VENETO	8,23%	4.114.931	1.645.973
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	1.034.645	413.858
LIGURIA	2,65%	1.325.305	530.122
EMILIA-ROMAGNA	7,53%	3.766.295	1.506.518
TOSCANA	6,33%	3.163.064	1.265.226
UMBRIA	1,49%	742.643	297.057
MARCHE	2,56%	1.279.708	511.883

LAZIO	9,63%	4.815.859	1.926.344
ABRUZZO	2,18%	1.089.180	435.672
MOLISE	0,50%	251.947	100.779
CAMPANIA	9,25%	4.627.308	1.850.923
PUGLIA	6,61%	3.305.381	1.322.152
BASILICATA	0,92%	461.721	184.688
CALABRIA	3,12%	1.560.210	624.084
SICILIA	8,08%	4.038.740	1.615.496
SARDEGNA	2,72%	1.360.129	544.052
TOTALE	100,00%	50.000.000	20.000.000

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197" sono sostituite dalle seguenti: "stabilito ai sensi del regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 20.000 annui.", e le parole: "tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 400 milioni di euro." sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 580 milioni di euro".

Conseguentemente al comma 3 le parole: "pari a 405 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 585 milioni di euro per l'anno 2023"

G1.100

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

il Capo I del provvedimento contiene misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

l'incremento dei prezzi dell'energia unitamente al forte rialzo dell'inflazione, ai tassi di interesse, sta colpendo le famiglie riducendo il relativo potere di acquisto e rendendo sempre più difficile arrivare «a fine mese»;

espressione di tale sofferenza è il crescente disagio abitativo;

secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero dell'interno, a seguito della cessazione della moratoria disposta durante l'emergenza sanitaria, nel 2021 è avanzata la crescita degli sfratti per morosità;

nel solo 2021 ci sono state 8.163 nuove sentenze di sfratto (quasi il 20 per cento in più rispetto al 2020), di cui 32.083 per morosità (circa l'85 per cento del totale), 33.208 richieste di esecuzione forzata (-45,39 per cento) e 9.537 sfratti eseguiti con la forza pubblica (+ 80,97 per cento);

il fenomeno è diffuso su tutto il territorio nazionale, con le città del sud che presentano la maggiore crescita percentuale del numero di richieste di esecuzione forzata e di sfratti eseguiti: Napoli (+197,94 per cento e -58,77 per cento); Bari (+128 per cento e +100 per cento); Potenza (+233,33 per cento e -383,33 per cento); Catanzaro (+110 per cento e -216,67 per cento);

il rincaro dei prezzi alimentari ed energetici, unitamente all'aumento dei tassi di interesse e le difficoltà di accesso al credito, rischiano di aggravare ulteriormente l'emergenza abitativa;

ritenuto che:

il provvedimento non contiene misure di contrasto al disagio abitativo;

nell'ultima legge di bilancio non sono stati rifinanziati per l'anno 2023 i fondi per l'accesso alle locazioni e il contrasto delle morosità incolpevoli;

è necessario intervenire con urgenza per sostenere le famiglie economicamente più deboli, impegna il Governo:

quale ulteriore misura volta a recare sostegno alle famiglie e in linea con gli obiettivi di contenimento dell'inflazione e di conservazione di cui al provvedimento in esame, ad assumere con urgenza ulteriori iniziative al fine di contrastare il disagio abitativo e tutelare il diritto all'abitazione, come riconosciuto dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a partire dal rifinanziamento dei fondi per l'accesso alle locazioni e il contrasto delle morosità incolpevoli.

G1.101

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

il Capo I del provvedimento contiene misure urgenti per il contenimento degli effetti conseguenti agli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

l'incremento dei prezzi dei prodotti energetici costituisce la principale causa dell'inflazione che sta colpendo milioni di famiglie e imprese;

allo scopo di ricondurre la crescente inflazione nella soglia del 2 per cento, a partire da luglio dello scorso anno la Bce ha avviato una politica monetaria orientata all'aumento dei tassi di interesse;

l'aumento dei tassi di interesse previsto dalla Bce ha comportato una vertiginosa e rapida crescita dei tassi di interesse applicati a mutui e finanziamenti: l'ultimo bollettino mensile dell'Abi, evidenzia come il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato del 4 per cento nel mese di marzo 2023, mentre il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato del 3,9 per cento;

tale incremento si traduce a sua volta in centinaia di euro in più che gravano sui bilanci mensili di famiglie e imprese, oltre al peso dell'inflazione;

ritenuto che:

il settore bancario sta registrando una crescita dei ricavi record in conseguenza del margine di interesse favorevole, a fronte di maggiori costi per la clientela;

è opportuno introdurre, come avvenuto per il settore energetico, misure perequative al fine di contenere gli effetti del rincaro dei prodotti finanziari in linea con le iniziative assunte in altri paesi europei;

è necessario intervenire con urgenza individuando soluzioni mirate finalizzate a compensare i maggiori ricavi del settore bancario con le maggiori spese per la clientela e neutralizzare gli aumenti conseguenti ai maggiori interessi applicati sui prestiti, preservando la capacità di spesa delle famiglie e delle imprese,

impegna il Governo

quale ulteriore misura a sostegno delle famiglie e delle imprese e in linea con la finalità di contenere gli effetti dell'inflazione di cui al provvedimento in esame, ad adottare ulteriori iniziative normative finalizzate a neutralizzare gli effetti negativi degli aumenti dei tassi di interesse sui mutui e prestiti alla clientela, anche attraverso la previsione di forme di prelievo sui maggiori ricavi da margine di interesse e commissioni conseguiti dal settore bancario.

G1.102

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

nel provvedimento in esame non si rinvergono misure adeguate volte a sostenere famiglie ed imprese contro il caro energia che non appare arrestarsi;

in conseguenza della crescente inflazione, la Banca Centrale Europea (Bce) ha avviato un piano di incremento dei tassi di interesse con l'obiettivo di contrastare l'aumento dei prezzi e riportare l'inflazione sotto la soglia del 2 per cento;

l'aumento dei tassi di interesse sta incidendo immancabilmente sulle spese delle famiglie e delle imprese;

secondo i dati diffusi da Bankitalia, a marzo 2023, a seguito dei rialzi della Bce, il tasso medio sul totale dei prestiti è stato del 3,81 per cento contro il 3,65 per cento del mese precedente: nello specifico, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 4 per cento rispetto al 3,76 per cento del mese precedente e al 5,72 per cento a fine 2007; il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato del 3,9 per cento contro il 3,55 per cento del mese precedente;

stante il citato rialzo dei tassi di interesse, le rate dei mutui saranno più elevate, e potrebbe altresì aumentare la difficoltà di accesso ai finanziamenti per imprese e famiglie. Inoltre, si registra un calo nell'erogazione di mutui: i recenti dati diffusi da Istat, già confermano il calo dei mutui sulle abitazioni nel terzo trimestre 2022, che segnano un -7,4 per cento rispetto al precedente anno; secondo l'ultimo studio di Crif, nel primo trimestre del 2023 le richieste di istruttoria per mutui immobiliari da parte delle famiglie italiane hanno registrato una contrazione del 23,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

peggiora anche il numero degli sfratti secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'interno, di cui oltre l'80 per cento per morosità;

gli istituti di ricerca concordano nel confermare che i prezzi delle case in Italia continueranno ad aumentare nei prossimi tre anni, specialmente nelle grandi città. La società di consulenza Nomisma parla di una crescita del 12 per cento a Milano e del 9 per cento a Roma. La domanda abitativa ha toccato i massimi storici: quasi il 4 per cento dei nuclei familiari sta attualmente cercando una casa da acquistare e circa il 10 per cento dichiara di voler iniziare la ricerca entro l'anno. Anche gli immobili di impresa costeranno di più;

così il mercato immobiliare italiano continuerà a risentire della recessione e dell'inflazione e a vivere le ripercussioni della crisi globale, e la carenza di alloggi a prezzi accessibili - problema non recente - sarà certamente inasprito dalle nuove tendenze;

considerato che:

secondo i dati emersi da un sondaggio condotto da Swg per Greenpeace, tra l'11 e il 16 gennaio 2023, la maggioranza degli italiani è nettamente contraria all'aumento della spesa militare, mentre più

dei due terzi vorrebbero addirittura estendere la tassazione al 100 per cento degli extra profitti anche all'industria bellica;

la direzione che i cittadini vorrebbero seguire è piuttosto chiara, tenuto conto che il 53 per cento degli intervistati pensa che sarebbe meglio investire «esclusivamente» (27 per cento), o «in gran parte» (26 per cento), nella transizione energetica. Soltanto poco più di un quinto ritiene che si debba puntare «in egual misura su fonti fossili e transizione energetica» ed è assolutamente marginale la percentuale di chi vorrebbe investire «in gran parte» (6 per cento), o «esclusivamente» (3 per cento), nelle fonti fossili,

impegna il Governo:

quale misura volta a recare sostegno alle famiglie, a individuare con urgenza risorse adeguate da destinare al rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'affitto e del Fondo per la morosità incolpevole, nonché al finanziamento di un Piano di edilizia residenziale pubblica e misure specifiche contro il rincaro degli affitti per studenti universitari, eventualmente anche istituendo a tal fine un contributo solidaristico sui cosiddetti extra profitti netti da interessi conseguiti, nei mesi più recenti, dal settore produttivo di armi e munizioni.

G1.103

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

il Capo I del provvedimento contiene misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

l'incremento dei prezzi dell'energia unitamente al forte rialzo dell'inflazione, ai tassi di interesse, sta colpendo in maniera significativa il settore immobiliare, soprattutto con riferimento alle locazioni di immobili;

con particolare riferimento ai costi delle utenze, occorre considerare che, nella maggior parte dei casi, gli alloggi affittati risultano essere seconde case e ciò determina, a parità di consumi, che la spesa per l'energia elettrica risulti anche del 30 per cento più alta rispetto a quella di un'utenza domestica residente, a causa di costi fissi più elevati;

inoltre, è un dato acquisito che, oggi, i proprietari di case trovino più conveniente e meno rischioso, optare per affitti a turisti, mediante piattaforme online, piuttosto che destinare i propri immobili a locazione di lunga durata, anche in ragione di una normativa fiscale di favore per gli affitti brevi;

ritenuto che:

il caro affitti penalizza ancora una volta le famiglie a reddito medio o medio basso, soprattutto nei casi di lavoratori e studenti fuori sede;

l'allarmante situazione denunciata dagli studenti universitari negli ultimi giorni, rende evidente l'esigenza di rafforzare le forme di sostegno abitativo, anche attraverso la leva fiscale, in attesa della realizzazione di interventi strutturali nell'ambito delle politiche abitative finalizzate allo sviluppo di un'edilizia residenziale,

impegna il Governo:

quale ulteriore intervento volto a recare sostegni alle famiglie, al fine di contenere gli effetti dell'inflazione nel settore delle locazioni immobiliari e in attesa della realizzazione di politiche abitative per lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata, a introdurre misure fiscali

finalizzate a incentivare la disponibilità di immobili e alloggi destinati a studenti e lavoratori fuori sede con redditi medio bassi, e al contenimento delle spese connesse alla locazione e al relativo godimento, valutando di:

- potenziare lo strumento della cedolare secca e le garanzie per l'affittuario in termini di riduzione del canone di locazione;

- esentare dall'imposta di registro e di bollo i contratti di locazione stipulati da studenti e lavoratori fuori sede;

- sostenere i costi connessi al godimento di immobili e alloggi per studenti e lavoratori fuori sede incrementando il limite di spesa massima ammessa a detrazione e la percentuale di detrazione riconosciuta in relazione al pagamento di canoni di locazione o canoni relativi a contratti di ospitalità, estendendo altresì l'ambito applicativo dell'incentivo anche al deposito cauzionale, alle spese condominiali e alle spese comunque connesse al godimento dell'immobile (es. utenze);

- introdurre un contributo, in forma di detrazione o credito d'imposta, anche attraverso la previsione di rimborso diretto (cash back), ai compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza della stipula di contratti di locazione per studenti e lavoratori fuori sede;

- introdurre un contributo, in forma di detrazione o credito d'imposta, anche attraverso la previsione di rimborso diretto (cash back) ove sostenute dallo studente, in relazione alle spese per la ristrutturazione, a partire dalle spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche, o l'acquisto di mobili destinati ad immobili adibiti ad alloggi per studenti o lavoratori fuori sede.

G1.104

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

il provvedimento in esame si pone in parziale continuità con i precedenti decreti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, senza tuttavia introdurre azioni strutturali capaci di stabilizzare nel lungo periodo i costi e il potere d'acquisto delle famiglie, soprattutto quelle a basso reddito;

l'incremento dei prezzi dell'energia unitamente al forte rialzo dell'inflazione, ai tassi di interesse, nonché alla richiesta di alloggi notevolmente superiore alla disponibilità nella maggior parte delle città italiane, sta, da tempo, peggiorando lo squilibrio tra domanda e offerta al punto che l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili è un problema sempre più urgente per gli studenti fuori sede, legato all'aumento dei canoni di locazione e a una crisi abitativa senza precedenti, soprattutto nelle aree a forte vocazione universitaria e turistica;

con particolare riferimento ai costi delle utenze, occorre altresì considerare che, nella maggior parte dei casi, gli alloggi affittati dagli studenti risultano essere seconde case e ciò determina, a parità di consumi, che la spesa per l'energia elettrica risulti anche del 30 per cento più alta rispetto a quella di un'utenza domestica residente, a causa di costi fissi più elevati;

quanto sopra non fa che aggravare la difficile situazione in cui versano numerosi studenti che risiedono in una provincia diversa da quella della sede universitaria, sostenendo annualmente costi ingenti per far fronte ai crescenti canoni di locazione e alle spese accessorie (condominio, tassa sui rifiuti e utenze varie) e che hanno promosso, in questi giorni, una mobilitazione a livello nazionale per denunciare la crisi abitativa legata al caro affitti e chiedere risposte concrete al Governo,

considerato che:

secondo quanto emerso dal Rapporto «Lo student housing tra Pnrr e mercato», presentato nell'ambito del convegno «Il Pnrr e l'investimento nello student housing» dello scorso 13 aprile, allo stato attuale, la copertura dei posti letto offerti agli studenti universitari fuori sede, pari al 40 per cento degli iscritti, si attesta intorno ai 10,5 per cento e deriva da enti specifici che però coprono solo l'8,1 per cento del totale. Considerando che il fabbisogno stimato dell'offerta strutturata di posti letto deve essere pari ad almeno il 20 per cento degli studenti fuori sede (tasso di copertura medio europeo), sarebbero necessari almeno 130mila posti letto;

il citato rapporto inoltre sottolinea come il numero di studenti universitari fuori sede si è mantenuto in crescita nell'ultimo anno, sulla scia di un incremento che prosegue in modo costante dal 2015;

tale incremento è alla base dell'alterazione della tipologia di offerta presente sul mercato immobiliare universitario. I dati Istat, infatti, evidenziano come i prezzi delle camere singole risultino aumentati di ben 11 punti percentuali rispetto al 2021, e di 13 punti rispetto al 2022 fino a raggiungere un costo medio mensile di 539 euro, con picchi massimi nelle grandi città come Milano, Padova, Roma, Firenze e Bologna, che hanno toccato affitti mensili anche di 700 euro al mese; città dove peraltro si concentra circa un quarto del totale dei fuori sede italiani,

impegna il Governo:

ad adottare con sollecitudine iniziative, anche di carattere normativo, tese all'introduzione di un complesso organico di misure - economiche, sociali e fiscali - idonee a contrastare il consistente aumento del costo degli affitti per gli studenti cosiddetti fuori sede, così da dare piena ed effettiva attuazione al diritto all'accesso ai livelli più alti dell'istruzione riconosciuto dall'articolo 34 della Costituzione.

G1.105

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto all'esame interviene in una delicatissima e complicata fase economica e sociale per l'Italia: la crisi energetica non è risolta, l'inflazione è ai massimi da trenta anni, e in risposta agli aumenti dei prezzi la Banca centrale europea sta innalzando i tassi di riferimento per bloccare la spirale inflazionistica con i noti effetti sui mutui e sui prestiti e con l'allargamento delle diseguaglianze, perché l'inflazione origina da spese sostanzialmente incompressibili quali l'energia e gli alimentari che, proporzionalmente, pesano di più sui cittadini finanziariamente più fragili;

per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno cercato, di trimestre in trimestre, per tutto il 2022, e per questo inizio del 2023 di mitigare il costo dell'energia elettrica per tutte le utenze elettriche (domestiche e non domestiche), principalmente attraverso la sterilizzazione degli oneri generali di sistema in bolletta per l'energia elettrica e il riconoscimento di crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale: in questo provvedimento la sterilizzazione degli oneri di sistema non ha avuto proroga, il credito d'imposta per l'acquisto del gas è stato prorogato (con valori però decisamente inferiori) solo fino al 30 giugno 2023;

l'inverno particolarmente mite, la bassa domanda sia industriale sia domestica e l'offerta eccedente hanno determinato una diminuzione del prezzo del gas di circa il 50 per cento nel primo trimestre dell'anno in corso rispetto ai picchi raggiunti dopo marzo 2022. Anche il Pun (il prezzo di riferimento dell'energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana), influenzato dalla riduzione del prezzo dal gas e dalla ridotta domanda industriale, ha visto un trend in diminuzione: a marzo, infatti, ha raggiunto i 136,3 C/MWh rispetto ai 308,7 euro per MWh dello stesso mese nel 2022, con un calo di oltre il 55 per cento;

alla luce di questi dati è necessario continuare a intervenire per ridurre il costo delle bollette per famiglie e imprese anche perché i prossimi mesi il trend di discesa dei prezzi dei prodotti energetici potrebbe interrompersi: ARERA ha evidenziato come «le quotazioni dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per i prossimi mesi hanno recentemente di nuovo mostrato volatilità crescente e quotazioni per il terzo e quarto trimestre in rialzo, con aumenti di circa il 10 per cento nel terzo trimestre e del 25 per cento nel quarto trimestre rispetto alle quotazioni del secondo trimestre» e che «le quotazioni dei mercati all'ingrosso del gas naturale per i prossimi mesi hanno recentemente nuovamente mostrato volatilità crescente e quotazioni per il terzo e quarto trimestre in rialzo (rispettivamente di più del 5 per cento e del 15 per cento rispetto alle quotazioni per il secondo trimestre)»;

si prefigurano quindi nuovi aumenti del costo della componente energia a partire dalla prossima estate: la mancata proroga delle misure riguardo agli oneri di sistema e, da giugno 2023 delle misure relative al credito d'imposta comporta di nuovo un forte rischio, per gran parte del settore economico e produttivo del nostro Paese, di ridimensionamento dell'attività se non di chiusura di centinaia di migliaia di imprese, oltre a impattare di nuovo pesantemente sui costi delle famiglie, già sotto pressione dal tasso di inflazione così sostenuto che ne erode la capacità d'acquisto;

assolutamente iniqua e incomprensibile appare infine la scelta del governo di ridurre la tassazione sugli extra profitti per le aziende dell'energia che nei mesi scorsi hanno ottenuto utili miliardari,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per limitare l'impatto dei costi di energia e gas per le imprese e le famiglie anche per il secondo semestre del 2023.

G1.106

[Fregolent](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali»;

premesso che:

il provvedimento in esame reitera importanti misure a supporto degli utenti di forniture di energia elettrica, al fine di contemperare il forte rincaro dei costi dell'energia verificatesi nel corso dell'ultimo anno;

in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 2, componente 1.7), il 10 gennaio 2024 si realizzerà il completamento del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica avviato con la legge 4 agosto 2017, n. 124, «attraverso l'adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio consapevole e trasparente al mercato libero da parte della clientela domestica e delle microimprese, anche seguendo il modello già adottato per il servizio a tutele graduali, fissando tetti alla quota di mercato, e potenziando la trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori»;

l'articolo 1, comma 60, della predetta legge ha infatti previsto la cessazione - più volte rinviata - dell'efficacia del regime dei prezzi regolati per i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero;

a gennaio di quest'anno il 68,3 per cento dei clienti finali era già passato al mercato libero, mentre il 31,7 per cento delle utenze domestiche (pari a circa 9,5 milioni di clienti, di cui la metà secondo le stime definibili "vulnerabili") si trovava ancora in regime di maggior tutela;

sempre l'articolo 1, comma 60, ha demandato all'Autorità di regolazione per energia, reti e

ambiente (ARERA) la realizzazione di un servizio a tutele graduali, volto ad accompagnare il passaggio al mercato libero per i clienti finali rimasti nel mercato tutelato al termine di cessazione dello stesso;

tale servizio sarà erogato da venditori selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali dall'Acquirente Unico.;

lo scorso 19 aprile il Governo ha trasmesso alle Camere lo Schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica, che prevede un limite massimo di aree territoriali aggiudicabili allo stesso fornitore, pari al 35 per cento, e prevede che, al termine del servizio di tutele graduali, ai clienti che non abbiano scelto ancora un operatore sul mercato libero l'energia elettrica sia fornita dal medesimo esercente il servizio a tutele graduali sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole;

in vista del termine del mercato tutelato del prossimo 10 gennaio e delle aste per il servizio di tutele graduali che dovranno essere bandite da Acquirente Unico, nonché per un liberalizzazione sostanziale, ordinata ed efficace del mercato dell'energia elettrica, si rende necessario assicurare il rispetto, da parte degli operatori, di standard qualitativi volti a garantire clienti finali ed efficienza del mercato;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie volte a introdurre criteri qualitativi per l'iscrizione e il mantenimento all'elenco venditori energia elettrica, unitamente a meccanismi di controllo che possano garantire un mercato dell'energia ordinato ed efficiente;

a prevedere che l'elaborazione dei predetti criteri venga elaborata da ARERA, sentito il GSE e di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

G1.107

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'attuale crisi economica colpisce particolarmente i soggetti che, oltre all'enorme aumento delle bollette per l'energia e il caro prezzi, devono affrontare anche i costi per l'affitto di una casa;

il costo degli affitti è attualmente insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle monoreddito, quelle numerose, con persone disabili o malate, che a causa dell'inflazione non riescono più ad arrivare a fine mese;

il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, strumenti fondamentali per l'attuazione delle politiche di sostegno al diritto alla casa, non sono stati rifinanziati dalla legge di bilancio per il 2023, né con successivi provvedimenti da parte del Governo;

il mancato rifinanziamento non consente alle amministrazioni locali di intervenire per affrontare la precarietà abitativa, il caro affitti e gli sfratti per morosità che, come noto, sono ripresi a partire dal 1° gennaio 2022, dopo il blocco stabilito durante il periodo pandemico, determinando così un aumento drammatico delle persone senza casa e ciò costituisce una vera e propria emergenza nel Paese;

l'importo attualmente riconosciuto della detrazione spettante per le spese sostenute per l'affitto è ampiamente inferiore alla analoga detrazione prevista sulla rata di mutuo per gli acquirenti della prima casa;

è necessario colmare questo divario incomprensibile che penalizza chi, impossibilitato all'acquisto, in particolare a causa del precariato, il basso livello dei salari e l'elevata disoccupazione, affronta e risolve il bisogno abitativo con la locazione,

impegna il Governo:

quali ulteriori misure volte a recare sostegno alle famiglie:

a rifinanziare, con il primo provvedimento utile, i fondi di sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole a partire dall'anno in corso, prevedendo modalità di coordinamento e unificazione dei due fondi e destinando una quota specifica al sostegno della graduazione programmata degli sfratti per morosità;

a raddoppiare l'importo attuale della detrazione sul reddito di cui possono beneficiare i conduttori in locazione abitativa.

G1.108

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali» sono presenti norme per ristorare i costi energetici. Tali norme riguardano contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, fino comunque al 30 giugno 2023;

quella «geotermica» è una forma di energia naturale che trova origine dal calore della terra e, tra le energie rinnovabili, ha un valore aggiunto che condivide soltanto con l'idroelettrico: la continuità della produzione;

nella regione Toscana la geotermia conta 34 centrali per una potenza installata di 761 *megawatt*. La produzione annua è di circa 5,9 miliardi di *chilowattora* che, complessivamente, soddisfa quasi il 30 per cento del fabbisogno energetico della regione e permette un risparmio di oltre 1 milione e 400 mila Tep e 4,1 tonnellate metriche di emissioni CO2 evitate. In questi territori la geotermia garantisce 650 occupati diretti e circa 2.000 nell'indotto e ha promosso lo sviluppo di numerose piccole e medie imprese in diversificati settori produttivi;

i comuni geotermici producono quindi una fonte pulita e rinnovabile utilizzata anche da vasti bacini di utenza contigui e hanno quindi diritto a compensazioni adeguate;

a tal fine l'articolo 6 del decreto-legge n. 50 del 2022 (cosiddetto «Decreto Aiuti», convertito in legge n. 91 del 15 luglio 2022) interviene sulla geotermia, prevedendo per i titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche di corrispondere annualmente 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione a favore dello sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni;

al tal fine il comma 2-*quinquies* del medesimo provvedimento prevede che «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate e sentiti i comuni coinvolti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al comma 2-*quater*»;

ad oggi, dopo oltre 9 mesi dalla pubblicazione della legge n. 91 del 2022, il decreto interministeriale non è stato ancora emanato;

tali ritardi sulla corretta erogazione di risorse già stanziato stanno di fatto penalizzando ulteriormente i territori interessati;

già in data 29 agosto 2022 il Presidente dell'Anci Antonio Decaro sollecitava l'emanazione, in una lettera ai Ministri interessati, del decreto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 50 del 2022 proponendo, per individuare i criteri di riparto ed erogazione, «un percorso coerente e più semplice, che può fondarsi su un riparto di risorse basato sui criteri del decreto legislativo n. 22 del 2010,

articolo 16 ovvero ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento»;

impegna il Governo

ad emanare il decreto citato in premessa, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 50 del 2022, eventualmente utilizzando, per la definizione dei parametri di riparto, i criteri previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2010.

1.0.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la partecipazione attiva dei consumatori ai mercati di energia elettrica e gas naturale)

1. Allo scopo di ridurre il costo della bolletta dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché di promuovere la partecipazione attiva dei consumatori ai predetti mercati, i soggetti associativi di cui al comma 3 possono accedere ai servizi di cui al comma 2 al fine di individuare i venditori di energia elettrica e/o gas naturale dei clienti finali aderenti a un gruppo di acquisto dotato di imparzialità e indipendenza rispetto ai venditori medesimi o a soggetti a essi collegati, conformemente alle linee guida di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

2. I soggetti associativi di cui al comma 3 possono richiedere ad Acquirente Unico S.p.A. la fornitura di un servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate relative ai clienti finali aderenti al gruppo di acquisto, non riconducibili al singolo individuo né ai dati personali del medesimo, individuate mediante il Sistema Informativo Integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i soggetti associativi, previo conferimento di mandato speciale con rappresentanza da parte dei clienti finali che aderiscono per iscritto a un gruppo di acquisto, provvedono alla conclusione di contratti con i venditori di energia elettrica e gas naturale.

4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del presente articolo.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La fornitura del servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate di cui al comma 2 è attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

1.0.2

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sostegno alle comunità energetiche nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C2.1, investimento 1,2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari a 2,2 miliardi di euro, sono utilizzabili anche per il sostegno alla creazione di comunità energetiche da parte dei comuni con più di 5.000 abitanti e delle città metropolitane, nei quartieri a maggiore disagio socio-economico.

2. Le risorse a fondo perduto saranno ripartite fra i comuni e le città metropolitane con successivo

decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Gli Enti Locali individueranno i quartieri a maggior disagio socio-economico in cui creare le comunità energetiche e promuoveranno l'adesione dei cittadini.»

2.1

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: "e si applica, altresì, alle forniture acquistate dagli impianti sportivi e natatori"

2.2

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5.1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

5.2. Agli oneri derivanti dal comma 5.1., valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)."

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: "gas" aggiungere le seguenti: "e dell'energia elettrica"

G2.100

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2, comma 1, proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023;

il comma 2 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia;

l'articolo 4 riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023 alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 e, per il primo trimestre 2023, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 2-9) per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese;

dalle suddette norme risulta assente il riferimento agli impianti sportivi e natatori;

diversi nei nostri interventi chiedono di porre maggiore attenzione al mondo dello sport che ha sofferto una crisi devastante negli ultimi anni con la pandemia e adesso è in forte affanno a causa dei pesanti rincari energetici;

questa condizione, che sta diventando insostenibile per tutte le PMI energivore e le famiglie a basso reddito, sta aggravando anche la situazione finanziaria dei gestori degli impianti natatori, sui quali già pesano i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia;

le piscine e le strutture per l'attività motoria sono anche importanti spazi di aggregazione sociale e la loro chiusura avrebbe preoccupanti risvolti negativi sulla salute fisica e sul benessere mentale, oltretutto in un momento storico già delicato sotto questo punto di vista,

impegna il Governo

ad estendere e riconoscere le agevolazioni, sia sotto forma di credito di imposta che quelle relative alla riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA, agli impianti sportivi e natatori, oggi in difficoltà a causa dei pesanti rincari energetici.

G2.101

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

al fine di contenere gli effetti dei rincari dei prodotti energetici, il provvedimento reca disposizioni in materia di acquisto di energia elettrica e gas al fine di sostenere la spesa in bolletta per le imprese maggiormente esposte all'aumento dei prezzi nonché introduce disposizioni fiscali per semplificare gli adempimenti a carico delle imprese;

considerato che:

in tema di acquisto di energia elettrica, recenti pronunce giurisprudenziali, di merito e di legittimità, hanno ribadito il diritto al rimborso delle addizionali provinciali e regionali applicate all'accisa sull'energia elettrica, negli anni abrogate dal legislatore in quanto in contrasto con la normativa comunitaria;

la Corte di cassazione ha in più occasioni dichiarato l'incompatibilità dell'addizionale provinciale e regionale all'accisa sull'energia elettrica (Cassazione Civile 15198/2019; Cassazione Civile 27099/2019) sottolineando l'incoerenza tra il tributo addizionale e l'articolo I, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio. In particolare, la norma europea permette agli Stati membri dell'UE di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette ma solo a condizione che le stesse abbiano «finalità specifiche» e siano rispettati vincoli particolari in relazione alla determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo dell'imposta;

nei casi di addebito delle accise in bolletta, i consumatori, per ottenere il rimborso, devono presentare la richiesta unicamente nei confronti dei fornitori di elettricità che a loro volta possono avanzare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ma solo successivamente a una sentenza del giudice ordinario civile che accerti l'ammontare del rimborso;

il fornitore di energia elettrica, infatti, è obbligato a difendersi e costituirsi in giudizio ottenendo una sentenza di condanna a proprio carico passata in giudicato al fine di poter richiedere, all'Erario o alle province, il rimborso di quanto corrisposto ai consumatori;

è di tutta evidenza che il processo civile sia particolarmente oneroso tanto per i fornitori di energia elettrica quanto per gli stessi consumatori;

inoltre, con riferimento al contenzioso tributario, nel caso di clienti che presentano più pod, è necessario precisare che deve essere incardinato di fronte alla Corte di giustizia Tributaria della provincia competente e quindi nella provincia dove sono localizzati i pod. Ciò potrebbe comportare che, per un'unica richiesta di rimborso attuata in sede civilistica da parte di clienti multipod, si possano

instaurare molteplici contenziosi in sede tributaria;

infine si segnala che in caso di addizionale provinciale versata direttamente alle province per utenze inferiori a 200 KW, attualmente, l'Agenzia delle Dogane si sta dichiarando incompetente in quanto il tributo è stato incamerato direttamente alle province. Le province a loro volta stanno negando il diritto al rimborso per carenza di legittimazione passiva sulla base della considerazione che l'addizionale provinciale ha natura erariale in quanto tributo gestito e amministrato dallo stato;

ritenuto che:

è necessario introdurre semplificazioni finalizzate a favorire il recupero di quanto indebitamente versato da parte di migliaia di imprese, riducendo gli adempimenti a loro carico e i tempi di recupero di quanto dovuto;

le stime riportano un ammontare di circa 3 miliardi di euro da restituire alle imprese fornitrici e ai consumatori finali;

l'accelerazione delle procedure di rimborso, oltre che a restituire alle imprese quanto indebitamente versato, rappresenta un ulteriore e importante sostegno finanziario alla liquidità delle imprese nell'attuale difficile contesto economico,

impegna il Governo:

a monitorare l'andamento delle pratiche di rimborso di cui in premessa e ad assumere ogni iniziativa utile al fine di poter semplificare le procedure di rimborso a favore delle imprese, evitando i costi e le lungaggini dell'accertamento giudiziario.

2.0.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Annullamento degli oneri di sistema per le infrastrutture di ricarica elettrica)

1. Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per l'anno 2023, l'ARERA provvede ad annullare, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione, per usi di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».

2.0.2

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il secondo trimestre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11:

1) dopo le parole: «primo trimestre» sono aggiunte le seguenti: «e secondo trimestre»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre del 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.»;

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 1.915.000 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 luglio 2023»;

c) al comma 116, primo periodo, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento» e, al secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento».

2.0.3

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicati alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico per il secondo trimestre 2023)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.»;

b) il comma 12 è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 1.200.000 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 luglio 2023».

c) al comma 116, primo periodo, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento» e, al secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento».

3.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "di misure pluriennali" inserire le seguenti: "aventi l'obiettivo di proseguire con il processo di decarbonizzazione dei consumi domestici,".

b) al comma 2:

1) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Tali criteri tengono conto del contributo alla decarbonizzazione garantito dai sistemi di riscaldamento basato su fonti energetiche rinnovabili.";

2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché dei criteri di cui al presente comma".

3.2

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "di misure pluriennali" inserire le seguenti: "aventi l'obiettivo di proseguire con il processo di decarbonizzazione dei consumi domestici,"

Conseguentemente, al comma 2:

- dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Tali criteri tengono conto del contributo alla decarbonizzazione garantito dai sistemi di riscaldamento basato su fonti energetiche rinnovabili.";

- aggiungere, in fine, le parole: "nonché dei criteri di cui al presente comma"

3.3

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "residenti" inserire le seguenti: ", con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell'anno 2023 fino a 40. 000 euro,".

3.4

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Acquirente Unico S.p.A. svolge le attività relative all'individuazione dei clienti e all'assegnazione del contributo.".

G3.100

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessò che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, che ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale sia riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, qualora la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh;

ritenuto che:

nel corso del dibattito parlamentare e del ciclo di audizioni, sono state evidenziate le potenziali criticità operative derivanti dall'applicazione della disposizione in quanto l'informazione relativa alle aree climatiche, tipicamente presente nei sistemi di fatturazione del gas, non è presente nei sistemi di fatturazione della commodity elettrica, veicolo per il riconoscimento del bonus in quanto l'utilizzo dell'utenza elettrica permette di identificare l'abitazione di residenza (informazione non disponibile per le utenze gas);

sarebbero pertanto necessari importanti aggiustamenti dei sistemi informativi dei venditori, come evidenziato anche da ARERA, con tempi e costi attualmente non noti e per di più ai fini dell'erogazione di un contributo solo eventuale (in quanto legato al verificarsi di scenari di prezzo) e la cui durata al momento è prevista per soli tre mesi,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa e ad adottare ogni misura utile ai fini della corretta ed efficace applicazione, tra cui anche la possibilità di introdurre una gestione centralizzata da parte di Acquirente unico Spa, così garantendo l'erogazione uniforme del contributo alla clientela, analogamente a quanto previsto per il bonus sociale.

3.0.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis .

(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-ter, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

2. L'opzione di cui al comma 1 è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-ter in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:

a) le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;

b) le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.».

3.0.2

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili ai nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

1. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, ecc.), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.

2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, regioni, sistema bancario e Poste Italiane.

3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.»

3.0.3

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure a sostegno di famiglie e imprese residenti nei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche)

1. A sostegno delle famiglie e delle imprese residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA). In alternativa, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nei medesimi territori comunali è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2024, per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al primo periodo. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "45 per cento";*
- b) *al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "35 per cento";*
- c) *al comma 4, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "45 per cento";*
- d) *al comma 5, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "45 per cento".*

4.2

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "40 per cento";*
- b) *al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "35 per cento";*
- c) *al comma 4, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "40 per cento";*
- d) *al comma 5, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "40 per cento".*

4.3

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "35 per cento";*
- b) *al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "25 per cento";*
- c) *al comma 4, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "35 per cento";*

d) *al comma 5, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "35 per cento".*

4.4

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "30 per cento";*
- b) *al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "20 per cento";*
- c) *al comma 4, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "30 per cento";*
- d) *al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: "30 per cento".*

4.5

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "25 per cento";*
- b) *al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "15 per cento";*
- c) *al comma 4, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "25 per cento";*
- d) *al comma 5, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "25 per cento".*

4.6

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 3, dopo le parole: "Alle imprese" inserire le seguenti: "e ai professionisti";*
- b) *al comma 5, dopo le parole: "di cui al comma 4" inserire le seguenti: "e ai professionisti".*

4.7

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: "Alle imprese" inserire le seguenti: "e agli studi professionali".

4.8

[Martella](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «4,5 kW» con le seguenti: «16,5 kW»

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.

4.9

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "30 per cento"

Conseguentemente:

- *al comma 5, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "40 per cento";*
- *al comma 9, sostituire le parole: "1.348,66 milioni di euro" con le seguenti: "3.091 milioni di euro" e aggiungere, in fine, le parole: "e anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)."*

4.10

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "20 per cento".

4.11

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In aggiunta a quanto già disposto dal presente articolo agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un ulteriore contributo:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.»

Conseguentemente:

- *al comma 9, sostituire le parole: "1.348,66 milioni di euro" con le seguenti: "1.398,66 milioni di euro";*

- *all'articolo 24, comma 6:*

- *all'alinea, sostituire le parole: "4.942,76 milioni di euro" con le seguenti: "4.992,76 milioni di euro";*

- *dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) quanto a 50 milioni di milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

4.12

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, di cui al comma 5 è altresì riconosciuto agli impianti sportivi e natatori, per l'acquisto di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.»

4.13

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", su sua richiesta,".

4.14

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'eventuale quota di credito non utilizzata entro la data di cui al precedente periodo può essere utilizzata entro e non oltre il 30 giugno 2024."

4.15

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "; in tale ultima circostanza, il costo sostenuto sarà proporzionato fino al suo raggiungimento".

4.16

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 7, i crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 possono essere ripartiti, su opzione del contribuente, in quote annuali di pari importo utilizzabili, secondo le modalità di cui al precedente comma 7, entro la data del 31 dicembre 2025."

4.17

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

"10.1. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

10.2. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

G4.100

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

il provvedimento interviene con misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;

con particolare, l'articolo 4 riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023 alcune agevolazioni concesse, in forma di credito d'imposta, nel 2022 dal decreto-legge 27 gennaio 2021, dal decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, dal decreto-legge 23 settembre 2020 n. 144 e dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, nonché dalla legge 29 dicembre 2022, n.

196, al fine di contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese;

a riguardo, va sottolineato come tra le imprese che maggiormente hanno sofferto l'aumento dei costi energetici risultano le piccole medie imprese, in particolare quelle operanti in comuni con una popolazione inferiore ai quindicimila abitanti. Infatti, questa particolare categoria di imprese, oltre che affrontare dei costi infrastrutturali maggiori, risente anche di un mercato di riferimento relativamente piccolo, aggravato, inoltre, dall'aumento dei costi logistici;

l'aumento dei costi energetici, oltre che impattare sui costi di produzione delle imprese, ha avuto un importante effetto inflazionistico anche sui costi del trasporto di merci e, in generale, sulla logistica, penalizzando in maniera ancora più marcata le imprese operanti nei piccoli comuni che, rientrando in aree interne o aree rurali, vedono nella logistica un elemento imprescindibile;

ritenuto che:

il tema del caro energia va affrontato con un approccio sistemico che tenga in considerazione, oltre che i fabbisogni delle imprese, anche le ricadute socioeconomiche delle medesime con particolare riferimento, nel caso di imprese operanti nei comuni sotto i quindicimila abitanti, al ruolo svolto da esse per contrastare il fenomeno di spopolamento delle aree interne;

è necessario garantire iniziative sostanziali che, mediante l'aiuto alle imprese in difficoltà a seguito all'aumento dei costi energetici, assicurino ai territori afflitti dal fenomeno da un punto di vista demografico dei meccanismi di resilienza per le attività economiche ivi stanziate,

impegna il Governo:

nell'ambito dello stanziamento di risorse volte al finanziamento di meccanismi di agevolazione per far fronte al caro energie delle imprese, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a individuare linee di agevolazione esclusive per le imprese con sede in comuni con una popolazione inferiore ai quindicimila abitanti.

G4.101

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

il provvedimento interviene con misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale con una spesa di circa 5 miliardi di euro. Nonostante l'impegno di importanti risorse, le disposizioni introdotte sono prive di azioni strutturali capaci di incidere nella riduzione dei prezzi dell'energia, lasciando i prezzi su livelli elevati ed insostenibili per le utenze di famiglie con reddito basso e delle piccole imprese;

nell'anno in corso, tra il mese di gennaio ed aprile, il PUN (Prezzo Unico Nazionale), prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica acquistata sul mercato della Borsa, ha avuto un prezzo medio superiore ai 150 euro al megawattora, molto più alto rispetto ai livelli di prezzo del 2020, (40 euro megawattora);

oltre all'elevato prezzo dell'energia elettrica bisogna tener conto che, tra le componenti della bolletta, si aggiungeranno anche i costi degli oneri generali di sistema che il Governo ha deciso di ripristinare a partire dal 31 marzo per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16.5 kW;

rispetto a tale scelta, le Associazioni rappresentanti delle imprese e degli artigiani avevano già evidenziato come il mancato azzeramento degli oneri generali per tale tipologia di utenze, costituisca un danno per il comparto della piccola manifattura artigiana, composto da migliaia di piccole imprese

operanti nei settori di eccellenza del Made in Italy;

circa 1/3 del valore dell'ammontare dei predetti oneri, pari a 5 miliardi, viene, infatti, sostenuto dalle micro e piccole imprese, sulla base di un sistema di contribuzione sperequato e del tutto slegato dai dati effettivi di prelievo di energia dalla rete. Sulle piccole imprese infatti ricadono i costi di maggiori oneri, pur consumando meno energia rispetto ad altri comparti produttivi;

considerato che:

gli scenari di rischio del Documento Economia e Finanza del 2023, rispetto alla dinamica dei prezzi delle materie prime energetiche ritengono che oltre ai rischi legati al prezzo del petrolio, condizioni climatiche meno favorevoli (quali ad esempio la siccità nei mesi estivi e un prossimo inverno più rigido) potrebbero far aumentare nuovamente il prezzo del gas e dell'elettricità. Per tali valutazioni, si è ipotizzato quindi che rispetto alla previsione base i prezzi del gas, dell'energia elettrica e del petrolio risulteranno più elevati del 20 per cento nel secondo semestre del 2023 e nel 2024, declinando negli anni successivi ma rimanendo più elevati dell'ipotesi base;

di nuovi rialzi in vista per i prezzi dell'elettricità e gas sui mercati, con conseguenti rischi di rincari in bolletta, ha parlato anche il Presidente ARERA, Stefano Besseghini, in audizione in commissione Finanze alla Camera per l'esame del provvedimento di cui in premessa. Secondo il Presidente dell'Authority per l'energia, i prezzi del gas sono attesi in salita del 5 per cento da luglio a settembre e di un altro 15 per cento da ottobre e dicembre. Per la luce, invece, è previsto un rialzo del 10 per cento nel terzo trimestre e del 25 per cento nel quarto. Diversamente dalle aspettative enunciate al Parlamento, il 3 maggio, l'ARERA ha comunicato l'incremento della bolletta gas per la famiglia tipo in tutela, per i consumi di aprile, del 22,4 per cento rispetto a marzo. L'incremento, pur in presenza di un prezzo medio all'ingrosso nello scorso mese in leggero calo, è dovuto principalmente alla riduzione, prevista proprio dal provvedimento in esame di cui in premessa, della componente di sconto UG2, utilizzata nell'ultimo anno a beneficio dei consumatori per compensare gli aumenti;

tenuto conto che:

nel Documento Economia e Finanza del 2023, il costo del pacchetto energia per il 2022 viene quantificato in circa 53,8 miliardi, pari al 2,8 per cento del PIL. Per il 2023, considerando le misure approvate fino a gennaio 2023, la stima ammonterebbe a 26,4 miliardi, un livello corrispondente all'1,3 per cento del PIL;

nonostante il poderoso impiego di risorse pubbliche per la riduzione dei costi della bolletta dell'energia, gli elevati livelli dei prezzi dell'elettricità e del gas hanno contribuito prevalentemente alla crescita dell'inflazione. Secondo i dati ISTAT pubblicati nel mese di aprile abbiamo avuto un aumento dello 0,5 per cento su base mensile e dell'8.3 per cento su base annua, da -7,6 per cento del mese precedente. L'accelerazione del tasso si deve soprattutto all'aumento su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (da -18,9 per cento a +26.7 per cento);

considerato, altresì, che:

in questo scenario, le piccole imprese rischiano di non riuscire ad essere in grado di garantire la continuità produttiva delle attività. Si rendono pertanto necessari interventi strutturali che aiutino le piccole imprese a ridurre i costi di energia elettrica. Tra le azioni da compiere per affrontare concretamente tali aspetti è necessario perseguire con maggiore convinzione uno sviluppo delle fonti rinnovabili più deciso di quanto fatto finora;

è opportuno introdurre stimoli immediati e concreti per sostenere le imprese nell'autoproduzione dell'energia da fonti rinnovabili, che rappresenta il modo più rapido ed efficace per aggredire il problema in modo strutturale e per consentire di non subire gli effetti della attuale volatilità dei costi energetici;

secondo lo studio del CNA «Il sole è di Tutti», la produzione fotovoltaica nazionale può essere incrementata in tempi molto rapidi attraverso la valorizzazione del patrimonio nazionale degli immobili «ad uso produttivo» che sfiora le 800 mila unità ed è detenuto, per circa il 70 per cento dalle PMI (si scende al 44 per cento considerando le sole imprese sotto i 10 addetti). Considerando una

dimensione media del patrimonio (in gran parte «capannoni» industriali o artigianali) di circa 500 mq ad immobile, si può stimare una superficie complessiva di 400 milioni di mq, un «campo fotovoltaico diffuso» con una potenza stimabile in circa 50.000 MW, capaci di produrre 57.600 GWh, equivalenti ad un consumo di 4,9 milioni di TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) o a 5,3 miliardi di metri cubi di gas;

dalla realizzazione degli impianti si otterrebbero vantaggi evidenti per le imprese, che ricaverebbero dall'autoproduzione in media il 50 per cento del loro fabbisogno di energia, ma anche la collettività nel suo complesso, grazie ad una riduzione della dipendenza dalle fonti fossili, della vulnerabilità degli approvvigionamenti, delle emissioni climalteranti. In particolare, sul fronte delle emissioni di gas serra, si determinerebbe un abbattimento complessivo di 23,4 milioni di tonnellate di CO₂ (il 31,7 per cento di tutta la CO₂ immessa attualmente dalla produzione termoelettrica nazionale e il 20,5 per cento di quella proveniente dalle sole centrali a gas),

impegna il Governo:

a introdurre, nel primo provvedimento utile, l'istituzione triennale di un credito d'imposta per le Piccole e Medie Imprese, con percentuali da applicare in modo inversamente proporzionale alla dimensione della potenza dell'impianto, fino ad un massimo del 50 per cento per le spese sostenute per l'installazione di impianti di auto-produzione da fonti rinnovabili fino a 200 kW e l'eventuale sistema di accumulo.

G4.102

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

la Portovesme Srl, azienda di proprietà della multinazionale svizzera Glencore, ha annunciato sin dallo scorso gennaio e poi ha interrotto dal mese di aprile l'attività industriale di produzione di zinco presso i due siti in Sardegna, limitando l'attività nella sede di Portovesme e bloccandola in quella di San Gavino, fonderia la cui attività risale agli anni '30;

il sito presente in Sardegna tra Portovesme e la fonderia di San Gavino Monreale è l'unico in Italia per la produzione di zinco e piombo;

la Portovesme Srl ha comunicato di aver sospeso le attività a causa degli alti prezzi dell'energia e, contemporaneamente, la società proprietaria ha annunciato l'avvio di uno studio per la sperimentazione di un sito di interesse europeo per la rigenerazione delle batterie al Litio;

le istituzioni locali e i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto di mantenere attivo il sito, dove lavorano oltre 1500 lavoratori tra diretti e indotto nelle more della definizione del progetto di riconversione, ottenendo il rifiuto della compagnia per gli alti costi attuali dell'energia che non sono tornati ai livelli precedenti la pandemia;

altre società industriali del Sulcis, su intervento del Governo, hanno ottenuto contratti bilaterali per l'acquisto di energia a prezzi calmierati;

in Sardegna i costi dell'energia sono più elevati nel resto del Paese anche per l'assenza di una rete di fornitura del metano la cui costruzione non sarà terminata nei prossimi 5 anni; l'obiettivo di bloccare entro il 2025 la produzione di energia da centrali a carbone in Sardegna non sarà raggiunto per l'assenza di una rete di fornitura a metano che potrebbe essere utilizzata per la conversione delle centrali a carbone esistenti e per l'impossibilità di completare entro tale data l'elettrodotto progettato da Terna tra Sicilia e Sardegna,

impegna il Governo:

a operare, analogamente a quanto fatto negli anni scorsi, per la definizione di un contratto bilaterale di fornitura di energia necessario e giustificato dalla particolare condizione della Sardegna;

a intervenire presso la multinazionale svizzera Glencore, proprietaria della Portovesme Srl, ai

massimi livelli manageriali internazionali per ottenere il riavvio delle attività industriali nelle more della definizione del progetto di riconversione, a tutela dei 1500 lavoratori, alcuni dei quali privi anche di cassa integrazione.

G4.103

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali» sono presenti norme per ristorare i costi energetici. Tali norme riguardano contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, fino comunque al 30 giugno 2023;

secondo il presidente dell'Authority per l'energia Stefano Besseghini, in audizione in commissione Finanze alla Camera, sono previsti nuovi rialzi in vista per i prezzi dell'elettricità e gas sui mercati, con conseguenti rischi di rincari in bolletta: i prezzi del gas sono attesi in salita del 5 per cento da luglio a settembre e di un altro 15 per cento da ottobre e dicembre. Per la luce, invece, è previsto un rialzo del 10 per cento nel terzo trimestre e del 25 per cento nel quarto;

tale scenario è aggravato inevitabilmente dall'aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea (Bce) che ha portato il tasso di deposito al 3,75 per cento;

gli esercizi di vicinato non sono soltanto garanzia di sviluppo economico ed occupazionale ma rappresentano un presidio sociale irrinunciabile soprattutto per i residenti dei centri storici ed in particolare dei piccoli comuni;

in questi ultimi anni numerose attività commerciali di questa tipologia hanno chiuso a causa della concorrenza della grande distribuzione organizzata e dell'*e-commerce*. La crisi energetica ha purtroppo peggiorato la situazione e senza interventi strutturali queste attività rischiano di estinguersi;

un recente studio condotto da Confesercenti e Ipsos, intitolato «Il Commercio oggi e domani» ha infatti certificato come, dal 2019 al 2023 oltre 52 mila commercianti italiani, abbiano chiuso la propria attività;

ristori delle spese energetiche a carico di questa tipologia di imprese presenti ed in particolare per quelle ricadenti nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in

le misure presenti nel provvedimento in esame per contenere i costi energetici di tali esercizi di vicinato e sono palesemente insufficienti e limitate nel tempo, soprattutto in relazione all'aumento dell'energia e del costo del denaro;

si tratta inoltre di risorse spesso insufficienti per contrastare gli aumenti, erogati sotto forma di credito di imposta e finalizzati in particolar modo alle imprese particolarmente energivore;

nel corso della discussione parlamentare del provvedimento in esame sono stati presentati emendamenti specifici con tali obiettivi senza però essere approvati,

impegna il Governo

a prevedere, già a partire dal prossimo provvedimento utile e in relazione a quanto espresso in premessa, risorse e norme aggiuntive finalizzate alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore di esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi.

4.0.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Florida](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4.1.

(Fondo energie rinnovabili per le PMI)

1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e *del made in Italy*, il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 237 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

3. In sede di prima applicazione, le risorse di cui al comma 1, sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi secondo una procedura a sportello. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai citati contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 237 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.»

4.0.2

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4.1.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)

1. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, già incrementato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è ulteriormente incrementato di 160 milioni di euro per l'anno 2023 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo dell'anno 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel primo quadrimestre dell'anno 2023, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola - confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al precedente comma, valutati in complessivi 160 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.3

[Franceschelli](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4.1.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole: «primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «primo semestre solare dell'anno 2023»;

b) al comma 46 le parole: «primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «primo semestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.4

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4.1.

1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici, anche paritari, ivi compresi quelli degli enti locali, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è assegnato alle scuole un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Quota parte delle somme di cui al periodo precedente, pari integralmente a un milione di euro per l'anno 2023, è destinato, per il suo efficiente completamento, al polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle presso il Bacino minerario della Majella (ex SP 60). Il contributo di cui al primo periodo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni e gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni.»

5.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Modifiche al contributo di solidarietà di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,»; e le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;

b) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2023».

c) dopo il comma 5-*bis*, aggiungere il seguente: "5-*ter*. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5-*bis*, le maggiori entrate provenienti dal contributo di cui al presente articolo, sono assegnate a un «Fondo» istituito presso il Ministero dell'economia denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili."

d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.

5.3

[Martella](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese di cui al decreto ministeriale del 18 aprile 2005.

2. Con Regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle riduzioni di cui al comma 1.»

5.4

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo)

1. All'articolo 1, comma 115, della legge del 29 dicembre 2022, n. 232, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «65 per cento» e le parole: «25 per cento» dalle seguenti: «35 per cento».)»

5.5

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: "nel limite del 30 per cento" con le seguenti: "nel limite del 20 per cento".

Consequentemente, dopo l'articolo 7-quater, aggiungere, in fine, il seguente:

"Art. 7-quinquies.

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «al periodo d'imposta 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi d'imposta 2022 e 2023».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2023 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 86 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'anno 2024,

b) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.6

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: "nel limite del 30 per cento" con le seguenti: "nel limite del 15 per cento".

G5.100

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nel decreto-legge in esame sono presenti norme per ristorare i costi energetici. Tali norme riguardano contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, fino comunque al 30 giugno 2023;

l'articolo 5 del provvedimento in esame «Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo» ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 121 della legge di Bilancio 2023 (legge numero 197 del 2022) scontando di fatto 404 milioni di euro ai soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi;

secondo il presidente dell'Authority per l'energia Stefano Besseghini, in audizione in Commissione Finanze alla Camera, sono previsti nuovi rialzi in vista per i prezzi dell'elettricità e gas sui mercati, con conseguenti rischi di rincari in bolletta: i prezzi del gas sono attesi in salita del 5 per cento da luglio a settembre e di un altro 15 per cento da ottobre e dicembre. Per la luce, invece, è previsto un rialzo del 10 per cento nel terzo trimestre e del 25 per cento nel quarto;

in una fase come quella attuale, caratterizzata da una forte incertezza sugli scenari economici futuri e nella quale sono ancora evidenti gli effetti di due anni di crisi profondissima, i limiti strutturali delle nostre Pmi appaiono quanto mai evidenti e rischiosi per la tenuta del sistema di fronte alle nuove criticità generate dai recenti eventi bellici e dalla crisi degli approvvigionamenti di materie prime, in particolare energetiche. Criticità strutturali e congiunturali definiscono un quadro in cui è quindi necessario agire con interventi rapidi ed efficaci;

tale scenario è aggravato inevitabilmente dall'aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea (Bce) che ha portato il tasso di deposito al 3,75 per cento;

secondo gli ultimi dati sono presenti in Italia circa 160mila piccole e medie imprese (Pmi): questa rete territoriale di aziende costituisce il fulcro del sistema produttivo nazionale contribuendo in modo fondamentale allo sviluppo della nostra economia; il valore aggiunto complessivo generato dalle Pmi è pari a 204 miliardi di euro;

le Pmi rappresentano circa un quarto delle imprese che hanno depositato un bilancio valido e occupano oltre 4 milioni di addetti, di cui 2,2 milioni lavorano in aziende piccole e 1,9 milioni in

aziende di medie dimensioni;

nel 2021, dopo le perdite subite a causa della pandemia, le stime sui conti economici delle piccole e medie imprese hanno fatto emergere i primi segnali di ripresa, certificati anche dalla tenuta complessiva degli indicatori di stabilità finanziaria;

sulla base di tale stime il fatturato delle Pmi italiane era previsto in crescita dell'8,1 per cento su base annua; tali cifre sono state però messe in discussione dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente crisi energetica;

le misure presenti nel decreto in esame per contenere i costi energetici delle imprese sono palesemente insufficienti e limitate nel tempo, soprattutto in relazione all'aumento dell'energia e del costo del denaro;

si tratta inoltre di risorse spesso insufficienti per contrastare gli aumenti, erogati sotto forma di credito di imposta e finalizzati in particolar modo alle imprese particolarmente energivore;

in questa fase, invece di aumentare la tassazione degli extra profitti, è stato deciso di optare per scelte diametralmente opposte, riducendo le imposte per le imprese che negli ultimi mesi hanno aumentato esponenzialmente i ricavi con la vendita dell'energia;

sarebbe quindi auspicabile che una ulteriore parte di tali extraprofiti venga prelevata ed utilizzata per istituire un apposito fondo per l'anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese;

nel corso della discussione parlamentare del provvedimento in esame sono stati presentati emendamenti specifici con tali obiettivi senza però essere approvati,

impegna il Governo

ad incrementare, già a partire dal prossimo provvedimento utile ed in relazione a quanto espresso in premessa, il contributo straordinario sugli extraprofiti delle società ed utilizzare conseguentemente tali risorse aggiuntive per istituire un fondo finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese.

6.1

[Franceschelli](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "relativo alla produzione di energia" inserire le seguenti: "elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche"

6.0.1

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di cessione crediti commerciali verso enti locali)

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione

dell'atto di cessione.

2. All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dopo le parole: «*un importo forfettario di 40 euro*» sono aggiunte le seguenti: «*, relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,».*»

6.0.2

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «*2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale.*».

2. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.»

6.0.3

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incremento fondo continuità esercizio funzioni degli enti locali)

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.»

6.0.4

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ampliamento utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)

1. All'articolo 1, comma 29 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022.»»

6.0.5

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga esonero per la rendicontazione dei contributi per caro-bollette)

1. All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nello stesso anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»»

6.0.6

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Integrazione risorse FSC per riequilibrare la perequazione comunale per il 2023)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 448, le parole: «in euro 7.157.513.365 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 7.194.513.365 per l'anno 2023»;

b) al comma 449, lettera d-quater), le parole: «380 milioni di euro nel 2023» sono sostituite dalle seguenti: «417 milioni nel 2023»»

6.0.7

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Gare gas)

1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.»

6.0.8

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Abrogazione sanzioni sulla certificazione Covid-19 per l'anno 2022)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 4 è abrogato.»

7.1

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine le parole: ", nonché ai contributi istituiti successivamente alla predetta data, indipendentemente dall'anno di erogazione"

7.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Prevedere il rispetto dell'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che incarica il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di predisporre, con cadenza annuale un "Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli" e il rispetto dell'articolo 1, comma 99, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, riattivando la Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, con l'obiettivo di eliminare gradualmente entro il 2025 tutti i sussidi ambientalmente dannosi, previo confronto con le parti sociali e percorsi di partecipazione democratica, con indicazione di utilizzare le risorse recuperate per evitare impatti sociali ed occupazionali attraverso istituzione di nuovi sussidi ambientalmente favorevoli, investimenti pubblici per la decarbonizzazione, misure di giusta transizione, sostegno all'occupazione e ai redditi, sostegni alle imprese con condizionalità climatico, ambientali ed occupazionali.

1-ter. Prevedere che nessun nuovo investimento pubblico, compresi gli investimenti nazionali ed esteri, di Cassa Depositi e Prestiti e SACE S.p.A., sia destinato a progetti per le fonti fossili.»

7.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Prevedere la rimodulazione della tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l'utilizzo di quelli a minor impatto ambientale, previa valutazione effettuata con l'analisi del ciclo di vita e consultazione con le parti sociali, i settori coinvolti, le associazioni e i movimenti impegnati nell'azione per il clima, le università.»

G7.100

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame reca tra l'altro misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese e misure in materia di adempimenti fiscali;

è fondamentale in questo contesto intervenire a sanare una problematica impellente riguardante il regime di imposizione fiscale previsto per i cosiddetti *fringe benefit*, ossia l'insieme dei beni e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro ai propri dipendenti come forma di remunerazione non monetaria in aggiunta alla normale retribuzione;

nella categoria dei *fringe benefit* rientrano tra l'altro anche i finanziamenti concessi ai dipendenti a tassi agevolati rispetto a quelli di mercato in relazione ai quali l'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (attualmente tasso di riferimento della BCE) vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi;

tale metodo di calcolo risulta adeguato in relazione ai finanziamenti a tasso variabile ma non per i finanziamenti a tasso fisso atteso che, per quest'ultima tipologia di prestiti, il vero beneficio è rappresentato dalla differenza tra il tasso fisso al momento della contrazione del prestito e il tasso fisso agevolato rispetto a quello di mercato alla stessa data;

con gli attuali tassi della BCE in salita, molti dipendenti, in particolare del settore bancario, che hanno ricevuto il beneficio del tasso fisso agevolato oggi si trovano a dover corrispondere di fatto un

tasso variabile;

il comparto bancario evidenzia che l'ancoraggio del beneficio al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) calcolato anno per anno in costanza di contratto introduce, nei mutui a tasso fisso, un elemento di non giustificata aleatorietà rispetto a detto calcolo che dovrebbe essere determinato, semplicemente, dallo *spread* tra il tasso agevolato e quello di mercato al momento della stipula del contratto,

impegna il Governo

ad intervenire con urgenza per correggere il criterio di determinazione forfetaria del reddito in caso di concessione di finanziamenti a tasso fisso ai dipendenti, in conseguenza dell'aumento del tasso ufficiale di riferimento della BCE.

7.0.1

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7.1.

(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime e dell'energia, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo agli interessi sia del privato, sia della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, tra cui anche lo scomputo di essi dalla quota relativa al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.»

7.0.2

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7.1.

(Aumento detrazioni per i conduttori)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00»;

b) al comma 01, lettera b), le parole: «euro 150,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro

300,00»;

c) al comma 1, lettera a), le parole: «Lire 960.000» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 1.200,00»;

d) a comma 1, la lettera b), le parole: «Lire 480.000» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 600,00».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo I sostituire le parole: "nel settore elettrico e del gas naturale" con le seguenti: "e il contrasto del disagio abitativo"

7.0.3

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7.1.

(Prestiti ai dipendenti)

1. All'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «sconto» è sostituita dalla seguente: «riferimento»;

b) le parole: «al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.»

7.0.4

[Martella](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente::

«Art. 7.1.

(Mitigazione dei rischi delle imprese attraverso l'intervento della SACE S.p.A.)

1. Al fine di far fronte alla carenza di liquidità delle imprese derivante dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici nonché dei materiali da costruzione:

a) all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«24-ter. Al fine di supportare il rilascio da parte di imprese bancarie e assicurative delle garanzie richieste per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza dello Stato»;

b) all'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Al fine di supportare il rilascio da parte di imprese bancarie e assicurative delle garanzie richieste per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato»».

7.0.5

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7.1.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'impiego di GPL negli impianti per usi industriali)

1. All'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, le parole: «capacità minima di 10 metri cubi» sono soppresse. Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2008, n. 165. le parole: «della capacità complessiva non inferiore a 10 mc» sono soppresse.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

G7-bis.100

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

il provvedimento in esame si limita, nella sostanza, a prorogare parte delle misure già adottate, con precedenti decreti, a sostegno di famiglie e imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, senza tuttavia introdurre azioni strutturali capaci di stabilizzare nel lungo periodo i costi e il potere d'acquisto dei predetti soggetti;

come noto, la crisi energetica determinata dall'invasione russa dell'Ucraina ha messo il nostro Paese di fronte al problema della mancata autosufficienza energetica e dell'impennata delle quotazioni di gas che, de facto, si è tradotta in un incremento vertiginoso del prezzo dell'energia elettrica per le nostre imprese;

considerato che:

l'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, reca disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili e definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030;

in particolare, il citato decreto legislativo, nella prospettiva di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza

energetica nazionale, prevede che le regioni individuino «con legge», sulla scorta dei principi e dei criteri stabiliti con appositi decreti interministeriali, le aree «idonee» all'installazione degli impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali. In difetto, subentrano i poteri sostitutivi dello Stato di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (cosiddetto decreto-legge PNRR-ter) ha, successivamente, modificato l'articolo 20 del citato decreto legislativo 199 del 2021 e introdotto una disciplina transitoria-impennata su decreti ministeriali non ancora adottati- per la quale sono considerate idonee determinate aree elencate dalle lettere a) e seguenti del comma 8 del medesimo articolo 20; disciplina applicabile solo «nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1»;

considerato altresì che:

la diffusione di impianti a fonti rinnovabili consente di limitare l'esposizione della tariffa elettrica alla volatilità dei prezzi delle commodity;

nonostante i ripetuti interventi sulla normativa vigente per dare attuazione alla disciplina eurounitaria in materia di transizione ecologica attraverso la predisposizione di precise linee guida per le aree idonee per la costruzione di impianti FER, l'individuazione di tali superfici nel nostro Paese appare paralizzata dall'inerzia dei Ministeri competenti;

i summenzionati decreti ministeriali avrebbero dovuto, infatti, essere emanati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della RED 2 ma, ad oltre un anno di distanza, il Ministero dell'ambiente continua a temporeggiare e del decreto ministeriale non vi è ancora traccia, malgrado i ripetuti annunci,

impegna il Governo:

ad emanare tempestivamente i decreti attuativi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di procedere con la definizione delle aree idonee per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in tal modo, scongiurare ulteriori aggravii sui bilanci delle imprese, in particolare di quelle intenzionate ad effettuare ingenti investimenti in questo settore.

7-bis.0.1

[Turco](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1.

(Credito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti

dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'incentivo di cui ai commi da 1 a 3 spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C (2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.1

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: " e relativi alle quote dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici che siano microimprese e piccole imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003."

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non siano microimprese e piccole imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura dell'importo indicato nei predetti

provvedimenti regionali e provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis."

8.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "limitatamente alle quote dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici che siano microimprese, nonché piccole o medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003".

8.3

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) primo periodo, dopo le parole: «aziende fornitrici di dispositivi medici» sono aggiunte le seguenti: «esentando dal pagamento le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003»;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente: «9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis sono sospese fino al 31 dicembre 2023, e comunque fino all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, con riguardo alla quota di ripiano riferita alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, sono stabiliti, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis, nuovi criteri di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale a partire dall'anno 2015 tra le aziende fornitrici di dispositivi medici esentando dal pagamento le micro e piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003».

8.4

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023».»

8.5

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

"6-bis. Alla luce dell'eccezionalità della situazione pandemica e della crescita esponenziale correlata alle spese diagnostiche per il COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, i dispositivi medici

prodotti dalle microimprese, nonché dalle piccole e medie imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 acquistati dalle regioni, non sono considerati ai fini del computo del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

6-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a definire:

a) un tetto della spesa sanitaria dei dispositivi medici che tenga conto delle peculiarità e dei fabbisogni regionali nonché delle evoluzioni tecnologiche e dell'innovazione del settore dei dispositivi medici;

b) un processo uniforme sull'intero territorio nazionale per la programmazione del fabbisogno di dispositivi medici nonché una piattaforma per il monitoraggio in tempo reale del predetto fabbisogno e del soddisfacimento dello stesso al fine di rilevare per tempo l'eventuale superamento del tetto di spesa e le ragioni che lo hanno determinato nonché le azioni per contenerlo;

c) l'obbligo per le regioni della rendicontazione mensile e della pubblicazione di un avviso pubblico in caso di superamento del tetto di spesa annuale con possibilità, per le imprese che forniscono dispositivi medici al SSN, di ricontrattare la fornitura se questa diventa antieconomica;

d) l'efficientamento della *governance* dei dispositivi medici e dei diagnostici in vitro in capo ad un organismo centrale nazionale dedicato;

e) ad assicurare l'impiego delle procedure diagnostico-terapeutiche che utilizzino i *device* più innovativi e in linea con le valutazioni di HTA."

8.6

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

"6-bis. A decorrere dall'anno 2024, ai fini del ripiano della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le regioni e le province autonome sono tenute ad includervi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate e convenzionate dei dispositivi medici erogati per conto del SSN e a tal fine le strutture sanitarie sono tenute ad adeguarsi alle medesime disposizioni già previste per le strutture sanitarie pubbliche ai fini della tracciabilità e trasparenza dei dispositivi medici e della fatturazione elettronica.

6-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «, gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento». "

8.8

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

"6-bis. A decorrere dall'anno 2024, ai fini del ripiano della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le regioni e le province autonome sono tenute ad includervi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate e convenzionate dei dispositivi medici erogati per conto del SSN e a tal fine le strutture sanitarie sono tenute ad adeguarsi alle medesime disposizioni già previste per le strutture sanitarie pubbliche ai fini della tracciabilità e trasparenza dei dispositivi medici e della fatturazione elettronica."

8.7

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

"6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 412 è inserito il seguente:

«412-bis. Al fine di garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria nonché la concorrenzialità della filiera produttiva di beni e servizi in ambito sanitario, il sistema di gestione di cui al comma 412 è realizzato secondo i seguenti criteri:

a) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici nonché il numero di proroghe e rinnovi sul totale degli affidamenti;

b) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l'intero processo di acquisizione di beni e servizi, dalla definizione del fabbisogno e dalla programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare fino alla logistica e alle giacenze di magazzino;

c) garantire l'integrazione con un programma operativo contabile e patrimoniale, unico per tutte le strutture sanitarie del territorio nazionale, che consenta ai cittadini, attraverso un'interfaccia accessibile a chiunque, di rilevare, in tempo reale, l'intera filiera di un centro di costo e di un capitolo di bilancio, attraverso un sistema di ricerca semplificato anche per singolo fornitore, per codice identificativo di gara, per singolo bene e per voce di bilancio;

d) rilevare, in tempo reale, per ciascun fornitore o creditore, tutti i pagamenti e gli incassi effettuati dalle strutture sanitarie, con un collegamento attivo informatizzato ai titoli che hanno consentito il pagamento o l'incasso;

e) rilevare, in tempo reale, lo stato patrimoniale delle strutture sanitarie, con evidenza dei beni di inventario e delle rimanenze di magazzino, nonché della movimentazione delle scorte, con un'associazione informatizzata ai cicli di terapia applicati a pazienti i cui dati sanitari siano stati opportunamente decodificati, così da garantire la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico;

f) rilevare, in tempo reale, tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, opportunamente aggiornate dal responsabile o direttore dell'esecuzione del contratto, inclusi i contratti di convenzionamento o accreditamento con le strutture sanitarie private, con evidenza dei verbali ispettivi e delle verifiche condotte con periodicità prestabilita;

g) accedere alla prescritta contabilità separata dell'attività di intramoenia, con la possibilità di rilevare tutti i costi imputabili all'attività medesima, ivi incluse le attrezzature o gli spazi interni o esterni utilizzati per lo svolgimento del servizio nonché la relativa autorizzazione e il volume di attività per ciascun professionista;

h) assicurare che il mancato aggiornamento del Sistema di gestione non consenta alcuna operazione successiva o cumulativa;

i) assicurare un sistema di segnalazione automatico in presenza di anomalie nell'acquisizione di beni e servizi tali da rappresentare un allarme di spreco, inefficienza o corruzione»."

G8.100

[Turco](#), [Croatti](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame istituisce un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di

euro per l'anno 2023 le cui risorse sono assegnate in quota parte alle regioni in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 sulla base della certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale effettuata con decreto ministeriale 6 luglio 2022 che ha individuato la quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici;

il decreto ministeriale 6 luglio 2022 ha certificato il superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ponendo a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici un onere complessivo pari a circa 2.086 milioni di euro. Successivamente, ciascuna regione e provincia autonoma ha emanato il provvedimento diretto a ripartire l'onere complessivo tra le singole aziende fornitrici di dispositivi medici, le quali avrebbero dovuto versare gli importi dovuti in favore delle regioni entro il 14 gennaio 2023, termine poi prorogato dal decreto-legge n. 4 del 2023 al 30 aprile 2023;

le aziende di dispositivi medici che non hanno attivato alcun contenzioso o che vi rinunciano sono tenute a versare l'importo a titolo di ripiano residuale (pari al 48 per cento della quota originariamente prevista) entro il 30 giugno 2023: per le aziende che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale;

in sostanza con questa disposizione il Governo si fa carico della quota che le aziende produttrici di dispositivi medici, a norma di legge (norma inserita già dal 2015 ma rinviata nella sua applicazione), avrebbero dovuto restituire alle regioni per il superamento del tetto (pari al 4,4 per cento) sulla spesa per i dispositivi medici;

la disposizione all'esame avvantaggia indistintamente tutte le aziende produttrici di dispositivi medici: dalle micro, piccole e medie imprese fino alle multinazionali;

sulla base della Raccomandazione UH, le microimprese sono definite come imprese con meno di 10 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; le piccole imprese sono definite come imprese con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

le medie imprese sono definite come imprese con meno di 250 occupati e che realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

da un esame condotto sulla regione con lo sfioramento del Letto di spesa più elevato, la Toscana, con un payback pari a € 394.735.841,27, (vedi decreto regionale 24681 del 14/12/2022 con il quale è stato approvato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e la quantificazione degli importi dovuti (cosiddetto «Payback») per gli anni 2015, 2016, 2017), è emerso che il payback per gli anni 2015-2018 è relativo per il 35,82 per cento alle prime 10 aziende su circa 1350 aziende; le prime 10 aziende corrispondono allo 0,74 per cento di tutte le imprese di dispositivi medici che hanno venduto alla Toscana dal 2015 al 2018 e sono per la maggior parte multinazionali con sede all'estero; il 58,35 per cento del payback da restituire per il 2015-18 appartiene alle prime 30 aziende su circa 1350 che corrispondono al 2,22 per cento delle imprese fornitrici della Toscana: il 68,86 per cento del payback, pari a € 271.814.248,00 e da restituire per il 2015-18, appartiene alle prime 50 aziende su circa 1350 che corrispondono al 3,70 per cento delle imprese fornitrici della Toscana,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare le iniziative, anche legislative, necessarie a ripensare il sistema del payback affinché le micro e piccole imprese siano esonerate dalla compartecipazione allo sfioramento dei tetti di spesa per i dispositivi medici e affinché le medie imprese non siano penalizzate alla stessa stregua delle multinazionali di dispositivi medici.

G8.101

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessò che:

con l'articolo 8 del provvedimento in esame, in sostanza, il Governo si fa carico della quota che le aziende produttrici di dispositivi medici, a norma di legge (norma inserita già dal 2015 ma rinviata nella sua applicazione), avrebbero dovuto restituire alle regioni per il superamento del tetto (pari al 4,4 per cento) sulla spesa per i dispositivi medici;

la disposizione all'esame ribadisce inoltre talune disposizioni sulla tracciabilità, richiamando la vigenza dell'obbligo di indicare nella fattura elettronica, in modo separato, il costo del bene e il costo del servizio e il codice di repertorio, con l'onere per le regioni e le province autonome di verificarne la corretta compilazione e di relazionare in merito;

indubbiamente sull'economicità della spesa sanitaria ha un ruolo predominante proprio la trasparenza della filiera produttiva di beni e servizi;

l'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha introdotto alcune misure concernenti l'informatizzazione dell'ordinazione e dell'esecuzione degli acquisti di beni e servizi nel Servizio sanitario nazionale e, al fine di incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, ha disposto che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi dovrà essere effettuata in forma elettronica;

la citata legge di bilancio 2018 dispone inoltre che per gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell'efficienza e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi avviene per mezzo del sistema di gestione messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie,

impegna il Governo:

al fine di garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria, ad individuare le più opportune misure per implementare il Sistema di gestione previsto dalla legge di bilancio citata in premessa, al fine di consentire di rilevare in tempo reale l'intera filiera di un centro di costo, la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico, le fasi dell'esecuzione dei contratti, inclusi i contratti di convenzionamento o accreditamento con le strutture sanitarie private.

G8.102

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge all'esame all'articolo 8 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome, quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018;

numerose imprese del settore farmaceutico versano oggi in condizione di difficoltà a causa del meccanismo del cosiddetto *payback* farmaceutico, disciplinato dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 trovandosi costrette a fronteggiare una forte imprevedibilità che ne danneggia le capacità d'investimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con successivi provvedimenti normativi, un incremento del Fondo di cui all'articolo 8, al fine di coniugare le esigenze di equilibrio finanziario delle regioni con quelle delle imprese, fornitrici dei dispositivi medici.

G8.103

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

l'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nell'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica, ha imposto alle aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture sanitarie pubbliche di concorrere al ripianamento dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli acquisti di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;

successivamente, l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cosiddetto decreto «Aiuti-bis»), convertito con modificazioni dalla legge n. 142 del 2022, ha introdotto all'interno del citato articolo un nuovo 9-bis, prevedendo una deroga «alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8» assegnando, al contempo, alle regioni e alle province autonome il compito di definire «con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale»;

in altri termini, per mezzo del meccanismo appena descritto, cosiddetto anche «payback sanitario» il legislatore ha previsto una forma di controllo della spesa pubblica sanitaria per i dispositivi medici imponendo la compartecipazione da parte delle imprese produttrici al ripiano del superamento dei limiti di spesa delle strutture sanitarie;

in ragione dell'incombenza del termine scadenza entro cui le aziende fornitrici avrebbero dovuto assolvere ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome, il governo ha introdotto l'articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cosiddetto milleproroghe) con il quale è stata disposta una breve proroga con nuova scadenza fissata al 30 aprile 2023;

spirato tale termine, numerose aziende fornitrici, a fronte di un onere economico ingente, insostenibile e ritenuto ingiusto, si sono trovate costrette a ricorrere alle vie legali innanzi agli organi giudiziari competenti;

a fondamento della pretesa giudiziaria, si è sostenuta l'illegittimità sostanziale del sistema posto a fondamento del cosiddetto payback sanitario. Segnatamente, i dispositivi medici, a differenza dei farmaci, sono soggetti a una gara a evidenza pubblica per l'espletamento della quale viene fissata dalla committente una base d'asta, ossia un tetto di spesa stabilito ex ante. Vieppiù, per effetto di tale sistema, lo sfioramento dei tetti di bilancio, già assoggettato al vaglio amministrativo-contabile della Corte dei conti, produce l'effetto di generare un'ulteriore e ultronea responsabilità in capo ad operatori economici privati, estranei alle determine poste a fondamento delle spese pubbliche;

consapevole del rischio gravante sull'Erario in virtù dei ricorsi pendenti, il decreto-legge in esame ha introdotto alcune disposizioni volte ad attenuare le criticità connesse al payback sanitario;

la novella, tramite l'istituzione di un fondo da ripartire tra regioni e province autonome, introduce un contributo statale per mezzo del quale viene dimezzata la somma dovuta dalle aziende fornitrici a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a condizione che le stesse imprese non abbiano attivato un contenzioso legale o che rinuncino allo stesso;

considerato che:

nonostante il regime di favor introdotto dal legislatore, le suesposte criticità sono destinate a rimanere irrisolte. Decine di micro e piccole imprese, infatti, entro il 30 giugno 2023 dovranno far fronte a un ingente onere finanziario, esponendosi al rischio di fallimento;

inoltre, la norma si rivelerebbe inidonea a perseguire l'obiettivo di ridurre l'impatto del contenzioso giudiziario pendente con il rischio per l'erario di dover far fronte a una spesa non indifferente in caso di soccombenza in giudizio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di abrogare definitivamente il meccanismo del cosiddetto payback sanitario previsto dal decreto-legge n. 78 del 2015 destinato, così come congegnato, a fare ricadere sulle imprese il costo delle inefficienze della pubblica amministrazione, ovvero, in via subordinata, di esonerare dal pagamento tutte le micro e piccole imprese;

ad istituire un tavolo di concertazione destinato a valutare l'impegno delle aziende fornitrici a versare alle regioni una percentuale sul fatturato dei dispositivi medici forniti a partire dalle gare che verranno esperite dal 2024 o da altra data compatibile con le reciproche esigenze finanziarie.

G8.104

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

il provvedimento all'esame interviene su diverse questioni inerenti alla salute;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone che il Ministero della salute, previa istruttoria dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) da concludere entro il 30 dicembre 2021, effettui una ricognizione delle attività svolte dalle singole regioni e province autonome ed elabori un programma triennale per l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine di assicurare, entro il 31 dicembre 2025, l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza in riferimento alle cure palliative;

l'attuazione del predetto programma triennale da parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale;

le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, invece, presentano periodicamente una relazione sullo stato di attuazione del citato programma triennale al Comitato permanente per l'erogazione dei predetti livelli essenziali di assistenza;

successivamente, la legge di bilancio 2023 ha previsto che siano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a presentare, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento delle cure palliative al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, il 90 per cento della popolazione interessata, affidando il monitoraggio dell'attuazione all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza semestrale;

in sintesi, com'è evidente dalle norme sopra richiamate, si è determinato un conflitto tra due norme per cui emerge una divergenza rispetto i soggetti attuatori dei piani di potenziamento delle

stesse reti che era stato approvato nella precedente legislatura: la legge di bilancio 2023 prevede infatti che i piani di attuazione delle Reti di cure palliative siano elaborati dalle regioni e monitorati da Agenas mentre la legge n. 106 del 2021 (decreto sostegni bis) aveva attribuito tale funzione al Ministero affidando il monitoraggio al comitato LEA;

peraltro, nella norma inserita nella legge di bilancio 2023 non vi è riferimento all'applicazione della procedura per l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato, quale aspetto fondamentale ed innovativo per dare reale impulso alle reti di cure palliative;

il predetto conflitto tra norme, sta di fatto bloccando le procedure e le regioni non riescono a procedere nel consolidamento delle Reti di cure palliative,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a risolvere quanto prima il conflitto interpretativo, al fine di consentire l'avvio delle procedure necessarie per la costituzione e il potenziamento delle reti delle cure palliative.

G8.105

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;

al di là dell'anticipo del finanziamento già previsto nell'ultima legge di bilancio per il personale del pronto soccorso non c'è molto e, tanto meno, di strutturale per colmare la grave carenza di personale medico e sanitario che affligge il nostro sistema sanitario nazionale;

niente risorse extracontrattuali per il CCNL 2019-2021, i cui incrementi previsti sono un terzo del tasso inflattivo, niente fiscalità di vantaggio, concessa a privati e altri settori del pubblico impiego, neppure per attività di valore sociale come l'abbattimento delle liste di attesa;

niente anticipo a gennaio 2023, come più volte promesso, dell'indennità di pronto soccorso già prevista dall'articolo 1 comma 526 della legge 197 del 2022 a partire da gennaio 2024 e in questo decreto, dopo non poche sollecitazioni, anticipata solo a giugno 2023;

un decreto che fallisce l'obiettivo di sollevare un Servizio sanitario nazionale in ginocchio e arrestare la fuga di medici, dirigenti sanitari e veterinari, delusi e insoddisfatti, dal Ssn che non saranno di certo incentivati a rimanere nella sanità pubblica da una sanatoria per l'accesso ai ruoli della «area critica» senza specializzazione, o da un incremento minimo della retribuzione oraria delle prestazioni aggiuntive in PS oppure da incarichi libero-professionali per gli specializzandi;

anche il fenomeno del reclutamento dei medici cosiddetti a gettone, fenomeno sempre più rilevante è preoccupante di medici che vengono inseriti nei diversi reparti per tamponare la carenza di personale o più semplicemente per coprire i buchi negli organici, in particolare nelle Terapie intensive, in medicina di Emergenza e Urgenza, ma anche in Pronto Soccorso, in Ginecologia, Pediatria viene regolamentato e legittimato;

l'uso distorto delle esternalizzazioni non soltanto genera un sempre più gravoso onere in capo alle strutture, ma comporta gravi criticità in termini di sicurezza delle cure, sia perché non sempre offre adeguate garanzie sulle competenze dei professionisti coinvolti, sia perché riduce la fidelizzazione di questi ultimi alle strutture pubbliche, derivanti da ingaggi professionali distribuiti contemporaneamente su più sedi, con conseguente mancanza di conoscenza da parte dei turnisti dell'organizzazione delle unità operative in cui svolgono le loro prestazioni,

impegna il Governo

a prevedere un intervento legislativo urgente volto a riconoscere al personale medico e

sanitario che svolge la propria attività per almeno un quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del SSN situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

G8.106

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;

al di là dell'anticipo del finanziamento già previsto nell'ultima legge di bilancio per il personale del pronto soccorso non c'è molto e, tanto meno, di strutturale per colmare la grave carenza di personale medico e sanitario che affligge il nostro sistema sanitario nazionale;

niente risorse extracontrattuali per il CCNL 2019-2021, i cui incrementi previsti sono un terzo del tasso inflattivo, niente fiscalità di vantaggio, concessa a privati e altri settori del pubblico impiego, neppure per attività di valore sociale come l'abbattimento delle liste di attesa;

niente anticipo a gennaio 2023, come più volte promesso, dell'indennità di pronto soccorso già prevista dall'articolo 1 comma 526 della legge 197 del 2022 a partire da gennaio 2024 e in questo decreto, dopo non poche sollecitazioni, anticipata solo a giugno 2023;

un decreto che fallisce l'obiettivo di sollevare un Servizio sanitario nazionale in ginocchio e arrestare la fuga di medici, dirigenti sanitari e veterinari, delusi e insoddisfatti, dal Ssn che non saranno di certo incentivati a rimanere nella sanità pubblica da una sanatoria per l'accesso ai ruoli della «area critica» senza specializzazione, o da un incremento minimo della retribuzione oraria delle prestazioni aggiuntive in PS oppure da incarichi libero-professionali per gli specializzandi;

anche il fenomeno del reclutamento dei medici cosiddetti a gettone, fenomeno sempre più rilevante è preoccupante di medici che vengono inseriti nei diversi reparti per tamponare la carenza di personale o più semplicemente per coprire i buchi negli organici, in particolare nelle Terapie intensive, in medicina di Emergenza e Urgenza, ma anche in Pronto Soccorso, in Ginecologia, Pediatria viene regolamentato e legittimato;

l'uso distorto delle esternalizzazioni non soltanto genera un sempre più gravoso onere in capo alle strutture, ma comporta gravi criticità in termini di sicurezza delle cure, sia perché non sempre offre adeguate garanzie sulle competenze dei professionisti coinvolti, sia perché riduce la fidelizzazione di questi ultimi alle strutture pubbliche, derivanti da ingaggi professionali distribuiti contemporaneamente su più sedi, con conseguente mancanza di conoscenza da parte dei turnisti dell'organizzazione delle unità operative in cui svolgono le loro prestazioni,

impegna il Governo

a prevedere un intervento legislativo urgente volto a riconoscere al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo.

G8.107

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;

al di là dell'anticipo del finanziamento già previsto nell'ultima legge di bilancio per il personale dei pronto soccorso non c'è molto e, tanto meno, di strutturale per colmare la grave carenza di personale medico e sanitario che affligge il nostro sistema sanitario nazionale;

pochi giorni fa si è chiuso il primo G7 salute in Giappone dopo il Covid ove è stato ribadito, nel documento finale approvato da tutti i rappresentanti dei Paesi presenti, la necessità d'investire nella sanità;

il documento finale diviso in tre parti pone altrettanti obiettivi:

sviluppare e rafforzare l'architettura sanitaria globale per affrontare al meglio le emergenze di sanità pubblica;

contribuire a raggiungere una copertura sanitaria universale più resiliente, equa e sostenibile attraverso il rafforzamento dei sistemi sanitari;

promuovere l'innovazione sanitaria per affrontare le varie sfide sanitarie;

nella dichiarazione finale che introduce il documento i ministri del G7 Salute hanno convenuto sulla necessità di assumersi la «responsabilità collettiva di rafforzare l'architettura sanitaria globale (GHA) traendo lezione da quanto accaduto durante la pandemia Covid per impegnarsi nuovamente a raggiungere la copertura sanitaria universale (UHC) e a sfruttare le innovazioni per migliorare la salute globale»;

sulla base delle esperienze della pandemia COVID-19 e di tutte le iniziative correlate» - si legge ancora nel documento - è necessario «che la salute globale debba continuare a rimanere in cima all'agenda globale» ed evitare che man mano che le attività economiche e sociali riprendono gradualmente abbandonare gli sforzi intrapresi;

il G7 ha condiviso, quindi, una visione comune sulla necessità di un sistema in grado di favorire un rapido aumento dei finanziamenti per fornire tempestivamente nuovi fondi in previsione dell'impatto finanziario di future crisi sanitarie nonché ha concordato sulla necessità di creare un meccanismo *ad hoc* per consentire a tutte le persone in tutto il mondo, comprese quelle nei paesi a basso e medio reddito, di avere accesso ai vaccini, ai medicinali a prezzi accessibili;

particolare attenzione è stata poi data alla salute degli anziani per i quali è stata ribadita la necessità di un approccio basato sulla salute di comunità con forte incentivo all'assistenza domiciliare, impegna il Governo

a dare attuazione al documento sottoscritto e approvato al G7 salute stanziando le risorse necessarie affinché si possa arrivare a dedicare alla salute almeno il 7 per cento del PIL, così da rendere il nostro Sistema sanitario nazionale pronto ad affrontare le sfide future.

G8.108

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;

il sistema sanitario nazionale è allo stremo e rischia di implodere in particolare per quanto

riguarda i servizi dell'emergenza urgenza;

la cronicità della carenza di personale sanitario soprattutto nei reparti di emergenza/urgenza, e lo scarso indice di gradimento che riscontrano le scuole di specializzazione del settore ha spinto le aziende sanitarie a forme di ingaggio atipiche, attraverso affidamenti di appalti esterni, talvolta di interi reparti, con costi crescenti, contabilizzati non più tra i costi del personale, ma tra quelli di beni e servizi;

la carenza di personale sanitario può stimarsi in circa 25.000 medici e 63.000 infermieri, a fronte di un sistema sanitario che, in ragione della crisi della natalità, sarà chiamato a rispondere a una popolazione che nel 2050 sarà costituita, per circa l'8 per cento, da persone con più di 85 anni, a fronte di pensionamenti che, per il prossimo quinquennio, sono stimati in 21.050 unità per gli infermieri e 29.331 unità per i medici;

detta cronica carenza di personale, destinata pure ad aggravarsi pregiudica la possibilità di offrire risposte globali e tempestive a tutti i pazienti, acuendo richiamati (e drammatici) fenomeni sanitari e sociali della rinuncia alle cure, dell'aumento delle liste d'attesa e della mobilità passiva non fisiologica;

le tempistiche per ricevere assistenza sanitaria sono sempre più lunghe e aumentano il rischio di pregiudicare le più elementari esigenze di prevenzione, che si pongono alla base di qualsivoglia sistema di tutela sanitaria: tempi d'attesa spesso superiore a un anno e che spesso non riguardano solo le tempistiche relative alla diagnosi, ma anche quelle relative agli interventi terapeutici e assistenziali-riabilitativi, che vengono posti in essere con ritardi che finiscono inesorabilmente per aggravare il quadro clinico del paziente;

per far fronte alle criticità sopradescritte è necessario superare gli attuali limiti legislativi relativi alle spese di personale ponendo fine ai tetti di spesa che vincolano le regioni alle assunzioni;

senza lo sblocco (anche per le regioni in piano di rientro) dei limiti alle assunzioni ora presenti nel nostro ordinamento non si potrà procedere al *turn over* funzionale, né all'attuazione di modelli organizzativi appropriati per la sanità territoriale, né offrire prospettive concrete di stabilizzazione ai precari,

impegna il Governo

al fine di garantire risposte globali e tempestive a tutti i pazienti, migliori condizioni di lavoro al personale sanitario e medico nonché il loro *turn over*, la fine di forme contrattuale atipiche con costi crescenti e minore sicurezza a predisporre quanto prima, misure economiche e normative volte a superare in via definitiva la politica dei tetti di spesa per l'assunzione di personale sanitario da parte di tutte le regioni.

G8.109

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;

il Servizio sanitario nazionale si trova in una diffusa condizione di grave carenza di organico del personale sanitario che nei prossimi anni potrà solo peggiorare se non vengono accantonate adeguate risorse per garantire assunzioni di personale, stabilizzazione dei precari e in generale tutte quelle azioni volte a rendere la cura nuovamente un diritto esigibile per tutti i cittadini;

negli anni recenti per far fronte alle gravi carenze di organico le aziende e le strutture del SSN hanno fatto ricorso ad appalti di servizi, evitando l'applicazione puntuale delle norme relative ai tetti di

spesa del personale di cui da ultimo al decreto-legge n. 35 del 2019, acuendo le disparità di trattamento con il personale dipendente interno e nei fatti aprendo un mercato secondario completamente incontrollato dove alcune specializzazioni mediche vengono pagate anche 200 euro l'ora o più;

il decreto-legge interviene per circoscrivere le condizioni che legittimano gli affidamenti e la loro durata, anche se non più solo nell'ambito dei servizi di emergenza-urgenza come invece positivamente proposto inizialmente dal Governo;

la positiva reinternalizzazione dei servizi affidati all'esterno può avvenire solo con un massiccio investimento pubblico nel Servizio sanitario nazionale, altrimenti le limitazioni poste dal decreto-legge rischiano una decisa accelerazione alla privatizzazione, sia per le proroghe già disposte attraverso gli emendamenti approvati all'articolo 10 nelle commissioni in sede referente VI e XII, sia per la mancata previsione di adeguate risorse economiche;

in particolare il tema delle risorse necessarie per la reinternalizzazione dei servizi e il rafforzamento del SSN non appare sufficientemente trattato nel decreto-legge, oltre ad essere al momento incompatibile con i saldi di finanza pubblica individuati nel DEF 2023,

impegna il Governo

a reperire tutte le risorse necessarie alla completa reinternalizzazione dei servizi medici ed infermieristici dati in appalto dalle aziende e strutture del Servizio sanitario nazionale, e al rafforzamento di quest'ultimo, per garantire a pieno titolo l'accesso alle cure come bene costituzionalmente garantito per tutti i cittadini, superando l'ostacolo normativo del tetto di spesa del personale.

8.0.1

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato)

1. Il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e modificato dall'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 6 punti percentuali per l'anno 2023 e di 10 punti percentuali a decorrere dall'anno 2024, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.»

8.0.2

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di quota premiale a valere sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

1. A decorrere dall'anno 2023 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,50 per cento delle predette risorse. I criteri per il riparto della quota premiale di cui al presente comma sono annualmente indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.»

9.1

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1-ter.

9.0.1

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del decreto ministeriale 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina». L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.»

10.3

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

"1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dallo stato di grave carenza

di organico del personale sanitario nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di carenza adeguatamente documentato con un atto reso pubblico sul sito istituzionale della struttura e a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare in tempi idonei le ordinarie procedure di reclutamento, in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2023, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, possono:

a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale;

b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previsti compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.

c) conferire incarichi individuali a tempo determinato, per la durata massima di sei mesi, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui alla lettera *a)*, previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni.

2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo integra, per la durata della stessa, il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Le aziende e gli enti del servizio sanitario, contestualmente agli affidamenti di incarichi di cui al comma 1 provvedono ad indire le procedure concorsuali necessarie, a tempo determinato e indeterminato, per risolvere la carenza in organico.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d'appalto già conclusi sono annullate di diritto.";

b) sopprimere i commi 5, 5-bis, 5-ter e 6;

c) al comma 7:

1) *al primo periodo, dopo la parola: "avviano" inserire le seguenti: "entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e sopprimere le seguenti parole: "anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili";*

2) *sopprimere l'ultimo periodo.*

10.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dallo stato di grave carenza di organico del personale sanitario nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di carenza adeguatamente documentato con un atto reso pubblico sul sito istituzionale della struttura, in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2023, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, possono indire le procedure concorsuali necessarie, a tempo determinato e indeterminato, per risolvere la carenza in organico.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d'appalto conclusi sono annullate di diritto.";

b) *sopprimere i commi da 3 a 6;*

c) *al comma 7:*

1) *al primo periodo, dopo la parola: "avviano" aggiungere le seguenti: "entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e sopprimere le parole: "anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili";*

2) *sopprimere l'ultimo periodo.*

10.1

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: "1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d'appalto conclusi sono annullate di diritto.";*

b) *sopprimere i commi da 2 a 6;*

c) *al comma 7:*

1) *al primo periodo dopo la parola: "avviano" aggiungere le seguenti: "entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";*

2) *sopprimere l'ultimo periodo.*

10.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale SSN, per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza - urgenza ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale SSN e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, e alle ore aggiuntive di cui all'articolo 68, comma 4, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 2016-2018, per le quali la tariffa oraria fissata rispettivamente dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, e a quella del citato articolo dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale, può essere aumentata fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL - triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.»

10.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

- dopo le parole "Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale," sono inserite le seguenti: "nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN";
- dopo le parole "solo in caso di necessità e urgenza," sono inserite le seguenti: "per una sola volta,";

b) al comma 3, sostituire le parole "le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici" con le seguenti: ", per l'appalto di servizi, le specifiche tecniche e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici, nonché i prezzi di riferimento avendo a riferimento, quanto a condizioni retributive del personale utilizzato, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità pubblica periodo 2019-2021 per il personale non dirigente e il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità pubblica periodo 2016-2018 per il personale dirigente, per l'utilizzo di modalità di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modalità di utilizzo dello stesso personale secondo quanto ivi previsto, nei limiti di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

c) il comma 6 è soppresso;

d) al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso.

10.6

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "Le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale," inserire le seguenti: "nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN," e dopo le parole: "solo in caso di necessità e urgenza", inserire le seguenti: "per una sola volta,"

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: "le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici" con le seguenti: ", per l'appalto di servizi, le specifiche tecniche e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici, nonché i prezzi di riferimento avendo a riferimento, quanto a condizioni retributive del personale utilizzato, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità pubblica periodo 2019-2021

per il personale non dirigente e il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità pubblica periodo 2016-2018 per il personale dirigente, per l'utilizzo di modalità di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modalità di utilizzo dello stesso personale secondo quanto ivi previsto, nei limiti di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

10.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: "verificata l'impossibilità" aggiungere le seguenti: "oggettiva ai sensi dell'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e certificata dal direttore delle risorse umane"

10.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: "I contratti stipulati in violazione della disciplina di cui ai commi 1, 2 e 4 sono nulli."

10.9

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: "I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati", inserire le seguenti: "o prorogati in caso di contratti in essere"

Conseguentemente, al medesimo comma:

- sopprimere le parole: "anche nei casi di proroga di contratti già in corso di esecuzione";

- dopo le parole: "possono essere affidati" inserire le seguenti: "nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e nelle strutture che svolgono attività di supporto agli stessi servizi tra le quali, in particolare, quelle di anestesia e rianimazione, ostetricia e ginecologia, chirurgia, pediatria e radiologia"

10.10

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati» inserire le seguenti: «o prorogati in caso di contratti in essere»

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole:« anche nei casi di proroga di contratti già in corso di esecuzione»

10.11

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «nonché l'applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale rappresentative»

10.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

- dopo le parole "sono elaborate linee guida" aggiungere le seguenti "vincolanti per i Direttori Generali delle AASSLL";

- dopo le parole "i prezzi di riferimento" aggiungere le seguenti "con i relativi tetti di spesa"

10.13

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «nei commi 1 e 2», inserire le seguenti: «nonché delle linee guida di cui al comma 3»

10.14

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5-ter.

10.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con il Servizio Sanitario Nazionale una struttura sanitaria pubblica o con struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione, non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale.»

10.16

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «una struttura sanitaria pubblica» inserire le seguenti: «o con una struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale».

10.17

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Non possono partecipare a tali procedure selettive, ovvero non possono comunque beneficiare della valorizzazione dell'attività svolta presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione, né rientrare nella riserva di posti di cui al precedente capoverso, coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Servizio sanitario nazionale, si siano dimessi dalle dipendenze dallo stesso per prestare la propria attività presso tali operatori economici privati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto»

10.18

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7.1. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1, primo periodo:

1) dopo le parole: «dell'energia termica ed elettrica» sono aggiunte le seguenti: «e dei costi dei carburanti»;

2) dopo le parole: «del Terzo settore», sono aggiunte le seguenti: «, i Comitati della Croce Rossa Italiana»;

3) sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «e del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «, del lavoro e delle politiche sociali e della salute».

G10.100

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento all'esame, al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario, consente alle aziende del SSN di affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un'unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di ricorrere a personale già in servizio o a personale assumibile per concorso o in quanto idoneo in graduatorie concorsuali in vigore;

i predetti servizi possono essere affidati esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un periodo non superiore a dodici mesi, ad operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità contemplati e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia d'orario di lavoro;

si demanda quindi ad un successivo decreto, sentita l'Anac, l'elaborazione di linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici degli affidamenti e si obbliga la stazione appaltante a esplicitare l'osservanza delle predette condizioni requisiti precisando che l'inosservanza è valutata anche ai fini della responsabilità dirigenziale per danno erariale;

la disposizione in esame, quantunque sembrerebbe voler circoscrivere il fenomeno dei cosiddetti «medici a gettone», di fatto finisce per legittimarlo; tale fenomeno consiste nel reclutare medici liberi professionisti o altri sanitari, a chiamata, tramite società private o cooperative, per coprire turni e servizi scoperti; il fenomeno dei cosiddetti «medici a gettone», era iniziato già qualche anno prima della pandemia, ma con l'emergenza sanitaria è diventato sempre più diffuso e riguarda soprattutto i medici d'urgenza che operano nei pronto soccorso, ma anche i pediatri, i ginecologi e gli anestesisti,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a:

- vietare l'impiego di sanitari a chiamata e consentire piuttosto le procedure straordinarie di reclutamento del personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, già impiegate per tamponare l'emergenza Covid, disponendo l'obbligo per le strutture sanitarie di indire contestuali procedure concorsuali a tempo determinato e indeterminato (a seconda della tipologia di carenza), così da far fronte allo stato di grave carenza di organico del personale sanitario nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e a garantire i livelli essenziali di assistenza;

- disciplinare il divieto di affidare a terzi i servizi professionali (medici a gettone) per tutte le professioni sanitarie, disponendo anche l'annullamento delle procedure d'appalto per le quali non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria e le proroghe degli appalti già conclusi.

10.0.1

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, primo periodo, le parole: «annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

b) dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:

«13-*bis*. I maggiori importi di cui alla presente disposizione sono riconosciuti fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere *a)* e *b)* e al comma 6-*quater*. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-*bis* e del comma 6-*ter*, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.

13-*ter*. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori relativi ai maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati, ai sensi del comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 371 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, contestualmente all'emissione di quelli contrattuali.

13-*quater*. Il mancato rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei termini di cui alla presente disposizione comporta il pagamento di interessi moratori sulle somme dovute ed è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile; la responsabilità di cui al precedente periodo non scatta in caso di eventuali errori di calcolo, in difetto o in eccesso, commessi in buona fede, che saranno oggetto di appositi conguagli, o anche attraverso variazioni compensative sulle dotazioni annuali previste»»

10.0.2

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. Il certificato di pagamento straordinario di cui al comma 1, sesto periodo, dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della disposizione, ove non ancora emesso, deve essere adottato dalla stazione appaltante entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-*bis* e del comma 6-*ter*, del medesimo articolo 26.

2. Il mancato rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei termini di cui alla presente disposizione comporta il pagamento di interessi moratori sulle somme dovute ed è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile; la responsabilità di cui al precedente periodo non scatta in caso di eventuali errori di calcolo, in difetto o in eccesso, commessi in buona fede, che saranno oggetto di appositi conguagli, o anche attraverso variazioni compensative sulle dotazioni annuali previste.»

10.0.3

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Incremento fondi contrattazione integrativa ai sensi del Patto per la Salute 2019-2021)

1. Per il triennio 2023-2025 le regioni in equilibrio economico, che hanno garantito i livelli essenziali di assistenza e avviato con atti di Consiglio regionale o di Giunta, il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, in coerenza con la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in deroga ai limiti della spesa per il personale determinati dallo stesso articolo 1, comma 1 e in deroga all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono, al fine di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio fra aziende ed enti del servizio sanitario delle predette regioni nonché per valorizzare le professionalità dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, ivi compresi quelli dirigenziali, anche tenendo conto delle attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, come definiti da linee di indirizzo regionali, sulla base dei dati relativi alle effettive carenze di organico registrate negli ultimi tre anni, destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari regionale al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018, da definirsi nell'ambito del tavolo di verifica per gli adempimenti di cui di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Alla copertura degli oneri di cui alla presente disposizione si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è corrispondentemente incrementato di 300.000.000 di euro per il triennio 2023-2025.»

10.0.4

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole: «lavorazioni eseguite e contabilizzate», sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni eseguite o contabilizzate»;

b) al comma 1, sesto periodo, le parole: «effettuate e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate o contabilizzate».»

10.0.5

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Valorizzazione del personale dell'Istituto superiore di sanità)

1. In considerazione degli aumentati impegni del personale dell'Istituto superiore di sanità rispetto al Ssn e nella ricerca di settore nel Pnrr e allo scopo di valorizzare le professionalità acquisite, anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie interne pubblicate nel 2022 o in via di pubblicazione, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310, è aggiunto il seguente: «310-bis. Il fondo ordinario dell'Istituto superiore di sanità viene incrementato di 8 milioni di euro di cui 2 milioni di euro destinati alla stabilizzazione di precari ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, 4 milioni di euro alla valorizzazione del personale di III livello e 2 milioni di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo anche attraverso

l'utilizzo delle graduatorie interne pubblicate nel 2022 o nel 2023».)»

10.0.6

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per il personale della ricerca)

1. In considerazione dell'incremento delle attività dell'Istituto superiore di sanità rispetto alle esigenze del Ssn, nella ricerca di settore e nell'ambito delle misure previste nel Pnrr, al fine di valorizzare le professionalità acquisite, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310, è aggiunto il seguente: «310-bis. Il fondo ordinario dell'Istituto superiore di sanità è incrementato di 8 milioni di euro di cui 2 milioni di euro destinati alle procedure di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, 4 milioni di euro alla valorizzazione del personale di III livello e 2 milioni di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie interne».)».

11.1

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "di personale medico e infermieristico" inserire le seguenti: ", temporanea e non superiore a 5 giorni lavorativi,";*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1.1. Per carenze che perdurano per un periodo superiore ai cinque giorni lavorativi le aziende procedono al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ovvero conferendo incarichi individuali a tempo determinato, per la durata massima di sei mesi, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari, previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito *internet* dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni."*

11.2

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 19 dicembre 2019» inserire le seguenti: «e alle ore aggiuntive di cui all'articolo 68, comma 4, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 2016-2018»

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: «in deroga alla contrattazione», inserire le seguenti: «e quella del citato articolo dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale»

11.3

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "di cui alla tabella B allegata al presente decreto,".

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Per accedere al relativo finanziamento le regioni, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmettono al Ministero della salute e pubblicano sul proprio sito istituzionale la documentazione idonea a comprovare la carenza di organico presso i servizi di emergenza - urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e il fabbisogno necessario ad affrontare la predetta carenza. Entro i successivi quindici giorni, il Ministero della salute, entro il limite di cui al primo periodo, definisce il riparto del finanziamento per le regioni e province autonome che abbiano segnalato la predetta carenza.;

b) sopprimere la Tabella B.

11.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 3 le parole: "dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 di 100 milioni di euro complessivi di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità e " sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di 200 milioni di euro complessivi di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità e".

Conseguentemente ai commi 4 e 5 del medesimo articolo le parole "170 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "270 milioni di euro". L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, alinea, del presente decreto-legge è parimenti incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede con quanto recato dal comma 6, lettera e), dell'articolo 24, del presente decreto legge.

Conseguentemente:

All'articolo 24, comma 6 aggiungere la seguente lettera:

«e) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.5

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di 200 milioni di euro complessivi, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e».

Conseguentemente:

- al comma 4, sostituire le parole: "170 milioni di euro" con le seguenti: "270 milioni di euro";

- al comma 5, sostituire le parole: "170 milioni di euro" con le seguenti: "270 milioni di euro";

- all'articolo 24:

- al comma 6, alinea, sostituire le parole: "4.942,76 milioni di euro" con le seguenti: "5.042,76 milioni di euro";

- al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «d-bis) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

G11.100

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame per ovviare alla carenza di personale sanitario nei servizi dell'emergenza-urgenza consente, per l'anno 2023, alle aziende del Servizio sanitario nazionale di ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive in libera professione intramoenia e di aumentarne la tariffa fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, e per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive concordate a livello regionale e di aumentarne la tariffa fino a 50 euro lordi;

le predette prestazioni aggiuntive mediche e infermieristiche sono finalizzate ad affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, e comunque possono essere impiegate nel limite di complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico;

considerato che:

la possibilità di ricorrere a prestazioni aggiuntive in libera professione intramoenia non dovrebbe essere impiegata per ovviare alla carenza strutturale di organico nel pronto soccorso;

lo strumento delle prestazioni aggiuntive ad integrazione delle attività istituzionali, infatti, dovrebbe rispondere ad esigenze assolutamente momentanee ed eccezionali (come poteva essere ad esempio l'emergenza covid): la disposizione all'esame utilizza invece questo strumento eccezionale in via sistematica per un intero anno e in ragione di una carenza strutturale nell'organico (tutt'altro che momentanea), determinando il sovraccarico lavorativo sui medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale;

la tariffa oraria proposta e la possibilità perdurante data alle regioni di ricorrere a questo strumento, fanno emergere rilevanti dubbi di economicità per le strutture del Servizio sanitario nazionale rispetto alla possibilità di assumere nuovo personale,

impegna il Governo:

al fine di evitare che il personale sanitario sia sottoposto a turni massacranti che rischiano di incidere sulla qualità delle prestazioni, a circoscrivere l'impiego delle prestazioni aggiuntive di cui in premessa solo a carenze in organico che siano temporanee, per un periodo orientativamente non superiore ad una settimana, consentendo invece procedure semplificate e in deroga alle disposizioni vigenti per il tempestivo reclutamento del personale delle professioni sanitarie.

11.0.1

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Premialità di pronto soccorso)

1. I dirigenti sanitari operanti in altre unità operative della medesima azienda sanitaria ed inquadrati in discipline equipollenti o affini alla disciplina di medicina d'emergenza urgenza, possono svolgere, su base volontaria, una parte del proprio orario di lavoro contrattuale, non superiore al 20 per cento del monte orario annuo, nei servizi di pronto soccorso. A tale personale è corrisposta una

retribuzione aggiuntiva tale da portare a 100 euro il valore economico della singola ora lavorata.

2. Le aziende e gli enti del SSN provvedono a sostituire il personale di cui al comma 1 con altro personale dirigente di uguale profilo, per un monte orario pari a quello dedicato al pronto soccorso dal personale sostituito, mediante assunzioni, nel rispetto dei limiti di spesa per il fabbisogno del personale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante l'impiego delle risorse previste e non utilizzate ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, ed ai sensi dell'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

11.0.2

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Premialità di pronto soccorso)

1. I dirigenti sanitari operanti in altre unità operative della medesima azienda sanitaria ed inquadrati in discipline equipollenti o affini alla disciplina di medicina d'emergenza urgenza, possono svolgere, su base volontaria, una parte del proprio orario di lavoro contrattuale, non superiore al 20 per cento del monte orario annuo, nei servizi di pronto soccorso. A tale personale è corrisposta una retribuzione aggiuntiva tale da portare a 100 euro il valore economico della singola ora lavorata.

2. Le aziende e gli enti del SSN provvedono a sostituire il personale di cui al comma 1 con altro personale dirigente di uguale profilo, per un monte orario pari a quello dedicato al pronto soccorso dal personale sostituito, mediante assunzioni, nel rispetto dei limiti di spesa per il fabbisogno del personale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante l'impiego delle risorse previste e non utilizzate ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed ai sensi dell'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

11.0.3

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga di termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)

1. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio di cui al medesimo articolo è differito al 30 giugno.

2. Per l'anno 2023, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 maggio 2023.

3. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono così modificati per l'anno 2023:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2022 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023.»

11.0.100 (già 16.0.2)

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)

1. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque ricorra, è differito al 30 giugno.

2. Per l'anno 2023, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 30 maggio 2023.

3. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono, per l'anno 2023, così modificati:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2022 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 luglio 2023.»

11.0.4

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Indennità per il servizio prestato in zone disagiate)

1. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività per almeno un quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del SSN situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministro della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.»

11.0.5

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Premialità per zone disagiate)

1. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto

un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo.

2. Il Ministro della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.»

11.0.6

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Strutture accreditate)

1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli *standard* previsti dall'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 1, comma 796, lettera *o*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura.»

12.1

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione".

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Il personale medico privo di diploma di formazione medico specialistica, che non risulti già iscritto ad alcuna scuola di specializzazione, in esito ai concorsi di cui al precedente comma 1, è contestualmente inserito, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in sovrannumero, nel percorso di formazione specialistica in una delle scuole di specializzazione territorialmente disponibili tra quelle equipollenti o affini a «Medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza», con oneri a carico della regione o provincia autonoma di pertinenza. L'ingresso nella scuola di specializzazione avviene a tempo parziale, tra le scuole disponibili, con priorità in una di quelle per le quali l'azienda sanitaria d'inquadramento abbia espresso preferenza derivante da necessità organizzative interne.

1-*ter*. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto-legge, il personale di cui al comma 1-*bis*, in esito ai concorsi di cui al precedente comma 1, è inserito in graduatoria separata ed assunto dalle aziende del Servizio sanitario nazionale appartenenti alla rete formativa qualora, esaurita la graduatoria principale nonché la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, siano accertati:

a) l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili al suo interno anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

b) l'assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico di altre aziende cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;

c) il rifiuto, pur in presenza di graduatorie di cui alla lettera *b*), dei soggetti utilmente collocati nelle stesse graduatorie all'assunzione.

1-*quater*. Il personale di cui al comma 1-*ter*, in esito ai concorsi di cui al comma 1, è inquadrato in ruolo a tempo determinato e con orario parziale. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di

sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, subordinatamente alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145."

12.2

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di supplire all'assenza di scuole di specializzazione e valorizzare l'esperienza professionale acquisita, i chimici iscritti all'Albo dei chimici e dei fisici, che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbiano maturato presso le Agenzie per l'ambiente o presso le strutture del SSN, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico, sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza chimica ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è certificato, su istanza dell'interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda."

12.3

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le parole: "per un massimo di otto ore settimanali".*

b) *al comma 3, sostituire le parole da: "a 40 euro lordi" fino alla fine del comma con le seguenti: "alla tariffa di cui all'articolo 11 del presente decreto".*

12.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: "a 40 euro" fino alla fine del comma con le seguenti: "alla tariffa di cui all'articolo 11 del presente decreto".

12.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 6 dopo le parole: "le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale," sono inserite le seguenti: "nonché presso le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN,".

12.6

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale",

inserire le seguenti: ", nonché presso le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il Servizio sanitario nazionale,"

12.7

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: "di cui al medesimo primo periodo" *con le seguenti:* "di entrata in vigore del presente decreto-legge".

12.8

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: "al 30 giugno 2032" *con le seguenti:* "al 30 giugno 2040"

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. Al fine di garantire il fabbisogno di personale nei servizi di emergenza-urgenza per il triennio 2023-2025, i bandi di concorso per dirigente medico nelle discipline equipollenti alla disciplina di Medicina d'Emergenza-urgenza comprese nella tabella B «Area medica e delle specialità mediche» dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998, possono prevedere la facoltà per le aziende ed enti del SSN di assegnare il personale assunto, per i primi due anni di servizio, presso i predetti servizi per una percentuale non superiore al 50 per cento dell'orario settimanale di lavoro.

7-ter. Per il triennio 2023-2025 le aziende ed enti del SSN sulla base delle proprie esigenze organizzative, possono disporre, che i dirigenti medici di discipline equipollenti alla disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza comprese nella tabella B «Area medica e delle specialità mediche» dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998, collocati in altre strutture organizzative, prestino servizio presso i servizi di emergenza-urgenza per un periodo di tempo non superiore a sei mesi per ogni anno.»

12.9

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-bis. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.

6-ter. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato."

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente: "7-bis. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

12.10

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-bis. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.

6-ter. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate."

12.11

[Pirro, Guidolin, Mazzella](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Al fine di assicurare continuità operativa delle unità mediche e migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono autorizzate, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire, per gli anni 2023 e 2024, procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'emergenza territoriale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio."

G12.100

[Pirro, Mazzella, Guidolin, Castellone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

l'articolo 12 al fine di ovviare alla carenza di personale sanitario nei servizi dell'emergenza-urgenza, consente, fino al 31 dicembre 2025, al personale medico senza specializzazione di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza;

il requisito richiesto è l'aver maturato tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, presso i servizi di emergenza-urgenza del SSN, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi;

l'attività di emergenza territoriale (118) è in gran parte svolta da medici convenzionati di medicina generale, che, soprattutto in questa fase di grave pandemia, ed anche a seguito della decurtazione dello stipendio della indennità regionale, tali medici stanno abbandonando il servizio per transitare in altri meglio remunerati e meno rischiosi;

al fine di migliorare il servizio e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera sarebbe auspicabile l'inquadramento nel ruolo sanitario dei medici convenzionati di Emergenza Territoriale, al fine di

scongiurare il rischio che transitino in altri servizi,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad autorizzare le strutture sanitarie a bandire procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'Emergenza Territoriale che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio, così da assicurare continuità operativa delle unità mediche, migliorare il servizio e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza- urgenza extraospedaliera.

G12.101

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

l'articolo 12 consente, fino al 31 dicembre 2025, ai medici specializzandi, fermo restando il tetto di spesa per l'assunzione di personale, di esercitare la libera professione o avere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale e per un massimo di 8 ore settimanali;

la predetta attività deve essere coerente con la formazione acquisita e il compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, è pari a 40 euro lordi;

l'attività svolta è valutabile nell'ambito nei concorsi per dirigente medico del Servizio sanitario nazionale e costituisce requisito utile per partecipare alle procedure di stabilizzazione con riserva nelle procedure concorsuali;

per le medesime prestazioni aggiuntive i medici specializzati hanno una tariffa che, ai sensi dell'articolo II del provvedimento in esame, può arrivare anche a 100 euro, al netto degli oneri, mentre lo specializzando per la stessa prestazione avrà un compenso orario pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, al fine di rimuovere la differenza di trattamento retributivo dell'attività svolta in regime libero professionale tra i medici specializzati e gli specializzandi, così da evitare forme ingiuste e improprie nell'impiego di personale da assegnare allo svolgimento della medesima attività.

G12.102

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto legge in esame in diversi articoli, dal 12 al 16 in particolare, tratta questioni afferenti al personale sanitario;

in Basilicata si registra una evidente e grave criticità che riguarda il Servizio sanitario pubblico; i presidi ospedalieri così come gli ospedali distrettuali evidenziano una situazione di precarietà

e destrutturazione organizzativa che sta mortificando il personale in servizio e rendendo difficile l'erogazione delle prestazioni per i cittadini;

per quanto riguarda il personale in servizio, sulla base di quanto riportato dalle organizzazioni sindacali di settore, le piante organiche, tra pensionamenti, trasferimenti e mancato *turn over*, presenterebbe vuoti pari quasi al 40 per cento del totale;

difficoltà si riscontrano anche per quel che riguarda la presenza dei medici di base con molti comuni scoperti di presidio, anche pediatrico;

ad aggravare la situazione vi è una condizione di precariato che incide in maniera rilevante sulle criticità di presa in carico dei bisogni dei cittadini;

l'aumento delle liste di attesa accentua le difficoltà delle persone in particolar modo quelle più fragili non solo sanitario ma anche dal punto di vista economico e sociale alimentando disegualianze;

questo accentua il fenomeno dei cosiddetti viaggi della speranza da parte di molti pazienti costretti ad emigrare per potersi curare;

le organizzazioni sindacali di categoria e territoriali da tempo denunciano questo stato di estrema difficoltà e hanno dato vita ad importanti e partecipate manifestazioni di protesta cui non sono seguite risposte da parte delle istituzioni tutte;

l'obiettivo è quello di garantire anche ai cittadini lucani il pieno accesso alle cure previsto dalla nostra Carta Costituzionale,

impegna il Governo

ad attivare entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto un tavolo in sede ministeriale per affrontare le criticità più rilevanti del sistema sanitario regionale lucano al fine di garantire un progressivo potenziamento del personale sanitario nelle strutture pubbliche e di rendere fruibili prestazioni e cure per i cittadini.

12.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per la tutela pensionistica del personale dei servizi sanitari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a un anno per ogni anno di attività effettivamente svolta presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN, durante il periodo corrispondente alla vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 480.000 euro per il 2023, 1.600.000 euro per il 2024, 3.200.000 euro per il 2025, 5.600.000 euro per il 2026, 8.800.000 euro per il 2027, 13.600.000 euro per il 2028, 18.400.000 euro per il 2029, 25.600.000 euro per il 2030, 32.000.000 per il 2031, 40.800.000 euro a decorrere dal 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

12.0.2

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per la tutela pensionistica del personale dei servizi sanitari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a un anno per ogni anno di attività effettivamente svolta presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN, durante il periodo corrispondente alla vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 480.000 euro per il 2023, 1.600.000 euro per il 2024, 3.200.000 euro per il 2025, 5.600.000 euro per il 2026, 8.800.000 euro per il 2027, 13.600.000 euro per il 2028, 18.400.000 euro per il 2029, 25.600.000 euro per il 2030, 32.000.000 per il 2031, 40.800.000 euro a decorrere dal 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

13.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

13.2

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e per i dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251)

1. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli incarichi di cui al comma 1 trovano applicazione, ove compatibili, gli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse.»;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire agli operatori di cui al comma 1 con rapporto di lavoro esclusivo.».

2. Ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applicano, ove compatibili, gli articoli 15-*quater* e successivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai

dirigenti delle professioni sanitarie di cui al periodo precedente con rapporto di lavoro esclusivo, armonizzato ai trattamenti economici aggiuntivi previsti all'articolo 89 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità periodo 2016-2018.»

13.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 e per i dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251)

1. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole "Fino al 31 dicembre 2025" sono soppresse;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per gli incarichi di cui al comma 1 trovano applicazione, ove compatibili, gli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse."

- c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire agli operatori di cui al comma 1 con rapporto di lavoro esclusivo."

2. Ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e si applicano, ove compatibili, gli articoli 15-*quater* e successivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui al periodo precedente con rapporto di lavoro esclusivo, armonizzato ai trattamenti economici aggiuntivi previsti all'articolo 89 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità periodo 2016-2018.»

13.4

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:

«1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione della professione sociosanitaria di assistente sociale è esclusivo e comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni professionali attribuite dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito e comporta, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, l'esercizio dell'attività professionale nelle tipologie previste dai commi 2, 3, 9 e 10 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituendo il termine dirigente con professionista. Le Aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale destinano una parte dei proventi dell'attività libero-professionale intramoenia, di cui ai commi precedenti, per attribuire al personale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di cui al presente comma una specifica indennità di esclusività da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale.»

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al medesimo articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 2 è soppresso.»

13.5

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di supplire all'assenza di scuole di specializzazione, i chimici iscritti all'Albo dei chimici e dei fisici sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza chimica ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione."

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

14.1

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, le assunzioni di cui al presente comma non sono subordinate ad alcuna forma di nulla osta da parte dell'Università di appartenenza.»

14.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera: "b-ter. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il settimo periodo aggiungere il seguente periodo: "I suddetti accordi sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui al periodo precedente".

14.3

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale restano imputati al Fondo per il Servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: "548-bis" inserire le parole: "e 687"

15.0.1

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15.1

(Accertamenti diagnostici neonatali obbligatori)

1. All'articolo 4 della legge 19 agosto 2016, n. 167, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il Ministro della salute sottopone a revisione periodica la lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, con decreto da adottarsi con cadenza annuale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie, sulla base della lista delle patologie compilata dal gruppo di lavoro screening neonatale esteso, istituito con decreto del Viceministro della salute 17 settembre 2020,

sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma è completata entro il 30 giugno 2023.»

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione dei programmi di *screening* neonatale per le patologie individuate dal decreto di revisione di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo altresì conto dei protocolli operativi disciplinanti eventuali progetti pilota o programmi sperimentali di *screening* neonatale avviati o conclusi per le medesime patologie.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

15.0.2

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15.1

(Vincolo del fondo destinato allo screening neonatale)

1. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 167 del 2016 sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di *screening* neonatale di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse così come vincolate dal comma 1.

3. L'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con il Centro di coordinamento degli *screening* neonatali, svolge l'attività di monitoraggio e raccolta dei dati provenienti dalle regioni relativi all'attuazione dei programmi di *screening* neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167, all'efficacia degli stessi e alla corretta gestione delle risorse. L'Istituto superiore di sanità pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle regioni.»

15.0.3

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15.1

(Modifiche all'articolo 1, comma 687, legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dai seguenti:

"687. A decorrere dalla legge di conversione del presente decreto-legge, le prestazioni relative ai disturbi dell'area della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) attualmente inserite nell'area della salute mentale sono individuate in una specifica area dei Livelli essenziali d'assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo con uno specifico *budget* pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2024.

687-bis. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono distribuite annualmente le risorse di cui al comma precedente con priorità verso quelle regioni ove minori sono i servizi per la presa in

carico delle persone con i disturbi dell'area della nutrizione e dell'alimentazione (DNA).".»

15-bis.1

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Precluso

Sostituire l' articolo con il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure per fronteggiare la grave carenza di operatori sanitari)

1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza di professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale, sia in ambito pubblico sia in ambito privato, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1992, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: "4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la qualifica di professionisti sanitari dei massofisioterapisti già iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, senza svolgere l'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi prima dell'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 403/71, da parte del comma 542 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, possono iscriversi in un ulteriore separato elenco speciale, destinato agli operatori di interesse sanitario ad esaurimento. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento dell'attività di operatore di interesse sanitario per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026."»

15-bis.2

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Precluso

Sostituire l' articolo con il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure per fronteggiare la grave carenza di operatori sanitari)

1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza di professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale, sia in ambito pubblico sia in ambito privato, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1992, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: "4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui agli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi ai citati elenchi speciali ad esaurimento coloro che presenteranno l'istanza entro il 30 giugno 2023."».

G15-bis.100

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

l'articolo 15-bis è volto a fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva. Viene prevista una nuova possibilità di inserimento nell'elenco speciale ad

esaurimento dei massofisioterapisti, riservata a quanti abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026;

considerato che:

le misure previste dall'articolo 15-bis non sono eque in quanto riapre i termini di iscrizione all'elenco speciale per i soli Massofisioterapisti di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019 precludendo la stessa opportunità ai professionisti sanitari di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, quali i tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione dei quali il sistema salute ha necessità ancora maggiori,

impegna il Governo:

a valutare di inserire nella disposizione in premessa anche i professionisti sanitari iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, al fine di fronteggiare la carenza di operatori di interesse sanitario ed evitare l'esclusione di migliaia di professionisti sanitari.

G15-bis.101

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessato che:

l'articolo 15-bis è volto a fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva. Viene prevista una nuova possibilità di inserimento nell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, riservata a quanti abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026;

considerato che:

l'attività svolta dai massofisioterapisti fino al 31.12.2018 era qualificabile come professione sanitaria in quanto l'articolo 1 della legge n. 403/71 configurava i massofisioterapisti come esercenti una «professione sanitaria»;

il comma 542 dell'articolo 1 della successiva legge n. 145/2018 ha peraltro sancito che "*A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 è abrogato*";

il Consiglio di Stato ha pertanto sottolineato che solo i massofisioterapisti che hanno svolto la professione di massofisioterapista entro il 31.12.2018 possono continuare a svolgere la professione sanitaria, attesa «*l'attitudine del diploma in questione, conseguito ai sensi della Legge n. 403 del 1971 a reggere, in via eccezionale e ad esaurimento, l'esercizio di attività già ricadenti nel distinto ambito delle professioni sanitarie e che, però, da tempo richiedevano una formazione diversa di livello*

universitario. 8.6. L'effetto innovativo che si riconnette alle previsioni normative qui in rilievo, e sempreché sussistano le condizioni previste dall'art. 5 del D.M. del 9.8.2019, si risolve, dunque, nell'ampliamento dell'ordinaria attitudine abilitativa del diploma di massofisioterapista siccome implementata, rispetto alle possibilità connesse allo status di operatore di interesse sanitario, nella sua capacità di intercettare ancora, e in via eccezionale, gli sbocchi professionali già garantiti nel previgente ordinamento a tale figura professionale.» (così: Consiglio di Stato, III Sez., sentenza n. 4513 del 1° giugno 2022);

in seguito all'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 403/71 i massofisioterapisti, non iscritti elenco speciale ad esaurimento di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 (in cui sono attualmente inseriti in base alla disciplina derogatoria introdotta dalla l. n. 145/18 solo i massofisioterapisti che avevano maturato almeno 36 mesi di esperienza professionale prima dell'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 403/71), invece possono ora svolgere solo mansioni di «operatori di interesse sanitario» (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17/06/2013, n. 3325);

le esigenze di tutela della salute non consentono pertanto di implementare l'elenco ad esaurimento di cui al citato art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, in quanto i massofisioterapisti non iscritti elenco speciale ad esaurimento di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 non potranno più svolgere la professione sanitaria e quindi acquisire sul campo quella «vasta esperienza lavorativa, conseguente all'esercizio di un'attività professionale svolta in piena autonomia. (per) salvaguardare la professionalità maturata, contemperando tale esigenza con l'interesse alla tutela della salute degli utenti, comunque garantiti dal possesso, in via compensativa, di un congruo requisito esperienziale ragionevolmente ritenuto idoneo a garantire l'erogazione di un appropriato trattamento sanitario.» (così: Consiglio di Stato, III Sez., sentenza n. 4513 del 1° giugno 2022, che sottolinea inoltre come «la scelta compiuta, in primis, dal legislatore di fissare in 36 mesi la soglia di giuridica rilevanza del dato esperienziale. (presenta una) sostanziale coerenza con il turno di tempo in cui si completa l'ordinario percorso formativo oggi previsto per il conseguimento della laurea in fisioterapia, vale a dire l'ambito professionale più vicino, in passato, a quello dei massofisioterapisti»);

i massofisioterapisti che non hanno maturato almeno 36 mesi di esperienza professionale come massofisioterapisti prima dell'1.1.2019, non potendo più esercitare la professione sanitaria di massofisioterapista, non possono quindi più ottenere l'inserimento nell'elenco speciale ad esaurimento, di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, atteso che «il requisito esperienziale, si rivela una forma di compensazione necessaria, . il legislatore nazionale ha applicato un principio che si dispiega in coerenza con l'impianto regolatorio della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, la quale, infatti, prevede espressamente che "È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo" (art. 3 comma 3) . Opinare diversamente significherebbe derogare al livello minimo di qualificazione necessaria fissato dal legislatore per garantire, in un ambito così delicato quale quello della tutela della salute, la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. I requisiti di definizione delle professioni sanitarie e legittimanti il loro esercizio rispondono, invero, ad un interesse di ordine generale di tutelare la collettività contro il rischio di un non appropriato trattamento sanitario di guisa che è tutt'altro che irragionevole la scelta del legislatore di demarcare con nettezza, presidiandole con la formazione di albi e di requisiti formativi ovvero esperienziali chiari, le professioni sanitarie dagli altri operatori di interesse sanitario in vista di una consapevole scelta di cura da parte dell'utente» (così: Consiglio di Stato, III Sez., sentenza n. 4513 del 1° giugno 2022);

impegna il Governo:

a valutare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e fatta salva la qualifica di professionisti sanitari dei massofisioterapisti già iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, senza

svolgere l'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi prima dell'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 403/71, da parte del comma 542 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, la possibilità di iscriversi in un ulteriore separato elenco speciale, destinato agli operatori di interesse sanitario ad esaurimento.

G15-bis.102

[Bergesio](#), [Murelli](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali;

Premesso che:

con l'articolo 15-*bis*, vengono riaperti i termini di iscrizione all'elenco speciale ad esaurimento (ESE) dei Massofisioterapisti (MFT) di cui all'art. 5 del DM 9 agosto 2019 e, dall'altro, vengono previsti requisiti per l'iscrizione meno stringenti rispetto a quelli previsti sino ad oggi;

Considerato che:

L'attività svolta dai massofisioterapisti fino al 31.12.2018 era qualificabile come professione sanitaria in quanto l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, configurava i massofisioterapisti come esercenti una «professione sanitaria»;

il comma 542 dell'articolo 1 della successiva legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha peraltro sancito l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403;

il Consiglio di Stato ha pertanto sottolineato che solo i massofisioterapisti che hanno svolto la professione di massofisioterapista entro il 31.12.2018 possono continuare a svolgere la professione sanitaria, attesa l'attitudine del diploma in questione, conseguito ai sensi della Legge n. 403 del 1971 a reggere, in via eccezionale e ad esaurimento, l'esercizio di attività già ricadenti nel distinto ambito delle professioni sanitarie e che, però, da tempo richiedevano una formazione diversa di livello universitario;

in seguito all'abrogazione dell'articolo 1 della supra citata legge n. 403 i massofisioterapisti, non iscritti all'elenco speciale ad esaurimento di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 (in cui sono attualmente inseriti in base alla disciplina derogatoria introdotta dalla l. n. 145/18 solo i massofisioterapisti che avevano maturato almeno 36 mesi di esperienza professionale prima dell'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 403/71), invece possono ora svolgere solo mansioni di «operatori di interesse sanitario»;

le esigenze di tutela della salute non consentono pertanto di implementare l'elenco ad esaurimento di cui al citato art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, in quanto i massofisioterapisti non iscritti elenco speciale ad esaurimento di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 non potranno più svolgere la professione sanitaria e quindi acquisire sul campo quella vasta esperienza lavorativa, conseguente all'esercizio di un'attività professionale e quindi non porteranno acquisire il congruo requisito esperienziale ragionevolmente ritenuto idoneo a garantire l'erogazione di un appropriato trattamento sanitario;

i massofisioterapisti che non hanno maturato almeno 36 mesi di esperienza professionale come massofisioterapisti prima dell'1.1.2019, non potendo più esercitare la professione sanitaria di massofisioterapista, non possono quindi più ottenere l'inserimento nell'elenco speciale ad esaurimento, di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, atteso che il requisito esperienziale, si rivela una forma di compensazione necessaria;

il legislatore nazionale ha applicato un principio che si dispiega in coerenza con l'impianto regolatorio della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, la quale, infatti, prevede espressamente che "È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di

formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo";

prevedere un diverso sistema di riconoscimento della qualifica professionale significherebbe derogare al livello minimo di qualificazione necessario previsto al fine di garantire, in un ambito così delicato quale quello della tutela della salute, la qualità delle prestazioni fornite sul territorio. I requisiti di definizione delle professioni sanitarie legittimanti il loro esercizio rispondono, invero, ad un interesse di ordine generale di tutelare la collettività contro il rischio di un non appropriato trattamento sanitario, e dunque è necessario prevedere delle precise regole in ordine all'espletamento di percorsi formativi e all'iscrizione presso albi al fine della verifica del possesso dei necessari requisiti formativi ovvero esperienziali necessari.

Impegna il governo

ad adottare le opportune iniziative di competenza al fine di prevedere che coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, senza svolgere l'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi prima dell'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 403/71, da parte del comma 542 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, possono iscriversi in un ulteriore separato elenco speciale, destinato agli operatori di interesse sanitario ad esaurimento. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento dell'attività di operatore di interesse sanitario per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026.

15-ter.1

[Pirro, Guidolin](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

15-ter.2

[Mazzella](#)

Precluso

Al comma 4, lettera a), sopprimere le seguenti parole "terzo superiore, terzo medio e".

15-ter.3

[Mazzella](#)

Precluso

Al comma 4, lettera a), sopprimere le seguenti parole "terzo superiore,".

G15-ter.100

[Malan](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 15-ter, comma 4, del decreto-legge, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, modifica gli articoli 2 e 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, recante «*Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee*»;

le modifiche apportate dalla citata disposizione prevedono un ampliamento delle attività che formano attualmente oggetto della professione di odontoiatria, ricomprendendo tra le medesime anche le «*attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso*»;

appare opportuno che il Governo intervenga per disciplinare la materia in maniera organica, costituendo l'intervento normativo sopra citato soltanto il primo tassello di tale disciplina;

in particolare, nel quadro di tale complessivo intervento normativo, appare opportuno prevedere percorsi di formazione e di aggiornamento specialistici *post lauream*, nell'ambito delle scuole di specializzazione in chirurgia plastica e dermatologia, o master universitari di II livello in medicina estetica ovvero ancora corsi di aggiornamento, nell'ambito di programmi di formazione continua in medicina (Ecm), diretti ai laureati in odontoiatria o ai professionisti odontoiatri che intendano svolgere anche le attività di medicina estetica, consentite dal provvedimento in esame;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare seguito a quanto previsto nell'ultimo capoverso delle premesse.

G15-ter.101

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'articolo aggiuntivo 15-ter recante disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica;

ai commi da 1 a 3 del predetto articolo aggiuntivo dispongono, per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, l'abolizione del requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale e stabiliscono quindi che il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale;

il successivo comma 4, invece, in totale disarmonia e disomogeneità con i precedenti commi e con l'articolo nel suo complesso, consente agli odontoiatri di esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso;

il Collegio delle Società Scientifiche Italiane di Medicina Estetica - composto da Agorà, SIES e SIME - ha portato all'attenzione delle istituzioni la problematica connessa alla disposizione succitata che, a quanto risulta, è stata inserita anche nel disegno di legge cd. «Semplificazioni», evidenziando che la predetta estensione di una facoltà ad oggi riservata ai soli medici «è priva di un vero razionale tecnico», e rappresenta dunque un «provvedimento politico che appare come una concessione alla categoria degli odontoiatri che si troverebbero legittimati a svolgere attività completamente al di fuori della loro area anatomica di competenza»;

tale attività, si legge in una nota, «vede purtroppo il ripetersi di questo tentativo come avvenuto a dicembre 2020, 2021 e 2022, quando il Collegio è intervenuto con l'adesione delle altre società scientifiche del settore riuscendo a portare una adeguata informazione alle istituzioni, elemento che ha senza meno concorso alla mancata approvazione degli emendamenti proposti»;

il Presidente di Agorà Società Scientifica Italiana di Medicina ad indirizzo Estetico ha rappresentato come sia «doveroso allertare le istituzioni a tutela della salute pubblica dei pazienti e del rispetto delle differenti competenze cliniche del Medico Chirurgo rispetto ai laureati in Odontoiatria privo di una formazione adeguata al di fuori delle proprie aree di competenza, segnalando altresì le ulteriori importanti criticità tecnico-legali che l'approvazione dell'emendamento potrebbe comportare. Non di meno però, da anni il Collegio di Medicina Estetica lavora per una reale e idonea sinergia fra Medicina Estetica ed Odontoiatria. Una sinergia che in realtà è ben rodada e consolidata tra i

professionisti che rispettano il proprio ambito di competenza: il Medico Estetico effettua prestazioni e trattamenti di Medicina Estetica mentre l'Odontoiatra quelle di cura e riabilitazione odontoiatrica ottenendo così il miglior risultato, anche in termini di sicurezza per i pazienti»;

il Consiglio Superiore di Sanità, nel 2019, ribadendo quanto già espresso nel 2014, ha espresso «parere favorevole sulla liceità delle terapie con finalità estetica da parte dell'odontoiatra solo dove queste siano destinate, ai sensi della legge 24 luglio 1985 n. 409, alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti - dove per "relativi tessuti" si intendono le zone perilabiali e dei mascellari inferiore e superiore, fino all'area sottozigomatica - e solo ove contemplate in un protocollo di cura odontoiatrica ampio e completo proposto al paziente, tale da rendere la cura estetica correlata, e non esclusiva, all'intero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente»;

inoltre, nel predetto parere, è stato sottolineato che «le terapie attuate non potranno, tuttavia, essere eseguite con l'impiego di dispositivi medici e farmaci immessi in commercio per finalità terapeutiche diverse dalla cura di zone anatomiche che sfuggono alle previsioni dell'articolo 2 della legge 409 del 1985» e che «la professione di odontoiatra è professione specifica distinta da quella di medico, specializzato o no in odontostomatologia e che la professione di odontoiatra si basa sulla formazione odontoiatrica differente dalla formazione prevista per il laureato in medicina e chirurgia»;

considerato che:

qualsiasi ampliamento di competenza in capo ad una professione sanitaria richiede solide evidenze scientifiche e razionali tecnici adeguati e deve discendere dal corpus definito dal percorso formativo e dal profilo professionale specifico;

la tutela della salute per le persone che usufruiscono delle prestazioni sanitarie discende necessariamente dal predetto corpus che, ove carente, espone i cittadini a pericolosi rischi di salute e i professionisti stessi a gravi conseguenze di natura medico-legale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di:

- rivedere, con estrema urgenza, la disposizione che consente agli odontoiatri di effettuare interventi di medicina estetica, sopprimendo l'estensione di competenze poiché non supportata da alcuna ratio tecnica o evidenza scientifica;

- ripristinare senza alcun indugio la tutela della salute per tutti i cittadini.

16.1

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) nella rubrica, le parole: «manifestazioni sportive, nonché a» sono sostituite dalle seguenti: «manifestazioni sportive, nonché lesioni al»;"

16.2

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, provvedono, inoltre, a istituire un apposito registro nel quale vengono riportati, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 113 del 2020, tutti gli episodi di tentata violenza commessi ai danni dei propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni nonché gli eventi sentinella che possano dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza ai danni dei propri dipendenti. Le strutture medesime, inoltre, redigono una relazione annuale che potrà essere loro richiesta dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 113 del 2020.

1-*ter*. Per le stesse finalità di cui al comma 1-*bis*, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono elaborate linee guida recanti disposizioni alle strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, per prevenire e contrastare episodi di aggressione o di violenza nei confronti del medesimo personale nell'esercizio delle proprie funzioni.

1-*quater*. Nei procedimenti relativi ai reati commessi nelle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, numero 11-*octies*, del codice penale, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, istituiscono apposite forme di assistenza legale e patrocinio per il personale loro dipendente. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le forme e le modalità di quanto al periodo precedente.»

16.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

«1-*ter*. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, provvedono, inoltre, ad istituire un apposito registro nel quale vengano riportati, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 1 lettere a) e b) della medesima legge n. 113 del 2020, tutti gli episodi di tentata violenza commessi ai danni dei propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni nonché gli eventi sentinella che possano dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza ai danni dei propri dipendenti. Le strutture medesime, inoltre, redigono una relazione annuale che potrà essere loro richiesta dall'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 113 del 2020.

1-*quater* Per le stesse finalità di cui al comma 1-*bis*, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono elaborate linee guida recanti disposizioni alle strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, per prevenire e contrastare episodi di aggressione o di violenza nei confronti del medesimo personale nell'esercizio delle proprie funzioni.

1-*quinquies* Nei procedimenti di cui ai reati commessi nelle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, numero 11-*octies*, del codice penale, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, istituiscono apposite forme di assistenza legale e patrocinio per il personale loro dipendente. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le forme e le modalità di quanto al periodo precedente.»

16.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-*bis*. All'articolo 581 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La pena è della reclusione da uno a due anni e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio delle proprie funzioni."».

G16.100

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

nel corso dell'esame in sede referente era stato introdotto l'articolo aggiuntivo 16-ter recante disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS: l'articolo prevede che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), dal 1° luglio 2023 e al 31 dicembre 2025, assumano a tempo indeterminato personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, già reclutato a tempo determinato con le procedure introdotte dalla legge di bilancio 2018;

il predetto personale, per conseguire la stabilizzazione, deve aver maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del SSN almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, a seguito di procedura selettiva pubblica;

la disposizione inoltre prevedeva, per gli anni dal 2023 al 2025, che l'assunzione a tempo indeterminato avvenisse in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del SSN e dagli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale;

per la predetta stabilizzazione veniva quindi istituito un Fondo utilizzando gli stanziamenti già previsti dalla legge di bilancio 2018, da ripartire con apposito decreto;

considerato che:

il Governo ha richiesto successivamente la soppressione della predetta disposizione in quanto, come rilevato dalla Ragioneria Generale dello Stato, la disposizione era carente di copertura;

sarebbe stato auspicabile invece che, vista la rilevanza dell'intervento, il Governo si adoperasse al fine di reperire le coperture adeguate;

è inaccettabile che i precari della ricerca da oltre 13 anni, debbano essere gli unici a non essere stabilizzati;

la ricerca sanitaria rappresenta il futuro del nostro Servizio sanitario nazionale e della salute degli individui,

impegna il Governo:

a prevedere le misure economiche e normative volte alla stabilizzazione delle centinaia di lavoratori e lavoratrici precari impiegati negli IRCCS e negli IZS, d'intesa con le regioni nei prossimi strumenti normativi utili.

G16.101

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;

il decreto-legge oggetto della discussione dispone alcune novità per rafforzare la tutela del personale socio-sanitario in servizio presso le strutture sanitarie, attraverso l'estensione del perimetro applicativo e inasprendo la cornice edittale del reato di cui all'articolo 583-*quater* del codice penale;

le aggressioni al personale sanitario sono una vera e propria emergenza nazionale, solo negli

ultimi 5 anni sono stati più di 12 mila i casi di infortunio in occasione di lavoro accertati positivamente dall'INAIL e codificati come violenze, aggressioni, minacce e simili, con una media di circa 2.500 l'anno dei quali il 75 per cento a danno di donne;

appare opportuno intervenire anche sulla prevenzione degli episodi di violenza e di aggressioni al personale, non solo nell'ambito dell'impianto sanzionatorio delle fattispecie di reato, ma ponendo il personale in una condizione lavorativa sicura anche attraverso la maggiore assunzione delle responsabilità di adeguata prevenzione da parte delle strutture presso cui è impiegato,

impegna il Governo

a individuare le modalità più opportune per rendere cogenti e direttamente applicabili in tutte le strutture presso cui opera il personale socio-sanitario le linee guida di cui alla raccomandazione n. 8 del Ministero della salute, anche prevedendo l'istituzione obbligatoria di un apposito registro delle mancate aggressioni dove vengano registrati tutti gli episodi di tentata violenza commessi ai danni dei propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, nonché gli eventi sentinella che possano dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza ai danni dei propri dipendenti.

G16.102

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del Ssn e dei professionisti che lavorano al suo interno;

nonostante la mancanza di risposte strutturali alla carenza di personale, in un primo momento, con un emendamento approvato all'unanimità in sede referente, sembrava si fosse data almeno una risposta alle centinaia di lavoratori e lavoratrici altamente qualificati e specializzati nella ricerca sanitaria impiegati presso gli IRCCS e IZS pubblici autorizzando gli Istituti a stabilizzare il personale a tempo determinato con più di 3 anni di servizio;

per la prima volta si concretizzava un risultato positivo ponendo fine alla precarizzazione sistematica adottata per decenni nei confronti di questa particolare categoria di lavoratori della sanità pubblica per la prima volta, biologi, chimici, fisici, farmacisti, statistici, ingegneri, *data manager*, *grant officer*, infermieri, tecnici e tanti altri lavoratori della ricerca sanitaria pubblica precari ormai da decenni e precari al 100 per cento delle unità con una anzianità media di contratti atipici (borse di studio, partita Iva e CoCoCo etc.) di 12 anni e con picchi di oltre 30 anni vedevano una luce in fondo al tunnel;

si tratta di numeri altissimi di persone che si sono viste negare fino ad ora contributi pensionistici, ferie, congedi parentali, maternità, TFR, e che si scontrano col paradosso di quanto sia indispensabile il loro lavoro per diagnosi e terapie innovative di malattie gravi e invalidanti, di speranza di cure future per malattie oggi ancora incurabili;

successivamente la maggioranza ha sollevato profili di criticità riguardo la definizione delle modalità di quantificazione e di copertura degli oneri per le stabilizzazioni e anziché trovare le coperture necessarie, tale stabilizzazione è saltata lasciando ancora una volta nel limbo queste professionalità;

ancora una volta questi professionisti, dopo anni di precariato, vedono negato il loro diritto alla stabilizzazione,

impegna il Governo

a prevedere nel primo provvedimento utile misure economiche e normative volte alla stabilizzazione delle centinaia di lavoratori e lavoratrici precari impiegati presso gli IRCCS e IZS.

16.0.1

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16.1.

(Prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità)

1. Al fine di far fronte ad esigenze eccezionali correlate, in particolare, al recupero delle liste di attesa, qualora non sia possibile procedere al reclutamento di personale per la mancanza di graduatorie concorsuali, le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale possono, per il tempo strettamente necessario alla copertura dei fabbisogni individuati nel Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, richiedere al personale del ruolo sanitario con orario di lavoro a tempo pieno prestazioni aggiuntive ad integrazione dell'attività istituzionale sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all'articolo 7 del CCNL del Comparto Sanità, stipulato il 2 novembre 2022.

2. Il compenso orario lordo è determinato nella misura di 35 euro ed è assimilato al lavoro subordinato ai fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL.

3. Il costo complessivo delle prestazioni aggiuntive non può eccedere l'ammontare annualmente fissato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in sede di approvazione dell'aggiornamento annuale del piano integrato di attività e organizzazione.

4. All'attività effettuata in regime di prestazioni aggiuntive si applica in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro quanto stabilito dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.»

16.0.3

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sospensione effetti del comma 174, articolo 1, della legge n. 311 del 2004 per gli anni 2022 e 2023)

1. Per l'esercizio 2022 e per l'anno 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le regioni che presentano un disavanzo al quarto trimestre riconducibile essenzialmente alle spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, nonché per le maggiori spese sostenute causa la particolare congiuntura economica nazionale e internazionale.

2. Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario, le regioni predispongono un Piano operativo di efficientamento del Servizio sanitario regionale, attraverso specifica sottoscrizione di un accordo tra i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione interessata, della durata massima di dieci anni.

3. Il disavanzo presentato per l'anno 2022 e 2023 dalle singole regioni deve essere imputato ad apposita voce del patrimonio netto quali Perdite portate a nuovo ed essere ripianato dalle regioni e dalle province autonome nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.»

16.0.4

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, e gli operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socioassistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata.";

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

16.0.5

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1-*quater*, primo periodo, dopo le parole: «le amministrazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale,»;

b) all'articolo 30, comma 1-*quinqües*, secondo periodo, dopo le parole: «La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi» sono aggiunte le seguenti: «disposti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, anche da e verso le regioni e le province autonome e ai comandi e distacchi».

2. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai comandi e distacchi disposti dalle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, anche da e verso le regioni e province autonome.»»

16.0.6

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Stipula di contratti di somministrazione da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale)

1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 36, comma 2, quinto periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, fino al 31 dicembre 2025, qualora non dispongano di valide graduatorie concorsuali e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure selettive per il reclutamento di personale dipendente, stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per l'acquisizione di profili professionali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. I predetti aziende ed enti, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, prevedono la valorizzazione del personale somministrato che abbia garantito il servizio per almeno sei mesi, anche attraverso la riserva di posti non superiore al 50 per cento nell'ambito delle procedure avviate per il reclutamento del personale.»

16.0.7

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Conferimento incarichi di lavoro autonomo da parte delle aziende ed enti del SSN)

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in deroga all'articolo 7, commi 5-bis e 6, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al limite di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono, fino al 31 dicembre 2025, qualora non dispongano di valide graduatorie concorsuali e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure selettive per il reclutamento di personale dipendente, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di funzioni ordinarie in ambito sanitario.»

16.0.8

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis

1. All'articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziare in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, effettuato sulla base dei dati relativi alle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, comunicati dalle regioni e dalle province autonome al Ministero della salute, con le modalità definite nel decreto del Ministro della salute del 26 settembre 2022. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti nonché l'entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni.»»

16.0.9

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Revisione regolamenti concorsuali personale del Servizio sanitario nazionale)

1. Con decreti del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede entro il 30 giugno 2023 all'aggiornamento delle disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220.»

16.0.10

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Incremento del Fondo sanitario nazionale)

1. Al fine di contribuire a far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 miliardi per l'anno 2023.»

16.0.11

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis

1. Fino al 31 dicembre 2026 i medici in possesso del diploma di medico chirurgo specialista, che hanno prestato servizio nel Servizio sanitario nazionale per almeno tre anni, possono esercitare la professione di medico di medicina generale, previo svolgimento di un corso teorico-pratico di tre mesi da tenersi con il supporto di un medico di medicina generale con funzioni di *tutor*.»

16.0.12

[Losacco](#), [Zampa](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis

1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli standard previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296 del 2006, e dall'articolo 29 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, quali norme interposte, hanno tempo fino al 31 dicembre 2023 per adeguarsi a garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura.»

17.1

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

18.1

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

20.1

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

21.1

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sopprimere la lettera b);*

b) *sopprimere il comma 3.*

21.2

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

23.1

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

23.2

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Lopreiato](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

23.3

[Lopreiato](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: ", 10-ter e 10-quater, comma 1," con le seguenti: e 10-ter.

23.4

[Lopreiato](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «da 153 a 158» con le seguenti: «153, 155, 156 157 e 158».*

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata".*

23.5

[Lopreiato](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: "della pronuncia della sentenza di appello" con le seguenti: "della dichiarazione di apertura del dibattimento".

23.6

[Lopreato](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: "di appello" con le seguenti: "di primo grado".

23.7

[Lopreato](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: "e non vi sia stata una sentenza di condanna all'esito del primo grado di giudizio".

23.8

[Lopreato](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esclusione della punibilità di cui al presente comma non si applica nei casi in cui il contribuente abbia riportato sentenze definitive di condanna per alcuno dei reati di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, anche con riferimento ad annualità non oggetto di regolarizzazione o definizione agevolata.»

23.9

[Lopreato](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Durante il periodo di sospensione del processo di cui al comma 3, il corso della prescrizione rimane sospeso. Il tempo di sospensione del processo non si computa altresì ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 344-bis del codice di procedura penale.»

G23.100

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 23 del presente decreto, che introduce la causa speciale di non punibilità dei reati tributari, amplifica l'effetto sanante dell'adesione alla cosiddetta Tregua Fiscale introdotta dall'attuale Governo nella legge di bilancio 2023. La norma si presta a diverse valutazioni sul piano tecnico giuridico e su quello sostanziale;

occorre rammentare che la nuova normativa non modifica la norma dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000 che prevede la non punibilità dell'omesso versamento o della indebita compensazione ma, più modestamente, prevede che soltanto per coloro che hanno aderito ad uno degli istituti della Tregua Fiscale il termine ultimo del versamento - capace di farne derivare la non punibilità penale - si sposta in avanti fino alla pronuncia del giudice di appello. Per tutti gli altri, dunque, - cioè per coloro che non hanno potuto o voluto aderire alla Tregua Fiscale - il termine ultimo del versamento con effetti esonerativi resta fissato nella data di apertura del giudizio di primo grado;

il fenomeno degli omessi versamenti si è tradotto negli ultimi anni in una fonte incontrollata di disponibilità liquide senza che alcuna valutazione di merito creditizio venisse ad accompagnarlo. Alcuni contribuenti hanno verificato che, dovendo reperire risorse finanziarie, era più facile reperirle non pagando i tributi dovuti piuttosto che passare per le ordinarie procedure, ristrettezze, garanzie e valutazioni, di ordine creditizio. Sono, conseguentemente, divenute frequenti le gestioni di finanza aziendale che - fra le diverse possibili opzioni - considera anche quella di non pagare le imposte per un

certo periodo di tempo dandosi come scadenza ultima, per il possibile rimborso, la data di apertura dell'udienza di primo grado nel procedimento penale che ne consegue ai sensi del citato articolo 13; la disposizione dell'articolo 23 dilata il già ampio tempo medio di finanziamento senza garanzia che è valutabile nell'ordine di 4 anni spostando la non punibilità penale in avanti fino alla pronuncia del giudice di appello e i provvedimenti di sanatoria ripetuti che consentono una sostanziosa riduzione dell'importo complessivamente dovuto rendono appetibile questa forma di finanziamento rispetto ai tradizionali canali;

il comportamento volutamente omissivo dovrebbe essere scoraggiato tanto più se non è frutto di una temporanea situazione di difficoltà economica ma di calcoli di convenienza che a fronte del mancato versamento delle imposte permette agli imprenditori di partecipare ad esempio a gare pubbliche che richiedono un certo grado di solidità patrimoniale, pagare regolarmente i compensi degli amministratori e distribuire dividendi ai soci;

concedere di pagare il debito tributario fino all'appello significa consentire calcoli strumentali all'imputato; significa disincentivare il patteggiamento o altre forme di definizione anticipata del procedimento perché l'imputato potrà difendersi nel merito in primo grado (e magari anche confidare nella prescrizione del reato) e, se condannato, potrà accedere alle procedure tributarie e avvalersi della causa di non punibilità;

ciò produce effetti negativi sui tempi del processo, in contrasto con gli obiettivi del PNRR che prevedono come è noto, entro il 2026, la riduzione del 25 per cento dei tempi medi dei processi penali nei diversi gradi di giudizio;

infine si rappresenta che la causa speciale di non punibilità dei reati tributari non fa alcun riferimento alla sospensione del termine di prescrizione del reato e nemmeno alla sospensione del termine di improcedibilità dell'azione penale per superamento della durata massima del giudizio di impugnazione, di cui all'articolo 344-*bis* codice di procedura penale; tuttavia disponendo l'articolo 23, al comma 3, una sospensione obbligatoria del processo penale sembra doversi ritenere che, in base all'articolo 159, comma 1 codice penale, richiamato dall'articolo 344-*bis*, comma 6

codice di procedura penale, durante tale sospensione siano sospesi anche i termini di prescrizione del reato e di improcedibilità dell'azione penale;

sarebbe tuttavia opportuno chiarire in questa sede, per evitare possibili dubbi interpretativi, che durante il periodo di sospensione del processo di merito è altresì sospeso il termine di prescrizione del reato e il termine di improcedibilità dell'azione penale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni riguardanti la causa speciale di non punibilità dei reati tributari introdotta dal presente provvedimento al fine di prevedere correttivi volti ad escludere la possibilità durante il periodo di sospensione del processo di merito di distribuire utili, dividendi o riserve nonché di partecipare a procedure ad evidenza pubblica, circoscrivendo quindi l'applicazione ai soli casi di obiettiva difficoltà in cui versa il contribuente per l'omesso versamento dell'IVA a fronte del mancato incasso delle fatture emesse;

a chiarire, per evitare possibili dubbi interpretativi, che durante il periodo di sospensione del processo di merito è altresì sospeso il termine di prescrizione del reato e il termine di improcedibilità dell'azione penale.

G23.101

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessato che:

l'articolo 23 introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello;

in particolare, l'articolo 23, comma 1, prevede che non siano punibili i contribuenti che si avvalgono delle procedure di definizione agevolata introdotte dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) per regolarizzare la propria posizione contributiva;

si tratta di contribuenti per i quali sono in corso procedimenti penali per l'accertamento di alcuni reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 (recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto);

la causa di non punibilità è applicabile ai seguenti reati: omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-*bis*), omesso versamento di IVA (articolo 10-*ter*), indebita compensazione di crediti non spettanti (articolo 10-*quater* comma 1);

la causa di non punibilità così come delineata dall'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 non appare idonea a contemperare l'esigenza di massimizzazione della riscossione del tributo con quella di salvaguardia delle istanze general-preventive, considerando che il costo dell'evasione si attesta stabilmente su valori superiori ai 10 miliardi euro annui e che, per gran parte, non corrisponde affatto alla fenomenologia della pretesa «evasione di necessità»;

la distinzione tra crediti non spettanti e quelli inesistenti non è del tutto limpida, al netto degli interventi chiarificatori della giurisprudenza,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di intervenire con il primo provvedimento utile per eliminare il reato di indebita compensazione ex articolo 10-*quater* decreto legislativo 74/2000 da quelli per i quali l'articolo 23 del decreto in conversione consente l'applicazione della causa di non punibilità.

G23.102

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessato che:

l'articolo 23 introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello;

in particolare, l'articolo 23, comma 1, prevede che non siano punibili i contribuenti che si avvalgono delle procedure di definizione agevolata introdotte dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) per regolarizzare la propria posizione contributiva;

si tratta di contribuenti per i quali sono in corso procedimenti penali per l'accertamento di alcuni reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 (recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto);

la causa di non punibilità è applicabile ai seguenti reati: omesso versamento di ritenute

certificate (articolo 10-*bis*), omesso versamento di IVA (articolo 10-*ter*), indebita compensazione di crediti non spettanti (articolo 10-*quater* comma 1);

la causa di non punibilità così come delineata dall'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 non appare idonea a contemperare l'esigenza di massimizzazione della riscossione del tributo con quella di salvaguardia delle istanze general-preventive, considerando che il costo dell'evasione si attesta stabilmente su valori superiori ai 10 miliardi euro annui e che, per gran parte, non corrisponde affatto alla fenomenologia della pretesa «evasione di necessità»;

l'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 non contempla in maniera esplicita la sospensione della prescrizione sostanziale, né della improcedibilità per superamento dei termini di fase ex articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, in caso di sospensione del processo di merito, a differenza di quanto previsto dall'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000;

ciò può generare problemi connessi al carattere strumentale dell'accesso a soluzioni di dilazione e rateizzazione, con effetti estintivi anche sulle confische dichiarate in primo grado,

impegna il Governo

ad intervenire normativamente con il primo provvedimento utile al fine di esplicitare l'intervenuta sospensione della prescrizione in caso di sospensione del processo.

G23.103

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premessi che:

l'articolo 23 introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello;

in particolare, l'articolo 23, comma 1, prevede che non siano punibili i contribuenti che si avvalgono delle procedure di definizione agevolata introdotte dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) per regolarizzare la propria posizione contributiva;

si tratta di contribuenti per i quali sono in corso procedimenti penali per l'accertamento di alcuni reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 (recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto);

la causa di non punibilità è applicabile ai seguenti reati: omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-*bis*), omesso versamento di IVA (articolo 10-*ter*), indebita compensazione di crediti non spettanti (articolo 10-*quater* comma 1);

la causa di non punibilità così come delineata dall'art. 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 non appare idonea a contemperare l'esigenza di massimizzazione della riscossione del tributo con quella di salvaguardia delle istanze general-preventive, considerando che il costo dell'evasione si attesta stabilmente su valori superiori ai 10 miliardi euro annui e che, per gran parte, non corrisponde affatto alla fenomenologia della pretesa «evasione di necessità»;

la previsione di un termine molto ampio entro il quale poter aderire alla tregua fiscale per accedere alla non punibilità, ovvero la pronuncia di appello, determinerebbe il rischio di dispersione dell'attività processuale (che sarebbe protratta anche dopo la celebrazione del giudizio di primo grado e l'intervenuta - eventuale - pronuncia di una sentenza di condanna, per altro, ampiamente dopo il

termine ultimo per l'accesso ai riti alternativi della messa alla prova, del patteggiamento o del giudizio abbreviato), oltre a vanificare le risorse già spese per svolgere indagini e celebrare processi penali, favorendo strategie opportunistiche dell'imputato, con rilevanti limitazioni delle future prospettive di adempimento tempestivo e spontaneo,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di intervenire con il primo provvedimento per limitare l'arco temporale concesso all'imputato per valutare se accedere alla causa di non punibilità, anticipandolo alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

G23.104

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" (AS 714),

premesso che:

l'articolo 23 introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello;

l'articolo 23, comma 1, prevede che non siano punibili i contribuenti che si avvalgano delle procedure di definizione agevolata introdotte dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) per regolarizzare la propria posizione contributiva;

si tratta di contribuenti per i quali sono in corso procedimenti penali per l'accertamento di alcuni reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 (recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto);

la causa di non punibilità è applicabile ai seguenti reati: omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-*bis*), omesso versamento di IVA (articolo 10-*ter*), indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-*quater* comma 1);

la causa di non punibilità così come delineata dall'art. 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 non appare idonea a contemperare l'esigenza di massimizzazione della riscossione del tributo con quella di salvaguardia delle istanze general-preventive, considerando che il costo dell'evasione si attesta stabilmente su valori superiori ai 10 miliardi euro annui e che, per gran parte, non corrisponde affatto alla fenomenologia della pretesa «evasione di necessità»;

il trattamento di maggior favore che deriva dall'applicazione dell'articolo 23 del decreto in conversione dovrebbe essere ancorato all'adempimento per intero del dovuto, pertanto in un'unica soluzione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di intervenire normativamente con il primo provvedimento utile allo scopo di escludere l'applicazione della causa di non punibilità in caso di pagamento rateale del debito.

G23.105

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

in piena coerenza con le sanatorie e i condoni contenuti nella legge di bilancio 2023 e con l'impianto culturale del disegno di legge delega per la riforma fiscale, il provvedimento all'esame introduce proroghe dei termini previsti dalle disposizioni di legge di bilancio per l'accesso alle misure agevolative e dispone un presunto condono penale con l'esclusione di punibilità per i reati tributari di omesso versamento di ritenute per importo superiore a 150.000 euro, omesso versamento IVA di importo superiore a 250.000 euro e indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro;

mentre nel Documento di Economia e Finanza - DEF - il Governo assume impegni a perseguire gli ambiziosi obiettivi di riduzione del *tax gap* previsti dal PNRR (che prevedono la riduzione della propensione al *gap* almeno al 17,7 per cento entro il 2023 e al 15,8 per cento entro il 2024), dall'altro introduce misure, a partire dalla legge di bilancio 2023 e a seguire nel decreto all'esame, che allentano le maglie dei controlli sull'evasione riducendo l'onere tributario per i contribuenti non in regola, in netto contrasto con la spinta alla modernizzazione del Paese che anima il PNRR e con l'esigenza di continuare a ridurre l'evasione fiscale;

il Governo e la maggioranza sembrano non considerare l'evasione fiscale come una fonte di iniquità e un mancato rispetto dell'obbligo costituzionale di contribuire alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva, ma piuttosto come una presunta difesa nei confronti di una amministrazione finanziaria considerata troppo aggressiva,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni riguardanti la causa speciale di non punibilità dei reati tributari introdotta dal presente provvedimento allo scopo di adottare, in tempi rapidi, le opportune iniziative normative volte a ripristinare la completa efficacia del dettato normativo previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

a perseguire riforme orientate al conseguimento di obiettivi di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo attraverso il sistema della riscossione in particolare:

a) prevedendo che il discarico per inesigibilità da parte degli Agenti della riscossione avvenga qualora sia verificata l'assenza di beni e di crediti del debitore con controlli effettuati in una data di accesso non anteriore a tre mesi dalla comunicazione e sia verificata anche l'assenza di disponibilità finanziarie;

b) attuando un nuovo processo di cooperazione informatica con gli operatori finanziari che preveda uno scambio di flussi e l'obbligo, per i medesimi operatori, di rendere disponibile agli agenti della riscossione la situazione contabile dei rapporti finanziari.

23.0.1

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire i seguenti:

«Art. 23-bis

(Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)

1. All'articolo 1, comma 253, lettera b), capoverso «684-bis», della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la lettera b) è sostituita con la seguente: «b) assenza di beni o crediti del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze effettuato dall'agente della riscossione in data non anteriore a tre mesi prima della presentazione della comunicazione di inesigibilità ed esteso anche ai dati delle disponibilità finanziarie rilevabili ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

Capo III-bis

MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI DEL RISCHIO FISCALE, DI CONTROLLO E DI STIMOLO ALL'ADEMPIMENTO SPONTANEO DELL'AGENZIA DELLE

ENTRATE E DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Art. 23-ter

(Potenziamento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo, e di stimolo all'adempimento spontaneo)

1. L'Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.

2. Le modalità di attuazione della disposizione del comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento:

- a) alla distinzione tra database di analisi e di controllo;
- b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del Regolamento UE 2016/679;
- c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Art. 23-quater

(Potenziamento dell'attività dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione)

1. All'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La richiesta di cui al comma 1 può essere rivolta dall'agente della riscossione anche ai soggetti indicati all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, con riferimento alla situazione contabile dei relativi rapporti finanziari riconducibili al soggetto debitore o a soggetti a esso correlati, secondo modalità da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e in ogni caso tali da garantire, attraverso procedure esclusivamente telematiche, la possibilità effettiva di pignoramento delle somme disponibili se capienti in tutto o in parte rispetto al debito da riscuotere».»

23.0.2

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche alle disposizioni concernenti la definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 232, le parole: «entro il 31 luglio 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2023»;
- b) al comma 233, le parole: «a decorrere dal 1° agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 2023»;
- c) al comma 235, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023»;
- d) al comma 237, le parole: «Entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2023»;
- e) al comma 241, le parole: «Entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1° settembre 2023»;
- f) al comma 243, alla lettera a), le parole: «alla data del 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 settembre 2023».».

24.2

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) *al primo periodo, sostituire le parole: "Per l'anno 2023 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro" con le seguenti: "È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,";*

2) *sostituire il secondo periodo con il seguente: "Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le società di cui al periodo precedente soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debentrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle società.";*

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, quantificabili in complessivi 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

24.1

[Croatti, Turco, Barbara Floridia](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

24.3

[Croatti, Turco, Barbara Floridia](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le società di cui al periodo precedente soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debentrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle società."

24.4

[Boccia, Losacco, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Per l'anno 2023, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 330 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro.

4-ter. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1, commi 8, 9 e 10, del decreto del Ministero delle infrastrutture 12 agosto 2020 è adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-quater. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80 per cento delle somme di cui al comma 4-bis, sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle infrastrutture. Il restante 20 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con

l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

4-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

4-sexies. Agli oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a 380 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

G24.100

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 24 istituisce per il 2023, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le vittime dell'amianto in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali. Tale Fondo, che ha una dotazione di 20 milioni di euro;

ad oggi risultano, purtroppo, esclusi dall'accesso al beneficio previdenziale ancora molti lavoratori che nel corso della loro carriera sono stati esposti a fibra di amianto;

uno dei casi più rilevanti è sicuramente quello che riguarda gli ex lavoratori MonteFibre di Acerra;

suddetti lavoratori sono stati esposti per anni inconsapevolmente alla pericolosità dell'amianto e purtroppo oggi risultano non essere nelle condizioni di poter accedere alla normativa vigente per poter accedere ai benefici previdenziali;

un numero sempre crescente di lavoratori e anche di familiari degli stessi presenta malattie da esposizione e purtroppo con decessi che si registrano progressivamente nel corso del tempo,

impegna il Governo

sulla base della richiamata norma prevista nel presente provvedimento ad attivare, entro trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo di conversione in legge, un tavolo tecnico istituzionale con la partecipazione delle organizzazioni sindacali al fine di individuare soluzione normativa, da inserire in uno dei prossimi provvedimenti, in grado di consentire anche ai lavoratori Montefibre di Acerra di poter accedere ai benefici previdenziali da esposizione.

G24.101

[Losacco](#), [Boccia](#), [Cottarelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 24 reca ai commi 6 e 7 le disposizioni per la copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame riducendo di 5 milioni di euro per l'anno 2023, l'autorizzazione di spesa (di cui all'articolo 1, comma 131, della legge n. 178 del 2020, legge di bilancio 2021) relativa al credito d'imposta del 40 per cento in favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle strade del vino, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico;

obiettivo del credito di imposta è quello di sviluppare e potenziare le attività commerciali in

ambito agricolo e agroalimentare e favorire nuove opportunità in particolare per quanto riguarda il commercio extranazionale e implementare la logistica,

impegna il Governo

ad adottare, sin dal primo provvedimento utile, le opportune iniziative volte a ripristinare per l'anno 2023 il credito d'imposta del 40 per cento in favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari nei termini previsti dalla legge di bilancio 2021.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-*BIS* DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sul decesso di due detenuti presso la casa circondariale di Augusta (Siracusa) ([3-00467](#)) (24 maggio 2023)

[Nicita](#), [Boccia](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#). - *Al Ministro della giustizia* -

Premesso che:

come riportato da diversi organi di stampa in data 10 maggio 2023, due detenuti del carcere di Augusta (Siracusa) sono deceduti in ospedale, a distanza di 15 giorni, dove erano ricoverati in gravi condizioni a seguito di uno sciopero della fame durato 60 giorni in un caso e 41 nell'altro. Inoltre, un terzo detenuto, sempre secondo quanto riportato dagli organi di stampa, avrebbe tentato il suicidio;

sul decesso sta indagando l'autorità giudiziaria di Siracusa e la notizia è divenuta nota a seguito delle denunce dei sindacati di Polizia penitenziaria e del Garante nazionale delle persone detenute e private della libertà, Mauro Palma;

in particolare, il Garante dei detenuti ha richiamato l'attenzione pubblica "sulla necessità della completa informazione che deve fluire dagli Istituti penitenziari all'Amministrazione regionale e centrale affinché le situazioni problematiche possano essere affrontate con l'assoluta attenzione che richiedono. Sembra ci sia una sorta di timore verso l'opinione pubblica. E invece serve sapere perché affrontare certe questioni può aiutare a prevenire gli esiti più tragici";

inoltre, occorre evidenziare come l'ufficio del Garante dei detenuti abbia denunciato il fatto di non aver ricevuto alcuna segnalazione in merito al ricovero dei due detenuti;

ad oggi, nel 2023 sono 21 i suicidi verificatisi all'interno delle carceri italiane, 85, invece, i suicidi del 2022, un numero mai così alto. Al riguardo, occorre evidenziare come da un rapporto pubblicato da "Antigone" nel 2022, emerga che, mentre l'Italia in generale figura tra i Paesi con un basso tasso di suicidi a livello europeo, se si guarda al tasso di suicidi nelle carceri, invece, la posizione cambia notevolmente, attestandosi al decimo posto tra i Paesi del Consiglio d'Europa;

gli istituti penitenziari italiani sono caratterizzati da una perdurante situazione di sovraffollamento, che ha comportato diverse condanne per il nostro Paese da parte della Corte EDU di Strasburgo. Infatti, su 50.832 posti regolamentari, di cui 47.418 effettivi, i detenuti sono 54.329, con una percentuale di sovraffollamento del 114 per cento, numeri allarmanti e che fanno dell'Italia uno dei Paesi con gli istituti penitenziari più affollati dell'Unione europea;

il primo firmatario della presente interrogazione con l'atto di sindacato ispettivo 3-00184, presentata lo scorso 1° febbraio 2023, aveva già denunciato la preoccupante situazione di alcune strutture carcerarie nella provincia di Siracusa e tra queste quella della casa di reclusione di Augusta, evidenziando come presso la stessa vi fossero quasi 500 detenuti, a fronte di 364 posti regolamentari e a fronte di un organico della Polizia penitenziaria di sole 60 unità;

in occasione della risposta all'interrogazione, resa in Aula dal Sottosegretario di Stato Ostellini, l'interrogante aveva chiarito la necessità di indagare e di intervenire sulla preoccupante crescita e incidenza dei fenomeni suicidari presso i detenuti italiani, oltre che sulla necessità di approntare interventi strutturali legati ad una maggiore presenza di educatori in carcere, figure preziose per le attività intramurarie e ad una più puntuale assistenza psicologica da fornire a tutti i detenuti;

a fronte degli ultimi decessi appare di tutta evidenza come la situazione carceraria della casa di reclusione di Augusta ben lungi dall'essere migliorata sia finanche drammaticamente peggiorata, si chiede di sapere:

quali iniziative necessarie ed urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché

siano garantite ai detenuti della casa di reclusione di Augusta condizioni di vita massimamente dignitose e sicure;

quali siano i dati relativi al decorso ospedaliero dei due detenuti deceduti a seguito dello sciopero della fame e quali siano state le tempistiche del ricovero dei medesimi;

per quali motivi non sia stato comunicato all'ufficio del Garante nazionale delle persone detenute e private della libertà l'andamento dello sciopero della fame dei detenuti.

Interrogazione sull'applicazione della riforma dello strumento delle intercettazioni in ambito penale ([3-00463](#)) (24 maggio 2023)

[Berrino](#), [Malan](#), [Sisler](#), [Sallemi](#), [Rastrelli](#), [Campione](#), [Rapani](#). - *Al Ministro della giustizia* -

Premesso che:

nel corso della XVII Legislatura la legge 23 giugno 2017, n. 103, ha delegato il Governo a procedere alla riforma delle intercettazioni;

tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo doveva attenersi nell'esercizio della delega, spiccavano quelli volti a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione;

in attuazione della suddetta delega è stato emanato il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, che ha introdotto diverse disposizioni, soprattutto con riferimento alla fase dell'esecuzione delle intercettazioni, nonché a quella in cui i risultati delle captazioni devono essere riversati agli atti del procedimento;

anche la fase della selezione dei colloqui rilevanti è stata oggetto di specifica disciplina, in base alla quale le intercettazioni ritenute non rilevanti sono sottoposte al divieto di pubblicazione, anche parziale, del loro contenuto e di esse non può essere autorizzata la copia, nemmeno se richiesta dai difensori;

nonostante ciò, accade spesso che le intercettazioni giudiziarie finiscano sulla stampa, anche quelle giuridicamente irrilevanti e quelle tra persone non imputate né indagate;

la pubblicazione delle intercettazioni, oltre a violare il diritto di *privacy* e riservatezza, soprattutto quando esse concernano soggetti estranei alle investigazioni, viola anche la segretezza delle indagini in corso, a volte irrimediabilmente minate da una precoce e illegittima fuga di notizie;

considerato che si ritiene importante assicurare in maniera compiuta la riservatezza delle conversazioni e delle comunicazioni oggetto di intercettazione,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia adottato o intenda adottare per monitorare e vigilare sulla corretta applicazione della normativa, che ha riformato la disciplina delle intercettazioni e se il Governo intenda intervenire al fine precipuo di garantire una maggiore riservatezza dei colloqui captati, nel rispetto dell'articolo 15 della Costituzione.

Interrogazione sull'aliquota del contributo di solidarietà sugli extraprofiti delle aziende del settore energetico

([3-00469](#)) (24 maggio 2023)

[Magni](#), [De Cristofaro](#). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

l'articolo 5 del "decreto bollette" in fase di conversione in legge riserva un trattamento di favore nei confronti delle aziende del settore energetico prevedendo una modalità di calcolo del contributo di solidarietà sugli extraprofiti realizzati nel periodo d'imposta antecedente al 1° gennaio 2023 ridotta rispetto a quella, già largamente generosa, stabilita dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, come modificato dall'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023): una misura che determinerà per il bilancio statale per il solo anno 2023 un mancato gettito del 15,8 per cento ed un conseguente relativo aggravio di oneri pari a 404 milioni di euro;

la stessa relazione di accompagnamento prevede che, "in un'ottica di estrema prudenza e in assenza dei dati dichiarativi relativi all'utilizzo delle suddette riserve nel 2022, si è ipotizzato che in tale annualità l'utilizzo delle riserve in sospensione sia pari al 30% del loro ammontare complessivo con una riduzione della base imponibile del contributo pari a circa 1,6 miliardi di euro";

ancora una volta questo Governo decide di affrontare la crisi energetica derivante dall'effetto della guerra in Ucraina e delle sanzioni economiche internazionali con una misura redistributiva a giudizio degli interroganti tiepida ed inadeguata, foriera di una scelta di totale asservimento ai colossi energetici del settore fossile, attingendo solo in minima parte al totale dei 40 miliardi di euro di extraprofitti accumulati da questi ultimi nel 2022, con l'aggravante che il restringimento della base imponibile del contributo di solidarietà comporterà una sensibile compromissione del gettito atteso per il 2023, rinunciando ad incamerare somme che avrebbero potute essere destinate a politiche energetiche diverse, di transizione energetica, *in primis* quelle di investimento in fonti rinnovabili e di superamento della dipendenza dalle fonti fossili;

l'impennata dell'inflazione nel 2022 ha finito per provocare il più forte impoverimento delle famiglie italiane nella storia recente. Negli ultimi tre mesi del 2022, calcola l'ISTAT, il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito del 3,7 per cento rispetto al trimestre precedente. Un calo peggiore (pari al 5,6 per cento) lo si era registrato solo all'inizio del 2000 (4,6 per cento in meno) e nella primavera 2020, ma in quel caso era stato un effetto collaterale dell'inizio della pandemia, subito bilanciato dall'aumento pari al 6,6 per cento del trimestre successivo. Stavolta sarebbe impossibile aspettarsi un rimbalzo: la causa della caduta del potere di acquisto non è il calo dei redditi (che, al contrario, sono cresciuti dello 0,8 per cento) ma l'aumento dei prezzi, con l'inflazione che ha sfiorato il 12 per cento nell'ultima parte dello scorso anno;

considerato il perdurare della crisi energetica, la situazione di fortissima difficoltà vissuta dalle persone, i salari immobili da 30 anni, l'inflazione altissima, le condizioni della sanità pubblica, il precariato generalizzato cui sono soggette non solo le nuove generazioni ma intere categorie di lavoratori e lavoratrici,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prevedere nel prossimo provvedimento utile l'integrale restituzione degli extraprofitti realizzati da parte delle società energetiche durante il conflitto russo-ucraino, elevando al 100 per cento l'aliquota di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, e destinando il relativo maggior gettito a politiche energetiche che sostengano realmente le persone, le famiglie e le imprese italiane.

Interrogazione sull'annullamento di un concorso presso l'Agenzia delle entrate
([3-00465](#)) (24 maggio 2023) (già 4-00083) (12 dicembre 2022)

[Sironi](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Trevisi](#), [De Rosa](#), [Nave](#), [Marton](#), [Bilotti](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Naturale](#). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

l'Agenzia delle entrate, con atto n. 146687 del 29 ottobre 2010, ha bandito un concorso pubblico per 175 posti da dirigenti di seconda fascia;

tra i titoli menzionabili dai partecipanti vi era anche l'aver svolto incarichi dirigenziali a tempo determinato presso l'Agenzia delle entrate, anche tramite assegnazione, senza concorso;

considerato che:

la Corte costituzionale con sentenza n. 37 del 2015 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, come convertito, che ha contribuito all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica;

a seguito della sentenza della Consulta, che ha pertanto sancito l'illegittimità degli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti a funzionari dell'Agenzia dell'entrate non titolari di qualifica dirigenziale secondo l'art. 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, alcuni partecipanti al concorso impugnarono il bando chiedendo di dichiararne l'illegittimità con riferimento proprio ai titoli di cui sopra;

il TAR del Lazio nel 2016 diede ragione ai ricorrenti con la sentenza n. 7636 contro la quale l'Agenzia fece ricorso, al Consiglio di Stato, ma senza trarne esito favorevole;

il concorso riprese quindi il suo *iter* secondo i dettami del TAR Lazio e del Consiglio di Stato;

con determinazione del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 173327 del 30 giugno 2021, è stata approvata la graduatoria finale di merito, poi rettificata con determinazione n. 0198385 in data 22 luglio 2021;

tale graduatoria è stata impugnata presso il TAR del Lazio da alcuni tra i partecipanti al concorso in quanto, a loro avviso, la commissione esaminatrice aveva arbitrariamente attribuito eccessivo valore alla valutazione del colloquio rispetto a quella data ai titoli e ciò in contrasto con quanto previsto dallo stesso bando;

nei giorni scorsi il Tribunale amministrativo del Lazio, seconda sezione *ter*, come portato in evidenza da "Italia Oggi" del 16 novembre 2022 e "La Verità" del 1° dicembre 2022 nonché dai siti *internet* "unsognoitaliano.eu" e "italianioggi.com", ha accolto diversi dei ricorsi presentati dai partecipanti avverso lo svolgimento del concorso proprio in relazione alla mancanza di un equilibrato bilanciamento nell'attribuzione del punteggio per titoli e per colloquio. Il giudice amministrativo nella sentenza n. 14859 del 14 novembre 2022 evidenzia che l'Agenzia delle entrate, nel bando, aveva "chiaramente inteso affidare la selezione dei candidati meritevoli ad un equilibrato bilanciamento tra, da un lato, il percorso formativo e professionale degli aspiranti (espresso dalla valutazione dei titoli puntualmente individuati nell'art. 7 del Bando, quali i titoli accademici e di studio, i titoli di servizio e gli incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni, nonché le pubblicazioni scientifiche e accademiche) e, dall'altro lato, le competenze acquisite, le capacità manageriali e la preparazione teorica dei medesimi (da valutare, per contro, nell'ambito della prova orale)";

il giudice amministrativo, chiamato a giudicare sulla richiesta di annullamento della graduatoria finale di merito, ha osservato che la commissione esaminatrice, nell'attribuzione del peso ai titoli, ha "talmente diluito il peso in termini di punteggio attribuibile, da rendere, nella pratica, impossibile non soltanto il conseguimento, in una delle sottocategorie, del punteggio massimo previsto dal Bando, ma pure il conseguimento di un punteggio anche soltanto significativo rispetto al valore assegnato dal medesimo Bando alla valutazione dei titoli, sia con riguardo al peso ponderato delle categorie di titoli, che con riguardo al peso dei titoli sulla valutazione finale";

in particolare dalla sentenza si apprende che, nell'ambito dei titoli accademici e di studio, per i quali "il Bando stabiliva il punteggio massimo di 20, la Commissione ha deciso di attribuire ad ogni laurea magistrale ulteriore rispetto a quella utilizzata come requisito di accesso al concorso, se conseguito in materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia, il punteggio di appena 0,5, per ogni *master* universitario di secondo livello e di primo livello (sempre attinenti all'attività dell'Agenzia) rispettivamente i punteggi di 0,75 e 0,5.; pertanto un candidato teoricamente in possesso di sedici lauree avrebbe conseguito un punteggio di 15 punti su venti";

la stessa discrasia si è verificata per le pubblicazioni per le quali nel bando "era previsto un punteggio massimo di 10 punti. La Commissione ha indicato il punteggio di 0,6 per ciascun 'Libro' pubblicato dal candidato come 'Autore', 0,3 per ciascun 'Libro' pubblicato dal candidato come 'Coautore', 0,05 per ciascun 'articolo' pubblicato sulle 'riviste di settore' e quello di 0,01 per 'Pubblicazioni in atti congressuali': ciò significa in altri termini che pure se si fosse verificata l'ipotesi, in verità di scuola, di un candidato che avesse scritto e pubblicato 5 monografie come unico autore e 3 monografie come coautore, 40 articoli e 50 pubblicazioni in atti congressuali, tutti attinenti alle materie rilevanti, lo stesso non avrebbe comunque conseguito il massimo punteggio previsto";

considerato infine che la sentenza del TAR Lazio ha annullato la graduatoria del concorso con conseguente presumibile sospensione delle funzioni di coloro i quali le avessero assunte a seguito della pubblicazione della graduatoria stessa e dell'immissione nei ruoli,

si chiede di sapere:

quali siano le conseguenze per l'amministrazione a seguito dell'annullamento della graduatoria da parte del TAR del Lazio;

quali iniziative si intenda assumere per garantire la prosecuzione dell'ordinaria attività degli uffici;

quali iniziative infine si ritenga di intraprendere per evitare il ripetersi di simili evenienze.

Interrogazione sul rialzo dei tassi di interesse sui mutui e sui prestiti

([3-00466](#)) (24 maggio 2023)

[Claudio Borghi](#), [Romeo](#). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

l'incremento dei prezzi dell'energia e delle materie prime riscontrato nell'ultimo biennio ha determinato una crescita esponenziale dell'inflazione, colpendo duramente anche l'Italia. Secondo quanto riportato dal Documento di economia e finanza 2023, il tasso di inflazione nazionale (secondo l'indice nazionale NIC) ha raggiunto l'11,8 per cento nei mesi di ottobre e novembre 2022, per poi scendere al 7,7 per cento nel mese di marzo. Nonostante il ribasso recente dei prezzi energetici, che lascerebbe prevedere un ulteriore calo dell'inflazione per l'anno in corso, l'inflazione di fondo rimane sostenuta, al 6,2 per cento nel mese di aprile, anch'essa in leggero calo. Lo stesso DEF 2023 pone tra gli obiettivi chiave di politica economica quello di ridurre l'inflazione e recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni, assieme alla produttività, prevedendo un'inflazione media del 5,7 per cento per l'anno in corso, 2,7 per cento nel 2024, e al 2 per cento per il 2025-2026;

come risposta all'inflazione la BCE, da luglio 2022, ha adottato una politica molto restrittiva, ricorrendo per ben 7 volte al rialzo dei tassi di interesse di riferimento per l'area euro. L'ultimo, a inizio maggio 2023, ha portato il tasso di riferimento per le operazioni di rifinanziamento principale al 3,75 per cento. Il costo del denaro è sostanzialmente tornato a livelli mai più raggiunti dal 2008, e la BCE ha già dichiarato di voler proseguire su questa strada per riportare tempestivamente l'inflazione all'obiettivo di medio termine del 2 per cento;

considerato che:

evidentemente, la strategia messa in campo dalla BCE ha avuto e sta avendo un impatto pesantissimo sui mutui e prestiti per imprese e famiglie, in particolar modo sui mutui ipotecari contratti per gli immobili a uso residenziale, portando quelli a tasso variabile ad un tasso che si attesta intorno al 5 per cento, e determinando un ulteriore inasprimento degli *standard* creditizi complessivi che stanno comportando una flessione della domanda di prestiti da parte di famiglie e imprese;

il rischio di insolvenza per i soggetti debitori appare dunque sempre più concreto. Come denunciato da una recente indagine dell'osservatorio "SalvaTuaCasa" (Nomisma per Esdebitami Retake), negli ultimi 12 mesi almeno una famiglia su due ha pagato con difficoltà le rate dei mutui o dei prestiti accesi, un segnale preoccupante per la tenuta del sistema del risparmio privato e di riflesso un potenziale duro colpo al mercato immobiliare, già in flessione;

data la centralità del tema della prima casa, soprattutto sotto il profilo della natalità e della famiglia, come bene necessario alla costituzione e allo sviluppo di nuovi nuclei familiari, e alla luce delle azioni già messe in campo da Governo in materia, come la possibilità, a determinate condizioni, di rinegoziare i muti ipotecari contratti a tasso variabile e trasformarli a tasso fisso, così come la proroga delle agevolazioni fiscali e delle garanzie sulla prima casa per gli *under 36*, che ne dimostra la grande attenzione,

si chiede di sapere quali siano le azioni che il Ministro in indirizzo intende porre in essere, nelle sedi opportune, per proseguire nell'azione di tutela di famiglie e imprese esposti agli effetti negativi del rialzo dei tassi di interesse di riferimento dei mutui da parte della BCE, e di contenimento dei medesimi effetti negativi sul mercato immobiliare.

Interrogazione sul negoziato per il trasferimento a Milano di una sede del Tribunale unificato europeo dei brevetti

([3-00468](#)) (24 maggio 2023)

[Paita](#), [Scalfarotto](#), [Lombardo](#). - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

più del 90 per cento delle esportazioni dell'Unione europea deriva dall'attività di industrie ad alta intensità di proprietà intellettuale, le quali sono responsabili del 76 per cento del commercio del mercato unico;

al fine di tutelare tali realtà industriali la Commissione europea, lo scorso aprile 2023, ha promosso una serie di interventi normativi in materia di proprietà intellettuale volti ad armonizzare le discipline legislative degli Stati membri sui brevetti essenziali *standard*, sulla concessione obbligatoria

di licenze di brevetti in situazioni di crisi e sulla revisione della legislazione sui certificati protettivi complementari;

tali interventi ambiscono a creare un sistema equilibrato, trasparente, affidabile e in grado di limitare il più possibile l'instaurazione di controversie e contenziosi, garantendo concorrenza e competitività sia a livello europeo che sul piano globale;

in questo contesto si inserisce il Tribunale unificato europeo dei brevetti (TUEB), che si propone di realizzare quell'unità della giurisdizione che rappresenta un passaggio fondamentale per assicurare alle imprese una tutela unitaria e uniforme, in ossequio al principio generale della certezza del diritto;

in questi mesi si sta discutendo la ricollocazione della sede di Londra del TUEB che, per effetto della Brexit, deve essere riportata sul territorio di uno Stato membro;

alla sezione di Londra erano assegnati, in forza dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti 2013/C175/01, le controversie in materia di necessità umane, chimica e metallurgia;

il comitato amministrativo del TUEB dovrà quindi deliberare la riassegnazione della sezione londinese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, dell'accordo, il quale prevede che l'accordo stesso possa essere modificato "al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione";

la città di Milano, quale capoluogo della regione con il secondo PIL più alto dell'Unione europea, rappresenta la sede naturale dove ricollocare la sezione di Londra del Tribunale, che si stima porterà alla città ambrosiana un indotto per un valore di 350 milioni di euro all'anno;

secondo il comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 18 maggio 2023, la riassegnazione di questa sede alla città di Milano sarebbe ormai imminente, tuttavia secondo organi di stampa si starebbe negoziando per ridurre le competenze ad essa assegnate, soprattutto per quanto concerne la competenza sui brevetti chimico-farmaceutici, che verrebbe riassegnata alla sezione di Parigi, cui è già attribuita la competenza in materia di tecniche industriali, trasporti, tessili, carta, costruzioni, fisica ed elettricità;

tale riassegnazione appare fortemente incoerente rispetto al ruolo dell'Italia in quel comparto (la sola industria farmaceutica italiana produce il 52 per cento dei farmaci venduti in Europa) e appare in contrasto con lo stesso articolo 87, paragrafo 2, appena citato, che consente al comitato di modificare l'accordo solo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione (per esempio la Brexit);

al di là delle indiscrezioni, il *presidium* del TUEB lo scorso 8 maggio ha deciso di ottemperare agli obblighi di operatività assegnando tutte le competenze della sezione di Londra a quelle di Monaco e Parigi a partire dal prossimo 1° giugno, escludendo del tutto qualsiasi riferimento alla sede di Milano;

tale ridimensionamento rischia di pregiudicare sensibilmente gli interessi della città di Milano e del Paese, ma anche del sistema di tutela unificata nel suo complesso, posto che la nuova fisionomia delle competenze del Tribunale comporterebbe il moltiplicarsi delle cause in campo chimico-farmaceutico: la validità di brevetti farmaceutici, chimici e certificati complementari di protezione è frequentemente trattata nell'ambito del medesimo procedimento, e la divisione artificiale delle competenze fra diverse sedi centrali rischia di determinare grandi incertezze dal punto di vista processuale, a discapito del sistema nel suo complesso;

tale circostanza, infatti, porterebbe in molti casi all'impossibilità di instaurare trattazioni congiunte delle controversie, con aumento dei costi e dei tempi per gli operatori;

non si ravvede alcuna motivazione ragionevole che possa giustificare, nel trasferimento della sezione londinese a Milano, la riduzione delle competenze originariamente assegnate,

si chiede di sapere quali iniziative diplomatiche intenda assumere al fine di consentire che l'assegnazione alla città di Milano della sede centrale del TUEB di Londra avvenga nel pieno rispetto delle competenze originariamente assegnate a quest'ultima e se intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 87, paragrafo 3, dell'accordo, che consente a ciascuno Stato membro di dichiarare, entro 12 mesi dalla decisione del comitato, la volontà di non vincolarsi a tale decisione, comportando la

convocazione di un'apposita conferenza di revisione con tutti gli Stati membri contraenti al fine portare in quella sede il tema della redistribuzione delle competenze già assegnate alla sezione londinese.

Interrogazione sul sostegno alle esportazioni dopo l'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna ([3-00462](#)) (24 maggio 2023)

[Ronzulli](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#), [Zanettin](#). -
Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale -

Premesso che:

l'alluvione che ha colpito nelle settimane dal 2 al 17 maggio diverse province dell'Emilia-Romagna ha provocato vittime tra la popolazione ed enormi danni al territorio, colpendo il cuore agricolo e industriale della Romagna, composto da migliaia di piccole e medie imprese, che hanno subito ingenti danni alle strutture e la paralisi delle attività produttive;

la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di impresa, delle professioni, degli istituti bancari, del terzo settore e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta, che dettaglia le esigenze del territorio per far fronte all'emergenza e gettare le premesse per una rapida ripartenza delle attività produttive;

nella dichiarazione figura la richiesta di approntare immediatamente un piano di ristori economici e lo stanziamento di risorse adeguate da destinare, oltre che alle famiglie, alle imprese colpite dagli eventi calamitosi. Tra le richieste avanzate vi è la concessione di contributi a favore delle attività produttive aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dagli eventi calamitosi che abbiano subito grave pregiudizio economico derivante da danni a impianti, beni mobili, produzioni, scorte, mancati raccolti, e da danni derivanti da mancato ricavo dovuto alla sospensione o alla forte riduzione dell'attività;

l'Emilia-Romagna è tra le regioni più dinamiche dal punto di vista delle attività produttive e della proiezione internazionale delle proprie imprese, collocandosi nel 2022 al secondo posto (dopo la Lombardia) nella classifica delle regioni italiane per contributo all'*export*, con 84,1 miliardi di euro di esportazioni, pari al 13,5 per cento del totale delle esportazioni italiane;

le province maggiormente colpite (Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Ferrara) sono caratterizzate dalla presenza di decine di migliaia di imprese, spesso espressione di eccellenza a livello mondiale, soprattutto nei comparti agroalimentare e manifatturiero, con una spiccata proiezione internazionale. Esse hanno contribuito nel 2022 con 36,5 miliardi di euro di esportazioni al successo del *made in Italy* nel mondo. Questi territori ospitano inoltre importanti poli fieristici, che sono un punto di riferimento per le imprese del territorio, ma anche una vetrina internazionale di primissimo ordine per l'Italia,

si chiede di sapere quali misure intenda adottare il Governo per sostenere le attività delle imprese esportatrici delle aree colpite dall'alluvione per assicurare la loro rapida ripartenza.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 714

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Casini, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Farolfi, Fazzolari, Franceschelli, Irto, La Pietra, Mirabelli, Monti,

Morelli, Napolitano, Nicita, Ostellari, Patton, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto, Spagnolli e Zambito.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Ambrogio Paola

Promozione, a titolo onorifico, per i militari della Croce Rossa Italiana cancellati dai ruoli per raggiunti limiti d'età (728)

(presentato in data 24/05/2023);

senatrice Stefani Erika

Norme in tema di legittimo impedimento del difensore (729)

(presentato in data 24/05/2023);

senatori Franceschini Dario, D'Elia Cecilia, Crisanti Andrea, Rando Vincenza, Verducci Francesco

Misure per il sostegno della filiera dell'editoria libraria (730)

(presentato in data 24/05/2023);

DDL Costituzionale

senatori Marton Bruno, Aloisio Vincenza, Bevilacqua Dolores, Bilotti Anna, Castellone Maria Domenica, Castiello Francesco, Cataldi Roberto, Croatti Marco, Damante Concetta, De Rosa Raffaele, Di Girolamo Gabriella, Florida Barbara, Guidolin Barbara, Licheri Ettore Antonio, Licheri Sabrina, Lopreato Ada, Lorefice Pietro, Maiorino Alessandra, Mazzella Orfeo, Naturale Gisella, Nave Luigi, Patuanelli Stefano, Pirondini Luca, Pirro Elisa, Scarpinato Roberto Maria Ferdinando, Sironi Elena, Trevisi Antonio Salvatore, Turco Mario

Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato (731)

(presentato in data 24/05/2023);

senatrice Spelgatti Nicoletta

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione della circoscrizione "Valle d'Aosta" (732)

(presentato in data 25/05/2023);

senatori Parrini Dario, Balboni Alberto, De Cristofaro Peppe, Gelmini Mariastella, Maiorino Alessandra, Occhiuto Mario, Pirovano Daisy

Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (733)

(presentato in data 25/05/2023);

senatore Sensi Filippo

Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all'attuazione e allo sviluppo dei principi di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180 (734)

(presentato in data 25/05/2023).

Disegni di legge, nuova assegnazione

2^a Commissione permanente Giustizia

in sede referente

sen. Fina Michele

Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti (298)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

Già deferito in sede redigente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia).

(assegnato in data 22/05/2023).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale all'ingegner Antonello Persano, dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 25 maggio 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri (COM(2023) 256 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 25 maggio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 19 al 26 maggio 2023)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 20

DE POLI: sulla riapertura di un tribunale a Bassano del Grappa (4-00390) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

MATERA: sull'assegnazione dei dipendenti assunti presso l'Ispettorato nazionale del lavoro (4-00392) (risp. DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

MENIA: sulla carenza di organico nelle sedi consolari, in particolare nella regione federale tedesca della Baviera (4-00312) (risp. SILLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

MENNUNI: sulla formazione professionale dei dipendenti del Ministero della giustizia (4-00397) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

STEFANI: sul rigetto di un'istanza di legittimo impedimento di un'avvocata di Roma (4-00389) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

Interrogazioni

[PARRINI](#), [ZAMBITO](#), [FRANCESCHELLI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che: la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), ha introdotto una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni, approvando, di fatto, la riduzione non solo delle sedi, che verranno inevitabilmente accorpate, ma anche del contingente dei dirigenti scolastici e dei DSGA;

il personale sarà quasi dimezzato rispetto ad oggi. Si passerà, infatti, dai 6.490 del 2024-2025, ovvero il primo anno in cui entreranno in vigore le norme della legge di bilancio, fino ai 3.144 del 2031-2032. Si tratta di 3.346 dirigenti scolastici in meno che impatteranno negativamente soprattutto sui territori già in difficoltà come le aree interne e le zone marginali del Paese;

secondo alcune stime, a causa di queste norme, oltre 700 istituti scolastici, di ogni ordine e grado, potrebbero essere soppressi o accorpati su tutto il territorio nazionale;

appare quindi evidente che tali disposizioni causeranno inevitabilmente ulteriori disuguaglianze educative;

questi mancati finanziamenti si inseriscono in un quadro nazionale già critico. Dal rapporto di "Save the Children" intitolato "Alla ricerca del tempo perduto - Un'analisi delle disuguaglianze nell'offerta di tempi e spazi educativi nella scuola italiana" emergono dati preoccupanti che confermano, infatti, quanto la privazione educativa sia strettamente legata a quella materiale. I territori dove è più alto il numero di studenti che provengono da famiglie con livelli socioeconomici più bassi sono anche quelli dove gli stessi studenti hanno più difficoltà a raggiungere i livelli di apprendimento adeguati;

valutato che:

secondo le denunce dei sindacati di categoria le riduzioni delle scuole in Toscana dovrebbero essere numerose, tra chiusure ed accorpamenti. Le soppressioni, oltre ad avere pesanti ricadute sulle opportunità formative dei giovani di centri marginali, e non solo, e sui tempi di conciliazione delle loro famiglie, aumenteranno notevolmente il carico di studenti negli altri istituti con ripercussioni negative sulla didattica degli alunni e sul lavoro di docenti e personale amministrativo. È inevitabile che una diretta conseguenza di tali politiche è inoltre l'aumento della dispersione scolastica;

nelle aree interne la chiusura di alcune scuole, oltre a denegare il diritto all'istruzione garantito dall'articolo 34 della nostra Costituzione, potrebbe causare anche la perdita di decine di posti di lavoro tra collaboratori scolastici e amministrativi;

secondo alcune indiscrezioni stampa le riduzioni e gli accorpamenti delle scuole in Toscana riguarderebbero tutte le province: 15 potrebbero interessare il territorio di Siena, 7 il territorio di Massa, 10 il territorio di Pisa, 15 la città metropolitana di Firenze. Senza considerare che il dato attuale può modificarsi in senso nettamente peggiorativo nel corso dei prossimi 10-15 anni visti gli attuali *trend* demografici;

la Regione Toscana, in data 8 febbraio 2023, ha presentato ricorso alla Corte costituzionale contro l'art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, per la violazione degli articoli 117, terzo e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119, nonché per la violazione del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione;

preso atto che:

le ricadute negative prodotte dalla legge n. 197 vanno a sommarsi, in particolar modo nelle aree interne, alle norme derivate dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che ha disposto il ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti, e dal conseguente decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, che ha disciplinato il numero di alunni per classe;

tali disposizioni, in assenza di deroghe annuali, rischiano di causare la chiusura di istituti storici, presenti prevalentemente nelle aree interne, che rappresentano spesso un'offerta formativa territoriale unica per territori vasti, diversificati e con evidenti difficoltà orografiche che rendono complicati ed eccessivamente lunghi i collegamenti con i grandi centri urbani;

in Toscana un esempio è quello del liceo classico di Piombino che potrebbe essere soppresso, nonostante le proteste di famiglie e studenti ed il ruolo di valorizzazione delle ricchezze culturali e storiche locali svolto fino ad oggi;

per escludere le zone marginali del Paese dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 sono state presentate apposite proposte di legge nel corso delle ultime legislature,

si chiede di sapere:

quali e quanti plessi scolastici, di ogni ordine e grado, verranno soppressi o accorpati in Toscana a causa delle norme prodotte nella legge di bilancio;

quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda, conseguentemente, assumere al fine di salvaguardare il diritto all'istruzione ed i livelli occupazionali presenti, con particolare riferimento alle aree marginali e interne;

se non ritenga, inoltre, urgente e necessario intervenire conseguentemente per modificare e aggiornare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, con particolare riferimento alle zone marginali del Paese.

(3-00471)

[PUCCIARELLI](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

l'articolo 1, commi 658 e 659, della legge n. 197 del 2022 ha modificato l'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) prevedendo che "La Marina militare promuove le attività per la valorizzazione delle potenzialità e della competitività del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche nonché per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale. A tale fine, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'università e della ricerca, è istituito e disciplinato il polo nazionale della subacquea", autorizzando la spesa di 2

milioni di euro annui a decorrere dal 2023;
a distanza di 5 mesi non risulta formalizzato il decreto del Ministro della difesa (da concertare con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dell'università e della ricerca) per l'istituzione del polo nazionale della dimensione subacquea (PNS) che ha l'importante obiettivo di esplicitare gli obiettivi e i compiti e definire la struttura di *governance*;
si tratta di una tappa fondamentale per la realizzazione e lo sviluppo di un *cluster underwater* coordinato, capace di generare efficacia operativa, innovazione tecnologica e sviluppo per le realtà nazionali industriali, tecniche e scientifiche di settore. La disposizione prevede l'indispensabile attivazione di tutte le possibili sinergie per valorizzare, implementare e promuovere le potenzialità complessive e la competitività nazionale nel campo della subacquea;
il principio ispiratore del polo nazionale della subacquea è quello di riunire tutte le eccellenze italiane e le differenti realtà di settore in una progettualità coordinata di valenza strategica per il sistema Paese, prodromica ad assicurare un ruolo di rilievo all'industria, agli atenei e ai centri di ricerca in Italia e nei consessi internazionali;
ad oggi non si è avuto alcun concreto seguito e non si hanno evidenze di un efficace ed opportuno coinvolgimento delle realtà produttive di settore presenti a livello locale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda coinvolgere tutti gli *stakeholder*, definendo una *governance* efficace ed innovativa e favorendo lo sviluppo della cooperazione tecnologica civile e militare, riconoscendo la Marina militare come il fattore abilitante e l'unico riferimento istituzionale dell'iniziativa PNS;
se intenda ambire al rafforzamento della struttura del polo attraverso il coinvolgimento tanto delle grandi aziende di livello nazionale, quanto delle realtà locali capaci di aggregare le PMI innovative, le università e gli enti di ricerca con interessi nei settori di riferimento;
se infine intenda incrementare il coinvolgimento nel PNS delle imprese interessate all'ambito subacqueo al fine di rendere più competitiva la partecipazione nazionale ai bandi europei e l'accesso ai finanziamenti comunitari. Qualora ciò non avvenisse, potrebbe crearsi un possibile polo concorrente con conseguente indebolimento della posizione nazionale in ambito comunitario.

(3-00472)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ALUISIO](#), [CASTIELLO](#), [DI GIROLAMO](#), [PIRONDINI](#), [CROATTI](#), [GUIDOLIN](#), [NATURALE](#), [MARTON](#), [NAVE](#), [LOPREIATO](#), [CATALDI](#), [SIRONI](#), [BEVILACQUA](#), [LOREFICE](#), [MAZZELLA](#), [MAIORINO](#), [PATUANELLI](#), [PIRRO](#) - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione, dell'istruzione e del merito e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

gli enti locali lamentano la sostanziale carenza di risorse umane e tecnologiche, cosicché appare opportuno accelerare i processi di reclutamento di nuovo personale per le amministrazioni comunali, soprattutto nelle realtà più circoscritte e nei territori più fragili, anche intervenendo sulle complessive dotazioni e fissando i criteri delle prestazioni in materia, così da accelerare sinergia e convergenza nei servizi fra le città meno e più dotate;

nel corso degli ultimi 20 anni, tra blocco del *turnover* e tagli, gli enti locali sono stati svuotati di personale e tecnici adeguati alle esigenze, soprattutto alla luce delle sfide poste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare, l'Italia è il Paese con il rapporto peggiore tra dipendenti pubblici e cittadini e chi è in servizio ha un'età media superiore ai 50 anni;

il rapporto Svimez 2022 riporta i dati sulla debolezza degli enti pubblici nel Mezzogiorno, specie dei Comuni con percentuali molto alte rispetto al Nord di dipendenti a basso stipendio o a tempo determinato. "Per risolvere questi nodi", si legge nel rapporto, "non si può prescindere dall'inserimento di quadri tecnici in grado di gestire la progettazione e l'attuazione degli interventi del PNRR". Il che rende difficile, se non impossibile, realizzare per tempo i progetti per attingere ai fondi del PNRR. Pertanto, il Sud rischia di perdere i fondi del PNRR ed essere accusato di incapacità;

l'opportunità di rafforzare la qualità del personale delle amministrazioni del Mezzogiorno vede concorde l'Ufficio parlamentare di bilancio che, nell'ambito dell'esame della proposta di PNRR, ha riferito testualmente: "Una criticità della bozza di Piano (...) è la mancata indicazione di interventi di

rafforzamento della qualità del personale nelle strutture tecniche di progettazione e monitoraggio dei lavori pubblici, necessario sia a livello centrale, sia a livello periferico delle Amministrazioni pubbliche, in particolare di quelle del Mezzogiorno. Storicamente, la *performance* di spesa delle risorse dei Fondi strutturali della UE testimonia una minore capacità amministrativa degli enti decentrati meridionali". Pertanto, in un quadro in cui molti soggetti attuatori degli investimenti previsti dal PNRR saranno amministrazioni locali, sarebbe stato fortemente opportuno inserire, all'interno del piano, progetti di rafforzamento delle capacità tecniche del personale;

la necessità di dotare le amministrazioni di maggiore personale tecnico per procedere sia alla fase progettuale sia a quella attuativa delle opere legate al PNRR, anche in considerazione dei forti ritardi accumulati, collide con l'impossibilità di procedere all'assunzione attraverso procedure concorsuali, nel rispetto dei tempi e delle scadenze richieste dal PNRR. Inoltre, i precedenti concorsi espletati non hanno sanato le reali esigenze delle pubbliche amministrazioni;

da ultimo, il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, all'articolo 1, ha disciplinato disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR. Atteso che lo stesso Ufficio parlamentare di bilancio, in occasione delle audizioni sul PNRR, ha considerato l'opportunità di inserire all'interno del piano alcuni progetti di rafforzamento delle capacità del personale delle strutture tecniche di progettazione e monitoraggio dei lavori pubblici, il Governo e la maggioranza parlamentare hanno disatteso queste richieste;

inoltre, i decreti che il Governo ha varato non hanno espletato ciò che occorreva: per rafforzare la capacità amministrativa e tecnica della "macchina pubblica" bisognava, infatti, collocare competenze e risorse dove serve, a partire dal territorio;

come evidenziato dalla sigla sindacale FP CGIL-Napoli, in data 16 gennaio 2023, i funzionari informatici ricoprono una funzione preziosa e delicata di supporto alla cittadinanza, essendo indispensabili per la programmazione e la progettazione degli interventi da finanziare coi fondi del PNRR. Pertanto, la sigla sindacale ha proposto di ovviare alla mancanza di funzionari tecnici attingendo dalle graduatorie,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano valutare l'opportunità di ampliare, secondo modalità annualmente rinnovabili e non oltre il 2026, le procedure di comando tra pubbliche amministrazioni, al fine di consentire il trasferimento temporaneo per le unità che verranno richieste dai singoli enti di personale tecnico presso altri enti, incluso il Ministero dell'istruzione e del merito, che non andrebbe in sofferenza, atteso che potrebbe chiamare personale temporaneo dalle graduatorie di terza fascia, così da consentire la migrazione del personale attualmente impegnato nelle docenze, anche ai fini del supporto presso gli enti locali;

se condividano l'opportunità di attingere dalle graduatorie in essere per sopperire alle carenze di personale degli enti, tra cui funzionari informatici, anche in considerazione del risparmio delle ulteriori risorse che dovrebbero essere inevitabilmente impiegate per bandire nuovi concorsi con un beneficio evidente per gli enti e per la collettività;

se ritengano possibile accordare agli assistenti amministrativi che operano presso le istituzioni scolastiche l'assegnazione in posizioni di coordinamento presso enti regionali o territoriali.

(4-00482)

[DAMANTE](#), [NAVE](#), [DE ROSA](#), [NATURALE](#), [BEVILACQUA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

l'annullamento dei voli all'aeroporto di Catania dalle ore 13 di domenica 21 maggio 2023 fino alle ore 9 della giornata di lunedì 22 maggio, causato dalla cenere vulcanica caduta su tutto il territorio etneo, ha provocato per l'ennesima volta *caos* ed enormi disagi ai passeggeri rimasti a terra;

si tratta di un evento naturale da considerare non esattamente come imprevedibile, considerata la posizione dello scalo alle falde di uno dei vulcani più attivi del mondo e soprattutto l'annuncio della probabile "emergenza Etna" già nei tre giorni precedenti alla chiusura, che ha messo in luce, ancora una volta, l'inefficienza del sistema di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato nell'isola siciliana;

la "riprotezione" dei passeggeri da parte delle compagnie su voli alternativi negli altri scali regionali non è stata in grado di fronteggiare in tempo reale l'improvvisa chiusura, costringendo decine di cittadini a soluzioni di fortuna e a sborsare cifre esorbitanti per raggiungere in tempo le proprie destinazioni;

i siciliani, infatti, fanno i conti con un triplice ordine di problemi: la mancanza di voli "riprotetti" immediatamente disponibili, causato principalmente dalla soppressione di diversi collegamenti di alcune compagnie aeree coprenti tratte da e per la Sicilia; la condizione della Sicilia che, a differenza della Sardegna, continua a non godere del regime di continuità territoriale, con tutti gli svantaggi che ne conseguono (caro voli su tutti); le gravissime inefficienze delle infrastrutture regionali e dei collegamenti stradali e ferroviari;

considerato che:

l'articolo 119, comma sesto, della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, prevede che "la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità";

la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità dipende non solo dalla collocazione geografica, ma anche da altri fattori quali la demografia, l'esistenza di servizi pubblici essenziali e la disponibilità di collegamenti marittimi e aerei, condizione imprescindibile per garantire effettività alla libertà di circolazione tutelata dall'articolo 16 della Costituzione;

le disposizioni della legge costituzionale n. 2 del 2022 si pongono in linea con le misure europee sulla continuità territoriale che trovano fondamento nell'articolo 45 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'Unione europea e nell'articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno;

la legge di bilancio per il 2023, ai commi 806-814 dell'art. 1, ha previsto l'istituzione di un fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nonché una Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità;

il dettato costituzionale e le nuove disposizioni previste nella legge di bilancio sono sostanzialmente disapplicati, in quanto il costo dei biglietti aerei risulta fuori mercato e la carenza di voli da e per la Sicilia continua a rappresentare un ostacolo insuperabile a una reale continuità territoriale, oltre che un freno allo sviluppo economico e turistico dell'isola,

si chiede di sapere:

se e con quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda dare piena attuazione ai principi di cui al comma sesto dell'articolo 119 della Costituzione e alle misure previste nella legge di bilancio per il 2023;

se non ritenga di assumere iniziative urgenti al fine di aumentare la frequenza dei voli da e per la Sicilia per contrastare il rincaro dei prezzi dei voli aerei e così tutelare al meglio il diritto alla mobilità dei siciliani.

(4-00483)

[CENTINAIO](#), [POTENTI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), disciplina l'istituto della devoluzione delle opere non amovibili prevedendo che, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione, con la restituzione del bene demaniale;

la Direzione regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del demanio, in considerazione della scadenza delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, con proprie comunicazioni indirizzate a tutti i Comuni ha reso noto l'avvio della procedura di cui all'articolo 49 del codice della navigazione per incameramento delle opere legittime inamovibili degli stabilimenti balneari. Tali lettere, di fatto, rappresentano l'avvio delle procedure di esproprio;

la legge finora non è mai stata applicata di fatto alle concessioni storiche, in quanto rientranti

nell'ambito di applicazione prima del regime di "rinnovo automatico" e poi di una lunga serie di proroghe, che hanno sempre rinviato la scadenza dei titoli;
alcuni Comuni hanno quindi dato avviso ai concessionari dei termini nei quali procedere alla produzione della documentazione tecnica utile alla redazione del testimoniale per le verifiche che dovranno essere compiute da apposite commissioni;
tali adempimenti appaiono onerosi sia per i soggetti pubblici sia per quelli privati, specie in pendenza ed in attesa degli esiti delle recenti azioni del Governo consistenti nell'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un tavolo tecnico per stabilire i criteri della mappatura delle concessioni demaniali, e con la conseguente incertezza in merito all'applicabilità al settore della direttiva 2006/123/CE, detta "direttiva Bolkestein";
peraltro, ai sensi di legge, la stessa Agenzia prima di agire dovrebbe ottenere l'autorizzazione della Capitaneria di porto, che è preposta a dare avvio alla commissione di incameramento,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intendano adottare, al fine di chiarire le circostanze dell'iniziativa adottata da parte della Direzione regionale Umbria e Toscana dell'Agenzia del demanio.

(4-00484)

[DE POLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.* - Premesso che:

gli eccezionali nubifragi nel Centro-Nord (iniziati a partire dal 2 maggio 2023), prolungatisi per più giorni a più riprese e senza interruzioni, hanno interessato tutta la porzione centro-settentrionale dell'Italia, l'Emilia-Romagna nella fase iniziale, per poi toccare le zone limitrofe, in particolare le province di Pesaro-Urbino ed Ancona (con punte fino alle province di Macerata e Fermo);

sono state segnalate numerose strade ed infrastrutture interrotte o inagibili, completamente divelte dalla furia del maltempo, numerosi ed importanti fenomeni franosi, smottamenti, esondazioni di fiumi e torrenti, rotture di argini fluviali, allagamenti diffusi che hanno interessato case, edifici storici, attività produttive e commerciali;

l'eccezionalità del fenomeno meteorologico e le sue ripercussioni sono state imponenti ed estese anche su tutto il litorale, interessato da forti mareggiate con accumulo di materiale detritico proveniente dai corsi d'acqua in particolare a Gabicce, Montegrimano Terme, Sassocorvaro Auditore e Pesaro, dove si sono verificati numerosi smottamenti franosi e danneggiamenti alla viabilità;

ritenuto che:

è di assoluta evidenza che le ripercussioni ed i danni degli eventi meteorologici sui territori interessati, famiglie, collettività tutta, case, edifici, ponti, strade, aziende, industrie, siano di estrema gravità e richiedano interventi assolutamente straordinari per il ripristino, la ricostruzione ed il rilancio delle aree;

il presidente della Regione Marche si è già attivato per avviare le stime propedeutiche alla richiesta per l'avvio della procedura della dichiarazione dello stato di emergenza,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno dichiarare lo stato di emergenza ai sensi della legge n. 225 del 1992 e del decreto legislativo n. 1 del 2018 (codice della protezione civile), così come modificati ed integrati dal decreto legislativo n. 4 del 2020, per assicurare una risposta celere ed efficace ai problemi generatisi nelle Marche a seguito delle alluvioni, esondazioni, frane, distruzioni varie e mareggiate sul litorale;

se non si ritenga necessario l'utilizzo della dichiarazione dello stato di emergenza quale miglior strumento operativo-gestionale per affrontare le "emergenze" e per rispondere ai bisogni della collettività marchigiana, *in primis* quella di Pesaro-Urbino, Ancona e quella del litorale nelle aree di Gabicce, Montegrimano Terme, Sassocorvaro Auditore e Pesaro, con una visione complessiva ed integrata degli interventi da porre in essere secondo specifiche priorità da individuare sulla base dei danni, anche connessi alla strategicità per l'operatività nazionale di traffici e merci.

(4-00485)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nel territorio del X municipio di Roma sono fortemente radicate le consorterie mafiose riferibili ai *clan*

Fasciani, Spada e ai "Napoletani" di Ostia;

le organizzazioni mafiose radicate in quest'area hanno dimostrato un'estrema pericolosità e capacità di infiltrarsi nell'economia, come attestano anche importanti confische, in particolare l'area portuale di Ostia confiscata al noto imprenditore Mauro Balini;

nel rapporto sulle mafie nel Lazio n. VI e n. VII a cura dell'osservatorio tecnico-scientifico sulla sicurezza e la legalità della regione Lazio 2022, si dice che Ostia è costituita da un complesso scacchiere criminale, storicamente connesso ad altri scacchieri criminali della capitale, ove operano diverse organizzazioni variegata per struttura e caratteristiche, alcune di tipo mafioso "autoctone", ovvero discendenti dalle mafie tradizionali (camorra e mafia siciliana), altre che si occupano di narcotraffico, altre ancora che, pur in assenza del connotato della mafiosità, hanno comunque operato secondo il "metodo mafioso";

il PNRR, nella missione 6, ha previsto per i municipi di Roma X, XI e XII un investimento di 21 milioni di euro, mentre per l'ospedale "Grassi" di Ostia è oggetto di un finanziamento di circa 55 milioni di euro, che porterà un valore aggiunto straordinario alla regione Lazio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare quali eventuali iniziative siano state avviate dalla Prefettura di Roma al fine di prevenire eventuali infiltrazioni mafiose nei lavori di *sub appalto* per il PNRR che si svolgeranno nel X municipio;

se non ritenga opportuno porre in essere ulteriori iniziative, anche normative, di vigilanza e controllo, al fine di scongiurare eventuali infiltrazioni malavitose nella realizzazione degli interventi previsti nel PNRR.

(4-00486)

[CUCCHI](#) - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* - Premesso che:

ha destato ampio scalpore nell'opinione pubblica la notizia di un violento pestaggio avvenuto ai danni di una donna la mattina del 24 maggio 2023 ad opera di quattro agenti della Polizia locale, i quali hanno immobilizzato la donna e, quando si trovava inerme a terra, con le mani alzate, l'hanno colpita ripetutamente con manganellate ai fianchi e alla testa, per spruzzarle poi dello *spray* al peperoncino in pieno volto;

la scena è stata nitidamente filmata da un residente in via Castelbarco a Milano, zona Bocconi-Navigli, e non si possono nutrire dubbi, a parere dell'interrogante, sulla natura degli abusi perpetrati sulla donna, che appare immobile mentre subisce la violenta aggressione;

appare legittimo il dubbio che la condotta degli agenti possa essere stata aggravata nel movente dall'essere la vittima una donna transessuale e straniera;

a pochi giorni di distanza dalla ricorrenza del 17 maggio, dedicato alla giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, anche in considerazione dei dati ancora drammatici dei reati aggravati da orientamento sessuale e identità di genere, quanto accaduto risulta essere del tutto inaccettabile;

sulla vicenda risulta essere stato aperto un fascicolo da parte della Procura competente,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, intendano adottare per far luce sulla vicenda e per verificare (indipendentemente dall'accertamento di reati, dei quali si occupa l'autorità giudiziaria) irregolarità, omissioni, violazioni di legge, regolamenti o circolari e correlate responsabilità anche disciplinari;

se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno avviare un'ispezione amministrativa che accerti quanto accaduto e la validità dei protocolli in uso per evitare abusi d'ufficio e altri reati compiuti nell'esercizio della funzione di tutori dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza ad opera delle forze dell'ordine;

se non ritenga opportuno, data la frequenza di denunce ai danni di soggetti tutori dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza ad opera delle forze dell'ordine, predisporre un piano di formazione specifico diretto alla prevenzione di condotte abusanti;

se il Ministro della giustizia non ritenga opportuno avviare l'*iter* per inserire nell'ordinamento penale la

norma che preveda l'inasprimento delle pene contro i crimini e le discriminazioni contro omosessuali, transessuali, donne.

(4-00487)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3^a Commissione permanente(Affari esteri e difesa):

3-00437 della senatrice Pucciarelli, sull'istituzione del polo nazionale della subacquea con la collaborazione della Marina militare;

7^a Commissione permanente(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00471 del senatore Parrini ed altri, sulle conseguenze della riduzione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA, con particolare riguardo alla Toscana.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.